



COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Alberto Venturelli

L'INDICAZIONE FALSA O ERRONEA NELL'ESECUZIONE DELLA VOLONTÀ TESTAMENTARIA



G. Giappichelli Editore – Torino



COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Terza Serie – 22

Alberto Venturelli

L'INDICAZIONE FALSA O ERRONEA
NELL'ESECUZIONE DELLA
VOLONTÀ TESTAMENTARIA



G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2020 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-3461-4

ISBN/EAN 978-88-921-8890-7 (ebook - pdf)

Il presente volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia.

La pubblicazione di questo volume è stata subordinata alla valutazione positiva espressa da due docenti esterni anonimi, sorteggiati dalla Direzione scientifica all'interno del Comitato editoriale permanente, secondo il modello della 'revisione fra pari in doppio cieco'. I relativi giudizi sono conservati a cura della Direzione scientifica.

Composizione: La Fotocomposizione - Torino

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Direzione scientifica:

Antonio Saccoccio, Aldo Andrea Cassi, Chiara Minelli, Valerio Pescatore

Comitato editoriale:

Gaetano Azzariti (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”); Vittoria Barsotti (Università degli Studi di Firenze); Roberto Bartoli (Università degli Studi di Firenze); Francesco Bestagno (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); Paolo Biavati (Università degli Studi di Bologna – “Alma Mater Studiorum”); Raffaele Bifulco (Università di Roma LUISS – “Guido Carli”); Geraldina Boni (Università degli Studi di Bologna – “Alma Mater Studiorum”); Franca Borgogelli (Università degli Studi di Siena); Marina Calamo Specchia (Università degli Studi di Bari – “Aldo Moro”); Roberto Calvo (Università degli Studi della Valle d’Aosta); Cristina Campiglio (Università degli Studi di Pavia); Roberto Caranta (Università degli Studi di Torino); Antonio Carratta (Università degli Studi di Roma Tre); Riccardo Cardilli (Università degli Studi di Roma – “Tor Vergata”); Paolo Carnevale (Università degli Studi Roma Tre); Bruno Caruso (Università degli Studi di Catania); Pierluigi Chiassoni (Università degli Studi di Pisa); Giovanni Comandè (Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento “S. Anna” – Pisa); Daria Coppa (Università degli Studi di Palermo); Orazio Condorelli (Università degli Studi di Catania); Gabriella De Giorgi Cezzi (Università degli Studi del Salento – Lecce); Gian Paolo Demuro (Università degli Studi di Sassari); Francesco De Santis (Università degli Studi di Salerno); Maria D’Arienzo (Università degli Studi di Napoli – “Federico II”); Ettore Dezza (Università degli Studi di Pavia); Angelo Dondi (Università degli Studi di Genova); Vera Fanti (Università degli Studi di Foggia); Pierangela Floris (Università degli Studi di Cagliari); Gian Luigi Gatta (Università degli Studi di Milano Statale); Enrico Genta (Università degli Studi di Torino); Andrea Giussani (Università degli Studi di Urbino – “Carlo Bo”); Maurilio Gobbo (Università degli Studi di Padova); Donata Gottardi (Università degli Studi di Verona); Antonino Gullo (Università di Roma LUISS – “Guido Carli”); Michele Graziadei (Università degli Studi di Torino); Fausta Guarriello (Università degli Studi di Chieti-Pescara – “G. d’Annunzio”); Andrea Lovato (Università degli Studi di Bari – “Aldo Moro”); Giovanni Luchetti (Università degli Studi di Bologna – “Alma Mater Studiorum”); Susanna Mancini (Università degli Studi di Bologna – “Alma Mater Studiorum”); Michela Manetti (Università degli Studi di Siena); Venerando Marano (Università degli Studi di Roma – Tor Vergata); Silvio Martuccelli (Università di Roma LUISS – “Guido Carli”); Luigi Melica (Università degli Studi del Salento); Remo Morzenti Pellegrini (Università degli Studi di Bergamo); Mario Notari (Università Bocconi di Milano); Paolo Pascucci (Università degli Studi di Urbino); Baldassarre Pastore (Università degli Studi di Ferrara); Claudia Pecorella (Università degli Studi Milano – “Bicocca”); Aldo Petrucci (Università degli Studi di Pisa); Valeria Piergigli (Università degli Studi di Siena); Maria Cristina Pierro (Università degli Studi dell’Insubria); Giorgio Pino (Università degli Studi di Roma Tre); Giuseppe Piperata (Università IUAV di Venezia); Barbara Pozzo (Università degli Studi dell’Insubria); Roberto Pucella (Università degli Studi di Bergamo); Franco Randazzo (Università degli Studi Catania); Francesco Riccobono (Università degli Studi di Napoli); Dino Rinoldi (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); Roberto Romboli (Università degli Studi di Pisa); Luigi Salamone (Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale); Aldo Schiavello (Università degli Studi di Palermo); Roberto Senigaglia (Università degli Studi di Venezia – “Ca’ Foscari”); Stefano Solimano (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); Marco Saverio Spolidoro (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); Emanuele Stolfi (Università degli Studi di Siena); Carmelo Elio Tavilla (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia); Antonio Felice Uricchio (Università degli Studi di Bari); Chiara Valsecchi (Università degli Studi Padova); Marco Versiglion (Università degli Studi di Perugia); Fabrizio Vismara (Università degli Studi dell’Insubria); Massimo Zaccheo (Università degli Studi di Roma – “La Sapienza”); Virginia Zambrano (Università degli Studi di Salerno).

INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Abbreviazioni delle riviste straniere</i>	XI

CAPITOLO I ADATTAMENTO ALLE SOPRAVVENIENZE

1. Il problema	1
2. L'inclusione nel lascito dei beni acquistati dopo la redazione della scheda	12
3. La mancata individuazione dell'oggetto del legato al momento dell'apertura della successione	24
4. L'alienazione o trasformazione del bene legato e la prova della «diversa volontà del testatore»	34
5. L'irrilevanza dell'errore di previsione del testatore	49
6. La revocazione per sopravvenienza di figli	61
7. L'interpretazione del testamento mediante elementi extra-testuali	74
8. I limiti dell'interpretazione «integrativa» del testamento	96
9. La disciplina dell'errore ostativo del testatore	108

CAPITOLO II «FALSA DEMONSTRATIO NON NOCET»

1. Le fonti romanistiche	127
2. L'evoluzione storica	138
3. La falsa denominazione e l'assemblaggio di informazioni vere non cumulabili	149
4. La prevalenza del canone linguistico del testatore su quello comune	166
5. Il momento cronologico di individuazione della reale intenzione del testatore	178
6. I risvolti rimediali: dallo stralcio alla sostituzione della falsa indicazione	191
7. Le scelte dei codificatori ottocenteschi	208
8. Il dogma dichiarazionistico e la «teoria dell'accenno» nel sistema tedesco	226
9. Il modello italiano	239

CAPITOLO III

«ERRONEA» INDICAZIONE TESTAMENTARIA

1. Un caso paradigmatico: l'istituzione dell'ente estinto	251
2. Il carattere «eccezionale» dell'art. 625 c.c.	265
3. I rapporti col formalismo testamentario	278
4. Il superamento della distinzione tra «error in corpore» ed «error in demonstratione»	295
5. L'«indicazione» testamentaria	307
6. La «correzione» dell'errore del testatore	321
7. Le conseguenze invalidanti della mancata correzione	332
8. Le fonti determinative del materiale extra-testuale nell'art. 836 c.c. del 1865	347
9. Le scelte del legislatore del 1942	366
<i>Indice degli autori</i>	381

ABBREVIAZIONI DELLE RIVISTE STRANIERE

<i>A.</i>	Atlantic Reporter
<i>A. 2d</i>	Atlantic Reporter. Second Series
<i>AAMN</i>	Annales de la Academia Matritense del Notariado
<i>AcP</i>	Archiv für die civilistische Praxis
<i>ACTEC</i>	ACTEC Law Journal
<i>AHDE</i>	Anuario de Historia del derecho español
<i>AjP</i>	Aktuelle juristische Praxis
<i>Am. L. Reg.</i>	American Law Register
<i>An. der. civ.</i>	Anuario de derecho civil
<i>ARWP</i>	Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie
<i>BauR</i>	Baurecht
<i>BayObLGZ</i>	Entscheidungen des Bayerischen Obersten Landesgerichts in Zivilsachen
<i>BB</i>	Betriebs-Berater
<i>Beav.</i>	Beavan's Reports
<i>BGE</i>	Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
<i>BGHWarn.</i>	Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen, als Fortsetzung der von O. Warneyer herausgegeben Rechtsprechung des Reichsgerichts
<i>BGHZ</i>	Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen
<i>Bolze</i>	Die Praxis des Reichsgerichts in Civilsachen, bearbeitet von A. Bolze
<i>Boston U. L. Rev.</i>	Boston University Law Review
<i>Brook. L. Rev.</i>	Brooklyn Law Review
<i>Bull. civ.</i>	Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation. Chambres civiles
<i>BWNotZ</i>	Zeitschrift für das Notariat in Baden-Württemberg
<i>Byz.-Neug. Jahr.</i>	Byzantinische-Neugriechische Jahrbücher. Internationales Wissenschaftliches Organ
<i>Cal. 4d</i>	California Reports. Fourth series
<i>Cal. App. 3d</i>	California Appellate Reports. Third series
<i>Cal. L. Rev.</i>	California Law Review
<i>Camb. L.J.</i>	The Cambridge Law Journal
<i>CanLII</i>	The Canadian Legal Information Institute
<i>Case W.R. L. Rev.</i>	Case Western Reserve Law Review
<i>Cath. U. L. Rev.</i>	Catholic University Law Review
<i>Ch.</i>	Law Reports. Chancery Division
<i>Chi.-Kent. L. Rev.</i>	Chicago-Kent Law Review
<i>Colum. L. Rev.</i>	Columbia Law Review

<i>Const. Comment.</i>	Constitutional Commentary
<i>Cornell L. Rev.</i>	Cornell Law Review
<i>Cuad. civ.</i>	Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil
<i>Dalloz</i>	Dalloz Recueil
<i>Dalloz Hebd.</i>	Dalloz Recueil Hebdomadaire
<i>Dalloz pér.</i>	Dalloz Recueil périodique et critique
<i>DB</i>	Der Betrieb
<i>DJZ</i>	Deutsche Juristen Zeitung
<i>DNotZ</i>	Deutsche Notar-Zeitschrift
<i>DR</i>	Deutsches Recht
<i>ER</i>	English Reports
<i>FamRZ</i>	Zeitschrift für das gesamte Familienrecht
<i>FGPrax</i>	Praxis der Freiwilligen Gerichtsbarkeit
<i>Fla. St. U. L. Rev.</i>	Florida State University Law Review
<i>Glossae</i>	<i>Glossae</i> . European Journal of Legal History
<i>Gonz. L. Rev.</i>	Gonzaga Law Review
<i>Gruchot</i>	Beiträge zur Erläuterung des Deutschen Rechts, begründet von J.A. Gruchot
<i>Grünhut</i>	Zeitschrift für das privat- und öffentliche Recht der Gegenwart, begründet von C.S. Grünhut
<i>Harv. L. Rev.</i>	Harvard Law Review
<i>Ill.</i>	Illinois Supreme Court Report
<i>Ind. L.J.</i>	Indiana Law Journal
<i>Int'l & Comp. L.Q.</i>	The International and Comparative Law Quarterly
<i>JA</i>	Juristische Arbeitsblätter
<i>JherJb.</i>	Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen Rechts
<i>JLMB</i>	Revue de jurisprudence du Liège, Mons et Bruxelles
<i>JR</i>	Juristische Rundschau
<i>Jura</i>	Jura. Juristische Ausbildung
<i>J. Trib.</i>	Journal des Tribunaux (Bruxelles)
<i>JuS</i>	Juristische Schulung
<i>JW</i>	Juristische Wochenschrift
<i>JZ</i>	Juristenzeitung
<i>Kans.</i>	Kansas Reports
<i>KritV</i>	Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft
<i>Ky. L. J.</i>	Kentucky Law Journal
<i>LM</i>	Nachschlagewerk des Bundesgerichtshofs herausgegeben von F. Lindenmaier und P. Möhring
<i>L. Mag. Q. Rev.</i>	Law Magazine of Quarterly Review of Jurisprudence
<i>L.Q.R.</i>	The Law Quarterly Review
<i>LZ</i>	Leipziger Zeitschrift für Deutsches Recht
<i>Marq. L. R.</i>	Marquette Law Review
<i>MDR</i>	Monatsschrift für Deutsches Recht
<i>Me. L. Rev.</i>	Maine Law Review
<i>Mém. Soc. Hist. dr.</i>	Mémoires de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands

<i>Mich. L. Rev.</i>	Michigan Law Review
<i>Miss. L. Rev.</i>	Missouri Law Review
<i>MittBayNot</i>	Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins, der Notarkasse und der Landesnotarkammer Bayern
<i>Mont. L. Rev.</i>	Montana Law Review
<i>N.E.</i>	North Eastern Reporter
<i>N.E. 2d</i>	North Eastern Reporter. Second Series
<i>NJ</i>	Neue Justiz. Zeitschrift für Rechtsentwicklung und Rechtsprechung
<i>N.J. Super.</i>	New Jersey Superior Court Reports
<i>NJW</i>	Neue Juristische Wochenschrift
<i>NJW-RR</i>	Neue Juristische Wochenschrift. Rechtsprechungs-Report Zivilrecht
<i>NotBZ</i>	Zeitschrift für die notarielle Beratungs- und Beurkundungspraxis
<i>NVwZ-RR</i>	Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht – Rechtsprechungs-Report
<i>N.W. 2d</i>	North Western Reporter. Second Series
<i>N.Y.</i>	New York Reports
<i>N.Y. 2d</i>	New York Reports. Second Series
<i>NZ</i>	Österreichische Notariatszeitung
<i>N.Z. L. Rev.</i>	New Zealand Law Review
<i>NZM</i>	Neue Zeitschrift für Miet- und Wohnungsrecht
<i>OIR</i>	<i>Orbis iuris romani</i> . Journal of Ancient Law Studies
<i>OLGZ</i>	Entscheidungen der Oberlandesgerichte in Zivilsachen
<i>östJBl.</i>	Österreichische Juristische Blätter
<i>P.</i>	Pacific Reporter
<i>P. 2d</i>	Pacific Reporter. Second Series
<i>Pas.</i>	Pasicrisie belge
<i>Prob. & Prop.</i>	Probate & Property Magazine
<i>Qd. R.</i>	Queensland Reports
<i>QI</i>	<i>Quid Iuris</i>
<i>RDCA</i>	Revista de derecho civil aragonés
<i>Recht</i>	Das Recht. Rundschau für den deutschen Juristenstand
<i>Rec. gén. enr. not.</i>	Recueil général de l'enregistrement et du notariat
<i>REHJ</i>	Revista de estudios historico-juridicos
<i>Rev. crít. der. inm.</i>	Revista crítica de derecho inmobiliario
<i>Rev. crit. lég. jur.</i>	Revue critique de législation et de jurisprudence
<i>Rev. der. priv.</i>	Revista de derecho privado
<i>Rev. trim. dr. civ.</i>	Revue trimestrelle de droit civil
<i>Rev. trim. dr. fam.</i>	Revue trimestrielle de droit familial
<i>RG</i>	Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte
<i>RGLJ</i>	Revista general de legislación y jurisprudencia
<i>RGZ</i>	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
<i>RHD</i>	Revue de histoire diplomatique
<i>RIDA</i>	Revue internationale des droits de l'antiquité
<i>RJUAM</i>	Revista jurídica de l'Universidad Autónoma de Madrid

<i>RLT</i>	Roman Legal Tradition
<i>Rpfleger</i>	Der deutsche Rechtspfleger
<i>Rutgers L. Rev.</i>	Rutgers Law Review
<i>S.C. L. Rev.</i>	South Carolina Law Review
<i>Sem. jud.</i>	La semaine judiciaire (Genève)
<i>Sem. jur.</i>	La semaine juridique
<i>Seton Hall L. Rev.</i>	Seton Hall Law Review
<i>SeuffArch.</i>	J.A. Seuffert's Archiv für Entscheidungen der obersten Gerichte in den deutschen Staaten
<i>Sirey</i>	Recueil Général des lois et des arrêts, fondé par J.-B. Sirey
<i>SJZ</i>	Schweizerische Juristen-Zeitung
<i>SMU L. Rev.</i>	SMU Law Review
<i>S.W. 2d</i>	South Western Reporter. Second series
<i>SZ</i>	Entscheidungen des österreichischen Obersten Gerichtshofes in Zivilsachen
<i>SZG</i>	Schweizerische Zeitschrift für Geschichte
<i>T. & T.</i>	Trusts & Trustees
<i>Theor. Inq. L.</i>	Theoretical Inquiries in Law
<i>TPR</i>	Tijdschrift voor Privaatrecht
<i>TR</i>	Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis
<i>U. Chic. L. Rev.</i>	The University of Chicago Law Review
<i>UM</i>	Revista de derecho de l'Universidad de Montevideo
<i>U. Melbourne L. Rev.</i>	Melbourne University Law Review
<i>U. Miami L. Rev.</i>	University of Miami Law Review
<i>U. Pa. L. Rev.</i>	University of Pennsylvania Law Review
<i>U.S. Book</i>	Cases Argued and Decided in the Supreme Court of the United States. Lawyers' Edition
<i>U. South W. L.J.</i>	University of New South Wales Law Journal
<i>VBIBW</i>	Verwaltungsblätter für Baden-Württemberg. Zeitschrift für öffentliches Recht und öffentliche Verwaltung
<i>Virg. L. Reg.</i>	The Virginia Law Register
<i>Virg. L. Rev.</i>	Virginia Law Review
<i>WarnRspr.</i>	Die Rechtsprechung des Reichsgerichts auf dem Gebiete des Zivilrechts soweit sie nicht in der amtlichen Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts abgedruckt ist, herausgegeben von O. Warneyer
<i>Wash.</i>	Washington Reports
<i>Wash. & Lee L. Rev.</i>	Washington and Lee Law Review
<i>Wis. 2d</i>	Wisconsin Report. Second Series
<i>Wis. L. Rev.</i>	Wisconsin Law Review
<i>WM</i>	Wertpapier-Mitteilungen
<i>WRP</i>	Wettbewerb in Recht und Praxis
<i>WTLR</i>	Wills & Trusts Law Reports
<i>Yale L.J.</i>	The Yale Law Journal
<i>ZBJV</i>	Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins
<i>ZErB</i>	Zeitschrift für die Steuer- und Erbrechtspraxis
<i>ZEV</i>	Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge
<i>ZfBR</i>	Zeitschrift für deutsches und internationales Baurecht

<i>ZfIR</i>	Zeitschrift für Immobilienrecht
<i>ZGR</i>	Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft
<i>ZSS RA</i>	Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung
<i>ZSR</i>	Zeitschrift für Sozialreform
<i>ZZP</i>	Zeitschrift für Zivilprozeß

CAPITOLO I

ADATTAMENTO ALLE SOPRAVVENIENZE

SOMMARIO: 1. Il problema. – 2. L'inclusione nel lascito dei beni acquistati dopo la redazione della scheda. – 3. La mancata individuazione dell'oggetto del legato al momento dell'apertura della successione. – 4. L'alienazione o trasformazione del bene legato e la prova della «diversa volontà del testatore». – 5. L'irrelevanza dell'errore di previsione del testatore. – 6. La revocazione per sopravvenienza di figli. – 7. L'interpretazione del testamento mediante elementi extra-testuali. – 8. I limiti dell'interpretazione «integrativa» del testamento. – 9. La disciplina dell'errore ostatico del testatore.

1. *Il problema*

La natura *mortis causa* del testamento induce il testatore a deliberare su una situazione che, verificandosi in un momento successivo alla redazione della scheda, è da lui solo idealmente prevista e rappresentata, senza poter essere assoggettata ad un'immediata modifica giuridicamente apprezzabile¹.

L'effetto successorio, concretizzandosi nell'imputabilità ad altri del diritto perduto dal *de cuius*, è causalmente riconducibile alla morte di quest'ultimo e la legge, consentendo la vocazione testamentaria, si limita ad identificare il beneficiario del lascito in modo corrispondente a quanto indicato nella scheda, precludendo l'applicazione delle norme suppletive operanti *ab intestato*².

¹ Cfr. N. IRTI, *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui. Problemi generali*, Milano, 1967, pp. 155-157: «il testamento si ricollega (sul piano normativo) ad uno stadio già esaurito e concluso. Il nome tecnico di negozio *mortis causa* indica che il testatore delibera su una situazione, che si verificherà soltanto dopo la sua morte e che per ora gli è dato di prevedere e di raffigurarsi idealmente. Né l'inversione storica (tra negozio e situazione iniziale) potrebbe essere eliminata: il negozio si definisce *mortis causa* proprio perché la situazione è prodotta dalla morte e, *come tale*, delineata in un'autonoma ipotesi normativa. Qui è il tratto, che distingue ed isola il testamento dagli altri negozi: la situazione iniziale è, di necessità, una *situazione futura*, la situazione per l'appunto che si verificherà dopo la morte del testatore ... A rigore, non tanto il negozio è *mortis causa*, quanto delibera intorno ad una situazione *mortis causa*, cioè ad una realtà, che ha origine dalla morte del soggetto e che da essa trae tipica fisionomia giuridica».

² Cfr. S. PUGLIATTI, *Alcune note sulle successioni legittime*, in *Ann. Ist. sc. giur. Univ. Mes-*

La ricostruzione in termini univoci della volontà del testatore, inoltre, si rivela inidonea al perfezionamento della vicenda, perché deve coordinarsi con una deliberazione conforme del beneficiario, al quale è concesso il potere di completare la sequenza, attraverso atti di natura adesiva o op-

sina, (5) 1930-1931, p. 394 s.; Id., *Note sull'assegnazione giudiziale dei crediti*, ivi, (6) 1931-1932, p. 288; Id., *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, Milano, 1935, p. 104 ss. (tutti questi scritti possono altresì leggersi in Id., *Scritti giuridici*, I, 1927-1936, Milano, 2008, pp. 233 s., 334 s. e 850 s.); R. NICOLÒ, *La vocazione ereditaria diretta e indiretta*, in *Ann. Ist. sc. giur. Univ. Messina*, (8) 1934-1935, pp. 9 ss., spec. 24 (da cui le successive citazioni); e in Id., *Raccolta di scritti*, I, Milano, 1980, p. 15 ss. (sul pensiero di questo autore si soffermano anche D. MESSINETTI, *Norma e realtà in Rosario Nicolò*, in *Riv. dir. comm.*, 1988, I, p. 106 s.; V. CUFFARO, *La figura dell'erede nella successione per causa di morte*, in *Rosario Nicolò*, a cura di N. Lipari, Napoli, 2011, p. 125 ss.); P. GRECO, *Questioni sulla compravendita di quadri*, in *Riv. dir. comm.*, 1935, II, p. 647; G. GORLA, *L'assegnazione giudiziale dei crediti*, 2^a ed., Padova, 1936, p. 195; A. FALZEA, *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, 1939, p. 8, testo e nota 15; Id., *La condizione e gli elementi dell'atto giuridico*, Milano, 1941, p. 267 ss., nota 73; Id., voce *Efficacia giuridica*, in *Enc. dir.*, XIV, Milano, 1965, p. 485 (da cui la successiva citazione); e in Id., *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, II, *Dogmatica giuridica*, Milano, 1999, p. 136 s.; M. ALLARA, *La successione testamentaria*, I, *Anno accademico 1941-42*, Torino, 1944, p. 18 s.; Id., *La teoria delle vicende del rapporto giuridico*, Torino, 1950, p. 177 s.; Id., *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, Torino, 1951, p. 73 s.; Id., *La successione familiare suppletiva*, Torino, 1954, pp. 9 s., 11 s., 26 e 61; Id., *La successione testamentaria nel sistema del diritto delle successioni*, in *Rolandino*, 1958, p. 36 s.; Id., *Pagine di teoria delle vicende del rapporto giuridico*, a cura di C. Saraso, Milano, 1983, pp. 120 s. e 134 s.; Id., *Vicende del rapporto giuridico, fattispecie, fatti giuridici*, rist. con prefazione di N. Irti, Torino, 1999, p. 35 s.; P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, Napoli, 1952, p. 148 s.; G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Milano, 1954, p. 40 s.; V.M. TRIMARCHI, *L'eredità giacente*, Milano, 1954, p. 13 s.; D. BARBERO, *Le norme complete (una nuova distinzione)*, in *Riv. dir. civ.*, 1962, I, p. 530 s.; G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, pp. 50 ss., spec. 64 s.; A. LISERRE, *Formalismo negoziale e testamento*, Milano, 1966, pp. 173 ss., spec. 181; N. IRTI, *op. cit.*, pp. 11 s., 14 s., 18 s., 76 ss., spec. 107 s., e 153 ss., spec. 162 s.; A. MORELLO, *Dei motivi che nella pratica notarile fanno rilevare la necessità di un cosiddetto «atto successorio»*, in *Rolandino*, 1967, p. 802 s.; N. LIPARI, *Autonomia privata e testamento*, Milano, 1970, pp. 30 s., 45 ss., 108 ss., spec. 111 s., 140 ss. e 201 s.; V. SCALISI, voce *Inefficacia (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971, pp. 323 s. e 331 s. (da cui le successive citazioni); in Id., *Il negozio giuridico tra scienza e diritto positivo*, Milano, 1998, pp. 354 s. e 371 s.; e in Id., *Il contratto in trasformazione. Invalidità e inefficacia nella transizione al diritto europeo*, Milano, 2011, pp. 3 s. e 26 s.; Id., *La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente*, Milano, 1974, p. 24 s.; C. MAIORCA, voce *Vicende giuridiche*, in *Noviss. dig. it.*, XX, Torino, 1975, p. 707 s.; F. GAZZONI, *L'attribuzione patrimoniale mediante conferma*, Milano, 1974, p. 11 ss., testo e nota 11; G. GROSSO ed A. BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in *Trattato di diritto civile italiano*, fondato da F. Vassalli, XII, 1, Torino, 1977, p. 74 s.; L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, 3^a ed., in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1997, p. 83 s.; A. PALAZZO, *Istituti alternativi al testamento*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingieri, VIII, 1, Napoli, 2003, p. 12; Id., *Testamento e istituti alternativi*, in *Trattato teorico-pratico di diritto privato*, diretto da G. Alpa e S. Patti, Padova, 2008, p. 14 s.; R. CALVO, *La formazione testamentaria del contratto*, in *Rass. dir. civ.*, 2012, p. 3 s.; R. TUCCILLO, *La successione ereditaria avente ad oggetto le carte, i documenti, i ritratti e i ricordi di famiglia*, in *Dir. succ. fam.*, 2016, p. 168 ss.

positiva che condizionano in modo decisivo l'attuazione del *dictum* testamentario³.

La manifestazione di volontà del testatore, dunque, non opera come antecedente necessario e sufficiente della vicenda successoria ma concorre solo alla determinazione del suo indirizzo.

Questo rilievo, dando conto dell'inidoneità del testamento a costituire un rapporto giuridico vincolante tra il suo autore e i soggetti indicati nella scheda, vale altresì a conferire contorni meramente nominalistici al dibattito sulla negoziabilità dell'atto, destinato quasi sempre a risolversi nella riproposizione di considerazioni sostanzialmente coincidenti, ancorché esprimibili in termini apparentemente opposti.

Il fenomeno successorio si connota per un'inversione logica e cronologica tra negozio ed effetto sufficiente ad escludere che quest'ultimo operi come criterio identificativo della manifestazione di volontà del testatore, stante la sua idoneità a determinarsi egualmente e alle medesime condizioni anche in assenza della scheda, che, però, soddisfa una funzione programmatica meritevole di protezione proprio perché delinea un regolamento di interessi che giustifica la riconduzione dell'atto

³ Cfr. M. ALLARA, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., pp. 36 s. e 126 s.; G. STOLFI, *Sulla trascrizione della rinuncia all'eredità*, in *Foro pad.*, 1953, III, c. 1 s.; e in *Id.*, *Studi di diritto privato*, Milano, 1980, p. 705 ss.; L. FERRI, *Norma e negozio nel quadro dell'autonomia privata*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1958, p. 76 s.; *Id.*, *L'autonomia privata*, Milano, 1959, p. 70 ss.; *Id.*, *Rinuncia e rifiuto nel diritto privato*, Milano, 1960, p. 9 ss.; G. BENEDETTI, *Dal contratto al negozio unilaterale*, Milano, 1969, p. 174 s.; A. TRABUCCHI, *L'autonomia testamentaria e le disposizioni negative*, in *Riv. dir. civ.*, 1970, I, p. 62 (da cui le successive citazioni); in *Scritti in onore di Francesco Santoro-Passarelli*, IV, Napoli, 1972, p. 674; e in *Id.*, *Cinquant'anni nell'esperienza giuridica. Scritti di Alberto Trabucchi*, raccolti e ordinati da G. Cian e R. Pescara, Padova, 1988, p. 614; G. BONILINI, *Autonomia testamentaria e legato. Il problema dei c.d. legati atipici*, Milano, 1990, p. 21 ss.; *Id.*, *L'acquisto del legato*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. Bonilini, II, *La successione testamentaria*, Milano, 2009, pp. 611 ss., spec. 614 s.; S. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, Napoli, 2000, p. 61 s.; *Id.*, *Motivi del testatore, struttura e attuazione dell'atto dispositivo*, in *Id.*, *La c.d. forza di legge del testamento. Itinerari odierni della libertà testamentaria tra regole e principi*, Napoli, 2016, p. 15 ss. (da cui la successiva citazione); e in *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, Atti del XI Convegno Nazionale S.I.S.Di.C., 5-6-7 maggio 2016, Napoli – Grand Hotel Vesuvio, Napoli, 2017, p. 121 ss.; V. BARBA, *La posizione giuridica del chiamato rinunciante*, in *Fam. pers. succ.*, 2009, p. 869 ss.; *Id.*, *La rinuncia all'eredità*, Milano, 2008, spec. p. 10 ss.; V. SCIARRINO e M. RUVOLO, *La rinuncia all'eredità*, in *Il codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2008, p. 70 ss.; C. ROMEO, *L'accettazione dell'eredità*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. Bonilini, I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, p. 1199 ss.; C. COPPOLA, *La rinuncia all'eredità*, *ivi*, p. 1527 ss.; A. NATALE, *La rinuncia (traslativa) dei coeredi a far valere le disposizioni testamentarie e il patto di non dare esecuzione al testamento in favore della successione legittima*, in *Fam. pers. succ.*, 2009, p. 520 ss.; G. PERLINGIERI, *L'accettazione dell'eredità dei cc.dd. chiamati non delati*, *ivi*, p. 497 ss.; *Id.*, *L'acquisto dell'eredità*, in *Diritto delle successioni e delle donazioni*, a cura di R. Calvo e G. Perlingieri, 2^a ed., I, Napoli, 2015, p. 206 ss.; *Id.*, *Possesso, rinuncia e acquisto ex lege dell'eredità*, in *Dir. succ. fam.*, 2017, p. 503 ss.; e in *Studi in onore di Pasquale Stanzone*, I, Napoli, 2018, p. 1273 ss.

entro i confini dell'autonomia privata⁴.

⁴ Cfr. D. RUBINO, *La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari*, Milano, 1939, p. 73 ss.; M. ANDREOLI, *La vocazione ereditaria* (I parte), in *Studi sen.*, (40) 1940, p. 198 s.; ID., *Vocazioni isolate e concorrenti a titolo di erede*, in *Riv. dir. civ.*, 1941, p. 322 s.; F. SANTORO-PASSARELLI, *Vocazione legale e vocazione testamentaria*, *ivi*, 1942, pp. 193 s. e 197 s. (da cui le successive citazioni); e in ID., *Saggi di diritto civile*, II, Napoli, 1961, pp. 585 s. e 589 s.; G. OPPO, *Note sull'istituzione di non concepiti*, I, *La disposizione testamentaria*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1948, pp. 66 ss., spec. 70 (da cui le successive citazioni); e in ID., *Scritti giuridici*, V, *Persone e famiglia*, Padova, 1992, pp. 1 ss., spec. 9 s.; A. TRABUCCHI, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, III, Padova, 1950, p. 687 s. (da cui le successive citazioni); e in ID., *Cinquant'anni nell'esperienza giuridica*, cit., p. 565 s.; ID., *L'autonomia testamentaria e le disposizioni negative*, cit., p. 47 s.; L. BIGLIAZZI GERI, *Appunti in tema di simulazione del testamento*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1962, p. 1280, testo e nota 13 (da cui le successive citazioni); e in ID., *Rapporti giuridici e dinamiche sociali. Principi, norme, interessi emergenti. Scritti giuridici*, Milano, 1998, p. 712 s., testo e nota 13; ID., *Il testamento*, I, *Profilo negoziale dell'atto. Appunti delle lezioni*, Milano, 1976, pp. 14 ss., spec. 21 s. e 35 ss.; ID., *Delle successioni testamentarie*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1993, pp. 8 ss. e 43 s.; E. BETTI, voce *Negoziio giuridico*, in *Noviss. dig. it.*, XI, Torino, 1965, p. 220; C.A. FUNAIOLI, *La successione dei legittimari*, in *Riv. dir. civ.*, 1965, I, p. 39, nota 39; M. BIN, *La diseredazione. Contributo allo studio del contenuto del testamento*, Torino, 1966, pp. 75 s. e 150 ss., spec. 153 s.; N. IRTI, *op. cit.*, pp. 123 s, 158 s., 165 s. e 174 ss., spec. 178 ss.; S. PUGLIATTI, voce *Finzione*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1968, p. 669 s.; e in ID., *Scritti giuridici*, V, 1965-1996, Milano, 2011, p. 782 s.; E. PEREGO, *Favor legis e testamento*, Milano, 1970, pp. 34 s., nota 24, e 109 ss.; C. VARRONE, *Ideologia e dogmatica nella teoria del negozio giuridico*, Napoli, 1972, p. 30 ss.; V. SCALISI, *La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente*, cit., p. 22 ss.; A. MARINI, *Il modus come elemento accidentale del negozio gratuito*, Milano, 1976, p. 6 ss.; L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte. Parte generale*, Napoli, 1977, p. 60 ss.; L. MENGONI, *Delle successioni legittime*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1985, p. 5 s.; ID., *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, 6^a ed., in *Trattato di diritto civile e commerciale*, fondato e già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, XLIII, 1, Milano, 1999, p. 4 s.; U. SALVESTRONI, *Incommerciabilità di beni e autonomia negoziale*, Padova, 1989, p. 32 s.; ID., «Progetto» di testamento, «minuta» di contratto e interpretazione dell'intento negoziale, in *Riv. dir. comm.*, 1997, I, p. 580 (da cui le successive citazioni); e in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, II, *Diritto privato*, 1, *Persone, famiglia, successioni e proprietà*, Milano, 1998, p. 658 s.; R. SCOGNAMIGLIO, voce *Negoziio giuridico (profili generali)*, in *Enc. giur. Treccani*, XX, Roma, 1990, p. 10 s.; e in ID., *Scritti giuridici*, I, *Scritti di diritto civile*, Padova, 1996, p. 105 s.; G.B. FERRI, *Il negozio giuridico e la disciplina del mercato*, in *Riv. dir. comm.*, 1991, I, p. 710 s.; in ID., *Le anamorfosi del diritto civile attuale. Saggi*, Padova, 1994, p. 274 s.; e in *Studi in onore di Renato Scognamiglio*, I, Roma, 1997, p. 147 ss.; ID., *Il negozio giuridico*, 2^a ed., Padova, 2004, p. 90 s., testo e nota 33; C. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti*, Padova, 1992, p. 31 ss.; G. CRISCUOLI, voce *Testamento*, in *Enc. giur. Treccani*, XXXI, Roma, 1994, p. 1 s.; S. CICCARELLO, *Persona e successione ereditaria*, Napoli, 1994, p. 119 ss.; G. CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, 2^a ed., in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, V, *Successioni*, 1, Torino, 1997, p. 423 s.; S. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, cit., pp. 47 ss. e 102 ss.; F. GIARDINI, *Testamento e sopravvenienza*, Padova, 2003, p. 280 ss.; G. CIAN, *Il testamento nel sistema degli atti giuridici*, in *Tradizione e modernità nel diritto successorio dagli istituti classici al patto di famiglia*, a cura di S. Delle Monache, Padova, 2007, p. 155 s.; F. SANGERMANO, *Presupposizione e causa nel negozio testamentario*, Milano, 2011, p. 11 ss. (opera recensita da R. CALVO, in *Rass. dir. civ.*, 2013, p. 621 ss.).

L'esigenza di salvaguardare una teoria generale del negozio giuridico incentrata sull'analisi del grado di effettiva corrispondenza tra il contenuto della dichiarazione e l'effetto disposto dalla legge ha spesso condotto gli interpreti a concentrare l'attenzione sull'individuazione del ruolo assunto dalla designazione testamentaria nel compimento della vicenda. Questo approccio ha agevolato la scomposizione strutturale del testamento, legittimando l'idea che sia un mero contenitore formale di plurime manifestazioni di volontà non necessariamente riducibili ad un fondamento giustificativo comune⁵.

⁵Cfr. Salv. ROMANO, *Appunti sulle disposizioni testamentarie attinenti al diritto di famiglia*, in *Ann. Univ. Perugia*, (40) 1931, p. 24 ss.; e in *Id.*, *Scritti minori*, I, Milano, 1980, p. 157 ss.; L. COSATTINI, *Divergenza fra dichiarazione e volontà nella disposizione testamentaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1937, p. 413 s., testo e nota 1; W. D'AVANZO, *Delle successioni*, II, *Parte speciale*, Firenze, 1941, p. 462 s.; M. ALLARA, *La successione testamentaria*, I, cit., p. 23 s.; *Id.*, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., pp. 207 s. e 313 s.; G. STOLFI, *Il negozio giuridico è un atto di volontà*, in *Giur. it.*, 1948, IV, c. 46 s. (da cui le successive citazioni); in *Il diritto privato nella società moderna*, a cura di S. Rodotà, Bologna, 1971, p. 255 s.; e in *Id.*, *Studi di diritto privato*, cit., p. 378 s.; *Id.*, *Litisconsorizio necessario ed impugnazione del testamento*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, p. 272 s. (da cui la successiva citazione); e in *Id.*, *Note di giurisprudenza e saggi di vario diritto*, Milano, 1981, p. 90 ss.; S. PUGLIATTI, *Testamento epistolare e volontà testamentaria*, in *Temi*, 1948, p. 307 s.; in *Id.*, *Diritto civile. Metodo – Teoria – Pratica. Saggi*, Milano, 1951, p. 614 s. (da cui le successive citazioni); e in *Id.*, *Scritti giuridici*, III, 1947-1957, Milano, 2010, p. 739 s.; B. BIONDI, *Autonomia delle disposizioni testamentarie ed inquadramento del testamento nel sistema giuridico*, in *Foro it.*, 1949, I, c. 566 ss.; *Id.*, *Impostazione del testamento nella giurisprudenza romana, nei codici e nella dottrina moderna*, in *Riv. dir. civ.*, 1966, I, p. 445 ss.; L. MENGONI, *La divisione testamentaria*, Milano, 1950, p. 80 s.; P. RESCIGNO, *op. cit.*, pp. 48, testo e nota 37, 181 ss. e 205 s.; G. GIAMPICCOLO, *op. cit.*, p. 261 ss.; L. FERRI, *Nozione giuridica di autonomia privata*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1957, pp. 129 s. e 163; M. FRAGALI, *Clausole, frammenti di clausole, rapporti fra clausole e negozio*, in *Giust. civ.*, 1959, I, p. 313 s.; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, rist. 2^a ed. (1960), Napoli, 2002, p. 311 s.; M. BIN, *op. cit.*, p. 196 ss.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 81 ss.; A. TRABUCCHI, *L'autonomia testamentaria e le disposizioni negative*, cit., p. 41 s.; V. SCALISI, *op. ult. cit.*, p. 8 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, I, cit., p. 82 ss.; V. PIETROBON, voce *Affidamento*, in *Enc. giur. Treccani*, I, Roma, 1988, p. 1 s.; *Id.*, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, Padova, 1990, pp. 125 ss. e 453 ss. (da cui le successive citazioni; le pp. indicate coincidono nella 1^a ed. dell'opera, pubblicata con il titolo *L'errore nella dottrina del negozio giuridico*, Padova, 1963); T. MONTECCHIARI, *La forma degli atti giuridici unilaterali*, Milano, 1998, p. 203 s.; R. SCOGNAMIGLIO, *Una riflessione sul metodo giuridico*, in *Scritti in onore di Marco Comporti*, a cura di S. Pagliantini, E. Quadri, D. Sinesio, III, Milano, 2008, p. 2493; V. BARBA, *La nozione di disposizione testamentaria*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, pp. 963 ss., spec. 970 ss.; G. PERLINGIERI, *La disposizione testamentaria di arbitrato. Riflessioni in tema di tipicità e atipicità nel testamento*, *ivi*, 2016, p. 460 s., nota 2 (da cui le successive citazioni); in *L'autonomia negoziale nella giustizia arbitrale*, Atti del X Convegno Internazionale S.I.S.Di.C., 14.-15.-16.5.2015, Napoli – Grand Hotel Vesuvio, Napoli, 2016, p. 412, nota 2; e in *Studi di diritto notarile*, raccolta curata da F. Lazzarelli, Napoli, 2017, p. 152 s., nota 2; S. DEPLANO, *L'interpretazione delle disposizioni testamentarie secondo un'innovata prospettiva di indagine*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 1182 s. (da cui le successive citazioni); e in *Liber amicorum Bruno Troisi*, a cura di C. Cicero e G. Perlingieri, I, Napoli, 2017, p. 398 s.; R. TUCCILLO, *op. cit.*, p. 184 ss.; C. BERTI, *Autonomia negoziale e devoluzione testamentaria. I contenuti atipici del testamento*, Milano, 2018, p. 11 ss.

La decostruzione della categoria negoziale ha tuttavia rivelato l'insufficienza di un apparato argomentativo che, facendo esclusivo riferimento ad essa, pretenda di dare per dimostrata la disciplina giuridica di un atto e ha imposto di procedere all'assolvimento del relativo onere dimostrativo attraverso un analitico confronto tra le caratteristiche strutturali e funzionali della fattispecie considerata e la sua regolamentazione positiva⁶.

Agevolato dal richiamo all'autonomia privata, l'appiattimento del negozio sul contratto evidenzia che il testamento presenta specificità tali da renderlo nettamente diverso dagli atti *inter vivos* e ciò poco o nulla è ancora in grado di dire circa le modalità attraverso le quali risolvere i problemi applicativi derivanti dalla sua presenza⁷.

⁶ Cfr. F. GALGANO, *Il problema del negozio giuridico*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1976, p. 449 ss.; e, con il titolo *Teorie e ideologie del negozio giuridico*, in *Categorie giuridiche e rapporti sociali. Il problema del negozio giuridico*, a cura di C. Salvi, Milano, 1978, p. 59 ss.; ID., voce *Negozio giuridico (dottrine generali)*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, p. 932 ss.; ID., *Crepuscolo del negozio giuridico*, in *Contr. impr.*, 1987, p. 741 ss.; ID., *L'atto giuridico come categoria ordinante il diritto privato*, *ivi*, 1990, p. 1005 s.; ID., *Il negozio giuridico*, 2^a ed., in *Trattato di diritto civile e commerciale*, fondato e già diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2002, p. 9 ss.; E. SCODITTI, *Svolgimenti della teoria del negozio giuridico nella dottrina italiana*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1989, p. 645 ss.; G. BENEDETTI, *Negozio giuridico e iniziativa economica privata*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, II, p. 573 ss.; in *La civilistica italiana dagli anni '50 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative*, Congresso dei civilisti italiani, Venezia, 23.-26.6.1988, a cura di G. Cian, Padova, 1991, p. 307 ss.; e in *Scritti in onore di Angelo Falzea*, I, *Teoria generale e filosofia del diritto*, Milano, 1991, p. 63 ss.; ID., *La categoria generale del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, I, p. 676 ss.; in *Il contratto. Silloge in onore di Giorgio Oppo*, I, Padova, 1992, p. 71 ss.; e in *Lezioni di diritto civile*, Presentazione di P. Perlingieri, Napoli, 1993, p. 210 ss. [entrambi questi scritti possono altresì leggersi in ID., *Il diritto comune dei contratti e degli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale*, 2^a ed., Napoli, 1997, pp. 109 ss. e 31 ss. (da cui la successiva citazione)]; N. IRTI, *Il negozio giuridico come categoria storiografica*, in ID., *Lecture bettiane sul negozio giuridico*, Milano, 1991, p. 43 ss.; e in ID., *Destini dell'oggettività. Studi sul negozio giuridico*, Milano, 2011, p. 62 ss.; L. VALLE, *Il dibattito sul negozio giuridico in Italia*, in *Contr. impr.*, 1993, p. 566 ss.; M. FRANZONI, *Il dibattito attuale sul negozio giuridico in Italia*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1995, p. 409 ss.; A. FALZEA, *L'atto negoziale nel sistema dei comportamenti giuridici*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, I, p. 1 ss.; e, con il titolo *Atto reale e negozio giuridico*, in ID., *Ricerche di teoria generale del diritto e dogmatica giuridica*, II, cit., p. 720 ss.; V. SCALISI, *Il negozio giuridico a cento anni dal BGB*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, I, p. 553 ss.; in ID., *Il negozio giuridico tra scienza e diritto positivo*, cit., p. 28 ss.; e in *I cento anni del codice civile tedesco in Germania e nella cultura giuridica italiana*, Atti del Convegno di Ferrara, 26.-28.9.1996, a cura di G. Cian, Padova, 2002, p. 150 ss. (sul pensiero di questo autore si sofferma anche L. NIVARRA, in *Eur. dir. priv.*, 1999, p. 313 ss.); G.B. FERRI, *Il negozio giuridico*, cit., pp. 9 ss., spec. 27, nota 38; ID., *La volontà privata e la teoria del negozio giuridico*, in *Dir. giur.*, 1997, p. 5 s.; e in ID., *Il potere e la parola e altri scritti di diritto civile*, Padova, 2008, p. 345 s.; ID., *Equivoci e verità sul negozio giuridico e la sua causa*, in *Riv. int. fil. dir.*, 2008, p. 171; R. SACCO, *La parte generale del diritto civile*, I, *Il fatto, l'atto, il negozio*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 2005, p. 273 ss.; ID., voce *Negozio giuridico*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., Agg., IX, Torino, 2014, p. 452 ss.; C. CASTRONOVO, *Il negozio giuridico: dal patrimonio alla persona*, in *Eur. dir. priv.*, 2009, p. 87 ss.

⁷ Cfr. R. CORRADO, *La pubblicità nel diritto privato*, Torino, 1947, p. 279 s.; M. ALLARA, *La*

L'incondizionata revocabilità, vero tratto caratterizzante l'esercizio di autonomia privata testamentaria, consente di pervenire ad esiti sensibilmente diversi. Impedendo la produzione di effetti vincolanti nell'arco temporale tra la redazione della scheda e l'apertura della successione, essa giustifica una regolamentazione delle sopravvenienze nettamente distinta da quella degli atti *inter vivos*⁸.

La nozione di sopravvenienza non è dotata di un contenuto precettivo specifico e persegue una finalità essenzialmente descrittiva e classificatoria, risolvendosi in uno pseudo-concetto volto ad indicare sinteticamente una pluralità di fattispecie diverse, connotate da un elemento fattuale costante, concernente il momento cronologico della loro realizzazione, inevitabilmente successivo a quello del perfezionamento dell'atto, e da una variabile componente di natura psicologico-volontaristica, collegabile all'atteggiamento gnoseologico della parte dell'atto stesso in ordine alla previsione relativa al verificarsi dell'evento o al mancato verificarsi della situazione ad esso contraria⁹.

revocazione delle disposizioni testamentarie, cit., p. 90 s.; ID., *La teoria generale del contratto*, 2^a ed., Torino, 1955, p. 12 ss.; P. RESCIGNO, *op. cit.*, pp. 181 ss., spec. 193 s.; ID., voce *Atto giuridico*. I) *Diritto privato*, in *Enc. giur. Treccani*, IV, Roma, 1988, p. 1 s.; G. GORLA, *Il potere della volontà nella promessa come negozio giuridico*, in *Riv. dir. comm.*, 1956, I, p. 18 ss.; in *Il diritto privato nella società moderna*, cit., p. 261 ss.; e in ID., *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, 1981, p. 175 ss.; N. LIPARI, *op. cit.*, pp. 5 ss., nota 5, 113 s. e 122; M. SEGNI, *Autonomia privata e valutazione legale tipica*, Padova, 1972, pp. 115 ss., spec. 121 s.; F. LUCARELLI, *Negozio, contratto, rapporto sociale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1975, p. 1502 ss.; P. BARCELLONA, *Diritto privato e processo economico*, 2^a ed., Napoli, 1977, p. 261 ss.; V. PIETROBON, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, cit., p. 131 s.; D. RUSSO, *La diseredazione*, Torino, 1998, p. 67 s.; S. PAGLIANTINI, *op. ult. cit.*, p. 10 ss.

⁸Uno spunto decisivo è offerto dalla nozione di atto di ultima volontà offerta da G. GIAMPICCOLO, *op. cit.*, p. 35 ss.; ID., voce *Atto mortis causa*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 232 s., più recentemente ripresa da V. BARBA, *op. ult. cit.*, p. 964 ss.; ID., *I patti successori e il divieto di disposizione della delazione. Tra storia e funzioni*, Napoli, 2015, p. 13 ss.; ID., *La dispensa dalla collazione*, in *Prospettive e limiti dell'autonomia privata. Studi in onore di Giorgio De Nova*, a cura di G. Gitti, F. Delfini e D. Maffei, I, Milano, 2015, p. 180 ss. (da cui le successive citazioni); e in *Dir. succ. fam.*, 2016, p. 1 ss.; ID., *Il diritto delle successioni tra solidarietà e sussidiarietà*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, pp. 345 s. e 360 ss. (da cui le successive citazioni); e in *Scritti in onore di Vito Rizzo. Persona, mercato, contratto e rapporti di consumo*, a cura di E. Caterini, L. Di Nella, A. Flamini, L. Mezzasoma, S. Polidori, I, Napoli, 2017, pp. 74 s. e 91 s.; ID., *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, in *Riv. dir. priv.*, 2016, p. 49 s.; ID., *Atti di disposizione e pianificazione ereditaria*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 399 ss.; e in *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, cit., p. 189 ss.; ID., *Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, p. 319 ss.; ID., *Il divieto di patti successori, ossia il divieto di negoziare la delazione*, in *Liber amicorum Bruno Troisi*, I, cit., p. 90 ss.; ID., *Contenuto del testamento e atti di ultima volontà*, Napoli, 2018, p. 16 ss.

⁹Cfr. M. ZACCHEO, voce *Soprapvenienza*, in *Dizionari del diritto privato*, promossi da N. Irti, *Diritto civile*, a cura di S. Martuccelli e V. Pescatore, Milano, 2011, p. 1639: «la sopravvenienza non rappresenta una eccezione alla regola posta dall'art. 1372 c.c., soggiacendo piuttosto a norme che disciplinano il fatto sopravvenuto: norme, cioè, che indichino alla stre-

Se, tuttavia, da questa generalissima nozione si prende le mosse per porre attenzione ai casi nei quali rileva il carattere inatteso dell'evento successivo al perfezionamento, è agevole evidenziare che, negli atti *inter vivos*, il trattamento giuridico di tali ipotesi è condizionato, in modo decisivo, dall'immediata vincolatività della manifestazione di autonomia privata: l'esistenza di una relazione obbligatoria coercibile assicura la possibilità di offrire una risposta adeguatamente calibrata all'entità della modificazione prodotta dalla sopravvenienza in ordine alla futura attuazione del piano di interessi concordato¹⁰.

Anche quando l'atto *inter vivos* si connota per un differimento più o meno ampio della sua fase realizzativa, correlato all'impiego di elementi accidentali idonei ad impedire temporaneamente la produzione di taluni effetti o a conferire alla loro futura determinazione contorni di incertezza, il richiamo all'obbligo di preservare l'attuazione del rapporto legittima ad attribuire a ciascuna parte il diritto ad una reazione immediata, che po-

gua di quale criterio un evento accaduto dopo sia considerato inatteso e alla stregua di quale criterio un fatto inatteso sia idoneo a modificare una situazione antecedente ... Lo studio della sopravvenienza si riduce, così, allo studio delle "sopravvenienze", non già per l'incapacità di tracciarne una pseudo-categoria, quanto piuttosto per la portata meramente descrittiva e non ricostruttiva della medesima. Insomma, diverse fattispecie, che rispondono a diversi criteri, alla stregua dei quali l'ordinamento riconnette diversi effetti, accomunate tutte dal fatto sopravveniente, cioè dal fatto che accade dopo, inatteso e incidente sul contratto». In termini simili, per quanto concerne l'utilità del concetto di «rischio» in un'accezione diversa da quella relativa all'impossibilità non imputabile della prestazione, si esprime S. ORLANDO, *Rischio e vendita internazionale*, Milano, 2002, pp. 15 ss., spec. 31 s. Con specifico riferimento alla sopravvenienza rappresentata dal mutamento, in corso di rapporto, della normativa applicabile all'atto, cfr. anche G. PASSAGNOLI, *Contratto usurario e sopravvenienza normativa*, Padova, 2005, p. 89 ss.; ID., *Fonti europee, successioni di leggi e rapporti contrattuali pendenti*, in *Riv. dir. priv.*, 2005, p. 543 ss.

¹⁰ Una puntuale indicazione delle ragioni che inducono, a tal fine, a non attribuire rilievo dirimente ad una nozione generalizzata di «pericolo», ancorché riferibile al futuro inadempiamento, e a preferire una più analitica valutazione delle concrete ed attuali circostanze che mettono a rischio l'attuazione del rapporto è offerta da F. ADDIS, *La sospensione dell'esecuzione: dalla vendita con dilazione di pagamento alla Unsicherheitseinrede*, in *Obbl. contr.*, 2006, p. 7 ss.; in *Ricerche sull'eccezione di insicurezza*, a cura di F. Addis, Milano, 2006, p. 1 ss.; in *Tradizione civilistica e complessità del sistema. Variazioni storiche e prospettive nella parte generale del contratto*, a cura di F. Macario e M.N. Miletti, Milano, 2006, p. 459 ss.; e in *Studi in onore di Giuseppe Benedetti*, I, Napoli, 2008, p. 1 ss.; ID., *Le eccezioni dilatorie*, in *Trattato del contratto*, diretto da V. Roppo, V, *Rimedi*, 2, a cura di V. Roppo, Milano, 2006, pp. 424 ss., spec. 431 s. e 469 ss.; ID., *La tutela dilatoria nei contratti a prestazioni corrispettive nell'ottica della creazione di un diritto privato europeo*, in *Remedies in Contract. The Common Rules for a European Law*, a cura di G. Vettori, Padova, 2008, p. 18 ss.; e in *Studi in onore di Giorgio Cian*, a cura di M.V. De Giorgi, S. Delle Monache e G. De Cristofaro, I, Padova, 2010, p. 16 ss.; ID., *Il «mutamento» nelle condizioni patrimoniali dei contraenti*, Milano, 2013, p. 99 ss. (opera recensita da F. PIRAINO, in *Annuario del contratto 2013*, a cura di A. D'Angelo e V. Roppo, Torino, 2014, p. 215 ss.; e da S. PAGLIANTINI, *A proposito del libro di Fabio Addis, «Il "mutamento" nelle condizioni patrimoniali dei contraenti*, in *Pers. merc.*, 2015, III, p. 1 ss.; e, con il titolo *A proposito de «Il "mutamento" nelle condizioni patrimoniali dei contraenti» nel canone di Fabio Addis*, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2015, p. 253 ss.).

trebbe anche eccedere i limiti della mera sospensione dilatoria e pervenire ad un'anticipata estinzione¹¹.

Il perdurante dibattito dottrinale in merito alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali a fronte di eventi eccezionali capaci di incidere negativamente sull'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni prende le mosse proprio dalla constatazione che le parti si sono vincolate ad un regolamento d'interessi che, stante la sua immediata coercibilità, non è assoggettabile ad una modifica non condivisa, così da ricercare nel carattere eteronomo di fonti integrative alternative all'autonomia privata – come la clausola generale di buona fede – il fondamento giustificativo di un adeguamento che, in difetto di automaticità e controllabilità preventiva, è rimesso alla valutazione dell'autorità giudiziaria, alla quale taluno ritiene possibile conferire il potere di operare *a posteriori* un controllo sull'equità delle condizioni contrattuali¹².

¹¹ Cfr. da ultimi V. PUTORTI, *Contratti «sub die» e dichiarazione di non voler adempiere*, in *Rass. dir. civ.*, 2018, p. 616 ss.; T. PERTOT, *Inadempimento anticipato fra realtà italiana e prospettiva europea*, *ivi*, p. 956 ss.; A. ALBANESE, *La tutela preventiva del credito: dall'azione inibitoria all'adempimento coattivo degli obblighi integrativi e strumentali*, in *Eur. dir. priv.*, 2018, p. 367 ss.; *Id.*, *Tutela preventiva del credito e diligenza nell'adempimento*, in *Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Omaggio a Salvatore Mazzamuto a trent'anni dal Convegno palermitano*, a cura di G. Grisi, Napoli, 2019, p. 373 ss.; V. CONFORTINI, *Garanzia per l'insolvenza e contratti di massa*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, p. 677 ss.; M. ORLANDI, *La categoria dell'obbligazione ridotta*, in *Giust. civ.*, 2019, pp. 447 ss., spec. 471 ss.; e, con specifico riferimento all'esperibilità di rimedi conservativi e inibitori, D.M. FREANDA, *Appunti per una teoria dell'inibitoria come forma di tutela preventiva dell'inadempimento*, in *Eur. dir. priv.*, 2016, p. 721 ss. Sia altresì consentito il rinvio ad A. VENTURELLI, *Il rifiuto anticipato dell'adempimento*, Milano, 2013, spec. p. 125 ss.

¹² Al tema hanno più recentemente dedicato attenzione E. LA ROSA, *Le rinnovate logiche di conservazione del contratto nell'evoluzione del sistema*, in *Contr. impr.*, 2014, p. 942 ss.; S. TROIANO, *La «ragionevolezza» nel diritto dei contratti*, Padova, 2005, p. 397 ss.; F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, in *Trattato del contratto*, diretto da V. Roppo, V, 2, cit., p. 639 ss.; *Id.*, *Adeguamento e rinegoziazione*, in *I contratti in generale*, a cura di E. Gabrielli, 2^a ed., II, in *Trattato dei contratti*, diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, Torino, 2006, p. 1870 ss.; *Id.*, voce *Revisione e rinegoziazione del contratto*, in *Enc. dir. Ann.*, II, 2, Milano, 2008, p. 1026 ss.; *Id.*, *Regole e prassi della rinegoziazione nel tempo della crisi*, in *Giust. civ.*, 2014, p. 825 ss.; G. SICCHIERO, *Buona fede e rischio contrattuale*, in *Contr. impr.*, 2006, p. 919 ss.; e, con il titolo *Buona fede contrattuale*, in *Colloqui in ricordo di Michele Giorgianni*, Napoli, 2007, p. 1049 ss.; P. MARASCO, *La rinegoziazione del contratto. Strumenti legali e convenzionali a tutela dell'equilibrio contrattuale*, Padova, 2006, p. 5 ss.; T.V. RUSSO, *Il project financing*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingieri, IV, 41, Napoli, 2007, p. 297 ss.; F. GAMBINO, *Revisione del contratto e autonomia privata*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, p. 349 ss.; *Id.*, voce *Rinegoziazione*, in *Dizionari del diritto privato*, cit., p. 1518 ss.; T. MAUCERI, *Sopraavvenienze perturbative e rinegoziazione del contratto*, in *Eur. dir. priv.*, 2007, p. 1095 ss.; P. GALLO, *Rinegoziazione e revisione del contratto*, in *Scritti in onore di Marco Comporti*, II, cit., p. 1453 ss.; *Id.*, voce *Revisione e rinegoziazione del contratto*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., Agg., VI, Torino, 2011, p. 804 ss.; A. RICCIO, *Dell'eccessiva onerosità*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2010, p. 464 s.; C. CREA, *Connessione tra contratti e obblighi di rinegoziare*, Napoli, 2013, pp. 10 ss. e 106 ss.; M. FARINA, *Integración del contrato «incompleto» en el ordinamiento italiano*, in *Rev. der.*

Il ricorso al rimedio perentorio rappresenta perciò il corollario più immediato e diretto della constatazione dell'oggettiva difformità tra l'assetto di interessi divisato dalle parti e la realtà fattuale in cui esso è chiamato ad operare. Allorché l'originaria programmazione sia divenuta oggettivamente irrealizzabile o inesigibile, lo scioglimento del rapporto per il legislatore è un esito necessario a salvaguardia della libertà dei contraenti, altrimenti esposti a un ordine di conseguenze non adeguatamente valutabili al momento del perfezionamento dell'atto¹³.

La contrapposizione tra risoluzione e revisione sintetizza il risvolto rimediare dell'analisi delle sopravvenienze contrattuali e non può essere estesa alla regolamentazione testamentaria.

L'incondizionata revocabilità della scheda, infatti, affida al testatore un modo sicuro, immediato e diretto per reagire efficacemente ad un mutamento della situazione fattuale inatteso: modificare la disposizione o, comunque, eliminarla, aprendo la strada all'applicazione delle norme

priv., 2015, p. 113 ss.; M.P. PIGNALOSA, *Clausole di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, II, p. 411 ss.; e in *Diritto privato e interessi pubblici. Scritti in onore del prof. Lucio Valerio Moscarini*, a cura di N. Corbo, M. Nuzzo e F. Ricci, I, Roma, 2016, p. 699 ss.; F. CALISAI, *Rischio contrattuale e allocazione tra i contraenti*, Napoli, 2016, p. 171 ss.; R. GRISAFI, *Sopravenienze, squilibri contrattuali e ruolo della presupposizione*, Milano, 2016, p. 139 ss.; A. PISU, *L'adeguamento dei contratti tra ius variandi e rinegoziazione*, Napoli, 2017, p. 192 ss.; M. PENNASILICO, «*Ménage à trois*»: la correzione giudiziale dei contratti, in *Liber amicorum Bruno Troisi*, II, cit., p. 895 ss.; A.F. FONDRIESCHI, *Contratti relazionali e tutela del rapporto contrattuale*, Milano, 2017, pp. 141 ss., spec. 247 ss.; E. TUCCARI, *Sopravenienze e rimedi nei contratti di durata*, Padova, 2018, pp. 29 ss., spec. 56 ss.; A. ROMEO, *Recesso e rinegoziazione. Riflessione sui potenziali rimedi nel caso di sopravvenienze nei contratti di durata*, Pisa, 2019, p. 85 ss.; F.P. PATTI, *Autonomia privata e intervento del giudice. Orientamenti attuali alla luce del pensiero di Emilio Betti*, in *L'attualità del pensiero di Emilio Betti a cinquant'anni dalla scomparsa*, Scuola estiva dell'Associazione dei Dottorati di diritto privato, 5-8.9.2018, Università degli Studi di Camerino, a cura di G. Perlingieri e L. Ruggeri, II, Napoli, 2019, p. 989 ss.; C. GIUSTI, *La gestione delle sopravvenienze contrattuali, rinegoziazione e intervento giudiziale. Analisi comparata e prospettive di riforma*, Napoli, 2019, p. 43 ss.; M. ZACCHEO, *Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della normativa sull'emergenza epidemiologica da Covid-19*, in *Giust. civ. com, Emergenza COVID-19. Speciale n. 2*, 2020, p. 245 ss.

¹³ Cfr. M. ZACCHEO, *Risoluzione e revisione*, Milano, 2000, p. 85 ss., il quale da questo rilievo deduce l'inammissibilità di una clausola di irresolubilità del contratto per impossibilità sopravvenuta; E. GABRIELLI, *Autonomia privata ed esclusione dei rimedi contrattuali (brevi spunti di riflessione sulla clausola di «exclusive remedy»)*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, I, p. 209 ss.; V. CONFORTINI, *Autonomia privata e realizzazione del credito garantito. La proposta di direttiva europea relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di credito e al recupero delle garanzie reali*, in *Eur. dir. priv.*, 2018, p. 1039 ss. Per una più ampia indicazione delle ragioni che inducono a muovere da identica conclusione per rimediare in ordine alla portata precettiva di alcune clausole di rinegoziazione diffuse nella contrattazione internazionale, sia consentito il rinvio ad A. VENTURELLI, *Clausola di «forza maggiore»*, in *Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche*, a cura di M. Confortini, I, Torino, 2017, p. 1001 ss.; Id., *Clausola di «hardship»*, *ivi*, p. 1035 ss.; Id., *Contrattazione internazionale e «obbligatorietà» della rinegoziazione*, in *Il contratto 'apolide'. La contrattazione transnazionale nel mercato globale*, a cura di M. Foglia, Pisa, 2019, p. 87 ss.

dedicate alla successione *ab intestato*¹⁴.

Conservando la possibilità di revoca fino all'ultimo momento utile, il testatore è nella condizione di poter adattare la disposizione alla realtà circostante, sicché la stessa entità e definitività della sopravvenienza, che, in ambito contrattuale, assumono rilievo dirimente per lo scioglimento del rapporto, divengono liberamente valutabili dal *de cuius*, che può ridurle a meri motivi individuali di una scelta modificativa o abrogativa insindacabile.

Fino a quando la revoca non interviene, tuttavia, l'esistenza dell'atto incrementa il rischio che ad esso possa essere data attuazione in modo non corrispondente alla reale intenzione del testatore.

Cristallizzando una programmazione fondata sul contesto situazionale contemporaneo alla redazione, la determinazione del contenuto della disposizione testamentaria è affidata all'individuazione del suo significato oggettivo che, essendo a sua volta ricavato mercé il ricorso alle ordinarie tecniche ermeneutiche, non può giovare della ricostruzione autentica del suo autore, la cui assenza ingenera un dubbio proporzionalmente correlato all'ampiezza del lasso temporale intercorso fino all'apertura della successione, non potendosi escludere che l'attuazione della scheda testamentaria intervenga in tempi così lontani dal suo perfezionamento da non essere più corrispondente a quanto il *de cuius* avrebbe voluto realizzare.

Ove, in particolare, la situazione riscontrabile all'atto dell'apertura della successione presenti elementi di difformità rispetto a quella presa in esame al momento della redazione, la mancata revoca, in sé e per sé considerata, pone all'interprete dubbi di difficile soluzione, ben potendo essere spiegata facendo riferimento, rispettivamente, alla volontà di continuare a reputare eseguibile la disposizione nel suo significato oggettivo, escludendo ogni rilievo alla sopravvenienza, o, al contrario, di precluderne l'attuazione o modificarne gli esiti in ragione dell'inattualità che il mutato contesto rivela. Resta ferma, in ogni caso, l'esigenza di capire se la possibilità di revoca sia comunque stata effettiva, avuto riguardo, in primo luogo, alle condizioni psico-fisiche del testatore, nonché alla conoscenza o conoscibilità dell'evento inatteso¹⁵.

¹⁴ Cfr. A. ASCOLI, *Causa erronea e causa mancata della disposizione testamentaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1936, p. 439 s.; L. COSATTINI, *op. cit.*, p. 424; F. SANTORO-PASSARELLI, *Disposizione testamentaria – Errore sui motivi*, in *Riv. dir. civ.*, 1942, p. 244; M. ALLARA, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 317 ss.; P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, cit., p. 48 s.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 78 ss.; F. SANGERMANO, *op. cit.*, p. 151 s.; G. BONILINI, *Attualità del «divieto dei patti successori»?*, in *Prospettive e limiti dell'autonomia privata*, I, cit., p. 392 s.

¹⁵ Cfr. P. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, p. 78 s.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 98 s.; S. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, cit., p. 194 ss.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 243 ss.; F. SANGERMANO, *op. cit.*, p. 243 s.; e, con più ampio riferimento al decisivo ruolo che assume l'informazione nell'elaborazione dell'atto di autonomia privata, R. SENIGAGLIA, *Accesso alle informazioni e trasparenza. Profili della conoscenza nel diritto dei contratti*, Padova, 2007, p. 1 ss.; S. ORLANDO, *Le informazioni*, Padova, 2012, p. 23 ss.; S. CACACE, *Autodeterminazione in salute*, Torino, 2017, p. 39 ss.

Anche una più approfondita disamina del comportamento complessivo tenuto dal testatore dopo la redazione della scheda spesso non consente di risolvere le incertezze appena prospettate, dando conto, tutt'al più, del fatto che egli non si è pienamente accorto dell'incidenza condizionante della sopravvenienza sull'esecuzione della disposizione. Non rivelando una sua reale intenzione, appalesa solo un'insicurezza del *de cuius*, non certo sufficiente a giustificare una modifica del senso oggettivo della disposizione e comunque superabile dal richiamo del principio di autoresponsabilità, che impone all'autore di un atto di compiere un diligente esame della situazione fattuale investita dalla sua condotta, pena, altrimenti, il rischio di subire gli effetti di un'attuazione non corrispondente a quella sperata¹⁶.

Quando, però, le informazioni in tal modo raccolte rivelino univocamente che il *de cuius* non ha revocato la disposizione testamentaria perché convinto che essa si sarebbe adattata alla sopravvenienza o sarebbe stata attuata in un senso diverso da quello oggettivo, l'interprete è posto di fronte ad un'alternativa netta: continuare a ribadire l'eseguibilità della disposizione nel suo significato originario, ponendo l'accento sul fatto che la diversa opinione espressa dal *de cuius* non si è concretizzata in una nuova manifestazione di volontà rispettosa del vincolo formale testamentario, o, al contrario, soddisfare l'esigenza di offrire un'esecuzione dell'«ultima volontà» del testatore corrispondente alle sue più recondite intenzioni, purché univocamente rivelate e in quanto tali dimostrabili, fino al punto di procedere ad una correzione della formulazione della scheda, diretta a garantirne un pieno adattamento al mutamento della realtà fattuale.

2. *L'inclusione nel lascito dei beni acquistati dopo la redazione della scheda*

I mutamenti subiti dal patrimonio del *de cuius* dopo la redazione della scheda non condizionano l'istituzione di erede perché essa, dovendo comprendere, ai sensi dell'art. 588, 1° co., c.c., «l'universalità o una quota dei beni del testatore», si risolve in un mero criterio di calcolo riferito a quanto esistente al momento dell'apertura della successione e dunque rimane attuabile, nonostante la sopravvenuta eliminazione di taluni beni o la loro sostituzione con altri. In realtà, la disposizione testamentaria in esame non può mai considerarsi autosufficiente, perché rinvia ad un'operazione materiale incentrata sull'individuazione e specificazione dei beni ereditari.

Il testatore che predilige espressioni letterali idonee a consentire tale qualificazione, dunque, rinuncia a compiere un'immediata valutazione della rea-

¹⁶ Cfr. *infra*, Cap. I, § 9.

le entità del beneficio che vuole elargire, pur riuscendo in tal modo a salvaguardare una futura attuazione conforme al significato oggettivo della disposizione¹⁷.

La conclusione è più articolata a fronte di un'*institutio ex re certa*, riscontrabile, ai sensi dell'art. 588, 2° co., c.c., quando sia possibile dimostrare la volontà del testatore di «assegnare quei beni come quota del patrimonio»¹⁸.

La disposizione, per quanto riferita all'«indicazione di beni determinati o di un complesso di beni», deve infatti esprimere un *quid pluris* rispetto alla mera volontà attributiva del lascito, rivelando un intento istitutivo che,

¹⁷ Cfr. S. PUGLIATTI, *Dell'istituzione di erede e dei legati*, in *Commentario del codice civile*, diretto da M. D'Amelio, *Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni*, Firenze, 1941, p. 493; e in *Id.*, *Scritti giuridici*, II, 1937-1947, Milano, 2010, p. 559 s. (da cui le successive citazioni); A. CICU, *Le successioni. Parte generale – Successione legittima e dei legittimari – Testamento*, Milano, 1947, p. 9 s.; *Id.*, *Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria*, 2ª ed., in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, XLII, Milano, 1961, p. 24 s.; L. MENGONI, *L'istituzione di erede «ex certa re» secondo l'art. 588, 2° co., c.c.*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1948, p. 756; *Id.*, *La divisione testamentaria*, cit., pp. 6 e 16 s.; A. TRABUCCHI, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, cit., p. 696 s.; L. COVIELLO JR., *Diritto successorio. Corso di lezioni*, Bari, 1962, p. 56 s.; N. IRTI, *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui*, cit., p. 214; G. GAZZARA, *Dell'istituzione di erede ex certa re*, in *Ann. Fac. Ec. Univ. Messina*, (6) 1968, p. 115; C. GIANNATTASIO, *Delle successioni. Successioni testamentarie (artt. 587-712)*, 2ª ed., in *Commentario del codice civile Utet*, II, 2, Torino, 1978, p. 24 s.; G. AMADIO, *La divisione del testatore senza predeterminazione di quote*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, I, p. 246 ss.; M. TRIMARCHI, voce *Universalità di cose*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, p. 809 s.; G. BONILINI, *Dei legati*, 2ª ed., in *Il codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2006, p. 34 ss.; S. DELLE MONACHE, *Revoca tacita dell'istituzione ex re certa*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, I, p. 396 s. (da cui le successive citazioni); e in *Studi in onore di Giorgio Cian*, I, cit., p. 767 s.; S. D'ANDREA, *La heredis institutio ex certa re*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. Bonilini, II, *La successione testamentaria*, Milano, 2009, p. 223 s.; V. BARBA, *Note per uno studio intorno al significato della parola eredità*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 347 ss.; *Id.*, *Istituzione ex re certa e divisione fatta dal testatore*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, II, p. 59 s.; *Id.*, *La nozione di disposizione testamentaria*, cit., p. 993 s.; Cass., 11.6.2015, n. 12158, in *Fam. dir.*, 2016, p. 250 ss., con nota di F. MASTROBERARDINO, «*Institutio ex re certa*» e divisione disposta dal testatore.

¹⁸ Una puntuale indicazione delle circostanze testuali ed extra-testuali dalle quali è possibile individuare tale intenzione è offerta da C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, 2ª ed., I, Milano, 1952, p. 376 ss.; F. GALGANO, *Il negozio giuridico*, cit., p. 636 s.; S. DELLE MONACHE, *Testamento. Disposizioni generali*, in *Il codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2005, p. 200 ss.; *Id.*, *Revoca tacita dell'istituzione ex re certa*, cit., p. 405 ss.; G.F. BASINI, «*Lasciti*» di beni determinati ed istituzione di erede ex re certa, in *Fam. pers. succ.*, 2007, p. 243 ss.; G. AMADIO, *L'oggetto della disposizione testamentaria*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da P. Rescigno, coordinato da M. Ieva, 2ª ed., I, Padova, 2010, p. 966 ss.; F. GERBO, *L'institutio ex re certa. Contributo per una rilettura critica degli artt. 457 e 588 del codice civile*, Milano, 2011, p. 91 ss.; V. BARBA, *Istituzione ex re certa e divisione fatta dal testatore*, cit., p. 68 ss.; *Id.*, *Divisione fatta dal testatore e attribuzione di beni determinati*, in *Successioni per causa di morte. Esperienze e argomenti*, a cura di V. Cuffaro, Torino, 2015, p. 188 ss.; G. SALVI, *Note in tema di institutio ex re certa e divisione testamentaria. L'assegnazione di quota di società di persone*, in *Dir. succ. fam.*, 2016, p. 822 ss.

essendo finalizzato alla designazione dell'erede, rimane in sé attuabile anche se i beni indicati non siano più materialmente presenti al momento dell'apertura della successione, per fatti sopravvenuti non necessariamente imputabili al testatore¹⁹.

¹⁹Cfr. L. BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, 3ª ed., Milano, 1947, p. 26 s.; L. MENGONI, *L'istituzione di erede «ex certa re» secondo l'art. 588, 2° co., c.c., cit.*, pp. 742 ss., spec. 748 s. e 756 s.; ID., *La divisione testamentaria*, cit., p. 7 ss.; G. GROSSO, *Efficacia diretta ed efficacia obbligatoria del legato*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1954, p. 11 s.; e in ID., *Scritti storico giuridici*, III, *Diritto privato. Persone obbligazioni successioni*, Torino, 2001, p. 641 s.; A. CICU, *Legato e liberalità (diritto civile)*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1955, p. 645 s. (da cui le successive citazioni); e in ID., *Scritti minori*, II, *Successioni e donazioni – Studi vari*, Milano, 1965, p. 173 s.; ID., *Successioni per causa di morte*, cit., p. 25 ss.; G. GAZZARA, *op. cit.*, p. 108 s.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 337 s.; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, I, cit., p. 219 s.; ID., *Delle successioni testamentarie*, cit., p. 107 s.; G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni. Libro secondo del codice civile*, Napoli, 1990, p. 512 s.; G. ZANON, *L'oggetto della disposizione testamentaria*, in *La ricostruzione della volontà testamentaria. Il contenuto, i vizi, la simulazione, l'interpretazione*, a cura di U. Vincenti, Padova, 2005, p. 22 ss.; S. DELLE MONACHE, *Revoca tacita dell'istituzione ex re certa*, cit., p. 399 s.; G. PERLINGIERI, *Heredis institutio ex certa re, acquisto di beni non contemplati nel testamento e l'art. 686 c.c.*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2011, p. 459 s., testo e nota 1 (da cui le successive citazioni); e in *Studi in memoria di Giovanni Gabrielli*, a cura di L. Pellegrini, II, Napoli, 2018, p. 1571 s., testo e nota 1; ID., *La revocazione delle disposizioni testamentarie e la modernità del pensiero di Mario Allara*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, p. 790 s.; V. BARBA, *Istituzione ex re certa e divisione fatta dal testatore*, cit., p. 53 ss.; Trib. Napoli, 15.3.1948, in *Dir. giur.*, 1948, p. 279 s. (s.m.), con nota di R. SCOGNAMILGIO; Trib. Milano, 24.5.1948, in *Mon. trib.*, 1948, p. 212; Trib. Torino, 31.3.1949, *ivi*, 1949, p. 218; Trib. Chiavari, 28.4.1949, *ivi*, p. 185 s.; Cass., 27.12.1951, n. 2890, in *Foro it.*, 1952, I, c. 1011 s. (s.m.); App. Genova, 26.10.1954, in *Temi gen.*, 1955, c. 20 ss.; Cass., 14.9.1956, n. 3209, in *Giur. sic.*, 1957, p. 228 ss.; Cass., 22.2.1957, n. 655, in *Giust. civ.*, 1957, I, p. 1317 ss.; e in *Vita not.*, 1957, p. 403 ss.; App. Caltanissetta, 12.4.1957, in *Giur. it.*, 1957, I, 2, c. 875 ss.; e in *Dir. giur.*, 1958, p. 17 (s.m.); Pret. Messina, 23.5.1958, in *Giur. sic.*, 1959, p. 535 ss.; Trib. Genova, 13.1.1959, in *Temi gen.*, 1959, c. 170 ss.; Cass., 3.11.1962, n. 3081, in *Giur. it.*, 1962, I, 1, c. 1473 s.; e in *Giust. civ.*, 1962, I, p. 2055 ss.; Cass., 23.3.1963, n. 737, in *Foro it.*, 1963, I, c. 1435 ss.; e in *Giur. it.*, 1964, I, 1, c. 185 ss., con nota di A. TRABUCCHI; Cass., 8.7.1964, n. 1800, in *Foro it.*, 1964, I, c. 1358 ss.; e in *Giust. civ.*, 1964, I, p. 1710 ss.; Cass., 6.5.1968, n. 1383, *ivi*, 1968, I, p. 1869 ss.; e in *Foro pad.*, 1969, I, c. 69 ss.; Cass., 19.2.1970, n. 389, in *Giur. it.*, 1970, I, 1, c. 1821 ss., con nota di E. MARMOCCHI, *In tema di lascito d'usufrutto con facoltà di alienazione*; e in *Giust. civ.*, 1970, I, p. 1031 ss.; Cass., 12.5.1971, n. 1368, *ivi*, 1971, I, p. 1216 ss.; e in *Vita not.*, 1971, p. 698 ss.; Cass., 19.11.1971, n. 3342, in *Foro it.*, 1972, I, c. 2226 ss.; e in *Giur. it.*, 1973, I, 1, c. 676 ss.; Cass., 26.10.1972, n. 3282, *ivi*, 1974, I, 1, c. 1003 ss.; e in *Foro pad.*, 1974, I, c. 125 ss., con nota di F. PRANDI, *Interpretazione del testamento, rilevanza dei motivi e «institutio ex re certa»*; Cass., 21.1.1978, n. 269, in *Giur. it.*, 1979, I, 1, cc. 178 ss. e 1739 ss., con nota di G. AZZARITI, *Valutazione dei beni per la determinazione della lesione di legittima e per la sua integrazione e modalità di esecuzione della riduzione*; e in *Riv. not.*, 1979, p. 601 ss.; Cass., 6.11.1986, n. 6516, in *Vita not.*, 1986, p. 1243 ss.; e in *Nuova giur. civ. comm.*, 1987, I, p. 226 ss., con nota di F. ANSALONE; Cass., 26.5.1989, n. 2556, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, c. 78 ss., con nota di C. FURITANO; Cass., 4.2.1999, n. 974, *ivi*, 1999, p. 1579 ss.; Cass., 1.3.2002, n. 3016, in *Riv. not.*, 2003, p. 218 ss., con nota di F. GERBO, *L'institutio ex re certa e la volontà del testatore*; Trib. Monza, 9.10.2006, in *Not.*, 2007, p. 252 (s.m.); e in *Corr. mer.*, 2007, p. 27 ss.; Cass., 13.6.2007, n. 13835, in *Rep. Foro it.*, 2007, voce *Successione ereditaria*, n. 84; Trib. Bari, 7.1.2008, in *Fam. dir.*, 2008, p. 607 ss., con nota di M. PIETROGRANDE, *Heredis institutio ex re certa: l'indagine del giudice di me-*

Per giustificare l'inclusione dei debiti nella quota degli eredi *ex re certa*, nonostante il silenzio sul punto della scheda, si deve inevitabilmente accertare che l'assegnazione di una quota pari al valore dei beni indicati rappresenta il reale intento espresso dalla disposizione, sicché, verificata l'entità complessiva del patrimonio ereditario al momento dell'apertura della successione, l'impossibilità di attuare la disposizione nel suo significato oggettivo per il totale o parziale perimento della *res* non preclude l'attribuzione all'erede di quanto eventualmente non contemplato nella scheda, salva l'ipotesi dell'assoluta indeterminabilità del lascito²⁰.

Tale rilievo rende più agevole delineare la sorte del residuo formatosi dopo la redazione di un testamento che, prevedendo esclusivamente *institutiones ex re certa*, appaia inidoneo ad assicurare una distribuzione completa del patrimonio.

Siffatta lacunosità della successione testamentaria induce un orientamento a ritenere che il residuo debba essere integralmente devoluto ai successibili *ab intestato ex artt. 457, 2° co., e 734, 2° co., c.c.*, esattamente come se la scheda contenesse solo legati²¹.

rito; Cass., 24.2.2009, n. 4435, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, I, p. 950 ss., con nota di E. DE BELVIS, *Lascito di usufrutto universale e titolo della vocazione*; Cass., 25.10.2013, n. 24163, in *Rep. Foro it.*, 2013, voce *Successione ereditaria*, n. 165; App. Catania, 16.2.2017, in *Foro it.*, 2017, I, c. 1063 ss.; Cass., 6.10.2017, n. 23393, in *Rep. Foro it.*, 2017, voce cit., n. 167; Cass., 3.7.2019, n. 17868, *ivi*, 2019, voce cit., n. 90.

²⁰ Cfr. L. MENGONI, *La divisione testamentaria*, cit., p. 14 s.; N. LIPARI, *op. cit.*, pp. 223 s. e 337 s.; G. AMADIO, *op. ult. cit.*, p. 982, testo e nota 98; nonché V. BARBA, *op. ult. cit.*, p. 88 s., il quale evidenzia che, ove tra il momento della redazione e quello dell'apertura della successione si registri una diminuzione del patrimonio del *de cuius*, correlata al perimento totale o parziale della *res certa*, il mantenimento, in termini immutati, della disposizione testamentaria provocherebbe «la inattuazione della disposizione istitutiva e ... l'estromissione dalla successione di colui che, pur istituito erede in quota astratta, risulta assegnatario del bene non più esistente», sicché, per evitare questo paradossale risultato, occorre negare efficacia alle disposizioni divisionali, prospettando il mantenimento di una comunione ereditaria in capo ai coeredi anche fino al punto di ammettere l'applicabilità analogica della nullità *ex art. 735 c.c.*

²¹ Cfr. M. ANDREOLI, *La vocazione ereditaria* (II parte), in *Studi sen.*, (41) 1942, p. 70 ss.; ID., *Vocazioni isolate e concorrenti a titolo di erede*, cit., p. 308; F. SANTORO-PASSARELLI, *Vocazione legale e vocazione testamentaria*, cit., pp. 199 e 201 s.; L. BARASSI, *op. cit.*, p. 172; C. GANGI, *op. cit.*, p. 381; D. BARBERO, *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, 6ª ed., II, *Obbligazioni e contratti – Successioni per causa di morte*, Torino, 1962, p. 821 s.; G. GAZZARA, *op. cit.*, p. 118 ss.; ID., voce *Divisione ereditaria*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, p. 436; G. AZZARITI, *Rinuncia a vocazione ereditaria «ex testamento» e pretesa accettazione, per gli stessi beni, di vocazione ereditaria «ex lege»*, in *Riv. dir. civ.*, 1968, II, p. 276 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, 2ª ed., in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, V, 1, cit., p. 127; S. DELLE MONACHE, *op. ult. cit.*, pp. 403 s. e 426 s.; F. GERBO, *L'istitutio ex re certa*, cit., p. 36 ss.; C. ROMANO, *Tecniche di apporzionamento nella divisione del testatore in presenza di legittimari*, in *Not.*, 2011, p. 77; A. SASSI, *Divisione del testatore e stabilità delle assegnazioni*, in *Vita not.*, 2012, p. 709 s.; G. SCHIAVONE, *La «nullità» della divisione testamentaria per l'omessa considerazione di un legittimario*, in *I nuovi orientamenti della Cassazione civile (2019)*, a cura di C. Granelli, Milano, 2019, p. 291 s., testo e nota 10; Cass., 17.8.1963, n. 2329, in *Giust.*

Se, tuttavia, l'istituto *ex re certa* è comunque erede e, in quanto tale, succede, *pro quota*, anche nei debiti ereditari, una piena attuazione della designazione espressa dalla disposizione testamentaria non esclude una *vis expansiva* dell'*institutio*, in forza della quale sul residuo concorrano gli eredi testamentari e i successibili *ab intestato* in una misura pari a quella deducibile dalle attribuzioni operate nella scheda²².

L'espansione della vocazione testamentaria, naturalmente, non può superare l'intento attributivo espresso dalla volontà di assegnare le *res certae*: ai successibili *ab intestato* spetterà dunque tutto il residuo esclusivamente quando il valore delle quote degli eredi testamentari, così come determinato avuto riguardo al patrimonio esistente al momento della redazione, possa dirsi già integralmente soddisfatto dalla sola assegnazione dei beni indicati nella scheda, il che può tecnicamente avvenire quando si accerti che, nel lasso temporale antecedente all'apertura della successione, il patrimonio non abbia subito apprezzabili modifiche.

In tutti gli altri casi, il concorso rappresenterà esito conforme alla stessa *voluntas testantis*, la quale, avendo inteso conferire quei beni per una misura pari alla quota, ha implicitamente riconosciuto all'attribuzione di quest'ultima un ruolo gerarchicamente sovraordinato rispetto alla stessa assegnazione della *res*²³.

civ., 1963, I, p. 2310 ss.; Cass., 23.3.1963, n. 737, cit.; App. Torino, 16.7.1965, in *Foro pad.*, 1965, I, c. 1133 ss., relativa, però, ad un caso in cui il testatore aveva espressamente affermato nella scheda che avrebbe successivamente provveduto per il residuo, senza poi farlo; App. Firenze, 1.12.1966, in *Giur. tosc.*, 1967, p. 243 s.; Cass., 9.2.1977, n. 574, in *Rep. Foro it.*, 1977, voce *Successione ereditaria*, n. 115; Trib. Siena, 19.10.1992, in *Giur. it.*, 1994, I, 2, c. 1088 ss., nella quale, tuttavia, rilievo decisivo ha avuto la prova testimoniale diretta ad accertare che, all'atto della redazione del testamento pubblico, il *de cuius* aveva espressamente dichiarato al notaio di avere altri beni ma di voler provvedere «direttamente» alla loro devoluzione e dunque di non volerli includere nelle disposizioni testamentarie; Cass., 7.6.1993, n. 6358, *ivi*, 1995, I, 1, c. 331 ss.; Trib. Bari, 7.1.2008, cit.

²² Cfr. L. MENGONI, *L'istituzione di erede «ex certa re» secondo l'art. 588, 2° co., c.c.*, cit., pp. 742 s. e 763 ss.; F. GALGANO, *Un testamento per sette fratelli*, in *Vita not.*, 1988, p. 7 ss.; G. ZANON, *op. cit.*, p. 50 s.; G. BONILINI, *Institutio ex re certa e acquisto, per virtù espansiva, dei beni non contemplati nel testamento*, in *Fam. pers. succ.*, 2008, p. 532 ss.; e in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, II, cit., p. 239 ss. (da cui la successiva citazione); G. PERLINGIERI, *Heredis institutio ex certa re, acquisto di beni non contemplati nel testamento e l'art. 686 c.c.*, cit., p. 465 ss.; V. BARBA, *op. ult. cit.*, p. 77 ss.; R. CALVO, *Gerarchie successorie e volizione*, in *Il testamento: fisiologia e patologie*, Atti del Convegno di Bari, 21.11.2014, a cura di F. Volpe, Napoli, 2015, pp. 45 ss., spec. 49 s.; Cass., 11.6.2015, n. 12158, cit.; Cass., sez. un., 28.6.2018, n. 17122, in *I nuovi orientamenti della Cassazione civile (2019)*, cit., p. 161 ss., con nota di V. BARBA, *Virtù espansiva della istituzione d'erede*; Cass., 3.7.2019, n. 17868, cit., ancorché con un mero *obiter dictum*.

²³ Una puntuale dimostrazione dell'assunto, corredata da utili esempi numerici e da una valutazione comparativa con il sistema spagnolo, è svolta da V. BARBA, *Istituzione ex re certa e divisione fatta dal testatore*, cit., pp. 74 ss., spec. 75, 81 s. e 84 s.; ID., *La heredis institutio ex certa re*, in *Le disposizioni testamentarie*, diretto da G. Bonilini, coordinato da V. Barba, Torino, 2012, p. 28 ss.; ID., *Istituzione espressa di erede senza determinazione di quota, accompagnata da divisione fatta dal testatore e assegnazione di quote di una S.n.c. in assenza di*

Muovendo da questo rilievo, ove il valore delle *res certae* sia di tale entità, in confronto al patrimonio esistente al momento della redazione, da legittimare a credere che il *de cuius* abbia inteso conferire agli eredi testamentari l'universalità dei suoi beni, non si è mancato di aggiungere che anche il residuo possa essere devoluto allo stesso modo, precludendo l'applicazione delle norme dedicate alla successione *ab intestato*²⁴.

Limitatamente a quanto già presente al momento della redazione della scheda, la conclusione non suscita particolari perplessità: affinché le *res certae* lascino univocamente dedurre l'intenzione di attribuire l'universalità, il residuo deve essere composto da beni aventi un valore secondario, quantomeno da un punto di vista economico, sicché la loro inclusione nella quota dedotta dall'*institutio* costituisce esito di una contestualizzazione della disposizione conforme ai più elementari canoni ermeneutici, perché saldamente ispirata alla necessità di valorizzare la decisione di ricorrere al testamento per la devoluzione del patrimonio e la stessa analiticità delle attribuzioni ivi disposte, dalla quale è possibile dedurre l'intenzione di non affidare alla successione *ab intestato* la sorte di lasciti che il testatore

una clausola di continuazione, in *Studium iuris*, 2013, p. 820 ss.; ID., *Virtù espansiva della istituzione d'erede*, cit., p. 168 ss.; ID., *Institución de heredero en cosa cierta. Interpretación del testamento, determinación de la cuota hereditaria y partición de la herencia*, in *Rev. der. priv.*, 2019, p. 5 ss., il quale, chiarito che la determinazione della quota deducibile dalle *res certae* deve essere operata con riguardo al patrimonio esistente al momento della redazione, conclude che gli eventuali incrementi o decrementi di quest'ultimo successivi al perfezionamento dell'atto testamentario debbano essere proporzionalmente divisi anche tra i coeredi *ex re certa*, ai quali deve continuare ad attribuirsi, nei limiti del possibile, la quota originariamente determinata.

²⁴ Cfr. G. BONILINI, *op. ult. cit.*, pp. 246 ss., spec. 251 s., il quale, però, si occupa, in via esclusiva, dell'ipotesi in cui le *res certae* siano assegnate al medesimo unico erede, pur evocando un apparato argomentativo ispirato alla *vis* espansiva della quota successoria *ex art. 588, 2° co., c.c.* e per questo motivo estendibile anche all'ipotesi in cui il testamento istituisca una pluralità di eredi *ex rebus certibus*. È opportuno, tuttavia, precisare che se il testatore si limita a specificare nella scheda che i beni economicamente più rilevanti del suo patrimonio sono attribuiti alla medesima persona, non manifesta, a ben vedere, la volontà di attribuire una quota o comunque di distribuire o dividere il suo patrimonio, bensì proprio e solo l'intenzione di istituire tale soggetto erede universale, sicché è sufficiente attribuire contorni esemplificativi all'elencazione delle *res* per giustificare l'applicazione del solo art. 588, 1° co., c.c. e la conseguente devoluzione integrale del patrimonio ereditario, indipendentemente dal momento in cui i singoli cespiti si sono formati: cfr. L. SALIS, *L'istituzione di erede in una cosa determinata*, in *Dir. giur.*, 1946, p. 87 s.; ID., *Note sul concetto dell'hereditas concepta come universitas*, in *Studi sassaresi*, (20) 1946, p. 10 s.; L. MENGONI, *op. ult. cit.*, p. 766 s.; S. DELLE MONACHE, *Testamento*, cit., p. 205 s.; G. PERLINGIERI, *op. ult. cit.*, p. 467 s.; V. BARBA, *Istituzione ex re certa e divisione fatta dal testatore*, cit., p. 67 s.; J. BASSI, *Lascito di beni determinati*, in *Successioni per causa di morte*, cit., p. 546 ss.; Trib. Napoli, 28.7.1970, in *Giust. civ.*, 1971, I, p. 1322 ss., ancorché con un mero *obiter dictum*, visto che nel caso di specie la divisione fatta dal testatore fu dichiarata nulla *ex art. 735 c.c.*

non ha preso in considerazione solo in ragione della loro marginalità²⁵.

²⁵ A questo stesso argomento, del resto, si richiamavano anche i sostenitori della validità dell'*institutio ex re certa* sotto il vigore del c.c. del 1865, quando ponevano l'accento sulla necessità, stante la mancata regolamentazione della disposizione nella legislazione dell'epoca, di non estendere il regime previsto per i legati, con conseguente esonero o limitazione della responsabilità per debiti, alle clausole testamentarie che, pur menzionando beni determinati, lasciavano chiaramente intendere la volontà di nominare eredi: cfr. A. CICU, *La nozione di erede nel diritto italiano vigente*, in *Studi dedicati alla memoria di Pier Paolo Zanzucchi dalla Facoltà di Giurisprudenza*, Milano, 1927, p. 166 s. (da cui le successive citazioni); Id., *Natura giuridica della vocazione nell'usufrutto di eredità*, in *Studi sassaresi*, (12) 1938, p. 347 ss.; e in *Foro it.*, 1938, IV, c. 134 ss. (entrambi questi scritti possono altresì leggersi in Id., *Scritti minori*, II, cit., pp. 9 s. e 29 ss.); L. SALIS, *In tema di interpretazione degli artt. 760 e 827 c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 1931, p. 128 ss.; Id., *Lascito «de residuo» della sostanza immobiliare e istituzione di erede*, in *Foro Lomb.*, 1932, I, p. 191 ss.; App. Casale, 20.2.1880, in *La Giur.*, 1880, p. 253 ss.; con nota di A. MARANGONI; App. Torino, 27.2.1880, in *Giur. it.*, 1880, I, 2, c. 380 ss.; App. Palermo, 27.7.1894, in *Circ. giur.*, 1894, II, p. 270 ss.; App. Venezia, 19.6.1896, in *Foro it.*, 1897, I, c. 528 ss., con nota critica di P. BONFANTE, *L'istituzione in tutti i beni mobili o immobili e la qualità di erede* (questa nota può altresì leggersi in Id., *Scritti giuridici varii*, I, *Famiglia e successione*, Torino, 1916, p. 509 ss.); Cass. Roma, 1.7.1898, in *Foro it.*, 1898, I, c. 1257 ss., con nota di G. BONELLI, *La composizione dei lotti nella divisione dell'eredità fatta dall'ascendente*; Cass. Roma, 28.4.1903, in *Corte supr. Roma*, 1903, II, p. 357 ss.; App. Genova, 26.1.1904, in *Temi gen.*, 1904, p. 78 ss.; Cass. Roma, 28.6.1904, in *Foro it.*, 1904, I, c. 1041 s.; e in *Giur. it.*, 1904, I, 1, c. 1188 ss.; Cass. Torino, 30.1.1905, in *Temi gen.*, 1905, p. 257 s.; Cass. Torino, 24.11.1906, in *Foro it.*, 1907, I, c. 161 s.; in *La Giur.*, 1907, c. 63 ss.; e in *Mon. trib.*, 1907, p. 548 s.; Trib. Roma, 15.2.1907, in *Pal. giust.*, 1907, c. 184 ss.; App. Milano, 11.4.1911, in *Temi lomb.*, 1911, c. 607 ss.; Cass. Torino, 11.3.1919, in *La Giur.*, 1919, c. 556 s.; e in *Mon. trib.*, 1919, p. 493 ss.; App. Palermo, 21.12.1921, in *Foro sic.*, 1922, I, p. 83 ss.; e in *Rolandino*, 1922, p. 286 s.; App. Roma, 7.11.1922, in *Giur. it.*, 1922, I, 2, c. 486 ss.; e in *Mon. trib.*, 1923, p. 211 s.; App. Perugia, 11.2.1924, in *Giur. it.*, 1924, I, 2, c. 199 ss.; App. Bologna, 11.1.1932, in *Temi emil.*, 1932, I, 2, c. 73 (s.m.); Trib. Mantova, 20.7.1932, in *Temi lomb.*, 1932, c. 839 ss.; in *Riv. dir. priv.*, 1933, II, p. 252 ss., con nota di L. SALIS, *Lascito della universalità dei beni mobili od immobili*; e in *Nuovo dir.*, 1933, c. 86 ss.; App. Milano, 5.5.1933, in *Temi lomb.*, 1933, c. 642 ss.; App. Torino, 30.5.1939, in *La Giur.*, 1940, c. 143 s.; e in *Riv. dir. civ.*, 1940, p. 193 s. (s.m.), con nota di A. CICU, *Concorso di successione legittima e testamentaria*. Ma, in senso contrario, avevano evidenziato che dal riconoscimento dell'*institutio ex re certa* sarebbe derivata un'inaccettabile limitazione della libertà testamentaria, in ordine alla stessa possibilità di ricorrere alla figura del legato, C. LOSANA, voce *Successioni testamentarie*, in *Dig. it.*, XXII, 4, Torino, 1893-1902, p. 9 s. (da cui le successive citazioni); e, come volume autonomo e con il titolo *Delle successioni testamentarie*, Torino, 1896, p. 15 s.; Id., *Poteri del testatore nell'istituzione d'erede*, in *Rolandino*, 1930, p. 353 ss.; P. ANZILOTTI, *Norme per distinguere gli eredi dai legatari*, *ivi*, 1905, p. 329 ss.; P. MELUCCI, *Il testamento. Corso ufficiale di diritto civile*, Lezioni pubblicate a cura di F. Degni, Napoli, 1914, p. 35 ss.; N. COVIELLO, *Corso completo del diritto delle successioni*, 2^a ed. a cura di L. Coviello, II, *Successioni legittime e testamentarie*, Napoli, 1915, p. 15 ss.; C. GANGI, *Istituzione di erede e legato*, in *Riv. dir. civ.*, 1929, p. 1 ss.; Id., *I legati nel diritto civile italiano con riguardo alla giurisprudenza, al diritto romano ed alle moderne legislazioni. Parte generale*, 2^a ed., I, Padova, 1933, pp. 49 ss. e 329 ss.; Id., *L'istituzione di erede in quote del patrimonio ereditario*, in *Rend. Ist. lomb. sc. lett.*, (73) 1939-1940, p. 233 ss. (opera recensita da A. CICU, in *Riv. dir. civ.*, 1940, p. 178 s.); F. SANTORO-PASSARELLI, *Divisione d'ascendente e titolo della successione*, in *Foro it.*, 1931, I, c. 764 ss.; Id., *Legato privativo di legittima*, in *Riv. dir. civ.*, 1935, p. 250 ss. (da cui le successive citazioni; entrambi questi scritti possono altresì leggersi in Id., *Saggi di diritto civile*, II, cit., pp. 705 ss. e 659 ss.); G. AZZARITI, *Sul legato a tacitazione di legittima*, in

A fronte di beni entrati nel patrimonio del testatore dopo la redazione della scheda, tuttavia, questa ipotesi ricostruttiva non è più prospettabile: al di là del fatto che il *de cuius* potrebbe non essersi rappresentato la sopravvenienza al momento della redazione della disposizione testamentaria, è sufficiente evidenziare che il mutamento delle sue condizioni patrimoniali avrebbe inevitabilmente alterato il rapporto tra il residuo e le *res certae*, sicché queste ultime, contrariamente a quanto emerge nell'ipotesi precedentemente esaminata, non possono più costituire un'entità avente un valore economico così rilevante da consentire all'interprete di riconoscere l'unica ragione della lacuna nella marginalità dei beni non indicati.

Non si deve peraltro dimenticare che da tempo la dottrina ha dimostrato che l'art. 734, 2° co., c.c. è direttamente applicabile anche alle *institutiones ex re certa*, se sia possibile individuare un preciso intento distributivo del *de cuius* volto alla ripartizione del suo patrimonio *sine partibus scriptos*, mediante la designazione di plurimi eredi ai quali, contestualmente, si attribuiscono solo beni determinati valutabili come espressione di quote²⁶.

Riv. dir. priv., 1934, I, p. 269 s.; V. POLACCO, *Delle successioni*, 2ª ed., a cura di A. Ascoli ed E. Polacco, I, *Successioni legittime e testamentarie*, Milano-Roma, 1937, p. 273 ss.; E. FILIPPON, *Rapporti tra il legato e il modus*, in *Giur. it.*, 1938, IV, c. 236 s.; Cass. Torino, 10.5.1882, in *La Giur.*, 1882, p. 437 ss.; e in *Cass. tor.*, 1882, I, p. 3 ss.; Cass. Napoli, 28.3.1885, in *Legge*, 1885, II, p. 196 ss.; Cass. Torino, 9.8.1889, in *La Giur.*, 1889, p. 687 (s.m.); App. Torino, 6.6.1890, in *Giur. it.*, 1890, II, c. 684 ss.; in *Ann. giur. it.*, 1890, III, p. 445 ss.; e in *La Giur.*, 1890, p. 649 ss.; App. Milano, 20.1.1898, in *Mon. trib.*, 1898, p. 575 ss.; App. Venezia, 21.2.1899, in *Ann. giur. it.*, 1899, III, p. 146 ss.; e in *Temi ven.*, 1899, p. 167 ss.; App. Milano, 28.7.1903, in *Mon. trib.*, 1904, p. 212 s.; Cass. Torino, 25.6.1904, *ivi*, 1905, p. 146 ss.; App. Palermo, 25.11.1910, in *Foro sic.*, 1910, I, p. 669 ss.; Cass. Palermo, 24.6.1922, in *Mon. trib.*, 1923, p. 171 s.; e in *Riv. dir. civ.*, 1923, p. 602 ss. (s.m.), con nota di A. ASCOLI, *Legato a tacitazione della legittima*; Cass., sez. un., 3.10.1925, in *Foro it.*, 1925, I, c. 1063 ss.; in *Giur. it.*, 1925, I, 1, c. 939 ss.; in *Mon. trib.*, 1925, p. 841 ss., con nota di M. D'AMELIO, *Sull'art. 760 c.c.*; e in *La Giur.*, 1926, c. 99 ss.; Trib. Mantova, 24.3.1927, in *Temi lomb.*, 1927, c. 443 ss.; Cass., 11.3.1931, in *Giur. it.*, 1931, I, 1, cc. 691 ss. e 1157 ss., con nota di L. COVIELLO, *L'istituzione di erede ed il lascito di beni determinati*; App. Torino, 17.12.1934, in *La Giur.*, 1935, c. 280 ss.; App. Torino, 13.3.1935, *ivi*, c. 502 ss.; e in *Mon. trib.*, 1935, p. 590 s.; App. Bari, 15.1.1940, in *Corte Bari*, 1940, I, c. 24 s. (s.m.); nonché, con riferimento ad una controversia ancora regolata dal c.c. del 1865, Trib. Sassari, 25.7.1990, in *Riv. giur. sarda*, 1991, p. 424 ss., con nota di A.M. MARROSU, *Sull'alienazione di erede in beni determinati nel codice del 1865 e nel nuovo codice*. Del contrasto, strettamente correlato alla determinazione dell'oggetto della successione *mortis causa*, offrono una puntuale sintesi G. PACCHIONI, *Apunti critici sul progetto di codice civile, libro III*, in *Riv. dir. civ.*, 1937, p. 490 ss.; S. PUGLIATTI, *Dell'istituzione di erede e dei legati*, cit., p. 547 ss.; W. D'AVANZO, *op. cit.*, p. 851 ss.; G. PASINI, *Istituzione di erede e legato nell'art. 588 del nuovo codice civile*, in *Nuovo dir.*, 1943, p. 123 ss.; L. MENGONI, *op. ult. cit.*, p. 741 ss.; ID., *La divisione testamentaria*, cit., p. 20 ss.; C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, I, cit., p. 363 ss.; G. AMADIO, *op. ult. cit.*, p. 965 s.; F. GERBO, *L'institutio ex re certa*, cit., p. 1 ss.

²⁶ Cfr. L. MENGONI, *L'istituzione di erede «ex certa re» secondo l'art. 588, 2° co., c.c.*, cit., p. 762 ss.; ID., *La divisione testamentaria*, cit., pp. 25 ss., spec. 28 s. e 70 ss.; V.R. CASULLI, voce *Divisione ereditaria (diritto civile)*, in *Noviss. dig. it.*, VI, Torino, 1960, p. 57; A. CICU, *Succes-*

La previsione appena citata lascia chiaramente intendere che l'attribuzione «conformemente alla legge» dei «beni ... non compresi» nella divisione deve essere disposta «se non risulta una diversa volontà del testatore» e, a differenza di quanto rilevato per i beni già presenti al momento della redazione, riesce impossibile credere che tale volontà sia automaticamente deducibile dalla marginalità del residuo e dalla conseguente scelta di ricorrere alla modalità di designazione dell'erede attraverso l'attribuzione di beni determinati.

Se questa stessa intenzione rivela, più modestamente, quell'intento distributivo sufficiente ad accertare l'esistenza di una divisione testamentaria, ancorché parziale, il mero fatto che la scheda non contempli beni che sono entrati nel patrimonio del testatore dopo la sua redazione integra appunto quella lacuna dalla quale la norma fa discendere l'applicazione delle previsioni dedicate alla successione *ab intestato*.

Ove si argomentasse diversamente, si procederebbe ad un'indebita riscrittura della norma, delineando una vera e propria presunzione relativa di inclusione nella divisione testamentaria di tutti i beni non contemplati, avverso la quale occorrerebbe provare una contraria volontà del *de cuius*. Questa conclusione è, a tacer d'altro, smentita dall'art. 735 c.c., nella parte in cui dispone la nullità della divisione contraddistinta da una contestuale istituzione e preterizione del medesimo erede, posto che, in quest'ultimo caso, l'invalidità dovrebbe essere evitata proprio dal richiamo della suddetta presunzione²⁷.

sioni per causa di morte, cit., p. 458 s.; A. BURDESE, *La divisione ereditaria*, in *Trattato di diritto civile italiano*, fondato da F. Vassalli, XII, 5, Torino, 1980, p. 253 s.; Id., «*Institutio ex re certa*» e *divisione testamentaria (sulla natura dell'atto divisorio)*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, II, p. 465 ss.; G. AMADIO, *La divisione del testatore senza predeterminazione di quote*, cit., pp. 243 ss., spec. 260 ss.; Id., *L'oggetto della disposizione testamentaria*, cit., p. 984 s.; Id., *La divisione del testatore*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, II, cit., pp. 205 ss., spec. 236 ss.; P. FORCHIELLI e F. ANGELONI, *Della divisione*, 2^a ed., in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2000, pp. 302 ss., spec. 309; E. BILOTTI, *Appunti sulla divisione testamentaria (artt. 734 e 735 c.c.)*, in *Riv. not.*, 2002, pp. 687 ss. e 903 ss.; S. DELLE MONACHE, *Revoca tacita dell'istituzione ex re certa*, cit., p. 400 s.; F. VENOSTA, in *Delle successioni*, a cura di V. Cuffaro e F. Delfini, *Artt. 713-768 octies*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2010, p. 187 s.; V. BARBA, *Istituzione ex re certa e divisione fatta dal testatore*, cit., p. 53 ss.; S. DEPLANO, *La disciplina della collazione tra interpretazione adeguatrice e rivalutazione dell'autonomia negoziale del disponente*, in *Dir. succ. fam.*, 2016, p. 422 s., testo e nota 81. *Contra* F. BOMBARDA, *Osservazioni in tema di norme date dal testatore per la divisione, divisione fatta dal testatore e disposizione dei conguagli*, in *Giust. civ.*, 1975, IV, p. 109 ss.; F. GERBO, *Prelegato e funzione del contenuto testamentario*, Padova, 1996, p. 174 s.; Id., *L'institutio ex re certa*, cit., p. 28 ss.; A. MORA, *La divisione disposta dal testatore*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, IV, cit., p. 308 s.

²⁷ Cfr. L. MENGONI, *La divisione testamentaria*, cit., pp. 85 s., 89 s. e 99 ss.; L. CARIOTA FERRARA, *op. cit.*, p. 760 s.; M.R. MORELLI, *La comunione e la divisione ereditaria*, 2^a ed., in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1998, p. 288 ss.; P. FORCHIELLI e F. ANGELONI, *op. cit.*, p. 312 s., testo e nota 3; A. PALAZZO, *Le successioni*, 2^a ed., II, in *Trattato di diritto privato*, diretto da G. Iudica e P. Zatti, Milano,

Ciò non toglie che sia allo stesso modo riduttiva una ricostruzione dell'art. 734, 2° co., c.c. per la quale la «diversa volontà del testatore» sarebbe accettabile esclusivamente a fronte di una formulazione contraddittoria della scheda, per la contestuale presenza di una vocazione espressa sufficiente a comprendere l'intero patrimonio e insieme di una divisione in realtà lacunosa²⁸.

Nel caso appena prospettato, invero, non sussisterebbe neppure la fattispecie presa in esame dall'art. 734, 2° co., c.c., perché non si potrebbe affermare che la scheda non abbia contemplato «tutti i beni lasciati al tempo della morte». Più esattamente, si deve riconoscere che, fatta salva l'eventuale applicabilità dell'art. 735 c.c., essa si è limitata a cumulare diverse modalità di distribuzione del patrimonio, facendo concorrere l'*institutio ex re certa* ed una devoluzione di quote entro le quali includere quanto non espressamente contemplato, non diversamente, dunque, dal caso in cui il *de cuius* abbia avuto cura di precisare di voler distribuire il residuo secondo le stesse modalità previste per i beni indicati analiticamente.

In realtà, la portata precettiva dell'art. 734, 2° co., c.c. può essere adeguatamente svelata solo riferendo la «diversità» della volontà del testatore alla divisione in quanto complesso delle disposizioni testamentarie volte a manifestare l'intento distributivo espresso nella scheda: la «diversa volontà del testatore» assume rilevanza giuridica quando abbia trovato espressione in fatti e circostanze distinte rispetto alle clausole testamentarie che, intese letteralmente, rivelino la lacuna²⁹.

La norma nulla dispone né in ordine alle modalità espressive, né, so-

2000, p. 1024 s.; E. BILOTTI, *op. cit.*, p. 920 ss.; S. DELLE MONACHE, *op. ult. cit.*, p. 424 s.; V. BARBA, *op. ult. cit.*, p. 86 s.; A. CIATTI, *La comunione ereditaria e la divisione*, in *Diritto delle successioni e delle donazioni*, II, cit., p. 1367.

²⁸ Cfr. P. FORCHIELLI e F. ANGELONI, *op. cit.*, pp. 312 ss., spec. 318 s., secondo i quali solo con questo correttivo si potrebbe accogliere la più ampia tesi di A. CICU, *op. ult. cit.*, p. 462 s.; A. BURDESE, *La divisione ereditaria*, cit., p. 258; G. AMADIO, *La divisione del testatore*, cit., p. 217, che si limitano ad affermare che la prova della «diversa volontà del testatore» suppone deducibili dalla scheda le quote entro le quali dividere il residuo. Quest'ultima posizione, a sua volta, era già stata espressa, sotto il vigore del c.c. del 1865, da V. POLACCO, *Della divisione operata da ascendenti fra discendenti*, Verona-Padova, 1884, p. 37 s.; C. LOSANA, *Alcune questioni in tema di divisione «inter liberos»*, in *Rolandino*, 1903, p. 130; B. BELOTTI, *La divisione dell'ascendente*, Padova, 1933, p. 85 s.; G. TEDESCHI, *La divisione d'ascendente*, Padova, 1936, p. 57 ss.; App. Milano, 18.4.1924, in *La Giur.*, 1924, c. 729 ss.; e in *Mon. trib.*, 1924, p. 410 ss., con nota di E.A. PORRO, *La preterizione nella divisio inter liberos*; App. Palermo, 25.6.1934, in *Circ. giur.*, 1935, II, p. 99 ss. L'art. 1046 c.c. del 1865, tuttavia, non faceva alcun testuale accenno alla «diversa volontà del testatore». Con più ampio riferimento alle differenze intercorrenti tra la disciplina previgente e quella introdotta dagli artt. 733 ss. c.c., cfr. A. CICU, *La natura dichiarativa della divisione nel nuovo codice civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1947, p. 132 ss.; e in *Id.*, *Scritti minori*, II, cit., p. 209 ss.; L. MENGONI, *op. ult. cit.*, p. 65 ss.; E. BILOTTI, *op. cit.*, p. 687 ss.; A. CIATTI, *La nullità della divisione per preterizione di eredi istituiti o di legittimari*, in *Dir. succ. fam.*, 2016, p. 397 s.

²⁹ Cfr. L. MENGONI, *op. ult. cit.*, pp. 16 ss. e 89 s.; G. ZANON, *op. cit.*, p. 52 s.; F. VENOSTA, *op. cit.*, p. 192 s.; V. BARBA, *op. ult. cit.*, p. 71 s.

prattutto, in merito al momento cronologico di tale manifestazione.

La volontà può dunque ricavarsi da un'espressa disposizione testamentaria che regoli la sorte del residuo non diviso, escluda l'applicazione delle norme dedicate alla successione *ab intestato* o diseredi il successibile *ex lege*, nonché da indicazioni extra-testuali, dalle quali l'interprete è autorizzato a prendere le mosse per ricostruire la reale portata del *dictum* testamentario.

Netta comunque rimane la differenza dalla volontà di «assegnare quei beni come quota del patrimonio» richiamata dall'art. 588, 2° co., c.c.

La portata precettiva di quest'ultima previsione, infatti, si esaurisce nell'escludere che la semplice menzione di un bene specifico quale oggetto del lascito valga ad indicare un legato: la previsione conferisce a tale menzione un connotato di ambiguità che sollecita un dubbio ermeneutico al quale si deve rispondere con ulteriori accertamenti, diretti appunto a verificare se sussiste l'intenzione del *de cuius* di connotare il beneficiario quale legatario o, al contrario, di farlo diventare erede, conferendogli una quota del patrimonio della quale la *res* vale implicita enunciazione.

Indipendentemente dalla posizione che s'intenda assumere in merito alla funzione interpretativa perseguita dall'art. 588 c.c., è sufficiente evidenziare che la norma non mostra di prediligere alcun risultato tra quelli astrattamente prospettabili, limitandosi a chiarire che la formulazione letterale della disposizione testamentaria non può mai assumere valore decisivo³⁰.

Ove dunque le prove addotte dimostrino che l'intenzione di devolvere il residuo secondo le medesime indicazioni offerte dalla divisione testamentaria è stata manifestata dopo il verificarsi della sopravvenienza, l'analisi del comportamento del testatore successivo alla redazione può solo dar conto del fatto che egli si è rappresentato i contenuti della scheda in modo difforme dal loro significato oggettivo, senza che questo possa, di per sé, impedire il richiamo della disciplina *ab intestato*, non essendovi per ora motivo per sostenere che il suo contegno, non concretizzatosi in una dichiarazione resa nel rispetto delle forme previste per il testamento, operi quale indice sufficiente a modificare il contenuto di quest'ultimo³¹.

³⁰ Cfr., sia pure con varietà di accenti, S. PUGLIATTI, *op. ult. cit.*, p. 562 s.; G. PASINI, *op. cit.*, p. 130 ss.; L. MENGONI, *L'istituzione di erede «ex certa re» secondo l'art. 588, 2° co., c.c.*, cit., pp. 756 ss., spec. 758 e 767 s.; A. TRABUCCHI, voce *Legato (diritto civile)*, in *Noviss. dig. it.*, IX, Torino, 1963, p. 608 s. (da cui le successive citazioni); e in *Id.*, *Cinquant'anni nell'esperienza giuridica*, cit., p. 907 s.; G. GAZZARA, *Dell'istituzione di erede ex certa re*, cit., p. 114 s.; E. PEREGO, *Interpretazione del testamento e norme sull'interpretazione dei contratti*, in *Foro pad.*, 1970, I, c. 549 s.; F. ZICCARDI, *Le norme interpretative speciali*, Milano, 1972, p. 98 ss.; F. RUGGIERO, *Interpretazione delle disposizioni testamentarie: natura del criterio previsto dall'art. 588, 2° co., c.c.*, in *Giust. civ.*, 1973, IV, p. 225 ss.; S. DELLE MONACHE, *op. ult. cit.*, pp. 399 s. e 404 s.; S. D'ANDREA, *op. cit.*, p. 223 ss.; V. BARBA, *op. ult. cit.*, pp. 55 ss., spec. 58; C. ROMANO, *I legati*, in *Diritto delle successioni e delle donazioni*, II, cit., p. 1112 s.

³¹ Cfr. *infra*, Cap. I, §§ 4 e 5; Cap. III, § 1.

Nel caso appena ipotizzato, in altri termini, la dimostrazione della «diversa volontà» si accompagna altresì alla constatazione dell'inesattezza della formulazione letterale della scheda, avente un significato oggettivo idoneo a permettere l'accertamento della lacuna, ma soggettivamente percepita dal testatore in modo tale da assicurare un esito applicativo radicalmente diverso.

Ne derivano due corollari, decisivi per la corretta impostazione della ricerca che si vuole qui condurre.

La questione appena prospettata, anzitutto, non può essere affrontata e risolta mediante la semplice interpretazione del testamento: evocando un conflitto tra il significato oggettivo della disposizione e la comprensione che di esso il *de cuius* ha avuto, dopo la redazione della scheda, il problema può essere avviato a soluzione solo ponendo l'accento sul fatto che l'attuazione della «reale» intenzione del testatore non può essere più assicurata dal mantenimento della dichiarazione originaria e richiede un intervento di natura integrativo-correttiva, volto alla modifica del significato deducibile dall'interpretazione della scheda alla luce delle opposte indicazioni offerte dal materiale extra-testuale³².

Il silenzio dell'art. 734, 2° co., c.c. in ordine a questa eventualità non permette, naturalmente, di giustificarla.

La norma, più semplicemente, non mostra di prendere posizione sul tema, perché, pur non escludendo che la «diversa volontà» sia deducibile da circostanze extra-testuali anche successive alla redazione, non chiarisce se l'intervento ricostruttivo dell'interprete possa spingersi fino al punto di contravvenire al *dictum* testamentario, adattandone la portata alla sopravvenienza.

È inoltre significativo notare che scarsi ausili nella soluzione del caso sarebbero offerti dall'equiparazione tra i beni entrati nel patrimonio del *de cuius* dopo la redazione della scheda e quelli eventualmente ignorati dal testatore al momento della predisposizione della divisione testamentaria.

È vero che in entrambe le ipotesi si può delineare quella lacuna che, in sé e per sé considerata, autorizza il richiamo delle norme dedicate alla successione *ab intestato*, ma è altrettanto certo che l'ignoranza di beni già esistenti al momento della redazione vale a smentire che il testatore abbia inteso includerli nella divisione da lui predisposta e, in quanto tale, opera come circostanza idonea a confutare l'esistenza della «diversa volontà» richiamata dall'art. 734, 2° co., c.c.

La mancata valutazione dei beni, in altri termini, potrebbe tutt'al più incidere sulla validità della disposizione, delineando un vizio della volontà che, essendo maturato nel momento formativo della stessa, ne ha alterato la manifestazione, permettendo di delineare esiti distributivi contrari a quelli che il *de cuius* avrebbe prescelto ove avesse potuto prendere in con-

³² Cfr. *infra*, Cap. I, §§ 7 e 8.

siderazione la reale entità del suo patrimonio. Tale rilievo, tuttavia, legittimerebbe solo l'eliminazione della disposizione e non certo una sua riformulazione, la quale dovrebbe inevitabilmente riferirsi ad un'intenzione solo presumibile del *de cuius*, in realtà mai espressa.

Ove, al contrario, sia possibile dimostrare che il testatore si è reso conto della sopravvenienza e non ha reagito ad essa perché convinto che la disposizione testamentaria potesse assicurare l'adattamento, la «diversa volontà del testatore» è senz'altro riscontrabile, ma si pone in contrasto con quanto indicato nella scheda, intesa dal suo autore in un senso diverso da quello al quale si perviene ad esito della sua interpretazione.

3. *La mancata individuazione dell'oggetto del legato al momento dell'apertura della successione*

La conclusione appena formulata può essere riproposta anche a fronte delle sopravvenienze che, incidendo negativamente sull'eseguibilità dell'attribuzione disposta dal legato, ne impediscano l'attuazione nel suo significato oggettivo.

La necessità di riferirsi al momento della morte del testatore per individuare i beni oggetto del lascito rende infatti inefficace la disposizione relativa a quanto non più esistente nell'asse (art. 654 c.c.)³³ o a *res* che, pur essendo individuabili in ragione del luogo indicato dalla scheda al momento della redazione, non siano comunque più lì collocate all'apertura della successione (art. 655 c.c.)³⁴, in piena conformità a quanto più genericamente

³³ Cfr. S. PUGLIATTI, *op. ult. cit.*, p. 630; A. FALZEA, *La condizione e gli elementi dell'atto giuridico*, cit., pp. 255 ss., spec. 299 s.; ID., voce *Efficacia giuridica*, cit., p. 481; L. BARASSI, *op. cit.*, p. 433; A. TRABUCCHI, *op. ult. cit.*, p. 612; E. ENRIETTI, *Le due categorie del legato di genere con particolare riguardo al legato di cosa generica da prendersi nel patrimonio del testatore*, in *Vita not.*, 1964, p. 477 ss.; V. SCALISI, voce *Inefficacia*, cit., pp. 333 s. e 340 s.; C. GIANNATTASIO, *op. cit.*, p. 279 s.; A. MASI, *Dei legati*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1979, p. 61 ss.; G. CARAMAZZA, *Delle successioni testamentarie*, 2ª ed., in *Commentario teorico-pratico al codice civile*, diretto da V. de Martino, II, 2, Novara, 1982, p. 361 s.; G. CRISCUOLI, *Le obbligazioni testamentarie*, 2ª ed., Milano, 1980, p. 95 ss.; G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, cit., p. 540 s.; G.F. BASINI, *L'oggetto del legato, e alcune sue specie*, in G. BONILINI e G.F. BASINI, *I legati*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingieri, VIII, 1, Napoli, 2003, p. 171 ss.; G. BONILINI, *Dei legati*, cit., p. 277 ss.; ID., *L'oggetto del legato, le specie di legato autonomamente disciplinate*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, II, cit., p. 534 ss.; F.P. LOPS, *Il legato*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, I, cit., p. 1138 s.; R. CALVO, in *Delle successioni*, a cura di V. Cuffaro e F. Delfini, Artt. 565-712, in *Commentario del codice civile*, a cura di E. Gabrielli, Torino, 2010, p. 683 s.; V. OTTANI SCONZA, *I legati*, in *Successioni e donazioni*, a cura di L. Balestra e M. Di Marzio, 2ª ed., Padova, 2014, p. 1138 s.; C. ROMANO, *op. ult. cit.*, p. 1203 ss.

³⁴ Cfr. G. BRUNELLI, in G. BRUNELLI e C. ZAPPULLI, *Il libro delle successioni e delle donazio-*

mente previsto per tutto ciò che sia perito durante la vita del testatore (art. 673, 1° co., c.c.)³⁵.

In questo modo, il legislatore ha inteso depotenziare il rischio di strumentali richiami alla mancata revoca o, in genere, al contegno del *de cuius* successivo alla redazione, per fissare un principio generale sufficiente ad individuare una causa di inefficacia nell'ineseguibilità materiale del lascito al momento della morte del testatore³⁶.

ni, Milano, 1940, p. 338; S. PUGLIATTI, *op. ult. cit.*, p. 631; W. D'AVANZO, *op. cit.*, p. 895 s.; L. FERRI, *Legato di cosa da prendersi da un certo luogo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1956, p. 321 ss.; A. TRABUCCHI, *op. ult. cit.*, p. 612 s.; E. ENRIETTI, *Sull'estensione del legato «di ciò che si troverà nella casa» oppure «della casa con quello che in essa si troverà»*, in *Vita not.*, 1962, p. 196 ss.; A. GIORDANO MONDELLO, *Il testamento per relazione. Contributo alla teoria del negozio per relationem*, Milano, 1966, p. 149 ss.; ID., voce *Legato (diritto civile)*, in *Enc. dir.*, XXIII, Milano, 1973, p. 762 s.; N. IRTI, *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui*, cit., p. 211 ss.; C. GIANNATTASIO, *op. cit.*, p. 282 s.; A. MASI, *op. cit.*, p. 65 ss.; E.V. NAPOLI, *Tipi particolari di legato*, in *Le successioni testamentarie (artt. 624-712 c.c.)*, a cura di C.M. Bianca, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1983, p. 247 s.; A. PALAZZO, *Le successioni*, II, cit., p. 691 s.; G.F. BASINI, *op. ult. cit.*, p. 188 ss.; G. BONILINI, *Dei legati*, cit., p. 287 ss.; ID., *L'oggetto del legato, le specie di legato autonomamente disciplinate*, cit., p. 539 ss.; F.P. LOPS, *op. cit.*, p. 1143 s.; R. CALVO, *op. ult. cit.*, p. 686 ss.; C. ROMANO, *op. ult. cit.*, p. 1207 ss.; A. SPATUZZI, *Sulla relatio ad locum nella disposizione testamentaria di legato*, in *Dir. succ. fam.*, 2017, p. 617 ss.; F. BERTELLI, *Concorso per notato. Prova tecnico-pratica riguardante un atto di ultima volontà*, in *Studium iuris*, 2018, p. 328 ss.

³⁵ Cfr. A. BUTERA, *Il codice civile italiano commentato secondo l'ordine degli articoli. Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni*, Milano, 1940, p. 365 s.; G. BRUNELLI, *op. cit.*, p. 361 s.; S. PUGLIATTI, *op. ult. cit.*, p. 649 s.; C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, II, cit., p. 410 ss.; A. TRABUCCHI, *op. ult. cit.*, p. 618 s.; A. GIORDANO MONDELLO, voce *Legato*, cit., p. 749 s.; C. GIANNATTASIO, *op. cit.*, p. 365 s.; A. MASI, *op. cit.*, p. 154 ss.; E.V. NAPOLI, *op. cit.*, p. 213 ss.; G. BONILINI, *L'attuazione del rapporto di legato*, in G. BONILINI e G.F. BASINI, *op. cit.*, p. 192 ss.; ID., *Dei legati*, cit., p. 491 ss.; ID., *Il perimento della cosa legata*, in *Fam. pers. succ.*, 2007, p. 354 ss.; ID., *L'attuazione del rapporto di legato*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, II, cit., p. 697 ss.; ID., *Collazione e perimento del bene ricevuto in donazione*, in *Dir. succ. fam.*, 2019, p. 321 s.; F.P. LOPS, *op. cit.*, p. 1114 s.; P. BOERO, in *Delle successioni*, a cura di V. Cuffaro e F. Delfini, *Artt. 565-712*, cit., p. 796 ss.; App. Genova, 1.8.1947, in *Temi*, 1947, p. 642 s.; nonché, con riferimento al previgente art. 893 c.c. del 1865, avente una formulazione identica, L. BORSARI, *Commentario del codice civile italiano*, III, 1, Torino, 1874, pp. 365 s. e 766 ss.; F. RICCI, *Corso teorico-pratico di diritto civile*, III, *Delle successioni*, 2ª ed., Torino, 1886, p. 525 s.; C. LOSANA, voce *Successioni testamentarie*, cit., p. 448 s.; C. SCUTO, *Il legato di cosa non esistente nel patrimonio del testatore con particolare riguardo al legato di cosa altrui*, in *Riv. dir. civ.*, 1916, p. 41 s.; E. PACIFICI MAZZONI, *Il codice civile italiano commentato con la legge romana, le sentenze dei dottori e la giurisprudenza*, 6ª, 7ª e 8ª ed., a cura di G. Venzi, VII, *Trattato delle successioni*, 3, Torino, 1929, p. 222 ss.

³⁶ Cfr. M. ALLARA, *Il testamento. I. Il testatore. II. La volontà testamentaria e sua manifestazione*, Padova, 1936, p. 174 ss.; ID., *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 96 s.; P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, cit., pp. 64 s. e 126 s.; G. GHEZZI, *Legato per remunerazione di servizi resi*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1961, p. 805 s.; N. IRTI, *op. ult. cit.*, p. 211 s.; E. PEREGO, *Favor legis e testamento*, cit., p. 227 s.; M. SEGNI, *Per un'estensione delle ipotesi di caducità delle disposizioni testamentarie e del mandato*, in *Riv. dir. civ.*, 1971, I, p.

L'accertamento di una diversa intenzione di quest'ultimo, tuttavia, impedisce il richiamo di tale principio.

In questa prospettiva si spiega perché l'inefficacia disposta dagli artt. 654 e 673, 1° co., c.c. sia esclusa quando ricorrono le condizioni previste dagli artt. 653 e 664, 1° co., c.c., i quali, assicurata validità al legato di cosa genericamente determinata, «anche se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte», affidano all'onerato – salvo che il testatore non abbia espressamente attribuito identica facoltà al legatario o ad un terzo – il compito di adempiere alla prestazione dando «cose di qualità non inferiore alla media» e permettendogli di limitarsi a quanto presente nel patrimonio del *de cuius* solo se in quest'ultimo «vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato» e comunque «salvo espressa disposizione contraria del testatore»³⁷.

La fuoriuscita della cosa indicata solo nel genere dal patrimonio del testatore dopo la redazione della scheda configura, dunque, una sopravve-

81 s. (da cui le successive citazioni); e in *Studi in onore di Francesco Santoro-Passarelli*, IV, cit., p. 457 s.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 331 s.; S. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, cit., p. 252 s.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 273 ss.; G.F. BASINI, *op. ult. cit.*, p. 110 s.; F.P. LOPS, *op. cit.*, p. 1117.

³⁷ Cfr. A. BUTERA, *op. cit.*, p. 339; S. PUGLIATTI, *op. ult. cit.*, p. 629 s.; W. D'AVANZO, *op. cit.*, p. 893 s.; C. GANGI, *op. ult. cit.*, p. 74 s.; E. ENRIETTI, *Le due categorie del legato di genere con particolare riguardo al legato di cosa generica da prendersi nel patrimonio del testatore*, cit., p. 486 ss.; N. IRTI, *op. ult. cit.*, pp. 201 s., 210 s. e 252 s.; A. TRABUCCHI, *op. ult. cit.*, p. 613 s.; E. PEREGO, *op. ult. cit.*, p. 271 s.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 334 s.; G. ALPA, *Accordo delle parti e intervento del giudice nella determinazione dell'oggetto del contratto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1973, p. 744 s., nota 4 (da cui la successiva citazione); e in G. ALPA, M. BESSONE e V. ROPPO, *Rischio contrattuale e autonomia privata*, Napoli, 1982, p. 84, nota 4; A. GIORDANO MONDELLO, *op. ult. cit.*, p. 761 s.; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, I, cit., p. 140 s.; C.M. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, 2ª ed., in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1979, p. 48; G. CARAMAZZA, *op. cit.*, p. 373; E.V. NAPOLI, *op. cit.*, p. 248 s.; E. GABRIELLI, *La consegna di cosa diversa*, Napoli, 1987, p. 90 s.; R. BRAMA, *Dizionario della successione testamentaria*, Milano, 1998, p. 195 s.; R. CALVO, *op. ult. cit.*, p. 679 ss.; ID., *Legati oggettivamente complessi*, in *Le parole del diritto. Scritti in onore di Carlo Castronovo*, II, Napoli, 2018, p. 1007 s.; P. BOERO, *op. cit.*, p. 742 ss.; G.F. BASINI, *op. ult. cit.*, p. 167 s.; G. BONILINI, *Dei legati*, cit., p. 265 ss.; P. MAZZAMUTO, *Note in tema di legati ad efficacia obbligatoria*, in *Giureta*, 2016, p. 274 s.; e in *Eur. dir. priv.*, 2018, p. 681 s.; A. SPATUZZI, *op. cit.*, p. 631 s.; Trib. Napoli, 28.10.1955, in *Dir. giur.*, 1956, p. 535 ss., con nota di P. RESCIGNO, *In tema di legato di genere*; Cass., 7.7.1971, n. 2132, in *Giur. it.*, 1972, I, 2, c. 729 ss., con nota di M. BESSONE, «Causa» e «motivi» nella disciplina del testamento; in *Giust. civ.*, 1972, I, p. 1647 ss., con nota di G. CASSISA, *A proposito di un caso di datio in solutum testamentaria*; e in *Riv. not.*, 1973, p. 95 ss.; e, con specifico riferimento al previgente art. 840 c.c. del 1865, avente un ambito di operatività più ristretto perché limitato alla sola «cosa mobile indeterminata di un genere o di una specie», L. BORSARI, *op. cit.*, p. 525 s.; F. RICCI, *op. cit.*, p. 499; V. VITALI, *Delle successioni legittime e testamentarie*, II, in *Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza*, a cura di P. Fiore, IX, 2, Torino, 1891, p. 497 ss.; C. LOSANA, *op. ult. cit.*, p. 285 s.; N. COVIELLO, *op. cit.*, p. 1022 s.; E. PACIFICI MAZZONI, *op. cit.*, p. 61 s.; C. GANGI, *I legati nel diritto civile italiano*, II, cit., p. 110 ss.; M. ALLARA, *Il testamento*, cit., p. 129 s.

nienza sufficiente ad incidere negativamente sull'efficacia del lascito solo se il *de cuius* voleva che la prestazione riguardasse cose presenti nel suo patrimonio³⁸.

In caso contrario, il carattere generico dell'indicazione e la possibilità di sopperire all'assenza della *res* mediante cose di media qualità consentono alla disposizione testamentaria di mantenere i suoi effetti, anche a costo di generare a carico dell'onerato un debito *ultra vires hereditatis*, come nel paradigmatico caso del lascito concernente una somma di denaro che, ove non espressamente collegata ad un certo deposito bancario, deve essere pagata anche se, al momento della morte, non sia recuperabile dal patrimonio del testatore³⁹.

Neppure al richiamo testuale alla collocazione spaziale della *res* è possibile attribuire peso decisivo nella valutazione delle condizioni di eseguibilità del legato.

Ai sensi del già citato art. 655 c.c., infatti, la disposizione conserva efficacia ove sia offerta prova del carattere temporaneo della rimozione delle cose legate dal luogo indicato nella scheda e «in cui di solito erano custodite»⁴⁰.

³⁸ Cfr. G. BRUNELLI, *op. cit.*, p. 338; A. CICU, *Testamento*, 2^a ed., Milano, 1951, p. 236 s.; C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, II, cit., p. 78 s.; M. TALAMANCA, *Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie – Delle sostituzioni – Degli esecutori testamentari*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1965, p. 199; N. IRTI, *op. ult. cit.*, pp. 210 s. e 246 s.; A. MASI, *op. cit.*, p. 61, testo e note 1 e 2; G. CRISCUOLI, *op. ult. cit.*, p. 97 s.; G.F. BASINI, *op. ult. cit.*, p. 172 s.; G. BONILINI, *op. ult. cit.*, p. 271 s.; M. PROTO, *Sulla soddisfazione del legittimario con beni estranei alla massa ereditaria*, in *Dir. succ. fam.*, 2016, p. 152 s.; M. IEVA, *Il testamento: potenzialità e limiti nel confronto con i nuovi modi di trasmissione della ricchezza*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, p. 576 s.; e in *Liber amicorum Pietro Rescigno in occasione del novantesimo compleanno*, I, Napoli, 2018, p. 992 s. (da cui le successive citazioni); nonché, per la possibilità di pervenire ad esiti identici nonostante il previgente art. 841 c.c. del 1865 ponesse l'accento, in via esclusiva, sul fatto che il testatore «ha lasciato come sua propria una cosa particolare o cadente sotto un certo genere o una certa specie», L. BORSARI, *op. cit.*, p. 524 s.; F. RICCI, *op. cit.*, p. 497 s.; V. VITALI, *op. cit.*, p. 484 ss.; C. LOSANA, *op. ult. cit.*, p. 287 s.; C. SCUTO, *op. cit.*, p. 68 s.; E. PACIFICI MAZZONI, *op. cit.*, p. 59 ss.

³⁹ Cfr. C. SCUTO, *op. cit.*, p. 74 s.; G. BRUNELLI, *op. cit.*, p. 337 s.; M. ALLARA, *Principi di diritto testamentario*, Torino, 1957, p. 112 s.; A. GIORDANO MONDELLO, *op. ult. cit.*, p. 764 s.; A. MASI, *op. cit.*, p. 60 s.; G. CRISCUOLI, *op. ult. cit.*, p. 102 s.; E. PEREGO, *I legati*, 2^a ed., in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, V, 1, cit., p. 238 s.; G.F. BASINI, *op. ult. cit.*, p. 167 s.; G. BONILINI, *op. ult. cit.*, p. 266 s.; Id., *Legato di somma accreditata in un dato conto corrente*, in *Fam. pers. succ.*, 2010, p. 196 s.; A. SPATUZZI, *op. cit.*, p. 632 s.; Cass., 14.3.1974, n. 714, in *Giur. it.*, 1975, I, 1, c. 1132 ss., con nota di G. AZZARITI, *Successione testamentaria e vocazione «ex lege»*; Cass., 16.3.1990, n. 2212, in *Giust. civ.*, 1990, I, p. 1672 ss.; Cass., 22.6.1995, n. 7082, in *Corr. giur.*, 1995, p. 914 s.; in *Riv. not.*, 1996, p. 644 ss., con nota di D. PASTORE, *Il legato di cosa generica*; e in *Not.*, 1996, p. 131 ss.; Cass., 9.10.2006, n. 21685, *ivi*, 2007, p. 501 ss., con nota di T. LIGOZZI, *Legato di cosa non esistente nell'asse e volontà del testatore*; e in *Riv. not.*, 2007, p. 1473 ss., con nota di G. MUSOLINO, *Note in tema di legato di cose da prendere dal patrimonio del testatore*; Cass., 29.1.2007, n. 1768, in *Vita not.*, 2007, p. 744 ss.

⁴⁰ Nel silenzio, sul punto, del previgente art. 842 c.c. del 1865, ad esiti identici a quelli

La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie offrono un'interpretazione restrittiva di tale prova, negandone l'operatività in tutti i casi in cui la rimozione si mostri definitiva, a nulla rilevando che elementi extra-testuali successivi alla redazione palesino l'intenzione del testatore di mantenere fermo il lascito nonostante il mutamento della collocazione spaziale della *res*⁴¹.

Nel caso appena ipotizzato, infatti, la rimozione imputabile allo stesso testatore dovrebbe essere intesa come revoca del legato, non superabile dalla prova di un'intenzione contraria che non ha assunto veste testamentaria ed è dunque inidonea a modificare la disposizione.

La volontà del testatore potrebbe essere tutelata solo se la rimozione fosse imputabile ad altri ed egli non si fosse trovato nelle condizioni di accorgersi di quanto accaduto e non l'avesse in qualche modo tollerato o ratificato, perché, altrimenti, questi comportamenti legittimerebbero nuo-

oggi codificati dalla norma erano già pervenuti E. BIANCHI, *Studio sull'art. 842 c.c. italiano*, in *Arch. giur.*, (9) 1872, p. 511 ss.; V. VITALI, *op. cit.*, p. 487 ss.; C. FADDA, *Legato di cose, che si trovino in un certo luogo*, in *Filangieri*, 1894, I, p. 727 ss.; C. LOSANA, *op. ult. cit.*, p. 244 s.; P. ANZILOTTI, *Il legato di cosa da prendersi da certo luogo (art. 842 c.c.)*, in *Rolandino*, 1902, p. 229 ss.; E. PACIFICI MAZZONI, *op. cit.*, p. 65 s.; F. DEGNI, *Lezioni di diritto civile. La successione a causa di morte*, II, *La successione testamentaria*, 2^a ed., 2, Padova, 1935, p. 41 ss.; Cass. Firenze, 20.4.1875, in *Ann. giur. it.*, 1875, I, 1, p. 165 ss.; App. Torino, 12.12.1881, in *La Giur.*, 1882, p. 166 ss., ancorché con un mero *obiter dictum*; App. Palermo, 17.3.1884, in *Legge*, 1884, II, p. 563 ss.; e in *Circ. giur.*, 1884, II, p. 261 ss., che fonda tale tesi su una puntuale analisi del diritto romano; Trib. Avellino, 5.3.1909, in *Gazz. proc.*, (36) 1909, p. 156 ss.; Cass. Palermo, 10.2.1912, in *Foro it.*, 1912, I, c. 697 s.; in *Giur. it.*, 1912, I, 1, c. 1128 s.; in *Mon. trib.*, 1912, p. 448; in *Giur. cat.*, 1912, p. 208 (s.m.); in *Circ. giur.*, 1912, II, p. 63 ss.; e in *Foro cat.*, 1912, p. 9 ss. Avevano invece prospettato l'esigenza di escludere la prova del carattere temporaneo della rimozione F. RICCI, *op. cit.*, pp. 471 s. e 501 s.; Cass. Palermo, 21.10.1880, in *Ann. giur. it.*, 1881, I, 1, p. 191 ss.; e in *Circ. giur.*, 1881, II, p. 106 ss.; Cass. Palermo, 21.12.1880, in *Giur. it.*, 1881, I, 1, c. 362 ss.; e in *Legge*, 1881, I, p. 268 s.; App. Milano, 14.7.1896, in *Mon. trib.*, 1896, p. 713 ss.; Cass. Torino, 9.5.1922, in *Giur. it.*, 1922, I, 1, c. 918 ss.; in *La Giur.*, 1922, c. 962 ss. (ma *ivi* datata 20.5.1922); e in *Mon. trib.*, 1922, p. 684 s.

⁴¹ Cfr. A. TORRENTE, *Le innovazioni più notevoli nel nuovo Libro del codice civile italiano sulle Successioni per causa di morte e delle donazioni*, in *Ann. dir. comp.*, (15) 1941, p. 44 s.; L. FERRI, *Legato di cosa da prendersi da certo luogo*, in *Foro pad.*, 1954, I, c. 147 s.; A. TRABUCCHI, *Volontà testamentaria e volontà del testatore nel legato a contenuto variabile*, in *Giur. it.*, 1961, I, 2, c. 713 s. (da cui le successive citazioni); e in *Id.*, *Cinquant'anni nell'esperienza giuridica*, cit., p. 1326 s.; *Id.*, voce *Legato*, cit., p. 612 s.; A. GIORDANO MONDELLO, *Il testamento per relazione*, cit., p. 150 s.; G. CARAMAZZA, *op. cit.*, p. 368 s.; A. MASI, *op. cit.*, p. 68 s.; V. PIETROBON, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, cit., p. 308 s.; G. BONILINI, *Dei legati*, cit., p. 294 s.; M. CRISCUOLO, *Legato di somme o titoli depositati su conto corrente*, in *Not.*, 2010, p. 440 s.; F.P. LOPS, *op. cit.*, p. 1144 s.; A. SPATUZZI, *op. cit.*, p. 626 ss.; Cass., 18.12.1952, n. 3231, in *Foro pad.*, 1953, I, c. 372 ss.; Cass., 3.10.1955, n. 2762, in *Giust. civ.*, 1955, I, p. 1604 ss.; in *Vita not.*, 1955, p. 704 s.; e in *Foro pad.*, 1956, I, c. 999 ss., con nota di L. FERRI, *Ancora del legato da prendersi da certo luogo*; App. Firenze, 22.9.1965, *ivi*, 1966, I, c. 1045 ss.; e in *Giur. tosc.*, 1966, p. 399 ss.; Cass., 4.6.1991, n. 6317, in *Corr. giur.*, 1991, p. 1105 ss., con nota di D. MINUSSI, *Inefficacia del legato di cosa non esistente nell'asse ereditario*; e in *Giust. civ.*, 1992, I, p. 133 ss., con nota di N. DI MAURO, *Legato di cosa da prendersi da certo luogo e legato di una somma di danaro da prendersi da un libretto di deposito bancario*; Cass., 14.1.2010, n. 468, *ivi*, 2011, I, p. 527 ss.

vamente a parlare di revoca per fatto concludente.

La tesi sembra tuttavia risolversi in una sovrapposizione di piani concettuali che è opportuno tenere distinti.

L'art. 655 c.c., invero, non contiene alcun riferimento testuale alle intenzioni del testatore e collega l'inefficacia alla materiale assenza della *res* nel luogo indicato nella scheda.

Il riferimento alla rimozione temporanea, del resto, non può essere spiegato in una prospettiva esclusivamente volontaristica, perché mira a richiamare tutti i casi in cui, indipendentemente dalle ragioni che hanno prodotto lo spostamento, quest'ultimo, proprio per la sua temporaneità, non impedisce l'univoca individuazione della *res*, che il legislatore suppone debba essere esclusivamente affidata alla collocazione spaziale descritta nella scheda.

Il legato dunque rimarrebbe attuabile anche se fosse possibile dimostrare che il testatore ha rimosso temporaneamente la cosa perché erroneamente convinto che, così facendo, il lascito non sarebbe stato eseguito.

Questo comportamento non integra uno dei casi regolati dagli artt. 680 ss. c.c. e il generico richiamo ad un'intenzione di revoca manifestata per fatto concludente non può condurre ad esiti diversi considerata la temporaneità della rimozione.

Il già citato art. 654 c.c. chiarisce che il legato è comunque inefficace in tutti i casi in cui la rimozione definitiva abbia altresì comportato la fuoriuscita della *res* dal patrimonio del testatore e non vi è ragione per credere che, ove ciò si sia realizzato mediante l'alienazione del bene, non possa trovare applicazione diretta l'art. 686 c.c., che, come si vedrà, ammette la prova di una diversa volontà del testatore per opporsi alla revoca del legato⁴².

In realtà, per coordinare tra loro le previsioni appena citate è necessario ricordare che gli artt. 654 e 686 c.c. suppongono risolto il problema identificativo della *res*, al quale, invece, l'art. 655 c.c. dedica in via esclusiva attenzione.

L'accertamento dell'inesistenza della cosa legata nell'asse ereditario o della sua alienazione o trasformazione non può che intervenire dopo che la cosa stessa sia stata univocamente individuata, attraverso la ricostruzione del *dictum* testamentario.

L'art. 655 c.c., invece, trae la sua giustificazione dall'attribuzione alla localizzazione fisica di una funzione identificativa essenziale e dalla conseguente indeterminabilità dell'oggetto del legato provocata dalla sua assenza nel luogo indicato nella scheda⁴³.

⁴² Cfr. *infra*, Cap. I, § 4.

⁴³ Proprio per questo, parte della giurisprudenza sosteneva che, in presenza delle condizioni per applicare il previgente art. 842 c.c. del 1865, non si dovesse più fare riferimento alle norme di interpretazione autentica fissate dagli artt. 421 ss. c.c. del 1865 per definire le caratteristiche essenziali dei «beni mobili» genericamente intesi: cfr. App. Firenze, 12.12.1871, in *Ann. giur. it.*, 1872, III, p. 84 ss.; Trib. Avellino, 22.5.1879, in *Gazz. proc.*, (14) 1879-1880, p. 165 s.; Cass. Torino, 23.5.1884, in *La Giur.*, 1884, p. 505 (s.m.); Cass. Torino, 29.2.1888,

La soluzione ivi disposta è conforme all'intenzione espressa dal testatore, il quale, indicando il luogo quale unico elemento descrittivo della *res*, non ha esaurito il processo determinativo dell'oggetto nella sua descrizione letterale, ma ha preferito ricorrere ad una *relatio* avviata dall'indicazione testamentaria e destinata a compiersi attraverso l'analisi della situazione fattuale riscontrabile al momento dell'apertura della successione⁴⁴.

La rimozione definitiva, indipendentemente dall'intento che l'ha determinata, è considerata dalla norma in commento come motivo di sopravvenuta indeterminabilità della *res*, sufficiente a sancire l'inefficacia del legato.

in *Legge*, 1888, II, p. 696 s.; App. Brescia, 30.12.1889, in *Giur. it.*, 1890, II, c. 287 ss.; in *Mon. trib.*, 1890, p. 214 ss.; e in *Filangieri*, 1890, I, p. 159 s., confermata da Cass. Torino, 10.3.1891, in *La Giur.*, 1891, p. 442 s.; in *Legge*, 1891, II, p. 263 ss.; e in *Mon. trib.*, 1891, p. 753 ss.; App. Genova, 29.4.1894, in *Temi gen.*, 1894, p. 570 ss.; Cass. Torino, 31.12.1895, in *La Giur.*, 1896, p. 169 ss.; Cass. Torino, 6.6.1896, *ivi*, 1896, p. 526 s.; Trib. Firenze, 22.6.1903, in *Mon. trib.*, 1903, p. 851 ss., con nota di F. PICCINELLI; App. Brescia, 8.6.1910, in *Foro it.*, 1910, I, c. 1287 ss.; in *Mon. trib.*, 1910, p. 690 s.; e in *Filangieri*, 1910, I, p. 629 ss.; App. Catania, 22.12.1913, in *Mon. trib.*, 1914, p. 331 ss.; e in *Giur. cat.*, 1914, p. 24-26 (ma *ivi* datata 22.12.1914); Cass. Torino, 13.7.1923, in *La Giur.*, 1923, c. 1234 ss.; e in *Mon. trib.*, 1924, p. 52 s.; Cass. Torino, 30.12.1927, in *La Giur.*, 1928, c. 372 ss.; in *Mon. trib.*, 1928, p. 622 s.; e in *Foro sub.*, 1928, c. 124 ss. Ma, secondo un diverso orientamento, gli artt. 421 ss. c.c. del 1865 avrebbero dovuto essere considerati applicabili in via residuale, cioè salva dimostrazione della contraria volontà del testatore: cfr. App. Torino, 14.5.1873, in *Giur. it.*, 1873, II, c. 379 ss.; e in *La Giur.*, 1873, p. 374 s.; Cass. Napoli, 11.1.1879, in *Foro it.*, 1879, I, c. 283 s., e in *La Giur.*, 1879, p. 255; App. Palermo, 20.3.1880, in *Circ. giur.*, 1880, II, p. 184 ss.; App. Napoli, 17.2.1886, in *Gazz. proc.*, (21) 1886-1887, p. 250 s.; App. Torino, 29.1.1887, in *Giur. it.*, 1887, II, c. 166 ss.; e in *La Giur.*, 1887, p. 238 ss.; App. Catania, 23.1.1888, in *Ann. giur. it.*, 1888, III, p. 97 ss.; e in *Legge*, 1888, II, p. 600 ss.; App. Venezia, 22.2.1889, in *Temi ven.*, 1889, p. 251 s.; App. Genova, 25.2.1889, in *Temi gen.*, 1889, p. 183 ss.; App. Firenze, 9.3.1897, in *Ann. giur. it.*, 1897, III, p. 163 s.; App. Trani, 9.6.1900, in *Riv. giur. Trani*, 1900, p. 735 ss.; Cass. Roma, 21.12.1903, in *Corte supr. Roma*, 1904, II, p. 329 ss.; App. Catania, 14.4.1905, in *Mon. trib.*, 1905, p. 649; in *Filangieri*, 1905, I, p. 704 s.; in *Riv. univ.*, 1905, I, c. 672 ss.; in *Giur. cat.*, 1905, p. 59 s.; e in *Foro cat.*, 1905, p. 54 ss.; App. Catania, 27.5.1907, in *Giur. cat.*, 1907, p. 84 s.; App. Palermo, 15.6.1908, in *Foro sic.*, 1908, I, p. 513 ss.; Cass. Torino, 10.7.1909, in *La Giur.*, 1910, c. 167 ss.; in *Mon. trib.*, 1910, p. 250 s.; e in *Filangieri*, 1910, I, p. 261 s.; App. Milano, 12.7.1912, in *Mon. trib.*, 1912, p. 957 s.; e in *Temi lomb.*, 1912, c. 885 ss.; App. Torino, 20.7.1917, in *La Giur.*, 1917, c. 815 ss.; App. Catanzaro, 28.4.1931, in *Cal. giud.*, 1931, p. 181 ss.; App. Bari, 24.7.1937, in *Corte Bari*, 1938, I, c. 22 s. (s.m.); App. Palermo, 30.7.1937, in *Foro sic.*, 1937, I, p. 146 ss.; Trib. Caltanissetta, 21.2.1957, in *Giur. sic.*, 1957, p. 369 ss.; App. Cagliari, 25.11.1960, in *Rass. giur. sarda*, 1962, p. 55 ss.

⁴⁴ Cfr. A. CICU, *op. ult. cit.*, p. 239 s.; E. ENRIETTI, *Sull'estensione del legato «di ciò che si troverà nella casa» oppure «della casa con quello che in essa si troverà»*, cit., p. 199; N. IRTI, *op. ult. cit.*, p. 212 s.; A. MASI, *op. cit.*, p. 66 ss.; G. BONILINI, *Legato di somma accreditata in un dato conto corrente*, cit., p. 195 s.; A. SPATUZZI, *op. cit.*, p. 620 s.; Trib. Tempio Pausania, 7.9.1907, in *Riv. univ.*, 1907, I, c. 738 ss.; e in *Giur. sarda*, 1907, c. 309 ss.; Trib. Milano, 24.2.1916, in *Temi lomb.*, 1916, c. 426 ss., confermata da App. Milano, 19.12.1916, in *Mon. trib.*, 1917, p. 171 ss.; Trib. Ferrara, 19.3.1924, in *Temi emil.*, 1924, I, c. 302 ss.; Trib. Genova, 17.2.1925, in *Foro sub.*, 1925, c. 496 ss.; App. Milano, 27.3.1925 in *Temi lomb.*, 1925, c. 532 ss.; App. Milano, 13.1.1959, in *Mon. trib.*, 1959, p. 599 ss.; Trib. Lecce, 26.4.1960, in *Giur. it.*, 1961, I, 2, cc. 712 ss., spec. 715 s., con nota di A. TRABUCCHI, *Volontà testamentaria e volontà del testatore nel legato a contenuto variabile*, cit.

Ad esiti diversi si dovrebbe pervenire ove l'esegesi testuale della scheda rivelasse la presenza di una pluralità di informazioni identificative circa l'oggetto del lascito, in quanto il *de cuius* avesse menzionato la localizzazione *ad abundantiam*, per agevolare il reperimento della *res* e per rafforzare, in funzione meramente accessoria, una sua descrizione più ampia, in quanto tale autosufficiente anche se il richiamo al luogo fosse eliminato per la sua inesattezza⁴⁵.

In questo caso, la questione ermeneutica è destinata a risolversi in un momento logico e cronologico antecedente a quello in cui è possibile invocare l'art. 655 c.c. e condiziona la stessa individuazione della fattispecie richiamata dalla norma.

L'interprete, preso atto che la scheda offre una pluralità di elementi identificativi, non può ancora concludere che la disposizione riguarda una cosa «da prendersi da un certo luogo», perché deve anzitutto verificare se tali elementi, riferendosi alla medesima *res*, siano effettivamente cumulabili tra loro.

Ove tale verifica dia esito negativo per la falsa informazione riguardante la localizzazione, non resterà che constatare l'incoerenza e l'ambiguità della descrizione testuale, sicché la contestualizzazione, permettendo di chiarire a che cosa il testatore intendeva riferirsi, potrà ancora consentire un esito conforme alla formulazione letterale. Occorrerà valutare l'eliminazione per stralcio dell'informazione non corrispondente al vero alla stregua della regola «falsa demonstratio non nocet» che, come si vedrà, può essere anzitutto intesa in funzione ermeneutica, allo scopo di superare una contraddittorietà già ricavabile dall'esegesi della scheda⁴⁶.

Fuori da questo caso, l'inefficacia descritta dall'art. 655 c.c. non è correlabile alla manifestazione di un intento revocatorio del testatore, a sua volta dedotto dalla rimozione definitiva della *res* prima dell'apertura della successione, ma esclusivamente dalla riaffermazione del significato oggettivo della disposizione testamentaria, che, essendo connotata da un'indicazione letterale insufficiente a permettere l'univoca individuazione della cosa, conferisce rilievo dirimente al rinvio a circostanze extra-testuali che, proprio a causa della rimozione, non assicurano l'utile compimento del processo determinativo.

In assenza dell'art. 655 c.c., il legato sarebbe comunque inattuabile per la sua indeterminabilità, stante la falsità dell'unica informazione identifi-

⁴⁵ Cfr. S. PUGLIATTI, *op. ult. cit.*, p. 631; A. CICU, *op. ult. cit.*, p. 239; C. GANGI, *op. ult. cit.*, p. 269 ss.; A. TRABUCCHI, *op. ult. cit.*, c. 713 s.; P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, 2^a ed., II, *Parte speciale. Successione ab intestato. Successione testamentaria*, Milano, 1963, p. 853 s.; A. GIORDANO MONDELLO, voce *Legato*, cit., p. 762 s.; A. MASI, *op. cit.*, p. 66 s.; R. CALVO, in *Delle successioni*, cit., p. 688 s.; App. Trani, 5.11.1906, in *Foro Puglie*, 1907, II, c. 92 ss.; App. Milano, 17.12.1971, in *Giur. mer.*, 1972, I, p. 474 ss., con nota di E. FALZONE, *Brevi note sull'interpretazione del testamento (a proposito di una recente decisione in materia di legato)*.

⁴⁶ Cfr. *infra*, Cap. II, §§ 1-3.

cattiva offerta dalla scheda, non correggibile a misura che difettino circostanze extra-testuali univocamente dirette a chiarire a che cosa il testatore intendeva riferirsi.

Il mero richiamo al fatto che un certo bene fosse collocato in quel luogo al momento della redazione non potrebbe, a tal stregua, essere considerato decisivo: anche se tale collocazione fosse univocamente accertabile, è sufficiente ricordare che il testamento ha un contenuto precettivo proiettato al momento in cui il suo autore avrà cessato di vivere, sicché il richiamo alle circostanze esistenti al momento della redazione, se vale a contestualizzare il *dictum* testamentario permettendone una più chiara comprensione, non può essere certo considerato sufficiente a modificare il significato di una disposizione che il legislatore assume come univocamente diretta ad imporre di prendere un certo bene da quel luogo in un momento cronologicamente distinto dal perfezionamento della scheda.

Solo un'attenta interpretazione di quest'ultima, in altri termini, potrà consentire di distinguere l'ipotesi in cui il testatore ha usato il luogo di collocazione per individuare il bene, senza attribuire rilievo determinante al mantenimento di questo stesso connotato fino al momento dell'apertura della successione, dal caso in cui, al contrario, egli non ha inteso descrivere quanto esistente all'atto della redazione, bensì imporre di considerare la situazione riscontrabile alla sua morte per individuare l'oggetto del lascito⁴⁷.

Ciò non toglie che le circostanze extra-testuali potrebbero comunque consentire l'univoca individuazione della *res* oggetto del legato, nonostante essa non sia nel luogo indicato dalla scheda.

⁴⁷ Cfr. G. BONILINI, *op. ult. cit.*, p. 194 ss.; M. CRISCUOLO, *op. cit.*, p. 437 ss.; M. BELLINIA, *Legato avente ad oggetto un «rapporto bancario» e conseguenze della mancanza dei beni che ne formano oggetto*, in *Studi e materiali del CNN*, (1) 2013, p. 27 ss.; C. ROMANO, *op. ult. cit.*, p. 1198 ss., i quali, muovendo da identico assunto, evidenziano l'impossibilità di risolvere in termini generali ed astratti la questione concernente l'efficacia di un legato di una somma di denaro accompagnato dalla specifica indicazione del deposito bancario o del conto corrente dal quale attingere per soddisfare l'onorato, quando all'apertura della successione la somma stessa non sia individuabile nel patrimonio del *de cuius*. L'applicazione degli artt. 654 e 655 c.c. per escludere efficacia al lascito potrebbe, infatti, essere preclusa dall'analisi delle concrete circostanze del caso, dalle quali emerge che, in realtà, il testatore ha solo menzionato il deposito o il conto corrente per agevolare il reperimento della somma, senza voler escludere l'attribuzione ove la stessa non fosse recuperabile. In giurisprudenza, hanno posto l'accento sull'irrelevanza dell'indicazione del luogo dal quale recuperare la somma App. Venezia, 16.5.1882, in *Temi ven.*, 1882, p. 372 s.; App. Trani, 5.11.1906, *cit.*, comunque relativa ad un caso in cui la stessa somma, per quanto non più recuperabile dal conto corrente menzionato nella scheda, era comunque presente nel patrimonio del *de cuius* al momento della sua morte; Cass., 3.5.1969, n. 1483, in *Rep. Foro it.*, 1969, voce *Successione legittima e testamentaria*, n. 85; Trib. Napoli, 15.6.2005, in *Not.*, 2005, p. 585; e in *Corr. mer.*, 2005, p. 1009 ss. Ma, in senso contrario, hanno invece evidenziato che l'indicazione del luogo varrebbe ad escludere l'intenzione del testatore di corrispondere il lascito ove la somma stessa non sia lì recuperabile Cass., 4.4.1991, n. 6317, *cit.*; Cass., 6.6.2013, n. 14358, in *Rep. Foro it.*, 2013, voce *Successione ereditaria*, n. 162.

Il caso appena ipotizzato è però sensibilmente diverso da quello in cui la formulazione letterale della disposizione offra una pluralità di elementi identificativi, perché, riferendosi la scheda, in via esclusiva, alla localizzazione, il suo significato oggettivo conduce ineludibilmente all'applicazione dell'art. 655 c.c. e alla conseguente inefficacia del lascito, a nulla rilevando che la volontà attributiva del testatore possa essere *aliunde* individuata.

Nel caso in esame, non è più possibile limitarsi a superare un'ambiguità già deducibile dalla scheda, ma è necessario pervenire ad una ricostruzione della reale intenzione del testatore diversa da quella manifestata nella disposizione, dimostrando che egli non intendeva predisporre un legato di cosa «da prendersi da un certo luogo», bensì, più correttamente, attribuire un bene che, pur essendo univocamente individuabile indipendentemente dal luogo in cui si trova, è stato falsamente descritto nella scheda.

Non si tratta di porre l'accento sulla volontà di mantenere fermo il lascito nonostante una revoca per fatto concludente collegabile alla rimozione definitiva: se l'art. 655 c.c. non attribuisce alcuna rilevanza giuridica alle ragioni della rimozione, il giudizio di concludenza non può essere neppure avviato ed è dunque a maggior ragione inutile chiedersi se circostanze che rendono contraddittoria la condotta del testatore possano condizionarne gli esiti.

Eguale fuorviante è il richiamo, ove la rimozione sia imputabile ad altri soggetti, alla diligenza del *de cuius* nella valutazione della localizzazione della *res* o alla volontà di aderire alla decisione altrui: tali circostanze potrebbero avere rilevanza giuridica solo se fosse possibile dimostrare una qualche vincolatività immediata della scheda testamentaria quantomeno nei confronti del suo autore, ma è sufficiente sul punto ribadire che il testamento è del tutto improduttivo di effetti fino all'apertura della successione per concludere che il *de cuius* non è in alcun modo investito dell'onere di valutare il mantenimento delle condizioni di eseguibilità del lascito durante il tempo successivo alla redazione della scheda⁴⁸.

Occorre, piuttosto, constatare che, similmente a quanto si è già evidenziato per l'*institutio ex re certa*, la condotta del testatore successiva alla redazione può rivelare che egli si è falsamente rappresentato il contenuto precettivo della disposizione testamentaria, per effetto di una percezione individuale difforme dal significato oggettivo ricostruito ad esito dell'interpretazione⁴⁹.

Poiché, tuttavia, l'art. 655 c.c. suppone che la descrizione testuale della *res* si esaurisca proprio nell'indicazione del luogo dal quale essa dovrà essere presa al momento dell'apertura della successione, l'ipotesi appena esaminata consente di aggiungere un ulteriore e non marginale dettaglio all'individuazione della fattispecie che forma oggetto della presente ricerca.

Per tutelare la reale intenzione del *de cuius* ed assicurare l'attuazione

⁴⁸ Cfr. *retro*, Cap. I, § 1; *infra*, Cap. I, § 9.

⁴⁹ Cfr. *retro*, Cap. I, § 2.

del legato nonostante l'inesattezza delle informazioni identificative indicate nella scheda, infatti, l'intervento integrativo-correttivo volto a modificare il contenuto oggettivo della disposizione dovrebbe investire l'intera formulazione letterale fino al punto da renderla non più sussumibile nella fattispecie astratta disegnata dalla norma.

La valutazione della condotta successiva alla redazione porterebbe perciò a negare l'ipotesi di un legato di «cosa da prendersi da un certo luogo», consentendo così l'attribuzione di un lascito di «cosa specifica», individuabile indipendentemente dalla sua collocazione.

Per pervenire a questo risultato, tuttavia, non è sufficiente assegnare alla valutazione delle circostanze extra-testuali il compito di chiarire la portata del *dictum* testamentario al fine di superare dubbi o ambiguità già emersi dalla sua esegesi letterale. Al contrario, occorre una vera e propria regola gerarchica, in forza della quale tali circostanze assumano una posizione sovraordinata rispetto alla stessa formulazione testuale della disposizione e ne consentano una correzione nella misura in cui offrano informazioni univoche.

4. *L'alienazione o trasformazione del bene legato e la prova della «diversa volontà del testatore»*

Quanto appena rilevato permette altresì di cogliere l'incidenza sistematica di una più attenta analisi della disciplina dedicata alla revoca del legato per alienazione o trasformazione della cosa (art. 686 c.c.).

Si potrebbero invero sollevare dubbi sulla reale utilità di tale previsione, perché le situazioni fattuali descritte dall'art. 686 c.c., determinando ordinariamente l'uscita della *res* dal patrimonio del testatore dopo la redazione della scheda, sembrerebbero configurare mere specificazioni della fattispecie descritta dall'art. 654, 1° co., c.c., la quale conserva un ambito di operatività più vasto perché comprende anche tutti i casi in cui la medesima sopravvenienza non sia stata determinata da un fatto imputabile al testatore⁵⁰.

⁵⁰ Cfr. W. D'AVANZO, *op. cit.*, p. 956 s.; C. GANGI, *op. ult. cit.*, p. 375; M. ALLARA, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., pp. 181 ss. e 289 s.; M. TALAMANCA, *op. cit.*, pp. 174 s. e 198 s.; M. SEGNI, *Autonomia privata e valutazione legale tipica*, cit., pp. 310 ss., spec. 323 s.; V. SCALISI, *La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente*, cit., p. 564 s.; C. GIANNATTASIO, *op. cit.*, p. 361 s.; G. STOLFI, *Questioni sulla revoca tacita del legato*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, p. 205 s.; in *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, I, *Diritto civile*, 2, Milano, 1978, p. 1938 s.; e in *Id.*, *Studi di diritto privato*, cit., p. 322 s.; V. PERSIANI, *La revoca tacita del testamento*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1991, II, p. 153 s.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 321 s.; A. SCACCHI, *L'alienazione della cosa legata*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, II, pp. 425 ss., spec. 446 s.; E. CALICE, *L'alienazione e la trasformazione della cosa legata*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, II, cit., p. 1725 s.; R. CALVO, in *Delle successioni*, cit., p. 684 s.;

Ciò vale anche per la trasformazione, che acquista rilievo giuridico esclusivamente se abbia provocato la perdita della «precedente forma» e della «primitiva denominazione» del bene. Il legislatore assume dunque che tali connotati siano univocamente individuabili dalla descrizione della *res* contenuta nella scheda, con conseguente necessità di limitare l'applicazione dell'art. 686, 2° co., c.c. alla sola ipotesi in cui non sia possibile attuare la determinazione corrispondente al senso oggettivo della disposizione testamentaria, non diversamente da quanto accade quando il bene legato non è più presente nell'asse⁵¹.

In questa prospettiva, diventa agevole spiegare perché l'art. 667, 2° co., c.c. operi un testuale rinvio allo stesso art. 686, 2° co., c.c. per circoscrivere l'obbligo di consegnare la cosa legata, con tutte le sue pertinenze, «nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore» e comprendervi «le costruzioni fatte nel fondo, sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero»⁵².

L'estensione dell'oggetto del lascito anche a beni che il testatore potrebbe non essersi adeguatamente rappresentato al momento della redazione della scheda trova appunto un limite nella dimostrazione dell'esistenza di una trasformazione, la quale varrebbe a sancire una revoca per fatto concludente della disposizione originaria.

Dal punto di vista storico-comparatistico, la presenza dell'art. 686 c.c. può essere adeguatamente compresa solo ponendo l'accento sulla centrale

R. GIAMPETRAGLIA, *La revoca testamentaria*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, I, cit., p. 1207 s.; R. FRANCO, *Revoca del legato mediante alienazione e interpretazione della volontà*, Napoli, 2014, p. 62 s.; A. SPATUZZI, *La revoca del legato mediante alienazione del suo oggetto*, in *Not.*, 2016, p. 464 s.; App. Catanzaro, 5.7.1986, in *Giust. civ.*, 1987, I, p. 1539 ss., con nota di R. TRIOLA, *Considerazioni in tema di revoca del legato*; e in *Vita not.*, 1987, p. 329 ss.

⁵¹ Cfr. M. ALLARA, *Il testamento*, cit., pp. 175, testo e nota 4, e 225 s.; Id., *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., pp. 97 s. e 295 ss., spec. 297 s.; W. D'AVANZO, *op. cit.*, p. 958; M. TALAMANCA, *op. cit.*, p. 193 ss.; F. GIARDINO, *Certezze e dubbi in tema di atto giuridico non negoziale*, in *Riv. not.*, 1970, p. 953 s.; M. SEGNI, *op. ult. cit.*, p. 320 s.; A. GIORDANO MONDELLO, voce *Legato*, cit., p. 753; G. D'AMICO, voce *Revoca delle disposizioni testamentarie*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, p. 262 s.; Id., in *Delle successioni*, a cura di V. Cuffaro e F. Delfini, *Artt. 565-712*, cit., p. 895 s.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 317; E. CALICE, *op. cit.*, p. 1731 s.; F.P. LOPS, *op. cit.*, p. 1108 s.; R. GIAMPETRAGLIA, *op. cit.*, p. 1210 s.; R. CALVO, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, in *Diritto delle successioni e delle donazioni*, II, cit., p. 1292 s.; A. ALBANESE, *Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di G. De Nova, Bologna-Roma, 2015, p. 127 s.

⁵² Cfr. A. CICU, *op. ult. cit.*, p. 242 s.; C. GANGI, *op. ult. cit.*, p. 137 ss.; A. TRABUCCHI, voce *Legato*, cit., p. 618; A. GIORDANO MONDELLO, *op. ult. cit.*, p. 749 s.; L. RICCA, voce *Individuazione*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971, p. 183; A. MASI, *op. cit.*, p. 128 ss.; G.F. BASINI, *L'oggetto del legato, e alcune sue specie*, cit., p. 110 ss.; G. BONILINI, *Dei legati*, cit., p. 433 ss.; P. BOERO, *op. cit.*, p. 758 ss.; App. Torino, 1.2.1929, in *La Giur.*, 1929, c. 1047 ss.; e in *Foro sub.*, 1929, c. 778 s., confermata da Cass., 7.2.1930, in *La Giur.*, 1930, c. 321 ss.; Trib. Enna, 23.12.1938, in *Rass. giur. nissena*, 1939, p. 102 ss.

importanza che il tema ha avuto nel diritto romano⁵³ e sull'inadeguatezza di soluzioni espresse in altri ordinamenti giuridici, come in quello tedesco, nel quale è sufficiente che il bene sia identificabile nel patrimonio del *de cuius* al momento dell'apertura della successione perché il legato conservi efficacia, a nulla rilevando che il testatore abbia tenuto comportamenti che, pur non avendo rispettato le formalità richieste per la revoca, diano univocamente conto della sua intenzione di non mantenere fermo il lascito⁵⁴.

Si avrà occasione di evidenziare che, per offrire tutela a tale intenzione, gli interpreti tedeschi sono stati spesso costretti ad elaborare soluzioni rimediali ispirate alla presupposizione o ad una valutazione presuntiva della volontà del testatore⁵⁵.

Gli esiti applicativi in tal modo prospettati sono più facilmente assicurati dalla disciplina italiana, che estende le ipotesi di inefficacia a casi non regolati dall'art. 654 c.c., perché contraddistinti dalla possibilità di individuare il bene nell'asse al momento dell'apertura della successione, nonostante la sua alienazione o trasformazione⁵⁶.

⁵³ Una puntuale analisi del tema è da ultimo offerta da M.A. LIGIOS, *Animus adimendi. Ricerche sull'alienazione del bene oggetto di legato in diritto romano*, Milano, 2017, spec. p. 27 ss.

⁵⁴ Nel silenzio sul punto della disciplina della revoca testamentaria (§§ 2253-2258 BGB), il caso affrontato dall'art. 686 c.c. italiano è indirettamente regolato dal combinato disposto dei §§ 2169, 1° co. e 2171, 1° e 2° co., BGB. Ai sensi di tali previsioni, il legato è inefficace «se il bene non fa parte dell'eredità al tempo dell'apertura della successione, a meno che il bene debba essere attribuito al beneficiario anche per il caso in cui non appartenga all'eredità» («soweit der Gegenstand zur Zeit des Erbfalls nicht zu Erbschaft gehört, es sei denn, dass der Gegenstand dem Bedachten auch für den Fall zugewendet sein soll, dass er nicht zur Erbschaft gehört»). Lo stesso accade quando l'oggetto della disposizione riguarda «una prestazione impossibile per chiunque al tempo dell'apertura della successione» («eine zur Zeit des Erbfalls für jedermann unmögliche Leistung»), fatta salva l'ipotesi in cui «l'impossibilità può essere rimossa e il legato è disposto per il caso che la prestazione diventi possibile» («wenn die Unmöglichkeit behoben werden kann und das Vermächtnis für den Fall zugewendet ist, dass die Leistung möglich wird»): cfr. C. SCUTO, *op. cit.*, p. 42 s.; F. SCHULZ, *Der Irrtum im Beweggrund bei der testamentarischen Verfügung*, in *Gedächtnisschrift für Emil Seckel*, herausgegeben von E. Genzmer, Berlin, 1927, p. 79 ss. [opera recensita da E. LEVY, in *ZSS RA*, (48) 1928, p. 678 ss.]; P. KOSCHAKER, *L'alienazione della cosa legata*, in *Conferenze romanistiche tenute nella R. Università di Pavia nell'anno 1939 (XVII) a ricordo di Guglielmo Castelli*, Milano, 1940, p. 115 ss.; P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, cit., pp. 61 s., nota 86 e 94; B. KEUK, *Der Erblasserwille post testamentum und die Auslegung des Testaments*, Bonn, 1965, p. 32 ss.; M. SEGNI, *op. ult. cit.*, p. 324 s.; V. SCALISI, *op. ult. cit.*, pp. 76 s., 100 ss., 113 ss. e 469 ss.; B. BERSE, *Der Motivirtum im Testamentsrecht*, Bochum, 1991, p. 6 ss.; A. GERHARDS, *Ergänzende Testamentsauslegung wegen postmortalen Ereignisse*, Köln-Berlin-Bonn-München, 1996, p. 104 s.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 365 s.; F. SANGERMANO, *op. cit.*, p. 98, testo e nota 108; G. OTTE, in *J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen*, V, *Erbrecht*, §§ 2064-2196 (*Testament 1*), herausgegeben von M. Avenarius und G. Otte, Berlin, 2012, p. 365 ss.; M. RUDY, in *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, XI, *Erbrecht*, §§ 1922-2385 – §§ 27-35 *BeurkG*, 8ª ed., herausgegeben von S. Kessal-Wulf, München, 2020, pp. 1205 s. e 1215 s.

⁵⁵ Cfr. *infra*, Cap. I, §§ 5 e 8; Cap. II, §§ 7 e 8; Cap. III, §§ 3 e 4.

⁵⁶ Cfr. M. ALLARA, *Il testamento*, cit., p. 220; ID., *La revocazione delle disposizioni testamen-*

Il prezzo da pagare per questo allargamento, tuttavia, non è sistematicamente marginale, perché l'inefficacia, non essendo collegabile alla mancanza materiale della *res* nel patrimonio del testatore, è dedotta da un giudizio di concludenza innescato dall'alienazione o trasformazione e finalizzato a dar conto della volontà di far venire meno il lascito, così da rendere problematica la trattazione dei casi in cui possa essere dimostrata l'assenza di tale intenzione.

Superando il silenzio della previgente normativa, l'art. 686, ult. co., c.c. si occupa espressamente della questione ed esclude la revoca ove sia offerta la «prova di una diversa volontà del testatore»⁵⁷.

La portata precettiva della norma non sembra essere stata adeguatamente compresa dall'orientamento dottrinale tuttora maggioritario, secondo il quale essa confermerebbe il carattere relativo della presunzione di re-

tarie, cit., pp. 118 e 280 s.; M. SEGNI, *op. ult. cit.*, p. 325 s.; V. SCALISI, *op. ult. cit.*, p. 114 s.; G. PERLINGIERI, *La revocazione delle disposizioni testamentarie e la modernità del pensiero di Mario Allara*, cit., p. 781 s.

⁵⁷L'inserimento di questo comma è stato operato solo all'atto dell'approvazione dell'art. 232 Libro delle successioni e donazioni (r.d. 26.10.1939, n. 1586), entrato in vigore il 21.4.1940 e consultabile in *Codice civile. Libro delle successioni e donazioni illustrato con i lavori preparatori*, Roma, 1939, p. 153 s.; e in G. PANDOLFELLI, G. SCARPELLO, M. STELLA RICHTER e G. DALLARI, *Codice civile. Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni illustrato con i lavori preparatori e con note di commento*, Milano, 1939, p. 195 s., con il relativo commento della *Relazione a S.M. il Re Imperatore* (n. 99), nel quale si rileva che si è ritenuto opportuno «chiarire esplicitamente che, contro la presunzione di revoca derivante dall'alienazione o dalla trasformazione della cosa legata, è ammissibile la prova contraria. La soluzione opposta, già accolta nel progetto preliminare, mi è sembrata eccessivamente rigorosa, e si sarebbe potuta rivelare in certi casi profondamente iniqua e contraria alla volontà del testatore e alle legittime aspettative del legatario». Nell'art. 278 del progetto preliminare proposto dalla Commissione reale nel 1936 e consultabile in *Codice civile, III, Successioni e donazioni. Progetto e Relazione*, a cura della Commissione reale per la riforma dei codici, Sottocommissione per il codice civile, Roma, 1936, p. 66, invece, era prevista una regola opposta («nell'uno e nell'altro caso non è ammessa la prova di una diversa volontà del testatore»), che era stata soppressa, senza alcuna sostituzione, nell'art. 223 del progetto definitivo del 1937, in *Codice civile. Libro terzo. Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On. Solmi*, Roma, 1937, p. 62. Nella *Relazione* che accompagna quest'ultimo progetto (n. 171), edita in appendice al volume appena citato, p. 82; e in *Codice civile. Libro delle successioni e donazioni illustrato con i lavori preparatori*, cit., p. 154, si legge che la decisione di eliminare l'esclusione della prova contraria era stata dettata dal fatto che «non mancano esempi, nella pratica, in cui il testatore, pure alienando la cosa legata, dimostra con chiari indizi di volervi sostituire ciò che ricava dall'alienazione: sembra equo in questi casi non impedire la ricerca della volontà del testatore». Criticando la formulazione prescelta dal progetto preliminare, M. ALLARA, in *Osservazioni e proposte sul progetto del Libro terzo. Successioni e donazioni*, II, Roma, 1937, p. 181, auspicava l'inserimento di una regola opposta, «che appare più conforme ai principi generali del diritto testamentario, alle norme sancite in materia di revoca e al rispetto della volontà del testatore, della quale volontà lo stesso Progetto più volte si è preoccupato». Per la riaffermazione della medesima proposta, cfr. anche i commenti raccolti nel volume *Atti della Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto del Libro terzo del codice civile «Delle successioni a causa di morte e delle donazioni»*, Roma, 1939, p. 301 s.

voca fondata sull'alienazione o sulla trasformazione, così da poter essere applicata anche a fronte della generica dimostrazione dell'assenza della volontà di revocare⁵⁸.

Il fondamento teorico-concettuale del richiamo alla presunzione per dar conto di ipotesi in cui si registra una manifestazione per fatto concludente di una certa volontà è già stato da tempo contestato⁵⁹.

Per quanto qui rileva, è sufficiente aggiungere che, nel caso dell'art. 686 c.c., non vi è alcun fatto ignoto la cui conoscenza possa essere dedotta dalla prova delle circostanze descritte dalla norma: la disposizione si limita a stabilire che alienazione o trasformazione, se imputabili al testatore, comportano la revoca, identificandosi con essa, sicché è quantomeno artificioso

⁵⁸ Cfr. P. KOSCHAKER, *op. cit.*, p. 131 s.; G. BRUNELLI, *op. cit.*, p. 381; W. D'AVANZO, *op. cit.*, p. 955 ss.; L. BARASSI, *op. cit.*, p. 454 s.; C. GANGI, *op. ult. cit.*, p. 378 s.; M. ALLARA, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., pp. 199 s., 202 e 291 ss.; A. TRABUCCHI, *Volontà testamentaria e volontà del testatore nel legato a contenuto variabile*, cit., c. 714; ID., voce *Legato*, cit., p. 620; M. TALAMANCA, *op. cit.*, p. 196 ss.; A. GIORDANO MONDELLO, *op. ult. cit.*, p. 754 s.; G. AZZARITI, *Alienazione o trasformazione della cosa legata e revoca del legato*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1976, p. 1623 s.; M. VIETTI, *La revocazione del legato per alienazione della cosa legata*, in *Rass. dir. civ.*, 1983, p. 1072 s.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 319 s.; S. DELLE MONACHE, *Revoca tacita dell'istituzione ex re certa*, cit., p. 417 s.; G. PERLINGIERI, *Heredis institutio ex certa re, acquisto di beni non contemplati nel testamento e l'art. 686 c.c.*, cit., p. 470; ID., *La revocazione delle disposizioni testamentarie e la modernità del pensiero di Mario Allara*, cit., pp. 759 ss., spec. 770 s. e 773 s.; N. MUCCIOLI, *Studio sul contegno concludente*, Torino, 2012, p. 90; R. LENZI, *L'alienazione della cosa legata tra indici legali di caducazione e teorie volontaristiche*, in *Profili sull'invalidità e la caducità delle disposizioni testamentarie. Saggi*, a cura di S. Pagliantini ed A.M. Benedetti, Napoli, 2013, p. 190 s. (opera recensita da S. LANDINI, in *Dir. succ. fam.*, 2015, p. 327 ss.); R. FRANCO, *op. cit.*, p. 64 s.; M. TAMPONI, *Certezza del diritto e successioni per causa di morte*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, p. 121 s.; A. ALBANESE, *op. ult. cit.*, p. 127 s.; Cass., 30.3.1951, n. 716, in *Foro it.*, 1951, I, c. 1041 ss.; in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1951, III, p. 24 ss.; e in *Giur. it.*, 1952, I, 1, c. 854 ss.; Trib. Firenze, 18.9.1999, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, p. 142 ss., con nota di P. NICCOLI, *Contratto preliminare di vendita e revoca del legato*. La tesi era già stata prospettata, sotto il vigore del c.c. del 1865, da V. VITALI, *Delle successioni legittime e testamentarie*, IV, cit., p. 116 ss.; E. PACIFICI MAZZONI, *Il codice civile italiano commentato con la legge romana, le sentenze dei dottori e la giurisprudenza*, 6^a, 7^a e 8^a ed., a cura di G. Venzi, XI, *Trattato delle successioni*, 7, Milano, 1929, p. 222 ss.; D.D. D'ARIANO, *Sugli effetti giuridici dell'alienazione della cosa legata*, in *Rolandino*, 1933, pp. 290 ss. e 305 ss.; C. GANGI, *I legati nel diritto civile italiano*, II, cit., p. 440 ss.; F. DEGNI, *op. cit.*, p. 192 ss.; M. ALLARA, *Il testamento*, cit., pp. 171 s., 217 s., 219 s., testo e nota 1, 223 s. e 226 ss.; Cass. Firenze, 20.4.1875, cit.; App. Palermo, 13.5.1901, in *Foro sic.*, 1901, I, p. 320. Ma, con riferimento al previgente art. 892 c.c. del 1865, avevano sostenuto il carattere assoluto della presunzione di revoca, escludendo qualsiasi prova contraria, Cass. Torino, 5.3.1890, in *La Giur.*, 1890, p. 249 ss.; e in *Legge*, 1890, II, p. 228 ss.; Cass. Torino, 29.12.1891, in *La Giur.*, 1892, p. 170 s.; e in *Ann. crit. giur. prat.*, 1892, I, p. 109 ss., con nota di C. FERRINI, *Sulla presunzione di revoca del legato stabilita dall'art. 892 c.c.* (questa nota può altresì leggersi in ID., *Opere di Contardo Ferrini*, III, *Studi vari di diritto romano e moderno*, a cura di E. Albertario, Milano, 1929, p. 483 ss.); Trib. Sanremo, 6.7.1939, in *Temi gen.*, 1939, c. 619 ss.

⁵⁹ Cfr. V. SCALISI, *op. ult. cit.*, p. 119 ss., le cui posizioni sono sinteticamente riprese anche da G. D'AMICO, *Revocazione delle disposizioni testamentarie e disciplina applicabile*, in *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, cit., pp. 69 ss., spec. 79 ss.

so contrapporre la volontà di alienare o trasformare all'intenzione di revocare per ritenere che la sussistenza della prima valga ordinariamente a dare per dimostrata la seconda. In virtù della scelta compiuta dal legislatore, il giudizio di conclusione porta invero a considerare gli atti in esame altrettante manifestazioni di revoca, alle quali però è consentito contrapporre la dimostrazione di una «diversa volontà» avente un contenuto positivo perché rivolta al mantenimento del lascito, nonostante la sopravvenienza⁶⁰.

Se la ricostruzione in termini presuntivi, del resto, fosse corretta, nell'art. 686, ult. co., c.c. ci si dovrebbe attendere il riferimento ad una «volontà di non revocare» e non ad una «diversa volontà»⁶¹.

La norma, invece, resta applicabile anche quando alienazione o trasformazione si siano effettivamente realizzate e null'altro dispone in ordine ad esse, sicché non può essere condiviso neppure l'orientamento secondo cui la prova della «diversa volontà» escluderebbe la revoca solo quando fosse possibile dimostrare il ritorno della *res* alienata nel patrimonio del testatore o una nuova trasformazione che le restituisca i connotati identificativi originari⁶².

⁶⁰ Cfr. P. SCHLESINGER, *Mancanza dell'effetto estintivo nella novazione oggettiva*, in *Riv. dir. civ.*, 1958, I, p. 373 s.; G. GIAMPICCOLO, *Su alcune figure di c.d. revoca tacita del testamento*, *ivi*, 1961, I, p. 527 s., testo e nota 7; e in *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, II, Milano, 1963, p. 328, testo e nota 7 (da cui le successive citazioni); V. VARALDO, *La revoca impropria del testamento (con particolare riguardo agli artt. 685 e 687 c.c.)*, in *Jus*, 1965, p. 395 s.; M. SEGNI, *op. ult. cit.*, pp. 311 ss., spec. 314 e 325 s., secondo cui «l'ult. co. si riferisce ad un intento diverso, e quindi ... non alla mera assenza di un intento revocatorio, ma a una precisa intenzione di mantenere ferma la disposizione anche nella nuova situazione creatasi. E poiché il legato potrebbe sopravvivere o come legato sul ricavato della alienazione o sulla cosa trasformata ovvero mantenendo immutato l'oggetto, come legato di cosa altrui, occorre evidentemente una volontà del testatore diretta a uno di questi due risultati».

⁶¹ Il profilo è solo parzialmente colto da M. TALAMANCA, *op. cit.*, p. 197, il quale si limita a sottolineare che la norma in commento, parlando «della prova di una “diversa volontà” e non di una “contraria volontà”», non assume necessariamente contenuto dispositivo, ma cerca di perseguire una funzione di natura interpretativa. Secondo V. SCALISI, *op. ult. cit.*, pp. 102-105 e 559-561, spec. 560, invece, «nel riconoscimento della prova di una volontà contraria non potrebbe non ritenersi implicita, per argomento a *minori ad minus*, anche l'ammissione della prova dell'assenza di volontà». È possibile replicare che la volontà «diversa» può ben essere rappresentata dalla coesistenza dell'intenzione di alienare e di tenere fermo il lascito e dalla conseguente volontà di adattamento; a ciò, invece, non potrebbe condurre la prova della sola volontà «contraria», perché essa dovrebbe esaurirsi nella mera dimostrazione dell'assenza dell'intento di revoca, di per sé inidoneo, stante l'uscita del bene dal patrimonio del testatore, a preservare l'efficacia del lascito.

⁶² Cfr. M. ALLARA, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., pp. 293 s. e 323 s.; A. TRABUCCHI, *Volontà testamentaria e volontà del testatore nel legato a contenuto variabile*, cit., c. 714 s.; M. TALAMANCA, *op. cit.*, p. 196 ss.; A. MASI, *op. cit.*, p. 63 s.; M. VIETTI, *op. cit.*, p. 1074 s.; G. MANZINI, *La revoca testamentaria tacita e la manifestazione indiretta dell'intento*, in *Vita not.*, 1995, p. 501 s.; G.F. BASINI, *op. ult. cit.*, p. 173 s.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 321 s.; A. SCACCHI, *op. cit.*, p. 445 s.; S. DELLE MONACHE, *op. ult. cit.*, p. 418 s.; P. RESCIGNO, *Due questioni di diritto ereditario*, in *Studi in onore di Davide Messinetti*, a cura di F. Ruscello, I, Napoli, 2008, p. 762 s.; R. GIAMPETRAGLIA, *op. cit.*, p. 1208; C. ROMANO, *I legati*, cit., p. 1205 s.;

Quest'ultima posizione, infatti, prospetta un'interpretazione anti-letterale dell'art. 686, ult. co., c.c., che, non facendo alcun espresso riferimento, per escludere la revoca, a circostanze fattuali aggiuntive rispetto alla prova della «diversa volontà», si rivela capace di derogare allo stesso art. 654, 1° co., c.c., consentendo così un lascito riferibile ad una cosa non più esistente nell'asse.

Ciò, a sua volta, costituisce un corollario pressoché ineludibile della scelta compiuta dal legislatore mediante l'introduzione dell'ipotesi di revoca in esame, la quale, non essendo fondata sulla valutazione della situazione fattuale esistente al momento dell'apertura della successione, trae la sua giustificazione, in via esclusiva, da una manifestazione di volontà del testatore e dunque deve essere esclusa in tutti i casi in cui l'assenza di tale intenzione possa essere adeguatamente dimostrata.

Quando la *res* sia tornata nel patrimonio del testatore all'apertura della successione o vi sia stata realizzata una nuova trasformazione, più correttamente, il lascito è nuovamente eseguibile nel suo significato oggettivo e non si deve procedere ad alcuna correzione. Questa possibilità non rappresenta l'unico caso preso in esame dall'art. 686, ult. co., c.c., al quale, anzi, interessa chiarire che proprio il mero ritorno della *res* nel patrimonio del testatore non è ordinariamente considerato sufficiente per escludere la revoca.

Il silenzio dello stesso art. 686, ult. co., c.c. in ordine alle modalità espressive della «diversa volontà» e al momento cronologico della sua manifestazione legittima a prospettare esiti applicativi più articolati, che possono altresì condurre ad un vero e proprio adattamento del lascito alla sopravvenienza, rideterminando le caratteristiche dell'oggetto e della prestazione dovuta dall'onerato.

La «diversa volontà», anzitutto, potrebbe essere manifestata già nello stesso testamento o nell'alienazione allorché in essa emerga l'intento di mantenere fermo il lascito⁶³.

Essa, tuttavia, potrebbe essere dedotta anche da circostanze extra-testuali, successive alla redazione, dalle quali risulti univocamente che il *de cuius*, pur avendo alienato o trasformato, intendeva continuare a beneficiare il legatario.

Assume così senso compiuto la disciplina apprestata dall'art. 657, 1° co., c.c., che rinvia proprio all'art. 686 c.c. per regolare il caso in cui «il legata-

Cass., 20.11.1973, n. 3129, in *Giur. it.*, 1974, I, 1, c. 1501 ss., con nota di M. LOMBARDI, *Legato di cosa alienata né più rientrata nel patrimonio del testatore*; e in *Dir. giur.*, 1974, p. 943 ss., con nota di G. VIDIRI, *Sulla revoca del legato per alienazione o trasformazione dell'oggetto (art. 686 c.c.)*.

⁶³ Cfr. M. ALLARA, *Il testamento*, cit., p. 171 s.; ID., *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 293 s., il quale sottolinea che, in questi casi, la valutazione di concluzione è esclusa dalla presenza di una dichiarazione di riserva. Per una più ampia valutazione degli effetti della riserva a fronte di un contegno concludente, cfr. V. PESCATORE, *La dichiarazione di riserva*, Milano, 2003, p. 127 ss.

rio, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata»⁶⁴.

La situazione fattuale descritta dalla norma, invero, sembrerebbe ancora una volta destinata a ricadere nell'ambito di operatività dell'art. 654, 1° co., c.c., perché integra una fattispecie incentrata proprio sull'uscita del bene legato dal patrimonio del testatore e sulla conseguente sua assenza materiale al momento dell'apertura della successione.

L'imputabilità al testatore dell'alienazione, tuttavia, ha indotto il legislatore a precisare che l'inefficacia della disposizione testamentaria è sancita «in conformità dell'art. 686», il che vale a rendere applicabile alla fattispecie l'intera previsione appena richiamata, ivi compreso il suo 3° co.: la prova della «diversa volontà» potrebbe dunque permettere di concludere che, nonostante l'acquisto del bene legato, il legatario sia legittimato a pretendere dall'onerato l'esecuzione di una prestazione diversa da quella indicata nella scheda, in ragione di un adattamento correlato a fatti successivi alla sua redazione⁶⁵.

L'identità di tale esito anche nell'ipotesi in cui l'acquisto del bene sia avvenuto a titolo gratuito esclude, peraltro, che oggetto del lascito possa essere automaticamente considerato il prezzo dell'alienazione e che dunque lo scopo dell'art. 657, 1° co., c.c. sia solo quello di assicurare al legatario la liberalità insita nell'attribuzione testamentaria, consentendogli appunto di riavere quanto da lui versato per il bene.

Quando il legislatore ha inteso convertire l'oggetto del legato in questo modo, lo ha detto espressamente, come accade nel ben diverso caso rego-

⁶⁴ Cfr. G. BRUNELLI, *op. cit.*, p. 340 s.; A. BUTERA, *op. cit.*, p. 344 s.; S. PUGLIATTI, *Dell'istituzione di erede e dei legati*, cit., p. 631 s.; M. ALLARA, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., pp. 101 s. e 261 s.; C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, II, cit., pp. 70 ss. e 380 s.; M. TALAMANCA, *op. cit.*, p. 175 s.; A. GIORDANO MONDELLO, *op. ult. cit.*, p. 760 s.; V. SCALISI, *op. ult. cit.*, p. 561 ss.; A. MASI, *op. cit.*, p. 74 ss.; G. CARAMAZZA, *op. cit.*, p. 386 s.; V. PIETROBON, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, cit., p. 526 s., nota 49; G.F. BASINI, *L'oggetto del legato, e alcune sue specie*, cit., p. 177 ss.; G. BONILINI, *Dei legati*, cit., p. 307 ss.; ID., *L'oggetto del legato, le specie di legato autonomamente disciplinate*, cit., p. 552 ss.; F.P. LOPS, *op. cit.*, p. 1140; C. ROMANO, *op. ult. cit.*, p. 1194 s.

⁶⁵ La conclusione era invece diversa a fronte del previgente art. 843 c.c. del 1865, il quale, dopo aver genericamente disposto la nullità del «legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già in proprietà del legatario» senza prendere in esame la situazione riscontrabile all'apertura della successione, riconosceva al legatario il «diritto al prezzo», in presenza delle condizioni di validità del legato di cosa altrui disposte dall'art. 837 c.c. del 1865 e dunque della consapevolezza del testatore, ricavabile testualmente, circa l'altruità del bene, «non ostante ciò che è stabilito dall'art. 892». Era pertanto disposta una deroga alla disciplina prevista per l'alienazione del bene legato, con conseguente preclusione della possibilità di offrire la prova di una diversa volontà del testatore: cfr. P. ANZILOTTI, *Il legato di cosa del legatario e la regola catoniana*, in *Rolandino*, 1900, p. 97 ss.; C. SCUTO, *op. cit.*, p. 32 s., testo e nota 3; M. ALLARA, *Il testamento*, cit., pp. 176 s. e 224 s.; App. Palermo, 26.6.1882, in *Giur. it.*, 1883, I, 2, c. 333 ss.; Cass. Palermo, 8.5.1884, in *Rep. Foro it.*, 1884, voce *Successione legittima e testamentaria*, n. 98; App. Genova, 28.6.1910, in *Temi gen.*, 1910, p. 485 ss.

lato dall'art. 657, 2° co., c.c., che si occupa dell'ipotesi in cui il legatario abbia acquistato il bene legato dall'onerato o da un terzo anziché dal testatore. Esclusa ogni pretesa in caso di acquisto a titolo gratuito, concede al legatario il diritto di chiedere il prezzo «se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso» e purché sussistano le condizioni indicate dall'art. 651 c.c. A tal stregua, «dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore» dovrà essere dimostrata la consapevolezza di quest'ultimo circa l'altruità del bene⁶⁶.

La necessità di coordinare gli artt. 657, 1° co. e 686, ult. co., c.c. lascia dunque aperte molteplici possibilità.

Ordinariamente, infatti, l'alienazione del bene ad opera del testatore costituirà una revoca del legato volta a precludere al legatario qualunque richiesta, ma se è offerta la prova della «diversa volontà del testatore» non si può escludere – specie a fronte di un'alienazione a titolo gratuito – che il legatario riesca ad ottenere un bene del tutto diverso da quello originario e ciò è possibile solo ipotizzando che il testatore, dopo l'alienazione, abbia inteso mantenere fermo il lascito, manifestando la «diversa volontà» successivamente alla sopravvenienza.

Ove si respingesse questa conclusione, il richiamo dell'art. 686 c.c. operato dall'art. 657, 1° co., c.c. non avrebbe alcun senso, perché non si potrebbero immaginare ipotesi concrete in cui la prova della «diversa volontà» impedisca la revoca determinata dall'alienazione. In particolare, anche se si ponesse attenzione all'ipotesi estrema in cui il testatore abbia trasferito il bene al legatario per poi riacquistarlo nuovamente, la presenza del medesimo bene nel suo patrimonio al momento dell'apertura della successione, pur consentendo l'applicazione dell'art. 686 c.c., renderebbe inapplicabile proprio l'art. 657, 1° co., c.c., che dunque conterrebbe una norma inutile.

Questa conclusione non trova alcuna smentita nella disciplina del legato di cosa altrui e, segnatamente, nell'esigenza di fornire la prova della consapevolezza dell'altruità in capo al testatore (art. 651, 1° co., c.c.)⁶⁷.

⁶⁶ Cfr. N. LIPARI, *op. cit.*, p. 265, che inserisce il caso tra le «ipotesi per le quali l'ordinamento, nell'assegnare l'effetto, prescinde dall'esigenza di accertare la direzione o il contenuto di un atto di autonomia, ritenendo a questo riguardo superfluo persino lo svolgimento di un procedimento interpretativo, almeno secondo l'indice che si dice proprio della negoziabilità». Similmente, M. SEGNI, *Per un'estensione delle ipotesi di caducità delle disposizioni testamentarie e del mandato*, cit., p. 81 s., nota 3; ID., *Autonomia privata e valutazione legale tipica*, cit., pp. 310 ss., spec. 323 s. e 328 s.

⁶⁷ Per una più ampia valutazione della disciplina dedicata al legato di cosa altrui, cfr. G. BRUNELLI, *op. cit.*, p. 333 ss.; A. BUTERA, *op. cit.*, p. 335 ss.; C. GANGI, *op. ult. cit.*, p. 61 ss.; A. TORRENTE, *Legato di cosa altrui*, in *Riv. dir. civ.*, 1965, II, p. 310 s.; A. GIORDANO MONDELLO, *op. ult. cit.*, p. 755 ss.; A. MASI, *op. cit.*, p. 39 ss.; G. GABRIELLI, *Il rapporto giuridico preparatorio*, Milano, 1974, p. 149 s.; G. CRISCUOLI, *Le obbligazioni testamentarie*, cit., p. 84 ss.; E.V. NAPOLI, *op. cit.*, p. 248 ss.; G.F. BASINI, *op. ult. cit.*, p. 151 ss.; M. PROSPERETTI, *Legato di cosa altrui ed impossibilità della prestazione*, in *Vita not.*, 2003, p. 1144 ss.; e in *Studi in onore di Giuseppe*

È vero, infatti, che, ammettendo la possibilità di mantenere fermo il lascito nonostante l'alienazione o trasformazione, non se ne esclude la convertibilità in una disposizione assimilabile al legato di cosa altrui, nonostante, al momento della redazione della scheda, il *de cuius* non fosse ovviamente consapevole dell'altruità⁶⁸.

Ma è lo stesso art. 651, 1° co., c.c., introducendo una rilevante modifica rispetto alla legislazione previgente⁶⁹, a chiarire che la prova di tale stato cognitivo, per quanto naturalmente decisiva per la validità della scheda e dunque ordinariamente riferibile al momento della sua redazione, può essere fornita anche da «altra dichiarazione scritta dal testatore» e quindi da un indice documentale che ben potrebbe essersi formato in un tempo suc-

Benedetti, II, cit., p. 1465 ss.; G. BONILINI, *Dei legati*, cit., p. 233 ss.; ID., *L'oggetto del legato, le specie di legato autonomamente disciplinate*, cit., p. 507 ss.; G. GIAIMO, voce *Legato*, in *Dig. disc. priv., sez. civ., Agg.*, IX, Torino, 2014, p. 378; Cass., 13.3.1970, n. 645, in *Giur. it.*, 1970, I, 1, c. 1218 ss.; e in *Giust. civ.*, 1970, I, p. 1005 ss.; Cass., 1.4.1974, n. 913, in *Giur. it.*, 1975, I, 1, c. 953 ss., con nota di G. AZZARITI, *Testamento che contenga attribuzione di un cespite di proprietà aliena, simulazione, collazione*; Trib. Catania, 20.4.1994, in *Foro it.*, 1995, I, c. 682 ss.

⁶⁸ Cfr. A. CICU, *Testamento*, cit., p. 156 s.; P. DE MARCHI, *La revoca delle disposizioni testamentarie (Rassegna di dottrina e giurisprudenza)*, in *Riv. not.*, 1960, p. 460; M. TALAMANCA, *op. cit.*, p. 198 s.; M. LOMBARDI, *Revoca del legato per alienazione volontaria dell'oggetto (art. 686 c.c.)*, in *Giur. it.*, 1968, IV, c. 204 ss.; V. SCALISI, *op. ult. cit.*, pp. 564 ss., spec. 567 s.; F.P. LOPS, *op. cit.*, p. 1120 s.

⁶⁹ L'art. 837, 1° co., c.c. del 1865, in particolare, si limitava ad escludere la nullità del legato di cosa altrui nel solo caso in cui «sia espresso nel testamento, che il testatore sapeva essere cosa altrui», anche se la portata precettiva dell'inciso era notevolmente circoscritta dall'art. 838 c.c. del 1865, che considerava «valido indistintamente il legato di cosa appartenente all'erede o al legatario incaricato di darla ad un terzo»: cfr. C. LOSANA, voce *Successioni testamentarie*, cit., p. 235 s.; C. FERRINI, *Sull'art. 837 c.c.*, in *Mon. trib.*, 1892, p. 461 ss.; e in ID., *Opere di Contardo Ferrini*, IV, *Studi vari di diritto romano e moderno (sui diritti reali e di successione)*, a cura di P. Ciapessoni, Milano, 1930, p. 385 ss.; P. ANZILOTTI, *op. ult. cit.*, p. 98 s.; R. FUBINI, *La dottrina dell'errore in diritto civile italiano*, Torino, 1902, p. 139; C. SCUTO, *op. cit.*, pp. 19 ss., spec. 28 s.; M. ALLARA, *op. ult. cit.*, p. 340 s., testo e nota 7; L. CARIOTA FERRARA, *I negozi sul patrimonio altrui con particolare riguardo alla vendita di cosa altrui*, Padova, 1936, p. 409 s.; App. Perugia, 10.12.1867, in *Ann. giur. it.*, 1868, III, p. 311 ss.; App. Catania, 30.6.1880, *ivi*, 1880, III, p. 475 ss.; Cass. Torino, 18.8.1880, in *La Giur.*, 1881, p. 157 s.; e in *Legge*, 1881, I, p. 555; Cass. Roma, 26.9.1883, in *Giur. it.*, 1884, I, 1, c. 17 ss.; App. Catania, 14.11.1883, in *Giur. cat.*, 1884, p. 201 ss.; App. Messina, 10.3.1884, in *Legge*, 1884, II, p. 744 (s.m.); Cass. Palermo, 19.8.1886, in *Circ. giur.*, 1887, II, p. 76 ss.; Cass. Palermo, 21.3.1888, *ivi*, 1888, II, p. 264 ss., con nota di G. SCANDURRA SAMPOLO; Cass. Palermo, 15.6.1901, *ivi*, 1901, II, p. 281; e in *Foro sic.*, 1901, I, p. 407 ss.; Cass. Napoli, 26.11.1901, in *Dir. giur.*, 1901, II, c. 756 ss.; e in *Gazz. proc.*, (31) 1901-1902, p. 460 s.; App. Palermo, 1.12.1913, in *Foro sic.*, 1914, I, p. 96 ss.; App. Napoli, 22.2.1933, in *Dir. giur.*, 1933, c. 140 ss.; App. Milano, 12.5.1940, in *Temi lomb.*, 1940, c. 488 (s.m.); nonché, per l'affermazione della possibilità di dedurre la consapevolezza dell'altruità del bene dalla valutazione complessiva della scheda testamentaria e dalla sua contestualizzazione, nonostante l'assenza di un espresso riferimento nella sua formulazione letterale, App. Brescia, 16.11.1869, in *Mon. trib.*, 1869, p. 353 s.; Cass. Palermo, 8.7.1886, in *Foro it.*, 1886, I, c. 1109 s.; App. Genova, 21.1.1898, in *Temi gen.*, 1898, p. 74 ss.; App. Brescia, 23.10.1899, in *Legge*, 1900, I, p. 199 ss.; App. Genova, 29.12.1911, in *Temi gen.*, 1912, p. 57 ss.

cessivo al perfezionamento dell'atto e per questo motivo potrebbe essere individuabile anche a fronte della sopravvenienza rappresentata dall'alienazione⁷⁰.

Il coordinamento con l'art. 686, ult. co., c.c. non appare dunque troppo arduo, restando solo da precisare che, in tutti i casi in cui, dopo l'alienazione, il bene non sia rientrato nel patrimonio del testatore, la prova della «diversa volontà» potrà legittimare la conversione del lascito in una prestazione alternativa di riacquisto della proprietà del bene alienato o di corresponsione del «giusto prezzo» esclusivamente se sia altresì offerto un adeguato riscontro scritto della consapevolezza del testatore circa la sopravvenuta altruità della *res*, peraltro agevolmente ricavabile dal fatto che si assume essere stato lui stesso ad alienarla⁷¹.

In ogni caso, anche se si reputasse che la convertibilità della disposizione in esame in un legato di cosa altrui sia negata dall'art. 651, 1° co., c.c., resterebbe aperta la possibilità di modificare l'oggetto del lascito mantenendone immutati gli effetti e quindi di trasferire l'intento attributivo su quanto acquistato con il ricavato dall'alienazione⁷².

⁷⁰ Cfr. G.S. ANGILELLA, *Principali innovazioni apportate in materia di diritto successorio dal nuovo libro delle successioni per causa di morte*, in *Rass. giur. nissena*, 1940, p. 29; A. MONTEL, *La nuova legge sulle successioni*, *ivi*, p. 196; A. TRABUCCHI, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, *cit.*, p. 693; E. ENRIETI, *Le due categorie del legato di genere con particolare riguardo al legato di cosa generica da prendersi nel patrimonio del testatore*, *cit.*, p. 505 s.; E. PEREGO, *Favor legis e testamento*, *cit.*, pp. 252 s. e 271; F. ZICCARDI, *op. cit.*, p. 107 ss.; A. GIORDANO MONDELLO, *op. ult. cit.*, p. 756 s.; G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, *cit.*, p. 538 s.; S. DELLE MONACHE, *op. ult. cit.*, p. 417 s.; R. CALVO, in *Delle successioni*, *cit.*, p. 667 ss.; *Id.*, *Le obbligazioni oggettivamente complesse*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, fondato e già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, V. Roppo e F. Anelli, Milano, 2018, p. 206 ss.; M. PROTO, *op. cit.*, p. 152; App. Roma, 7.2.1952, in *Temi rom.*, 1953, p. 72 s.; Trib. Ruvo di Puglia, 10.5.2010, in *Rep. Giur. it.*, 2010, voce *Successione*, n. 232. *Contra* F.P. LOPS, *op. cit.*, p. 1130; Cass., 9.4.1965, n. 619, in *Foro it.*, 1965, I, c. 1028 ss.; e in *Giust. civ.*, 1965, I, p. 637 ss., con nota di E. CIACCIO, *Condizioni di validità del legato di cosa altrui o solo in parte del testatore*, secondo cui rileverebbero solo dichiarazioni scritte antecedenti o contestuali alla redazione della scheda.

⁷¹ Cfr. N. LIPARI, *op. cit.*, p. 128 s., nota 70; A. GIORDANO MONDELLO, *op. ult. cit.*, p. 754 s. Ma secondo V. SCALISI, *op. ult. cit.*, pp. 115 e 568 s.; G. D'AMICO, voce *Revoca delle disposizioni testamentarie*, *cit.*, p. 264 s.; *Id.*, in *Delle successioni*, *cit.*, p. 898 s.; R. CALVO, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, *cit.*, p. 1295; R. PASQUILI, *La revoca della disposizione testamentaria*, Ospedaletto, 2018, p. 131 s., non vi sarebbe neppure bisogno della prova scritta della consapevolezza dell'altruità, trattandosi di requisito già implicitamente deducibile dalla condotta del testatore.

⁷² Cfr. M. SEGNI, *Autonomia privata e valutazione legale tipica*, *cit.*, p. 330 s.; Cass., 20.12.2011, n. 27773, in *Giust. civ.*, 2012, I, p. 647 ss., con nota di G. VIDIRI, *La rilevanza del linguaggio scritto nell'interpretazione del testamento olografo*; e in *Fam. dir.*, 2012, p. 125 ss., con nota di R. CALVO, *Il legato di usufrutto «ambulatorio» pro convivente*. In quest'ultima decisione, alla quale dedica ampia attenzione anche R. FRANCO, *op. cit.*, p. 15 ss., il giudice di legittimità, pur non richiamando espressamente l'art. 686, ult. co., c.c., ha accolto il ricorso presentato dalla convivente *more uxorio* del testatore, imponendo un nuovo giudizio di merito per l'interpretazione di una disposizione testamentaria con la quale alla convivente era

Il problema, piuttosto, è un altro ed attiene alla possibilità di giustificare in base al solo art. 686, ult. co., c.c. un così radicale discostamento dalla necessità di eseguire ogni disposizione testamentaria nel significato oggettivo, reso palese dalla sua interpretazione.

Ammettere che la «prova di una diversa volontà» possa comportare un adattamento della formulazione della disposizione testamentaria alla sopravvenienza significa richiamare quel rimedio correttivo-integrativo più volte evocato. Attraverso le circostanze extra-testuali, anche se successive alla redazione e purché univocamente dirette ad offrire informazioni sicure circa le intenzioni del testatore, sarebbe possibile riscrivere la stessa disposizione, disattendendo gli esiti della sua interpretazione fino al punto di modificarne oggetto e portata precettiva allo scopo di garantire un lascito al legatario.

È pur vero che, nel caso regolato dall'art. 686, ult. co., c.c., la sopravvenienza è necessariamente imputabile al testatore, sicché il rimedio in esame è destinato ad un ambito di operatività modestissimo, non essendo difficile evidenziare che la prova della «diversa volontà» sarà ordinariamente esclusa dal richiamo alla contraddittorietà della condotta del *de cuius*, il quale avrebbe potuto evitare *tout court* l'alienazione o precisare, fin dal momento della redazione della scheda ed eventualmente con espressioni generiche, che l'intenzione di beneficiare il legatario avrebbe dovuto essere soddisfatta in ogni caso.

A questo rilievo, tuttavia, si potrebbe attribuire importanza solo se fosse possibile assegnare all'art. 686 c.c. natura eccezionale e chi ha provato a farlo non è finora riuscito a delineare esiti sistematici accettabili.

Quando, in particolare, si è fatto ricorso a siffatta argomentazione per escludere l'applicazione analogica della norma in presenza di un'*institutio ex re certa*, è stato agevole replicare che l'inapplicabilità dell'art. 686 c.c. non dipende da una sua eccezionalità intrinseca, ma deve essere più correttamente correlata all'impossibilità di compiere un giudizio di conclusione che, essendo previsto per il solo oggetto di legato, è difficilmente estendibile ad una disposizione nella quale all'intento attributivo deve ineludibilmente affiancarsi la volontà di designare il beneficiario come erede, investen-

attribuito un diritto di usufrutto su un determinato immobile, analiticamente indicato. I giudici di merito avevano ritenuto inefficace tale disposizione in ragione del fatto che, tre anni dopo la redazione del testamento, il testatore aveva alienato il suddetto immobile, acquistando un nuovo appartamento nel quale aveva proseguito la convivenza con la donna. La Cassazione osserva che la prova offerta dalla convivente avrebbe dovuto essere accolta, in quanto finalizzata a dimostrare che la reale intenzione del testatore era quella di assicurarle la materiale possibilità di proseguire – fino alla morte – nel godimento dell'immobile nel quale avevano condotto un'esistenza in comune, sicché il mero fatto che l'immobile fosse stato modificato dalla decisione di alienare il bene testualmente indicato nell'atto non avrebbe potuto impedire un adattamento di quest'ultimo alla sopravvenienza e la conseguente costituzione dell'usufrutto sul bene presente al momento dell'apertura della successione.

dolo altresì di una quota astrattamente considerata e destinata ad includere anche i debiti ereditari⁷³.

Non vi è inoltre ragione per sostenere che l'art. 686 c.c. deroghi al principio generale, che si è già dedotto dagli artt. 654, 655 e 673, 1° co., c.c. e che impone di differire al momento dell'apertura della successione la valutazione delle condizioni di eseguibilità materiale del lascito⁷⁴.

La prova della «diversa volontà», proprio perché non può essere genericamente appiattita sull'assenza dell'intento di revocare, deve condurre all'univoca dimostrazione della conformità dell'adattamento alle reali intenzioni del testatore e dunque ad una valutazione di eseguibilità corrispondente alla mutata situazione patrimoniale del *de cuius* a seguito della sopravvenienza.

Non mancano, del resto, altri esempi nei quali, nonostante quanto emerso dall'analisi del contesto situazionale correlato alla redazione della scheda, il verificarsi di sopravvenienze favorevoli alla conservazione del lascito ha imposto l'attuazione in un significato diverso da quello originario, ancorché maggiormente aderente all'intenzione del *de cuius*.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, a quanto accade nei casi regolati dall'art. 651, 2° co., c.c., che afferma la validità del legato avente

⁷³ Cfr. P. DE MARCHI, *op. cit.*, p. 459 s.; V. SCALISI, *op. ult. cit.*, p. 494 ss.; G. D'AMICO, voce *Revoca delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 256 s., nota 149; ID., in *Delle successioni*, cit., p. 884, testo e nota 1; A. SCACCHI, *op. cit.*, p. 427 ss.; S. DELLE MONACHE, *op. ult. cit.*, p. 413 ss.; G. AMADIO, *L'oggetto della disposizione testamentaria*, cit., p. 981; V. BARBA, *Istituzione ex re certa e divisione fatta dal testatore*, cit., p. 72 s., testo e nota 76; R. FRANCO, *op. cit.*, p. 58 s., nota 158; R. CALVO, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 1291 s.; nonché, per l'applicabilità analogica, M. TALAMANCA, *op. cit.*, pp. 168 ss., spec. 172; A. GIORDANO MONDELLO, *op. ult. cit.*, p. 752; e soprattutto G. PERLINGIERI, *Heredis institutio ex certa re, acquisto di beni non contemplati nel testamento e l'art. 686 c.c.*, cit., p. 469 ss.; ID., *La revocazione delle disposizioni testamentarie e la modernità del pensiero di Mario Allara*, cit., p. 787 ss., il quale sottolinea l'impossibilità di affrontare il tema muovendo da precostituite qualificazioni prive di alcun conforto in un sistema normativo, come quello testamentario, che deve attribuire primaria importanza all'analisi della volontà del testatore. In giurisprudenza, la qualificazione in termini di eccezionalità dell'art. 686 c.c. continua ad essere affermata per negare la sua estensione all'*institutio ex re certa*: cfr. App. Genova, 5.3.1937, in *Giur. it.*, 1937, I, 2, c. 341 ss.; e in *Temi gen.*, 1937, c. 211 ss.; Trib. Terni, 21.2.1956, in *Rass. giur. umbra*, 1957, p. 123 ss.; Trib. Napoli, 28.7.1970, cit.; Cass., 26.11.1987, n. 8780, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Successione ereditaria*, n. 90; Trib. Milano, 14.12.1990, in *Giur. it.*, 1993, I, 2, c. 297 ss., con nota di M. PORCARI, *Alienazione del bene oggetto dell'«institutio ex re certa»*. Da ultimo, tuttavia, Cass., 17.3.2017, n. 6972, in *Riv. not.*, 2017, p. 1185 ss., con nota di V. CELLI, *Istituzione in beni determinati e alienazione della certa res: note sulla (in)configurabilità di un'ipotesi atipica di revoca tacita*; in *Vita not.*, 2017, p. 675 ss., con nota di A. MATTERA, *La revocabilità tacita dell'«institutio ex re certa»*; e in *Dir. succ. fam.*, 2019, p. 595 ss., con nota di C. PERNICE, *Institutio ex certa re e revocabilità ex art. 686 c.c.*, pur escludendo l'applicabilità analogica dell'art. 686 c.c. all'ipotesi in cui il testatore abbia disposto della *res certa* dopo la redazione della scheda, ha comunque concluso che la fuoriuscita del bene dal patrimonio del *de cuius* ha stravolto l'assetto immaginato nella scheda, imponendo di ricalcolare la distribuzione del patrimonio tra i coeredi.

⁷⁴ Cfr. *retro*, Cap. I, § 3.

ad oggetto un bene che, «pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte», nonché dall'art. 656, 2° co., prima parte, c.c., che ribadisce identica regola quando il bene sia originariamente di proprietà del legatario, ma si trovi in proprietà del testatore all'apertura della successione⁷⁵.

In entrambi i casi, il legislatore si disinteressa della sussistenza, al momento della redazione, delle condizioni di validità del legato di cosa altrui indicate dall'art. 651, 1° co., c.c. ed attribuisce dirimente rilievo all'analisi della situazione fattuale riscontrabile al momento dell'apertura della successione: al fine di dare compiuta attuazione all'intento attributivo correlato alla presenza del legato, il lascito è eseguito come se fosse sempre stato riferibile ad un bene del testatore ed indipendentemente dall'imputabilità a quest'ultimo dell'acquisto della *res*, che ben potrebbe essersi realizzato per circostanze del tutto fortuite o comunque sottratte alla sfera di controllo del *de cuius*.

La necessità di riferirsi, in via esclusiva, al momento della redazione per consentire l'adattamento deve essere testualmente indicata dal legislatore, con disposizioni da questo punto di vista senz'altro eccezionali.

Si consideri, ad esempio, l'art. 652 c.c., che ammette la possibilità di estendere all'intero bene l'efficacia del legato di cosa parzialmente altrui solo se è offerta prova della volontà del testatore di «legare la cosa per intero», nonché l'art. 656, 2° co., seconda parte, c.c., che riconosce efficace il legato di cosa originariamente di proprietà del legatario e successivamente divenuta di proprietà dell'onerato o di un terzo solo se «dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento»⁷⁶.

⁷⁵ Cfr. G. CLAPS, *Se pel codice civile italiano la sostituzione fedecommissaria includa necessariamente la volgare*, in *Giur. it.*, 1894, IV, c. 263; P. ANZILOTTI, *op. ult. cit.*, p. 98 s.; C. SCUTO, *op. cit.*, p. 32 s.; G. BRUNELLI, *op. cit.*, p. 335; A. BUTERA, *op. cit.*, p. 336 s.; R. SACCO, *La presupposizione e l'art. 1467 c.c.*, in *Riv. dir. comm.*, 1948, II, p. 165; A. TRABUCCHI, voce *Legato*, *cit.*, p. 613; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 135 s.; M. COSTANTINO, *Titolo idoneo negli acquisti «a non domino» e negozio a causa di morte*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1964, p. 125, testo e nota 71; M. BIN, *op. cit.*, p. 168 ss., testo e nota 92; A. GIORDANO MONDELLO, *op. ult. cit.*, p. 758 s.; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, I, *cit.*, p. 164 s.; D. RUSSO, *op. cit.*, p. 96 s.; S. DELLE MONACHE, *op. ult. cit.*, p. 418 s., nota 56; G.F. BASINI, *op. ult. cit.*, p. 152; G. BONILINI, *Dei legati*, *cit.*, p. 250 ss.; R. CALVO, in *Delle successioni*, *cit.*, pp. 675 s. e 690; F.P. LOPS, *op. cit.*, p. 1139; Pret. Gemona del Friuli, 24.8.1950, in *Arch. ric. giur.*, 1951, c. 277 ss. (s.m.), con nota di M. MARASCO, *Testamento olografo – Codicillo – Necessità della data*.

⁷⁶ Cfr. C. LOSANA, *op. ult. cit.*, p. 282 ss.; P. ANZILOTTI, *op. ult. cit.*, p. 102 s.; C. SCUTO, *op. cit.*, p. 61 s.; G. BRUNELLI, *op. cit.*, p. 335 s.; S. PUGLIATTI, *op. ult. cit.*, p. 631 ss.; P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, *cit.*, p. 90 s.; A. TRABUCCHI, *op. ult. cit.*, p. 608 s.; E. PEREGO, *op. ult. cit.*, p. 228; *Id.*, *I legati*, *cit.*, p. 236 s.; M. SEGNI, *op. ult. cit.*, p. 330 s., testo e nota 139; A. GIORDANO MONDELLO, *op. ult. cit.*, p. 758 s.; A. MASI, *op. cit.*, p. 49 ss.; G.F. BASINI, *op. ult. cit.*, p. 162 ss.; G. BONILINI, *op. ult. cit.*, pp. 255 ss. e 301 ss.; Cass., 17.4.2002, n. 5485, in *Giur. it.*, 2003, p. 892 ss., con nota di N. MONTICELLI, *Note in tema di volontà testamentaria, disposizione mediante legato di bene (non preventivamente identificato) e limiti di operatività dell'atto «mortis causa»*; e in *Giust. civ.*, 2003, I, p. 475 ss.; Trib. Brescia, 1.3.2018, in *Fami-*

La «diversa volontà» deve dunque concretizzarsi nell'intenzione di mantenere fermo il lascito adattandolo alla sopravvenienza.

L'ipotesi ricostruttiva finora prospettata evoca una soluzione applicativa destinata a porsi in contrasto con lo stesso significato oggettivo della disposizione, ricavato dalla sua ermeneutica, al solo scopo di far prevalere l'intento soggettivo del testatore, nonostante egli non abbia ritenuto necessario procedere ad una modificazione della disposizione originaria, nel rispetto delle forme previste dalla legge.

La formulazione letterale dell'art. 686, ult. co., c.c., tuttavia, non offre univoche indicazioni circa la legittimità del risultato appena evocato.

Similmente a quanto rilevato per l'art. 734, 2° co., c.c.⁷⁷, anche la norma in commento non esclude l'operatività del rimedio integrativo-correttivo, ma nello stesso tempo non lo regola né individua i limiti del suo impiego, sicché la più convincente obiezione al suo riconoscimento potrebbe essere offerta proprio dalla riaffermazione delle più elementari regole ermeneutiche che, conducendo a considerare inesequibile la disposizione relativa ad un oggetto alienato o trasformato, delineano un motivo di inefficacia in sé indifferente ad una «diversa volontà» attributiva che non abbia assunto forma testamentaria⁷⁸.

La prova della «diversa volontà» non può tuttavia esaurirsi nella generica dimostrazione di una nuova intenzione attributiva, non condizionata dalla sopravvenienza, ma deve comprendere anche la valutazione del fatto che il *de cuius*, pur essendosi adeguatamente rappresentato il verificarsi dell'evento sopraggiunto, non lo ha reputato idoneo a suggerire una modifica della disposizione originaria, da lui intesa secondo un significato in realtà divergente da quello oggettivo, ma potenzialmente capace di determinare l'adattamento.

Solo immaginando che la «diversa volontà» si sia più esattamente concretizzata in una percezione della portata del *dictum* testamentario divergente da quella deducibile dalla sua interpretazione diventa chiaro che il problema al quale si deve offrire risposta coincide con quello relativo alla

lia, 2019, p. 91 ss., con nota di M. RAMUSCHI, *Legato di usufrutto su cosa parzialmente altrui, comunione indivisa e rilevanza della volontà testamentaria*.

⁷⁷ Cfr. *retro*, Cap. I, § 2.

⁷⁸ Lo rileva chiaramente M. TALAMANCA, *op. cit.*, p. 199: «quanto all'opinione che vi sia una conversione nell'oggetto del legato, il quale si muterebbe nel corrispettivo dell'alienazione o nel valore della cosa (alienata al legatario), è indubbio che, per raggiungere un tale effetto – in mancanza di qualsiasi norma che lo sancisca sul piano legislativo – è necessaria una nuova disposizione da parte del testatore. Nella diversa volontà di costui potrebbe, alle volte, ma non sempre, cogliersi anche questa volontà di sostituzione. Ma si tratterebbe, evidentemente, di una disposizione testamentaria priva delle forme necessarie per la sua giuridica efficacia e quindi irrilevante». Similmente, V. SCALISI, *op. ult. cit.*, p. 566 s.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 322; A. SCACCHI, *op. cit.*, p. 445 s.

rilevanza giuridica del convincimento soggettivo del *de cuius* circa il significato della sua dichiarazione.

5. L'irrilevanza dell'errore di previsione del testatore

La conclusione appena prospettata lascia già intendere la scarsa utilità, ai fini della presente ricerca, di un più ampio approfondimento in ordine ai rapporti che la sopravvenienza può avere con la causa del testamento e il soddisfacimento dei suoi presupposti oggettivi.

Al tema sono già stati dedicati numerosi studi, anche recenti, nei quali, sia pure muovendo da premesse teorico-concettuali non sempre coincidenti, è stata sottoposta ad attenta disamina critica la tradizionale posizione contraria al riconoscimento di una causa unitaria del testamento, chiarendo altresì le ragioni per le quali la sua funzione programmatica non può essere adeguatamente valorizzata finché la causa stessa sia genericamente identificata con lo spirito di liberalità o con i motivi che hanno indotto il testatore a scegliere una certa formulazione letterale⁷⁹.

⁷⁹ Cfr. S. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, cit., p. 21 ss.; ID., *L'istituzione di enti estinti*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, II, pp. 105 ss., spec. 128 ss.; ID., *I vizi della volontà testamentaria: teoria e casistica*, in *Profili sull'invalidità e la caducità delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 8 ss.; F. GIARDINI, *op. cit.*, pp. 39 ss., 110 ss. e 143 ss.; F. SANGERMANO, *op. cit.*, p. 49 ss.; nonché, con più ampio riferimento alla causa testamentaria e alle ragioni che inducono un costante orientamento a prospettarne l'inesistenza, F. LUZZATTO, *La causa delle disposizioni d'ultima volontà*, in *Mon. trib.*, 1895, p. 141 ss.; F. DEGNI, *Illiceità di motivi e illiceità di causa rispetto a negozi fondati su rapporti immorali*, in *Riv. dir. comm.*, 1911, II, p. 433 ss.; S. PUGLIATTI, *Nuovi aspetti del problema della causa dei negozi giuridici*, in *La «Dante Alighieri» per Giacomo Venezian*, Messina, 1934, p. 197 s.; in ID., *Diritto civile*, cit., p. 94 s.; e in ID., *Scritti giuridici*, III, cit., p. 200 s.; M. ALLARA, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 50 ss.; G. CRISCUOLI, *La causa del testamento*, in *Circ. giur.*, 1959, I, pp. 66 ss., spec. 83 s.; ID., voce *Testamento*, cit., pp. 20 s. e 27 s.; M. GIORGIANNI, voce *Causa*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 1960, p. 573 s.; e in ID., *Scritti minori*, Napoli, 1988, p. 422 s.; N. LIPARI, *op. cit.*, pp. 15 ss., spec. 22, 117 ss. e 360 ss.; G. ALPA, *Atti di liberalità e motivi dell'attribuzione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1972, p. 362 s.; e in G. ALPA, M. BESSONE e V. ROPPO, *op. cit.*, p. 59 s.; ID., *Absence de cause e controllo giudiziale delle convenzioni private (a proposito di una recente sentenza francese)*, in *Temi*, 1972, p. 549 s.; M. BESSONE e V. ROPPO, *Il problema della causa nei suoi profili attuali (materiali per una discussione)*, in *Ann. Fac. Giur. Univ. Genova*, 1972, p. 558; in *Il controllo sociale delle attività private. Testi e materiali*, a cura di G. Amato, S. Cassese e S. Rodotà, Genova, 1972, p. 245 s.; e in G. ALPA, M. BESSONE e V. ROPPO, *op. cit.*, p. 6 s.; A. CORSI, *Causa dell'attribuzione patrimoniale, negozi a titolo gratuito e rilevanza dei motivi (in margine ad un caso di comodato modale)*, in *Giur. it.*, 1973, I, 1, c. 1187 ss.; V. SCALISI, *op. ult. cit.*, p. 25 ss.; ID., voce *Negozi astratto*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978, p. 110 s., testo e nota 402; e in ID., *Il negozio giuridico tra scienza e diritto positivo*, cit., p. 328 ss., testo e nota 402; L. BIGLIAZZI GERI, *op. ult. cit.*, p. 253 ss.; ID., *Delle successioni testamentarie*, cit., pp. 41 ss. e 73 ss.; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *Dell'istituzione di erede e dei legati. Disposizioni generali*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1983, p. 27 ss.; G. BONILINI, *La prelazione testamentaria*

Riaffermata in tal modo l'unità funzionale dell'atto *mortis causa*, si è giunti al riconoscimento della possibilità di applicare anche in questo ambito l'istituto della presupposizione, facendo da esso discendere l'inefficacia della disposizione testamentaria in tutti i casi in cui la sua astratta realizzabilità materiale contrasti con gli scopi avuti di mira dal *de cuius* al momento della sua formazione e, segnatamente, se la sopravvenienza abbia comportato l'anticipato raggiungimento dei medesimi obiettivi o li abbia privati della loro originaria utilità⁸⁰.

Dal punto di vista rimediabile, la tesi conferisce un ambito di operatività autonomo alla nullità per assenza di causa, alla quale si vorrebbe ricondurre tutti i casi in cui emerga un collegamento diretto tra la disposizione e scopi in realtà già irrealizzabili fin dal momento della redazione, ancorché per fatti che il testatore non era nella condizione di conoscere o valutare⁸¹.

Il richiamo alla presupposizione serve altresì a sottrarre la trattazione del c.d. motivo mancato determinante dall'ambito di operatività dell'art. 624, 2° co., c.c., la cui formulazione letterale, nella parte in cui impone di dar conto del carattere «esclusivo» della motivazione posta a fondamento della disposizione, ha agevolato il mantenimento della soluzione giurisprudenziale già affermatasi sotto il vigore del previgente art. 828 c.c. del 1865, per la quale il motivo finale della disposizione, in quanto sottratto alla sfera di controllabilità del *de cuius*, non potrebbe neppure essere valu-

ria, in *Riv. dir. civ.*, 1984, I, p. 247 s.; R. SACCO, voce *Autonomia nel diritto privato*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, I, Torino, 1987, p. 520; G.B. FERRI, voce *Negoziio giuridico*, *ivi*, XII, Torino, 1995, p. 77; e in G.B. FERRI e C. ANGELICI, *Studi sull'autonomia dei privati*, Torino, 1997, p. 34; ID., *Dall'intento liberale al cosiddetto impegno etico e superetico: ovvero l'economia della bontà*, in *Diritto privato*, (5-6) 1999-2000, *L'invalidità degli atti privati*, Padova, 2001, p. 337 s.; e in ID., *Dall'economia della bontà all'economia del dolore. Saggi di diritto civile*, 2ª ed., Padova, 2005, p. 75 ss.; D. RUSSO, *op. cit.*, p. 113 ss.; E. NAVARRETTA, *La causa e le prestazioni isolate*, Milano, 2000, p. 188 ss.; N. DI MAURO, *Profili generali del testamento*, Napoli, 2018, p. 130 ss.

⁸⁰ Cfr. M. SEGNI, *Per un'estensione delle ipotesi di caducità delle disposizioni testamentarie e del mandato*, *cit.*, p. 79 ss.; S. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, *cit.*, pp. 166 ss. e 233 ss.; ID., in *Delle successioni*, a cura di V. Cuffaro e F. Delfini, *Artt. 565-712*, *cit.*, p. 469 ss.; ID., in S. PAGLIANTINI, G. NAVONE e S. BRANDANI, *Le invalidità*, in *Diritto delle successioni e delle donazioni*, II, *cit.*, p. 921 ss.; F. GIARDINI, *op. cit.*, pp. 120 ss. e 295 ss.; F. SANGERMANO, *op. cit.*, pp. 8 s., testo e nota 14 e 121 ss.; nonché, con specifico riferimento all'impossibilità di applicare l'art. 624, 2° co., c.c. al caso in esame, R. SCOGNAMIGLIO, *Sulla invalidità successiva dei negozi giuridici*, in *Ann. dir. comp.*, 1951, p. 104 s. (da cui la successiva citazione); e in ID., *Scritti giuridici*, I, *cit.*, p. 214 s.; F. CALDERONE, *L'errore sul motivo di fatto nel negozio mortis causa*, in *Riv. not.*, 1958, p. 697 s. (da cui le successive citazioni); e in *Rolandino*, 1958, p. 179 s.; C. DONISI, *In tema di nullità sopravvenuta del negozio giuridico*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1967, p. 774, testo e nota 42; M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1969, p. 248 ss.; E. DEL PRATO, *In tema di negozio unilaterale, presupposizione, errore di diritto*, in *Studi in onore di Renato Scognamiglio*, I, *cit.*, p. 273 s.; F.P. LOPS, *op. cit.*, p. 1118 s.

⁸¹ Con specifico riferimento all'incidenza di questo rilievo nella valutazione dell'istituzione di un ente già estinto al momento della redazione della scheda, cfr. *infra*, Cap. III, § 1.

tabile come la sola ragione dell'erroneità della sua rappresentazione volitiva⁸².

Per converso, parte della dottrina ha da tempo provato ad includere l'errore di previsione in quello sui motivi, con esiti applicativi invero modesti, perché, anche se si ritenga che tale vizio della volontà incida sulla validità dell'atto, la necessità che il motivo «risulti dal testamento» limita fortemente l'impiego del rimedio, condannandolo ad operare nei soli casi in cui la formulazione letterale della scheda contenga un accenno al ruolo determinante assunto dalla rappresentazione circa la situazione futura riscontrabile all'apertura della successione⁸³.

⁸² Cfr. Cass., 12.7.1927, n. 2707, in *Giur. it.*, 1927, I, 1, c. 1115 ss.; in *La Giur.*, 1927, c. 1542 ss.; e in *Sett. Cass.*, 1927, c. 924 s. (s.m.); Cass., 30.7.1937, n. 2942, in *Foro it.*, 1938, I, c. 400 s.; in *Giur. it.*, 1938, I, 1, c. 153 ss.; in *Mon. trib.*, 1938, p. 229 s.; e in *Sett. Cass.*, 1938, p. 13 s. (s.m.), ripresa, in sede di rinvio, da App. Torino, 3.6.1938, in *Foro it.*, 1938, I, c. 1319 ss.; e in *La Giur.*, 1938, c. 902 ss., che, disattendendo quanto prospettato da App. Milano, 1.9.1936, in *Foro it.*, 1936, I, c. 1300 ss.; in *Mon. trib.*, 1936, p. 682 ss.; in *La Giur.*, 1937, c. 250 ss.; in *Riv. dir. civ.*, 1936, p. 437 ss. (s.m.), con nota di A. ASCOLI, *Causa erronea e causa mancata della disposizione testamentaria*, cit.; e in *Riv. dir. priv.*, 1938, II, p. 23 ss., con nota di D. RUBINO, *La mancanza sopravvenuta del motivo espresso e determinante della disposizione testamentaria*, ha escluso che il testuale riferimento, nella scheda, al fatto di aver disposto a favore dei legatari «allo scopo di compensarli di tale mio obbligo verso di loro» potesse legittimare la dichiarazione di invalidità del lascito nonostante il testatore, dopo la redazione, avesse provveduto ad estinguere quello stesso debito. L'irrelevanza dell'anticipato raggiungimento degli obiettivi del lascito è altresì teorizzata, ponendo l'accento sulla mancata revoca del medesimo, da App. Venezia, 15.5.1917, in *Foro ven.*, 1917, p. 339 ss.; App. Napoli, 14.8.1939, in *Dir. giur.*, 1939, c. 217 ss.; e in *Mon. trib.*, 1940, p. 275 s.; Cass., 22.7.1943, n. 1917, in *Rep. Foro it.*, 1943-1945, voce *Successione*, nn. 120-bis e 120-ter; Cass., 3.8.1948, n. 1357, in *Giur. it.*, 1949, I, 1, c. 666 ss., con nota di F. SATTÀ, *Motivo mancato e motivo erroneo nel testamento* (su questa sentenza si sofferma anche T. NOVELLI, *Inefficacia di disposizione testamentaria per erroneità dei motivi*, in *Arch. ric. giur.*, 1948, c. 869 ss.); App. Catanzaro, 14.1.1955, in *Cal. giud.*, 1956, p. 501 ss.; Cass., 20.7.1962, n. 1950, in *Giust. civ.*, 1963, I, p. 800 ss.; e in *Foro pad.*, 1964, I, c. 74 ss., con nota di P. BARCELLONA, *In tema di interpretazione dell'art. 624, 2° co., c.c.* Per trovare due precedenti di segno opposto, è necessario risalire prima ad un arresto della giurisprudenza sabauda: App. Casale, 11.3.1851, in *Giur. it.*, 1851, II, c. 263 ss., che ha riconosciuto l'inefficacia di un lascito motivato dall'esigenza di far proseguire agli studi i figli e far loro trovare un lavoro, stante il lungo lasso temporale intercorso tra il momento della redazione e quello dell'apertura della successione, quando ormai i figli erano cresciuti ed avevano già completato gli studi; e poi ad App. Venezia, 30.1.1882, *ivi*, 1882, II, c. 237 ss., con nota di F. RICCI; in *Temi ven.*, 1882, p. 162 s.; e in *Legge*, 1882, I, p. 345 s., confermata da Cass. Firenze, 23.11.1882, in *Giur. it.*, 1883, I, 1, c. 151 ss.; in *Ann. giur. it.*, 1883, I, 1, p. 194 s.; in *Temi ven.*, 1883, p. 36 s.; e in *Legge*, 1883, I, p. 226 s., che ha considerato egualmente inefficace il lascito avente una motivazione strettamente correlata al futuro ed imminente matrimonio con la beneficiaria, poiché dopo la redazione la relazione con la stessa si era improvvisamente interrotta.

⁸³ Cfr. A. TRABUCCHI, *Il dolo nella teoria dei vizi del volere*, Padova, 1937, pp. 115 s. e 278 s.; Id., *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, cit., p. 701 s.; P. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, pp. 50 s. e 172 ss., spec. 176 s.; Id., voce *Condizione (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, VIII, Milano, 1961, p. 788; G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., pp. 195 ss., spec. 201 s.; G. GHEZZI, *op. cit.*, p. 825 s.; V. PIETROBON, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, cit., pp. 517 s., testo e nota 41 e 526 s., nota 49; C. SCOGNAMI-

Non sembra, tuttavia, che una presa di posizione sul tema, inevitabilmente subordinata ad una preliminare valutazione in ordine alla stessa ammissibilità della presupposizione⁸⁴, possa seriamente condizionare l'andamento della presente ricerca e compromettere gli obiettivi che essa si propone di raggiungere.

Tutte le posizioni finora richiamate, infatti, prendono le mosse dalla constatazione dell'inidoneità della dichiarazione testamentaria, intesa nel suo significato oggettivo, a garantire il raggiungimento degli scopi prefigurati dal suo autore, ma ciò poco o nulla è in grado di dire in ordine ai casi

GLIO, *op. cit.*, p. 294 s., i quali sviluppano un'intuizione già accennata, sotto il vigore del c.c. del 1865, da G. VENEZIAN, *L'errore ostativo*, in *Studi di diritto romano, di diritto moderno e di storia del diritto pubblicati in onore di Vittorio Scialoja nel XXV anniversario del suo insegnamento*, I, Milano, 1905, p. 347 s., testo e nota 4; e in *Id.*, *Opere giuridiche*, a cura della famiglia e della R. Accademia delle Scienze di Bologna, I, *Studi sulle obbligazioni*, Roma, 1919, p. 487 s., testo e nota 4 (da cui le successive citazioni) e, ripresa, ancorché con esclusivo riferimento al contratto, da F. MARTORANO, «*Presupposizione*» ed errore sui motivi nei contratti, in *Riv. dir. civ.*, 1958, I, pp. 69 ss., spec. 79 ss.; E. BETTI, voce *Errore (diritto romano)*, in *Noviss. dig. it.*, VI, Torino, 1960, p. 664 s.; E. MINERVINI, *Errore sulla convenienza economica del contratto e buona fede precontrattuale*, in *Rass. dir. civ.*, 1987, p. 924 ss.; P. GALLO, *Errore sul valore, giustizia contrattuale e trasferimenti ingiustificati di ricchezza alla luce dell'analisi economica del diritto*, in *Quadr.*, 1992, p. 656 s.; M. FRANZONI, *Il contratto annullabile*, in A. DI MAJO, G.B. FERRI e M. FRANZONI, *Il contratto in generale*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. Bessone, XIII, 7, Torino, 2002, p. 240 s.; Trib. Napoli, 27.4.1973, in *Temi*, 1973, p. 619 ss., con note di M. MONTECUCCHI, *In tema di inidoneità dell'oggetto e di disciplina della vendita ex art. 1498 c.c.*; e G. VOLPE, *Errore di previsione, presupposizione non verificata ed economia del contratto*, sia pure con un mero *obiter dictum*.

⁸⁴ È sufficiente sul punto rinviare a M. COMPORI, *Rassegna di dottrina e giurisprudenza sulla teoria della presupposizione*, in *Studi sen.*, 1960, p. 455 ss.; *Id.*, *La presupposizione nella dottrina e nella giurisprudenza*, in *Giust. civ.*, 1985, I, p. 1171 ss.; P. BARCELLONA, *Profili della teoria dell'errore nel negozio giuridico*, Milano, 1962, p. 163 ss.; F. GIRINO, voce *Presupposizione*, in *Noviss. dig. it.*, XIII, Torino, 1966, p. 286 s.; A. CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, Milano, 1966, p. 231 ss.; *Id.*, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e presupposizione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2016, p. 789 ss.; e in *Diritto privato e interessi pubblici*, I, cit., p. 471 ss.; G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, cit., p. 122 ss.; M. BESSONE, *op. ult. cit.*, p. 285 ss.; A. PELLICANÒ, *Causa del contratto e circolazione dei beni*, Milano, 1981, p. 160 ss.; A. GENTILI, *Presupposizione, eccessiva onerosità sopravvenuta e sopravvenienza*, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, c. 1738 ss.; M. BESSONE ed A. D'ANGELO, voce *Presupposizione*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986, p. 525 ss.; V. PIETROBON, *La presupposizione*, in *Quadr.*, 1987, p. 590 ss.; *Id.*, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, cit., pp. 99 s. e 350 ss., spec. 354 s., e 496 ss.; A. D'ANGELO, *Contratto e operazione economica*, Torino, 1992, p. 191 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, p. 380 ss.; C. CAMARDI, *Economie individuali e connessione contrattuale: saggio sulla presupposizione*, Milano, 1997, p. 1 ss.; A. NICOLUSSI, *Presupposizione e risoluzione*, in *Eur. dir. priv.*, 2001, p. 843 ss.; e in *Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo*, a cura di S. Mazzamuto, Torino, 2002, p. 363 ss.; A. BELFIORE, *La presupposizione*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. Bessone, XIII, 4, 1, Torino, 2003, p. 35 ss.; E. AL MUREDEN, *Le sopravvenienze contrattuali tra lacune normative e ricostruzioni degli interpreti*, Padova, 2004, p. 1 ss.; P. ABAS, *Errore di previsione e sopravvenienza contrattuale: un'indagine comparatistica*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2011, p. 787 ss.; M. AMBROSOLI, *Presupposizione e gravità della turbativa*, *ivi*, 2014, p. 455 ss.; M. MAGGIOLO, *Presupposizione e premesse del contratto*, in *Giust. civ.*, 2014, p. 867 ss.; R. GRISAFI, *op. cit.*, p. 161 ss.

in cui tale risultato sia ancora possibile, ancorché attraverso una modifica della portata precettiva della dichiarazione.

L'allontanamento della presupposizione testamentaria dalla regolamentazione dell'annullamento per errore sui motivi, inoltre, conduce inevitabilmente ad attribuire all'istituto un connotato di atipicità, che lo condanna ad un'applicazione residuale, la quale può essere evitata non solo dall'esclusione del carattere determinante del presupposto mancato, ma anche e soprattutto dal richiamo di una regolamentazione normativa avente valore generale e capace di superare il difetto funzionale attraverso l'adattamento della disposizione alla sopravvenienza.

L'analisi degli artt. 734, 2° co. e 686, ult. co., c.c. lo ha già ampiamente dimostrato: ove tali previsioni siano intese come sufficienti a garantire il ricorso ad un rimedio di natura integrativo-correctiva, fondato sulla ricostruzione, alla luce delle circostanze sopravvenute, di una «diversa volontà del testatore» che, risolvendosi in un falso apprezzamento della portata oggettiva della disposizione, lo ha indotto a non revocarla, la revisione dello stesso significato della formulazione originaria e il conseguente riconoscimento della prevalenza della reale intenzione del *de cuius* impedirebbero il richiamo della presupposizione.

Ad esiti diversi in ordine al valore sistematico di questo rilievo non si potrebbe pervenire neppure se alle disposizioni appena richiamate si attribuisse valore eccezionale, perché, ammessa l'operatività generalizzata della presupposizione e il conseguente riconoscimento di un principio generale incentrato sull'eliminazione della disposizione inidonea a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefigurati dal testatore, resterebbe comunque da accertare se e in che misura la sua volontà debba condizionare l'individuazione della portata oggettiva del *dictum* testamentario.

Emerge in tal modo un interrogativo ineludibile: quali regole governano il delicato punto di confluenza tra l'interpretazione e l'invalidità per errore⁸⁵.

La questione ha trovato parziale soluzione nel sistema giuridico tedesco.

L'impossibilità di tratteggiare la presupposizione in termini incondizionatamente unitari è stata infatti evidenziata fin dalla sua primissima elaborazione concettuale, nella quale si pone già l'accento sul fatto che nei soli atti *inter vivos* è necessario attribuire valore condizionante alla prova della conoscibilità del presupposto, al fine di tutelare l'affidamento del destinatario della dichiarazione viziata.

Per un atto *mortis causa*, invece, la sufficienza della prova di una contro-volontà implicita del testatore dovrebbe ordinariamente assicurare l'eliminazione dalla scheda di una disposizione, che egli non avrebbe voluto se avesse concretamente previsto la reale situazione fattuale riscontrabile al momento della sua morte⁸⁶.

⁸⁵ Cfr. *retro*, Cap. I, §§ 2 e 4; *infra*, Cap. I, § 9.

⁸⁶ Cfr. B. WINDSCHEID, *Die Lehre des römischen Rechts von Voraussetzung*, Düsseldorf,

All'atto della codificazione del BGB, si è ritenuto anzitutto opportuno prevedere un giudizio ipotetico pressoché identico per qualunque falsa rappresentazione della realtà idonea ad incidere negativamente sul contenuto testamentario: il § 2078, 1° co., BGB, infatti, allarga sensibilmente l'ambito di operatività dell'errore, collegandone la rilevanza al generico «contenuto» («Inhalt») della disposizione testamentaria e facendo salva la necessità di dimostrare che il testatore, «ove avesse conosciuto lo stato delle cose, non avrebbe reso la dichiarazione» («er die Erklärung bei Kenntnis der Sachlage nicht abgegeben haben würde») ⁸⁷.

1856, p. 58 ss.; Id., *Die Voraussetzung*, in *AcP*, (78) 1892, pp. 161 ss., spec. 167 s.; e in Id., *Gesammelte Reden und Abhandlungen*, herausgegeben von P. Oertmann, Leipzig, 1904, pp. 375 ss., spec. 379 s.; Id., *Lehrbuch des Pandektenrechts*, 9^a ed., unter vergleichender Darstellung des deutschen burgerlichen Rechts bearbeitet von T. Kipp, I, Frankfurt am Main, 1906, p. 415 s. [della 6^a ed. (1887) di quest'opera è disponibile la versione italiana, con il titolo *Diritto delle Pandette*, trad. it. di C. Fadda e P.E. Bensa, I, Torino, 1925, p. 337 s. (da cui le successive citazioni)]; e per l'influenza delle sue tesi sulla codificazione tedesca, J. PETERSEN ed E. ZITELMANN, in *Beiträge zur Erläuterung und Beurteilung des Entwurfes eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich*, herausgegeben von E.I. Bekker und O. Fischer, II, Berlin, 1889, pp. 45 ss., spec. 51 s. e 195 s.; L. GOLDSCHMIDT, *Kritische Erörterungen zum Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche Reich*, Leipzig, 1889, p. 160 ss.; R. LEONHARD, in *Verhandlungen des deutschen Juristentages*, XX, 3, Berlin, 1889, p. 96 ss.; O. LENEL, *Die Lehre von der Voraussetzung (im Hinblick auf den Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs)*, in *AcP*, (74) 1889, p. 216 ss.; E. STROHAL, *Die Anfechtung letztwilliger Verfügungen im deutschen Entwurf*, Graz, 1892, p. 52 ss.; T. CLAPS, *Intorno alla teoria della causa e della presupposizione nei negozi giuridici*, Torino, 1901, p. 5 ss.; G. VARANESE, *Windscheid e il legislatore nella dottrina della presupposizione*, in *Contr. impr. Eur.*, 2016, p. 573 ss.

⁸⁷ Cfr. A. MARTIUS, *Irrtum in den Beweggründen bei letztwilligen Verfügungen nach römischem und nach neuem deutschen bürgerlichen Recht*, Diss. Erlangen, 1898, p. 55 ss.; O. GRADENWITZ, *Anfechtung und Reurecht beim Irrthum*, Berlin, 1902, p. 21 ss.; I. DOBRZYNSKI, *Der Irrtum im Beweggrunde bei letztwilligen Verfügungen unter Berücksichtigung seiner Besonderheiten*, Diss. Erlangen, 1903, p. 15 s.; G. RABS, *Der Einfluß des Irrtums in den Beweggründen auf letztwillige Verfügungen nach gemeinen und bürgerlichem Recht*, Diss. Leipzig, 1904, p. 45 s.; R. VON DAMM, *Anfechtbarkeit letztwilliger Verfügungen wegen Irrtums (BGB §§ 2078-2083)*, Diss. Jena, 1907, p. 13 ss.; K. AULHORN, *Die Anfechtung letztwilliger Verfügungen wegen Irrtums nach dem Bürgerlichen Gesetzbuche*, Diss. Leipzig, 1907, p. 10 ss.; E.A. MOUFANG, *Die Anfechtung einer letztwilligen Verfügung nach § 2078 BGB und ihre Wirkung*, Diss. Heidelberg, 1914, p. 12 ss.; F. SCHULZ, *op. cit.*, p. 72 ss.; F. FLAD, in *Planck's Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch nebs Einführungsgesetz*, herausgegeben von E. Strohal, V, *Erbrecht*, 4^a ed., Berlin-Leipzig, 1930, p. 384 s.; K.H. JOHANNSEN, in *Das Bürgerliche Gesetzbuch mit besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Reichsgerichts und der Bundesgerichtshofes*, Kommentar herausgegeben von Mitgliedern des Bundesgerichtshofes, 12^a ed., V, 1, §§ 1922-2146, Berlin-New York, 1974, p. 475 ss.; P. FINGER, in *Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch in sechs Bänden*, herausgegeben von R. Wassermann, VI, *Erbrecht*, Neuwied, 1990, p. 563 ss.; H. LANGE, *Erbrecht. Ein Lehrbuch*, 5^a ed., herausgegeben von K. Kuchinke, München, 2001, p. 843 ss.; W. ESSER, in *Praxis-Handbuch Erbrechtsberatung*, herausgegeben von K.M. Groll, Köln, 2001, p. 181 ss.; K.-H. GURSKY, *Erbrecht*, 5^a ed., Heidelberg, 2007, p. 42 s.; H. FLEINDL, in *Nomos Kommentar BGB*, herausgegeben von B. Dauner-Lieb, T. Heidel, G. Ring, V, *Erbrecht*, 3^a ed., herausgegeben von L. Kroiß, Baden-Baden, 2010, p. 549 ss.; J. GEMMER, in *Deutscher Erbrechtskommentar*, herausgegeben von M. Große-Wilde und P.E. Ouart, 2^a ed., Köln, 2010, p. 380 s.; K.W. LANGE, *Erbrecht. Lehrbuch für*

Sono stati inoltre introdotti due casi specifici di errore di previsione operanti nel solo ambito testamentario, fondati, rispettivamente, sull'«erronea convinzione o aspettativa del verificarsi o non verificarsi di una circostanza» («irrigie Annahme oder Erwartung des Eintritts oder Nichteintritts eines Umstandes»: § 2078, 2° co., BGB)⁸⁸ e sulla preterizione di un legittimario «esistente al tempo dell'apertura della successione, la cui esistenza, al momento di redazione del testamento, non era nota al testatore

Studium und Praxis, München, 2011, p. 363 ss.; H. LEHRMANN, in *BGB. Juris Praxis Kommentar*, herausgegeben von W. Hau, V, *Erbrecht*, 6^a ed., Saarbrücken, 2012, p. 712 ss.; G. OTTE, *op. cit.*, p. 177 ss.; R. FRANCK e T. HELMS, *Erbrecht*, 6^a ed., München, 2013, p. 91 s.; M. LÖHNIG e M. AVENARIUS, in *BGB. Kommentar*, herausgegeben von H. Prütting, G. Wegen und G. Weinreich, 9^a ed., Neuwied, 2014, p. 2869 s.; U. CZUBAYKO, in *Erbrecht*, herausgegeben von W. Burandt und D. Rojahn, 2^a ed., München, 2014, p. 419 s.; T. HOEREN, in *Bürgerliches Gesetzbuch. Handkommentar*, 8^a ed., herausgegeben von R. Schulze, Baden-Baden, 2014, p. 2282; H. BROX e W.-D. WALKER, *Erbrecht*, 26^a ed., München, 2014, p. 137 s.; D. LEIPOLD, *Erbrecht. Ein Lehrbuch mit Fällen und Kontrollfragen*, 20^a ed., Tübingen, 2014, p. 157 ss.; ID., in *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, XI, cit., p. 808 ss.

⁸⁸ Cfr. J.L. LUTZ, *Die Anfechtung letztwilliger Verfügungen wegen Irrtums nach § 2078 BGB unter Berücksichtigung des «eventuell Bedachten»*, Diss. Tübingen, 1911, p. 4 ss.; F. BUSCHENHAGEN, *Aus welchen Gründen können nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch letztwillige Verfügungen angefochten werden, und wer ist anfechtungsberechtigt?*, Diss. Heidelberg, 1911, p. 41 ss.; O. FISCHER, *Der Fehlschlag von Erwartungen bei Verfügungen von Todes wegen*, in *JherJb.*, (71) 1922, p. 197 ss.; J. BAUMERT, *Die Anfechtung letztwilliger Verfügungen wegen Irrtums*, Diss. Erlangen, 1935, p. 5 ss.; W. MÜLLER-FREIENFELS, *Fahrlässige Tötung des Erblassers durch betrunkenen Erben: ein Grund zur Testamentsanfechtung oder zur Erbausschließung?*, in *Festschrift für Gerhard Schiedermaier zum 70. Geburtstag*, herausgegeben von G. Lüke und O. Jauernig, München, 1976, p. 409 ss.; W. SCHUBERT e H.-J. CZUB, *Die Anfechtung letztwilliger Verfügungen*, in *JR*, 1980, p. 258 ss.; H. GLAUS, *Irrtumsanfechtung und Auslegung beim Testament. Eine Analyse des schweizerischen Rechts unter Mitberücksichtigung der deutschen und der französischen Rechtsordnung*, Zürich, 1982, p. 99 ss.; D. VON SIMON, *Die erbrechtliche Verwirkungsklausel – ein Prüfstein für Privatautonomie*, in *Recht und Rechtserkenntnis. Festschrift für Ernst Wolf zum 70. Geburtstag*, herausgegeben von D. Bickel, W. Hadding, V. Jahnke und G. Lüke, Köln-Berlin-Bonn-München, 1985, p. 633; W. HEINZ, *Die Anfechtung gemäß § 2078 Abs. 2 BGB wegen nicht bedachter Umstände*, Diss. Mannheim, 1985, p. 1 ss.; A. WACKE, *Mentalreservation und Simulation als antizipierte Konträrakte bei formbedürftigen Geschäften insbesondere bei Testamentserrichtung und Heirat*, in *Festschrift für Dieter Medicus zum 70. Geburtstag*, herausgegeben von V. Beuthien, M. Fuchs, H. Roth, G. Schiemann und A. Wacke, Köln-Berlin-Bonn-München, 1999, p. 651 ss.; O. SCHMIDT, *Die Anfechtung des Stiftungsgeschäfts von Todes wegen bei Errichtung einer Unternehmensträgerstiftung – Mittel zur Sicherung des Unternehmens?*, in *ZEV*, 2000, p. 308 ss.; S. SIEKER, *Der Motivirrtum des Erblassers aufgrund nicht bedachter Ereignisse*, in *AcP*, (201) 2001, p. 697 ss.; E. GÓMEZ CALLE, *El error del testador y el cambio sobrevenido de las circunstancias existentes al otorgamiento del testamento*, Pamplona, 2007, p. 171 ss. (opera recensita da S. ESPADA MALLORQUÍN, in *An. der. civ.*, 2007, p. 1748 ss.); L. KROß, in C.-H. HORN e L. KROß, *Testamentsauslegung. Strategien bei unklaren letztwilligen Verfügungen*, München, 2012, p. 304 ss.; M. RUDOLF e U. SEILER-SCHOPP, in *Handbuch Testamentsauslegung und -anfechtung*, herausgegeben von M. Rudolf, J. Bittler und U. Seiler-Schopp, 2^a ed., Bonn, 2013, p. 379 ss.; A. ARNOLD, in *Erman Bürgerliches Gesetzbuch*, Handkommentar herausgegeben von H.-P. Westermann, B. Grunewald und G. Maier-Reimer, 14^a ed., II, Köln, 2014, p. 332 s.; I. STAHL, in *Münchener Prozessformularbuch*, IV, *Erbrecht*, 2^a ed., herausgegeben von B.F. Klinger, München, 2018, p. 145 s.

o che è comunque divenuto tale in un momento ad essa successivo» («einen zur Zeit des Erbfalls vorhandenen Pflichtteilsberechtigten ... dessen Vorhandensein ihm bei den Errichtung der Verfügung nicht bekannt war, oder der erst nach der Errichtung geboren oder pflichtteilsberechtigt geworden ist»: § 2079 BGB)⁸⁹.

La portata precettiva di queste previsioni, tuttavia, si è ben presto rivelata controversa, perché proprio la necessità di provare il carattere «determinante» dell'erronea previsione, se ha facilmente consentito al rimedio di operare quando la sopravvenienza, ostacolando lo scopo immediato dell'attribuzione patrimoniale, abbia altresì formato oggetto di una divergente ed espressa rappresentazione da parte del testatore, ha reso difficilmente risolvibili le ipotesi in cui la sopravvenienza stessa abbia inciso su condizioni di eseguibilità della scheda ignorate e non conoscibili dal *de cuius*.

Valore paradigmatico ha assunto l'articolato dibattito in ordine all'applicabilità del § 2078, 2° co., BGB ai testamenti perfezionati prima dell'unificazione tedesca del 1990, ad esito della quale la modifica della stessa legge regolatrice della successione è stata considerata un evento imprevedibile al momento della redazione e, in quanto tale, inidoneo a formare oggetto di rappresentazione e volizione da parte del testatore, per quanto potenzialmente in grado di incidere sul presupposto delle attribuzioni disposte dalla scheda⁹⁰.

⁸⁹ Cfr. F. SIMON, *Die irrtümliche Übergehung eines Pflichtteilsberechtigten bei der Erbeinsetzung nach römischem, gemeinem und heutigem bürgerlichen Recht*, Diss. Leipzig, 1908, p. 25 ss.; K. VILMAR, *Die Anfechtung letztwilliger Verfügungen auf Grund des § 2079 BGB*, Diss. Marburg, 1908, p. 15 ss.; R. PENKMAYER, *Die Entstehung neuer Pflichtteilsrechte nach Errichtung eines gemeinschaftlichen Testamentes. Kann der überlebende Ehegatte nach § 2079 BGB anfechten?*, Diss. Heidelberg, 1910, p. 30 ss.; R. ULRICH, *Die Anfechtung letztwilliger Verfügungen wegen Übergehung eines Pflichtteilsberechtigten*, Diss. Greifswald, 1913, p. 5 ss.; H. LANGE, *Die Verwirklichung des wahren letzten Willens des Erblassers*, in *JherJb.*, (82) 1932, p. 26 ss.; G. KEGEL, *Die lachenden Doppelerben: Erbfolge beim Versagen von Urkundspersonen*, in *Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag 12. September 1978*, im Gemeinschaft mit K. Ballerstedt und F.A. Mann herausgegeben von H.H. Jakobs, B. Knobbe-Keuk, E. Picker und J. Wilhelm, I, Köln, 1978, p. 551 s.; C. JUNG, *Die Testamentsanfechtung wegen «Übergehens» eines Pflichtteilsberechtigten. Ein Beitrag zur Dogmatik von § 2079 BGB*, in *AcP*, (194) 1994, p. 42 ss.; M. RUDOLF e U. SEILER-SCHOPP, *op. cit.*, p. 400 ss.; G. SCHLITT, *Das Anfechtungsrecht gemäß § 2079 BGB für den Fall der Wiederverheiratung des Erblassers*, in *ZErB*, 2006, p. 371 ss.; G. OTTE, *Testamentsanfechtung nach § 2079 BGB wegen Anfechtung eines Pflichtteilsverzichts?*, in *ZEV*, 2011, p. 233 ss.; R. KANZLEITER, *Die Anfechtung wegen Übergehens eines Pflichtteilsberechtigten nach §§ 2079, 2281 BGB bei Erbvertrag und gemeinschaftlichem Testament*, in *DNotZ*, 2016, p. 745 ss.

⁹⁰ Cfr. B. BERSE, *op. cit.*, p. 67 ss.; B. GRUNEWALD, *Die Auswirkungen eines Irrtums über politische Entwicklungen in der DDR auf Testamente und Erbschaftsausschlagungen*, in *NJW*, 1991, p. 1208 ss.; H. KÖSTER, *Erbrechtliche Fragestellungen nach dem Einigungsvertrag. Nachlaßspaltung bei BRD-Erbfällen mit Nachlaßgegenständen in der ehem. DDR*, in *Rpfleger*, 1991, p. 97 ss.; H. BESTELMEYER, *Weitere erbrechtliche Fragestellungen nach dem Einigungsvertrag*, *ivi*, 1992, p. 321 ss.; J. WASMUTH, *Zur Korrektur abgeschlossener erbrechtlicher Sachverhalte im Bereich der ehemaligen DDR*, in *DNotZ*, 1992, p. 3 ss.; A. GERHARDS, *op. cit.*, p. 4 ss.; M.

Il fondamento volontaristico dell'attribuzione di rilievo invalidante all'errore di previsione non ha peraltro impedito la diffusione di una singolare interpretazione anti-letterale dello stesso § 2078, 2° co., BGB, in forza della quale non si è esitato a far ricadere nella già ricordata «erronea convinzione o aspettativa del verificarsi o non verificarsi di una circostanza» anche le «fisiologiche rappresentazioni» («selbstverständlichen Vorstellungen») che il testatore avrebbe potuto compiere usando l'ordinaria diligenza, così da estendere l'impugnazione anche a casi di vera e propria impossibilità di previsione da parte del testatore sulla base del ragionevole convincimento dell'interprete circa l'utilità di una valutazione secondo ragionevolezza per spiegare la formulazione assunta dal lascito⁹¹.

In questo modo, il rimedio ha subito una notevole trasformazione, perché ha cessato di essere direttamente ed esclusivamente collegato ad un vizio della volontà dotato di un testuale riconoscimento nella formulazione della scheda ed è stato più facilmente incardinato in un principio generale più ampio, diretto appunto a collegare l'eliminazione ad un difetto funzionale della disposizione, in piena conformità alla più moderna e diffusa

KOEPSSEL, *Die Auswirkungen eines Irrtums über die politischen Entwicklungen in der DDR auf Testamente und Erbschaftsausschlagungen*, Münster-Hamburg, 1994, spec. p. 144 ss.; D. SCHANBACHER, *Auswirkungen der deutschen Einigung auf letztwillige Verfügungen*, Dresden, 1997, p. 1 ss.; BGH, 1.12.1993, n. IV ZR 261/92, in *BGHZ*, (124) 1994, p. 270 ss.; e in *NJW*, 1994, p. 582 ss.

⁹¹ Cfr. H. LANGE, *op. ult. cit.*, p. 21 s.; W. FLUME, *Rechtsgeschäft und Privatautonomie*, in *Hundert Jahre deutsches Rechtsleben. Festschrift zum Hunderjährigen Bestehen des deutschen Juristentages 1860-1960*, im Auftrage der ständigen Deputation des deutschen Juristentages herausgegeben von E. von Caemmerer, E. Friesenhahn und R. Lange, I, Karlsruhe, 1960, p. 207 ss.; K.H. JOHANNSEN, *Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes auf dem Gebiete des Erbrechts. VII. Das Testament. 4. Die Anfechtung*, in *WM*, 1972, p. 642 ss.; K.W. POHL, «Unbewußte Vorstellungen» als erbrechtlicher Anfechtungsgrund? Eine zivilrechtsdogmatische Untersuchung auf psychologischer Grundlage, Berlin, 1976, p. 52 ss.; W. MÜLLER-FREIENFELS, *op. cit.*, p. 415 ss.; W. SCHUBERT e H.-J. CZUB, *op. cit.*, p. 259 s.; W. HEINZ, *op. cit.*, p. 19 ss.; B. BERSE, *op. cit.*, p. 149 ss.; J. WASMUTH, *op. cit.*, p. 9 s.; A. GERHARDS, *op. cit.*, p. 85 ss.; D. LEIPOLD, *Der vergeßliche Erblasser und die Anfechtung*, in *ZEV*, 1995, p. 100; O. SCHMIDT, *op. cit.*, p. 309; RG, 3.2.1902, n. IV 385/01, in *RGZ*, (50) 1902, p. 238 ss.; RG, 29.9.1904, n. IV 223/04, *ivi*, (59) 1905, p. 33 ss.; RG, 16.10.1911, n. IV 594/10, *ivi*, (77) 1912, p. 165 ss.; RG, 4.2.1915, n. IV 419/14, *ivi*, (86) 1915, p. 206 ss.; RG, 21.3.1921, n. IV 486/20, *ivi*, (102) 1921, p. 69 ss.; RG, 12.6.1923, n. IV 598/22, in *LZ*, 1923, c. 603 s.; RG, 23.9.1926, n. IV 80/26, in *WarnRspr.*, 1926, p. 273; e in *JW*, 1927, p. 1203; RG, 27.11.1930, n. VI 764/29, in *WarnRspr.*, 1931, p. 104 ss.; BGH, 29.11.1951, n. IV ZR 71/51, in *BGHZ*, (4) 1952, p. 91 ss.; e in *NJW*, 1952, p. 419 s.; OLG Hamburg, 21.10.1954, in *MDR*, 1955, p. 291 s.; BGH, 18.1.1956, n. IV ZR 199/55, in *FamRZ*, 1956, p. 83 ss.; OLG Stuttgart, 19.11.1959, in *BWNotZ*, 1960, p. 49 s. (s.m.); BGH, 26.4.1961, n. V ZR 184/60, *ivi*, 1961, p. 181 (s.m.); BGH, 31.10.1962, n. V ZR 129/62, in *NJW*, 1963, p. 246 ss.; BGH, 30.11.1964, n. III ZR 82/63, in *BGHZ*, (42) 1965, p. 327 ss.; e in *NJW*, 1965, p. 688 s.; BGH, 14.1.1965, n. III ZR 131/63, *ivi*, 1965, p. 584; in *FamRZ*, 1965, p. 212 s.; e in *DNotZ*, 1965, p. 692 s.; OLG Hamm, 25.4.1966, in *OLGZ*, 1966, p. 497 ss.; OLG Hamm, 24.10.1967, *ivi*, 1968, p. 86 ss.; BayObLG, 22.4.1971, in *DNotZ*, 1972, p. 31 ss.; OLG Hamm, 17.1.1994, in *ZEV*, 1994, p. 109 ss.; BayObLG, 20.7.1994, *ivi*, p. 369 ss.; BayObLG, 23.4.1997, *ivi*, 1997, p. 377 ss.

interpretazione della teoria del presupposto⁹².

Tale conclusione ha trovato utili riscontri nella regolamentazione di specifiche ipotesi di inefficacia sopravvenuta della disposizione testamentaria: si pensi, in particolare, al caso disciplinato dal § 2077 BGB, il quale nega effetti alla disposizione a favore del coniuge se dopo la redazione della scheda il matrimonio sia stato sciolto o sia stata presentata azione di divorzio o annullamento, nonché laddove, a fronte di disposizioni a favore del promesso coniuge, la promessa stessa sia stata eliminata, ferma restando, in tutti questi casi, la possibilità di mantenere fermo il lascito «se deve ritenersi che la persona, della cui successione si tratta, l'avrebbe fatto anche in tal caso» («wenn anzunehmen ist, dass der Erblasser sie auch für einen solchen Fall getroffen haben würde»)⁹³.

Ove si abbia cura di ricordare che, nel sistema tedesco, mancano previsioni assimilabili all'art. 686, ult. co., c.c. italiano, l'affermazione del rilievo generalizzato dell'impugnazione vale, più esattamente, a conferire al rimedio manutentivo o adattativo un ruolo strettamente correlato all'interpretazione testamentaria, consentendone l'operatività prima dell'accertamento dell'erroneità dell'indicazione e dunque in un momento cronologico antecedente all'individuazione del vizio della volontà.

⁹² Cfr. P. OERTMANN, *Doppelseitiger Irrtum beim Vertragsschluß*, in *AcP*, (117) 1913, p. 275 ss.; ID., *Die Geschäftsgrundlase. Ein neuer Rechtsbegriff*, Leipzig, 1921, p. 100 ss.; A. VON THUR, *Irrtum über die Grundlage des Vertrages*, in *LZ*, 1921, c. 153 ss.; P. KRÜCKMANN, *Die Voraussetzung als virtueller Vorbehalt*, in *AcP*, (131) 1929, pp. 1 ss., spec. 32 s.; H. LANGE, *op. ult. cit.*, p. 28 s.; W. SCHMIDT-RIMPLER, *Zum Probleme der Geschäftsgrundlage*, in *Festschrift für Hans Carl Nipperdey zum 60. Geburtstag am 21. Januar 1955*, herausgegeben von R. Dietz, A. Hueck, R. Reinhardt, München-Berlin, 1955, p. 1 ss.; H. BROX, *Die Einschränkung der Irrtumsanfechtung. Ein Beitrag zur Lehre von der Willenserklärung und deren Auslegung*, Karlsruhe, 1960, p. 72 ss.; K. LARENZ, *Geschäftsgrundlage und Vertragserfüllung. Die Bedeutung «veränderter Umstände» im Zivilrecht*, 3^a ed., München, 1963, p. 52 ss.; W. MÜLLER-FREIENFELS, *op. cit.*, p. 421 ss.; B. BERSE, *op. cit.*, p. 112 ss.; W. FLUME, *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, II, Das Rechtsgeschäft*, 4^a ed., in *Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft*, begründet von F. von Liszt und W. Kaskel, herausgegeben von H. Albach, E. Helmstädter, H. Honsell, P. Lerche und D. Nörr, Berlin-Heidelberg-New York, 1992, p. 438 s.; A. GERHARDS, *op. cit.*, p. 90 ss.; M. SCHOLLMAYER, *Selbstverantwortung und Geschäftsgrundlage. Zurechnung und Haftung bei Geschäftsgrundlagenstörungen gemäß § 313 BGB*, Berlin, 2014, p. 38 ss.; A. ALBERTS, *Wegfall der Geschäftsgrundlage. Nachträgliche Äquivalenzstörungen im deutschen und französischen Vertragsrecht*, Baden-Baden, 2015, p. 52 ss.; R. SINGER, in *J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungs-gesetz und Nebengesetzen, I, Allgemeiner Teil, §§ 90-124; 130-133 (Sachen und Tiere; Geschäftsfähigkeit; Willenserklärung)*, herausgegeben von S. Herrler, Berlin, 2017, p. 550 ss.; I. SCHLEPER, *Wegfall der Geschäftsgrundlage im deutschen und spanischen Recht*, Frankfurt am Main, 2017, p. 115 ss.

⁹³ Cfr. P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, cit., p. 77 s.; B. KEUK, *op. cit.*, p. 48 ss.; K. HERZOG-GRÜN, *§ 2077 BGB – Die Unwirksamkeit letztwilliger Verfügungen bei Auflösung der Ehe oder des Verlöbnisses*, Diss. Würzburg, 2001, p. 52 ss.; D. OLZEN, *Analoge Anwendung von § 2077 BGB bei der Erbeinsetzung von Schwiegerkinder?*, in *JZ*, 2004, p. 99 ss.; E. GÓMEZ CALLE, *op. cit.*, p. 229 ss.; M. RUDOLF e U. SEILER-SCHOPP, *op. cit.*, pp. 43 ss. e 331 ss.

Per conservare il lascito, in altri termini, non basta interrogarsi sulla sua eseguibilità materiale al momento dell'apertura della successione né, tantomeno, accertare un'effettiva manifestazione di volontà del *de cuius*, ancorché successiva alla redazione della scheda, ma occorre dimostrare che la disposizione rimane conforme all'ipotetica intenzione del testatore, nel senso che quest'ultimo l'avrebbe mantenuta ferma anche se avesse previsto la sopravvenienza sfavorevole. Ciò legittima, più ampiamente, ad attribuire rilevanza giuridica ad una valutazione solo probabilistica della *voluntas testantis*, dalla quale si è soliti prendere le mosse per l'avvio di un'interpretazione della scheda che si vedrà essere caratterizzata da spiccati connotati integrativi⁹⁴.

Nel diritto italiano, il discostamento da questi esiti è facilmente dimostrabile già solo in ragione della formulazione letterale dell'art. 624, 2° co., c.c., che impedisce di attribuire rilievo invalidante a circostanze che, non avendo formato oggetto di un'espressa regolamentazione nella scheda, appaiano decisive per l'individuazione dei suoi scopi, ma non siano state conosciute o quantomeno conoscibili dal testatore al momento della manifestazione di volontà⁹⁵.

Ancorata la valutazione della falsità della rappresentazione al momento della formazione dell'atto, peraltro, appare comunque difficile attribuire rilevanza invalidante all'errore di previsione, che si riferisce necessariamente a circostanze che non sono ancora rappresentabili in termini di certezza⁹⁶.

⁹⁴ Cfr. *retro*, Cap. I, § 4; *infra*, Cap. I, § 8.

⁹⁵ Cfr. S. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, cit., p. 180 ss.; F. SANGERMANO, *op. cit.*, p. 59 ss.; nonché, con più ampio riferimento alle caratteristiche del motivo erroneo causa di annullabilità ex art. 624, 2° co., c.c., W. D'AVANZO, *op. cit.*, p. 695 ss.; M. ALLARA, *La successione testamentaria*, I, cit., p. 141 s.; ID., *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 140 s.; L. BARASSI, *op. cit.*, p. 380 ss.; E. GIUSIANA, *Movente e motivo illecito della disposizione testamentaria*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1954, p. 969 ss.; E. PEREGO, *Favor legis e testamento*, cit., p. 262 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, I, cit., p. 243 ss.; F. SANTI, *Note in tema di errore sul motivo nelle disposizioni testamentarie*, in *Jus*, 1977, p. 89 ss.; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *op. cit.*, pp. 21 ss. e 63 ss.; M.A. NICCOLI, *Vizi della volontà nel testamento*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, p. 1100 s.; G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, cit., p. 484 ss.; G. PERLINGIERI, *Negozi illeciti e negozio illegale. Una incerta distinzione sul piano degli effetti*, Napoli, 2003, p. 32 ss. (da cui le successive citazioni); e in *Studi in onore di Ugo Majello*, a cura di M. Comporti e S. Monticelli, Napoli, 2005, p. 424 s.; ID., *L'errore sul motivo» nel testamento. Ancora sulla rilevanza del testo per l'individuazione dei vizi di invalidità negli atti di liberalità*, in *Rass. dir. civ.*, 2008, p. 868 ss.; ID., *Invalidità delle disposizioni «mortis causa» e unitarietà della disciplina degli atti di autonomia*, in *Dir. succ. fam.*, 2016, p. 121 ss. (da cui le successive citazioni); e in *Scritti in onore di Vito Rizzo*, II, cit., p. 1607 ss.; U. GIACOMELLI, *La mancanza della volontà testamentaria. I vizi del volere. Il motivo illecito*, in *La ricostruzione della volontà testamentaria*, cit., p. 153 ss.; G.B. FERRI, *Motivi, presupposizione e l'idea di meritevolezza*, in *Eur. dir. priv.*, 2009, p. 370 ss.; e in *Studi in onore di Davide Messinetti*, a cura di F. Ruscello, II, Napoli, 2009, p. 72 ss.; L. SCALIA, *La nullità e l'inefficacia delle disposizioni testamentarie*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, I, cit., p. 1276 ss.; R. TRIOLA, *Il testamento*, 2° ed., Milano, 2012, p. 344 s.

⁹⁶ Cfr. G. OPPO, *op. cit.*, p. 98 s.; F. CALDERONE, *op. cit.*, p. 696 s.; M. SEGNI, *op. ult. cit.*, p.

Essendo rivolta ad eventi futuri, la previsione presenta un ineliminabile margine di insicurezza che al testatore non può essere sfuggito: il fatto che egli si sia rappresentato il futuro in termini divergenti rispetto a quelli reali non permette di sostenere che egli fosse nelle condizioni, al momento della manifestazione di volontà, di valutare diversamente la situazione, né soprattutto autorizza a supporre che tale ipotetica divergente valutazione sarebbe stata effettivamente compiuta se il testatore avesse potuto conoscere il vero.

Delle due, in altri termini, l'una: o la previsione si riferisce ad eventi oggettivamente inattuabili fin dal momento stesso in cui è compiuta e allora l'impossibilità che la connota non può che condurre ad esiti invalidanti apprezzabili già all'atto della formazione e riferibili, più esattamente, alla causa della disposizione, al suo oggetto o ad elementi accidentali (condizione o modo) che l'accompagnano; oppure si assume che la previsione si riferisca a fatti astrattamente realizzabili, ancorché con un grado di probabilità diversamente apprezzabile, e allora non si può propriamente sostenere, muovendo dal fatto che la realtà si sia rivelata ad esso contraria, che il pronostico abbia assunto contorni di falsità oggettivamente rilevanti fin dal momento in cui è stato formulato.

Il giudizio ipotetico in cui si sostanzia la valutazione del carattere determinante dell'errore è precluso dall'incertezza che connota l'evento previsto e ciò impone di spostare sulla valutazione del piano funzionale l'indi-

90 s.; V. ROPPO, *In margine ad un caso di errore non essenziale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1972, p. 367 s.; e in G. ALPA, M. BESSONE e V. ROPPO, *op. cit.*, p. 394 s.; L. BIGLIAZZI GERI, *op. ult. cit.*, p. 250 s.; S. PAGLIANTINI, *op. ult. cit.*, pp. 163 ss., spec. 173 s.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 235 ss.; F. SANGERMANO, *op. cit.*, pp. 5, testo e nota 12, 61 s., 68 s., testo e nota 37, 112 ss. e 164 ss.; nonché, con più ampio riferimento all'impossibilità di ricondurre l'errore di previsione entro i confini dell'art. 1429 c.c., G. BRANCA, *Considerazioni pratiche sulla presupposizione*, in *Foro it.*, 1962, I, c. 240 s.; G.B. FERRI, *Dalla clausola «rebus sic stantibus» alla risoluzione per eccessiva onerosità*, in *Quadr.*, 1988, p. 57 s. (da cui la successiva citazione); e in *Id.*, *Le anamorfosi del diritto civile attuale*, cit., p. 516 ss.; M. BESSONE, «Essenzialità» dell'errore, previsioni economiche e disciplina del contratto, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1972, p. 872 ss.; *Id.*, *La finzione delle presupposizioni «comuni ad entrambi i contraenti» e gli obiter dicta della giurisprudenza*, in *Riv. dir. comm.*, 1978, I, p. 355 ss.; M. BESSONE ed A. D'ANGELO, *Direttive tradizionali e nuovi orientamenti in tema di «presupposizione, buona fede e rischio contrattuale»*, in *Vita not.*, 1982, p. 7 s.; V. PIETROBON, *La presupposizione*, cit., pp. 595 s. e 602 s.; *Id.*, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, cit., pp. 333 ss., spec. 335 e 511 s.; C. CAMARDI, *op. cit.*, p. 480 ss.; App. Genova, 5.4.1952, in *Temi gen.*, 1952, c. 293 ss.; Cass., 17.9.1970, n. 1512, in *Giur. it.*, 1972, I, 1, c. 211 ss., con nota di V. ROPPO, *Orientamenti tradizionali e tendenze recenti in tema di «presupposizione»*; e in *Foro pad.*, 1972, I, c. 265 ss., con nota di M. BESSONE, *Principio della presupposizione e «interpretazione» del contratto*; Cass., 6.7.1971, n. 2104, in *Giur. it.*, 1973, I, 1, c. 282 ss.; e in *Riv. not.*, 1973, p. 292 ss., con nota di F. CENTELEGHE, *Appunti in materia di presupposizione*; Cass., 17.5.1976, n. 1738, in *Riv. dir. comm.*, 1977, II, p. 341 ss., con nota di M. CASSOTTANA, *Presupposizione e rischio contrattuale negli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza*; Cass., 21.11.2001, n. 14629, in *Riv. giur. sarda*, 2002, p. 601 ss., con nota di C. CICERO, *Sulla cosiddetta presupposizione*.

viduazione della causa di inefficacia della disposizione fondata su un presupposto mancato.

Si deve, tuttavia, aver cura di aggiungere che tale conclusione è riferibile, in via esclusiva, all'errore-vizio, del quale, del resto, si occupa lo stesso art. 624, 2° co., c.c.

Avuto riguardo all'errore ostativo, invero, la questione appare suscettibile di una ben diversa valutazione, perché tale forma di errore, in quanto riferibile ad una divergenza tra il senso oggettivo della dichiarazione e la percezione che, di esso, ha avuto il dichiarante, assume la volontà di quest'ultimo come esattamente formata, che è appunto quanto accade anche se essa tragga fondamento in una previsione che si riveli non corrispondente al vero.

Dalla negazione della possibilità di ricondurre l'errore di previsione entro i confini dell'errore-vizio, pertanto, non può dedursi la validità della disposizione erroneamente formulata sulla base di una previsione infondata e la conseguente necessità di ricorrere, per reagire alla sopravvenienza, all'inefficacia per difetto del presupposto.

È al contrario necessario verificare, prima di giungere alla negazione di effetti, se non esistano ulteriori motivi di invalidità riferibili, in via esclusiva, alla formulazione assunta dalla scheda e, in quanto tali, suscettibili di correzione, così da escludere la stessa sussistenza del difetto funzionale⁹⁷.

6. La revocazione per sopravvenienza di figli

Il rilievo appena formulato trova puntuale conferma in una più approfondita disamina della regolamentazione apprestata dall'art. 687 c.c.

Il fallimento del tentativo di riscrivere in chiave volontaristica la disciplina della revocazione per sopravvenienza di figli, puntualmente documentato dall'analisi dei lavori preparatori della norma⁹⁸, evidenzia la specificità

⁹⁷ Cfr. *infra*, Cap. I, § 9; Cap. II, § 9; Cap. III, §§ 2, 3 e 9.

⁹⁸ L'art. 279, 1° co., del progetto preliminare del 1936, consultabile in *Codice civile*, III, cit., p. 66, prevedeva che «le disposizioni a titolo universale o particolare possono essere annullate quando, dopo la data del testamento, sopravvengano al testatore figli legittimi o naturali riconosciuti o si venga a scoprire l'esistenza di figli ignorati, purché la sopravvenienza o la scoperta non sia anteriore di oltre un mese al giorno della morte del testatore e purché questi non abbia disposto per tali eventi». La formulazione oggi in vigore, tuttavia, fu già prevista dall'art. 224 del progetto definitivo del 1937, consultabile in *Codice civile. Libro terzo. Progetto definitivo e Relazione del Guardasigilli On. Solmi*, cit., p. 62: nella relazione che accompagna quest'ultimo progetto, consultabile *ivi*, p. 187; e in *Codice civile. Libro delle successioni e donazioni illustrato con i lavori preparatori*, cit., p. 155, si legge che il richiamo di un motivo di annullabilità «era stato unanimemente criticato, perché indeboliva la difesa dei figli che deve essere invece una delle finalità essenziali del nuovo diritto successorio». Una puntuale indicazione di tali critiche è offerta dalla consultazione del volume

tà del modello italiano, caratterizzato da un rimedio perentorio nettamente diverso dall'annullamento e fondato sulla tutela oggettiva del nucleo familiare, anche a scapito della rappresentazione compiuta dal *de cuius* in ordine all'esistenza di discendenti⁹⁹.

Due differenze meritano di essere segnalate rispetto al già citato § 2079 BGB, il quale fa esclusivo riferimento ad un legittimario «esistente al tempo dell'apertura della successione» ed esclude l'impugnazione della scheda «se deve ritenersi che la persona della cui successione si tratta avrebbe fatto quella disposizione anche se avesse conosciuto lo stato delle cose» («soweit anzunehmen ist, dass der Erblasser auch bei Kenntnis der Sachlage die Verfügung getroffen haben würde»)¹⁰⁰.

Nel modello tedesco, la fattispecie descritta deve necessariamente riguardare una situazione la cui attualità è verificabile alla morte del testatore, che non l'aveva adeguatamente prevista all'atto della redazione. Un legitti-

Osservazioni e proposte sul progetto del libro terzo, II, cit., p. 183 ss. Per una più ampia valutazione della tendenza della dottrina ad interpretare i previgenti artt. 888 e 889 c.c. del 1865 alla luce di un errore di previsione del testatore, cfr. L. BORSARI, *op. cit.*, p. 714 s.; V. VITALI, *Delle successioni legittime e testamentarie*, IV, cit., p. 169 ss.; C. LOSANA, voce *Successioni testamentarie*, cit., p. 351 s.; A. ASCOLI, *La revoca delle disposizioni testamentarie per sopravvenienza di figli*, in *Riv. dir. civ.*, 1909, pp. 12 ss., spec. 24 s.; N. COVIELLO, *op. cit.*, p. 948 s.; P. DRAGO, *Irrevocabilità del testamento fatto da chi aveva figli legittimi per causa di sopravvenienza di altro figlio legittimo*, in *Riv. dir. civ.*, 1928, p. 348 ss.; E. PACIFICI MAZZONI, *Il codice civile italiano commentato con la legge romana, le sentenze dei dottori e la giurisprudenza*, 6^a, 7^a e 8^a ed., a cura di G. Venzi, VIII, *Trattato delle successioni*, 4, Torino, 1929, p. 150 ss.; A.C. JEMOLO, *Applicabilità ed inapplicabilità alla revoca di disposizioni di ultima volontà dell'art. 888 c.c.*, in *Giur. it.*, 1934, I, 2, c. 546 s.; Salv. ROMANO, *La revoca degli atti giuridici privati*, Padova, 1935, p. 342 s.; M. ALLARA, *Il testamento*, cit., pp. 173 s. e 180; V. POLACCO, *Delle successioni*, II, cit., p. 54 ss.; A. GUARNERI CITATI, *Nuove osservazioni sulla reviviscenza delle disposizioni testamentarie revocate*, in *Circ. giur.*, 1935, II, p. 51 ss.; Trib. Palermo, 13.9.1886, *ivi*, 1886, II, p. 328 ss.; App. Catania, 13.12.1920, in *Giur. it.*, 1920, I, 2, c. 173 ss.; e in *Giur. cat.*, 1920, p. 121; Cass. Palermo, 6.12.1922, *ivi*, 1922, p. 143; Trib. Potenza, 6.4.1932, in *Giur. it.*, 1932, I, 2, c. 38; App. Bologna, 1.7.1935, in *Temi emil.*, 1935, I, 2, c. 191 (s.m.).

⁹⁹ Cfr. A. FALZEA, *La condizione e gli elementi dell'atto giuridico*, cit., p. 47 s.; W. D'AVANZO, *op. cit.*, p. 959 ss.; A. FEDELE, *La invalidità del negozio giuridico di diritto privato*, Torino, 1943, pp. 141 s. e 201 ss.; L. BARASSI, *op. cit.*, p. 457 s.; R. SCOGNAMIGLIO, *Sulla invalidità successiva dei negozi giuridici*, cit., p. 97 s.; A. CICU, *Testamento*, cit., p. 159 s.; M. ALLARA, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., pp. 25 s. e 191 ss.; C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, II, cit., p. 396 ss.; P. SCHLESINGER, *Sanatoria per conferma del testamento revocato di diritto*, in *Giur. it.*, 1956, I, 1, c. 1003; M. BIN, *op. cit.*, p. 170; C. DONISI, *op. cit.*, p. 784 s.; C. VARRONE, *op. cit.*, p. 71 s.; V. SCALISI, *La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente*, cit., p. 105 ss.; V. PIETROBON, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, cit., p. 512, testo e nota 36; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 185 ss.; R. GIAMPETRAGLIA, *op. cit.*, p. 1168; G. PERLINGIERI, *La revocazione delle disposizioni testamentarie e la modernità del pensiero di Mario Allara*, cit., p. 743 s. Più articolate le posizioni di P. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, p. 176 s.; M. TALAMANCA, *op. cit.*, pp. 206 ss., spec. 216 s., i quali preferiscono invece porre l'accento sull'ignoranza del *de cuius* circa la sopravvenienza per ricondurre la previsione a quelle che tutelano la volontà del testatore.

¹⁰⁰ Cfr. *retro*, Cap. I, § 5.

mario che, eventualmente, divenisse tale dopo l'apertura della successione non avrebbe alcuna possibilità di impugnare la scheda, perché difetterebbe proprio quel vizio della volontà che legittima l'eliminazione del lascito in base alla prova del fatto che il testatore abbia disposto prevedendo che, al momento dell'esecuzione, la situazione sarebbe stata diversa, in ordine all'esistenza e al numero dei legittimari, da quella effettivamente riscontrata.

Proprio per questo, l'impugnazione è vinta dalla semplice prova della volontà del testatore di mantenere ferma la disposizione testamentaria. La conservazione del testamento può essere assicurata anche solo dalla dimostrazione, mediante elementi extra-testuali e presuntivi, di una ragionevole intenzione del *de cuius*, a ben vedere indifferente all'effettiva conoscenza del mutamento della situazione successivo alla redazione, perché più saldamente fondata sulla definitività della manifestazione di volontà resa nella scheda¹⁰¹.

La norma italiana, invece, fa esclusivo riferimento alle disposizioni «fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti» ed esclude la revocazione se «il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi».

L'assenza di un testuale richiamo alla situazione manifestatasi al momento dell'apertura della successione estende l'operatività del rimedio anche a fatti successivi all'esecuzione del testamento, come ben evidenzia il caso in cui il figlio instauri un'azione giudiziale di accertamento della paternità o maternità dopo la morte del preteso genitore¹⁰².

¹⁰¹ Cfr. H.-J. GIENCKE, *Ergänzende Auslegung von Erbverträgen gemäß § 2066 BGB unter Berücksichtigung nichtehelicher Kinder des Erblassers als gesetzlicher Erben*, in *FamRZ*, 1974, p. 241 ss.; RG, 14.11.1911, n. II 52/10, in *SeuffArch.*, (68) 1912, p. 228 s.; e in *WarnRspr.*, 1912, p. 265 s.; RG, 14.12.1911, n. IV 138/11, *ivi*, 1912, p. 133 s.; BGH, 17.12.1953, n. IV ZR 133/53, in *DNotZ*, 1954, p. 272 ss.; BGH, 3.11.1969, n. III ZR 52/67, in *NJW*, 1970, p. 279 s.; in *FamRZ*, 1970, p. 79 ss.; in *MDR*, 1970, p. 216 s.; e in *DNotZ*, 1970, p. 167 ss.; BayObLG, 22.4.1971, *cit.*; BayObLG, 8.1.1975, in *BayObLGZ*, 1975, p. 6 s.; e in *Rpfleger*, 1975, p. 242; OLG Karlsruhe, 5.8.1994, in *ZEV*, 1995, p. 454 ss.; BGH, 4.10.1995, n. IV ZR 278/94, *ivi*, p. 456 s.; OLG Hamm, 27.11.1996, in *NJW-RR*, 1997, p. 453 s., la cui motivazione è altresì analizzata da M. AVENARIUS, *Testamentsauslegung und «Fallgruppen typischer Sachlage» bei der Anordnung von Vor- und Nacherbfolge*, in *NJW*, 1997, p. 2740 s.; BayObLG, 23.4.1997, *cit.*; nonché, per la possibilità di addivenire ad esiti identici nei sistemi giuridici di *common law*, muovendo dalla necessità di riconoscere alla manifestazione di volontà testamentaria una prevalenza assoluta, stante anche l'assenza di una normativa di protezione dei legittimari, B.H. LEBEIS, *Wills: Lapse: Construction: Execution of Codicil after Death of Legatee as Indicating Intent to Avoid Lapse*, in *Mich. L. Rev.*, (36) 1938, p. 520 ss.; A. MIRANDA, *Il testamento nel diritto inglese. Fondamento e sistema*, Padova, 1995, p. 305 ss.; P. GALLO, voce *Successioni in diritto comparato*, in *Dig. disc. priv., sez. civ., Agg.*, VI, Torino, 2011, p. 852 s.; *Hedlund v. Miner*, [1946] 69 N.E. 2d 862 [Supreme Court of Illinois, 20.11.1946]; *Estate of Dumas*, [1977] 379 A. 2d 836 [Supreme Court of New Hampshire Probate Court, 31.10.1977]; *Rowe v. Rowe*, [1998] 720 A. 2d 1225 [Court of Special Appeals of Maryland, 2.12.1998].

¹⁰² Cfr. W. D'AVANZO, *op. cit.*, p. 961 s.; F. SANTORO-PASSARELLI, *Vocazione legale e vocazione testamentaria*, *cit.*, p. 201; P. MICHELI, *Caducità delle disposizioni testamentarie in qualsia-*

Riconosciuta l'applicabilità diretta dell'art. 687 c.c. all'ipotesi in cui tale azione sia accolta, anche in virtù dell'espressa equiparazione di effetti tra

si caso di sopravvenienza di figli o di discendenti preteriti, in *Riv. not.*, 1947, p. 394 ss.; A. CICU, *op. ult. cit.*, p. 159 s.; P. DE MARCHI, *op. cit.*, p. 471 s.; M. PROSPERETTI, *Contributo alla teoria dell'annullabilità*, Milano, 1973, p. 160; E. PEREGO, *La revocazione delle disposizioni testamentarie e della donazione per sopravvenienza di figli e la riforma del diritto di famiglia*, in *Giur. it.*, 1980, IV, c. 8; A. GUARNERI, *La revoca del testamento e della donazione per dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, II, p. 485 s.; L. ROSSI CARLEO, *Revocazione per sopravvenienza di figli*, in *Le successioni testamentarie*, cit., p. 369 s.; ID., voce *Revoca degli atti. II) Revoca del testamento*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVII, Roma, 1991, p. 15; G. D'AMICO, voce *Revoca delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 280 s.; ID., in *Delle successioni*, cit., p. 900 s.; S. PAGLIANTINI, *op. ult. cit.*, p. 253 ss.; A. PALAZZO, *Le successioni*, II, cit., p. 819 s.; E. CAMILLERI, *Interesse del minore e disconoscimento della paternità. Spunti critici per un (ri)allineamento al sistema delle azioni di stato*, in *Famiglia*, 2001, p. 619 ss.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 199 ss.; R. GIAMPETRAGLIA, *op. cit.*, p. 1212 s.; F. SANGERMANO, *op. cit.*, p. 245 s.; R. SENIGAGLIA, *Status filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia*, Napoli, 2013, p. 58 ss.; A. ALBANESE, *Della revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 140 ss.; M. DOGLIOTTI, *La filiazione fuori del matrimonio*, in *Il codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2015, p. 447 s.; T. BONAMINI, *La revocazione della donazione e del testamento per sopravvenienza di figli*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da G. Bonilini, IV, *La filiazione e l'adozione*, Torino, 2016, p. 4531 s.; L. BALESTRA, *La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità alla luce della riforma della filiazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2014, p. 1257 s.; A. GORGONI, in *Della famiglia*, 2^a ed., a cura di G. Di Rosa, II, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2018, p. 351 ss.; K. MASCIA, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, in *Corr. giur.*, 2019, p. 405 s.; Trib. Caltanissetta, 2.11.1950, in *Foro it.*, 1951, I, c. 378 ss., con nota di G. AZZARITI, *In tema di revocazione di testamento per sopravvenienza di figli*; Trib. Lucera, 18.12.1964, in *Corti Bari, Lecce e Potenza*, 1965, p. 226; Trib. Chiavari, 22.11.1966, in *Riv. dir. matr.*, 1967, p. 333 ss., con nota di V. VARALDO, *Ancora sull'interpretazione della norma dell'art. 687 c.c.*; App. Cagliari, 28.6.1993, in *Riv. giur. sarda*, 1995, p. 11 ss., con nota di G. ZUDDAS, *Sopravenienza di figli e revocazione di disposizioni testamentarie*; Cass., 9.3.1996, n. 1935, in *Foro it.*, 1996, I, c. 1229 ss.; e in *Vita not.*, 1996, p. 1369 ss.; Trib. Catania, 12.2.2001, in *Dir. fam.*, 2001, p. 1096 ss.; e in *Nuovo dir.*, 2001, p. 1129 ss., con nota di V. SANTARSIERE, *Disposizioni testamentarie con preterizione dei figli naturali non riconosciuti*; Trib. Belluno, 4.5.2005, in *Foro it.*, 2005, I, c. 2580 s.; Trib. Reggio Emilia, 13.10.2006, in *Il Merito*, 5/2007, p. 40; Cass., 16.4.2008, n. 10007, in *Foro it.*, 2008, I, c. 3246 ss.; in *Giust. civ.*, 2008, I, p. 1630 ss.; in *Dir. fam.*, 2008, p. 1820 ss., con nota di F. GAZZONI, *Una sentenza con «motivazione suicida» da inumare (figlio naturale dichiarato, cadavere esumato e testamento revocato)*; e in *Fam. pers. succ.*, 2009, p. 33 ss., con nota di G. PALAZZOLO, *Accertamento dello «status» e interesse familiare alla successione*; Cass., 1.3.2011, n. 5037, in *Foro it.*, 2011, I, c. 2776 ss.; e in *Giur. it.*, 2012, p. 586 ss.; Cass., 5.1.2018, n. 169, in *Corr. giur.*, 2018, p. 23 ss., con nota di C. CICERO e G. CARA, *Autonomia privata e sopravvenienza di figli. Il problema della revocazione dell'atto giuridico*; in *Fam. dir.*, 2018, p. 556 ss., con nota di E. BILOTTI, *Testamento, sopravvenienza di figli ulteriori, successivo accertamento giudiziale dello «status»*; in *Giur. it.*, 2019, p. 53 ss., con nota di C. CICERO, *Il fondamento della revocazione testamentaria per sopravvenienza di figli*; e in *Fam. dir.*, 2019, p. 295 ss., con nota di F.S. MATTUCCI, *Revoca del testamento per sopravvenienza di figli e dichiarazione giudiziale di paternità o maternità*, che ha riformato la decisione di segno opposto resa da App. Roma, 18.9.2013, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, p. 250 ss. con nota di E. BILOTTI, *Accertamento giudiziale della filiazione extramatrimoniale e inefficacia del testamento per sopravvenienza di figli e discendenti*; Cass., 21.5.2019, n. 13680, in *Riv. not.*, 2019, p. 821 ss., con nota di G. MUSOLINO, *Revoca testamentaria per sopravvenienza dei figli*.

la relativa sentenza e il riconoscimento di figlio naturale assicurata dall'art. 277 c.c., riesce impossibile individuare un errore di previsione quale fondamento della revocazione, perché il testatore può tutt'al più rappresentarsi, in modo non corrispondente al vero, la situazione riscontrabile al momento dell'apertura della successione, ma non può certo essere tutelato per la mancata o inesatta valutazione di quanto può accadere dopo che la scheda ha avuto un'esecuzione conforme alla sua volontà, dunque in un momento successivo a quello in cui la sua previsione si è puntualmente – ancorché solo temporaneamente – avverata.

Il richiamo diretto all'«ignoranza» di figli o discendenti, peraltro, si rivela più propriamente riferibile allo statuto giuridico degli stessi, anziché alla loro esistenza fisica o biologica: la revocazione opera anche se alla redazione della scheda faccia seguito un riconoscimento di figlio naturale già noto al testatore, nonché l'instaurazione di una causa diretta alla dichiarazione giudiziale *ex artt.* 269 ss. c.c. alla quale il *de cuius* si sia inutilmente opposto, sicché la sopravvenienza non è tanto relativa all'evento procreativo naturalisticamente inteso, bensì all'acquisto del relativo *status* giuridico.

La disciplina in esame delinea dunque un rimedio che, senza offrire alcun riscontro alla rilevanza invalidante dell'errore di previsione, s'ispira ad un regime di inefficacia simile a quello che si vorrebbe collegare al difetto del presupposto.

Ricavare da essa un argomento favorevole alla teoria generale della presupposizione in ambito testamentario è, tuttavia, inutile e fuorviante¹⁰³.

Avuto specifico riguardo alle fattispecie descritte dall'art. 687 c.c., il richiamo della presupposizione non può in alcun modo contribuire al loro incremento e degrada a mero elemento descrittivo o rafforzativo di un'analisi che può solo confermare il carattere eccezionale della previsione, precludendone ogni estensione analogica.

Non è difficile, invero, immaginare altri casi in cui, dopo la redazione della scheda, sopravvenga un legittimario ignoto al testatore: basti pensare ad un matrimonio e al conseguente inserimento nel nucleo familiare della figura del coniuge, nonché soprattutto alla nascita di ulteriori figli, al loro riconoscimento o alla loro adozione.

¹⁰³ Cfr. V. SCALISI, voce *Inefficacia*, cit., p. 345; L. BIGLIAZZI GERI, *op. ult. cit.*, p. 252 s.; G. CARAMAZZA, *op. cit.*, p. 469; G. D'AMICO, voce *Revoca delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 282 s.; ID., in *Delle successioni*, cit., p. 901 s.; V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, p. 511 s., testo e nota 35; R. GIAMPETRAGLIA, *op. cit.*, p. 1167. *Contra* M. SEGNI, *Per un'estensione delle ipotesi di caducità delle disposizioni testamentarie e del mandato*, cit., p. 94; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 209 ss.; R. CALVO, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 1297 s.; nonché, con specifico riferimento alla revocazione della donazione *ex art.* 803 c.c., A. CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, cit., p. 301 s.; ID., *La donazione*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. Bessone, Torino, 2005, p. 152 s.; S. PAGLIANTINI, *op. ult. cit.*, p. 253 ss.; F. SANGERMANO, *op. cit.*, p. 124 s. e 185 ss.

Il richiamo alla teoria del presupposto per evocare esiti applicativi simili a quelli cui è più agevole pervenire mediante il § 2079 BGB, tuttavia, si scontra con una più attenta valutazione della *ratio* dell'art. 687 c.c., che non è collegabile alla mancata rappresentazione dell'esistenza di un legittimario genericamente inteso, bensì solo alla mancata valutazione dell'incidenza che il primo figlio avrebbe potuto avere nella programmazione della vicenda successoria regolata dal testamento.

È ancora una volta la formulazione letterale della norma a riferire l'assenza o l'ignoranza ai «figli o discendenti» complessivamente intesi, così da escludere che, ove il testatore abbia già un figlio al momento della redazione, la revocazione sia estendibile alla nascita dei figli successivi¹⁰⁴.

¹⁰⁴ Cfr. G. BRUNELLI, *op. cit.*, p. 450 s.; C. GANGI, *op. ult. cit.*, p. 399 s.; G. D'AMICO, voce *Revoca delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 280 s., testo e nota 296; Id., in *Delle successioni*, cit., p. 901 s.; G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, cit., p. 651; M. FERRARIO HERCOLANI, *La revocazione del testamento per esistenza o sopravvenienza di figli*, in *Fam. pers. succ.*, 2007, p. 457; A. ZACCARIA, *Testamento redatto nella consapevolezza dell'esistenza di un figlio, nel caso di successivo accertamento giudiziale dell'esistenza di un secondo figlio*, *ivi*, 2010, p. 165 ss.; e in *Liber amicorum per Dieter Henrich, II, Famiglia e successioni*, Torino, 2012, p. 238 ss.; R. OMODEI-SALÈ, *La revocazione del testamento per sopravvenienza di figli (nella dinamica della devoluzione ereditaria)*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 750 s.; e in *Casi controversi in materia di diritto delle successioni*, a cura di S. Scola e M. Tescaro, I, *Esperienze italiane*, Napoli, 2019, p. 348 s. (da cui la successiva citazione); E. CARBONE, *La revocazione testamentaria per sopravvenienza di figlio ulteriore*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, p. 845 ss.; e, per l'affermazione dell'irragionevolezza di tale conclusione, nonostante la sua conformità alla lettera della norma, A. CICU, *op. ult. cit.*, p. 160; M. TALAMANCA, *op. cit.*, p. 217; G. CRISCUOLI, *Il testamento. Norme e casi*, Padova, 1995, p. 183; M.C. TATARANO, *Il testamento*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingieri, VIII, 4, Napoli, 2003, p. 532. In giurisprudenza, la soluzione si era già affermata sotto il vigore del c.c. del 1865: cfr. Trib. Torino, 25.11.1878, in *Foro it.*, 1878, I, c. 144 ss.; Trib. Palermo, 23.11.1894, in *Trib. giud.*, 1894, p. 387 ss.; App. Milano, 26.12.1935, in *Foro Lomb.*, 1937, I, c. 57 ss., con nota di R. TARDIVO, *Onere della prova in caso di contestazione della autografia di un testamento olografo*; App. Napoli, 20.8.1951, in *Foro it.*, 1952, I, c. 541 ss.; Cass., 18.3.1961, n. 612, in *Giust. civ.*, 1961, I, p. 767 ss., con nota di G. CASSISA, *Appunti sulla revocazione delle disposizioni testamentarie per sopravvenienza di figli*; e in *Foro it.*, 1962, I, c. 1355 ss.; App. Trento, 27.8.1968, in *Giur. mer.*, 1970, I, p. 316 ss.; Trib. Lucca, 12.3.2003, *ivi*, 2003, p. 2183; Trib. Cosenza, 3.2.2006, in *Giur. it.*, 2007, p. 1160 s.; e in *Fam. pers. succ.*, 2007, p. 312 ss., con nota di C. SEVERI, *L'art. 687 c.c. e gli «altri» figli sopravvenuti alla redazione del testamento*; Cass., 28.7.2017, n. 18893, in *Foro it.*, 2017, I, c. 3340 ss.; in *Corr. giur.*, 2018, p. 20 ss., con nota di C. CICERO e G. CARA, *op. cit.*; in *Fam. dir.*, 2018, p. 547 ss., con nota di E. BILOTTI, *Testamento, sopravvenienza di figli ulteriori, successivo accertamento giudiziale dello «status»*, cit.; in *Dir. succ. fam.*, 2018, p. 597 ss., con nota di A. COSTA, *L'esclusione della revocazione delle disposizioni testamentarie nel caso della sopravvenienza di ulteriori discendenti del testatore*; in *Vita not.*, 2018, p. 290 ss.; e in *jus civ.*, 2018, p. 318 ss., con nota di M. IRATO, *Sulla impossibilità di estendere l'art. 687 al caso di sopravvenienza di figli «ulteriori»*; nonché, con riferimento all'art. 803 c.c., Cass., 4.5.2012, n. 6761, in *Giust. civ.*, 2012, I, p. 1420 ss.; in *Corr. giur.*, 2012, p. 1335 ss., con nota di G. IACCARINO, *Adozione di persona maggiore di età e revocazione della donazione*; in *Not.*, 2012, p. 634 ss., con nota di G. LIOTTI, *La Cassazione esclude la revocabilità delle donazioni per sopravvenienza di figli adottivi maggiorenni*; in *Riv. not.*, 2012, p. 914 ss., con nota di G. MUSOLINO, *La revoca della donazione per sopravvenienza*

L'unico modo per sottrarre l'art. 687 c.c. ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento è quello di evidenziare che, quando il *de cuius* ha già un figlio, la disposizione è esito di una programmazione che ha già tenuto conto della sua presenza nel nucleo familiare, con conseguente impossibilità di trarre da questo indice un motivo di inefficacia genericamente fondato sulla falsa supposizione dell'assenza di ulteriori figli o di altri legittimari.

È appena il caso di aggiungere che la tutela assicurata a questi ultimi si esaurisce nelle limitazioni concernenti la quota indisponibile¹⁰⁵. Poiché la

di figli; in *Vita not.*, 2012, p. 1380 ss.; in *Foro it.*, 2013, I, c. 622 ss.; e in *Rass. dir. civ.*, 2015, p. 230 ss., con nota di P. VIRGADAMO, *La revocazione della donazione per sopravvenienza di un figlio adottivo maggiorenne: per un'interpretazione assiologico-sistematica dell'art. 803 c.c. alla luce della riforma della filiazione*.

¹⁰⁵ Cfr. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, 4^a ed., in *Trattato di diritto civile e commerciale*, fondato e già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, XLIII, 2, Milano, 2000, p. 43 ss.; A. ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, in *Trattato di diritto comparato*, diretto da R. Sacco, Torino, 2002, p. 90 ss.; S. DELLE MONACHE, *Successione necessaria e sistema di tutele del legittimario*, Milano, 2008, p. 3 ss.; S. ACETO DI CAPRIGLIA, *Nuove frontiere della successione necessaria*, Torino, 2008, p. 52 ss.; F. PENE VIDARI, *La successione legittima e necessaria*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 2009, p. 85 ss.; A. TULLIO, *L'intangibilità dei diritti di riserva. Il divieto di pesi e condizioni*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. Bonilini, III, *La successione legittima*, Milano, 2009, p. 447 ss.; ID., *La successione necessaria*, Torino, 2012, p. 85 ss.; V.E. CANTELMO, *L'istituto della riserva*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, I, cit., p. 553 ss.; V. BARBA, *Azione di simulazione proposta dai legittimari*, in *Fam. pers. succ.*, 2010, p. 435 ss.; ID., *Negozi post mortem ed effetti di destinazione*, cit., p. 71 ss.; ID., *Tutela dei legittimari, quota di patrimonio e quota di eredità, riduzione e collazione*, in *Dir. succ. fam.*, 2017, p. 699 ss.; A. BUCELLI, *Dei legittimari*, in *Il codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2012, p. 5 ss.; V. VERDICCHIO, *La circolazione dei beni di provenienza donativa*, Napoli, 2012, p. 99 ss.; G. COPPOLA BISAZZA, *La successione contra voluntatem defuncti. Tra vecchi principi e nuove prospettive*, Milano, 2014, p. 87 ss.; M.C. TATARANO, *La successione necessaria*, in *Diritto delle successioni e delle donazioni*, I, cit., p. 485 ss.; A. CIATTI, *La nullità della divisione per preterizione di eredi istituiti o di legittimari*, cit., p. 397 ss.; C. LAZZARO, *Il diritto successorio tra antichi tabù e prospettive di riforma*, in *Famiglia*, 2016, p. 377 ss.; M. TATARANO, *Il cielo sopra Torino. A proposito di rinuncia anticipata all'azione di restituzione*, in *Dir. succ. fam.*, 2016, p. 216 ss.; ID., *La rinuncia all'azione di riduzione ed all'azione di restituzione*, in *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, cit., p. 379 ss.; nonché, con specifico riferimento alla necessità di rileggere l'intera regolamentazione dei diritti dei legittimari escludendo che essa tuteli, in via esclusiva e prevalente, il precetto costituzionale di solidarietà, C. MIRAGLIA, *Successioni e Costituzione*, in *Temi e problemi della civilistica contemporanea. Venticinque anni della Rassegna di diritto civile*, 15.-18.12.2004, Grand Hotel Teleso – Teleso Terme (BN), a cura di P. Perlingieri, Napoli, 2005, p. 258 s.; P. PERLINGIERI, *Il diritto ereditario all'affacciarsi del nuovo millennio: problemi e prospettive*, in *Tradizione e modernità nel diritto successorio dagli istituti classici al patto di famiglia*, cit., p. 320 s.; ID., *La funzione sociale del diritto successorio*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 138; G. PERLINGIERI, *Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi*, in *Colloqui in ricordo di Michele Giorgianni*, cit., p. 1159 ss.; in *Rass. dir. civ.*, 2008, p. 166 ss. (da cui la successiva citazione); e in *Studi di diritto notarile*, cit., p. 215 ss.; ID., *Il «Discorso preliminare» di Portalis tra presente e futuro del diritto delle successioni e della famiglia*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, p. 672 ss., testo e note 4 e 13; ID.,

revocazione conduce, invece, all'eliminazione integrale di tutte le «disposizioni a titolo universale o particolare», risulterebbe elusivo della stessa disciplina della successione necessaria ricollegare, in modo automatico, al sopravvenuto mutamento della compagine familiare e, in particolare, all'incremento del numero dei legittimari un motivo di inefficacia della disposizione testamentaria formulata in loro assenza.

Né vale replicare che la teoria della presupposizione rimarrebbe invocabile solo nei casi in cui si dimostri che il testatore non avrebbe disposto in quel modo se si fosse rappresentato la sopravvenienza. Una siffatta dimostrazione dovrebbe, più analiticamente, soffermarsi sul contenuto specifico della disposizione esaminata, dando conto del fatto che esso, nonostante la sua materiale realizzabilità, condurrebbe ad esiti incompatibili con gli obiettivi perseguiti dal testatore quando lo ha formulato, sicché, anche se vi fossero ragioni per conferire valore determinante al presupposto, l'eliminazione non potrebbe che essere parziale, non essendoci motivi per estenderla a tutte le disposizioni patrimoniali della scheda e non potrebbe essere evitata neppure da quelle situazioni – la mancata venuta alla successione del legittimario e l'assenza delle condizioni per applicare la disciplina della rappresentazione – evocate dall'art. 687, ult. co., c.c. per escludere la revocazione.

Per ammettere il richiamo della presupposizione testamentaria, in altri termini, non resterebbe che delineare un rimedio avente connotati ed effetti diversi dalla revocazione vera e propria, il che, se da un lato conferma il valore residuale della teoria del presupposto, dall'altro induce ad escludere che dall'art. 687 c.c. si possano trarre indicazioni decisive per attribuire al rimedio eliminativo una posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto all'adattamento nell'individuazione delle conseguenze rimediali sottese al verificarsi della sopravvenienza.

Dalla disposizione in commento, piuttosto, si possono trarre indicazioni più chiare circa i rapporti tra la mancata revoca, la conoscenza della sopravvenienza e il vero e proprio adattamento.

Centrale importanza assume, a tal fine, una più attenta valutazione del vincolo formale deducibile dall'art. 687, 3° co., c.c.

L'espresso richiamo alla necessità di sottrarre la scheda alla revocazio-

La disposizione testamentaria di arbitrato, cit., p. 473 s., testo e nota 54; Id., *Invalidità delle disposizioni «mortis causa» e unitarietà della disciplina degli atti di autonomia*, cit., p. 137 s.; G. MARINARO, *La successione necessaria*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingieri, VIII, 3, Napoli, 2009, p. 25 ss.; E. DE BELVIS, *La successione necessaria tra storia e riforme*, Napoli, 2013, p. 433 ss.; M. MAZZUCA, *La successione necessaria: sistematica del codice civile e assiologia costituzionale*, in A. PORCIELLO e M. MAZZUCA, *Sulle successioni mortis causa tra autonomia e valori costituzionali*, Napoli, 2014, p. 23 ss.; S. DEPLANO, *La disciplina della collazione tra interpretazione adeguatrice e rivalutazione dell'autonomia negoziale del disponente*, cit., p. 416 ss.; N. CIPRIANI, *Successione necessaria e conflitti di interesse nella evoluzione dei modelli familiari*, in *Dir. succ. fam.*, 2017, p. 403 ss.; e in *Scritti in onore di Vito Rizzo*, I, cit., p. 413 ss.

ne solo quando il testatore abbia «provveduto» alla sopravvenienza descritta vale infatti a rendere insufficiente la prova della mera volontà di non revocare il lascito, indipendentemente dal fatto che essa possa essere collegata alla stessa conoscenza della sopravvenienza prima dell'apertura della successione.

Tale prova, infatti, non può che riguardare una situazione successiva alla redazione e non è immediatamente riferibile ai contenuti della scheda, ai quali occorre invece rivolgersi per verificare se il testatore abbia manifestato la sua volontà dopo essersi adeguatamente rappresentato l'eventualità che la sopravvenienza potesse effettivamente realizzarsi.

Ciò non toglie che, a tal fine, non vi sia alcuna necessità di un espresso conferimento al potenziale e futuro discendente o di un'analitica menzione di quest'ultimo, del quale la scheda offra una descrizione univoca. È sufficiente che l'analisi complessiva del testamento lasci intendere che il *de cuius* abbia tenuto conto dell'eventualità della sopravvenienza al momento della sua deliberazione, che ben può esaurirsi nella pura e semplice preterizione del futuro ed eventuale legittimario¹⁰⁶.

Proprio per questo, secondo l'orientamento maggioritario, ciò dovrebbe tradursi in un'espressa clausola testamentaria che richiami testualmente l'eventualità della sopravvenienza¹⁰⁷.

Si dovrebbe, in altri termini, attribuire all'art. 687, 3° co., c.c. la funzione di una previsione di forma-contenuto, volta ad imporre che una certa manifestazione di volontà «risulti» dalla scheda testamentaria e abbia avuto in essa un testuale riscontro, ancorché solo accennato, con conseguente irrilevanza di quanto ricavabile, in via esclusiva, da circostanze extratestuali.

Non si tratta, invero, di una conclusione esclusivamente riferibile alla disposizione in commento: numerose altre previsioni del diritto testamentario operano riferimenti più o meno diretti al fatto che una certa intenzione debba essere «espressa» nella scheda e poiché talvolta ciò è riscon-

¹⁰⁶ Cfr. M. BIN, *op. cit.*, p. 234, il quale esclude che la clausola abbia funzione attributiva e possa dunque essere direttamente ricondotta alla «disposizione» richiamata dall'art. 587, 1° co., c.c.; V. SCALISI, *La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente*, cit., pp. 106 ss., spec. 108; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 205 ss.; G. PERLINGIERI, *La revocazione delle disposizioni testamentarie e la modernità del pensiero di Mario Allara*, cit., p. 744, nota 28.

¹⁰⁷ Cfr. W. D'AVANZO, *op. cit.*, p. 962 s.; A. CICU, *op. ult. cit.*, p. 162 s.; G. CARAMAZZA, *op. cit.*, p. 513 s.; L. ROSSI CARLEO, *Revocazione per sopravvenienza di figli*, cit., p. 375 ss.; ID., voce *Revoca degli atti*, cit., p. 15; G. D'AMICO, voce *Revoca delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 281 s.; ID., in *Delle successioni*, cit., p. 908 s.; R. GIAMPETRAGLIA, *op. cit.*, p. 1213 s.; Cass., 22.8.1956, n. 3146, in *Giust. civ.*, 1957, I, p. 1116; Cass., 29.1.1970, n. 187, in *Foro it.*, 1970, I, c. 1124 ss.; in *Giust. civ.*, 1970, I, p. 703 ss.; e in *Vita not.*, 1970, p. 405 ss.; Cass., 5.1.2018, n. 169, cit., che considera a tal proposito irrilevante il fatto che, al momento della redazione, il testatore fosse a conoscenza dell'esistenza del figlio, se di ciò non abbia dato conto nella formulazione letterale della scheda.

trabile con specifico riferimento a sopravvenienze, diventa legittimo chiedersi se da tali previsioni si debba trarre un principio generale avente una rilevanza diretta nella delimitazione dei requisiti del rimedio correttivo.

Basti in particolare pensare all'art. 467, ult. co., c.c., che subordina l'operatività della rappresentazione nelle successioni testamentarie al fatto che «il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato»¹⁰⁸; all'art. 674, 3° co., c.c., che, esplicitando una soluzione già affermata nel silenzio del previgente art. 880 c.c. del 1865¹⁰⁹, esclude l'operatività dell'accrescimento «quando dal testa-

¹⁰⁸ Cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, *Vocazione legale e vocazione testamentaria*, cit., p. 201; M. ANDREOLI, *La vocazione ereditaria* (II parte), cit., p. 129 ss.; S. PIRAS, *Sui limiti dell'istituto della rappresentazione*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1946, II, p. 212 s.; L. BARASSI, *op. cit.*, p. 68 s.; A. PINO, *Limiti di applicazione del diritto di rappresentazione*, in *Giur. it.*, 1947, I, 1, c. 328 s.; S. GIORDANO, *Accettazione nulla e rinuncia all'eredità*, in *Foro sic.*, 1948, I, p. 207 s.; M. BIN, *op. cit.*, p. 175 s.; N. LIPARI, *op. cit.*, pp. 194 s. e 284 s.; G. GROSSO ed A. BURDESE, *op. cit.*, p. 181 s.; L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 174 s.; E. MOSCATI, voce *Rappresentazione (successione per) (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XXXVIII, Milano, 1987, p. 657; ID., *La vocazione indiretta. La successione per rappresentazione*, in ID., *Studi di diritto successorio*, Torino, 2013, p. 193 s.; G. VETTORI, *La rappresentazione (profili interpretativi degli artt. 467, 468 e 469 c.c.)*, Napoli, 1993, p. 25 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *Delle successioni testamentarie*, cit., p. 46 ss.; L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, cit., p. 223 s.; D. RUSSO, *op. cit.*, p. 95; S. PAGLIANTINI, *op. ult. cit.*, p. 58 s.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 302 ss.; G. ZANON, *op. cit.*, p. 59 ss.; L. CAROTA, in *Delle successioni*, a cura di V. Cuffaro e F. Delfini, Artt. 456-564, in *Commentario del codice civile*, a cura di E. Gabrielli, Torino, 2009, p. 113 ss.; V. BECCIA, *La rappresentazione*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, I, cit., p. 1105 ss.; M. TERZI, *Rappresentazione*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, I, cit., p. 238; F. PANZA, *Rappresentazione, ius delationis, diritto di commutazione e successione necessaria alla luce della riforma della filiazione*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, a cura di R. Pane, Napoli, 2015, p. 535 ss.; e in *Dir. succ. fam.*, 2016, p. 482 ss.; R. CALVO, *Le vicende della delazione*, in *Diritto delle successioni e delle donazioni*, I, cit., p. 158 s.; M. TESCARO, *La rappresentazione: nozione, soggetti ed estensione*, in *Studium iuris*, 2018, p. 464; P. LAGHI, *La rappresentazione. Profili applicativi*, Napoli, 2018, p. 326 ss.; App. Genova, 5.6.1897, in *Temi gen.*, 1897, p. 345 ss.; App. Firenze, 5.9.1967, in *Giur. tosc.*, 1968, p. 494 ss.; Cass., 21.5.2012, n. 8021, in *Riv. not.*, 2013, p. 186 ss., con nota di G. MUSOLINO, *L'accrescimento. Modalità ed effetti*; e, con specifico riferimento ai rapporti tra questa previsione e una clausola testamentaria di diseredazione, App. Firenze, 9.9.1954, in *Giur. it.*, 1955, I, 2, c. 750 ss., con nota di A. TRABUCCHI, *Esclusione testamentaria degli eredi e diritto di rappresentazione* (questa nota può altresì leggersi in ID., *Cinquant'anni nell'esperienza giuridica*, cit., p. 1260 ss.); e in *Foro pad.*, 1955, I, c. 48 ss., con nota di L. FERRI, *Se debba riconoscersi efficacia ad una volontà testamentaria di diseredazione*; Cass., 20.6.1967, n. 1458, in *Giust. civ.*, 1967, I, p. 2032 ss.; e in *Foro pad.*, 1967, I, c. 943 ss.; Cass., 14.12.1996, n. 11195, in *Rep. Foro it.*, 1996, voce *Successione ereditaria*, n. 50.

¹⁰⁹ Cfr. F. RICCI, *Corso teorico-pratico di diritto civile*, III, cit., p. 656 s.; V. VITALI, *Delle successioni legittime e testamentarie*, IV, cit., p. 180 s.; C. LOSANA, voce *Successioni testamentarie*, cit., p. 418 s.; N. COVIELLO, *op. cit.*, p. 795 s.; E. PACIFICI MAZZONI, *Il codice civile italiano commentato con la legge romana, le sentenze dei dottori e la giurisprudenza*, VII, 3, cit., p. 34 s.; F. DEGNI, *Lezioni di diritto civile. La successione a causa di morte*, II, 2, cit., p. 155 s.; App. Casale, 30.7.1864, in *Corte Casale*, 1864, p. 220 ss.; App. Brescia, 20.2.1889, in *Foro it.*, 1889, I, c. 964 ss.; Cass. Firenze, 6.6.1892, *ivi*, 1892, I, c. 1221 ss.; App. Catania, 27.7.1892, in *Giur. cat.*, 1892, p. 201 ss.; e in *La Giur.*, 1893, p. 192 s.; Cass. Firenze, 1.4.1895, in *Ann. giur. it.*,

mento risulta una diversa volontà del testatore»; nonché all'art. 675 c.c., che estende quest'ultima conclusione anche all'accrescimento tra collegatari, «salvo che dal testamento risulti una diversa volontà»¹¹⁰.

Le locuzioni appena riportate, pressoché identiche a quelle individuabili in molti altri casi¹¹¹, non perseguono solo l'obiettivo di conferire carattere dispositivo alla corrispondente disciplina legislativa, precisando che essa può essere derogata dall'intervento del testatore.

1895, I, 1, p. 303 ss.; e in *Temi ven.*, 1895, p. 411 s.; App. Milano, 21.3.1898, in *La Giur.*, 1898, c. 436 ss.; in *Mon. trib.*, 1898, p. 489 s.; e in *Filangieri*, 1898, I, p. 532 s.; App. Bologna, 6.12.1898, in *Mon. giur. bol.*, 1899, p. 5 ss.; Trib. Sarzana, 25.7.1899, in *Giur. it.*, 1899, I, 2, c. 784 ss.; in *Temi gen.*, 1899, p. 507 ss.; e in *Rolandino*, 1899, p. 304 ss.; App. Milano, 24.7.1900, in *Temi gen.*, 1900, p. 528 s.; e in *Mon. trib.*, 1901, p. 154 ss.; App. Palermo, 4.4.1919, in *Giur. it.*, 1919, I, 2, c. 212 s.; Cass., 3.3.1928, *ivi*, 1928, I, 1, c. 507 ss., con nota di A. BUTERA, *La clausola «si sine liberis decesserit» in rapporto al patto di riverzione e di accrescimento*; App. Napoli, 20.5.1932, *ivi*, 1933, I, 2, c. 77 ss.; Cass., 2.3.1936, n. 701, *ivi*, 1936, I, 1, c. 285 s.; App. Milano, 26.3.1940, in *Mon. trib.*, 1941, p. 25 s.

¹¹⁰ Cfr. C. GANGI, voce *Accrescimento (diritto di)*, in *Nuovo dig. it.*, I, Torino, 1937, p. 92 s.; L. VACCARO-DELOGU, *Il diritto d'accrescimento nel nuovo codice*, in *Rass. giud.*, 1939, p. 170 ss.; A. MONTEL, *op. cit.*, p. 196; E. GIUSIANA, *Appunti sull'accrescimento ereditario*, in *Riv. dir. priv.*, 1941, II, p. 36 ss.; W. D'AVANZO, *op. cit.*, p. 190 s.; M. ANDREOLI, *La vocazione ereditaria (II parte)*, cit., p. 109 ss.; L. BARASSI, *op. cit.*, p. 156 ss.; S. GIORDANO, *op. cit.*, p. 210; R. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto di accrescimento nelle successioni a causa di morte*, Milano, 1953, p. 120 ss.; A. CARNEVALE, *La fattispecie costitutiva del diritto di accrescimento*, in *Dir. giur.*, 1954, p. 161 ss.; G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., p. 6; G. GAZZARA, *Contributo ad una teoria generale dell'accrescimento*, Milano, 1956, p. 130 ss.; Id., voce *Accrescimento (diritto civile)*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, p. 323 s.; U. ROBBE, voce *Accrescimento (diritto civile)*, in *Noviss. dig. it.*, I, 1, Torino, 1957, p. 171 s.; M. BIN, *op. cit.*, p. 234 s.; E. PEREGO, *Favor legis e testamento*, cit., pp. 216 ss. e 268 s.; N. LIPARI, *op. cit.*, pp. 282 s. e 347 s.; L. CARIOTTA FERRARA, *op. ult. cit.*, p. 236 ss.; C. GIANNATTASIO, *op. cit.*, p. 313 s.; S. PATTI, *Volontà del testatore ed effetti ex lege nella disciplina dell'accrescimento*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1984, p. 999 ss.; e in *Scritti in onore di Giuseppe Auletta*, III, Milano, 1988, p. 624 ss.; Id., *L'accrescimento*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, I, cit., p. 1127 s.; A. PALAZZO, voce *Accrescimento*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, I, Torino, 1987, p. 49 s.; A. MASI, *Del diritto di accrescimento*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2005, pp. 35 ss. e 47 ss.; G. TATARANO, voce *Accrescimento*, in *Enc. giur. Treccani*, I, Roma, 2008, p. 2 s.; G. BONILINI, *La volontà contraria all'accrescimento*, in *Fam. pers. succ.*, 2009, p. 360 ss.; Id., *Il divieto di accrescimento*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 1041 ss.; M. TERZI, *Accrescimento*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, I, cit., p. 1153 s.; N. DI MAURO, *Del diritto di accrescimento*, in *Il codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2013, pp. 83 ss. e 165 ss.; G. PERLINGIERI, *La disposizione testamentaria di arbitrato*, cit., p. 508; Cass., 2.8.1941, n. 2562, in *Foro it.*, 1942, I, c. 296 ss., con nota di L. COVIELLO JR., *Sul diritto di accrescimento tra legatari*; Cass., 1.12.1947, n. 1670, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1947, II, p. 270 ss., con nota di M. MAZZA, *Contenuto del testamento e diritto di accrescimento*; e in *Giur. it.*, 1948, I, 1, c. 279 ss.; Trib. Forlì, 2.4.1955, in *Giur. it.*, 1956, I, 2, c. 398 ss., con nota di P. FORCHIELLI, *Istituzione condizionale e accrescimento*; Trib. Messina, 26.6.1962, in *Giur. sic.*, 1963, p. 391 ss.

¹¹¹ Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, a quanto previsto dagli artt. 638, 648, 2° co., 551, 2° co., 552, 564, 2° e 3° co., 649, ult. co., 663, 1° co., c.c., che fanno volta a volta riferimento ad un'intenzione desumibile «dal testamento» o «espressamente» manifestata in esso.

Quando il legislatore ha inteso raggiungere questo scopo, lo ha fatto limitandosi, più genericamente, a «fare salva» una diversa volontà del testatore e, in questi ultimi casi, la portata precettiva della previsione si riduce alla semplice richiesta della dimostrazione dell'esistenza di una divergente intenzione del *de cuius*, così come ricavabile dalla complessiva interpretazione del testamento, senza incidere sulla valutazione del materiale ermeneutico a tal fine utilizzabile¹¹².

Il riferimento alla necessità di un'«espressa» regolamentazione, invece, delinea un più rigoroso vincolo di natura formale, perché richiede un testuale riscontro nella formulazione letterale della scheda, che deve offrire accenno ad una volontà che, ove deducibile esclusivamente da circostanze extra-testuali, rischierebbe di essere condannata all'invalidità per un difetto di natura anzitutto strutturale¹¹³.

L'entità di tale accenno, peraltro, può sensibilmente variare a seconda dello specifico caso esaminato.

Il legislatore, infatti, può talvolta accontentarsi solo di una regolamentazione giustificabile alla luce di una deliberazione del *de cuius* che, pur non essendo in essa esplicitata, sia comunque accertabile in modo univoco e soddisfatta dal contenuto ivi espresso: è quanto accade nel caso dell'art. 687, 3° co., c.c., nel quale appunto è sufficiente che il *de cuius* abbia dettato una certa disciplina – ancorché priva di testuali riferimenti al potenziale legittimario sopravvenuto – dopo aver preso in

¹¹² Cfr. P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, cit., p. 92 s.; N. IRTI, *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui*, cit., pp. 20 s. e 170 s.; E. PEREGO, *Favor legis e testamento*, cit., pp. 219 s. e 223 s.; F. ZICCARDI, *op. cit.*, p. 110 ss., i quali richiamano anche, a titolo meramente esemplificativo, gli artt. 640, 1° co., 660, 662, 1° e 2° co., 663, 2° co., 669, 2° co., 690 e 703, 2° co., c.c., nei quali è dato riscontrare un generico rinvio ad una «diversa volontà» del testatore.

¹¹³ Cfr. L. COSATTINI, *op. cit.*, p. 424 s.; A. TRABUCCHI, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, cit., pp. 693 s. e 698 s.; G. CIAN, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, Padova, 1969, p. 13 s.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 343 s.; nonché, per il richiamo di un apparato argomentativo identico a quello impiegato nel testo per sottolineare che il riconoscimento di un figlio naturale operato in un testamento deve essere ivi esplicitato, così da escludere che abbia a tal fine rilievo il lascito genericamente compiuto «a mio figlio Tizio», F. CARRESI, *Il riconoscimento dei figli naturali*, Milano, 1940, p. 12 ss.; L. COSATTINI, *Il riconoscimento del figlio naturale*, Padova, 1942, pp. 37 ss., spec. 74 s.; A. CICU, *La filiazione*, 2ª ed., in *Trattato di diritto civile italiano*, fondato da F. Vassalli, III, 2, 1-2, Torino, 1951, p. 143 ss.; F. SALVI, *L'errore nell'accertamento della filiazione naturale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1952, pp. 22 ss., spec. 57 ss.; e in *Scritti giuridici in onore di Antonio Scialoja per il suo XLV anno d'insegnamento*, III, *Diritto civile*, Bologna, 1953, pp. 463 ss., spec. 492 ss.; G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, p. 31 s.; C.A. FUNAIOLI, *Riconoscimento testamentario di figlio naturale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1958, pp. 477 s. e 485, testo e nota 22; V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, p. 477 s., testo e nota 32; Cass., 3.8.1951, in *Giur. it.*, 1951, I, 1, c. 855 ss., con nota di A. CICU, *Riconoscimento di figlio naturale in testamento* (questa nota può altresì leggersi in ID., *Scritti minori*, I, *Scritti di teoria generale del diritto. Diritto di famiglia*, 2, cit., p. 475 ss.).

considerazione l'eventualità della sopravvenienza ¹¹⁴.

In altri casi, la previsione di forma-contenuto è più incisiva e si traduce nella necessità di un'espressa regolamentazione volta a dettare analiticamente esiti incompatibili con quelli previsti dalla legge: così, dagli artt. 674, 3° co. e 675 c.c. è possibile dedurre che l'esclusione testamentaria dell'accrescimento deve risultare da un'espressa presa di posizione del *de cuius*, il quale può scegliere se limitarsi a manifestare una volontà ad esso contraria, così da lasciare all'art. 677 c.c. il compito d'individuare le conseguenze della sua scelta, o dettare una disciplina prevalente, ad esempio prevedendo l'istituzione di uno o più sostituti ¹¹⁵.

Il difetto strutturale riscontrabile a seguito dell'accertamento di una manifestazione di volontà del testatore avente contenuto corrispondente a quello indicato dalle previsioni citate e, ciononostante, realizzatasi secondo modalità difformi da quelle ivi previste vale dunque a sancirne l'inefficacia, impedendo all'interprete non già il suo accertamento, bensì il riconoscimento degli effetti che la legge collega al puntuale rispetto dell'onere formale ¹¹⁶.

Avuto specifico riguardo al rimedio correttivo, tale conclusione si traduce nella riaffermazione dell'imprescindibile necessità di avere una disposizione testamentaria suscettibile di adattamento, cioè una manifestazione di volontà che, essendo stata resa nel rispetto del vincolo formale previsto dalla legge, sia dotata di un significato oggettivo che condurrebbe

¹¹⁴ Lo rileva con chiarezza R. OMODEI-SALÉ, *op. cit.*, pp. 352 s., testo e nota 21 e 361 ss., secondo il quale il disposto dell'art. 687, 3° co., c.c. potrebbe essere soddisfatto già da una disposizione redatta successivamente al verificarsi della sopravvenienza e specificamente collegata ad essa, cioè non giustificabile da ragioni ulteriori sufficienti a legittimare il convincimento che il *de cuius* non sia stato indotto alla sua formulazione dalla considerazione del caso, essendo sufficiente, dal punto di vista contenutistico, la generica menzione della precedente deliberazione o l'assunzione di una nuova disposizione che prenda espressamente in considerazione il caso in esame: si pensi, in particolare, all'ipotesi in cui s'indichi una sostituzione per il caso in cui la revocazione operi, oppure si predisponga una clausola di *relatio* diretta a riaffermare l'efficacia del precedente testamento.

¹¹⁵ Cfr. G. OPPO, *Profili dell'interpretazione oggettiva del negozio giuridico*, Bologna, 1943, p. 46 s. (da cui le successive citazioni); e in ID., *Scritti giuridici*, III, *Obbligazioni e negozio giuridico*, Padova, 1992, p. 52 s.; E. PEREGO, *op. ult. cit.*, p. 217 s.; G. FEROLETO DE MARIA, *Sull'accrescimento nelle successioni legittime: una possibile lettura dell'art. 522 c.c.*, in *Dir. succ. fam.*, 2016, p. 541 s.; M. GARUTTI, *Sul modus in assenza di espressa designazione di erede*, in *Libri amicorum Pietro Rescigno in occasione del novantesimo compleanno*, I, cit., p. 914.

¹¹⁶ Cfr. N. IRTI, *op. ult. cit.*, pp. 30 e 33 s., il quale distingue nel formalismo vincolato «un duplice aspetto: a) *positivo*, poiché la norma prescrive, con carattere di necessità, il modo dell'atto e conferisce rilevanza solo alle dichiarazioni realizzate in questo stampo; b) *negativo*, poiché la norma esclude che l'autore del negozio possa impiegare altri modi, e respinge dal proprio ambito di rilevanza le dichiarazioni in essi realizzate». Ancorché con specifico riferimento al contratto, la conclusione è ripresa in ID., *Testo e contesto. Una lettura dell'art. 1362 c.c.*, Padova, 1996, p. 73: «dove il legislatore richiede una decisione *espressa* ... le parti non hanno l'onere di usare parole, ma di adottare segni *provvisi di un significato convenuto*». Per una più ampia riflessione sistematica sulla posizione di questo autore, cfr. M. ORLANDI, *Forma espressa*, in *Le parole del diritto*, II, cit., p. 907 ss.

ad un'esecuzione condizionata dalla sopravvenienza e totalmente o parzialmente difforme dalla percezione individuale che di questo stesso significato ha avuto il testatore.

Ciò vale ad escludere che, per abbozzare un esempio, il rimedio qui esaminato possa essere invocato per ammettere la possibilità che il *de cuius* neghi l'operatività dell'accrescimento manifestando la relativa intenzione secondo modalità difformi da quelle previste dalla legge: in questo ordine di casi, non vi è alcuna disposizione testamentaria suscettibile di correzione, bensì proprio una manifestazione di volontà che, per quanto univocamente accertabile, non ha rispettato il vincolo formale ed è dunque improduttiva di effetti.

Con specifico riferimento al caso regolato dall'art. 687, 3° co., c.c., ciò vale altresì a ribadire che l'intenzione di «provvedere» alla sopravvenienza deve essere stata manifestata al momento della redazione, sicché nessuna correzione è invocabile al limitato scopo di conservare la scheda ponendo l'accento sul fatto che il testatore, reso edotto della sopravvenienza, avrebbe potuto modificarla e non l'ha fatto al solo fine di ribadirne l'operatività: anche in tal caso, la relativa dimostrazione si tradurrebbe nell'individuazione di una volontà extra-testuale, improduttiva di effetti perché priva del requisito strutturale previsto dalla legge.

Solo se sia possibile accertare che il *de cuius* ha provveduto per il caso della sopravvenienza, ma, verificatasi quest'ultima, ha inteso la sua originaria disposizione in un significato difforme da quello oggettivo e, per questo motivo, non l'ha revocata o modificata, si delineerebbe quell'alternativa tra gli esiti ricostruttivi dell'attività ermeneutica e la reale intenzione del testatore da cui la presente ricerca ha preso le mosse e che non è in alcun modo condizionata dall'estensione del vincolo formale, perché è in via esclusiva riferibile all'individuazione della relazione gerarchica tra volontà e dichiarazione propria del diritto testamentario.

7. *L'interpretazione del testamento mediante elementi extra-testuali*

Le considerazioni appena svolte consentono di sottoporre a più attenta verifica la comune affermazione secondo cui la volontà del *de cuius* meriterebbe protezione esclusivamente se trasfusa nella scheda, posto che, altrimenti, risulterebbe inefficace perché irrispettosa del vincolo formale apprestato dalla legge o comunque irrilevante, a misura che si riduca al generico richiamo di intenti o desideri che non si sono concretizzati nella solenne manifestazione documentale¹¹⁷.

¹¹⁷ Cfr. G.P. CHIRONI, *Sulla sentenza della Corte d'appello di Torino del 10 giugno 1892, nella causa Baudino contro Otta*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1893, p. 369 (da cui le successive citazioni); e in ID., *Studi e questioni di diritto civile*, IV, *Diritti di famiglia, diritti di successione*, To-

L'osservazione trae legittimazione da una preoccupazione condivisibile, che giustifica l'intera disciplina del formalismo testamentario: assicurare all'«ultima volontà» del *de cuius* un'attuazione il più possibile corrispondente alle sue intenzioni, salvaguardandone l'espressione documentale, costituisce il modo più efficace per evitare che terzi contro-interessati riescano a soddisfare bisogni estranei a quelli del testatore e ad alterare irreversibilmente il suo piano successorio.

Si tratta di un'esigenza antica, alla quale il diritto contemporaneo non può rinunciare, specie perché la disciplina testamentaria vigente resta in larga parte debitrice di una millenaria esperienza giuridica – il diritto romano – connotata da un formalismo solenne, espressivo di un'attenzione quasi maniacale del testatore all'enucleazione del contenuto della scheda, che ben difficilmente può essere considerata il frutto di una deliberazione transitoria e non ponderata del suo autore¹¹⁸.

rino, 1915, p. 468 s.; G. VENEZIAN, *Lezioni di diritto civile. Successioni – Parte seconda*, raccolte a cura di G. Basile, Padova, 1899, p. 58 s.; F. CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile*, I, *Introduzione*, Padova, 1931, p. 96 s.; L. COSATTINI, *Divergenza fra dichiarazione e volontà nella disposizione testamentaria*, cit., p. 422 s.; F. CARRESI, *Introduzione ad uno studio sistematico degli oneri e degli obblighi delle parti nel processo di formazione del negozio giuridico*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1949, p. 825 (da cui le successive citazioni); e in *Studi in onore di Antonio Cicu*, I, Milano, 1951, p. 178 s.; A. TRABUCCHI, *op. ult. cit.*, p. 690 ss.; P. RE-SCIGNO, *op. ult. cit.*, pp. 33 s. e 97 s.; ID., *Ultime volontà e volontà della forma*, in *Vita not.*, 1987, p. 24 s. (da cui le successive citazioni); e in *La forma degli atti nel diritto privato. Studi in onore di Michele Giorgianni*, Napoli, 1988, p. 657 s.; G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, p. 167 s.; L. FERRI, *L'autonomia privata*, cit., p. 143 s.; M. BIN, *op. cit.*, p. 128 s.; N. IRTI, *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui*, cit., p. 22; ID., *Testo e contesto*, cit., pp. 14 s. e 62 s.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 71 ss.; F. SANGERMANO, *op. cit.*, p. 198 s.; G. PERLINGIERI, *Invalidità delle disposizioni «mortis causa» e unitarietà della disciplina degli atti di autonomia*, cit., p. 129 s.

¹¹⁸ Cfr. L.A. SENECA, *De' Benefizii*, tradotto di lingua latina in volgare fiorentino da B. Varchi, Venezia, 1738, p. 127 s. (IV, 11, 4-6): «quando siamo nello stremo posti della vita nostra, quando ordiniamo di far testamento, non distribuiamo noi de' benefizii a gli amici, i quali più giovare né ristorare non ci possono? Quanto tempo si consuma, quanto lungamente e segretamente si consulta, quanto e a chi dobbiamo lasciare? E pur non importa a chi noi lasciamo, non dovendo più ricever nulla da persona, pure è certo che mai non doniamo con maggior diligenza, mai non esaminiamo più tritamente i giudizi nostri, che allora, quando, rimossa ogni utilità, ci rimane davanti solamente l'onesto, e sempre siamo tristi giudici de' benefizii nostri, infino che la speranza, o 'l timore, o 'l piacere, vizio da uomini vili, e da poco, ci guasta, o corrompe il giudizio. Ma, quando la morte gli ha esclusi, e mandati via tutti, e ci lascia giudicare, e sentenziare, incorrottamente, allora cerchiamo uomini degnissimi, a chi lasciamo la roba, e facultà nostre, né facciamo alcuna cosa più santamente, e con maggiore cura, che quella, la quale più a ogni altra appartiene, che a noi». Più recentemente, G. GROSSO, *La misura umana individuale nel diritto*, in *Conferenze romanistiche*, II, Milano, 1967, p. 227 s.; in ID., *Tradizione e misura umana del diritto*, Milano, 1976, p. 58 s.; e in ID., *Scritti storico giuridici*, I, *Storia diritto società*, Torino, 2001, p. 704, evidenza che l'elevatissima quantità di passi del diritto romano specificamente dedicati alla materia testamentaria può spiegarsi solo ponendo l'accento sul fatto che «l'uomo comune sentiva più sottilmente e tenacemente il problema giuridico nel perseguire o negare un legato che non in altri più cospicui affari che svolgeva nella vita, o comunque in attività che più largamente gli procuravano i suoi mezzi di vita». Pongono altresì l'accento sullo scarso nume-

Le ricadute applicative in ordine al rapporto tra forma ed interpretazione derivanti da un rigido e generalizzato accoglimento di questi rilievi, tuttavia, rischiano di impedire il pieno raggiungimento degli obiettivi appena prefissati.

Ammesso, infatti, un condizionamento del vincolo formale sull'attività ermeneutica, il ricorso al materiale extra-testuale dovrebbe essere preliminarmente circoscritto dalle modalità espressive prescelte nella scheda, così da attribuire all'esegesi letterale di quest'ultima un ruolo gerarchicamente sovraordinato nell'enucleazione del suo contenuto, anche fino al punto di consentire all'interprete di ritenere assolto il proprio compito ricostruttivo mediante la pura e semplice analisi testuale.

Per opporsi a questa eventualità, è necessario richiamare la distinzione tra oggetto dell'attività ermeneutica e mezzi diretti al suo compimento¹¹⁹.

Il vincolo formale apprestato dalla legge per il testamento conferma infatti che l'interprete deve rivolgersi, in via esclusiva, alla dichiarazione del *de cuius*, ma ciò poco o nulla è in grado di dire circa i reali obiettivi che la

ro di interventi modificativi del diritto delle successioni ad opera della legislazione più recente M. ALLARA, *L'eccesso di norme nel diritto vigente*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1959, p. 244 s.; R. NICOLÒ, voce *Codice civile*, in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, p. 245; e in *Id.*, *Raccolta di scritti*, II, cit., p. 1450 s.; L. FERRI, *Socialismo e diritto successorio*, in *Arch. giur.*, (167) 1964, p. 12 ss.; S. RODOTÀ, *Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1967, I, p. 90; e in *Le prolusioni dei civilisti*, III, (1940-1979), Napoli, 2012, p. 3098; E. PEREGO, *op. ult. cit.*, p. 35 ss.; G. PUGLIESE, *Il libro delle successioni*, in *I cinquant'anni del codice civile*, Atti del Convegno di Milano, 4.-6.6.1992, I, *Relazioni*, Milano, 1993, p. 155 ss.

¹¹⁹ Cfr. R. LEONHARD, *Der Irrtum als Ursache nichtiger Verträge*, 2ª ed., I, *Vertragsbestandteile und Irrtum*, in *Studien zur Erläuterung des bürgerlichen Rechts*, herausgegeben von R. Leonhard, XXII, Breslau, 1907, p. 177 ss.; E. DANZ, *Die Auslegung der Rechtsgeschäfte. Zugleich ein Beitrag zur Rechts- und Tatfrage*, 3ª ed., Jena, 1911, p. 35 ss.; P. OERTMANN, *Rechtsordnung und Verkehrssitte insbesondere nach bürgerlichem Recht. Zugleich ein Beitrag zu den Lehren von der Auslegung der Rechtsgeschäfte und von der Revision*, Leipzig, 1914, pp. 111 e 137 ss.; F. LEONHARD, *Die Auslegung der Rechtsgeschäfte*, in *AcP*, (120) 1922, pp. 21, 23 s., 55 e 65; K. LARENZ, *Die Methode der Auslegung des Rechtsgeschäfts. Zugleich ein Beitrag zur Theorie der Willenserklärung*, Leipzig, 1930, pp. 13 e 70; *Id.*, *Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts*, 9ª ed., fortgeführt von M. Wolf, München, 2004, p. 507 ss.; G. FAGGELLA, *I limiti della interpretazione sulla individuazione della persona istituita*, in *Foro it.*, 1935, I, c. 1226 ss.; G. OPPO, *op. ult. cit.*, p. 40 ss.; V. DENTI, *L'interpretazione della sentenza civile*, Pavia, 1946, p. 5 ss.; A. TRABUCCHI, *op. ult. cit.*, p. 698 s.; P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, cit., pp. 16 s., 52 ss. e 83 ss.; E. BETTI, *Zur Grundlegung einer allgemeinen Auslegungslehre*, in *Festschrift für Ernst Rabel*, II, *Geschichte der Antiken Rechte und allgemeine Rechtslehre*, herausgegeben von W. Kunkel und H.J. Wolff, Tübingen, 1954, p. 89 s.; L. FERRI, *Nozione giuridica di autonomia privata*, cit., p. 181 s.; G. PIAZZA, *L'identificazione del soggetto del negozio giuridico*, Napoli, 1968, p. 175 s.; G. CIAN, *op. ult. cit.*, pp. 17 s. e 62 ss.; V. SCALISI, *La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente*, cit., pp. 211 ss. e 224 ss.; G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, fondato e già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, Milano, 1980, p. 33 ss.; A. SCALISI, *La comune intenzione dei contraenti. Dall'interpretazione letterale del contratto all'interpretazione secondo buona fede*, Milano, 2003, p. 5 ss.; G. PERLINGIERI, *op. ult. cit.*, pp. 128 s. e 133 s.

sua attività deve raggiungere e che impongono, anzitutto, la verifica della conformità del testo alle intenzioni di chi l'ha predisposto, posto che essa è prodromica all'individuazione di motivi d'invalidità sostanziale distinti dalla regolarità formale assicurata dall'individuazione della scheda¹²⁰.

La conclusione è confermata da precise indicazioni del dettato normativo vigente.

Il combinato disposto degli artt. 624, 2° co., e 626 c.c., subordinando l'efficacia della scheda all'assenza di motivi erronei o illeciti «risultanti» dal testamento, evidenzia che la formulazione letterale di quest'ultimo deve solo offrire un accenno all'individuazione della causa di invalidità, più immediatamente ed ampiamente deducibile dalle circostanze extra-testuali che rivelino il condizionamento diretto ed esclusivo che essa ha avuto nell'assunzione della deliberazione¹²¹.

¹²⁰ Cfr. S. PUGLIATTI, *Istituzioni di diritto civile*, III, Milano, 1935, p. 231 s.; e in ID., *Scritti giuridici*, I, cit., p. 720 s.; ID., *Testamento epistolare e volontà testamentaria*, cit., p. 603 s.; C. GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti*, Padova, 1938, p. 96 s.; P. TRIMARCHI, *Interpretazione del testamento mediante elementi a esso estranei*, in *Giur. it.*, 1956, I, 1, c. 445 s.; N. IRTI, *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui*, cit., pp. 30 ss., spec. 36 s., e 191 s.; ID., *Testo e contesto*, cit., pp. 5 ss. e 63 ss.; E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (Teoria generale e dogmatica)*, 2ª ed. a cura di G. Crifò, Milano, 1971, p. 423 s.; V. SCALISI, *op. ult. cit.*, p. 210 ss.; P. RESCIGNO, *Ultime volontà e volontà della forma*, cit., p. 25 s.; V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, pp. 470 s., testo e nota 22, e 474; U. SALVESTRONI, «Progetto» di testamento, «minuta» di contratto e interpretazione dell'intento negoziale, cit., p. 590; F. SANGERMANO, *op. cit.*, p. 235 s.; V. BARBA, *Istituzione ex re certa e divisione fatta dal testatore*, cit., p. 62 ss.; S. DEPLANO, *L'interpretazione delle disposizioni testamentarie secondo un'innovata prospettiva di indagine*, cit., p. 1176 s.

¹²¹ Cfr. P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, cit., p. 50 s.; G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, p. 195 ss.; N. IRTI, *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui*, cit., p. 22 s.; E. PEREGO, *op. ult. cit.*, p. 262 ss.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 361; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, I, cit., p. 243 ss.; L. RICCA, voce *Motivi (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, p. 281 ss.; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *op. cit.*, pp. 21 ss. e 63 ss.; G. FERRANDO, *I motivi nella disciplina del negozio giuridico*, in *Vita not.*, 1984, p. 746 s.; V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, p. 516 s.; G.B. FERRI, *Tradizione e novità nella disciplina della causa del negozio giuridico (dal c.c. 1865 al c.c. 1942)*, in *Riv. dir. comm.*, 1986, I, p. 142 s.; C. SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, p. 288 ss.; ID., voce *Motivo (del negozio giuridico)*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XI, Torino, 1994, p. 476 s.; N. DI MAURO, *Considerazioni sulle condizioni testamentarie illecite*, in *Rass. dir. civ.*, 1994, pp. 4 s., testo e nota 34 e 21 s.; ID., *Delle disposizioni condizionali, a termine e modali*, in *Il codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2011, p. 95 ss.; S. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, cit., p. 114 ss.; ID., in *Delle successioni*, cit., p. 466 s.; ID., *I vizi della volontà testamentaria*, cit., p. 6 s.; F. GIARDINI, *op. cit.*, pp. 17 ss. e 57 ss.; G. PERLINGIERI, *Negozio illecito e negozio illegale*, cit., pp. 32 ss., spec. 37; ID., *L'«errore sul motivo» nel testamento*, cit., p. 868 ss.; ID., *Invalidità delle disposizioni «mortis causa» e unitarietà della disciplina degli atti di autonomia*, cit., p. 121 ss.; G. CIAN, *Il testamento nel sistema degli atti giuridici*, cit., p. 174; ID., *Sui vizi del volere nella dichiarazione testamentaria*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, p. 1207 s.; F. SANGERMANO, *op. cit.*, pp. 65 s., 140 ss. e 238 s.; M. TAMPONI, *op. cit.*, pp. 95 s. e 119; M. D'AURIA, *Divieti di alienazione e vincoli di destinazione nel testamento*, in *Liber amicorum Pietro Rescigno in occasione del novantesimo compleanno*, I, cit., p. 721 s.; App. Torino, 20.1.1942, in *Foro it.*, 1942, I, c. 647 s.; in *La Giur.*, 1942, c. 249 ss.; e in *Riv. dir. civ.*, 1942, p. 144 (s.m.), con nota di F. SANTORO-PAS-

Centrale importanza deve inoltre attribuirsi all'art. 628 c.c., che, considerando nulla la disposizione «fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata», introduce una netta distinzione tra la mera e generica «indicazione» e la vera e propria «determinazione», intesa come esito finale di approdo dell'attività ermeneutica.

La nullità ivi descritta non può dunque dipendere, in via immediata ed esclusiva, dalle modalità espressive prescelte dal testatore, bensì dall'infruttuoso esperimento di un procedimento determinativo, innescato – ma non completato – dalle informazioni testuali offerte dalla scheda, così da lasciar intendere che la validità contenutistica di quest'ultima non è collegabile ad

SARELLI, *Disposizione testamentaria – Errore sui motivi*, cit.; Cass., 17.3.1947, n. 394, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1947, I, p. 391 ss. (s.m.), con nota di U. NATOLI, *Limiti delle funzioni dell'amministratore dell'eredità nelle ipotesi degli artt. 651-644 c.c.* (questa nota può altresì leggersi in Id., *Diritti fondamentali e categorie generali. Scritti di Ugo Natoli*, Milano, 1993, p. 857 ss.); Cass., 17.6.1947, n. 947, in *Giur. it.*, 1948, I, 1, c. 269 ss., con nota di F. SATTA, *Intorno all'errore sul motivo nelle disposizioni testamentarie*; App. Genova, 31.12.1951, in *Temi gen.*, 1952, c. 101 ss.; Cass., 30.6.1954, n. 1678, in *Foro it.*, 1954, I, c. 1067 ss.; App. Firenze, 9.7.1954, in *Giur. tosc.*, 1954, p. 578 s. (s.m.); Cass., 14.5.1955, n. 1380, in *Foro pad.*, 1956, I, c. 162 ss.; Cass., 18.5.1963, n. 1290, in *Giust. civ.*, 1963, I, p. 2071 ss.; e in *Vita not.*, 1963, p. 347 ss.; Trib. Napoli, 22.6.1963, in *Foro nap.*, 1963, I, c. 79 ss.; e in *Temi nap.*, 1963, I, p. 418 s.; Cass., 27.7.1964, n. 2071, in *Foro it.*, 1964, I, c. 1574 ss.; e in *Vita not.*, 1964, p. 780 ss.; Cass., 14.10.1970, n. 2007, in *Foro it.*, 1971, I, c. 201 ss.; in *Giur. it.*, 1971, I, 1, c. 862 ss.; in *Vita not.*, 1971, p. 197 ss.; e in *Foro pad.*, 1972, I, c. 406 ss., con nota di G. ALPA, *In margine all'interpretazione dell'art. 624, 2° co., c.c.*; Cass., 7.7.1971, n. 2132, cit.; Cass., 3.12.2010, n. 24637, in *Giust. civ.*, 2011, I, p. 354 ss.; Cass., 22.3.2018, n. 7178, in *Fam. dir.*, 2019, p. 5 ss., con nota di T. PERILLO, *La pretermissione del legittimario nella divisione disposta dal testatore*; nonché, con riferimento alla ben diversa situazione del previgente art. 828 c.c. del 1865, che imponeva la prova del carattere «espresso» del motivo erroneo, L. BORSARI, *op. cit.*, p. 485 s.; V. VITALI, *Delle successioni legittime e testamentarie*, I, cit., p. 601 ss.; C. LOSANA, voce *Successioni testamentarie*, cit., p. 189 s.; Id., *La certezza quale requisito essenziale delle disposizioni testamentarie*, in *Rolandino*, 1928, p. 289 s.; F. LUZZATTO, *op. cit.*, p. 142 s.; R. FUBINI, *op. cit.*, pp. 197 ss., spec. 206 s.; F. DEGNI, *Lezioni di diritto civile. La successione a causa di morte*, II, 2, cit., p. 11 s.; M. ALLARA, *Il testamento*, cit., p. 149 ss.; A. TRABUCCHI, *Il dolo nella teoria dei vizi del volere*, cit., p. 282 s.; L. COSATTINI, *op. ult. cit.*, p. 421 s.; G. DEIANA, *Alcuni chiarimenti sulla causa del negozio e dell'obbligazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1938, p. 5 ss.; Id., *I motivi nel diritto privato*, Torino, 1939, p. 165 ss.; App. Milano, 28.5.1872, in *Mon. trib.*, 1872, p. 677 ss.; App. Perugia, 14.7.1873, in *Ann. giur. it.*, 1873, III, p. 676 ss.; App. Venezia, 9.5.1884, in *Foro it.*, 1884, I, c. 890 ss.; in *Giur. it.*, 1884, II, c. 311 ss.; e in *Temi ven.*, 1884, p. 282 ss.; App. Roma, 17.3.1904, in *Giur. it.*, 1904, I, 2, c. 378 ss.; Cass. Torino, 8.8.1906, *ivi*, 1906, I, 1, c. 958 ss.; in *La Giur.*, 1906, c. 1417 ss.; e in *Temi gen.*, 1906, p. 705 s.; App. Palermo, 25.5.1912, in *Circ. giur.*, 1912, II, p. 243 s., confermata da Cass. Palermo, 6.6.1914, *ivi*, 1914, II, p. 352 ss.; e in *Foro sic.*, 1914, I, p. 605 ss.; Cass. Firenze, 5.5.1913, in *Foro ven.*, 1913, p. 426 ss.; in *Giur. tosc.*, 1913, p. 421 ss.; in *Riv. univ.*, 1913, I, p. 524 ss.; e in *Mon. trib.*, 1914, p. 92 s.; Cass., 7.6.1935, in *Foro it.*, 1935, I, c. 979 ss.; in *Giur. it.*, 1935, I, 1, c. 773 ss.; in *Corte Bari*, 1935, I, c. 269 ss., con nota di G. SPINELLI, *La «causa» nei testamenti*; e in *Giur. comp. dir. civ.*, 1939, p. 7 ss., con note di H. VIALLETON, *Cause et mobile dans les actes gratuits*; e di A. GUARINO, *Il motivo illecito nelle disposizioni di ultima volontà*; Cass., 21.1.1937, n. 169, in *Foro it.*, 1937, I, c. 353 s.; in *Giur. it.*, 1937, I, 1, c. 189 ss.; in *La Giur.*, 1937, c. 257 ss.; e in *Mon. trib.*, 1937, p. 328 s.

una preventiva ed esegetica valutazione della sua completezza¹²².

È sufficiente ricordare che, ai sensi dell'art. 462, 1° e 3° co., c.c., possono succedere per testamento concepiti e *concepturi* per concludere che la conoscibilità del beneficiario da parte del testatore non è condizione richiesta dalla legge per la validità della disposizione: quello che conta, piuttosto, è solo che, al momento dell'apertura della successione, gli elementi essenziali del lascito siano univocamente determinabili, anche alla luce di circostanze extra-testuali estranee alla *voluntas testantis*, fatto solo salvo il divieto – evidentemente eccezionale – di affidare all'arbitrio altrui il compimento del processo determinativo (artt. 631, 1° co. e 632, 1° co., c.c.)¹²³.

¹²² Cfr. W. D'AVANZO, *op. cit.*, p. 861 s.; A. FEDELE, *op. cit.*, p. 77 s.; G. OPPO, *Note sull'istituzione di non concepiti*, cit., p. 94 s.; A. TRABUCCHI, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, cit., p. 697 s.; C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, I, cit., p. 423 ss.; N. IRTI, *op. ult. cit.*, pp. 1 ss., 189 ss., spec. 194 s., e 214 ss.; G. PIAZZA, *op. cit.*, pp. 150 ss., spec. 153 s.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 341 s.; T. AULETTA, *Disposizioni a favore di persona incerta*, in *Le successioni testamentarie*, cit., p. 29 ss.; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *op. cit.*, p. 100 ss.; G. BRANCA, *Dei testamenti ordinari*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1986, p. 26 ss.; F. GALGANO, *Un testamento per sette fratelli*, cit., p. 6 s.; R. BRAMA, *op. cit.*, p. 175 s.; M.G. FALZONE CALVISI, in *Delle successioni*, a cura di V. Cuffaro e F. Delfini, *Artt. 565-712*, cit., p. 536 ss.; F. SANGERMANO, *op. cit.*, p. 62 s.; M. GRONDONA, *Le disposizioni a favore di persona incerta e il problema della trasparenza testamentaria (ovvero: il giudice quale policy-maker di una politica del diritto successorio?)*, in *Profili sull'invalidità e la caducità delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 157 ss.; G. PERLINGIERI, *La disposizione testamentaria di arbitrato*, cit., p. 484 s.; A. SPATUZZI, *Sulla relatio ad locum nella disposizione testamentaria di legato*, cit., p. 617 s.; E. CARBONE, *Falsa demonstratio ed ermeneutica testamentaria*, in *Liber amicorum Pietro Rescigno in occasione del novantesimo compleanno*, I, cit., p. 494 s.; App. Milano, 14.12.1883, in *Giur. it.*, 1884, II, c. 180 s.; e in *Mon. trib.*, 1884, p. 124 ss., confermata da Cass. Torino, 31.12.1884, in *Giur. it.*, 1885, I, 1, c. 246 ss.; in *Mon. trib.*, 1885, p. 69 ss.; in *Legge*, 1885, I, p. 765 ss.; in *Ann. giur. it.*, 1885, I, 1, p. 129 ss.; e in *La Giur.*, 1885, p. 117 (s.m.); Cass. Napoli, 28.6.1907, in *Mon. trib.*, 1907, p. 887; in *Dir. giur.*, 1907, II, c. 193 s.; e in *Corte app.*, 1907, p. 261 ss.; Cass., 11.6.1932, in *Giur. it.*, 1933, I, 1, c. 101 ss.; Cass., 7.7.1987, n. 5897, in *Arch. civ.*, 1987, p. 967 s.; Trib. Lucca, 22.7.1991, in *Giust. civ.*, 1991, I, p. 2805 ss., con nota di G. AZZARITI, *In tema di nullità testamentarie*; e in *Riv. not.*, 1991, p. 1452 s.; Cass., 24.1.1992, n. 810, in *Rep. Foro it.*, 1992, voce *Successione ereditaria*, n. 68.

¹²³ Cfr. F. SERAFINI, *Nuovi studii sulle disposizioni d'ultima volontà rimesse all'arbitrio di una terza persona secondo il diritto romano e il codice civile italiano con riguardo alla recente opera di Arndts*, in *Arch. giur.*, (4) 1869, p. 177 ss.; C. LOSANA, *Esegesi dell'art. 834 c.c.*, in *Not. it.*, 1906, p. 421 ss.; F. CARNELUTTI, *Istituzione di nascituri mancata*, in *Riv. dir. civ.*, 1920, p. 461 s.; F. SANTORO-PASSARELLI, *La determinazione dell'onorato di un lascito e l'arbitrio del terzo*, in *Riv. dir. priv.*, 1932, I, p. 272 s. (da cui le successive citazioni); ID., *Su un nuovo profilo dell'istituzione dei nascituri*, in *Foro pad.*, 1954, III, c. 65 s.; e in *Scritti giuridici raccolti per il centenario della Casa editrice Jovene: 1854-1954*, Napoli, 1954, p. 291 ss. (entrambi questi scritti possono altresì leggersi in ID., *Saggi di diritto civile*, II, cit., pp. 761 s. e 745 ss.); M. ALLARA, *op. ult. cit.*, p. 118 ss.; ID., *La successione testamentaria*, I, cit., p. 29 s.; ID., *Principi di diritto testamentario*, cit., p. 113 s.; D. RUBINO, *La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari*, cit., p. 77 ss., nota 1; W. D'AVANZO, *op. cit.*, p. 860 s.; F. VASSALLI, *Successione dei non concepiti e debito di imposta*, in *Dir. giur.*, 1946, p. 125 s.; L. BARASSI, *op. cit.*, pp. 50 s. e 396 ss.; G. OPPO, *op. ult. cit.*, p. 70 ss.; A. CICU, *Testamento*, cit., p. 168 s.; G. GHEZZI, *op. cit.*, p. 806 ss.; L. COVIELLO JR., *Diritto successorio*, cit., p.

Ne deriva la validità della disposizione *per relationem*, che, anche laddove non espressamente regolata dalla legge¹²⁴, si risolve proprio in quella «indicazione» sufficiente a garantire il rispetto del vincolo formale, a nulla rilevando che il ricorso alle circostanze extra-testuali costituisca elemento indispensabile per il completamento del processo determinativo¹²⁵.

Il richiamo ad un'assoluta libertà espressiva del testatore non è del resto infrequente: l'art. 588, 1° co., c.c., ad esempio, introduce una distinzione tra istituzione ad erede e legato fondata su criteri destinati ad operare «qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore» e locuzioni di analogo tenore si ritrovano, sia pure con finalità diverse, negli artt. 627, 1° co. e 630, 1° co., c.c., sicché il ricorso alle circostanze extra-testuali consente l'univoca individuazione della portata oggettiva del *dictum* testamentario¹²⁶.

141 s.; P. RESCIGNO, voce *Nascita*, in *Noviss. dig. it.*, XI, Torino, 1965, p. 12, testo e nota 3; N. IRTI, *op. ult. cit.*, pp. 3 s. e 204 s.; V. SCALISI, voce *Inefficacia*, cit., pp. 334 s. e 343; V. PANUCCIO, *Obbligazioni generiche e scelta del creditore*, Milano, 1972, p. 42; G. ALPA, *Accordo delle parti e intervento del giudice nella determinazione dell'oggetto del contratto*, cit., p. 744 s., nota 4; L. BIGLIAZZI GERI, *op. ult. cit.*, p. 132 ss.; ID., *Delle successioni testamentarie*, cit., p. 66 ss.; L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 414 s.; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *op. cit.*, p. 109 ss.; E. GABRIELLI, *La consegna di cosa diversa*, cit., p. 90 s.; F. CRISCUOLO, *Arbitraggio e determinazione dell'oggetto del contratto*, Napoli, 1995, p. 301 s.; L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, cit., p. 158 s.; L. SCALIA, *op. cit.*, pp. 1245 s. e 1260 ss.; G. BALDISSEROTTO e M. MAGAGNA, *La determinazione del destinatario della disposizione testamentaria*, in *La ricostruzione della volontà testamentaria*, cit., p. 109 ss.; E. MOSCATI, *Questioni vecchie e nuove in tema di capacità di succedere e di indegnità*, in *Familia*, 2006, p. 60 ss. (da cui le successive citazioni); in *Studi in onore di Cesare Massimo Bianca*, II, Milano, 2006, p. 625 ss.; e in *Tradizione e modernità nel diritto successorio dagli istituti classici al patto di famiglia*, cit., p. 21 ss.; M.G. FALZONE CALVISI, *op. cit.*, p. 555 ss.; U. GRASSI, *Una vittima della nullità «intransigente»: la donazione del rappresentante privo dei limiti ex art. 778 c.c.*, in *Dir. succ. fam.*, 2016, p. 56 ss.; G. PERLINGIERI, *op. ult. cit.*, pp. 463 s. e 499 s.; R. CALVO, *Legati oggettivamente complessi*, cit., p. 1007 ss.

¹²⁴ Si consideri l'art. 655 c.c. già analizzato *retro*, Cap. I, § 3.

¹²⁵ Cfr. V. PESCATORE, *Il testamento per relationem*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, II, cit., p. 47 ss.; ID., *Le disposizioni per relationem*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 85 ss.

¹²⁶ Cfr. W. D'AVANZO, *op. cit.*, p. 855 s.; A. TRABUCCHI, *op. ult. cit.*, p. 696 s.; F. LEMME, *Le disposizioni in favore dei poveri*, in *Temi rom.*, 1964, p. 673 ss.; M. BIN, *op. cit.*, p. 174 s.; A. GIORDANO MONDELLO, *Il testamento per relazione*, cit., p. 140 ss.; P. MACALUSO, voce *Poveri (disposizione a favore dei)*, in *Noviss. dig. it.*, XIII, Torino, 1966, p. 515 ss.; E. PEREGO, *op. ult. cit.*, pp. 66 s., 160 s. e 282 s.; N. LIPARI, *op. cit.*, pp. 252 s. e 336 s.; C. GIANNATTASIO, *op. cit.*, p. 191; G. CARAMAZZA, *op. cit.*, p. 241; T. AULETTA, *Le disposizioni a favore dei poveri*, in *Le successioni testamentarie*, cit., p. 63 ss.; A. MARINI, voce *Poveri (disposizioni a favore dei)*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Milano, 1985, p. 820 ss.; G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, cit., p. 494 s.; L. BIGLIAZZI GERI, *Delle successioni testamentarie*, cit., p. 68 s.; F. UCCELLA, voce *Poveri (disposizioni a favore dei)*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XIV, Torino, 1996, p. 130 s.; D. RUSSO, *op. cit.*, p. 91 s.; S. DELLE MONACHE, *Revoca tacita dell'istituzione ex re certa*, cit., p. 397 s.; C. COPPOLA, *Le disposizioni a favore dei poveri*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, II, cit., p. 303 ss.; M.G. FALZONE CALVISI, *op. cit.*, p. 550 ss.; V. BARBA, *op. ult. cit.*, p. 56 s.; G. BALDISSEROTTO e M. MAGAGNA, *op. cit.*, p. 116 ss.; M. D'AURIA, *op. cit.*, p. 723 s.; Cass. Roma, 6.4.1887, in *Legge*, 1887, I, p. 796 ss.; App. Roma, 14.7.1892, in *Temi rom.*, 1892, p. 347 ss.; App. Genova,

Né vi è ragione per subordinare tale ricorso alla preventiva esclusione della «chiarezza ed univocità» della disposizione testamentaria.

In questa direzione si è mossa per lungo tempo la giurisprudenza nord-americana, che attribuisce rilievo esclusivo a regole ermeneutiche di chiara matrice esegetica, quali la «plain meaning rule» o la «no-extrinsic evidence rule», a loro volta strettamente correlate alla «golden rule» e alla «parol evidence rule» note al diritto inglese e caratterizzate dal divieto di modificare il significato letterale e comunemente condiviso delle parole¹²⁷.

27.10.1893, in *Temi gen.*, 1893, p. 691 ss.; App. Bologna, 10.5.1897, in *Mon. giur. bol.*, 1897, p. 194 ss.; Trib. Palermo, 1.12.1901, in *Foro sic.*, 1902, I, p. 63 ss.; App. Parma, 30.11.1909, in *Foro it.*, 1910, I, c. 512 ss.; in *Mon. trib.*, 1910, p. 190 ss.; in *Temi lomb.*, 1910, c. 180 ss.; e in *Filangieri*, 1910, I, c. 280 s.; Cass. Napoli, 4.5.1916, in *Dir. giur.*, 1917, II, c. 41 ss.; App. Bologna, 27.7.1926, in *Giur. tosc.*, 1926, p. 372 ss.; e in *La Giur.*, 1927, c. 108 s.; App. Firenze, 15.5.1961, in *Giur. tosc.*, 1961, p. 498 ss.; Trib. Lucera, 15.6.1962, in *Foro Lucera*, 1962, p. 95 (s.m.); App. Firenze, 9.6.1965, in *Giur. tosc.*, 1966, p. 78 ss.; App. Torino, 26.5.1983, in *Giur. it.*, 1985, I, 2, c. 44 ss., con nota di A.M. MARCONI, *In materia di disposizioni a titolo universale e disposizioni a titolo particolare*; Trib. Napoli, 11.6.1985, in *Dir. giur.*, 1986, p. 460 ss., con nota di P. CELENTANO, *Sull'incarico conferito all'esecutore testamentario di scegliere i legatari fra persone bisognose*; Trib. Treviso, 27.3.1999, in *Corr. giur.*, 2000, p. 1232 ss., con nota di M. MAGAGNA, *Specificazione dell'uso del lascito e determinazione del successore testamentario*; Cass., 6.8.2003, n. 11844, in *Rep. Foro it.*, 2003, voce *Successione ereditaria*, n. 86; Cass., 9.3.2006, n. 5086, in *Giur. it.*, 2007, p. 63 ss.; e in *Arch. loc.*, 2008, p. 6 s.; Cass., 22.2.2011, n. 4283, in *Giur. it.*, 2012, p. 1057 ss., con nota di I. PERROTTA, *Disposizioni a favore dei poveri: una nuova lettura dell'art. 630 c.c.*; e in *Giust. civ.*, 2013, I, p. 223 ss.

¹²⁷ Cfr. J.B. THAYER, *The «Parol Evidence» Rule*, in *Harv. L. Rev.*, (6) 1893, p. 42 ss.; E. BEAL, *Cardinal Rules of Legal Interpretation*, 3^a ed., edited by A.E. Randall, London, 1924, p. 569 ss.; J.B. RICHARDSON, *Underhill and Strahan's Principles of the Interpretation of Wills and Settlements*, 3^a ed., London, 1927, p. 3 ss.; T. JARMAN, *A Treatise on Wills*, 8^a ed., I, London, 1951, p. 502 ss.; E. SABBATH, *Effects of Mistake in Contracts*, in *Int'l & Comp. L.Q.*, (13) 1964, pp. 798 ss., spec. 819 ss.; A.L. CORBIN, *Interpretation of Words and the Parol Evidence Rule*, in *Cornell L. Rev.*, (50) 1965, p. 161 ss.; A. LÜDERITZ, *Auslegung von Rechtsgeschäften. Vergleichende Untersuchung anglo-amerikanischen und deutschen Rechts*, Karlsruhe, 1966, pp. 116 ss. e 172 ss.; G. DWORKIN, *Odgers' Construction of Deeds and Statutes*, 5^a ed., London, 1967, p. 56 ss.; J.D. CALAMARI e J.M. PERILLO, *A Plea for a Uniform Parol Evidence Rule and Principles of Contract Interpretation*, in *Ind. L.J.*, (42) 1967, p. 333 ss.; J. SWEET, *Contract Making and Parol Evidence: Diagnosis and Treatment of a Sick Rule*, in *Cornell L. Rev.*, (53) 1968, p. 1036 ss.; S.J. BURNHAM, *The Parol Evidence Rule: Don't Be Afraid of the Dark*, in *Mont. L. Rev.*, (55) 1994, p. 93 ss.; E.A. POSNER, *Parol Evidence Rule, the Plain Meaning Rule, and the Principles of Contractual Interpretation*, in *U. Pa. L. Rev.*, (146) 1997, p. 533 ss.; R. KERRIDGE, *Howkins on the Construction of Wills*, 5^a ed., London, 2000, p. 2 ss.; Id., *Parry & Karridge the Law of Successions*, 13^a ed., London, 2016, p. 102 ss.; T. COLE, *The Parol Evidence Rule: A Comparative Analysis and Proposal*, in *U. South W. L.J.*, (44) 2003, p. 680 ss.; D. McLAUCHLAN, *Interpretation and Rectification/ Lord Hoffmann's Last Stand*, in *N.Z. L. Rev.*, 2009, p. 431 ss.; C.H. SHERRIN, *Williams on Wills*, 10^a ed., London, 2014, p. 410 ss.; G. KLASS, *Parol Evidence Rules and the Mechanics of Choice*, in *Theor. Inq. L.*, (20) 2019, pp. 457 ss., spec. 463 ss.; C.E. ROUNDS, *Loring and Rounds: A Trustee's Handbook*, New York, 2020, p. 1149 ss.; nonché, con specifico riferimento al contratto, S. BERTONCINI, *Appunti sull'interpretazione del contract*, in *Contr. impr. Eur.*, 2008, p. 1000 ss.; R. PELEGGI, *«Parol Evidence Rule» e ammissibilità della prova extra-testuale nei contratti scritti: qualche riflessione in chiave comparatistica*, in *Dir. comm. int.*, 2012, p. 1009 ss.; M. FOGLIA, *Il contratto autoregolato: le merger clauses*, Torino, 2016, pp. 87 ss. e 215 ss.; M. CONFORTINI, *Clausola di completezza*, in *Clausola*

Questa giurisprudenza ha inutilmente provato ad escludere l'impiego di elementi extra-testuali nell'interpretazione del testamento, nella convinzione che ciò fosse sufficiente a limitare le contestazioni sulla sua portata e ad evitare manipolazioni interpretative altrimenti agevolate dall'impossibilità per il *de cuius* di offrire chiarimenti sulle sue reali intenzioni¹²⁸.

Nella consapevolezza delle numerose critiche dottrinali¹²⁹, le sentenze

le negoziali, I, cit., p. 975 ss.; F. CASTRONOVO, *The Americanization of Contract Law: the Merger Clauses in the European Perspective*, in *Ann. dir. comp.*, 2017, p. 617 ss.

¹²⁸ Cfr. *Patch v. White*, [1886] 117 U.S. Book 210 [Supreme Court of the District of Columbia, 1.3.1886]; *Graves v. Rose*, [1910] 246 Ill. 76 [Supreme Court of Illinois, 29.6.1910]; *Mahoney v. Grainger*, [1933] 186 N.E. 86 [Supreme Judicial Court of Massachusetts, 25.5.1933]; *Norton v. Jordan*, [1935] 196 N.E. 475 [Supreme Court of Illinois, 17.4.1935]; *Darden v. Bright*, [1938] 198 A. 431 [Court of Appeals of Maryland, 8.4.1938]; *Fidelity Union Trust Co. v. Noll*, [1939] 4 A. 2d 379 [New Jersey Court of Chancery, 24.2.1939]; *Fersinger v. Martin*, [1944] 36 A. 2d 716 [Courts of Appeals of Maryland, 24.3.1944]; *Hayes v. Ill. Ind. Home for Blind*, [1958] 147 N.E. 2d 287 [Supreme Court of Illinois, 24.1.1958]; nonché *Leibrandt v. Adler*, [1961] 174 N.E. 2d 228 [Appellate Court of Illinois, 17.4.1961], in cui la Corte sintetizza l'orientamento in esame sottolineando che «l'intenzione del testatore, quando chiaramente espressa, deve avere effetto preferibilmente a qualsiasi speculazione in ordine al fatto che non intendesse ciò che diceva o intendesse che ciò che diceva avrebbe dovuto avere un diverso significato» («the intention of the testator, when clearly expressed, must be given effect in preference to any speculation that he did not mean what he said or intended what he said to mean something else»).

¹²⁹ Cfr. R. WIGRAM, *An Examination of the Rules of Law Respecting the Admission of Extrinsic Evidence in Aid of the Interpretation of Wills*, in *L. Mag. Q. Rev.*, (13) 1835, p. 343 ss.; C.A. GRAVES, *Extrinsic Evidence in Respect to Written Instruments*, in *Virg. L. Reg.*, (14) 1909, p. 913 ss.; S.C. LANPHER, *Extrinsic Evidence in Aid of the Interpretation of Will*, in *Me. L. Rev.*, (11) 1918, p. 149 ss.; J. WARREN, *Interpretation of Wills*, in *Harv. L. Rev.*, (49) 1936, p. 689 ss.; P.E. DECKER, *Admissibility of Parol Evidence to Explain Ambiguities in Wills*, in *Ky. L. J.*, (42) 1954, p. 692 ss.; W.J. BOWE, *Page on the Law of Wills: Including Probate, Will Contests, Evidence, Taxation, Conflicts, Estate Planning, Forms, and Statutes Relating to Wills*, IV, Cincinnati, 1961, p. 270 ss.; P.D. WEISER, *Extrinsic Evidence and the Construction of Wills in California*, in *Cal. L. Rev.*, (50) 1962, p. 283 ss.; R.W. DIBBLE, *Testator's Declaration of Intention*, in *S.C. L. Rev.*, (17) 1965, p. 276 ss.; J.A. HENDERSON JR., *Mistake and Fraud in Wills – Part I: A Comparative Analysis of Existing Law*, in *Boston U. L. Rev.*, (47) 1967, pp. 351 ss., spec. 356 ss.; A.W. MURPHY, *Old Maxims Never Die: The «Plain-Meaning Rule» and Statutory Interpretation in the «Modern» Federal Courts*, in *Colum. L. Rev.*, (75) 1975, p. 1299 ss.; J.H. LANGBEIN e L.W. WAGGONER, *Reformation of Wills on the Ground of Mistake: Change of Direction in American Law*, in *U. Pa. L. Rev.*, (130) 1982, pp. 521 ss., spec. 566; J.W. DE FURIA JR., *Mistakes in Wills Resulting from Scriveners' Errors: The Argument for Reformation*, in *Cath. U. L. Rev.*, (40) 1990, p. 1 ss.; C. SHORES, *Reforming the Doctrine of No Reformation*, in *Gonz. L. Rev.*, (26) 1990, pp. 475 ss., spec. 478; P. WENDEL, *Wills, Trusts, and Estates: Keyed to Dukeminier/Johanson/Lindgren/Sitkoff*, 8^a ed., New York, 2010, p. 148 ss.; R.H. FALLON JR., *The Meaning of Legal «Meaning» and Its Implications for Theories of Legal Interpretations*, in *U. Chic. L. Rev.*, (82) 2015, p. 1243 ss.; B. HÄCKER, *How Are Wills to Be Construed?*, in *Current Issues in Succession Law*, edited by B. Häcker and C. Mitchell, Oxford-Portland, 2016, p. 133 ss.; W. BAUDE e R.D. DOERFLER, *The (Not So) Plain Meaning Rule*, in *U. Chic. L. Rev.*, (84) 2017, p. 539 ss.; S.N. GARY, J. BORISON, N.R. CAHN e P.A. MONOPOLI, *Contemporary Trusts and Estates*, 3^a ed., New York, 2017, p. 255 s.; nonché le noti redazioni anonime in *Select Cases on the Law of Evidence*, 2^a ed., edited by J.H. Wigmore, Boston, 1913, p. 1261

più recenti hanno introdotto un temperamento, che, tuttavia, non ha ancora comportato una radicale confutazione delle regole evocate¹³⁰, perché, ispirandosi ad un generalizzato impiego della tecnica del *distinguishing*, si è limitato a riconoscere la possibilità di superare l'analisi esegetica quando sia possibile individuare nel testo della scheda «ambiguità evidenti» («patent ambiguities»), che, in sé e per sé, non dovrebbero essere ancora sufficienti a conferire al materiale extra-testuale una generale portata ricognitiva¹³¹.

ss.; *Wills: Admissibility of Parol Evidence to Show Mistake of Scrivener*, in *Mich. L. Rev.*, (24) 1925, p. 178 ss.; *Extrinsic Evidence and the Interpretation of Wills*, in *Colum. L. Rev.*, (37) 1937, p. 842 ss.; e, per una sintesi maggiormente incentrata sul diritto inglese, C. MANCINI, *In tema di «in claris non fit interpretatio»*, in *Riv. dir. comm.*, 1997, I, p. 319 ss.

¹³⁰ Cfr. *infra*, Cap. II, § 7.

¹³¹ Cfr. *Bottomley v. Bottomley*, [1944] 35 A. 2d 475 [New Jersey Court of Chancery, 7.1.1944]; *Hebden v. Keim*, [1950] 75 A. 2d 126 [Court of Appeals of Maryland, 19.7.1950]; *Krog v. Hafka*, [1952] N.E. 2d 213 [Supreme Court of Illinois, 20.11.1952]; *Spencer v. Childs*, [1956] 134 N.E. 2d 60 [Court of Appeals of the State of New York, 19.4.1956]; *Matter of Fabbri*, [1957] 2 N.Y. 2d 236 [Court of Appeals of the State of New York, 10.1.1957]; *Hultquist v. Ring*, [1957] 301 S.W. 2d 303 [Court of Civil Appeals of Texas, 4.4.1957]; *Estate of Russell*, [1968] 444 P. 2d 353 [Supreme Court of California, 19.8.1968]; *Estate of Taff, Saleen v. Aulman*, [1976] 63 Cal. App. 3d 319 [Court of Appeal of California, 3.11.1976]; nonché *Emmert v. Hearn*, [1987] 522 A. 2d 377 [Court of Appeals of Maryland, 23.3.1987], secondo cui le «extrinsic evidence» possono rivelare un'ambiguità latente quando il linguaggio utilizzato dal testatore sia di per sé chiaro, ma la valutazione delle circostanze esterne, necessaria per identificare i beneficiari o l'oggetto del lascito, mostri come l'indicazione sia incompleta o scorretta, ovvero sia applicabile a più soggetti o *res* esistenti, sicché «se il linguaggio del testamento è chiaro e non esistono ambiguità latenti, il ruolo della Corte nella costruzione della volontà deve reputarsi concluso» («if the language of the will is clear and no latent ambiguity exists, the court's role in the construction of the will is at an end»), mentre, in presenza di «patent ambiguities», che emergono semplicemente dall'analisi del tenore letterale delle disposizioni testamentarie, l'ambiguità «deve essere risolta non da prove estrinseche, ma entro i quattro angoli del testamento» («must be resolved not from extrinsic evidence, but from the four corners of the will itself»). In termini pressoché identici si esprime *Woodgate v. Tanks*, [2013] 1 Qd. R. 481 [Supreme Court of Queensland, 9.8.2013], ove si ricorda che, nella *construction*, «la "regola della poltrona" consente alla Corte di assumere prove estrinseche della conoscenza del testatore e delle circostanze esistenti al momento della redazione della scheda, così da consentire alla Corte stessa di "sedersi sulla poltrona del testatore" e quindi spiegare ciò che lui o lei ha scritto e inteso con le parole usate. L'eccezione di equivoco consente invece di ammettere prove dell'intenzione effettiva del testatore laddove la descrizione offerta dalla scheda sia egualmente in grado di supportare due o più significati dopo che sono state prese in considerazione le circostanze circostanti» («the armchair rule allows the Court to receive extrinsic evidence of the knowledge and circumstances of testator at the time the will was made, allowing the Court to "sit in the testator's armchair" and thereby explain what he or she wrote and meant by the words used. The equivocation exception allows evidence of the testator's actual intention to be admitted where the description in the will remains equally capable of bearing two or more meanings after surrounding circumstances have been considered»). Per una puntuale indicazione dei connotati caratterizzanti la tecnica del *distinguishing*, è sufficiente rinviare ad U. MATTEI, voce *Precedente giudiziario e stare decisis*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XIV, Torino, 1996, pp. 148 ss., spec. 157 s.

È agevole però replicare che, una volta riconosciuto al materiale extratestuale il compito di far emergere un'ambiguità non immediatamente deducibile dal testo della disposizione, non vi può essere più alcuna possibilità di limitarne l'impiego mediante il richiamo di questo stesso testo, la cui valutazione esegetica è delegittimata proprio dal rischio di condurre ad esiti contrari ai reali obiettivi perseguiti dall'interpretazione¹³².

Di ciò non sembra accorgersi neppure la giurisprudenza italiana, che, non esitando ad estendere all'ambito testamentario il principio di gradualità frequentemente affermato per il contratto¹³³, ricorre spesso a massi-

¹³² Da questo rilievo si prende spesso le mosse per ammettere una «revoca tacita» («implied revocation») della disposizione testamentaria in ragione di sopravvenienze che, pur non revocando materialmente ineseguibile il lascito, impediscono il raggiungimento dei suoi scopi: cfr. J.L. WETHERILL, *Wills Executed under Mistake of Fact*, in *Am. L. Reg.*, (47) 1899, p. 425 ss.; T.A. BYRNE, *Implied Revocation of Wills in Wisconsin*, in *Marq. L. R.*, (12) 1928, p. 293 ss.; J.H. SWAN, *Wills: Revocation by Marriage; Testamentary Language Necessary to Prevent Operation of Section 70 of the Probate Code*, in *Cal. L. Rev.*, (32) 1944, p. 213 ss.; T. JARMAN, *op. cit.*, p. 159 ss.; C.W. FROELICH JR., *Wills: Revocation by Marriage*, in *Cal. L. Rev.*, (42) 1954, p. 710 ss.; C.W. STAUDENMAYER, *Wills – Revocation by Operation of Law – Effect of Subsequent Marriage – Retroactivity of Statutes Governing Wills*, in *Chi.-Kent. L. Rev.*, (44) 1967, p. 191 ss.; S. CRETNEY e G. DWORKIN, *Theobald On Wills*, 13^a ed., London, 1971, p. 141 ss.; G.E. PALMER, *Reformation and the Parol Evidence Rule*, in *Mich. L. Rev.*, (65) 1967, p. 833 ss.; ID., *Dependent Relative Revocation and Its Relation to Relief for Mistake*, *ivi*, (68) 1970, p. 989 ss.; R.L. FREEDMAN, *Mistakes in Will*, in *Miss. L. Rev.*, (38) 1973, pp. 48 ss., spec. 50 s.; A.C. CLAPP, *Justice Nathan L. Jacobs – The Doctrine of Probable Intent*, in *Rutgers L. Rev.*, (28) 1974, p. 251 ss.; ID., *Justice Worrall F. Mountain: The Testator's Unwritten Subjective Intent as Controlling the Interpretation of His Will*, in *Seton Hall L. Rev.*, (10) 1979, p. 21 ss.; G.W. LYNCH, *Wills – Testator's Intent and the Doctrine of Dependent Relative Revocation*, in *Miss. L. Rev.*, (41) 1976, p. 477 ss.; J.H. LANGBEIN e L.W. WAGGONER, *op. cit.*, pp. 521 ss., spec. 580 s.; C.A. MACE, *Revocation of Will Provisions by Divorce*, in *Miss. L. Rev.*, (48) 1983, pp. 576 ss., spec. 579; F. GIARDINI, *op. cit.*, pp. 384 ss., spec. 389; J.P. GASET, *Conflict of Law Regarding Revocation of Wills: Mutiny on the Situs Default*, in *Fla. St. U. L. Rev.*, (39) 2012, pp. 1106 ss. spec. 1115 ss.; S.N. GARY, J. BORISON, N.R. CAHN e P.A. MONOPOLI, *op. cit.*, p. 263 s.; R.K. WEISBORD, D. HORTON e S.K. URIC, *Wills, Trusts, and Estates: The Essentials*, New York, 2018, p. 307 ss.; nonché le note redazionali anonime *Wills. Mistake. Effect of Testator's Erroneous Belief of Son's Death*, in *Yale L.J.*, (27) 1918, p. 418 s.; *Wills: Revocation by Operation of Law: Sufficiency of Provision or Mention to Prevent Marriage or Marriage and Birth of Issue from Working Revocation of Prior Will*, in *Cal. L. Rev.* (11) 1923, p. 210 ss.; *Wills. Dependent Relative Revocation. Destruction Induced by Mistake as to Consequences of Intestacy*, in *Harv. L. Rev.*, (3) 1926, p. 405; *Wills: Revocation by Change of Circumstances*, in *Mich. L. Rev.*, (33) 1935, p. 637 s.; *Reinstatement of Wills under Doctrine of Dependent Relative Revocation*, in *Yale L.J.*, (50) 1941, p. 518 ss.; *Wills – Divorce – Implied Revocation*, in *U. Miami L. Rev.*, (6) 1952, p. 271 ss.; *Estate of Kurtz*, [1922] 210 P. 959 [Supreme Court of California, 1.12.1922]; *Strauss v. Strauss*, [1936] 2 N.E. 2d 699 [Supreme Court of Illinois, 24.4.1936]; *Estate of Perigen*, [1983] 653 S.W. 2d 717 [Supreme Court of Tennessee, 5.7.1983]; *Erickson v. Erickson*, [1998] 716 A. 2d 92 [Supreme Court of Connecticut, 18.8.1998].

¹³³ Cfr. C. GRASSETTI, voce *Interpretazione dei negozi giuridici «inter vivos» (diritto civile)*, in *Noviss. dig. it.*, VIII, Torino, 1962, p. 904; F. CARRESI, *L'interpretazione del contratto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1964, pp. 558 s. e 569 s. (da cui la successiva citazione); e in Synteleia Vincenzo Arangio-Ruiz, a cura di A. Guarino e L. Labruna, I, Napoli, 1964, pp. 345 s. e 368 s.; ID., *Dell'interpretazione del contratto*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura

me ispirate alla necessità di subordinare il ricorso alle circostanze extratestuali all'ambiguità o genericità delle espressioni usate nella scheda¹³⁴.

di F. Galgano, Bologna-Roma, 1992, pp. 45 ss., spec. 52 s. e 56 s.; A. CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, cit., p. 90 ss.; C.M. BIANCA, *Sulla «sussidiarietà» dei criteri legali di interpretazione non letterale del contratto*, in *Studi in ricordo di Alberto Auricchio*, I, Napoli, 1983, p. 130 s. (da cui la successiva citazione); e in ID., *Realtà sociale ed effettività della norma. Scritti giuridici*, II, *Obbligazioni e contratti. Responsabilità*, 1, Milano, 2002, p. 225 ss.; V. RIZZO, *Interpretazione dei contratti e relatività delle sue regole*, Napoli, 1985, p. 201 ss.; V. PIETROBON, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, cit., p. 473 s.; C. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti*, cit., p. 300 ss.; G. FONSI, *Le clausole interpretative dei negozi giuridici*, in *Vita not.*, 1992, p. 1375 s.; E. CAPOBIANCO, *La determinazione del regolamento*, in *Trattato del contratto*, diretto da V. Roppo, II, *Regolamento*, a cura di G. Vettori, Milano, 2006, p. 310 ss.; R. SACCO, voce *Interpretazione del contratto*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., Agg., VII, Torino, 2012, p. 574 s.; ID., voce *Interpretazione del contratto (i mezzi ermeneutici nella)*, *ivi*, p. 584 s.; Cass., 23.12.1993, n. 12758, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, c. 1163 ss., con nota di A. MORACE PINELLI, «*In claris non fit interpretatio*»: un brocardo che non trova asilo nel nostro ordinamento giuridico; Trib. Cagliari, 28.2.1994, in *Riv. giur. sarda*, 1995, p. 402 ss., con nota di A. CORPINO, *Brevi osservazioni sul principio «in claris non fit interpretatio»*; Cass., 1.8.2001, n. 10493, in *Rep. Foro it.*, 2001, voce *Contratto in genere*, n. 381; Cass., 8.1.2003, n. 83, *ivi*, 2003, voce cit., n. 426; Cass., 13.10.2003, n. 15279, in *Giur. it.*, 2004, p. 1843 ss., con nota di M. D'AURIA, *Il principio del gradualismo tra attività e risultato interpretativo: profili critici*; in *Rass. dir. civ.*, 2005, p. 1133 ss., con nota di B. MANFREDONIA, *Del gradualismo nell'interpretazione dei contratti: uno pseudoprincipio?*; Cass., 27.10.2004, n. 20791, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce cit., n. 429; Trib. Cagliari, 29.4.2009, in *Riv. giur. sarda*, 2009, p. 777 ss., con nota di M. PERRECA, *Brevi considerazioni sui rapporti tra il criterio letterale di interpretazione del contratto e la determinazione della «comune intenzione»*; Cass., 30.4.2012, n. 6601, in *Rep. Foro it.*, 2012, voce cit., n. 502; Cass., 1.12.2016, n. 24560, *ivi*, 2016, voce cit., n. 369.

¹³⁴ Cfr. App. Genova, 22.4.1857, in *Giur. it.*, 1857, II, c. 360 ss.; App. Genova, 28.11.1859, in *Gazz. trib. Genova*, (12) 1860, p. 51 s.; App. Genova, 27.3.1866, *ivi*, (18) 1866, p. 436 ss.; Cass. Firenze, 13.1.1870, in *Ann. giur. it.*, 1870, I, 1, p. 88 ss.; Cass. Torino, 26.1.1871, in *La Giur.*, 1871, p. 129 s.; App. Torino, 11.3.1872, *ivi*, 1872, p. 453 ss.; Cass. Torino, 11.3.1874, *ivi*, 1874, p. 419 s.; Cass. Torino, 24.4.1874, in *Giur. it.*, 1874, I, 1, c. 775 ss.; App. Torino, 11.5.1874, in *La Giur.*, 1874, p. 545 ss.; Cass. Roma, 21.8.1877, in *Legge*, 1877, I, p. 791; App. Venezia, 5.3.1880, in *Temi ven.*, 1880, p. 218 (s.m.); App. Parma, 16.2.1881, in *Ann. giur. it.*, 1881, III, p. 111 ss.; App. Torino, 6.4.1888, in *Giur. it.*, 1888, II, c. 394 ss.; in *Ann. giur. it.*, 1888, III, p. 363 ss.; in *La Giur.*, 1888, p. 416 ss.; e in *Mon. trib.*, 1888, p. 1023 ss.; App. Genova, 28.10.1895, in *Temi gen.*, 1895, p. 648 ss.; App. Roma, 3.3.1896, in *Temi rom.*, 1896, p. 24 ss.; App. Palermo, 10.8.1896, in *Foro sic.*, 1896, I, p. 588 s.; Cass. Roma, 8.2.1900, in *Legge*, 1900, I, p. 362 s.; in *Corte supr. Roma*, 1900, II, p. 189 ss.; e in *Mon. giur. bol.*, 1900, p. 65 ss.; Cass. Firenze, 19.11.1903, in *Ann. giur. it.*, 1903, I, 1, p. 503 ss.; in *Riv. giur. tosc.*, 1903, I, c. 660 ss.; e in *La Temi*, 1904, p. 73 ss. (ma *ivi* datata 19.12.1903); Cass. Torino, 16.7.1904, in *La Giur.*, 1904, c. 1252 ss.; in *Legge*, 1904, c. 2308 ss.; e in *Mon. trib.*, 1905, p. 109 s.; App. Palermo, 17.11.1908, in *Foro sic.*, 1908, I, p. 626 s.; App. Casale, 10.12.1908, in *La Giur.*, 1909, c. 162 ss.; App. Milano, 17.9.1912, in *Mon. trib.*, 1912, p. 894 s.; Cass. Torino, 23.9.1914, in *Giur. it.*, 1914, I, 1, c. 1059 ss.; in *La Giur.*, 1914, c. 1432 ss.; in *Mon. trib.*, 1914, p. 903; in *Cons. conc.*, 1914, p. 295 ss.; e in *Filangieri*, 1914, I, p. 897 ss.; Trib. Trani, 23.7.1920, in *Foro Puglie*, 1921, II, c. 44 ss.; App. Venezia, 14.3.1922, in *Foro ven.*, 1922, p. 479 ss.; Trib. Trieste, 20.12.1926, in *Foro nuove prov.*, 1927, p. 373 ss.; Cass., 31.1.1929, n. 466, in *La Giur.*, 1929, c. 423 s.; e in *Sett. Cass.*, 1929, c. 286 ss. (s.m.); App. Genova, 22.2.1935, in *Temi gen.*, 1935, c. 496 ss.; App. Brescia, 13.3.1935, in *Mon. trib.*, 1935, p. 535 ss.; e in *Giur. it.*, 1936, I, 2, c. 104 s.; Cass., 22.5.1935, in *Temi lomb.*, 1935, c. 812 s.; App. Catanzaro, 2.7.1937, in *Cal. giud.*, 1937, p. 273 ss.; App. Bologna, 19.5.1938, in *Temi emil.*

Per quanto non manchino massime di segno opposto, che, riaffermando la necessità di interpretare la disposizione testamentaria nel senso più favorevole alla reale intenzione del *de cuius*, ammettono la possibilità di ricavare quest'ultima da elementi extra-testuali¹³⁵, sembra qui sufficiente

1938, I, 2, c. 150 (s.m.); App. Lecce, 11.3.1939, in *Mon. trib.*, 1940, p. 28; App. Genova, 23.6.1939, in *La Giur.*, 1939, c. 1259 ss.; in *Mon. trib.*, 1940, p. 414; e in *Temi gen.*, 1940, c. 25 ss.; App. Torino, 25.7.1946, in *Foro pad.*, 1946, I, c. 652 (s.m.); App. Roma, 20.1.1948, in *Foro it.*, 1949, I, c. 879 ss., con nota di L. FERRARA, *La lacerazione del testamento olografo come manifestazione di volontà*; Trib. Caltanissetta, 16.9.1948, *ivi*, c. 618 ss.; App. Venezia, 1.12.1948, in *Giur. it.*, 1949, I, 2, c. 386 ss.; App. L'Aquila, 27.6.1950, in *Riv. giur. abruzz.*, 1950, p. 348 ss.; App. Firenze, 27.8.1951, in *Giur. tosc.*, 1952, p. 40 s.; Cass., 7.3.1952, n. 614, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1952, I, p. 562 (s.m.); App. Firenze, 8.8.1953, in *Foro it.*, 1953, I, c. 1757; e in *Giur. tosc.*, 1953, p. 541 ss.; App. Perugia, 19.12.1958, in *Riv. giur. umbra*, 1959, p. 234 s. (s.m.); Trib. Napoli, 8.11.1961, in *Dir. giur.*, 1962, p. 336 ss., con nota di G. DELLA PIETRA, *In tema di rendita vitalizia e di vitalizio alimentare*; Trib. Oristano, 23.2.1962, in *Rass. giur. sarda*, 1962, p. 224 ss.; Trib. Roma, 29.5.1962, in *Temi rom.*, 1962, p. 413 ss.; Trib. Casinò, 14.12.1963, *ivi*, 1964, p. 585 ss.; App. Cagliari, 19.5.1964, in *Rass. giur. sarda*, 1964, p. 472 s. (s.m.); Cass., 16.7.1965, n. 1524, in *Foro it.*, 1965, I, c. 1406 ss.; e in *Giust. civ.*, 1966, I, p. 1193 ss.; Cass., 30.5.1967, n. 1181, *ivi*, 1967, I, p. 1440 ss.; e in *Riv. leg. fisc.*, 1967, I, c. 1979 ss.; Trib. Napoli, 24.6.1972, in *Mon. trib.*, 1972, p. 876 ss., con nota di I. CAPPIELLO, *Natura interpretative o derogatoria dei moti testamentari?*; in *Riv. not.*, 1973, p. 104 ss.; e in *Giur. mer.*, 1973, I, p. 139 ss.; App. Napoli, 15.7.1988, in *Dir. giur.*, 1989, p. 547 ss., con nota di C. VENDITTI; Cass., 24.8.1990, n. 8668, in *Rep. Foro it.*, 1990, voce *Successione ereditaria*, n. 79; Cass., 22.10.2004, n. 20604, in *Fam. pers. succ.*, 2005, p. 33 ss., con nota di C. COPPOLA, *L'interpretazione del testamento epistolare*; Cass., 19.10.2005, n. 20204, in *Rep. Foro it.*, 2005, voce cit., n. 106; Cass., 24.4.2018, n. 10075, *ivi*, 2018, voce cit., n. 126; Cass., 7.5.2018, n. 10882, in *Riv. not.*, 2019, p. 425 ss., con nota di G. MUSOLINO, *L'interpretazione del testamento fra norme generali sul negozio giuridico e criteri estrinseci alla scheda testamentaria*; Cass., 22.10.2018, n. 26624, in *Rep. Foro it.*, 2018, voce cit., n. 154; Cass., 12.3.2019, n. 7025 e 28.3.2019, n. 8690, entrambe *ivi*, 2019, voce cit., nn. 165 e 158.

¹³⁵ Cfr. Cass. Torino, 24.4.1873, in *La Giur.*, 1873, p. 403 s.; App. Venezia, 20.12.1878, in *Temi ven.*, 1879, p. 224 (s.m.); App. Firenze, 9.4.1896, in *Ann. giur. it.*, 1896, III, p. 101 ss.; App. Roma, 24.10.1899, in *Temi rom.*, 1899, p. 450 ss.; Trib. Patti, 4.12.1900, in *Dir. giur.*, 1901, II, c. 738 ss.; Trib. Brescia, 19.9.1908, in *Temi lomb.*, 1908, c. 251 ss.; App. Milano, 28.5.1909, in *Mon. trib.*, 1909, p. 547 ss.; App. Bologna, 17.12.1926, *ivi*, 1927, p. 326 ss.; Trib. Genova, 20.11.1927, in *Foro sub.*, 1928, c. 267 ss.; App. Palermo, 24.2.1939, in *Foro sic.*, 1939, I, p. 92 ss.; Cass., 17.5.1948, n. 726, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1948, II, p. 311 s. (s.m.); e in *Foro it.*, 1949, I, c. 376 s.; Cass., 23.7.1948, n. 1214, *ivi*, c. 705 ss., con nota di A. MUSATTI, *De verborum significatione (in tema di interpretazione di testamenti)*; Cass., 26.11.1949, n. 2516, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1949, III, p. 1217 ss.; e in *Foro pad.*, 1950, I, c. 231 ss., con nota di A. CIALENTE, *Interpretazione e supposizione della volontà negoziale delle parti*; Cass., 26.4.1950, n. 1109, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1950, III, p. 541 ss., con nota di A. GALLO, *Limiti dell'applicabilità al testamento delle norme d'ermeneutica riguardanti il contratto*; Trib. Lecce, 26.5.1951, in *Dir. giur.*, 1951, p. 452 s. (s.m.); e in *Foro pad.*, 1952, I, c. 603 ss.; Cass., 11.7.1951, n. 1889, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1951, II, p. 600 ss., con nota di E. FAVARA, *Intorno all'interpretazione dei testamenti*; e in *Foro it.*, 1952, I, c. 33 ss., con nota di G. STOLFI, *In tema di interpretazione di testamento* (quest'ultima nota può altresì leggersi in *Id.*, *Note di giurisprudenza e saggi di vario diritto*, cit., p. 110 ss.); Trib. S.M. Capua Vetere, 5.11.1952, in *Dir. giur.*, 1953, p. 212 ss., con nota di A. VALENTE, *Interpretazione e determinazione dei limiti della tutela giuridica*; Trib. Firenze, 15.4.1953, in *Giur. tosc.*, 1953, p. 311 (s.m.); Cass., 6.8.1953, n. 2672, in *Giust. civ.*, 1953, I, p. 2669 ss.; e in *Giur. it.*, 1955, I, 1, c.

segnalare il valore essenzialmente declamatorio di queste affermazioni, che, più semplicemente, sintetizzano *quaestiones voluntatis* difficilmente sottoponibili ad un processo di astrazione e generalizzazione dal quale dedurre univoche regole ermeneutiche.

Quasi sempre i passaggi argomentativi appena richiamati sono precedenti o seguiti dall'affermazione della necessità di applicare analogicamente all'interpretazione del testamento gli artt. 1362 ss. c.c.¹³⁶, nella consape-

49 ss., con nota di G. LORENZI, *Sulla massima «in claris non fit interpretatio»*; App. Firenze, 31.8.1957, in *Giur. tosc.*, 1957, p. 777 ss.; App. Palermo, 31.10.1957, in *Giur. sic.*, 1958, p. 422 ss., con nota di F. NASCA, *Appunti sul legato sostitutivo e sul legato in conto di legittima*; Cass., 10.8.1963, n. 2278, in *Giust. civ.*, 1963, I, p. 2316 ss.; Cass., 9.6.1967, n. 3282, *ivi*, 1967, I, p. 2051 s.; e in *Riv. not.*, 1968, p. 138 ss.; Trib. Torino, 30.10.1982, in *Giur. it.*, 1984, I, 2, c. 45 ss., con nota di E. FERRERO, *Interpretazione testamentaria, «negotium mixtum», collazione*; in *Riv. giur. edil.*, 1984, I, p. 513 ss.; e in *Riv. not.*, 1984, p. 936 ss.; Cass., 15.3.1990, n. 2107, in *Rep. Foro it.*, 1990, voce *Successione ereditaria*, n. 81; Cass., 18.6.1994, n. 5895, in *Corr. giur.*, 1994, p. 1498 ss., con nota di L. BIGLIAZZI GERI, *A proposito di diseredazione* (questa nota può altresì leggersi in ID., *Rapporti giuridici e dinamiche sociali*, cit., p. 247 ss.); in *Giur. it.*, 1995, I, 1, c. 1564 ss., con nota di C. CECERE, *Brevi note sulla diseredazione*; in *Not.*, 1995, p. 11 ss., con nota di F. BARTOLOZZI, *Diseredazione e istituzione implicita*; in *Riv. not.*, 1995, p. 342 ss.; e in *Riv. giur. sarda*, 1995, p. 579 ss., con nota di D. ONANO, *Diseredazione: istituzione implicita anche nel caso di dubbio sulla effettiva esistenza della volontà istitutiva*; Cass., 18.9.1998, n. 9320, in *Foro it.*, 1998, I, c. 3127 ss.; in *Giur. it.*, 1999, p. 914 ss., con nota di E. BERGAMO, *Interpretazione della volontà testamentaria, fedecommesso e attribuzione disgiunta*; in *Corr. giur.*, 1999, p. 577 ss., con nota di F. VALENZA, *Sostituzione fedecommissaria e attribuzione separata di usufrutto*; e in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, p. 110 ss., con nota di S. BELLONI, *Interpretazione corretta del testamento e tutela della reale volontà del de cuius*; Cass., 19.3.2001, n. 3940, in *Fam. dir.*, 2001, p. 444 ss.; e in *Giur. it.*, 2002, p. 733 s., con nota di M.C. ANTONICA; Cass., 3.9.2019, n. 22039, in *Rep. Foro it.*, 2019, voce *Successione ereditaria*, n. 276.

¹³⁶ Cfr. Cass. Firenze, 23.3.1882, in *Temi ven.*, 1882, p. 270 ss.; Cass. Palermo, 7.3.1892, in *Mon. trib.*, 1892, p. 762 s.; in *Legge*, 1892, II, p. 568 (s.m.); in *Circ. giur.*, 1892, II, p. 69 ss.; e in *Foro cat.*, 1892, p. 106 s.; Cass. Palermo, 20.4.1911, in *Foro sic.*, 1911, I, p. 364; e in *Rolandino*, 1911, p. 390 ss.; Cass. Torino, 15.11.1913, in *La Giur.*, 1914, c. 846 ss.; e in *Mon. trib.*, 1914, p. 132 s.; App. Bologna, 23.6.1938, in *Temi emil.*, 1938, I, 2, c. 182 s. (s.m.), confermata da Cass., 18.7.1939, n. 2619, in *Foro it.*, 1940, I, c. 573 ss., con nota di C. GRASSETTI, *La natura dei fatti e l'interpretazione del testamento*; Trib. Mondovì, 12.1.1950, in *Foro pad.*, 1951, I, c. 100 ss., con nota di C. DEL PIAZ, *In tema di interpretazione di testamento e di validità del testamento olografo contenuto in una lettera missiva*; Pret. Sapri, 13.2.1956, in *Arch. ric. giur.*, 1956, c. 509 (s.m.); Cass., sez. un., 10.7.1957, n. 2743, in *Foro it.*, 1958, I, c. 62 ss., con nota di A.C. JEMOLO, *Interpretazione da parte degli eredi della volontà testamentaria*; Cass., 5.3.1959, n. 629, in *Giur. it.*, 1959, I, 1, c. 520 ss.; in *Giust. civ.*, 1959, I, p. 1328 ss.; in *Riv. leg. fisc.*, 1959, p. 1223 ss.; in *Foro it.*, 1960, I, c. 824 ss.; e in *Foro pad.*, 1960, I, c. 843 ss.; Trib. Voghera, 9.4.1959, in *Foro it.*, 1959, I, cc. 1537 e 1543 s., con nota di G. STOLFI; Cass., 28.3.1962, n. 628, in *Giust. civ.*, 1962, I, p. 1736 ss.; in *Giur. sic.*, 1962, p. 639 ss., con nota di G. DE STEFANO, *In tema di azione surrogatoria e di impugnazione incidentale tardiva*; e in *Foro pad.*, 1963, I, c. 1369 ss., con nota di G. STOLFI, *Appunti sull'art. 2900 c.c.* (quest'ultima nota può altresì leggersi in ID., *Note di giurisprudenza e saggi di vario diritto*, cit., p. 711 ss.); Cass., 15.7.1964, n. 1889, in *Foro it.*, 1964, I, c. 1943 ss.; e in *Foro pad.*, 1964, I, c. 1104 ss.; App. Napoli, 22.12.1965, in *Dir. giur.*, 1966, p. 827 ss., con nota di M. SCIALOJA, *Interpretazione testamentaria in riferimento ai criteri di delimitazione del potere d'autonomia*

volezza che l'indagine sulla «reale» intenzione del testatore è pacificamente considerata questione di merito, sottratta al riesame del giudice di legittimità¹³⁷.

Poiché il principio di ultra-letteralità è deducibile dall'art. 1362, 1° co., c.c., che impone di non limitarsi al senso letterale delle parole per completare il processo ermeneutico, non vi è motivo di supporre che il preventivo richiamo alla «chiarezza» della disposizione testamentaria sia realmente servito ad esonerare il giudice dal rispetto di quella stessa previsione normativa che è stata testualmente richiamata a fondamento della decisione.

Più modestamente, il richiamo alla «chiarezza» serve solo a confermare che all'esegesi del testo non è stato possibile opporre, nel caso di specie, circostanze extra-testuali univocamente dirette a dimostrare che la reale intenzione del testatore era di segno opposto. Ciò, tutto sommato, non desta particolare sorpresa, ove si consideri che la redazione di un testamento è quasi sempre esito di una ponderata riflessione del *de cuius* e che il lasso temporale intercorrente tra la redazione stessa e l'apertura della successione rende frequentemente difficile ricostruire in termini univoci e certi un'intenzione che si assume priva di alcun conforto testuale, perché mirerebbe a porsi in contrasto con quanto affermato nella scheda¹³⁸.

del testatore; Cass., 21.10.1968, n. 3380, in *Foro pad.*, 1969, I, c. 179 ss., con nota di G. STOLFI, *Note minime sulla natura del testamento* (da cui la successiva citazione; questa nota può altresì leggersi in *Id.*, *Note di giurisprudenza e saggi di vario diritto*, cit., p. 137 ss.); Cass., 5.2.1969, n. 368, in *Foro pad.*, 1969, I, c. 1200 ss.; Trib. Nuoro, 21.3.1996, in *Riv. giur. sarda*, 1997, p. 407 ss., con nota di C. CICERO, *Se le norme sull'interpretazione del contratto siano applicabili al testamento*; Trib. Cagliari, 22.5.2001, *ivi*, 2002, p. 391 ss., con nota di C. CICERO, *L'interpretazione del testamento tra norme interpretative speciali e norme sull'interpretazione del contratto*.

¹³⁷ Cfr. Cass. Roma, 28.7.1881, in *Legge*, 1881, II, p. 618 ss.; Cass. Torino, 10.12.1881, in *La Giur.*, 1882, p. 127 s. (s.m.); e in *Legge*, 1882, I, p. 709 (s.m.); Cass. Torino, 30.5.1882, in *La Giur.*, 1882, p. 608 s.; Cass. Torino, 14.12.1888, *ivi*, 1889, p. 303 (s.m.); Cass. Roma, 21.3.1892, in *Corte supr. Roma*, 1892, II, p. 386 (s.m.); Cass. Roma, 8.4.1895, *ivi*, 1896, II, p. 78 (s.m.); Cass. Roma, 28.6.1895, *ivi*, p. 450 (s.m.); Cass. Roma, 23.9.1896, *ivi*, p. 446 ss.; e in *Giur. sarda*, 1897, c. 65 ss.; Cass. Roma, 21.3.1923, in *Foro nuove prov.*, 1924, p. 10 ss.; Cass., 11.4.1930, in *Foro sub.*, 1930, c. 513 s.; Cass., 15.7.1937, in *Sett. Cass.*, 1937, p. 1235 (s.m.); e in *Giur. comp. dir. civ.*, 1942, p. 94 (s.m.), con nota di F. DE MARTINO, *Modifica del precedente testamento e apprezzamento del giudice*; Cass., 19.4.1945, n. 269, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1945, II, p. 477 (s.m.); Cass., 28.2.1972, n. 595, in *Giur. it.*, 1973, I, 1, c. 954 ss.; e in *Riv. not.*, 1973, p. 75 ss., con nota di F. CENTELEGHE, *Interpretazione delle clausole testamentarie e principio di conservazione del negozio (in margine ad una recente pronuncia della Cassazione)*; Cass., 17.4.2001, n. 5604, in *Rep. Foro it.*, 2001, voce *Successione ereditaria*, n. 82; Cass., 11.4.2005, n. 7422, *ivi*, 2005, voce cit., n. 112; Cass., 16.12.2011, n. 27128, in *Fam. dir.*, 2012, p. 918 ss., con nota di A. TODESCHINI, *L'interpretazione del testamento: tra fedecommissio de residuo e attribuzione separata della nuda proprietà e dell'usufrutto*.

¹³⁸ Cfr. App. Napoli, 8.4.1908, in *Dir. giur.*, 1908, II, c. 997 ss.; e in *Trib. giud.*, 1908, p. 137 ss.; App. Trani, 3.7.1914, in *Foro Puglie*, 1914, II, c. 597 ss.; Cass., 28.7.1950, n. 2146, in *Foro it.*, 1951, I, c. 920 ss.; Cass., 5.3.1955, n. 652, in *Giur. it.*, 1956, I, 1, c. 446 ss., con nota di P. TRIMARCHI, *op. cit.*; Trib. Bari, 15.4.1956, in *Corti Bari, Lecce e Potenza*, 1956, p. 290 ss.; App. Perugia, 6.11.1998, in *Rass. giur. umbra*, 1999, p. 20 ss., con nota di A. BELLUCCI; Cass.,

In ogni caso, il tentativo di riproporre, in ambito testamentario, il canone ermeneutico «in claris non fit interpretatio», per quanto frequente anche in esperienze giuridiche diverse da quelle nord-americana ed italiana¹³⁹, merita comunque di essere nettamente respinto, perché trae legittimazione da una contraddizione irrisolta¹⁴⁰.

29.9.2000, n. 12950, in *Riv. giur. edil.*, 2001, I, p. 160 ss.; Cass., 27.3.2002, n. 4372, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce *Successione ereditaria*, n. 69; Cass., 7.7.2004, n. 12477, in *Giust. civ.*, 2005, I, p. 699 ss.; Cass., 22.7.2004, n. 13785, *ivi*, p. 2691 ss.; Cass., 16.2.2005, n. 3099, *ivi*, 2006, I, p. 1877 ss.; e in *Riv. not.*, 2006, p. 233 ss.; Cass., 29.1.2007, n. 1789, *ivi*, 2008, p. 453 ss.; Cass., 30.5.2014, n. 12242, in *Fam. dir.*, 2014, p. 1077 ss., con nota di T. BONAMINI, *Volontà del testatore e principi di interpretazione del testamento*; Cass., 28.7.2015, n. 15931, in *Rep. Foro it.*, 2015, voce *Successione ereditaria*, n. 110.

¹³⁹ Cfr. *infra*, Cap. II, §§ 7 e 8; Cap. III, §§ 3 e 4.

¹⁴⁰ Cfr. C. GRASSETTI, *L'interpretazione dei contratti e la teoria dichiarativa*, in *Riv. dir. comm.*, 1937, I, p. 290 s.; *Id.*, *L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti*, cit., p. 96 ss.; L. CARIOTA FERRARA, *Lettera e spirito del negozio giuridico*, in *Giur. comp. dir. civ.*, 1942, p. 68 s.; e in *Id.*, *Scritti minori*, raccolti e ristampati a cura della Scuola di specializzazione in diritto civile, Napoli, 1986, p. 670 s.; S. PUGLIATTI, *Testamento epistolare e volontà testamentaria*, cit., p. 616 s.; A. ALFIERI, *In tema di interpretazione dei contratti*, in *Temì*, 1953, p. 188 s.; L. FERRI, *L'autonomia privata*, cit., p. 141 s.; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., p. 329 s.; *Id.*, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit., p. 384 ss.; E. PEREGO, *Favor legis e testamento*, cit., pp. 84 ss. e 190 s.; V. SCALISI, *La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente*, cit., p. 216 ss.; R. TRIOLA, *L'interpretazione del testamento (Rassegna di giurisprudenza)*, in *Vita not.*, 1978, p. 1010 ss.; *Id.*, *Il testamento*, cit., p. 308 ss.; G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, cit., p. 468 s.; O. COLLA, *Questioni in tema di interpretazione del testamento*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1990, II, p. 67 s.; C. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti*, cit., pp. 302 ss., spec. 322 s.; L. BIGLIAZZI GERI, *L'interpretazione. Appunti delle lezioni di teoria generale del diritto*, Milano, 1994, p. 175 s.; G. BENEDETTI, *L'interpretazione dell'atto di autonomia privata tra teoria generale e dogmatica nel pensiero di Emilio Betti. Un paradosso*, in *L'ermeneutica giuridica di Emilio Betti*, a cura di V. Frosini e F. Riccobono, Milano, 1994, p. 10 s.; in *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, I, *Diritto civile*, Milano, 1995, p. 23 s.; e in *Id.*, *Oggettività esistenziale dell'interpretazione. Studi su ermeneutica e diritto*, Torino, 2014, p. 92 s. (opera recensita da G.B. FERRI, *Ermeneutica e diritto nelle idee di Giuseppe Benedetti*, in *Riv. dir. comm.*, 2014, p. 541 ss.); e V. SCALISI, *Per un'ermeneutica giuridica «veritativa» orientata a giustizia*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 1249 ss.); P. COSTANZO, *Il principio in claris non fit interpretatio nel sistema delle norme relative alla interpretazione del contratto*, in *Giust. civ.*, 1997, II, p. 151 ss.; R. CARLEO, *L'interpretazione del testamento [I studio]*, in *L'interpretazione del contratto nella dottrina italiana*, a cura di N. Irti, Padova, 2000, pp. 539 ss., spec. 569 ss.; *Id.*, *L'interpretazione del testamento [II studio]*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, II, cit., pp. 1475 ss., spec. 1495 ss.; G. PERLINGIERI, *Negozi illeciti e negozio illegale*, cit., p. 37; *Id.*, *L'errore sul motivo» nel testamento*, cit., p. 869 s.; *Id.*, *Invalidità delle disposizioni «mortis causa» e unitarietà della disciplina degli atti di autonomia*, cit., p. 133 s.; G. MUSOLINO, *L'interpretazione del testamento fra regole generali e criteri peculiari*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, II, p. 467 ss.; G. BARALIS, *L'interpretazione del testamento*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, I, cit., p. 991 ss.; F. SANGERMANO, *op. cit.*, pp. 65 s. e 210 s.; V. BARBA, *Istituzione ex re certa e divisione fatta dal testatore*, cit., pp. 60 ss., spec. 66 s.; M. DOGLIOTTI, voce *Successioni testamentarie*, in *Dig. disc. priv., sez. civ., Agg.*, VIII, Torino, 2013, p. 703; M. D'AURIA, *Il rilievo giuridico del metodo letterale nell'interpretazione contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 273 ss.; M. TAMPONI, *op. cit.*, p. 119; E. CARBONE, *Falsa demonstratio ed ermeneutica testamentaria*, cit., p. 498 s.

Se l'oggetto dell'attività ermeneutica è preventivamente identificato nella dichiarazione isolatamente considerata anziché nella valutazione della sua conformità alla volontà che essa esprime, il materiale extra-testuale, proprio perché privo del requisito formale indispensabile per avere rilevanza giuridica, non potrebbe neppure servire a chiarire dubbi ermeneutici riconducibili alla genericità o ambiguità del dettato testuale.

Attribuito rilievo gerarchicamente sovraordinato all'analisi esegetica, infatti, solo quest'ultima può accertare quale sia l'effettivo grado di siffatta genericità, risolvendo il dubbio da essa stessa sollevato mediante la prefigurazione degli esiti ai quali pervenire, sicché il ricorso al materiale extra-testuale può tutt'al più servire ad individuare quelle parti della disposizione meritevoli di eliminazione perché responsabili dell'incoerenza registrata dall'analisi complessiva dello scritto.

Ove, al contrario, l'ambiguità e genericità siano tali da non consentire neppure la prospettazione dei possibili esiti ermeneutici dell'indagine, permettere al solo materiale extra-testuale di risolvere il dubbio significherebbe attribuirgli una funzione integrativa incompatibile con il ruolo che si vorrebbe riconoscere all'esegesi e quindi delineare un motivo di evidente disparità di trattamento superabile solo attraverso il riconoscimento della possibilità di impiegare il medesimo materiale anche quando la prospettata ambiguità non sia preventivamente accertabile.

Una rigida contrapposizione tra espressioni letterali «chiare ed univoche» ed espressioni «generiche ed ambigue» non è dunque possibile, perché tali attributi non possono essere *a priori* assegnati dalla mera valutazione esegetica¹⁴¹.

¹⁴¹ Cfr. P. TRIMARCHI, *op. cit.*, c. 448; N. IRTI, *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui*, cit., p. 11 ss.; ID., *Testo e contesto*, cit., p. 63 ss.; P. PERLINGIERI, *L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, pp. 990 ss., spec. 998 ss.; e in ID., *Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, Napoli, 1989, pp. 275 ss., spec. 283 ss. (da cui la successiva citazione); ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3ª ed., Napoli, 2006, p. 573 ss.; ID., *L'interpretazione giuridica e i suoi canoni. Una lezione agli studenti della Statale di Milano*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 405 ss.; L. MENGONI, *Interpretazione e nuova dogmatica*, in *Jus*, 1989, p. 476; e in ID., *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Milano, 1996, p. 69 s.; V. PIETROBON, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, cit., pp. 258 ss. e 473 s.; A. SCALISI, *op. cit.*, p. 22 ss.; M. PENNASILICO, *L'interpretazione dei contratti tra relativismo e assiologia*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, p. 740 ss. (da cui le successive citazioni); e in *Colloqui in ricordo di Michele Giorgianni*, cit., p. 857 ss.; ID., *Metodo e valori nell'interpretazione dei contratti. Per un'ermeneutica contrattuale rinnovata*, Napoli, 2011, pp. 42 ss. e 220 ss.; ID., *L'interpretazione tra legge e contratto. Spigolando da «Senso e consenso» di Aurelio Gentili*, in *L'interpretazione tra legge e contratto. Dialogando con Aurelio Gentili*, Atti del Convegno, Bari, 29.-30.9.2016, a cura di M. Pennasilico, Napoli, 2019, p. 11 ss.; V. BARBA, *op. ult. cit.*, p. 61 s., testo e nota 31; S. DEPLANO, *La successione a causa di morte nel patrimonio digitale*, in *Internet e diritto civile*, a cura di C. Perlingieri e L. Ruggeri, Napoli, 2015, p. 450 s.; A. GENTILI, *Senso e consenso. Storia, teoria e tecnica dell'interpretazione dei contratti*, II, *Tecnica*, Torino, 2015, p. 511 ss.; E. CARBONE, *op. ult. cit.*, p. 494 s.; R. CALVO, *Legati oggettivamente complessi*, cit., p. 1018 ss.

Alla libertà espressiva riconosciuta al testatore il diritto vigente accompagna una procedimentalizzazione del requisito formale ispirata alla necessità di riconoscere piena protezione alla segretezza e spontaneità della scheda testamentaria, la quale, stante il suo carattere unipersonale, può essere ordinariamente predisposta, in via esclusiva, dal *de cuius*, le cui conoscenze giuridiche potrebbero essere così modeste da indurlo ad impiegare termini che, nonostante il loro univoco significato tecnico, mirano al soddisfacimento di bisogni con esso inconciliabili.

In questi casi, la «chiarezza ed univocità» delle espressioni impiegate ben potrebbe essere sostenuta muovendo dall'impiego di un canone linguistico condiviso tra coloro i quali abbiano un certo grado di preparazione, ma, ove si desse credito a questo rilievo, si arriverebbe ad esiti applicativi manifestamente contrari alla reale intenzione del *de cuius*, ricavabile, in via esclusiva, dal materiale extra-testuale¹⁴².

Una volta rinviata all'individuazione e all'impiego del materiale extra-testuale la determinazione del reale grado di «univocità» della disposizione testamentaria, il ricorso all'esegesi torna ad assumere il più modesto ruolo di attività inizialmente suggerita all'interprete, il quale deve anzitutto delimitare il senso letterale delle espressioni impiegate dal *de cuius* prima di stabilire se esse possano essere superate o modificate dal ricorso agli altri canoni ermeneutici, nella consapevolezza che l'interpretazione si deve arrestare – cedendo il passo alla constatazione dell'invalidità o dell'inefficacia – ogni qualvolta l'oscurità non risulti superabile dall'integrazione di fonti esterne o se ne derivi un esito del tutto differente ed incompatibile con quanto espresso dalla scheda, non potendosi sovrapporre al tenore formale dell'atto, se non a costo di divenire esse stesse fonti costitutive di una nuova e diversa disposizione testamentaria¹⁴³.

¹⁴² Cfr. *infra*, Cap. II, § 4.

¹⁴³ Cfr. G. OPPO, *Profili dell'interpretazione oggettiva del negozio giuridico*, cit., p. 69 ss.; A. DE CUPIS, *Il principio di conservazione nell'interpretazione dei testamenti*, in *Dir. giur.*, 1947, p. 83, testo e nota 5; E. BETTI, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1948, p. 18; e in *Le prolusioni dei civilisti*, III, cit., p. 2445 s.; P. SCHLESINGER, *Complessità del procedimento di formazione del consenso ed unità del negozio contrattuale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1964, p. 1349 s. (da cui le successive citazioni); e in *Studi in onore di Paolo Greco*, I, Padova, 1965, p. 563 s.; N. IRTI, *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui*, cit., p. 38; ID., *La sintassi delle clausole (note intorno all'art. 1363 c.c.)*, in *Il contratto. Silloge in onore di Giorgio Oppo*, I, cit., p. 331 s.; in ID., *Lecture bettiane sul negozio giuridico*, cit., p. 82 s.; ID., *Testo e contesto*, cit., pp. 55 ss., spec. 65 s., e 175 ss.; G. STELLA RICHTER, *Il principio di conservazione del negozio giuridico*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1967, p. 427 s.; G. CIAN, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, cit., pp. 92 ss., spec. 135 e 139; E. FERRERO, *Il dissenso occulto nella teoria generale del contratto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1970, p. 64 s.; E. PEREGO, *op. ult. cit.*, p. 237 s.; V. SCALISI, voce *Inefficacia*, cit., p. 334; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, I, cit., p. 177 ss.; ID., *Delle successioni testamentarie*, cit., p. 123 s.; V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, p. 472 s.; C. TURCO, *Note in tema di ermeneutica contrattuale e principio di buona fede ex art. 1366 c.c.*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1991, p. 357 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *op. ult. cit.*, pp. 327 ss. e 409 ss.; G.B. FERRI, *Interpretazione, autonomia privata e realtà sociale*, in *Riv. dir.*

Dalle sentenze richiamate può solo trarsi il generico invito ad interpretare le espressioni impiegate dal *de cuius* tenendo conto della sua preparazione culturale e della sua mentalità. La sostanziale reiterazione del principio di ultra-letteralità già affermato dall'art. 1362, 1° co., c.c. indirettamente conferma la necessità di ancorare l'interpretazione al contesto situazionale riscontrabile all'atto della redazione della scheda, posto che ben difficilmente un ipotetico incremento delle conoscenze linguistiche o giuridiche del *de cuius* potrebbe essere invocato per sostenere che una certa espressione, che egli non avrebbe potuto intendere in quel modo al momento della redazione, debba essere successivamente ricostruita in termini diversi¹⁴⁴.

È pur vero che il rinvio a fonti integrative esterne potrebbe rivolgersi, nelle intenzioni del *de cuius*, a fatti e circostanze successivi alla redazione e comprendenti il suo stesso comportamento¹⁴⁵.

comm., 1995, I, p. 715 ss.; F. SANGERMANO, *op. cit.*, p. 66 s.; V. BARBA, *op. ult. cit.*, p. 66 s.; G. PERLINGIERI, *La revocazione delle disposizioni testamentarie e la modernità del pensiero di Mario Allara*, cit., p. 759 s.; G. CAPILLI, *L'interpretazione del contratto secondo gli usi*, Napoli, 2017, p. 26 ss.

¹⁴⁴ Cfr. W. D'AVANZO, *op. cit.*, p. 645 s.; A. TRABUCCHI, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, cit., p. 700 s.; M. ALLARA, *Principi di diritto testamentario*, cit., p. 182 s.; L. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 142 s.; C. GRASSETTI, voce *Interpretazione dei negozi giuridici «mortis causa» (diritto civile)*, in *Noviss. dig. it.*, VIII, Torino, 1962, p. 908; E. PEREGO, *op. ult. cit.*, p. 142 ss.; V. SCALISI, *La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente*, cit., p. 217 s.; L. BIGLIAZZI GERI, *Delle successioni testamentarie*, cit., p. 116 s.; G. ZANON, *op. cit.*, p. 33; G. PERLINGIERI, *La rilevanza del testo nell'individuazione dell'incapacità naturale di testare*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, p. 286 (da cui le successive citazioni); e in *Studi in onore di Vincenzo Buonocore*, IV, Milano, 2005, p. 4767; G. BARALIS, *op. cit.*, p. 992 s.; M. ORLANDI, *Forma espressa*, cit., pp. 891 ss., spec. 901 ss.; Cass. Firenze, 13.1.1870, cit.; App. Torino, 11.3.1872, cit.; App. Torino, 4.6.1877, in *Mon. trib.*, 1877, p. 1061 ss.; App. Parma, 16.2.1881, cit.; App. Torino, 21.12.1897, in *Giur. it.*, 1898, I, 2, c. 405 ss.; in *La Giur.*, 1898, c. 304 ss.; e in *Legge*, 1898, I, p. 633 (s.m.); App. Cagliari, 6.3.1900, in *Giur. sarda*, 1900, c. 102 ss., con nota di P. PRUNAS-TULA; Trib. Trani, 23.7.1920, cit.; Cass., 2.2.1927, n. 377, in *Rep. Giur. it.*, 1927, voce *Successioni*, n. 47; App. Bologna, 20.3.1936, in *Mon. trib.*, 1936, p. 468 ss.; App. Palermo, 24.2.1939, cit.; Cass., 23.7.1946, n. 957, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1946, II, 1, p. 738 ss., con nota di Al. GIORDANO, *In tema di interpretazione del testamento*; Cass., 26.11.1949, n. 2516, cit.; App. L'Aquila, 27.6.1950, cit.; Trib. Firenze, 15.4.1953, cit.; Cass., 27.10.1958, n. 3504, in *Foro it.*, 1959, I, c. 1536 ss.; e in *Giust. civ.*, 1959, I, p. 281 ss.

¹⁴⁵ Si pensi, ad esempio, al lascito rivolto genericamente a chi si prenderà cura del testatore nell'ultimo periodo della sua vita o si troverà alle sue dipendenze al momento della sua morte: cfr. P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, cit., p. 120 s.; A. GIORDANO MONDELLO, *Il testamento per relazione*, cit., p. 146; G. PIAZZA, *op. cit.*, p. 63 s., testo e nota 44; S. DELLE MONACHE, *Testamento*, cit., p. 183 s.; App. Firenze, 21.5.1864, in *Legge*, 1864, I, p. 862 ss.; App. Venezia, 10.10.1876, in *Temi ven.*, 1877, p. 17 ss., con nota di A. GASTALDIS; Cass. Firenze, 3.12.1877, in *Foro it.*, 1878, I, c. 161 ss.; in *Ann. giur. it.*, 1878, I, 1, p. 513 ss.; e in *Temi ven.*, 1878, p. 8 s.; App. Roma, 25.6.1883, in *Temi rom.*, 1883, p. 331 s.; App. Roma, 10.12.1887, *ivi*, 1888, p. 538 ss.; App. Milano, 6.9.1906, in *Giur. it.*, 1906, I, 2, c. 682 ss.; e in *Mon. trib.*, 1906, p. 992 s.; App. Milano, 19.11.1908, in *La Giur.*, 1909, c. 314 ss.; in *Mon.*

Ciò, tuttavia, non condiziona la sequenza procedimentale che conduce all'individuazione del significato oggettivo della disposizione testamentaria, perché essa si riduce, a ben vedere, all'enucleazione di quanto supposto dal testatore al momento della redazione: il confronto tra questa rappresentazione e la situazione fattuale riscontrabile al momento dell'apertura della successione costituisce la fase iniziale di una vicenda esecutiva che è solo parzialmente condizionata dal *dictum* testamentario.

Non vi è peraltro ragione per porre l'accento sul richiamo dell'art. 1362, 2° co., c.c., prospettando l'esistenza di una lacuna nel diritto testamentario, alla quale reagire attraverso l'applicazione analogica della corrispondente disciplina contrattuale.

La rilevanza ermeneutica del «comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto» trae la sua legittimazione da una regola di coerenza collegata all'immediata vincolatività dell'accordo validamente perfezionato: poiché le parti contraenti sono immediatamente obbligate quantomeno a preservare la futura attuazione del rapporto, il legislatore deduce dal loro contegno comune un indice idoneo a chiarire i termini del contratto.

trib., 1909, p. 193 s.; e in *Giorn. not.*, 1909, p. 663 ss.; Cass., 8.2.1962, n. 262, in *Giust. civ.*, 1962, I, p. 642 ss.; e in *Temi nap.*, 1962, III, c. 188 ss.; Cass., 30.7.2004, n. 14548, in *Riv. not.*, 2005, p. 835 ss., con nota di G. MUSOLINO, *Le disposizioni testamentarie a favore di persona incerta*; Cass., 3.3.2011, n. 5131, in *Giur. it.*, 2012, p. 583 ss.; in *Giust. civ.*, 2012, I, p. 2429 ss.; e in *Riv. not.*, 2012, p. 944 ss., con nota di D. CORONELLA e M.F. GIORGIANNI, *La disposizione in favore di «chi mi curerà»*; Trib. Camerino, 23.4.2012, in *Corti march.*, 2013, p. 69 ss.; Cass., 3.7.2019, n. 17868, cit. *Contra* A. CONSOLE, *Notazioni in materia testamentaria: disposizioni a persona incerta a favore dei poveri di una parrocchia*, in *Nuovo dir.*, 1972, p. 577 s.; App. Napoli, 5.4.1880, in *Gazz. proc.*, (15) 1880-1881, p. 104 s.; App. Brescia, 13.2.1903, in *Mon. trib.*, 1903, p. 308 ss.; in *Rolandino*, 1903, p. 153 s.; e in *Filangieri*, 1903, I, p. 546 s.; Trib. Lucca, 22.7.1991, cit., che pongono invece l'accento sugli artt. 830 c.c. del 1865 e 628 c.c. del 1942, considerando il beneficiario indeterminabile al momento della redazione. Nonostante il tenore della massima, non può essere considerata favorevole all'invalidità Cass., 17.12.1930, in *Giur. it.*, 1931, I, 1, c. 159 ss.; in *Mon. trib.*, 1931, p. 325 ss.; in *Foro sic.*, 1931, II, p. 13 ss.; e in *Sett. Cass.*, 1931, p. 116 (s.m.): questa pronuncia ha dichiarato nulla l'istituzione ad erede rivolta a «due dei miei più prossimi parenti maschi, delle famiglie Toschini più bisognose, nati e domiciliati nel comune o nella frazione di Leontica, sempreché sieno sufficientemente istruiti, onesti ed economici e possibilmente che non abbiano oltrepassato il 35° anno d'età e non meno di 27, dei quali farei i nomi se li conoscessi, intendendo che tutti i beni loro lasciati vengano divisi in parti eguali fra di loro dallo stesso mio esecutore testamentario e poscia dal medesimo consegnati a ciascuno dei prescelti eredi». Accogliendo il motivo di ricorso nei confronti della sentenza di merito [App. Brescia, 19.6.1929, in *La Giur.*, 1930, c. 750 ss.; in *Giur. corti reg.*, 1930, c. 118 ss., con nota di F. DEMATTEIS, *Sulla surroga dell'esecutore testamentario e sull'interpretazione dell'art. 830 c.c.*; e in *Mon. trib.*, 1929, p. 748 ss. (ma *ivi* datata 3.6.1929)], che aveva considerata valida la disposizione, il giudice di legittimità si è limitato a porre l'accento sull'arbitrio concesso all'esecutore testamentario, riconoscendo la possibilità che il testatore condizioni la determinazione del beneficiario alla valutazione di fatti successivi alla redazione e quest'ultimo principio è altresì ribadito nella relativa sentenza di rinvio (App. Milano, 13.3.1931, in *La Giur.*, 1931, c. 1281 ss.; in *Mon. trib.*, 1931, p. 576 s.; e in *Temi lomb.*, 1931, c. 624 ss.).

A fondamento della regola si colloca una massima di esperienza, puntualmente rispettosa dell'affidamento altrui: allorché una parte abbia tenuto un comportamento astrattamente idoneo a porsi in termini contrari al vincolo assunto, infatti, è ragionevole supporre che la controparte proceda ad una contestazione immediata, sicché, ove a questo contegno non faccia seguito alcun rilievo, esso con tutta probabilità risulterà indicativo del modo con il quale i contraenti hanno inteso vincolarsi realmente¹⁴⁶.

Una siffatta ricostruzione non può essere riproposta in ambito testamentario.

L'incondizionata revocabilità della scheda esclude l'immediata nascita di un vincolo coercibile nei confronti del testatore o di altri soggetti, sicché anche l'esecuzione di un contegno non immediatamente conciliabile con la formulazione letterale del *dictum* testamentario potrebbe esprimere, più semplicemente, l'indifferenza del *de cuius* verso il contenuto della scheda, senza offrire all'interprete utili indici di valutazione per ricavarne il significato oggettivo¹⁴⁷.

Il carattere unilaterale non recettizio del testamento, inoltre, non permette di attribuire rilievo all'affidamento altrui, anche qualora fosse ingenerato

¹⁴⁶ Cfr. G. OPPO, *op. ult. cit.*, p. 85; P. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, p. 43 s.; F. UCCELLA, *Brevi note sul comportamento delle parti come criterio di interpretazione della volontà degli agenti nel compimento di atti giuridici*, in *Dir. giur.*, 1973, p. 136 ss.; G. LIOTTA, *Interpretazione del contratto e comportamento complessivo delle parti*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1977, p. 989 ss.; R. SPECIALE, *L'interpretazione del negozio notarile e le scritture precedenti*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, II, p. 632 ss.; V. DONATO, *La dottrina e la giurisprudenza italiana in tema di interpretazione evolutiva dei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 662 s., testo e nota 58; V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, p. 261 s.; C. SCOGNAMIGLIO, *op. ult. cit.*, p. 315 ss.; F. CARRESI, *Dell'interpretazione del contratto*, cit., p. 81 ss.; G. FONSI, *L'interpretazione del contratto in giurisprudenza e dottrina (artt. 1362 e 1363 c.c.)*, in *Vita not.*, 1993, p. 1624 ss.; N. IRTI, *Testo e contesto*, cit., pp. 23 ss., spec. 30 s., 36 e 83 ss., spec. 90 ss.; G.M. UDA, *Il comportamento delle parti come canone di interpretazione contrattuale*, in *Rass. dir. civ.*, 2000, p. 597 ss.; A. RIZZI, *Interpretazione del contratto e dello statuto societario*, Milano, 2002, p. 273 ss.; A. SCALISI, *op. cit.*, p. 15 s.; P. CERQUETTI, *Le regole dell'interpretazione tra forma e contenuto del contratto*, Perugia, 2008, p. 52 ss.; ID., *Regole dell'ermeneutica e rapporti tra forma e contenuto del contratto*, in *Studium iuris*, 2010, p. 383 s.; V. BARBA, *op. ult. cit.*, p. 55 ss.; M. ORLANDI, *op. ult. cit.*, p. 900 ss.

¹⁴⁷ Lo rileva chiaramente P. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, p. 72 s.: «coerente col dogma della volontà sarebbe fermare l'indagine al momento della morte, che è il più vicino al momento in cui entra in vigore il regolamento voluto con il testamento. In verità, proprio il distacco tra precetto e momento dell'efficacia, che si verifica nella disposizione a causa di morte, è sembrato un motivo per respingere il dogma. A voler rimanere fedeli al principio, non si può negare che la volontà dichiarata prevale sulla volizione successiva inespressa, e che per realizzare la volontà effettiva, cioè l'ultima nel tempo, occorre perciò fare all'impugnativa più largo spazio che all'esecuzione». Similmente, N. LIPARI, *op. cit.*, p. 329 s.: «non c'è dubbio che la legge riconosce rilievo anche ad un comportamento del testatore successivo alla redazione della scheda (cfr., per esempio, artt. 651 cpv., 656, 657, 686 cpv.), tuttavia non nel senso di fornire un criterio interpretativo della disposizione, appunto perché nel caso del testamento non si pone neppure un profilo di possibile immediata esecuzione del suo contenuto così come può invece avvenire per il contenuto determinativo del contratto».

dall'effettiva conoscenza dell'esistenza della scheda e del suo contenuto¹⁴⁸.

Se dunque l'enucleazione del significato oggettivo della disposizione non è condizionata dal modo con il quale essa potrebbe essere intesa da soggetti diversi dal suo autore, il mero fatto che quest'ultimo abbia tenuto, dopo la redazione, un comportamento che, usando l'ordinaria diligenza, legittimerebbe altri a prediligere l'attribuzione di un certo significato alla disposizione testamentaria non potrebbe assumere alcun rilievo dirimente, specie se le circostanze extra-testuali maturate al momento della redazione depongano univocamente per una soluzione diversa¹⁴⁹.

Il contegno successivamente tenuto dal testatore potrebbe esprimere una nuova manifestazione di volontà che, pur essendo irrispettosa del vincolo formale previsto dalla legge, ove fosse collegata alla mancata revoca e avuto riguardo alle sopravvenienze maturate nel lasso temporale successivo alla redazione, potrebbe lasciar intendere che la «reale» intenzione del *de cuius* non è più coincidente con quella espressa nella scheda.

Ma, anche se ciò fosse univocamente dimostrabile, il richiamo alla rilevanza ermeneutica del contegno successivo alla redazione non riuscirebbe in alcun modo a tutelare la volontà del *de cuius*, che avrebbe dovuto procedere ad una revoca della disposizione e, non avendolo fatto, avrebbe bisogno di una vera e propria correzione della formulazione letterale del lascito, alla quale non è certo possibile pervenire dopo che ne sia stato individuato il significato oggettivo¹⁵⁰.

¹⁴⁸ Cfr. M. ALLARA, *Il testamento*, cit., pp. 146 s. e 154; L. COSATTINI, *Divergenza fra dichiarazione e volontà nella disposizione testamentaria*, cit., p. 416 ss.; C. GRASSETTI, *Revoca del testamento e confessione di debito (un preteso caso di conversione del negozio giuridico testamentario)*, in *Giur. it.*, 1938, I, 1, c. 807 s.; R. NICOLÒ, *Il controllo sulle condizioni di validità di una dichiarazione negoziale da parte del suo destinatario*, in *Foro it.*, 1948, I, c. 662; e in *Id.*, *Raccolta di scritti*, II, cit., p. 1355 ss.; A. TRABUCCHI, *op. ult. cit.*, p. 688 s.; G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., pp. 106 ss. e 219 ss.; P. TRIMARCHI, *op. cit.*, c. 448 s.; G. CRISCUOLI, *Il criterio discrezionale tra dolus bonus e dolus malus*, in *AUPA*, (26) 1957, p. 81 s.; G. CIAN, *op. ult. cit.*, p. 150 ss.; *Id.*, *Il testamento nel sistema degli atti giuridici*, cit., p. 157 s.; E. PEREGO, *op. ult. cit.*, p. 185 ss.; E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit., p. 386 s.; V. SCALISI, *op. ult. cit.*, p. 220 s.; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, I, cit., pp. 110 s., 141 ss. e 169 ss.; *Id.*, *Delle successioni testamentarie*, cit., p. 63 ss.; E. DEL PRATO, *I regolamenti privati*, Milano, 1988, p. 472 ss.; A. PALAZZO, *Osservazioni sulla centralità del testamento*, in *Diritto privato*, (4) 1998, *Del rapporto successorio: aspetti*, Padova, 1999, p. 16 s.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 8 s.; V. TAGLIAFERRI, *Il diritto delle successioni e le nuove regole di assegnazione della ricchezza*, Milano, 2012, p. 80 s.; V. BARBA, *Dal contratto al testamento. Variazioni critiche sull'istituzione di erede condizionata all'assistenza del testatore, per tutta la sua vita, e sull'istituzione di erede sottoposta a una condizione dipendente dalla volontà del testatore*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, p. 154 s., testo e nota 12. *Contra* L. FERRI, *Nozione giuridica di autonomia privata*, cit., p. 166 s.

¹⁴⁹ Cfr. F. CARRESI, *Introduzione ad uno studio sistematico degli oneri e degli obblighi delle parti nel processo di formazione del negozio giuridico*, cit., p. 825; C. GRASSETTI, voce *Interpretazione dei negozi giuridici «mortis causa»*, cit., p. 908; V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, p. 471 ss.

¹⁵⁰ Cfr. A. TRABUCCHI, *op. ult. cit.*, p. 701, testo e nota 1; nonché E. PEREGO, *op. ult. cit.*, p.

8. I limiti dell'interpretazione «integrativa» del testamento

Le considerazioni appena svolte lasciano chiaramente intendere che i limiti di operatività del rimedio manutentivo a fronte di sopravvenienze successive alla redazione della scheda non possono essere efficacemente delineati attraverso il solo richiamo della disciplina dedicata all'interpretazione del testamento.

Ricostruito, infatti, il significato oggettivo della disposizione testamentaria attraverso la sua contestualizzazione, che rimane ancorata alla valutazione delle circostanze extra-testuali antecedenti o contemporanee alla redazione della scheda, l'interprete può solo constatare la difformità tra tale significato e la reale intenzione del *de cuius* senza poter far ancora prevalere quest'ultima, stante la sua correlazione a manifestazioni di volontà successive alla redazione, irrispettose del vincolo formale previsto per il testamento e comunque inidonee ad integrarne ipotesi di revoca.

Riesce dunque impossibile accogliere, sul punto, l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale tuttora maggioritario in Germania, che, estendendo al testamento quanto pacificamente ammesso per il contratto¹⁵¹, ricon-

144 s.: «nel testamento la diversa volontà del testatore manifestatasi successivamente alla confezione dell'atto rileva solo allorché si sia tradotta in un comportamento cui la legge attribuisca efficacia revocante delle precedenti disposizioni. In accordo con ciò nel nostro ordinamento non è ammessa l'interpretazione evolutiva del testamento, sicché è evidente che l'espressione "ultima volontà" non è intesa come volontà che sussiste fino alla morte, ma come ultima volontà espressa in modo idoneo a produrre conseguenze di carattere successorio». Ma, per un'efficace replica, vale fin d'ora richiamare la posizione di V. SCALISI, *op. ult. cit.*, pp. 216 ss., spec. 218 s., il quale, muovendo dall'idea che solo in ambito testamentario l'analisi ermeneutica dell'«ambiente» del testatore è funzionale alla ricostruzione del suo «intendimento soggettivo» e non all'enucleazione del valore vincolante dell'accordo da lui formato con altri, conclude che «nel testamento, a differenza che nel contratto, il rilievo della totalità non riguarderebbe gli scopi perseguiti e gli interessi regolati con l'atto di autonomia, ma soprattutto la determinazione della volontà al compimento dell'atto»: l'inclusione, a fini ermeneutici, della valutazione del comportamento successivo alla redazione della scheda sarebbe dunque preordinata ad individuare una volontà non necessariamente coincidente con quella diretta alla mera manifestazione della disposizione in forma vincolata e a tal fine rilevarebbero anche i contegni successivi alla redazione. In quest'ultima direzione sembrano muoversi, in giurisprudenza, Cass., 7.6.1962, n. 1390, in *Foro it.*, 1962, I, c. 1266 ss.; e in *Giust. civ.*, 1962, I, p. 1654 ss.; Cass., 8.6.1968, n. 1757, in *Giur. it.*, 1970, I, 1, c. 180 ss.; Cass., 8.7.2016, n. 14070, in *Rep. Foro it.*, 2016, voce *Successione ereditaria*, n. 129, che hanno attuato le disposizioni testamentarie in un significato coincidente con quello desumibile dalla condotta del testatore successiva alla redazione, anche se in quei casi ciò è dipeso dal fatto che solo in questo modo l'esecuzione della disposizione sarebbe stata materialmente possibile.

¹⁵¹ Cfr. P. HARTMANN, *Wort und Wille im Rechtsverkehr*, in *JherJb.*, (20) 1882, p. 31 ss.; P. OERTMANN, *Rechtsordnung und Verkehrssitte*, cit., p. 151 ss.; T. EBBECKE, *Grenzen der Auslegung bei Rechtsgeschäften*, in *JherJb.*, (69) 1920, p. 17 ss.; A. MANIGK, *Das Wesen des Vertragsschlusses in der neuen Rechtsprechung*, *ivi*, (75) 1925, p. 145 s.; H. STOLL, *Vertrag und Unrecht*, I, Tübingen, 1937, p. 83 s.; K. LARENZ, *Die Methode der Auslegung des Rechtsge-*

duce l'adattamento della disposizione testamentaria alla sopravvenienza entro i confini di un'interpretazione «integrativa» («ergänzende Testamentsauslegung») che consentirebbe, volta a volta, di arricchire il contenuto del lascito dei fatti successivi alla sua redazione e di privilegiare l'esito rimediabile – eliminativo o conservativo – più conforme ad una ricostruzione evolutiva della presumibile volontà del *de cuius*, che valorizzi congetture in ordine a quanto egli avrebbe fatto se fosse stato adeguatamente consapevole dei rischi sottesi all'impiego della formulazione originariamente prescelta¹⁵².

schäfts, cit., p. 92 ss.; Id., *Geschäftsgrundlage und Vertragserfüllung*, cit., p. 159 ss.; Id., *Ergänzende Vertragsauslegung und dispositives Recht*, in *NJW*, 1963, p. 737 ss.; K. OFTINGER, *Einige grundsätzliche Betrachtungen über die Auslegung und Ergänzung der Verkehrsgeschäfte*, in *ZSR*, (58) 1939, p. 178 ss.; W. FLUME, *Rechtsgeschäft und Privatautonomie*, cit., pp. 159 e 195 ss.; Id., *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, II, cit., p. 321 ss.; E. BETTI, *Zur Grundlegung einer allgemeinen Auslegungslehre*, cit., p. 109 ss.; H. BROX, *Richterliche Gestaltung privater Rechtsverhältnisse. Ein Beitrag zum Problem der richterlichen Vertragshilfe im Zivilprozeß*, in *JR*, 1960, p. 322 s.; O. SANDROCK, *Zur ergänzenden Vertragsauslegung im materiellen und internationalen Schuldvertragsrecht. Methodologische Untersuchungen zur Rechtsquellenlehre im Schuldvertragsrecht*, Köln-Opladen, 1966, p. 15 ss.; A. LÜDERITZ, *op. cit.*, p. 386 ss.; E.A. KRAMER, *Grundfragen der vertraglichen Einigung. Konsens, Dissens und Erklärungsirrtum als dogmatische Probleme der österreichischen, schweizerischen und deutschen Vertragsrechts*, München, 1972, p. 55 ss. (opera recensita da R. WELSER, *Konsens, Dissens und Erklärungsirrtum. Kritische Bemerkungen zu Kramers Arbeit über die vertragliche Einigung*, in *öst-Jbl.*, 1974, p. 79 ss.); J. HAGER, *Gesetzes- und sittenkonforme Auslegung und Aufrechterhaltung von Rechtsgeschäften*, München, 1983, p. 158 ss.; H. KÖTZ, *Vertragsauslegung. Eine rechtsvergleichende Skizze*, in *Festschrift für Albrecht Zeuner zum siebzigsten Geburtstag*, herausgegeben von K.A. Betterman, M. Löwisch, M. Otto, K. Schmidt, Tübingen, 1994, pp. 219 ss., spec. 231 ss.; Id., *Dispositives Recht und ergänzende Vertragsauslegung*, in *JuS*, 2013, p. 289 ss.; R. SCHIMMEL, *Zur Auslegung von Willenserklärungen*, in *JA*, 1998, p. 980; B. BIEHL, *Grundsätze der Vertragsauslegung*, in *JuS*, 2010, p. 195 ss.; D. ERM, *Die ergänzende Vertragsauslegung auf der Rechtsfolgenseite einer AGB-Inhaltskontrolle*, in *JR*, 2013, p. 543 ss.; T. FINKENAUER, *Ergänzende Auslegung bei Individualabreden*, in *AcP*, (213) 2013, p. 619 ss.; M.I. BAYINDIR, *Die ergänzende Vertragsauslegung im Spiegel der Rechtsprechung: der Versuch einer Dogmatik*, Frankfurt am Main, 2016, p. 52 ss. In Italia, il più attento studioso dell'istituto rimane G. CIAN, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, cit., pp. XI s., 31 ss. e 187 ss.; Id., *Il testamento nel sistema degli atti giuridici*, cit., p. 168 ss.

¹⁵² Cfr. F. ENDEMANN, *Einführung in das Studium des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Lehrbuch des bürgerlichen Rechts*, III, *Das Erbrecht*, 5^a ed., Berlin, 1899, p. 220 s.; G. FROMMHOLD, *Das Erbrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches*, Berlin, 1900, p. 128 s.; H. DERNBURG, *Die Auslegung der Testamente*, in *DJZ*, 1904, c. 5; e, in lingua italiana e con il titolo *L'interpretazione dei testamenti*, trad. it. di L. Di Nella, in *Rass. dir. civ.*, 1997, p. 706 (da cui le successive citazioni); Id., *Das bürgerliche Recht des Deutschen Reichs und Preußens*, 3^a ed., V, Halle a.d.S., 1911, p. 122 s.; P. TRAUTMANN, *Die Auslegung letztwilliger Verfügungen*, Diss. Halle-Wittenberg, 1906, p. 30 ss.; E. DANZ, *op. cit.*, p. 280 ss.; C. CROME, *System des Deutschen Bürgerlichen Rechts*, V, Tübingen, 1912, p. 90 s.; F. KRETZSCHMAR, *Das Erbrecht des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs*, 2^a ed., Leipzig, 1913, p. 136 s.; L. KUHLENBECK, in *J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen*, V, *Erbrecht*, 7^a-8^a ed., herausgegeben von F. Herzfelder, Berlin, 1914, p. 285 s.; H. SIBER, *Auslegung und Anfechtung der Verfügungen von Todes wegen*, in *Die Reichsgerichtspraxis im deutschen Rechtsleben. Festgabe der juristischen Fakultät zum 50jährigen Bestehen des Reichsgerichts*, herausgegeben

Avuto particolare riguardo all'operatività della presupposizione in ambito testamentario, l'inutilità del richiamo alla ricostruzione appena ricordata è agevolmente dimostrabile evidenziando che la teoria del presupposto ha da tempo abbandonato ogni concezione psicologista ed è ormai saldamente dotata di un fondamento oggettivo, collegabile alla funzione programmatica della scheda testamentaria ed indifferente alla stessa valutazione della presumibile intenzione del *de cuius*, superata dall'analisi della concreta idoneità della disposizione al raggiungimento degli scopi originariamente prefigurati dal suo autore¹⁵³.

La sopravvenienza non può dunque arricchire il contenuto della disposizione, né modificarne il significato. Vale, piuttosto, come elemento perturbatore delle condizioni di attuabilità del lascito, sicché la negazione di

von O. Schreiber, III, Berlin-Leipzig, 1929, p. 350 ss.; H. LANGE, *Die Verwirklichung des wahren letzten Willens des Erblassers*, cit., p. 8 ss.; ID., *Erbrecht*, cit., p. 785 ss.; E. SCHMIDT, *Die Motivirtum im Testamentsrecht*, Breslau, 1933, pp. 3 s., 75 ss., 88 ss. e 114 ss.; J. BAUMERT, *op. cit.*, p. 30 ss.; P. KOSCHAKER, *op. cit.*, p. 125 s.; P. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, p. 67 ss.; H. BROX, *Die Einschränkung der Irrtumsanfechtung*, cit., p. 117 ss.; B. KEUK, *op. cit.*, p. 26 ss.; G. CIAN, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, cit., p. 33 s.; E. PEREGO, *op. ult. cit.*, p. 232 s.; V. SCALISI, *op. ult. cit.*, p. 235 ss.; W. HACK, *Auslegung und Anfechtung privatschriftlicher einseitiger und gemeinschaftlicher letztwilliger Verfügungen*, Diss. Göttingen, 1974, p. 40 ss.; H. GLAUS, *op. cit.*, pp. 62 ss. e 116 ss.; W. WELTER, *Auslegung und Form testamentarischer Verfügungen. Die Verwirklichung des Erblasserswillens*, Frankfurt am Main, 1985, p. 107 ss.; H. KÖTZ, *Vertragsauslegung*, cit., p. 231 ss.; A. GERHARDS, *op. cit.*, p. 1 ss.; M. KOEPEL, *op. cit.*, p. 95 ss.; K. KUCHINKE, *Der hypothetische Wille als Instrument zum Durchsetzung des vom Erblassers wirklich gewollten. Ein Beitrag zur Methode der ergänzenden Auslegung von Verfügungen von Todes wegen*, in *Festschrift für Hans Friedhelm Gaul*, herausgegeben von E. Schilken, E. Becker-Eberhard und W. Gerhardt, Bielefeld, 1997, p. 357 ss.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 366 ss.; J.F. STAGL, *Der Wortlaut als Grenze der Auslegung von Testamenten. Die Andeutungstheorie im Testamentsrecht Deutschlands, Österreichs und der Schweiz*, 2^a ed., Wien, 2005, p. 14 ss. [opera recensita da C. RABL, in *östJbl.*, 2007, p. 473 s.; nonché, limitatamente alla prima edizione (Berlin, 2003) da P. EITEL, in *AjP*, 2005, p. 124 ss.]; E. GÓMEZ CALLE, *op. cit.*, p. 205 ss.; G. OTTE, in *J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen*, V, *Erbrecht*, §§ 2064-2196 (Testament 1), cit., p. 29 ss.; C.-K. HORN, in C.-K. HORN e L. KROIB, *op. cit.*, p. 30 ss.; M. RUDOLF e U. SEILER-SCHOPP, *op. cit.*, p. 24 ss.; H. BROX e W.-D. WALKER, *op. cit.*, p. 125 s.; D. LEIPOLD, *Erbrecht*, cit., p. 138 ss.; ID., in *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, XI, cit., p. 869 ss.; R. SINGER, *op. cit.*, p. 777 s.; KG, 21.6.1954, in *DNotZ*, 1955, p. 408 ss.; KG, 3.1.1963, in *NJW*, 1963, p. 766 ss.; OLG Hamburg, 6.5.1966, in *DNotZ*, 1967, p. 373 ss.; KG, 11.7.1966, in *OLGZ*, 1966, p. 503 ss.; BayObLG, 5.12.1966, in *BayObLGZ*, 1966, p. 390 ss.; e in *NJW*, 1967, p. 729 s.; OLG Köln, 11.4.1969, in *OLGZ*, 1969, p. 290 ss.; KG, 14.4.1971, in *NJW*, 1971, p. 1992 s.; e in *OLGZ*, 1972, p. 76 ss.; KG, 15.6.1971, *ivi*, p. 77 ss.; BGH, 29.9.1977, n. II ZR 214/75, in *NJW*, 1978, p. 264 ss.; BGH, 16.11.1982, n. IV ZR 52/81, in *FamRZ*, 1983, p. 380 ss.; OLG Hamm, 10.12.1986, in *NJW-RR*, 1987, p. 648 s.; BayObLG, 3.5.1990, in *FamRZ*, 1990, p. 1156 ss.; BayObLG, 31.8.1990, in *NJW-RR*, 1991, p. 7 s.; BayObLG, 4.4.1991, in *FamRZ*, 1991, p. 982 s.; BayObLG, 9.3.1992, in *NJW-RR*, 1992, p. 839 ss.; BGH, 25.11.1992, n. IV ZR 147/91, in *NJW*, 1993, p. 850 ss.; BayObLG, 16.6.1993, in *FamRZ*, 1993, p. 1494 ss.; e in *BayObLGZ*, 1993, p. 248 ss.; BayObLG, 27.6.1997, in *FamRZ*, 1997, p. 1509 s.; e in *NJW-RR*, 1997, p. 1438 ss.; BGH, 16.7.1997, n. IV ZR 356/96, in *ZEV*, 1997, p. 376 ss.; BayObLG, 12.11.2001, in *NJW-RR*, 2002, p. 367 ss.

¹⁵³ Cfr. *retro*, Cap. I, § 5.

effetti alla disposizione testamentaria non deve necessariamente passare da una ricostruzione in termini presuntivi della volontà del testatore, ma dalla riaffermazione della contestualizzazione del *dictum* al momento della redazione, dalla quale è possibile dedurre che un'ipotetica esecuzione non consentirebbe l'attuazione di obiettivi idonei ad incidere sulla stessa determinazione del significato delle espressioni prescelte nella scheda.

Muovendo dall'affermazione secondo cui l'individuazione di un motivo di inefficacia costituisce operazione logicamente e cronologicamente successiva all'interpretazione vera e propria, gli autori tedeschi replicano che il richiamo all'«integrazione» costituirebbe l'unico modo per sottrarre la scheda ad un esito invalidante che potrebbe apparire iniquo e sproporzionato, perlomeno nelle ipotesi in cui l'adattamento conduca a risultati ragionevolmente prevedibili usando l'ordinaria diligenza¹⁵⁴.

Quasi sempre, si tratta di una conclusione comprensibile solo tenendo conto delle caratteristiche della disciplina tedesca dedicata al testamento e della frequente riconduzione a questioni apparentemente ermeneutiche di casi che, in altri sistemi giuridici, sono stati ormai da tempo sottratti a valutazioni volontaristiche, per essere più semplicemente regolati da interventi precettivi di natura eteronoma¹⁵⁵.

¹⁵⁴ Cfr. E. DANZ, *op. cit.*, p. 35 ss.; H. LANGE, *Die Verwirklichung des wahren letzten Willens des Erblassers*, cit., pp. 9 s. e 13 s.; ID., *Vom alten zum neuen Schuldrecht*, Hamburg, 1934, p. 53 s.; F. VON HIPPEL, *Das Problem der rechtsgeschäftlichen Privatautonomie. Beiträge zu einem natürlichen System des privaten Verkehrsrechts und zur Erforschung der Rechtstheorie des 19. Jahrhunderts*, Tübingen, 1936, p. 79 ss.; P. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, p. 18 s.; H. BROX, *op. ult. cit.*, pp. 86 ss. e 138 ss.; A. LÜDERITZ, *op. cit.*, p. 395 ss.; H. GLAUS, *op. cit.*, p. 174 ss.; K.-E. WEHNERT, *Die Enterbung bei Unwirksamkeit testamentarischer Bestimmungen*, Diss. Marburg, 1987, p. 39 ss.; O. WERNER, *Die benigna interpretatio des § 2084 BGB*, in *Tradition und Fortentwicklung im Recht. Festschrift zum 90. Geburtstag von Ulrich von Lübtow am 21. August 1990*, herausgegeben von K. Slapnicar, Berlin, 1991, p. 271 ss.; B. BERSE, *op. cit.*, p. 6 ss.; W. FLUME, *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, II, cit., p. 429 s.; A. GERHARDS, *op. cit.*, p. 15 ss.; K. SPIRO, *Certum debet esse consilium testantis?*, in *Festschrift für Jean Nicolas Druey zum 65. Geburtstag*, herausgegeben von R.J. Schweizer, H. Burker und U. Gasser, Zürich, 2002, p. 260 s.

¹⁵⁵ A titolo meramente esemplificativo, è sufficiente richiamare la disciplina della rappresentazione deducibile dal § 2069 BGB, il quale, anziché affidare la regolamentazione del caso ad una scelta legislativa esclusivamente collegata al grado di parentela con il *de cuius*, preferisce impostare la questione in termini volontaristici, disponendo che, se il lascito è stato effettuato a favore di un discendente del *de cuius* premorto a quest'ultimo dopo la redazione della scheda, «nel dubbio si deve ritenere che beneficiati siano, nei limiti in cui subentrerebbero in suo luogo in caso di successione legittima, i suoi discendenti» («so ist im Zweifel anzunehmen, dass dessen Abkömmlinge insoweit bedacht sind, als sie bei der gesetzlichen Erbfolge an dessen Stellen würden»). Similmente accade, in ordine alla distinzione tra istituzione ad erede e legato, con il § 2087, 2° co., BGB, ai sensi del quale «se al beneficiario sono attribuiti solo beni singoli, nel dubbio non deve ritenersi che egli sia erede, anche quando sia designato come erede» («sind dem Bedachten nur einzelne Gegenstände zugewendet, so ist im Zweifel nicht anzunehmen, dass er Erbe sein soll, auch wenn er als Erbe bezeichnet ist»). Entrambe le previsioni, nonostante le diversità di casi affrontati, rinviando ad una valutazione della presumibile intenzione del *de cuius*, legittimando indiretta-

Per cogliere fino in fondo le potenzialità rimediali della teoria in esame, tuttavia, è sufficiente ricordare una sentenza del *Bundesgerichtshof* favorevole a convertire l'oggetto di un lascito, sostituendovi il bene acquistato con il ricavato della sua alienazione successiva alla redazione della scheda¹⁵⁶.

Tale conclusione muove dall'idea che il *de cuius* avrebbe ragionevolmente optato per la sostituzione se si fosse adeguatamente reso conto delle conseguenze dell'alienazione del bene indicato nella disposizione testamentaria. In tal modo, si perviene all'enucleazione di un vero e proprio rimedio di natura conservativa, ispirato al riconoscimento dell'integrazione delle circostanze extra-testuali e alla conseguente ricostruzione di un'intenzione presumibile che, escludendo la revoca del lascito, permetterebbe altresì la correzione della formulazione letterale.

Avuto riguardo alle concrete caratteristiche del caso, la soluzione non desta particolare sorpresa: stante l'assenza di una disciplina specificamente dedicata alla revoca per alienazione¹⁵⁷, il giudice si è limitato a portare alle estreme conseguenze la teoria generale del negozio giuridico che, essendo dotata, nel diritto tedesco, di un puntuale riscontro normativo, si è da tempo caratterizzata per una regolamentazione dell'interpretazione che dedica marginale importanza alle differenze strutturali e funzionali riscontrabili tra il testamento e il contratto, perché è fondata sulla necessità di indagare «la reale volontà» («wirkliche Wille») senza arrestarsi al «senso letterale dell'espressione» («buchstäblichen Sinne des Ausdrucks»), così da ammettere una regola gerarchica generale, capace appunto di far prevalere il senso soggettivo della dichiarazione sulla sua stessa formulazione testuale (§ 133 BGB)¹⁵⁸.

mente l'avvio di una più ampia indagine prognostica su quanto il testatore avrebbe inteso fare, anche a scapito di quello che abbia materialmente scritto nel testo della disposizione testamentaria: cfr. H. BROX, *op. ult. cit.*, p. 144 ss.; B. KEUK, *op. cit.*, p. 54 ss.; K.-H. BERNARD, *Formbedürftige Rechtsgeschäfte. Inhaltsermittlung, Umfang und Fassung der Urkundenerklärung*, Berlin, 1979, p. 67 s.; G. PERKAMS, *Ergänzende Testamentsauslegung im Umfeld von § 2069 BGB*, in *ZEV*, 2005, p. 510 ss.; M. RUDOLF, in *Handbuch Testamentsauslegung und -anfechtung*, cit., p. 176 ss.; C.-H. HORN e L. KROß, *Irrtümer und Verfahrensfragen bei der Testamentsauslegung*, in *NJW*, 2012, p. 666 s.; RG, 20.5.1915, n. IV 3/15, in *WarnRspr.*, 1915, p. 320 s.; RG, 14.12.1916, n. IV 270/16, *ivi*, 1917, p. 83 s.; RG, 29.4.1918, n. IV 73/18, *ivi*, 1918, p. 185 s.; BayObLG, 29.7.1997, in *ZEV*, 1998, p. 146 ss.; BGH, 19.1.2000, n. IV ZR 157/98, *ivi*, 2000, p. 195 s.

¹⁵⁶ Cfr. BGH, 8.12.1982, n. IV ZR 94/81, in *BGHZ*, (86) 1983, p. 41 ss.; in *NJW*, 1983, p. 672 ss.; in *FamRZ*, 1983, p. 383 ss.; e in *DNotZ*, 1984, p. 34 ss., ampiamente analizzata anche da W. FLUME, *Testamentsauslegung bei Falschbezeichnungen*, in *NJW*, 1983, p. 2007 ss.; I. SCHERER, *Andeutungstheorie und falsa demonstratio beim formbedürftigen Rechtsgeschäft in der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofs*, Berlin, 1987, pp. 37 ss., spec. 44.

¹⁵⁷ Cfr. *retro*, Cap. I, § 4.

¹⁵⁸ Cfr. E. DANZ, *Über das Verhältnis des Irrtums zur Auslegung nach dem B.G.B.*, in *JherJb.*, (46) 1904, pp. 386 ss., spec. 395 s.; ID., *Die Auslegung der Rechtsgeschäfte*, cit., p. 62 ss.; P.

La diffusione del ricorso al contratto anche a fini successori ha più ampiamente consentito di non dedicare centrale rilievo alla revocabilità della scheda testamentaria, permettendo la riproposizione, anche a fronte dell'atto *mortis causa*, di schemi argomentativi ampiamente consolidati in ambito contrattuale e più agevolmente collegabili all'impiego di fonti integrative eteronome quali la clausola di buona fede, dalla quale si potrebbe dedurre un'intenzione presuntiva sufficientemente equa e dunque idonea a permettere l'adattamento più opportuno.

Proprio una più attenta valutazione della reale incidenza della buona

TRAUTMANN, *op. cit.*, p. 1 ss.; E. HÖLDER, *Das Wesen des rechtswirksamen Willenserklärung*, in *JherJb.*, (55) 1909, p. 428 ss.; J.L. LUTZ, *op. cit.*, p. 56 ss.; W. BURCKHARDT, *Der Vertrag im Privatrecht und im öffentlichen Recht*, Bern, 1924, p. 45 ss.; G. HUSSERL, *Rechtskraft und Rechtsgeltung. Eine Rechtsdogmatische Untersuchung*, I, *Genesis und Grenzen der Rechtsgeltung*, Berlin-Heidelberg, 1925, p. 47 ss.; A. MANIGK, *op. cit.*, pp. 151 ss., spec. 161 s.; ID., *Auslegung*, in *Handwörterbuch der Rechtswissenschaft*, herausgegeben von F. Stier-Somlo und A. Elster, I, *Abandon-Deichguter*, Berlin, 1926, p. 128 s.; ID., *Die Methode der Auslegung des Rechtsgeschäfts*, in *JW*, 1930, p. 2193 s.; ID., *Das rechtswirksame Verhalten. Systematischer Aufbau und Behandlung der Rechtsakte des Bürgerlichen und Handelsrechts*, Berlin, 1939, pp. 183 ss. e 256 ss.; ID., *Die Privatautonomie im Aufbau der Rechtsquellen*, Berlin, 1935, p. 45 ss.; K. LARENZ, *Die Methode der Auslegung des Rechtsgeschäfts*, cit., p. 10 ss.; ID., *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, Berlin-Göttingen-Heidelberg, 1960, p. 246 (da cui la successiva citazione); e, in versione italiana e con il titolo *Storia del metodo nella scienza giuridica*, a cura di S. Ventura, Milano, 1966, p. 189; ID., *Ergänzende Vertragsauslegung und dispositives Recht*, cit., p. 738 s.; L. RAISER, *Das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen*, Hamburg, 1935, p. 199 ss.; ID., *Vertragsfunktion und Vertragsfreiheit*, in *Hundert Jahre deutsches Rechtsleben*, cit., p. 101 ss.; P. KOSCHAKER, *op. cit.*, p. 145 ss.; A. MEIER-HAYOZ, *Das Vertrauensprinzip beim Vertragsabschluss. Ein Beitrag zur Lehre von der Auslegung und den Mängeln des Vertragsabschlusses beim Schuldvertrag*, Diss. Zürich, 1948, p. 25 ss.; H. EICHLER, *Die Rechtslehre vom Vertrauen. Privatrechtliche Untersuchungen über den Schutz des Vertrauens*, Tübingen, 1950, spec. p. 85 ss.; E. BETTI, *op. ult. cit.*, p. 102 s.; W. FLUME, *Rechtsgeschäft und Privatautonomie*, cit., p. 135 ss.; ID., *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, II, cit., pp. 291 ss., spec. 303 s.; H. STUMPF, *Zur Revisibilität der Auslegung von privaten Willenserklärungen*, in *Festschrift für Hans Carl Nipperdey zum 70. Geburtstag am 21. Januar 1965*, herausgegeben von R. Dietz, H. Hübner, I, München-Berlin, 1965, p. 960 ss.; K. OFTINGER, *Überblick über die Problematik und einige Hauptpunkte der Interpretation*, in *SJZ*, 1967, p. 355 s.; J. SCHMIDT-SALZER, *Subjektiver Wille und Willenserklärung*, in *JR*, 1969, p. 281 ss.; M. STATHOPOULOS, *Zur Methode der Auslegung der Willenserklärung*, in *Festschrift für Karl Larenz zum 70. Geburtstag*, herausgegeben von G. Paulus, U. Diedrichsen und C.-W. Canaris, München, 1973, p. 357 ss.; W. MÜLLER-FREIENFELS, *op. cit.*, p. 426 ss.; T. MAYER-MALY, *Bemerkungen zum Verhältnis zwischen der Gesetzesinterpretation und der Auslegung von Rechtsgeschäften*, in *Theorie der Normen. Festgabe für Ota Weinberger zum 65. Geburtstag*, herausgegeben von W. Krawietz, H. Schelsky, G. Winkler und A. Schramm, Berlin, 1984, p. 583 ss.; D. LEIPOLD, *Wille, Erklärung und Form – insbesondere bei der Auslegung von Testamenten*, in *Festschrift für Wolfram Müller-Freienfels*, herausgegeben von A. Dieckmann, R. Franck, H. Hanish und S. Simitis, Baden-Baden, 1986, p. 431 s.; U. FOERSTE, *Die Form des Testaments als Grenze seiner Auslegung*, in *DNotZ*, 1993, p. 93 s.; H. KÖTZ, *op. ult. cit.*, p. 219 ss.; ID., *Europäisches Vertragsrecht*, Tübingen, 2015, p. 148 ss.; H. HONSELL, *Willenstheorie oder Erklärungstheorie?*, in *Richterliche Rechtsfortbildung in Theorie und Praxis. Methodenlehre und Privatrecht, Zivilprozess- und Wettbewerbsrecht. Festschrift für Hans Peter Walter*, herausgegeben von P. Forstmoser, H. Honsell und W. Wiegand, Bern, 2005, p. 337 ss.; R. SINGER, *op. cit.*, pp. 764 ss., spec. 775 s. e 791 s.

fede nell'interpretazione del contratto ha tuttavia già da tempo consentito alla dottrina italiana di respingere l'elaborazione tedesca, mettendone in luce aporie e contraddizioni.

Se infatti il presupposto dal quale deve necessariamente prendere le mosse un'attività interpretativa avente funzione «integrativa» è rappresentato da una lacuna del precetto negoziale, è sufficiente porre l'accento sulla conseguente assenza dell'oggetto dell'attività ermeneutica per rilevare che l'espressione in esame è fuorviante e pericolosa, in quanto può confondere piani dell'analisi giuridica che dovrebbero rimanere nettamente distinti.

Se, in particolare, s'intenda con essa indicare la generica attività integrativa che segue alla ricostruzione della «comune intenzione» dei contraenti, toccherebbe agli artt. 1374 e 1375 c.c. aggiungere al contenuto del contratto, già determinato attraverso gli ordinari canoni ermeneutici, nuove prestazioni il cui titolo giustificativo non risiede più nell'autonomia privata, ma in fonti di matrice legislativa, affidate a criteri interpretativi solo parzialmente coincidenti con quelli espressamente previsti per l'accordo delle parti¹⁵⁹.

Ove, al contrario, si voglia richiamare previsioni che prescindono dalla ricerca della «comune intenzione», in quanto presuppongono che quest'ultima non sia univocamente individuabile nel testo o non abbia preso una posizione comprensibile in ordine ad un elemento di cui si assume la decisività per la ricostruzione del contenuto del contratto, riuscirebbe inevitabile identificare l'interpretazione «integrativa» con quella genericamente «oggettiva»¹⁶⁰ o, quantomeno, limitarne l'operatività ai casi in cui il dispo-

¹⁵⁹ Cfr. L. MOSCO, *Principi sulla interpretazione dei negozi giuridici*, Napoli, 1952, p. 35 s.; A. ASQUINI, *Integrazione del contratto con le «clausole d'uso»*, in *Scritti giuridici in onore di Antonio Scialoja per il suo XLV anno d'insegnamento*, III, cit., p. 36; F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, 9ª ed., Napoli, 1966, p. 230; G. GANDOLFI, *Studi sull'interpretazione degli atti negoziali in diritto romano*, Milano, 1966, p. 344 s. [opera recensita da T. MAYER-MALY, in *TR*, (37) 1969, p. 590 ss.]; G. PIAZZA, *op. cit.*, p. 174, testo e nota 68; F. ZICCARDI, *L'integrazione del contratto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1969, p. 114; S. RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, 1969, p. 91 ss.; F. GAZZONI, *Equità e autonomia privata*, Milano, 1970, p. 238 s.; E. PEREGO, *op. ult. cit.*, pp. 216 s., nota 57, e 229 ss.; A. RIZZI, *op. cit.*, p. 215 ss.; A. D'ANGELO, *La buona fede*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. Bessone, XIII, 4, Torino, 2004, p. 85 ss.; M. GRONDONA, *Diritto dispositivo contrattuale. Funzioni, usi, problemi*, Torino, 2011, p. 397 s.; M. FRANZONI, *Degli effetti del contratto*, II, *Integrazione del contratto. Suoi effetti reali e obbligatori*, 2ª ed., in *Il codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2013, p. 4 ss.; F. PIRAINO, *La buona fede in senso oggettivo*, Torino, 2015, p. 472 ss.; ID., *L'integrazione del contratto e il precetto di buona fede*, in *Correzione e integrazione del contratto*, a cura di F. Volpe, Bologna, 2016, p. 175 ss.; ID., *L'interpretazione del contratto secondo buona fede e la determinazione secondo ragionevolezza*, in *L'interpretazione tra legge e contratto*, cit., p. 215 ss.; V. BONGIOVANNI, *Integrazione del contratto e clausole implicite*, Milano, 2018, p. 91 ss.

¹⁶⁰ Cfr. M. ALLARA, *Il testamento*, cit., p. 338 ss.; C. GRASSETTI, *L'interpretazione dei contratti e il ricorso in Cassazione*, in *Foro it.*, 1936, IV, c. 315 s.; ID., *L'interpretazione dei contratti e la teoria dichiarativa*, cit., p. 302 s., testo e nota 4; ID., *L'interpretazione del negozio*

sto letterale presenta margini di oscurità o ambiguità superabili solo attingendo a materiali ermeneutici non documentali, il che – limitatamente agli atti sottoposti ad un vincolo formale – porterebbe fatalmente il discorso sul problema dell'estensione del vincolo stesso e quindi sull'individuazione di che cosa debba necessariamente «risultare» dallo scritto affinché il contratto possa dirsi validamente perfezionato, delineando una questione ancora una volta estranea ai temi dell'interpretazione in senso stretto¹⁶¹.

In entrambi i casi, l'espressione in esame mostrerebbe tutti i suoi limiti operativi: se riferita all'«integrazione», essa confonderebbe i piani della ricostruzione del «voluto» negoziale con quelli dell'individuazione del precepto imperativo conseguente al confronto tra il «voluto» stesso e la legge o i principi e le clausole generali (equità, buona fede) da essa espressamente richiamati¹⁶²; se, invece, riferita all'attribuzione di un significato

giuridico con particolare riguardo ai contratti, cit., pp. 19 ss., 59 e 136 s.; G. OPPO, *Profili dell'interpretazione oggettiva del negozio giuridico*, cit., pp. 54 s., testo e nota 1, e 166 ss.; F. MESSINEO, *Dottrina generale del contratto*, 3^a ed., Milano, 1948, p. 366 s.; Ant. GENOVESE, *Le forme volontarie nella teoria dei contratti*, Padova, 1949, p. 30 s., nota 15; L. CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, 1949, p. 731 s.; Al. GIORDANO, *Il fondamento della efficacia delle clausole d'uso e l'art. 1341 c.c.*, in *Scritti giuridici in onore di Antonio Scialoja per il suo XLV anno d'insegnamento*, III, cit., p. 287 s.; G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., p. 171; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., pp. 88 s., 96 s., 157 e 343 ss.; Id., *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit., pp. 145 s., 293 s. e 399 ss., spec. 406 s.; M. CASELLA, *Il contratto e l'interpretazione. Contributo a una ricerca di diritto positivo*, Milano, 1961, p. 113 s.; E. PEREGO, *op. ult. cit.*, p. 231 s., nota 91; C. VARRONE, *op. cit.*, p. 220 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *Delle successioni testamentarie*, cit., p. 126 s., testo e nota 7.

¹⁶¹ Cfr. M.S. GIANNINI, *L'interpretazione dell'atto amministrativo e la teoria generale dell'interpretazione*, Milano, 1939, p. 85 s.; P. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, p. 83 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto di accrescimento nelle successioni per causa di morte*, cit., p. 123 s.; A. CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, cit., pp. 111 ss., spec. 122 s.; W. YUNG, *L'interprétation supplétive des contrats*, in *ZBJV*, 1961, p. 41 ss.; F. CARRESI, *Dell'interpretazione del contratto*, cit., p. 32 ss., testo e nota 2; N. IRTI, *Testo e contesto*, cit., p. 38 s.; V. CALDERAI, *Interpretazione dei contratti e argomentazione giuridica*, Torino, 2008, p. 177 ss.

¹⁶² Si tratta dello stesso argomento che induce a distinguere interpretazione e qualificazione: cfr. L. CARIOTA FERRARA, *op. ult. cit.*, p. 686; M. CASELLA, *op. cit.*, pp. 56 s., 70 ss. e 133 ss.; P. SCHLESINGER, *Interpretazione del contratto e principio dispositivo*, in *Temi*, 1963, p. 1138 s.; G.B. FERRI, *Volontà del privato e volontà della legge nella nullità del negozio giuridico*, in *Riv. dir. comm.*, 1963, II, p. 271 ss.; e in Id., *Saggi di diritto civile*, 2^a ed., Rimini, 1994, p. 375 ss.; Id., *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, cit., p. 127 s.; A. CATAUDELLA, *op. ult. cit.*, p. 90 ss.; A. DI MAJO, *L'esecuzione del contratto*, Milano, 1967, p. 132 ss.; G. CIAN, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, cit., p. 45 ss.; M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, cit., pp. 324 ss. e 349 ss.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 23 s.; A. PIRAINO LETO, *Qualificazione e interpretazione del contratto*, in *Mon. trib.*, 1972, p. 1097 ss.; F. NOVARA, *Spunti in tema di qualificazione e interpretazione dei contratti*, in *Temi*, 1977, p. 425 ss.; M. COSTANZA, *Il contratto atipico*, Milano, 1981, p. 179 s.; Id., *L'interpretazione del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, II, p. 335 s.; Id., *L'interpretazione del contratto*, in *I contratti in generale*, a cura di G. Alpa e M. Bessone, I, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, fondata da W. Bigliani, Torino, 1991, p. 77 s.; Id., voce *Interpretazione dei negozi di diritto privato*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, X, Torino, 1993, p. 28; E. BETTI, *Teoria generale della interpretazione*,

«univoco» alla dichiarazione ambiguamente o parzialmente formulata, evocherebbe criteri di soluzione di un conflitto di interessi che, quando non sono affidati all'individuazione – mediante l'analisi del contesto contrattuale – del carattere «condiviso» dell'intenzione manifestata, restano comunque ispirati ad esigenze estranee all'attribuzione di un significato giuridico al segno linguistico individuabile nel testo, rivelando in ciò un'insuperabile divergenza rispetto all'interpretazione vera e propria¹⁶³.

Il rilievo non è condizionato da una preventiva presa di posizione circa l'ambito di operatività della clausola di buona fede.

È noto che, secondo l'orientamento tuttora maggioritario, l'art. 1366 c.c.

ed. corretta ed ampliata a cura di G. Crifò, II, Milano, 1990, p. 810 s.; F. CARRESI, *Il contratto*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, fondato e già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, XXI, Milano, 1987, p. 505 s.; G. ALPA, *Causa e tipo*, in *Vita not.*, 1997, p. 36 s.; N. IRTI, *Principi e problemi di interpretazione contrattuale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1999, p. 1143; e in *L'interpretazione del contratto nella dottrina italiana*, cit., p. 616 s. (da cui la successiva citazione); A. RIZZI, *op. cit.*, p. 283 ss.; ma, per una critica della distinzione, è sufficiente rinviare a P. PERLINGIERI, *Interpretazione e qualificazione: profili dell'individuazione normativa*, in *Dir. giur.*, 1975, p. 826 ss.; e in *Id.*, *Scuole tendenze e metodi*, cit., p. 29 ss.; *Id.*, *In tema di tipicità e atipicità nei contratti*, in *Id.*, *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003, p. 391 ss.; *Id.*, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 341 ss.; V. DONATO, *op. cit.*, p. 642 s.; M. PENNASILICO, *L'interpretazione dei contratti tra relativismo e assiologia*, cit., p. 736 s.; *Id.*, *Metodo e valori nell'interpretazione dei contratti*, cit., p. 37 ss.; G. PERLINGIERI, *La revocazione delle disposizioni testamentarie e la modernità del pensiero di Mario Allara*, cit., p. 762 s.; V. BARBA, *La dispensa dalla collazione*, cit., p. 197 s.

¹⁶³ Cfr. M. BIN, *op. cit.*, p. 114 ss., nota 76; F. GAZZONI, *op. ult. cit.*, p. 239 s., nota 235; E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit., p. 409 s.; E. FERRERO, *Valutazione secondo buona fede e controllo della forma*, in *La forma degli atti nel diritto privato*, cit., p. 183 ss.; V. PIETROBON, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, cit., p. 246 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *op. ult. cit.*, pp. 86 ss., spec. 92 s.; *Id.*, *L'integrazione*, in *I contratti in generale*, 2^a ed., a cura di E. Gabrielli, II, cit., p. 1149 ss.; N. IRTI, *Testo e contesto*, cit., p. 41 ss.; U. SALVESTRONI, *La revocazione dell'intento negoziale nel testamento e nei contratti agrari*, in *Diritto privato*, (4) 1998, cit., p. 145 s.; e in *Agricoltura e diritto. Scritti in onore di Emilio Romagnoli*, II, Milano, 2000, p. 885 s.; M. D'AURIA, *Il rilievo giuridico del metodo letterale nell'interpretazione contrattuale*, cit., p. 280 ss.; A. GENTILI, *Senso e consenso*, II, cit., p. 462 s.; F. PIRAINO, *La buona fede in senso oggettivo*, cit., p. 475; ma, per l'esigenza di ribadire che l'attività ermeneutica, così come quella propriamente integrativa, mira all'individuazione degli effetti dell'atto e non alla descrizione di una fattispecie, cfr. anche F. VIGLIONE, *Metodi e modelli di interpretazione del contratto. Prospettive di un dialogo tra common law e civil law*, Torino, 2011, p. 91 ss.; R. SACCO, voce *Interpretazione del contratto*, cit., p. 570 ss.; *Id.*, in R. SACCO e G. DE NOVA, *Il contratto*, 4^a ed., Torino, 2016, p. 1327 ss.; M. GRONDONA, *Auto-integrazione ed etero-integrazione del contratto: che cosa resta della distinzione?*, in *Correzione e integrazione del contratto*, cit., p. 245 ss.; N. CIPRIANI, *Buona fede e interpretazione*, in *Principi, clausole generali, argomentazioni e fonti del diritto*, a cura di F. Ricci, Milano, 2018, p. 307 ss.; F. RICCI, *Prolegomeni di teoria generale e sociologia del diritto a un discorso sulla metodologia giuridica*, *ivi*, p. 735 ss.; e, in prospettiva storica, E. STOLFI, «*Bonae fidei interpretatio*». *Ricerche sull'interpretazione di buona fede fra esperienza romana e tradizione romanistica*, Napoli, 2004, p. 250 ss.; R. FIORI, *Bona fides. Formazione, esecuzione e interpretazione del contratto nella tradizione civilistica (Parte seconda)*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, 4, a cura di R. Fiori, Napoli, 2011, p. 101 ss.

servirebbe, in caso di dichiarazioni suscettibili di essere intese in più modi, a prediligere il significato corrispondente a quello percepibile, usando l'ordinaria diligenza, dal destinatario¹⁶⁴.

Altra parte della dottrina non ha mancato di replicare che affidare alla buona fede il compito di scegliere l'interpretazione secondo diligenza significa confondere la sua operatività con quella di altri canoni ermeneutici – quali quelli appunto incentrati sull'affidamento e sulla ragionevolezza – già strettamente correlati all'esigenza di individuare il carattere «comune» dell'intenzione dei contraenti: per non appiattare l'art. 1366 c.c. sull'art. 1362 c.c., negando alla prima previsione ogni portata precettiva, bisognerebbe dunque riconoscere alla buona fede la possibilità di adattare il contenuto contrattuale già accertato ad esigenze superiori a quelle «comuni» dei contraenti, segnando – in piena conformità alla stessa collocazione topografica della previsione – il momento di necessario passaggio dall'interpretazione soggettiva a quella oggettiva, così da garantire esiti applicativi di natura correttiva volti ad impedire uno sterile richiamo del solo *ius positum*¹⁶⁵.

¹⁶⁴ Cfr. A. GUARINO, *Il principio della buona fede nell'interpretazione del negozio giuridico*, in *Giur. comp. dir. civ.*, 1941, p. 225 ss.; V. TEDESCHI, *Accordo privato ed interpretazione contrattuale*, in *Riv. dir. comm.*, 1946, II, p. 165 ss.; G. STOLFI, *Teoria del negozio giuridico*, Padova, 1947, p. 231 s.; L. CARIOTA FERRARA, *op. ult. cit.*, p. 677 s.; Al. GIORDANO, *Vecchi e nuovi orientamenti in tema di interpretazione giuridica*, in *Riv. dir. comm.*, 1950, I, p. 422 s.; P. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, pp. 6 s., 20 ss. e 83 ss.; C. GRASSETTI, voce *Interpretazione dei negozi giuridici «inter vivos»*, cit., p. 906; F. CARRESI, *L'interpretazione del contratto*, cit., p. 566 s.; ID., *Dell'interpretazione del contratto*, cit., p. 103 ss.; M. BIN, *op. cit.*, p. 145 s., testo e nota 15; F. SANTORO-PASSARELLI, *op. ult. cit.*, p. 228; V. PANUCCIO, *Le dichiarazioni non negoziali di volontà*, Milano, 1966, p. 271 ss.; G. PIAZZA, *op. cit.*, p. 173 s., testo e nota 68; E. BETTI, *op. ult. cit.*, pp. 403 s., 408 s. e 416 s.; F. RANIERI, *Rinuncia tacita e Verwirkung. Tutela dell'affidamento e decadenza da un diritto*, Padova, 1971, p. 4 s.; F. ZICCARDI, *Le norme interpretative speciali*, cit., p. 30 s.; R. SCOGNAMIGLIO, *Contratti in generale*, 3ª ed., in *Trattato di diritto civile*, diretto da G. Grosso e F. Santoro-Passarelli, IV, 2, Milano, 1972, p. 184 s.; G. MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, 3ª ed., in *Commentario del codice civile Utet*, IV, 2, Torino, 1980, p. 271 s.; E. FERRERO, *La regola di buona fede nell'interpretazione dei contratti*, Torino, 1985, p. 52 ss.; M. COSTANZA, *Profili dell'interpretazione del contratto secondo buona fede*, Milano, 1989, p. 34 ss.; V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, pp. 253 ss., spec. 256, testo e nota 18; C. TURCO, *op. cit.*, p. 305 ss.; A. CATAUDELLA, *L'art. 1366 ed il commento del Guardasigilli*, in *Quadr.*, 1993, p. 373 ss. (da cui la successiva citazione); in *La comparazione giuridica alle soglie del terzo millennio. Scritti in onore di Rodolfo Sacco*, a cura di P. Cendon, II, Milano, 1994, p. 135 ss.; e in ID., *Scritti sui contratti*, Padova, 1998, p. 239 ss.; A. RIZZI, *op. cit.*, pp. 425 ss., spec. 450 ss.; A. SCALISI, *op. cit.*, p. 169 ss.; M. MANTELLO, *Interpretazione funzionale e rischio contrattuale*, Napoli, 2003, p. 85 ss.; M. MILLI, *Nota per una esegesi dell'art. 1366 c.c.*, in *Studi in onore di Davide Messinetti*, I, cit., p. 591 ss.; F. ASTONE, in *Dei contratti in generale*, a cura di E. Navarretta ed A. Orestano, II, *Artt. 1350-1386*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2011, p. 500 ss.; F. POGGI, *La buona fede e il principio di cooperazione. Una proposta interpretativa*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2012, p. 296 ss.; R. SACCO, voce *Interpretazione del contratto (i mezzi ermeneutici nell')*, cit., p. 591 s.; F. PIRAINO, *op. ult. cit.*, pp. 459 ss., spec. 468 s.; A. GENTILI, *op. ult. cit.*, p. 436 ss.

¹⁶⁵ Cfr. M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, cit., p. 197 ss.; E. PEREGO, *op.*

L'apertura ad una gerarchia sovraordinata di principi insita in quest'ultima opzione ricostruttiva è stata valorizzata anche da una più attenta analisi dell'incidenza del dettato costituzionale, che assicurerebbe alla buona fede il compito di garantire l'applicazione – già al momento di individuazione del «voluto» negoziale – dei valori fondanti il sistema giuridico italo-comunitario, così da permettere un approccio ermeneutico totalizzante volto a garantirne la più ampia valorizzazione¹⁶⁶.

Per quanto qui rileva, anche nelle posizioni appena ricordate non vi può essere spazio per un'interpretazione «integrativa».

L'attribuzione alla buona fede di una funzione «correttiva» del precetto negoziale lascia intendere che quest'ultimo si assume già completo ed affida conseguentemente all'integrazione e alla qualificazione il compito di colmare eventuali lacune e di adattare l'esecuzione alla realtà fattuale riscontrabile al momento della sua attuazione¹⁶⁷.

ult. cit., p. 85 s., nota 5; L. BIGLIAZZI GERI, *Note in tema di interpretazione secondo buona fede*, Pisa, 1970, p. 49 ss.; *Id.*, *Il testamento*, I, cit., pp. 191 ss., spec. 198 ss.; *Id.*, voce *Buona fede nel diritto civile*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, II, Torino, 1988, p. 154 ss. (da cui la successiva citazione); e in *Id.*, *Rapporti giuridici e dinamiche sociali*, cit., p. 143 ss.; *Id.*, *L'interpretazione del contratto*, rist. con prefazione, note di aggiornamento e bibliografia a cura di V. Calderai, in *Il codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2013, pp. 25 ss. e 218 ss.; G. ALPA, *Unità del negozio e principi di ermeneutica contrattuale*, in *Giur. it.*, 1973, I, 1, c. 1508 ss.; e in G. ALPA, M. BESSONE e V. ROPPO, *op. cit.*, p. 315 ss.; C.M. BIANCA, *Sulla «sussidiarietà» dei criteri legali di interpretazione non letterale del contratto*, cit., p. 137 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti*, cit., p. 375 ss.; F.D. BUSNELLI, *Note in tema di buona fede ed equità*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, p. 537 ss.; e in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea*, Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese, Padova, Venezia, Treviso – 14.-15.-16.6.2001, a cura di L. Garofalo, II, Padova, 2003, p. 203 ss.; D. POLETTI, *Regole risolutive di conflitti e tutela risarcitoria. Contributo allo studio della responsabilità aquiliana da contratto*, Pisa, 2003, pp. 180 ss., spec. 184 s.; V. CALDERAI, *op. cit.*, p. 288 ss.; C. AMATO, *Affidamento e responsabilità*, Milano, 2012, p. 86 ss.

¹⁶⁶ Cfr. P. PERLINGIERI, *Appunti di teoria dell'interpretazione*, Camerino, 1970, pp. 53 e 80; *Id.*, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 379 ss.; V. RIZZO, *op. cit.*, p. 298 ss.; E. CAPOBIANCO, *op. cit.*, p. 335 ss.; F. CAROCCIA, *L'interpretazione del contratto. Il modello dei Principi Unidroit per i contratti commerciali internazionali nel confronto con le esperienze nazionali*, Napoli, 2006, p. 153 ss.; M. PENNASILICO, *Il ruolo della buona fede nell'interpretazione e nell'esecuzione dei contratti della pubblica amministrazione*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 1052 ss.; e in *Studi in onore di Davide Messinetti*, I, cit., p. 659 ss.; *Id.*, *Metodo e valori nell'interpretazione dei contratti*, cit., pp. 83 ss. e 229 ss.; *Id.*, *Contratto e interpretazione. Lineamenti di ermeneutica contrattuale*, Torino, 2012, p. 3 ss.; *Id.*, *Buona fede e ragionevolezza nell'interpretazione dei contratti, in Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, a cura di G. Perlingieri ed A. Fachechi, II, Napoli, 2017, p. 852 ss.; G. VILLANACCI, *La buona fede oggettiva*, Napoli, 2013, p. 51 ss.; G. PERLINGIERI, *Invalidità delle disposizioni «mortis causa» e unitarietà della disciplina degli atti di autonomia*, cit., p. 134 s.

¹⁶⁷ Cfr. P. PERLINGIERI, *Appunti di teoria dell'interpretazione*, cit., p. 45 s.; B. GRASSO, *Appunti sull'interpretazione giuridica*, Camerino-Napoli, 1974, p. 26 e 41 s.; *Id.*, *Formalismo giuridico e sapere del civilista*, in *Rass. dir. civ.*, 1991, p. 354 s.; L. LONARDO, *Diritto civile italiano e ordinamenti stranieri. Il problema del «confronto»*, Napoli, 1984, p. 192 ss.; V. DONATO, *op. cit.*, pp. 638 ss., spec. 648 s., testo e nota 32; *Id.*, *L'efficienza evolutiva dell'interpretazione ed il negozio giuridi-*

Stante la loro superiorità gerarchica, i principi o i valori possono avere solo il compito di correggere la formulazione letterale dell'atto, impedendo che la sterile applicazione di canoni ermeneutici ad essa troppo legati – si pensi soprattutto al principio «in claris non fit interpretatio» – autorizzino l'interprete a delineare un regolamento illegittimo dal punto di vista costituzionale, così da depotenziare, già sul piano ermeneutico, esiti applicativi diretti, in un secondo momento, a sostenere l'invalidità dell'atto per la sua contrarietà a tali valori¹⁶⁸.

Non è difficile estendere tali critiche al diritto testamentario, riaffermando l'esigenza di escludere anche da quest'ambito l'interpretazione integrativa.

Se il presupposto di tale operazione è rappresentato da una lacuna, è sufficiente evidenziare che, ordinariamente, essa non può essere colmata dall'interprete, il quale deve assicurare applicazione all'art. 457, 2° co., c.c.

Quest'ultima previsione, subordinando il richiamo delle norme dedicate alla successione *ab intestato* all'assenza – «in tutto o in parte» – di quella testamentaria, autorizza a concludere che la legge si debba occupare, in via esclusiva, di tutto ciò che il testatore non abbia espressamente regolato ed impedisce di allargare l'ambito di operatività delle disposizioni testamentarie al solo scopo di offrire una regolamentazione a casi che non avrebbero dovuto essere ignorati dall'autore dell'atto ma che, ciononostante, non hanno formato oggetto espresso della disposizione¹⁶⁹.

Ove, peraltro, il perseguimento della funzione propriamente «integrativa» si traduca nell'individuazione di un'intenzione solo presumibile, l'elaborazione di una regola di condotta che, per quanto corrispondente allo scopo finale dell'atto interpretato, non ha formato in realtà oggetto di un'effettiva manifestazione nella forma solenne normativamente prescritta delinea-

co: il pensiero di Emilio Betti, in *Emilio Betti e l'interpretazione*, a cura di V. Rizzo, Napoli, 1991, p. 103 ss.; G. BISCONTINI, *Assunzione di debito e garanzia del credito*, Napoli, 1993, p. 319 s., nota 833; M. PENNASILICO, *L'abrogazione tacita della presunzione muciana nel nuovo orientamento della Cassazione*, in *Rass. dir. civ.*, 1996, p. 647 ss.; ID., *L'operatività del principio di conservazione in materia negoziale*, *ivi*, 2003, p. 702 ss. (da cui la successiva citazione); e in *I mobili confini dell'autonomia privata*, Atti del Convegno di studi in onore del prof. Carmelo Lazzara, Catania, 12.-14.9.2002, a cura di M. Paradiso, Milano, 2005, p. 445 ss.; ID., *L'interpretazione dei contratti tra relativismo e assiologia*, cit., p. 737 s.; L. TRIGLIONE, *L'interpretazione «evolutiva» del contratto collettivo tra teoria delle fonti e autonomia negoziale*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 721 ss.

¹⁶⁸ Una puntuale analisi dell'incidenza del principio nell'attività di interpretazione contrattuale è offerta da F. ADDIS, *Sulla distinzione tra norme e principi*, in *Eur. dir. priv.*, 2016, p. 1019 ss.; ID., *Sulla contrapposizione tra norme e principi*, in *Giurisprudenza per principi e autonomia privata*, Atti del Convegno dell'Unione dei Privatisti, Roma, 30.10.2015, Università di Roma Tre, a cura di S. Mazzamuto e L. Nivarra, Torino, 2016, p. 219 ss.; ID., *Il valore «normativo» dei principi*, in *Liber amicorum Bruno Troisi*, I, cit., p. 1 ss.; M. ZACCHEO, *Valori e principi*, in *Pers. merc.*, 2019, I, p. 86 ss.

¹⁶⁹ Cfr. *retro*, Cap. I, § 2.

be comunque un'ipotesi di invalidità, se non addirittura d'inesistenza, avuto riguardo al mancato rispetto della previsione formale¹⁷⁰.

In questa prospettiva, alla mancanza di un puntuale riscontro normativo favorevole alla legittimità dell'interpretazione «integrativa» sembrerebbe possibile attribuire una rilevanza inferiore rispetto a quella riconosciuta in ambito contrattuale.

Stante l'impossibilità di estendere al testamento l'art. 1366 c.c., diventa tutto sommato inutile chiarire se l'interpretazione in esame sia giustificata dal richiamo della buona fede o attenga ad un momento logico e cronologico distinto rispetto a quello correlato all'enucleazione del significato oggettivo dell'atto, perché tale questione è, a ben vedere, assorbita dall'esigenza preliminare di stabilire se sia ammissibile un intervento «integrativo» sul testamento, visto che esso appare precluso da una ricostruzione sufficientemente rigida del formalismo testamentario.

Non si tratta, naturalmente, di riproporre principi ermeneutici già criticati, come, ad esempio, quello fondato sull'univocità della formulazione e sulla necessità di non dare luogo ad ulteriori approfondimenti ove la stessa risulti già adeguatamente «chiara»¹⁷¹.

Occorre, piuttosto, evidenziare che l'individuazione della dichiarazione come oggetto dell'attività ermeneutica porta a riconoscere al richiamo degli elementi extra-testuali il perseguimento di una funzione ricognitiva che non può in nessun caso condurre al superamento del significato oggettivo dell'atto, univocamente individuabile¹⁷².

9. La disciplina dell'errore ostativo del testatore

I rilievi critici appena formulati consentono di evidenziare che dalla mancata tutela dell'affidamento altrui in ambito testamentario non discende un' incondizionata ed illimitata protezione dell'intento soggettivo del *de cuius*, la cui volontà può contribuire alla produzione dell'effetto successorio esclusivamente se si sia manifestata nella dichiarazione rispettosa del vincolo formale.

Anche il testamento, in altri termini, è assoggettabile al principio generale di autoresponsabilità, che impedisce di offrire protezione al negligen-

¹⁷⁰ Cfr. *infra*, Cap. III, §§ 3 e 4.

¹⁷¹ Cfr. *retro*, Cap. I, § 7.

¹⁷² Cfr. A. TRABUCCHI, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, cit., pp. 703 s. e 708 s.; C. GRASSETTI, voce *Interpretazione dei negozi giuridici «mortis causa»*, cit., p. 909; G. DE LUCA, *Criteri interpretativi in materia testamentaria*, in *Scritti giuridici in onore del notaio prof. Vincenzo Baratta*, Napoli, 1969, p. 123 s.; E. PEREGO, *op. ult. cit.*, pp. 185 s., testo e nota 1, e 233 s.; L. BIGLIAZZI GERI, voce *Buona fede nel diritto civile*, cit., p. 181 s.; G. PERLINGIERI, *op. ult. cit.*, p. 135 s.

te comportamento del testatore che, ignorando o svalutando la situazione fattuale riscontrabile al momento della redazione o all'atto dell'esecuzione della scheda, abbia utilizzato per essa modalità espressive suscettibili di assumere un significato oggettivo divergente dalle sue reali intenzioni¹⁷³.

Ciò consente di offrire un più adeguato fondamento teorico-concettuale al significato ascrivibile alla mancata revoca.

Non è casuale che, pur ribadendo l'assenza di un'immediata vincolatività del testamento, numerosi interpreti, muovendo da opposte valutazioni circa la natura negoziale dell'atto, non esitino ad individuare l'unica conseguenza immediata del suo valido perfezionamento nell'onere di revoca esercitabile nel lasso temporale intercorrente tra la redazione e l'apertura della successione¹⁷⁴.

¹⁷³ Cfr. M. ALLARA, *op. ult. cit.*, p. 154 s.; F. CARRESI, *Introduzione ad uno studio sistematico degli oneri e degli obblighi delle parti nel processo di formazione del negozio giuridico*, cit., pp. 823, 826 s. e 834; P. RESCIGNO, *Incapacità naturale e adempimento*, Napoli, 1950, pp. 6 ss., spec. 55 s.; ID., *Interpretazione del testamento*, cit., p. 6 s.; ID., *L'errore sulla nazionalità del coniuge*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1954, p. 963; S. PUGLIATTI, voce *Autoresponsabilità*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 452 ss.; e in ID., *Scritti giuridici*, IV, 1958-1964, Milano, 2011, p. 193 ss.; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., p. 162 ss.; N. IRTI, *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui*, cit., p. 31 s.; V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, pp. 191 s. e 266 ss.; A. WACKE, *op. cit.*, p. 659 s.; K. SPIRO, *op. cit.*, p. 259 s.; V. CAREDDA, *Autoresponsabilità e autonomia privata*, Torino, 2004, p. 65 ss.; R. SINGER, *op. cit.*, p. 769 s. Una posizione più articolata esprime, invece, V. SCALISI, *La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente*, cit., pp. 216 ss., spec. 220 s. e 230 s., testo e nota 127, il quale, pur contestando l'operatività, in ambito testamentario, del principio di autoresponsabilità, considerato un mero sinonimo dell'affidamento, esclude che il diritto testamentario s'ispiri solo al dogma volontaristico e pone l'accento sul «principio di autodeterminazione (*Prinzip der Selbstbestimmung*)» dal quale evincere il divieto di dar valore ad un regolamento contrario alla effettiva volontà del disponente, con la contestuale possibilità di far valere la reale intenzione del testatore se univocamente accennata nella scheda.

¹⁷⁴ Cfr. L. COSATTINI, *Divergenza fra dichiarazione e volontà nella disposizione testamentaria*, cit., p. 418 s.; L. BARASSI, *op. cit.*, p. 295 s.; P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, cit., p. 17 s.; C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, I, cit., p. 44 ss.; G. MIRABELLI, *L'atto non negoziale nel diritto privato italiano*, Napoli, 1955, p. 60 s.; L. FERRI, *Nozione giuridica di autonomia privata*, cit., pp. 183 e 193 s.; G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., p. 60 s.; M. BIN, *op. cit.*, pp. 140 ss., spec. 148 s., testo e nota 22, e 161, testo e nota 60; R. SCOGNAMIGLIO, *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, rist. 2^a ed. (1969), Napoli, 2008, pp. 281 ss., spec. 286 (sul pensiero di quest'ultimo autore torna, più recentemente, E. QUADRI, *A proposito della ristampa del «Contributo alla teoria del negozio giuridico di Renato Scognamiglio»*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, II, pp. 385 ss., spec. 393 ss.); E. PEREGO, *Favor legis e testamento*, cit., p. 113 ss.; N. LIPARI, *op. cit.*, pp. 99 s., 110 s., testo e nota 20, e 198 ss.; V. SCALISI, voce *Inefficacia*, cit., p. 329 s.; ID., *La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente*, cit., pp. 28 ss., 80 s. e 437 ss.; C. VARRONE, *op. cit.*, p. 39 s.; L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 92 s.; L. BIGLIAZZI GERI, *Delle successioni testamentarie*, cit., p. 48 s.; G. CRISCUOLI, *Il testamento*, cit., p. 146 s.; D. RUSSO, *op. cit.*, p. 60 s.; S. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, cit., pp. 59 s. e 102 s.; F. GIARDINI, *op. cit.*, pp. 125 ss. e 247 ss.; R. FRANCO, *Autonomia privata e procedimento nella formazione della regola contrattuale*, Padova, 2012, pp.

La questione si era già delineata sotto il vigore del c.c. del 1865 per ragioni specificamente inerenti alla disciplina previgente, la quale, nulla disponendo circa il caso in cui si fosse proceduto alla distruzione del documento testamentario senza revocarlo espressamente, regolava il ritiro del testamento segreto ma non diceva chiaramente se ciò dovesse valere come revoca (art. 922 c.c. del 1865) e, soprattutto, subordinava l'ammissibilità di una revoca della revoca al fatto che essa fosse resa «con un nuovo testamento» (art. 919 c.c. del 1865), così da legittimare la conclusione che quest'ultimo dovesse in ogni caso avere un contenuto dispositivo specifico, diverso dalla mera manifestazione della volontà di richiamarsi all'atto già revocato.

Al fine di garantire alla distruzione dell'olografo e al ritiro del testamento segreto effetti assimilabili a quelli della revoca espressa, una parte della dottrina aveva sostenuto che la validità ed efficacia del testamento dovesse essere collegata alla persistenza di una volontà dispositiva del *de cuius* fino all'apertura della successione. Anche a comportamenti diretti all'eliminazione della scheda, pur non essendo previsti dalla legge, si sarebbe pertanto dovuto riconoscere valore di revoca, in quanto idonei ad interrompere tale persistenza. La c.d. revoca della revoca, d'altra parte, avrebbe dovuto essere ragguagliata, più modestamente, ad una nuova manifestazione di volontà, senza alcuna «reviviscenza» delle disposizioni originarie¹⁷⁵.

395 ss., spec. 398 s.; ID., *Revoca del legato mediante alienazione e interpretazione della volontà*, cit., pp. 26 ss., spec. 32 s.; C. CASTRONOVO, *op. cit.*, p. 93, testo e nota 19.

¹⁷⁵ Cfr. E. CIMBALI, *Il testamento è contratto?*, in *Filangieri*, 1884, I, pp. 265 ss., spec. 272 s.; e in ID., *Studi di diritto civile*, 2ª ed., Torino, 1900, pp. 101 ss., spec. 107 s.; C. SCUTO, *op. cit.*, pp. 17 s. e 32; F. MAROI, voce *Irrevocabilità*, in *Diz. prat. dir. priv.*, III, 2, Milano, 1924, p. 56 s.; L. COVIELLO JR., *Il «mandatum post mortem»*, in *Riv. dir. civ.*, 1930, p. 54 s.; A. GUARNERI CITATI, *La reviviscenza delle disposizioni testamentarie revocate*, ivi, 1931, pp. 221 ss., spec. 229; ID., *Nuove osservazioni sulla reviviscenza delle disposizioni testamentarie revocate*, in *Circ. giur.*, 1935, II, pp. 46 ss., spec. 48; ID., *Appunti sull'art. 227 c.c. - Libro delle successioni*, ivi, 1940, I, p. 102 ss.; F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, 3ª ed., Roma, 1951, p. 303, il quale classifica il testamento, per questo motivo, tra gli atti giuridici permanenti; nonché, con più ampio riferimento alla necessità di considerare la distruzione dell'olografo o il ritiro del testamento segreto come ipotesi di annullamento del testamento, perché interruttivi della perdurante volontà dispositiva che lo dovrebbe reggere, V. VITALI, *Se la cancellazione per interlinea possa dirsi una revoca espressa, a senso dell'art. 917 c.c.*, in *Mon. trib.*, 1895, p. 341 ss.; ID., *Delle successioni legittime e testamentarie*, II, cit., p. 555 ss.; C. LOSANA, voce *Successioni testamentarie*, cit., p. 247 s.; ID., *Una notevole questione in tema di revoca di testamento*, in *Rolandino*, 1907, p. 365 s.; N. COVIELLO, *op. cit.*, p. 928 s.; F. DEGNI, *Sull'interpretazione dell'art. 919 c.c.*, in *Giur. it.*, 1932, IV, c. 127 ss.; ID., *Lezioni di diritto civile. La successione a causa di morte*, II, 2, cit., p. 204 s.; C. FALZONE, *Il ritiro del testamento segreto a mezzo di procuratore*, in *Rolandino*, 1936, p. 289 s.; L. PATRONI, *Restituzione di testamento segreto*, ivi, p. 371 ss.; V. POLACCO, *Delle successioni*, I, cit., p. 542 s.; Cass. Napoli, 4.8.1866, in *Ann. giur. it.*, 1866-1867, I, p. 210 ss.; App. Brescia, 6.12.1873, in *Mon. trib.*, 1874, p. 306 ss.; Cass. Torino, 31.8.1886, in *La Giur.*, 1886, p. 651 ss.; Cass. Firenze, 13.4.1891, in *Mon. trib.*, 1891, p. 634 ss.; App. Torino, 12.3.1898, in *Giur. it.*, 1898, I, 2, c. 445 ss.; in *Mon. trib.*, 1898, p. 672 s.; Cass. Torino, 5.7.1907, in *Giur. it.*, 1907, I, 1, c. 1050 s.; in *La Giur.*, 1907, c. 986 ss.; in *Legge*, 1907, c. 1997 s.; in *Mon. trib.*, 1907, p. 802 s.; e in *Giorn. not.*, 1908, p. 14

In senso contrario, si era invocato l'art. 763, 1° co., n. 3, c.c. del 1865, il quale considerava incapaci di testare «quelli che, quantunque non interdetti, si provi non essere stati sani di mente nel tempo in cui fecero il testamento»: escludendo che una sopravvenuta insanità di mente potesse incidere sulla validità della scheda, la previsione lasciava indirettamente intendere che per la produzione dell'effetto successorio fosse sufficiente la manifestazione di una volontà dispositiva da valutarsi all'atto stesso della redazione, indipendentemente dai mutamenti provocati da eventuali sopravvenienze, sicché la distruzione dell'olografo o il ritiro del testamento segreto avrebbero potuto tutt'al più essere intesi come manifestazioni per fatto concludente dell'intenzione di revocare ma, non essendo state rese nelle forme vincolate previste dalla legge, sarebbero state comunque inidonee a provocare la revoca vera e propria, la quale, invece, avrebbe dovuto essere considerata eliminata dalla successiva redazione del nuovo testamento che si limitasse a rinviare alle disposizioni originarie¹⁷⁶.

La codificazione del 1942 ha sancito il pieno accoglimento di quest'ultima posizione.

In ordine all'incapacità di disporre per testamento, l'art. 591, 1° co., n. 3, c.c. non si è limitato a superare il riferimento alla malattia mentale con il richiamo, tecnicamente più corretto, all'incapacità di intendere o di volere, ma ha altresì precisato che essa opera «per qualsiasi causa, anche transitoria», purché ne sia accertata l'esistenza nel «momento» in cui fu fatto testamento, confermando così che l'individuazione della consapevolezza del testatore in ordine alle conseguenze del suo atto è ancorata al solo momento della redazione, indipendentemente da quanto accada nel tempo successivo¹⁷⁷.

s.; App. Napoli, 9.6.1909, in *Corte app.*, 1909, p. 344 ss., con nota di B. DELLA MORTE, *La revocazione testamentaria presunta nel diritto positivo italiano*; App. Brescia, 2.2.1938, in *Foro Lomb.*, 1938, II, c. 62 s. (s.m.); e in *Giur. corti reg.*, 1938, p. 416 ss.; App. Bologna, 15.10.1928, in *Foro it.*, 1929, I, c. 845 ss., con nota di A. MOTTA, *Lacerazione volontaria del testamento olografo*; Cass., 28.2.1930, *ivi*, 1930, I, c. 1240 ss., con nota di F. SANTORO-PASSARELLI; in *Giur. it.*, 1930, I, 1, c. 409 ss.; in *La Giur.*, 1930, c. 548 ss.; e in *Mon. trib.*, 1930, p. 447 s.; Cass., 15.1.1935, in *Foro it.*, 1935, I, c. 528 ss.; in *Giur. it.*, 1935, I, 1, c. 201 ss.; e in *Sett. Cass.*, 1935, c. 289 (s.m.); App. Palermo, 28.1.1938, in *Circ. giur.*, 1938, II, p. 8 ss.

¹⁷⁶ Cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, *La determinazione dell'onorato di un lascito e l'arbitrio del terzo*, cit., p. 281 s.; Salv. ROMANO, *La revoca degli atti giuridici privati*, cit., pp. 254 ss., spec. 257 e 310, testo e nota 1; G. DEIANA, *Distruzione del testamento olografo*, in *Foro it.*, 1935, I, c. 1025 ss.; M. ALLARA, *Il testamento*, cit., pp. 35 ss., 111 s., 168 s., 180 ss. e 333 ss.; L. CARRARO, *Distruzione della scheda dell'olografo e revoca del testamento*, in *Foro it.*, 1938, IV, c. 256 ss.; P.-L. FIORE, *Distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento come revoca tacita (saggio di una teoria)*, in *Riv. dir. civ.*, 1940, p. 441 ss.; L. CARIOTA FERRARA, *Distruzione del testamento olografo*, in *Giur. comp. dir. civ.*, 1941, p. 47 s.

¹⁷⁷ Cfr. A. MONTEL, *op. cit.*, p. 192; L. CARIOTA FERRARA, *Quando deve esistere la capacità di testare*, in *Giur. comp. dir. civ.*, 1941, p. 14 s.; E. MALCHIODI, *Sul «momento» dell'infermità mentale nei negozi secondo il nuovo codice civile*, in *Foro it.*, 1942, I, c. 870 s.; G. STOLFI,

Il termine di decorrenza della prescrizione quinquennale previsto dallo stesso art. 591, ult. co., c.c. o, per i difetti formali motivo di annullamento, dall'art. 606, 2° co., c.c. si riferisce al «giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie», così da sancire l'irrelevanza dell'eventuale mantenimento, in termini immutati, della scheda dopo la cessazione dello stato di incapacità o a fronte dell'individuazione dell'esistenza dei vizi di forma da parte del testatore¹⁷⁸.

Si delinea sul punto una regola generale conforme a quella deducibile dall'art. 624, ult. co., c.c., il quale si spinge addirittura oltre, collegando la prescrizione dell'azione ad un elemento cognitivo (il «giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore») riferibile a soggetti diversi dal *de cuius* e, per quanto potenzialmente destinato a generare delicati pro-

Sull'art. 591 n. 3 del codice civile, in *Temi*, 1946, p. 433 ss.; *Id.*, *In tema di incapacità naturale del testatore*, in *Foro it.*, 1947, I, c. 453 (entrambi questi scritti possono altresì leggersi in *Id.*, *Note di giurisprudenza e saggi di vario diritto*, cit., pp. 128 ss. e 135 s.); L. GARDANI CONTURSI LISI, *Successioni testamentarie*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1948, p. 925 ss.; M. ALLARA, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 93 s.; F. VOLTAGGIO LUCCHESI, *L'infermità di mente e il «lucido intervallo» nelle disposizioni testamentarie*, in *Foro sic.*, 1951, I, p. 15 s.; G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, p. 64 s.; C. DONISI, *op. cit.*, p. 778 s.; G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, cit., p. 380 s.; M.L. LOI, *Le successioni testamentarie*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1992, p. 154 ss.; U. LA PORTA, *Infermità di mente, capacità di agire e regime probatorio*, in *Rass. dir. civ.*, 1993, p. 195 s.; L. BIGLIAZZI GERI, *Delle successioni testamentarie*, cit., p. 176 s.; S. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, cit., p. 54, testo e nota 86; M.C. TATARANO, *Il testamento*, cit., p. 59 s.; G. PERLINGIERI, *La rilevanza del testo nell'individuazione dell'incapacità naturale di testare*, cit., p. 274 s.; C. COPPOLA, *L'incapacità naturale del testatore*, in *Fam. pers. succ.*, 2005, p. 523 s.; C. SCOGNAMIGLIO, *La capacità di disporre per testamento*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, I, cit., p. 761 s.; M. GAMBINI, in *Delle successioni*, a cura di V. Cuffaro e F. Delfini, *Artt. 565-712*, cit., p. 215 ss.; M.L. DE ROSA, *Sulla capacità di testare: interdizione e incapacità naturale*, in *Fam. pers. succ.*, 2012, p. 915 s.; A.M. BENEDETTI, *Il testamento dell'incapace naturale*, in *Profili sull'invalidità e la caducità delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 65 ss.; *Id.*, *La protezione del testatore (ir)ragionevole? Incapacità naturale e problemi di prova*, in *Dir. succ. fam.*, 2017, p. 743 ss.; *Id.*, *Incapacità naturale, onere della prova e invalidità del testamento*, in *I nuovi orientamenti della Cassazione civile (2018)*, a cura di C. Granelli, Milano, 2018, p. 127 ss.; And. GENOVESE, *Annullamento del testamento per incapacità naturale e onere della prova*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, p. 582 ss.; V. BRIZZOLARI, *Annullamento del testamento per dolo e incapacità naturale: uno sguardo comparatistico*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 763 ss.; nonché, per la diversa conclusione che è invece possibile trarre dal § 2229, ult. co., BGB, J. MAYER, in *Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen*, begründet von T. Soergel, neu herausgegeben von W. Siebert, XXII, *Erbrecht 2*, Stuttgart, 2003, p. 474 ss.; B. KRUSE, *Zur Feststellung der Testierfähigkeit durch den Notar*, in *NotBZ*, 2001, p. 405 ss.; T. ZIMMERMANN, *Juristische und psychiatrische Aspekte der Geschäfts- und Testierfähigkeit*, in *BWNotZ*, 2000, p. 97 ss.; A. LICHTENWIMMER, *Die Feststellung der Geschäfts- und Testierfähigkeit durch den Notar*, in *MittBayNot*, 2002, p. 240 ss.; W. BAUMANN, in *J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen*, V, *Erbrecht*, § 2229-2264 (*Errichtung und Aufhebung eines Testaments*), herausgegeben von C. Baldus, Berlin, 2018, p. 52 ss.

¹⁷⁸ Sia consentito il rinvio ad A. VENTURELLI, *La capacità di disporre per testamento*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, II, cit., pp. 83 ss., spec. 135 ss.; *Id.*, *Incapacità naturale del testatore e conoscibilità dell'esecuzione testamentaria*, in *Fam. pers. succ.*, 2011, p. 759 ss.

blemi di legittimità costituzionale, comunque indifferente alla prova dell'intenzionalità della mancata revoca¹⁷⁹.

Escludendo che il ritiro del testamento segreto valga revoca solo «quando la scheda testamentaria può valere come testamento olografo», l'art. 685 c.c. conferma che il comportamento in esame è ordinariamente idoneo ad impedire alla scheda di produrre i suoi effetti, anche se essa sia materialmente conservata presso il *de cuius*, purché, naturalmente, non presenti requisiti formali tali da indurre a credere che la conservazione risponda alla volontà di non revocare¹⁸⁰.

Il ricorso alla manifestazione dell'intento revocatorio per fatto concludente è ancor più evidente nell'art. 684 c.c., che offre una puntuale regolamentazione della distruzione, lacerazione o cancellazione totale o parziale dell'olografo, ricollegando a tali comportamenti gli effetti della revoca, ma lasciando aperta la possibilità a contro-interessati di offrire una prova contraria diretta a dimostrare che «il testatore non ebbe l'intenzione di

¹⁷⁹ Cfr. A. CANDIAN, *Decadenza e prescrizione*, in *Temi*, 1950, p. 9; A. CICU, *Testamento*, cit., p. 114; G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, p. 203 ss.; F. MESSINEO, *Momento iniziale di prescrizione dell'azione di annullamento per vizio della volontà testamentaria*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1961, p. 1073 ss.; M. ALLARA, *L'elemento volitivo nel negozio testamentario*, Appunti a cura di C. Sarasso, Torino, 1964, p. 56 s.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 370 s.; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, I, cit., p. 341 ss.; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *Dell'istituzione di erede e dei legati*, cit., p. 63 s.; G. AZZARITI, *op. ult. cit.*, p. 472 s.; P. VITUCCI, *Prescrizione e diritto successorio*, in *Riv. not.*, 1990, p. 69 ss.; ID., *La decorrenza della prescrizione nelle azioni di annullamento*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, II, p. 157 ss.; e in *Il contratto. Silloge in onore di Giorgio Oppo*, I, cit., p. 581 ss.; ID., *La prescrizione*, I, *Artt. 2934-2940*, 2^a ed., a cura di F. Roselli, in *Il codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2012, p. 128 ss.; S. PAGLIANTINI, *op. ult. cit.*, p. 217 ss.; ID., *La pluralità di regimi normativi del testamento annullabile*, in *Riv. not.*, 2008, p. 795 ss.; ID., *Gli statuti normativi del testamento annullabile e la pratica delle Corti*, in *Profili sull'invalidità e la caducità delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 93 ss.; ID., in S. PAGLIANTINI, G. NAVONE e S. BRANDANI, *op. cit.*, p. 1006 ss.; G. PERLINGIERI, *Negozi illeciti e negozi illegali*, cit., p. 30 s.; U. GIACOMELLI, *op. cit.*, p. 236 ss.; L. SCALIA, *op. cit.*, p. 1247 s.; G. GABRIELLI, *Invalidità delle disposizioni testamentarie e prescrizione*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, I, p. 1 ss. (da cui la successiva citazione); e in *Liber amicorum per Dieter Henrich*, II, cit., p. 75 ss.; C. CICERO, *La sanatoria del testamento redatto per violenza o dolo e non revocato*, in *Riv. not.*, 2011, p. 241 ss.; e in ID., *Sillogie di diritto privato e pubblico. Al crocevia tra tradizione e rinnovamento*, Padova, 2012, p. 75 ss.; S. LANDINI, *Le invalidità del negozio testamentario*, Napoli, 2012, spec. p. 53 ss.; R. TOMMASINI, *Invalidità delle disposizioni testamentarie e disciplina applicabile*, in *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, cit., p. 91 ss.

¹⁸⁰ Cfr. W. D'AVANZO, *op. cit.*, p. 954 s.; M. ALLARA, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., pp. 98 ss. e 188 s.; P. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, p. 71 s.; G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, p. 371 s.; M. TALAMANCA, *op. cit.*, p. 155 ss.; V. VARALDO, *La revoca impropria del testamento*, cit., p. 388 ss.; M. SEGNI, *Autonomia privata e valutazione legale tipica*, cit., pp. 293 s. e 302 ss.; V. SCALISI, *La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente*, cit., p. 91 ss.; R. GIAMPETRAGLIA, *op. cit.*, p. 1203 ss.; A. ALBANESE, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, II, cit., p. 1721 ss.; ID., *Della revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 119 ss.; G. D'AMICO, in *Delle successioni*, cit., p. 876 ss.

revocarlo» o che tali condotte non siano ascrivibili al *de cuius*¹⁸¹.

¹⁸¹ Cfr. W. D'AVANZO, *op. cit.*, p. 965 s.; L. BARASSI, *op. cit.*, p. 456; L. FERRARA, *In tema di lacerazione di olografo. Accenni critici intorno a un caso clinico*, in *Foro pad.*, 1948, I, c. 315 ss.; M. GIORGIANNI, *Intorno alla c.d. revoca del testamento per distruzione lacerazione o cancellazione*, in *Ann. sem. giur. Univ. Catania*, (3) 1949, p. 312 ss.; in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, III, cit., p. 533 ss. (da cui la successiva citazione); e in *Id.*, *Scritti minori*, cit., p. 135 ss.; M. ALLARA, *op. ult. cit.*, pp. 94, 110, 120 ss., 183 s. e 298 ss.; G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, p. 368 ss.; *Id.*, *Note sul comportamento concludente*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1961, p. 791; e in *Studi in memoria di Giovan Battista Funaioli*, Milano, 1961, p. 114; *Id.*, *Su alcune figure di c.d. revoca tacita del testamento*, cit., p. 327 ss.; G. CRISCUOLI, *Sulla validità delle modifiche inserite di pugno del testatore nell'olografo in precedenza formato, datato e sottoscritto*, in *AUPA*, (25) 1956, p. 303 ss.; P. DE MARCHI, *L'art. 684 c.c. e la rilevanza della volontà del testatore*, in *Riv. not.*, 1958, p. 199 ss.; *Id.*, *La revoca delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 450 ss.; F. LA PECCERELLA, *Distruzione, lacerazione, cancellazione del testamento olografo*, in *Gli allievi romani in memoria di Francesco Calasso*, Scritti giuridici raccolti a cura del Gruppo studentesco europeo, Roma, 1967, p. 186 ss.; M. SEGNI, *op. ult. cit.*, pp. 4, 8 s., testo e nota 7, e 281 ss.; V. SCALISI, *op. ult. cit.*, pp. 48 ss. e 460 ss.; A. FOIS, *Revoca dell'olografo operata dal testatore e reviviscenza delle disposizioni revocate*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, II, p. 23 ss.; G. MANZINI, *op. cit.*, p. 498 ss.; S. PAGLIANTINI, *Il potere del testatore sull'olografo: per una rivisitazione dell'art. 684 c.c.*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 1007 ss.; R. GIAMPETRAGLIA, *op. cit.*, p. 1197 ss.; A. ALBANESE, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 1713 ss.; *Id.*, *Della revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 108 ss.; G. D'AMICO, *op. ult. cit.*, p. 856 ss.; G. PERLINGIERI, *La revocazione delle disposizioni testamentarie e la modernità del pensiero di Mario Allara*, cit., pp. 747 ss. e 774 s.; M. TAMPONI, *op. cit.*, pp. 95 s. e 121 s.; Cass., 13.2.1942, n. 431, in *Foro it.*, 1942, I, c. 752 ss.; in *Mon. trib.*, 1942, p. 427; in *Temi lomb.*, 1942, c. 70 ss.; e in *Riv. dir. civ.*, 1942, p. 248 s. (s.m.), con nota di A. CICU, *Testamento – Distruzione*; App. Milano, 10.1.1946, in *Temi*, 1946, p. 289 (s.m.); App. Milano, 27.12.1946, *ivi*, 1947, p. 183 s.; Cass., 20.1.1950, n. 169, in *Foro it.*, 1950, I, c. 274 ss.; in *Giur. it.*, 1950, I, 1, c. 329 ss.; in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1950, I, p. 141 ss., con nota di A. LOBINA, *In tema di distruzione, cancellazione o lacerazione del testamento olografo*; e in *Foro pad.*, 1950, I, c. 1245 ss., con nota di L. SORDELLI, *Distruzione di testamento olografo e sua revoca*; Trib. Napoli, 26.7.1956, in *Dir. giur.*, 1956, p. 633 ss., con nota di L. BOVE, *Sulla revocazione della revoca di disposizioni testamentarie e sulla reviviscenza di quelle revocate*, confermata da Cass., 6.12.1957, n. 4595, in *Foro it.*, 1958, I, c. 1764 s. (s.m.); Cass., 27.10.1958, n. 3505, *ivi*, 1959, I, c. 37 s.; in *Giur. it.*, 1959, I, 1, c. 419 ss., con nota di A. TRABUCCHI, *La volontaria distruzione di un testamento contenente la revoca espressa delle precedenti disposizioni* (questa nota può altresì leggersi in *Id.*, *Cinquant'anni nell'esperienza giuridica*, cit., p. 1298 ss.); in *Giust. civ.*, 1959, I, p. 673 ss., con nota di G. CASSISA, *Sull'efficacia della revoca espressa contenuta in un testamento poi distrutto*; in *Temi nap.*, 1959, I, p. 144 ss., con nota di F. GAGLIONE, *Revocazione e reviviscenza del testamento*; e in *Giur. sic.*, 1960, p. 52 ss.; Cass., 22.11.1995, n. 12098, in *Giur. it.*, 1997, I, 1, c. 238 ss., con nota di V. FEDELI, *In tema di revoca cosiddetta tacita o presunta del testamento olografo*; Cass., 28.12.2009, n. 27395, *ivi*, 2010, p. 1535 ss., con nota di R. CALVO, *Pluralità di schede testamentarie e distruzione di un solo esemplare*; in *Fam. pers. succ.*, 2010, p. 356 ss., con nota di V. BARBA, *Distruzione di un testamento olografo*; in *Riv. not.*, 2010, p. 803 ss., con nota di G. MUSOLINO, *La revoca per distruzione del testamento olografo*; in *Vita not.*, 2010, p. 260 ss.; e in *Riv. dir. civ.*, 2010, II, p. 515 ss. (s.m.), con nota di A. CILLEPI, *Testamento olografo redatto in più originali e distruzione di uno solo di essi*; Cass., 20.1.2010, n. 918, in *Vita not.*, 2010, p. 792 ss.; e in *Fam. pers. succ.*, 2011, p. 195 ss., con nota di A. BONARETTI, *Testamento olografo parzialmente distrutto*; Trib. Genova, 19.12.2012, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, I, p. 508 ss., con nota di A. TODESCHINI, *Distruzione del testamento olografo ad opera del terzo e ricostruzione del suo contenuto*; Cass., 18.5.2015, n. 10171, in *Giur. it.*, 2015, p. 1581 ss., con nota di M. GAFÀ, *Nessuna*

Precisando espressamente che, con la revocazione della revocazione, «rivivono le disposizioni revocate», l'art. 681 c.c. conferma che il ripensamento del testatore in ordine alla revoca può estrinsecarsi nel puro e semplice richiamo delle disposizioni originarie, ancorché senza la realizzazione di un nuovo testamento, ma nel rispetto della regola formale prevista per la revoca espressa¹⁸².

Eliminati tutti gli ambigui riferimenti normativi che, nel previgente sistema, avevano indotto taluno a prospettare la necessità che la volontà testamentaria permanesse, immutata, fino alla morte del *de cuius*, riesce più agevole evidenziare che il valido perfezionamento dell'atto si connota per un presupposto di natura volontaristica solo istantaneo, il cui rilievo giuridico è condizionato, in modo decisivo, dal puntuale rispetto della forma prevista dalla legge, in ragione del valore costitutivo che occorre riconoscere alla dichiarazione testamentaria¹⁸³.

Resta, tuttavia, da verificare se dall'imposizione al testatore di un onere di revoca sia ineludibile dedurre l'imputazione al medesimo delle conseguenze del mancato esercizio di tale potere fino al punto di riaffermare l'esigenza di intendere la scheda nel suo significato oggettivo anche se sia possibile dimostrare che esso non risponde più alle reali intenzioni del *de cuius*.

Il difetto di una manifestazione in forma testamentaria non le rende, di per sé, inesprese: se pure le si neghi rilevanza ermeneutica coll'esigenza di limitare il contesto situazionale valutabile per l'interpretazione della scheda

dignità di testamento olografo alla riproduzione in carta carbone; e in *Dir. succ. fam.*, 2016, p. 557 ss., con nota di L.E. PERRIELLO, *Il testamento olografo rinvenuto in copia all'apertura della successione*; Cass., 21.3.2019, n. 8031, in *Foro it.*, 2019, I, c. 4047 ss.; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, p. 950 ss., con nota di G. MUNARI, *Successioni mortis causa – «Barratura del testamento olografo e reviviscenza del precedente testamento»*; e in *Vita not.*, 2019, p. 577 ss.; Cass., 18.4.2019, n. 10847, in *Rep. Foro it.*, 2019, voce *Successione ereditaria*, n. 30.

¹⁸² Cfr. W. D'AVANZO, *op. cit.*, p. 964 s.; M. ALLARA, *op. ult. cit.*, pp. 84 e 116 ss.; G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., pp. 82 ss., spec. 86; M. TALAMANCA, *Osservazioni sulla struttura del negozio di revoca*, in *Riv. dir. civ.*, 1964, I, p. 150 s., testo e nota 2; A. GIORDANO MONDELLO, *Il testamento per relazione*, cit., p. 155 s.; L. ROSSI CARLEO, *La revoca di revoca testamentaria mediante nuovo testamento*, in *Dir. giur.*, 1966, p. 145 ss.; E. PEREGO, *op. ult. cit.*, p. 255 s.; V. SCALISI, voce *Inefficacia*, cit., p. 345 s.; C. VARRONE, *op. cit.*, p. 46 s.; R. GIAMPETRAGLIA, *op. cit.*, p. 1182 ss.; A. ALBANESE, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 1697 ss.; ID., *Della revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 85 ss.; G. D'AMICO, *op. ult. cit.*, p. 831 ss.; V. BARBA, *Il diritto delle successioni tra solidarietà e sussidiarietà*, cit., p. 348 s.; nonché, per una puntuale indicazione degli effetti della revoca sul precedente testamento, V. PESCATORE, *Reviviscenza. Vicenda di obbligazioni e garanzie*, Milano, 2013, p. 10 ss.

¹⁸³ Cfr. W. D'AVANZO, *op. cit.*, p. 948 s.; A. FEDELE, *op. cit.*, p. 141 s.; M. ALLARA, *La successione testamentaria*, I, cit., p. 37 s.; ID., *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., pp. 73 s., 77 s. e 94 s.; L. BARASSI, *op. cit.*, p. 288 s.; C. DONISI, *op. cit.*, p. 763 s., testo e nota 20; L. BIGLIAZZI GERI, *op. ult. cit.*, p. 130 s.; ID., *Delle successioni testamentarie*, cit., p. 73; D. RUSSO, *op. cit.*, p. 82 s.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 243 ss.; V. CUFFARO, *Il testamento in generale: caratteri e contenuto*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, I, cit., p. 807 s.

a quello maturato al momento della redazione, le reali intenzioni, specie se successive al verificarsi di una sopravvenienza idonea ad incidere sul raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla disposizione testamentaria, possono esprimere un'esigenza correttiva della sua formulazione originaria, indicando in quali direzioni dovrebbe svolgersi l'adattamento del suo significato effettivo, capace, contestualmente, di rivederne la portata pre-cettiva alla luce dei mutamenti della realtà fattuale nella quale essa dovrà realizzarsi, evitando altresì l'eliminazione indotta dal richiamo alla pre-supposizione, ove ne ricorrano gli estremi.

È questo il significato attribuibile alla «diversa volontà del testatore» richiamata dai più volte citati artt. 734, 2° co. e 686, ult. co., c.c.: la sua univoca individuazione non è condizionata alla prova dell'esistenza di nuove disposizioni testamentarie e rimane possibile nonostante il mancato riscontro delle formalità a tal fine previste dalla legge¹⁸⁴.

Il conferimento alla revisione della disposizione originaria di un fondamento volontaristico sconosciuto al diritto contrattuale, tuttavia, non vale ancora a chiarire i limiti di operatività del rimedio in esame: fornita la prova della «diversa volontà», rimane oscuro il meccanismo tecnico attraverso il quale l'esigenza dell'adattamento rende possibile una riformulazione della disposizione stessa, volta a mutarne il significato oggettivo.

Il problema è solo marginalmente colto finché si pone l'accento sulla mancata revoca per conferire un connotato di ambiguità al comportamento del testatore, il quale, pur non conservando interesse all'originaria formulazione della scheda, evita di modificarla, esponendosi al rischio che essa sia infine attuata proprio nel modo a lui non più congeniale. Tale richiamo, infatti, mira a rafforzare l'esigenza di limitare il ricorso alla revisione ai soli casi in cui la prova della «diversa volontà» sia rigorosamente condotta ed offra esiti univoci, il che, peraltro, non è certo escluso dalle disposizioni in esame.

Si rivela, in altri termini, fuorviante dedurre l'inammissibilità della revisione dal mero fatto che essa possa essere frequentemente esclusa proprio dall'impossibilità di dar conto dell'intenzione del testatore. La più o meno elevata probabilità di pervenire all'adattamento è inevitabilmente rimessa ad un'analisi delle circostanze del caso che poco o nulla condiziona gli esiti della presente ricerca, tesa, in via esclusiva, a chiarire se il rimedio sia astrattamente compatibile con le regole caratterizzanti il diritto testamentario.

Se, al contrario, s'intende l'imposizione dell'onere di revoca come coerente corollario del riconoscimento del valore costitutivo della dichiarazione testamentaria, la contrarietà di quest'ultima all'intenzione del *de cuius*, ancorché univocamente dimostrata, non può essere considerata sufficiente a delineare un motivo di inefficacia successiva della dichiarazione stessa, tale da imporne il cambiamento del significato oggettivo.

¹⁸⁴ Cfr. *retro*, Cap. I, §§ 2 e 4.

Ridotta la questione ad un contrasto tra dichiarazione e volontà del testatore, il contenuto della disposizione originaria non è certo modificabile da una successiva manifestazione di volontà priva dei requisiti formali previsti per la revoca: la prova di tale manifestazione può solo escludere la corrispondenza del significato oggettivo all'intenzione, ma non certo giustificare una prevalenza di quest'ultima sulla dichiarazione¹⁸⁵.

Affinché si possa, a tal proposito, parlare di una vera e propria questione ermeneutica, si devono porre a confronto manifestazioni di volontà che, per quanto oggettivamente inconciliabili, siano tutte valide dal punto di vista formale, come accade nell'ipotesi di revoca tacita regolata dall'art. 682 c.c., sicché il regime formale della revoca costituisce un ostacolo al riconoscimento della revisione¹⁸⁶.

¹⁸⁵ Lo rileva chiaramente G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, p. 67 s.: «nel tempo che intercede tra la sua perfezione e la morte del disponente», l'atto di ultima volontà, pur esistendo ed avendo giuridica rilevanza, non può produrre alcun effetto, sicché «la conseguenza giuridica in cui si riconosce la perfezione del negozio è la sua definitività per il soggetto sul piano della norma; il che comporta che egli non può distogliere l'atto dalla potenziale efficacia, cui è avviato, se non con un atto di revoca, mentre sul negozio non restano più ad influire il venir meno eventuale della sua capacità di agire o il mutamento della volontà o di uno stato soggettivo giuridicamente rilevante. Il dato che confronta, in altri termini, col concetto della perfezione e della rilevanza giuridica del negozio, come tale, è che esso acquista posizione di autonomia di fronte al soggetto: l'incapacità sopravvenuta non nuoce: la volontà dell'atto e la retta formazione di essa restano esclusivamente riferite al momento di perfezione del negozio: il semplice mutare della volontà, quando questa non si estrinsechi in un nuovo atto formale di segno contrario, che è la revoca, non rileva, analogamente a come, in senso inverso, non rileva, per la validità eventuale dell'atto, la semplice scoperta del vizio del volere e la mancata revoca del negozio, dacché a tener fermo l'atto che è sorto viziato si richiede semmai un (nuovo) atto positivo di convalida».

¹⁸⁶ Cfr. M. ALLARA, *Il testamento*, cit., p. 204 ss.; ID., *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., pp. 195 ss. e 214 ss.; C. GANGI, *op. ult. cit.*, c. 82 s.; L. BARASSI, *op. cit.*, p. 290 s.; M. GIORGIANNI, *op. ult. cit.*, p. 545 s.; G. CRISCUOLI, *op. ult. cit.*, p. 330 s.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 217 s.; V. SCALISI, *La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente*, cit., pp. 109 s. e 163 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, I, cit., p. 287 s.; ID., *Delle successioni testamentarie*, cit., p. 104 s.; R. GIAMPETRAGLIA, *op. cit.*, p. 1190 s.; G. PERLINGIERI, *op. ult. cit.*, pp. 746 s. e 776 s., testo e nota 151; M. D'AURIA, *Pluralità di schede testamentarie*, in *Successioni per causa di morte*, cit., p. 490 ss.; R. CALVO, *Negozi riproduttivo e revoca tacita della volizione testamentaria*, in *Studi in memoria di Giovanni Gabrielli*, I, cit., p. 351 ss.; Cass. Firenze, 30.12.1878, in *Foro it.*, 1879, I, c. 101 ss.; in *Ann. giur. it.*, 1879, I, 1, p. 69 ss.; in *Legge*, 1879, I, p. 518 s.; e in *Temi ven.*, 1879, p. 146 ss., con nota di C. SCANDIANI; Trib. Genova, 20.6.1958, in *Temi gen.*, 1958, c. 320 ss.; Trib. Milano, 11.10.1962, in *Rolandino*, 1962, p. 7 (s.m.); App. Firenze, 2.2.1963, in *Foro pad.*, 1963, I, c. 1239 ss.; e in *Giur. tosc.*, 1963, p. 382 s.; Cass., 9.1.1973, n. 10, in *Giust. civ.*, 1973, I, p. 1350 ss.; Cass., 22.1.1982, n. 423, in *Giur. it.*, 1982, I, 1, c. 1533 ss., con nota di L. ROSSI CARLEO, *Una precisazione - che è quasi un revirement - in tema di incompatibilità tra successive disposizioni testamentarie*; in *Riv. not.*, 1982, p. 303 ss.; e in *Giust. civ.*, 1983, I, p. 268 ss.; Cass., 13.11.1991, n. 12113, in *Rep. Foro it.*, 1991, voce *Successione ereditaria*, n. 81; Cass., 17.10.2001, n. 12649, in *Riv. not.*, 2002, p. 1250 ss., con nota di G. MUSOLINO, *Il testamento posteriore ed il principio di conservazione del negozio giuridico*; in *Not.*, 2002, p. 357 ss., con nota di E. ALPI, *La revoca tacita delle disposizioni testamentarie*; e in *Giur. it.*, 2003, p. 249

Questa conclusione muove, tuttavia, da un postulato indimostrato: l'idea che il significato oggettivo della dichiarazione testamentaria prevalga incondizionatamente sulle convinzioni della coscienza individuale del testatore, le quali, essendo irrilevanti già al momento stesso della redazione della scheda, dovrebbero a maggior ragione essere considerate allo stesso modo a seguito del verificarsi della sopravvenienza.

È questo uno dei motivi di fondo che ha imposto il superamento, in ambito contrattuale, dell'evanescente richiamo alla clausola «rebus sic stantibus» e al tentativo di trarre da essa un fondamento giustificativo unitario per qualunque rimedio correlato alle sopravvenienze: il dogma volontaristico espresso da tale clausola non poteva, infatti, riferirsi all'accordo manifestato nel contratto, perché restava ineludibilmente collegato alle convinzioni individuali del singolo contraente, sicché una più attenta individuazione dell'oggetto dell'attività ermeneutica e la stessa enucleazione di regole interpretative di matrice oggettiva hanno portato ad un radicale mutamento della funzione dell'istituto, garantendo l'avvio di una ricostruzione teorico-concettuale del tutto diversa, perché ancorata all'integrazione del contenuto contrattuale mediante regole di matrice eteronoma, essenzialmente correlate alla clausola generale di buona fede¹⁸⁷.

ss., con nota di G. DI MARTINO, *In tema di revoca di testamento*; Cass., 20.8.2002, n. 12285, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce cit., n. 76; Cass., 11.5.2009, n. 10800, in *Giust. civ.*, 2010, I, p. 102 ss.; Cass., 11.5.2017, n. 11587, in *Rep. Foro it.*, 2017, voce cit., n. 160.

¹⁸⁷ Cfr. P. COGLIOLO, *La così detta clausola rebus sic stantibus e la teoria dei presupposti*, in *Id.*, *Scritti vari di diritto privato*, Torino, 1910, p. 365 ss.; G. OSTI, *La così detta clausola rebus sic stantibus nel suo sviluppo storico*, in *Riv. dir. civ.*, 1912, p. 35 s.; *Id.*, *Appunti per una teoria della «soprapvenienza»*, *ivi*, 1913, p. 685 s.; *Id.*, voce *Clausola rebus sic stantibus*, in *Noviss. dig. it.*, III, Torino, 1959, p. 353 s. (tutti questi scritti possono altresì leggersi in *Id.*, *Scritti giuridici*, I, Milano, 1973, pp. 184 s., 245 s. e 531 s.); A. GIOVENE, *La dottrina della impossibilità susseguente della prestazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1919, I, p. 50 ss.; *Id.*, *Sul fondamento specifico dell'istituto della «soprapvenienza»*, *ivi*, 1921, I, p. 155 ss.; *Id.*, *Postilla in tema di «soprapvenienza»*, *ivi*, 1927, I, p. 525 ss. (tutti questi scritti possono altresì leggersi in *Id.*, *L'impossibilità della prestazione e la «soprapvenienza»*, Padova, 1941, pp. 1 ss., 52 ss. e 143 ss.); G. SEGRÈ, *Sulla teoria della impossibilità della prestazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1919, I, p. 760 ss.; O. LENEL, *El «error in substantia». Estudio de derecho comparado*, in *Rev. der. priv.*, 1924, p. 102 s.; *Id.*, *La letteratura civilistica tedesca negli ultimi anni*, in *Riv. dir. comm.*, 1924, I, p. 467 ss.; E. OSILIA, *La soprapvenienza contrattuale*, *ivi*, p. 297 ss.; G. PUGLIESE, *Laesio superveniens. Chiose critiche ai più recenti scritti in materia*, *ivi*, 1925, I, p. 1 ss.; V. BARRATTA, *La determinazione giudiziaria del legato generico di alimenti*, in *Riv. dir. civ.*, 1926, p. 346 s.; M. ANDREOLI, *Revisione delle dottrine sulla soprapvenienza contrattuale*, *ivi*, 1938, p. 347 s.; M. DE SIMONE, *Ancora sulla soprapvenienza contrattuale nel diritto positivo*, in *Riv. dir. priv.*, 1940, I, p. 52 s.; W. SCHMIDT-RIMPLER, *op. cit.*, p. 5 s.; P. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, p. 10 s.; M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, *cit.*, p. 59 s.; *Id.*, *Presupposizione di eventi e circostanze dell'adempimento*, in *Foro pad.*, 1971, I, c. 804 ss.; G.B. FERRI, *Dalla clausola «rebus sic stantibus» alla risoluzione per eccessiva onerosità*, *cit.*, pp. 54 ss., spec. 58 s. e 61; P. GALLETTO, voce *Clausola rebus sic stantibus*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., II, Torino, 1988, p. 384; A. PONTANI, *La presupposizione nella sua evoluzione, con particolare riferimento all'errore e alla causa*, in *Quadr.*, 1991, p. 833 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti*, *cit.*, p. 56 ss.; C.G. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei con-*

Avuto riguardo alla disciplina vigente, tale esito costituisce più ampio corollario della specifica regolamentazione offerta all'errore ostatico del dichiarante, che, in virtù dell'art. 1433 c.c., è considerato causa di annullamento del contratto se connotato dai medesimi requisiti dell'errore-vizio.

La norma appena citata, infatti, imponendo il definitivo superamento delle tesi che individuano nell'errore ostatico un motivo di nullità¹⁸⁸, lascia univocamente intendere che il dichiarante è obbligato ad attuare la dichiarazione nel suo significato oggettivo anche se esso non coincida con le sue reali intenzioni e non sia stato possibile dar conto del carattere essenziale e riconoscibile della falsa rappresentazione della realtà che ha generato tale divergenza¹⁸⁹.

tratti, in *Il codice civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1995, p. 8 s.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 226 ss., spec. nota 397; G. CAPALDO, *Contratto aleatorio e alea*, Milano, 2004, p. 292 ss.; P. GALLO, voce *Excessiva onerosità sopravvenuta e presupposizione*, in *Dig. disc. priv., sez. civ., Agg.*, VII, Torino, 2012, p. 441; M. PALADINI, *L'atto unilaterale di risoluzione per inadempimento*, Torino, 2013, p. 140 ss.; And. GENOVESE, *Clausola rebus sic stantibus*, in *Clausole negoziali*, I, cit., pp. 1357 ss., spec. 1362 s.

¹⁸⁸ Cfr. D. SALVIOLI, *Sull'errore considerato quale vizio del consenso in materia di contratti*, in *Legge*, 1890, I, p. 609 s.; F. BIANCHI, *Azione di nullità per errore e azione per vizi redibitori nella vendita*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1891, p. 321 ss.; C. BREZZO, *Della interpretazione dei contratti secondo lo spirito delle vigenti leggi*, in *Ann. Fac. Giur. Univ. Perugia*, (2) 1892, p. 53 ss.; R. FUBINI, *op. cit.*, p. 16 ss.; F. FERRARA, *La simulazione assoluta*, in *Riv. dir. comm.*, 1908, I, p. 562 ss.; Id., *Della simulazione nei negozi giuridici*, 4^a ed., Milano, 1913, pp. 1 ss., spec. 20 ss.; Id., *Teoria dei contratti*, Napoli, 1940, p. 88 ss.; F. MESSINEO, *Teoria dell'errore ostatico. Saggio di diritto privato e di dottrina generale del diritto*, Roma, 1915, pp. 280 ss. e 307 ss.; G. STOLFI, *L'apparenza del diritto*, Bologna, 1934, p. 10; M. ALLARA, *Il testamento*, cit., p. 144 ss.; A. VERGA, *Errore e responsabilità nei contratti*, Padova, 1941, pp. 101 ss. e 200 ss.; ma, per un primo ripensamento, ispirato all'attribuzione di valore costitutivo alla dichiarazione, cfr. G. MESSINA, *L'interpretazione dei contratti*, Macerata, 1906, p. 1 ss.; Id., *La simulazione assoluta*, in *Riv. dir. comm.*, 1907, I, pp. 393 ss. e 500 ss. (da cui le successive citazioni; entrambi questi scritti possono altresì leggersi in Id., *Scritti giuridici*, V, Milano, 1948, pp. 69 ss. e 155 ss.); G. VENEZIAN, *L'errore ostatico*, cit., p. 467 ss.; A. RAVÀ, *Lezioni di diritto civile sopra i contratti in generale*, raccolte da T. Ravà, Padova, 1932, p. 182 ss.; G. VALERI, *Diritto cambiario italiano*, I, *Parte generale*, Milano, 1936, p. 263; G. PACCHIONI, *Diritto civile italiano*, I, 1, Padova, 1937, p. 393 ss.; L. COSATTINI, *Divergenza fra dichiarazione e volontà nella disposizione testamentaria*, cit., pp. 409 s. e 412 s.; C. GRASSETTI, *L'interpretazione dei contratti e la teoria dichiarativa*, cit., p. 289 ss.; Id., *L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti*, cit., pp. 93 ss., spec. 128 ss.; S. PUGLIATTI, *La volontà elemento essenziale del negozio giuridico*, in *Riv. dir. comm.*, 1940, I, p. 234 s.; in Id., *Diritto civile*, cit., p. 63 s.; e in Id., *Scritti giuridici*, III, cit., p. 175 s.; L. CARIOTA FERRARA, *Volontà, manifestazione, negozio giuridico. Un nuovo problema*, in *Ann. dir. comp.*, (15) 1941, p. 374 ss.; e in Id., *Scritti minori*, cit., p. 315 ss. Una puntuale sintesi del dibattito è offerta da P. TRIMARCHI, *Appunti sull'invalidità del negozio giuridico*, in *Temi*, 1955, p. 191 ss.; V. PIETROBON, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, cit., p. 9 ss.; R. DI RAIMO, *Autonomia privata e dinamiche del consenso*, Napoli, 2003, p. 41 ss.

¹⁸⁹ Cfr. W. BIGIAVI, *I vizi della volontà nella dichiarazione cambiaria*, Merano-Milano, 1943, p. 36 s.; Id., «Normalità» e «anormalità» nella costruzione giuridica, in *Riv. dir. civ.*, 1968, I, p. 520 ss.; e in *Studi in onore di Francesco Santoro-Passarelli*, I, cit., p. 311 ss.; M. ALLARA, *La successione testamentaria*, I, cit., p. 149 ss.; Id., *Principi di diritto testamentario*, cit., p. 14 ss.;

In questa prospettiva, la prevalenza del significato individuale ascrivito ad un'espressione contenuta nel testo contrattuale su quello univocamente impiegato è rimessa a casi eccezionali, specificamente correlati alla prova della condivisione, da parte di tutti i contraenti, del discostamento descritto o, quantomeno, alla sua evidente conoscibilità indotta dall'analisi delle particolari circostanze del caso, dalle quali risulti univoco ricavare che, usando l'ordinaria diligenza, non si poteva non immaginare che quello fosse il senso dell'espressione impiegata¹⁹⁰.

Identica conclusione non può tuttavia essere incondizionatamente riproposta in ambito testamentario.

Accanto alla regolamentazione dell'errore-vizio offerta dall'art. 624, 2° co., c.c., infatti, la disciplina dei vizi della volontà del testatore si connota anche per la presenza di una norma specificamente dedicata ai casi in cui la scheda presenti un'«erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione».

Ai sensi dell'art. 625 c.c., in particolare, tale «erronea indicazione» non

Id., *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 164 ss.; Id., *L'elemento volitivo nel negozio testamentario*, cit., p. 24 ss.; V. TEDESCHI, *op. cit.*, p. 167 ss.; E. BETTI, *Il negozio giuridico in una pubblicazione recente*, in *Giur. it.*, 1947, IV, c. 141 s.; e in *Il diritto privato nella società moderna*, cit., p. 242 s.; Id., voce *Negozio giuridico*, cit., p. 214; Id., *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., p. 409 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *Gli ultimi sviluppi della teoria del contratto in Francia*, in *Dir. giur.*, 1947, p. 115 s.; Id., *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, cit., pp. 106 s. e 190 ss.; Id., *Una riflessione sul metodo giuridico*, cit., p. 2494 s.; L. CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, cit., p. 77 s.; Id., *Violenza del legislatore sull'efficacia dei negozi giuridici*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1950, p. 919; A. PAVONE LA ROSA, *Nullità e annullabilità del contratto*, *ivi*, 1949, p. 435 s.; Al. GIORDANO, *In tema di rilevanza dell'errore bilaterale nel contratto*, in *Giust. civ.*, 1952, I, p. 453 ss.; G. GORLA, *Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico*, I, *Lineamenti generali*, Milano, 1954, p. 75 ss.; G. GALLONI, *Causa e motivi nella teoria dell'errore*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1956, p. 43 ss.; L. FERRI, *Errore ostativo e interpretazione del contratto*, *ivi*, 1958, p. 1505 ss.; G. GIAMPICCOLO, *La dichiarazione recettizia*, Milano, 1959, p. 303 ss.; P. SCHLESINGER, voce *Dichiarazione (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, p. 381 s.; Id., *Complessità del procedimento di formazione del consenso ed unità del negozio contrattuale*, cit., p. 1345 ss.; F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., pp. 126 e 135; G. AMORTH, *Errore e inadempimento nel contratto*, Milano, 1967, p. 113 s.; E. FERRERO, *Il dissenso occulto nella teoria generale del contratto*, cit., p. 31 ss.; M. SEGNI, *op. ult. cit.*, p. 56 s.; V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, pp. 20 ss. e 280 ss.; D. MAFFEIS, *Conflitto di interessi nel contratto e rimedi*, Milano, 2002, p. 125 ss.; M. FRANZONI, *Il contratto annullabile*, cit., p. 246; A. ZIMATORE, *Presentazione*, in *Riv. sc. sup. ec. fin.*, 2005, p. 171; R. SACCO, *La parte generale del diritto civile*, I, cit., p. 356 ss.; Id., in R. SACCO e G. DE NOVA, *op. cit.*, p. 90 ss.; R. DI RAIMO, in *Dei contratti in generale*, a cura di E. Navarretta ed A. Orestano, *Artt. 1425 - 1469-bis. Leggi collegate*, in *Commentario del codice civile*, a cura di E. Gabrielli, Torino, 2011, p. 47 s.; ma, per il tentativo di collegare all'art. 1433 c.c. solo un'attenuazione della teoria volontaristica, D. BARBERO, *Rilevanza della volontà nel negozio*, in *Studii in memoria di Bernardino Scorza*, pubblicati a cura della R. Università «B. Mussolini» di Bari, Roma, 1940, p. 41 s.; G. STOLFI, *Teoria del negozio giuridico*, cit., p. 108; Id., *Il negozio giuridico è un atto di volontà*, cit., cc. 42 s. e 56 s.

¹⁹⁰ Cfr. *infra*, Cap. II, §§ 4 e 9; Cap. III, §§ 4 e 6.

preclude l'efficacia della disposizione testamentaria, «quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare» o è allo stesso modo «certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi».

La *ratio* della previsione è ordinariamente individuata proprio nell'esigenza di far prevalere il significato soggettivo delle espressioni testamentarie sull'individuazione della loro oggettiva precettività, indotta dal richiamo delle ordinarie regole ermeneutiche. La previsione servirebbe a salvaguardare la reale intenzione del *de cuius*, assicurandole una possibilità di attuazione anche se le espressioni della sua manifestazione presentino una portata oggettivamente divergente rispetto ad essa, purché risulti *aliunde* evidente cosa il testatore voleva dire¹⁹¹.

Intesa a tal stregua, la norma sembrerebbe risolversi in un mero duplicato dell'art. 1362, 1° co., c.c. e perciò in una previsione a rilievo esclusivamente ermeneutico dell'esigenza di ricostruire l'intenzione del testatore senza alcun condizionamento indotto dall'analisi del contegno altrui, evidentemente privo di interesse in ragione della struttura unilaterale e non recettizia del testamento¹⁹².

Tale conclusione appare, tuttavia, contestualmente riduttiva e fuorviante.

¹⁹¹ Cfr. G. STOLFI, *Il negozio giuridico è un atto di volontà*, cit., c. 44; Id., *Note minime sulla natura del testamento*, cit., c. 179 s.; G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., p. 179 ss.; M. BIN, *op. cit.*, p. 171 s.; G. PIAZZA, *op. cit.*, p. 175 s., testo e nota 72; G. CIAN, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, cit., p. 22 ss.; L. MENGONI, *Interpretazione del negozio e teoria del linguaggio (note sull'art. 625 c.c.)*, in *Jus*, 1989, p. 3 ss.; in *Il contratto. Silloge in onore di Giorgio Oppo*, I, cit., p. 311 ss.; e in Id., *Scritti*, II, *Obbligazioni e negozio*, a cura di C. Castronovo, A. Albanese ed A. Nicolussi, Milano, 2011, p. 575 ss. (da cui le successive citazioni); C. CASTRONOVO, *Istituzione di ente estinto e successione dell'ente subentrato*, in *Vita not.*, 1991, p. 827 s.; U. SALVESTRONI, «Progetto» di testamento, «minuta» di contratto e interpretazione dell'intento negoziale, cit., p. 578 s.; F. TREGGIARI, *Interpretazione del testamento e ricerca della volontà*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2001, pp. 911 ss., spec. 915 s. (da cui le successive citazioni); e in *Diritto e processo. Studi in memoria di Alessandro Giuliani*, a cura di N. Picardi, B. Sassani e F. Treggiari, II, Napoli, 2001, pp. 473 ss., spec. 478 s.; A. SCALISI, *op. cit.*, p. 36 ss.; E. CARBONE, *Falsa demonstratio ed ermeneutica testamentaria*, cit., p. 491 ss.; M. IEVA, *op. cit.*, p. 999.

¹⁹² Cfr. G. OPPO, *Profili dell'interpretazione oggettiva del negozio giuridico*, cit., p. 124 s.; G. STOLFI, *Il negozio giuridico è un atto di volontà*, cit., c. 44 s.; L. BARASSI, *op. cit.*, p. 385; L. FERRI, *L'autonomia privata*, cit., p. 145 s.; A. AURICCHIO, *La individuazione dei beni immobili*, Napoli, 1960, p. 107 s.; C. GRASSETTI, voce *Interpretazione dei negozi giuridici «inter vivos»*, cit., pp. 904 e 906; Id., voce *Interpretazione dei negozi giuridici «mortis causa»*, cit., p. 907; M. BIN, *op. cit.*, p. 171; G. PIAZZA, *op. cit.*, p. 176 s.; G. CIAN, *op. ult. cit.*, p. 107 s.; G. AZZARITI, voce *Successione testamentaria*, in *Noviss. dig. it.*, XVIII, Torino, 1971, p. 836 s.; F. ZICCARDI, *Le norme interpretative speciali*, cit., p. 108 s.; V. SCALISI, *op. ult. cit.*, p. 243 s., testo e nota 168; C. SCOGNAMIGLIO, *op. ult. cit.*, p. 34, testo e nota 58; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, cit., pp. 105 e 116 s.; U. GIACOMELLI, *op. cit.*, p. 180 s.; U. VINCENTI, *L'interpretazione della volontà testamentaria*, in *La ricostruzione della volontà testamentaria*, cit., p. 406 s.; L. SCALIA, *op. cit.*, p. 1256 s.; R. TRIOLA, *Il testamento*, cit., p. 312 s.; A. SCALISI, *op. cit.*, p. 37 s.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, II, 2, *Le successioni*, 5ª ed., Milano, 2015, p. 387 s.; e, in senso critico, R. CALVO, *Legati oggettivamente complessi*, cit., p. 1019 s., nota 43.

Essa, infatti, non può offrire un'adeguata spiegazione della collocazione topografica della norma e della sua stessa formulazione letterale, nella parte in cui menziona il carattere «erroneo» dell'indicazione offerta dalla scheda.

Si avrà occasione di verificare che su entrambi questi elementi l'evoluzione storica della codificazione italiana ha giocato un ruolo non marginale, delineando una soluzione che si discosta notevolmente dai modelli normativi di riferimento ai quali il legislatore si è solitamente ispirato nella predisposizione del codice civile¹⁹³.

Per il momento, conviene limitarsi ad un approccio esegetico, che è già sufficiente a dar conto del fatto che il richiamo all'inserimento operato «erroneamente» non dovrebbe avere alcuna portata precettiva ove si dovesse muovere dall'attribuzione alla norma di una funzione esclusivamente ermeneutica, non essendo difficile evidenziare che l'accertamento dell'esistenza di un vizio della volontà costituisce esito logicamente e cronologicamente successivo alla ricostruzione del contenuto precettivo della dichiarazione, indipendentemente dai parametri a tal fine impiegati dall'interprete¹⁹⁴.

Delle due, in altri termini, l'una: ove si muova dall'idea che la norma, consentendo la prevalenza dell'intento soggettivo sulle modalità espressive prescelte, autorizza l'interprete a ricostruire la portata precettiva della disposizione testamentaria esclusivamente nel senso voluto dal *de cuius*, la sussistenza dell'«erroneità» dovrebbe essere sempre esclusa, posto che essa sarebbe appunto evitata dall'impiego delle tecniche ermeneutiche indicate e, segnatamente, dalla ricostruzione della reale intenzione indotta dal materiale extra-testuale, al quale bisognerebbe attribuire rilievo solo ricognitivo e ciò condannerebbe la previsione ad esiti applicativi non comprensibili alla luce della sua formulazione letterale, da valutarsi come inappropriata per ragioni al momento oscure¹⁹⁵; ove, al contrario, s'intenda

¹⁹³ Cfr. *infra*, Cap. II, § 9; Cap. III, §§ 8 e 9.

¹⁹⁴ Cfr. P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, cit., p. 47, secondo cui «nel contenuto dell'art. 625 si distingue ... l'ammissione del ricorso ad elementi extra-testuali per la determinazione della persona o della cosa indicata (norma interpretativa) dalla soluzione di un caso di divergenza tra volontà e dichiarazione, in particolare di un caso di errore sull'identità o sulla qualità (norma sull'efficacia)». Similmente, secondo G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, p. 183, «si è detto che l'accertamento dell'errore ostativo costituisce un corollario dell'interpretazione del negozio. Io dico dippiù: che esso sia intrinsecamente un *posterius* rispetto a questa: sul piano di una divergenza in senso lato tra dichiarazione ed intento, il problema di un difetto dell'elemento volitivo del negozio, ossia di una divergenza effettiva ed insanabile tra dichiarazione e volontà, si pone in effetti solo quando ogni mezzo interpretativo non possa più essere esperito; l'errore incomincia ad operare dove il compito dell'interprete si arresta».

¹⁹⁵ Sia pure con riferimento a qualunque negozio giuridico – e dunque anche laddove non ricorrano le condizioni per applicare l'art. 625 c.c. – non è casuale che A. TRABUCCHI, voce *Errore (diritto civile)*, in *Noviss. dig. it.*, VI, Torino, 1960, p. 669 (da cui le successive citazioni); e in *Id.*, *Cinquant'anni nell'esperienza giuridica*, cit., p. 870, riconduca all'ambito

valorizzare tale formulazione letterale, è inevitabile applicare la norma solo dopo che si è dimostrata l'esistenza dell'errore del *de cuius*, ma ciò imporrebbe di attribuire al richiamo del materiale extra-testuale un rilievo non più solo ricognitivo, bensì integrativo-correttivo, stante la sua capacità di intervenire sulla disposizione e di modificarne il significato, indipendentemente dalla sua formulazione letterale e, segnatamente, ancorché essa appaia univoca e non sollevi dubbi ermeneutici apprezzabili in sede interpretativa¹⁹⁶.

Per opporsi a questo rilievo, non vale replicare che il richiamo all'«errore» deve essere spiegato alla luce della natura ostativa del vizio della volontà del *de cuius* e della conseguente possibilità di accertare che la volontà stessa si è esattamente formata, pur essendosi inesattamente espressa.

La natura esclusivamente ostativa dell'errore qui descritto, invero, è senz'altro deducibile dal contrasto tra l'«indicazione» e il materiale extra-testuale, inteso come sintesi di plurime informazioni tutte univocamente dirette a dar conto della reale intenzione del *de cuius*. La previsione, intesa ancora una volta nella sua formulazione letterale, non dice affatto che, per consentire al materiale extra-testuale di operare in funzione correttiva, la volontà deve essersi formata in modo esatto già al momento della redazione della scheda¹⁹⁷.

Il materiale extra-testuale, al contrario, è indicato in modo del tutto generico, senza alcun riferimento espresso al momento della sua formazione: richiamare il «contesto del testamento o altrimenti» significa allargare l'ambito di operatività della norma anche a fatti e circostanze non direttamente riferibili al momento della redazione e dunque non inevitabilmente

di operatività dell'interpretazione il compito del principio «falsa demonstratio non nocet»: «non si devono tuttavia confondere questi casi di effettivo errore sulla materia negoziale con semplici sbagli sul nome del negozio o del suo oggetto, che sono invece irrilevanti quando possono venire rettificati con l'interpretazione (*falsa demonstratio non nocet*)».

¹⁹⁶ Cfr. A. TRABUCCHI, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, cit., pp. 700 e 706 s.; M. BIN, *op. cit.*, p. 171 s.; L. MENGONI, *op. ult. cit.*, pp. 576 s. e 587 ss.; nonché G. PERLINGIERI, *L'errore sul motivo» nel testamento*, cit., p. 870 s., il quale, pur rilevando che l'art. 625 c.c., «per evitare l'inefficacia della disposizione e garantire la conservazione del negozio, ricorre eccezionalmente al contesto e agli elementi extratestuali o ultraletterali e realizza un rinvio non già semplice, ma circostanziato», ha cura di aggiungere che la regola «trova il suo punto di forza nell'esigenza di dare rilievo alla reale volontà del testatore (rispetto a quella erroneamente manifestata) che, diversamente, non avrebbe alcun effetto. Tuttavia, la reale volontà prevale su quella dichiarata *solamente* quando è *assente qualsiasi forma di incertezza o ambiguità*»; e M. ORLANDI, *Forma espressa*, cit., p. 905, nota 63, secondo il quale l'art. 625 c.c. «statuisce il primato della volontà diremo contestuale del testatore rispetto al testo erroneo della disposizione».

¹⁹⁷ Fondamentale, sul tema, resta il monito di A. TRABUCCHI, voce *Errore*, cit., p. 666, il quale evidenzia che «l'errore, come vizio, non toglie la volontà del dichiarante; non c'è contrasto tra la volontà manifestata ed una volontà vera, ma semmai tra la volontà reale quale appare dalla manifestazione e una volontà ipotetica, quale si avrebbe avuta se il soggetto non fosse stato in errore».

rappresentatesi alla mente del *de cuius* nel momento in cui ha deciso di impiegare una certa espressione linguistica.

La previsione in esame non dice che la correzione della formulazione letterale della disposizione dipende, in via esclusiva, dalla prova del fatto che il *de cuius* «voleva nominare» un certo soggetto o «intendeva riferirsi» ad una certa cosa «al momento della redazione della scheda»: nulla disponendo sul punto, la norma proietta il suo ambito di operatività al momento esecutivo, all'apertura della successione, e mostra che la realizzazione della reale intenzione del *de cuius* ivi individuata deve essere preferita non solo all'attuazione della scheda nel suo significato oggettivo, ma soprattutto alla stessa originaria volontà del testatore, che, pur essendo stata corrispondente al senso oggettivo dell'espressione impiegata al momento della redazione, si riveli con esso insanabilmente in contrasto per fatti successivi.

Non è difficile cogliere l'esito ultimo di questa rilettura esegetica della previsione: se si attribuisse rilievo determinante alla mancata menzione, nella formulazione letterale della norma, del momento in cui la reale intenzione del *de cuius* si è formata, la previsione diventerebbe direttamente applicabile alle sopravvenienze testamentarie e consentirebbe di offrire un decisivo riscontro normativo al rimedio della revisione più volte finora evocato¹⁹⁸.

Essa, infatti, legittimerebbe quell'adattamento che il richiamo degli artt. 734, 2° co. e 686, ult. co., c.c., pur evocando indirettamente, non autorizza ancora a stabilire: riconosciuto valore integrativo al materiale extra-testuale successivo alla redazione della scheda, esso si rivelerebbe capace, contestualmente, di stabilire la reale intenzione del *de cuius* a fronte delle sopravvenienze e di legittimare la correzione della disposizione testamentaria originaria, alla luce di una sua «erroneità» correlabile al fatto che il testatore ha evitato di revocarla perché convinto che essa, intesa in modo divergente dal suo significato oggettivo, potesse appunto continuare ad esprimere le sue intenzioni più attuali.

Di converso, proprio il richiamo dell'art. 625 c.c. permetterebbe di impedire un ricorso generalizzato ed incontrollato al rimedio manutentivo, evitando il rischio che esso divenga facile preda di intenti estranei a quelli del testatore.

La norma in esame, infatti, è chiarissima nell'escludere rilevanza ad un intento solo presumibile del *de cuius* e ad ancorare il ricorso alla correzione ad una prova rigorosa ed oltremodo difficile: quella correlata alla «univocità» e «certezza» della reale intenzione.

Ciò consente di ribadire che la correzione stessa è possibile solo in un numero marginale di ipotesi, perché risponde ad una finalità conservativa dell'«ultima volontà» del *de cuius* che connota, in via esclusiva, il diritto testamentario e che non può essere in alcun modo riproposta per altri atti di esercizio di autonomia privata.

¹⁹⁸ Cfr. *infra*, Cap. II, § 9; Cap. III, § 9.

Naturalmente, l'esito appena delineato deve essere sottoposto ad una più ampia ed approfondita verifica che conferisca ai rilievi esegetici finora svolti un adeguato fondamento teorico-concettuale.

Il compito non si presenta agevole, perché l'art. 625 c.c., nonostante il testuale richiamo all'«erroneità», continua ad essere interpretato muovendo dalla regola ermeneutica che ne costituirebbe il fondamento storico, cioè dalla massima «falsa demonstratio non nocet», già espressa nel diritto testamentario romano e di cui la previsione sarebbe appunto espressione.

Il contenuto precettivo di tale massima è ricostruito in termini unitari e sembra – stando alle riflessioni della dottrina civilistica¹⁹⁹ – del tutto pacifico: esso vale ad impedire che marginali informazioni false condizionino negativamente la validità dell'indicazione testamentaria, autorizzando l'interprete a stralciarle in attuazione del lascito secondo le indicazioni corrette deducibili dopo l'eliminazione²⁰⁰.

Il principio «falsa demonstratio non nocet», così inteso, non può essere in alcun modo confuso con la revisione qui esaminata, perché è rigidamente ancorato al compimento di una tecnica ermeneutica inevitabilmente condizionata dal contesto situazionale riscontrabile al momento della redazione e si connota per un implicito requisito formale, che subordina la validità dello stralcio alla sussistenza di informazioni vere già offerte dalla formulazione letterale del lascito ed idonee a dar conto del fatto che il *de cuius*, nonostante l'inserimento della «falsa demonstratio», sapeva già perfettamente che cosa voleva all'atto del perfezionamento²⁰¹.

La marginalità della «demonstratio», che costituisce il riscontro applicativo più immediato della tecnica rimediata diretta ad attuare il principio, vale a tenere nettamente distinti i casi in cui, al contrario, l'analisi testuale della scheda lasci solo emergere una determinazione univocamente rivolta ad un soggetto o ad un oggetto radicalmente diversi da quelli voluti: lo scambio di identità vale a configurare un vero e proprio errore essenziale («error in persona» o «in corpore»), che, proprio perché non superabile mediante lo stralcio, si traduce in un vizio della volontà inevitabilmente destinato a sancirne l'invalidità e l'inefficacia originaria e assoluta.

L'ordine della trattazione che deve a questo punto essere avviata è, a tal stregua, facilmente tracciabile.

Al fine di capire perché l'art. 625 c.c. continui ad essere prevalentemente considerato espressione del principio «falsa demonstratio non nocet», occorre ricostruire la reale portata precettiva del principio stesso, muovendo

¹⁹⁹ Cfr. *infra*, Cap. II, § 2, per una più ampia valutazione della dottrina romanistica.

²⁰⁰ Cfr. G. FAGGELLA, *op. cit.*, c. 1226 ss.; M. ALLARA, *Il testamento*, cit., p. 151 s.; G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, p. 186 s.; A. AURICCHIO, *op. cit.*, p. 109, testo e nota 17; G. CIAN, *op. ult. cit.*, p. 105 s.; V. SCALISI, *op. ult. cit.*, p. 243 s.

²⁰¹ Ma, per le diverse indicazioni offerte da alcune fonti del diritto romano, cfr. *infra*, Cap. II, § 5.

do da una più attenta disamina delle fonti romanistiche e, soprattutto, delle ragioni storiche che hanno indotto a ricondurre la regola entro i confini della trattazione dei vizi della volontà del testatore, avuto, in particolare, riguardo al modo con il quale essa è stata intesa all'atto delle codificazioni ottocentesche che più hanno influenzato la legislazione tuttora vigente²⁰².

La questione assume infatti rilievo prodromico essenziale al fine di cogliere la portata e le conseguenze della revisione testamentaria a fronte di una sopravvenienza.

Ove, infatti, la riconduzione dell'art. 625 c.c. al principio «falsa demonstratio non nocet» dovesse essere confermata, la norma, anziché rappresentare – come la sua esegesi ha indotto provvisoriamente a concludere – un indice decisivo per ammettere il ricorso al rimedio, varrebbe definitivamente ad escluderlo, perché limiterebbe la correzione della formulazione letterale del lascito ai soli casi in cui la reale intenzione è già individuabile al momento della redazione della scheda, consentendo l'elaborazione di un argomento *a contrario* sufficiente ad escludere che fatti ad essa successivi possano legittimare il ricorso al medesimo rimedio.

Solo se sia possibile dimostrare che l'art. 625 c.c. si discosta dal modo con il quale il principio «falsa demonstratio non nocet» è stato comunemente inteso, sarà legittimo interrogarsi sulla reale natura giuridica dell'errore commesso dal testatore al momento della formulazione dell'indicazione correggibile.

Si tratta di chiarire se la sua essenzialità costituisca requisito sufficiente ad escludere l'applicazione della correzione disposta dalla norma e, soprattutto, se il carattere ostativo dell'errore stesso possa o no essere fatto discendere da un sopravvenuto mutamento della ricostruzione precettiva del contenuto della disposizione, che abbia indotto il testatore a convincersi del fatto che essa potesse adattarsi alle circostanze maturatesi dopo la redazione della scheda.

²⁰² Cfr. *infra*, Cap. II, §§ 1, 2 e 7.

CAPITOLO II

«FALSA DEMONSTRATIO NON NOCET»

SOMMARIO: 1. Le fonti romanistiche. – 2. L'evoluzione storica. – 3. La falsa denominazione e l'assemblaggio di informazioni vere non cumulabili. – 4. La prevalenza del canone linguistico del testatore su quello comune. – 5. Il momento cronologico di individuazione della reale intenzione del testatore. – 6. I risvolti rimediali: dallo stralcio alla sostituzione della falsa indicazione. – 7. Le scelte dei codificatori ottocenteschi. – 8. Il dogma dichiarazionistico e la «teoria dell'accenno» nel sistema tedesco. – 9. Il modello italiano.

1. *Le fonti romanistiche*

Descrivendo le caratteristiche contenutistiche di una disposizione testamentaria, Gaio, in un lungo frammento che, probabilmente per la sua formulazione generale ed astratta, è stato collocato dai compilatori del Digesto all'inizio del libro XXXV, specificamente dedicato alle «*condiciones et demonstrationes ... quae in testamento scribuntur*», definisce la «*demonstratio*» come una specificazione inutile e, in quanto tale, innocua anche se falsa: indipendentemente dai motivi che ne hanno determinato l'inserimento, l'interprete, quando abbia univocamente accertato, ad esito dell'analisi testuale, a che cosa il testatore intendeva riferirsi, è dunque autorizzato a disporre lo stralcio, assicurando così efficacia alla restante parte della manifestazione di volontà del *de cuius*¹.

¹ Cfr. D. 35.1.17.pr.-3 (*Gaius libro II De legatis ad edictum praetoris*), trad. it. di G. VIGNALI, *Corpo del diritto corredato delle note di Dionisio Gotofredo e di C.E. Freiesleben, Digesto*, V, Napoli, 1858, p. 140 s.: «è falsa la dimostrazione, come se fu scritto così: *il servo Stico che compri da Tizio: il fondo Tuscolano che mi fu donato da Seio*; giacché se sia chiaro di qual servo, di qual fondo abbia inteso parlare il testatore, poco fa al caso, se quello che accennò di aver comprato fosse stato donato: o quegli che aveva accennato di essergli stato donato, comprò. § 1. Dunque anche se il servo sia stato legato così: *lego a Tizio Stico cuoco, Stico sartore*: benché non sia cuoco né sartore, sarà del legatario, se si convenga che di esso abbia inteso il testatore; giacché anche se vi fu qualche errore nel designare la persona del legatario, ma consti a chi abbia voluto legare, il legato vale, non altrimenti che se non vi fosse stato veruno errore. § 2. Qual è poi la legge per la falsa dimostrazione, tal è tanto più per la falsa causa; come così: *a Tizio do il fondo perché ebbe cura dei miei affari*; come *Tizio mio figlio*

In altri tre testi, Ulpiano introduce una netta contrapposizione tra le ipotesi in cui il testatore arricchisca la descrizione del lascito con false specificazioni o indicazioni che non ne pregiudicano l'esatta individuazione e il caso in cui, invece, un vero e proprio scambio di persone o di cose impedisca di pervenire ad esiti corrispondenti a quelli voluti dal testatore. La disposizione resta valida e può essere eseguita solo nella parte in cui permette un'esatta individuazione dell'oggetto del lascito o della persona del beneficiario; se, al contrario, lo scambio non consenta di identificare quanto il testatore avrebbe voluto disporre, il lascito è considerato improduttivo di effetti, ferma restando l'eventualità che il *de cuius*, con un successivo atto, chiarisca le sue reali intenzioni, superando il dubbio ermeneutico provocato dalla formulazione originaria della disposizione².

prenda il fondo, perché il fratello di lui da sé prese tante monete di oro dalla cassa; perché quantunque il costui fratello non abbia preso la somma dalla cassa, il legato è utile. § 3. Ma se la causa sia formulata condizionatamente, come in questo modo: a Tizio, se prese cura dei miei affari, do quel fondo: Tizio mio figlio prenda quel fondo, se suo fratello prese cento dalla cassa: allora sarà utile il legato se quegli ebbe cura degli affari ed il fratello di costoro prese i cento dalla cassa».

²Cfr. D. 28.5.9.pr.-1 (*Ulpianus libro V Ad Sabinum*), trad. it. in Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. *Testo e traduzione*, direzione di S. Schipani, V, 1, 28-32, a cura di A. Petrucci ed A. Saccoccio, Milano, 2014, p. 45 s.: «ogni qual volta <il testatore>, volendo designare per iscritto un erede, ne ha scritto un altro, errando sull'identità fisica della persona, ad esempio, volendo designare per iscritto "mio fratello", ha scritto "il mio patrono", pare bene che non diventi erede né chi è stato designato per iscritto, perché manca la volontà, né chi <il testatore> avrebbe voluto, perché non è stato scritto. § 1. E se taluno è caduto in errore riguardo alla cosa, ad esempio, volendo lasciare un piatto abbia legato una veste, non saranno dovuti né l'uno né l'altra, sia che abbia scritto egli stesso, sia che abbia dettato perché altri scrivesse»; D. 30.4.pr. (*Ulpianus libro V Ad Sabinum*), trad. it. *ivi*, p. 199: «se qualcuno errò nella designazione di un fondo e denominò Corneliano il fondo Semproniano, sarà dovuto il Semproniano; ma se errò sull'oggetto, non sarà dovuto. E perciò, se qualcuno, volendo legare una veste, scrisse "una suppellettile", reputando che sotto questa denominazione fosse compresa la veste, Pomponio scrisse che la veste non è dovuta, come sarebbe se qualcuno reputasse che sotto la denominazione di oro fossero compresi l'elettro o l'ottone, o, il che sarebbe <ancora> più stolto, che sotto la denominazione di veste fosse compreso anche l'argento. Le denominazioni delle cose, infatti, sono immutabili, <quelle usate> dagli uomini mutevoli»; nonché D. 28.1.21.1 (*Ulpianus libro II Ad Sabinum*), trad. it. *ivi*, p. 7 s.: «§ 1. Se pare bene <al testatore> cambiare qualcosa dopo che il testamento è stato fatto, bisogna rifare tutto integralmente. Ma si pone la questione, se colui che nel testamento proclama o scrive <qualcosa> in maniera oscura, possa poi spiegarla dopo <avere concluso> l'atto solenne, come, ad esempio, se aveva legato Stico avendo più di un <servo con lo stesso nome> e non aveva dichiarato a quale <Stico> intendesse riferirsi; aveva legato a Tizio, avendo molti amici <di nome> Tizio; aveva sbagliato nel nome gentilizio o nel nome o nel cognome, ma non aveva sbagliato circa l'individuo concreto; potrà in seguito dichiarare a chi abbia inteso fare riferimento? Ed io reputo che possa: adesso, infatti, non dà nulla, ma spiega il significato di quel che ha dato. Ma anche se dopo, o con la propria voce o per iscritto, abbia aggiunto al legato una notazione caratterizzante, o la quantità o il nome del legatario che non aveva scritto o la qualità delle monete, avrà fatto ciò correttamente? Ed io reputo che possa successivamente essere aggiunta anche la qualità delle monete: pure se essa non fosse stata aggiunta, infatti, in ogni caso parrebbe bene che si debba trarre argomento o dalle disposizioni scritte vicino o dalla consuetudine del padre di famiglia o da quella della regione».

Se, in altri termini, il testatore indica qualcosa di ontologicamente diverso da quello che s'era immaginato, l'equivoco che è a fondamento della sua scelta terminologica, negando corrispondenza tra volontà e dichiarazione, conduce all'inefficacia di quest'ultima: quanto dichiarato non è conforme alla volontà ed è dunque sufficiente evidenziare che non vi è alcuna manifestazione di una «reale» intenzione rispettosa del vincolo formale per concludere che il lascito non esprime alcunché e, pertanto, non può produrre i suoi effetti.

La regola appena prospettata muove, a ben vedere, dalla mera esegesi letterale dell'atto, alla quale si conferisce il compito di garantire una netta distinzione tra la «demonstratio» e gli altri elementi essenziali o accidentali della disposizione testamentaria e, in particolare, il «nomen» e la «condicio».

Questi ultimi concorrono in modo determinante all'identificazione degli elementi della disposizione e si rivelano tali da esaurire l'onere determinativo imposto al testatore al momento della manifestazione della sua volontà, integrandone, in via esclusiva, il contenuto dispositivo³.

Il testatore è libero di aggiungere altri elementi accessori, variamente diretti a dar conto delle sue rappresentazioni in ordine a taluni componenti oggettivi o soggettivi della disposizione, ma proprio la loro funzione di mero completamento li rende sostanzialmente inutili e, in quanto tali, innocui indipendentemente dalla loro corrispondenza al vero. Il mero fatto che essi si rivelino falsi o erronei, dunque, non impedisce la sopravvivenza della disposizione⁴.

³ Cfr. D. 30.96 (*Julianus libro XXXIX Digestorum*), trad. it. in Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae, V, 1, cit., p. 243: «un tale nel testamento o nei codicilli così legò: "Voglio che a Panfila siano dati quattrocento <aurei>, così come è scritto qui di seguito: tanti aurei da Giulio <mio> amministratore e tanti fra quelli che ho nell'accampamento e tanti fra quelli che ho in contanti". Dopo molti anni, morì mantenendo la stessa volontà, essendo state tutte le somme destinate ad altri usi. Pongo la questione, se il fedecommesso sia dovuto. Diedi il responso: è più verosimile che il padre di famiglia abbia voluto indicare agli eredi da dove potessero raccogliere quattrocento aurei senza provocare svantaggi per il patrimonio familiare, piuttosto che imporre una condizione al fedecommesso che dall'inizio fu dato senza condizioni ("vero similis est patrem familias demonstrare potius heredibus voluisse, unde aureos quadringentos sine incommodo rei familiaris contrahere possint, quam condicionem fideicommissio iniecit, quod initio pure datum esset"), e pertanto i quattrocento saranno dovuti a Panfila».

⁴ Cfr. F. EISELE, *Civilistische Kleinigkeiten*, IV, Falsa demonstratio non nocet, in *JherJb.*, (23) 1885, p. 18 ss.; C. FERRINI, *Teoria generale dei legati e dei fedecommessi secondo il diritto romano con riguardo all'attuale giurisprudenza*, Milano, 1889, p. 374 s.; N. DE CRESCENZIO, voce *Successione (diritto romano)*, in *Dig. it.*, XXII, 3, Torino, 1889-1897, p. 61 s.; R. FUBINI, *op. cit.*, p. 191 s., testo e nota 445; Id., voce *Errore (in materia civile)*, in *Enc. giur. it.*, V, 2, Milano, 1906, p. 481; J.L. LUTZ, *op. cit.*, p. 78 ss.; E. DANZ, *Die Auslegung der Rechtsgeschäfte*, cit., p. 287 s.; F. BANG, Falsa demonstratio. *Ein Beitrag zur Lehre der Auslegung und der Anfechtung*, in *JherJb.*, (66) 1916, p. 310 ss.; G. VON BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, IV, Tübingen, 1920, p. 141 s.; Id., *Miscellanea critica*, in *ZSS RA*, (43) 1922, p. 415 s.; F. KABUS, *Die Behandlung der falsa demonstratio nach Bürgerlichem Recht*, Auszug

È significativo notare che dai testi citati non emerge alcun collegamento diretto tra il principio «falsa demonstratio non nocet» e la soluzione di un conflitto tra volontà e dichiarazione attraverso la correzione di un errore ostatico del testatore⁵.

Diss. Königsberg, 1921, p. 4 s.; G. DONATUTI, *Dal regime dei verba al regime della voluntas (I. Nei legati)*, in *BIDR*, (34) 1925, pp. 186 s. e 197 (da cui le successive citazioni); ID., «Falsa demonstratio non nocet», in *Studi in onore di Silvio Perozzi nel XL anno del suo insegnamento*, Palermo, 1925, p. 316 s. (da cui le successive citazioni; entrambi gli scritti possono altresì leggersi in ID., *Studi di diritto romano*, con prefazione di G. Grosso, a cura di R. Reggi, I, Milano, 1976, pp. 216, 219 e 247 s.); B. STANNER, *Die Bedeutung des Satzes falsa demonstratio non nocet für das römische und unser geltendes Recht*, Auszug Diss. Breslau, 1926, p. 1; O. FISCHER, *Rechtsgeschäftliches Beiwerk (Demonstratio)*, in *JherJb.*, (76) 1926, pp. 1 ss., spec. 5 s., 22 e 34 s.; F. SEIFERT, *Falsa demonstratio non nocet*, Diss. Marburg, 1929, p. 17 ss.; G. GROSSO, *Sulla falsa demonstratio nelle disposizioni d'ultima volontà*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento*, II, Milano, 1930, p. 187 s.; e in ID., *Scritti storico giuridici*, III, cit., p. 312 s. (da cui le successive citazioni); ID., *I legati nel diritto romano. Parte generale*, 2^a ed., Torino, 1962, p. 474 s.; E. BETTI, *Esercitazioni romanistiche su casi pratici*, I, *Anormalità del negozio giuridico*, Padova, 1930, p. 16 s.; ID., *Diritto romano*, I, *Parte generale*, Padova, 1935, pp. 265 ss., spec. 269; ID., *Lezioni di diritto romano. Rischio contrattuale – atto illecito – negozio giuridico*, Roma, 1959, p. 352 s.; G. FAGGELLA, *op. cit.*, c. 1226 s.; M. ALLARA, *Il testamento*, cit., p. 151 s.; L. COSATTINI, *Divergenza fra dichiarazione e volontà nella disposizione testamentaria*, cit., p. 448 s.; C. ARNÒ, *Corso di diritto romano. Diritto ereditario*, Torino, 1938, p. 399 ss.; A. MANIGK, *Das rechtswirksame Verhalten*, cit., p. 50 s.; G. DEIANA, *I motivi nel diritto privato*, cit., p. 22 s.; F. SCHWIND, *Römisches Recht*, I, *Geschichte, Rechtsgang, System des Privatrechtes*, Wien, 1950, p. 266 s.; W. FLUME, *Irrtum und Rechtsgeschäft im römischen Recht*, in *Festschrift Fritz Schulz*, I, Weimar, 1951, p. 209 ss.; G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., p. 187 s., testo e nota 325; B. BIONDI, *SucceSSIONE testamentaria e donazioni*, 2^a ed., Milano, 1955, p. 520 s.; L. RAGGI, voce «Falsa demonstratio», in *Noviss. dig. it.*, VII, Torino, 1961, p. 3; M. TALAMANCA, *Revoca testamentaria e «translatio legati»*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, IV, Milano, 1962, p. 187 s., nota 24; ID., *Trebazio Testa fra retorica e diritto*, in *Questioni di giurisprudenza tardo-repubblicana*, Atti di un seminario, Firenze, 27-28.5.1983, a cura di G.G. Archi, Milano, 1985, p. 179 s.; ID., *Per una rilettura di Pap. 7 Resp. D. 31, 76, 3*, in *Cunabula iuris. Studi storico giuridici per Gerardo Broggin*, Milano, 2002, p. 409 s.; P. VOCI, *op. cit.*, pp. 326 ss., 811 s. e 850 ss.; N. IRTI, *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui*, cit., p. 39 s.; N. PALAZZOLO, *Dos praelegata. Contributo allo studio del prelegato romano*, Milano, 1968, pp. 54 e 121 s.; G. CIAN, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, cit., p. 105 s.; H.J. WIELING, *Falsa demonstratio, condicio pro non scripta, condicio pro impleta im römischen Testament*, in *ZSS RA*, (87) 1970, p. 197 s.; ID., *Testamentsauslegung im römischen Recht*, München, 1972, p. 23 ss. [opera recensita da E. BUND, in *ZSS RA*, (91) 1974, p. 466 ss.]; O. FORZIERI VANNUCCHI, *Studi sull'interpretazione giurisprudenziale romana*, Milano, 1973, p. 115 ss. [opera recensita da F. HORAK, *Studi sull'interpretazione giurisprudenziale romana*, in *Labeo*, (24) 1978, p. 198 ss.]; B. ALBANESE, *Gli atti negoziali nel diritto privato romano*, Palermo, 1982, p. 166 s.; L. MENGONI, *Interpretazione del negozio e teoria del linguaggio*, cit., p. 575 s.; N. RAMPAZZO, *La «falsa demonstratio» e l'oggetto dei legati*, in *Index*, (29) 2001, pp. 267 s. e 283 s., testo e nota 29; E. CARBONE, *Falsa demonstratio ed ermeneutica testamentaria*, cit., p. 491 s.; M. EVANGELISTI, *Profili di rilevanza dell'errore nel diritto ereditario romano*, Ospedaletto, 2018, pp. 11 ss. e 72 ss.

⁵ Cfr. O. FISCHER, *op. ult. cit.*, pp. 21 s. e 31 s.; G. GROSSO, *Sulla falsa demonstratio nelle disposizioni d'ultima volontà*, cit., pp. 313, nota 2, e 317 s.; E. BETTI, «Declarare voluntatem» nella dogmatica bizantina, in *Studi in memoria di Emilio Albertario*, II, Milano, 1953, p. 433; ID., *Falsa impostazione della questione storica, dipendente da erronea diagnosi giuridica*, in

La specificazione falsa, in sé e per sé considerata, è improduttiva di conseguenze non in ragione del fatto che dipende da una falsa rappresentazione del *de cuius* o, più in generale, non ne esprime la reale intenzione, ma esclusivamente perché è assorbita e superata da altri elementi – già ricavabili dall'analisi testuale della scheda – che si rivelano, in quanto esatti ed assunti come corrispondenti alla volontà del testatore, idonei ad esaurire l'attività determinativa al cui superamento è subordinata la prova della validità della disposizione⁶.

Il passaggio è ancora limpidamente enunciato nella riflessione di Pothier, che avrebbe influenzato in modo decisivo la codificazione francese, giustificando la mancata introduzione nel *code civil* del principio in esame⁷.

Muovendo dall'idea secondo cui la nullità della disposizione testamentaria può essere collegata alla sua oggettiva oscurità dovuta all'indeterminabilità dei suoi contenuti, è sembrato agevole al giurista francese evidenziare che, fino a quando essi si rivelano solo ambigui o contraddittori, come appunto accade in presenza di false specificazioni o indicazioni, l'interprete, constatato che il loro congiunto richiamo è potenzialmente destinato a condurre ad esiti tra loro confliggenti, non deve fare altro che to-

Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento, IV, Napoli, 1953, p. 103 ss. (da cui le successive citazioni); e in ID., *Diritto Metodo Ermeneutica. Scritti scelti*, a cura di G. Crifò, Milano, 1991, p. 393 ss.; G. GANDOLFI, *op. cit.*, p. 320 s.; N. PALAZZOLO, *op. cit.*, pp. 55 s., testo e note 33 e 34; 57, testo e nota 38; 121 s.; N. RAMPAZZO, *op. cit.*, p. 267 s.; M. TALAMANCA, *Per una rilettura di Pap. 7 Resp. D. 31, 76, 3*, cit., pp. 407 e 412; M. EVANGELISTI, *op. cit.*, p. 12 s. *Contra* G. DONATUTI, «Falsa demonstratio non nocet», cit., p. 314 s.; W. FLUME, *Rechtsgeschäft und Privatautonomie*, cit., p. 192 s.

⁶ Cfr. P. VOCI, *L'errore nel diritto romano*, Milano, 1937, p. 99 ss.; ID., *Diritto ereditario romano*, II, cit., pp. 817 s. e 853 s., il quale elabora un argomento a *contrario* diretto a sostenere l'inefficacia della disposizione descritta, in via esclusiva, da una «falsa demonstratio» e pone a tal fine l'accento su D. 35.1.72.8 (*Papinianus libro XVIII Quaestionum*), trad. it. di G. VIGNALI, *op. cit.*, p. 171 s., e sul principio «falsa demonstratio non facit legatum» *ivi* affermato. Nel testo appena citato, in particolare, si riporta un'opinione di Sabino incentrata sull'affermazione dell'inefficacia del legato avente un oggetto inesistente, «come se uno nulla avendo legato a Tizio, lasciò scritto così: *dei cento che a Tizio legai, l'eredità ne dia cinquanta a Seio*: e ciò dedusse dalla volontà del defunto; perché non con animo di legare, ma di scemare il legato, così scriveva ciò che falsamente credeva dato. Però per la falsa dimostrazione del legato Seio non conseguirà più di quello che veramente si fosse dimostrato». Similmente, l'inefficacia del lascito che si riveli fondato su una «demonstratio» essenziale non corrispondente al vero è deducibile anche da D. 30.108.10 e da D. 33.4.1.7, entrambi concernenti un legato di somma di denaro, analiticamente indicata, da recuperare da una cassa in cui, però, al momento della morte del testatore si ritrova solo una parte della somma stessa: cfr. G. DONATUTI, *Dal regime dei verba al regime della voluntas*, cit., p. 201 ss.; G. GROSSO, *op. ult. cit.*, p. 333, nota 47, il quale si sofferma altresì sulla risposta più articolata offerta sul punto da D. 30.96 e D. 36.2.26.pr.; E. BETTI, *Esercitazioni romanistiche su casi pratici*, I, cit., p. 12 ss.; R. ASTOLFI, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, I, Padova, 1964, p. 138 ss.; ID., *I libri tres iuris civilis di Sabino*, 2ª ed., Padova, 2001, p. 203 s.; O. FORZIERI VANNUCCHI, *op. cit.*, p. 143 s., testo e nota 48; F. HORAK, *op. cit.*, p. 207 s.; L. MENGONI, *op. ult. cit.*, p. 575 s.; M. EVANGELISTI, *op. cit.*, p. 45 ss.

⁷ Cfr. *infra*, Cap. II, § 7.

gliere il superfluo, eliminare le false informazioni comunque irrilevanti. La loro presenza, proprio perché inidonea ad impedire un'esatta individuazione, può essere considerata innocua.

A fronte, invece, del vero e proprio scambio, non vi è alcuna ambiguità superabile, ma solo la constatazione della mancata istituzione, per assenza di volontà, di un soggetto indicato in modo esatto. La questione acquista rilievo dopo il completamento della fase ermeneutica, al momento di interrogarsi sulla validità del lascito univocamente individuato nelle sue componenti, e la risposta, a tal stregua, non può che essere negativa: il testatore non ha voluto istituire il soggetto indicato, perché lo ha falsamente identificato, né è riuscito ad istituire il soggetto con cui l'ha confuso, perché a quest'ultimo non ha minimamente accennato. La disposizione è dunque senz'altro nulla⁸.

Il principio «falsa demonstratio non nocet» è ancora assunto come regola ermeneutica, volta a garantire la selezione delle informazioni realmente decisive per verificare il grado di determinatezza della disposizione testamentaria: dal riconoscimento della sua applicabilità, correlato alla prova della falsità delle specificazioni aggiuntive, discende solo una possibilità di stralcio, a sua volta assimilabile a quella dedotta dal canone *utile per inutile non vitiatur*⁹.

⁸ Cfr. R.J. POTHIER, *Coutumes des duché, bailliage et prévôté d'Orléans, et resort d'iceux*, Paris-Orléans, 1780, p. 487 ss.; ID., *Traité des successions – des donations testamentaires – des donations entre-vifs – des substitutions – des propres*, in ID., *Oeuvres de Pothier contenant les traités du droit français*, ordre de M. Dupin, VII, Paris, 1825, pp. 297 s. e 410 s.; e, in versione italiana e con il titolo *Trattato dei testamenti reso conforme al codice civile, al codice di procedura ed alle nuove leggi*, 2ª ed., I, Napoli, 1821, pp. 47 ss. e 236 ss.; nonché ID., *Pandectae Justinianae, in novum ordinem digestae, cum legibus codicis, et novellis*, III, Paris, 1819, pp. 323 ss., spec. 324; e, in versione italiana e con il titolo *Le Pandette di Giustiniano disposte in nuovo ordine con le leggi del codice e le novelle che confermano, spiegano od abrogano le disposizioni delle Pandette*, Versione italiana col testo delle leggi a piè di pagina, 3ª ed., III, Venezia, 1842, pp. 89 ss., spec. 91: «dalla determinazione ... è molto differente la Dimostrazione propriamente detta; perciocché, siccome essa non tocca la sostanza della cosa lasciata, ma soltanto contiene gl'indizii dai quali si può riconoscerla; così ne segue che, se la cosa può conoscersi altronde, la falsa Dimostrazione non nuoce al legato; secondo la regola: le espressioni sovrabbondanti non viziano la scrittura». In termini molto simili si esprimevano anche J.-M. RICARD, *Traité des donations entre-vifs et testamentaires*, I, Paris, 1734, pp. 127-130 e 513; e II, Paris, 1783, p. 113 ss.; F.K. CONRADI, *De voluntate testatoris dubia ob errorem, in nomine vel demonstratione heredis aut legatarii commissum*, Helmstadt, 1736, p. 5 ss.; H. LACOMBE DE PREZEL, *Dictionnaire portatif de jurisprudence et de pratique, a l'usage de tous les citoyens et principalement de ceux qui se destinent au Barreau*, II, Paris, 1763, p. 62; S. GENTILI, *De erroribus testamentorum*, in ID., *Opera omnia in plures tomos distributa*, I, Napoli, 1763, p. 36 ss.; J.-B. FURGOLE, *Traité des testaments, codiciles, donations a cause de mort et autres dispositions de dernière volonté*, I, Paris, 1775, pp. 266 ss., spec. 274 s.

⁹ Cfr. F. EISELE, *op. cit.*, p. 22 ss.; F. BANG, *op. cit.*, p. 320 ss.; O. FISCHER, *op. ult. cit.*, p. 34 s.; F. KABUS, *op. cit.*, p. 4 s.; B. STANNER, *op. cit.*, p. 1; F. SEIFERT, *op. cit.*, p. 36 s.; G. FAGGELLA, *op. cit.*, c. 1226 s.; P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II, cit., p. 824 s.; H.H. SEILER, *Utile per inutile non vitiatur. Zur Teilunwirksamkeit von Rechtsgeschäften im römischen Recht*, in *Festschrift für Max Kaser zum 70. Geburtstag*, herausgegeben von D. Medicus und H.H.

Non vi è, in particolare, alcun contrasto tra siffatta ricostruzione del principio e il canone di literalità che governa, con un ruolo gerarchicamente sovraordinato, l'interpretazione del testamento.

La selezione e lo stralcio, infatti, costituiscono comuni strumenti di lavoro dell'interprete che opera in modo esegetico sulla disposizione, perché muovono dalla necessità di analizzarne tutte le componenti letterali e di attribuire rilievo alle sole parti di esse che, oltre a corrispondere al vero, risultino altresì determinanti per la ricostruzione del *dictum*.

La falsità delle informazioni concorre solo all'individuazione dell'oggetto dello stralcio, il quale non può rivolgersi alle indicazioni esatte perché altrimenti renderebbe inattuabile la disposizione, ponendosi in contrasto con il principio conservativo, che impone di preferire il significato che assicura attuazione alla volontà del *de cuius*¹⁰.

A tal stregua, il principio in esame è facilmente coordinabile anche con la regola conservativa, perché assicura alla dichiarazione piena sopravvivenza mediante la semplice asportazione di quanto si riveli irrilevante già in ragione dell'analisi testuale e non pone in dubbio la supremazia gerarchica di quest'ultima, ma anzi la conferma indirettamente, intervenendone a supporto.

Per quanto l'indagine del giurista francese taccia sul punto, non è marginale aggiungere che, fino a quando il principio «falsa demonstratio non nocet» è inteso in questo modo, solo un'aprioristica adesione al dogma vo-

Seier, München, 1976, p. 127 ss.; U. FOERSTE, *op. cit.*, p. 92 s.; A. MIRANDA, *op. cit.*, p. 323 s.; M. EVANGELISTI, *op. cit.*, pp. 20 ss. e 65 s.

¹⁰ Cfr. F. MANTICA, *Tractatus des coniecturis ultimarum voluntatum in Libros duodecim distinctus*, Venezia, 1757, p. 47 ss.; J. DOMAT, *Les lois civiles dans leur ordre naturel*, in ID., *Oeuvres complètes*, nouvelle édition par J. Remy, II, Paris, 1829, p. 553 ss.; nonché, con specifico riferimento all'elaborazione del principio conservativo nel diritto romano, C. SANFILIPPO, *Studi sull'hereditas*, in *AUPA*, (17) 1937, p. 142 ss.; A. BERGER, *In dubiis benigniora* (D. 50.17.56), in *Atti del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto*, Verona - 27.-29.9.1948, a cura di G. Moschetti, II, Milano, 1953, p. 187 ss.; G. DULCKEIT, *Plus nuncupatum minus scriptum. Ein Beitrag zur Entwicklung des römischen Testamentsrechts*, in *ZSS RA*, (70) 1953, p. 193 ss.; M. MEINART, *Ulp. D. 38.17.1.6: ein Zeugnis für «humana interpretatio»*, in *TR*, (33) 1965, p. 230 ss.; G. GANDOLFI, *op. cit.*, p. 370 ss.; F. WUBBE, *Benignus redivivus*, in *Symbolae Iuridicae et Historicae Martino David dedicatae*, ediderunt J.A. Ankum, R. Feenstra, W.F. Leemans, I, *Ius romanum*, Leiden, 1968, p. 237 ss.; K.P. MÜLLER-EISELT, *Divus Pius constituit: Kaiserliches Erbrecht*, Berlin, 1982, p. 180 ss.; H. HAUSMANINGER, *Subtilitas iuris*, in *Iuris professio. Festgabe für Max Kaser zum 80. Geburtstag*, herausgegeben von H.-P. Benöhr, K. Hackl, R. Knütel und A. Wacke, Wien-Köln-Graz, 1986, p. 59 ss.; M. AMAYA CALERO, *Un famoso pleito sucesorio que decide Marco Aurelio*, in *Labeo*, (34) 1988, pp. 18 ss., spec. 27 s.; C. ZÜLCH, *Der liber singularis responsorum des Ulpianus Marcellus*, Berlin, 2001, p. 58 ss.; W. WANKERL, *Appello ad principem. Urteilsstil und Urteilstchnik in kaiserlichen Berufungsentscheidungen (Augustus bis Caracalla)*, München, 2009, p. 73 ss.; T. FINKENAUER, *Die Rechtsetzung Mark Aurels zur Sklaverei*, Stuttgart, 2010, p. 19 ss. [opera recensita da F. KLINCK, in *ZSS RA*, (129) 2012, p. 728 ss.]; J.D. HARKE, *Argumenta Iuventiana - Argumenta Salviana. Entscheidungsbegründungen bei Celsus und Julian*, Berlin, 2012, p. 60 ss.; A.C. HENDEL, *D. 28.4.3 Marcellus libro 29 digestorum. Zum Sicherheitsgedanken bei der benignior interpretatio*, in *ZSS RA*, (130) 2013, p. 419 ss.

lontaristico consente di identificarne la *ratio* giustificatrice nella preservazione della volontà del testatore.

Dai testi citati, infatti, non si evince che la conservazione della disposizione testamentaria deve essere correlata al fatto che essa corrisponde alla reale intenzione del *de cuius*, bensì alla sufficiente determinatezza degli elementi identificativi del lascito non condizionabili dalle false specificazioni.

Non si può naturalmente escludere che la presenza di queste ultime sia ordinariamente stata ricondotta ad un errore del testatore, che, invero, potrebbe non aver avuto motivo di specificare qualcosa della cui falsità era già perfettamente consapevole.

Questo rilievo è sufficiente a dar conto della ragione per la quale il citato testo di Gaio si connota per l'impiego del verbo «errare», consentendone una traduzione ancorata al carattere «erroneo» dell'inserimento della falsa specificazione da parte del testatore. Da ciò tuttavia non può farsi discendere una generica riconduzione del principio entro i canoni di un'interpretazione soggettiva orientata alla puntuale ricostruzione della sola volontà interiore del *de cuius* e, in quanto tale, legittimata ad intervenire sulla disposizione fino al punto di correggerla.

Lo stralcio, infatti, non vale correzione: è semplicemente il corollario ineludibile della marginalità della «demonstratio» che, in quanto irrilevante, non necessita di essere sanata o superata dall'intervento dell'interprete¹¹.

Ciò non toglie che, in numerosi altri testi, si afferma la necessità di ricostruire la volontà del testatore in modo tale da assicurare la più ampia sensibilità verso i suoi moventi psicologici interiori¹².

Il processo di elaborazione teorico-concettuale della figura del negozio giuridico, saldamente incentrata, specie nelle sue prime manifestazioni, sul dogma della volontà creatrice ha dunque sancito un progressivo avvicinamento di una regola ermeneutica al tema della validità e, in particolare, all'enucleazione del trattamento dei vizi della volontà.

Nella risistemazione della materia offerta da Savigny, ciò è già chiaramente avvertibile: di «falsa demonstratio» l'autore parla proprio nell'ambito della trattazione dei vizi della volontà, anche se lo stretto collegamento con la materia ermeneutica induce a precisare che, fino a quando non si registra un errore sull'identità della persona o della cosa («error in persona» o «in corpore»), non vi è alcuna ipotesi di invalidità. La falsa denominazione o specificazione («error in nomine» o «in demonstratione») è tutt'al più suscettibile di configurare quello che l'autore definisce «errore improprio», perché, non avendo assunto rilievo essenziale nell'identifica-

¹¹ Cfr. F. EISELE, *op. cit.*, p. 23 s.; G. VON BESELER, *Miscellanea critica*, cit., p. 415 s.; G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, p. 186 s., testo e nota 321; L. MENGONI, *op. ult. cit.*, p. 575 s.; V. PIETROBON, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, cit., p. 251 s.

¹² Cfr. *infra*, Cap. II, § 4.

zione degli elementi caratterizzanti il lascito, non può in alcun modo rivelarsi determinante della manifestazione di volontà e dunque tale da incidere sulla sua efficacia¹³.

La conclusione è saldamente ispirata, tuttavia, ad una contrapposizione che, a ben vedere, costituisce esito fisiologico – ma non inevitabile – di una reinterpretazione in chiave volontaristica dei testi ulpiane sopra richiamati: in essi, infatti, si dice solo che l'«error in corpore» è senz'altro fonte d'inefficacia della disposizione e non può essere confuso con una «falsa demonstratio». Non si dice che quest'ultima, a sua volta, dipende da una falsa rappresentazione che ha viziato la volontà del testatore.

I Pandettisti, tuttavia, ignorano questo rilievo e sostengono che anche la «falsa demonstratio» configuri un caso di errore, sanato dall'intervento correttivo dello stralcio¹⁴.

¹³ Cfr. F.C. SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, 2^a ed., III, Leipzig, 1849, p. 306 s.; e, con il titolo *Sistema del diritto romano attuale*, trad. it. di V. Scialoja, III, Torino, 1900, p. 400 s.; e, per un'efficace sintesi della sua posizione, E. HÖLDER, *Die Lehre von Error*, in *KritV*, (14) 1872, p. 561 ss.; E. PFERSCHKE, *Zur Lehre vom sogenannten error in substantia. Römisch-rechtliche Untersuchung*, Graz, 1880, p. 4 ss.; F. EISELE, *op. cit.*, p. 19 ss.; J. UNGER, *Über die legislative Behandlung des wesentlichen Irrthums bei obligatorischen Verträgen*, in *Grünhut*, (15) 1888, p. 673 ss.; C.F. GABBA, *Contributo alla dottrina dell'errore in diritto civile italiano*, in *Giur. it.*, 1900, I, 2, c. 643 s. (da cui le successive citazioni); e in *Id.*, *Nuove questioni di diritto civile*, 2^a ed., I, Torino, 1912, p. 5 s.; O. GRADENWITZ, *op. cit.*, p. 9 ss.; R. FUBINI, *La dottrina dell'errore in diritto civile italiano*, cit., pp. 40 ss. e 110 ss.; F. HAUSSMANN, *Der Irrtum im alten und im neuen Recht*, Berlin, 1907, p. 36 ss.; V. SCIALOJA, *Negozi giuridici*, Lezioni dettate nella R. Università di Roma nell'a.a. 1892-93 redatte dai dott. C. Mapei ed E. Nannini, 2^a ed. a cura di G. Pulvirenti, Roma, 1907, p. 468 ss.; E. DANZ, *op. ult. cit.*, p. 33 s.; F. MESSINEO, *Teoria dell'errore ostativo*, cit., p. 163 ss.; P. VOCI, *L'errore in diritto romano*, cit., p. 1 ss.; W. FLUME, *Irrtum und Rechtsgeschäft im römischen Recht*, cit., p. 209 s.; *Id.*, *Rechtsgeschäft und Privatautonomie*, cit., p. 153 ss.; *Id.*, *Testamentsauslegung bei Falschbezeichnungen*, cit., p. 2009, testo e nota 18; *Id.*, *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, II, cit., p. 440 ss.; E. FERRERO, *Il dissenso occulto nella teoria generale del contratto*, cit., p. 38 s.; V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, pp. 55 ss., 310 ss. e 389 ss.; U. FOERSTE, *op. cit.*, p. 90 s.; S. MEDER, *Mißverstehen und Verstehen. Savignys Grundlegung der juristischen Hermeneutik*, Tübingen, 2004, p. 52 ss.; e, con più ampio riferimento all'incidenza del suo pensiero sull'elaborazione pandettistica, F. WIEACKER, *Gründer und Bewahrer. Rechtslehrer der neueren deutschen Privatrechtsgeschichte*, Göttingen, 1959, p. 133 ss.; *Id.*, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung*, 2^a ed., Göttingen, 1967, p. 219 ss.; e, in lingua italiana e con il titolo *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, con presentazione di U. Santarelli, I, Milano, 1967, p. 255 ss.; P. CARONI, *Savigny und die Kodifikation. Versuch einer Neudeutung des «Berufes»*, in *ZSS RA*, (86) 1969, p. 97 ss.; *Id.*, *Savigny's «Beruf» und die heutige Krise der Kodifikation*, in *TR*, (39) 1971, p. 451 ss.; *Id.*, *La cifra codificatoria nell'opera di Savigny*, in *Su Federico Carlo Savigny*, Atti del Seminario internazionale, Firenze, Palazzo dei Congressi, 27.-28.10.1980, Milano, 1980, p. 69 ss.; *Id.*, *Il codice rinviato. Resistenze europee all'elaborazione e alla diffusione del modello codicistico*, in *Codici. Una riflessione di fine millennio*, Atti dell'incontro di studio, Firenze, 26.-28.10.2000, a cura di P. Cappellini e B. Sordi, Milano, 2002, p. 263 ss.; A. TROMBETTA, *Savigny e il sistema. Alla ricerca dell'ordine giuridico*, Bari, 2008, p. 21 ss.

¹⁴ Cfr. H. RICHELMANN, *Der Einfluss des Irrthums auf Verträge. Ein civilistischer Versuch*, Hannover, 1837, p. 48 s.; C.F. MÜHLENBRUCH, *Lehrbuch des Pandekten-Rechts*, 3^a ed., II, Hal-

Non si può escludere che ciò abbia rappresentato un esito ricostruttivo agevolato dalla semplificazione di Savigny, il quale, attraverso il generico richiamo all'«errore improprio», aveva assoggettato ad identico trattamento la «falsa demonstratio» e la vera e propria «falsa denominazione» del beneficiario del lascito.

Avuto riguardo alle fonti romanistiche finora richiamate, invero, la «demonstratio» si connota per un'ineludibile accessorietà che, dal punto di vista formale, è riscontrabile esclusivamente quando ad essa si accompagnino ulteriori elementi identificativi che offrano informazioni divergenti da quelle riconducibili alla sua esegesi letterale.

Tra essi, un ruolo centrale non può che essere attribuito al «nomen»

le, 1839-1840, p. 276 s.; G.F. PUCHTA, *Pandekten*, 3^a ed., Leipzig, 1845, p. 91 ss.; E. BÖCKING, *Pandekten des römischen Privatrechts aus dem Standpunkte unseres heutigen Rechtssystems oder Institutionen des gemeinen deutschen Civilrechts nebst Einleitung in das Studium des römischen Rechts*, I, *Die Einleitung und die Lehre von den Voraussetzungen der Privatrechte*, 2^a ed., Bonn, 1853, p. 389 s.; E. PAGENSTECHE, *Pandekten-Praktikum zu Puchta's Pandekten und Sirtanner's Rechtsfällen, mit Hinweisung auf die Lehrbücher von Arndts und v. Vangerow*, Heidelberg, 1860, p. 664 s.; F.L. VON KELLER, *Pandekten*, 2^a ed., besorgt von W. Lewis, II, Leipzig, 1867, p. 411 ss.; K.A. VON VANGEROW, *Lehrbuch der Pandekten*, 7^a ed., II, Marburg-Leipzig, 1867, p. 98 ss.; C.F.F. SINTENIS, *Das praktische gemeine Civilrecht*, 3^a ed., I, *Die allgemeine Lehre und das Sachenrecht*, Leipzig, 1869, p. 195, testo e nota 32; e III, *Das Familienrecht und das Erbrecht*, Leipzig, 1869, p. 378 ss.; M. VOIGT, *Die Theorie von der juristischen Relevanz von error und ignorantia*, in *AcP*, (53) 1870, p. 417 s.; C.F. VON GLÜCK, *Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld. Ein Commentar*, 2^a ed., nach des Verfassers Tode fortgesetzt von C.F. Mühlenbruch, XXXII, Erlangen, 1870, p. 437 s.; e in lingua italiana e con il titolo *Commentario alle Pandette*, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col codice civile del Regno d'Italia, già sotto la direzione di F. Serafini, a cura di P. Cogliolo e C. Fadda, XXX-XXXII, 1, continuazione di C.L. Arndts, traduzione e note di C. Ferrini, Milano, 1898, p. 584 ss.; J. BARON, *Pandekten*, Leipzig, 1872, pp. 85, 134 s. e 790 s.; J.A. SEUFFERT, *Praktisches Pandektenrecht*, 4^a ed., nach dem Tode des Verfassers besorgt von E.A. Seuffert, III, Würzburg, 1872, p. 164 s.; E. HÖLDER, *op. cit.*, pp. 563 s. e 575 s.; L. ARNDTS RITTER VON ARNESBERG, *Lehrbuch der Pandekten*, 9^a ed., Stuttgart, 1877, p. 797 s.; E. ZITELMANN, *Irrtum und Rechtsgeschäft. Eine psychologisch-juristische Untersuchung*, Leipzig, 1879, pp. 433 ss. e 527 ss., ancorché con esclusivo riferimento al contratto; F. EISELE, *op. cit.*, p. 19 ss.; O. WENDT, *Lehrbuch der Pandekten*, Jena, 1888, p. 793 s.; E. BEKKER, *System des heutigen Pandektenrechts*, II, Weimar, 1889, pp. 54 ss., spec. 65 s.; K. VON CZYHLARZ, *Lehrbuch der Institutionen des römischen Rechtes*, Wien, 1889, p. 48 s.; A. BRINZ, *Lehrbuch der Pandekten*, 2^a ed., nach dem Tode des Verfassers besorgt von P. Lotmar, IV, Erlangen-Leipzig, 1892, p. 283 ss.; F. REGELSBERGER, *Pandekten*, I, Leipzig, 1893, p. 285 s.; H. DERNBURG, *Pandekten*, 5^a ed., III, *Familien- und Erbrecht*, Berlin, 1897, pp. 146 ss., spec. 150, testo e nota 8; e, in versione italiana e con il titolo *Pandette*, III, *Diritto di famiglia e diritto dell'eredità*, trad. it. di F.B. Cicala, Torino, 1905, pp. 271 ss., spec. 279 s., testo e nota 8; R. LEONHARD, *Der Irrtum als Ursache nichtiger Verträge*, 2^a ed., II, *Irrtumsfälle in den römischen Rechtsquellen*, cit., p. 65 ss. [proprio al tema in esame, sia pure con esclusivo riferimento alla 1^a ed. di quest'opera (1883), dedica ampia attenzione anche la recensione di P. LOTMAR, in *KritV*, (26) 1884, pp. 220 ss., spec. 226 ss.]; F. BANG, *op. cit.*, p. 309 ss.; F. KABUS, *op. cit.*, p. 4; B. WINDSCHEID, *Diritto delle Pandette*, III, cit., pp. 146 ss., spec. 149 s., nota 12 e 426 ss., spec. 428, testo e nota 13; F. SEIFERT, *op. cit.*, p. 62 s.; E. BETTI, voce *Errore*, cit., p. 662; P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II, cit., p. 829 s.; W. FLUME, *Rechtsgeschäft und Privatautonomie*, cit., p. 191 s.; Id., *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, II, cit., p. 435 s.

perché è comune regola di esperienza che la sua indicazione costituisca l'esito di una più attenta scelta del testatore, il quale potrà senz'altro compiere più facilmente uno sbaglio in ordine a taluni suoi connotati identificativi minori – per Gaio e Ulpiano, a titolo meramente esemplificativo, la professione del servo o la provenienza del bene oggetto di legato – anziché indicarli in modo corrispondente al vero usando una denominazione falsa¹⁵.

Sancita la riconduzione dell'istituto entro i confini dell'errore, tuttavia, i Pandettisti non incontrarono particolare difficoltà nell'estendere il principio «falsa demonstratio non nocet» anche alle ipotesi in cui il testatore denominò in modo falso il beneficiario, purché siano individuabili ulteriori elementi identificativi esatti dai quali ricavare la reale identità dello stesso.

Tale estensione può essere compresa solo indagando la causa determinante dell'introduzione della «falsa demonstratio» e dunque compiendo un accertamento non imposto espressamente dalle fonti romanistiche finora richiamate e diretto ad evidenziare la sussistenza di un errore ostativo del testatore per il fatto che egli, pur conoscendo in realtà chi fosse il beneficiario, ne ha offerto connotati identificativi contraddittori e parzialmente non corrispondenti al vero¹⁶.

In chiave volontaristica, l'esclusione dall'ambito di operatività del principio di qualunque ipotesi in cui la falsa informazione dipenda da un'alterazione del processo di formazione della volontà è agevolmente giustificabile sostenendo che, in presenza di un errore-vizio, non vi sarebbe alcuno spazio concettuale per una disposizione suscettibile di plurime interpretazioni in ragione del carattere marginale delle specificazioni che contiene¹⁷.

All'atto della codificazione tedesca del 1898, dunque, può dirsi ormai sancita una ricostruzione che ha inciso sensibilmente sulla formulazione del BGB, nel quale il principio in esame non ha trovato spazio¹⁸. Per la dottrina italiana maggiormente sensibile all'influsso tedesco il principio «falsa demonstratio non nocet» si applicherebbe ad errori ostativi non essenziali, che non costituiscono motivo di invalidità della disposizione perché suscettibili di rettifica mediante l'attribuzione di un significato preva-

¹⁵ Cfr. G. GROSSO, *op. ult. cit.*, p. 315 s.; P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, cit., p. 168 s.; P. VOCI, *op. ult. cit.*, p. 825 ss.; L. MENGONI, *op. ult. cit.*, p. 575 s.; V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, p. 251 s.

¹⁶ Cfr. *infra*, Cap. II, § 3.

¹⁷ Cfr. E. ZITELMANN, *op. ult. cit.*, pp. 434 ss. e 532 ss.; E. HÖLDER, *op. ult. cit.*, p. 564 s.; F. EISELE, *op. cit.*, p. 21 s.; O. GRADENWITZ, *op. cit.*, p. 24 s.; R. FUBINI, *op. ult. cit.*, pp. 108 ss., spec. 119 s.; R. LEONHARD, *op. ult. cit.*, p. 45 s.; J. BINDER, *Wille und Willenserklärung im Tatbestand des Rechtsgeschäftes*, in *ARWP*, (5) 1911-1912, pp. 268 ss. e 414 ss.; (6) 1912-1913, pp. 96 ss., 282 ss. e 451 ss.; F. MESSINEO, *op. ult. cit.*, pp. 254 ss. e 267 ss.; F. SEIFERT, *op. cit.*, p. 33 ss., il quale, tuttavia, limita la portata dell'assunto lasciando intendere che la riconduzione del principio entro i confini dell'errore possa dirsi già risalente all'età imperiale; F. KABUS, *op. cit.*, p. 4 s.; B. ALBANESE, *op. cit.*, p. 166 s.; U. FOERSTE, *op. cit.*, p. 93.

¹⁸ Cfr. *infra*, Cap. II, §§ 7 e 8.

lente alle indicazioni corrispondenti alla reale intenzione del *de cuius*, così come desunte dall'impiego degli ordinari canoni ermeneutici testamentari¹⁹.

2. *L'evoluzione storica*

Sia pure attraverso ricostruzioni sensibilmente diverse, la più moderna dottrina romanistica ha ampiamente dimostrato che la conclusione appena sintetizzata è priva di fondamento storico.

Può infatti dirsi ormai prevalente la tesi diretta ad escludere che nel diritto romano sia giunta a pieno compimento la teorizzazione di una figura generale di errore, come vizio della volontà invalidante il negozio giuridico²⁰.

¹⁹ Cfr. P. LOTMAR, *op. cit.*, p. 228; R. FUBINI, *op. ult. cit.*, pp. 50 ss., 110 ss., spec. 119 s. e 191 s.; R. LEONHARD, *op. ult. cit.*, p. 18 ss.; A. MANIGK, *Willenserklärung und Willensgeschäft: ihr Begriff und ihre Behandlung nach Bürgerlichem Gesetzbuch. Ein System der juristischen Handlungen*, Berlin, 1907, pp. 612 e 622 s.; J.L. LUTZ, *op. cit.*, p. 80 s.; F. MESSINEO, *op. ult. cit.*, pp. 254 e 268; F. BANG, *op. cit.*, p. 325 ss.; F. CARNELUTTI, *L'interpretazione dei contratti e il ricorso in Cassazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1922, I, p. 148; e in *Id.*, *Studi di diritto processuale*, I, Padova, 1925, p. 415 s.; E. BETTI, *Corso di Istituzioni di diritto romano*, I, *Parte generale (escluso il processo)*, Padova, 1928, p. 410 ss.; *Id.*, *Diritto romano*, I, *cit.*, p. 265 ss.; *Id.*, *Lezioni di diritto romano*, *cit.*, p. 352 s.; *Id.*, *Teoria generale del negozio giuridico*, *cit.*, pp. 150 s. e 418 s.; B. BIONDI, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1939, p. 157 s.; *Id.*, *Successione testamentaria. Donazioni*, in *Trattato di diritto romano*, diretto da E. Albertario, Milano, 1943, p. 521 s.; P. VOCI, *op. ult. cit.*, p. 827 s.; G. GANDOLFI, *op. cit.*, p. 320 s.; H.J. WIELING, *Falsa demonstratio, condicio pro non scripta, condicio pro impleta im römischen Testament*, *cit.*, p. 197 s.; U. FOERSTE, *op. cit.*, p. 90 s.

²⁰ Cfr. C.F. GABBA, *op. cit.*, c. 642 s.; E. DANZ, *Über das Verhältnis des Irrtums zur Auslegung nach dem B.G.B.*, *cit.*, p. 381 ss.; F. VASSALLI, *Facti et iuris ignorantia*, in *Studi sen.*, 1914, p. 1 ss.; G. VON BESELER, *Error in materia. Beitrag zur Digestenforschung*, in *Byz.-Neug. Jahr.*, (1) 1920, p. 343 ss.; *Id.*, *Miscellanea*, in *ZSS RA*, (45) 1925, p. 213 ss.; G. DONATUTI, *Iustus error e iusta causa erroris nelle fonti romane*, in *Arch. giur.*, (86) 1921, p. 223 ss. (da cui la successiva citazione); e in *Id.*, *Studi di diritto romano*, I, *cit.*, p. 87 ss.; S. RICCOBONO, *Stipulatio ed instrumentum nel diritto giustiniano*, in *ZSS RA*, (43) 1922, p. 279 ss.; P. BONFANTE, *Essenza della «bona fides» e suo rapporto con la teorica dell'errore*, in *Id.*, *Scritti giuridici varii*, II, *cit.*, p. 717 ss.; M. LAURIA, *L'errore nei negozi giuridici*, in *Riv. dir. civ.*, 1927, p. 313 ss. (da cui le successive citazioni); e in *Id.*, *Studii e ricordi*, Napoli, 1983, p. 55 ss.; H. SIBER, *Römisches Recht in Grundzügen für die Vorlesung*, II, *Römisches Privatrecht*, Berlin, 1928, p. 380 ss.; P. VOCI, *Errore e buona fede nell'usucapione romana*, in *Studi in memoria di Umberto Ratti*, a cura di E. Albertario, Milano, 1934, p. 369 ss.; *Id.*, *L'errore nel diritto romano*, *cit.*, p. 25 ss.; *Id.*, *In tema di errore*, in *SDHI*, (8) 1942, p. 103 ss.; *Id.*, *Diritto ereditario romano*, II, *cit.*, pp. 117 s., 269 s. e 822 ss.; *Id.*, voce *Errore (diritto romano)*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, p. 229 ss.; A. EHRHARDT, (*Errantis voluntas nulla est*), in *ZSS RA*, (58) 1938, p. 167 ss.; *Id.*, *Betrachtungen über die Lehre vom Error*, *ivi*, (69) 1952, p. 402 ss.; E.-H. KADEN, *Die Lehre vom Vertragsschluß im klassischen römischen Recht und die Rechtsregel: non videntur qui errant consentire*, in *Festschrift Paul Koschaker mit Unterstützung der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin und der Leipziger Juristenfakultät zum sechzigsten Geburtstag überreicht von seinen Fachgenossen*, I, Weimar, 1939, p. 334 ss.; G. DULCKEIT, *Zur Lehre vom Rechtsgeschäft im klassischen römi-*

È dunque quantomeno impreciso supporre che il principio «falsa demonstratio non nocet» abbia potuto fin dall'inizio operare in funzione correttiva di una particolare tipologia di errore sulla dichiarazione, a ben vedere sconosciuto nei termini in cui sarebbe stato ricostruito nei secoli successivi.

Dalle fonti romanistiche, al contrario, è più agevole dedurre un principio generale di certezza dell'indicazione testamentaria, strettamente correlato al rigido formalismo del diritto classico e, in particolare, alla solennità espressiva dell'istituzione ereditaria, la cui efficacia richiedeva che il testatore, al momento della manifestazione di volontà, potesse rappresentarsi la persona del chiamato e l'oggetto del lascito²¹.

schen Recht, in *Festschrift Fritz Schulz*, I, cit., p. 175 ss.; Id., *Plus nuncupatum minus scriptum*, cit., p. 179 ss.; H. SCHWARZ, *Die Bedeutung des Geschäftswillens im römischen Kontraksrecht der klassischen Zeit*, in *SDHI*, (25) 1959, p. 10 ss.; H. BROX, *Die Einschränkung der Irrtumsanfechtung*, cit., p. 28 ss.; U. ZILLETI, *La dottrina dell'errore nella storia del diritto romano*, Milano, 1961, spec. p. 140 ss.; L. LABRUNA, «*Errantis voluntas*», in *Labeo*, (8) 1962, p. 130 ss.; F. WIEACKER, *Irrtum, Dissens oder Gegenstandslose Leistungsbestimmung?*, in *Mélanges Philippe Meylan*, Recueil de travaux publiés par la Faculté de droit, I, *Droit romain*, Lausanne, 1963, p. 383 ss.; T. MAYER-MALY, *Bemerkungen zum Aspekt der Konsensstörung in der klassischen Irrtumslehre*, *ivi*, p. 241 ss.; M. SCHERMAIER, *Die Bestimmung des wesentlichen Irrtums von den Glossatoren bis zum BGB*, Wien-Köln-Weimar, 2000, spec. p. 85 ss.; Id., *Willensmängeln*, in *Historisch-kritischer Kommentar zum BGB*, herausgegeben von M. Schermaier, J. Rückert, R. Zimmermann, I, *Allgemeiner Teil. §§ 1-240*, herausgegeben von M. Schermaier, Tübingen, 2003, p. 402 ss.

²¹ Cfr. F. SERAFINI, *op. cit.*, p. 167 ss.; N. DE CRESCENZIO, *op. cit.*, pp. 39 s., 44, 76 s. e 207 s.; C. LOSANA, voce *Successioni testamentarie*, cit., p. 203; G.C. BURCHARD, *Il sistema e la storia interna del diritto romano privato*, trad. it. di P. de Conciliis, II, Roma, 1897, p. 383 s.; C. FADDA, *Concetti fondamentali del diritto ereditario romano*, Lezioni dettate nell'Università di Napoli, 1899-1900, I, Napoli, 1900, p. 150 s.; B. BRUGI, *Istituzioni di diritto romano (diritto privato giustiniano)*, 3^a ed., Torino, 1926, p. 622 s.; E. BETTI, *Appunti di diritto civile. 1928-1929*, Milano, 1929, p. 64 s.; Id., *Esercitazioni romanistiche su casi pratici*, I, cit., p. 18 ss.; P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, VI, *Le successioni*, rist. corretta della 1^a ed. (Roma, 1930) a cura di G. Bonfante e G. Crifò, Milano, 1974, p. 308 ss.; Id., *Istituzioni di diritto romano*, rist. corretta della 10^a ed. (Torino, 1946) a cura di G. Bonfante e G. Crifò, con una prefazione di E. Albertario e una nota di G. Crifò, Milano, 1987, p. 483 s.; F. SANTOROPASSARELLI, *La determinazione dell'onorato di un lascito e l'arbitrio del terzo*, cit., p. 272 s.; V. POLACCO, *Delle successioni*, I, cit., p. 285 s.; P. KOSCHAKER, *op. cit.*, p. 187 ss.; C. FERRINI, *Manuale di Pandette*, 4^a ed. a cura di G. Grosso, Milano, 1953, p. 602 s.; B. BIONDI, *Successione testamentaria e donazioni*, cit., pp. 113 s. e 215 ss.; G. GROSSO, *I legati nel diritto romano*, cit., p. 191 ss.; P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II, cit., p. 881 s.; M. AMELOTI, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, I, *Le forme classiche di testamento*, Firenze, 1966, p. 81 ss.; Id., voce *Testamento (diritto romano)*, in *Enc. dir.*, XLIV, Milano, 1992, p. 459 ss.; A. LISERRE, *op. cit.*, p. 3 ss.; N. IRTI, *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui*, cit., p. 1 s.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 78 s.; G. SCHERILLO, *Corso di diritto romano. Il testamento*, 2^a ed. a cura di F. Gnoli, Milano, 1999, p. 284 ss.; nonché, con specifico riferimento alla possibilità di dedurre dal medesimo rilievo l'assenza di una teoria generale del contratto nel diritto romano, E. BETTI, *Der Typenzwang bei den römischen Rechtsgeschäften und die sogenannte Typenfreiheit des heutigen Rechts*, in *Festschrift für Leopold Wenger zu seinem 70. Geburtstag dargebracht von Freunden, Fachgenossen und Schülern*, herausgegeben von P. Koschaker, I, München, 1944, p. 249 ss.; e, con il titolo *La tipicità dei negozi giuridici romani e la cosiddet-*

Il carattere necessariamente psicologico di tale certezza, riferibile allo stato di coscienza del *de cuius* e non al contenuto della disposizione, giustifica la rilevanza invalidante dell'«error in persona» o «in corpore», riscontrabile allorché il testatore non si sia reso conto delle reali componenti identificative della disposizione, ma non esclude la possibilità, attraverso l'interpretazione, di giungere all'individuazione univoca di quanto voluto purché sussista un solido riscontro nella formulazione testamentaria.

I numerosi frammenti dedicati al principio «falsa demonstratio non nocet» legittimano dunque ad ipotizzare che esso abbia avuto, nella millenaria esperienza del diritto romano, una portata precettiva più ampia ed articolata di quella collegabile all'enucleazione della regola selettiva dello stralcio, così da evidenziare che quest'ultima costituisce solo una manifestazione del principio, utilizzato anche in casi decisamente diversi da quelli ricordati nel precedente paragrafo.

Il testo storicamente più risalente descrive una situazione nella quale il *de cuius* aveva attribuito all'oggetto del legato al coniuge superstite una falsa connotazione enunciando che il bene legato gli era stato attribuito per dote. Gli eredi contestavano la necessità di consegnare il bene al coniuge per via della falsa identificazione²². La conclusione favorevole al legatario

ta atipicità del diritto odierno, in *Ann. Fac. giur. Univ. Macerata*, (1) 1966, p. 5 ss.; e in *Id.*, *Diritto Metodo Ermeneutica*, cit., p. 321 ss.; G. GROSSO, voce *Contratto (diritto romano)*, in *Enc. dir.*, IX, Milano, 1961, p. 756 s.; e in *Id.*, *Scritti storico giuridici*, III, cit., p. 285 s.; *Id.*, *Il sistema romano dei contratti*, 3ª ed., Torino, 1963, p. 163 s.; M. TALAMANCA, voce *Contratto e patto nel diritto romano*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, IV, Torino, 1989, p. 70; *Id.*, *La tipicità dei contratti romani fra «conventio» e «stipulatio» fino a Labeone*, in *Contractus e pactum: tipicità e libertà negoziale nell'esperienza tardo-repubblicana*, Atti del Convegno di diritto romano e della presentazione della nuova riproduzione della Lettera fiorentina, Copanello, 1-4.6.1988, a cura di F. Milazzo, Napoli, 1990, p. 107 s.; A. BURDESE, *I contratti innominati*, in *Derecho romano de obligaciones. Homenaje a José Luis Murga Gener*, Madrid, 1994, p. 66 ss.; T. DALLA MASSARA, *Alle origini della causa del contratto. Elaborazione di un concetto nella giurisprudenza classica*, Padova, 2004, p. 326 ss.; R. FIORI, *Tipicità contrattuale e teoria generale del contratto. Alcuni problemi di storia dogmatica*, in *Mundus novus. Unità del continente latinoamericano: leggere i digesti, unificare il diritto*, Congresso internazionale, Roma, 25.-26.5.2006, a cura di S. Schipani e D. Esborraz, Roma, 2007, p. 105 ss.; R. CARDILLI, *Il problema della resistenza del tipo contrattuale nel diritto romano fra natura contractus e forma iuris*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, III, a cura di R. Fiori, Napoli, 2008, p. 73 ss.; *Id.*, *Damnatio e oportere nell'obbligazione*, Napoli, 2016, p. 273 ss.

²² Cfr. D. 35.1.40.4 (*Javolenus libro II Ex posterioribus Labeonis*), trad. it. di G. VIGNALI, *op. cit.*, p. 154: «§ 4. Chi non aveva verun fondo dotale, aveva legato così: *il mio erede le dia il fondo Corneliano, che ella mi diede in dote* ("Fundum Cornelianum, quem illa mihi doti dedit, ei heres dato"). Labeone, Ofilio, Trebazio risposero che, nondimeno, erasi legato il fondo, perché, esistendo il fondo Corneliano, una falsa dimostrazione non estingue il legato ("quia, cum fundus Cornelianus in rerum natura sit, demonstratio falsa legatum non perimit"). Il medesimo argomento, ancorché riformulato con riferimento ad un lascito avente una formulazione connotata da una falsa motivazione anziché da una vera e propria «falsa demonstratio», è successivamente ripreso in D. 33.4.1.8 (*Ulpianus libro XIX Ad Sabinum*), trad. it. di G. VIGNALI, *Corpo del diritto corredato delle note di Dionisio Gotofredo e di C.E. Freiesleben*, Digesto, IV, Napoli, 1857, p. 1264 s.: «§ 8. Se uno in questi termini avesse legato alla moglie

è motivata attraverso un testuale richiamo al principio «falsa demonstratio non nocet», che la formulazione letterale del frammento sembra quasi considerare preesistente²³. La materiale eseguibilità del lascito una volta

il fondo Tiziano: *Giacché quel fondo mi pervenne mercé di lei* (“*Is enim fundus propter illam ad me pervenit*”), in ogni conto il fondo è dovuto: giacché è superfluo tutto ciò che si aggiunge alla cosa accennata, già abbastanza accennata (“*nam quicquid demonstratae rei additur satis demonstratae, frustra est*”); nonché in un rescritto degli Imperatori Settimio Severo e Caracalla ricordato in I. 2.20.15, trad. it. di G. VIGNALI, *Corpo del diritto corredato delle note di Dionisio Gotofredo e di C.E. Freiesleben, Cronologia e Istituzioni*, Napoli, 1856, p. 204: «ma se il marito abbia legato alla moglie la dote, vale il legato, perché è più pieno il legato che l'azione a ripeter la dote. Ma se le abbia legata la dote che non avrà mai ricevuta, gli Imperatori Severo ed Antonino rescrissero che il legato è inutile se abbia legato semplicemente; che se poi nel prelegare abbia mentovata una determinata somma o un determinato corpo o l'istrumento dotale, vale il legato». Questa stessa conclusione è infine riprodotta in C. 6.44.3 (*Imp. Alexander Augustus Faustinae*, a. 223), trad. it. di G. VIGNALI, *Corpo del diritto corredato delle note di Dionisio Gotofredo e di C.E. Freiesleben, Codice*, 2, Napoli, 1861, p. 250: «se il marito ti legò la dote, non accennandone in quantità determinata, ma tutto ciò che a lui fosse pervenuto o sarebbe per pervenire a titolo di dote, e questo tu domandi in forza del testamento, è necessaria la prova della somma sborsata. Che, se non espresse la quantità, è dovuta, benché non sia stata data in dote, come un legato diverso, non però di quel diritto che la dote esercita».

²³ Insistono sul punto, sia pure con esiti non integralmente coincidenti, C. FERRINI, *Aulo Casciello*, in ID., *Opere di Contardo Ferrini*, II, *Studi sulle fonti del diritto romano*, a cura di E. Albertario, Milano, 1929, p. 65; E. BETTI, *Esercitazioni romanistiche su casi pratici*, I, cit., p. 11 s.; C.A. MASCHI, *Studi sull'interpretazione dei legati. Verba e voluntas*, Milano, 1938, pp. 51 e 62; H. COING, *Zur Methodik der republikanischen Jurisprudenz*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, I, cit., p. 386; M. BRETONE, *Consortium et communio*, in *Labeo*, (6) 1960, p. 191, testo e nota 59; F. HORAK, *Rationes decidendi. Entscheidungsgründungen bei den älteren römischen Juristen bis Labeo*, I, Aalen, 1969, p. 199 s.; ID., *Studi sull'interpretazione giurisprudenziale romana*, cit., p. 206; O. FORZIERI VANNUCCI, *op. cit.*, pp. 115 ss., spec. 121; P. BIAVASCHI, *Caesari familiarissimus. Ricerche su Aulo Ofilio e il diritto successorio tra Repubblica e Principato*, Milano, 2011, p. 176 s.; M. EVANGELISTI, *op. cit.*, p. 11 s., nota 6, i quali non escludono che il passo in esame possa collegarsi a D. 33.4.6.pr.-1 (*Labeo libro II Posteriorum a Iavoleno Epitomatorum*), trad. it. di G. VIGNALI, *Corpo del diritto corredato delle note di Dionisio Gotofredo e di C.E. Freiesleben, Digesto*, IV, cit., p. 1271 s.: «essendosi scritto: *quei cinquanta in contanti che a me pervennero mercé di mia moglie, il mio erede dia altrettanto per tale dote* (“*quae pecunia propter uxorem meam ad me venit quinquaginta, tantundem pro ea dote heres meus dato*”); quantunque la dote fosse stata di quaranta, pure Alfeno Varo scrisse che Servio rispose dovere cinquanta; perché fu aggiunta la proposta somma di cinquanta (“*quia proposita summa quinquaginta adiecta sit*”). § 1. Similmente (“*item*”), a colei che non aveva dote alcuna, il marito aveva legato così: *quanto contante a titolo di dote ed il resto, per esso l'erede dia cinquanta* (“*quanta pecunia dotis nomine, et reliqua: pro ea quinquaginta heres dato*”): Ofilio, Cascelio, come ancora gli scolari di Servio, riferirono esserle dovuto il legato: doversi avere non altrimenti, che se ad un uno si fosse legato un servo morto, o per esso cento. Il che è vero, perché con queste parole non sembra legata la dote stessa, ma il contante per la dote (“*quod verum est: quia his verbis non dos ipsa, sed pro dote pecunia legata videtur*”). Per quanto nelle espressioni appena riportate non vi sia un testuale riferimento alla «demonstratio», la conservazione del legato sarebbe stata comunque assicurata nonostante la falsità delle sue informazioni identificative, il che consentirebbe quantomeno di supporre che ai giuristi dell'età repubblicana importava esclusivamente che l'oggetto della disposizione fosse determinato in modo tale da assicurarne l'eseguibilità, ferma restando la possibilità di stralciare qualunque altro ele-

operato lo stralcio della falsa informazione attesterebbe la marginalità di quest'ultima, confermando, secondo la ricostruzione dottrinale tuttora prevalente, l'unitarietà del principio²⁴.

Altra parte della dottrina ha tuttavia osservato che, nel caso in esame, la falsa specificazione assume contorni di essenzialità non superabili attraverso il generico richiamo all'astratta eseguibilità del legato. L'elevato valore economico del lascito avrebbe dovuto indurre il giurista ad una più articolata valutazione delle ragioni che avevano portato all'inserimento della specificazione circa il carattere dotale del bene, perché l'eventuale accertamento della sua erroneità, specie se collegabile all'effettiva presenza nel patrimonio del *de cuius* di altri beni di origine dotale, avrebbe dovuto condurre ad affermare l'esistenza di un vero e proprio «error in corpore», idoneo a sancire l'inefficacia del legato per le medesime ragioni che sa-

mento descrittivo, indipendentemente dall'analisi della sua marginalità o essenzialità e dunque in ragione di un apparato argomentativo non necessariamente coincidente con quello desumibile dalle successive ricostruzioni di Gaio e Ulpiano. Perviene ad esiti molto simili, pur muovendo da opposte premesse teorico-concettuali, strettamente correlate all'impiego del metodo intepolazionistico, G. DONATUTI, «*Falsa demonstratio non nocet*», cit., p. 316 s., che, allo scopo di ribadire una netta contrapposizione tra il diritto classico e quello imperiale e giustiniano, richiama D. 31.21 (*Celsus libro XX Digestorum*), trad. it. in Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae, V, 1, cit., p. 263 s.: «avendo un tale ridato a sua moglie la dote, le aveva voluto legare quaranta, e, quantunque sapesse che la dote era stata ridata, pure si avvale di questo pretesto, legando tale somma come se essa fosse a titolo di 'ridare' la dote. Penso che <da parte dell'erede> i quaranta siano dovuti, perché la parola 'ridare', quantunque abbia il significato di 'dare indietro', pure assume anche di per sé il significato di 'dare'». Anche in quest'ultimo caso, il riferimento alla dote è stato stralciato per consentire l'attuazione del lascito, di per sé determinabile per l'esplicito richiamo della somma dovuta, ma la formulazione del caso esaminato dal giurista dell'età imperiale considera già risolta proprio quella *quaestio voluntatis* che, nella fattispecie decisa in età repubblicana, sembrerebbe invece irrilevante. Ma conserva efficacia, sul punto, la replica di G. GROSSO, *Sulla falsa demonstratio nelle disposizioni d'ultima volontà*, cit., p. 337 s., nota 56, secondo il quale, se davvero qui fosse stato decisivo il dogma volontaristico, non vi sarebbe stata alcuna necessità di motivare la soluzione muovendo dall'esegesi della parola «reddere» («ridare»), che dunque doveva intendersi espressamente utilizzata dal *de cuius* e per questo idonea ad incidere sull'individuazione dell'elemento accessorio stralciabile.

²⁴ Cfr. F. MOMMSEN, *Die Bedeutung des Wortes Digesta*, in ZSS RA, (7) 1868, p. 480; M. LAURIA, *op. cit.*, p. 360 ss.; G. DONATUTI, *op. ult. cit.*, p. 315 s.; G. GROSSO, *op. ult. cit.*, p. 330 ss.; F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science*, Oxford, 1946, pp. 58 e 91 s.; in versione tedesca e con il titolo *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, Weimar, 1961, pp. 61 e 94 s.; e, in versione italiana e con il titolo *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it. di G. Nocera, Firenze, 1968, pp. 68 s. e 96 s.; R. ORESTANO, voce *Aufidius Namusa*, in *Noviss. dig. it.*, I, 1, Torino, 1957, p. 154 s.; P. VOCI, *op. ult. cit.*, pp. 325 ss., spec. 332 s.; G. GANDOLFI, *op. cit.*, p. 320 s.; N. PALAZZOLO, *op. cit.*, pp. 29 s., 46 ss. e 121 s.; F. HORAK, *Rationes decidendi*, I, cit., p. 121 s.; F. CASAVOLA, *Auditores Servii*, in *La critica del testo*, Atti del II Congresso internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto, I, Firenze, 1971, p. 153 ss.; ID., *Auditores Servii tra Pomponio e Ulpiano*, in *Giuristi adrianei. Con note di prosopografia e bibliografia su giuristi del II sec. d.C.*, a cura di G. De Cristofaro, Napoli, 1980, p. 128 ss.; N. RAMPAZZO, *op. cit.*, p. 269 ss.; P. BIAVASCHI, *op. cit.*, pp. 80 s., 171 ss. e 196 ss.; M. EVANGELISTI, *op. cit.*, p. 12 ss.

rebbero state successivamente enunciate da Ulpiano o, quantomeno, di un vizio che oggi non si esiterebbe a ricondurre entro i confini dell'errore su qualità essenziali del bene o sui motivi, deducibile dall'espressa formulazione della disposizione e dal conseguente carattere determinante della falsa rappresentazione nel processo formativo della volontà del testatore. Per superare questi rilievi, non resterebbe che immaginare che, nel caso in esame, il testatore avesse intenzionalmente inserito la falsa specificazione, allo scopo di eludere le rigide regole riguardanti il trattamento successorio del coniuge superstite, ma ciò porterebbe a concludere che il principio «falsa demonstratio non nocet» si sarebbe inizialmente connotato per il perseguimento di una finalità equitativa del tutto slegata dalla marginalità dell'informazione stralciabile e più direttamente collegata alle caratteristiche soggettive del beneficiario²⁵.

Non si sarebbe trattato, in altri termini, di una teorizzazione generale ed astratta, sconosciuta in quanto tale ai giuristi dell'età classica²⁶, bensì

²⁵ Cfr. H.J. WIELING, *op. ult. cit.*, pp. 197 ss., spec. 203 s.; E. BUND, *op. cit.*, p. 468 s.; F. HORAK, *Studi sull'interpretazione giurisprudenziale romana*, cit., p. 206 s.; S. BERNASCONI, *Il legato di debito nel diritto romano*, in *SDHI*, (42) 1976, p. 83 s.; H. HAUSMANINGER, *Zur Legatsinterpretation des Celsus*, in *Iura*, (35) 1984, p. 24 s.; W. WELTER, *op. cit.*, p. 72 s.; F. WUBBE, *Der Wille des Erblassers bei Iav. D. 32, 100, 1*, in *Iuris professio*, cit., p. 371 s.; U. FOERSTE, *op. cit.*, p. 92; P. BIAVASCHI, *op. cit.*, p. 177 s.; J.F. STAGL, *op. cit.*, p. 22 ss.; A. SPINA, *Ricerche sulla successione testamentaria nei Responsa di Cervidio Scevola*, Milano, 2012, p. 200 s.; M. EVANGELISTI, *op. cit.*, p. 17 ss.; Y. GONZÁLES ROLDÁN, *Hereditas e interpretazione testamentaria in Nerazio*, Napoli, 2019, pp. 10 s. e 78 ss. Ma per non attribuire al rilievo svolto nel testo valore assoluto è sufficiente ricordare che il problema era stato già segnalato da G. GROSSO, *op. ult. cit.*, p. 330, ed era stato da lui superato attribuendo decisiva importanza all'inciso iniziale di D. 35.1.40.4, cit. («qui dotalem fundum nullum habebat»), da intendersi nel senso che «non vi era fondo dotale, il che ha importanza per escludere che fosse legato un altro fondo e non il Corneliano». Similmente, N. RAMPAZZO, *op. cit.*, p. 262 s., riafferma l'accessorietà della «demonstratio» pur riconoscendo che talvolta essa potrebbe essere «atipica», cioè «emancipata dal ruolo accessorio che solitamente le è riservato ed inglobante invece il profilo causale dell'attribuzione giuridicamente correlato», ed A. MANTELLO, *Natura e diritto da Servio a Labeone*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, a cura di D. Mantovani ed A. Schiavone, Pavia, 2007, pp. 209 ss., spec. 243 s.; ID., *L'analogia nei giuristi tardo-repubblicani e augustei. Implicazioni dialettico-retoriche e impieghi tecnici*, in *Il ragionamento analogico. Profili storico-giuridici*, Atti del Convegno di Como, 17.-18.11.2006, a cura di C. Storti, Napoli, 2010, p. 46, conclude che il requisito dell'accessorietà era già noto alla scuola serviana, «sia pure con applicazioni di non assoluta "sistematicità"», sicché non si potrebbe escludere che esso costituisse un connotato della «demonstratio» opportunisticamente richiamato dai giuristi solo laddove utilmente impiegabile a fini rafforzativi della loro decisione.

²⁶ Cfr. M. KASER, *Zur Methode der römischen Rechtsfindung*, in ID., *Ausgewählte Schriften*, I, Napoli, 1976, p. 3 ss.; F. WIEACKER, *Zur Rolle des Arguments in der römischen Jurisprudenz*, in *Festschrift für Max Kaser zum 70. Geburtstag*, cit., p. 1 ss.; A. GUZMÁN BRITO, *Dialéctica, casística y sistemática en la jurisprudencia romana*, in *REHJ*, (5) 1980, p. 17 ss.; F. HORAK, *Osservazioni sulla legge, la casistica e il Case Law nel diritto romano e nel diritto moderno*, in *Legge, giudici, giuristi*, Atti del Convegno tenuto a Cagliari nei giorni 18.-21.5.1981, Milano, 1982, p. 67 ss.; L. VACCA, *Casistica giurisprudenziale e concettualizzazione romanistica*, *ivi*, p. 83 ss.; ID., *Casistica e sistema da Labeone a Giuliano*, in *Ius controversum e auctoritas principis: giuristi, principe e diritto nel primo impero*, Atti del Convegno internazionale di diritto romano e

di una valutazione casistica ispirata ad un *favor uxoris* che, traendo legittimazione dalla constatazione di un sempre più evidente discostamento, nella prassi applicativa, tra la condizione giuridica del coniuge e la diffusa tendenza a beneficiarlo in via testamentaria²⁷, avrebbe indotto a preferire la conservazione delle disposizioni favorevoli al coniuge stesso e a disapplicare il *favor heredis*, canone ermeneutico orientato a limitare i pesi imposti agli eredi, già talvolta applicato per altri legati di debito diversi da quelli relativi alla dote²⁸, ma progressivamente svalutatosi per il crescente rilievo acquisito dalla volontà individuale del *de cuius* nell'interpretazione della disposizione testamentaria²⁹.

In chiave storica, la generalizzazione del principio indotta dal testo di Gaio deriverebbe da un errore del giurista dell'età imperiale che, ignorando l'incidenza decisiva del *favor uxoris* nella soluzione dei casi in cui si è evocata per la prima volta una «falsa demonstratio», avrebbe creduto possibile elaborare una regola astratta incentrata sulla selezione delle informazioni rilevanti e sulla conseguente eliminazione di quelle, tra esse, che, rivelandosi false, risultassero altresì in contrasto con la reale intenzione del testatore³⁰.

del IV Premio romanistico G. Boulvert, Copanello, 11.-13.6.1998, a cura di F. Milazzo, Napoli, 2003, p. 341 ss. (entrambi questi scritti possono anche leggersi in Id., *Metodo casistico e sistema prudenziale. Ricerche*, Padova, 2006, pp. 29 ss. e 175 ss.); Id., *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano. Corso di lezioni*, 2ª ed., Torino, 2012, p. 107 ss.; C. BEDUSCHI, *Tipicità e diritto. Contributo allo studio del razionalismo giuridico*, Bologna, 1984, p. 52 ss.

²⁷ Cfr. E. COSTA, *La condizione patrimoniale del coniuge superstite nel diritto romano classico*, Bologna, 1889, p. 55 ss.; M. GARCÍA GARRIDO, *Ius uxorium. El régimen patrimonial de la mujer casada en derecho romano*, Roma-Madrid, 1958, p. 104 ss.; N. PALAZZOLO, *op. cit.*, p. 71 ss.; C. FAYER, *La «familia romana». Aspetti giuridici e antiquari*, I, Roma, 1982, p. 512 ss.; L. PEPPE, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Milano, 1984, p. 50 ss.; S. TAFARO, *La pubertà a Roma: profili giuridici*, Bari, 1991, p. 69 ss.; L. MONACO, «Hereditas» e «mulieres». *Riflessioni in tema di capacità successoria della donna in Roma antica*, Napoli, 2000, p. 17 ss.; T. KLEITER, *Entscheidungskorrekturen mit unbestimmter Wertung durch die klassische römische Jurisprudenz. Unbestimmte Wertungen*, München, 2010, p. 184 ss. [opera recensita da U. BABUSIAUX, in *ZSS RA*, (129) 2012, p. 750 s.]; R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, 2ª ed., Padova, 2014, p. 233 ss.; P. BONGIORNO, *Il divieto di donazione tra coniugi nell'esperienza giuridica romana*, I, *Origini e profili del dibattito giurisprudenziale tra tarda Repubblica ed età antonina*, Lecce, 2018, p. 25 ss.

²⁸ Cfr. *infra*, Cap. II, § 5.

²⁹ Per un'analitica descrizione delle fonti più direttamente riferibili alla rilevanza del *favor heredis* nella ricostruzione della portata precettiva del *dictum* testamentario, cfr. G. GROSSO, *I legati nel diritto romano*, cit., p. 267 s.; Id., *Obbligazioni. Contenuto e requisiti della prestazione. Obbligazioni alternative e generiche*, 3ª ed., Torino, 1966, pp. 110 s. e 136 s.; P. VOCI, *op. ult. cit.*, p. 306 ss.; M. TALAMANCA, *Trebazio Testa fra retorica e diritto*, cit., pp. 98 ss., spec. 137 s., 177 e 191; M. D'ORTA, «Sterilis beneficii conscientia». *Dalla «praeceptio» al «legatum per praeceptionem»*, Torino, 2005, p. 108 ss.; A. SPINA, *op. cit.*, p. 255 ss.; M. MIGLIETTA, *Servius respondit. Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana*, Trento, 2010, p. 289 ss.; P. BIAVASCHI, *op. cit.*, pp. 129 ss. e 218 ss.

³⁰ Cfr. H.J. WIELING, *op. ult. cit.*, p. 205 s.; S. BERNASCONI, *op. cit.*, p. 97 s.; R. QUADRATO,

Non sembra, a tal proposito, marginale che nelle Istituzioni dello stesso Gaio si dia conto dell'impiego del principio «falsa demonstratio non nocet» anche in ambito processuale, allo scopo di impedire l'opponibilità dell'*exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae* all'attore che, avendo inesattamente indicato la situazione fattuale controversa, chiedendo qualcosa in più o in meno di quanto realmente voluto, avesse poi deciso di ripresentare l'azione, correggendo la formulazione inizialmente impiegata³¹.

L'identificazione della «demonstratio» con la parte della formula che, affiancandosi all'«intentio», serve a descrivere i motivi della richiesta e gli elementi essenziali della lite potrebbe aver agevolato la formazione del convincimento secondo cui il principio in esame sarebbe servito, anche dal punto di vista sostanziale, ad eliminare le informazioni irrilevanti, impedendo che l'attribuzione ad esse di una portata sproporzionata rispetto

Le Institutiones nell'insegnamento di Gaio: omissioni e rinvii, Napoli, 1979, p. 33 s., testo e nota 5; H. HAUSMANINGER, *op. ult. cit.*, p. 24; M. EVANGELISTI, *op. cit.*, p. 20 s.

³¹ Cfr. Gai. 4.58, trad. it. di E. NARDI, *Istituzioni di diritto romano. Testi*, I, rist. emendata, Milano, 1986, p. 122 s.: «se più o meno sia posto nell'esposizione, niente si deduce in giudizio, e perciò la cosa resta integra: ed è quel che si dice la causa non perdersi per una errata esposizione ("et hoc est quod dicitur falsa demonstratione rem non perimi")». Una puntuale analisi della struttura della formula e del ruolo assunto dalla «demonstratio» nel diritto processuale romano è svolta da H. ERMAN, *Conceptio formularum, actio in factum und ipso iure consumptio*, in *ZSS RA*, (19) 1898, p. 287 ss.; O. BÜLOW, *Das Geständnisrecht. Ein Beitrag zur allgemeinen Theorie der Rechtshandlungen*, Freiburg im Breisgau, 1899, p. 179 ss.; P. HUVELIN, *L'arbitrium litis aestimandae et l'origine de la formule*, in *Mélanges Gérardin*, Paris, 1907, p. 319 ss.; M. WLASSAK, *Praescriptio und bedingter Prozess*, in *ZSS RA*, (32) 1912, p. 81 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, *Le formule con demonstratio e la loro origine*, in *Studi ec.-giur. Fac. Giur. Univ. Cagliari*, (4) 1912, pp. 75 ss., spec. 87 s.; come volume autonomo, Cagliari, 1912, pp. 1 ss., spec. 12 s.; e in *Id.*, *Rariora*, Roma, 1946, pp. 36 ss., spec. 57 s.; *Id.*, *Corso di diritto romano. Il processo privato*, a cura di F. Serrao ed A. Berruti, A.A. 1950-1951, Roma, 1952, p. 72 ss.; O. FISCHER, *Lehrbuch des deutschen Zivilprozeß- und Konkursrechts*, Berlin, 1918, p. 164 s.; *Id.*, *Rechtsgeschäftliches Beiwerk*, cit., pp. 9 ss., spec. 16 s.; F. DE VISSCHER, *Les formules in factum*, in *RHD*, (4) 1925, p. 202 ss.; e in *Id.*, *Études de droit romain*, Paris, 1931, p. 372 ss.; O. LENEL, *Intentio in factum concepta?*, in *ZSS RA*, (48) 1928, p. 1 ss.; S. PEROZZI, *Intorno a Gaio, 4, 60*, in *Mélanges de droit romain dédiés a Georges Cornil*, II, Gand-Paris, 1926, p. 199 ss.; F. SEIFERT, *op. cit.*, p. 32 ss.; G. VON BESELER, *Romanistische Studien*, in *TR*, (10) 1930, p. 171 ss.; E. BETTI, *Diritto romano*, I, cit., p. 605 s.; G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, II, *Il processo formulare*, Genova, 1949, p. 110 ss.; L. SCHNORR VON CAROLSFELD, voce *Pluris petitio*, in *Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, herausgegeben von G. Wissowa, XXI, 1, Stuttgart, 1951, c. 616 ss.; S. SOLAZZI, «*Quidam*» (Gli immominati delle Istituzioni di Gaio), in *Atti Acc. Sc. Napoli*, (64) 1952-1953, p. 287 ss.; D. DAUBE, *Forms of Roman Legislation*, Oxford, 1956, p. 35; G. PROVERA, *La «pluris petitio» nel processo romano, I, La procedura formulare*, Torino, 1958, p. 136 ss.; D.I.C. ASHTON-CROSS, *Demonstratio*, in *Camb. L.J.*, (18) 1960, p. 81 ss.; L. RAGGI, *op. cit.*, p. 1 s.; F. HORAK, *Rationes decidendi*, I, cit., p. 96 s.; J. KRANJC, *Die actio praescriptis verbis als Formelaufbauproblem*, in *ZSS RA*, (106) 1989, p. 434 ss.; M. ARTNER, *Agere praescriptis verbis. Atypische Geschäftsinhalte und klassisches Formularverfahren*, Berlin, 2002, p. 81 ss.; U. BABUSIAUX, *Id quod actum est. Zur Ermittlung des Parteiwillens im klassischen römischen Zivilprozeß*, München, 2006, p. 251 ss.; *Id.*, *Wege zur Rechtsgechichte: Römisches Erbrecht*, Wien, 2015, p. 303 ss.

alla loro reale utilità conducesse ad esiti iniqui perché inidonei a tutelare efficacemente le ragioni del richiedente.

Una più attenta disamina dei testi del Digesto specificamente dedicati al diritto testamentario, del resto, ha indotto anche altri interpreti a constatare che il termine «demonstratio» presenta significativi margini di ambiguità, che, rendendone impossibile un'univoca traduzione, escludono altresì che esso possa essere incondizionatamente identificato muovendo dal carattere accessorio e marginale delle informazioni offerte all'interprete.

Se, in particolare, in talune fonti letterarie, influenzate dalla retorica greca, compare un richiamo alla «demonstratio» per indicare un procedimento sillogistico basato su premesse certe e, dunque, apodittico perché inevitabilmente destinato a concludersi nel modo da esso indicato, stante la sua capacità di sviluppare esiti già implicitamente deducibili dai suoi postulati³², il concorrente impiego del termine per indicare elementi aggiuntivi irrilevanti ed informazioni essenziali lo ha reso idoneo a sintetizzare il complesso dei dati testuali dai quali dedurre le caratteristiche soggettive ed oggettive della disposizione³³, fino al punto di indurre un'isolata dottrina a prospettare l'identificazione con la dichiarazione complessivamente intesa³⁴.

³² Tale rilievo, già deducibile da J.C.G. ERNESTI, *Lexicon technologiae latinorum rhetoricae*, Leipzig, 1797, p. 213 s.; E. BONELLUS, *Lexicon Quintilianaeum*, Leipzig, 1834, p. 108 s., è ampiamente valorizzato da O. FORZIERI VANNUCCHI, *op. cit.*, pp. 213 ss., spec. 222 s., secondo la quale il termine «demonstratio» sarebbe stato importato nel linguaggio giuridico da fonti retoriche e avrebbe indicato «un procedimento logico, espresso da determinate parole, contenente una sua verità evidente». Un'utile elencazione delle fonti è altresì ricavabile da G. VIGNALI, *Massime del diritto romano ordinate alfabeticamente col testo latino voltato in italiano*, 3ª ed., Napoli, 1896, pp. 94, 124, 135 ss., 165 s., 179 ss., 273 ss. 321 ss. e 440 ss.

³³ Cfr. F. EISELE, *op. cit.*, p. 19 s.; G. DI BICOCCA, *Le disposizioni testamentarie per relationem*, in *Not. it.*, 1893, p. 121; H. VON HOLLANDER, *Zur Lehre vom Error nach römischen Recht*, 2ª ed., Halle a.S., 1908, p. 70 ss.; F. SEIFERT, *op. cit.*, pp. 25 ss. e 50 ss.; F. KABUS, *op. cit.*, p. 3 s.; B. STANNER, *op. cit.*, p. 1; G. VON BESELER, *Miscellanea critica*, cit., p. 415 s.; G. GROSSO, *Sulla falsa demonstratio nelle disposizioni d'ultima volontà*, cit., p. 314 ss.; P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, cit., p. 168 s.; E. BETTI, «*Declarare voluntatem*» nella *dogmatica bizantina*, cit., pp. 435 s. e 440; G. GANDOLFI, *op. cit.*, p. 245; A. BERGER, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, in *Transactions of the American Philosophical Society*, (43) 1953, II, p. 430 s.; F. HORAK, *Studi sull'interpretazione giurisprudenziale romana*, cit., p. 211 s.; U. FOERSTE, *op. cit.*, p. 92 s.; N. RAMPAZZO, *op. cit.*, p. 271 ss.; A. SCALISI, *op. cit.*, pp. 32 e 37, nota 63; A. SPINA, *op. cit.*, p. 230, testo e nota 185.

³⁴ Cfr. R. LEONHARD, *Der Irrtum als Ursache nichtiger Verträge*, II, cit., p. 12 s., testo e nota 3, al quale si oppongono P. LOTMAR, *op. cit.*, p. 228; F. BANG, *op. cit.*, p. 309 ss., che preferiscono tradurre «demonstratio» con «indicazione» («Bezeichnung»), conformemente a quanto indicato da B. WINDSCHEID, *Diritto delle Pandette*, III, cit., p. 149, nota 12. Più articolata la posizione di A. BRINZ, *op. cit.*, p. 283 ss., il quale suggerisce di distinguere tra «denominazione» («Benennung»), «descrizione» («Beschreibung») e «caratterizzazione» («Charakterisierung»), pur riconoscendo che nel Digesto è possibile individuare un utilizzo del termine «demonstratio» idoneo a ricomprendere tutte e tre le specificazioni appena riportate. Riduce la questione ad un mero corollario del più ampio e netto divario tra diritto classico e giu-

È evidente in quest'ultima posizione una forzatura priva di alcun collegamento con le fonti finora richiamate³⁵. Rimane tuttavia ancora oggi convincente il tentativo di ricondurre la «demonstratio» ad una qualunque motivazione che, avuto riguardo al rigido formalismo del testamento romano, non avrebbe originariamente dovuto assumere alcun rilievo condizionante nella valutazione della validità della disposizione testamentaria, a misura che gli elementi identificativi di quest'ultima risultassero comunque sufficientemente determinati³⁶.

stiniano G. DONATUTI, *op. ult. cit.*, p. 323 s., secondo il quale «demonstratio» avrebbe indicato un elemento formalisticamente accessorio esclusivamente nel diritto classico e si sarebbe allargata fino a comprendere la dichiarazione complessivamente intesa per effetto delle interpolazioni dei giuristi giustiniani. Secondo G. CIAN, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, cit., p. 106 s., infine, «nella civilistica moderna, il termine *demonstratio* è inteso puramente e semplicemente come sinonimo di dichiarazione di volontà», mentre nel diritto romano «rappresentava, a quanto sembra, un insieme di indicazioni, diverse dal *nomen*, che servivano a descrivere una persona o una cosa, e che potevano quindi aggiungersi ad esso nella manifestazione di volontà».

³⁵ Ma una ricostruzione più articolata potrebbe essere legittimata da D. 35.1.27 (*Alfenus Varus libro V Digestorum*), trad. it. di G. VIGNALI, *Corpo del diritto corredato delle note di Dionisio Gotofredo e di C.E. Freiesleben, Digesto*, V, cit., p. 145 s.: «un tale aveva scritto in testamento, che gli si facesse un monumento sul modello di quello, che nella via Salaria era per Publio Settimio Demetrio; se fatto non si fosse, multava gli eredi in grossa somma; e, non trovandosi verun monumento di Publio Settimio Demetrio, ma vi era quello di Publio Settimio Dama, sul qual modello sospettavasi, che quegli che aveva fatto testamento aveva voluto gli si facesse il monumento. Gli eredi domandavano, monumento di qual natura dovevano essi fare, e se per ciò niun monumento facessero, perché non ritrovavano il modello al quale somigliasse, eran forse tenuti per la penale? Rispose che, se si rendesse manifesto a qual monumento accennar voleva colui che aveva fatto testamento (“si intelligeretur, quod monumentum demonstrare voluisset is, qui testamentum fecisset”), benché nella scrittura allora non vi fosse, pure doveva farsi quello che colui aveva inteso d’indicare (“quod ille se demonstrare animo sensisset”); ma, se la sua volontà s’ignorasse, la penale non aveva veruna forza, perché su qual modello avesse ordinato farsi, non appariva da nessun luogo; pure assolutamente un monumento dovevano costruire secondo le fortune e la dignità del defunto». L’inciso di chiusura vale a riaffermare che il giurista ha inteso in termini accessori il richiamo a «Publio Settimio Demetrio», reputandolo superabile, anche laddove non vi fosse modo di richiamarsi al monumento per Publio Settimio Dama, attraverso criteri di determinazione più genericamente collegati alle caratteristiche del *de cuius* e ciò basta per riaffermare che l’idea della marginalità della «demonstratio» era comunque ben presente ai giuristi dell’età repubblicana. Tuttavia, è significativo notare che, per quanto il principio «falsa demonstratio non nocet» si articoli ancora in uno stralcio della falsa informazione «Demetrio», esso vale ad attuare l’intenzione del defunto solo se sulla via Salaria l’unico monumento ad un «Publio Settimio» fosse appunto quello per «Publio Settimio Dama», posto che altrimenti si deve aprire la strada ad una vera e propria sostituzione motivata, in via esclusiva, dagli elementi extra-testuali e potenzialmente estendibile all’intera descrittiva testamentaria.

³⁶ Cfr. G. GROSSO, *op. ult. cit.*, pp. 314 ss., spec. 316 s., le cui conclusioni sono variamente riprese anche da W. FLUME, *Irrtum und Rechtsgeschäft im römischen Recht*, cit., p. 224 s.; H.J. WIELING, *op. ult. cit.*, pp. 206 s., spec. nota 17, e 210 s.; R. ZIMMERMANN, «Quos Titius voluerit». *Höchstpersönliche Willensentscheidung des Erblassers oder «power of appointment»*, München, 1991, p. 9 s.; N. RAMPAZZO, *op. cit.*, p. 269 ss.; P. BIAVASCHI, *op. cit.*, p. 173, testo e

Secondo questa interpretazione, la falsità dell'informazione stralciabile dovrebbe essere predicabile solo in termini oggettivi, in relazione alla realtà materiale cui la disposizione si riferisce e non già alle intenzioni del testatore, alle quali proprio per questo il sintagma non fa alcun riferimento.

«Falsa demonstratio non nocet» dovrebbe dunque essere qualificata come una regola formale che toglie rilievo a quanto non condiziona l'enucleazione del significato minimo della disposizione allorché l'interpretazione di quest'ultima consenta l'individuazione di altri elementi autonomamente sufficienti a garantire il completamento del processo identificativo³⁷.

Perlomeno nel diritto romano classico, essa avrebbe operato come specificazione di un più ampio principio compendiabile nel sintagma «falsa causa non nocet» e diretto genericamente ad escludere che la falsità della motivazione aggiunta al lascito comunque attuabile nel suo significato letterale incida negativamente sulla sua efficacia.

Messo a confronto con lo sviluppo del diritto giustiniano, più saldamente ancorato alla tutela della volontà individuale del testatore³⁸, il principio «falsa demonstratio non nocet» sarebbe rimasto ancora ispirato all'esegesi letterale del testo e quindi privo di apprezzabili margini di sviluppo.

Un più radicale ripensamento ha invece subito la regola «falsa causa

nota 266, e 178 s.; e, per una più ampia e recente descrizione dei requisiti di validità formale del testamento romano, B. ALBANESE, *L'abolizione postclassica delle forme solenne nei negozi testamentari*, in Sodalitas. *Scritti in onore di Antonio Guarino*, II, Napoli, 1984, p. 777 ss.; M. TALAMANCA, *D. 29.7.20 (Paul. 5 ad L. Iul. et Pap.): Oralità e scrittura nel testamentum per aes et libram*, in *Mélanges en l'honneur de Carlo Augusto Cannata*, édité par R. Ruedin, Bâle, 1999, p. 75 ss.; S. SCHIAVO, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei criminaliter agere civiliter agere*, Milano, 2007, p. 117 ss.; F. TERRANOVA, *Sulla natura «testamentaria» della cosiddetta mancipatio familiae*, in *AUPA*, (53) 2009, p. 301 ss.; ID., *Ricerche sul testamentum per aes et libram*, I, *Il ruolo del familiae emptor (con particolare riguardo al formulario del testamento librato)*, Torino, 2011, p. 85 ss.; I. RUGGIERO, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano, 2017, p. 340 ss.; R. CARDILLI, *Considerazioni romanistiche sulla resistenza dei termini di «erede» e «successione»*, in *Casi controversi di diritto delle successioni*, I, cit., p. 42 ss.

³⁷ Cfr. G. GROSSO, *op. ult. cit.*, p. 326: «riconosciuto che una *demonstratio* era falsa, poiché, essendo falsa, mancava al suo scopo, era naturale che se ne dichiarasse l'inefficacia assoluta, onde il sorgere spontaneo della regola *falsa demonstratio non nocet*. Rispondeva questa ad un'esigenza del riconoscimento della volontà, ma in essa questa esigenza si traduceva in un principio formale. In un ordinamento che avesse il suo fulcro nella volontà concreta del testatore e mirasse puramente all'applicazione di questa, essa, in linea di principio, sarebbe potuta valere benissimo ... ma non si sarebbe sentito il bisogno di proclamarla come *regula iuris* ... In un regime formale, invece, dove i *verba* hanno importanza, la regola ha il suo valore, in quanto contiene la dichiarazione formale dell'inefficacia di una dichiarazione contenuta nella disposizione». Similmente, secondo L. MENGONI, *Interpretazione del negozio e teoria del linguaggio*, cit., p. 576, «si tratta di una regola formale, in virtù della quale dal contenuto della dichiarazione viene eliminata una parte aggiuntiva obiettivamente contraddittoria con le enunziative della parte essenziale».

³⁸ Cfr. *infra*, Cap. II, § 5.

non nocet», la quale si è progressivamente mutata nel suo contrario: l'esigenza di tutelare la reale intenzione del testatore ha infatti portato ad eliminare la disposizione testamentaria quando la sua motivazione erronea fosse essenziale perché risultata, ad esito dell'interpretazione letterale del testamento, l'unica ragione determinante il lascito³⁹.

3. La falsa denominazione e l'assemblaggio di informazioni vere non cumulabili

La ricostruzione storica appena sintetizzata, pur garantendo un'efficace armonizzazione delle molteplici fonti dedicate al principio «falsa demonstratio non nocet», non offre un'adeguata spiegazione delle ragioni che ne hanno esteso l'ambito di operatività ad ipotesi non direttamente riferibili alla preventiva dimostrazione della marginalità dell'informazione accessoria oggetto dello stralcio.

Si pensi, anzitutto, al caso in cui il testatore abbia falsamente denominato il beneficiario o l'oggetto del lascito.

³⁹ Cfr., anche per l'analitica indicazione dei passi attestanti la progressiva affermazione del principio, O. LENEL, *Die Lehre von der Voraussetzung*, cit., p. 213 ss.; ID., *Afrikan's Quästionen. Versuch einer kritischen Palingenesie*, in ZSS RA, (51) 1931, p. 12 s.; A. MARTIUS, *op. cit.*, p. 8 ss.; N. DE CRESCENZIO, *op. cit.*, p. 59 s.; C.F. GABBA, *op. cit.*, c. 649 s.; R. VON DAMM, *op. cit.*, p. 7 ss.; O. FISCHER, *Der Fehlschlag von Erwartungen bei Verfügungen von Todes wegen*, cit., p. 187 ss.; G. DONATUTI, *Dal regime dei verba al regime della voluntas*, cit., p. 197 s.; M. LAURIA, *op. cit.*, p. 365 ss.; F. SCHULZ, *Der Irrtum im Beweggrund bei der testamentarischen Verfügung*, cit., p. 88 ss.; E. LEVY, *op. cit.*, p. 680 s.; G. GROSSO, *op. ult. cit.*, pp. 326 ss., spec. 338 s., testo e nota 57; ID., *I legati nel diritto romano*, cit., p. 474 s.; E. BETTI, *Esercizioni romanistiche su casi pratici*, I, cit., p. 165 ss.; ID., *Diritto romano*, I, cit., p. 270 ss.; ID., *voce Errore*, cit., p. 664 s.; M. ALLARA, *Il testamento*, cit., p. 150 s.; P. VOCI, *L'errore nel diritto romano*, cit., p. 26 ss.; ID., *In tema di errore*, cit., p. 100; ID., *Diritto ereditario romano*, II, cit., pp. 701 ss. e 857 ss.; C. SANFILIPPO, *op. cit.*, p. 170 ss.; C. COSENTINI, *A proposito di un presunto caso di concorso tra istituito e sostituto volgare*, in *Ann. Sem. giur. Univ. Catania*, (2) 1947-1948, p. 318 ss.; W. FLUME, *op. ult. cit.*, pp. 209 s. e 227 ss.; ID., *Rechtsgeschäft und Privatautonomie*, cit., p. 193 s.; S. SOLAZZI, «*Heredis institutio cum cretione*» e giustizia salomonica, in *SDHI*, (21) 1955, p. 314 ss.; F. CALDERONE, *op. cit.*, p. 691; H.J. WIELING, *op. ult. cit.*, p. 207 ss.; ID., *Testamentsauslegung im römischen Recht*, cit., p. 75 ss.; L. DI LELLA, *Querela inofficiosi testamenti. Contributo allo studio della successione necessaria*, Napoli, 1972, p. 230 ss.; N. PALAZZOLO, *Processo civile e politica giudiziaria nel Principato*, Torino, 1991, p. 83 ss.; M. TALAMANCA, «*Adscriptio partium*» e «*pollicitatio condicionis*»: il problema dell'assenza del relato nel testamento «*per relationem*», in *BIDR*, (100) 1996, p. 571 ss.; S. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, cit., pp. 9 s. e 207 s.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 15 s.; G. FINAZZI, *L'«exceptio doli generalis» nel diritto ereditario romano*, Padova, 2006, p. 162 ss.; Y. GONZÁLES ROLDÁN, *Il senatoconsulto Q. Iulio Balbo et P. Iuventio Celso consulibus factum nella lettura di Ulpiano*, Bari, 2008, p. 80 ss.; ID., *Il diritto ereditario in età adrianea. Legislazione imperiale e senatus consulta*, Bari, 2014, p. 34 ss.; F. SANGERMANO, *op. cit.*, p. 141 s.; E. CARBONE, *Falsa demonstratio ed ermeneutica testamentaria*, cit., p. 491; M. EVANGELISTI, *op. cit.*, p. 69 ss.

Dal punto di vista terminologico e concettuale, «demonstratio» e «nomen» non possono essere immediatamente ed incondizionatamente sovrapposti⁴⁰.

Quando il testatore utilizza una specifica denominazione, infatti, costituisce massima di esperienza non solo che lo abbia fatto consapevolmente, ma anche che abbia inteso ad essa attribuire connotati di essenzialità ed esclusività⁴¹.

⁴⁰ Cfr. D. 28.5.9.8-9 (*Ulpianus libro V Ad Sabinum*), trad. it. in Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae, V, 1, cit., p. 46: «§ 8. Se taluno, poi, non abbia detto il nome dell'erede, ma lo ha indicato con un soprannome inequivocabile, che non dista quasi nulla dal nome, non di quelli tuttavia che si è soliti aggiungere per contumelia, l'istituzione è valida. § 9. Nessuno può essere istituito erede, se non è indicato in modo certo»; D. 12.1.6 (*Paulus libro XXVIII Ad edictum*), trad. it. in Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. *Testo e traduzione*, III, 12-19, a cura di S. Schipani, Milano, 2007, p. 7: «è determinato ciò di cui si indica, o con il nome proprio o mediante una descrizione che faccia le veci del nome ("aut nomine suo aut ea demonstratione quae nominis vice fungitur"), quale e quanta sia la specie o la quantità dedotta in obbligazione. Invero, anche Pedio, nel libro primo *Sulle stipulazioni*, afferma che non importa se la cosa venga chiamata con il proprio nome oppure indicata con un dito o descritta con un qualsiasi vocabolo, in quanto le cose, che svolgono <tutte> la medesima funzione, possono essere utilizzate indifferentemente»; nonché l'ultima parte di D. 6.1.6 (*Paulus libro VI Ad edictum*), trad. it. in Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. *Testo e traduzione*, II, 5-11, a cura di S. Schipani, Milano, 2005, p. 83 s.: «nella rivendicazione di un servo, certamente si deve dire il suo nome, e se sia un fanciullo o un adolescente, se sono in più di uno; ma se io ignoro il suo nome, per lui si dovrà usare un'indicazione ("sed si nomen eius ignorem, demonstratione eius utendo erit"): ad esempio, "quello che appartiene a tale eredità", "colui che è nato da quella <serva>". Parimenti, colui che vorrà chiedere giudizialmente un fondo, dovrà indicare il nome di esso, ed in quale località si trovi». Valore declamatorio sembra invece doversi riconoscere a D. 35.1.33.pr.-1 (*Marcianus libro VI Institutionum*), trad. it. di G. VIGNALI, *Corpo del diritto corredato delle note di Dionisio Gotofredo e di C.E. Freiesleben*, Digesto, V, cit., p. 148 s.: «la falsa dimostrazione non nuoce al legatario, né al fedecommissario, né all'erede istituito; come se avrò detto il fratello o sorella o nepote o qualunque altra qualità e ciò per ragione di diritto civile e per le Costituzioni degli Imperatori Severo e Antonino così fu stabilito. § 1. Ma se la controversia sia del nome tra diversi, sarà ammesso colui che proverà il defunto aver inteso di lui». Anche quest'ultimo frammento, invero, contrappone il nome proprio alla «demonstratio», identificando quest'ultima con il richiamo del legame parentale o di una qualità non meglio precisata, ma la necessità di dar conto della reale intenzione del *de cuius* impedisce di capire quali ricadute applicative debbano collegarsi alla scelta dei diversi elementi identificativi.

⁴¹ Cfr. F. EISELE, *op. cit.*, pp. 19 s. e 26; ID., *Beiträge zur Erkenntniss der Digesteninterpolationen*, in *ZSS RA*, (18) 1897, p. 29; N. DE CRESCENZIO, *op. cit.*, p. 61 s.; H. VON HOLLANDER, *op. cit.*, p. 75 s.; O. FISCHER, *Rechtsgeschäftliches Beiwerk*, cit., pp. 4, 8 s., 17 e 24 ss., spec. 27; F. KABUS, *op. cit.*, p. 4 s.; F. SEIFERT, *op. cit.*, p. 21 s.; G. VON BESELER, *op. ult. cit.*, p. 416 s.; G. GROSSO, *op. ult. cit.*, p. 314 s., testo e nota 9; W. FLUME, *Irrtum und Rechtsgeschäft im römischen Recht*, cit., p. 220 ss.; G. PIAZZA, *op. cit.*, p. 42 ss.; N. RAMPAZZO, *op. cit.*, pp. 274 s. e 289 s., nota 62. Ad esiti non dissimili perviene anche chi pone l'accento sul fatto che la liberazione di uno schiavo attraverso una disposizione testamentaria era stata subordinata dalla *lex Fufia Caninia* (2 a.C.) all'espressa indicazione del nome dello schiavo liberato: cfr. U. RATTI, *Studi sulla captivitas*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1927, p. 7 ss.; P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II, cit., p. 130 ss.; L. RODRIGUEZ ALVAREZ, *Las leyes limitadoras de las manumisiones en epoca Augustea*, Oviedo, 1978, p. 15 ss.; B. ALBANESE, *Le persone nel diritto romano*, Pa-

Il nome resta il segno identificativo primario del soggetto o dell'oggetto e, garantendo il soddisfacimento di una condivisa esigenza comunicativa, è ordinariamente sufficiente ad identificare in modo univoco colui al quale si riferisce: la decisione di usarlo, dunque, non può essere presa con leggerezza ed è agevole supporre che il suo impiego esprima l'intenzione del testatore di attribuirgli una decisiva funzione determinativa⁴².

Una «demonstratio», invece, non assume valore essenziale: ancorché intesa come generica motivazione del lascito, essa si colloca – dal punto di vista formale e strutturale – accanto ai suoi elementi essenziali, di cui suppone l'esistenza, e concorre alla determinazione dei suoi contenuti offrendo in-

lermo, 1979, p. 47 ss.; D. DALLA, «*Nominatim manumittere*», in *Labeo*, (30) 1984, p. 277 ss. Scarsamente apprezzabili sono le obiezioni di A. BRINZ, *op. cit.*, p. 285; R. LEONHARD, *op. ult. cit.*, p. 11 s., i quali, anziché porre attenzione all'evoluzione storica del diritto romano, si limitano ad intendere la «demonstratio» nel senso che essa ha assunto all'esito del processo storico in esame, così da comprendervi appunto anche la denominazione specifica.

⁴² Cfr. A. MUSATTI, *op. cit.*, c. 707 s.; G. BONILINI, *Legato rimesso all'arbitrio altrui, e legato remuneratorio*, in *Fam. pers. succ.*, 2008, p. 1010; E. CARBONE, *op. ult. cit.*, p. 492 s.; App. Catania, 16.7.1876, in *Giur. cat.*, 1876, p. 143 s., relativa ad un legato disposto a favore di «una certa Venera Trovato, figlia di Maddalena Tabuso, nata il 25.4.1835 e battezzata in questa Cattedrale Matrice Chiesa (Aci-Reale)». Nonostante la legataria fosse in realtà stata battezzata il 25.4.1830, il giudice ha riconosciuto la marginalità dell'indicazione sul punto offerta dalla scheda, ponendo l'accento sul valore prioritario dell'esatta denominazione. In App. Torino, 7.2.1879, in *La Giur.*, 1879, p. 426 ss., il giudice ha stralciato, avuto riguardo alla sua evidente marginalità, la falsa specificazione del fatto che il beneficiario, correttamente indicato con nome e cognome, fosse «cugino» della testatrice. Similmente, nel caso deciso da App. Torino, 2.8.1880, *ivi*, 1881, p. 133 ss., il lascito all'«opera pia eretta nel borgo di Momo da certo Minaghi fu Giuseppe» è stato ritenuto valido nonostante l'opera pia fosse stata, in realtà, eretta dopo la morte della moglie di Giuseppe Binaghi, in ragione del fatto che, nel comune di Momo, esisteva un solo ente avente quelle caratteristiche. Identico argomento è usato da App. Roma, 15.6.1887, in *Foro it.*, 1887, I, c. 1291 s. (s.m.); e in *Temi rom.*, 1887, p. 236 ss., per interpretare una disposizione testamentaria nella quale il *de cuius* aveva istituito eredi le sue nipoti viventi, chiamandole per nome, nonché i discendenti di altri nipoti a lui premorti al momento della redazione della scheda, raggruppandoli genericamente sotto il nome di ciascuno dei loro genitori. Respingendo la richiesta dei pronipoti di dividere per capi, il giudice ha posto proprio l'accento sulle finalità del testuale impiego del nome, che è stato inteso come indice della volontà del testatore di conferire a ciascuno dei nipoti nominati una quota, lasciando agli altri i restanti beni suddivisi per stirpi. È altresì significativo notare che l'apparato argomentativo della pronuncia è esclusivamente basato sul richiamo dei passi del Digesto e, segnatamente, di D. 30.34.pr. (*Ulpianus libro XXI Ad Sabinum*), trad. it. in Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae, V, 1, cit., p. 209: «se congiunti o disgiunti siano stati mescolati, i congiunti esercitano la potestà di una sola persona»; e di D. 7.2.7 (*Paulus libro III Ad Sabinum*), trad. it. *ivi*, II, cit., p. 146: se il testatore «avesse scritto così: "ad Azzio e a Seio con i miei eredi", si faranno tre parti in modo tale che una l'abbiano gli eredi, una Azzio e una Seio; e infatti non vi è differenza se sia legato così: "a quello e a quello con Mevio" o: "a quello e a quello e a Mevio"». In termini pressoché identici si esprimono anche App. Brescia, 6.2.1875, in *Legge*, 1875, I, p. 801 s. (s.m.); Cass. Torino, 25.3.1892, in *La Giur.*, 1892, p. 650 s., che ha stralciato l'erroneo riferimento al numero di una cartella di debito operato nella scheda, stante la presenza, nel patrimonio del *de cuius*, di una sola cartella univocamente individuabile anche in assenza del numero stesso; Cass. Torino, 8.8.1906, cit.; Cass., 18.7.1939, n. 2619, cit.

formazioni aggiuntive dotate di un connotato di ineludibile accidentalità⁴³.

Ciò, naturalmente, non impedisce di immaginare che l'indicazione testamentaria si esaurisca proprio nella «demonstratio» perché il testatore si sia limitato ad individuare gli elementi del lascito fornendo informazioni generiche, astrattamente riferibili ad una pluralità di soggetti o oggetti che non sono specificamente denominati⁴⁴.

In questi casi, però, l'assenza del «nomen» o l'ambiguità delle espressioni utilizzate imporranno all'interprete di risolvere la *quaestio voluntatis* mediante le ordinarie regole ermeneutiche e, in particolare, attribuendo rilievo al contesto situazionale riscontrabile al momento della redazione, avuto riguardo agli scopi che il testatore si proponeva di raggiungere mediante l'impiego di quelle espressioni⁴⁵.

L'analisi giurisprudenziale continua ad offrire sul punto numerosi esempi.

Si pensi alle pronunce che hanno incluso nella violazione della condizione di celibato o vedovanza anche il perfezionamento di un matrimonio religioso, nonostante la sua inefficacia civile⁴⁶, nonché alle decisioni dedicate ad indicazioni testamentarie genericamente incentrate sulla relazione parentale con il *de cuius*, che hanno ammesso o negato, a seconda delle concrete circostanze del caso, la possibilità di considerare come «figli» o «discendenti» di qual-

⁴³ Cfr. *retro*, Cap. II, § 1.

⁴⁴ Cfr. D. 35.1.34 (*Florentinus libro XI Institutionum*), trad. it. di G. VIGNALI, *Corpo del diritto corredato delle note di Dionisio Gotofredo e di C.E. Freiesleben, Digesto*, V, cit., p. 149 s.: «tassativamente ("nominatim") si lega così: a Lucio Titio, se colla dimostrazione di corpo, o di mestiere, o di ufficio, o di parentela, o di affinità, poco monta; giacché la dimostrazione talvolta sta in vece del nome ("nam demonstratio plerumque vice nominis fungitur"): né importa, se sia falsa o vera, se sia certo a chi abbia accennato il testatore ("nec interest falsa an vera sit, si certum sit, quem testator demonstraverit")».

⁴⁵ Cfr. G. BUNIVA, *Delle successioni legittime e testamentarie secondo il codice civile del Regno d'Italia*, 2ª ed., Torino, 1870, p. 235 s.; L. BORSARI, *op. cit.*, p. 512 s.; V. VITALI, *Delle successioni legittime e testamentarie*, I, cit., p. 589 s.; C. LOSANA, voce *Successioni testamentarie*, cit., p. 224; F. MESSINEO, *Teoria dell'errore ostativo*, cit., pp. 254 s. e 268; A. TRABUCCHI, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, cit., p. 699 s.; P. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, pp. 15 s., 28 s., 125 s. e 168 ss.; E. PEREGO, *Favor legis e testamento*, cit., p. 242; L. MENGONI, *op. ult. cit.*, pp. 576 e 579 s.; V. PIETROBON, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, cit., p. 308 s., testo e nota 8.

⁴⁶ Cfr. Cass. Napoli, 5.3.1872, in *La Giur.*, 1872, p. 216 s.; Cass. Torino, 18.3.1905, in *Giur. it.*, 1905, I, 1, c. 898 ss.; in *La Giur.*, 1905, c. 697 ss.; in *Mon. trib.*, 1905, p. 925 ss.; in *Riv. dir. eccl.*, 1905, p. 452 ss.; e in *Not. it.*, 1905, p. 447 s.; App. Roma, 13.3.1941, in *Giur. it.*, 1942, I, 2, c. 185 ss.; Cass., 5.1.1943, *ivi*, 1943, I, 1, c. 142 s. (le ultime due pronunce sono altresì commentate da L. GARDANI CONTURSI-LISI, *Successioni testamentarie*, cit., p. 916 s.); Trib. Bergamo, 15.6.1949, in *Corte Brescia*, 1950, p. 22 s.; Trib. Aosta, 29.7.1958, in *Mon. trib.*, 1960, p. 104 ss., con nota di V. LA GIOIA; Cass., 26.7.1952, n. 2359, in *Giur. it.*, 1953, I, 1, c. 189 ss.; App. Cagliari, 31.12.1962, in *Foro pad.*, 1965, I, c. 115 ss., con nota di F. GIRINO, *La condizione di celibato nel negozio testamentario*; Cass., 19.2.1970, n. 389, cit.

cuno anche quelli illegittimi, adottivi, di sesso non maschile o premorti⁴⁷.

Spesso, si tratta di disposizioni testamentarie solo apparentemente generiche o ambigue, perché l'impossibilità di elaborare un'univoca soluzione dipende solo dalla loro formulazione letterale, che genera dubbi imme-

⁴⁷ Cfr. B. DUSI, *Le espressioni «figli» o «prole» adoperate nei testamenti non comprendono di regola i discendenti naturali*, in *Legge*, 1905, c. 397 ss.; App. Genova, 27.3.1866, cit.; Cass. Firenze, 13.1.1870, cit.; Cass. Torino, 15.2.1871, in *Giur. it.*, 1871, I, 1, c. 126; e in *La Giur.*, 1871, p. 159 s.; Cass. Torino, 20.6.1872, *ivi*, 1872, p. 433 ss.; Cass. Palermo, 17.7.1872, in *Gazz. trib. Genova*, (24) 1872, p. 763 ss.; App. Modena, 27.3.1874, in *Giur. it.*, 1874, II, cc. 180-187; in *Ann. giur. it.*, 1874, III, p. 253 ss.; e in *Riv. giur. bol.*, 1874, II, p. 110 (s.m.); App. Torino, 11.5.1874, cit.; Cass. Roma, 10.3.1877, in *Foro it.*, 1877, I, c. 968 ss., con nota di N. DE CRESCENZIO; in *Ann. giur. it.*, 1877, I, 1, p. 140 ss.; e in *Legge*, 1877, I, p. 329 ss.; Cass. Roma, 21.8.1877, cit.; Trib. Palermo, 13.12.1880, in *Circ. giur.*, 1881, II, p. 52 ss.; App. Milano, 13.5.1881, in *Foro it.*, 1881, I, c. 1129 ss.; in *Giur. it.*, 1881, II, c. 420 ss., con nota di F. RICCI; in *Mon. trib.*, 1881, p. 657 ss.; e in *Legge*, 1882, I, p. 670 (s.m.); App. Parma, 31.8.1883, *ivi*, 1883, II, pp. 417 ss. e 427 ss., con nota di V. VITALI, *Se, secondo il diritto romano, comune e vigente, una prima istituzione espressa possa far luogo ad una seconda istituzione implicita, che si pretenda posta nella condizione della sostituzione*; Cass. Torino, 17.12.1884, in *Foro it.*, 1885, I, c. 94 ss.; e in *La Giur.*, 1885, p. 69 ss., confermata, in sede di rinvio, da App. Casale, 13.4.1885, in *Giur. casal.*, 1885, p. 191 s.; App. Venezia, 10.12.1885, in *Filangieri*, 1886, II, p. 138 ss.; App. Torino, 6.4.1888, cit.; App. Genova, 26.6.1891, in *La Giur.*, 1892, p. 35 ss.; App. Bologna, 12.12.1891, in *Riv. giur. bol.*, 1892, p. 36 ss.; Cass. Torino, 13.5.1892, in *La Giur.*, 1892, p. 690 ss.; Cass. Roma, 28.2.1894, in *Corte supr. Roma*, 1894, II, p. 327 (s.m.); App. Milano, 31.3.1894, in *Mon. trib.*, 1894, p. 465 ss.; Cass. Roma, 24.4.1894, in *Giur. it.*, 1894, I, 1, c. 943 s.; e in *Giur. cat.*, 1894, p. 103 ss., il cui principio di diritto è attuato, in sede di rinvio, da App. Roma, 28.2.1895, in *Giur. it.*, 1895, I, 2, c. 646 ss.; e in *Temi rom.*, 1895, p. 238 ss.; Trib. Palermo, 13.7.1894, in *Circ. giur.*, 1894, II, p. 186 ss., confermata da App. Palermo, 30.12.1895, *ivi*, 1896, II, p. 83 ss.; Cass. Palermo, 6.7.1895, in *Foro sic.*, 1895, I, p. 319 ss.; App. Genova, 23.5.1898, in *La Giur.*, 1898, c. 1553 ss.; e in *Temi gen.*, 1898, p. 336 s.; Trib. Torino, 15.6.1898, in *La Giur.*, 1898, c. 1175 s.; Trib. Palermo, 13.3.1899, in *Circ. giur.*, 1899, II, p. 114 ss.; e in *Foro sic.*, 1899, I, p. 205 s.; App. Bologna, 4.2.1901, in *La Temi*, 1901, p. 789 ss.; Cass. Firenze, 19.11.1903, cit.; App. Palermo, 29.7.1907, in *Circ. giur.*, 1907, II, p. 315 ss.; e in *Foro sic.*, 1907, I, p. 706 s.; Cass. Napoli, 23.11.1911, in *Mon. trib.*, 1912, p. 289 s.; in *Corte app.*, 1912, p. 52 ss., con nota di B. DELLA MORTE, *Sui limiti dell'ammissibilità della prova testimoniale in materia testamentaria*; in *Sinossi giur.*, (295) 1911-1912, p. 67; e in *Temi nap.*, 1912, II, p. 2 ss., il cui principio di diritto è stato attuato, in sede di rinvio, da App. Napoli, 14.7.1912, in *Foro it.*, 1912, I, c. 1555 ss.; in *Giur. it.*, 1912, I, 2, c. 1044 ss.; in *Temi nap.*, 1912, I, c. 307 ss.; e in *Rass. dir. eccl.*, 1912, p. 353 ss.; App. Casale, 13.12.1911, in *Giur. it.*, 1912, I, 2, c. 62 s.; in *La Giur.*, 1912, c. 43 ss.; in *Mon. trib.*, 1912, p. 253 s.; e in *Filangieri*, 1912, I, p. 449 s.; App. Milano, 15.1.1915, in *Giur. it.*, 1915, I, 2, c. 183 ss.; e in *Temi lomb.*, 1915, c. 84 ss.; Cass. Torino, 22.9.1915, in *Mon. trib.*, 1915, p. 781; App. Milano, 24.4.1934, *ivi*, 1934, p. 422 ss.; App. Venezia, 7.3.1940, *ivi*, 1940, p. 246 s.; e in *Foro ven.*, 1940, p. 92 ss.; Cass., 14.1.1946, n. 34, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1946, II, 1, p. 332 ss., con nota di S. PIRAS, *Interpretazione della legge e della volontà testamentaria*; Cass., 17.5.1948, n. 726, cit.; Trib. Locri, 19.11.1953, in *Cal. giud.*, 1954, p. 219 ss. e 531 ss., con nota di S. FERRARI, *Sulla invalidità della clausola si sine liberis decesserit*; App. Napoli, 15.11.1968, in *Dir. giur.*, 1969, p. 224 ss., con nota di V.E. CANTELMO, *Costituzione di erede «ex re certa» e prelegato*; Cass., 28.12.1993, n. 12681, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, c. 1768 ss., con nota di S.T. MASUCCI, *Gli incerti confini tra clausola si sine liberis decesserit e fedecommissario (condizionale) de residuo*; in *Giust. civ.*, 1994, I, p. 3183 ss., con nota di P. COSTANZO, *L'interpretazione del testamento attraverso le norme sulla interpretazione del contratto*; in *Arch. civ.*, 1994, p. 279 s.; e in *Foro it.*, 1995, I, c. 1595 ss.

diatamente superati dall'esigenza di escludere esiti manifestamente assurdi o irragionevoli⁴⁸.

⁴⁸ Così accade, ad esempio, in App. Venezia, 22.6.1875, in *Gazz. Trib. Genova*, (27) 1875, I, p. 599 s.; e in *Mon. giud.*, 1875, p. 527 s., che ha ritenuto valido il legato di una collezione di quadri, libri e disegni a favore della «regia città di Bassano», nonostante esistano in Italia numerose città aventi identica denominazione e avuto riguardo non solo alla provenienza del *de cuius*, nato e vissuto a Vicenza, ma anche e soprattutto alle dimensioni del comune di Bassano del Grappa, senz'altro più idoneo, ove messo a confronto con altri borghi o frazioni aventi la stessa denominazione, a custodire e valorizzare il lascito. Di «falsa dimostratio» può tutt'al più parlarsi per l'inesatto impiego del termine «città», più correttamente sostituibile con «comune». Similmente, App. Milano, 18.9.1883, in *Mon. trib.*, 1883, p. 1072 s., ha reputato efficace il legato di tutti «i capi d'arte» posseduti dal testatore ed indicati in un inventario allegato alla scheda, attribuendo carattere di marginalità all'espressione scelta dal *de cuius* così da depotenziare la perizia tecnica, presentata dagli eredi e volta a dimostrare che gli oggetti in esame non avevano alcun valore artistico. Secondo App. Trani, 31.5.1902, in *Riv. giur. Trani*, 1902, p. 683 ss., l'espressione letterale impiegata nella disposizione testamentaria, che chiamava a succedere nella proprietà della disponibile «gli eredi della mia defunta madre», nonostante, in realtà, fosse stato solo il *de cuius* a succedere, in via esclusiva, alla madre stessa, deve essere intesa nel significato più ovvio, cioè con riferimento ai parenti viventi che, in assenza del *de cuius*, sarebbero stati chiamati a succedere alla madre premorta, evitando che l'esegesi letterale conduca ad una dichiarazione di nullità per indeterminabilità perché se la disposizione è incerta «deve subentrare l'opera dell'interprete, il quale, senza perdere di mira che la successione legittima debba essere posposta a quella testamentaria, quando lo può per equipollenti, è chiamato ad eliminare l'errore o integrare l'espressione della volontà in quanto si appalesi non assolutamente difettosa». Nel caso deciso da Trib. Milano, 30.6.1910, in *Temi lomb.*, 1910, c. 547 ss., il lascito relativo al «poco denaro che mi rimane» è stato inteso, avuto riguardo alle ingenti consistenze del patrimonio mobiliare della testatrice, come istituzione ad erede volta a consentire il conseguimento di tutto il denaro del *de cuius*, previo stralcio dell'inesatta informazione sulla quantità. Nella vicenda affrontata da App. Napoli, 22.1.1938, in *Mon. trib.*, 1938, p. 753 ss., il «pronipote Emilio» menzionato nella disposizione testamentaria è identificato dal giudice con il nipote di nome Emilio figlio di una sorella del *de cuius*, non essendovi motivo per supporre che quest'ultimo intendesse riferirsi ad un soggetto inesistente. Secondo App. Milano, 14.2.1939, *ivi*, 1939, p. 297 ss., il lascito rivolto ai «ciechi di guerra milanesi» e ai «ciechi adulti milanesi» non può essere preteso dall'«Ente di lavoro per i ciechi di Firenze», anche se con sede a Milano, perché, nonostante la formulazione letterale generica, la testatrice aveva già effettuato in vita numerose donazioni agli enti morali «Casa di lavoro e di patronato per i ciechi di guerra della Lombardia» e «Casa del cieco di Milano» e sarebbe dunque stato assurdo supporre che, in sede testamentaria, intendesse beneficiare un ente sconosciuto. Più recentemente, pone di nuovo l'accento sull'esigenza di prediligere esiti ermeneutici ragionevoli Cass., 19.1.1985, n. 141, in *Foro it.*, 1985, I, c. 701 ss.; e in *Riv. not.*, 1985, p. 995 s., relativa ad una disposizione testamentaria attributiva di alcuni legati «ai miei cari tutti» e di altri legati a «Tore» perché possa mantenere «l'impegno assunto con Scalia». Il giudice ha considerato entrambe le espressioni valide ed efficaci, perché rivolte, rispettivamente, ai fratelli e alla madre del *de cuius*, e quindi ai successibili *ab intestato* aventi vincolo parentale più stretto e al fratello Salvatore, comunemente chiamato «Tore» dal *de cuius* stesso, a nulla rilevando che un'esegesi letterale dei legati potesse astrattamente indurre a pensare anche a persone non legate da vincoli di parentela con il testatore. Nella vicenda decisa da Trib. Venezia, 25.7.1992, in *Giur. it.*, 1993, I, 2, c. 117 ss., con nota di L. GARDANI CONTURSI-LISI, *Un testamento ... piccolo piccolo, troppi eredi ed un buon giudice*; e in *Riv. not.*, 1993, p. 719 s., invece, il giudice ha chiarito che nell'istituzione come eredi dei «cugini Campagnol figli di nonno Lorenzo Campagnol» non possono essere inclusi i cugini di se-

In ogni caso, la soluzione prescelta in queste decisioni non dipende dall'applicazione del principio «falsa demonstratio non nocet» perché, non comportando alcuno stralcio, è in via esclusiva correlata alla preventiva dimostrazione dell'incompletezza dell'espressione testuale scelta dal *de cuius*, che impone al giudice un supplemento di indagine ermeneutica, inevitabilmente affidato ad elementi extra-testuali⁴⁹.

È appena il caso di aggiungere che questa conclusione è indifferente alla portata che s'intenda attribuire al principio «in claris non fit interpretatio» o, in genere, alla rilevanza ermeneutica riconoscibile al materiale extra-testuale: stante la genericità dell'espressione usata dal testatore, infatti, l'interprete deve cercare di offrire ad essa un significato univoco prima di confessarne l'indeterminabilità e, a tal proposito, può senz'altro ricorrere a dati non testualmente richiamati dalla scheda, attribuendo ad essi valore esclusivamente ricognitivo⁵⁰.

Avuto riguardo al principio di autoresponsabilità che il riconoscimento del valore costitutivo della dichiarazione impone di estendere anche all'ambito testamentario, non sembra neppure possibile muovere al testatore un vero e proprio rimprovero per la negligenza del modo con il quale ha redatto la disposizione: è vero che l'espressione generica non è di per sé

condo grado, stante l'irragionevolezza di un esito ermeneutico così generico, anche se l'espressione letterale usata dalla testatrice era comunque imprecisa, dovendo essere intesa come «figli del figlio di nonno Lorenzo». Pongono infine l'accento sulla necessità di intendere il generico termine «somma» come riferibile, in via esclusiva, ad una «somma di denaro» App. Genova, 28.7.1902, in *Temi gen.*, 1902, p. 469; App. Milano, 11.4.1911, cit.; App. Catanzaro, 2.7.1937, cit.; Cass., 28.7.2015, n. 15931, in *Rep. Foro it.*, 2015, voce *Successione ereditaria*, n. 110.

⁴⁹ Cfr. Cass. Torino, 27.12.1877, in *Foro it.*, 1878, I, c. 153 ss.; in *Giur. it.*, 1878, I, 1, c. 528 ss.; e in *La Giur.*, 1878, p. 129 ss., che ha ammesso prova testimoniale diretta a chiedere al notaio che aveva predisposto il testamento se il testatore avesse indicato a voce ulteriori elementi identificativi dell'oggetto del legato, il quale risultava descritto nella scheda facendo esclusivo riferimento al nome del conduttore (la «villa condotta da Arboccò») nonostante, all'apertura della successione, si fosse scoperto che il suddetto Arboccò era in realtà conduttore di due ville diverse; App. Casale, 13.3.1893, in *Giur. casal.*, 1893, c. 280 ss., con nota di S. BRACCIO, confermata da Cass. Torino, 12.2.1894, in *Giur. it.*, 1894, I, 1, c. 675 s.; in *Ann. giur. it.*, 1894, I, 1, p. 182 s.; in *La Giur.*, 1894, p. 172 ss.; e in *Mon. trib.*, 1894, p. 347 s., che ha affidato alla prova testimoniale il compito di chiarire quale fosse la sede della «Società protettrice degli animali» alla quale era stato conferito il legato, identificandola infine in quella di Torino in ragione di quanto la testatrice aveva detto a voce prima della redazione della scheda; Cass. Napoli, 28.6.1907, cit., che ha riaffermato l'esigenza d'interpretare sistematicamente il complesso delle disposizioni testamentarie per individuare il componente della famiglia Forcella al quale attribuire un legato di somma di denaro che la disposizione destinava «alla Forcella» senza specificare il prenome del beneficiario; nonché App. Napoli, 8.4.1908, cit., che, a fronte dell'istituzione di erede rivolta «agli Asili infantili o in mancanza all'Ospedale degli Incurabili o in difetto all'Albergo dei poveri della città di Napoli», ha escluso la prova testimoniale per dar conto dei buoni rapporti che il *de cuius* aveva con l'Asilo infantile di Posillipo, in quanto non idonea a dimostrare una falsità o erroneità dell'indicazione.

⁵⁰ Cfr. *retro*, Cap. I, § 7.

idonea a consentire un'univoca ed immediata individuazione, ma è altrettanto certo che il suo impiego può comportare esiti invalidanti solo se non sia possibile in alcun modo scegliere tra i suoi diversi significati e ciò non capita quando il contesto situazionale offre elementi univoci⁵¹.

La decisione del testatore di impiegare una specifica denominazione, tuttavia, muta sensibilmente i termini della questione, perché, ove si accompagni ad ulteriori informazioni identificative, può attribuire all'indicazione testamentaria un connotato di ambiguità che non è più riferibile, in via esclusiva, alla singola espressione impiegata, bensì al complesso degli elementi descrittivi prescelti, che potrebbero rivelarsi tra loro non conciliabili.

In un rigido sistema formalistico – quale quello romano classico – resterebbe piuttosto da verificare se questo rilievo si sia inizialmente tradotto in una vera e propria regola ermeneutica gerarchicamente ordinata ad attribuire prevalenza al «nomen» rispetto alla «demonstratio», e dunque a preferire, in caso di dubbio, l'esito applicativo direttamente corrispondente alla denominazione anziché all'informazione aggiuntiva⁵².

⁵¹ Proprio per questo, neppure la prova della vera e propria omonimia provoca necessariamente la nullità del lascito per indeterminabilità del beneficiario: cfr. App. Venezia, 15.5.1906, in *La Temi*, 1906, p. 504 ss.; App. Torino, 18.6.1934, in *La Giur.*, 1935, c. 345 ss., in cui il lascito era destinato a «Del Mastro Virginia mia cugina» e il testatore aveva due cugine aventi quel nome, anche se, nel caso di specie, le prove offerte per individuare il reale beneficiario non furono ritenute decisive dal giudice. Nel caso deciso da Cass., 19.7.1963, n. 1980, in *Rep. Giur. it.*, 1963, voce *Successione legittima e testamentaria*, n. 175, invece, il testatore, avendo una figlia di nome Maria Angela, aveva disposto un legato di usufrutto «alla mia fedele Maria» e i giudici di merito, con decisioni confermate dalla Cassazione, avevano identificato la legataria in una domestica del *de cuius*, di nome appunto Maria, anziché nella figlia, avuto riguardo al fatto che quest'ultima non aveva un buon rapporto con il padre e, comunque, non aveva mostrato particolari segni di fedeltà nei suoi confronti, a differenza della domestica. Similmente, nel caso deciso da Cass., 11.4.2013, n. 8899, in *Fam. dir.*, 2013, p. 975 ss., con nota di B. GRAZZINI, *Quando il chiamato all'eredità ha un omonimo. Determinabilità dell'istituto e questioni di ermeneutica testamentaria*; e in *Riv. not.*, 2014, p. 106 ss., con nota di G. MUSOLINO, *Le disposizioni testamentarie a favore di persona incerta, le disposizioni per relationem e la nullità del testamento*, fratello e nipote del testatore avevano lo stesso nome e cognome del soggetto indicato nella disposizione, la quale, senza offrire ulteriori indicazioni identificative, si limitava ad aggiungere la ferma intenzione del testatore, privo di legittimari al momento dell'apertura della successione, di escludere ogni altro successibile *ex lege*. Il giudice ha dedicato attenzione al contesto situazionale, anche successivo alla redazione della scheda, per evidenziare il fatto che, poco prima della morte del testatore, il fratello era stato autorizzato a trasferirsi in un immobile compreso nell'eredità: tale circostanza legittimerebbe ad ipotizzare che il testatore volesse assicurare un'«anticipazione» nel godimento del bene ereditario, escludendo il fratello stesso dalla diseredazione prevista per gli altri parenti. Con specifico riferimento all'ordinamento irlandese, R. BRADY, *The Favor Testamenti in Irish Law*, in *The Irish Jurist*, 1980, p. 1 s.; W. WELTER, *op. cit.*, p. 86 s., riportano un caso nel quale la testatrice indica come erede «my nephew Arthur Murphy» e si scopre che ha due nipoti legittimi e uno illegittimo aventi quello stesso nome.

⁵² Lo danno per certo App. Genova, 28.1.1842, in *Coll.*, 1842, p. 186 ss., relativa ad un caso in cui l'erede era stato analiticamente indicato con nome e cognome riferibili ad un sog-

A favore di tale regola, infatti, depone una non marginale agevolazione

getto univoco, ma con la falsa specificazione di «figlio» del *de cuius*. Il giudice ha reputato che la denominazione dovesse prevalere incondizionatamente sulla «demonstratio», anche se il testatore aveva altri figli potenzialmente interessati al lascito; Trib. Viterbo, 2.8.1877, in *Gazz. proc.*, (12) 1877-1878, p. 499 s., in ordine ad un lascito concernente un fondo esattamente individuato, ma corredato da falsa indicazione dei suoi confini; Cass., 3.12.1924, in *Giur. it.*, 1925, I, 1, c. 64 ss.; e in *Corte Cass.*, 1925, c. 1410 ss., che ha escluso prova testimoniale diretta ad includere nel lascito di un fondo analiticamente nominato una parte di terreno più ampia, avuto riguardo alle dimensioni non corrispondenti a quelle reali indicate subito dopo la denominazione; nonché G.P. CHIRONI, *op. cit.*, pp. 370 e 373, secondo il quale «la designazione è fatta mediante il nome, la cui ragione di essere è appunto l'utilità sociale di determinare senza dubbî, o col minor dubbio possibile, una persona; onde la massima, che le dichiarazioni accessorie, dalle quali niuna maggior determinazione potesse ricevere la persona, non viziano, se errate, la vocazione fatta sufficientemente mediante l'indicazione del nome e del cognome ... I fonti della dottrina romana insegnano, che quando fosse indicato il *nomen proprium* della persona, questa ne avesse designazione nel modo più certo; tant'è, che tale indicazione si richiedeva in quei negozi dove la certezza della persona o della cosa non dovesse lasciar luogo a dubbio». I passi del Digesto posti a fondamento di questo rilievo, tuttavia, si limitano ad affermare la necessità che l'erede sia indicato in modo certo, così da legittimare il sospetto che l'autore abbia sostanzialmente sovrapposto il requisito di certezza psicologica richiesto per la validità dell'atto con una pretesa ed incondizionata prevalenza del *nomen* sull'elemento accessorio. È chiaro, infatti, che la denominazione specifica vale ad integrare il requisito di certezza e, in quanto tale, è autosufficiente, ma ciò non autorizza a concludere che, ove messa accanto ad altri elementi identificativi – come la provenienza geografica o la residenza del potenziale beneficiario – siano incondizionatamente essi a doverle cedere il passo. Di ciò si accorge C. LOSANA, *op. ult. cit.*, p. 223, il quale introduce un ulteriore elemento chiarificatore, relativo all'assoluta falsità delle indicazioni aggiuntive rispetto al nome corretto: «può essere che il testatore abbia indicato con tutta chiarezza la persona o cosa oggetto della disposizione, accompagnando però tale indicazione con ulteriori abbondanti aggiunte che risultino erronee, siccome quelle che non possono trovare applicazione alla persona o cosa designata, mentre per altra parte non valgono a porre in essere altra persona o cosa. Così suppongasi che il testatore abbia scritto: *Lego lire diecimila al mio cugino Attilio Negretti, capitano d'artiglieria, attualmente di stanza a Genova*; e che il testatore avesse bensì un cugino di tal nome, ma che al tempo del fatto testamento già rivestisse il grado di maggiore, anziché di capitano, ed appartenesse all'arma del genio, invece che d'artiglieria, e fosse di guarnigione a Firenze e non a Genova ... In questi e consimili casi, di fronte alla nitidissima designazione della persona o cosa formanti oggetto della disposizione, non potrebbero sortire efficacia di sorta in contrario, nel senso cioè di rendere dubbiosa la disposizione stessa, le ulteriori indicazioni, erronee od inesatte, state ancora aggiunte dal testatore, tornando qui applicabili i principii di ragione: *utile per inutile non vitiatur; non solent quae abundant vitiare scripturas; quidquid demonstrandae rei additur satis demonstratae, frustra est*». Similmente si esprime L. COSATTINI, *Divergenza fra dichiarazione e volontà nella disposizione testamentaria*, cit., p. 448 s.: «il concetto di indicazione o definizione è unitario, e deve essere tenuto presente preferibilmente alla distinzione tra nome e attributi ... La ricerca degli elementi che formano o non formano parte della definizione è da farsi caso per caso. È da avvertire perciò che le *demonstrationes*, cioè gli attributi soggiunti alla definizione della persona o della cosa, sono una parte irrilevante della dichiarazione per l'interpretazione della stessa, quando è certo che la definizione non è erronea; invece, esse non solo possono servire a far scoprire l'esistenza di un errore nella definizione, ma anche possono far le veci della stessa, se l'interprete si convinca che le *demonstrationes* sono esatte e idonee di per sé a definire la persona o la cosa contemplata nella disposizione. Ciò significa il vecchio adagio *demonstratio vice nominis fungitur*».

di carattere probatorio, considerata la sufficienza della dimostrazione dell'esattezza della denominazione, in particolare della sua corrispondenza a quanto presente nel patrimonio del *de cuius* o a soggetti univocamente individuabili e riconducibili alla sua famiglia o alla sua schiera di amicizie o contatti: il dubbio ermeneutico collegato all'inserimento di informazioni aggiuntive con essi non coincidenti avrebbe potuto essere facilmente risolto proprio ponendo l'accento sull'essenzialità della denominazione, così da rendere irrilevante la stessa valutazione della verità o falsità oggettiva dell'indicazione accessoria.

In questa prospettiva, diviene più agevole comprendere perché numerosi testi dedicati alla «falsa demonstratio» non offrano, a ben vedere, puntuali indicazioni circa le ragioni della falsità dell'informazione aggiuntiva, ma si preoccupino, più modestamente, di sottolineare l'incongruenza dell'accostamento testuale tra una denominazione, di cui si è accertata l'esattezza, e una specificazione ad essa non riferibile: anziché essere giustificato dalla falsità, non valutabile in termini assoluti, lo stralcio della «demonstratio» rappresenta corollario della verità oggettiva della denominazione, gerarchicamente sovraordinata perché idonea a soddisfare quel requisito di certezza necessario per riconoscere validità ed efficacia alla manifestazione di volontà⁵³.

⁵³ Cfr. D. 32.35.1-2 (*Scaevola libro XVII Digestorum*), trad. it. in Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae, V, 1, cit., p. 335 s.: «§ 1. <Uno> legò a Sempronio così: "Sempronio prenda tutti i miei fondi che si trovano sotto l'amministrazione del fattore Primo, nei confini della Galazia, fino al fondo, che è chiamato Gaas, così come sono stati dotati delle cose strumentali <ai lavori che vi si svolgono>". È stato posto il quesito se, poiché entro il perimetro di confine di quei fondi ce n'era uno che non <si trovava> nei confini della Galazia, ma della Cappadocia, <ed era> tuttavia sotto l'amministrazione dello stesso fattore, anche quel fondo spetti a Sempronio insieme con gli altri. <Il giurista> diede il responso che anche questo fondo è dovuto. § 2. <Il patrono> legò così ai liberti che aveva indicato per nome: "Voglio che sia dato <loro> il fondo Trebaziano, che si trova nella regione di Atellata, <e> parimenti il fondo Satriano, che si trova nella regione Nifana, insieme con il negozio". Si è posta la questione se, poiché tra i fondi che <il testatore> ha <qui> sopra legato, c'è bensì un fondo di nome Satriano, <che> tuttavia non si trova nella regione Nifana, esso sia dovuto ai liberti a titolo di fedecommissio. <Il giurista> diede il responso che, se nella regione Nifana non ci fosse nessun <fondo chiamato> Satriano ed è certo che il testatore aveva inteso quello che si trovava altrove, non per questo esso è meno dovuto, perché <il testatore> era caduto in errore nell'indicazione della regione ("quia in regione designanda lapsus esset")». Similmente, D. 32.102.1 (*Scaevola libro XVII Digestorum*), trad. it. *ivi*, p. 378: «§ 1. Un padre di famiglia dispose un legato così: "Voglio che si dia il paio di piatti lisci, che compri dai fabbricanti di statuette"; in realtà, costui non aveva comprato piatti lisci dai fabbricanti di statuette, però aveva comprato dei piatti e aveva dettato il testamento tre giorni prima di morire. Fu posto il quesito, se quei piatti, che aveva acquistato dai fabbricanti di statuette, appartenessero al legato, non avendone egli comprato da essi nessun altro e nessun altro avendone legato. <Il giurista> diede il responso che, secondo quanto proposto, erano dovuti quelli che aveva comprato dai fabbricanti di statuette». In entrambi i frammenti, la prevalenza della denominazione sull'elemento accessorio è immediatamente riferibile alla verità oggettiva della prima, che non pone dubbi di sorta all'interprete: i fondi

Tuttavia, allorché la denominazione si riveli falsa, l'applicazione del principio «falsa demonstratio non nocet» impone un sensibile mutamento del suo fondamento giustificativo.

Per portare alle coerenti conseguenze la regola gerarchica appena teorizzata, infatti, alla falsità della denominazione avrebbe dovuto accompagnarsi l'incondizionata eliminazione del lascito, a nulla rilevando che le informazioni accessorie in esso contenute si rivelino vere ed idonee a consentire l'univoca individuazione del beneficiario o dell'oggetto: stante la loro marginalità, tali informazioni dovrebbero continuare ad essere considerate irrilevanti o comunque insufficienti a garantire il compimento del processo determinativo.

Si sanziona così una negligente scelta del testatore, in piena conformità ad una rigida applicazione del principio di autoresponsabilità, invero di per sé non estraneo alla solennità espressiva del testamento romano: il *de cuius*, infatti, avrebbe potuto scegliere espressioni generiche e ciò sarebbe stato più opportuno ove si fosse accorto dei dubbi che aveva sul «nomen», ma, ciononostante, ha preferito essere preciso e ha dunque improvvidamente impiegato il «nomen» stesso senza valutarne le conseguenze, accettando il rischio dell'esito invalidante.

L'iniquità di tale soluzione deve essere, tuttavia, apparsa ben presto evidente, specie quando l'informazione accessoria, isolatamente considerata, non presentasse elementi di ambiguità tali da legittimare dubbi insuperabili e portasse ad esiti univoci senza particolari difficoltà: la tentazione d'impiegare anche qui la tecnica dello stralcio, riferendola al «nomen» anziché alla «demonstratio», trovò facile giustificazione nel soddisfacimento di un'esigenza conservativa, correlata alla possibilità di attuare la disposizione testamentaria nel suo significato oggettivo, previa eliminazione della sua parte non comprensibile⁵⁴.

amministrati dal fattore Primo, il fondo Satriano e i piatti acquistati dai fabbricanti di statuette sono univocamente individuabili e non presentano alcun elemento di ambiguità. La «demonstratio», invece, non è a loro riferibile, sicché il giurista non si preoccupa di accertare se, rispettivamente, il testatore aveva disposto in altro modo dei fondi della Cappadocia, o dei fondi della regione Nifana o dei piatti lisci presenti nel suo patrimonio e si limita a stralciare l'elemento identificativo non conciliabile, riaffermando la prevalenza della denominazione: cfr. G.P. CHIRONI, *op. cit.*, p. 370 s.; M. LAURIA, *op. cit.*, p. 375 s.; G. DONATUTI, *Dal regime dei verba al regime della voluntas*, cit., p. 201 s.; ID., «Falsa demonstratio non nocet», cit., p. 317 ss.; O. FORZIERI VANNUCCHI, *op. cit.*, p. 190 ss.; N. RAMPAZZO, *op. cit.*, p. 393 s., testo e nota 71; A. SPINA, *op. cit.*, p. 16 s.; M. EVANGELISTI, *op. cit.*, p. 35 ss.

⁵⁴ Nelle fonti di età imperiale le regole sono addirittura ribaltate e lo stralcio della «falsa demonstratio» diventa corollario del riconoscimento della possibilità di stralciare il «falsum nomen»: cfr. I. 2.20.29 e 30, trad. it. di E. NARDI, *Istituzioni di diritto romano. Testi*, II, rist. emendata, Milano, 1986, p. 91: «§ 29. Se il testatore abbia commesso un errore nel nome, cognome, prenome del legatario, ma la persona è certa, il legato è cionondimeno valido; lo stesso criterio, e giustamente, si osserva per gli eredi: i nomi, infatti, sono stati trovati per indicare le persone, ma non importa se queste si riconoscano in qualsiasi altro modo ("Nomen enim significandorum hominum gratia reperta sunt, qui si quolibet alio modo intelle-

L'estensione del principio «falsa demonstratio non nocet» alle ipotesi in cui la «demonstratio» risulti vera e si accompagni ad una falsa denominazione è probabilmente sembrata, anche per questo motivo, tutto sommato innocua o comunque priva di apprezzabili conseguenze sistematiche e così è ancora descritta dai romanisti meno inclini a derive volontaristiche⁵⁵.

L'interprete, infatti, continua ad utilizzare la tecnica dello stralcio e il mutamento della parte di disposizione testamentaria eliminata rimane collegabile ad una selezione di informazioni essenziali che consente di attribuire rilievo determinante agli elementi aggiuntivi anziché alla specifica denominazione, di per sé inutilizzabile⁵⁶.

gantur, nihil interest"). § 30. A ciò consegue la nota regola giuridica che il legato non si estingue per erronea indicazione. Se uno ad esempio abbia legato così "do e lego il mio servo Stico nato in casa": benchè il servo non sia nato in casa, ma acquistato, se è tuttavia certo, il legato è utile. E, corrispondentemente, se l'abbia così indicato: "il servo Stico, che comprai da Seio", e l'abbia comprato da un altro, il legato è utile, se il servo è certo». Similmente, C. 6.23.4 (*Imperator Gordianus A. Rufino*, a. 240), trad. it. di G. VIGNALI, *Corpo del diritto corredato delle note di Dionisio Gotofredo e di C.E. Freiesleben*, Codice, 2, cit., p. 95 s.: «se il testatore errò nel nome, prenome o agnome, né però sia cosa incerta di chi intese parlare, un errore cosiffatto per nulla osta alla verità».

⁵⁵ Cfr. per tutti G. GROSSO, *Sulla falsa demonstratio nelle disposizioni d'ultima volontà*, cit., p. 314 s.: «usata nei legati in relazione alla determinazione della persona o dell'oggetto, la parola assunse un significato specifico, in quanto si distinse dalla designazione nominale e venne a significare la descrizione, la determinazione dell'oggetto o della persona mediante un suo carattere, una sua qualifica: concetto del resto che fino ad un certo punto sembra adattarsi anche al senso comune della parola. Ad ogni modo ... si tratta solo di un significato specifico e la differenza fra *demonstratio* e *nomen* non è differenza sostanziale, poiché entrambi hanno la stessa funzione, quella di individuare la persona o l'oggetto». Ma, in termini molto simili, ancorché muovendo dall'idea che il principio «falsa demonstratio non nocet» miri a sanare un errore ostativo del testatore, si esprimeva già C. LOSANA, *op. ult. cit.*, p. 223: «se ad esempio il testatore scrivesse: *lego lire cinquemila al mio cugino Attilio Negretti, capitano nel 5° reggimento fanteria, attualmente di guarnigione a Ferrara*; mentre il testatore non avesse parente o affine di sorta di tal nome, né alcun ufficiale di tal nome esistesse nell'indicato reggimento, ma il testatore avesse bensì un cugino militare, a cui, prescindendo dal nome e cognome, precisamente s'attagliassero tutte le altre indicazioni surriferite. Da un lato, infatti, se può parere grave l'ammettere che il testatore abbia inteso alludere a persona portante un nome e cognome diversi da quelli da lui espressi, è a notarsi non essere impossibile che, per distrazione, inavvertenza od altro fenomeno psicologico o mnemonico, dipendente dalle particolari circostanze in cui si trovasse il testatore, esso sia caduto in errore quanto al nome e cognome; d'altro canto, *demonstratio vice nominis fungitur; nomina significandorum hominum gratia reperta sunt, qui, si alio quilibet modo intelligantur, nihil interest*».

⁵⁶ Cfr. A.F.J. THIBAUT, *System des Pandektenrechts*, I, Jena, 1803, p. 951 s.; J.C.E.F. ROßHIRT, *Die Lehre von den Vermächtnissen nach römischem Rechte*, I, Heidelberg, 1835, p. 57 s.; M.S. MAYER, *Die Lehre von den Legaten und Fideicommissen. Die Einleitung und die Formen der Anordnung*, Tübingen, 1854, p. 418 ss.; F. EISELE, *Civilistische Kleinigkeiten*, IV, cit., pp. 25 s. e 32 s.; J. KOHLER, *Parteiwille und Rechtssatz im Testament*, in *AcP*, (90) 1900, p. 120 s.; P. TRAUTMANN, *op. cit.*, p. 27 s.; E. DANZ, *Die Auslegung der Rechtsgeschäfte*, cit., p. 287 s.; F. ENDEMANN, *Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts*, III, *Erbrecht*, 8^a - 9^a ed., Berlin, 1919, p. 202 s.; F. KABUS, *op. cit.*, p. 4 s.; B. STANNER, *op. cit.*, p. 1; F. SEIFERT, *op. cit.*, pp. 21 s. e 64 s.; G. GROSSO, *op. ult. cit.*, pp. 325, testo e nota 34 e 335, testo e nota 51; Id., *I legati nel diritto romano*, cit., pp. 163 s. e 264, testo e nota 2; S. DI MARZO, *Le basi romanistiche del codice civile*,

Il principio «falsa demonstratio non nocet», in altri termini, sembra ancora esprimere una regola formale perché conferma che, per la validità del lascito, è sufficiente l'indicazione esatta, qui puntualmente rappresentata dall'elemento accessorio.

Il «nomen», a sua volta, è suscettibile di eliminazione perché il lascito resta determinabile anche in sua assenza, visto che l'accertamento ermeneutico della sussistenza degli elementi identificativi minimi può essere operato anche se il testatore non abbia specificamente nominato il soggetto o l'oggetto e abbia preferito ricorrere ad espressioni generiche⁵⁷.

Torino, 1950, p. 118 s.; W. FLUME, *Irrtum und Rechtsgeschäft im römischen Recht*, cit., p. 224 s.; O. FORZIERI VANNUCCHI, *op. cit.*, p. 179 s.; N. RAMPAZZO, *op. cit.*, p. 274 s.; U. GIACOMELLI, *op. cit.*, p. 184 s.; M. EVANGELISTI, *op. cit.*, p. 24 s. Valore essenzialmente classificatorio sembrerebbe possibile attribuire alla precisazione di P. VOICI, *L'errore nel diritto romano*, cit., pp. 100 s. e 112 s.; ID., *Diritto ereditario romano*, II, cit., pp. 827 s. e 851 s.; ID., voce *Interpretazione del negozio giuridico*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, p. 271 s. (da cui le successive citazioni); e in ID., *Studi di diritto romano*, I, Padova, 1985, p. 587 s., secondo il quale nei casi in cui è erronea l'indicazione del nome, mentre è corretta la «demonstratio», non si applica il principio «falsa demonstratio non nocet», essendo sufficiente evidenziare l'assenza di essenzialità dell'«error in nomine» per conservare il lascito: lo stesso autore, infatti, aggiunge che, per accertare l'inessenzialità dell'«error in nomine», si deve inevitabilmente attribuire valore ermeneutico prevalente alla «demonstratio», negandone l'accessorietà e, poiché a tal fine occorre attribuire rilievo decisivo alla volontà del testatore, non resta che concludere che l'impiego della tecnica dello stralcio assicura alla «demonstratio» un ruolo gerarchicamente prevalente rispetto al «nomen» e agli altri elementi identificativi del lascito.

⁵⁷ Cfr. App. Genova, 14.1.1860, in *Gazz. Trib. Genova*, (12) 1860, p. 285 s., relativa ad un caso in cui il legato era attribuito a «Pietro, Maria, Giacomo Zerbone» e all'apertura della successione si scoprì che la testatrice aveva tre nipoti (figli di sua sorella) chiamati Pietro, Maria e Giacomo, ma che Zerbone è, in realtà, il cognome di loro madre, avendo essi cognome Regesto. Il giudice, accolta la prova testimoniale diretta a dar conto che il richiamo al cognome Zerbone è il frutto di un *lapsus* del notaio e che la testatrice aveva effettivamente pensato a loro, procede alla correzione, sottolineando che essa si realizza ancora mediante lo stralcio, perché, tolto il cognome falso, non vi è l'assoluta necessità di inserire quello corretto, a misura che la prova offerta abbia univocamente permesso d'individuare i beneficiari effettivi. Trib. Vallo della Lucania, 17.4.2002, in *Giur. it.*, 2002, p. 2070 ss., con nota di F. MURINO, *Note in margine a un caso di falsa demonstratio del beneficiario di una disposizione testamentaria*, in ordine ad un caso in cui il testatore aveva nominato il minore «Giancarlo Avallone di Teodoro» come erede universale, lasciando a Scarpa Daniela una casa, sita «in via Roma», con l'eccezione, in quest'ultima, del «piano terreno con il trapeto», da attribuirsi a «Giancarlo Teodori», rileva che, stante il richiamo a «Giancarlo di Teodoro» per indicare l'erede, il riferimento a «Teodori» dovrebbe essere considerato come «falsa demonstratio» stralciabile. Similmente, in Belgio, Trib. Bruxelles, 21.12.1987, in *Rec. gén. enr. not.*, 1993, p. 274 s., sul cui caso si sofferma altresì P. DELNOY, *Actualités de l'interprétation des testaments*, in *Liber amicorum Roger Dillemans*, I, *Familierecht en familiaal vermogensrecht*, uitgegeven door W. Pintens, Antwerpen, 1997, p. 90 s., si è occupato di un lascito a «l'Institut de Cancérologie de Villejuif, près de Paris (France), 14, avenue Paul Vailant-Couturier»; all'indirizzo indicato, tuttavia, esisteva solo l'«Institut de Cancérologie et d'immunogénétique», peraltro privo di personalità giuridica e controllato integralmente dall'«Association Claude Bernard». Il giudice, conferendo il lascito a quest'ultima, ha evidenziato che la verità dell'informazione aggiuntiva relativa all'indirizzo prevale sulla falsità della denominazione principale, permettendone l'eliminazione mediante stralcio, proprio per

In una prospettiva storica, tuttavia, il prezzo di questo allargamento non è stato basso: esteso lo stralcio al «nomen», infatti, la «demonstratio» cessa di essere una vera e propria motivazione e diventa un generico elemento identificativo, la cui accessorietà o essenzialità non è più predicabile *a priori* e in ragione della stessa contrapposizione alla denominazione specifica.

Il grado di decisività dell'informazione può essere stabilito solo all'esito di un processo ermeneutico che fa prevalere quanto risulti corrispondente alla realtà materiale e conferisce alla valutazione in termini di verità o falsità l'idoneità a selezionare gli elementi determinanti del contenuto minimo della disposizione⁵⁸.

Il rilievo non ha valore meramente semantico, anche se riesce efficacemente a dar conto delle già lamentate difficoltà a definire compiutamente il significato di «demonstratio» nelle fonti romanistiche⁵⁹.

Per soddisfare la fisiologica necessità di evitare un esito demolitorio iniquo, l'interprete rinuncia ad un ausilio formale nell'identificazione dell'elemento da stralciare e deve volta a volta collegare alla valutazione della sua verità oggettiva l'analisi del suo grado di essenzialità.

Negato, in altri termini, valore decisivo alla preventiva contrapposizione tra «nomen» e «demonstratio», il principio può continuare ad operare solo a misura che le concrete circostanze del caso permettano comunque di distinguere in modo sufficientemente univoco elementi veri ed informazioni eliminabili in quanto false⁶⁰.

ché si rivela capace d'identificare univocamente il beneficiario, rendendone inutile la stessa denominazione espressa.

⁵⁸ Cfr. R. FUBINI, *La dottrina dell'errore in diritto civile italiano*, cit., p. 119 s.; O. FISCHER, *Rechtsgeschäftliches Beiwerk*, cit., pp. 8 s. e 17 s.; F. MESSINEO, *Teoria dell'errore ostativo*, cit., pp. 254 s. e 268 s.; P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, cit., p. 167 s.; N. RAMPAZZO, *op. cit.*, p. 270 ss.; E. CARBONE, *Falsa demonstratio ed ermeneutica testamentaria*, cit., p. 493 s.

⁵⁹ Cfr. *retro*, Cap. II, § 2.

⁶⁰ Su ciò insiste la giurisprudenza nord-americana: in *Norton v. Jordan*, cit., si sottolinea che «se l'ambiguità dipende da un termine improprio o da una descrizione errata ... le parole false possono essere stralciate e se dopo che queste parole sono state scartate rimane una descrizione sufficiente, quando interpretata alla luce delle circostanze extra-testuali, per identificare l'oggetto o il soggetto del dono del testatore con certezza, la volontà può essere letta e interpretata con le false parole eliminate» («where the ambiguity consists of a misnomer or misdescription, as in the present case, the false words may be stricken, and if after these words are discarded a sufficient description remains, when interpreted in the light of surrounding circumstances, to identify the object or subject of the testator's gift with certainty, the will may be read and construed with the false words eliminated»). Similmente, con specifico riferimento a false denominazioni, *St. Luke's Home v. Ass'n for Indigent Females*, [1873] 52 N.Y. 191 [Court of Appeals of the State of New York, 4.2.1873]; *Siegley v. Simpson*, [1913] 73 Wash. 69 [Washington Supreme Court, 15.4.1913]; *Estate of Gibbs*, [1961] 14 Wis. 2d 490 [Supreme Court of Wisconsin, 31.10.1961]; nonché *Appleton v. Rea*, [1945] 58 N.E. 2d 854 [Supreme Court of Illinois, 17.1.1945], in cui la Corte, attribuito al materiale extra-testuale funzione «esplicativa ed incidentale» («explanatory and inciden-

Quando ciò non accada, il principio incontra difficoltà insormontabili che, impedendone l'applicazione, impongono un radicale ripensamento del suo stesso fondamento giustificativo.

Il testatore, infatti, potrebbe affiancare informazioni tutte vere ma tra loro non cumulabili, associando una denominazione astrattamente riferibile a taluno con informazioni accessorie puntualmente riconducibili a qualcun altro⁶¹.

Per eliminare la «falsa demonstratio» non è qui più sufficiente porre l'accento sulla massima d'esperienza collegata all'idea secondo cui il testatore ha solitamente inteso attribuire alla denominazione rilievo preminente.

Per ribadire questo esito ermeneutico, infatti, bisognerebbe supporre l'esistenza di quella regola formale diretta ad attribuire un ruolo gerarchicamente sovraordinato, nel processo di determinazione dei connotati del lascito, alla denominazione (vera) anziché alla «demonstratio» (egualmen-

tal»), a fronte di una disposizione che presentava un'incongruenza letterale tra il materiale con cui era costruito l'immobile oggetto del lascito ed il numero di lotto sul quale lo stesso si sarebbe trovato, ha deciso di ritenere falsa e di stralciare la parola «mattoni» («brick»), considerando prevalente l'informazione relativa al numero di lotto, poiché diversamente si sarebbe consentito all'attività interpretativa di pervenire ad esiti contrari a quelli deducibili dal vincolo formale testamentario.

⁶¹ Cfr. D. 34.5.28 (*Iavolenus libro III Ex Posterioribus Labeonis*), trad. it. di G. VIGNALI, *Corpo del diritto corredato delle note di Dionisio Gotofredo e di C.E. Freiesleben, Digesto*, V, cit., p. 110: «Chi aveva Flacco sartore e Filonico fornaio aveva legato alla moglie Flacco fornaio; domandasi, chi di essi, e se forse entrambi, fossero dovuti? Si fu d'avviso che in prima si era legato colui che il testatore aveva inteso legare ("quem testator legare sensisset"); il che, se non apparisse, in primo luogo doveva osservarsi se i nomi dei servi fossero stati noti al padrone: se lo fossero stati, era dovuto colui che fosse stato nominato, benché si fosse errato poi nel mestiere; ma se i nomi dei servi gli erano ignoti, sembrava legato il fornaio, come se il nome non gli fosse stato aggiunto ("perinde ac si nomen ei adiectum non esset")». Per una più ampia valutazione delle possibili interpolazioni giustinianee presenti nel frammento, cfr. A. PERNICE, *Labeo. Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, I, Halle a.S., 1873, p. 69 s.; F. EISELE, *op. ult. cit.*, p. 31 ss.; A. DE MEDIO, *Breve nota sul titolo «De rebus dubiis» (34-5) del Digesto*, in *BIDR*, (13) 1900, p. 246; H. VON HOLLANDER, *op. cit.*, p. 75 s.; G. DONATUTI, «Falsa demonstratio non nocet», cit., p. 315 s.; G. VON BESELER, *Romanistische Studien*, cit., p. 186 s.; Id., *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, in *ZSS RA*, (66) 1948, p. 375 s.; C.A. MASCHI, *op. cit.*, p. 89 ss., testo e nota 1; E. BETTI, *Falsa impostazione della questione storica, dipendente da erronea diagnosi giuridica*, cit., p. 106; Id., *Lezioni di diritto romano*, cit., pp. 339 ss., spec. 351 s.; B. BIONDI, *Successioni testamentarie e donazioni*, cit., p. 520; W. FLUME, *op. ult. cit.*, p. 223 s.; P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II, cit., pp. 827 s., testo e nota 19, e 852 s.; G. GANDOLFI, *op. cit.*, pp. 92 ss. e 320 s.; N. PALAZZOLO, *Dos praelegata*, cit., p. 122, testo e nota 7; H.J. WIELING, *Falsa demonstratio, condicio pro non scripta, condicio pro impleta im römischen Testament*, cit., p. 211 s.; Id., *Testamentsauslegung im römischen Recht*, cit., p. 53 s.; R. BACKHAUS, *Casus perplexus. Die Lösung in sich widersprüchlicher Rechtsfälle durch die klassische römische Jurisprudenz*, München, 1981, p. 121 ss.; G. NEGRI, *Diritto minerario romano*, I, *Studi esegetici sul regime delle cave private nel pensiero dei giuristi classici*, Milano, 1985, pp. 89 s. e 98; C. KOHLHAAS, *Die Überlieferung der libri posteriores des Antistius Labeo*, Pfeffenweiler, 1986, p. 200 ss.; E. CARBONE, *op. ult. cit.*, p. 493 s.; R. SIGNORINI, *D. 34.5. «De rebus dubiis». Profili sistematici e rassegna casistica*, Milano, 2014, p. 14 ss.; M. EVANGELISTI, *op. cit.*, p. 31 ss., spec. 34.

te vera), ma questa regola, ammesso che abbia mai trovato applicazione, è stata radicalmente confutata e superata nel momento in cui il principio in esame è stato considerato estendibile alla falsa denominazione.

In quest'ordine di ipotesi, piuttosto, bisognerebbe richiamare il carattere esclusivamente formale del principio «falsa demonstratio non nocet» per affermarne l'inutilizzabilità, in ragione del fatto che la disposizione non presenta alcuna informazione falsa e, più esattamente, si limita a cumulare – generando un'insuperabile ambiguità – elementi identificativi, se singolarmente considerati, tutti corrispondenti al vero.

Solo la riconduzione del principio entro i confini del dogma volontaristico consente di addivenire ad esiti diversi⁶².

⁶² Cfr. App. Torino, 10.6.1892, in *Foro it.*, 1893, I, c. 52 ss., con nota di C. LOSANA, confermata da Cass. Torino, 13.6.1893, *ivi*, c. 1328 (s.m.); in *La Giur.*, 1893, p. 714 ss.; e in *Mon. trib.*, 1894, p. 106 ss. (le due sentenze sono altresì riportate per esteso da C. LOSANA, voce *Successioni testamentarie*, cit., p. 226 s.), in ordine ad un caso in cui, con testamento pubblico, il legato era stato disposto a favore di «Fortunato Baudino, altro mio figlioccio, dimorante a Caraglio», anche se la testatrice aveva, in realtà, due figliocci, di cui il primo, di nome Fortunato Baudino, era residente a Chiusa Pesio e l'altro, chiamato invece Fortunato Otta, dimorava a Caraglio. L'assemblaggio di informazioni in sé vere, ma non cumulabili, rendeva impossibile accertare, avuto esclusivo riguardo alla formulazione letterale del lascito, a chi intendesse riferirsi la disposizione, sicché il giudice, ammettendo il ricorso a prove testimoniali ed altre circostanze extra-testuali, quali la corrispondenza intercorsa tra la testatrice e i figliocci, aveva infine concluso che beneficiario dovesse essere Fortunato Otta, reputando non meritevole di accoglimento la difesa di Fortunato Baudino, che aveva posto l'accento sulla necessità di attribuire prevalenza, nel dubbio, alla denominazione anziché all'informazione aggiuntiva, da intendersi come accessoria. Secondo i giudici, l'errore ostativo del testatore può, in realtà, riferirsi a qualunque indicazione testamentaria, senza alcuna possibilità di contrapporre «nomen» e «demonstratio», anche perché, se al richiamo del luogo di residenza il *de cuius* non avesse attribuito alcuna importanza, avrebbe fatto meglio a non menzionarlo, così da non sollevare quel dubbio ermeneutico che ha imposto il ricorso al materiale extra-testuale. Nella decisione di legittimità, in particolare, si sottolinea che tale conclusione è conforme alle fonti romanistiche e si richiama testualmente D. 34.5.28, cit.: «il giureconsulto ... non dà la prevalenza assoluta al nome ... Nulla, quindi, di assoluto; le sole circostanze dei casi devono dar norma e il ricercarle e vagliarle è opera di interpretazione che esclude la possibilità di travisamento, essendo lasciata al criterio sovrano del giudice di merito». *Contra* G.P. CHIRONI, *op. cit.*, pp. 371 ss., spec. 374, secondo il quale, nel passo in esame, decisiva importanza assumerebbe la previa conoscenza del nome del beneficiario, il che avrebbe dovuto portare a privilegiare Fortunato Baudino, non essendo motivo per credere che la testatrice non fosse a conoscenza delle denominazioni impiegate. Ma è facile replicare che tale conclusione muove da un'inesatta esegesi della fonte romanistica, perché in D. 34.5.28, cit., Iavoleno richiama, anzitutto, la necessità di capire a chi intendeva riferirsi il testatore e questo criterio di soluzione è reputato prevalente sulla stessa valutazione della conoscenza dei nomi dei servi legati, alla quale si conferisce valore residuale, probabilmente in attuazione di una più antica regola fondata proprio sulla contrapposizione tra «nomen» e «demonstratio» e già in via di superamento nel momento in cui il frammento in esame si è formato. In ogni caso, anche se si fosse riferita la qualificazione di accessoriarietà all'indicazione del luogo di residenza, essa non avrebbe potuto dirsi oggettivamente falsa, perché esattamente riferibile all'altro figlioccio, avente, comunque, il medesimo prenome di quello indicato nella scheda, sicché il giudice avrebbe potuto tutt'al più ritenere indeterminabile la persona beneficiata, per evidenti contraddittorietà dei suoi

Muovendo dall'idea che il principio «falsa demonstratio non nocet» attua la reale intenzione del testatore, appare chiaro che la falsità o verità delle informazioni non è un connotato di per sé riscontrabile ad esito di una valutazione atomistica che consideri volta a volta ogni singolo dettaglio diretto alla determinazione degli elementi del lascito.

Il giudizio sulla falsità o verità, piuttosto, può essere condotto solo avendo riguardo alla *voluntas testantis* e, dunque, alla corrispondenza di quanto dichiarato a ciò che si sarebbe dovuto dichiarare per consentire una piena attuazione dell'intenzione del testatore.

I margini di relatività che tale giudizio presenta danno conto del rilievo preminente del complesso degli elementi identificativi dei lasciti appena richiamati, che, inteso appunto in termini sistematicamente unitari, si rivela connotato da una falsità correggibile mediante il richiamo del principio in esame.

In una logica volontaristica, l'oggettiva verità delle informazioni singolarmente considerate cede il passo alla falsità dell'identificazione complessiva imposta dal loro assemblaggio in guisa che non risulta possibile attuare la reale intenzione del testatore in termini corrispondenti al modo con cui essa ha trovato formale espressione⁶³.

La valutazione atomistica non viene bandita ma acquista una funzione diversa. Non serve più ad individuare l'elemento falso oggetto dello stralcio, bensì a chiarire tra quali esiti applicativi l'interprete potrà scegliere per attuare l'intenzione del testatore nel rispetto del canone di literalità che continua a sovrintendere all'interpretazione della scheda testamentaria.

Dimostrando che le informazioni singolarmente considerate corrispondono al vero, tale valutazione permette di delineare gli unici due risultati astrattamente conformi alla volontà del testatore in ragione della prevalenza, rispettivamente, della denominazione o degli elementi identificativi.

elementi identificativi. Ciò vale altresì a superare le «gravi perplessità» sollevate, in ordine al medesimo caso, da P. TRIMARCHI, *Interpretazione del testamento mediante elementi a esso estranei*, cit., c. 449 s., secondo il quale il giudice, richiamando confusamente una fonte romanistica mal compresa, avrebbe legittimato il «ricorso diretto a dichiarazioni di volontà extratestamentarie», violando il vincolo formale previsto per l'atto *mortis causa* dalla legge. In realtà, il rispetto di questo stesso vincolo è agevolmente dimostrabile evidenziando che, ad esito della correzione operata dal giudice, il lascito è stato attribuito a «Fortunato ..., altro mio figlioccio, dimorante a Caraglio», sicché lo stralcio del riferimento al cognome «Baudino» non ha comportato una radicale riscrittura della disposizione testamentaria. Le perplessità dovrebbero dunque rivolgersi alle ragioni che hanno permesso di far prevalere l'elemento marginale sull'indicazione del nome, ma, fermo restando che si tratta di una mera *quaestio voluntatis* rimessa all'analisi delle concrete circostanze del caso, è la stessa preventiva qualificazione di un elemento in termini di marginalità ad essere superata dalla necessità di contestualizzare ogni dichiarazione formale.

⁶³ Cfr. E. HÖLDER, *Die Lehre vom Error*, cit., p. 574 s.; C. LOSANA, *op. ult. cit.*, p. 223 s.; F. MESSINEO, *op. ult. cit.*, p. 268 s.; G. VON BESELER, *Miscellanea critica*, cit., p. 416 s.; W. FLUME, *op. ult. cit.*, p. 224 s.; P. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, p. 170 s.; G. GANDOLFI, *op. cit.*, p. 92 s.; R. BACKHAUS, *op. cit.*, p. 123 s.; R. SIGNORINI, *op. cit.*, p. 25 ss.; E. CARBONE, *op. ult. cit.*, p. 493 s.

Per scegliere tra essi, l'interprete non potrà più porre l'accento sulla falsità o verità, ma dovrà soltanto individuare la reale intenzione, privilegiando quanto il testatore avrebbe dovuto esprimere per superare l'ambiguità.

Indipendentemente dall'esito prescelto, l'attuazione del principio «falsa demonstratio non nocet» si compie ancora mediante lo stralcio dell'informazione reputata inesatta e ciò, con tutta probabilità, è stato l'elemento tecnico che ha consentito l'individuazione di una somiglianza rilevante rispetto alle ipotesi in precedenza descritte.

Trattasi, tuttavia, di una somiglianza solo apparente.

Per effettuare lo stralcio, infatti, l'interprete non può più porre l'accento né sulla inutilità né sulla falsità dell'informazione aggiuntiva, ma, esclusivamente, sulla sua non corrispondenza rispetto alla volontà del testatore e quindi sulla sua erroneità.

Lo stralcio diventa, in altri termini, il mezzo tecnico attraverso il quale si elimina un errore ed essendo ormai giustificato, in via esclusiva, dall'esigenza di preservare la volontà del testatore, opera in conformità a quanto ricavabile dagli elementi extra-testuali.

4. *La prevalenza del canone linguistico del testatore su quello comune*

La conclusione appena prospettata riesce altresì a dar conto della ragione per la quale il principio «falsa demonstratio non nocet» sia pacificamente considerato idoneo ad incidere sull'individuazione del canone linguistico mediante il quale attribuire un significato univoco alle espressioni del testatore.

Il problema è, ancora una volta, già limpidamente enunciato nelle fonti romanistiche, anche se rimane tuttora controversa l'influenza che sulla loro formulazione hanno avuto divergenti concezioni filosofiche⁶⁴.

⁶⁴ Cfr. E. VERNAY, *Servius et son école. Contribution à l'histoire des idées juridiques à la fin de la République romaine*, Paris, 1909, p. 80 ss.; J. STROUX, *Die griechischen Einflüsse auf die Entwicklung der römischen Rechtswissenschaft*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano*, Bologna e Roma, 17.-27.4.1933, a cura dell'Istituto di diritto romano, I, Pavia, 1934, p. 113 ss.; e in *Id.*, *Römische Rechtswissenschaft und Rhetorik*, Potsdam, 1949, p. 81 ss.; E. ALBERTARIO, *I fattori della evoluzione del diritto romano postclassico e la formazione del diritto romano giustiniano*, in *SDHI*, (1) 1935, p. 30, testo e nota 86; e in *Id.*, *Studi di diritto romano*, V, *Storia - Metodologia - Esegesi*, Milano, 1937, p. 147 ss.; *Id.*, *Introduzione storica allo studio del diritto romano giustiniano*, Milano, 1935, pp. 81 ss., spec. 118 ss.; J. SANTA CRUZ TEIJEIRO, *La interpretación romana del negocio jurídico*, in *Rev. der. priv.*, 1940, p. 43; U. VON LÜBTOW, *De iustitia et iure*, in *ZSS RA*, (66) 1948, p. 466 ss.; F. SANTA CRUZ, *Influencia de algunas disciplinas no jurídicas en el derecho romano*, in *AHDE*, (27-28) 1957-1958, p. 343 ss. [opera parzialmente riprodotta, in lingua tedesca e con il titolo *Der Einfluss der rhetorischen Theorie der Status auf die römische Jurisprudenz*, in *ZSS RA*, (75) 1958, p. 91 ss.]; J.

Celso, ad esempio, ricorda un contrasto tra Servio e Tuberone in ordine al valore semantico del termine «supplettille» genericamente impiegato in un lascito testamentario. Egli, in particolare, aderisce alla posizione di Servio, più vicina ad una rigida visione stoica incentrata sul fondamento ontologico della parola, ed evidenzia che il termine ha un contenuto oggettivo univoco che non può essere in alcun modo superato dall'eventuale dimostrazione del fatto che il testatore lo abbia usato impropriamente per designare beni che ordinariamente in esso non vi potrebbero essere compresi.

Si contrappone invece a Tuberone, il quale, manifestando forse una sensibilità verso la visione sofistica che attribuiva alle denominazioni un valore eminentemente relativo⁶⁵, si chiedeva se non fosse possibile far

PÉREZ LENERO, *Influencia de la filosofía griega en el derecho romano*, in *Homenaje a D. Nicolas Perez Serrano*, I, Madrid, 1959, p. 128 ss.; E. PRINGSHEIM, *Griechischer Einfluss auf das römische Recht*, in *BIDR*, (63) 1960, p. 125 ss.; G. GANDOLFI, *op. cit.*, p. 243 ss.; P. STEIN, *Regulae Iuris: from Juristic Rules to Legal Maxims*, Edinburgh, 1966, p. 142 s.; U. WESEL, *Rhetorische Statullehre und Gesetzesauslegung der römischen Juristen*, Köln, 1967, p. 30 ss.; F. WIEACKER, *Über die Verhältnisse des römischen Fachjurisprudenz zur griechisch-hellenistischen Theorie*, in *Iura*, (20) 1969, p. 448 ss.; F. HORAK, *Die römischen Juristen und der «Ganz der Logik»*, in *Festschrift für Max Kaser zum 70. Geburtstag*, cit., p. 29 ss.; M. TALAMANCA, *Lo schema «genus-species» nelle sistematiche dei giuristi romani*, in *La filosofia greca e il diritto romano*, Atti del Colloquio italo-francese, Roma, Accademia dei Lincei, 14.-17.4.1973, II, Roma, 1977, p. 125 ss.; J. GAUDEMET, *Tentatives de systématisation du droit*, in *Index*, (15) 1987, p. 82 ss.; M. SCHERMAIER, *Materia. Beiträge zur Frage der Naturphilosophie im klassischen römischen Recht*, Wien, 1992, p. 75 ss.; O. BEHREND, *Gesetz und Sprache. Das römische Gesetz unter der Einfluß der hellenistischen Philosophie*, in *Nomos und Gesetz. Ursprünge und Wirkungen des griechischen Gesetzesdenkens*, 6. Symposium der Kommission «Die Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegenwart», Göttingen, 20.-21.11.1992, herausgegeben von O. Behrends und W. Sellert, Göttingen, 1995, p. 135 ss.; e in *Id.*, *Institut und Prinzip. Siedlungsgeschichtliche Grundlagen, philosophische Einflüsse und das Fortwirken der beiden republikanischen Konzeptionen in den kaiserzeitlichen Rechtsschulen. Ausgewählte Aufsätze*, herausgegeben von M. Avenarius, I, Göttingen, 2004, p. 91 ss.

⁶⁵Non si deve dimenticare che lo stesso Tuberone aveva prospettato una singolare interpretazione del legato relativo al c.d. «instrumentum fundi» in D. 33.7.25.pr. (*Iavolenus libro II Ex Posterioribus Labeonis*), trad. it. di G. VIGNALI, *Corpo del diritto corredato delle note di Dionisio Gotofredo e di C.E. Freiesleben*, *Digesto*, IV, cit., p. 1329: «legatosi il corredo del fondo ("fundi instrumentum"), Tuberone credeva andarvi unito quel bestiame che tal fondo avesse potuto sostenere. Labeone l'opposto: perché che avverrà (ei dice) se, potendo il fondo alimentare mille pecore, nello stesso ve ne fossero duemila? Quali pecore specialmente crederemo che debbano andare col legato? Né deve chiedersi quanto bestiame avrebbesi dovuto raccogliere per corredo di quel fondo, ma quanto raccolto se ne fosse; perché non dovevasi valutare sul numero o sulla moltitudine legata. Approvo l'opinione di Labeone». Sul tema, cfr. F. MESSINA VITRANO, *Intorno al legato di cosa ed «accessio» relativa*, in *Ann. Fac. Giur. Univ. Perugia*, (28) 1914, p. 291 ss.; A. SUMAN, *La ricerca della «voluntas testantis» nel diritto romano classico e giustiniano*, in *Filangieri*, 1917, I, p. 229 s.; M. ANDREOLI, *Le pertinenze*, Padova, 1936, p. 45 s.; G. LA PIRA, *La personalità scientifica di Sesto Pedio*, in *BIDR*, (45) 1938, p. 320 s.; A. STEINWENTER, *Fundus cum instrumento. Eine agrar- und rechtsgeschichtliche Studie*, Wien-Leipzig, 1942, p. 70 ss.; P. RASI, *Le pertinenze e le cose accessorie*, Padova, 1945, p. 28 ss.; R. ASTOLFI, *Studi sull'interpretazione della revoca implicita in materia di legati e di manomissioni*, in *SDHI*, (25) 1959, p. 164 ss.; A. DELL'ORO, *Le cose collettive nel*

prevalere la reale intenzione del testatore in ragione del fatto che è solo essa a sorreggere causalmente la disposizione⁶⁶.

diritto romano, Milano, 1963, pp. 82 ss. e 160 ss.; P. VOCI, *op. ult. cit.*, p. 271 ss.; G. GANDOLFI, *op. cit.*, p. 348 s.; M. HORVAT, Legatum fundi e servi, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, V, Milano, 1971, p. 89 ss.; J.L. MURGIA, *Sobre una nueva calificación del aedificium por obra de la legislación urbanística imperial*, in *Iura*, (26) 1975, p. 62 ss.; U. MANTHE, *Die Libri ex Cassio des Iavolenus Priscus*, Berlin, 1982, p. 65 ss.; M. TALAMANCA, *Trebazio Testa fra retorica e diritto*, cit., p. 74 ss.; A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo «manager» in Roma antica (II sec. a.C. – II sec. d.C.)*, Milano, 1984, p. 71 ss.; M. GELPI, *Instrumentum. Contributo alla teoria delle pertinenze*, in *Studi sen.*, (98) 1986, p. 48 ss.; T. GIARO, *Dogmatische Wahrheit und Zeitlosigkeit in der römischen Jurisprudenz*, in *BIDR*, (90) 1987, p. 29 s., testo e nota 90; G. GILIBERTI, *Servus quasi colonus: forme non tradizionali di organizzazione del lavoro nella società romana*, Napoli, 1988, p. 52 ss.; M. D'ORTA, *La giurisprudenza tra Repubblica e Principato. Primi studi su Trebazio Testa*, Napoli, 1990, p. 150 ss.; A. BOTTIGLIERI, *Su alcuni aspetti dell'interpretatio*, in *Labeo*, (42) 1996, p. 382 s.; M.A. LIGIOS, *Interpretazione giuridica e realtà economica dell'instrumentum fundi tra il I secolo a.C. e il III secolo d.C.*, Torino, 1996, p. 75 ss.; E. JAKAB, *Ein fundus cum instrumento legatus und der «verbliebene Wein»: Scaevola D.33.7.27.3 zum Kauf mit Anzahlung*, in *ZSS RA*, (119) 2002, p. 183 ss.; M. DE FILIPPI, *Sul concorso tra legati e manomissioni indirette dell'«idem servus» nel medesimo testamento*, in *Index*, (34) 2006, p. 552 s.; J.G. WOLF, *Die Scaevola-Responsen in Paulus' libri ad Vitellium*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, VIII, Milano, 2007, p. 438, testo e nota 14; A.M. GIOMARO, *Dall'instruere all'instrumentum e viceversa nell'economia della Roma antica*, in *St. urb.*, (62) 2011, p. 161 s.; G. COSSA, *Per uno studio dei Libri singulares. Il caso di Paolo*, Milano, 2018, p. 249 s.

⁶⁶Cfr. D. 33.10.7.2 (*Celsus libro XIX Digestorum*), trad. it. di G. VIGNALI, *op. ult. cit.*, p. 1360 s.: «§ 2. Servio confessa che si deve guardare al pensiero di colui che negò, in quale categoria sia solito riportare quelle cose; ma se quelle cose delle quali dubitar non potevasi che fossero di un altro genere (come un vaso da mangiare in argento, o mantelli e toghe), uno sia stato solito assegnarle alle suppellettili, non perciò che quelle ancora si contenesse nelle suppellettili legate; giacché i vocaboli non si dovevano intendere a tenore dell'opinione dei singoli, ma secondo l'uso comune ("non enim ex opinionibus singulorum, sed ex communi usu nomina exaudiri debere"). Tuberone dice sembrargli ciò meno chiaro: giacché (ei dice) a che i nomi, se non per dimostrare la volontà di chi parla? In verità, non credo che uno dicesse ciò che non pensa, onde siasi servito specialmente del vocabolo col quale suole nominarsi; poiché usiamo del ministero della voce; del resto, non deve credersi che taluno abbia pronunziato ciò che non abbia macchinato nel pensiero. Ma quantunque molto peso mi faccia e la ragione e l'autorità di Tuberone, pure non dissento da Servio, cioè non sembrare che uno abbia detto una cosa del cui vocabolo non siasi servito: giacché, *quantunque il pensiero di chi parla sia antecedente e più potente che la voce, pure non si crede che alcuno abbia parlato senza vocabolo*: se pure non crediamo, che coloro i quali parlar non possono, lo facciano col conato stesso e con un certo suono, *cioè con voce inarticolata* ("etsi prior atque potentior est, quam vox, mens dicentis, tamen nemo sine voce dixisse existimatur; nisi forte et eos, qui loqui non possunt, conato ipso et sono quodam, inarticolata voce, dicere existimamus")». Il testo è analiticamente commentato anche da F. EISELE, *op. ult. cit.*, p. 35 ss.; A. SUMAN, *op. cit.*, p. 231 s.; O. FISCHER, *op. ult. cit.*, p. 31 s.; G. DONATUTI, *Dal regime dei verba al regime della voluntas*, cit., pp. 187 s. e 210 ss.; G. GROSSO, *Sulla falsa demonstratio nelle disposizioni d'ultima volontà*, cit., p. 321 ss.; Id., *Note sulla giurisprudenza romana*, I, *La posizione di Tuberone*, in *Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino*, (18) 1943, p. 180 ss.; e in Id., *Scritti storico giuridici*, I, cit., p. 92 ss.; C.A. MASCHI, *op. cit.*, p. 71 ss.; W. FLUME, *op. ult. cit.*, p. 219 ss.; E. BETTI, *Zur Grundlegung einer allgemeinen Auslegungslehre*, cit., p. 94 ss.; P. VOCI, *op. ult. cit.*, pp. 269 s., 298 s. e 835 ss.; Id., voce *Interpretazione del negozio giuridico*, cit., p. 253 ss.; G. GANDOLFI, *op. cit.*, pp. 57 s. e 89 ss.; R. MARTINI, *Le defini-*

Anche Ulpiano, nel testo in cui delinea la contrapposizione tra «falsa demonstratio» ed «error in corpore», interviene sul punto, richiamando Pomponio per escludere l'inclusione di vesti in un legato avente ad oggetto una «suppellex», a nulla rilevando che sia possibile dimostrare l'erroneo convincimento del testatore circa l'idoneità di quest'ultimo termine ad indicare i vestiti, così da evidenziare la necessità di distinguere, in ordine al valore semantico delle denominazioni, tra i «rerum vocabula» e gli «hominum vocabula», intendendo i primi come «immutabili» e i secondi come «mutevoli»⁶⁷.

La tesi di Pomponio, molto simile a quella di Servio, sembrerebbe comunque non essere incondizionatamente estendibile all'ipotesi in cui una denominazione sia stata impiegata per descrivere un uomo secondo canoni linguistici divergenti da quelli comuni, che, invece, prevalgono se il testatore abbia impiegato termini diretti a definire genericamente un bene materiale, visto che per essi dev'essere senz'altro preferito l'esito conforme all'uso linguistico generalmente condiviso⁶⁸.

zioni dei giuristi romani, Milano, 1966, pp. 107 ss., testo e nota 44, e 125 ss.; ID., *Ancora sul legato di vesti*, in *Labeo*, (17) 1971, p. 157 ss.; B. VONGLIS, *La lettre et l'esprit de la loi dans la jurisprudence classique et la réthorique*, Paris, 1968, p. 170 ss.; R. ASTOLFI, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, II, Padova, 1969, pp. 252 ss. e 286 ss.; U. JOHN, *Die Auslegung des Legats von Sachgesamtheiten im römischen Recht bis Labeo*, Karlsruhe, 1970, p. 78 ss. [opera recensita da H.J. WIELING, in *ZSS RA*, (89) 1972, p. 446 ss.]; A. GUARINO, *Sul legato di vesti*, in *Labeo*, (16) 1970, p. 58 ss.; A. WATSON, *The Law of Succession in the Later Roman Republic*, Oxford, 1971, p. 85 ss.; H.J. WIELING, *Testamentsauslegung im römischen Recht*, cit., p. 83 ss.; E. BUND, *op. cit.*, p. 469 ss.; V. SCARANO USSANI, *Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano. Studi su Nerazio e Celso*, Napoli, 1979, p. 175 ss.; P. CERAMI, *Verba e voluntas in Celso figlio*, in *Studi in onore di Andrea Arena*, II, Padova, 1981, p. 1 ss.; ID., *La concezione celsina del «ius». Presupposti culturali e implicazioni metodologiche*, I, *L'interpretazione degli atti autoritativi*, in *AUPA*, (38) 1985, p. 186 ss.; H. HAUSMANINGER, *Zur Legatsinterpretation des Celsus*, cit., p. 16 ss.; M. TALAMANCA, *op. ult. cit.*, p. 87 ss.; M. AVENARIUS, *Benignior interpretatio: Origin and Transformation of a Rule of Construction in the Law of Succession*, in *RLT*, (6) 2010, p. 1 ss.; P. BIAVASCHI, *op. cit.*, p. 114 ss.

⁶⁷ Così D. 30.4.pr., cit.

⁶⁸ La conclusione è limpidamente sintetizzata da L. MENGONI, *Interpretazione del negozio e teoria del linguaggio*, cit., p. 577 s.: «lo stoicismo considera il linguaggio un *phýsei ón*, un dato per natura, afferma un nesso di identità tra simbolo e realtà e quindi ritiene che per ogni cosa vi sia una "naturale" giustezza di denominazione. Applicata alle dichiarazioni di volontà, questa dottrina comporta che l'uso di termini non appropriati, se volontario, cioè conforme a uno scorretto modo abituale di esprimersi del dichiarante, impedisce il venire ad esistenza di una volontà dichiarata, senza la quale manca il presupposto per l'applicazione del principio ermeneutico di prevalenza dell'intenzione sul senso letterale delle parole: "*rerum vocabula immutabilia sunt*", di guisa che, scrive Simmaco parafrasando Ulpiano, "*nullus error sensuum, nulla verborum interpretatio potest nomina ista miscere*". Chi designa gli oggetti con nomi ad essi estranei parla contro natura, è simile a chi emette una voce inarticolata. Tutt'al più si concedeva ingresso a questione di interpretazione, ai fini dell'adattamento delle parole, quando il significato ad esse attribuito dal testatore trovasse almeno un riscontro parziale o approssimativo nel significato usuale». Similmente, secondo P. BIAVASCHI, *op. cit.*, p. 121, «la linea interpretativa proposta da Servio si pone, come al solito, nonostante la vasta conoscenza retorica e filosofica alla base, all'insegna della concretezza e della semplicità di applicazione pratica: dettata dal buon senso, essa è volta ad impedire il

L'accostamento tra la questione in esame e la definizione dei connotati caratterizzanti l'«error in corpore» autorizza ad ipotizzare che la distinzione ulpiana tra «rerum vocabula» e «hominum vocabula» costituisca un corollario del già richiamato processo di assorbimento della falsa denominazione entro i confini della «falsa demonstratio».

Fino a quando quest'ultima è intesa in termini rigidamente formali, il dibattito richiamato non dovrebbe in alcun modo interferire con l'individuazione del suo ambito di operatività, saldamente fondata sulla prova del carattere marginale della falsa informazione e sulla sua agevole eliminazione mediante stralcio⁶⁹.

Il principio «falsa demonstratio non nocet», in altri termini, poco o nulla dovrebbe dire in ordine alle modalità attraverso le quali interpretare le espressioni generiche, perché esso presuppone la verità ed univocità di un elemento identificativo primario, capace – una volta operata l'eliminazione della falsa informazione – di garantire alla disposizione un sufficiente grado di determinabilità, che, tuttavia, non è condizionato dall'intervento eliminativo correlato al richiamo del principio.

Ammessa l'operatività di quest'ultimo a fronte di una falsa denominazione correlata ad una vera informazione aggiuntiva, diventa pressoché inevitabile temperare la rigida teoria stoica mediante una distinzione attenta al carattere relativo della denominazione stessa, suscettibile appunto di essere intesa in senso corrispondente alla reale intenzione del testatore fino a legittimarne l'eliminazione e la conseguente attribuzione di un ruolo essenziale all'informazione «accessoria»⁷⁰.

La prevalenza del significato individuale su quello oggettivo, infatti, può più agevolmente condurre a superare una regola gerarchicamente ordinata ad attribuire rilievo preminente alla denominazione e, conseguentemente, sancire l'eliminazione della parte di disposizione connotata da un suo inesatto inserimento.

L'estensione del principio «falsa demonstratio non nocet» al caso di informazioni vere non cumulabili rivela altresì la stessa fragilità della distinzione tra «rerum vocabula» e «hominum vocabula».

Riconosciuta la possibilità d'impiegare il principio per selezionare – tra più elementi descrittivi tutti veri – quelli maggiormente conformi alla reale intenzione del testatore, quest'ultima diventa l'unico criterio giustificativo di un trattamento rimediale al quale è ora possibile attribuire contorni costitutivo-innovativi⁷¹.

proliferare dell'incertezza e delle controversie. Anche a lunga distanza di tempo, Celso non dissentirà da Servio, distaccandosi così dal suggestivo, ma tutto sommato eccessivo e poco praticabile rispetto tuberoniano per la *voluntas dicentis*».

⁶⁹ Cfr. *retro*, Cap. II, §§ 1 e 2.

⁷⁰ Cfr. *retro*, Cap. II, § 3.

⁷¹ Cfr. F. SCHULZ, *Der Irrtum im Beweggrund bei der testamentarischen Verfügung*, cit., p.

Inteso in termini volontaristici, il principio «falsa demonstratio non nocet» contribuisce a subordinare l'esecuzione della disposizione testamentaria alla preventiva valutazione della sua corrispondenza all'intenzione del testatore e si rivela idoneo ad opporsi alla stessa formulazione letterale del lascito, fino al punto di stravolgerla attraverso il richiamo del materiale extra-testuale⁷².

87 s.; W. FLUME, *op. ult. cit.*, p. 220 ss.; ID., *Rechtsgeschäft und Privatautonomie*, cit., p. 192 s.; M. TALAMANCA, *op. ult. cit.*, p. 124 ss.; F. WUBBE, *Der Wille des Erblassers bei Iav. D. 32, 100, 1*, cit., pp. 371 ss., spec. 375 s.; M. D'ORTA, *op. ult. cit.*, p. 135 ss.; G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Interpretatio nell'esperienza giuridica romana*, in *Ann. Univ. Ferrara*, (23) 2009, p. 253 ss.; P. BIAVASCHI, *op. cit.*, p. 154 s.

⁷² Cfr. D. 28.5.59.pr.-1 (*Paulus libro IV Ad Vitellium*), trad. it. in Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae, V, 1, cit., p. 66: «nessuno dubita che, se è presente colui che viene indicato, si possa correttamente proclamare un erede in questo modo “costui sia mio erede”. § 1. Chi non è fratello, se si comporta con affetto fraterno, è correttamente istituito erede con il suo nome con l'appellativo di fratello (“Qui frater non est, si fraterna caritate diligitur, recte cum nomine suo sub appellatione fratris heres instituitur”); nonché C. 6.24.5 (*Imperator Gordianus A. Cassiano*, a. 242), trad. it. di G. VIGNALI, *Corpo del diritto corredato delle note di Dionisio Gotofredo e di C.E. Freiesleben*, Codice, 2, cit., p. 132: «non sembra non istituita erede tua moglie, da che nel testamento non fu nominata moglie, ma affine (“quod non uxor, sed affinis testamento nominata est”)). Il richiamo del principio «falsa demonstratio non nocet» per giustificare la conservazione del lascito è attentamente sviluppato da P. VOGLI, *Diritto ereditario romano*, II, cit., pp. 813 ss., spec. 822 s.; ID., voce *Interpretazione del negozio giuridico*, cit., p. 257 s., il quale rileva che la qualificazione di «frater» o di «affinis» vale come «demonstratio» per la necessaria e contestuale presenza del nome proprio del beneficiario, ma la sua falsità – a differenza di quanto è dato riscontrare nei casi analizzati retro, Cap. II, §§ 1 e 2 – è predicabile in termini assoluti e non dal punto di vista soggettivo, perché esprime la reale intenzione del *de cuius* e, in quanto tale, non necessita di essere stralciata per la sua attuazione. Basti a tal fine pensare all'ipotesi in cui esistano più persone aventi lo stesso nome indicato dal testatore: poiché anche in questo caso l'istituito sarebbe stato esattamente nominato, solo l'individuazione di colui che è «frater» o «affinis» – nel senso soggettivo prescelto dal *de cuius* – consente di rispettarne la volontà. Allorché dunque sia univocamente individuabile il «frater» o l'«affinis», prevale l'attuazione corrispondente al significato soggettivo prescelto dal *de cuius* su quella collegabile all'impiego del canone linguistico comune, il che assicura il lascito al soggetto voluto dal testatore anche quando egli abbia effettivamente un fratello o un affine con il quale non ha quel legame affettivo e, potenzialmente, persino nell'ipotesi in cui il testuale riferimento al nome non sia operato, anche se, in quest'ultimo caso, risulterebbe, con tutta probabilità, molto difficile l'individuazione di elementi extra-testuali sufficientemente univoci. Non sembra dunque necessario supporre, come invece fa M. EVANGELISTI, *op. cit.*, p. 62 s., che anche nel caso di C. 6.24.5, cit., la moglie sia stata indicata «nominatim», con il suo nome. La Costituzione imperiale potrebbe, piuttosto, descrivere l'esito ultimo del processo storico in esame, nel quale la «demonstratio» si confonde integralmente con l'«indicazione» ed è suscettibile di correzione nel senso voluto dal testatore: cfr. O. GRADENWITZ, *Interpolationen in der Pandekten*, Berlin, 1887, p. 202 s. [opera recensita da V. SCIALOJA, in *BIDR.*, (1) 1888, p. 148 ss.; e in ID., *Studi giuridici*, I, *Diritto romano*, 1, Roma, 1934, p. 379 ss.]; F. EISELE, *Beiträge zur Erkenntnis der Digesteninterpolationen*, cit., p. 316 s.; A. SUMAN, *op. cit.*, p. 225; E. ALBERTARIO, *La cosiddetta crisi del metodo interpolazionistico*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento*, I, cit., p. 653; e in ID., *Studi di diritto romano*, V, cit., p. 75 s.; E. BETTI, *Falsa impostazione della questione storica, dipendente da erronea diagnosi giuridica*, cit., p. 106 s.; W. FLUME, *Rechtsgeschäft und Privatautonomie*, cit., p. 192 s.; G. GANDOLFI, *op. cit.*, p.

È pur vero che, nei casi finora considerati, ciò accade esclusivamente quando l'analisi testuale lascia emergere elementi tra loro discordanti, rispetto ai quali la falsità dell'indicazione sia il coerente approdo della stessa interpretazione letterale che, constatata la verità oggettiva delle singole informazioni, rivela altresì la falsità del loro assemblaggio, rendendone impossibile l'esecuzione.

Poiché, tuttavia, per superare tale problema si riconosce al materiale extra-testuale il compito di rivelare la reale intenzione del testatore, ad esso s'inizia altresì ad attribuire un ruolo gerarchicamente sovraordinato nella stessa enucleazione del significato di qualunque espressione letterale, indipendentemente dalla sua verità o falsità⁷³.

56 s., i quali richiamano altresì D. 28.5.63.1 (*Modestinus libro II Pandectarum*), trad. it. in Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae, V, 1, cit., p. 68: «ogni qual volta non è chiaro chi sia stato istituito erede (ciò può effettivamente accadere, se il testatore abbia più amici con lo stesso nome e se adoperi per la designazione solo il nome), l'istituzione non è valida: salvo che non appaia per altri evidentissimi elementi di prova a quale persona il testatore abbia inteso fare riferimento («nisi ex aliis apertissimis probationibus fuerit revelatum, pro qua persona testator senserit»).

⁷³ Cfr. D. 32.69.pr. (*Marcellus libro singulari Responsorum*), trad. it. in Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae, V, 1, cit., p. 363: «non ci si deve allontanare dal significato delle parole se non quando è evidente che il testatore ha inteso altrimenti»; D. 34.5.24 (*Marcellus libro XI Digestorum*), trad. it. di G. VIGNALI, *Corpo del diritto corredato delle note di Dionisio Gotofredo e di C.E. Freiesleben*, Digesto, V, cit., p. 109: «quando nel testamento si scrisse ambiguamente o ancora male, è da credersi che benignamente s'interpreti, e secondo ciò ch'è credibile essersi pensato»; D. 34.5.3 (*Paulus libro XIV Quaestionum*), trad. it. *ivi*, p. 97: «in un parlare ambiguo non diciamo l'una e l'altra cosa, ma soltanto ciò che vogliamo; sicché chi dice altro da quel che vuole, non dice ciò che il vocabolo significa, perché nol vuole: né ciò che vuole, perché ciò non dice»; nonché le anticipazioni, ancora collegate all'esegesi letterale del testo ma già sensibili alla ricostruzione della volontà individuale del *de cuius*, di D. 33.6.15 (*Proculus libro II Epistularum*), trad. it. di G. VIGNALI, *Corpo del diritto corredato delle note di Dionisio Gotofredo e di C.E. Freiesleben*, Digesto, IV, cit., p. 1294 s.: «lego il vino coi vasi: Trebazio nega esser dovuto quel che sia nelle botti, e crede altro essere il disegno del testatore, altro il senso delle parole («et sensum testatoris aliud putat esse; verborum alium»). Peraltro, le botti non sarebbero tra vasi vinarii. Io, benché le botti non siano tra vasi vinarii, pure non concederei a Trebazio di non essersi legato quel vino, che fosse nelle botti, cioè che non fosse nei vasi. Ma credo vero, che a colui cui si legherà il vino coi vasi, siano state legate le anfore e i barili nei quali conserviamo il vino che vi si è versato. Giacché rimettiamo il vino nelle anfore e nei barili, colla intenzione che in essi stia finché si saggi per usarne; e lo vendiamo con queste anfore e barili; nelle botti poi lo mettiamo con altra intenzione, cioè per ripassarlo poi da queste, o in anfore ed in barili o per essere venduto senza le botti stesse». Una puntuale analisi dell'evoluzione storica sul tema è offerta da H.G. HEUMANN ed E. SECKEL, *Handlexikon zu den Quellen des Römischen Rechts*, 7^a ed., Jena, 1907, p. 534; R. SOHM, *Institutionen, Geschichte und System des römischen Privatrechts*, 16^a ed., Leipzig-Frankfurt am Main, 1920, p. 210 ss.; G. DONATUTI, *op. ult. cit.*, p. 188 ss.; Id., «*Falsa demonstratio non nocet*», cit., p. 314 s.; J. HIMMELSCHNEIDER, *Studien zur antiken Hermeneutik iuris*, in *Symbolae friburgenses in honorem Ottonis Lenel*, Leipzig, 1931, p. 407 ss.; C. SANFILIPPO, *op. cit.*, p. 145 ss.; C.A. MASCHI, *op. cit.*, pp. 68 ss. e 101 ss.; J. SANTA CRUZ TELJEIRO, *op. cit.*, p. 42 ss.; H. COING, *op. cit.*, p. 380 s., testo e nota 72; G. DULCKEIT, *Plus nuncupatum minus scriptum*, cit., p. 193 ss.; U. ALVAREZ SUÁREZ, *El negocio jurídico en derecho romano*, Madrid, 1954, p. 106 s.; S. SOLAZZI, *Costituzioni glossate o interpolate nel «Codex*

A tal stregua, la dichiarazione può essere intesa in modo corrispondente alla sua formulazione esclusivamente se non emergano circostanze extra-testuali che evocano significati difformi. Quando ciò accada, la fondamentale esigenza di dare attuazione all'intento del testatore legittima il compimento di indagini ulteriori, dalle quali potrebbe, alternativamente, derivare la possibilità di una correzione della disposizione in senso corrispondente alla volontà del suo autore – con conseguente prevalenza del significato individuale su quello comune – o l'eliminazione della disposizione stessa, la cui ambiguità sarebbe appunto rivelata dall'impiego del materiale in esame⁷⁴.

Justinianus», in *SDHI*, (24) 1958, p. 53 ss.; M. AMELOTI, *Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano*, Milano, 1960, p. 65 ss.; ID., *Le forme classiche di testamento*, II, Torino, 1966, p. 110 ss.; W. FLUME, *op. ult. cit.*, p. 192 s.; E. BETTI, voce *Interpretazione dei negozi giuridici (diritto romano)*, in *Noviss. dig. it.*, VIII, Torino, 1962, p. 902 s.; P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II, cit., pp. 287 s., testo e nota 29, 850 ss. e 1001 ss.; ID., *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. I. Il IV secolo*, in *Iura*, (29) 1978, p. 30 ss.; e in ID., *Studi di diritto romano*, II, cit., p. 95 ss.; ID., *Tradizione, donazione, vendita da Costantino a Giustiniano*, in *Iura*, (38) 1987, p. 30 s., testo e nota 70; e in ID., *Ultimi studi di diritto romano*, Napoli, 2007, p. 40 s., testo e nota 70; G. GANDOLFI, *op. cit.*, p. 58 ss.; F. SAMPER, *La disposición «mortis causa» en el Derecho romano vulgar*, in *AHDE*, (38) 1968, p. 191 ss.; M. GARCÍA AMIGO, *Interpretación del testamento*, in *Rev. der. priv.*, 1969, p. 942 s.; F. HORAK, *Rationes decidendi*, I, cit., p. 200 ss.; R. ASTOLFI, *op. ult. cit.*, p. 143 ss.; E. PEREGO, *Favor legis e testamento*, cit., p. 84 ss.; C. KRAMPE, *Proculi Epistulae. Eine frühklassische Juristenschrift*, Karlsruhe, 1970, p. 41 ss.; H.J. WIELING, *Testamentsauslegung im römischen Recht*, cit., p. 54 ss.; O.E. TELLEGEN-COUPERUS, *The Origin of «quando minus scriptum, plus nuncupatum videtur» used by Diocletian in C. 6.23.7*, in *RIDA*, (27) 1980, p. 313 ss.; ID., *Testamentary Succession in the Constitutions of Diocletian*, Zutphen, 1982, p. 23 ss. [opera recensita da C. PAULUS, in *ZSS RA*, (104) 1987, p. 784 ss.]; M. TALAMANCA, *op. ult. cit.*, p. 88 ss.; ID., «*Adscriptio partium*» e «*pollicitatio condicionis*», cit., p. 579 s., testo e nota 35; J. PLESCIA, *Conflict of Laws in the Roman Empire*, in *Labeo*, (38) 1992, p. 52 ss., testo e nota 113; C. BALDUS, *Regelhafte Vertragsauslegung nach Parteipollen im klassischen römischen Recht und in der modernen Völkerrechtswissenschaft. Zur Rezeptionsfähigkeit römischen Rechtsdenkens*, II, Frankfurt am Main, 1998, p. 545 ss.; J.M. BLANCH NOGUÉS, «*Nuncupare heredem*», in *RIDA*, (47) 2000, p. 130 s.; G.M. FACCHETTI, *All'origine del «testamentum»*, in *Index*, (30) 2002, p. 227 ss.; T. FINKENAUER, *op. cit.*, p. 20 ss.; T. KLEITER, *op. cit.*, p. 60 ss.; A. SPINA, *op. cit.*, p. 69 ss.; J.D. HARKE, *op. cit.*, pp. 57 ss. e 296 ss.; A.C. HENDEL, *op. cit.*, p. 423 s.; R. SIGNORINI, *op. cit.*, p. 21 s., nota 17.

⁷⁴Cfr. C. LOSANA, voce *Successioni testamentarie*, cit., p. 224; A. TRABUCCHI, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, cit., p. 700 s.; P. TRIMARCHI, *Interpretazione del testamento mediante elementi a esso estranei*, cit., c. 447 ss.; E. PEREGO, *Interpretazione del testamento e norme sull'interpretazione dei contratti*, cit., c. 551; nonché, con specifico riferimento all'incidenza della volontà del testatore nella determinazione dell'oggetto dei legati di «*penus*» e di «*lignum*», G. DONATUTI, *Dal regime dei verba al regime della voluntas*, cit., p. 189 ss.; M. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Brevi osservazioni intorno al legatum penoris*, in *Ann. Fac. Giur. Univ. Camerino*, (23) 1957, p. 285 ss.; A. ORMANNI, *Penus legata*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, IV, cit., p. 652 ss.; P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II, cit., p. 284 ss.; G. MELILLO, *Legatum mundi: universitas rerum?*, in *Syntelesia Vincenzo Arangio-Ruiz*, I, cit., p. 589 ss.; ID., *Economia e giurisprudenza a Roma. Contributo al lessico economico dei giuristi romani*, Napoli, 1978, p. 34 ss.; R. MARTINI, *Le definizioni dei giuristi romani*, cit., pp. 102 s. e 385 ss.; ID., *Ancora sul legato di vesti*, cit., p. 163 s.; P. PESCANI, *Potentior est quam*

La distinzione ulpiana tra «rerum vocabula» e «hominum vocabula» ignora questa eventualità perché muove dall'attribuzione al linguaggio di compiti che, in buona misura, gli sono estranei⁷⁵.

L'essenza di una cosa non è espressa dalla parola che la definisce, bensì dalle sue caratteristiche ontologiche, che la parola stessa può solo descrivere⁷⁶.

vox mens dicentis, in *Iura*, (22) 1971, p. 125 ss.; K. MISERA, *Gebrauchsüberlosung und Schenkungsverbot unter Ehegatten*, in *Index*, (3) 1972, p. 398 ss.; C. KOHLHAAS, *op. cit.*, p. 118 ss.; D. MANTOVANI, *Sull'origine dei libri posteriores di Labeone*, in *Labeo*, (34) 1988, p. 299 ss.; O. DILIBERTO, *Materiali per la palingenesi delle XII Tavole*, I, Cagliari, 1992, p. 238 ss.; F. SINI, *A quibus iura civibus praescribentur. Ricerche sui giuristi del III secolo a.C.*, Torino, 1995, p. 135 ss.; E. SANCHEZ COLLADO, *De penu legata*, Madrid, 1999, p. 133 ss.; P. BIAVASCHI, *Ofilio e il legatum penoris: qualche osservazione in merito a Ulpiano D. 33.9.3.*, in *Scritti in onore di Generoso Melillo*, a cura di A. Palma, I, Napoli, 2009, p. 133 ss.; *Id.*, *Caesari familiarissimus*, *cit.*, pp. 58 s., 123 ss. e 221 ss., spec. 243 s.; G. COSSA, *op. cit.*, p. 247 ss.

⁷⁵ Cfr. A. MUSATTI, *op. cit.*, c. 708 s.; E. BETTI, *Falsa impostazione della questione storica, dipendente da erronea diagnosi giuridica*, *cit.*, p. 106 s.; *Id.*, *Zur Grundlegung einer allgemeinen Auslegungslehre*, *cit.*, p. 97 ss.; R. MARTINI, *Ancora sul legato di vesti*, *cit.*, p. 163 s.; G. CIAN, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, *cit.*, p. 108 s.; G.L. FALCHI, *L'interpretazione della «voluntas testatoris» nel I secolo a.C.*, in *Seminario romanistico gardesano*, promosso dall'Istituto milanese di diritto romano e storia dei diritti antichi, 19.-21.5.1976, I, Milano, 1976, p. 59 ss.; F. GALLO, *Sulla definizione celsina del diritto*, in *SDHI*, (53) 1987, pp. 17 ss., spec. 20 s. e 23 s.; e in *Id.*, *Opuscola selecta*, a cura di F. Bona e M. Miglietta, Padova, 1999, pp. 569 ss., spec. 572 s. e 575 s.; O. DEPENHEUER, *Der Wortlaut als Grenze. Thesen zu einem Topos der Verfassungsinterpretation*, Heidelberg, 1988, p. 14 ss.; L. MENGONI, *op. ult. cit.*, p. 579 s.; N. IRTI, *Testo e contesto*, *cit.*, p. 30 ss.; U. SCARPELLI, voce *Semantica giuridica*, in *Dig. disc. priv.*, sez. *civ.*, XVIII, Torino, 1998, p. 216 s.; G. PERLINGIERI, *L'«errore sul motivo» nel testamento*, *cit.*, p. 875 s.; P. BIAVASCHI, *Caesari familiarissimus*, *cit.*, p. 118 s.; nonché, con specifico riferimento all'influenza che la dottrina canonistica ha avuto nel superamento di questa posizione nel sistema di diritto comune, V. PIANO MORTARI, *Il problema dell'interpretatio iuris nei commentatori*, in *Ann. st. dir. it.*, (2) 1958, p. 192 ss.; e in *Id.*, *Dogmatica e interpretazione. I giuristi medievali*, Napoli, 1976, p. 153 ss.; A. PADOA-SCHIOPPA, *Riflessioni sul modello del diritto canonico medievale*, in *A Ennio Cortese*, scritti promossi da D. Maffei e raccolti a cura di I. Birocchi, M. Caravale, E. Conte, U. Petronio, III, Roma, 2001, p. 21 ss.; e, con il titolo *Il modello del diritto canonico*, in *Id.*, *Italia e Europa nella storia del diritto*, Bologna, 2003, p. 181 ss.; A. MASSIRONI, *Nell'officina dell'interprete. La qualificazione del contratto nel diritto comune (secoli XIV-XVI)*, Milano, 2012, p. 38 ss.

⁷⁶ Cfr. E. BETTI, *Interpretazione dell'atto notarile*, in *Riv. not.*, 1960, p. 3 s.; *Id.*, voce *Interpretazione dei negozi giuridici*, *cit.*, p. 903; *Id.*, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, *cit.*, p. 290 ss.; *Id.*, *Teoria generale della interpretazione*, I, *cit.*, pp. 108 ss. e 381 ss.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 322 s.; V. SCALISI, *La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente*, *cit.*, pp. 181 ss., spec. 194 s.; *Id.*, voce *Manifestazione (in senso stretto)*, in *Enc. dir.*, XXV, Milano, 1975, p. 484 ss.; e in *Id.*, *Il negozio giuridico tra scienza e diritto positivo*, *cit.*, p. 91 ss.; L. MENGONI, *Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico*, in *Jus*, 1976, p. 15 s., testo e nota 80; in *Studi in onore di Giorgio Balladore Pallieri*, I, Milano, 1978, p. 351 s., testo e nota 80; e in *Id.*, *Diritto e valori*, Bologna, 1985, p. 38 s., testo e nota 80; *Id.*, *Interpretazione del negozio e teoria del linguaggio*, *cit.*, p. 579 s.; N. IRTI, *Testo e contesto*, *cit.*, pp. 20 ss., spec. 40 ss.; G. BENEDETTI, *Ermeneutica e dogmatica in Luigi Mengoni*, in *Eur. dir. priv.*, 2012, p. 103 ss.; e con il titolo *Epistemologia e ontologia ermeneutica. È questione di tre «e»*, in *Id.*, *Oggettività esistenziale dell'interpretazione*, *cit.*, p. 137 ss.; M. ORLANDI, *Forma espressa*, *cit.*, p. 900 ss.; nonché, con specifico riferimento alle conseguenze applica-

Attraverso il linguaggio si compie tale descrizione, sicché l'analisi letterale non può mai essere fine a se stessa, ma si limita a rivelare che cosa si è rappresentato il suo autore⁷⁷.

Inutile si disvela dunque una distinzione basata sul termine di riferimento esterno del vocabolo ovvero diretta a contrapporre la definizione letterale della cosa alla denominazione della persona. In sede ermeneutica conta l'individuazione del grado di generalità o specificità del vocabolo usato e quindi la reale capacità di selezionare e descrivere la rappresentazione compiutasi nella mente del suo autore. Tutto ciò richiede un'adeguata contestualizzazione, alla quale l'interprete non può sottrarsi⁷⁸.

Armonizzato in tal modo col dogma della volontà creatrice, il principio «falsa demonstratio non nocet» assume una portata ermeneutica che, allontanandolo irreversibilmente dalla regola formale che ne ha segnato le origini, gli permette di dar conto del fatto che l'ambiguità o univocità di una formulazione letterale non è predicabile *a priori*, ma è accertabile solo *a posteriori* in ragione del confronto con il materiale extra-testuale.

Quest'ultimo, oltre al superamento di un'ambiguità ricavabile dalla pre-

tive di questo rilievo nell'individuazione dell'oggetto dell'attività ermeneutica contrattuale, riferibile, più che alla volontà interiore, alla corrispondenza tra quest'ultima e la sua rappresentazione dichiarativa, C. GRASSETTI, *L'interpretazione dei contratti e la teoria dichiarativa*, cit., p. 294 s.; P. SCHLESINGER, *Complessità del procedimento di formazione del consenso ed unità del negozio contrattuale*, cit., p. 1349.

⁷⁷ Cfr. E. DANZ, *Zum Verhältnis von Sprache, Willen und Erklärung*, in *Recht*, 1914, c. 149 ss.; G. DULCKEIT, *Rechtsbegriff und Rechtsgestalt. Untersuchungen zu Hegels Philosophie des Rechts und ihrer Gegenwartsbedeutung*, Berlin, 1936, p. 47 ss.; K. LARENZ, *Zur Logik der konkreten Begriffs*, in *DR*, 1940, p. 154 s.; F. VON HIPPEL, *Die Perversion von Rechtsordnungen*, Tübingen, 1955, p. 68 s.; F. BRECHER, *Scheinbegründungen und Methodenehrlichkeit im Zivilrecht*, in *Festschrift für Arthur Nikisch*, Tübingen, 1958, p. 227 ss.; nonché, con specifico riferimento all'evoluzione della logica medievale, in ordine al rapporto semantico necessario tra struttura delle cose e nomi, P. FIORELLI, *Nomina sunt consequentia rerum*, in *Atti del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto*, Verona – 27.-29.9.1948, II, cit., p. 307 ss.; G. PRETI, *La dottrina della «vox significativa» nella semantica terministica classica*, in *Riv. crit. st. fil.*, (3-4) 1955, p. 223 ss.; e in *Id.*, *Saggi filosofici*, II, *Storia della logica e storiografia filosofica*, Firenze, 1976, p. 152 ss.; V. PIANO MORTARI, *Ricerche sulla teoria dell'interpretazione del diritto nel secolo XVI*, I, *Le premesse*, Milano, 1956, p. 70 ss.; M.T. BEONIO BROCCHERI FUMAGALLI, *La logica di Abelardo*, 2^a ed., Firenze, 1969, pp. 38 e 54 s.; M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, 1969, p. 167 ss.; L.M. DE RIJK, *The Origins of the Theory of the Properties of Terms*, in *The Cambridge History of Later Medieval Philosophy from the Rediscovery of Aristotle to the Disintegration of Scholasticism*, edited by N. Kretzmann, A. Kenny and J. Pinborg, Cambridge, 1982, p. 161 ss.; M. MONTORZI, *Fides in rem publicam. Ambiguità e tecniche del diritto comune*, Napoli, 1984, p. 24 ss.; *Id.*, *Tra retorica ed enciclopedia: l'ontologismo linguistico del giurista medievale*, in *RG*, (9) 2006, p. 46 ss.; in *I nomi nel tempo e nello spazio*, Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche, Pisa, 28.8.-4.9.2005, a cura di M.G. Arcamone, II, Pisa, 2006, p. 455 ss.; e in *Id.*, *Moleskine storico-giuridico. Appunti e schede tra storia, diritto e politica*, Pisa, 2009, p. 27 ss.; M. ONORATO, *L'accordo d'interpretazione*, Milano, 2009, p. 69 ss.; M. D'AURIA, *Il rilievo giuridico del metodo letterale nell'interpretazione contrattuale*, cit., p. 278 ss.; A. MASSIRONI, *op. cit.*, p. 54 ss.

⁷⁸ Cfr. *retro*, Cap. I, § 7.

senza di informazioni contraddittorie e non conciliabili, può altresì contribuire a generare la stessa ambiguità, evidenziando che un termine univoco è, in realtà, suscettibile di plurime interpretazioni, perché il testatore lo ha utilizzato in ragione di un canone linguistico non coincidente con quello comunemente impiegato.

I casi di scuola del testatore che lega «la mia biblioteca» intendendo con tale espressione riferirsi alla cantina di vini pregiati o «la mia compagnia» per indicare i suoi preziosi libri, nonostante sia altresì proprietario della maggioranza delle azioni di una rinomata società commerciale, segnano appunto i confini estremi, oltre i quali un impiego in senso volontaristico del principio «falsa demonstratio non nocet» non può spingersi⁷⁹.

Il conflitto da essi evocato, infatti, non è più deducibile solo dall'analisi letterale, bensì dalla sua contestualizzazione, dalla dimostrazione di circostanze extra-testuali dirette a dar conto del fatto che il testatore ha usato un certo termine in modo difforme dal significato ad esso ordinariamente riconducibile, commettendo conseguentemente un errore di designazione⁸⁰.

⁷⁹ Cfr. J.L. LUTZ, *op. cit.*, pp. 55 ss., spec. 71 s.; E. DANZ, *Die Auslegung der Rechtsgeschäfte*, cit., p. 122 ss.; K. LARENZ, *Die Methode der Auslegung des Rechtsgeschäfts*, cit., p. 80 s.; ID., *Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts*, cit., p. 344 s.; P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, cit., p. 76 s.; H. BROX, *Die Einschränkung der Irrtumsanfechtung*, cit., p. 140 s.; G. CIAN, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, cit., pp. 125 ss. e 171 ss.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 340, testo e nota 120; L. HÄSEMAYER, *Die gesetzliche Form der Rechtsgeschäfte. Objektive Ordnung und privatautonome Selbstbestimmung im formgebundenen Rechtsgeschäft*, Frankfurt am Main, 1971, p. 279 ss.; K.-H. BERNARD, *op. cit.*, pp. 1 ss., spec. 15 s. e 100 ss.; W. WELTER, *op. cit.*, p. 103 ss.; R. FOER, *Die Regel «falsa demonstratio non nocet» unter besonderer Berücksichtigung der Testamentsauslegung*, Frankfurt am Main, 1987, p. 169 ss.

⁸⁰ La trasposizione di un problema originariamente ermeneutico sul piano della validità è puntualmente compiuta da P. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, p. 45 s., secondo il quale il testatore usa un certo termine «confidando che non venga frainteso da coloro che ignorano la sua maniera singolare di designarlo» e proprio per questo la sua manifestazione di volontà sarebbe condizionata da una falsa rappresentazione della realtà; nonché da E. BETTI, voce *Errore*, cit., p. 661, secondo cui «vi è errore ostativo sull'identità della cosa che forma oggetto della dichiarazione (*error in corpore*) quando la denominazione datale porti a identificare una cosa diversa da quella che intende il dichiarante. Per identificare la cosa, questi può usare o l'indicazione materiale, se la cosa è presente, oppure una designazione per contrasegni intellettuali, se essa è assente o non è percepita direttamente, o l'una o l'altra indicazione insieme. Pertanto, l'errore ostativo può incorrere o 1) nella indicazione materiale della cosa – quando se ne indichi nello spazio una invece di un'altra; o 2) nella sua designazione intellettuale – quando la si qualifichi con una denominazione che, secondo l'uso del linguaggio, non la può comprendere ... Può darsi altresì 3) che, essendosi adoperata tanto l'indicazione materiale quanto una designazione intellettuale, vi sia tra l'una e l'altra tale discrepanza da escludere che la cosa indicata nello spazio possa andar compresa nella denominazione usata per qualificarla». *Contra* G. CIAN, *op. ult. cit.*, pp. 25 s. e 125 s.; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, I, cit., p. 177 s.; G. BARALIS, *op. cit.*, p. 1022, secondo i quali l'errore dovrebbe essere escluso proprio dall'abitudine dell'uso linguistico individuale. Ma, in questa prospettiva, bisognerebbe chiedersi per quale motivo il testatore non debba restare assoggettato alla regola di condotta puntualmente descritta da V. SCALISI, *La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente*, cit., p. 199, secondo cui «l'autore

L'interpretazione delle espressioni testamentarie nell'accezione prescelta dal testatore anziché in quella comune è senz'altro agevolata dall'impossibilità di richiamare il principio dell'affidamento e dalla conseguente necessità di tutelare, nei limiti del possibile, la volontà «concreta» del *de cuius*⁸¹.

Ma ciò offre, a ben vedere, solo un generico fondamento giustificativo ad un intervento manipolativo dell'interprete che assume finalità di natura essenzialmente correttiva, perché prende le mosse dalla constatazione del fatto che il testatore ha voluto dire qualcosa ma ha scelto espressioni a ciò oggettivamente inidonee, così da lasciare all'interprete il difficile compito di riformulare tali espressioni, modificandone la portata fino al punto di attuare la reale intenzione del *de cuius*.

Le conseguenze di tale rilievo non sono adeguatamente comprensibili finché si sottolinea che le circostanze extra-testuali devono dimostrare che il testatore ha sempre usato quel termine secondo un significato divergente da quello comune o, comunque, che ha inteso impiegarlo in quel modo con specifico riferimento alla disposizione testamentaria⁸².

È vero, infatti, che se la prova offerta si limiti ad evocare la possibile esistenza di un canone linguistico individuale senza riuscire a dar conto del suo effettivo impiego nel caso in esame, l'esito correttivo non potrebbe essere in alcun modo giustificato né vi sarebbe motivo per rendere indeterminabile la disposizione e quindi per far emergere un motivo d'invalidità dipendente dall'astratta possibilità che quel termine abbia un significato divergente da quello comune.

Il riconoscimento della prevalenza del canone individuale su quello co-

della dichiarazione ha l'onere di esprimere il pensiero secondo le regole del linguaggio, e cioè secondo il significato proprio delle parole adoperate o ... l'onere di conoscere i termini e il significato della dichiarazione emessa, nonché di rendersi conto della situazione di fatto concomitante».

⁸¹ Cfr. *retro*, Cap. I, §§ 7 e 8.

⁸² Cfr. E. DANZ, *Über das Verhältnis des Irrtums zur Auslegung nach dem B.G.B.*, cit., p. 437 ss.; K. LARENZ, *Die Methode der Auslegung des Rechtsgeschäfts*, cit., pp. 34 ss., spec. 70; H. LANGE, *Die Verwirklichung des wahren letzten Willens des Erblassers*, cit., p. 16 s.; J. BAUMERT, *op. cit.*, p. 27 s.; C.A. MASCHI, *op. cit.*, p. 64 s.; P. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, pp. 18, 30 s. e 76; W. FLUME, *op. ult. cit.*, p. 191 s.; G. CIAN, *op. ult. cit.*, pp. 136 e 176 s.; A. WATSON, *op. cit.*, p. 87, testo e nota 1; E. PEREGO, *op. ult. cit.*, c. 550 s.; V. SCALISI, *op. ult. cit.*, p. 208 s.; P. BIASCHI, *op. ult. cit.*, p. 122 s.; R. SINGER, *op. cit.*, p. 791 s.; R. CALVO, *Legati oggettivamente complessi*, cit., p. 1019 s., nota 43; nonché, con specifico riferimento ai sistemi di *common law*, J.R. SWENSON, *Wills: Construction: Testamentary Intent*, in *Mich. L. Rev.*, (8) 1947, p. 1069 ss.; A. LÜDERITZ, *op. cit.*, p. 136 ss.; J.A. HENDERSON JR., *op. cit.*, pp. 351 ss., spec. 360; J.H. LANGBEIN e L.W. WAGGONER, *op. cit.*, p. 535 ss.; J.W. DE FURIA JR., *op. cit.*, pp. 12 ss., spec. 14; R.F. STORROW, *Judicial Discretion and the Disappearing Distinction Between Will Interpretation and Construction*, in *Case W. R. L. Rev.*, (56) 2005, p. 76 ss.; R.H. STIKOFF e J. DUKE-MINIER, *Wills, Trusts and Estates*, 10^a ed., New York, 2017, p. 333 s.; *Bottomley v. Bottomley*, cit.; *Layton v. Tucker*, [1946] 23 N.W. 2d 297 [Supreme Court of Iowa, 18.6.1946]; *Epstein v. Kuvin*, [1953] 25 N.J. Super. 210 [Superior Court of New Jersey, Appellate Division, 23.3.1953]; *McMillen v. McMillen*, [2003] 784 N.E. 2d 1130 [Court of Appeals of Massachusetts, 13.3.2003].

mune, tuttavia, non rappresenta un esito applicativo coerentemente collegabile all'attribuzione al materiale extra-testuale di un ruolo esclusivamente ricognitivo nella determinazione della portata precettiva della disposizione testamentaria.

Se, infatti, il termine impiegato dal *de cuius* gode di un significato assolutamente pacifico e consolidato, la contestualizzazione volta a dar conto del fatto che il testatore lo ha inteso in un'accezione diversa si traduce, dal punto di vista rimediabile, nella vera e propria sostituzione del termine impiegato con quello che, più correttamente, avrebbe dovuto essere utilizzato per dar conto della «reale» intenzione del testatore.

Nessuna ragione – logica, prima ancora che giuridica – autorizza a sostenere che i termini «biblioteca» o «compagnia» debbano essere intesi come riferibili ad entità che, nel linguaggio comune, non sono da essi identificati.

La tutela della reale intenzione del *de cuius* vale, più correttamente, ad individuare un errore ostativo di designazione perché l'esecuzione secondo il significato oggettivo non corrisponde a quanto il testatore voleva dire. Una volta che il materiale extra-testuale abbia consentito l'individuazione di tale intenzione, invocare il principio «falsa demonstratio non nocet» per far prevalere il convincimento soggettivo del testatore significa ammettere che il principio stesso operi in funzione integrativo-sostitutiva, eliminando l'indicazione erronea, peraltro quasi sempre destinata ad identificarsi con l'intera espressione testuale impiegata, e sostituendovi l'espressione corretta, attuabile perché rispettosa dell'uso linguistico comune⁸³.

5. *Il momento cronologico di individuazione della reale intenzione del testatore*

La ricostruzione in termini volontaristici del principio «falsa demonstratio non nocet» ha altresì inciso sull'individuazione del momento cronologico a decorrere dal quale la manifestazione della reale intenzione del testatore può prevalere sulla formulazione letterale della disposizione testamentaria, condizionandone l'interpretazione e la correzione.

Si è già accennato al fatto che, secondo un orientamento dottrinale, le più antiche manifestazioni del principio dovrebbero essere collegate ad un *favor uxoris* che ha indotto i giuristi a tutelare le ragioni del legatario nonostante il carattere essenziale della falsa informazione indicata nel lascito⁸⁴.

Il principio «falsa demonstratio non nocet», a tal stregua, sarebbe stato

⁸³ Cfr. *infra*, Cap. II, § 6.

⁸⁴ Cfr. *retro*, Cap. II, § 2.

originariamente inteso come un'eccezionale deroga al *favor heredis*, al quale i giuristi continuavano invece a ricorrere per regolare il caso in cui il testatore avesse disposto un legato a favore di un debitore liberato mediante testamento, specificando falsamente che la somma oggetto del lascito era già dovuta al legatario.

In quest'ultima ipotesi, infatti, l'espressa specificazione della previa doverosità del legato era comunemente valutata come decisiva e, in quanto tale, destinata a rendere inefficace il lascito ove rivelatasi non corrispondente al vero⁸⁵.

⁸⁵Cfr. D. 35.1.40.3 (*Iavolenus libro II Ex posterioribus Labeonis*), trad. it. di G. VIGNALI, *Corpo del diritto corredato delle note di Dionisio Gotofredo e di C.E. Freiesleben, Digesto*, V, cit., p. 154: «§ 3. Il padrone aveva così legato al servo cinque monete d'oro: l'eredità mia dia al servo mio Stico, che con testamento ho disposto che sia libero, cinque monete d'oro che debbo nelle tavole. Namusa scrive, che Servio rispose nulla essersi legato al servo. Io credo che, secondo la mente del testatore, debba tenersi presente piuttosto un debito naturale che civile: e tal'è la giurisprudenza»; D. 35.1.72.8 (*Papinianus libro XVIII Quaestionum*), trad. it. *ivi*, p. 171 s.: «§ 8. Sabino rispose, che la falsa dimostrazione del legato non forma legato: come se uno nulla avendo legato a Tizio, lasciò scritto così, *dei cento che a Tizio legai, l'eredità ne dia cinquanta a Seio*: e ciò dedusse dalla volontà del defunto: perché non con animo di legare, ma di scemare il legato, così scriveva ciò che falsamente credeva dato ("quia non animo legandi, sed diminuendi legatum, quod falso datum existimaret, ita scriberet"). Però per la falsa dimostrazione del legato Seio non conseguirà più di quello che si fosse veramente dimostrato»; D. 34.3.31.pr. (*Scaevola libro III Responsorum*), trad. it. *ivi*, p. 78 s.: «il creditore legò al debitore così: *a Caio Seio voglio che dai miei eredi si dia tutto ciò che mi deve con pegno dei suoi giardini*. Domando, se il testatore in vita, riceve qualche cosa da Seio, se questa possa domandarsi per causa di legato? Rispose che, secondo quelle cose che si proponevano, non si poteva». Una più ampia valutazione di questi testi, prevalentemente giustificati muovendo dall'oggettiva impossibilità di attuazione del lascito nel suo significato letterale, è offerta da L. ARNDTS RITTER VON ARNEBERG, *Liberatio ab indebita legata*, in *Id.*, *Gesammelte Civilistische Schriften*, II, Stuttgart, 1873, p. 523 s.; E. RABEL, *Über Unmöglichkeit und heutige Praxis*, in *ZZP*, (8) 1911, p. 469 ss.; *Id.*, *Gesammelte Aufsätze, I, Arbeiten zur Privatrecht: 1907-1930*, herausgegeben von H.G. Leser, Tübingen, 1967, p. 85 ss.; F. MESSINA VITRANO, *L'elemento della liberalità e la natura del legato nel diritto romano classico e giustiniano*, Palermo, 1914, p. 14 ss.; G. VON BESELER, *Romanistische Studien*, in *TR*, (8) 1925, p. 324 s.; O. FISCHER, *Rechtsgeschäftliches Beiwerk*, cit., p. 24 ss.; G. DONATUTI, «Falsa demonstratio non nocet», cit., p. 319 s.; J.A. ARIAS BONET, *Legatum nominis*, in *RGLJ*, (187) 1950, p. 60 ss.; G.E. LONGO, *Concetto e limiti dell'obbligazione naturale dello schiavo nel diritto romano classico*, in *SDHI*, (16) 1950, pp. 86 ss., spec. 97 s.; A. CICU, *Legato e liberalità*, cit., p. 645; R. ASTOLFI, *Studi sull'interpretazione della revoca implicita in materia di legati e di manomissioni*, cit., p. 169 ss.; *Id.*, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, I, cit., p. 12 ss.; *Id.*, *Giuliano e il «legatum liberationis»*, in *Labeo*, (12) 1966, p. 338 ss.; B. SANTALUCIA, *I legati ad effetto liberatorio nel diritto romano*, Napoli, 1964, p. 161 ss.; *Id.*, *I legati ad effetto liberatorio fino a Giuliano*, in *Labeo*, (13) 1967, p. 151 ss.; P. VOCI, *op. ult. cit.*, p. 318 s.; M. TALAMANCA, «*Legatum liberationis*»: critica ed anticritica, in *Studi sen.*, (80) 1968, p. 99 ss.; *Id.*, *Trebazio Testa fra retorica e diritto*, cit., p. 135 ss.; N. PALAZZOLO, *Dos praelegata*, cit., p. 121 s.; G. POLARA, *Inquilini qui praediis adhaerent ed aestimatio di un legato nullo*, in *BIDR*, (72) 1969, p. 171 ss.; F. HORAK, *Rationes decidendi*, I, cit., pp. 105 s., 115 ss., 156 e 277 ss.; E. BUND, *Die Fiktion «pro non scripto habetur» als Beispiel fiktionsbewirkter interpretatio*, in *Sein und Werden im Recht. Festgabe für Ulrich von Lübtow zum 70. Geburtstag am 21. August 1970*, herausgegeben von W.G. Becker und L. Schnorr von Carolsfeld, Berlin, 1970, p. 353 ss.; F. WIEACKER, «*Rationes decidendi*», in *ZSS RA*, (88) 1971, p. 351 s.; *Id.*, *Offene Wertungen bei den*

Questa conclusione, tuttavia, fu successivamente temperata dall'affermazione della possibilità di applicare la regola della «falsa demonstratio» all'ipotesi in cui, nonostante l'inesistenza del rapporto obbligatorio menzionato nel lascito, la formulazione di quest'ultimo presentasse altresì l'espressa indicazione del *quantum* disposto, così da connotarsi per un oggetto determinabile nonostante lo stralcio dell'informazione inesatta⁸⁶.

Non è difficile scorgere, in questo tentativo di garantire l'incondizionata sopravvivenza del legato, una qualificazione in termini ancora formali della regola espressa nel principio in esame. Solo se si muove dall'idea che esso abbia come unico obiettivo quello di selezionare le informazioni determinative minime in presenza delle quali la disposizione può essere considerata valida riesce possibile comprendere perché il mero richiamo analitico alla somma oggetto del lascito, nonostante la sua evidente marginalità, deducibile dal concorrente accenno alla fonte giustificativa della posta attiva o passiva, sia considerato indice testuale sufficiente per superare l'impedimento collegato all'inesistenza di una parte della sua indicazione⁸⁷.

römischen Juristen, ivi, (94) 1977, p. 4 s.; S. BERNASCONI, *op. cit.*, p. 23 ss.; P. DIDIER, *Les diverses conceptions du droit naturel a l'oeuvre dans la jurisprudence romaine des II et III siècles*, in *SDHI*, (47) 1981, p. 214 s.; F. CUENA BOY, *La idea de rerum natura como criterio básico de la imposibilidad física de la prestación*, in *RIDA*, (40) 1993, p. 249 ss.; A. MANTELLO, «Beneficium» servile – «Debitum» naturale. *Sen., De ben. 3.18.1 ss. – D. 35.1.40.3 (Iav., 2 ex post Lab.)*, Milano, 1979, p. 270 ss.; N. RAMPAZZO, *op. cit.*, p. 278 s., nota 14; F. WALDESTEIN, *Equità e ragione naturale nel pensiero giuridico del I secolo d.C.*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, cit., p. 314 ss.; S. DI SALVO, «Legatum debiti» e riconoscimento dell'obbligazione, in *Fides humanitas ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, III, Napoli, 2007, p. 1531 ss.; e in *ID.*, *Dal diritto romano. Percorsi e questioni*, Torino, 2013, p. 49 ss.; L. DI CINTIO, *Natura debere. Sull'elaborazione giurisprudenziale romana in tema di obbligazione naturale*, Soveria Mannelli, 2009, p. 19 ss.; P. BIAVASCHI, *op. ult. cit.*, p. 167 ss.; A. SPINA, *op. cit.*, pp. 225 ss. e 264 ss.; M. EVANGELISTI, *op. cit.*, pp. 14 s., nota 14, e 50 ss.

⁸⁶ Cfr. D. 30.75.1-2 (*Ulpianus libro V Disputationum*), trad. it. in Iustiniani Augusti *Digesta seu Pandectae*, V, 1, cit., p. 230 s.: «§ 1. Se a me sia stato legato ciò che Tizio deve e Tizio non debba nulla, bisogna sapere che il legato è nullo. E, certo, se non sia stata precisata la quantità, per una ragione evidente nulla sarà dovuto, poiché non risulta quanto sia stato legato: infatti, da un lato se ciò che io debbo a Tizio, al quale non devo nulla, glielo avrò legato, non precisando l'ammontare, è certo che il legato è nullo; d'altro lato, se avrò legato dieci, che io devo a Tizio, ed a costui nulla io debba, l'erronea indicazione <che io li devo a Tizio> non fa venir meno il legato <di dieci>, come rispose Giuliano per un legato di dote ("si decem quae Titio debeo legavero nec quicquam Titio debeam, falsa demonstratio non peremit legatum, ut in legato dotis Iulianus respondit"). § 2. Se invece <il testatore> abbia aggiunto: "lego i dieci che Tizio mi deve" <e Tizio non mi deve nulla>, senza dubbio nulla vi sarà nel legato: infatti, vi è molta differenza fra la *falsa demonstratio* <da un lato> e la falsa condizione <di debitore> o <la falsa> causa <della mia disposizione, dall'altro lato>; perciò, anche se avrò legato a Tizio i dieci che mi deve Seio <e Seio non mi debba nulla>, il legato sarà nullo, perché vi deve essere il debitore: infatti, anche se io avessi riscosso <i dieci> quando ero ancora vivo, il legato si estinguerebbe e, se <invece> il debitore vi fosse, il mio erede sarebbe solo obbligato a cedere le azioni contro di lui».

⁸⁷ Cfr. G. DONATUTI, *op. ult. cit.*, pp. 318 e 323; G. GROSSO, *Sulla falsa demonstratio nelle disposizioni d'ultima volontà*, cit., pp. 318 ss. e 331 s.; E. BETTI, *Esercitazioni romanistiche su*

Il riconoscimento dell'applicazione generalizzata del principio «falsa demonstratio non nocet» indotto da un'esegesi letterale dei testi appena citati comporterebbe, peraltro, esiti applicativi contrari alla stessa intenzione del testatore, perché, svalutando completamente la sua volontà di trasferire il credito al legatario o di liberare quest'ultimo da un debito preesistente, attribuirebbe decisivo rilievo ad un dato formale – l'espressa enunciazione del *quantum* oggetto del lascito – che dovrebbe, tutt'al più, servire solo a generare un motivo di ambiguità della disposizione, sollecitando una qualificazione più esattamente correlata ad una *quaestio voluntatis* risolvibile solo attraverso l'analisi del materiale extra-testuale⁸⁸.

casi pratici, I, cit., p. 1 ss.; R. ASTOLFI, *Studi sull'interpretazione della revoca implicita in materia di legati e di manomissioni*, cit., p. 173 s.; ID., *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, I, cit., p. 88 ss.; P. VOGLI, *op. ult. cit.*, p. 326 ss.; H.J. WIELING, *Falsa demonstratio, condicio pro non scripta, condicio pro impleta im römischen Testament*, cit., p. 197 s.; ID., *Testamentsauslegung im römischen Recht*, cit., p. 46 ss.; O. FORZIERI VANNUCCHI, *op. cit.*, pp. 150 ss. e 199 ss., spec. 205; A. SPINA, *op. cit.*, p. 228 ss.; M. EVANGELISTI, *op. cit.*, pp. 21 s., testo e nota 29, e 49 ss.; nonché, con più ampio riferimento alla possibilità di dedurre l'inefficacia del legato di debito dalla mancanza di un connotato di liberalità, così da affidare al richiamo alla «falsa demonstratio» il compito di consentire una diversa qualificazione del lascito, O. LENEL, *Parteiabsicht und Rechtserfolg*, in *JherJb.*, (19) 1881, p. 233 s.; G. VON BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, III, Tübingen, 1913, p. 172 s.; e IV, cit., p. 80 ss.; E. LEVY, in *ZSS RA*, (46) 1926, p. 419 s.; S. RICCOBONO, *Legati e fedecommissi – Verba e voluntas*, in *Mélanges de droit romain dédiés a Georges Cornil*, III, cit., p. 370 s.; F. SCHULZ, *Der Irrtum im Beweggrund bei der testamentarischen Verfügung*, cit., p. 110 ss.; M. LAURIA, *op. cit.*, p. 378, testo e nota 1; J.A. ARIAS BONET, *op. cit.*, p. 77 s.; F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen, 1960, pp. 62 e 170 s.; A. ORMANI, *op. cit.*, p. 702, testo e nota 261; B. SANTALUCIA, *I legati ad effetto liberatorio nel diritto romano*, cit., p. 178 ss.; M. TALAMANCA, *Intorno ad una recente ipotesi sulla «liberatio legata»*, in *Studi ec.-giur. Fac. Giur. Univ. Cagliari*, (44) 1963-1964, p. 666 ss.; S. BERNASCONI, *op. cit.*, pp. 23 ss. e 72 s.; F. HORAK, *Studi sull'interpretazione giurisprudenziale romana*, cit., p. 208 s.; N. RAMPAZZO, *op. cit.*, p. 261 ss.

⁸⁸ Cfr. G. GROSSO, *op. ult. cit.*, p. 319 s., testo e nota 21; R. ASTOLFI, *Studi sull'interpretazione della revoca implicita in materia di legati e di manomissioni*, cit., p. 174 s.; P. VOGLI, *op. ult. cit.*, p. 328; B. SANTALUCIA, *op. ult. cit.*, p. 175 ss.; M. TALAMANCA, *op. ult. cit.*, pp. 666 s. e 669-671, testo e note 124 e 126; ID., *Per una rilettura di Pap. 7 Resp. D. 31, 76, 3*, cit., pp. 407 s., testo e nota 8 e 414 s.; O. FORZIERI VANNUCCHI, *op. cit.*, p. 153 ss.; N. RAMPAZZO, *op. cit.*, pp. 260 ss., spec. 264 s., i quali, ancorché con esiti ricostruttivi non integralmente coincidenti e nonostante le perplessità sollevate nei confronti dell'autenticità del testo, attribuiscono decisiva importanza, per evidenziare le criticità sottese all'impiego del principio «falsa demonstratio non nocet» al caso in esame, a D. 34.3.25 (*Paulus libro X Quaestionum*), trad. it. di G. VIGNALI, *Corpo del diritto corredato delle note di Dionisio Gotofredo e di C.E. Freiesleben, Digesto*, V, cit., p. 71 s.: «legai a Tizio ciò che mi si deve, aggiuntavi o no una quantità o specie determinata: o viceversa, con pari distinzione: come, a Tizio ciò che gli devo; o così, a Tizio i cento che gli debbo. Domando, se in tutto credi doversi richiedere, se vi sia debito ed assai più ti prego a toccare di ciò che queste cose riguarda, giacché avvengono alla giornata (“et plenius rogo, quae ad haec spectant, attingas cottidiana enim sunt”)? Risposi, che se colui al quale Tizio doveva, gli volle rimettere il debito, non evvi differenza, se ordinò al suo erede di liberarlo, o se gli vieta di esigere: giacché nell'uno e nell'altro modo deve il debitore essere liberato, ed in entrambi i casi di leggieri compete al debitore l'azione ad essere liberato. Che se fece ancora menzione delle cento monete di oro, o del fondo dovuto, se mai si

La progressiva affermazione del dogma volontaristico ha dunque indotto gli interpreti a trarre dai testi citati il convincimento – non collegabile alla loro formulazione letterale, ma coerente con quella che sarebbe divenuta la più accreditata e diffusa ricostruzione del principio «falsa demonstratio non nocet»⁸⁹ – che in essi si desse per presupposto che il testatore abbia avuto in realtà l'intenzione di conferire il lascito al beneficiario senza alcun condizionamento dovuto al rapporto obbligatorio evocato mediante il richiamo al credito o al debito e ciò ha portato, più semplicemente, a concludere che il lascito avesse ad oggetto, in via esclusiva, la somma indicata e non potesse essere considerato come legato di debito o di credito.

Quest'ultima conclusione è ancor oggi pacifica.

Costante dottrina e giurisprudenza, infatti, rilevano che l'inesistenza del credito o del debito indicati espressamente nella disposizione testamentaria non comporta necessariamente l'invalidità del lascito, dovendosi distinguere a seconda dell'importanza che la falsa informazione ha assunto nella determinazione della *voluntas testantis*.

Allorché, in particolare, il testatore abbia così disposto solo perché erroneamente convinto dell'esistenza del rapporto obbligatorio, troverebbe applicazione l'art. 624, 2° co., c.c., ma, se non possano essere accertati i requisiti previsti da quest'ultima previsione e ferma restando la necessità di determinare il *quantum* dovuto, il legato conserva la sua efficacia, perché esprime un intento attributivo che non è condizionato dall'inesatta indicazione⁹⁰.

provi che sia stato debitore, deve essere liberato; che se nulla deve, potrà dirsi che quasi aggiuntavi la falsa dimostrazione può ancora domandarsi ciò che vi fu compreso (“poterit dici quasi falsa demonstratione adjecta, etiam peti, quod comprehensum est, posse”). Ma potrà ciò dirsi, se legò così: *le cento monete di oro che mi deve: o, Stico che mi deve, l'eredità mio sia condannato a non domandare*. Che se disse così: *l'eredità mio sia condannato a dare le cento monete di oro che Tizio mi deve*, potrà tentarsi ancora l'affermare, che possa domandare per quasi falsa dimostrazione aggiunta: il che non mi piace affatto: mentre il testatore stimò riferire al debito la parola dare. All'opposto, poi, se il debitore leghi al creditore, non veggio veruna utilità, se leghi senza quantità. Ed anche se accenni a ciò di che si confessa debitore, non vi è veruna utilità se non in quelle specie nelle quali l'utile del debito si amplifica. Che se legò le cento monete di oro di cui si disse debitore, se mai le deve, è inutile il legato: perché la quantità determinata di monete è simile a Stico legato con falsa dimostrazione; e ciò rescrisse ancora l'Imperatore Pio per la determinata somma legata a titolo di dote ricevuta».

⁸⁹ Cfr. *retro*, Cap. II, §§ 1 e 4; *infra*, Cap. II, § 6.

⁹⁰ Cfr. C. SCUTO, *op. cit.*, p. 76 s.; M. ALLARA, *Il testamento*, cit., p. 259 s.; S. PIRAS, *Sulla natura giuridica, validità, utilità del legato di debito*, in *Studi sassaresi*, (18) 1940, pp. 88 e 111; G. CIAN, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, cit., p. 167 s.; ID., *Riconoscimento di debito e legato in favore del creditore*, in *Studium iuris*, 2000, p. 653 s.; A. GIORDANO MONDELLO, voce *Legato*, cit., p. 766; A. MASI, *Dei legati*, cit., p. 84 s.; P. PERLINGIERI, *Della cessione dei crediti*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1982, p. 78 s.; ID., voce *Cessione dei crediti. I) Diritto civile*, in *Enc. giur. Treccani*, VI, Roma, 1988, p. 8; S. RUPERTO, *Sul legato di debito*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, I, pp. 276 ss., spec. 303 s.; S. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, cit., p. 68 ss.; G.F. BASINI, *L'oggetto del legato, e alcune sue specie*, cit., p. 195 s.; N. DI MAURO, *Le disposizioni testamen-*

Con specifico riferimento al legato di debito, questa soluzione non si pone in contrasto con l'art. 659 c.c., la cui portata precettiva è oggettivamente modesta, visto che la norma si limita ad escludere che il legato fatto ad un creditore «senza fare menzione del debito» possa essere in via presuntiva inteso come finalizzato a «soddisfare il legatario del suo credito», ma non è in grado di offrire alcuna informazione proprio in ordine al caso in cui la formulazione letterale della scheda menzioni testualmente la preesistenza del debito e, ciononostante, tale informazione si riveli inesatta⁹¹.

In quest'ultimo caso, occorre verificare, attraverso l'impiego delle ordinarie tecniche ermeneutiche, che cosa il testatore abbia inteso effettivamente dire: se ha voluto limitarsi a riconoscere l'esistenza di un debito, perfezionando un atto che, stante la sua funzione solo ricognitiva, presuppone l'effettiva corrispondenza al vero di quanto dichiarato o, al contrario, attribuire un beneficio, sia pure individuandone l'entità con una falsa informazione, il cui stralcio protegge la volontà dispositiva originariamente manifestata.

Tale conclusione presuppone, evidentemente, che l'inesattezza del richiamo al rapporto obbligatorio sia già accertabile al momento della redazione della scheda.

Le soluzioni appaiono maggiormente controverse se, al contrario, il debito o il credito siano effettivamente esistenti quando il testatore li ha richiamati, ma non lo siano più all'apertura della successione.

tarie modificative ed estintive del rapporto obbligatorio, Milano, 2005, pp. 250 ss., spec. 259 s., testo e nota 28; G. BONILINI, *Dei legati*, cit., pp. 327 ss., spec. 337 s.; Id., *L'oggetto del legato, le specie di legato autonomamente disciplinate*, cit., pp. 481 e 566 ss., spec. 569 s.; R. CALVO, in *Delle successioni*, cit., p. 697 s.; App. Torino, 6.12.1867, in *La Giur.*, 1868, p. 168 ss.; App. Trani, 1.4.1898, in *Giur. it.*, 1898, I, 2, c. 374 s.; App. Trani, 12.3.1904, in *Foro Puglie*, 1904, II, c. 161 s. (s.m.); App. Palermo, 18.7.1910, in *Circ. giur.*, 1910, II, p. 308 ss.; in *Foro sic.*, 1910, I, p. 522 ss.; e in *Not. it.*, 1910, p. 333 s.; Trib. Catanzaro, 15.12.1915, in *Giur. cal.*, 1915, c. 720 ss.; App. Catanzaro, 15.12.1916, in *Mon. trib.*, 1917, p. 231 s.; Cass., 14.6.1933, in *Giur. it.*, 1933, I, 1, c. 1018 s.; e in *Sett. Cass.*, 1933, c. 1173 (s.m.); Cass., 17.4.1950, n. 990, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1951, I, p. 27 ss., con nota di R. SCOGNAMIGLIO, *Riconoscimento di proprietà contenuto in un testamento* (questa nota può altresì leggersi in Id., *Scritti giuridici*, I, cit., p. 735 ss.); Trib. Latina, 10.6.1954, in *Foro it.*, 1954, I, c. 1180 ss.; Cass., 7.7.1971, n. 2132, cit.; Trib. Verona, 18.12.1971, in *Giur. it.*, 1973, I, 2, c. 101 s.; in *Giur. mer.*, 1974, I, p. 289 ss., con nota di F. CENTELEGHE, *Rilevanza del motivo, causa e spirito di liberalità nella disciplina del testamento*; e in *Temì*, 1974, p. 191 ss., con nota di F.S., «Spirito di liberalità» e rilevanza dei motivi nella definizione di «causa» della disposizioni testamentaria; Cass., 21.6.1988, n. 4238, in *Rep. Foro it.*, 1988, voce *Successione ereditaria*, n. 70; Cass., 2.2.1990, n. 706, in *Foro it.*, 1990, I, c. 1532 ss., con nota di G. DE MARZO; e in *Giust. civ.*, 1990, I, p. 1526 ss.; Trib. Lucca, 27.5.2002, in *Giur. mer.*, 2003, p. 1 ss.; Trib. Roma, 4.7.2012, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, I, p. 315 ss., con nota di A. BENNI DE SENA, *Autonomia testamentaria e legato con dichiarazioni ricognitive*.

⁹¹ Una puntuale indagine sul tema è ora offerta da E. MIGLIACCIO, *Funzione e vicende dei legati. Il legato di debito*, Napoli, 2015, spec. pp. 37 ss., 74 ss. e 189 ss. (opera recensita da G. SALITO, in *Dir. succ. fam.*, 2017, p. 363 ss.); V. BARBA, *Contenuto del testamento e atti di ultima volontà*, cit., p. 191 ss.

L'art. 658, 1° co., c.c. limita l'efficacia del legato di credito o di liberazione da un debito alla sola parte del suo oggetto «che sussiste al tempo della morte del testatore», sicché sembrerebbe costituire motivo d'inefficacia del lascito l'estinzione del credito o del debito dovuta a vicende del relativo rapporto obbligatorio realizzatesi prima dell'apertura della successione, indipendentemente dalla loro imputabilità al testatore⁹².

Tale previsione, tuttavia, suppone risolta la qualificazione del lascito in termini di legato di credito o di liberazione da un debito. Se dunque l'interpretazione del testamento dimostri che il *de cuius* ha, in realtà, inteso riferirsi al credito o al debito a fini solo quantificatori, al limitato scopo di definire esattamente l'entità dell'attribuzione, la norma appena citata non dovrebbe trovare applicazione, perché si tratterebbe di un legato di cosa generica, determinato *per relationem* e, in quanto tale, eseguibile indipendentemente dalla sorte del rapporto obbligatorio⁹³.

Naturalmente è possibile che il testatore non avesse alcuna intenzione di conferire il credito o il debito fin dal momento della redazione della scheda, la quale, ciononostante, presenta una formulazione letterale sufficiente a generare, sul punto, un'ambiguità che una più attenta valutazione del contesto situazionale consente di risolvere nel senso più favorevole al legatario.

Non è difficile tuttavia immaginare che il testatore, pur avendo maturato piena consapevolezza della sopravvenienza, potrebbe non aver inteso modificare o revocare il lascito, avendolo falsamente ricostruito in termini tali da garantire la corresponsione della somma: se fosse possibile offrire la prova di siffatta intenzione, essa si riferirebbe a circostanze successive alla redazione della scheda e perciò inidonee ad illuminarne il significato originario o, paradossalmente, sufficienti a confermare che esso era, in realtà, del tutto diverso da quello successivamente maturato dal testatore. L'adattamento tuttavia risponderrebbe alla medesima esigenza protettiva

⁹² Cfr. L. BARASSI, *op. cit.*, pp. 431 s. e 434; M. ALLARA, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., pp. 96 s. e 264 s.; A. GIORDANO MONDELLO, *op. ult. cit.*, p. 764; G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, cit., p. 543 ss.; S. RUPERTO, *op. cit.*, p. 303 ss.; N. DI MAURO, *op. ult. cit.*, p. 232 ss.; F.P. LOPS, *op. cit.*, p. 1132 ss.; R. CALVO, *op. ult. cit.*, p. 698 s.; A. SASSI, *Nullità testamentarie sostanziali e disposizioni a favore del creditore*, in *Scritti in onore di Lelio Barbiera*, a cura di M. Pennasilico, Napoli, 2012, p. 1304 s.; E. MIGLIACCIO, *op. cit.*, pp. 175 ss., spec. 189 s.; A. SPATUZZI, *Sulla relatio ad locum nella disposizione testamentaria di legato*, cit., p. 634 s.; F. BERTELLI, *Concorso per notaio. Prova teorico-pratica riguardante un atto di ultima volontà*, in *Studium iuris*, 2017, p. 571 ss.; F. MEGLIO, *Appunti sulla disposizione testamentaria rinunciativa*, in *Pers. merc.*, 2019, I, p. 91 ss.; e, già con riferimento al previgente art. 844, 1° co., c.c. del 1865, avente formulazione sul punto identica a quella dell'art. 658, 1° co., c.c. del 1942, App. Napoli, 5.8.1872, in *Legge*, 1872, I, p. 1046 ss.; Cass. Firenze, 20.4.1875, cit.; Cass. Firenze, 27.6.1904, in *Mon. trib.*, 1904, p. 963 s., ancorché con un mero *obiter dictum*; Cass., 4.10.1968, n. 3101, in *Rep. Giur. it.*, 1968, voce *Successioni legittime e testamentarie*, n. 24; Trib. Terni, 26.7.2006, in *Giur. it.*, 2007, p. 2214 ss.

⁹³ Cfr. *retro*, Cap. I, § 3.

della reale intenzione del *de cuius* che ha legittimato una diversa qualificazione del lascito⁹⁴.

L'equiparazione tra i due casi appena descritti trova già il conforto dell'opinione di Papiniano, il quale, occupandosi di un'ipotesi nella quale il credito oggetto del legato era stato sottoposto a novazione prima dell'apertura della successione, rileva che la novazione stessa costituisce causa di estinzione del credito e rende dunque ordinariamente inefficace il lascito che lo abbia ad oggetto, ma prospetta altresì la possibilità di attribuire al legatario la somma corrispondente all'originaria entità del credito, stante la necessità di considerare il richiamo a quest'ultimo come una «falsa demonstratio» che non incide sulla validità del legato, non essendoci motivo di «considerare del tutto falso ciò che fosse sorretto da un inizio di verità»⁹⁵.

Parte della dottrina, dubitando dell'autenticità dell'espressione appena riportata – considerata manifestazione della tendenza giustiniana a far incondizionatamente prevalere la *voluntas* sui *verba*⁹⁶ – ha ribadito la necessità di offrire una più rigorosa limitazione della situazione fattuale evocata dal testo, facendola coincidere, in via esclusiva, con l'ipotesi in cui la novazione si sia realizzata prima della redazione del testamento e dunque il testatore sia caduto in errore circa la reale esistenza del credito oggetto del lascito, esattamente come quando quest'ultimo si connoti per un'espressione enunciazione della somma⁹⁷.

⁹⁴ È quanto accade nel caso deciso da App. Venezia, 1.8.1907, in *La Temi*, 1907, p. 697 ss., nel quale era stato conferito un legato del «capitale di lire 5.000 a debito del conte Giorgio Trissino» e il *de cuius*, avendo ricevuto il pagamento di quel debito pochi mesi prima della morte, lo aveva depositato in un libretto bancario che fu rinvenuto all'apertura della successione. Accogliendo la richiesta dei legatari, il giudice ha affermato che la condotta del testatore «dimostrò chiaramente di voler mantenere fermo ed integro quel legato di somma, poiché lo staccò dal resto del suo patrimonio e lo pose immutato sotto la custodia di un pubblico istituto di credito, mentre se realmente avesse avuto il concetto limitativo vagheggiato dagli appellanti, sarebbe stato proprio quello il momento di dimostrare che quella disposizione era andata caducata e quindi avrebbe ... confuso nella sua sostanza patrimoniale anche quel cespite istesso».

⁹⁵ Cfr. D. 31.76.3 (*Papinianus libro VII Responsorum*), trad. it. in Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae, V, 1, cit., p. 291: «§ 3. "Il mio erede dia a Tizio ciò che mi è dovuto in base al testamento di Sempronio". Benché, secondo il diritto della novazione che il legatario <di Sempronio>, ed autore egli stesso di <questo secondo> testamento, aveva precedentemente perfezionato <con l'erede di Sempronio>, in base al <secondo> testamento il legato non era dovuto, parve bene che la falsa precisazione <della fonte di quanto a lui dovuto> non fosse d'ostacolo alla <pretesa del suo> legatario, né si considerasse del tutto falso ciò che fosse sorretto da un inizio di verità ("cum iure novationis, quam legatarius idemque testator ante fecerat, legatum ex testamento non debeatur, placuit falsam demonstrationem legatario non obesse, nec in totum falsum videri, quod veritatis primordium adiuvaretur")».

⁹⁶ Cfr. *infra*, Cap. II, § 6.

⁹⁷ Cfr. O. FISCHER, *op. ult. cit.*, p. 24 s.; G. GROSSO, *op. ult. cit.*, p. 321, testo e nota 24; Id., *I legati nel diritto romano*, cit., p. 328, nota 4; B. BIONDI, *Successione testamentaria e donazioni*, cit., p. 408 s.; P. VOCI, *op. ult. cit.*, pp. 319, testo e nota 256, 327, testo e nota 303, 332, testo e nota 313; B. SANTALUCIA, *op. ult. cit.*, p. 164 s., nota 7; O. FORZIERI VANNUCCHI, *op. cit.*,

L'armonizzazione delle fonti in tal modo prospettata si rivela, tuttavia, solo apparente.

Nell'ipotesi qui esaminata, il principio «falsa demonstratio non nocet» è impiegato allo scopo di eliminare l'unica espressa indicazione testamentaria dell'oggetto del legato, il testuale riferimento al credito: ad esso l'interprete, conscio dell'estinzione per novazione, sostituisce un richiamo all'entità della somma alla quale il testatore non aveva fatto alcun ulteriore ed espresso accenno, e, poiché non vi è ragione per supporre che ciò possa legittimare esiti manifestamente contrari alla stessa volontà espressa nella dichiarazione testamentaria, non resta che ipotizzare che l'accertamento

p. 160 s.; F. HORAK, *op. ult. cit.*, p. 208; M. TALAMANCA, *Per una rilettura di Pap. 7 Resp. D. 31, 76, 3, cit.*, pp. 405 ss., spec. note 1 e 6 e 415, testo e nota 35; nonché G. VON BESELER, *Textkritischen Studien*, in *ZSS RA*, (52) 1932, p. 34, secondo il quale sarebbe interpolata l'intera parte del passo dedicata alla «falsa demonstratio». Eludono sostanzialmente la questione E. COSTA, *Papiniano. Studio di storia interna del diritto romano*, III, *Favor testamentorum e voluntas testantium*, Bologna, 1896, p. 143, nota 29, secondo cui «valutando di quanto la *demonstratio* della cosa legata rappresenti e colpisca il vero oggetto della volontà, il Nostro pronunzia efficace il legato di quel tanto che al testatore era dovuto da certa eredità, anche se, al tempo di sua morte, quel tanto cessava d'esser dovuto, per novazione intervenuta tra lui e l'erede»; G. DONATUTI, *op. ult. cit.*, p. 318, il quale si limita ad osservare che «la somma legata è sufficientemente determinata dall'entità del legato di Sempronio e l'errore della «*demonstratio*», che presenterebbe come esistente un credito estinto, non può nuocere»; ed E. BETTI, *op. ult. cit.*, p. 14, il quale, pur traducendo il passo in modo tale da supporre che la novazione sia stata perfezionata «prima di legare il credito», considera comunque possibile una «variante» collegabile appunto all'eventualità che il testatore abbia riscosso il credito o comunque liberato il suo debitore dopo la redazione della scheda. Giunge infine ad una vera e propria interpretazione anti-letterale del passo M. EVANGELISTI, *op. cit.*, p. 58 s., nota 93, la quale, senza evocare interpolazioni, osserva che «la ricostruzione del caso non è particolarmente complessa», essendo sufficiente supporre non solo che la novazione sia intervenuta prima della redazione del testamento e che Papiniano abbia elaborato, «nel gioco del *ius controversum*», una posizione non coincidente con quella di altri giuristi, ma anche che il debito oggetto del lascito sia, in realtà, ancora presente, «benché la sua fonte non sia più quella iniziale, infatti è intervenuta una *novatio*, non una *solutio*. Poiché la falsità non tocca l'esistenza del debito, ma solo l'origine dello stesso – e pertanto non è una falsità totale, perché all'inizio il dato era vero – è comprensibile che si applichi la regola *falsa demonstratio non nocet*». La tesi, tuttavia, non riesce ad offrire una plausibile ricostruzione della portata semantica dell'espresso riferimento al fatto che «il legato non era dovuto» («*legatum ex testamento non debeatur*»), posto che tale inciso – ove inteso nel senso prospettato dall'autrice – non potrebbe in alcun modo suffragare l'«iniziale verità» del dato, il quale era anzi fin dal momento della redazione falso ed irrealizzabile, stante appunto l'avvenuta novazione. Del resto, l'efficacia estintiva della novazione nel diritto romano non sembra sia stata mai davvero contestata, essendo invece controverso se tale efficacia potesse darsi anche in assenza di un riferimento testuale alla vecchia obbligazione: cfr. F. BONIFACIO, *La novazione nel diritto romano*, Napoli, 1950, p. 20 ss.; A. ELEFANTE, voce *Novazione (diritto romano)*, in *Noviss. dig. it.*, XI, Torino, 1965, p. 425; P. VOICI, *Per la storia della novazione*, in *Conferenze romanistiche*, II, Milano, 1967, p. 164 s.; A. ZACCARIA, *La prestazione in luogo dell'adempimento fra novazione e negozio modificativo del rapporto*, Milano, 1987, p. 138 ss.; nonché, con più ampio riguardo ai rapporti con l'estinzione correlata alla *datio in solutum*, A. SACCOCCIO, *Aliud pro alio consentiente creditore in solutum dare*, Milano, 2008, spec. p. 163 ss.

della «falsa demonstratio» dipenda dall'impiego, in funzione integrativo-sostitutiva, del materiale extra-testuale, dal quale risulti possibile dedurre univocamente che il testatore voleva conferire al legatario la somma anziché il credito⁹⁸.

Solo ipotizzando che il caso affrontato da Papiniano riguardi una sopravvenienza, del resto, acquista compiuta portata precettiva il riferimento all'«inizio di verità» («veritatis primordium») con cui il testo in esame si conclude.

Se, infatti, la fattispecie da esso richiamata presupponesse un errore del testatore circa l'esistenza, al momento della redazione del testamento, della situazione giuridica cui la disposizione si riferisce, essa dovrebbe essere connotata da margini di assoluta ed originaria falsità, che, peraltro, assumerebbero gravità tale da delineare un vero e proprio «error in corpore», ordinariamente sottratto all'applicazione del principio «falsa demonstratio non nocet»⁹⁹.

A questa conclusione non si oppongono i passi nei quali il principio è stato applicato a fronte di un'inesistenza originaria: la decisiva importanza in essi attribuita all'espressa enunciazione della somma, infatti, dà conto dell'esigenza d'individuare un dato formale idoneo a dimostrare che l'erronea rappresentazione in ordine all'effettiva sussistenza della situazione

⁹⁸ Cfr. F. BANG, *op. cit.*, p. 328 s.; F. SEIFERT, *op. cit.*, p. 38 s.; R. ASTOLFI, *Studi sull'interpretazione della revoca implicita in materia di legati e di manomissioni*, cit., p. 174 s., il quale, tuttavia, muta successivamente opinione, aderendo alla tesi secondo cui la novazione sarebbe intervenuta prima della redazione del testamento, in ID., *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, I, cit., p. 16 s.; N. RAMPAZZO, *op. cit.*, pp. 262 s., 273, 282, nota 18 e 296 s., note 87 e 88. Ad esiti applicativi non dissimili da quelli prospettati nel testo sembra pervenire anche O. FORZIERI VANNUCCHI, *op. cit.*, p. 161 s., la quale però si limita ad individuare l'oggetto della «demonstratio» nella fonte dell'obbligazione e dunque nel richiamo al testamento di Sempronio, che, una volta stralciato, lascerebbe immutato ed efficace il riferimento alla somma oggetto del credito. Ma è agevole replicare a quest'ultima osservazione ricordando M. TALAMANCA, *op. ult. cit.*, p. 412 s., il quale evidenzia che, una volta eliminato dal lascito il sintagma «ex testamento Sempronii», s'incorrerebbe in un motivo di nullità per indeterminabilità. La specificità del caso si lascia apprezzare, anzitutto, sul piano rimediale, perché delinea un'ipotesi in cui lo stralcio è assorbito dalla vera e propria sostituzione.

⁹⁹ Solo a queste condizioni possono accogliersi le perplessità genericamente sollevate da F. EISELE, *Civilistische Kleinigkeiten*, IV, cit., p. 32, nota 6, secondo il quale nel passo in esame «l'espressione "falsa demonstratio" è impiegata in modo inesatto, per una fattispecie alquanto diversa» («ist der Ausdruck *falsa demonstratio* für einen etwas abweichenden Thatbestand ungenau gebraucht»); e da H.J. WIELING, *Falsa demonstratio, condicio pro non scripta, condicio pro impleta im römischen Testament*, cit., p. 207 s., che cita il frammento in esame tra quelli che, dando conto dell'evoluzione del principio «falsa demonstratio non nocet» in età imperiale, sarebbero più direttamente collegati alla generalizzazione di Gaio e alla conseguente qualificazione della «demonstratio» in termini di «motivazione aggiuntiva» («zusätzliche Benennung»), così da sintetizzarlo ponendo l'accento sul fatto che «se un determinato debito di legato è trasformato mediante novazione, ma non è indicato come debito di legato, allora esso è correttamente disposto» («ist eine bestimmte Legatschuld durch Novation umgewandelt, aber noch als Legatschuld bezeichnet, so ist sie richtig vermacht»).

giuridica soggettiva, quand'anche riscontrabile, sarebbe comunque marginale e, proprio per questo, superabile mediante lo stralcio¹⁰⁰.

Se la novazione fosse intervenuta dopo la redazione del testamento, il riferimento al credito sarebbe originariamente corretto in base a quel «principio di verità» che Papiniano reputa sufficiente per garantire l'adattamento della disposizione.

L'argomentazione resta strettamente correlata al fondamento equitativo che ha sempre contraddistinto il principio «falsa demonstratio non nocet»¹⁰¹.

Il progressivo ampliamento dell'ambito di operatività della regola in esame, infatti, trova una verosimile giustificazione nell'esigenza d'impedire esiti applicativi discriminatori fondati su una rigida e formalistica applicazione dello *strictum ius* inidonea a dar conto della prioritaria necessità di attuare il lascito testamentario in quanto espressione dell'«ultima volontà» del testatore.

Questa stessa esigenza si riscontra anche nel caso in esame, perché la disposizione sarebbe stata considerata attuabile, in presenza di una falsità originaria, per il solo fatto di aver accertato univocamente l'intenzione del *de cuius* di trasferire la somma oggetto del lascito. Nonostante la medesi-

¹⁰⁰ Cfr. M. TALAMANCA, *op. ult. cit.*, pp. 409 ss., spec. 413 s., testo e nota 32 e 416 s., testo e nota 39, il quale, dopo aver esattamente individuato l'anomalia del passo in esame nel fatto che qui «demonstratio» non può essere intesa in termini accessori, perché sintetizza l'intera identificazione testuale dell'oggetto del lascito, suppone che, anche in ragione dell'utilizzo del verbo «placuit», Papiniano si sia limitato a riportare una soluzione fondata su fonti giustificative diverse dal mero richiamo del principio «falsa demonstratio non nocet» e, in particolare, si sia richiamato «ad una decisione imperiale, il che bene si adatterebbe alla circostanza che il principio sull'irrelevanza della *falsa demonstratio* era stato adoperato al di fuori del suo corretto ambito di applicazione», così da concludere che il principio stesso sia servito a superare un mero «error in nomine», incentrato sul fatto che il *de cuius* abbia indicato come oggetto del legato «quod ex testamento Sempronii debetur mihi» anziché «quod ex stipulatione heres Sempronii debet mihi». L'ipotesi è plausibile, ma non esaurisce tutte le possibilità correlate all'esegesi testuale, la quale non esclude che il passo si riferisca proprio e solo al caso in cui il credito sia già stato estinto e la novazione sia stata eseguita, ma, ciononostante, il testatore intendesse lasciare al legatario un credito avente valore corrispondente a quello originario.

¹⁰¹ Cfr. R. ASTOLFI, *Studi sull'interpretazione della revoca implicita in materia di legati e di manomissioni*, cit., p. 174 s. Più articolata la posizione di G. GROSSO, *Sulla falsa demonstratio nelle disposizioni d'ultima volontà*, cit., p. 321, testo e nota 24, secondo il quale il richiamo al «veritatis primordium» «non significa che, se si fosse concluso per l'inesistenza dell'oggetto, si sarebbe parlato di *falsa demonstratio*. Il *falsum* si riferisce direttamente all'esistenza o meno del credito indicato; essendo negata la falsità di essa si riconosce, in base al *primordium veritatis*, qual è l'oggetto del legato, rispetto al quale la *demonstratio* che può dirsi *falsa* cade». Secondo M. TALAMANCA, *op. ult. cit.*, p. 410 s., testo e note 21 e 22, si assisterebbe qui «un po' ad un gioco di parole» che fa leva su «uno scambio abbastanza palese tra l'esistenza di un credito oggetto del legato, esistenza che si perviene ad affermare mediante l'impiego della massima *falsa demonstratio non nocet*, e l'esistenza del credito indicato nella *demonstratio*, che, dopo la novazione, non può più essere affermata e che rende dunque la determinazione, accessoria o meno che sia, non corrispondente a verità e quindi falsa».

ma intenzione risulti egualmente certa, sarebbe dunque iniquo impedirne l'esecuzione a fronte di una falsità sopravvenuta, solo perché essa dipende da fatti e situazioni successivi alla redazione della scheda.

A tal stregua, la portata precettiva del testo in esame sembra individuabile nell'equiparazione tra l'ipotesi in cui il carattere falso dell'indicazione e la reale – e difforme – intenzione del *de cuius* siano già riscontrabili al momento della redazione del testamento e quella in cui la novazione intervenga tra il confezionamento dell'atto e l'apertura della successione. Anche nel caso da ultimo evocato, quello che conta è accertare che il testatore, il quale non poteva non sapere della novazione stessa, abbia voluto mantenere ferma la disposizione nonostante la sopravvenienza, la quale, tuttavia, impone un adattamento della qualificazione del legato, che diviene un lascito di cosa generica suscettibile di determinazione mediante il richiamo al credito ormai estinto.

La sensibilità verso una più attenta valutazione della concreta volontà del testatore trova conferma in altri passi di Papiniano¹⁰², al quale si riconosce il merito di aver dato avvio ad un ripensamento della posizione contraria all'*institutio ex re certa*.

Nel diritto romano classico questa modalità di designazione dell'erede era reputata inammissibile per la contraddittoria manifestazione della volontà di conferire all'erede, pur nominandolo espressamente tale, solo alcuni beni determinati, così da precludergli la possibilità di succedere *in locum et ius* del defunto. Se dunque il testatore avesse indicato taluno come erede specificando i beni che avrebbe dovuto conseguire, tale specificazione sarebbe stata reputata inefficace e, in quanto tale, stralciata per il suo insanabile contrasto con la stessa regolamentazione della successione ereditaria¹⁰³.

¹⁰² Cfr. E. COSTA, *op. ult. cit.*, p. 50 ss.; P. ANZILOTTI, *Il legato di cosa del legatario e la regola catoniana*, cit., p. 100 s.; R. FUBINI, *La dottrina dell'errore in diritto civile italiano*, cit., p. 206 s.; A. SUMAN, *op. cit.*, pp. 228 s. e 237 s.; C. SCUTO, *op. cit.*, p. 62 s.; R. ASTOLFI, *Studi sull'interpretazione della revoca implicita in materia di legati e di manomissioni*, cit., p. 151 s.; P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II, cit., pp. 126 ss., 283 s. e 879 s.; U. ZILLETI, *In tema di «servitus poenae» (note di diritto penale tardoclassico)*, in *SDHI*, (34) 1968, p. 92 ss.; M. TALAMANCA, «*Adscriptio partium*» e «*pollicitatio condicionis*», cit., p. 698 ss.; H. KÖTZ, *Vertragsauslegung*, cit., p. 221 s.; U. MANTHE, *Ethische Argumente im Werk Papinians*, in *OIR*, (10) 2005, p. 143 ss.; J.D. HARKE, *Testamentsauslegung bei Papinian*, in *Argumenta Papiniani. Studien zur Geschichte und Dogmatik des Privatrechts*, herausgegeben von J.D. Harke, Berlin-Heidelberg, 2013, p. 59 ss.; R. SIGNORINI, *op. cit.*, p. 29 ss.; Y. GONZÁLES ROLDÁN, *Hereditas e interpretazione testamentaria in Nerazio*, cit., p. 146 ss.

¹⁰³ Cfr. G. PADELLETTI, *Teoria della istituzione d'erede ex re certa*, in *Arch. giur.*, (4) 1869, pp. 139 ss. e 343 ss., spec. 150 s.; N. DE CRESCENZIO, voce *Successione*, cit., p. 77 s.; F. MANCALEONI, *Appunti sulla «institutio ex re»*, in *Studi sassaresi*, (2) 1902, pp. 90 ss. e 251 ss.; C. SANFILIPPO, *op. cit.*, p. 227 ss.; P. BONFANTE, *L'origine dell'«hereditas» e dei «legata»*, in *Id.*, *Scritti giuridici varii*, I, cit., p. 127 ss.; R. TERRANOVA, *La validità della clausola: «si sine liberis decesserit» nella disposizione testamentaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1924, p. 529 s.; F. SANTORO-PASARELLI, *Legato privativo di legittima*, cit., p. 250 s.; L. MENGONI, *L'istituzione di erede «ex cer-*

Alcuni passi di Papiniano dimostrano la sua sensibilità verso la tutela della reale intenzione del *de cuius*: imponendo al giudice di assegnare a ciascuno coerede, nel giudizio divisionale («*actio familiae erciscundae*»), i beni che il testatore aveva espressamente attribuito, Papiniano elabora un'originale soluzione conservativa della disposizione testamentaria mercé la limitazione degli effetti dell'espressa attribuzione della qualifica di erede alla successione *sine parte* nell'eredità del defunto e quindi alla ripartizione in quote della medesima, così da permettere al coerede di avere solo quanto eventualmente necessario – in eccedenza al *quantum* richiamato nella scheda – per completare la sua quota, salvaguardando, contestualmente, la volontà del testatore di lasciargli i beni specificamente indicati¹⁰⁴.

È significativo notare che, per ammettere un'*institutio ex re certa*, è inevitabile privare di valore determinante l'espressa qualificazione come erede del beneficiario, riconoscendo la possibilità che sia l'interprete – al di là delle espressioni letterali impiegate nella scheda – ad accertare se la disposizione abbia carattere universale o particolare¹⁰⁵.

Gli esiti applicativi di tale accertamento non possono più essere definiti in via generale ed astratta, ma sono rimessi ad una valutazione delle concrete circostanze del caso, il che rende spesso la posizione di Papiniano eclettica o oscura, perché volta a volta favorevole a conclusioni non coincidenti.

Il caso della revoca del legato per alienazione dell'oggetto ne costituisce chiara riprova.

Messi a confronto con le rigide posizioni espresse da altri autori, incondizionatamente favorevoli all'eliminazione o per contro alla conservazione del lascito, i testi di Papiniano sul tema appaiono meno chiari e precisi,

ta re» secondo l'art. 588, 2° co., c.c., cit., p. 740 s.; ID., *La divisione testamentaria*, cit., p. 1 ss.; P. VOCI, *op. ult. cit.*, p. 143 ss.; ID., voce *Interpretazione del negozio giuridico*, cit., p. 267; G. ZANON, *op. cit.*, p. 18 ss., spec. nota 40.

¹⁰⁴ Cfr. D. 28.5.79.pr (*Papinianus libro VI Responsorum*), trad. it. in Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae, V, 1, cit., p. 71 s.: «uno, che non era un militare, istituì il liberto erede dei beni materni, che possedeva in Pannonia, e Tizio <erede> di quelli paterni che aveva in Siria. Risultò evidente che, secondo diritto, a ognuno spettasse la metà, ma che l'arbitro dell'azione di divisione dell'eredità, nel fare le aggiudicazioni e nell'imporre <alle parti di prestare> le stipulazioni di garanzia in ordine alle azioni, dovesse dare seguito alle ultime volontà <come se fossero dei prelegati>, fatta salva la Falcidia in modo che, tenuto conto <di evitare> il dolo, ciò che ciascuno dovesse prestare all'altro si compensasse con la quarta parte <spettante secondo la legge Falcidia>». Sul tema, cfr. G. PADELLETTI, *op. cit.*, pp. 152 ss., spec. 159 s.; F. MANCALEONI, *op. cit.*, pp. 105 s. e 147 ss.; A. SUMAN, «*Favor testamenti*» e «*voluntas testantium*». *Studio di diritto romano*, Roma, 1916, p. 42 ss.; F. FERRARA, *Legato a tacitazione di legittima*, in *Riv. dir. civ.*, 1922, p. 418 s.; A. CICU, *La nozione di erede nel diritto italiano vigente*, cit., p. 160 s.; M. DAVID, *Studien zur heredis institutio ex re certa im klassischen römischen und justinianischen Recht*, Leipzig, 1930, p. 47 ss.; C. SANFILIPPO, *op. cit.*, p. 238 ss.; F. SANTORO-PASSARELLI, *op. ult. cit.*, p. 251 s. L. SALIS, *L'istituzione di erede in una cosa determinata*, cit., p. 82 s.; P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II, cit., pp. 136 s. e 149 ss.; L. MENGONI, *La divisione testamentaria*, cit., p. 10 ss.; E. PEREGO, *Favor legis e testamento*, cit., p. 7 s.

¹⁰⁵ Cfr. *retro*, Cap. I, § 2; *infra*, Cap. III, § 2.

tanto da essere stati spesso accusati di interpolazionismo, perché dimostrano la preferenza per l'attribuzione alla prova della reale intenzione del testatore del compito di chiarire quali conseguenze debbano essere collegate all'alienazione¹⁰⁶.

Il richiamo del dettato normativo oggi vigente rende tali posizioni meno incomprensibili, confermando che esse esprimono le medesime esigenze che hanno portato all'introduzione degli artt. 588, 2° co. e 686, ult. co., c.c., di cui Papiniano può dunque dirsi un significativo precursore, sicché è quantomeno legittimo chiedersi se anche in ordine all'art. 625 c.c. non sia possibile fare altrettanto, individuando nel testo relativo alla sopravvenienza di una «falsa demonstratio» l'anticipazione di una soluzione rimediale che la norma oggi in vigore ha generalizzato¹⁰⁷.

6. I risvolti rimediali: dallo stralcio alla sostituzione della falsa indicazione

I dubbi espressi dalla dottrina romanistica in ordine alla ricostruzione del caso analizzato nel testo di Papiniano, tuttavia, dimostrano che in esso permangono elementi di oscurità che rendono inopportuna l'instaurazione di un così semplicistico ed immediato legame storico con la disciplina attualmente in vigore.

Conviene dunque limitarsi ad osservare che Papiniano esprime le idee di un tempo nel quale l'analisi della concreta volontà del testatore sta assumendo sempre maggiore rilievo ed è da questo punto di vista anticipatore di una tendenza che, trovando definitivo sviluppo nel diritto giustiniano, può essere apprezzata in tutto il suo rilievo sistematico solo se opportunamente contestualizzata nei suoi risvolti rimediali.

La scoperta e il generalizzato impiego del metodo interpolazionistico hanno portato numerosi interpreti a delineare una netta contrapposizione

¹⁰⁶ Cfr. N. DE CRESCENZIO, *op. ult. cit.*, p. 231 s.; F. MESSINA VITRANO, *Ancora sulla dottrina romana della revoca tacita dei legati e dei fedecommessi*, in *AUPA*, (6) 1917, p. 198 s.; G. DONATUTI, *Dal regime dei verba al regime della voluntas*, cit., p. 194 s.; C. SANFILIPPO, *op. cit.*, pp. 87 ss. e 107 ss.; S. SOLAZZI, *Gai II, 198 e l'alienazione della cosa legata*, in *Studi sassaresi*, (16) 1938, p. 185 ss.; F. DE MARTINO, *Un caso di revoca tacita del legato*, in *Rend. Ist. lomb. sc. lett.*, (71) 1938, p. 75 ss.; C. ARNÒ, *L'alienazione della cosa legata*, Torino, 1939, p. 50 ss.; P. KOSCHAKER, *op. cit.*, pp. 89 ss., spec. 106 s., testo e nota 53; R. ASTOLFI, *op. ult. cit.*, p. 161 ss. P. VOGLI, *op. ult. cit.*, pp. 501 s. e 551; G. FINAZZI, *op. cit.*, p. 98 ss.; F. NASTI, *Papyrus Hauniensis de legatis et fideicommissis. Pars prior*, Napoli, 2010, p. 130 ss.; ID., *Controversie fra giuristi e codificazione giustiniana. PHaun III 45 + CPL 73 A, B e gli interventi dei compilatori in tema di alienazione della res legata*, in ID., *Studi sulla tradizione giurisprudenziale romana. Età degli Antonini e dei Severi*, 2ª ed., Napoli, 2013, p. 59 s.; M.A. LIGIOS, *Animus adimendi*, cit., p. 313 ss.

¹⁰⁷ Cfr. *infra*, Cap. II, § 9.

tra il diritto romano classico, considerato come radicalmente contrario alla prevalenza della *voluntas sui verba*, e il diritto giustiniano, nel quale avrebbe trovato una prima manifestazione l'idea secondo cui l'efficacia di un atto giuridico dipenderebbe dalla sua conformità all'interno volere del suo autore e non dal puro e semplice rispetto della forma vincolata per esso apprestata dal sistema¹⁰⁸.

¹⁰⁸ Cfr. O. GRADENWITZ, *Interpolationen in den Pandekten*, cit., p. 170 ss.; O. LENEL, *Interpolationen in den Pandekten*, in *ZSS RA*, (9) 1888, p. 177 ss.; Id., *Das erzwungene Testament*, ivi, (10) 1889, p. 71 ss.; Id., *Afrikans Quästionen*, cit., p. 1 ss.; C. FERRINI, *Le presunzioni in diritto romano*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1892, p. 258 ss.; e in Id., *Opere di Contardo Ferrini*, III, cit., p. 417 ss.; A. MARCHI, *Le disposizioni testamentarie a titolo di pena*, in *BIDR*, (21) 1909, pp. 5 ss., spec. 59 ss.; M. PAMPALONI, *Questioni di diritto giustiniano*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1912, p. 160 ss.; A. SUMAN, *La ricerca della «voluntas testantis» nel diritto romano classico e giustiniano*, cit., p. 225 ss.; Id., «Favor testamenti» e «voluntas testantium», cit., p. 1 ss.; A. GUARNERI CITATI, *Semel commissa poena non evanescit*, in *BIDR*, (32) 1922, p. 241 ss.; E. ALBERTARIO, *La nullità dell'obbligazione per indeterminatezza della prestazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1926, I, p. 15 ss.; Id., *L'arbitrium boni viri nell'onere di un fedecommesso*, in *Studi dedicati alla memoria di Pier Paolo Zanzucchi dalla Facoltà di Giurisprudenza*, cit., p. 31 ss. (entrambi questi scritti possono altresì leggersi in Id., *Studi di diritto romano*, III, *Obbligazioni*, Milano, 1936, pp. 332 ss. e 286 ss.); Id., *Introduzione storica allo studio del diritto romano giustiniano*, cit., p. 118 ss.; G. DONATUTI, *op. ult. cit.*, p. 185 ss.; Id., *Le «praesumptiones iuris» in diritto romano*, in *Ann. Fac. Giur. Univ. Perugia*, (43) 1931, p. 1 ss.; Id., *Le «praesumptiones iuris» come mezzo di svolgimento del diritto sostanziale romano*, in *Riv. dir. priv.*, 1933, I, p. 166 ss. (gli ultimi due scritti possono altresì leggersi in Id., *Studi di diritto romano*, I, cit., pp. 421 ss. e 487 ss.); S. RICCOBONO, *Fasi e fattori dell'evoluzione del diritto romano*, in *Mélanges de droit romain dédiés a Georges Cornil*, III, cit., p. 237 ss.; Id., *Amicus Plato sed magis amica veritas*, in *BIDR*, (53-54) 1948, p. 353 ss.; Id., *Der Wille als Entwicklungsfaktor im römischen Rechte (Fr. Vatic. 71b und Seneca de beneficiis v. 19.8)*, in *Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, IV, Milano, 1949, p. 55 ss.; Id., *La «voluntas» nella prassi giudiziaria guidata dai Pontefici*, in *Festschrift Fritz Schulz*, I, cit., p. 302 ss.; H. SIBER, *Römisches Recht in Grundzügen für die Vorlesung*, II, cit., p. 407 ss.; F. PRINGSHEIM, «Animus» in *Roman Law*, in *L.Q.R.*, (49) 1933, p. 43 ss.; e in Id., *Gesammelte Abhandlungen*, I, Heidelberg, 1961, p. 300 ss.; Id., «*Id quod actum est*», in *ZSS RA*, (78) 1961, p. 1 ss.; E. BETTI, *Diritto romano*, I, cit., p. 260 ss.; Id., «*Declarare voluntatem*» nella *dogmatica bizantina*, cit., p. 421 ss.; C. SANFILIPPO, *op. cit.*, p. 65 ss.; F. LANFRANCHI, *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Milano, 1938, p. 143 ss.; C.A. MASCHI, *op. cit.*, p. 35 ss.; Id., *Volontà tipica e volontà individuale nei negozi «mortis causa»*, in *Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, I, Milano, 1947, p. 317 ss.; e in Id., *Studi di diritto ereditario romano*, Milano, 1975, p. 91 ss.; P. KOSCHAKER, *op. cit.*, p. 110 ss.; J. SANTA CRUZ TEJEIRO, *op. cit.*, p. 42 s.; G. VON BESELER, *Digestenkritik*, in *BIDR*, (53-54) 1948, p. 349 ss.; J. STROUX, *Summum ius summa iniuria. Ein Kapitel aus der Geschichte der Interpretatio iuris*, in Id., *Römische Rechtswissenschaft und Rhetorik*, cit., p. 9 ss.; E. WEIß, *Institutionen des römischen Privatrechts als Einführung in die Privatrechtsordnung der Gegenwart*, Stuttgart, 1949, pp. 22 ss. e 40 ss.; G. DULCKEIT, *Zur Lehre vom Rechtsgeschäft im klassischen römischen Recht*, cit., p. 148 ss.; Id., *Plus nuncupatum minus scriptum*, cit., p. 179 ss.; S. TONDO, *Osservazioni intorno alla «pro herede gestio»*, in *Arch. giur.*, (153) 1957, p. 3 ss.; H. SCHWARZ, *op. cit.*, p. 1 ss.; P. VOCI, *op. ult. cit.*, pp. 925 ss. e 1001 ss.; Id., voce *Interpretazione del negozio giuridico*, cit., p. 252 ss.; S.E. WUNNER, *Contractus. Sein Wortgebrauch und Willensgehalt im klassischen römischen Recht*, Köln, 1964, p. 172 ss.; G. GANDOLFI, *op. cit.*, pp. 17 ss. e 225 ss.; E. SEIDL, *Prolegomena zu einer Methodenlehre der Römer, in Aktuelle Fragen aus modernem Recht und Rechtsgeschichte. Gedächtnis-*

Questa rigida distinzione è da tempo superata e gli autori più recenti hanno mostrato che l'esigenza di adattare il *dictum* testamentario alla reale intenzione del *de cuius* si è manifestata già alla fine dell'età repubblicana con la celebre *causa Curiana*¹⁰⁹, ha trovato ulteriore sviluppo con il riconoscimento dell'interpretazione oggettiva da parte di Celso e Ulpiano in ordine ai casi di mancata realizzazione della *relatio* indicata nella scheda¹¹⁰ o con l'affermazione del canone *in claris non fit interpretatio* già riconducibile a Paolo¹¹¹ ed è

schrift für Rudolf Schmidt, herausgegeben von E. Seidl, Berlin, 1966, p. 359 ss.; T. HONORÉ, *Suggestions for the Study of Interpolations*, in *TR*, (49) 1981, p. 233 ss.; M. TALAMANCA, *Trebazio Testa fra retorica e diritto*, cit., p. 186 ss.; P. JÖRS, W. KUNKEL e L. WENGER, *Römisches Recht*, 4^a ed. neu bearbeitet von H. Honsell, T. Mayer-Maly und W. Selb, Berlin, 1987, p. 85 ss.; C. BALDUS, «*Maxime post constitutionem quae hoc induxit*». *Vorüberlegungen zur historischen Auslegung bei den römischen Juristen am Beispiel des Cervidius Scaevola*, in *Filía. Scritti per Gennaro Franciosi*, a cura di F.M. D'Ippolito, I, Napoli, 2007, p. 183 ss.

¹⁰⁹ Un certo Coponio aveva istituito erede il proprio figlio, che sperava fosse dato alla luce dalla moglie, e aveva altresì disposto, per l'ipotesi in cui il figlio fosse morto prima di avere raggiunto la pubertà, una sostituzione pupillare a favore di un amico, di nome Manius Curius. Morto il testatore, il postumo atteso non era nato, sicché, trascorsi dieci mesi, gli eredi *ab intestato* avevano reclamato l'eredità, sostenendo che, essendo mancato l'istituito, non avrebbe potuto avere effetto la sostituzione. Il sostituto, invece, aveva posto l'accento sul fatto che il senso complessivo della disposizione era quello di lasciargli l'eredità anche per il caso in cui il figlio non venisse alla luce e il collegio dei *centumviri*, presumibilmente nel 93 a.C., gli diede ragione. Sul caso e sulle sue implicazioni in ordine alle prime manifestazioni del principio volontaristico in età repubblicana, cfr. E. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, I, Roma, 1927, p. 232 ss.; E. BETTI, *Esercitazioni romanistiche su casi pratici*, I, cit., p. 22 ss.; J. SANTA CRUZ TEJEIRO, *op. cit.*, p. 44 ss.; P. VOGLI, *Diritto ereditario romano*, II, cit., pp. 215 e 910 ss.; *Id.*, voce *Interpretazione del negozio giuridico*, cit., p. 273 s.; G. GANDOLFI, *op. cit.*, p. 271 ss.; F. WIEACKER, *La causa Curiana*, in *Antologia giuridica romanistica e antiquaria*, I, Milano, 1968, p. 119 ss.; A. TORRENT, *Interpretacion de la «voluntas testatoris» en la jurisprudencia republicana: la «causa Curiana»*, in *AHDE*, (39) 1969, p. 173 ss.; *Id.*, «*De conservando iure civili*»: *los antagonismos forenses en la «causa Curiana»*, in *BIDR*, (89) 1986, p. 145 ss.; G.L. FALCHI, *op. cit.*, p. 60 ss.; *Id.*, *Interpretazione «tipica» nella «causa Curiana»*, in *SDHI*, (46) 1980, p. 383 ss.; O. WERNER, *op. cit.*, p. 272 s.; J.F. STAGL, *op. cit.*, p. 16 s.; U. VINCENTI, *op. cit.*, p. 399 ss.; A. SPINA, *op. cit.*, p. 130 ss.

¹¹⁰ Cfr. M. TALAMANCA, «*Adscriptio partium*» e «*pollicitatio condicionis*», cit., pp. 571 ss., spec. 650 ss., il quale pone particolare attenzione a D. 28.5.2.pr. (*Ulpianus libro III Ad Sabinum*), trad. it. in Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae, V, 1, cit., p. 41 s.: «quanto a coloro che siano stati istituiti eredi in questo modo: “per le quote che avrò assegnato per iscritto”, Marcello, poiché le quote non risultano assegnate, non li reputa eredi, allo stesso modo che se fossero stati istituiti eredi così: “se avrò loro assegnato per iscritto le quote”. Ma è preferibile <ritenere> che l'una e l'altra istituzione, sempre che non osti la volontà del defunto, si intendano così: “per le quote che avrò assegnato per iscritto, altrimenti, in quote uguali”, come se fosse stata disposta una doppia istituzione; parere, questo, che Celso approva, nel libro sedicesimo *Dei digesti*. È diverso invece quanto egli approva in merito alla seguente istituzione: “per quella quota, per la quale Tizio mi designò per iscritto erede, Seio sia erede”: allora, infatti, se <il testatore> non è stato designato per iscritto <erede> da Tizio, neppure Seio <è stato designato per iscritto erede> dal testatore; e non a torto <Celso non approva che sia come se si fosse assegnato in quote uguali>: qui, infatti, si crede che inerisca una condizione. Ma Marcello reputa che queste <due ipotesi> siano simili».

¹¹¹ Cfr. D. 32.25.1 (*Paulus libro I Ad Neratium*), trad. it. in Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae, V, 1, cit., p. 328: «§ 1. Se nelle parole non c'è ambiguità, non deve ammettersi l'in-

più ampiamente a fondamento del progressivo riconoscimento, ad opera del pretore, della possibilità di revocare il testamento mediante comportamenti concludenti¹¹².

Secondo l'orientamento tuttora prevalente, dunque, i compilatori giustiniani non avrebbero snaturato il principio «falsa demonstratio non nocet», trasformandolo in uno strumento di incondizionata conservazione della volontà del testatore, ma si sarebbero limitati ad acuire un contrasto tra «demonstratio» e «causa», probabilmente sconosciuto al diritto classico, senza alterare le componenti rimediali del principio conservativo, comunque saldamente ancorato alla tecnica dello stralcio¹¹³.

In tal guisa, però, i corollari della posizione espressa dalla dottrina più dichiaratamente favorevole all'impiego della tecnica interpolazionistica sono solo parzialmente confutati¹¹⁴.

dagine sulla volontà <del disponente> (“cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio”). Sulla portata sistematica di questo testo, cfr. A. MANIGK, *Das Wesen des Vertragsschlusses in der neuen Rechtsprechung*, cit., pp. 127 ss., spec. 206 s.; P. VOCI, *L'errore nel diritto romano*, cit., pp. 6 ss. e 257 ss.; ID., *Diritto ereditario romano*, II, cit., p. 269 s.; W. FLUME, *Irrtum und Rechtsgeschäft im römischen Recht*, cit., p. 209 ss.; ID., *Rechtsgeschäft und Privatautonomie*, cit., p. 190 ss.; ID., *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, II, cit., pp. 332, testo e nota 104, e 438 ss.; E. BETTI, «*Declarare voluntatem*» nella dogmatica bizantina, cit., pp. 451 ss., spec. 460 s.; ID., *Falsa impostazione della questione storica, dipendente da erronea diagnosi giuridica*, cit., p. 104 ss.; F. WIEACKER, *Irrtum, Dissens oder Gegenstandslose Leistungsbestimmung?*, cit., p. 387 s.; G. GANDOLFI, *op. cit.*, p. 288 ss.; B. ALBANESE, *Gli atti negoziali nel diritto privato romano*, cit., p. 160 ss.; H. HAUSMANINGER, *Zur Legatsinterpretation des Celsus*, cit., p. 32 s.; U. FOERSTE, *op. cit.*, p. 92 s.; N. RAMPAZZO, *op. cit.*, p. 290 s., nota 63; A. GUARINO, *Giusromanistica elementare*, 2ª ed., Napoli, 2002, p. 165 ss.; M. TALAMANCA, *La ricostruzione del testo: dalla critica interpolazionistica alle attuali metodologie*, in *Problemi e prospettive della critica testuale*, Atti del Seminario internazionale di diritto romano e della Presentazione del terzo volume dei «Justiniani Digesta seu Pandectae», Digesti o Pandette dell'imperatore Giustiniano, testo e traduzione a cura di S. Schipani, Trento, 14.-15.12.2007, a cura di M. Miglietta e G. Santucci, Trento, 2011, p. 217 ss.; F.J. ANDRÉS SANTOS, *Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane*, in *REHJ*, (33) 2011, p. 65 ss.; G. SANTUCCI, «*Decifrando scritti che non hanno nessun potere*». *La crisi della romanistica fra le due guerre*, in *Storia del diritto e identità disciplinari. Tradizioni e prospettive*, a cura di I. Birocchi e M. Brutti, Torino, 2016, p. 78 ss.; L. GAROFALO, *Itinerari della romanistica italiana*, in *Nel mondo del diritto romano*, Convegno ARISTEC, Roma, 10.-11.10.2014, a cura di L. Vacca, Napoli, 2017, p. 1 ss.; e in ID., *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Nuovissimi saggi*, Napoli, 2019, p. 201 ss.

¹¹² Cfr. P. BOHACEK, *Il problema della revoca non formale del testamento nel diritto classico e giustiniano*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento*, IV, cit., p. 307 ss.; P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, cit., p. 61 s., nota 86; P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II, cit., p. 266 ss.; F.P. RIDRUEJO, *La revocación del testamento*, Barcelona, 1964, p. 233 ss.; V. SCALISI, *La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente*, cit., p. 1 ss.; M.A. LIGIOS, *op. ult. cit.*, p. 1 ss.

¹¹³ Cfr. S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, 2ª ed., I, Roma, 1928, p. 538, testo e nota 2; G. GROSSO, *op. ult. cit.*, p. 331 ss., spec. note 47 e 60; G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., p. 188, testo e nota 325; B. BIONDI, *Successione testamentaria e donazioni*, cit., p. 517 s.; B. SANTALUCIA, *I legati ad effetto liberatorio nel diritto romano*, cit., p. 22 s., nota 6; N. PALAZZOLO, *op. cit.*, p. 48 s.; M. EVANGELISTI, *op. cit.*, pp. 22 s. e 64 ss.

¹¹⁴ Cfr. G. DONATUTI, *Dal regime dei verba al regime della voluntas*, cit., p. 185 ss.; ID., «*Fal-*

Nonostante le evidenti forzature insite nella ricerca, a tratti ossessiva, di alterazioni alla «genuinità» del diritto classico indotte dagli inserimenti dei compilatori giustinianei, a tale dottrina deve riconoscersi il merito di aver per la prima volta posto l'accento sul fatto che una ricostruzione in termini volontaristici del principio «falsa demonstratio non nocet» rivela l'inadeguatezza della tecnica dello stralcio e ne impone l'assorbimento in un congegno di natura più marcatamente sostitutiva¹¹⁵.

sa demonstratio non nocet», cit., pp. 313 ss., spec. 322 s.; nonché, con più ampio riferimento alle interpolazioni presenti nei passi più specificamente incentrati sul principio «falsa demonstratio non nocet», F. BLUHME, *Die Ordnung der Fragmente in den Pandectentiteln. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Pandecten*, in ZGR, (4) 1820, pp. 257 ss., spec. 428 ss.; A. PERNICE, *op. cit.*, p. 70 ss.; A. DE MEDIO, *op. cit.*, p. 243 ss.; G. VON BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, III, cit., p. 17 ss.; Id., *Miscellanea critica*, cit., p. 415 s.; Id., *Einzelne Stellen*, in ZSS RA, (45) 1925, p. 433 ss.; Id., *Einzelne Stellen*, *ivi*, (46) 1926, p. 267 ss.; Id., *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, *ivi*, (66) 1948, p. 265 ss.; F. STELLA MARANCA, *Intorno ai frammenti di Celso*, Roma, 1915, p. 121 ss.; F. SCHULZ, *Einführung in das Studium der Digesten*, Tübingen, 1916, p. 49 s.; Id., *Der Irrtum im Beweggrund bei der testamentarischen Verfügung*, cit., p. 86 ss.; S. RICCOBONO, *Legati e fedecommissi*, cit., p. 357 ss.

¹¹⁵ Cfr. W. FLUME, *Irrtum und Rechtsgeschäft im römischen Recht*, cit., pp. 218 ss., spec. 224 ss.; Id., *Rechtsgeschäft und Privatautonomie*, cit., p. 191 s.; G. DULCKEIT, *Zur Lehre vom Rechtsgeschäft im klassischen römischen Recht*, cit., p. 174 s.; Id., *Plus nuncupatum minus scriptum*, cit., p. 194 s.; E. BETTI, «*Declarare voluntatem*» nella dogmatica bizantina, cit., p. 446 s.; Id., *Falsa impostazione della questione storica, dipendente da erronea diagnosi giuridica*, cit., p. 107 s., i quali, sia pure muovendo da posizioni diverse in ordine all'utilità del richiamo alla contrapposizione pandettistica tra volontà e dichiarazione per ricostruire la portata precettiva dei testi classici, concordano nel rilevare che il problema dei rapporti tra interpretazione ed errore nel diritto romano non ha nulla a che vedere con quello relativo alla distinzione tra *verba* e *voluntas* e può essere affrontato solo dando per certo quanto quest'ultima relazione mette in discussione, che esista un'intenzione del testatore oggettivamente conoscibile e distinta dal suo interno volere e che, una volta individuata, possa delinearsi un contrasto con il senso oggettivo della disposizione, desumibile dall'impiego delle tecniche ermeneutiche. Accenna alla questione anche G. GROSSO, *op. ult. cit.*, p. 341 s., secondo il quale in un «sistema fondato sulla volontà del testatore, come quello cui tendono essenzialmente i giustinianei, non si ricerca quali elementi della manifestazione si possano far corrispondere alla volontà, quali invece cadano come tali». G. GANDOLFI, *op. cit.*, p. 41 ss., invece, si limita a richiamare l'incremento dei requisiti formali richiesti per la validità del testamento dalla legislazione giustiniana per concludere che quest'ultima, anziché incentivare la tutela della reale intenzione del testatore, avrebbe in realtà solo contribuito all'enucleazione dell'idea secondo la quale produce effetti giuridici la dichiarazione espressa secondo le modalità previste dalla legge. Ma, per replicare a quest'ultima posizione, è sufficiente rinviare alla puntuale analisi di P. VOCI, *op. ult. cit.*, pp. 68 s., 80 ss., 493 ss., 810 ss. e 1010 ss., che riconosce la centrale importanza dell'evoluzione storica delle forme di testamento, alle quali è senz'altro possibile attribuire la genesi di canoni ermeneutici – come il principio «*in claris non fit interpretatio*» – potenzialmente contrari all'impiego di materiali extra-testuali, ma ha cura di precisare che il riconoscimento generalizzato della forma scritta per il valido perfezionamento dell'atto ha imposto la necessità di chiarire se il testatore abbia avuto sufficiente consapevolezza del significato tecnico delle espressioni utilizzate. Il riconoscimento della facoltà di procedere alla redazione della scheda in piena autonomia ha, in altri termini, fatto emergere l'esigenza di prendere una posizione univoca circa la prevalenza dell'intenzione sull'esegesi formalistica e, in questa prospettiva, le caratteristiche funzionali e remediali del principio «falsa demonstratio non nocet» sono inevitabilmente mutate.

Per considerare il principio «falsa demonstratio non nocet» come regola di forma occorre infatti supporre che l'integrazione del requisito formale dipenda, in via esclusiva, dall'impiego del termine tecnico diretto a creare il vincolo giuridico, indipendentemente dal grado di consapevolezza dell'autore del gesto in ordine alle sue reali conseguenze¹¹⁶.

Nella sua manifestazione più antica, il principio in esame esprime un precetto ancora in buona misura collegato a quest'arcaica concezione, perché plasmato sull'inutilità dell'informazione aggiuntiva, nella quale la divergenza con le parole solenni, essenziali alla valida formazione dell'atto vincolante, non consente d'integrare il requisito di forma.

In questa fase, l'interprete è chiamato a ricostruire il significato oggettivo del *dictum* senza cercare alcuna indicazione esterna: constatata la falsità di alcune informazioni ivi contenute, può procedere allo stralcio esclusivamente in ragione della loro inidoneità ad incidere sulla determinazione complessiva del lascito¹¹⁷.

¹¹⁶ Cfr. E. RABEL, *Nachgeformte Rechtsgeschäfte. Mit Beiträgen zu den Lehren von der Injunctio und vom Pfandrecht*, in ZSS RA, (27) 1906, p. 290 ss. e (28) 1907, p. 311 ss.; e in Id., *Gesammelte Aufsätze, IV, Arbeiten zur Altergriechischen, Hellenistischen und Römischen Rechtsgeschichte 1905-1949*, herausgegeben von H.J. Wolf, Tübingen, 1965, p. 52 ss.; S. RICOBONO, *L'importanza e il decadimento delle forme solenni nel mondo romano*, in *Miscellanea Vermeersch. Scritti pubblicati in onore di Arturo Vermeersch*, II, *Studi di diritto civile e sociologia*, Roma, 1935, p. 15 ss.; R. ASTOLFI, *op. ult. cit.*, p. 129 s.; E. BETTI, voce *Interpretazione dei negozi giuridici*, cit., p. 902 s.; A. LISERRE, *op. cit.*, p. 3 ss.; G. CIAN, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, cit., p. 8 ss.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 12 s.; F. WUBBE, «Benigna Interpretatio» als Entscheidungskriterium, in *Festgabe für Arnold Herdlitzka zu seinem 75. Geburtstag dargebracht von seinen Schülern und Freunden*, herausgegeben von F. Horak und W. Waldstein, München, 1972, p. 295 ss.; e in Id., *Ius vigilantibus scriptum*, cit., p. 415 ss.; H. HAUSMANINGER, «Benevolent» and «Humane» Opinions of Classical Roman Jurists, in *Boston U. L. Rev.*, (61) 1981, p. 1139 ss.; R. ZIMMERMANN, «Coniunctio verbis tantum». Accrual, the Method of Joinder in a Will and the Rule against Partial Intestacy in Roman-Dutch and Roman Law, in ZSS RA, (101) 1984, p. 240 ss.; J.W. TELLEGEN, «Gaius Cassius» and the «Schola Cassiana» in *Pliny's Letter VII 24,8*, *ivi*, (105) 1988, p. 293 ss.; J. ZABLOCKI, *Appunti sulla «sacrorum detestatio»*, in *BIDR*, (102-103) 1989-1990, p. 542 ss.; A. PALMA, «Humanior interpretatio». «Humanitas» nell'interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi, Torino, 1992, p. 42 ss. [opera recensita da M. SCHERMAIER, in *Iura*, (44) 1993-1996, p. 343 ss.; M. RAINER, in ZSS RA, (112) 1995, p. 586 ss.; M. TALAMANCA, in *BIDR*, (35-36) 1993-1994, p. 785 ss.; L. WINKEL, in *TR*, (67) 1999, p. 139]; A. PALMA, «Benignior interpretatio». «Benignitas» nella giurisprudenza e nella normazione da Adriano ai Severi. *Corso di lezioni*, Torino, 1997, p. 75 ss. [opera recensita da A. ABRAMENKO, in ZSS RA, (117) 2000, p. 790 ss.; F. WUBBE, in *Gnomon*, (74) 2002, p. 336 ss.; e in Id., *Ius vigilantibus scriptum*, cit., p. 475 s.]; M. BRETONNE, *Sesto Elio e le XII Tavole*, in *Labeo*, (41) 1995, p. 74 ss.; E. STOLFI, *Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio*, in *SDHI*, (83) 1997, p. 63 ss.; A. MANTELLO, *Un'etica per il giurista: profili d'interpretazione giurisprudenziale nel primo principato*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto: dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo*, I, Napoli, 1997, p. 167 ss.; R. LAMBERTINI, *Delazione testamentaria e «voluntas testantis» in una «quaestio» di Cervidio Scevola*, in *Labeo*, (44) 1998, p. 255 ss.; G. PURPURA, *Brevi riflessioni sull'«humanitas»*, in *AUPA*, (53) 2009, p. 295 ss.; A. SPINA, *op. cit.*, p. 81 ss.

¹¹⁷ Cfr. *retro*, Cap. II, § 1.

L'eliminazione – in quanto irrilevante – del marginale elemento accessorio conserva, tuttavia, la disposizione complessivamente intesa e ne assicura l'eseguibilità in termini corrispondenti al suo significato oggettivo, agevolando l'idea che la volontaria accettazione di quest'ultimo da parte del testatore ne costituisca requisito implicito ma essenziale di validità.

Allorché la ricerca della reale volontà del testatore inizia a destare l'attenzione degli interpreti, alla constatazione della falsità dell'elemento aggiuntivo si accompagna un'indagine nuova, estranea alle regole di pura matrice formale perché orientata alla ricerca della causa della falsità e al conseguente accertamento della sua derivazione da una (consapevole) deliberazione del testatore o, al contrario, da un suo errore, spontaneo o indotto dall'attività ingannevole altrui.

L'impiego della tecnica dello stralcio perde ogni carattere di automatismo ed è sottoposto ad una più articolata valutazione sistematica, ad esito della quale potrebbe cedere il passo ad un risultato demolitorio o ad una vera e propria sostituzione.

Solo la prova del carattere volontario dell'inserimento della falsa informazione permette allo stralcio di continuare ad operare senza particolari difficoltà: se il *de cuius* era a conoscenza del fatto che l'informazione indicata non avrebbe potuto concorrere all'individuazione perché oggettivamente falsa, la sua eliminazione vale solo a ristabilire una necessaria condizione di eseguibilità del lascito, senza in alcun modo alterare la reale intenzione del *de cuius*, e ciò dà conto della ragione per la quale alcuni interpreti, attraverso il richiamo del *favor uxoris*, abbiano ipotizzato che, nei più antichi testi dedicati al principio, la falsa informazione sia stata deliberatamente inserita dal testatore per favorire il coniuge superstite¹¹⁸.

Se invece la falsità dell'informazione non è consapevole, ma ha altresì alterato la rappresentazione del testatore circa i connotati caratterizzanti del lascito, così da aver viziato la sua volontà, lo stralcio può continuare ad essere utilmente impiegato solo se sia possibile accertare che la parte rimanente della disposizione, oltre a conservare un grado di sufficiente determinabilità, corrisponda alla reale intenzione del testatore.

L'interprete, dunque, non è più solo chiamato a verificare se, operato lo stralcio, la disposizione continua ad essere eseguibile. Egli deve altresì dimostrare che tale eseguibilità è meritevole di protezione perché conforme a quanto il testatore avrebbe effettivamente voluto se si fosse reso conto della falsità delle informazioni aggiuntive.

In caso contrario, lo stralcio non è più ammissibile, perché porterebbe all'enucleazione di una disposizione priva di volontà, creata in modo arbitrario dall'interprete e dunque senz'altro inefficace in quanto originariamente viziata.

A tal stregua, lo stralcio persegue una funzione nuova, strettamente cor-

¹¹⁸ Cfr. *retro*, Cap. II, § 2.

relata al superamento dell'errore: diviene quasi una forma di sanatoria dell'errore stesso, perché lo rende innocuo, ne depotenzia la portata distruttiva, gli conferisce un grado di inessentialità che, a ben vedere, potrebbe non essere necessariamente correlato all'effettiva importanza formale che la specificazione ha avuto nella ricostruzione complessiva della disposizione perché è senz'altro e in via diretta giustificabile – anche solo *a posteriori* – dalla sua superabilità mediante l'attuazione della reale volontà del testatore.

In questo modo, perde ogni rilievo la valutazione del carattere marginale o essenziale delle false specificazioni. Tali connotati si trasferiscono al vizio della volontà che le ha provocate, così da imporre di distinguere l'esito rimediabile a seconda della rettificabilità o meno della loro manifestazione documentale¹¹⁹.

Anche se la ricostruzione esegetica del contenuto della disposizione dovesse far emergere che la falsa informazione ha riguardato un connotato essenziale del lascito, centrale rilievo si dovrebbe riconoscere all'individuabilità della reale intenzione del testatore: quando quest'ultima sia certa, è sufficiente sostituirla alla falsa specificazione per evitare l'esito demolitorio; ove, al contrario, essa non sia univocamente accertabile, la disposizione non può che essere eliminata, perché espressiva di una volontà viziata¹²⁰.

¹¹⁹ Cfr. G. DONATUTI, *Dal regime dei verba al regime della voluntas*, cit., p. 196 s.; Id., «*Falsa demonstratio non nocet*», cit., p. 313 s.; F. SCHULZ, *Der Irrtum im Beweggrund bei der testamentarischen Verfügung*, cit., p. 121 s.; F. SEIFERT, *op. cit.*, p. 39 s.; H. LANGE, *Die Verwirklichung des wahren letzten Willens des Erblassers*, cit., p. 25 s., testo e nota 1; P. VOCI, *L'errore nel diritto romano*, cit., pp. 61 s. e 100 ss.; P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, cit., p. 169, testo e nota 19; G. DULCKEIT, *Plus nuncupatum minus scriptum*, cit., p. 200 ss.; W. FLUME, *Irrtum und Rechtsgeschäft im römischen Recht*, cit., pp. 209 ss., spec. 211 e 214 s.; B. BIONDI, *op. ult. cit.*, p. 511 ss.; P. TUOR, *Das Erbrecht, I, Die Erben. Artikel 457-536 ZGB*, 2^a ed., in *Berner Kommentar zum Schweizerischen Zivilrecht*, begründet von M. Gmür, fortgeführt durch C.H. Becker, herausgegeben von A. Meier-Hayoz, III, 1, Bern, 1964, p. 116 s.; H.J. WIELING, *Testamentsauslegung im römischen Recht*, cit., p. 126 ss.; O.E. TELLEGEN-COUPERUS, *The Origin of «quando minus scriptum, plus nuncupatum videtur» used by Diocletian in C. 6.23.7*, cit., p. 326 ss.; U. FOERSTE, *op. cit.*, p. 92 s.; M. TALAMANCA, «*Adscriptio partium*» e «*pollicitatio condicionis*», cit., p. 575 ss.

¹²⁰ In questa prospettiva, può essere unitariamente interpretato il lungo passo di D. 28.5.9.2-5 (*Ulpianus libro V Ad Sabinum*), trad. it. in Iustiniani Augusti *Digesta seu Pandectae*, V, 1, cit., p. 45 s.: «§ 2. Ma se è caduto in errore non riguardo alla cosa, ma alla quota, ad esempio se, avendo dettato che taluno fosse designato per iscritto <erede> per la metà, viene scritto per un quarto, Celso, nel libro dodicesimo *Delle questioni* <e> nell'undicesimo *Dei digesti*, afferma potersi sostenere che <la persona indicata> diventi erede per la metà, come se fosse stato proclamato di più e scritto di meno: parere, questo, confermato in rescritti di carattere generale. Ed è lo stesso anche se il testatore medesimo scriva meno volendo assegnare di più. § 3. Ma se l'estensore del testamento o lo stesso testatore (il che è più difficile da provare) ha assegnato <una quota> maggiore, ad esempio metà al posto di un quarto, Proculo reputa che <la persona designata> diventi erede per un quarto, perché il quarto è contenuto nella metà. Parere, questo, che anche Celso approva. § 4. Ma anche se taluno

Lo stralcio muta dunque i suoi connotati identificativi, degradando a primo momento di manifestazione di un più articolato apparato rimediabile, che può compiutamente assicurare la conservazione solo mediante il compimento di una fase ulteriore che si realizza nella sostituzione della falsa specificazione con quanto il testatore avrebbe voluto dire.

Alla pura e semplice eliminazione dell'informazione irrilevante si accompagna, in questo modo, una vera e propria riformulazione della disposizione, ad esito della quale essa è eseguibile esclusivamente nel senso voluto dal testatore.

Tale procedimento, a sua volta, presuppone l'esistenza di un materiale ermeneutico con il quale realizzare la sostituzione, sicché la ridefinizione in chiave volontaristica del principio comporta altresì l'allargamento dell'oggetto dell'attività interpretativa, che, essendo chiamata, prima di prospettare l'esito invalidante, a provare a definire univocamente quali fossero le intenzioni del testatore, non può che guardare fuori dal testamento, riconoscendo la possibilità di integrarne i contenuti mediante elementi extra-testuali, indipendentemente dal momento cronologico in cui essi si sono formati.

Stralcio e sostituzione diventano, in questa prospettiva, rimedi sostanzialmente equiparati, perché egualmente diretti alla correzione dell'errore del testatore.

L'assorbimento della falsa denominazione entro i confini della «falsa demonstratio» assume valore paradigmatico perché evidenzia limpidamente i diversi passaggi che hanno condotto alla riformulazione del principio.

Lo stralcio si è inizialmente connotato per un sufficiente margine di elasticità, che gli ha permesso di operare – senza particolari adattamenti – anche sull'indicazione di un nome non corrispondente al vero e, in genere, su qualunque elemento motivazionale della disposizione.

scriva in cifre duecento al posto di cento, il diritto è il medesimo: anche in questo caso, infatti, è stato scritto sia quel che <il testatore> ha voluto sia quel che è stato aggiunto: parere, questo, che non è senza fondamento. § 5. Marcello espone altrettanto anche nei confronti di chi, avendo destinato di inserire una condizione, non l'aggiunse: reputa, infatti, come non <validamente> istituito anche questo <erede designato>; ma se <il testatore> aggiunse una condizione mentre non la voleva, detratte questa, <la persona istituita> sarà erede, né si deve considerare proclamato quel che è stato scritto contro la volontà <del testatore>. Parere, questo, che proprio egli e noi approviamo (“nec nuncupatum videri quod contra voluntatem scriptum est: quam sententiam et ipse et nos probamus”). Similmente, D. 30.15.pr (*Paulus libro III Ad Sabinum*), trad. it. *ivi*, p. 203: «uno, che volle legare la quarta parte dei suoi beni, scrisse la metà. Proculo correttamente afferma che si possa sostenere che è stata legata la quarta <parte>, in quanto è compresa nella metà. Sarà lo stesso anche se, volendo legare cinquanta, abbia scritto cento: infatti, saranno dovuti cinquanta. Anche se, però, volle legare di più e scrisse di meno, il legato sarà valido». Le diverse posizioni di Celso, Proculo e Marcello evocano, infatti, altrettanti casi di stralcio piegati ad un fondamento di natura volontaristica che ammette il ricorso, a fini ricognitivi ed integrativo-correttivi, al materiale extra-testuale. Lo stralcio rivela la capacità di attivare un rimedio di natura sostitutiva, che permette d'intendere quanto indicato nell'atto nei termini voluti dal testatore.

Per consentire questo risultato apparentemente innocuo, tuttavia, è stato necessario respingere una regola formale che pone la «demonstratio» in un ruolo gerarchicamente subordinato al «nomen» e agli altri elementi essenziali del lascito.

Ciò ha reso impossibile risolvere – senza ricorrere all'integrazione del materiale extra-testuale – l'ipotesi in cui «nomen» e «demonstratio» risultassero, ove singolarmente considerati, entrambi veri e, ciononostante, non cumulabili tra loro se non al costo di generare un'ambiguità insuperabile mediante l'ordinario ricorso al canone testuale.

Anche in quest'ordine di ipotesi, lo stralcio è riuscito ad impedire un esito formalistico diretto all'abbattimento della disposizione testamentaria, ma l'interprete, non potendo più subordinare l'individuazione della parte eliminabile alla prova della sua falsità oggettiva, ha iniziato a scegliere tra i diversi esiti applicativi prospettabili quello più corrispondente alla reale intenzione del *de cuius*, che è così stata elevata a vero e proprio canone giustificativo del principio, fino al punto di stravolgerne i connotati rimediali, aprendo la strada al riconoscimento della possibilità di pervenire alla pura e semplice sostituzione di quanto inesattamente dichiarato con quanto realmente voluto.

La sostituzione ha permesso di elevare il significato soggettivo dell'espressione a canone ermeneutico privilegiato rispetto all'uso linguistico generalmente condiviso, fino al punto di addivenire all'esito applicativo più forte: quello diretto all'adattamento e alla revisione rispetto alla sopravvenienza della disposizione che, al momento del suo valido perfezionamento, non poteva dirsi affetta da alcuna inesattezza identificativa¹²¹.

Nell'esperienza del diritto romano, un processo evolutivo molto simile a quello appena evocato ha caratterizzato anche la regola sabiniana, inizialmente fondata sullo stralcio della clausola condizionale concernente un evento impossibile o illecito, ma successivamente intesa, dal punto di vista rimediale, come esito di un più articolato fenomeno integrativo-sostitutivo.

Una recente ed attenta indagine dottrinale ha dimostrato che, nella sua più antica manifestazione, la regola appena richiamata era stata applicata anche in casi di parziale impossibilità sopravvenuta dell'evento condizionante, in ragione di un apparato argomentativo di chiara matrice formalistica, ispirato all'idea che la «condicio» inattuabile, presentando motivi di falsità oggettiva, potesse essere stralciata da una disposizione senza interferire colla sua validità ed efficacia¹²².

Per impedire l'esito invalidante e considerare non apposta la condizione, tuttavia, non si poteva richiamare l'apparato argomentativo che ha ini-

¹²¹ Cfr. *retro*, Cap. II, §§ 3-5.

¹²² Cfr. G. COSSA, «Regula sabiniana». *Elaborazioni giurisprudenziali in materia di condizioni impossibili*, Milano, 2013, spec. p. 79 ss.

zialmente legittimato l'affermazione del principio «falsa demonstratio non nocet», non essendovi ragioni per conferire connotati di marginalità alla «condicio», intesa come elemento idoneo ad incidere sulla stessa eseguibilità del lascito.

Proprio per questo, l'applicazione dello stralcio al caso in esame ha sollevato più articolati contrasti, fino ad incontrare la netta opposizione di chi evidenziava che la constatazione della falsità della «condicio», quando anche causalmente riconducibile all'erroneo convincimento del testatore circa la realizzabilità materiale dell'evento in essa dedotto, avrebbe dovuto tradursi in un motivo d'invalidità insuperabile, stante la sua idoneità ad impedire un'esecuzione in senso corrispondente al condizionamento istituito dalla clausola.

Il conflitto tra le diverse posizioni è stato infine risolto ponendo a confronto le conseguenze dell'invalidità con quelle correlate alla sopravvivenza della disposizione priva di ogni richiamo all'evento condizionale¹²³.

¹²³ Cfr. I. ALIBRANDI, *Sulla differenza delle condizioni impossibili nelle obbligazioni e nei testamenti*, in *Giorn. giur.*, 1870, p. 480 s.; e in *Id.*, *Opere giuridiche e storiche*, I, Roma, 1896, p. 210 s.; C. FERRINI, *Teoria generale dei legati e dei fedecommessi secondo il diritto romano con riguardo all'attuale giurisprudenza*, cit., p. 330 ss.; E. COSTA, *Della causa illecita espressa in una disposizione d'ultima volontà secondo il diritto romano*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1890, p. 3 ss.; V. SCIALOJA, *Note minime sulle condizioni impossibili nei testamenti*, in *BIDR*, (8) 1895, p. 36 ss.; *Id.*, *Sulle condizioni impossibili nei testamenti. Nuove considerazioni*, *ivi*, (14) 1901, p. 7 s. (entrambi questi scritti possono altresì leggersi in *Id.*, *Studi giuridici*, I, 2, cit., pp. 33 ss. e 161 ss.); *Id.*, *Negozi giuridici*, cit., p. 130 s.; R. DE RUGGIERO, *Sul trattamento delle condizioni immorali e «contra legem» nel diritto romano*, in *BIDR*, (15) 1903, p. 162 ss.; C. MANENTI, *Sulla regola sabiniana relativa alle condizioni impossibili illecite e turpi in diritto romano*, in *Studi di diritto romano, di diritto moderno e di storia del diritto pubblicati in onore di Vittorio Scialoja nel XXV anniversario del suo insegnamento*, I, cit., p. 416 s.; I. CUGUSI, *Condizioni impossibili nel testamento romano*, in *Studi giuridici in onore di Carlo Fadda pel XXV anno del suo insegnamento*, V, Napoli, 1906, p. 71 ss.; G. BRINI, «*Legatum*» e «*impossibilis condicio*» in *Gaio III*, 98, in *Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino*, (42) 1907, p. 726 s.; W.W. BUCKLAND, *The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justinian*, Cambridge, 1907, p. 483 s.; I. LA LUMIA, *Le condizioni impossibili e turpi nel testamento romano*, in *Circ. giur.*, 1912, I, p. 202 ss.; A. SUMAN, *Appunti sulle condizioni turpi nel testamento romano*, in *Filangieri*, 1917, I, p. 41 ss.; F. MESSINA VITRANO, *La disciplina romana dei negozi giuridici invalidi*, I, *I negozi «iuris civilis» sotto condizione illecita*, in *Ann. Fac. Giur. Univ. Perugia*, (33) 1921, p. 585 ss.; G. BRUNETTI, *Le condizioni impossibili e illecite nei testamenti secondo il codice civile italiano e il codice civile generale austriaco*, in *Arch. giur.*, (87) 1922, p. 181 ss.; in *Id.*, *Scritti giuridici vari*, IV, Torino, 1925, p. 87 ss.; e in *Le prolusioni dei civilisti*, II, (1900-1935), cit., p. 1815 ss.; G. DONATUTI, *Dal regime dei verba al regime della voluntas*, cit., p. 195 s.; *Id.*, *Lo statulibero*, Milano, 1940, p. 35 ss.; G. VON BESELER, *Romanistische Studien*, in *ZSS RA*, (47) 1927, p. 60 ss.; G. GROSSO, *op. ult. cit.*, p. 317 s., testo e nota 17; S. DI PAOLA, *L'opera di Giavoleno Prisco sui «libri posteriores» di Labeone*, in *BIDR*, (49-50) 1947, p. 300 ss.; C. COSENTINI, *Condicio impossibilis*, Milano, 1952, pp. 61 ss., spec. 67, e 109 ss., spec. 191; R. ASTOLFI, *op. ult. cit.*, p. 140 ss.; A. MASI, *Il negozio «utile» o «inutile» in diritto romano*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1959-1962, p. 101 ss.; *Id.*, *Studi sulla condizione nel diritto romano*, Milano, 1966, p. 240 ss.; G.G. ARCHI, voce *Condizione (diritto romano)*, in *Enc. dir.*, VIII, Milano, 1961, p. 747 s.; P. VOCI, *op. ult. cit.*, pp. 590 ss., spec. 611 s. e 614 s.; D. MEDICUS, *Zur Funktion der Leistungsunmöglichkeit in römischen Recht*, in *ZSS RA*,

Per quanto l'originaria dichiarazione del *de cuius* si riveli inattuabile, la sopravvivenza della disposizione testamentaria depurata dalla clausola condizionale è stata infine preferita in ragione di una ricostruzione meramente presuntiva della volontà del testatore, in applicazione di una massima di esperienza collegata all'idea che, ove egli fosse stato messo nelle condizioni di conoscere l'esistenza della causa d'impossibilità o illiceità, non avrebbe fatto ricorso al meccanismo condizionale volendo comunque attribuire il lascito.

Dal punto di vista rimediale, ciò ha segnato il definitivo abbandono della tecnica dello stralcio, che ha ceduto il passo ad un fenomeno di natura più marcatamente sostitutiva, in forza del quale la volontà presumibile ha preso il posto della volontà dichiarata.

Il fondamento volontaristico della regola sabiniana non è contestato neppure dalla dottrina contemporanea, la quale, avuto riguardo all'art. 634 c.c., continua ad interrogarsi sulla sua portata precettiva, ponendo, rispettivamente, l'accento su un'eccezionale scindibilità della volontà testamentaria condizionata, in forza della quale l'eliminazione della «condicio» non altererebbe la validità della restante parte della disposizione¹²⁴ o, al con-

(86) 1969, p. 81, testo e nota 45; C. WOLLSCHLÄGER, *Die Entstehung der Unmöglichkeitstheorie. Zur Dogmengeschichte des Rechts der Leistungsstörungen*, Köln-Wien, 1970, p. 17 s., testo e nota 50; E. BUND, *Die Fiktion «pro non scripto habetur» als Beispiel fiktionsbewirkter Interpretatio*, cit., p. 353 ss.; H.J. WIELING, *Falsa demonstratio, condicio pro non scripta, condicio pro impleta im römischen Testament*, cit., p. 212 ss.; S. DI SALVO, *Il legato modale in diritto romano*, Napoli, 1973, p. 70 ss.; G. MCCORMACK, *Impossible Condition in Wills*, in *RIDA*, (21) 1974, p. 285 ss.; W. FLUME, *Der bedingte Rechtsakt nach den Vorstellungen der römischen Klassiker*, in *ZSS RA*, (92) 1975, p. 109 ss.; T. ARP, *Anfängliche Unmöglichkeit. Zum Verständnis von § 306 BGB*, Paderborn, 1988, p. 83 ss.; T. LIEBS, *Ist unter den römischen Juristen mit einem zweiten Cäcilius zu rechnen?*, in *ZSS RA*, (107) 1990, p. 372, testo e nota 18; M. D'ORTA, *Saggio sulla heredis institutio. Problemi di origine*, Torino, 1996, p. 150 ss.; M. TALAMANCA, *op. ult. cit.*, p. 611 s., testo e nota 152; M.F. CURSI, *Alle origini degli «accidentalia negotii»*, in *Index*, (29) 2001, p. 308 ss.; N. RAMPAZZO, *op. cit.*, p. 268 ss.; P. STARACE, *Lo statuliber e l'adempimento fittizio della condizione. Uno studio sul favor libertatis fra tarda Repubblica ed età antonina*, Bari, 2006, p. 200 ss.; T. GIARO, *Römische Rechtswahrheiten. Ein Gedankenexperiment*, Frankfurt am Main, 2007, p. 282 ss., testo e nota 228; G. COSSA, *op. ult. cit.*, p. 420 ss.

¹²⁴ Cfr. C. LOSANA, *Di alcuni criterii generali di validità delle condizioni testamentarie*, in *Rolandino*, 1894, p. 178 s.; C. GRASSETTI, *La natura dei fatti e l'interpretazione del testamento*, cit., c. 576; L. BARASSI, *op. cit.*, p. 409; M. ANDREOLI, *Le disposizioni testamentarie a titolo di pena*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1949, p. 335 s.; G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., p. 156 s.; D. BARBERO, voce *Condizione (diritto civile)*, in *Noviss. dig. it.*, III, Torino, 1959, p. 1101; P. RESCIGNO, voce *Condizione*, cit., p. 765 s.; G. BALBI, *La donazione*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da G. Grosso e F. Santoro-Passarelli, II, 4, Milano, 1964, p. 71 s.; M. BIN, *op. cit.*, pp. 119 s. e 172 ss.; U. CARNEVALI, *La donazione modale*, Milano, 1969, p. 141 ss.; A. D'ANTONIO, *La regola sabiniana e la pretesa inscindibilità della volontà condizionata*, in *Riv. dir. civ.*, 1970, I, p. 101 ss.; e in *Studi in onore di Francesco Santoro-Passarelli*, II, cit., p. 1 ss.; Id., *La modificazione legislativa del regolamento negoziale*, Padova, 1974, p. 17 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, I, cit., p. 181 s.; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *Controllo sulle disposizioni testamentarie condizionali e ricerca della volontà del testatore*, in

trario, sul fondamento esclusivamente normativo della regola stessa, reputata espressione di un meccanismo riduzionistico della *voluntas testantis* talvolta assimilato a quello della conversione del negozio nullo¹²⁵.

Le diverse tesi richiamate muovono, a ben vedere, dal medesimo presupposto: l'impossibilità o illiceità della condizione si traducono comunque in una causa d'invalidità inidonea a propagarsi all'intera disposizione testamentaria perché si assume comunque presente un intento attributivo parzialmente sottratto al condizionamento e, in quanto tale, meritevole di protezione fino al punto di essere sostituito alla dichiarazione originariamente resa¹²⁶.

Riv. dir. civ., 1987, II, p. 297 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti*, cit., p. 262 ss., testo e nota 15; D. RUSSO, *op. cit.*, p. 93 s.; G. BONILINI, *Autonomia testamentaria e soluzione delle controversie in via arbitrale*, in *Diritto privato*, (4) 1998, cit., p. 131 s.; B. TOTI, *Condizione testamentaria e libertà personale*, Milano, 2004, p. 185 ss.; G. CIAN, *Il testamento nel sistema degli atti giuridici*, cit., p. 160 s.; F. SANGERMANO, *op. cit.*, p. 67; Cass., 5.7.1954, n. 2345, in *Foro it.*, 1954, I, c. 1399 ss., con nota di A.C. JEMOLO, *Condizione testamentaria che «vitiatur et vitiat»?*

¹²⁵ Cfr. A. TRABUCCHI, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, cit., p. 706; N. LIPARI, *op. cit.*, pp. 90 s. e 253 ss.; E. PEREGO, *Favor legis e testamento*, cit., pp. 162 ss., spec. 178 s.; C. VARRONE, *op. cit.*, p. 62 ss.; N. DI MAURO, *Considerazioni sulle condizioni testamentarie illecite*, cit., p. 3 s., nota 10; ID., *Condizioni illecite e testamento*, Napoli, 1995, p. 28 ss.; ID., *Delle disposizioni condizionali, a termine e modali*, cit., p. 52 ss.; nonché, con specifico riferimento all'art. 647, ult. co., c.c., M. ALLARA, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., pp. 33 s. e 138 s.; S. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, cit., p. 267 ss.; G. PERLINGIERI, *Negozi illeciti e negozi illegali*, cit., pp. 26 s., nota 58 e 38 ss.

¹²⁶ Muovendo da questo assunto, si osserva comunemente che, nei casi regolati dagli artt. 626 e 635 c.c., la regola sabiniana non può operare proprio perché non vi può essere alcun intento attributivo che possa costituire oggetto della sostituzione: cfr. G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, p. 134 s.; E. GIUSIANA, *Movente e motivo illecito della disposizione testamentaria*, cit., p. 980 s.; E. PEREGO, *op. ult. cit.*, p. 168 ss.; M.V. DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, Napoli, 1976, p. 63 s., testo e nota 4; L. BIGLIAZZI GERI, *op. ult. cit.*, p. 123 ss.; ID., *Delle successioni testamentarie*, cit., p. 62 s.; U. GIACOMELLI, *op. cit.*, p. 248 s.; G. PERLINGIERI, *La revocazione delle disposizioni testamentarie e la modernità del pensiero di Mario Allara*, cit., p. 756 s.; ID., *Invalidità delle disposizioni «mortis causa» e unitarietà della disciplina degli atti di autonomia*, cit., p. 123 s.; D. ACHILLE, *Individuazione e rilevanza della condizione illecita*, in *Successioni per causa di morte*, cit., p. 528 ss.; V. BARBA, *Dal contratto al testamento*, cit., p. 168; Trib. Cuneo, 29.3.1951, in *Temi*, 1952, p. 41 ss., con nota di F. CARRESI, *Trattamento del modus impossibile o illecito che ha costituito il solo motivo determinante della disposizione testamentaria secondo il c.c. del 1865*; Cass., 30.5.1953, n. 1633, in *Giur. it.*, 1953, I, 1, c. 844 ss., con nota di A. TRABUCCHI, *Il valore attuale della regola sabiniana* (questa nota può altresì leggersi in ID., *Cinquant'anni nell'esperienza giuridica*, cit., p. 1213 ss.); e in *Foro it.*, 1954, I, c. 194 ss.; App. Roma, 28.4.1959, in *Giust. civ.*, 1959, I, p. 2216 ss., con nota di F. DELLA ROCCA, *A proposito delle disposizioni e delle condizioni testamentarie illecite (artt. 626 e 634 c.c.)*; e in *Foro it.*, 1960, I, c. 1044 ss.; Trib. Napoli, 19.4.1963, in *Foro pad.*, 1964, I, c. 1059 ss.; Cass., 21.12.1966, n. 2961, in *Giur. it.*, 1967, I, 1, c. 1387 ss., con nota di P. ZATTI, *Clausola condizionale nulla per contrarietà all'art. 470 c.c.*; Cass., 11.1.1986, n. 102, in *Foro it.*, 1986, I, c. 936 ss.; in *Giust. civ.*, 1986, I, p. 1009 ss., con nota di G. AZZARITI, *Disposizioni testamentarie sub condizione*; in *Riv. not.*, 1986, p. 945 ss.; in *Giur. it.*, 1987, I, 1, c. 1483 ss., con nota di A. DE CUPIS, *Libertà matrimoniale e condizione testamentaria*; in *Giust. civ.*, 1987, I, p. 189

Per questo motivo, la regola non può essere estesa ai casi in cui l'evento dedotto in condizione sia divenuto impossibile nel lasso temporale intercorrente tra la redazione del testamento e l'apertura della successione¹²⁷.

L'allargamento della regola sabiniana a qualunque causa d'impossibi-

ss., con nota di A. SCHERMI, *Disposizione testamentaria sottoposta alla condizione del matrimonio dell'istituito con una donna della sua stessa classe sociale: illiceità per contrarietà all'ordine pubblico*; e in *Dir. fam.*, 1988, p. 108 ss., con nota di F. DALL'ONGARO, *Sulla condizione testamentaria che fa divieto all'istituito di sposare donna di classe sociale inferiore*; Cass., 18.11.1991, n. 12340, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1993, I, p. 481 ss., con nota di A.D. CANDIAN, *Disposizioni testamentarie e funzione sanzinatoria*, ancorché con un mero *obiter dictum*; Cass., 18.3.1993, n. 3196, in *Giust. civ.*, 1993, I, p. 1807 ss., con nota di N. DI MAURO, *Il problema della liceità delle condizioni testamentarie che assecondano le aspirazioni dell'istituito*; in *Corr. giur.*, 1993, p. 1211 ss., con nota di M. PORCARI, *Istituzione di erede condizionata al conseguimento della laurea in medicina*; in *Arch. civ.*, 1993, p. 1062 ss., con nota di V. SANTARSIERE; in *Giur. it.*, 1994, I, 1, c. 1600 ss., con nota di A. CIANNI, *In tema di condizione testamentaria*; e in *Riv. not.*, 1994, p. 905 ss.; Cass., 15.4.2009, n. 8941, in *Foro it.*, 2009, I, c. 2674 ss.; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, I, p. 1048 ss., con nota di V. VERDICCHIO, *Sulla illiceità della condizione testamentaria di contrarre matrimonio*; in *Fam. dir.*, 2009, p. 781 ss., con nota di L. VIGNUDELLI, *Illiceità della condizione testamentaria di contrarre matrimonio e applicabilità della normativa costituzionale*; in *Fam. pers. succ.*, 2009, p. 596 ss., con nota di N. DI MAURO, *Illiceità della condizione testamentaria di contrarre matrimonio: la Cassazione apre alla Drittwirkung per le successioni mortis causa*; in *Vita not.*, 2009, p. 777 ss., con nota di U. TACCONI, *Successione: condizione ad nuptias nel testamento, differenze con la donazione obnuziale*; in *Giur. it.*, 2010, p. 87 ss., con nota di M. PASQUINI, *La c.d. condizione di contrarre matrimonio: dalla liceità alla illiceità*; e *ivi*, p. 319 ss., con nota di F. VAIOLETTI, *L'illiceità della condizione di contrarre matrimonio*; in *Corr. giur.*, 2010, p. 935 ss., con nota di G. GENOVESI, *Liberi di non (ri)sposarsi: la Cassazione sulla condizione testamentaria di contrarre matrimonio*; in *Dir. giur.*, 2010, p. 302 ss., con nota di F. PELLEGRINO, *Brevi considerazioni critiche a margine di una recente pronuncia della Cassazione: la condizione di matrimonio è sempre illecita?*; in *Riv. dir. civ.*, 2010, II, p. 415 ss. (s.m.), con nota di D. ACHILLE, *Condizione testamentaria illecita, regola sabiniana e limitazione della libertà matrimoniale*; e in *Riv. not.*, 2010, p. 1431 ss. (la sentenza è altresì criticamente valutata da A. ZACCARIA, *Se ti sposi, ti premio, scrisse il testatore. E anche se non ti sei sposato ti premio ugualmente, decise la Cassazione*, in *Fam. pers. succ.*, 2010, p. 731 ss.; e in *Scritti in memoria di Giovanni Gabrielli*, II, cit., p. 2133 ss.; e da S. DEPLANO, *Illiceità della condizione testamentaria di contrarre matrimonio*, in *L'«interpretazione secondo Costituzione» nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni giuridiche*, I, *Persone – famiglie – successioni*, a cura di G. Perlingieri e G. Carapezza Figlia, Napoli, 2012, p. 224 s.).

¹²⁷ Cfr. M. ALLARA, *La successione testamentaria*, I, cit., p. 202; B. TOTI, *op. cit.*, pp. 50 ss. e 113 ss.; F.M. CIRILLO, *Disposizioni condizionali e modali*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, I, cit., p. 1031; N. DI MAURO, *Delle disposizioni condizionali, a termine e modali*, cit., p. 47 s.; Cass. Torino, 11.7.1872, in *La Giur.*, 1873, p. 607; App. Firenze, 24.2.1876, in *Ann. giur. it.*, 1876, III, p. 165 ss.; App. Trani, 14.2.1922, in *Foro Puglie*, 1922, II, c. 109 ss., con nota di P. PINNA; Cass., 22.4.2002, n. 5871, in *Giur. it.*, 2003, p. 1373 ss., con nota di N. MONTICELLI, *Condizione sospensiva improbabile, ma non impossibile: ovvero, quando, con qualche dubbio, la successione legittima entra in gioco «iussu iudicis»*; in *Giust. civ.*, 2003, I, p. 157 ss., con nota di G. CAPILLI, *La condizione nel testamento ed ambito di operatività dell'art. 634 c.c.*; in *Riv. not.*, 2003, p. 1038 ss., con nota di S. VOCATURO, *La volontà del de cuius prevale sul principio di conservazione del testamento ad ogni costo*; e in *Not.*, 2003, p. 250 ss., con nota di F. COSTA, *Condizione testamentaria e limiti della «regola sabiniana»*. Contra R. CALVO, in *Delle successioni*, cit., p. 571 s.

lità, infatti, avrebbe potuto essere sostenuto solo attribuendo decisivo rilievo alla tecnica rimediale dello stralcio, che, stante il suo fondamento esclusivamente formalistico, è indifferente al momento cronologico in cui la causa di falsità si è prodotta.

A seguito della trasformazione della regola in esame, tuttavia, è agevole evidenziare che, se l'evento dedotto in condizione è stato suscettibile di attuazione, sia pure nel periodo antecedente alla morte del *de cuius*, il mero fatto che esso si riveli ormai impossibile all'apertura della successione non rappresenta elemento sufficiente per dedurre che il testatore avrebbe preferito considerare non apposta la condizione anziché far discendere le conseguenze che lui stesso aveva espressamente collegato alla mancata realizzazione dell'evento.

Solo la disapplicazione della regola sabiniana, in altri termini, può garantire un'attuazione letterale della disposizione testamentaria mercé la puntuale attivazione del meccanismo condizionale che la contraddistingue, risolvendosi in un esito applicativo più favorevole alla volontà del testatore di quello correlato alla pura e semplice eliminazione della clausola condizionale ¹²⁸.

¹²⁸ Cfr. in tal senso già D. 28.5.52.1 (*Marcianus libro III Regularum*), trad. it. in Iustiniiani Augusti Digesta seu Pandectae, V, 1, cit., p. 64: «§ 1. Se taluno abbia scritto così: "Stico, se sarà mio nel momento in cui morirò, sia libero ed erede", una volta alienato, <Stico> non potrà adire l'eredità su ordine del compratore; ma pure se ciò non fosse stato <scritto> espressamente, non avrebbe potuto diventare libero ed erede altrimenti che se fosse rimasto proprio del testatore. Ma se <il testatore> l'ha manomesso in vita, Celso, nel libro quindicesimo *Dei digesti*, scrive che <Stico> diventa erede: non è, infatti, palese che il testatore abbia voluto escluderlo in questo caso, né le parole <usate nel testamento> si oppongono del tutto a ciò: infatti, pure se non è "suo" come servo, lo è come liberto»; D. 35.1.72.7 (*Papinianus libro XVIII Quaestionum*), trad. it. di G. VIGNALI, *Corpo del diritto corredato delle note di Dionisio Gotofredo e di C.E. Freiesleben, Digesto*, V, cit., p. 171: «§ 7. Cassio e Celio Sabino dissero che una falsa condizione era impossibile: come *Panfilo sia libero, se pagherà ciò che a Tizio debbo*, se però a Tizio niente sia dovuto; che se dopo fatto testamento il testatore pagò la somma, s'intende essere mancata la condizione»; nonché, con più ampio riferimento all'evoluzione storica che ha portato all'affermazione della regola sabiniana, L. RAAPE, *Die testamentarische Willkürbedingung nach heutigem und römischem Recht*, in *Festschrift für Ernst Zitelmann zu seinem 60. Geburtstag*, überreicht von Verehrern und Schülern, München-Leipzig, 1913, p. 21 ss.; G. GROSSO, *Contributo allo studio dell'adempimento della condizione*, Torino, 1930, p. 11 ss.; e in ID., *Scritti storico giuridici*, III, cit., p. 380 ss.; G. DONATUTI, *Sull'adempimento fittizio della condizione*, in *SDHI*, (3) 1937, p. 85 ss.; e in ID., *Studi di diritto romano*, II, cit., p. 608 ss.; C. COSENTINI, *op. ult. cit.*, p. 110 ss.; P. FREZZA, *La clausola penale*, in *Studi in memoria di Lorenzo Mossa*, a cura di P. Verrucoli, II, Padova, 1961, p. 3 ss.; ID., *Corso di diritto romano. Le garanzie delle obbligazioni*, I, *Garanzie personali*, Padova, 1962, p. 357 s.; A. MASI, *Deficienza e adempimento fittizio della condizione mista in diritto classico e giustiniano*, in *Studi ec.-giur. Fac. Giur. Univ. Cagliari*, (43) 1962-1963, p. 120 ss.; ID., *Studi sulla condizione in diritto romano*, cit., p. 241 ss.; P. VOCI, *op. ult. cit.*, p. 591 s.; H.J. LÉGIER, *Tacita condicio*, in *RHD*, (44) 1966, p. 16 ss.; E. BETTI, *De la interpretación del derecho*, in *SDHI*, (32) 1966, p. 164; A. WATSON, *The Law of Persons in the Later Roman Republic*, Oxford, 1967, p. 213 ss.; ID., *The Law of Succession in the Later Roman Republic*, cit., p. 109 ss.; G. MATRINGE, *La puissance paternelle et le mariage des fils et filles de famille en*

Questo stesso motivo induce a delineare esiti opposti per il principio «falsa demonstratio non nocet».

Reinterpretato in una logica volontaristica, esso si rivela capace di tutelare la reale intenzione del *de cuius* indipendentemente dal momento in cui essa si è formata e, in particolare, anche se il contesto in cui ebbe a maturare sia radicalmente mutato a seguito di una sopravvenienza successiva alla redazione della scheda.

La sostituzione che ne contraddistingue i risvolti rimediali, infatti, è collegata, in via esclusiva, all'individuazione univoca di quanto voluto dal testatore, sicché, una volta che il richiamo del materiale extra-testuale abbia consentito di raggiungere questo obiettivo, diventa tutto sommato inutile accertare se l'inidoneità della dichiarazione – intesa oggettivamente – a soddisfare tale volontà sia originaria, per un'inesattezza già evitabile al momento della redazione, o sopravvenuta, per il fatto che il testatore non abbia revocato la disposizione perché erroneamente convinto di un suo adattamento alla sopravvenienza¹²⁹.

Conformemente al suo oggetto – il ruolo del principio «falsa demonstratio non nocet» nell'interpretazione del dato normativo vigente – esula dai limiti della presente indagine il tentativo di stabilire l'esatto momento storico a partire dal quale il principio ha subito una così sostanziale modificazione dei suoi connotati identificativi¹³⁰.

droit romain (sans l'Empire et en Occident), in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, V, cit., p. 207, testo e nota 72; S. DI SALVO, *op. ult. cit.*, pp. 71 s. e 109 ss.; H.J. WIELING, *op. ult. cit.*, p. 230 ss.; H. HAUSMANINGER, *Zur Legatsinterpretation des Celsus*, cit., p. 25 ss.; M. TALAMANCA, *Trebazio Testa fra retorica e diritto*, cit., p. 64 ss.; R. ZIMMERMANN, «*Quos Titius voluerit*», cit., p. 12 s.; A. WACKE, «*Plus est in re quam in existimatione*» (*Die Realität gilt eher als die Vorstellung*). *Zur Relevanz vermeintlicher Wirksamkeitshindernisse*, in *TR*, (44) 1996, p. 356 s., testo e nota 171; P. BIAVASCHI, *Caesari familiarissimus*, cit., p. 191 ss.; A. SPINA, *op. cit.*, pp. 123 ss. e 286 ss.; G. COSSA, *op. ult. cit.*, pp. 167 ss. e 475 ss.; Y. GONZÁLES ROLDÁN, *Hereditas e interpretazione testamentaria in Nerazio*, cit., p. 226 ss.

¹²⁹ Cfr. *retro*, Cap. II, § 5; *infra*, Cap. III, §§ 6 e 9.

¹³⁰ È sufficiente sul punto ricordare che il tema continua ad essere dibattuto. Ad esempio, F. SCHULZ, *op. ult. cit.*, p. 130 ss.; B. KÜBLER, in *KritV*, (59) 1930, p. 188 ss.; J. BAUMERT, *op. cit.*, p. 32 ss., pongono l'accento sul fatto che l'ambito di operatività del principio «falsa causa nocet», dal quale dipenderebbe una limitazione della regola della «falsa demonstratio», sarebbe stato notevolmente allargato per effetto dei post-glossatori, i quali avrebbero iniziato a non reputare rilevante l'intenzione presumibile del *de cuius*, agevolando l'attribuzione di un ruolo prioritario all'enucleazione del significato oggettivo della dichiarazione e alla conseguente eliminazione della disposizione erronea, correggibile solo in casi marginali. Secondo G. ZANI, *L'evoluzione storico-dogmatica dell'odierno sistema dei vizi del volere e delle relative azioni di annullamento*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1927, pp. 335 ss. e 487 ss.; W. FLUME, *Irrtum und Rechtsgeschäft im römischen Recht*, cit., p. 209 ss.; Id., *Rechtsgeschäft und Privatautonomie*, cit., p. 190 ss., invece, nel sistema del diritto comune la ricerca della presumibile intenzione del testatore sarebbe stata notevolmente ampliata, così da limitare l'eliminazione della disposizione ai soli casi in cui la volontà del testatore non potesse essere in alcun modo ricostruita. Fondamentale rimane comunque lo studio di G. CHIODI, *L'interpretazione del testamento nel pensiero dei Glossatori*, Milano, 1997, spec. pp. 58 ss., 166 ss., 231

Ad ogni modo, la ricostruzione pandettistica del principio «falsa demonstratio non nocet» certifica il compimento di un percorso evolutivo inevitabilmente influenzato dalla progressiva affermazione della teoria volontaristica del negozio.

Anche in questo caso il fondamento storico che la sorregge soggiace alla critica di chi ne contesta le premesse metodologiche perché sviate da un'idea unitaria di diritto romano priva di adeguata sensibilità per i processi diacronico-evolutivi, colla conseguenza che fatti e valutazioni che avrebbero meritato una più approfondita contestualizzazione sono stati indebitamente elevati a fenomeni falsamente generali di un'esperienza giuridica fittiziamente universalizzata¹³¹.

ss., 486 ss. e 516 ss., il quale pone anzitutto l'accento sul fatto che, nel sistema di diritto comune, prende avvio un progressivo mutamento dell'identificazione dei connotati caratterizzanti la «certezza» dell'indicazione testamentaria, la cui validità, per effetto dei canonisti, è stata notevolmente allargata anche ad ipotesi nelle quali, secondo il diritto romano, la disposizione avrebbe dovuto essere considerata nulla per la mancanza di una chiara rappresentazione, in capo al *de cuius*, del beneficiario o dell'oggetto del lascito. Il conseguente ricorso a tecniche ermeneutiche dirette a ricostruire un'intenzione spesso solo presumibile del testatore, puntualmente confermato dalla distinzione tra «interpretatio ex voluntate» e «interpretatio voluntatis», avrebbe poi portato all'enucleazione della regola «in claris non fit interpretatio», volta ad impedire esiti contrari all'«univoca» formulazione letterale della scheda, e all'attribuzione della valutazione di «erroneità» di una funzione residuale rispetto all'individuazione dell'«ambiguitas», collegabile anche a circostanze extra-testuali. In tal modo, il ricorso all'esito invalidante sarebbe stato confinato nei limiti dell'assoluta contrarietà della formulazione letterale alla volontà del testatore. Con più ampio riferimento alla progressiva importanza che nel sistema di diritto comune si è attribuita all'invalidità per indeterminabilità del beneficiario o dell'oggetto del lascito, cfr. anche R. ZIMMERMANN, *op. ult. cit.*, p. 16 ss.; e, in ordine alla necessità di offrire un'interpretazione conforme al senso soggettivo del dichiarante, ancorché con prevalente riferimento al diritto contrattuale, A. MASSIRONI, *op. cit.*, p. 25 ss., spec. 47 s., testo e nota 52.

¹³¹ Cfr. L. MITTEIS, *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*, I, *Grundbegriffe und Lehre von den Juristischen Personen*, Leipzig, 1908, p. 136 ss.; E. BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, in *Arch. giur.*, (99) 1928, p. 129 ss., e (100) 1928, p. 26 ss.; in *Id.*, *Diritto Metodo Ermeneutica*, cit., p. 59 ss.; e in *Le prolusioni dei civilisti*, II, cit., p. 1967 ss.; G. SEGRÈ, *Studi sul concetto di negozio giuridico nel diritto romano e nel nuovo diritto germanico*, in *Id.*, *Scritti giuridici raccolti per iniziativa di colleghi e discepoli in occasione del XL anno d'insegnamento dell'autore*, I, Cortona, 1930, p. 193 ss.; P. DE FRANCISCI, *Per una nuova dogmatica giuridica*, in *Dir. lav.*, 1932, I, p. 493 ss.; S. RICCOBONO, *Origine e sviluppo del dogma della volontà nel diritto*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano*, Bologna e Roma - 17.-27.4.1933, cit., p. 180 ss.; A. BUSSI, *Evoluzione storica del testamento come disposizione di volontà*, in *Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta per il XL anno del suo insegnamento*, I, Milano, 1937, p. 411 ss.; e in *Id.*, *La formazione dei dogmi di diritto privato nel diritto comune*, Padova, 1939, p. 165 ss.; W. FLUME, *Rechtsgeschäft und Privatautonomie*, cit., p. 192 s.; R. ORESTANO, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, 2^a ed., Torino, 1963, p. 650 ss.; *Id.*, *Diritto: incontri e scontri*, Bologna, 1981, p. 217 ss.; B. BIONDI, *Funzione della giurisprudenza romana nella scienza giuridica e nella vita moderna*, in *Riv. dir. civ.*, 1964, I, p. 1 ss.; W. BIGIAVI, *Diritto romano e legislatore italiano*, *ivi*, p. 14 ss.; G. GANDOLFI, *op. cit.*, p. 20 s.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 56 ss.; A. SCHIAVONE, voce *Negozio giuridico (diritto romano)*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, p. 906 s.; *Id.*, *Giuristi e nobili nella Roma repubblicana: il secolo della rivoluzione scientifica nel pensiero giuridico antico*, Bologna, 1987, p. 51 ss.; A. MAZZACANE, voce *Pandettistica*, in *Enc. dir.*, XXXI,

Non si può tuttavia negare che la ricostruzione pandettistica dà conto del modo con il quale il principio ha continuato ad operare a fronte del progressivo accoglimento del dogma della volontà creatrice: ricondotto nell'area di operatività dell'errore e della sua rettificabilità, il principio, perlomeno nell'ambito del testamento e con un risvolto rimediale di chiara natura sostitutiva, ha sancito la prevalenza dell'intendimento soggettivo del *de cuius* sulla valutazione oggettiva del significato della dichiarazione¹³².

7. Le scelte dei codificatori ottocenteschi

La conclusione appena prospettata incide sensibilmente sulla definizione delle conseguenze applicative ricavabili dalle scelte compiute all'atto delle codificazioni ottocentesche.

In termini generali, il principio «falsa demonstratio non nocet» può operare indipendentemente da un espresso riconoscimento normativo.

Se inteso come regola formale diretta ad impedire che marginali informazioni false alterino l'efficacia del lascito, esso è implicitamente sotteso all'applicazione di un elementare canone ermeneutico, correlato alla stessa esegesi letterale e giustificato dalla necessità di selezionare gli elementi fattuali aventi decisiva importanza nella determinazione dei connotati essenziali del lascito e nella conseguente possibilità di eliminare – in quanto irrilevanti – tutti gli elementi accessori che, indipendentemente dalla loro verità o falsità oggettiva, non interferiscono coll'individuazione di quanto il testatore voleva dire.

Milano, 1981, p. 592 ss.; G. PUGLIESE, *I Pandettisti tra tradizione romanista e moderna scienza del diritto*, in ID., *Scritti giuridici scelti*, II, *Diritto romano*, Napoli, 1985, p. 446 ss.; G. ORRÙ, voce *Pandettistica*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XIII, Torino, 1995, p. 250 ss.; F. DE MARINI AVONZO e C. LANZA, *Critica testuale e studio storico del diritto*, 3^a ed., Torino, 2001, p. 190 ss.; G. BENEDETTI, *La contemporaneità del civilista*, in *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*, Convegno di studio in onore del prof. Angelo Falzea, Messina, 4.-7.6.2002, a cura di V. Scalisi, Milano, 2004, p. 1235 s.; e in ID., *Oltre l'incertezza. Un cammino di ermeneutica giuridica*, Bologna, 2020, p. 16 (su questo scritto tornano ora anche G. VETTORI, *Dalla dogmatica all'ermeneutica critica. Il percorso di Giuseppe Benedetti*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2019, p. 1203 ss.; C. CAMARDI, *La contemporaneità del civilista. Un saggio di Giuseppe Benedetti sulla scienza del diritto civile*, in *Pers. merc.*, 2020, I, p. 21 ss.); R. CARDILLI, *Das römische Recht der Pandektistik und das römische Recht der Römer*, in *Wie pandektistisch war die Pandektistik? Symposium aus Anlass des 80. Geburtstags von Klaus Lüig am 11. September 2015*, herausgegeben von H.-P. Haferkamp und T. Repgen, Tübingen, 2017, p. 83 ss.

¹³² Cfr. A. SUMAN, *La ricerca della «voluntas testantis» nel diritto romano classico e giustiniano*, cit., p. 230 s.; W. FLUME, *Irrtum und Rechtsgeschäft im römischen Recht*, cit., p. 224 s.; ID., *Rechtsgeschäft und Privatautonomie*, cit., p. 192 s.; E. BETTI, «*Declarare voluntatem*» nella dogmatica bizantina, cit., p. 447; ID., *Falsa impostazione della questione storica, dipendente da erronea diagnosi giuridica*, cit., p. 107 s.; L. RAGGI, *op. cit.*, p. 3; U. FOERSTE, *op. cit.*, p. 86; N. RAMPAZZO, *op. cit.*, p. 267; R. SINGER, *op. cit.*, p. 789 s.

Se, invece, esso è riformulato come regola di validità volta ad impedire che taluni errori ostativi comportino esiti invalidanti sulla scheda, la sua applicazione costituisce corollario di una più attenta regolamentazione della rilevanza dell'errore e, in particolare, dell'espresso riconoscimento della necessità che tale vizio assuma contorni di essenzialità per rendere la disposizione improduttiva di effetti.

Se, infine, esso è richiamato per tutelare la reale intenzione del testatore, fino al punto di legittimare la ricostruzione delle modalità espressive prescelte secondo il canone linguistico individuale, la sua operatività è implicita nell'adesione al dogma volontaristico e può tutt'al più essere indirettamente dedotta da una più articolata regolamentazione delle modalità d'interpretazione del testamento e, in particolare, dall'espresso riconoscimento della necessità di prediligere un esito conservativo giustificato dalla puntuale attuazione della *voluntas testantis* anche a fronte di un rigido vincolo formale quale quello che connota la materia in esame.

Non desta dunque sorpresa che il principio «falsa demonstratio non nocet» non abbia trovato alcun esposto riconoscimento normativo nel sistema francese e tedesco, i due modelli giuridici che hanno maggiormente influenzato la codificazione italiana¹³³.

La convergenza di esiti applicativi evocata da questo rilievo, naturalmente, non legittima a sottovalutare i diversi percorsi storici che hanno portato al medesimo risultato e che continuano tuttora a condizionare la determinazione dell'ambito di operatività del principio.

In Francia e in Belgio, l'insegnamento di Pothier, puntualmente recepito e trasmesso dagli esponenti della scuola esegetica¹³⁴, ha fatto sì che il

¹³³ Una puntuale indicazione delle ragioni che inducono a considerare il modello italiano come «contesto di ricezione» della tradizione francese e tedesca è offerta da R. SACCO, voce *Circolazione e mutazione dei modelli giuridici*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, II, Torino, 1988, p. 365 ss.; U. MATTEI, *Verso una tripartizione non eurocentrica dei sistemi giuridici*, in *Scintillae juris. Studi in memoria di Gino Gorla*, I, Milano, 1994, p. 775 ss.; ID., *Il diritto civile italiano visto dall'Europa*, in *Temi e problemi della civilistica contemporanea*, cit., p. 12 s.; ID., voce *Circolazione dei modelli giuridici*, in *Enc. dir., Ann.*, I, Milano, 2007, p. 173 ss.; e, con specifico riferimento all'estrema difficoltà di pervenire, mediante il metodo comparatistico applicato alla disciplina successoria, ad esiti difforni dalla mera ricognizione per regole analitiche, ID., *La successione contro la volontà del testatore. Radici profane di una contrapposizione sacra fra «common law» e «diritti romanistici»*, in *La comparazione giuridica alle soglie del terzo millennio*, I, cit., pp. 763 ss., spec. 783; W. ZANKL, *Das gesetzliche Vorausvermächtnis des Ehegatten. Österreichisches Recht und Rechtsvergleichung*, Wien, 1996, p. 9 ss.; D. KLIPPEL, *Familie versus Eigentum*, in *ZSS RA*, (101) 2001, p. 117 ss.; A. ZOPPINI, *op. cit.*, p. 2 ss.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 1 ss.; J.F. STAGL, *op. cit.*, p. 7 ss.

¹³⁴ Cfr. J.-L. HALPERIN, *L'impossible code civil*, Paris, 1992, p. 77 ss.; R. FERRANTE, *Dans l'ordre établi par le code civil. La scienza del diritto al tramonto dell'Illuminismo*, Milano, 2002, p. 55 ss.; e, con specifico riferimento ai lavori preparatori della disciplina successoria del *code civil*, P. SAGNAC, *La législation civile de la Révolution française. La propriété et la famille (1789-1804). Essai d'histoire sociale*, Paris, 1898, pp. 213 ss. e 347 ss.; E. VALLIER, *Le fondement de droit successoral en droit français*, Paris, 1903, p. 55 ss.; E. NADAUD, *Les succes-*

principio «falsa demonstratio non nocet» fosse assunto alla stregua di una regola ermeneutica diretta a garantire la conservazione del lascito inesattamente formulato mediante lo stralcio delle false informazioni¹³⁵.

sion dans le droit de la Révolution, Paris, 1904, p. 85 ss.; A. COLIN, *Le droit de succession dans le Code civil*, in *Livre du Centenaire du Code civil*, II, *Le Code civil. Études spéciales*, Paris, 1904, p. 295 ss.; J.J. CLERE, *De la Révolution au Code civil: les fondaments philosophiques et politiques du droit des successions*, in *Mém. Soc. Hist. dr.*, (43) 1986, p. 7 ss.; A.-M. PATAULT, *Famille et successions*, in *La Révolution et l'ordre juridique privé: rationalité ou scandale?*, Actes du colloque d'Orléans, 11.-13.9.1986, sous la direction du M. Vovelle, II, Paris, 1988, p. 801 ss.; J. POUmarede, *La législation successorale de la Révolution entre l'idéologie et la pratique*, in *La famille, la loi, l'État de la Révolution au Code civil*, textes réunis et présentés par I. Théry et C. Biet, Paris, 1989, p. 167 ss.; S. SOLIMANO, *Verso il Code Napoléon. Il progetto di codice civile di Guy Jean-Baptiste Target (1798-1799)*, Milano, 1998, p. 314 ss.; E. MONGIANO, *Patrimonio e affetti. La successione legittima nell'età dei codici*, Torino, 1999, p. 3 ss.

¹³⁵ Cfr. F. CAFFI, *Confronto testuale del codice civile dato dall'Imperatore e Re Napoleone I colle leggi romane pubblicate dall'Imperatore Giustiniano*, VI, Venezia, 1812, p. 96 s.; J. GRENIER, *Traité des donations, des testaments et de toutes autres dispositions gratuites*, 3^a ed., I, Clermont Ferrand, 1826, p. 746 s.; P.A. FENET, *Recueil complet des travaux préparatoires du code civil*, XII, Paris, 1827, p. 521 s.; J.-B.C. COIN-DELISLE, *Commentaire analytique du code civil*, III, 2, *Donations et testaments*, Paris, 1841, p. 446 ss.; M. DURANTON, *Cours de droit français, soivant les code civil*, 4^a ed., IX, Paris, 1844, pp. 330 ss., spec. 347 s.; e, in lingua italiana e con il titolo *Corso di diritto civile secondo il codice francese*, nuova versione italiana a cura di P. Liberatore, V, Napoli, 1842, pp. 100 ss., spec. 106 s.; C.-B.M. TOULLIER, *Le droit civil français suivant l'ordre du code*, V, 5^a ed., Paris, 1842, pp. 315 ss. e 655 s.; C. DEMOLOMBE, *Cours de code Napoléon*, XVIII, *Traité des donations entre-vifs et des testaments*, 2^a ed., 1, Paris, 1863, p. 417 s.; R. TROPLONG, *Des donations entre-vifs et de testaments. Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon*, 10^a ed., I, Paris, 1862, p. 475 s.; e, per una precedente edizione in lingua italiana e con il titolo *Il diritto civile spiegato. Delle donazioni tra vivi e dei testamenti*, Versione italiana a cura di G. Puglisi, I, Palermo, 1856, p. 190 s.; F. LAURENT, *Principes de droit civil français*, XIV, Paris-Bruxelles, 1875, p. 161 ss.; V. MARCADÈ, *Spiegazione teorico-pratica del Codice Napoleone contenente l'analisi critica degli autori e della giurisprudenza e seguita da un riassunto alla fine di ciascun titolo*, 3^a versione italiana sulla 6^a ed ultima edizione di Parigi, VI, Napoli, 1875, p. 129 s.; T. HUC, *Commentaire théorique et pratique du code civil*, VI, Paris, 1894, pp. 105 s., 396 s. e 399 ss.; G. BAUDRY-LACANTINERIE e M. COLIN, *Traité théorique et pratique de droit civil. Des donation entre vifs et des testaments*, II, Paris, 1896, pp. 4 ss., spec. 10 ss.; e, in lingua italiana e con il titolo *Delle donazioni fra vivi e dei testamenti*, II, con addizioni di A. Ascoli e P. Bonfante, in *Trattato teorico-pratico di diritto civile*, diretto da G. Baudry-Lacantinerie, tradotto sulla 3^a ed. a cura di P. Bonfante, G. Pacchioni e A. Sraffa, Milano, 1908, pp. 4 ss. e 63 s.; C. AUBRY e C.-F. RAU, *Cours de droit civil français d'après la méthode de Zachariae*, 5^a ed., X, Paris, 1918, pp. 534 ss., spec. 566 ss.; F. SCHULZ, *op. ult. cit.*, p. 143; A. COLIN e H. CAPITANT, *Cours elementaire de droit civil français*, 7^a ed., III, Paris, 1932, pp. 686 e 938 s.; M. PLANIOL e G. RIPERT, *Traité élémentaire de droit civil*, 8^a ed., III, Paris, 1932, pp. 743 e 750 s.; M. ALBALADEJO, *El error en las disposiciones testamentarias*, in *Rev. der. priv.*, 1948, p. 427 s. (da cui le successive citazioni); e in *Id.*, *Estudios de derecho civil*, Barcelona, 1955, p. 428 s.; P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, cit., p. 24 s.; A. TRASBOT e Y. LOUSSOUARN, *Donations et testaments*, 2^a ed., in M. PLANIOL e G. RIPERT, *Traité pratique de droit civil français*, V, Paris, 1957, p. 239 ss.; R. DILLEMANS, *Schenkingen en testamenten*, in *TPR*, 1965, p. 622 ss.; H. DE PAGE, *Traité élémentaire de droit civil belge*, VIII, *Les testaments*, 2, 3^a ed., Bruxelles, 1973, p. 1306 ss.; G. MARTY e P. RAYNAUD, *Droit civil*, IV, 2, *Les successions et les libéralités*, Paris, 1983, p. 431 s.; P. DELNOY, *op. cit.*, p. 90 s.; *Id.*, *Les libéralités et les succession. Précis de droit civil*, 3^a ed., Bruxelles, 2010, p. 132 s.; A. MONSERRAT VALERO, *El error vicio en el testamento (legado de un cuadro del*

Stante l'assenza, nel *code civil*, di una specifica regolamentazione dedicata all'interpretazione del testamento o ai vizi della volontà del *de cuius*, un indiretto riscontro normativo al principio è stato offerto solo dall'adattamento, in via analogica, della disciplina contrattuale alle specificità dell'atto *mortis causa*¹³⁶.

que, después de la morte del testador, se descubre su gran valor), in *Rev. der. priv.*, 2000, p. 784 s.; P. MALAURIE, *Les successions. Les libéralités*, Paris, 2008, p. 270 s.; C. JUBAULD, *Droit civil. Les successions. Les libéralités*, 2^a ed., Paris, 2010, p. 523 s.; Cass. fr., 11.11.1829, in *Sirey*, 1830, I, p. 782 s.; Cass. fr., 22.6.1831, *ivi*, 1831, I, p. 253 s.; Cass. fr., 29.5.1832, *ivi*, 1832, I, p. 436 s.; Cass. fr., 30.3.1841, *ivi*, 1841, I, p. 406 s.; Cass. fr., 22.1.1851, *ivi*, 1851, I, c. 94 ss.; Cass. fr., 10.3.1851, in *Dalloz pér.*, 1851, I, p. 75 s.; Cass. belg., 16.1.1852, in *Pas.*, 1853, I, p. 407 s.; Cass. belg., 16.7.1852, *ivi*, p. 404 ss.; Cass. fr., 8.1.1855, in *Sirey*, 1855, I, p. 741 s.; Trib. Bruxelles, 27.3.1867, in *Pas.*, 1867, II, p. 209 s.; Cass. fr., 30.11.1869, in *Dalloz pér.*, 1870, I, p. 203 s.; Cass. fr., 12.5.1873, *ivi*, 1873, I, p. 402 s.; App. Douai, 22.8.1878, in *Sirey*, 1878, II, p. 283 s.; Cass. belg., 21.2.1884, in *Pas.*, 1884, I, p. 61 ss.; App. Bruxelles, 16.2.1885, *ivi*, 1885, II, p. 118 s.; App. Gand, 29.6.1885, *ivi*, 1886, II, p. 58; App. Gand, 8.2.1888, *ivi*, 1888, II, p. 185 ss.; App. Nancy, 30.6.1888, in *Sirey*, 1889, II, p. 5 s.; Cass. fr., 1.3.1897, *ivi*, 1897, I, p. 272; App. Bruxelles, 10.6.1899, in *Pas.*, 1900, II, p. 101 s.; App. Amiens, 21.1.1936, in *Dalloz Hebd.*, 1936, p. 136 s.; Cass. belg., 25.10.1945, in *Pas.*, 1945, I, p. 254 s.; Cass. belg., 26.2.1953, *ivi*, 1953, I, p. 494 ss.; Cass. belg., 25.4.1957, *ivi*, 1957, I, p. 1013 s.; Cass. belg., 25.6.1959, *ivi*, 1959, I, p. 1106 s.; App. Bruxelles, 17.9.1962, in *J. Trib.*, 1963, p. 281 s.; Cass. belg., 15.3.1968, in *Pas.*, 1968, I, p. 882 ss.; Cass. belg., 28.10.1977, *ivi*, 1978, I, p. 260 s.; Cass. belg., 23.9.1983, *ivi*, 1984, I, p. 71 s.; Cass. belg., 9.3.1989, *ivi*, 1989, I, p. 701 ss.; Trib. Liège, 14.1.1992, in *JLMB*, 1993, p. 390 s.; Trib. Gand, 6.4.1993, in *Rev. trim. dr. fam.*, 1995, p. 346 (s.m.); App. Liège, 7.2.1994, *ivi*, 1995, p. 713 ss.

¹³⁶ Cfr. F. LAURENT, *Principes de droit civil français*, XI, Paris-Bruxelles, 1874, pp. 168 ss. e 457 ss.; B. GAULY, *Essai d'une définition de la cause*, in *Rev. crit. lég. jur.*, 1886, p. 57 ss.; J. GAUGUIER, *De l'interprétation des actes juridiques*, Th. Paris, 1898, pp. 23 e 110 ss.; G. DE REUX, *De l'interprétation des actes juridiques privés*, Paris, 1905, p. 237 ss.; G. BERTHELOT, *De l'interprétation judiciaire des testaments*, Th. Grenoble, 1908, p. 25 ss.; C. AUBRY e C.-F. RAU, *op. cit.*, p. 549 ss.; J. HAMEL, *La notion de cause dans les libéralités. Étude de la jurisprudence française et recherche d'une définition*, Th. Paris, 1920, p. 55 ss.; R. BARRAU, *L'interprétation des testaments*, Th. Bordeaux, 1927, p. 37 ss.; G. VANDENBROUCQUE, *L'interprétation des testaments*, Th. Paris, 1928, p. 85 ss.; J. REVERAND, *La cause, le motif dans les contrats et les libéralités (recherche d'une solution transactionnelle)*, Th. Paris, 1930, p. 84 ss.; C. DELANNOY, *L'interprétation des testaments par les Tribunaux*, Th. Lille, 1937, p. 52 s.; C. GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti*, *cit.*, p. 180 ss.; E. DE CALLATAÏ, *Études sur l'interprétation des conventions*, Paris-Bruxelles, 1947, p. 127 ss.; A. RIEG, *Le rôle de la volonté dans l'acte juridique en droit civil français et allemand*, Th. Strasbourg, 1961, p. 61 ss.; J. RONSE, *Gerechtiglijke conversie van nietige rechtshandelingen*, in *TPR*, 1965, p. 205 s.; J. GHESTIN, *La notion d'error dans le droit positif actuel*, Paris, 1971, p. 18 ss.; H. GOLTZ, *Motivirtum und Geschäftsgrundlage im Schuldvertrag. Rechtsvergleichende Untersuchung unter Berücksichtigung des französischen, schweizerischen, italienischen und deutschen Rechts*, Köln, 1973, p. 10 ss.; H. L. e J. MAZEAUD, *Leçons de droit civil*, IV, 10, 3^a ed. par A. Breton, Paris, 1980, p. 558 ss.; B. GRELON, *L'erreur dans les libéralités*, in *Rev. trim. dr. civ.*, 1981, p. 261 ss.; H. GLAUS, *op. cit.*, p. 148 ss.; H. L. e J. MAZEAUD, L. LEVENEUR e S. MAZEAUD-LEVENEUR, *Leçons de droit civil*, IV, 2, *Successions – Libéralités*, 5^a ed., Paris, 1999, p. 548 s.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 24 ss.; M. GRIMALDI, *Succession et libéralités*, in *Rev. trim. dr. civ.*, 2011, p. 165 ss.; App. Aix, 6.5.1854, in *Sirey*, 1855, II, p. 757; App. Riom, 24.5.1861, *ivi*, 1861, II, p. 482 s.; App. Amiens, 21.5.1863, *ivi*, 1863, II, p. 125; Cass. fr., 20.1.1868, *ivi*, 1868, I, p. 100 s.; Cass. fr., 31.1.1872, *ivi*, 1872, I, p. 406 s.; Cass. fr., 2.3.1874, *ivi*, 1874, I, p. 416 s.;

Secondo la posizione tuttora dominante, dunque, l'assenza di un affidamento meritevole di protezione in capo al destinatario della scheda testamentaria autorizzerebbe a ricostruire la *voluntas testantis* in modo più ampio e pervasivo di quanto non accada nei casi in cui si debba individuare i contenuti di un accordo contrattuale, sicché il principio conservativo legittimerebbe ad ignorare ambiguità provocate dall'inserimento di informazioni false, quando le stesse non si rivelino essenziali e decisive per individuare che cosa il testatore voleva dire.

Centrale rilievo deve comunque essere assicurato alla formulazione letterale della scheda. Se infatti lo stralcio non può spingersi fino al punto di sostituirla attraverso il richiamo del materiale extra-testuale, quest'ultimo consente di arricchire la ricostruzione del *dictum* testamentario, che, però, deve già esprimere compiutamente l'esatta intenzione del testatore. L'eliminazione della falsa informazione e la conservazione della parte restante della disposizione devono condurre all'univoca individuazione di quanto voluto. In tutti i casi in cui ciò non sia possibile perché, in particolare, la falsa informazione esaurisce la descrizione offerta dalla scheda, il principio è inapplicabile e non rimane altro che dichiarare la nullità per indeterminabilità o errore.

La conclusione, puntualmente rispettosa del modo con il quale il principio era inteso nel diritto romano classico¹³⁷, si ritrova, pressoché immutata, anche nei sistemi di *common law*, nei quali la «falsa demonstratio» è pacificamente definita come marginale elemento identificativo suscettibile di *construction* esclusivamente a misura che si accompagni ad elementi primari idonei a consentire, ove isolatamente intesi, l'univoca individuazione del contenuto della disposizione testamentaria¹³⁸.

Cass. fr., 15.5.1875, *ivi*, 1875, I, p. 307 s.; Cass. fr., 25.4.1877, *ivi*, 1878, I, p. 56; Cass. fr., 18.11.1884, *ivi*, 1885, I, p. 125 s.; Cass. fr., 7.7.1886, *ivi*, 1888, I, p. 155 s.; Cass., 15.5.1889, *ivi*, 1890, I, p. 308; Cass., 15.6.1895, *ivi*, 1897, I, p. 42 s.; App. Paris, 13.5.1896, *ivi*, 1897, II, p. 41 ss.; Cass. fr., 27.6.1899, *ivi*, 1901, I, p. 271; Cass. fr., 28.1.1902, *ivi*, 1903, I, p. 397; Cass. fr., 16.3.1903, *ivi*, 1904, I, p. 30 s.; Cass. fr., 25.11.1952, in *Sem. jur.*, 1953, II, p. 76 ss.; Cass. fr., 25.6.1968, in *Dalloz*, 1968, *Jurisprudence*, p. 625; Cass. fr., 5.1.1972, in *Bull. civ.*, 1972, I, p. 179 s.; Cass., 29.1.2014, inedita.

¹³⁷ Cfr. *retro*, Cap. II, §§ 1 e 2.

¹³⁸ Cfr. A.D. CATON, *Parol Testimony in the Construction of Wills*, in *Am. L. Reg.*, (19) 1871, pp. 353 ss., spec. 358; R. GRAY, *Striking Words Out of a Will*, in *Harv. L. Rev.*, (26) 1913, p. 212 ss.; J. WARREN, *op. cit.*, p. 699 ss.; P.D. WEISER, *op. cit.*, p. 286, testo e nota 30; J.H. LANGBEIN e L.W. WAGGONER, *op. cit.*, p. 531; J.W. DE FURIA JR., *op. cit.*, p. 22; A. MIRANDA, *op. cit.*, pp. 303 e 323 s.; C.H. SHERRIN, *op. cit.*, p. 582 ss.; J.B. BARON, *Irresolute Testator, Clear and Convincing Will Law*, in *Wash. & Lee L. Rev.*, (73) 2016, p. 72; B. SLOAN, *Borkowski's Law of Succession*, Oxford, 2017, p. 197 s.; R.H. STIKOFF e J. DUKEMINIER, *op. cit.*, p. 336 s.; nonché le note redazionali anonime *The Relation of Mistake to the Problem of Interpretation of Wills*, in *Harv. L. Rev.*, (21) 1908, p. 434 s.; *Demonstration*, in *Bouvier's Law Dictionary*, New York, 1928, p. 289 s.; *Wills. Mistake regarding Legality of Adoption Proceedings as Affecting Validity of Devise to «Adopted Son»*, in *Virg. L. Rev.*, (22) 1936, p. 967 s.; *Ryall v. Hannam*, [1847] 10 Beav. 536; 50 ER 688 [Court of Chancery, 26.6.1847]; *Patch v. White*,

Il rigido rispetto della formulazione letterale di quest'ultima, puntualmente confermato dall'impiego di canoni ermeneutici di matrice esclusivamente esegetica e dal generalizzato riconoscimento del principio «in claris non fit interpretatio»¹³⁹, induce dunque a limitare fortemente la modifica della clausola testamentaria, subordinandola alla previa verifica dell'autosufficienza della disposizione risultante dallo stralcio, anche se il carattere essenzialmente casistico dell'esperienza giuridica in esame ha talvolta permesso l'enucleazione di esiti applicativi più articolati e complessi, raggiunti attraverso l'allargamento dell'ambito di operatività dello stralcio all'intera indicazione identificativa e la conseguente *reformation* della disposizione erronea, sostituita con quello che il testatore avrebbe dovuto ragionevolmente manifestare per attuare i suoi scopi¹⁴⁰.

Trattasi, tuttavia, di marginali adattamenti equitativi ad una regola che, essendo ancora prevalentemente intesa in termini esclusivamente formali, non può dirsi pienamente inserita in una ricostruzione unitaria dei vizi della volontà del testatore, specie in ragione del fatto che la stessa regolamentazione dell'errore nei sistemi di *common law* è notoriamente connotata da un grado di elevata complessità, essendo il frutto della secolare stratificazione di una rigida disciplina originaria, che tende a limitare fortemen-

cit.; *Graves v. Rose*, cit.; *Appleton v. Rea*, cit.; *Koehmel v. Kaelin*, [1940] 29 N.E. 2d 106 [Supreme Court of Illinois, 14.6.1940]; *Arnheiter v. Arnheiter*, [1956] 42 N.J. Super. 71 [Superior Court of New Jersey, Chancery Division 17.10.1956].

¹³⁹ Cfr. *retro*, Cap. I, § 7.

¹⁴⁰ Cfr. T.W. DWIGHT, *Commentaries on the Law of Persons and Personal Property Being an Introduction to the Study of Contracts*, Boston, 1894, p. 605 ss.; S.C. LANPHER, *op. cit.*, p. 149 ss.; F.W. HACKETT, *Construction of Wills*, in *Virg. L. Reg.*, (15) 1919, p. 587 ss.; O.W. HOLMES, *The Theory of Legal Interpretation*, in *Id.*, *Collected Legal Papers*, New York, 1920, p. 203 ss.; J. WARREN, *op. cit.*, p. 704 s.; K.J. NORDSTROM, *Rule against Perpetuities: Construction of Wills*, in *Mich. L. Rev.*, (39) 1943, p. 831 ss.; E.C. HALBACH JR., *Stare Decisis and Rules of Construction in Wills and Trusts*, in *Cal. L. Rev.*, (52) 1964, p. 921 ss.; J.A. HENDERSON JR., *op. cit.*, p. 307 ss.; R.C. STARK, *Extrinsic Evidence and the Meaning of Wills in Texas*, in *SMU L. Rev.*, (31) 1977, pp. 793 ss., spec. 815 e 830 s.; J.H. LANGBEIN e L.W. WAGGONER, *op. cit.*, pp. 524 ss. e 535 ss., spec. 538 e 546 ss., i quali riprendono la stessa posizione in *Curing Execution Errors and Mistaken Terms in Will*, in *Public Law and Legal Theory Working Paper Series*, University of Michigan Law School, Working Paper n. 207, August 2010, p. 4, nota 8; J.H. LANGBEIN, *Excusing Harmless Errors in the Execution of Wills: A Report on Australia's Tranquil Revolution in Probate Law*, in *Colum. L. R.*, (87), 1987, p. 1 ss.; *Id.*, *Curing Execution Errors and Mistaken Terms in Wills: The Restatement of Wills Delivers New Tools (and New Duties) for Probate Lawyers*, in *Prob. & Prop.*, (18) 2004, p. 28 ss.; J.W. DE FURIA JR., *op. cit.*, p. 22 s.; A. MIRANDA, *op. cit.*, p. 305 ss.; R.F. STORROW, *op. cit.*, p. 65 ss.; L.B. SOLUM, *The Interpretation-Construction Distinction*, in *Const. Comment.*, (27) 2010, p. 95 ss.; I.J. GOODWIN, *Access to Justice: What to Do About the Law of Wills*, in *Wis. L. Rev.*, (5) 2016, pp. 947 ss., spec. 969 ss.; B. HACKER, *op. cit.*, pp. 139 ss., spec. 141; C.H. SHERRIN, *op. cit.*, p. 511 ss.; nonché la nota redazionale predisposta dalla Law Commission, *Making a Will*, Consultation Paper n. 231, London, 2017, p. 172 ss.; *Polsey v. Newton*, [1908] 85 N.E. 574 [Supreme Judicial Court of Massachusetts, 4.9.1908]; *Estate of Russell*, cit.; *Matter of Goldstein*, [1975] N.Y. 2d 147 [Appellate Division of the Supreme Court of New York, 16.1.1975]; *Flannery v. McNamara*, [2000] 738 N.E. 2d 739 [Supreme Judicial Court of Massachusetts, 21.11.2000]; *contra Graves v. Rose*, cit.

te l'impugnazione, e di numerosi temperamenti riconducibili alla giurisprudenza di *equity*¹⁴¹.

L'impossibilità di estendere ai sistemi in esame la distinzione teorico-concettuale tra errore-vizio ed errore ostativo tipica dei modelli dell'Europa continentale rende dunque scarsamente utile un'indagine specificamente rivolta all'incidenza condizionante della falsa rappresentazione della realtà nell'inserimento della «demonstratio». Intesa in termini ancora essenzialmente oggettivi ed assoluti, la «falsità» di quest'ultima serve solo a permettere l'individuazione dell'elemento stralciabile e la riformulazione, anche se talvolta ammessa, non è comunque a ben vedere ispirata ad una rigida protezione della reale volontà del testatore, bensì ad una valutazione secondo ragionevolezza della presumibile intenzione del *de cuius*, alla quale è possibile opporre un rimedio di natura eliminativa in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire quello che egli avrebbe dovuto fare per raggiungere gli obiettivi sottesi alla sua programmazione successoria¹⁴².

Ciò vale a delineare una sensibile differenza rispetto al modello tedesco, in cui la riflessione di Savigny e della Pandettistica ha permesso di ricondurre il principio «falsa demonstratio non nocet» entro i confini di una regola di validità che nei lavori preparatori del BGB era stata formulata con specifico riferimento alla marginalità dell'errore ostativo del *de cuius* nell'inserimento della falsa informazione.

Alcuni componenti della seconda Commissione proposero infatti di aggiungere alla previsione che, in quel sistema giuridico, si occupa dei vizi della volontà testamentaria (a quello che sarebbe divenuto il § 2078 BGB) un comma diretto ad escludere rilievo invalidante alle «inesatte indicazioni del beneficiario o dell'oggetto del lascito» («die unrichtige Bezeichnung des Bedachten oder des Gegenstandes des Zuwendung beeinträchtigt die Gültigkeit einer Verfügung nicht»). La proposta fu tuttavia respinta perché la disposizione, posta a confronto con la regolamentazione generale del negozio giuridico, fu reputata «ovvia» («selbstverständlich») ¹⁴³.

¹⁴¹ Una puntuale indagine sul tema, ancorché prevalentemente incentrata sulla disciplina contrattuale, è offerta da U. MATTEI, voce *Errore e raggio nei contratti (in diritto comparato)*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, VII, Torino, 1991, p. 523 ss.; A. GIANOLA, *L'integrità del consenso dai diritti nazionali al diritto europeo. Immaginando i vizi del XXI secolo*, Milano, 2008, spec. p. 444 ss. Con specifico riferimento alla progressiva affermazione della *construction* anche in ambito contrattuale, attraverso il generalizzato riconoscimento della tutela dell'affidamento altrui e la conseguente marginalizzazione dell'errore, cfr. anche J. BRAUCHER, *Contract versus Contractarianism: the Regulatory Role of Contract Law*, in *Wash. & Lee L. Rev.*, (47) 1990, p. 712 ss.; P. GALLO, voce *Nullità ed annullabilità in diritto comparato*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XII, Torino, 1995, p. 313 s.; A. ROBERTSON, *The Limits of Voluntariness in Contract*, in *U. Melbourne L. Rev.*, (29) 2005, p. 202 ss.; L. SOLAN, T. ROSENBLATT e D. OSHERSON, *False consensus Bias in Contract Interpretation*, in *Colum. L. Rev.*, (108) 2008, p. 1268 ss.; F. VIGLIONE, *op. cit.*, p. 76 ss.

¹⁴² Cfr. *infra*, Cap. II, § 9.

¹⁴³ Gli atti della relativa discussione sono riportati in *Die gesamten Materialien zum Bür-*

Per cogliere fino in fondo la rilevanza teorico-concettuale di questo rilievo, conviene ricordare che già il § 518, I, 12 *Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten* (ALR) del 1794 presentava una formulazione molto simile a quella della disposizione proposta dalla seconda Commissione, perché non faceva discendere conseguenze invalidanti dalle «false denominazioni o indicazioni» («falsche Benennungen oder Bezeichnungen machen die Verfügung des Erblassers nicht ungültig»), purché fosse comunque possibile accertare «altrove e in modo univoco» («nur sonst deutlich») quale fosse la «reale intenzione» («wahre Absicht») del testatore.

Il coordinamento della previsione appena citata con il combinato disposto dei §§ 150 e 151, I, 4 del medesimo ALR non fu, tuttavia, agevole.

Queste ultime previsioni, infatti, attuavano la regola «falsa causa nocet» e disponevano l'inefficacia della disposizione fondata su un motivo erroneo espressamente enunciato e tale da essere stato l'unica causa dell'attribuzione, stabilendo altresì che ad esiti identici si sarebbe dovuti pervenire anche in presenza di «false descrizioni» («falschen Beschreibungen»), purché le stesse avessero le medesime caratteristiche¹⁴⁴.

L'interprete era dunque chiamato a distinguere tra le mere «Benennungen oder Bezeichnungen» e le vere e proprie «Beschreibungen»: compito per nulla agevole, ove si consideri la loro comune idoneità ad essere ricomprese nel vasto *genus* della «demonstratio», specie se intesa come sinonimo di generico elemento motivazionale¹⁴⁵.

gerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich, herausgegeben und bearbeitet von B. Mugdan, V, *Erbrecht*, Berlin, 1899, p. 540 ss.; e in *Die Beratung des Bürgerlichen Gesetzbuchs in systematischer Zusammenstellung der unveröffentlichten Quellen*, herausgegeben von H.H. Jakobs und W. Schubert, *Erbrecht*, I, §§ 1922-2385, Berlin-New York, 2002, p. 895 ss. Al tema dedicano altresì attenzione R. VON DAMM, *op. cit.*, p. 14 ss.; J.L. LUTZ, *op. cit.*, p. 61 ss.; H. BROX, *Die Einschränkung der Irrtumsanfechtung*, cit., p. 43 s.; K.H. JOHANNSEN, in *Das Bürgerliche Gesetzbuch mit besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Reichsgerichts und der Bundesgerichtshofes*, V, 1, cit., p. 482 s.; W. WELTER, *op. cit.*, p. 81 s.; B. BERSE, *op. cit.*, p. 43 ss.; H. LANGE, *Erbrecht*, cit., p. 777 ss.; M. LÖHNIG e M. AVENARIUS, *op. cit.*, p. 2873 s.

¹⁴⁴ Le previsioni citate nel testo sono consultabili in *Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten von 1794*, Textausgabe mit einer Einführung von H. Hattenhauer und einer Bibliographie von G. Bernert, Frankfurt am Main-Berlin, 1970, pp. 74 s. e 192. Per un più ampio commento, cfr. C.F. KOCH, *Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten*, I, Berlin, 1857, p. 229 ss.; ID., *Das Preussische Erbrecht aus dem gemeinen deutschen Rechte entwickelt*, Berlin, 1866, p. 203 s.; H. DERNBURG, *Lehrbuch des Preussischen Privatrechts und der Privatrechtsnormen des Reichs*, 2ª ed., III, Halle a.S., 1881, p. 335 ss.; F. BANG, *op. cit.*, p. 331 ss.; A. MANNIGK, *Das Wesen des Vertragsschlusses in der neuen Rechtsprechung*, cit., p. 207 s.; O. FISCHER, *Der Fehlschlag von Erwartungen bei Verfügungen von Todes wegen*, cit., p. 194 s.; ID., *Rechtsgeschäftliches Beiwerk*, cit., pp. 35 s. e 46 ss.; F. SCHULZ, *op. ult. cit.*, p. 139.

¹⁴⁵ Cfr. F. EISELE, *Civilistische Kleinigkeiten*, IV, cit., p. 19 s.; nonché W.X.A. VON KREITTMAYR, *Anmerkungen über den Codicem Maximilianeum Bavaricum Civilem*, 2ª ed., I, München, 1821, p. 140 s.; K.A. VON VANGEROW, *op. cit.*, p. 89 s.; F. MOMMSEN, *Entwurf eines deutschen Reichsgesetzes über das Erbrecht nebst Motiven*, Braunschweig, 1876, p. 199 s.; P. VON ROTH, *Bayrisches Civilrecht*, 2ª ed., III, Tübingen, 1881, p. 232 s.; B. WINDSCHEID, *Diritto delle Pandette*, III, cit., p. 153 s.; M. DANZER, *Das Bayerische Landrecht* (Codex Maximilianeus

La distinzione, peraltro, mirava a subordinare la sopravvivenza della disposizione viziata alla preventiva dimostrazione del carattere non essenziale della falsa indicazione e si traduceva in una sorta di precetto formale, condizionato dalla formulazione letterale della scheda.

Di «Benennungen oder Bezeichnungen», in altri termini, sarebbe stato possibile parlare solo in presenza di indicazioni già testualmente accessorie, destinate, in ragione della stessa esegesi letterale del lascito, a non assumere un ruolo decisivo nel processo determinativo delle sue componenti soggettive od oggettive, indipendentemente dal fatto che tale giudizio di accessorietà si riferisse alla denominazione specifica del beneficiario o all'indicazione di informazioni secondarie riferite al suo grado di parentela, alla sua professione, alle sue caratteristiche fisiche o alla sua provenienza geografica, ferma restando la necessità, in ogni caso, di accertare la falsità dell'informazione e dunque la sua oggettiva non corrispondenza con la situazione successoria del *de cuius*.

Si trattava, pertanto, di una scelta legislativa conforme al diritto romano, ma ancora poco consapevole – se non del tutto ignara – delle implicazioni sottese alla ricostruzione pandettistica del principio «falsa demonstratio non nocet», che, in quanto ispirata al dogma della volontà creatrice, era ormai pervenuta – all'atto della codificazione del BGB – alla compiuta formulazione dell'idea secondo la quale il principio stesso avrebbe potuto trovare applicazione anche a fronte di indicazioni erronee essenziali, quando il materiale extra-testuale potesse rivelare con sufficiente certezza quali erano le reali intenzioni del testatore, nonché e soprattutto in presenza di termini intesi soggettivamente dal testatore stesso in modo difforme rispetto al canone linguistico comune¹⁴⁶.

Ciò, con tutta probabilità, riesce a dar conto delle non marginali differenze riscontrabili tra la proposta della seconda Commissione e il § 518 I, 12 ALR.

Per quanto entrambe le previsioni evocassero una fattispecie denominata in modo identico («Bezeichnung»), nella proposta essa era connotata da margini di generica «inesattezza» («unrichtige»), con conseguente eliminazione del riferimento alla sua «falsità» oggettiva.

In questo modo, si voleva con tutta probabilità garantire l'applicazione della previsione anche alle ipotesi nelle quali le informazioni ricavabili dall'analisi testuale non fossero propriamente false, in quanto oggettivamente

Bavaricus Civilis) vom Jahre 1756 in seiner heutigen Geltung, München, 1894, p. 138 ss.; F. SCHULZ, *op. ult. cit.*, p. 138, i quali pongono altresì l'accento sui §§ 7, III, 2 e 11, III, 3 del «Bayrische Landrecht» del 1756, consultabili in *Codex Maximilianus Bavaricus Civilis, oder: Baierische Landrecht*, München, 1821, pp. 262 e 286 s. Anche queste ultime previsioni, infatti, consideravano la falsità della causa determinante quale motivo di invalidità testamentaria, così da indurre gli interpreti a concludere che solo la prova dell'esistenza di una «demonstratio» potesse legittimare l'esecuzione della disposizione nel senso voluto dal testatore.

¹⁴⁶ Cfr. *retro*, Cap. II, §§ 3-6.

irriferebili alla situazione patrimoniale del *de cuius* o ai potenziali beneficiari identificabili alla luce della complessiva formulazione della scheda, ma più genericamente ambigue, perché suscettibili di diverse interpretazioni anche alla luce del canone linguistico eventualmente impiegato dal testatore.

Non si può escludere che un significativo modello di riferimento sia stato offerto dal § 571 ABGB austriaco del 1811, il quale, nella versione in lingua tedesca¹⁴⁷, pur essendo rubricato «falsche Bezeichnung», assicura validità alla disposizione in tutti i casi in cui «emerge che il testatore ha denominato o descritto la persona indicata o la cosa lasciata in modo inesatto» («wenn sich zeigt, dass der Verstorbene die bedachte Person oder die zugewendete Sache nur unrichtig benannt oder beschrieben hat, ist die Verfügung gültig»).

La portata precettiva di quest'ultima norma, peraltro, può essere esattamente individuata solo ricordando che, sia pure con esclusivo riferimento all'interpretazione dei legati, il § 655 ABGB, nella sua formulazione originaria, imponeva di ricorrere all'interpretazione letterale «a meno che non si provi che il testatore era solito attribuire a certe espressioni uno speciale senso soltanto a lui proprio o che altrimenti il legato non sortirebbe alcun effetto» («Worte werden auch bei Vermächtnissen in ihrer gewöhnlichen Bedeutung genommen; es müßte denn bewiesen werden, daß der Erblasser mit gewissen Ausdrücken einen ihm eigenen besonderen Sinn zu verbinden gewohnt gewesen ist; oder, daß das Vermächtnis sonst ohne Wirkung wäre»)¹⁴⁸.

¹⁴⁷ Sulle non marginali differenze della versione in lingua italiana del «codice civile universale austriaco pel Regno lombardo-veneto» vigente nei territori sottoposti alla dominazione austriaca cfr. *infra*, Cap. III, § 8.

¹⁴⁸ La disposizione è stata abrogata, a far data dal 1.1.2017, dalla recente riforma del diritto successorio austriaco (legge federale 30.7.2015: *Erbrechts-Änderungsgesetz 2015 – ErbRÄG 2015*) sulla quale cfr. C. RABL, in *Das neue Erbrecht: Erbrechts-Änderungsgesetz 2015*, herausgegeben von C. Rabl und B. Zöchling-Jud, Wien, 2015, p. 1 ss.; C. VÖLKL ed A. BARDEAU, *Erben neu. Erbrechtsänderungsgesetz 2015*, Wien, 2016, p. 1 ss.; P. BARTH ed U. PESENDORFER, *Erbrechtsreform 2015: konsolidierte Gesetzestexte, Hervorhebung der Änderungen, Materialien und Anmerkungen*, Wien, 2015, p. 85 s.; P. BARTH, in *Praxishandbuch des neuen Erbrechts*, herausgegeben von P. Barth und U. Pesendorfer, Wien, 2016, p. 157 s.; G. CHRISTANDL, *La recente riforma del diritto delle successioni in Austria: principi normativi e problemi*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, p. 423 ss.; B. ECCHER, *Die österreichische Erbrechtsreform. Alle Neueregulungen auf einen Blick und praxisrelevante Kommentare. Textausgabe mit Anmerkungen*, Wien, 2017, p. 152 s.; G.E. KODEK e M. NEUMAYRE, *Das neue Erbrecht*, Wien, 2017, p. 32 ss.; W. ZANKL, *Erbrecht: Lehr- und Praxishandbuch*, 8^a ed., Wien, 2017, p. 148 s.; E. SCHEUBA, *Wichtige Eckpunkte der Erbrechtsreform 2015*, Wien, 2017, p. 32 s.; M. GRUBER, in *Erbrecht und Vermögensnachfolge: Handbuch*, herausgegeben von M. Gruber, S. Kalss, K. Müller und M. Schauer, 2^a ed., Wien, 2018, p. 58 s.; e, con specifico riferimento alle sue ragioni e ai suoi lavori preparatori, specialmente per quanto attiene alla tutela dei legittimari, R. WELSER, *Die Reform des österreichischen Erbrechts*, in *Zivilrechtsgesetzgebung heute. Festschrift Gerhard Hopf zum 65. Geburtstag*, herausgegeben vom Bundesministerium für Justiz,

La codificazione del principio «falsa demonstratio non nocet», dunque, era stata operata dal legislatore austriaco in termini più ampi di quanto prescelto da quello prussiano: in entrambi i testi legislativi, invero, la «demonstratio» era stata intesa come un elemento accessorio ordinariamente marginale, ma in Austria la «falsità» oggettiva aveva ceduto il passo alla generica «inesattezza» e una reinterpretazione in senso volutaristico aveva permesso di esprimere testualmente una prevalenza del significato linguistico individuale su quello comune, così da introdurre un'espressa derogà al canone di letteralità che, invece, continuava ad avere rilievo centrale in Prussia.

Le conseguenze applicative rimangono comunque modeste.

Il § 570 ABGB, infatti, subordina l'invalidità del testamento alla prova del carattere «essenziale» dell'errore, collegandolo testualmente alla mancata esatta identificazione del beneficiario del lascito o dell'oggetto dello stesso.

Poiché il § 572 ABGB stabilisce che il testamento è altresì impugnabile per motivo erroneo che costituisca l'unica ragione della disposizione, si ammette che anche un errore non direttamente riferibile all'identificazione di cose o persone possa assumere carattere determinante nella manifestazione di volontà, purché emerga dalla stessa ricostruzione testuale del contenuto della scheda, la quale lasci altresì intendere che, in sua assenza, la disposizione non sarebbe stata formulata¹⁴⁹.

Wien, 2007, p. 250 ss.; ID., *Die Entwicklung des Erbrechts*, in *Festschrift 200 Jahre ABGB*, herausgegeben von C. Fischer-Czermak, G. Hopf, G. Kathrein und M. Schauer, I, Wien, 2011, p. 713 ss.; J.M. RAINER, *La legittima e i legittimari in diritto austriaco*, in *Casi controversi in materia di diritto delle successioni*, II, *Esperienze straniere*, a cura di E. Arroyo Amayuelas, C. Baldus, E. de Carvalho Gomes, A.-M. Leroyer, Q. Lu, J.M. Rainer, Napoli, 2019, p. 671 ss.

¹⁴⁹ Cfr. F. EDLEN VON ZEILER, *Commentar über das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch für das gesammten Deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie*, II, 2, Wien-Trieste, 1812, pp. 435 ss., spec. 449 s.; G. CAROZZI, *Giurisprudenza del codice civile universale della monarchia austriaca divisa in diversi trattati esposti secondo l'ordine delle materie in esso contenute*, XII, Milano, 1821, p. 345 ss.; A. CASTELLI, *Il codice civile generale austriaco confrontato colle leggi romane e col già codice civile d'Italia*, II, Milano, 1831, p. 534 ss.; J. MATTEI, *I paragrafi del codice civile austriaco avvicinati dalle leggi romane, francesi e sarde*, III, Venezia, 1853, p. 137 ss.; J. ELLINGER, *Manuale del diritto civile austriaco*, Versione italiana eseguita sulla 4^a ed. tedesca a cura di G. Rotondi, I, Milano, 1853, p. 525; G. BASEVI, *Annotazioni pratiche al codice civile austriaco*, 7^a ed., Milano, 1859, p. 253 s.; M. FÜGER VON RECHTBORN, *Das Erbrecht nach dem Österreichischen allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche*, II, *Formlichkeiten, Auslegungen und Aufhebung der Erklärungen des letzten Willens*, Hermannstadt, 1860, p. 103 s.; L. PFAFF e F. HOFMANN, *Commentar zum österreichischen allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche*, II, Wien, 1877, pp. 94 ss., spec. 113 ss.; J. UNGER, *System des österreichischen allgemeinen Privatrechts*, 3^a ed., VI, *Das österreichische Erbrecht*, Leipzig, 1879, p. 55 ss.; E. PFERSCHKE, *Die Irrthumslehre des österreichischen Privatrechts mit Berücksichtigung des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich*, Graz, 1891, p. 35 ss.; E. PEISER, *Zur Auslegung der Testamente*, in *Recht*, 1902, p. 608 s.; H. KRASNOPOLSKI e B.A. KAFKA, *Lehrbuch des österreichischen Privatrechts*, V, *Österreichisches Erbrecht*, Leipzig-Wien, 1914, p. 83; A. EHRENZWEIG, *System des österreichischen allgemeinen Privatrechts*, II, 2, *Familien-*

Ne deriva che l'«inesatta indicazione» non produce l'esito invalidante qualora essa risulti superabile proprio mediante l'applicazione della tecnica dello stralcio e quindi se sia riconoscibile un sufficiente livello di determinazione alla parte della disposizione che, non essendo affetta dal vizio, deve rimanere immutata dopo l'intervento eliminativo dell'interprete.

In caso contrario, l'accertamento di un livello di diffusione dell'errore tale da aver contaminato l'intera identificazione o la motivazione isolatamente considerata che l'analisi testuale riveli essere essenziale determina l'inapplicabilità del § 571 ABGB e la conseguente eliminazione della disposizione, a nulla rilevando che il materiale extra-testuale consenta di determinare con assoluta certezza che cosa il testatore voleva dire.

Il § 655 ABGB, da questo punto di vista, assume caratteri senz'altro eccezionali: ordinariamente, infatti, l'analisi testuale può portare all'individuazione di un errore essenziale – e alla conseguente eliminazione della disposizione – o all'accertamento di una mera «inesatta indicazione» superabile mediante il suo stralcio, con la conseguente attuazione della dispo-

und Erbrecht, 6^a ed., Wien, 1924, p. 381 s.; O. FISCHER, *Der Fehlschlag von Erwartungen bei Verfügungen von Todes wegen*, cit., p. 194 s.; O. PISKO, *Gewährleistungs-, Nichterfüllungs- und Irrtumsfolgen bei Lieferung mangelhafter Ware*, 2^a ed., Wien, 1926, p. 38 ss.; F. SCHULZ, *op. ult. cit.*, p. 140 s.; W. FULTERER, *Der Irrtum und die Geschäftsgrundlage bei vermögensrechtlichen Rechtsgeschäften unter Berücksichtigung des österreichischen, deutschen und schweizerischen Rechtes*, Innsbruck, 1931, p. 200 ss.; A. TRABUCCHI, *Il dolo nella teoria dei vizi del volere*, cit., p. 288, nota 2; E. VON SCHWIND, *Der Irrtum im Verkehrsrecht des ABGB und BGB. Eine rechtsvergleichend-rechtspolitische Betrachtung*, in *JherJb.*, (89) 1941, p. 119 ss.; J. FEDYNSKYJ, *Rechtstatsachen auf dem Gebiete des Erbrechts im Gerichtsbezirk Innsbruck 1937 bis 1941*, Diss. Innsbruck, 1943, p. 75 s.; M. DREXELIUS, *Irrtum und Risiko. Rechtsvergleichende Untersuchungen und Reformvorschläge zum Recht der Irrtumsanfechtung*, Frankfurt am Main, 1964, p. 95 ss.; E. PEREGO, *Favor legis e testamento*, cit., p. 188 s.; T. MAYER-MALY, *Die relative Unwirksamkeit im österreichischen Recht*, in *Festschrift für Otto Reimer. 20 Beiträge zum Wirtschaftsrecht*, herausgegeben von der Stiftungs- und Förderungsgesellschaft der Paris-Lodron Universität, Salzburg, 1976, p. 67 ss.; E. FEIL, *ABGB. Handkommentar für die Praxis*, IV, *Erbrecht und Rechtsgemeinschaft (§§ 531-858)*, Eisenstadt, 1977, p. 60 s.; T. MAYER-MALY e F. BÖHM, *Die Behandlung des Rechtsmißbrauches im österreichischen Privatrecht*, in *Inchieste di diritto comparato*, a cura di M. Rotondi, VII, Milano, 1979, p. 233 ss.; K. AUCKENTHALER, *Irrtümliche Zahlung fremder Schulden*, Wien, 1980, p. 75 ss.; W. KRALIK, *Das Erbrecht, in System des österreichischen allgemeinen Privatrechts*, zuletzt bearbeitet von Ar. und Ad. Ehrenzweig, 3^a ed., Wien, 1983, p. 124 s.; F. KERSCHNER, *Irrtumsanfechtung, insbesondere beim unentgeltlichen Geschäft*, Wien, 1984, p. 94 ss.; H. BARTSCH, *Handbuch Erbrecht*, Berlin-Bonn-Regensburg, 1993, p. 32 s.; R. WELSER, in *Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch*, bearbeitet von J. Aicher, herausgegeben von P. Rummel, I, 3^a ed., Wien, 2000, p. 853; J.F. STAGL, *op. cit.*, pp. 59 ss., spec. 75 s.; M. STEFULA e R. THUNHART, *Der Motivirrtum beim Rechtsgeschäft unter Lebenden: zugleich ein Beitrag zur Auslegung des § 572 ABGB*, in *NZ*, (134) 2002, p. 193 ss.; B. ECCHER, in *ABGB. Praxiskommentar*, 4^a ed., herausgegeben von G. Kodek, auf Grundlage der von M. Schwimann herausgegeben Voraufgaben, III, §§ 531-858 ABGB, Wien, 2013, p. 56 ss.; P. APATHY, in *Kuzkommentar zum ABGB*, herausgegeben von H. Koziol, P. Bydlinski und R. Bollenberger, 4^a ed., Wien, 2014, pp. 574 s. e 627 s.; H. KOZIOL e R. WELSER, *Grundriß des bürgerlichen Rechts*, II, *Schuldrecht – Allgemeiner Teil, Schuldrecht – Besonderer Teil, Erbrecht*, 14^a ed. herausgegeben von B. Zöchling, Wien, 2015, p. 225 s.; OGH, 7.10.1964, in *SZ*, (37) 1966, p. 385 ss.

sizione residua. Solo quando emerga il costante impiego di un termine, da parte del testatore, in modo difforme rispetto all'uso linguistico comune, l'interpretazione soggettiva consente condizioni di eseguibilità diverse¹⁵⁰.

Ciò attua solo parzialmente la ricostruzione pandettistica del principio «falsa demonstratio non nocet»¹⁵¹.

L'accoglimento del dogma della volontà creatrice, infatti, imporrebbe di attribuire all'interpretazione soggettiva un ruolo gerarchicamente sovra-

¹⁵⁰ Cfr. F. EDLEN VON ZEILER, *op. cit.*, p. 589 ss.; A. CASTELLI, *op. cit.*, III, p. 16 ss.; A. REALE, *Istituzioni del diritto civile austriaco con le differenze tra questo e il diritto civile francese e coll'additamento delle disposizioni posteriori alla promulgazione del codice civile generale austriaco*, II, 2, Pavia, 1831, p. 232 ss.; J. MATTEI, *op. cit.*, p. 307 ss.; L. PFAFF e F. HOFMANN, *op. cit.*, p. 98 s.; E. PEREGO, *op. ult. cit.*, p. 19 s.; E. FEIL, *op. cit.*, p. 75 s.; J.F. STAGL, *op. cit.*, p. 60 s.; P. APATHY, *op. cit.*, p. 625 s.; App. Milano, 11.8.1860, in *Mon. trib.*, 1860, p. 821 ss.; Cass. Torino, 6.6.1873, in *Giur. it.*, 1873, I, 1, c. 433 ss.; e in *La Giur.*, 1873, p. 620 s. (s.m.); App. Brescia, 6.12.1873, cit.; App. Milano, 28.4.1878, in *Giur. it.*, 1878, I, 2, c. 583 ss.; Cass. Firenze, 23.12.1878, in *Ann. giur. it.*, 1879, I, 1, p. 173 ss.; Cass. Firenze, 29.12.1881, in *Foro it.*, 1882, I, c. 311 ss.; e in *Temi ven.*, 1882, p. 143 s.; Cass. Firenze, 24.4.1882, *ivi*, p. 358 ss.; Cass. Firenze, 19.11.1903, cit.; Trib. Trieste, 20.12.1926, cit.

¹⁵¹ Una più ampia valutazione delle critiche rivolte dalla Pandettistica all'ABGB è offerta da R. LEONHARD, *Der Einfluss des Österreichischen bürgerlichen Gesetzbuches auf die neue deutsche Erbfolgeordnung*, in *Grünhut*, (29) 1902, p. 229 ss.; H. DEMELIUS, *Drei Pandektisten über das österreichische ABGB*, in *Labeo*, (11) 1965, p. 287 ss.; W. OGRIS, *Der Entwicklungsgang der österreichischen Privatrechtswissenschaft im 19. Jahrhundert*, Berlin, 1968, p. 85 ss.; Id., *Die Wissenschaft des gemeinen römischen Rechts und die österreichische Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch*, in *Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert*, I, herausgegeben von H. Coing und W. Wilhelm, Frankfurt am Main, 1974, p. 153 ss.; W. SCHUBERT, *Das ABGB in den Gesetzgebungsarbeiten des Deutschen Reiches (1873-1944)*, in *Österreichs Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB). Eine europäische Privatrechtskodifikation*, III, *Das ABGB ausserhalb Österreichs*, herausgegeben von E. Berger, Berlin, 2010, p. 361 ss.; C. WENDEHORST, *Zum Einfluss pandektistischer Dogmatik auf das ABGB*, in *Festschrift 200 Jahre ABGB*, I, cit., p. 75 ss.; M. SCHERMAIER e J.F. STAGL, *Der Einfluss des ABGB auf die Entstehung des BGB – Gesunder Menschenverstand versus «Beruf zur Gesetzgebung»*, *ivi*, p. 253 ss.; M.R. DI SIMONE, *Joseph Unger e la sua critica all'istituto della ventilazione ereditaria*, in *La codificazione del diritto fra il Danubio e l'Adriatico. Per i duecento anni dall'entrata in vigore dell'ABGB (1812-2012)*, Atti del Convegno internazionale, Trieste, 25.-27.10.2012, a cura di P. Caroni e R. Ferrante, Torino, 2015, p. 191 ss.; e, con più ampio riferimento all'influenza che il diritto romano e l'ALR hanno avuto sulla codificazione austriaca, W. BRAUNEDER, *Das österreichische ABGB: eine neuständische Kodifikation*, in *Vestigia iuris Romani. Festschrift für Gunter Wesener zum 60. Geburtstag am 3. Juni 1992*, herausgegeben von G. Klingenberg, Graz, 1992, p. 67 ss.; Id., *Geschlossenheit der Kodifikation? Die Verweisungen im ABGB*, in *L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa*, Atti del Convegno internazionale, Pavia, 11.-12.10.2002, a cura di P. Caroni ed E. Dezza, Padova, 2006, p. 1 ss.; Id., *Der Einfluss des ALR auf das ABGB*, in *Festschrift 200 Jahre ABGB*, I, cit., p. 3 ss.; Id., *Österreichs Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB): eine europäische Privatrechtskodifikation*, I, *Entstehung und Entwicklung des ABGB bis 1900*, Berlin, 2014, p. 52 ss.; B. SCHMIDLIN, *Der Stand des römischen Rechts bei Erlass des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches – Römisches Institutionenrecht, die Naturrechtslehre und das Gesetzssystem des ABGB*, *ivi*, p. 59 ss.; M.P. SCHENNACH, *Privatautonomie oder paternalistischer Interventionsstaat? Das ABGB und sein kodifikatorisches Umfeld*, in *La codificazione del diritto fra il Danubio e l'Adriatico*, cit., p. 35 ss.

ordinato rispetto alla stessa analisi letterale e, in ogni caso, di subordinare l'esito conservativo all'individuazione e all'attuazione della reale intenzione del *de cuius*, accertabile mediante l'impiego del materiale extra-testuale.

Nel modello austriaco, invece, la riproposizione della distinzione tra «error in corpore» ed «error in demonstratione» offerta dai §§ 570 e 571 ABGB mostra, nella prospettiva rimediale, la preferenza per l'esito invalidante anziché per quello conservativo, perché il materiale extra-testuale non serve ad offrire indici diretti ad accertare l'inesattezza della descrizione o dell'identificazione né, soprattutto, ad integrare – in funzione correttiva – il *dictum* testamentario¹⁵².

A risultati diversi si sarebbe potuti pervenire introducendo una disposizione simile a quella dell'art. 773, 1° co., *código civil* spagnolo del 1889, il quale menziona l'«errore nel nome, nella denominazione o nelle qualità dell'erede» («error en el nombre, apellido o cualidades del heredero»), escludendone l'idoneità invalidante «quando in altro modo sia possibile sapere con certezza quale fosse la persona indicata» («cuando de otra manera puede saberse ciertamente cuál sea la persona nombrada»)¹⁵³.

¹⁵² È la medesima conclusione esplicitata nel § 2081 *Bürgerliches Gesetzbuch für das Königreich Sachsen*, rimasto in vigore, nel Regno di Sassonia, dal 1.3.1865 al 1.1.1900, quando è stato sostituito col BGB. Ai sensi di tale previsione «non importa se il testatore ha espressamente nominato il beneficiario o l'oggetto o lo ha indicato specificando caratteristiche e proprietà. In quest'ultimo caso, un'inesattezza nella designazione invalida la disposizione di ultima volontà solo se il vero intento del testatore non può essere riconosciuto e non può essere determinato altrimenti» («es ist gleich, ob der Erblasser den Bedachten oder den Gegenstand ausdrücklich benannt oder durch Angabe von Merkmalen und Eigenschaften bezeichnet hat. Im letzteren Falle macht eine Unrichtigkeit in der Bezeichnung den letzten Willen nur nichtig, wenn sich die wahre Absicht des Erblassers nicht erkennen, auch sonst nicht ermitteln läßt»). Il § 2080 del medesimo codice, peraltro, aggiungeva che «se il testatore ha dichiarato una persona diversa da quella che voleva prendere in considerazione o un oggetto diverso da quello a cui voleva rivolgersi, o altrimenti dichiarato qualcosa di diverso da quello che voleva, la disposizione di ultima volontà è nulla» («Hat der Erblasser eine andere Person, als die, welche er bedenken wollte, oder einen anderen Gegenstand, als den, welchen er zuwenden wollte, angegeben, oder sonst etwas Anderes, als er gewollt, ausgesprochen, so ist der letzte Wille nichtig»). La netta contrapposizione tra «error in corpore» ed «error in demonstratione» deducibile da tali previsioni imponeva dunque di limitare l'intervento integrativo-correctivo ai soli casi in cui la marginalità della «demonstratio» risultasse dalla stessa analisi testuale della scheda: cfr. E. SIEBENHAAR, *Commentar zu dem bürgerlichen Gesetzbuche für das Königreich Sachsen und zu der damit in Verbindung stehenden Publicationsverordnung vom 2. Januar 1863*, III, Leipzig, 1865, p. 230 s.; F. BANG, *op. cit.*, p. 345 ss.; RG, 17.11.1887, n. II 3/85, in *Bolze*, (5) 1888, p. 281 s.; RG, 27.4.1888, n. III 45/87, *ivi*, (6) 1889, p. 374 s.; RG, 4.2.1890, n. II 5/89, *ivi*, (9) 1891, p. 247 s.

¹⁵³ La disposizione era assente nel progetto di *código civil* del 1851, consultabile in F. GARCÍA GOYENA, *Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil Español*, II, Madrid, 1852, spec. p. 152 s., il quale dà altresì conto delle ragioni che hanno indotto a seguire pedissequamente, in quel progetto, il modello francese. Disposizioni simili a quella introdotta nel *código* del 1889, tuttavia, erano già riscontrabili nella «Ley de las Siete Partidas» promulgata per il Regno di Castiglia dal Re Alfonso X nel 1265 ed entrata in vigore – peraltro con valore sussidiario – nel 1348 con il Re Alfonso XI. In particolare, nella VI *Partidas*, Tito-

È vero che la previsione spagnola, a differenza di quelle prussiana ed austriaca, si concentra, in via esclusiva, sull'erronea denominazione del beneficiario, senza nulla disporre per il caso in cui l'indicazione non corrispondente al vero riguardi l'oggetto del lascito, ma essa non si mostra contraria all'impiego di un rimedio avente natura sostitutiva e dunque di una correzione che si possa spingere fino al punto di impiegare il materiale extra-testuale per far dire alla disposizione quanto il *de cuius* avrebbe voluto realmente esprimere, intendendola nel senso corrispondente all'intenzione del testatore ed assicurando il lascito a colui che il testatore stesso avrebbe dovuto istituire, anziché a chi è stato materialmente richiamato.

Le potenzialità rimediali insite in un'interpretazione letterale di questa previsione, tuttavia, sono frustrate dal 2° co. della stessa, il quale precisa che la disposizione torna ad essere inefficace («ninguno será heredero») se non è possibile distinguere tra più persone aventi caratteristiche identiche («si entre personas del mismo nombre y apellidos hay igualdad de circunstancias y éstas son tales que no permiten distinguir al instituido»).

Tale precisazione conferma che l'«error in corpore» non può essere superato dall'intervento correttivo e che comunque quest'ultimo non è esperibile quando, nonostante l'individuazione della reale intenzione del testatore, il materiale extra-testuale non consenta di connotare la persona realmente voluta dal *de cuius* di elementi identificativi riferibili ad essa in via esclusiva e idonei a differenziarla da chiunque altro¹⁵⁴.

lo III, Ley XII e XIII, consultabile in *La siete partidas del rey Don Alfonso el Sabio, cotejadas con varios codices antiguos por la Real Academia de la Historia*, III, Partita quarta, quinta, sexta y septima, Madrid, 1807, p. 385 s., si disponeva l'inefficacia della disposizione testamentaria rivolta ad un erede indicato in modo erroneo dal testatore, riconoscendo però la possibilità di salvare comunque il lascito, se, nonostante l'assenza di una corretta denominazione, risultasse evidente a chi il testatore intendeva riferirsi, come, ad esempio, nell'ipotesi in cui egli abbia chiamato «suo fratello» un suo caro amico e sia univocamente identificabile la persona menzionata in tal modo. È significativo notare che questa previsione, potenzialmente idonea a far incondizionatamente prevalere l'uso linguistico individuale su quello comune, costituiva diritto vigente anche in Louisiana dopo il passaggio di quest'ultima agli Stati Uniti d'America: cfr. *The Laws of «Las siete Partidas», Which Are Still in Force in the State of Louisiana*, translated from the Spanish by L. Moreau Lislet and H. Carleton, II, New Orleans, 1820, pp. 987-989. Per una più ampia valutazione dei lavori preparatori del codice civile spagnolo, cfr. anche J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española*, IV, *Codificación civil (Génesis e historia del Código)*, 1, Madrid, 1978, spec. p. 375 ss.; J. BARÓ PAZOS, *La codificación del derecho civil en España (1808-1889)*, Santander, 1993, p. 45 ss.; M. PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, *El anteproyecto del Código Civil español (1882-1888) con un estudio preliminar, notas y concordancias*, 2ª ed., Madrid, 2006, spec. p. 445 ss. [la 1ª ed. (1965) della medesima opera era stata recensita da L. Díez-Picazo, in *An. der. civ.*, 1965, I, p. 527 s.]; M. SERNA VALLEJO, *La Codificación civil española y las fuentes del derecho*, in *AHDE*, (82) 2012, p. 11 ss.

¹⁵⁴ Cfr. F. BONET RAMÓN, in *Comentarios al Código civil español*, coordinato por J.M. Manresa y Navarro, 5ª ed., VI, Madrid, 1921, p. 111 s.; M. ALBALADEJO, *op. cit.*, p. 434 ss.; Id., *De nuevo sobre el error en las disposiciones testamentarias*, in *Rev. der. priv.*, 1954, pp. 319 e 332 ss. (da cui le successive citazioni); e in Id., *Estudios de derecho civil*, cit., pp. 459 e 464

Non si deve, sul punto, dimenticare che nell'ordinamento spagnolo esiste una regolamentazione generale dell'interpretazione del testamento, affidata all'art. 675, 1° co., *código civil*, il quale impone d'intendere la disposizione «nel senso letterale delle sue parole, a meno che non appaia chiaramente che la volontà del testatore era diversa» («en el sentido literal de sus palabras, a no ser quearezca claramente que fue otra la voluntad del testador»), sicché, «in caso di dubbio, verrà osservato ciò che appare maggiormente conforme all'intento del testatore secondo la formulazione dello stesso testamento» («en caso de duda, se observará lo que aparezca más conforme a la intención del testador, según el tenor del mismo testamento»).

L'attribuzione all'esegesi letterale di un ruolo gerarchicamente sovraordinato nella stessa enucleazione di una difformità tra il senso oggettivo della dichiarazione e la percezione individuale del testatore è indirettamente confermata anche dall'espresso riconoscimento del canone «in claris non fit interpretatio» operato, sia pure con esclusivo riferimento al contratto, dall'art. 1281 *código civil*, che impone di interpretare «nel senso letterale delle sue clausole» («al sentido literal de sus cláusulas») la disposizione connotata da termini «chiari e che non lasciano dubbi sull'intenzione dei contraenti» («términos ... claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes»), permettendo il superamento delle sole parole che «sembrano contrarie alla manifesta intenzione delle parti contraenti» («palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes») ¹⁵⁵.

s.; R. NAVARRO, *Doctrina civil del Tribunal Supremo*, II, Madrid, 1951, p. 2302 s.; M. ROYO MARTÍNEZ, *Derecho sucesorio «mortis causa»*, Sevilla, 1951, pp. 122 e 148; J. SANTAMARIA, *Comentarios al Código civil*, I, Madrid, 1958, p. 754 s.; J. PUIG BRUTAU, *Fundamentos de derecho civil*, V, 2, *El testamento. Su otorgamiento y contenido*, 2ª ed., Barcelona, 1977, p. 275 ss.; L. PUIG FERRIOL, *Fundamentos del derecho civil de Cataluña*, III, *Derecho sucesorio catalán*, 1, *Introducción al derecho sucesiones y la vocación testamentaria (a título universal)*, Barcelona, 1979, p. 424 s.; J. CASTRO GARCÍA, in J.L. ALBÁCAR e J. CASTRO GARCÍA, *Código civil. Doctrina y jurisprudencia*, III, Madrid, 1991, p. 510; L.F. REGLERO CAMPOS, *Institución de herederos: designaciones erróneas, genéricas e inciertas*, Pamplona, 1998, p. 52 ss.; A. MONSERRAT VALERO, *op. cit.*, p. 769 s.; X. O'CALLAGHAN MUÑOZ, in *Comentario del Código civil*, diretto par I. Sierra Gil de la Cuesta, IV, Barcelona, 2000, p. 577 s.; O. DE LAMO MERLINI, *Los vicios de la voluntad testamentaria: apuntes para una interpretación del artículo 673 del código civil*, in *RGLJ*, 2007, p. 39 s.; E. GÓMEZ CALLE, *op. cit.*, pp. 50 ss., spec. 54 s.; Trib. Supremo, 30.1.1997, in *Cuad. civ.*, 1997, p. 585 ss., con nota di A. GORDILLO CAÑAS.

¹⁵⁵ Cfr. F. SÁNCHEZ ROMÁN, *Estudios de derecho civil*, VI, 2, *Derecho de sucesión*, 2ª ed., Madrid, 1910, p. 1361 ss.; M.M. TRAVIESAS, *Los negocios jurídicos y su interpretación*, in *Rev. der. priv.*, 1925, p. 37 s.; M. ALBALADEJO, *El error en las disposiciones testamentarias*, cit., p. 429 s.; U. ALVAREZ SUÁREZ, *op. cit.*, p. 100 ss.; F. CLEMENTE DE DIEGO, *Instituciones de derecho civil español*, 2ª ed., III, Madrid, 1959, p. 269 s.; V.-L. SIMO SANTONJA, *La interpretación de las disposiciones «mortis causa»*, in *Rev. der. priv.*, 1961, p. 371 ss.; J. PUIG BRUTAU, *La interpretación del testamento en la jurisprudencia*, in *AAMN*, (12) 1962, p. 511 ss.; J.B. JORDANO BAREA, *Teoría general del testamento*, in *Estudios de derecho público y privado ofrecidos al Prof. Dr. Ignacio Serrano y Serrano*, I, *Estudios de derecho civil*, Valladolid, 1965, p. 458 s.; ID., *El testamento y su interpretación*, Granada, 1999, p. 37 ss.; M. GARCÍA AMIGO, *op. cit.*, p. 931

Ciò autorizza ad escludere che l'individuazione della reale intenzione del testatore possa essere affidata esclusivamente a circostanze extra-testuali, dovendosi al contrario fare riferimento alla denominazione del beneficiario desumibile dalla formulazione letterale del lascito, la quale dunque deve già richiamare, in modo sufficientemente univoco, colui al quale il testatore intendeva riferirsi, mentre, in caso contrario, la previsione sarebbe invalida¹⁵⁶.

ss.; ID., *La integración del testamento*, in *Libro Homenaje al prof. Manuel Albaladejo García*, I, Madrid-Murcia, 2004, p. 1833 ss.; G.M. CASTAN VAZQUEZ, *La interpretación del testamento en el derecho comun*, in *Rev. der. priv.*, 1973, p. 281 ss.; G. CALLEJÓN ALFÉREZ, *El testamento y su interpretación*, in *Rev. crít. der. inm.*, 1973, p. 69 ss.; X. O'CALLAGHAN MUÑOZ, *Derecho de sucesiones*, 5ª ed., Madrid, 1999, p. 297 s.; A. ROMÁN GARCÍA, *Instituciones de derecho civil español*, VII, *Derecho de sucesiones*, Madrid, 1999, p. 156 s.; A. MONSERRAT VALERO, *op. cit.*, p. 764 ss.; M.L. MESTRE RODRÍGUEZ, *Consideraciones sobre la interpretación testamentaria en el código civil y en la jurisprudencia*, Th. Murcia, 2002, p. 125 ss.; ID., *La interpretación testamentaria. Notas a la regulación del Código civil*, Murcia, 2003, p. 75 ss.; I. DIAZ DE LEZCANO SEVILLANO, *La interpretación testamentaria en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo*, in *Libro homenaje al prof. Luis Díez-Picazo*, IV, Madrid, 2003, p. 5199 ss.; M.J. LÓPEZ FRÍAS, *Voluntad del causante y significado típico de algunas cláusulas testamentarias. Una reflexión sobre la interpretación del testamento*, Granada, 2004, p. 55 ss.; A. VAQUER ALOY, *La interpretación del testamento*, 2ª ed., Madrid, 2008, p. 23 ss.; J.A. DORAL GARCÍA, *Interpretación de los testamentos. Interpretación de las cláusulas testamentarias conflictivas y/o dudosas*, in *El patrimonio sucesorio. Reflexiones para un debate reformista*, coordinado por Ó. Monje Balmaseda, Madrid, 2014, p. 521 ss.; N. MILÁN MORALES e C. ARAUJO QUINTERO, *Pautas epistemológicas de la interpretación del acto jurídico testamentario desde la hermenéutica jurídica*, in *QI*, 2015, p. 115 ss.; Trib. Supremo, 6.4.1998, in *Cuad. civ.*, 1998, p. 1055 ss., con nota di M. GARCÍA-RIPOLL MONTIJANO.

¹⁵⁶ Cfr. M.M. TRAVIESAS, *El testamento*, in *Rev. der. priv.*, 1935, p. 132 ss.; M. ALBALADEJO, *op. ult. cit.*, pp. 424 ss., spec. 429 s. e 437 s.; ID., *De nuevo sobre el error en las disposiciones testamentarias*, cit., p. 333 s.; ID., *El negocio jurídico*, Barcelona, 1958, p. 315 ss.; ID., in *Comentarios al código civil y compilaciones forales*, coordinato par M. Albaladejo, X, 2, Madrid, 1987, p. 455 s.; A. DE LUNA GARCÍA, *Dictamen sobre interpretación de testamento*, in *An. der. civ.*, 1948, p. 158 ss.; F. PUIG-PEÑA, *Tratado de derecho civil español*, V, 1, Madrid, 1954, p. 119 ss.; J.B. JORDANO BAREA, *Interpretación del testamento*, Barcelona, 1958, p. 37 ss.; ID., *El testamento y su interpretación*, cit., p. 69; L. DíEZ-PICAZO, *Interpretación de testamento*, in *An. der. civ.*, 1959, p. 689 ss.; F. BONET RAMÓN, *Compendio de derecho civil*, V, *Sucesiones*, Madrid, 1965, p. 238 ss.; B. PEREZ GONZALES, in L. ENNECCERUS, T. KIPP e M. WOLFF, *Tratado de derecho civil*, edición española con anotaciones de B. Peres Gonzales, V, 1, Barcelona, 1966, p. 277 s.; F. DE CASTRO Y BRAVO, *El negocio jurídico*, in *Tratado práctico y crítico de derecho civil*, por Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, X, Madrid, 1967, p. 129 ss.; M.A. PÉREZ, in V. PIETROBON, *El error en la doctrina del negocio jurídico*, traducción y extensas anotaciones y concordancias al derecho español par M.A. Pérez, Madrid, 1971, p. 697 ss.; J. PUIG BRUTAU, *Fundamentos de derecho civil*, V, 2, cit., p. 280 s.; A. GORDILLO CAÑAS, *El error en el testamento*, in *An. der. civ.*, 1983, pp. 747 ss., spec. 784 s.; R.M. ROCA SASTRE, *Interpretación del testamento. Error en la designación del heredero. El principio «falsa demonstratio non nocet»*, in *Dictámenes Jurídicos*, directo por F. Clemente de Diego, I, Barcelona, 1984, p. 248 ss.; R.D. BENAVENTE e R.D. AGUILA, *Derecho sucesorio*, I, Santiago del Chile, 1990, p. 276 s.; L. DíEZ-PICAZO ed A. GULLÓN, *Sistema de derecho civil*, IV, *Derecho de familia – derecho de sucesiones*, 5ª ed., Madrid, 1990, p. 456 s.; J.L. LACRUZ BERDEJO, *Elementos de derecho civil*, V, *Derecho de sucesiones*, 5ª ed., Barcelona, 1993, p. 475 s.; J. OSSORIO MORALES, *Manual de sucesión testada*, Granada, 2001, p. 477 ss.; J.M. MIQUEL GONZÁLES, *Notas sobre «la*

Proprio per questo, l'art. 767, 1° co., *código civil*, attuando il principio «falsa causa non nocet», considera ordinariamente come non scritta «l'indicazione di una falsa causa dell'istituzione dell'erede o della nomina del legatario ... a meno che dal testamento non risulti che il testatore non avrebbe disposto tale istituzione o tale legato se avesse conosciuto la falsità della causa» («la expresión de una causa falsa de la institución de heredero o del nombramiento de legatario ... a no ser que del testamento resulte que el testador no habría hecho tal institución o legado si hubiese conocido la falsedad de la causa»), così da imporre la prova non solo del carattere determinante del motivo erroneo, ma soprattutto della puntuale ed univoca emersione dello stesso dall'analisi letterale del testamento¹⁵⁷.

Il tentativo di riproporre, all'atto della formulazione del BGB, una norma molto simile a quelle finora esaminate era dunque inevitabilmente destinato all'insuccesso.

La mancanza, nella proposta della seconda Commissione, di un espresso richiamo al materiale extra-testuale e alla prevalenza della reale volontà sulla dichiarazione, infatti, lasciava impregiudicata la valutazione del meccanismo rimediale diretto a privare di rilievo invalidante l'inesattezza riscontrata.

Se è vero che l'analisi dei modelli prussiano, austriaco e spagnolo legittima comunque a cogliere nelle rispettive formulazioni normative un parziale superamento della tecnica rimediale dello stralcio, alla quale continua invece ad essere più legato il modello francese, una vera e propria sostituzione di quanto inesattamente dichiarato con quello realmente voluto

voluntad del testador», in *RJUAM*, 2002, p. 153 ss.; A. VAQUER ALOY, *op. cit.*, p. 36 ss.; E. GÓMEZ CALLE, *op. cit.*, p. 55 ss.; Á. ACEDO PENCO, *Derecho de sucesiones. El testamento y la herencia*, Madrid, 2014, p. 34 s.; C. BIANCHI, *Los vicios de la voluntad testamentaria*, in *UM*, 2016, p. 283 ss.; J.A. DORAL GARCÍA, *op. cit.*, p. 531 s.; B. VERDERA IZQUIERDO, *La nulidad del testamento derivada de vicios de la voluntad en su otorgamiento. Especial referencia al dolo*, in *El patrimonio sucesorio*, cit., p. 631 s.; F. LLEDÓ YAGÜE, *Derecho sucesorio, II, El testamento*, Madrid, 2017, p. 75 s.; nonché, con specifico riferimento al diritto catalano, S. ESPIAU ESPIAU, *El error en las disposiciones testamentarias. La regulación del «Codi de successions per causa de mort en el dret civil de Catalunya»*, Madrid, 1994, p. 18 ss.

¹⁵⁷ Cfr. J. OSSORIO MORALES, *El legado de parte alicuota (En torno a la distinción entre heredero y legatario)*, in *Id.*, *Estudios de derecho privado*, Barcelona, 1942, p. 143 s.; M. ALBALADEJO, *El error en las disposiciones testamentarias*, cit., pp. 424 ss., spec. 430 s.; *Id.*, *De nuevo sobre el error en las disposiciones testamentarias*, cit., p. 324 ss.; R. NUÑEZ LAGOS, *El derecho sucesorio ante la tradición española y el Código civil*, in *RGLJ*, 1951, I, p. 20 ss.; M. ARMERO DELGADO, *Testamentos y particiones*, Madrid, 1951, p. 20 ss.; M. DÍAZ CRUZ, *Los legados*, Madrid, 1951, p. 55 ss.; M. GARCÍA AMIGO, *Interpretación del testamento*, cit., p. 960 ss.; M. CASTAN VAZQUEZ, *op. cit.*, p. 299 ss.; A. MONSERRAT VALERO, *op. cit.*, p. 764 ss.; O. DE LAMO MERRINI, *op. cit.*, p. 41 s.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 29 ss.; E. GÓMEZ CALLE, *op. cit.*, pp. 71 ss. e 267 ss.; A. SÁNCHEZ-RUBIO GARCÍA, *Cuestiones de invalidez testamentaria en la sucesión aragonesa*, in *RDCA*, 2010, p. 135 ss.; J.A. OBARRIO MORENO, *La vigencia de las solemnidades testamentarias en el ius commune*, in *Glossae*, 2012, p. 1 ss.; A.I. BERROCAL LANZAROT, *La capacidad y voluntad de testar dos pilares fundamentales en la sucesión testada*, in *Rev. crít. der. inm.*, 2018, p. 3346 s.

non sembra incondizionatamente consentita in nessuno dei sistemi esaminati né avrebbe potuto essere ammessa se nel BGB fosse stata introdotta una disposizione simile a quella formulata durante i lavori preparatori.

A tal fine, infatti, non può dirsi sufficiente escludere la possibilità di dedurre dall'inesatta indicazione un autonomo motivo di invalidità della scheda, senza nulla disporre circa le modalità attraverso le quali attuarne l'esecuzione.

Probabilmente, il silenzio sul punto della proposta della seconda Commissione esprimeva l'intenzione dei compilatori di risolvere il problema mediante l'applicazione delle previsioni dedicate all'interpretazione del negozio giuridico e, in particolare, di quello che sarebbe divenuto il § 133 BGB, il quale, imponendo d'indagare «la reale volontà» («wirkliche Wille») senza arrestarsi al «senso letterale dell'espressione» («buchstäblichen Sinne des Ausdrucks»), delinea una regola gerarchica generale, ispirata alla prevalenza del senso soggettivo della dichiarazione – corrispondente all'intimo volere del *de cuius* – sulla sua formulazione testuale¹⁵⁸.

A favore di questa conclusione depone anche il § 2084 BGB, che assicura un espresso riconoscimento al principio conservativo con esclusivo riguardo al testamento ed impone di preferire, nel dubbio, l'interpretazione idonea a garantire efficacia alla disposizione allorché essa «ammetta diverse interpretazioni» («lässt der Inhalt einer letztwilliger Verfügung verschiedene Auslegungen zu»)¹⁵⁹.

Il combinato disposto delle due previsioni appena citate, dunque, conduce ad esiti applicativi sostanzialmente identici a quelli che avrebbero potuto essere determinati dall'accoglimento della disposizione proposta dalla seconda Commissione e dà sufficiente conto delle ragioni della sua soppressione.

8. *Il dogma dichiarazionistico e la «teoria dell'accenno» nel sistema tedesco*

Il prezzo da pagare per la mancata codificazione del principio «falsa demonstratio non nocet» nell'esperienza tedesca non è stato comunque modesto.

Privo di un espresso riconoscimento normativo, esso è rimasto legato

¹⁵⁸ Regola gerarchica già richiamata quando si è posto l'accento sull'ammissibilità nel sistema tedesco di un'interpretazione «integrativa»: cfr. *retro*, Cap. I, §§ 7 e 8.

¹⁵⁹ Cfr. H. LANGE, *Die Verwirklichung des wahren letzten Willens des Erblassers*, cit., p. 35 s.; A. DE CUPIS, *Il principio di conservazione nell'interpretazione dei testamenti*, cit., p. 86 s.; R. KOHLER, *Teilunwirksamkeitsklauseln*, in *DNotZ*, 1961, p. 195 ss.; U. VON LÜBTOW, *Probleme des Erbrechts*, Berlin, 1967, p. 43 ss.; M. GARCÍA AMIGO, *op. ult. cit.*, p. 944 s.; O. WERNER, *op. cit.*, p. 264 s.

alla ricostruzione volontaristica del negozio giuridico e ha dunque subito i contraccolpi del superamento di quest'ultima, indotto dall'accoglimento della teoria dichiarazionistica, pur rimanendo inevitabilmente ancorato, stante l'espressa introduzione della figura negoziale, entro i confini di una risistemazione teorico-concettuale unitaria e, in quanto tale, meno sensibile alle specificità dell'atto testamentario¹⁶⁰.

Lo scontro, in particolare, si è consumato proprio sul combinato disposto dei §§ 133 e 2084 BGB e ha preso avvio dalla constatazione dell'oggettiva difficoltà di riproporre il principio in ambito contrattuale o nelle dichiarazioni unilaterali recettizie *inter vivos*.

Il riconoscimento dell'operatività della buona fede nell'interpretazione del contratto (§ 157 BGB), infatti, ha indotto la parte maggioritaria della dottrina a limitare il richiamo del principio «falsa demonstratio non nocet» ai soli casi in cui non vi sia una lesione dell'affidamento del destinatario, il quale può essere costretto a subire gli effetti della correzione o dello stralcio dell'informazione inesatta solo se quest'ultima sia già individuabile, al momento del perfezionamento dell'atto, usando l'ordinaria diligenza¹⁶¹.

¹⁶⁰ Per una puntuale indicazione dei termini del dibattito dottrinale, è sufficiente rinviare ad O. BÄHR, *Über Irrungen im Contrahiren*, in *JherJb.*, (14) 1875, p. 393 ss.; S. SCHLOSSMANN, *Der Vertrag*, Leipzig, 1876, p. 10 ss.; R. SCHALL, *Der Parteiwille im Rechtsgeschäft*, Stuttgart, 1877, p. 25 ss.; J. UNGER, *Über die legislative Behandlung des wesentlichen Irrthums bei obligatorischen Verträgen*, cit., p. 673 ss.; H. ISAY, *Die Willenserklärung im Thatbestande des Rechtsgeschäfts nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich*, Jena, 1899, p. 60 ss.; R. FUBINI, *La dottrina dell'errore in diritto civile italiano*, cit., p. 16 ss.; E. DANZ, *Über das Verhältnis des Irrtums zur Auslegung nach dem B.G.B.*, cit., p. 421 ss.; ID., *Die Auslegung der Rechtsgeschäfte*, cit., p. 1 ss.; H. WALSMANN, *Der Irrtum im Prozeßrecht. Ein Beitrag zur Lehre von den Prozeßhandlungen*, Tübingen, 1907, p. 71 ss.; E. HÖLDER, *Das Wesen der rechtswirksamen Willenserklärung*, cit., p. 413 ss.; R. HENLE, *Vorstellungs- und Willentheorie in der Lehre von der juristischen Willenserklärung*, Leipzig, 1910, pp. 129 ss. e 495 ss.; ID., *Irrtum über die Rechtsfolgen*, in *Festgabe der bonner juristischen Fakultät für Paul Krüger zum Doktor-jubiläum*, Berlin, 1911, p. 304 ss.; J. BINDER, *op. cit.*, p. 266 ss.; E. JACOBI, *Über den Irrtum in der Berechnung*, in *JherJb.*, (70) 1921, p. 110 ss.; K. LARENZ, *Die Methode der Auslegung des Rechtsgeschäfts*, cit., p. 10 ss.; H. RHODE, *Die Willenserklärung und der Pflichtgedanke im Rechtsverkehr*, in *Neue Deutsche Forschungen. Abteilung Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht*, in Verbindung mit P. Gieseke, W. Hedemann, F. Schlegelberger, herausgegeben von E. Wahl, Berlin, 1938, p. 12 ss.; H.G. ISELE, *Ein halbes Jahrhundert deutsches Bürgerliches Gesetzbuch*, in *AcP*, (150) 1949, p. 1 ss.; W. FLUME, *Rechtsgeschäft und Privatautonomie*, cit., p. 148 ss.; ID., *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, II, cit., p. 45 ss.; H. BROX, *Die Einschränkung der Irrtumsanfechtung*, cit., p. 45 ss.; R. HEPTING, *Erklärungswille, Vertrauensschutz und rechtsgeschäftliche Bindung*, in *Festschrift der Rechtswissenschaftlichen Fakultät zur 600-Jahr-Feier der Universität zu Köln*, Köln-Berlin-Bonn-München, 1988, p. 209 ss.; H. KÖTZ, *Vertragsauslegung*, cit., p. 221 ss.; H. HONSELL, *op. cit.*, p. 335 ss.

¹⁶¹ Cfr. E. DANZ, *Über das Verhältnis des Irrtums zur Auslegung nach dem B.G.B.*, cit., p. 390 s.; ID., *Die Auslegung der Rechtsgeschäfte*, cit., p. 152 ss.; R. LEONHARD, *Der Irrtum als Ursache nichtiger Verträge*, I, cit., p. 85 ss.; H. TITZE, *Die Lehre vom Mißverständnis. Eine zivilrechtliche Untersuchung*, Berlin, 1910, p. 82 ss.; T. EBBECKE, *op. cit.*, pp. 1 ss., spec. 7 ss.; A. MANIGK, *Das Wesen des Vertragsschlusses in der neuren Rechtsprechung*, cit., p. 145 ss.; H.

Reinterpretato in una prospettiva dichiarazionistica, il § 133 BGB si limiterebbe ad esprimere l'esigenza di ricostruire il *dictum* contrattuale avuto esclusivo riguardo ai termini dell'accordo accettati o accettabili dai contraenti, a nulla rilevando che uno di essi abbia inteso la manifestazione di volontà in senso diverso da quanto percepibile dalla controparte¹⁶².

Nel caso da ultimo accennato, salva l'irrilevanza della riserva mentale¹⁶³, il contraente potrebbe tutt'al più dimostrare il suo errore, che, tuttavia, conduce all'eliminazione del contratto se assume contorni di essenzialità (§§ 119 e 120 BGB) ed obbliga al risarcimento del danno subito dalla controparte che abbia fatto affidamento sulla validità della dichiarazione (§ 122 BGB), dovendosi procedere, in assenza di tali condizioni, alla pura e semplice esecuzione secondo il senso oggettivo della dichiarazione¹⁶⁴.

WIRTH, *Der versterkte Dissens*, Diss. Breslau, 1927, p. 8 ss.; K. LARENZ, *op. ult. cit.*, p. 15 ss.; ID., *Ergänzende Vertragsauslegung und dispositives Recht*, cit., p. 737 s.; H. RHODE, *op. cit.*, p. 40 ss.; P. KOSCHAKER, *op. cit.*, p. 147 s.; K. SPIRO, *Über den Gerichtsgebrauch zum allgemeinen Teil des revidierten Obligationenrechts*, Basel, 1948, pp. 124 s. e 251 ss.; A. EGGER, *Über die Rechtsethik des schweizerischen Zivilgesetzbuches*, 2^a ed., Zürich, 1950, p. 112 s.; ID., *Grundsätze der Vertragsauslegung*, in ID., *Ausgewählte Schriften und Abhandlungen*, herausgegeben von W. Hug, I, *Beiträge zur Grundlegung des Privatrechts*, Zürich, 1957, p. 104 ss.; J. GERNHUBER, *Drittwirkungen im Schuldverhältnis kraft Leistungsnähe. Zur Lehre von den Verträgen mit Schutzwirkung für Dritte*, in *Festschrift für Arthur Nikisch*, cit., p. 261 s.; H. LEHMANN, *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches*, 16^a ed., Berlin, 1966, p. 135 s.; M. REINICKE, *Der Satz von der «falsa demonstratio» im Vertragsrecht*, in *JA*, 1980, p. 455 s.; R. HEPTING, *op. cit.*, p. 212 s.; H. HONSELL, *Ambiguitas contra stipulatorem*, in *Iuris Professio*, cit., p. 73 ss.; R. SCHIMMEL, *op. cit.*, p. 982 s.; J. NEUNER, *Vertragsauslegung – Vertragsergänzung – Vertragskorrektur*, in *Festschrift für Claus-Wilhelm Canaris zum 70. Geburtstag*, herausgegeben von A. Heldrich, J. Prölss, I. Koller, sowie K. Langenbucher, H.C. Grigoleit, J. Hager, F.C. Hey, J. Neuner, J. Petersen und R. Singer, I, München, 2007, p. 902 s.; R. SINGER, *op. cit.*, p. 552 ss.

¹⁶² Cfr. *retro*, Cap. I, §§ 7 e 8.

¹⁶³ Cfr. J.L. LUTZ, *op. cit.*, p. 46 s.; R. HENLE, *Vorstellungs- und Willentheorie in der Lehre von der juristischen Willenserklärung*, cit., p. 42 ss.; ID., *Irrtum über die Rechtsfolgen*, cit., p. 310 ss.; J. BINDER, *op. cit.*, p. 424 s.; H. LANGE, *op. ult. cit.*, p. 7 s.; R. FOER, *op. cit.*, p. 18 s.; E. WIESER, *Wille und Verständnis bei der Willenserklärung*, in *AcP*, (189) 1989, p. 112 s.; e, con il titolo *Volontà e comprensione nella dichiarazione di volontà*, trad. it. di R. Favale, in *Rass. dir. civ.*, 1992, p. 376 s. (da cui le successive citazioni); W. FLUME, *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, II, cit., p. 402 ss.; A. WACKE, *Mentalreservation und Simulation als antizipierte Konträrakte bei formbedürftigen Geschäften insbesondere bei Testamentserrichtung und Heirat*, cit., p. 651 ss.; R. SINGER, *op. cit.*, p. 475 ss.

¹⁶⁴ Cfr. R. FUBINI, *op. ult. cit.*, p. 52 ss.; S. SCHLOSSMANN, *Der Irrtum über wesentliche Eigenschaften der Person und der Sache nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Zugleich ein Beitrag zur Theorie der Gesetzesauslegung*, in *Abhandlungen zum Privatrecht und Zivilrecht des Deutschen Reiches*, in zwanglosen Heften herausgegeben von O. Fischer, IX, 3, Jena, 1903, p. 23 ss.; E. DANZ, *Über das Verhältnis des Irrtums zur Auslegung nach dem B.G.B.*, cit., p. 381 ss.; ID., *Zum Verhältnis von Sprache, Willen und Erklärung*, cit., c. 152 s.; W. FLUME, *Rechtsgeschäft und Privatautonomie*, cit., p. 198 ss.; ID., *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, II, cit., pp. 302 ss. e 418 ss.; H. BROX, *op. ult. cit.*, p. 1 ss.; A. LÜDERITZ, *op. cit.*, p. 309 ss.; F. BYDLINSKI, *Privatautonomie und objective Grundlagen des verpflichtenden Rechtsgeschäfts*, Wien-New York, 1967, p. 111 ss.; C.-W. CANARIS, *Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht*, München, 1971, p. 417 ss.; ID., *Das Rangverhältnis der «klassischen» Auslegungskrite-*

A tal stregua, il principio «falsa demonstratio non nocet» può solo legittimare marginali discostamenti dall'uso linguistico generalmente condiviso e contribuisce alla determinazione della portata giuridica di un errore comune se entrambi i contraenti abbiano inteso certe espressioni in un significato divergente da quello usuale o si siano indotte all'accordo in ragione della medesima falsa rappresentazione di una determinata circostanza fattuale¹⁶⁵.

Secondo parte della dottrina, alla riaffermazione del significato oggettivo deducibile dall'impiego delle ordinarie tecniche ermeneutiche bisognerebbe pervenire anche se la reale intenzione, per quanto astrattamente conoscibile, non sia stata in concreto conosciuta dal destinatario, perché in

rien, demonstriert an Standardproblemen aus dem Zivilrecht, in *Festschrift für Dieter Medicus zum 70. Geburtstag*, cit., p. 25 ss. (entrambi questi scritti possono altresì leggersi in Id., *Gesammelte Schriften*, herausgegeben von H.G. Grigoleit und J. Neuner, III, Berlin, 2012, p. 485 ss.; e I, p. 453 ss.); J. SCHMIDT-SALZER, *op. cit.*, p. 287 s.; R. HEPTING, *op. cit.*, p. 215 ss.; M. LÖHNIG, *Irrtum über Eigenschaften des Vertragspartners*, Bielefeld, 2002, p. 99 ss.; J. NEUNER, *op. cit.*, p. 919 ss.; R. SINGER, *op. cit.*, p. 512 ss.; C. ARMBRÜSTER, in *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, I, Allgemeiner Teil. §§ 1-240*, herausgegeben von C. Schubert, 8^a ed., München, 2018, p. 1195 ss.

¹⁶⁵ Cfr. E. DANZ, *Über das Verhältnis des Irrtums zur Auslegung nach dem B.G.B.*, cit., p. 415 ss.; Id., *Rechtsprechung nach der Volksaufschauung und nach dem Gesetz. Ein Beitrag zur Lehre vom Gewohnheitsrecht und zur Gesetzauslegung*, in *JherJb.*, (54) 1909, p. 5 s.; Id., *Die Auslegung der Rechtsgeschäfte*, cit., pp. 33 e 63 s.; F. ZEILER, *Die falsa demonstratio bei formbedürftigen Rechtsgeschäften*, in *Gruchot*, (52) 1908, p. 224 ss.; R. HENLE, *Irrtum über die Rechtsfolgen*, cit., p. 341 s.; F. KABUS, *op. cit.*, p. 11 s.; O. FISCHER, *Rechtsgeschäftliches Bewerk*, cit., p. 46 s.; F. SEIFERT, *op. cit.*, p. 95 ss.; H. RHODE, *op. cit.*, p. 77 ss.; W. FLUME, *Rechtsgeschäft und Privatautonomie*, cit., pp. 177 s. e 194 s.; Id., *Testamentsauslegung bei Falschbezeichnungen*, cit., p. 2008; H. BROX, *op. ult. cit.*, p. 86 ss.; A. LÜDERITZ, *op. cit.*, p. 187 ss.; L. HÄSEMAYER, *op. cit.*, p. 280 ss.; K.-H. BERNARD, *op. cit.*, p. 97 s.; J. SCHMIDT-SALZER, *op. cit.*, p. 282 s.; H. STUMPF, *op. cit.*, p. 966 s.; F. WIEACKER, *Irrtum, Dissens oder Gegenstandslose Leistungsbestimmung?*, cit., p. 385; M. REINICKE, *op. cit.*, p. 455 s.; R. FOER, *op. cit.*, pp. 20 ss. e 49 ss.; I. SCHERER, *op. cit.*, p. 61 ss.; T. WEDEL, *Der VIII. Zivilsenat des BGH und die Andeutungstheorie*, in *MDR*, 1989, p. 29 s.; Id., *Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs und die Andeutungstheorie*, in *WRP*, 1997, p. 418 ss.; U. FOERSTE, *op. cit.*, p. 89 s.; D. FELIX e W. JONAS, *Die falsa demonstratio im Rahmen der Verfassungsbeschwerde. Ein Beitrag zur Beschwerdefähigkeit von Ausländern im Schutzbereich*, in *JA*, 1994, p. 343 s.; J. NEUNER, *op. cit.*, p. 908; C. REYMANN, *Falsa demonstratio und Erwerbverhältnis bei der Auflassung*, in *NJW*, 2008, p. 1773 ss.; R. SINGER, *op. cit.*, pp. 548 s. e 775 s.; RG, 28.2.1900, n. V 367/99, in *RGZ*, (46) 1901, p. 225 ss.; RG, 1.4.1905, n. V 448/04, *ivi*, (60) 1905, p. 338 ss.; RG, 17.4.1907, n. V 374/06, *ivi*, (66) 1907, p. 21 ss.; RG, 13.12.1924, n. V 652/23, *ivi*, (109) 1925, p. 334 ss.; BGH, 19.6.1957, n. IV ZR 214/56, in *BGHZ*, (25) 1958, p. 1 ss.; BGH, 20.12.1974, n. V ZR 132/73, *ivi*, (63) 1975, p. 360 ss.; in *NJW*, 1975, p. 536 s.; in *DNotZ*, 1975, p. 358 ss.; e in *MDR*, 1975, p. 306; BGH, 23.3.1979, n. V ZR 24/77, in *NJW*, 1979, p. 1350 s.; in *WM*, 1979, p. 578 s.; in *DB*, 1979, p. 1175; in *DNotZ*, 1979, p. 403 ss.; in *BGHZ*, (74) 1980, p. 116 ss.; e in *JA*, 1980, p. 47 s.; BGH, 30.4.1982, n. V ZR 104/81, in *BGHZ*, (83) 1982, p. 395 ss.; in *WM*, 1982, p. 715 s.; e in *DNotZ*, 1982, p. 619 s.; BGH, 8.12.1982, n. IV ZR 94/81, cit.; BGH, 25.3.1983, n. V ZR 268/81, in *BGHZ*, (87) 1983, p. 150 ss.; in *WM*, 1983, p. 657 s.; in *JA*, 1983, p. 596 s.; in *DNotZ*, 1983, p. 618 ss.; e in *JR*, 1984, p. 13 ss., con nota di H. KÖHLER; BGH, 11.11.1983, n. V ZR 211/82, in *BGHZ*, (89) 1984, p. 41 ss.

quest'ordine d'ipotesi il mero fatto che essa non abbia trovato adeguata espressione nell'accordo esporrebbe il dichiarante a subire le conseguenze della sua condotta, in attuazione di un principio di autoresponsabilità che sembrerebbe declinabile in termini gerarchicamente sovraordinati alla stessa correttezza, quantomeno allo scopo di attribuire prevalenza al rimedio eliminativo, preservando l'atto dal rischio di manipolazioni non adeguatamente valutabili attraverso il ricorso a quelle clausole generali poste a fondamento dell'interpretazione «integrativa»¹⁶⁶.

Con specifico riferimento ai casi in cui il valido perfezionamento del contratto è subordinato al rispetto di una forma *ad substantiam*, un ulteriore ostacolo all'operatività del principio è stato individuato proprio nella determinazione di quanto deve risultare dallo scritto affinché il contratto sia ritenuto valido¹⁶⁷.

¹⁶⁶ Cfr. M. MITTELSTÄDT, *Die Auslegung empfangsbedürftiger Willenserklärungen*, Tübingen, 2016, spec. pp. 5, 18, 61, 77 s., 92, 166, 191 ss., 236, 252 ss., il quale ha cura preliminarmente di chiarire (p. 12 s.) che la decisione di non occuparsi della rilevanza del principio «falsa demonstratio non nocet» in ambito testamentario o, in genere, a fronte di dichiarazioni non recettizie trae giustificazione dall'impossibilità di sottoporre ad identiche regole ermeneutiche atti strutturalmente e funzionalmente così diversi. Ma, meno recentemente, ampie perplessità sull'estensione al contratto del principio «falsa demonstratio non nocet», da intendersi come regola ermeneutica valida solo in ambito testamentario, erano già state manifestate da H.J. WIELING, *Die Bedeutung der Regel «falsa demonstratio non nocet» im Vertragsrecht*, in *AcP*, (172) 1972, p. 297 ss.; Id., *Falsa demonstratio non nocet*, in *Jura*, 1979, p. 524 ss.; R. MISERRE, *Die «culpa in testando». Möglichkeiten und Grenzen einer Vertrauenshaftung im Erbrecht*, Bielefeld, 2002, p. 85 ss.

¹⁶⁷ Cfr. E. DANZ, *Die Kunst der Auslegung*, in *DJZ*, 1904, c. 659 ss.; e, con il titolo *L'arte dell'interpretazione*, trad. it. di L. Di Nella, in *Rass. dir. civ.*, 1996, p. 476 ss.; Id., *Rechtsprechung nach der Volksaufschauung und nach dem Gesetz*, cit., p. 54 ss.; Id., *Über das Verhältnis des Irrtums zur Auslegung nach dem B.G.B.*, cit., p. 416 ss.; Id., *Die Auslegung der Rechtsgeschäfte*, cit., p. 167 ss.; A. MANIGK, *op. ult. cit.*, p. 172 ss.; F. ZEILER, *op. cit.*, p. 228 ss.; J. GERNHUBER, *Formnichtigkeit und Treu und Glauben*, in *Festschrift zum 70. Geburtstag von Walter Schmidt-Rimpler*, unter Mitwirkung von Freunden und Kollegen herausgegeben von der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität Bonn, Karlsruhe, 1957, pp. 151 ss., spec. 173 s.; W. SCHOLLEN, *Grundfragen des Notarberufs in unserer Zeit*, in *DNotZ*, 1961, p. 182 s.; D. HUHNS, *Zur Abtretung und Verpfändung des Auflassungsanspruches*, in *Rpfleger*, 1974, p. 2 s.; R. ERTL, *Sind die Abtretung und Verpfändung des Auflassungsanspruches und die Verpflichtungsgeschäfte dazu noch formfrei?*, in *DNotZ*, 1976, p. 68 ss.; Id., *Probleme und Gefahren bei der Abtretung des Auflassungsanspruches*, *ivi*, 1977, p. 81 ss.; K.-H. BERNARD, *op. cit.*, pp. 19 s. e 68 ss.; M. REINICKE, *op. cit.*, p. 458 ss.; H. KÖBL, *Die Bedeutung der Form im heutigen Recht*, in *DNotZ*, 1983, p. 207 ss.; R. FOER, *op. cit.*, p. 41 ss.; H. HAGEN, *Entwicklungstendenzen zur Beurkundungspflicht bei Grundstücksverträgen*, in *DNotZ*, 1984, p. 267 ss.; C. REITHMANN, *Berichtigung notarieller Urkunden*, *ivi*, 1999, p. 292 ss.; R. SINGER, *op. cit.*, p. 773 s.; RG, 28.2.1900, n. V 367/99, cit.; RG, 1.4.1905, n. V 448/04, cit.; RG, 20.9.1905, n. V 58/05, in *RGZ*, (61) 1906, p. 264 ss.; RG, 23.11.1908, n. VI 222/08, in *WarnRspr.*, 1909, p. 130; RG, 16.3.1910, n. V 23/10, in *RGZ*, (73) 1910, p. 154 ss.; RG, 28.10.1911, n. V 134/11, in *WarnRspr.*, 1912, p. 5 ss.; RG, 3.5.1917, n. VI 64/17, *ivi*, 1917, p. 451 ss.; RG, 11.12.1929, n. V 456/28, in *SeuffArch.*, (84) 1930, p. 116 s.;

Poiché l'interpretazione letterale impone di attribuire rilievo solo alle circostanze adeguatamente documentate, il dichiarante che volesse evocare fatti extra-testuali per suffragare la sua personale ricostruzione dell'accordo si troverebbe nell'impossibilità di definirne la portata ermeneutica, avuto riguardo all'impossibilità della controparte di averne conoscenza e alla necessità di desumere dalla mancanza di un espresso richiamo nel testo contrattuale un argomento diretto ad escludere il rispetto del vincolo formale previsto dalla legge per un valido consenso, con conseguente riaffermazione di quella rigida alternativa tra eliminazione ed esecuzione in un senso corrispondente a quello oggettivo entro la quale il principio è ora costretto a muoversi¹⁶⁸.

A fronte di un testamento, tali rilievi hanno progressivamente sancito l'inadeguatezza del generico richiamo al dogma volontaristico, anche se collegato alla qualificazione in termini di atto unilaterale non recettizio e alla conseguente assenza di un affidamento altrui meritevole di protezione.

Nel sistema tedesco, infatti, le norme dettate per l'interpretazione e l'invalidità sono estese a qualunque negozio giuridico, indipendentemente dalla sua struttura, e l'idoneità del contratto ad avviare e regolare vicende suc-

RG, 24.9.1931, n. V 7/31, in *RGZ*, (133) 1931, p. 279 ss.; RG, 27.2.1932, n. V 7/32, in *SeuffArch.*, (86) 1932, p. 243 ss.; OLG Nürnberg, 20.1.1965, in *DNotZ*, 1966, p. 33 s.; BGH, 8.6.1965, n. V ZR 197/62, *ivi*, p. 172 ss.; BGH, 8.3.1966, n. V ZR 62/64, in *WM*, 1966, p. 585 s.; e in *DNotZ*, 1966, p. 736 s.; BGH, 18.4.1966, n. VIII ZR 279/63, in *WM*, 1966, p. 590 ss.; in *LM*, 1966, *sub* § 1136 BGB, n. 1; e in *DNotZ*, 1966, p. 739 ss.; BGH, 2.2.1967, n. III ZR 193/64, in *NJW*, 1967, p. 1128 s.; in *LM*, 1967, *sub* § 2371 BGB, n. 2; in *BGHWarn.*, 1967, p. 122 ss.; e in *DNotZ*, 1968, p. 48 ss.; BGH, 14.7.1969, n. V ZR 122/66, in *NJW*, 1969, p. 2043 ss.; BGH, 29.6.1970, n. III ZR 21/68, in *DNotZ*, 1971, p. 37 ss.; OLG Bremen, 16.9.1970, in *OLGZ*, 1971, p. 147 ss.; KG, 30.4.1971, *ivi*, 1972, p. 70 ss.; BGH, 5.5.1972, n. V ZR 63/70, in *BGHZ*, (58) 1972, p. 386 ss.; e in *NJW*, 1972, p. 1364 ss.; BGH, 16.6.1972, n. V ZR 93/70, *ivi*, p. 1464 ss.; BGH, 20.12.1974, n. V ZR 132/73, *cit.*; BGH, 17.1.1975, n. V ZR 116/73, in *DNotZ*, 1976, p. 16 ss.; BGH, 10.3.1976, n. V ZB 15/75, *ivi*, 1976, p. 490 ss.; BGH, 23.2.1979, n. V ZR 99/77, in *NJW*, 1979, p. 1495 s.; e in *DNotZ*, 1979, p. 406 s.; BGH, 23.3.1979, n. V ZR 24/77, *cit.*; BGH, 27.4.1979, n. V ZR 175/77, in *NJW*, 1979, p. 1498 s.; BGH, 30.4.1982, n. V ZR 104/81, *cit.*; BGH, 11.11.1983, n. V ZR 211/82, *cit.*; BayObLG, 30.4.1993, in *DNotZ*, 1994, p. 492 ss.; BayObLG, 17.2.1994, in *Rpfleger*, 1994, p. 344 s.; VGH Baden-Württemberg, 2.2.2005, in *BauR*, 2005, p. 1595 s.; in *ZfBR*, 2006, p. 62 (s.m.); in *NVwZ-RR*, 2006, p. 90 ss.; e in *VBlBW*, 2006, p. 23 ss.

¹⁶⁸ Cfr. H. REHBEIN, *Das bürgerliche Gesetzbuch mit Erläuterungen für das Studium und die Praxis*, I, *Allgemeiner Teil*, Berlin, 1899, p. 224 s.; E. DANZ, *Über das Verhältnis des Irrtums zur Auslegung nach dem B.G.B.*, *cit.*, p. 416 s.; F. ZEILER, *op. cit.*, p. 231 ss.; A. MANIGK, *op. ult. cit.*, p. 208 ss.; H.J. WIELING, *Die Bedeutung der Regel «falsa demonstratio non nocet» im Vertragsrecht*, *cit.*, pp. 297 ss., spec. 310 s.; Id., *Falsa demonstratio non nocet*, *cit.*, p. 527 s.; W. HACK, *op. cit.*, p. 89 ss.; D. BICKEL, *Die Methoden der Auslegung rechtsgeschäftlicher Erklärungen. Kritische Analyse seit dem Inkrafttreten des BGB vertretener Lehrmeinungen und Versuch einer Neubegründung*, Marburg, 1976, p. 151 ss.; M. STATHOPOULOS, *op. cit.*, p. 365 s.; M. REINICKE, *op. cit.*, p. 459 s.; R. KANZLEITER, *Die nachträgliche Berichtigung notarieller Urkunden*, in *DNotZ*, 1990, p. 478 ss.; H. HONSELL, *Willenstheorie oder Erklärungstheorie?*, *cit.*, p. 341 s. *Contra* W. FLUME, *Rechtsgeschäft und Privatautonomie*, *cit.*, p. 195 s.; Id., *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, II, *cit.*, pp. 301 s. e 306 s.

cessorie legittima l'affermazione della necessità di tutelare gli interessi di soggetti diversi dal disponente anche in ambito specificamente testamentario¹⁶⁹.

Ove si abbia cura di ricordare che il § 2078, 1° co., BGB allarga sensibilmente l'ambito di operatività dell'errore, collegandone la rilevanza al generico «contenuto» («Inhalt») della disposizione testamentaria, non desta particolare sorpresa la conclusione che il principio «falsa demonstratio non nocet» può operare solo quando l'errore del testatore non sia concretamente riscontrabile e perciò mediante un intervento correttivo avente rilievo esclusivamente ermeneutico ed idoneo a perseguire una funzione di natura impositiva¹⁷⁰.

Proprio in questo passaggio s'identifica il più significativo contributo che l'accoglimento della teoria dichiarazionistica ha apportato all'elaborazione dell'ambito di operatività del principio in esame nel periodo successivo all'entrata in vigore del BGB.

Preso atto che il principio non è stato regolato nella disciplina dei vizi della volontà, il valore costitutivo attribuito a qualunque dichiarazione – indipendentemente dalla sua struttura e dalla sua funzione – ne ha sancito il ritorno nell'area dell'interpretazione del negozio giuridico, dalla quale

¹⁶⁹ Cfr. E. HÖLDER, *Zur Lehre von der Auslegung der Willenserklärungen und der Bedeutung des Irrtums über ihren Inhalt*, in *Aus römischen und bürgerlichem Recht. Ernst Immanuel Bekker zum 16. August 1907 überreicht*, Weimar, 1907, p. 59 ss.; A. MANIGK, *Willenserklärung und Willensgeschäft*, cit., p. 460 ss.; H. TITZE, *op. cit.*, p. 83 ss.; R. HENLE, *op. ult. cit.*, p. 344 ss.; J. BINDER, *Bürgerliches Recht. Erbrecht*, in *Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft*, herausgegeben von E. Kohlrausch, W. Kaskel und A. Spiethoff, XI, Berlin, 1923, pp. 10 s. e 23 s.; J. HIMMELSCHNEIDER, *Beiträge zu der Lehre vom Rechtsgeschäft*, in *Abhandlungen zum Bürgerlichen, Handels- und Arbeitsrecht*, herausgegeben von H. Höniger, IV, Mannheim-Berlin-Leipzig, 1930, p. 5 ss.; F. KABUS, *op. cit.*, p. 6 s.; B. STANNER, *op. cit.*, p. 2; F. SEIFERT, *op. cit.*, p. 150 ss.; F. LEONHARD, *op. cit.*, p. 26 ss.; H. LANGE, *op. ult. cit.*, p. 1 ss.; J. BAUMERT, *op. cit.*, p. 26 s.; P. KOSCHAKER, *op. cit.*, p. 150 ss.; P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, cit., p. 12 ss.; K. OFTINGER, *Überblick über die Problematik und einige Hauptpunkte der Interpretation*, cit., p. 361; R. BATTES, *Gemeinschaftliches Testament und Ehegattenerbvertrag als Gestaltungsmittel für die Vermögensordnung der Familie. Versuch einer Grundlegung im Vergleich mit funktionsverwandten Erscheinungen des anglo-amerikanischen und französischen Rechts*, Bielefeld, 1974, p. 27 ss.; R. FOER, *op. cit.*, p. 131 s.; O. WERNER, *op. cit.*, p. 276 ss.; W. FLUME, *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, II, cit., p. 331 ss.; P. MAN-KOWSKI, *Selbstanfechtungsrecht des Erblassers beim Erbvertrag und Schadensersatzpflicht nach § 122 BGB*, in *ZEV*, 1998, p. 46 ss.; O. SCHMIDT, *op. cit.*, p. 309; H.-J. VON DICKHUTH-HARRACH, *Gemeinschaftliches Testament oder Erbvertrag? – Eine kauterlajuristische Gestaltungsalternative im entstehungsgeschichtlichen Kontext*, in *Gesetz – Recht – Rechtsgeschichte. Festschrift für Gerhard Otte zum 70. Geburtstag*, herausgegeben von H.-J. von Dickhuth-Harrach, W. Marotzke, München, 2005, pp. 55 ss., spec. 91 s.; R. KANZLEITER, *Die entsprechende Anwendung von Vorschriften über den Erbvertrag auf das gemeinschaftliche Testament*, *ivi*, p. 157 ss.; KG, 21.6.1954, cit.; BGH, 12.10.1960, n. V ZR 65/59, in *NJW*, 1961, p. 120 s.; in *FamRZ*, 1961, p. 75 ss.; e in *DNotZ*, 1961, p. 417 ss.; KG, 11.7.1966, cit.; OLG Hamm, 14.2.1977, in *DNotZ*, 1977, p. 751 ss.; OLG Hamm, 16.7.1981, in *OLGZ*, 1982, p. 41 ss.; OLG München, 5.6.1997, in *ZEV*, 1998, p. 69 ss.

¹⁷⁰ Cfr. *retro*, Cap. I, § 5; *infra*, Cap. III, §§ 3, 4 e 6.

l'adesione al dogma volontaristico lo aveva temporaneamente allontanato.

Assunta portata esclusivamente ermeneutica, si è trovato a contrapporsi all'elemento costitutivo della dichiarazione e al solenne formalismo che connota il testamento¹⁷¹.

L'esigenza di offrire una ricostruzione unitaria dell'istituto negoziale ha agevolato l'estensione al testamento di quanto già evidenziato per il contratto avente forma *ad substantiam*, fino a riaffermare la necessità che il richiamo a fatti o circostanze extra-testuali trovi, sia pure indirettamente, il conforto di un elemento formale nel testo della scheda.

A favore di questa conclusione non si è mancato di porre l'accento sulla stessa formulazione letterale del § 2084 BGB, il quale, se è vero che afferma in termini molto ampi un'esigenza conservativa non certo assimilabile a quella riguardante il contratto, ne impone il perseguimento solo quando siano ammissibili plurime interpretazioni della disposizione analizzata, lasciando così implicitamente intendere che essa debba essere ordinariamente ricostruita secondo il senso letterale delle parole, perché la scheda rappresenta il limite entro il quale è consentito il ricorso ad elementi extra-testuali¹⁷².

Un'indiretta conferma dell'assunto è offerta dal § 2073 BGB, che affronta un caso specifico d'indicazione testamentaria ambigua dando prevalenza al significato oggettivo della disposizione. Secondo tale previsione, infatti, se il testatore ha «designato il beneficiario in un modo che si adatta a più persone» («den Bedachten in einer Weise bezeichnet, die auf mehrerer Per-

¹⁷¹ Cfr. H. DERNBURG, *L'interpretazione dei testamenti*, cit., p. 705 s.; J. BAUMERT, *op. cit.*, p. 24 ss.; W. FLUME, *Rechtsgeschäft und Privatautonomie*, cit., p. 190 ss.; G. BOKELMANN, *Letzwillige Verfügungen und ihre Auslegung durch den Rechtspfleger im Grundbuch*, in *Rpfleger*, 1971, p. 337 ss.; H. BROX, *Der Bundesgerichtshof und die Andeutungstheorie*, in *JA*, 1984, p. 549 ss.; U. FOERSTE, *op. cit.*, p. 86 s.; A. GERHARDS, *op. cit.*, p. 25 ss.; R. SINGER, *op. cit.*, p. 791 s.

¹⁷² Cfr. H. DERNBURG, *op. ult. cit.*, p. 703 ss.; E. DANZ, *Rechtssprechung nach der Volksaufschauung und nach dem Gesetz*, cit., p. 58; ID., *Die Auslegung der Rechtsgeschäfte*, cit., p. 280 s.; ID., *Alte und neue Art der Rechtssprechung, besonders beim Testament*, in *Recht*, 1913, c. 352 s.; O. FISCHER, *Konversion unwirksamer Rechtsgeschäfte*, in *Festschrift für Adolf Wach*, I, Leipzig, 1913, p. 184 s.; J. BINDER, *op. ult. cit.*, p. 11; H. LANGE, *op. ult. cit.*, p. 9 s.; H. COING, *Die Bedeutung der Zweckgebundtheit juristischer Personen bei der Auslegung von Verfügungen von Todes wegen*, in *Festschrift für Hans Carl Nipperdey zum 70. Geburtstag am 21.1.1965*, I, cit., p. 231 s.; E. PEREGO, *Favor legis e testamento*, cit., p. 14 s.; O. WERNER, *Umdeutung im Erbrecht*, in *Münchener Rechtslexikon*, III, München, 1987, p. 3674 s.; ID., *Die benigna interpretatio des § 2084 BGB*, cit., p. 266 s.; W. WELTER, *op. cit.*, p. 68 s.; R. FOER, *op. cit.*, p. 129 s.; A. GERHARDS, *op. cit.*, pp. 54 e 101 ss.; G. OTTE, in *J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen*, V, *Erbrecht*, §§ 2064-2196 (*Testament 1*), cit., p. 185 ss.; C.-H. HORN e L. KROIB, *op. cit.*, p. 666 s.; M. RUDOLF e U. SEILER-SCHOPP, *op. cit.*, p. 45 ss.; D. LEIPOLD, in *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, XI, cit., p. 845 ss.; RG, 10.1.1921, n. IV 370/20, in *SeuffArch.*, (76) 1921, p. 234 ss.; BGH, 29.5.1980, n. IV a ZR 26/80, in *JR*, 1981, p. 23 ss., con nota di W. SCHUBERT; BayObLG, 29.6.1994, in *ZEV*, 1994, p. 377 s.; BGH, 16.7.1997, n. IV ZR 356/96, *ivi*, 1997, p. 376 s.

sonen passt») ed è impossibile stabilire chi sia colui al quale aveva realmente pensato («und läßt sich nicht ermitteln, wer von ihnen bedacht werden sollte»), «si considerano tutte beneficiarie in parti eguali» («so gelten sie als zu gleichen Teilen bedacht»).

Il carattere residuale della previsione, evidentemente applicabile solo se l'impiego delle normali tecniche ermeneutiche non abbia consentito di pervenire a risultati diversi, non deve indurre a sottovalutare il fatto che l'esito conservativo evocato dalla norma è esclusivamente quello corrispondente al significato oggettivo della disposizione. L'interprete, dunque, non è autorizzato a far leva sull'ambiguità dell'espressione utilizzata nella scheda per prediligere il senso prescelto dalla coscienza individuale del *de cuius*, che, in sé e per sé considerata, non appare meritevole di rilievo giuridico autonomo. Egli, più esattamente, dal materiale extra-testuale deve cercare di ricavare informazioni univocamente dirette a ricostruire il *dictum* testamentario senza addivenire ad esiti ad esso manifestamente contrari.

Netta, da questo punto di vista, è la differenza con il già richiamato § 655 ABGB: la prevalenza dell'uso linguistico individuale è in quella previsione corollario ovvio e scontato della superiorità assoluta della volontà sulla dichiarazione, mentre nel sistema tedesco merita protezione solo la volontà dichiarata e, se la dichiarazione sia ambigua, l'intenzione oggetto della ricerca ermeneutica deve comunque trovare un indiretto conforto nell'analisi testuale¹⁷³.

Dal combinato disposto dei §§ 2073 e 2084 BGB, in ogni caso, non si deduce il divieto di un impiego del materiale extra-testuale a fini integrativi o correttivi: la conservazione è elevata dal legislatore tedesco ad obiettivo primario ed irrinunciabile dell'attività ermeneutica, la quale può quindi spingersi fino al punto di arricchire il contenuto della sua ricerca facendo riferimento anche a quanto nella scheda non ha trovato puntuale emersione¹⁷⁴.

L'ambiguità delle espressioni impiegate, tuttavia, costituisce requisito per l'avvio della ricerca del materiale extra-testuale e limite del suo stesso impiego: quest'ultimo può condurre ad esiti accettabili solo se perviene a risultati che l'analisi letterale, pur non essendo stata in grado di indicare univocamente, non è neppure in grado di escludere.

La parte maggioritaria della dottrina e della giurisprudenza è dunque pervenuta all'elaborazione della c.d. «teoria dell'accenno» («Andeutungstheorie»), che subordina l'operatività del principio «falsa demonstratio non nocet» al preliminare accertamento, confortato dall'analisi esegetica della scheda, dell'esistenza di un dato testuale dal quale desumere – sia pure implicitamente – l'interpretazione alternativa provocata dall'applicazione della tecnica rimediale sottesa al principio.

¹⁷³ Cfr. *retro*, Cap. II, § 7.

¹⁷⁴ Cfr. *retro*, Cap. I, §§ 5, 7 e 8.

Quest'ultimo, invero, continua ad essere reputato idoneo ad eliminare marginali errori ostativi che abbiano negativamente inciso sulla verità o sulla completezza delle informazioni rese nella scheda per individuare il beneficiario o l'oggetto del lascito, così da far prevalere la reale intenzione del testatore sugli esiti più direttamente giustificati dall'esegesi letterale della disposizione, fino al punto di ammettere che quest'ultima possa essere intesa secondo canoni linguistici divergenti rispetto a quelli comuni, se circostanze extra-testuali rivelino univocamente che il testatore era solito impiegare un certo termine in un significato individuale a lui noto¹⁷⁵.

Poiché, tuttavia, alla dichiarazione è ora riconosciuto un valore costitutivo nell'avvio e nel completamento della vicenda successoria, l'operatività del principio deve comunque trovare una sia pur minima giustificazione nella formulazione letterale della disposizione, perché, altrimenti, il suo richiamo consentirebbe all'interprete di creare egli stesso la manifestazione di volontà del *de cuius*, fondandola su un'intenzione priva di alcuna corrispondenza formale.

La preventiva dimostrazione dell'«accenno», invece, garantirebbe una piena armonizzazione del principio alla teoria dichiarazionistica, perché permetterebbe appunto di concorrere all'individuazione dell'effettivo significato di una manifestazione di volontà puntualmente rispettosa del vincolo formale.

In tutti i casi in cui le circostanze extra-testuali rivelino una difformità tra voluto e dichiarato tale da escludere che la reale intenzione abbia trovato un accenno nella dichiarazione, quest'ultima dovrebbe essere impugnata per errore, senza alcuna possibilità di correzione¹⁷⁶.

¹⁷⁵ Cfr. *retro*, Cap. II, §§ 3-5.

¹⁷⁶ Cfr. H. TITZE, *op. cit.*, p. 96 s.; E. DANZ, *Die Auslegung der Rechtsgeschäfte*, cit., pp. 178 s., 185 s. e 288 s.; A. VON THUR, *Der Allgemeiner Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts*, II, 1, *Die rechtserheblichen Tatsachen, insbesondere das Rechtsgeschäft, in Systematische Handbuch des Deutschen Rechtswissenschaft*, herausgegeben von K. Binding, X, 1, 2, Berlin, 1914, p. 506 s.; A. MANIGK, *Irrtum und Auslegung. Zwei Grundpfeiler der Lehre von der Willenserklärung*, Berlin, 1918, p. 201 s., testo e nota 2; Id., *Das rechtswirksame Verhalten*, cit., p. 202 s.; F. KABUS, *op. cit.*, p. 8 s.; F. LEONHARD, *op. cit.*, p. 92 ss.; P. OERTMANN, *Allgemeiner Teil, I, Einleitung – Lehre von den Personen und von den Sachen*, 3^a ed., Leipzig, 1926, p. 470 s.; B. STANNER, *op. cit.*, p. 2; F. FLAD, *op. cit.*, p. 354 s.; P. KOSCHAKER, *op. cit.*, p. 149 s.; H. FOER, *Die Berücksichtigung des Willens des Testators bei der Auslegung mehrdeutiger Verfügungen von Todes wegen*, in *AcP*, (153) 1954, p. 492 ss.; O. MODEL, *Handbuch zum Testaments- und Erbschaftsteuerrecht*, 2^a ed., Köln, 1955, p. 215 s.; V. PICENONI, *Die Auslegung von Testament und Erbvertrag*, Zürich, 1955, p. 70 ss.; L. ENNECERUS e H.C. NIPPERDEY, *Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, I, Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts*, 2, 15^a ed., Tübingen, 1959, p. 1249 ss.; W. SCHMIDT-RIMPLER, *op. cit.*, p. 25 ss.; A. LÜDERITZ, *op. cit.*, pp. 65 ss. e 180 ss.; P. BOCKEMÜHL, *Formbedürftige Willenserklärungen und Bezugnahmemöglichkeiten*, Diss. Köln, 1969, p. 79 ss.; H. BARTHOLOMEYCZIK, *Erbrecht. Ein Studienbuch*, 9^a ed., München, 1971, pp. 104 s. e 120; L. HASEMEYER, *op. cit.*, p. 125 ss.; K-H. BERNARD, *op. cit.*, pp. 1 ss. e 62 ss.; M. REINICKE, *op. cit.*, p. 460 s.; R. FOER, *op. cit.*, pp. 137 ss., spec. 153 s.; I. SCHERER, *op. cit.*, p. 73 ss.; J. WASMUTH, *op. cit.*, p. 7 s.; U. FOERSTE, *op. cit.*, p. 84 ss.; J. MA-

La teoria ha trovato un riscontro normativo nell'art. 469, ult. co., c.c. svizzero del 1907, ai sensi del quale «se la disposizione contiene un errore manifesto nella designazione di cose o di persone, essa è valida secondo la vera intenzione del disponente, ove questa sia riconoscibile con certezza»¹⁷⁷.

L'esigenza di dimostrare il carattere «manifesto» dell'errore lascia infatti univocamente intendere che la falsa rappresentazione della realtà deve trovare conforto nella formulazione letterale della scheda, dalla quale implicitamente dedurre la «vera intenzione del disponente», così da lasciare al materiale extra-testuale esclusivamente il compito di concorrere alla riconoscibilità «con certezza» della medesima intenzione¹⁷⁸.

YER, *Auslegungsgrundsätze und Urkundsgestaltung im Erbrecht*, in *DNotZ*, 1998, p. 772 s.; H. HONSELL, *op. ult. cit.*, p. 347 s.; J.F. STAGL, *op. cit.*, pp. 1 ss., spec. 12 ss. e 48 s.; M. RUDOLF e U. SEILER-SCHOPP, *op. cit.*, pp. 4, 12 e 18 s.; R. SINGER, *op. cit.*, p. 787 ss.; RG, 28.2.1900, n. V 367/99, cit.; RG, 1.4.1905, n. V 448/04, cit.; RG, 11.3.1909, n. IV 304/08, in *RGZ*, (70) 1909, p. 391 ss.; RG, 5.1.1911, n. IV 332/10, in *JW*, 1911, p. 220 s.; RG, 3.4.1911, n. IV 285/10, *ivi*, p. 544 s.; RG, 3.5.1913, n. IV 485/12, *ivi*, 1913, p. 869 s.; RG, 18.1.1915, n. IV 223/14, in *SeuffArch.*, (70) 1915, p. 445 s.; RG, 13.12.1924, n. V 652/23, cit.; RG, 27.11.1930, n. VI 764/29, cit.; BGH, 22.2.1956, n. IV 478/55, in *LM*, 1956, *sub* § 2084 BGB, n. 7; BayObLG, 28.10.1960, in *Rpfleger*, 1961, p. 297; BGH, 4.12.1969, n. III 229/69, in *WM*, 1970, p. 221 ss.; e in *FamRZ*, 1970, p. 192 ss.; BGH, 20.12.1974, n. V ZR 132/73, cit.; BGH, 23.3.1979, n. V ZR 24/77, cit.; OLG Frankfurt, 20.5.1980, in *Rpfleger*, 1980, p. 415; BGH, 9.4.1981, n. IV a ZB 4/80, in *BGHZ*, (80) 1981, p. 242 ss.; e in *DNotZ*, 1982, p. 321 ss.; BGH, 9.4.1981, n. IV a ZB 6/80, in *BGHZ*, (80) 1981, p. 246 ss.; in *NJW*, 1981, p. 1736 s.; e in *JA*, 1981, p. 622, con nota di M. WEIßEN; BGH, 25.3.1983, n. V ZR 268/81, cit.; BayObLG, 16.5.1988, in *NJW*, 1988, p. 2744 s.; e in *BayObLGZ*, 1988, p. 165 ss.; BGH, 16.7.1997, n. IV ZR 356/96, cit.; OLG Koblenz, 14.6.2010, in *MittBayNot*, 2010, p. 484 ss.; OLG München, 11.12.2014, in *BWNNotZ*, 2015, p. 20 s.

¹⁷⁷ La disposizione era già presente, con una formulazione del tutto simile, nell'art. 494, 2° co., del primo progetto («Vorentwurf») di c.c. presentato nel 1900 e consultabile in *Schweizerisches Zivilgesetzbuch. Erläuterungen zum Vorentwurf des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements*, 2ª ed., II, *Sachenrecht und Text des Vorentwurfs vom 15.11.1900*, herausgegeben von E. Huber, Bern, 1914, p. 577; e in *Materialen zum Zivilgesetzbuch*, II, *Die Erläuterungen von Eugen Huber. Text des Vorentwurfs von 1900*, neu redigiert und publiziert von M. Reber und C. Hurni, in *Berner Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht*, begründet von M. Gmür, fortgeführt durch H. Becker und A. Meier-Hayoz, herausgegeben von H. Hauscheer und H.P. Walter, II, Bern, 2007, p. 1044: «enthält eine Verfügung einen offenbaren Irrtum und lässt sich der wirkliche Wille des Erblassers mit Bestimmtheit feststellen, so ist die Verfügung in diesem Sinne als gültig zu betrachten». Per una più ampia valutazione dei lavori preparatori del c.c. svizzero, cfr. O. GAUYE, *Inventar zur Dokumentation über die Erarbeitung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 1885-1907*, in *SZG*, (13) 1963, p. 54 ss.; B. DÖLEMEYER, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, III, 2, München, 1982, p. 2005 ss.

¹⁷⁸ Cfr. E. HUBER, in *Schweizerisches Zivilgesetzbuch. Erläuterungen zum Vorentwurf des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements*, 2ª ed., I, *Einleitung, Personen-, Familien- und Erbrecht*, herausgegeben von E. Huber, cit., p. 386; e in *Materialen zum Zivilgesetzbuch*, II, cit., p. 364, secondo il quale la norma dovrebbe trovare applicazione esclusivamente quando, «a seguito di una svista, la disposizione è in conflitto con la reale volontà del testatore» («die Verfügung infolge eines Versehens mit dem wirklichen Willen des Erblassers in Widerspruch steht») e, in particolare, nel caso in cui «il testatore istituiva erede la figlia di suo fratello Marie, mentre la sua unica figlia si chiama Luise» («der Erblasser die Tochter

Il silenzio della previsione in ordine alle circostanze dalle quali dedurre tale certezza ha dunque agevolato esiti ermeneutici strettamente collegati alla riaffermazione di un canone di literalità volto a limitare la portata della norma ai soli casi in cui la disposizione testamentaria presenti una formulazione ambigua e, in quanto tale, sia suscettibile di una pluralità di significati tra i quali l'interprete è chiamato a scegliere quello più aderente alle reali intenzioni del *de cuius*¹⁷⁹.

Marie seines Bruders zur Erbin einsetzt, während dessen einzige Tochter Luise heisst»), o «lega qualcosa all'Accademia di Losanna, mentre al momento della disposizione è già stata fondata l'Università» («die Akademie in Lausanne mit einem Vermächtnis bedenkt, während zur Zeit der Verfügung die Universität schon gegründet gewesen ist»). In entrambi gli esempi proposti, alla «falsa demonstratio», individuabile, rispettivamente, nel nome della nipote del testatore e nella qualificazione come Accademia dell'ente legatario si accompagnano ulteriori elementi identificativi, rappresentati dal grado di parentela e dalla città sede dell'ente, che generano un'ambiguità insuperabile attraverso l'esegesi letterale, così da legittimare uno stralcio fondato sull'accento desumibile dalla formulazione della scheda. Similmente, per un efficace esempio, P. TUOR, *op. cit.*, p. 116 s., il quale pone il caso in cui il testatore leghi al nipote «il pianoforte nel mio salone ... che ho ereditato da mia madre» («das Klavier in meinem Salon ... das ich von meiner Mutter geerbt hatte») ed emerga che il pianoforte, effettivamente ereditato dalla madre, è stato da tempo venduto e sostituito con un altro pianoforte, collocato nel salone indicato nella scheda. L'eliminazione, mediante stralcio, del riferimento all'origine del bene, da intendersi come innocua «falsa demonstratio», dipende dall'esistenza di un solo pianoforte nel patrimonio del *de cuius* e dalla corrispondenza al vero dell'informazione aggiuntiva circa il suo posizionamento spaziale. Se queste informazioni mancassero e non vi fosse alcun pianoforte, la disposizione dovrebbe essere considerata nulla per indeterminabilità, il che è quanto accade, ad esempio, nel caso deciso da BGer, 21.6.1963, in *BGE*, (89) 1963, II, p. 182 ss., nel quale il giudice ha escluso la possibilità di invocare l'art. 469, ult. co., c.c. svizzero per adattare il lascito di «tout l'actif de Charpigny S.A.» alle reali caratteristiche dei beni ipotecati rientranti nel patrimonio della società nella quale il *de cuius* aveva la maggioranza delle azioni. Per più ampi riferimenti in ordine all'incidenza dell'interpretazione letterale nella ricostruzione della volontà testamentaria o della dichiarazione negoziale, cfr. anche BGer, 8.12.1926, *ivi*, (52) 1926, II, p. 428 ss.; BGer, 13.5.1938, *ivi*, (64) 1938, II, p. 186 ss.; BGer, 9.3.1944, *ivi*, (70) 1944, II, p. 14 ss.; BGer, 12.4.1946, *ivi*, (72) 1946, II, p. 154 ss.; BGer, 4.7.1946, *ivi*, p. 225 ss.; BGer, 16.2.1950, *ivi*, (76) 1950, II, p. 8 ss.; BGer, 9.11.1950, *ivi*, p. 265 ss.; BGer, 10.10.1957, *ivi*, (83) 1957, II, p. 427 ss.; BGer, 12.6.1967, *ivi*, (93) 1967, II, p. 223 ss.; BGer, 23.1.1979, *ivi*, (105) 1979, II, p. 16 ss.; BGer, 9.11.1989, *ivi*, (115) 1989, II, p. 323 ss.; BGer, 15.1.1991, *ivi*, (117) 1991, II, p. 68 ss.; BGer, 5.9.1996, *ivi*, (122) 1996, III, p. 361 ss.; BGer, 25.6.1998, *ivi*, (124) 1998, III, p. 406 ss.; BGer, 6.3.2001, *ivi*, (127) 2001, III, p. 318 ss.; BGer, 5.7.2001, *ivi*, p. 444 ss.; BGer, 23.7.2001, *ivi*, p. 529 ss.; BGer, 25.3.2002, *ivi*, (128) 2002, III, p. 212 ss.; BGer, 27.10.2004, *ivi*, (131) 2005, III, p. 106 ss.

¹⁷⁹ Non si deve infatti dimenticare che, ai sensi dell'art. 469, 2° co., c.c. svizzero, le disposizioni testamentarie viziate «diventano ... valide se il disponente non le ha revocate entro un anno dal momento in cui ha avuto conoscenza dell'errore o dell'inganno od in cui sono cessati gli effetti della violenza o minaccia». Ne deriva che, se l'apertura della successione ha luogo dopo un anno dalla redazione della scheda, è necessario provare che il testatore non si è accorto dell'errore commesso, posto che, altrimenti, la disposizione, non essendo stata revocata nel termine anzidetto, torna ad essere eseguibile nel suo significato oggettivo. La correzione è dunque possibile solo quando la disposizione presenta elementi testuali che la rendono ambigua, perché in quest'ordine di ipotesi l'enucleazione del suo significato oggettivo non trova il conforto dell'esegesi testuale e lo stralcio consente di attuare quanto il

Escluso o fortemente ridimensionato il ricorso al materiale extra-testuale per finalità integrative, la correzione resa possibile dall'impiego del principio «falsa demonstratio non nocet» è in questo modo limitata ai soli casi in cui essa possa anticipatamente essere prefigurata in base all'analisi testuale¹⁸⁰.

de cuius era fin dall'inizio convinto di aver univocamente indicato: cfr. P. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, p. 78 s.; R. RASCHEIN, *Die Ungültigkeit der Verfügungen von Todes wegen*, Diss. Bern, 1954, p. 66 ss.; V. PICENONI, *op. cit.*, p. 63 s.; A. ESCHER, *Das Erbrecht*, I, *Die Erben* (Artt. 457-536), 3^a ed., in *Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch*, herausgegeben von W.F. Bürgi, A. Egger, E. Beck, R. Bär und E. Bossard, Zürich, 1956, p. 334 s.; P. PIOTET, *Les vices de la volonté dans le pacte successoral*, in *Festgabe für Wilhelm Schönenberger zum 70. Geburtstag am 21.9.1968*, überreicht von der rechts-, wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher Fakultät der Universität Fribourg Schweiz, Fribourg, 1968, p. 342 ss.; Id., *Erbrecht*, in *Schweizerisches Privatrecht*, herausgegeben von M. Gutzwiller, IV, 1, Basel, 1986, p. 276 s.; W. MÜLLER-HELLBACH, *Die Verjährung der erbrechtlichen Klagen*, Diss. Zürich, 1975, p. 78 ss.; P. TUOR, *op. cit.*, p. 114 s.; H. GLAUS, *op. cit.*, p. 23 s.; OG Zürich, 14.4.1937, in *Sammlung eidgenössischer und kantonaler Entscheidungen zum schweizerischen Zivilgesetzbuch und Obligationenrecht sowie zu den zugehörigen Nebengesetzen, Verordnungen und internationalen Übereinkünften umfassend den Zeitraum 1922-1937*, herausgegeben von G. Weiss, unter Mitwirkung von E. Wolfer, II, *Erbrecht*, Zürich, 1945, p. 15; BGer, 18.11.1949, in *BGE*, (75) 1949, II, p. 280 ss.; BGer, 20.4.1972, *ivi*, (98) 1972, II, p. 73 ss.; BGer, 17.6.1993, *ivi*, (119) 1993, II, p. 208 ss.

¹⁸⁰ Cfr. E. HENRICI, *Über den Irrtum beim Vertragsabschluß im schweizerischem Obligationenrecht*, Diss. Aarau, 1916, p. 15 s.; P. REICHLIN, *Grundsätze der Testamentsauslegung. Ein Beitrag zur Lehre von der Auslegung der Rechtsgeschäfte unter besonderer Berücksichtigung des schweizerischen Rechts*, Diss. Fribourg, 1926, p. 120 ss.; F. SCHULZ, *Der Irrtum im Beweggrund bei der testamentarischen Verfügung*, *cit.*, pp. 85 s. e 142 s.; N. RAPPOLD, *Der Irrtum über die Grundlage eines Vertrages im schweizerischen Obligationenrecht*, Aarau, 1927, p. 35 s.; M. WELTI, *Willensmängel bei den Verfügungen von Todes wegen*, Bern, 1928, p. 52 ss.; K. AERNI, *Die Rechtsfolgen bei Vorhandensein von Willensmängeln*, Bern, 1944, p. 58 s.; K. FAHRLÄNDER, *Die aussenstehende Tatsache in der bundesgerichtlichen Praxis zur Testamentsauslegung*, Bern, 1948, p. 56 ss.; A. MEIER-HAYOZ, *op. cit.*, p. 23 ss.; Id., *Berufung auf Irrtum beim Vergleich*, in *SJZ*, (49) 1953, p. 117 ss.; V. PICENONI, *op. cit.*, p. 60 ss.; A. ESCHER, *op. cit.*, p. 224 s.; P. PIOTET, *Les vices de la volonté dans le pacte successoral*, *cit.*, pp. 332 e 335 s.; Id., *Erbrecht*, *cit.*, p. 206 ss.; P. TUOR, *op. cit.*, p. 116 s.; A. BECK, *Grundriss des schweizerischen Erbrechts. Ein Studienbuch*, 2^a ed., Bern, 1976, p. 90 s.; H. SCHLEMMER, *Erkannter Irrtum und irrtümliche Erkenntnis*, in *östJbl.*, 1986, p. 149 ss.; H.M. RIEMER, *Nichtige (unwirksame) Testamente und Erbverträge. Unter Art. 20 OR fallende und weitere Tatbestände bei Verfügungen von Todes wegen*, in *Festschrift für Max Keller zum 65. Geburtstag. Beiträge zum Familien- und Vormundschaftsrecht, Schuldrecht, Internationalen Privatrecht, Verfahrens-, Banken-, Gesellschafts- und Unternehmensrecht, zur Rechtsgeschichte und zum Steuerrecht*, herausgegeben von P. Forstmoser, H. Giger, A. Heini und W.R. Schlup, Zürich, 1989, p. 255 s.; H. GLAUS, *op. cit.*, pp. 10 ss. e 198 ss.; N. RASELLI, *Erklärter oder wirklicher Wille des Erblassers?*, in *AJP*, 1999, p. 1262 ss.; K. SPIRO, *Certum debet esse consilium testantis?*, *cit.*, p. 262 s.; A. LEUBA, *L'interprétation des testaments*, in *Sem. jud.*, (126) 2004, p. 26 ss.; J.F. STAGL, *op. cit.*, pp. 29 ss., spec. 45 s.; H. HONSELL, *op. ult. cit.*, p. 339 s.; W. WIEGAND, in *Basler Kommentar. Obligationenrecht I. Artt. 1-529 OR*, herausgegeben von H. Honsell, N.P. Vogt und W. Wiegand, Basel, 2007, p. 160 s.; P. TUOR, B. SCHNYDER e A. RUMO-JUNGO, in *Das Schweizerische Zivilgesetzbuch*, 13^a ed., begründet von P. Tuor, neu bearbeitet und ergänzt von B. Schnyder, J. Schmid und A. Rumo-Jungo, Zürich-Basel-Genf, 2009, p. 644 s.; S. MARXER, in *ZGB. Handkommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch*, herausgegeben von J. Kren

9. Il modello italiano

Si avrà occasione di evidenziare che dal rilievo appena formulato prendono le mosse numerose critiche rivolte, dalla stessa dottrina tedesca, alla «teoria dell'accenno», spesso accusata di risolversi in una sostanziale riproposizione del canone «in claris non fit interpretatio» e, in quanto tale, confutabile proprio in ragione dei motivi che ne hanno imposto il superamento¹⁸¹.

Per il momento, conviene limitarsi a ribadire che la ricostruzione sintetizzata nel paragrafo precedente riesce efficacemente a conciliare la teoria dichiarazionistica del negozio con le trasformazioni subite dal principio «falsa demonstratio non nocet» nel corso della sua millenaria esperienza applicativa, avuto particolare riguardo all'assorbimento della tecnica dello stralcio entro i più ampi confini rimediali della sostituzione vera e propria¹⁸².

Solo nel modello francese, infatti, può dirsi ancora pienamente ribadita la necessità di ancorare il richiamo del principio alla preventiva dimostrazione della marginalità dell'informazione stralciabile e alla conseguente necessità di lasciare alla formulazione letterale della disposizione testamentaria, una volta operata l'eliminazione della falsa indicazione, il compito di determinarne con sufficiente univocità gli elementi identificativi essenziali¹⁸³.

Anche nei sistemi di *common law*, che pure continuano in larga parte a riconoscere centrale importanza ad un approccio esegetico nei confronti della disposizione testamentaria¹⁸⁴, non si registra più un'incondizionata opposizione alla correzione integrale della falsa informazione e una regola operativa favorevole ad attuare la sostituzione di quanto voluto dal *de cuius* con quanto erroneamente indicato nella scheda ha trovato riconoscimento in vere e proprie disposizioni normative, ancorché ad applicazione non generalizzata¹⁸⁵.

Kostkiewicz, S. Wolf, M. Amstutz und R. Fankhauser, 3^a ed., Zürich, 2016, p. 944 s.; BGer, 20.1.1921, in *BGE*, (47) 1921, II, p. 23 ss.; BGer, 23.5.1975, *ivi*, (101) 1975, II, p. 31 ss.

¹⁸¹ Cfr. *infra*, Cap. III, §§ 3 e 4.

¹⁸² Cfr. *retro*, Cap. II, § 6.

¹⁸³ Cfr. *retro*, Cap. II, § 7.

¹⁸⁴ Cfr. *retro*, Cap. I, § 7; Cap. II, § 7.

¹⁸⁵ Nel diritto inglese, ai sensi della *Section 20, § 1, Administration of Justice Act* (1982) «se una corte è convinta che una disposizione testamentaria sia stata espressa in modo tale da non riuscire a realizzare le intenzioni del testatore, in conseguenza (a) di un errore materiale; o (b) di una mancata comprensione delle sue istruzioni, può ordinare che la volontà sia rettificata in modo da realizzare le sue intenzioni» («if a court is satisfied that a will is so expressed that it fails to carry out the testator's intentions, in consequence (a) of a clerical error; or (b) of a failure to understand his instructions, it may order that the will shall be

È tuttavia significativo notare che, nonostante tali indicazioni, l'appa-

rectified so as to carry out his intentions»). La portata precettiva della disposizione appena citata è tuttavia circoscritta dalla *Section 21* del medesimo atto, introdotta, per i testamenti relativi a successioni apertesi dopo il 1.1.1983, in attuazione di quanto suggerito dal *Law Reform Committee* nel suo *Nineteenth Report*, specificamente dedicato all'*Interpretation of Wills* (London, 1973, p. 25 s.). Quest'ultima previsione, infatti, «si applica ad una disposizione testamentaria (a) in quanto qualsiasi parte di essa sia insignificante; (b) nella misura in cui il linguaggio usato in qualsiasi parte di essa sia ambiguo; (c) in quanto prove, diverse dalle prove dell'intenzione del testatore, dimostrino che il linguaggio usato in qualsiasi parte di essa è ambiguo alla luce delle circostanze circostanti. (2) Nella misura in cui questa sezione si applica ad una disposizione testamentaria, una prova estrinseca, inclusa la prova dell'intenzione del testatore, può essere ammessa come ausilio nella sua interpretazione» («(1) This section applies to a will (a) in so far as any part of it is meaningless; b) in so far as the language used in any part of it is ambiguous on the face of it; c) in so far as evidence, other than evidence of the testator's intention, shows that the language used in any part of it is ambiguous in the light of surrounding circumstances. (2) In so far as this section applies to a will extrinsic evidence, including evidence of the testator's intention, may be admitted to assist in its interpretation»). Se dunque l'ambiguità della disposizione costituisce requisito necessario per ammettere la prova di una circostanza extra-testuale, la medesima ambiguità rappresenta altresì un presupposto per la rettifica della disposizione erronea, confermando indirettamente la necessità che l'erroneità abbia un riscontro documentale nell'atto. Negli Stati Uniti, la *reformation* è regolata dal § 64.2-404.1 del *Code of Virginia*, ai sensi del quale «A. La corte può riformulare i termini della disposizione testamentaria o di un codicillo, anche se inequivocabili, per conformarli all'intenzione del *de cuius*, se è dimostrato da prove chiare e convincenti che sia l'intento del disponente che i termini della disposizione erano viziati da un errore di fatto o di diritto, incidente sull'espressione o sulla deliberazione. B. Se dimostrato da prove chiare e convincenti, la corte può modificare i termini della disposizione testamentaria per raggiungere gli obiettivi fiscali del *de cuius* in un modo che non sia contrario alla probabile intenzione di quest'ultimo ...» («A. The court may reform the terms of a decedent's will, or any codicil thereto, even if unambiguous, to conform the terms to the decedent's intention if it is proved by clear and convincing evidence that both the decedent's intent and the terms of the will were affected by a mistake of fact or law, whether in expression or inducement. B. If shown by clear and convincing evidence, the court may modify the terms of a decedent's will to achieve the decedent's tax objectives in a manner that is not contrary to the decedent's probable intention ...»). Similmente, la *Section 12.1 Third Restatement of the Law, Property, Wills and other Donative Transfers* (Washington, 2003, p. 52 s.), autorizza i giudici a riformare qualsiasi *donative document*, incluso il testamento, così da «adattare il testo all'intenzione del disponente se è dimostrato da prove chiare e convincenti (1) che un errore di fatto o di legge, sia in termini di espressione che di motivazione, ha influito su termini specifici del documento; e (2) quale fosse l'intenzione del disponente» («to conform the text to the donor's intention if it is established by clear and convincing evidence (1) that a mistake of fact or law, whether in expression or inducement, affected specific terms of the document; and (2) what the donor's intention was»), anche prendendo in considerazione «prove dirette dell'intenzione che contraddicano il semplice significato del testo e altre prove dell'intenzione stessa» («direct evidence of intention contradicting the plain meaning of the text as well as other evidence of intention may be considered»). In attuazione di tale indicazione sono stati introdotti, nel 2008, il § 415 *Uniform Trust Code* ed il § 2-805 *Uniform Probate Code*. Quest'ultima previsione, rubricata «Rettifica correttiva dell'errore» («Reformation to correct mistakes»), dispone che «una corte può riformare i termini della disposizione, anche se inequivocabile, per conformarli all'intenzione del disponente, se è dimostrato da prove chiare e convincenti quale fosse l'intenzione di quest'ultimo e che i termini della disposizione erano inficiati da un errore di fatto o di diritto».

rato argomentativo che legittima questo risultato continua ad essere ispirato a ragioni di natura equitativa che ne rendono difficile una generalizzazione e che hanno talvolta condotto ad attribuire rilevanza anche ad un'intenzione solo presumibile del *de cuius*, avvicinando l'esperienza giuridica in esame a quella tedesca¹⁸⁶.

In quest'ultima, infatti, può dirsi ormai pacifico il superamento della soluzione delineatasi nel diritto romano classico, la cui inadeguatezza appare facilmente dimostrabile avuto riguardo agli sviluppi applicativi dovuti alla progressiva affermazione del dogma volontaristico e, in particolare, alla necessità di ricostruire il *dictum* testamentario in termini corrispondenti alla reale intenzione del suo autore, assicurando prevalenza al suo intendimento soggettivo in ordine al significato ascrivibile all'espressione prescelta¹⁸⁷.

Proprio per questo, nel modello tedesco, influenzato dalle soluzioni già codificate nei sistemi normativi prussiano e austriaco, il principio «falsa demonstratio non nocet» è impiegato per sostituire alle espressioni inesattamente formulate una dichiarazione conforme all'intento del *de cuius*.

Una volta dimostrata l'esistenza dell'«accenno», infatti, al materiale extra-testuale è riconosciuta la possibilità di integrare la disposizione testamentaria e di correggerne gli esiti, a nulla rilevando che la falsità da essa deducibile riguardi elementi marginali o essenziali, e ciò vale a sancire il sostanziale superamento dello stralcio quale tecnica rimediale a tal fine impiegabile.

L'influenza della ricostruzione pandettistica, inoltre, ha collocato il prin-

to, sia in termini di espressione che di motivazione» («the court may reform the terms of a governing instrument, even if unambiguous, to conform the terms to the transferor's intention if it is proved by clear and convincing evidence what the transferor's intention was and that the terms of the governing instrument were affected by a mistake of fact or law, whether in expression or inducement»). Sul tema, cfr. A. MIRANDA, *op. cit.*, pp. 304 s. e 326 s.; C.B. KRUSE JR., *Reformation of Wills: The Implication of Restatement (Third) of Property (Donative Transfers) on Flawed but Unambiguous Testaments*, in *ACTEC*, (25) 2000, pp. 299 ss., spec. 322; R. KERRIDGE e A.H.R. BRIERLEY, *Mistakes in Wills: Rectify and be Damned*, in *Camb. L.J.*, (62) 2003, p. 750 ss.; W.M. GAZUR, *Coming to Terms with the Uniform Probate Code's Reformation of Wills*, in *S.C. L. Rev.*, (64) 2012, p. 403 ss.; A. BURROWS, *English Private Law*, Oxford, 2013, p. 437 s.; R. HAM, *Thy Will Be Done: Construction and Rectification of Wills in the Supreme Court*, in *T. & T.*, (20) 2014, p. 966 ss.; L.W. WAGGONER, *How the ALIs Restatement Third of Property is Influencing the Law of Trusts and Estates*, in *Brook. L. Rev.*, (80) 2015, pp. 1019 ss., spec. 1022 s.; B. HACKER, *op. cit.*, p. 143; I.J. GOODWIN, *op. cit.*, p. 972; C.H. SHERRIN, *op. cit.*, pp. 563 ss., spec. 577 ss.; R.K. WEISBORD, D. HORTON e S.K. URIC, *op. cit.*, p. 299 ss.; *Bell v. Georgiou*, [2002] WTLR 1105 [Chancery Division, 28.5.2002].

¹⁸⁶ Cfr. J.H. LANGBEIN e L.W. WAGGONER, *Reformation of Wills on the Ground of Mistake: Change of Direction in American Law*, *cit.*, pp. 528 s., 532 s. e 555; J.A. HENDERSON JR., *op. cit.*, pp. 413 ss., spec. 416; C. SHORES, *op. cit.*, pp. 480 ss., spec. 482; J.H. LANGBEIN, *op. cit.*, p. 53 s.; J.W. DE FURIA JR., *op. cit.*, p. 29 ss.; R.H. STIKOFF e J. DUKEMINIER, *op. cit.*, p. 345; N.R. CAHN, A. DI RUSSO e S.N. GRAY, *Wills, Trusts, and Estates in Focus*, New York, 2019, p. 148 ss.; *Estate of Duke*, [2015] 61 Cal. 4d 871 [Supreme Court of California, 27.7.2015].

¹⁸⁷ Cfr. *retro*, Cap. II, §§ 3-5 e 7.

cipio in una zona di confine tra l'interpretazione e l'analisi della validità dell'atto testamentario, sicché nei modelli di lingua tedesca all'integrazione non si fatica ad attribuire una finalità correttiva in ordine a taluni errori ostativi del testatore. Solo l'assenza di una puntuale regolamentazione normativa impone l'attribuzione di contorni di marginalità all'errore, legittimando una potenziale prevalenza del rimedio demolitorio in tutti i casi in cui l'essenzialità del vizio della volontà consenta di escludere che la reale intenzione del *de cuius* abbia davvero trovato manifestazione nella scheda.

È altresì significativo notare che, individuato l'«accenno», il momento cronologico di determinazione del materiale extra-testuale impiegabile a fini integrativo-correctivi diventa tutto sommato irrilevante: è vero che la reale intenzione del *de cuius* tutelabile è solo quella resa al momento della redazione, ma, attraverso l'integrazione, non si esclude la possibilità di offrire una sorta di interpretazione evolutiva dell'«accenno» e quindi di identificarlo non facendo riferimento a come il testatore lo aveva inteso al momento del perfezionamento dell'atto, ma, più genericamente, a come avrebbe potuto intenderlo ove si fosse adeguatamente reso conto delle eventuali sopravvenienze, sicché il ricorso al materiale extra-testuale legittima una revisione del contenuto della disposizione testamentaria, sia pure entro i confini della già criticata interpretazione «integrativa»¹⁸⁸.

Quest'ultima, in altri termini, non si rivela incompatibile con il principio «falsa demonstratio non nocet», ma si limita ad assicurarne un aggiornamento che, salvaguardando il valore costitutivo della dichiarazione testamentaria, consente l'esecuzione in termini conformi all'«ultima volontà» del suo autore, anche se il generico richiamo all'errore di previsione legittima una ricostruzione di quanto voluto dal *de cuius* che non si sottrae ad una valutazione probabilistica, nonostante in tal modo si rischi fatalmente di sovrapporre quanto realmente pensato e voluto con quanto sarebbe stato più opportuno pensare e volere, avuto riguardo agli scopi perseguiti dal *de cuius* con la disposizione¹⁸⁹.

È proprio su quest'ultimo punto che si registra una radicale difformità tra il modello italiano e le esperienze giuridiche appena esaminate.

La presenza dell'art. 625 c.c. vale, evidentemente, ad escludere che le

¹⁸⁸ Cfr. *retro*, Cap. I, §§ 5 e 8.

¹⁸⁹ Cfr. H. LANGE, *Die Verwirklichung des wahren letzten Willens des Erblassers*, cit., pp. 15 ss., spec. 31 s.; H. BROX, *Die Einschränkung der Irrtumsanfechtung*, cit., p. 143 s.; B. KEUK, *op. cit.*, pp. 75 ss., spec. 81 s. e 105 s.; J. SCHMIDT-SALZER, *op. cit.*, p. 284 s.; E. PEREGO, *Favor legis e testamento*, cit., p. 240 ss.; V. SCALISI, *La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente*, cit., pp. 235 ss., spec. 237 s.; H. GLAUS, *op. cit.*, pp. 127 s. e 189 ss.; W. WELTER, *op. cit.*, p. 95 ss.; R. FOER, *op. cit.*, pp. 132 s. e 136 s.; V. PIETROBON, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, cit., p. 325 s., testo e nota 28; A. GERHARDS, *op. cit.*, pp. 35 s., 64 s. e 120 ss.; J.F. STAGL, *op. cit.*, pp. 18 ss. e 94 ss.; R. SINGER, *op. cit.*, p. 801 ss.; E. CARBONE, *Falsa demonstratio ed ermeneutica testamentaria*, cit., p. 498 s.

soluzioni emerse in Francia e in Germania abbiano realmente condizionato le scelte del legislatore italiano, il quale, più semplicemente, si è limitato ad offrire puntuale riscontro normativo alla regola emersa nel diritto romano, scegliendo una strada fin dall'inizio contraria alla codificazione francese che, proprio in ordine alla previsione in esame, è stata disattesa già in taluni codici preunitari, ai quali si deve riconoscere il merito di aver per la prima volta fissato una regola poi riproposta, sia pure con alcune non marginali modifiche, nell'art. 836 c.c. del 1865 e nella disposizione attualmente in vigore¹⁹⁰.

Quest'ultima trae dunque ispirazione dal dogma volontaristico, ma non consente di addivenire ad esiti inconciliabili con il riconoscimento del valore costitutivo della dichiarazione testamentaria.

Nella disposizione in commento, infatti, centrale rilievo deve attribuirsi alla necessità d'individuare, in modo univoco e certo, quanto il *de cuius* ha inteso dire.

Il materiale extra-testuale, dunque, acquista rilevanza giuridica nella sola misura in cui offra elementi identificativi uniformi e perciò consenta di delineare una volontà reale del testatore che, pur non avendo trovato manifestazione nella scheda, risulta comunque individuabile *aliunde*, così da poter essere considerata come effettivamente resa all'esterno e in quanto tale conoscibile¹⁹¹.

L'art. 625 c.c., a tal stregua, non offre alcun riconoscimento all'interno volere del *de cuius*, né, tantomeno, legittima ricostruzioni probabilistiche tese ad individuare che cosa il testatore avrebbe potuto o dovuto dire.

L'interprete è autorizzato dalla norma a verificare, «dal contesto del testamento o altrimenti», a che cosa il testatore intendeva riferirsi nella scheda e a far conseguentemente prevalere la volontà extra-testuale su quella documentata.

La conclusione non è condizionata dall'estensione documentale dell'«er-

¹⁹⁰ Cfr. *infra*, Cap. III, §§ 8 e 9.

¹⁹¹ Cfr. G. OPPO, *Profili dell'interpretazione oggettiva del negozio giuridico*, cit., p. 124; M. ALLARA, *La successione testamentaria*, I, cit., p. 159 s.; ID., *L'elemento volitivo nel negozio testamentario*, cit., p. 47; A. TRABUCCHI, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, cit., p. 700; P. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, p. 157; G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., pp. 160 ss., testo e nota 263, e 187; E. BETTI, *Zur Grundlegung einer allgemeinen Auslegungslehre*, cit., p. 89 s.; ID., *Interpretazione dell'atto notarile*, cit., p. 3 s.; P. BARCELLONA, *Profili della teoria dell'errore nel negozio giuridico*, cit., p. 60; P. SCHLESINGER, *Complessità del procedimento di formazione del consenso ed unità del negozio contrattuale*, cit., p. 1347 s.; G. CIAN, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, cit., p. 105 s.; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *Dell'istituzione di erede e dei legati*, cit., pp. 9, 11, 18 s. e 47 s.; V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, pp. 458, testo e nota 7, e 473 s.; C. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti*, cit., p. 308 s.; E. CARBONE, *op. ult. cit.*, p. 501 s. Parlano, invece, genericamente di sopravvivenza del dogma volontaristico G. STOLFI, *Il negozio giuridico è un atto di volontà*, cit., c. 44 s.; C. VARRONE, *op. cit.*, p. 57 s., testo e nota 72; A. BURDESE, *Manuale di diritto privato romano*, 4^a ed., Torino, 1993, p. 808 s.

rona indicazione», che può essere limitata ad alcune informazioni marginali ed accessorie, assimilabili alla «demonstratio» del diritto romano classico, ma può anche esaurire il contenuto della scheda e risolversi in espressioni connotate da un significato oggettivo univoco che, ciononostante, è superabile a misura che il materiale extra-testuale offra elementi identificativi con esso contrastanti, ma uniformi e sufficienti a completare il processo di determinazione.

Eccessivamente rigida, tuttavia, si mostra la posizione di chi, muovendo da questo rilievo, esclude che l'art. 625 c.c. abbia realmente a che fare con il principio «falsa demonstratio non nocet»¹⁹².

La conclusione merita condivisione solo per quanto attiene a talune manifestazioni del principio che, essendo più direttamente collegate all'impiego dello stralcio, suppongono che la falsa indicazione non esaurisca il contenuto della scheda.

Indubbiamente, l'art. 625 c.c. segna sul punto un notevole distacco da taluni passi del diritto romano e, soprattutto, dal modo con cui il principio «falsa demonstratio non nocet» è stato inteso in ambito francese.

Si è però già evidenziato che questa ricostruzione consente di descrivere solo alcuni tra i molteplici volti che il principio ha assunto nel corso della sua evoluzione storica.

Avuto riguardo alle ragioni che hanno progressivamente portato ad includere nel suo ambito di operatività la falsa denominazione, l'assemblaggio di informazioni vere non cumulabili, l'impiego di canoni linguistici individuali e, soprattutto, la falsa percezione del significato della dichiarazione alla luce di sopravvenienze successive alla sua redazione, l'art. 625 c.c. continua ad essere strettamente collegato al principio «falsa demonstratio non nocet», di cui offre una generalizzazione causalmente riconducibile ad un processo di astrazione che ha provato efficacemente a far confluire in un'unica fattispecie – l'«erronea» indicazione testamentaria – i molteplici casi in cui volta a volta il principio è stato invocato¹⁹³.

A tal fine, la previsione certifica il completo assorbimento dello stralcio entro i confini rimediali della sostituzione vera e propria.

Anche qualora sussista l'astratta possibilità di utilizzare lo stralcio in for-

¹⁹² Cfr. L. COSATTINI, *Divergenza fra dichiarazione e volontà nella disposizione testamentaria*, cit., p. 459; G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, pp. 186 ss., spec. nota 325; G. CIAN, *op. ult. cit.*, p. 105 s.; N. LIPARI, *op. cit.*, pp. 250 e 339 s.; V. SCALISI, *op. ult. cit.*, pp. 241 ss., spec. 245 s., testo e nota 176; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, I, cit., p. 236 s.; L. MENGONI, *Interpretazione del negozio e teoria del linguaggio*, cit., p. 575 s.; S. PAGLIANTINI, *L'istituzione di enti estinti*, cit., p. 120 s.; ID., in *Delle successioni*, cit., p. 478 s.

¹⁹³ Cfr. G. PIAZZA, *L'errore di calcolo e l'art. 1430 del codice civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1964, p. 596 s. (da cui le successive citazioni); e in ID., *Scritti*, a cura di R. Caprioli ed E. Quadri, Napoli, 2016, p. 24 s.; E. PEREGO, *op. ult. cit.*, p. 157 s.; ID., *Interpretazione del testamento e norme sull'interpretazione dei contratti*, cit., c. 550 s.; V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, pp. 323 ss., spec. 327 e 472 s.; F. TREGGIARI, *op. cit.*, p. 921 ss.

ma autonoma, infatti, l'interprete non è legittimato dalla norma in esame ad eliminare la falsa informazione, salvaguardando la parte rimanente della disposizione senza compiere alcuna verifica sulla sua conformità alla «reale» intenzione del testatore, ma deve comunque completare la stessa sequenza utilizzabile quando il significato oggettivo dell'intera disposizione testamentaria si riveli non corrispondente alle percezioni individuali del *de cuius*: deve perciò muovere dal testo della disposizione e ritornarvi dopo averne verificato la rispondenza ad un'intenzione che è stata manifestata in forma extra-testuale e che, ove si connoti per indicazioni univoche e certe, è chiamata a prendere il posto di quanto dichiarato nella scheda¹⁹⁴.

Il testuale riferimento all'«erroneità», peraltro, segna un ulteriore motivo di distacco dall'esperienza maturatasi nei paesi di lingua tedesca, nei quali, nonostante le potenzialità insite in un impiego generalizzato dell'interpretazione «integrativa», il principio «falsa demonstratio non nocet» è rimasto comunque ancorato alla mera ricostruzione ermeneutica dell'atto testamentario ed è dunque invocabile in un momento logico e cronologico antecedente a quello richiamato dall'art. 625 c.c., che suppone risolto il problema della ricostruzione del *dictum* testamentario e delinea un rimedio funzionale proprio al superamento di un vizio della volontà del testatore.

Non vi sono particolari motivi per appiattare la portata precettiva dell'art. 625 c.c. su quella dei §§ 518, I, 12 ALR e 571 ABGB.

Tali norme, infatti, mirano solo a ribadire la validità della disposizione, collegandone l'efficacia all'oggettiva impossibilità di predicare l'essenzialità dell'errore che abbia provocato l'inserimento della falsa informazione o dell'inesatta indicazione.

Avuto riguardo alla portata invalidante dell'errore, tali previsioni si limitano ad esprimere un'ovvietà, perché escludono che un discostamento marginale tra il significato oggettivo della dichiarazione e la sua percezione individuale ad opera del *de cuius* possa portare all'eliminazione della disposizione testamentaria, che deve invece essere eseguita, nel senso corrispondente alla volontà del testatore, previa eliminazione dell'inesatta indicazione.

L'art. 625 c.c., invece, lascia impregiudicata la valutazione del carattere essenziale o marginale dell'errore, perché è rivolto alle conseguenze conservative collegabili all'univoca individuazione della reale intenzione del

¹⁹⁴ Cfr. L. COSATTINI, *op. ult. cit.*, p. 451; G. CIAN, *op. ult. cit.*, p. 105 s.; L. MENGONI, *op. ult. cit.*, pp. 576 s. e 581 s.; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *Un testamento ... piccolo piccolo, troppi eredi ed un buon giudice*, cit., c. 120 s.; Trib. Belluno, 29.1.2008, in *Giur. it.*, 2008, p. 2202 ss., con nota di E. PERRONE, *L'errore ostantivo nel testamento*; in *Fam. pers. succ.*, 2008, p. 996 ss., con nota di F. TEDIOLI, *Falsa demonstratio, errore ostantivo o errore vizio, quali limiti alla rettifica della dichiarazione testamentaria?*; in *Vita not.*, 2009, p. 533 ss.; e in *Giur. mer.*, 2008, p. 1611 (s.m.), relativa ad un legato di «5.000.000 franchi svizzeri», che è stato dal giudice corretto, muovendo dall'idea che la testatrice, la quale aveva vissuto a lungo in Italia e in Svizzera, si sia confusa circa il reale valore economico della moneta indicata, in «5.000 franchi svizzeri».

de cuius, il cui accertamento consente la correzione anche fino al punto di pervenire alla riscrittura totale della disposizione erronea. A tal stregua, anche un errore sull'identità del beneficiario o della cosa soggiace all'applicazione della previsione nonostante investa integralmente la determinazione degli elementi essenziali del lascito¹⁹⁵.

Eguale difficoltà è l'equiparazione con l'art. 773, 1° e 2° co., *código civil* spagnolo, perché la disposizione italiana ha un ambito di operatività più vasto, si applica alle medesime condizioni per qualunque elemento identificativo dei contenuti essenziali della disposizione e non preclude l'impiego del rimedio, nonostante astrattamente risultino più soggetti aventi le medesime caratteristiche indicate nella scheda, purché sia egualmente «certa» l'intenzione del testatore¹⁹⁶.

Nell'ordinamento spagnolo, in altri termini, l'art. 773, 1° co., *código civil* è applicabile solo se l'informazione identificativa erronea non si accompagna a dati accessori potenzialmente riferibili anche ad essa e, in quanto tali, idonei a generare un dubbio ermeneutico che, essendo collegato alla formulazione letterale della disposizione, non è superabile invocando il materiale extra-testuale¹⁹⁷.

La norma italiana, invece, non attribuisce decisiva importanza a questo dato formale, perché impone di riferire univocità e certezza delle informazioni concernenti la reale intenzione del testatore al materiale extra-testuale. Ne deriva un sensibile discostamento anche dall'art. 469, ult. co., c.c. svizzero, che delinea un rimedio di natura sostitutiva molto simile a quello regolato dall'art. 625 c.c., ma ne subordina l'operatività all'esegesi testuale della disposizione, alla quale affida il compito di rivelare il carattere «manifesto» dell'errore, così da renderla idonea a precludere il ricorso all'integrazione in presenza di informazioni univoche¹⁹⁸.

¹⁹⁵ Cfr. *infra*, Cap. III, §§ 4 e 6.

¹⁹⁶ Cfr. *retro*, Cap. II, § 7.

¹⁹⁷ Cfr. per tutti M. ALBALADEJO, *El error en las disposiciones testamentarias*, cit., p. 435, testo e nota 37, il quale, per delineare l'unico caso in cui egli ritiene applicabile l'art. 773, 1° co., *código civil*, si richiama all'ipotesi in cui il testatore indichi come erede «Juan Gonzáles Gonzáles, que vive en Madrid y es hijo de mi hermano» e risulti evidente «que el hijo del hermano del testador se llama Juan Gonzáles López», così da attribuire il lascito a quest'ultimo in quanto è quello che il testatore avrebbe voluto nominare. È sufficiente collegare questo rilievo a quanto più ampiamente osservato in Id., *De nuevo sobre el error en las disposiciones testamentarias*, cit., p. 333 s., per accorgersi che, secondo l'autore, la norma è inapplicabile non solo in presenza di un «error in corpore», ma, più ampiamente, in tutti i casi in cui un «error in demonstratione» o «in nomine» sia deducibile dal materiale extra-testuale e quindi l'intera indicazione testamentaria risulti non corrispondente alla reale intenzione del testatore, esaurendosi in un'informazione non vera, come accadrebbe, per rimanere all'esempio proposto, se il *de cuius* avesse esclusivamente fatto ricorso alla denominazione erronea («Juan Gonzáles Gonzáles»), senza aggiungere nella formulazione letterale del lascito ulteriori specificazioni sul grado di parentela e sul luogo di residenza. La conclusione è ripresa e sviluppata, più recentemente, da E. GÓMEZ CALLE, *op. cit.*, p. 60 ss.

¹⁹⁸ Riesce dunque difficile accogliere la conclusione di E. PEREGO, *Favor legis e testamen-*

Dall'assenza, nella disposizione normativa italiana, di un condizionamento simile a quello introdotto in Svizzera è legittimo dedurre un ripensamento più ampio della stessa operatività generalizzata della «teoria dell'accenno», che, pur manifestando esigenze strettamente correlate al formalismo testamentario e, in quanto tali, non necessariamente collegabili al modello normativo tedesco, trova in quest'ultimo una significativa legittimazione a causa della mancata regolamentazione dell'errore ostatico del testatore e della conseguente necessità di anticiparne il superamento in sede ermeneutica.

A fronte dell'art. 625 c.c., invece, il richiamo, in funzione integrativa, del materiale extra-testuale assume rilievo generalizzato.

Se questo stesso materiale è invocabile anche in presenza di un vero e proprio errore e dunque in un momento logicamente successivo al compimento dell'attività ermeneutica, è necessario ammettere che lo si possa impiegare anche in funzione solo ricognitiva per superare e dirimere dubbi non risolvibili mediante l'analisi testuale¹⁹⁹.

Ammessa l'integrazione, in altri termini, occorre procedere ad una piena contestualizzazione, attribuendo adeguata rilevanza al complesso di tutti gli elementi che circostanziano la redazione della scheda per comprendere meglio il significato testuale delle espressioni che vi sono impiegate. Ciò spiega perché l'art. 625 c.c. continui spesso ad essere sovrapposto all'art. 1362, 1° co., c.c. e consente di apprezzare l'incompatibilità del dettato normativo vigente col canone «in claris non fit interpretatio» e coi numerosi corollari derivanti dalla «teoria dell'accenno».

La riconosciuta prevalenza delle informazioni univoche ricavate dal materiale extra-testuale, tuttavia, affida a quest'ultimo un compito ricostruttivo più articolato e complesso di quello genericamente collegabile alla mera ricognizione, perché gli consente altresì di delineare dubbi ermeneutici non immediatamente deducibili dall'analisi testuale, nonché di determina-

to, cit., p. 18, secondo il quale l'art. 469, ult. co., c.c. svizzero «corrisponde all'art. 625 c.c. italiano ed è quindi una norma intesa a ricercare la precisa volontà testamentaria»: se per «volontà testamentaria» s'intende fare riferimento alla «volontà espressa nel testamento», in quanto dotata di un riscontro testuale nella sua formulazione, allora l'osservazione, senz'altro riferibile alla disposizione svizzera, mal si concilia con la previsione italiana, nella parte in cui fa esclusivo riferimento al «contesto del testamento o altrimenti». Se, invece, per «volontà testamentaria» s'intende la «volontà del testatore», l'intenzione che egli credeva di aver espresso nella scheda, allora essa può trovare tutela solo a fronte dell'art. 625 c.c., perché la disposizione svizzera esclude protezione a tutti i casi in cui l'errore non sia «manifesto».

¹⁹⁹ Cfr. A. TRABUCCHI, *op. ult. cit.*, pp. 700 e 706 s.; P. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, pp. 47 e 157; G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, p. 164 ss.; P. TRIMARCHI, *Interpretazione del testamento mediante elementi a esso estranei*, cit., c. 447; M. ALLARA, *Principi di diritto testamentario*, cit., p. 177 s.; G. PIAZZA, *L'identificazione del soggetto del negozio giuridico*, cit., p. 174 ss.; M. GIORGIANNI, voce *Volontà (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, p. 1061; e in *Id.*, *Raccolta di scritti. Itinerari giuridici tra pagine classiche e recenti contributi*, Padova, 1996, p. 321; F. MURINO, *op. cit.*, p. 2072; Cass. Firenze, 3.12.1877, cit.; App. Roma, 25.6.1883, cit.; App. Roma, 10.12.1887, cit.; App. Cagliari, 4.8.1961, in *Rass. giur. sarda*, 1962, p. 121 ss.

re la stessa «erroneità» dell'indicazione, dando conto delle ragioni che inducono ad escludere che il significato oggettivo della disposizione corrisponda alle percezioni individuali del *de cuius*.

Se, infatti, tali percezioni debbono essere ricavate dal materiale extra-testuale, solo quest'ultimo consente di far emergere l'«erroneità» e di definire i criteri per il suo superamento, indicando gli elementi che devono impiegarsi per la sostituzione²⁰⁰.

Non si tratta, neppure sotto questo profilo, di un uso anomalo del principio «falsa demonstratio non nocet», ma di una sua reinterpretazione in una prospettiva funzionale che non appare affatto lontana dal passo di Papiniano dedicato alla «falsità sopravvenuta» o, in genere, dalle sue implicazioni giustiniane.

Sancito l'integrale assorbimento dello stralcio nella sostituzione, l'individuazione dell'oggetto di quest'ultima è affidata ad elementi che, proprio per perseguire tale finalità, rivelano altresì l'esistenza di un contrasto non necessariamente correlato alla formulazione letterale.

Per capire quale sia la reale intenzione del testatore, è necessario anzitutto accertare che essa disvela un significato divergente da quello oggettivo e, una volta chiarito che il materiale extra-testuale a tal fine impiegabile non è esclusivamente quello antecedente o contestuale alla redazione

²⁰⁰ Cfr. N. LIPARI, *op. cit.*, pp. 250 e 340, secondo il quale, attraverso l'art. 625 c.c., «si supera una semplice rilevanza del principio *falsa demonstratio non nocet* o comunque una diretta applicabilità delle norme sull'interpretazione e conseguentemente si realizza un risultato, sul piano dell'efficacia, che sicuramente va oltre la determinazione volitiva del testatore, per lo meno nella misura in cui essa si è calata nell'atto negoziale e quindi è divenuta idonea ad assumere rilevanza per l'ordinamento». Il superamento della semplice regola interpretativa sarebbe in particolare confermato dal fatto che «il problema interpretativo dell'atto di autonomia non può per definizione riguardare l'astrattezza di una "volontà", ma piuttosto la misura in cui quest'ultima risulta calata nel contenuto dell'atto». Similmente, secondo L. MENGONI, *op. ult. cit.*, p. 582 s., «le parole non sono soltanto il mezzo della manifestazione di volontà, non hanno semplicemente una funzione comunicativa di un contenuto concettuale già formato e, quindi, se attingibile con altri mezzi, riferibile alla dichiarazione come suo significato indipendentemente dal tenore oggettivo di essa. I simboli linguistici sono lo strumento con cui questo contenuto si costituisce e si determina compiutamente; non sono un rivestimento meramente accidentale del pensiero, bensì la sua forma necessaria e inseparabile. Il pensiero è un contenuto logico che si genera nelle forme del linguaggio, il quale non ha la funzione di sintesi (che presupporrebbe l'esistenza di un dato anteriore), ma una funzione produttiva. La coppia diritto-lingua simboleggia appunto l'inscindibilità dei contenuti precettivi, normativi o negoziali, dalla loro forma linguistica ... L'interpretazione soggettiva conduce soltanto ad accertare l'errore che ha falsato il pensiero del testatore nel momento della dichiarazione, non è in grado, per sua natura, se non di far constare l'inidoneità del negozio a produrre effetti coerenti con l'intenzione. Perché ci sia una volontà dichiarata conforme all'intenzione occorre rettificare la dichiarazione e a ciò l'art. 1362, per sé solo, non autorizza l'interprete: "non limitarsi al senso letterale delle parole" non vuol dire che è consentito attribuire alla dichiarazione, in base a dati extra-testuali, un significato privo di ogni congruenza col testo. L'interpretazione consiste nel dispiegare i significati impliciti nella significazione letterale. L'art. 625 non è una esplicitazione analitica dell'art. 1362, ma un'estensione e un completamento».

della scheda, risulta possibile – esattamente come nel caso affrontato da Papiniano – estendere l'impiego del principio anche alle ipotesi in cui fatti successivi alla redazione rivelino che il testatore non ha revocato o modificato la disposizione perché erroneamente convinto dell'idoneità della sua formulazione a consentire esiti applicativi in realtà non conformi al suo significato oggettivo.

La conclusione favorevole all'impiego dell'art. 625 c.c. per ammettere e disciplinare una revisione delle disposizioni testamentarie è stata finora provvisoriamente prospettata muovendo, in via esclusiva, dall'analisi esegetica della norma e, in particolare, dal mancato testuale riferimento al momento cronologico in cui deve essersi formato il materiale extra-testuale impiegabile a fini integrativo-correttivi²⁰¹.

È ora possibile aggiungere che questo risultato non è contrario all'evoluzione storica del principio «falsa demonstratio non nocet».

Esso, più esattamente, è incompatibile con l'impiego della tecnica rimediale dello stralcio, ma il superamento di quest'ultimo è causalmente riconducibile alla reinterpretazione del principio in una prospettiva volontaristica, che non è stata integralmente abbandonata neppure dopo l'accoglimento della teoria dichiarazionistica del negozio giuridico.

Il mantenimento, nel dettato normativo vigente, di una norma specificamente dedicata al tema e caratterizzata da una formulazione non sovrapponibile a quella prescelta in altri sistemi giuridici vale solo a dar conto del fatto che, in Italia, il principio «falsa demonstratio non nocet» in ambito testamentario è riuscito a trovare un riconoscimento legislativo nella sua più ampia espressione, in termini coerenti con la ricostruzione massima del suo ambito di operatività.

Poiché, tuttavia, l'art. 625 c.c. autorizza l'impiego del rimedio in esame solo a fronte dell'«erroneità» dell'indicazione testamentaria, resta ora da chiarire se e a quali condizioni questo connotato sia riscontrabile a fronte di una sopravvenienza.

In ambito contrattuale, non è difficile rispondere al quesito in modo senz'altro negativo.

Il discostamento tra il significato oggettivo dell'espressione e la percezione individuale del suo autore, infatti, non può che essere originario, cioè riscontrabile all'atto stesso della dichiarazione, perché proprio in quel momento è possibile dar conto non solo del carattere essenziale dell'errore compiuto, ma anche della sua riconoscibilità ad opera della controparte, sicché la limitazione dell'ambito di operatività dell'errore ostativo alle sole false rappresentazioni antecedenti o contestuali al momento della formazione del contratto rappresenta corollario ineludibile della tutela dell'affidamento, che dà conto della stessa formulazione assunta dall'art. 1433 c.c.

L'esclusione della tutela dell'affidamento in ambito testamentario legit-

²⁰¹ Cfr. *retro*, Cap. I, § 9.

tima, quantomeno, a ritenere che la questione meriti una più attenta ed approfondita disamina²⁰².

Ove, infatti, fosse possibile dimostrare che la limitazione dell'ambito di operatività dell'errore ostativo deducibile dalla regolamentazione del contratto dipende dall'immediata vincolatività di quest'ultimo e dalla conseguente attivazione di un'esigenza protettiva delle ragioni della controparte e dei terzi specificamente collegata all'impossibilità di revocare il consenso validamente prestato, diventerebbe verosimile sostenere che, in ambito testamentario, la conclusione può e deve essere opposta, perché solo ammettendo una rilevanza invalidante di errori ostativi «sopravvenuti» si riuscirebbe realmente a tutelare il carattere unipersonale e non recettizio della disposizione testamentaria, coniugandolo con la sua incondizionata revocabilità e con la conseguente assenza di effetti immediati causalmente riconducibile al suo valido perfezionamento.

L'ultima parte della ricerca deve dunque concentrarsi su questo problema, provando a chiarire, alla luce di una più attenta disamina della portata precettiva dell'art. 625 c.c. e dei suoi rapporti con la disciplina delle invalidità testamentarie, se la norma possa riguardare anche le ipotesi in cui, al momento della redazione, si registri una coincidenza tra le informazioni identificative offerte dalla formulazione letterale del lascito e le intenzioni soggettive del *de cuius* e tuttavia tale coincidenza sia successivamente venuta meno per il mutamento di qualche circostanza, dalla quale è dipeso un discostamento reso univocamente apprezzabile al momento dell'apertura della successione dall'impiego del materiale extra-testuale.

²⁰² Cfr. *infra*, Cap. III, §§ 1 e 9.

CAPITOLO III

«ERRONEA» INDICAZIONE TESTAMENTARIA

SOMMARIO: 1. Un caso paradigmatico: l'istituzione dell'ente estinto. – 2. Il carattere «eccezionale» dell'art. 625 c.c. – 3. I rapporti col formalismo testamentario. – 4. Il superamento della distinzione tra «error in corpore» ed «error in demonstratione». – 5. L'«indicazione» testamentaria. – 6. La «correzione» dell'errore del testatore. – 7. Le conseguenze invalidanti della mancata correzione. – 8. Le fonti determinative del materiale extra-testuale nell'art. 836 c.c. del 1865. – 9. Le scelte del legislatore del 1942.

1. *Un caso paradigmatico: l'istituzione dell'ente estinto*

Identificata la rilevanza qualificatoria del concetto di «persona» nella sua idoneità ad indicare una condizione di applicazione di un complesso di norme, parte della dottrina ha da tempo dimostrato che la riferibilità di situazioni giuridiche ad un individuo non comporta una relazione materiale tra il fatto e l'essere umano, bensì sintetizza un condizionamento di natura solo giuridica e in quanto tale riproponibile anche a fronte di gruppi organizzati in enti, la cui costituzione opera, in termini pressoché identici all'esistenza e all'identità della persona fisica, come prerequisite sufficiente ad integrare un criterio di collegamento tra fatti e atti giuridici fondato su un indice di riferimento comune¹.

¹ Cfr. P. ZATTI, *Persona giuridica e soggettività. Per una definizione del concetto di «persona» nel rapporto con la titolarità delle situazioni soggettive*, Padova, 1975, pp. 195 ss., spec. 215 s.: «nel caso della persona fisica, l'esistenza dell'uomo e la sua identità è, ovviamente, il fatto, il dato della *Seinswelt* attorno al quale si costruisce l'unità delle norme. Ma il ruolo in cui esso appare come elemento unificatore è, per così dire, deciso e costruito dalle norme stesse: e d'altra parte, nella persona giuridica alla *Seinswelt* appartiene il fatto che costituisce l'ordinamento parziale. Certo l'esistere di un uomo può apparire come fatto mero, oggetto delle operazioni di collegamento con altri fatti giuridici; mentre la costituzione di un gruppo ordinato è fatto normante, se ed in quanto l'ordinamento generale lo qualifica secondo questa sua caratteristica, assumendo l'ordinamento parziale e strumento di individuazione dei fatti da collegare. ... Il "riferimento" non è; non esprime una relazione materiale o logica diretta e uniforme tra ciascun fatto e l'uomo o il gruppo organizzato. Rispondere in termini generali al quesito – cosa significa fatto "riferito" a un uomo o a un ordinamento – implica soltanto ... richiamarsi alla possibilità di osservare come obiettivamente il

Similmente a quanto accade per la morte di un individuo, dunque, l'individuazione del momento cronologico a decorrere dal quale un ente collettivo deve essere considerato estinto non risolve tutti i problemi correlati alla qualificazione del medesimo ente quale centro d'imputazione di situazioni giuridiche soggettive diverso dalle persone fisiche che lo hanno costituito.

Il tema ha formato oggetto di una recentissima indagine dottrinale, dedicata ai problemi applicativi sottesi all'art. 2495, 2° co., prima parte, c.c., il quale, nella formulazione assunta a seguito della riforma del diritto societario, fa discendere l'estinzione della società per azioni dalla cancellazione dal registro delle imprese, così da delineare, in capo ai soci, un fenomeno successorio *mortis causa* in ordine alle c.d. «sopravvivenze o sopravvenienze attive e passive» e dunque alla «permanenza o successiva scoperta di debiti non soddisfatti o di crediti o di situazioni attive (figuranti o meno nel bilancio di liquidazione) non realizzate» al momento dell'estinzione².

I notevoli effetti sfavorevoli per i creditori determinati dal fenomeno successorio appena prospettato e la conseguente modificazione delle caratteristiche strutturali e funzionali delle situazioni giuridiche trasmissibili hanno indotto questa stessa dottrina ad avviare un attento riesame della questione, così da prospettare la necessità di escludere valore costitutivo alla cancellazione dal registro delle imprese e differire all'esaurimento dei rapporti pregressi l'effettivo momento estintivo dell'ente.

L'indagine è circoscritta ai soli casi in cui, prima della cancellazione dal registro delle imprese, si sia già perfezionata la vicenda costitutiva delle situazioni trasmissibili. La sopravvenienza è dunque proiettata sul piano esclusivamente gnoseologico, perché riferita alla mera scoperta dei debiti o dei crediti, assunti come già individuabili prima della cancellazione, ma non adeguatamente presi in considerazione durante la liquidazione.

La precisazione non desta particolare sorpresa, ove si ricordi che il dato normativo vigente si connota per un divieto di nuove operazioni (artt. 29 e 2279 c.c.) che impedisce all'ente il completamento della fase costitutiva del rapporto obbligatorio dopo l'avvio della liquidazione e conseguentemente esclude che la sopravvenienza assuma contorni materiali, riferendosi a modificazioni del patrimonio perfezionate in epoca successiva a quella in esame³.

collegamento normativo di una serie di fatti e atti giuridici non si avveri senza il nesso effettivo dell'esistenza di un uomo, o della formazione di un gruppo organizzato, e affermare che il fatto è inserito in uno schema di collegamento che ha tramite (in tal senso) nell'identità di Tizio o nella costituzione di un gruppo Alfa».

² Cfr. E. MIGLIACCIO, *Liquidazione del patrimonio sociale ed estinzione del soggetto*, Napoli, 2019, spec. pp. 17 e 84 ss.

³ Cfr. G. ROMANO PAVONI, *Le deliberazioni delle assemblee delle società*, Milano, 1951, pp. 144 e 189; G. DE FERRO, *La proroga delle società commerciali*, Milano, 1957, p. 137 ss.; M. PORZIO,

Ciò ha rilevanti conseguenze sulla valutazione delle condizioni di eseguibilità del lascito testamentario riferito al medesimo ente.

Se, in particolare, al momento dell'apertura della successione, l'ente sia già entrato nella fase liquidatoria, il mero fatto che non sia ancora estinto non gli consente comunque di accettare il lascito, perché ciò si tradurrebbe in una nuova operazione vietata dalle norme appena richiamate⁴.

Per lo stesso motivo, deve escludersi la possibilità di invocare, in via analogica, l'art. 479 c.c., allo scopo di devolvere il lascito a chi sia subentrato all'ente estinto⁵.

Anche se si attribuissero contorni universali alla successione determi-

L'estinzione delle società commerciali, Napoli, 1959, pp. 30 ss. e 141 ss.; ID., *Sulla disciplina delle società di persone con un solo socio*, in *Riv. soc.*, 1965, p. 297 s.; P. CERAMI, *Gli atti estranei all'oggetto sociale*, *ivi*, 1959, p. 653 ss.; G. CHIOMENTI, *Sul fondamento della responsabilità degli amministratori e dei liquidatori per le nuove operazioni*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, II, p. 245 ss.; G. CASELLI, *Gli atti ultra vires degli amministratori*, in *Riv. dir. civ.*, 1968, I, pp. 410 ss., spec. 448 ss.; G. TAMBURRINO, *Persone giuridiche, associazioni non riconosciute, comitati*, 2^a ed., in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1997, p. 485 ss.; G. FRÉ e G. SBISÀ, *Delle società per azioni*, 6^a ed., in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1997, p. 678 ss.; F. GALGANO, *Delle persone giuridiche*, 2^a ed., *ivi*, 2006, p. 419 ss.; M.V. DE GIORGI, *Vicende estintive e modificative*, in M. BASILE, *Le persone giuridiche*, 2^a ed., in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2014, p. 545 ss.; M. TAMPONI, *Persone giuridiche*, in *Il codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2018, p. 455 ss.; Trib. Milano, 13.7.1967, in *Giur. it.*, 1968, I, 2, c. 232 ss.; Cass., 3.12.1968, n. 3871, *ivi*, 1969, I, 1, c. 930 ss.; App. Roma, 1.10.1974, in *Foro it.*, 1975, I, c. 2717 ss.; Cass., 13.9.2000, n. 12067, in *Giur. it.*, 2002, p. 69 ss., con nota di G. FONTANA, *Brevi note su potestà legislativa regionale e disciplina dei rapporti di diritto privato a margine di una sentenza della Cassazione*; Cass., 19.1.2004, n. 741, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce *Società*, n. 1200; Cass., 15.3.2012, n. 4143, *ivi*, 2012, voce *cit.*, n. 708; Cass., 2.11.2017, n. 26066, in *Corr. giur.*, 2018, p. 1372 ss., con nota di F. RUGGIERO, *Il conferimento di incarico difensivo non viola il divieto di nuove operazioni ex art. 29 c.c.*

⁴ Cfr. R. NICOLÒ, *La vocazione ereditaria diretta e indiretta*, *cit.*, p. 40 s.; M. ALLARA, *Il testamento*, *cit.*, p. 73 ss.; ID., *La successione testamentaria*, I, *cit.*, p. 63 s.; W. D'AVANZO, *op. cit.*, p. 27 s.; G. PANZA, voce *Successione tra enti (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, LXIII, Milano, 1992, p. 1402; L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, *cit.*, p. 166 s.; nonché, con più ampio riferimento alle modalità di trasmissione della posizione imprenditoriale, P. SCHLESINGER, *Interessi dell'impresa e interessi familiari nella vicenda successoria*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, I, p. 447 ss.; S. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, *cit.*, p. 101 s.; E. BILOTTI, *Interesse della famiglia e interesse dell'impresa nella successione ereditaria*, in *Dir. succ. fam.*, 2016, p. 351 ss.; A. FUSARO, *La società semplice quale strumento per la pianificazione successoria*, *ivi*, 2017, p. 445 ss.

⁵ Cfr. L. COVIELLO JR., *Diritto successorio*, *cit.*, pp. 116 e 153 s.; R. RASCIO, *Destinazione di beni senza personalità giuridica*, Napoli, 1971, p. 69 ss.; G. GROSSO ed A. BURDESE, *op. cit.*, p. 117; G. PANZA, *op. cit.*, p. 1397 ss.; S. PAGLIANTINI, *L'istituzione di enti estinti*, *cit.*, pp. 107 ss., spec. 109 s.; App. Bologna, 20.4.1931, in *Mon. trib.*, 1932, p. 71; App. Roma, 27.2.1953, in *Foro it.*, 1953, I, c. 385 ss.; Trib. Napoli, 24.3.1980, *ivi*, 1980, I, c. 2885 ss., con nota di L. DI LALLA; Cass., 31.7.1989, n. 3566, in *Corr. giur.*, 1989, p. 1177 s.; App. Napoli, 30.5.1991, in *Dir. giur.*, 1992, p. 642 ss., con nota di P. DE DOMINICIS, *Indeterminatezza e genericità nella disposizione a favore di persona giuridica non esattamente indicata: gli artt. 628 e 630 c.c. a confronto*.

nata dal subentro⁶, resterebbe da individuare una situazione giuridica soggettiva trasmissibile all'ente subentrato e ciò sarebbe precluso dal già richiamato divieto di nuove operazioni, che impedisce l'acquisizione del diritto di accettare nel patrimonio dell'ente sottoposto a liquidazione⁷.

⁶ Lo escludono A. CICU, *Successione fra persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1956, p. 1141 ss.; e in *Id.*, *Scritti minori*, II, cit., p. 63 ss.; L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 278 ss.; G. GROSSO ed A. BURDESE, *op. cit.*, p. 38 ss.; C. CASTRONOVO, *Istituzione di ente estinto e successione dell'ente subentrato*, cit., p. 826; G. PANZA, *op. cit.*, p. 1400 s.; L. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 65 ss.; S. PAGLIANTINI, *op. ult. cit.*, p. 110 s., secondo i quali in tutti i casi in cui un provvedimento legislativo dispone la soppressione di un ente e il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità del relativo patrimonio il subentrante non può essere in alcun modo considerato «erede» dell'ente estinto ed è tutt'al più beneficiario di attribuzioni singolarmente individuabili, in termini simili a quanto previsto per il legato. Un orientamento meno recente era, tuttavia, più favorevole ad ammettere una successione a titolo universale: cfr. F. MIELE, *In tema di successione degli enti autarchici*, in *Arch. st. corp.*, 1932, p. 345 ss.; *Id.*, *La successione degli enti pubblici*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1945, II, p. 703 ss.; L. COVIELLO JR., *Osservazioni in tema di estinzione delle persone giuridiche*, in *Studi in onore di Antonio Cicu*, I, cit., p. 201 ss.; F. CANNADA-BARTOLI, *In tema di successione tra enti pubblici*, in *Giur. it.*, 1954, I, 1, c. 651 ss.; F. VIGNOCCHI, *La successione fra enti pubblici*, Milano, 1956, p. 25 ss.; Cass. Firenze, 27.6.1881, in *Temi ven.*, 1881, p. 373 ss.

⁷ Ma ad esiti più articolati si potrebbe forse pervenire ove si provasse ad estendere al caso in esame l'equiparazione tra la vocazione del *concepturus* e quella di un ente che non è stato ancora costituito al momento dell'apertura della successione teorizzata da G. OPPO, *Note sull'istituzione di non concepti*, cit., p. 72, nota 18, secondo il quale è del tutto inutile procedere ad una «finzione della esistenza della persona fisica», essendo sufficiente individuare un «procedimento di creazione che renda centro di diritti quello stesso principio di esistenza». Muovendosi in questa direzione, infatti, resterebbe da verificare se l'ente sottoposto a liquidazione possa acquistare una situazione giuridica soggettiva che, pur non essendo suscettibile di attuazione per il divieto di nuove operazioni, mantenga solo un rilievo procedimentale idoneo ad attivare la sequenza successoria, divenendo trasmissibile all'ente subentrato, così da permettere l'applicazione dell'art. 479 c.c. L'automaticità di questa trasmissione, tuttavia, mal si concilia con la tutela delle intenzioni del testatore, perché non consente di verificare se quest'ultimo, manifestando la volontà di beneficiare un ente ancora esistente, abbia con ciò stesso inteso escludere l'attribuzione del beneficio all'ente subentrato. Con più ampio riferimento alla situazione dell'ente sottoposto alla procedura di riconoscimento, alla luce del previgente art. 600 c.c., cfr. L. BARASSI, *op. cit.*, p. 319 ss.; A. CICU, *Le successioni*, cit., p. 42 s.; *Id.*, *Successioni per causa di morte*, cit., p. 82 s.; M. ALLARA, *Principi di diritto testamentario*, cit., p. 130 s.; L. COVIELLO JR., voce *Capacità di ricevere per testamento*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 1960, p. 72; P. RESCIGNO, *La persona giuridica e la capacità di ricevere per testamento*, in *Riv. dir. civ.*, 1964, II, p. 339 s., testo e nota 27; e in *Studi in onore di Paolo Greco*, II, cit., p. 745 s., testo e nota 27; N. IRTI, *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui*, cit., p. 205; P. SCHLESINGER, voce *Successioni (diritto civile): parte generale*, in *Noviss. dig. it.*, XVIII, Torino, 1971, p. 754 s.; L. CARIOTA FERRARA, *op. ult. cit.*, p. 303 ss.; G. GROSSO ed A. BURDESE, *op. cit.*, p. 115 s.; G. PADULA, *La «capacità di ricevere per testamento degli enti non riconosciuti»*, in *Quadr.*, 1990, p. 638 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *Delle successioni testamentarie*, cit., p. 196 s.; A. ZOPPINI, *Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie*, Napoli, 1995, pp. 259 ss., spec. 263 s.; L. FERRI, *op. ult. cit.*, pp. 164 s. e 168 s.; A. PALAZZO, *Le successioni*, I, cit., p. 210; E. MOSCATI, *Questioni vecchie e nuove in tema di capacità di succedere e di indegnità*, cit., p. 46 s.; T. PASQUINO, *La capacità di succedere delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, I, cit., p. 913 ss.

In ogni caso, quando la morte del *de cuius* interviene in un momento successivo all'estinzione, l'oggettiva irrealizzabilità del lascito dipende dalla mancanza della capacità di succedere dell'ente stesso, che, rendendolo inidoneo ad essere destinatario della vocazione, condanna la disposizione ad un'inefficacia assimilabile a quella provocata dalla premorienza della persona fisica istituita.

La conclusione, tuttavia, suppone risolta l'identificazione del beneficiario del lascito e non può offrire indici definitivi per affrontare i casi in cui l'indicazione testamentaria presenti margini di ambiguità o di vera e propria erroneità.

Sia pure con esclusivo riferimento ai casi in cui l'estinzione dell'ente sia avvenuta prima della redazione del testamento, la giurisprudenza ha da tempo osservato che tale circostanza potrebbe rivelarsi innocua quando l'analisi ermeneutica consenta di escludere che il *de cuius* abbia realmente voluto beneficiare l'ente estinto e permetta di accertare che egli lo ha, in realtà, inesattamente denominato, avendo avuto l'intenzione di devolvere l'attribuzione a chiunque abbia la titolarità effettiva del relativo patrimonio o eserciti la corrispondente attività⁸.

⁸ Cfr. Cass. Torino, 25.6.1879, in *La Giur.*, 1879, p. 512 ss., relativa ad un caso in cui la testatrice aveva istituito erede universale il monastero delle Salesiane in Soresina, disponendo che, in caso di sua soppressione, tutto dovesse andare al «Convento dei padri di S. Giovanni di Dio, volgarmente detto dei Fate bene Fratelli e dell'Incoronata» e, in caso di soppressione di quest'ultimo, all'Ospedale di Cremona. All'apertura della successione, si scopre che il Monastero e il Convento sono stati soppressi, ma è rimasto operativo l'Ospedale detto dei Fate bene fratelli», amministrato dai frati del vecchio Convento e ora rinominato «dell'Incoronata». A fronte delle contrapposte decisioni dei giudici di merito, che avevano, rispettivamente, concesso il lascito all'Ospedale di Cremona, stante la soppressione del Convento, e all'Ospedale dell'Incoronata, intendendolo come subentrato al Convento stesso, la Cassazione ha evidenziato che la reale intenzione della testatrice avrebbe dovuto essere individuata nell'esigenza di collegare il lascito all'esercizio di attività ospedaliera, così da identificare il beneficiario nell'Ospedale dell'Incoronata. Nel caso deciso da App. Bologna, 2.3.1894, in *Mon. giur. bol.*, 1894, p. 113 ss., invece, sull'attribuzione del legato disposto «all'Istituto delle cieche» sorge controversia tra l'«Istituto dei ciechi», già destinatario di un altro legato, l'«Istituto per le cieche» diretto da Antonietta Della Casa e l'«Istituto per la istruzione ed educazione delle povere cieche» annesso all'Istituto delle Canossiane e diretto da suor Giuseppina Colombo. Il giudice di merito, respinta l'eccezione di nullità per indeterminabilità sollevata dall'erede, che poneva l'accento sulla soppressione di un antico istituto bolognese avente la denominazione indicata nella scheda, rileva che l'«Istituto dei ciechi» è stato esattamente indicato in un'altra disposizione testamentaria per concludere che, in quella oggetto di contestazione, il *de cuius* intendeva riferirsi ad altro ente, ammettendo prova testimoniale per dimostrare che tale ente è quello delle Canossiane, al quale il *de cuius* stesso in vita aveva già fatto elargizioni. Similmente, Cass., 29.1.1935, in *Foro it.*, 1935, I, c. 1225 ss., con nota di G. FAGGELLA, *op. cit.*; in *Foro Lomb.*, 1936, I, c. 65 ss., con nota di L. COSATTINI, *Sull'indicazione della persona dell'erede*; e in *Corte Bari*, 1936, III, c. 49 ss., con nota di G. PANSINI, *Un caso di errore di qualificazione nella chiamata alla successione di un ente*, ha considerato valida l'istituzione ad erede universale dell'«Albergo Garibaldi, ossia Ospizio di Mendicità Garibaldi, di proprietà del Comune di Catania, sito a S. Maria del Gesù», nonostante tale Ospizio fosse, in realtà, già soppresso al momento della redazione del te-

In questi casi, l'interprete è chiamato a coordinare gli artt. 625 e 628 c.c., attraverso la valutazione del contesto situazionale riscontrabile al momento della redazione della scheda e l'individuazione degli interessi che la disposizione testamentaria intende realmente soddisfare.

Dalle norme in esame si evince infatti una netta contrapposizione tra «indicazione» e «determinazione», dalla quale è possibile trarre un indice favorevole all'impiego del materiale extra-testuale a fini ricognitivi, cioè allo scopo di accertare la reale portata precettiva del *dictum* testamentario⁹.

Poiché quest'ultimo è idoneo a produrre i suoi effetti anche solo quando si limita ad offrire indicazioni la cui esatta portata può essere compresa alla luce dei dati extra-testuali, è agevole evidenziare che l'esatta identificazione del beneficiario deve essere sempre differita al completamento del processo determinativo, ad esito del quale la contestualizzazione potrebbe rivelarsi idonea ad escludere un condizionamento decisivo tra l'esisten-

stamento e trasformato in una mera opera di beneficenza, integralmente controllata e gestita dal Comune di Catania, al quale il lascito è stato infine assegnato, a nulla rilevando che il testatore avesse inserito nella scheda una clausola di decadenza dell'istituzione «non rispettandosi la mia volontà». Il giudice di legittimità, confermando la sentenza di secondo grado, ha rigettato le contestazioni degli eredi *ab intestato*, secondo i quali la disposizione testamentaria avrebbe dovuto essere considerata nulla perché riferita ad un beneficiario indeterminabile, e ha evidenziato, per quanto qui rileva, che non c'è alcuna contraddizione tra la rideterminazione della portata precettiva del lascito e la sua formulazione letterale che, in modo univoco, individuava l'erede nell'Ospizio. Stante l'inesistenza di quest'ultimo, è infatti necessario offrire alla disposizione l'unico senso possibile per conservarla, cioè istituire il Comune, al quale del resto già il testatore aveva fatto espresso accenno specificando che era il proprietario dell'Ospizio. Ad esiti sostanzialmente coincidenti è pervenuta anche Cass., 1.2.1950, n. 268, in *Foro it.*, 1950, I, c. 1328 s.; e in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1950, I, p. 382 (s.m.), che, come si evince dall'inedita parte in fatto, ha considerato correggibile *ex art.* 625 c.c. l'indicazione testamentaria del «SS. Monastero dei SS. Salvatore di Corleone» come erede universale del testatore, avuto riguardo al fatto che tale Monastero era già estinto al momento della redazione del testamento e i suoi beni erano stati devoluti all'«Istituto dei poveri SS. Salvatore e S. Croce di Corleone», al quale il lascito è stato appunto destinato. Secondo il giudice, la tesi del coniuge del *de cuius*, diretta ad impedire la correzione della disposizione in ragione della sua formulazione letterale univoca, non può essere accolta perché il suddetto Istituto ha sede nei locali del Monastero ed è comunemente noto in città con la vecchia denominazione di Monastero, alla quale il testatore avrebbe fatto riferimento solo in virtù di un errore ostativo facilmente superabile. L'impossibilità di riscontrare, in tale correzione, una violazione dell'art. 625 c.c. dipenderebbe dal fatto che tale previsione «è ben precisa nel dichiarare che l'effettiva volontà del testatore circa la persona beneficiata può risultare non solo dal testamento, ma anche "altrimenti", cioè da ogni altra fonte di prova ... Il legislatore vuole, data l'importanza dell'indagine, che il convincimento del giudice sia preciso e sicuro, ma non intende stabilire limiti alla libertà del suo apprezzamento» perché la previsione «intende – nel contrasto tra la volontà effettiva del *de cuius* e la dichiarazione – far prevalere la prima sulla seconda», sicché «è ... sufficiente che il giudice si convinca che la dichiarazione non corrisponda, per errore del dichiarante, alla sua volontà perché questa sia rigettata», non essendovi motivo, avuto riguardo alla stessa formulazione letterale della norma, per applicarla «soltanto nell'ipotesi di indicazione incompleta o insufficiente».

⁹ Cfr. *retro*, Cap. I, § 7; Cap. II, § 9.

za o l'autonomia giuridica dell'ente e l'attribuzione del beneficio, consentendo la correzione dell'inesatta denominazione¹⁰.

Nella soluzione del caso, non appare decisiva una puntuale individuazione della causa dell'inserimento della falsa informazione.

Naturalmente, vi può essere spazio per la prova di un vero e proprio errore ostativo. Sarebbe così se il testatore, pur essendosi esattamente rappresentato il reale soggetto da beneficiare, lo ha denominato in un modo inesatto o falso perché convinto che in tal modo lo avrebbe correttamente identificato.

Non si può tuttavia escludere che un ruolo decisivo nella formulazione del lascito sia stato giocato dal fatto che il testatore non sapesse se a quella denominazione potesse realmente accompagnarsi un centro d'imputazione dotato di soggettività giuridica autonoma o, in genere, se questa soggettività, per quanto presente in passato, fosse ormai perduta, al momento della redazione, a causa della soppressione dell'ente o del subentro di un altro gruppo organizzato¹¹.

¹⁰ Cfr. L. MENGONI, *Interpretazione del negozio e teoria del linguaggio*, cit., p. 583; C. CASTRONOVO, *op. ult. cit.*, p. 828 s.; nonché A. TRABUCCHI, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, cit., p. 690, nota 2, il quale, pur condividendo la conclusione cui è infine pervenuta Cass., 1.2.1950, n. 268, cit., osserva che «in realtà nel caso in decisione si trattava di un'inesatta indicazione dell'ente beneficiario ... e per la soluzione era sufficiente l'applicazione dei normali criteri d'interpretazione soggettiva; perciò, non soltanto non vi era necessità di richiamare un principio generale di prevalenza della volontà sulla dichiarazione, ma neppure era necessario ricorrere all'applicazione dell'art. 625 sulla erronea indicazione». È possibile, tuttavia, replicare che se l'art. 625 c.c. non fosse stato richiamato dal giudice, l'«inesatta indicazione» di un Monastero già estinto non avrebbe potuto essere ridefinita in termini tali da riferirsi ad un Istituto avente denominazione e caratteristiche strutturali del tutto diverse. A tacer d'altro, non sarebbe stato certo invocabile il principio «falsa demonstratio non nocet», perlomeno ove collegato all'impiego, in via esclusiva, della tecnica dello stralcio.

¹¹ Cfr. C. LOSANA, voce *Successioni testamentarie*, cit., p. 203; C. CASTRONOVO, *op. ult. cit.*, p. 830 s.; M. IEVA, *op. cit.*, p. 1005; Trib. Foggia, 21.4.1964, in *Daunia giur.*, 1964, p. 56 ss., che ha ritenuto valido il lascito «per l'opera di Padre Pio, al secolo Forgiogione Francesco da Pietralcina», interpretandolo come destinato all'unico ente costituito da Padre Pio e già esistente al momento della redazione della scheda (la «Casa Sollievo della Sofferenza S.p.A.»). Ad esiti non dissimili pervengono le numerose sentenze che hanno considerato correggibile l'indicazione testamentaria di un «parroco» specificamente denominato o di una «parrocchia» egualmente identificata, sostituendola in modo tale da conferire il lascito al corrispondente ente ecclesiastico, indipendentemente dal momento cronologico della sua costituzione: cfr. App. Perugia, 22.12.1869, in *Ann. giur. it.*, 1870, III, p. 512 ss.; Cass. Torino, 29.12.1883, in *La Giur.*, 1884, p. 199 s.; App. Catania, 18.3.1886, in *Giur. cat.*, 1886, p. 65 ss.; e in *Foro cat.*, 1886, p. 122 s.; App. Venezia, 25.3.1887, in *Giur. it.*, 1887, II, c. 349 ss., con nota di F. RICCI; e in *Temi ven.*, 1887, p. 228 s. (decisione cautelare confermata, nel merito, da App. Venezia, 30.4.1889, in *Giur. it.*, 1889, II, c. 594 s.; e in *Temi ven.*, 1889, p. 299 s.), ancorché con un mero *obiter dictum*, visto che nel caso di specie fu ritenuto che il lascito spettasse alla persona fisica anziché all'ente; App. Palermo, 16.3.1894, in *Circ. giur.*, 1894, II, p. 104 ss.; Cass. Roma, 18.6.1895, in *Corte supr. Roma*, 1896, I, p. 608 (s.m.); App. Palermo, 6.6.1898, in *Circ. giur.*, 1898, II, p. 282 ss.; Trib. Modica, 10.6.1899, in *Giur. cat.*, 1899, p. 175 s.; e in

In questi casi, se pur si volesse porre l'accento sull'assenza di un errore per escludere il richiamo dell'art. 625 c.c., resterebbe comunque applicabile l'art. 628 c.c., che, opportunamente interpretato alla luce del principio conservativo, impone di eseguire il lascito nel suo significato più utile, evitando di attribuire decisiva importanza all'indicazione dell'ente inesistente o estinto e prediligendo, invece, l'autonomo centro d'imputazione il cui richiamo consente di completare la sequenza determinativa e di assicurare puntuale attuazione agli scopi perseguiti dal testatore¹².

Contrariamente a quanto supposto da parte della dottrina, la correzione della disposizione testamentaria non è consentita dalla generica ignoranza, dalla quale si dovrebbe ricavare una presunzione volta a sostenere che, se il *de cuius* avesse saputo, non avrebbe disposto in quel modo¹³.

Legge, 1899, II, p. 420 (s.m.); App. Casale, 31.1.1905, in *Foro it.*, 1905, I, c. 839 ss.; App. Napoli, 16.4.1909, in *Corte app.*, 1909, p. 156 ss.; Cass. Firenze, 20.3.1911, in *Giur. it.*, 1911, I, 1, c. 641 ss.; e in *Riv. dir. civ.*, 1911, p. 572 ss. (s.m.), con nota di A. ASCOLI, *Istituzione d'eredità*; App. Trani, 8.2.1915, in *Foro Puglie*, 1915, II, c. 284 ss.; Cass. Napoli, 16.2.1918, in *Corte app.*, 1918, p. 74 ss.; App. Napoli, 2.4.1937, in *Mon. trib.*, 1938, p. 253 s.; App. Catanzaro, 31.7.1939, in *Cal. giud.*, 1940, p. 138 ss.; App. Firenze, 30.3.1962, in *Foro pad.*, 1963, I, c. 737 ss.; e in *Giur. tosc.*, 1963, p. 219 s.; Cass., 11.7.1980, n. 4443, in *Arch. civ.*, 1980, p. 1042 s.; e in *Giur. it.*, 1981, I, 1, c. 1873 ss., con nota di E. PEREGO, *Sull'interpretazione della sostituzione e del «modus»*; App. Genova, 28.3.1986, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, I, p. 486 ss., con nota di G. PONZANELLI; e in *Giur. it.*, 1987, I, 2, c. 423 ss., con nota di G. MARINI, *Sulla sostituzione fedecommissaria a favore di una fondazione non ancora costituita: «utilità sociale» e disposizione testamentaria*.

¹² Cfr. A. TRABUCCHI, *op. ult. cit.*, pp. 704 e 707 s., secondo il quale, «se viene fatto un lascito alla fabbriceria di una chiesa parrocchiale, è chiaro che si tratta solo di interpretare logicamente la volontà del testatore, senza ricorrere ad integrazione, per attribuire lo stesso beneficio alla chiesa che oggi ha la corrispondente personalità giuridica. In questi casi, la logica dell'interprete non deve far ricorso a delle congetture per risolvere rapporti successivi non regolati dal testatore. È solo la volontà reale, espressa nell'atto, che si determina: non una volontà presunta, ma una volontà vera o, meglio, ... una volontà verosimilmente vera», sicché «se il testatore scrive: "lascio il tal bene alla fabbriceria S. Carlo", il legato va attribuito alla parrocchia, perché soltanto venne usata una espressione inesatta per indicare l'unico ente che può ricevere relativamente alla intenzione pia manifestata (interpretazione soggettiva pura e semplice); se invece scrive: "lascio a Don Pietro per i bisogni della parrocchia di S. Carlo", si applica l'art. 625 c.c. in favore dell'effettivo parroco di S. Carlo che è Paolo e non Pietro; se infine scrive "lascio al parroco Don Pietro perché mi ha salvato la vita nella tal circostanza", mentre risulta che il merito non è da attribuirsi al beneficiario ma ad un altro individuo, il lascito per il parroco sarà impugnabile e nessun vantaggio deriverà al vero salvatore, perché ci fu di mezzo un errore, non nella indicazione della persona, ma nella formazione della disposizione favorevole per il legatario (art. 624)». Il passaggio è ripreso anche da R. CARLEO, *L'interpretazione del testamento* [I studio], cit., p. 558 s.; e, con specifico riferimento all'ultimo caso evocato dall'autore, da F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 162 s.; e G. PERLINGIERI, *L'«errore sul motivo» nel testamento*, cit., p. 889. Il richiamo dell'art. 624, 2° co., c.c., tuttavia, è condivisibile ove sia possibile accertare che il reale salvatore del *de cuius* non era noto a quest'ultimo e che dunque l'indicazione di Don Pietro corrispondeva alla sua reale intenzione. In caso contrario, si tratterebbe di un'erronea indicazione correggibile ex art. 625 c.c.

¹³ Così ritiene, invece, S. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, cit., pp. 137 s. e 166 ss.; Id., in *Delle successioni*, cit., p. 470 s.; nonché Id., *L'istituzione di enti*

Intesa in tal modo, infatti, l'ignoranza potrebbe tutt'al più tradursi in un errore-vizio, così da sintetizzare il processo deliberativo che ha indotto il testatore, convinto dell'esistenza dell'ente indicato, a scegliere quest'ultimo preferendolo ad altri.

Ma in questo caso non sarebbe tanto il difetto di erroneità ad escludere l'applicazione dell'art. 625 c.c., quanto l'impossibilità di accertare la reale intenzione del *de cuius*, che, non essendosi rappresentato con esattezza il soggetto che voleva beneficiare, non può certo essere tutelato, attraverso il rimedio correttivo, fino al punto di offrire valore testamentario ad una manifestazione di volontà solo ipotetica e comunque non deducibile dal materiale extra-testuale.

La correzione deve essere consentita esclusivamente quando l'interprete sia in grado di dar conto del fatto che al testatore interessava, più genericamente, collegare il lascito alle finalità espresse dal centro d'imputazione apparentemente rappresentato dall'ente indicato nella scheda.

Solo in questo caso, l'attribuzione all'ente effettivamente titolare rappresenta esito ineludibile di una sequenza determinativa condizionata dal richiamo del materiale extra-testuale, che integra e corregge l'inesatta denominazione offrendo indicazioni univoche¹⁴.

estinti, cit., pp. 119 ss., spec. 126, secondo il quale l'art. 625 c.c., facendo testuale riferimento all'errore, sarebbe applicabile solo a fronte di un'«oggettiva inidoneità della fattispecie negoziale a riprodurre l'interesse del suo autore» e non di una «relazione di incongruenza tra quella che è la valutazione attestativa di un *quid facti* e la realtà della circostanza attestata». È appena il caso di ricordare che la netta distinzione tra errore ed ignoranza in tal modo postulata muove dall'adesione alla posizione di P. BARCELLONA, *Profili della teoria dell'errore nel negozio giuridico*, cit., pp. 88 ss., spec. 95; ID., voce *Errore (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, p. 246 ss.; C. CAMARDI, *Economie individuali e connessione contrattuale*, cit., p. 331 ss. Ma, in termini sensibilmente diversi, prospettano una sostanziale equiparazione delle due ipotesi R. FUBINI, *La dottrina dell'errore in diritto civile italiano*, cit., p. 5 s.; A. ASCOLI, *L'errore di diritto nei contratti*, in *Riv. dir. comm.*, 1903, II, p. 5 ss.; N. COVIELLO, *Ignoranza o errore di diritto*, in *Ant. giur.*, 1904, p. 10 ss.; F. MESSINEO, *Teoria dell'errore ostativo*, cit., p. 111 ss.; F. VASSALLI, *Facti et iuris ignorantia*, cit., p. 1 ss.; G. DONATUTI, *Iustus error e iusta causa erroris nelle fonti romane*, cit., p. 223 ss.; R. SACCO, *La buona fede nella teoria dei fatti giuridici di diritto privato*, Torino, 1949, p. 248 s.; ID., *In tema di acquisto a non domino di buona fede ex art. 1153 c.c.*, in *Riv. dir. comm.*, 1949, II, p. 46 s.; ID., *L'errore sulla paternità del quadro*, *ivi*, p. 200 s.; S. PUGLIATTI, voce *Conoscenza*, in *Enc. dir.*, IX, Milano, 1960, p. 80 s.; in ID., *Conoscenza e diritto*, Milano, 1961, p. 52 s.; e in ID., *Scritti giuridici*, IV, cit., p. 281 ss.; E. BETTI, voce *Errore*, cit., p. 660 s.; A. TRABUCCHI, voce *Errore*, cit., p. 666; R. SPERANZA, *Appunti in tema di errore di diritto in materia civile*, in *Temi rom.*, 1967, p. 727 ss.; V. PIETROBON, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, cit., pp. 321 ss., spec. nota 22, e 328 ss.; M. FRANZONI, *Il contratto annullabile*, cit., p. 231 s.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 40 ss.; G. PERLINGIERI, *op. ult. cit.*, p. 891 ss.

¹⁴ Muovendo da identico rilievo, *Woodgate v. Tanks*, cit., ha ritenuto che il lascito alla «Catholic Church Murgon Parish», ente inesistente alla morte del testatore, dovesse essere destinato alla «Catholic Parish – Murgon» registrata presso la «Corporation of the Trustees of the Roman Catholic Archdiocese of Brisbane», avuto riguardo alla finalità espressa dal testatore nella scheda, nella quale aveva puntualmente evidenziato l'intenzione di beneficiare un istituto cattolico. Nei sistemi di *common law*, tuttavia, è ancora saldamente radicata

Eguale inaccettabili sono i corollari rimediali della rigida contrapposizione tra errore ed ignoranza postulata dalla dottrina in esame.

Muovendo, infatti, dall'idea secondo cui l'ignoranza non determina di per sé un errore, bisognerebbe, secondo questa posizione, distinguere a seconda dell'incidenza determinante che la supposizione dell'esistenza dell'ente ha assunto nel processo deliberativo del testatore, così da estendere la nullità per assenza di causa a tutti i casi in cui il *de cuius* non si sia trovato nelle condizioni di rappresentarsi l'avvenuta estinzione dell'ente e limitare l'annullamento per errore-vizio allo specifico e marginale caso in cui il testatore si fosse convinto del fatto che l'ente creduto esistente potesse validamente vantare pretese di natura successoria che il lascito avrebbe dovuto soddisfare¹⁵.

Per quanto non vi sia ragione di contestare l'assunto sistematico dal quale tale distinzione prende le mosse¹⁶, occorre però constatare che, nel caso specificamente esaminato, il richiamo della nullità per assenza di causa si traduce in una sovrastruttura argomentativa che oscura l'unico elemento decisivo per negare efficacia al lascito, rappresentato dall'assenza della capacità di succedere dell'ente istituito.

La dottrina in esame muove infatti dall'idea che la designazione sia esatta, corrispondente alla reale intenzione del *de cuius*, ma, in questo caso, l'estinzione dell'ente vale ad impedire l'attivazione della vocazione ereditaria e condanna all'inefficacia la disposizione, indipendentemente dal fatto che essa non realizzi i suoi obiettivi, rivelando una funzione programmatica inattuabile fin dal momento della redazione. L'esito invalidante deve

la c.d. «no-reformation rule» che, imponendo di interpretare letteralmente la disposizione testamentaria, ne dispone l'inefficacia in tutti i casi in cui l'ente in essa indicato non sia univocamente individuabile perché inesattamente descritto: cfr. C. SHORES, *op. cit.*, p. 478; R.H. STIKOFF e J. DUKEMINIER, *op. cit.*, p. 328 s.; *Vadman v. American Cancer Society*, [1980] 615 P. 2d 500 [Court of Appeals of Washington, 8.7.1980]; nonché *Re Estate of Smith*, [1990] 555 N.E. 2d 1111 [Appellate Court of Illinois, 15.5.1990], in cui la testatrice aveva disposto a favore della «Perry Manor Inc., Pinckneyville, Illinois» e la Corte ha individuato il beneficiario nella società avente identica denominazione ma sede in Nevada, nonostante, al momento della redazione della scheda, esistesse una società rispondente alla denominazione «Perry Manor Inc.» e quest'ultima gestisse una casa di riposo comunemente nota con lo stesso nome a Pinckneyville ma al momento dell'apertura della successione incorporata nel «Lifecare Center of Pinckneyville Inc.».

¹⁵ Cfr. S. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, cit., p. 168; ID., *L'istituzione di enti estinti*, cit., p. 131: «quando il *de cuius* istituisce erede un ente assistenziale sol perché sta prendendosi cura del figlio (che non ha provveduto a riconoscerlo), è da ritenersi che il testamento sia nullo (per mancanza della causa), se si prova che il testatore ignorava l'estinzione dell'ente (esattamente designato) già al tempo di redazione della scheda. Per contro deve ritenersi che il testamento sia annullabile se risulta che il testatore, pur ignorando questa circostanza (cioè l'estinzione), ha istituito l'ente sol perché aveva maturato la convinzione che questo, per il fatto di provvedere al figlio, poteva vantare delle pretese di tipo successorio».

¹⁶ Cfr. *retro*, Cap. I, §§ 5 e 6.

dunque essere collegato all'ineseguibilità della disposizione nel suo significato oggettivo e ciò vale ad escludere ogni possibilità di evocare una forma di annullamento che dovrebbe caratterizzarsi per un'iniziale e temporanea efficacia della disposizione.

È in ogni caso contestabile che l'esistenza dell'ente, sia pure in un periodo antecedente alla redazione della scheda, valga a rendere esatta la designazione operata dal testatore, posto che quest'ultimo, indicando l'ente, tiene ordinariamente in considerazione la finalità attributiva del lascito, che dovrebbe agevolare il compimento delle attività che il *de cuius* assume svolte dall'ente stesso, sicché, dimostrata la falsità della denominazione, è necessario restituire alla disposizione testamentaria un grado di genericità al quale è possibile sopperire mediante l'individuazione di un altro centro di imputazione, che diventa l'effettivo beneficiario.

Proprio per questo è irrilevante che il testatore ignori quale sia l'ente subentrato.

La sostituzione che l'art. 625 c.c., alla luce del materiale extra-testuale, permette di attuare non dipende, in via esclusiva, dalla prova di una vera e propria sovrapposizione tra i connotati dell'ente «Alfa», indicato nella scheda, e quelli dell'ente subentrato «Beta», che il testatore avrebbe dovuto conoscere fin dal momento della redazione.

La norma consente di eliminare il richiamo ad Alfa e di sostituirvi un generico accenno ad un qualunque altro ente esercitante la medesima attività che il testatore ha erroneamente ritenuto riconducibile ad Alfa stesso, quale centro di imputazione autonomo: chiarito che tale ente è in realtà Beta, l'attribuzione a quest'ultimo è l'esito univocamente imposto dal processo integrativo-correttivo appena richiamato.

Secondo parte della dottrina, una conclusione identica dovrebbe essere affermata anche quando l'estinzione dell'ente si sia realizzata dopo la redazione della scheda: l'ente subentrato potrebbe comunque essere chiamato all'eredità, perché la sopravvenienza inciderebbe negativamente sull'esattezza dell'istituzione testamentaria, conferendole un motivo di falsità sufficiente a giustificare l'applicazione dell'art. 625 c.c. Non bisognerebbe a tal fine invocare l'analogia, ma riconoscere un'interpretazione estensiva della norma a fatti che, per quanto non testualmente in essa menzionati, potrebbero esservi ricompresi attraverso una marginale ridefinizione della sua stessa formulazione, allo scopo di ricomprendere anche le ipotesi in cui la falsità sia per così dire sopravvenuta alla redazione perché manifestatasi al momento dell'apertura della successione¹⁷.

¹⁷ Cfr. C. CASTRONOVO, *op. ult. cit.*, pp. 829 ss., spec. 832: «non si tratta infatti di ipotizzare una fattispecie nuova benché simile, che riproduca il caso concreto, per riferire a esso le conseguenze giuridiche della norma data, ma piuttosto di aggiungere alla fattispecie "è stata erroneamente indicata" la specificazione, desunta direttamente dal fatto concreto, "o tale si rivela all'apertura della successione"». La conclusione è richiamata anche da L. BIGLIAZZI GERI, *op. ult. cit.*, p. 102 s., che, tuttavia, dedica scarsa attenzione ai profili più specifica-

In senso contrario, si è replicato che l'esistenza dell'ente al momento della redazione conferirebbe al suo richiamo nella scheda un connotato di esattezza sufficiente ad escludere un errore del testatore e ad impedire l'applicazione dell'art. 625 c.c., la cui formulazione letterale offrirebbe indici univoci di eccezionalità proprio nella parte in cui si ricollega, in via esclusiva, alla sussistenza di un vizio della volontà del *de cuius*.

Non si potrebbe, in particolare, porre l'accento sulla mancata previsione dell'estinzione dell'ente, perché, per quanto sia senz'altro corretto supporre che il *de cuius* abbia scelto una certa formulazione nella convinzione che, al momento dell'apertura della successione, l'ente indicato avrebbe potuto effettivamente acquistare il lascito, è egualmente certo che una falsa rappresentazione della realtà può incidere sulla formazione dell'atto solo quando si riferisca a circostanze antecedenti o contestuali alla dichiarazione, in quanto solo per esse risulterebbe possibile una valutazione in chiave di verità oggettiva da contrapporre all'opinione del dichiarante.

Esclusa l'applicazione degli artt. 624 e 625 c.c., bisognerebbe, secondo quest'ultima posizione, individuare nella sopravvenuta estinzione un motivo d'inefficacia idoneo ad incidere negativamente sul presupposto della disposizione testamentaria, sicché l'esito demolitorio dipenderebbe dal fatto che l'assetto d'interessi diviso dal *de cuius* quando ha posto in essere la disposizione non è più corrispondente a quello riscontrabile al momento dell'apertura della successione¹⁸.

La tesi appena sintetizzata, tuttavia, sembra prendere le mosse da una ricostruzione parziale dell'orientamento che, favorevole all'applicazione dell'art. 625 c.c., non ha escluso in termini generali la possibilità di un esito demolitorio, ma ha evidenziato che l'erroneità dell'indicazione deve essere valutata al momento dell'apertura della successione e può anche dipendere solo da fatti maturati dopo la redazione della scheda¹⁹.

mente inerenti l'art. 625 c.c., limitandosi a suggerire che «una valutazione *ex fide bona* dell'atto (se ammessa) avrebbe potuto condurre ... alle stesse conclusioni». In giurisprudenza, merita attenzione Cass., 4.7.2018, n. 17481, in *Rep. Foro it.*, 2018, voce *Successione ereditaria*, n. 150, che, sia pure con riferimento ad un legato disposto a favore di un ente di assistenza soppresso dopo l'apertura della successione, ha riconosciuto la possibilità di conferire il lascito all'ente subentrato quando «l'espressa definizione, ad opera del testatore, dello scopo perseguito dal predetto legato, imprimendo un vincolo di destinazione alle somme di denaro derivanti dalla vendita dei cespiti immobiliari che ne sono oggetto, può efficacemente assumere connotazione modale decisiva per l'individuazione dell'ente legittimamente chiamato alla successione, perché deputato ad assolvere tale scopo nel più ampio quadro dei propri fini istituzionali».

¹⁸ Cfr. S. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, cit., p. 173 s.; ID., *L'istituzione di enti estinti*, cit., p. 134 ss.

¹⁹ Cfr. C. CASTRONOVO, *op. ult. cit.*, p. 831: «parliamo di errore oggettivo perché il testatore non è incorso in alcun errore al momento della confezione del testamento e tuttavia l'indicazione dell'erede si è rivelata erronea al momento dell'apertura della successione perché nel frattempo la persona istituita era estinta e un'altra le si era sostituita. La difficoltà di concepire un errore che tale non sia al momento di manifestazione della volontà ma tale

L'assunto trova il conforto della formulazione letterale dell'art. 625 c.c. e dell'evoluzione storica del «principio falsa demonstratio non nocet»²⁰, sicché non sembra possa essere seriamente contestato attraverso il richiamo di una soluzione rimediabile alternativa che bisognerebbe applicare quando la reale intenzione del *de cuius* non possa essere individuata: il caso appena evocato, invero, non è oggetto della regolamentazione dell'art. 625 c.c. e non può dunque essere utilizzato per identificare l'ambito di operatività della norma.

Ciò non toglie che il generico richiamo all'«errore oggettivo» possa tradursi nell'affermazione di una correzione automatica difficilmente conciliabile con la stessa formulazione letterale dell'art. 625 c.c.

Se infatti si assume che, al momento della redazione, l'indicazione risultava corretta, in quanto conforme alla volontà di chi l'aveva formulata, la sopravvenuta estinzione dell'ente non è di per sé sufficiente a confutare questo rilievo e, in ogni caso, non vale a dar conto del fatto che il testatore abbia manifestato l'intenzione, a seguito dell'evento sopravvenuto, di modificare il beneficiario del lascito, identificandolo nell'ente subentrato, ancorché senza procedere alla revoca della disposizione.

L'art. 625, 1° co., c.c. impone di accertare «in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare» e perciò esclude soluzioni correttive automatiche che prescindano da una valutazione dello stato cognitivo del testatore.

Se si ammettesse che l'istituzione dell'ente subentrato debba essere riconosciuta indipendentemente dall'ignoranza o dalla conoscenza dell'evento sopravvenuto da parte del *de cuius*, se ne tutelerebbe un'intenzione solo presumibile, riconoscendo la possibilità di sostituire quanto indicato con quanto sarebbe stato opportuno indicare per consentire l'esecuzione del lascito e ciò non corrisponde a quanto previsto dall'art. 625 c.c., presentando invece taluni margini di somiglianza con la c.d. «cy-pres doctrine» diffusa nei sistemi di *common law*²¹ o con l'interpre-

diventi in un momento successivo apparirà meno incongrua ove si rifletta che l'atto di ultima volontà, in quanto essenzialmente revocabile, quando non sia revocato lascia supporre il persistere della volontà originaria, persistere che certo non aggiunge nulla alla sua validità, ma che serve a spiegare perché l'atto, pur essendo revocabile, non viene revocato».

²⁰ Cfr. *retro*, Cap. I, § 9; Cap. II, § 9.

²¹ Tale limitazione equitativa della «doctrine of lapse» induce un costante orientamento ad escludere l'inefficacia del lascito rivolto ad un ente estinto quando risulti possibile «dirottare» il beneficio ad un altro ente che persegue finalità assimilabili a quelle indicate dal testatore: cfr. S. CRETNEY e G. DWORKIN, *op. cit.*, p. 1106 ss.; A. MIRANDA, *op. cit.*, p. 396 s.; R.P. MULHERON, *The Modern Cy-près Doctrine. Applications and Implications*, London, 2006, p. 20 ss.; P.H. PETTIT, *Equity and the Law of Trusts*, 12^a ed., Oxford, 2012, p. 342 ss.; P.S. DAVIES, G. VIRGO e E.H. BURN, *Equity & Trusts*, 2^a ed., Oxford, 2013, p. 260 ss.; P. COURTNEY, N. CASEY, A. MCKENNA, A. O'CONNELL ed A. STEPHENSON, *Wills, Probate and Estates*, 4^a ed., Oxford, 2014, p. 21 s.; C.H. SHERRIN, *op. cit.*, pp. 483 ss., 590 s., 889 ss. e 928 ss.; J. PICTON, *Donor Intention and Dialectic Legal Policy Frames*, in *Research Handbook on Not-For-Profit Law*, edited by M. Harding, Cheltenham, 2018, p. 189 ss.; G.W. BEYER, *Examples & Explana-*

tazione integrativa di matrice germanica²².

Il parallelismo con l'estinzione antecedente alla redazione della scheda può, sul punto, rivelarsi fuorviante.

In quel caso, l'irrilevanza dello stato cognitivo del testatore in ordine all'estinzione e al subentro dipende dal fatto che, secondo quanto ricavato dall'interpretazione della disposizione, il reale intento del *de cuius* era beneficiare l'esercente effettivo dell'attività inesattamente ascritta all'ente indicato.

A fronte dell'estinzione sopravvenuta, tale circostanza conduce inevitabilmente a beneficiare l'ente indicato e non quello subentrante, che, per ipotesi, avrebbe potuto essere già esistente al momento della redazione, ma non è stato preferito dal testatore proprio perché non rappresentava quel centro autonomo d'imputazione al quale egli aveva pensato.

Solo quando l'estinzione sia nota al *de cuius*, il richiamo dell'art. 625 c.c. potrebbe essere efficacemente operato per un adattamento che è sensibilmente diverso dalla correzione automatica di un «errore oggettivo», perché muove dalla constatazione di un vero e proprio vizio della volontà, causalmente riconducibile alla sopravvenienza e collegato al fatto che il testatore, avendo avuto conoscenza della medesima, ha ciononostante deciso di mantenere ferma la disposizione, credendo che essa potesse essere eseguita in un senso tale da garantire il lascito all'ente subentrato o, comunque, da assicurare il perseguimento delle medesime finalità.

Anche riguardo all'ordinaria diligenza sarebbe dunque insufficiente il richiamo alla conoscibilità dell'evento sopravvenuto: se il testatore non si è materialmente reso conto dell'estinzione dell'ente, il mero fatto che di essa potesse accorgersi non vale a determinarne una nuova manifestazione di volontà e potrebbe solo renderla presumibile. In tal caso, tuttavia, è ancora l'art. 625 c.c. a sancire l'irrilevanza di quanto non è stato preso in esame dal testatore.

Non si tratta, comunque, di estendere l'ambito di operatività della norma a fatti e circostanze che non sono testualmente compresi nella sua fattispecie, bensì di riaffermarne l'applicazione diretta al fine di disporre la sostituzione di quanto indicato nella scheda con quanto il testatore ha inteso indicare nel momento in cui, avendo adeguatamente valutato la sopravvenienza, si è erroneamente convinto dell'idoneità dell'originaria formulazione del lascito a disporre in un senso incompatibile con il suo significato oggettivo.

Il valore paradigmatico del caso esaminato diventa, a tal stregua, evidente.

tions for Wills, Trusts, and Estates, 7^a ed., New York, 2019, p. 150 s.; C.E. ROUNDS, *op. cit.*, p. 1507 s.; *Simmons v. Parsons College*, [1977] 256 N.W. 2d 225 [Supreme Court of Iowa, 29.7.1977]; *Trustees of Endowment Fund, Hoffman Mem. Hosp. v. Kring*, [1979] 225 Kans. 499 [Supreme Court of Kansas, 31.3.1979]; e, per l'ordinamento canadese, *Re Eberwein Estate*, [2012] 2012 CanLII 250 [Supreme Court of British Columbia, 2.2.2012].

²² Cfr. *retro*, Cap. I, § 8; Cap. II, §§ 7 e 8.

L'accoglimento della soluzione proposta, infatti, sancirebbe il pieno riconoscimento della possibilità di trarre dall'art. 625 c.c. la disciplina della revisione della disposizione testamentaria resa in tutto o in parte ineseguibile da una sopravvenienza.

Occorre dunque procedere ad una più articolata analisi delle ragioni che inducono ad escludere la natura eccezionale della previsione in esame e ridefinirne l'ambito di applicazione dando conto dei motivi per i quali esso è incentrato sull'«erroneità» dell'indicazione testamentaria e su una prova di resistenza collegata alla «univocità» e «certezza» della reale intenzione del *de cuius*.

2. Il carattere «eccezionale» dell'art. 625 c.c.

In termini generali, il conferimento ad una norma di un connotato di «eccezionalità» è possibile solo dimostrando che essa non costituisce un completamento o una specificazione della disciplina giuridica contenuta in una norma più ampia, ma rappresenta un'interruzione della consequenzialità logica di questa, ponendosi con essa in termini tali da generare un'antinomia che solo l'applicazione letterale dell'eccezione consente di superare²³.

²³ Cfr. L. ROBINE, *L'interprétation des textes exceptionnels en droit civil français*, Th. Bordeaux, 1933, p. 52 ss.; N. BOBBIO, *L'analogia nella logica del diritto*, Torino, 1938, p. 168 ss.; E. BETTI, *Zur Grundlegung einer allgemeinen Auslegungslehre*, cit., p. 121 ss.; ID., *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit., p. 163 ss.; F. BRECHER, *op. cit.*, p. 238 ss.; K. LARENZ, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, cit., p. 350 ss.; B. BLAGOJEVIC, *L'interprétation des règles exceptionnelles*, in Eranian in honorem Georgii S. Maridakis qui in fungendo professoris munere annos iam 35. docendo consumpsit, II, *Ad philosophiam iuris, ius privatum, actiones pertinens*, Athenis, 1963, p. 43 ss.; P. MIKAT, *Gleichheitsgrundsatz und Testierfreiheit*, in *Festschrift für Hans Carl Nipperdey zum 70. Geburtstag am 21. Januar 1965*, I, cit., p. 580 ss.; R. QUADRI, *Dell'applicazione della legge in generale*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1974, p. 302 ss.; C.-W. CANARIS, *Die Feststellung von Lücken im Gesetz. Eine methodologische Studie über Voraussetzungen und Grenzen der richterlichen Rechtsfortbildung praeter legem*, 2^a ed., Berlin, 1983, p. 78 ss.; e in ID., *Gesammelte Schriften*, II, cit., p. 98 ss.; H.-F. BRANDENBURG, *Die Teleologische Reduktion. Grundlagen und Erscheinungsformen der Auslegungsunterschreitenden Gesetzseinschränkung in Privatrecht*, Göttingen, 1983, p. 55 ss.; E. BUND, *Juristische Logik und Argumentation*, Freiburg im Breisgau, 1983, p. 190 ss.; A. ZIMATORE, *Il mutuo di scopo. Problemi generali*, Padova, 1985, p. 210 ss.; A. RIZZI, *Interpretazione ed integrazione della legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, p. 237 ss.; K. MUSCHELER, *Singularia non sunt extendenda*, in *Festschrift für Heinrich Wilhelm Kruse zum 70. Geburtstag*, herausgegeben von W. Dreneck, R. Seer, Köln, 2001, p. 135 ss.; M.M. FRACANZANI, *Analogia e interpretazione estensiva nell'ordinamento giuridico*, Milano, 2003, p. 85 ss.; J. ISENSEE, *Inhaltskontrolle des Bundesverfassungsgerichts über Verfügungen von Todes wegen*, in *DNotZ*, 2004, p. 754 ss.; M. CONFORTINI, *La norma giuridica*, in *Dieci lezioni introduttive a un corso di diritto privato*, Torino, 2006, p. 20 ss.; ID., *Il criterio di preminenza nell'interpretazione del diritto comunitario (a proposito di un recente Manuale di diritto privato europeo)*, in *Riv. dir.*

La preclusione dell'analogia disposta, in presenza di norme eccezionali, dall'art. 14 disp. prel. c.c. trae la sua giustificazione proprio dal fatto che, ove si ammettesse l'allargamento dell'eccezione a circostanze da essa non espressamente previste, si minerebbe la stessa portata generale della regola derogata, rendendo l'antinomia insuperabile proprio attraverso la sua trasformazione in un contrasto tra regole egualmente generali e, dunque, potenzialmente applicabili alle medesime fattispecie.

La formulazione letterale della norma appena citata, peraltro, evidenzia che il confronto deve essere condotto, in via esclusiva, tra «regole» dotate di valore normativo, il che rende impossibile l'attribuzione di contorni di eccezionalità muovendo dalla dimostrazione di un contrasto tra la previsione espressa e una clausola generale o un principio, anche se dotato di un riconoscimento costituzionale che ne legittima la collocazione in una posizione gerarchicamente sovraordinata.

Nel caso da ultimo accennato, il principio può essere utilmente richiamato per interpretare la regola espressa, evitando, nei limiti del possibile, di attribuirle un significato con esso contrastante o, nel caso in cui emerga univocamente la sua contrarietà al precetto costituzionale, per avviare il giudizio di legittimità affidandolo alla valutazione della Corte.

Non avrebbe, invece, alcuna utilità sostenere che la norma è eccezionale perché deroga ad un principio avente copertura costituzionale. Il salvataggio della previsione dalla dichiarazione di illegittimità, infatti, potrebbe

civ., 2009, II, p. 255 ss.; F. MÜLLER, *Juristische Methodik*, I, *Grundlegung für die Arbeitsmethoden der Rechtspraxis*, 10^a ed., herausgegeben von R. Christensen, Berlin, 2009, p. 225 ss.; R. SACCO, voce *Interpretazione del diritto*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., Agg., VII, Torino, 2012, p. 626 ss.; M. ORLANDI, *Interpretazione e applicazione della legge*, in *Diritto civile. Norme, questioni, concetti*, a cura di G. Amadio e F. Macario, I, Bologna, 2014, p. 103 ss.; B. RUTHERS, *Die unbegrenzte Auslegung. Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus*, 8^a ed., Tübingen, 2017, p. 204 ss.; K. ENGISCH, *Einführung in das juristische Denken*, 12^a ed., herausgegeben und bearbeitet von T. Wurtenberger und D. Otto, Stuttgart, 2018, p. 100 ss.; nonché, con specifico riferimento alla necessità di rinviare la qualificazione di una norma in termini di eccezionalità all'esito dell'attività ermeneutica e al conseguente rifiuto di ogni valutazione apriosticamente diretta a separare la determinazione dell'ambito di operatività di una norma dal suo contesto giustificativo, P. PERLINGIERI, *La tutela giuridica della «integrità psichica» (a proposito delle psicoterapie)*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1972, p. 763 ss.; ID., *Tecniche giuridiche e sviluppo della persona*, in *Dir. giur.*, 1974, p. 175 ss. (entrambi questi scritti possono altresì leggersi in ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, pp. 131 ss. e 45 ss.); ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., pp. 190 ss. e 253 s.; O. CLARIZIA, *Tertium comparationis, norma eccezionale e incostituzionalità con effetto estensivo*, in *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale*, a cura di P. Femia, Napoli, 2006, p. 199 ss.; L. TULLIO, *Analogia implicita e «meritevolezza dell'estensione» nel giudizio di costituzionalità*, *ivi*, p. 129 ss.; P. FEMIA, *Inimicizia costituzionale, competenza ermeneutica, retorica del sospetto*, *ivi*, p. 619 ss.; G. VETTORI, voce *Effettività delle tutele (diritto civile)*, in *Enc. dir.*, Ann., X, Milano, 2017, p. 385 s.; G. PERLINGIERI, *Il patto di famiglia tra bilanciamento di principi e valutazione comparativa degli interessi*, cit., p. 191 ss.; ID., *La revocazione delle disposizioni testamentarie e la modernità del pensiero di Mario Allara*, cit., p. 756 ss.

essere assicurato solo dimostrando che il principio non gode di applicazione generalizzata, cioè ammette deroga, ma allora la stessa valutazione di eccezionalità sarebbe smentita dalla necessità di riformulare il principio alla luce della regolamentazione deducibile dalla norma espressa.

Limitatamente all'art. 625 c.c., dunque, la dimostrazione della sua «eccezionalità» richiederebbe la previa individuazione della regola generale da esso derogata e ciò non si riscontra nell'orientamento dottrinale che, richiamandosi a quanto già rilevato in ordine al previgente art. 836 c.c. del 1865, continua a ricorrere a questa accezione per descrivere la norma²⁴.

Ciò, invero, non desta particolare sorpresa, ove si abbia cura di precisare che, quasi sempre, il richiamo all'eccezionalità è stato formulato in occasione dell'instaurazione di un confronto tra la previsione in commento e il diritto contrattuale, caratterizzato da una rilevanza generale dell'affidamento difficilmente conciliabile con una norma che, facendo esclusivo riferimento all'intenzione del dichiarante, non prende in considerazione il modo con il quale la dichiarazione avrebbe potuto essere intesa dai destinatari o, in genere, da soggetti da lui diversi.

Probabilmente per questo, il dibattito sviluppatosi in ambito contrattuale non è stato condotto muovendo dall'analisi testuale dell'art. 625 c.c., bensì dalla sua riconduzione entro l'ambito di operatività del principio «falsa demonstratio non nocet», al fine di valutare il grado di generalità di quest'ultimo e la conseguente possibilità di un suo adattamento agli atti *inter vivos*²⁵.

²⁴ Cfr. L. COSATTINI, *Divergenza fra dichiarazione e volontà nella disposizione testamentaria*, cit., pp. 422, 424, nota 1 e 461 s.; G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., p. 187 s.; G. LORENZI, *op. cit.*, c. 52; A. TRABUCCHI, voce *Errore*, cit., p. 669; E. PEREGO, *Interpretazione del testamento e norme sull'interpretazione dei contratti*, cit., c. 550 s.; V. SCALISI, *La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente*, cit., p. 246; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *Dell'istituzione di erede e dei legati*, cit., p. 62 s.; F. SANGERMANO, *op. cit.*, p. 207 s.; R. TRIOLA, *Il testamento*, cit., p. 350 s.; E. CARBONE, *Falsa demonstratio ed ermeneutica testamentaria*, cit., p. 497 s.; M. ORLANDI, *Forma espressa*, cit., p. 905, nota 63. *Contra* G. PIAZZA, *L'identificazione del soggetto del negozio giuridico*, cit., p. 176 s.; G. CIAN, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, cit., p. 23; V. PIETROBON, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, cit., pp. 470 s. e 493 s., testo e nota 9. Una posizione più articolata esprime N. IRTI, *Testo e contesto*, cit., p. 136, il quale attribuisce contorni di eccezionalità al combinato disposto degli artt. 625 e 628 c.c., precisando che tale eccezione è «dettata dalle caratteristiche dell'atto *mortis causa*» ed istituendo un confronto con le disposizioni dedicate agli altri atti unilaterali.

²⁵ Cfr. L. COSATTINI, *op. ult. cit.*, p. 447; A. DE CUPIS, *La scusabilità dell'errore nei negozi giuridici con particolare riferimento ai contratti*, Padova, 1939, p. 83 s.; F. MESSINEO, *Dottrina generale del contratto*, cit., p. 74; M. ALLARA, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 181; AL. GIORDANO, *In tema di rilevanza dell'errore bilaterale nel contratto*, cit., p. 454 s.; G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, p. 183 s.; A. ALFIERI, *op. cit.*, p. 191 s.; L. FERRI, *Errore ostativo e interpretazione del contratto*, cit., p. 1505 ss.; L. PUCCINI, *Contributo allo studio dell'accertamento privato*, Milano, 1958, p. 351 s., testo e nota 183; A. AURICCHIO, *op. cit.*, p. 103 ss.; P. BARCELLONA, *Profili della teoria dell'errore nel negozio giuridico*, cit., pp. 155 ss., spec. 166; F. CARRESI, *Apparenza e realtà del contratto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1963, p. 484 ss.; Id.,

Gli esiti di quel dibattito, tuttavia, hanno una scarsa utilità in questa sede.

La lungimiranza del legislatore del 1942, che, evitando di codificare espressamente la figura del negozio giuridico, ha esonerato l'interprete dalla ricerca – a tratti ossessiva – di soluzioni teorico-concettuali comuni a qualunque atto espressivo di autonomia privata, rende agevole evidenziare che il mero fatto che una regola dettata per il diritto testamentario non operi in ambito contrattuale non costringe necessariamente ad attribuirle natura eccezionale e a precluderne un'interpretazione estensiva o l'impiego a fini analogici, trattandosi invece di verificare se la sua portata precettiva non sia contraria a principi o regole specificamente previsti per l'atto *mortis causa* e, in quanto tali, con essa direttamente confliggenti²⁶.

La formulazione letterale dell'art. 1324 c.c., inoltre, pone un significativo ostacolo all'estensione al testamento della disciplina contrattuale perché, disponendo, nei limiti della compatibilità, l'applicazione degli artt. 1321 ss. c.c. ai soli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, ha indotto numerosi interpreti a concludere che gli artt. 587 ss. c.c. descriverebbero una disciplina tendenzialmente completa e comunque ispirata al-

Dell'interpretazione del contratto, cit., pp. 38 s., testo e note 3 e 4, e 51 s.; P. SCHLESINGER, *Complessità del procedimento di formazione del consenso ed unità del negozio contrattuale*, cit., pp. 1347 s., nota 8 e 1350 s.; P. VITUCCI, *I profili della conclusione del contratto*, Milano, 1968, p. 256 s.; G. PIAZZA, *op. ult. cit.*, p. 177, testo e nota 75; G. CIAN, *op. ult. cit.*, pp. 22 ss. e 102 ss.; ID., *Alcune riflessioni in tema di rettifica*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 1 ss.; e in *Studi in memoria di Giovanni Gabrielli*, I, cit., p. 591 ss. (da cui le successive citazioni); V. RIZZO, *op. cit.*, p. 163 ss.; E. GABRIELLI, *La consegna di cosa diversa*, cit., p. 175 ss.; L. MENGONI, *Interpretazione del negozio e teoria del linguaggio*, cit., p. 589 s.; V. PIETROBON, voce *Errore*, cit., p. 3; ID., *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, cit., pp. 237 ss., 321 ss., 470 ss. e 492 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti*, cit., pp. 281 s., testo e nota 53, e 308 ss.; N. IRTI, *op. ult. cit.*, pp. 7 s., 15 s., testo e nota 3, 135 s. e 159 ss.; M. FRANZONI, *Il contratto annullabile*, cit., p. 249 s.; A. SCALISI, *op. cit.*, p. 36 ss.; M. ONORATO, *L'errore ostativo*, in *Riv. sc. sup. ec. fin.*, 2005, p. 341 s.; E. CAPOBIANCO, *op. cit.*, p. 317 s.; A.M. GAROFALO, *Le regole costitutive del contratto. Contributo allo studio dell'autonomia privata*, Napoli, 2018, p. 159 ss.; E. CARBONE, *op. ult. cit.*, p. 498 s.; Cass., 18.1.1955, n. 89, in *Giust. civ.*, 1955, I, p. 375 ss.; e in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1955, III, p. 12 ss., con nota di A. FORMICA, *Errore ostativo fittizio ed errore ostativo effettivo. Interpretazione e annullabilità del contratto*; Pret. Chiaromonte, 22.7.1971, in *Nuovo dir.*, 1973, p. 198 ss., con nota di C. CAPPELLETTI, *L'errore materiale nella interpretazione dei contratti*.

²⁶ Cfr. N. LIPARI, *op. cit.*, pp. 244 ss. e 284 s.; V. PIETROBON, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, cit., pp. 327, testo e nota 29 e 470 s., testo e nota 22; nonché V. BARBA, *Istituzione ex re certa e divisione fatta dal testatore*, cit., p. 55 s., secondo cui «non sembra possibile istituire tra le due materie un qualunque rapporto di *genus-species*, difettando una disciplina o un principio di disciplina rispetto al quale sia possibile predicare la specialità dell'una o la generalità dell'altra o, più rigorosamente, dell'una rispetto all'altra. Non giova, neppure, il richiamo alla figura del negozio giuridico. Ché, ove così si ragionasse, delle due, soltanto l'una: o si considerano contratto e testamento come negozi giuridici e, allora, entrambe le loro discipline sono speciali, ovvero, pur non contestando il condiviso e condivisibile fondamento negoziale di entrambi, si prescinde dalla loro riconducibilità alla categoria del negozio, la quale, per altro, sprovvista di una disciplina generale, ha punto valore logico-ordinante, e si postula che entrambe sono discipline generali».

la necessità di risolvere le eventuali lacune interne mediante principi di esclusiva rilevanza testamentaria²⁷.

Solo un'interpretazione letterale della formulazione della rubrica dell'art. 1324 c.c., tuttavia, legittima a conferire a tale previsione il compito di regolare la disciplina di tutti gli atti unilaterali: la fattispecie presa in esame dal testo della norma, più modestamente, autorizza solo ad osservare che il testamento non è in essa contemplato e ciò non preclude il richiamo delle comuni regole ermeneutiche previste dall'art. 12 disp. prel. c.c.²⁸.

²⁷ Cfr. M. ALLARA, *op. ult. cit.*, pp. 91 s., 113, 169 s., 172 s.; A.C. JEMOLO, *Il matrimonio*, 3^a ed., in *Trattato di diritto civile italiano*, fondato da F. Vassalli, III, 1, 1, Torino, 1957, p. 115 s.; F. CARRESI, *Autonomia privata nei contratti e negli atti giuridici*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, I, p. 270 s.; e, con il titolo *Contratti e atti unilaterali (note critiche)*, in *Studi giuridici in memoria di Filippo Vassalli*, I, Torino, 1960, p. 275 s.; ID., *Il contratto*, I, cit., pp. 105 e 121; G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, cit., p. 35 s.; ID., *Il negozio giuridico*, cit., p. 79 s., testo e nota 10; N. LIPARI, *op. cit.*, pp. 37 s., testo e nota 73, 224 s., 248 s., testo e nota 5, 263 s., 266, testo e nota 47, e 299 ss., spec. 310 s. e 350 ss.; F. GALGANO, *Crepuscolo del negozio giuridico*, cit., p. 741 s.; ID., *Il negozio giuridico*, cit., p. 604 s.; M. COSTANZA, *Il contratto e il negozio: due non categorie*, in *Vita not.*, 1988, p. 501 s.; ID., *Contratti e negozi unilaterali*, *ivi*, 1993, p. 50 s.; M. FRANZONI, *Il dibattito attuale sul negozio giuridico in Italia*, cit., pp. 415 s. e 419 s.; N. IRTI, *Per una lettura dell'art. 1324 c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, I, pp. 559 ss., spec. 564 s.; ID., *Testo e contesto*, cit., p. 134 ss.; ID., *La scuola di Messina in un libro sui fatti giuridici*, Prefazione a S. PUGLIATTI, *I fatti giuridici*, revisione e aggiornamento di A. Falzea, Milano, 1996, p. XVII s.; e in ID., *Destini dell'oggettività*, cit., p. 163 s.; G. BONILINI, *Le successioni mortis causa e la civilistica italiana. La successione testamentaria*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, II, p. 227; V. PESCATORE, *L'interpretazione degli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale*, in *L'interpretazione del contratto nella dottrina italiana*, cit., pp. 513 ss., spec. 517 ss.; P. CISIANO, voce *Atto giuridico*, in *Dig. disc. priv., sez. civ., Agg.*, II, 1, Torino, 2003, p. 151 s.; A. ASTONE, *Contratto negozio regolamento. Contributo allo studio del negozio unilaterale*, Milano, 2008, p. 163 ss.; R. ALESSI, *La disciplina generale del contratto*, 3^a ed., Torino, 2019, p. 8 s. [la 1^a ed. (2015) di quest'opera è stata recensita da G. BENEDETTI, *Riflessioni sulla disciplina generale del contratto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2017, p. 333 ss.].

²⁸ Cfr. L. COSATTINI, *Il riconoscimento del figlio naturale*, cit., p. 134 ss.; L. CARRARO, *I vizi del volere nell'adozione*, in *Riv. dir. civ.*, 1943, p. 164 s.; G. STOLFI, *Il negozio giuridico è un atto di volontà*, cit., c. 44; F. SANTORO-PASSARELLI, *L'autonomia privata nel diritto di famiglia*, in *Dir. giur.*, 1945, p. 9 s.; ID., voce *Atto giuridico (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 211 s. (entrambi questi scritti possono altresì leggersi in ID., *Saggi di diritto civile*, I, cit., pp. 382 s. e 358 s.); ID., *Dottrine generali del diritto civile*, cit., pp. 128 s. e 209; A. DE CUPIS, *Il principio di conservazione nell'interpretazione dei testamenti*, cit., p. 87 s.; C. GRASSETTI, voce *Interpretazione dei negozi giuridici «mortis causa»*, cit., p. 907 s.; G. BENEDETTI, *Struttura della remissione. Spunti per una dottrina del negozio unilaterale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1962, p. 1294; e in *Studi in onore di Emilio Betti*, V, cit., p. 782; ID., *Dal contratto al negozio unilaterale*, cit., p. 5 s.; ID., *La categoria generale del contratto*, cit., p. 84 s.; G. DE LUCA, *op. cit.*, p. 120 s.; M. BIN, *op. cit.*, p. 182 ss.; G. STELLA RICHTER, *op. cit.*, p. 419 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, cit., p. 74 ss.; ID., *Una riflessione sul metodo giuridico*, cit., p. 2493; G. CIAN, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, cit., p. 146 ss.; ID., *Tutela della controparte di fronte all'annullamento o alla ratifica del negozio*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 549 ss.; V. SCALISI, *op. ult. cit.*, pp. 15 s., testo e nota 43, e 451 ss.; V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, pp. 132, 188 e 456 ss.; E. DELL'AQUILA, *Riflessioni sul negozio giuridico unilaterale*, in *Studi sen.*, 1975, p. 263 s.; L. BIGLIAZZI GERI, *Delle successioni testamentarie*, cit., p. 53 ss.; D. RUSSO, *op. cit.*, p. 57 ss.; S. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento te-*

L'applicazione analogica della disciplina contrattuale al testamento rimane, ciononostante, difficile: il testuale richiamo al giudizio di compatibilità solo per atti unilaterali diversi da quello *mortis causa*, infatti, delinea comunque una radicale differenza tra quest'ultimo e il contratto, lasciando all'interprete il delicato compito di verificare volta a volta se il generico richiamo all'autonomia privata possa rappresentare argomento sufficiente per estendere la singola previsione che si vorrebbe impiegare per risolvere la lacuna²⁹.

Con specifico riferimento all'interpretazione dell'atto di ultima volontà, un significativo ausilio nella soluzione del problema appena accennato è offerto proprio dal richiamo dell'art. 625 c.c. al «contesto del testamento»: questa espressione, indicando sinteticamente il complesso di dati extra-testuali antecedenti e contemporanei alla redazione della scheda dai quali attingere la prova dell'univocità e certezza della reale intenzione del testa-

stamentario, cit., p. 185 ss.; A. ZACCARIA, *Un esempio d'interpretazione della volontà testamentaria*, in *Studium iuris*, 2001, p. 669; S. DELLE MONACHE, *Testamento*, cit., p. 18 ss.; F. SANGERMANO, *op. cit.*, p. 37 s.; G. GABRIELLI, *Invalidità delle disposizioni testamentarie e prescrizione*, cit., p. 10 s., testo e nota 25; R. QUADRI, *Rendita vitalizia e tipicità del contratto*, Napoli, 2013, p. 77 ss.; G. PERLINGIERI, *La revocazione delle disposizioni testamentarie e la modernità del pensiero di Mario Allara*, cit., p. 762 ss., spec. note 105 e 106; V. PUTORTI, *Disposizioni mortis causa a contenuto non patrimoniale e potere di revoca da parte degli eredi*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 795 s.; S. DEPLANO, *L'interpretazione delle disposizioni testamentarie secondo un'innovata prospettiva di indagine*, cit., p. 1182 s.; R. TUCCILLO, *op. cit.*, p. 198 s.; L. NONNE, *Fondamento sistematico, natura giuridica e disciplina della clausola penale testamentaria*, in *Liber amicorum Pietro Rescigno in occasione del novantesimo compleanno*, II, cit., p. 1430 s.

²⁹ Cfr. G. PERLINGIERI, *Invalidità delle disposizioni «mortis causa» e unitarietà della disciplina degli atti di autonomia*, cit., pp. 119 ss., spec. 121, il quale, escluso che dall'art. 1324 c.c. possa trarsi l'idea di un'assoluta autoreferenzialità del diritto testamentario, ma pienamente consapevole della pericolosità di aprioristici richiami alla disciplina contrattuale ignari delle specificità del testamento, conclude che tra le due discipline «non v'è mai totale incomunicabilità ... né mera identificazione o sovrapposizione tra negozi (secondo la logica della sussunzione), ma, al contrario, continua relazione che, proprio per ragioni funzionali, deve condurre l'interprete ... ora a sminuire, ora ad esaltare le differenze, anche letterali, tra le disposizioni. Ciò non secondo una logica soggettiva o arbitraria dell'interprete, ma alla luce degli interessi e i valori normativi che rispetto alla singola fattispecie reclamano soddisfazione. In questa prospettiva ... vi sono ipotesi (o casi) nelle quali le differenze tra contratto e testamento vanno esaltate e ipotesi (o casi) dove apparenti differenze vanno sminuite». Con specifico riferimento alla portata precettiva degli artt. 1362 ss. c.c., trova dunque puntuale conferma l'insegnamento di P. PERLINGIERI, *L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica*, cit., p. 284, il quale ha da tempo evidenziato la necessità di pervenire ad un'interpretazione logico-sistematica avente funzione teleologico-assiologica, così da garantire il coordinamento delle norme citate con tutte le previsioni variamente dedicate all'analisi ermeneutica degli atti giuridici, nel rispetto della complessità ed unitarietà dell'ordinamento. Un approfondito sviluppo di questa intuizione è offerto da M. PENNASILICO, *L'interpretazione dei contratti del consumatore*, in *Il diritto dei consumi*, a cura di P. Perlingieri ed E. Caterini, I, Napoli, 2004, p. 145 ss.; ID., *L'interpretazione dei contratti della pubblica amministrazione tra conservazione e stabilità degli effetti*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, p. 428 ss.; ID., *L'interpretazione dei contratti tra relativismo e assiologia*, cit., p. 725 ss.; ID., *Metodo e valori nell'interpretazione dei contratti*, cit., p. 135 ss.

tore, evoca una regola ermeneutica conforme ai principi ricavabili dagli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. e ne giustifica indirettamente il richiamo in via analogica³⁰.

L'art. 625 c.c., in altri termini, non presenta un contenuto precettivo inconciliabile con il canone letterale o il principio conservativo.

L'attribuzione di un valore gerarchicamente sovraordinato al materiale extra-testuale, al quale la previsione attribuisce prevalenza sulla formulazione letterale, anche se univoca, non è altro che un corollario ineludibile della contestazione del principio «in claris non fit interpretatio», che appare già puntualmente smentito anche dall'art. 628 c.c. e dallo stesso 1362, 1° co., c.c.³¹.

La conservazione assicurata dal richiamo del materiale extra-testuale si rivolge – anziché alla dichiarazione testamentaria formalisticamente intesa – alla conformità tra essa e la volontà del testatore, senza entrare in

³⁰ Cfr. G. OPPO, *Profili dell'interpretazione oggettiva del negozio giuridico*, cit., p. 117 s.; V. TEDESCHI, *op. cit.*, p. 169; L. FERRI, *L'autonomia privata*, cit., p. 145 s.; C. GRASSETTI, voce *Interpretazione dei negozi giuridici «inter vivos»*, cit., p. 905; Id., voce *Interpretazione dei negozi giuridici «mortis causa»*, cit., p. 908; M. BIN, *op. cit.*, p. 171 s.; F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., p. 233 s.; G. DE LUCA, *op. cit.*, p. 121 ss.; V. PANUCCIO, *Le dichiarazioni non negoziali di volontà*, cit., p. 271 ss.; G. STELLA RICHTER, *op. cit.*, p. 426 s.; E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit., p. 426 s.; F. ZICCARDI, *Le norme interpretative speciali*, cit., pp. 81 ss., spec. 107 s.; Id., voce *Interpretazione. III) Interpretazione del negozio giuridico*, in *Enc. giur. Treccani*, XVII, Roma, 1989, p. 8 s.; E. QUADRI, *La rettificazione del contratto*, Milano, 1973, p. 103; V. RIZZO, *op. cit.*, pp. 44, 148, 158, 208 e 253 ss.; V. DONATO, *op. cit.*, p. 642 s., nota 14; G. BRANCA, *Dei testamenti ordinari*, cit., p. 31 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *op. ult. cit.*, p. 33 s., testo e nota 58; L. BIGLIAZZI GERI, *op. ult. cit.*, p. 114 s.; R. CARLEO, *L'interpretazione del testamento [I studio]*, cit., p. 591 ss.; Id., *L'interpretazione del testamento [II studio]*, cit., p. 1488 ss.; A. ZACCARIA, *op. ult. cit.*, p. 669 s.; F. TREGGIARI, *op. cit.*, p. 925 ss.; M. QUARGNOLO, *Pluralità di testamenti, revoca per incompatibilità e interpretazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, I, pp. 913 ss., spec. 929 ss.; G. CIAN, *Il testamento nel sistema degli atti giuridici*, cit., p. 162 s.; nonché A. SCALISI, *op. cit.*, p. 39, secondo il quale il principio «falsa demonstratio non nocet» deducibile dall'art. 625 c.c. sarebbe altresì conforme all'art. 1364 c.c., «il quale, disponendo che le espressioni di portata generale debbano essere intese in senso ristretto, se tale era l'intendimento soggettivo delle parti, mostra di dar rilievo all'effettivo significato del mezzo espressivo allorquando quello sia divergente dal suo significato intrinseco». Ma, in ordine a quest'ultima precisazione, è sufficiente ricordare che, secondo N. IRTI, *Principi e problemi di interpretazione contrattuale*, cit., p. 620, nell'art. 1364 c.c. i termini «espressioni generali» e «oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare» indicano, rispettivamente, «una *proposizione descrittiva*» e «un *descrivere programmatico*, un *determinare il chi e il che dell'effetto giuridico*», sicché «le «espressioni generali» sono usate *nel contratto*; gli oggetti sono desumibili dal *contrattare*, cioè non dal testo linguistico dell'accordo, ma da contegni e situazioni esterni. Contrattare non è contrarre, ma «trattare» in vista del contrarre». Lo stesso art. 1364 c.c., dunque, non fissa affatto una prevalenza dell'intendimento soggettivo sull'espressione letterale, né, tantomeno, evoca un caso di errore – sia pure comune – circa l'impiego dei termini indicati nell'accordo, bensì ribadisce l'esigenza di «saggiare» l'effettivo grado di «generalità» dell'espressione impiegata alla luce della «comune intenzione», che resta qualcosa di radicalmente diverso dalla reale volontà del dichiarante richiamata dall'art. 625 c.c.

³¹ Cfr. *retro*, Cap. I, § 7.

contrasto con il principio dichiarazionistico, il quale, esclusa rilevanza all'interno volere del *de cuius*, subordina l'attribuzione di efficacia ad una «manifestazione» di volontà che è comunque assunta dalla norma in esame come esistente e validamente perfezionata³².

Da tempo si è dimostrato che il principio conservativo, che ha peraltro stretti legami con il canone *utile per inutile non vitiatur*, di cui è espressione la stessa regola della «falsa demonstratio»³³, non può essere semplicemente giustificato dalla presunzione secondo cui sarebbe irragionevole che un dichiarante, manifestando la sua volontà, abbia in realtà inteso formulare una disposizione assolutamente inutile, sicché bisognerebbe, più correttamente, attribuirgli il compito di selezionare gli effetti della dichiarazione, prediligendone il significato capace di garantire la produzione delle conseguenze più utili, in quanto maggiormente corrispondenti agli scopi perseguiti dall'atto di autonomia³⁴.

³² Cfr. G. MESSINA, *La simulazione assoluta*, cit., p. 402 s.; C. GRASSETTI, *L'interpretazione dei contratti e la teoria dichiarativa*, cit., p. 304 s.; ID., voce *Interpretazione dei negozi giuridici «mortis causa»*, cit., p. 907; M. ALLARA, *Il testamento*, cit., p. 338 s., testo e nota 2; A. DE CUPIS, *La scusabilità dell'errore nei negozi giuridici con particolare riferimento ai contratti*, cit., p. 51 s.; ID., *Il principio di conservazione nell'interpretazione dei testamenti*, cit., pp. 81 ss., spec. 94 s. e 97 s.; A. TRABUCCHI, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, cit., pp. 687 ss., spec. 706; E. BETTI, *Teoria generale della interpretazione*, II, cit., p. 810 s.; G. CIAN, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, cit., p. 7 s.; F. GIARDINI, *op. cit.*, pp. 9 s. e 292; R. CALVO, *Legati oggettivamente complessi*, cit., p. 1019 s., nota 43. *Contra* G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, p. 188, il quale, tuttavia, muove dall'idea che oggetto della conservazione possa essere solo la dichiarazione originaria, il che naturalmente non può essere sostenuto per dar conto della portata dell'art. 625 c.c.

³³ Cfr. *retro*, Cap. II, §§ 1 e 2.

³⁴ È la ben nota posizione di C. GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti*, cit., pp. 161 ss., spec. 166 e 182 s., secondo il quale il legislatore, introducendo il principio di conservazione, avrebbe «inteso additare come rilevante l'effetto *utile*, cioè non solo e non tanto il significato intelligibile a preferenza di quello inintelligibile, quanto e soprattutto il significato che dà valore all'esplicazione dell'autonomia privata e che non la colpisce con una norma negativa di effetti giuridici». L'applicazione di questo principio in ambito testamentario deve dunque essere riconosciuta sulla base dell'analogia: «vi è soprattutto l'identità di *ratio*, perché la *ratio* del principio di conservazione dei contratti si è che l'intento perseguito dai contraenti debba essere realizzato al massimo grado, sempre che non vada contro una disposizione proibitiva di legge, e lo stesso deve dirsi per la realizzazione dell'intento del disponente, nella dichiarazione di ultima volontà». Alla conclusione, ripresa e sviluppata anche in ID., voce *Contratto (interpretazione del)*, in *Nuovo dig. it.*, IV, Torino, 1938, p. 71 s.; ID., voce *Conservazione (principio di)*, in *Enc. dir.*, IX, Milano, 1961, p. 173 ss., prestano piena e convinta adesione E. PEREGO, *Favor legis e testamento*, cit., pp. 65, 91 s., testo e nota 17 e 193 ss.; F. ZICCARDI, *Le norme interpretative speciali*, cit., p. 85 ss.; ID., *L'opera di Cesare Grassetti e gli studi sull'interpretazione*, in *Studi in onore di Cesare Grassetti*, III, Milano, 1980, p. 2057 ss.; M. CASELLA, voce *Negozio giuridico (interpretazione del)*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978, p. 20 s.; S. MARTUCELLI, *L'interpretazione del contratto in Cesare Grassetti*, in *L'interpretazione del contratto nella dottrina italiana*, cit., pp. 161 ss., spec. 189 ss. e 214 ss.; G. BARALIS, *op. cit.*, p. 999 s.; G. PETTI, *Clausole contraddittorie del contratto e del testamento tra conservazione e interpretazione di buona fede*, in *Riv.*

Nel caso regolato dall'art. 625 c.c., l'attribuzione alla disposizione di un'efficacia corrispondente al significato che alla stessa ha attribuito il testatore mira appunto a garantire la produzione dell'effetto più utile, avuto riguardo all'irripetibilità dell'atto testamentario.

Se dunque ciò vale a confermare che l'art. 625 c.c. offre una piena valorizzazione del principio conservativo, sarebbe tuttavia eccessivo trarne la conclusione che, senza la norma in commento, ad esiti identici a quelli da essa prospettati si potrebbe comunque pervenire mediante il richiamo, in via analogica, degli artt. 1362 e 1367 c.c.

L'attuazione del significato corrispondente all'effetto più utile suppone una pluralità di esiti ermeneutici e può essere preferita solo in caso di dubbio. L'attribuzione al principio conservativo di un connotato di sussidiarietà, confermato dalla stessa formulazione letterale dell'art. 1367 c.c., rappresenta l'ineludibile corollario dell'esigenza di interpretare ogni dichiarazione in modo tale da pervenire alla formulazione di un significato oggettivo, conforme ai canoni linguistici comunemente condivisi e richiamati dall'art. 1362 c.c. Ove si attribuisse all'interpretazione il compito di ricostruire una qualsivoglia volontà, anche se priva di alcun collegamento con l'esegesi letterale della dichiarazione, si aprirebbe inevitabilmente la strada ad esiti arbitrari e non verificabili³⁵.

Avuto riguardo alle specificità dell'atto *mortis causa*, l'art. 625 c.c. apporta una significativa precisazione alla conclusione appena formulata, così da soddisfare una più ampia esigenza di adattamento che impone, anche alla luce del precetto costituzionale di eguaglianza, di trattare in modo diverso situazioni oggettivamente non sovrapponibili.

trim. dir. e proc. civ., 2010, p. 419 ss.; nonché L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, I, cit., pp. 181, 207 s. e 218 s.; ID., *Delle successioni testamentarie*, cit., p. 119 s., la quale, però, dubita che in ambito testamentario tale principio sia applicabile a queste condizioni considerando il suo potenziale contrasto con la regola di buona fede, operante in funzione correttiva al fine di tutelare, nel dubbio, le ragioni del soggetto maggiormente meritevole di protezione, che potrebbe non essere necessariamente il testatore. Preferiscono, invece, un'interpretazione riduzionistica del canone conservativo G. OPPO, *op. ult. cit.*, pp. 21 ss. e 118 s.; P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, cit., pp. 4, 20, 51 e 154 ss.; M. BIN, *op. cit.*, pp. 120 s., nota 89, e 129 s., nota 107; N. LIPARI, *op. cit.*, pp. 94 ss., spec. 99 s.; A. DE CUPIS, voce *Successione testamentaria*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, p. 1382 s., testo e nota 14, secondo i quali l'art. 1367 c.c. è applicabile al testamento a condizione di riconoscergli un valore solo negativo, volto all'esclusione del significato in forza del quale la disposizione testamentaria non avrebbe effetto.

³⁵ Cfr. N. IRTI, *Testo e contesto*, cit., p. 134 s., il quale evidenzia che «l'art. 1362 non regola, in linea generale, il rapporto tra intenzione e senso letterale delle parole, ma tra comune intenzione e testo linguistico ... La funzione del criterio di compatibilità non sta nel ridurre la comune intenzione ad intenzione unilaterale, sicché sia questa a scegliere tra i sensi ascrivibili alle parole, ma nell'escludere il rapporto tra intenzione e testo linguistico, restaurando l'assoluta oggettività dei significati»; nonché G. PERLINGIERI, *op. ult. cit.*, p. 129, il quale conclude che l'art. 625 c.c. «considera il *contesto* soltanto se inequivoco ed esclusivamente come oggetto mediato di analisi, elemento *sussidiario* rispetto alla lettera della disposizione testamentaria e a quella delle altre eventuali disposizioni».

Poiché lo scopo dell'atto testamentario è attuare l'«ultima volontà» del *de cuius*, il legislatore riconosce la possibilità di valorizzare questo risultato con qualunque mezzo, ivi compreso quello correttivo, garantendo la produzione dell'effetto più utile anche se l'esegesi testuale non faccia sorgere alcun dubbio.

Senza determinare un'anacronistica riproposizione del dogma volontaristico, la previsione conferma che irrinunciabile obiettivo dell'attività ermeneutica è l'individuazione del grado di conformità del significato oggettivo della dichiarazione alla coscienza individuale del suo autore e, supponendo che quest'ultima risulti *aliunde* espressa in modo univoco, assicura alla stessa la possibilità di prevalere anche sulla portata della disposizione individualmente considerata e rivelatasi divergente rispetto alla volontà di chi l'ha resa³⁶.

La natura generale della regola appena evocata è confermata da altre previsioni del diritto testamentario, che risolvono problemi di natura ermeneutica o formale con esiti sostanzialmente identici a quelli descritti dall'art. 625 c.c.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, all'art. 588, 1° co., c.c., che, assicurando all'interprete la possibilità di qualificare la disposizione in termini di istituzione ad erede o legato «qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore», elimina valore dirimente all'espressa attribuzione del titolo di erede o legatario e conferisce loro il ruolo di mere «demonstrationes» facilmente sostituibili ove l'interpretazione complessiva della scheda, suffragata dal ricorso a materiali extra-testuali, dimostri che il *de cuius* ha inteso in realtà attribuire solo beni determinati a colui che ha chiamato erede o, al contrario, ha voluto ripartire il suo patrimonio in quote, utilizzando espressioni letterali che fanno impiego del verbo «legare»³⁷.

³⁶ Cfr. *retro*, Cap. I, § 9; Cap. II, § 9.

³⁷ Cfr. A. ASCOLI, *Il legato dell'universalità dei beni mobili*, in *Foro it.*, 1889, I, c. 635; A. CICU, *La nozione di erede nel diritto italiano vigente*, cit., p. 164 s.; ID., *Legato e liberalità*, cit., p. 645 s.; L. SALIS, *In tema di interpretazione degli artt. 760 e 827 c.c.*, cit., p. 131; ID., *L'istituzione di erede in una cosa determinata*, cit., p. 86 s.; A. TESAURO, *Atti e negozi giuridici*, Padova, 1933, p. 13, nota 2; D. BARBERO, *Le universalità patrimoniali. Universalità di fatto e di diritto*, Milano, 1936, p. 424 s.; L. COSATTINI, *Divergenza fra dichiarazione e volontà nella disposizione testamentaria*, cit., p. 459 s.; L. MENGONI, *L'istituzione di erede «ex certa re» secondo l'art. 588, 2° co., c.c.*, cit., p. 741 s.; W. D'AVANZO, *op. cit.*, p. 855 s.; G. STOLFI, *op. ult. cit.*, c. 44 s.; M. ALLARA, *Principi di diritto testamentario*, cit., p. 122 s.; E. PEREGO, *op. ult. cit.*, p. 150 ss.; ID., *Interpretazione del testamento e norme sull'interpretazione dei contratti*, cit., c. 549 s.; M. CALAPSO, *Alcune riflessioni sull'indagine della volontà del testatore nei casi di «institutio ex re certa» (art. 588, 2° co., c.c.)*, in *Vita not.*, 1982, p. 1374 s.; L. BIGLIAZZI GERI, *Delle successioni testamentarie*, cit., p. 105 s.; G. AMADIO, *L'oggetto della disposizione testamentaria*, cit., p. 962; G. PERLINGIERI, *Heredis institutio ex certa re, acquisto di beni non contemplati nel testamento e l'art. 686 c.c.*, cit., p. 463 s.; V. BARBA, *op. ult. cit.*, p. 57 s.; And. GENOVESE, *La istituzione di erede*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 20 s.; App. Genova, 18.6.1889, in *Ann. giur. it.*, 1889, III, p. 426 s.; e in *Temi gen.*, 1889, p. 519 s.; App. Roma, 27.12.1892, in

Non si deve peraltro dimenticare che, nel silenzio del c.c. del 1865, il principio «falsa demonstratio non nocet» era stato talvolta richiamato per consentire la correzione della data falsa o erronea apposta all'olografo³⁸.

Temì rom., 1893, p. 475 ss.; App. Cagliari, 26.11.1903, in *Giur. sarda*, 1904, c. 36 ss.; App. Genova, 22.2.1904, in *Temì gen.*, 1904, p. 271 ss.; App. Catanzaro, 13.7.1912, in *Giur. it.*, 1912, I, 2, c. 893 ss., con nota di V. CAFASI, *Se la disposizione che abbia per oggetto una eredità già acquistata dal testatore sia a titolo universale o particolare*; App. Genova, 28.11.1917, in *Temì gen.*, 1920, p. 45 ss.; Cass. Roma, 9.11.1922, in *Foro it.*, 1922, I, c. 1057 ss., con nota di R. CAFIERO, *L'art. 760 c.c. e i legati determinati genericamente*; in *Giur. it.*, 1922, I, 1, c. 939 ss.; e in *Mon. trib.*, 1923, p. 46 s.; App. Napoli, 6.5.1925, *ivi*, 1925, p. 744 s.; App. Brescia, 6.5.1931, in *Foro Lomb.*, 1932, I, c. 260 ss.; Trib. Bologna, 30.6.1932, in *Giur. corti reg.*, 1932, c. 511 ss.; Trib. Mantova, 17.5.1956, in *Corti Brescia e Venezia*, 1956, p. 479 ss., con nota di L. GERACI, *La attribuzione della qualità di erede*; Trib. Lecce, 28.5.1957, in *Corti Bari, Lecce e Potenza*, 1957, p. 500 ss., con nota di C. TAURINO, *Intorno al concetto di «eredità»*; Cass., 21.10.1968, n. 3380, cit.; Cass., 28.11.1986, n. 7025, in *Rep. Foro it.*, 1986, voce *SucceSSIONE ereditaria*, n. 58.

³⁸ Cfr. V. VITALI, *Delle successioni legittime e testamentarie*, III, cit., p. 148 ss.; P. ANZILOTTI, *La mancanza di data nel testamento olografo*, in *Rolandino*, 1901, p. 273 ss.; R. FRATTINI, voce *Testamento*, in *Enc. giur. it.*, XVI, 1, Milano, 1907, p. 782 s.; V. PELLETTIERI, *Ancora sulla data del testamento olografo*, in *Rolandino*, 1915, p. 272 ss.; I. MODICA, *Requisito della data nel testamento olografo*, in *Sinossi giur.*, (394) 1920, p. 35 s.; A. FONTANA, *È valido il testamento olografo anche se è falsa la data in esso apposta?*, in *Rolandino*, 1928, p. 99 ss.; I. GAZZILLI, *Le nullità formali del testamento olografo (I parte)*, *ivi*, 1934, pp. 227 ss., 344 ss., 359 ss. e 374 ss.; *Id.*, *Le nullità formali del testamento olografo (II parte)*, *ivi*, 1935, pp. 3 ss., 26 ss., 35 ss., 44 ss. e 59 ss.; D. BARBERO, *A proposito della forma negli atti giuridici (l'efficacia del testamento olografo nonostante l'incompletezza della data)*, in *Jus*, 1940, p. 451 s.; R. ASTRALDI, *Le nullità formali del testamento olografo*, 2^a ed., Padova, 1940, p. 150 ss.; App. Venezia, 24.5.1889, in *Mon. trib.*, 1889, p. 1003 s.; e in *Foro it.*, 1890, I, c. 50 ss., con nota di C.F. GABBA, *Della unicità e validità di un testamento olografo, composto di successive disposizioni, le une racchiuse fra la data iniziale e una prima sottoscrizione, le altre posteriori alle prime sottoscritte ma non datate, e formanti con quelle un solo contesto*; Cass. Firenze, 9.3.1899, *ivi*, 1899, I, c. 600 ss.; in *Giur. it.*, 1899, I, 1, c. 515 ss.; in *Ann. giur. it.*, 1899, I, 1, p. 150 s.; in *La Giur.*, 1899, c. 685 ss.; in *Mon. trib.*, 1899, p. 641 ss.; in *Temì ven.*, 1899, p. 221 ss.; in *Riv. univ.*, 1899, I, p. 379 ss.; e in *Rolandino*, 1899, p. 179 s.; Trib. Genova, 8.7.1899, in *Temì gen.*, 1899, p. 446 ss.; App. Genova, 18.11.1899, in *Ann. giur. it.*, 1899, III, p. 477 ss.; in *Temì gen.*, 1899, p. 688 s.; e in *Mon. trib.*, 1900, p. 46; App. Genova, 29.12.1899, in *Temì gen.*, 1901, p. 57; App. Venezia, 28.6.1900, in *Foro it.*, 1900, I, c. 1412 ss., con nota di V. VITALI, *Modalità della data in testamento olografo e sua contestualità alla sottoscrizione*; e in *Mon. trib.*, 1900, p. 911 s., confermata da Cass. Firenze, sez. un., 4.5.1901, *ivi*, 1901, p. 643 s.; App. Genova, 21.7.1903, in *Temì gen.*, 1903, p. 496 ss.; Trib. Milano, 31.12.1906, in *Mon. trib.*, 1907, p. 337 s., con nota di M. AVERARA; App. Trani, 22.2.1910, in *Foro Puglie*, 1910, II, c. 199 ss., parzialmente superata da Cass. Napoli, 20.4.1911, in *Mon. trib.*, 1911, p. 903 s.; in *Riv. dir. civ.*, 1911, p. 717 ss. (s.m.), con nota di A. ASCOLI, *Testamento olografo con data erronea*; in *Gior. not.*, 1912, p. 642 ss.; e in *Not. it.*, 1913, p. 165 ss., con nota di V. VITALI, *Se possa integrarsi in un testamento olografo la data con elementi desunti fuori del suo contesto*, e, in sede di rinvio, da App. Napoli, 19.7.1912, in *Foro it.*, 1912, I, c. 1171 ss., con nota di A. ASCOLI, *La data nel testamento olografo*; in *Dir. giur.*, 1912, c. 1144 ss.; in *Temì nap.*, 1912, p. 234 ss.; in *Riv. giur.*, 1912, p. 233 s.; in *Foro Puglie*, 1912, II, c. 521 ss.; e in *Mon. trib.*, 1913, p. 274 ss.; Cass. Torino, 6.5.1914, in *Foro it.*, 1914, I, c. 1223 s.; in *La Giur.*, 1914, c. 819 ss.; in *Mon. trib.*, 1914, p. 544 ss.; e in *Filangieri*, 1914, I, p. 575 ss.; Cass. Roma, 10.11.1916, in *Giur. it.*, 1917, I, 1, c. 128 ss.; in *Mon. trib.*, 1917, p. 287 s.; e in *Riv. dir. civ.*, 1917, p. 120 s. (s.m.), con nota di A. ASCOLI, *La data nel testamento olografo*; App. Roma, 19.7.1919, in *Giur. it.*, 1919, I, 2, c.

Questa conclusione trova oggi puntuale riscontro nell'art. 602, ult. co., c.c., che, limitando la prova della falsità della data ai soli casi in cui essa si riveli necessaria per «giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento», esclude implicitamente che la generica contestazione del fatto che il testamento non è stato redatto nel periodo indicato nella scheda possa valere come motivo d'invalidità sufficiente a precluderne l'esecuzione³⁹.

378 ss., con nota di R. ASTRALDI, *Influenza sulla validità dell'olografo delle correzioni, abrasioni e aggiunte di mano del testatore e di mano aliena*; App. Palermo, 22.6.1925, in *Foro sic.*, 1925, I, p. 175 ss.; Cass., sez. un., 15.7.1926, in *Giur. it.*, 1926, I, 1, c. 992 ss.; App. Bari, 4.7.1927, in *Foro Puglie*, 1927, II, c. 347 ss.; App. Bari, 17.9.1933, in *Corte Bari*, 1934, I, c. 129 s.; Cass., 27.6.1934, in *Foro it.*, 1934, I, c. 1674 s.; in *Giur. it.*, 1934, I, 1, c. 1064; in *La Giur.*, 1934, c. 1125 s.; in *Sett. Cass.*, 1934, c. 1259 (s.m.); in *Mon. trib.*, 1935, p. 207 s.; e in *Giur. comp. dir. civ.*, 1939, p. 139 s., con nota di F. DE MARTINO, *Validità di olografo con data erronea*; App. Torino, 10.5.1937, in *La Giur.*, 1937, c. 1475 s. In senso opposto, avevano invece prospettato la nullità dell'olografo avente data falsa o erronea C. LOSANA, voce *Successioni testamentarie*, cit., p. 66 ss.; ID., *Ancora della data nel testamento olografo*, in *Not. it.*, 1912, p. 433 ss.; ID., *Ancora della data nel testamento olografo*, in *Rolandino*, 1915, p. 109 ss.; ID., *La data erronea nel testamento olografo*, *ivi*, 1933, p. 273 ss.; A. PAOLETTI, *Se il testamento olografo, il quale incominci con una determinata data e si chiuda con un'altra data anteriore alla prima, debba o no ritenersi come valido?*, *ivi*, 1915, p. 337 ss.; M. ALLARA, *Il testamento*, cit., p. 291 s.; G. MILLONI, *Considerazioni intorno alla veridicità della data nel testamento olografo (art. 775 c.c.)*, in *Rolandino*, 1937, p. 35 ss.; A. GUARNERI CITATI, *La reviviscenza delle disposizioni testamentarie revocate*, cit., p. 240 s.; App. Casale, 21.5.1881, in *Giur. casal.*, 1881, p. 258 ss.; App. Bologna, 3.5.1895, in *Mon. giur. bol.*, 1895, p. 195 s.; e in *Legge*, 1895, II, p. 563 s. (s.m.); Trib. Taranto, 31.5.1919, in *Foro Puglie*, 1920, II, c. 47 s.; App. Brescia, 21.1.1931, in *Foro it.*, 1931, I, c. 648 ss., con nota di C. LOSANA, *In tema di aggiunte e variazioni fatte dal testatore in testamento olografo già perfetto*; App. Roma, 28.3.1935, *ivi*, 1935, I, c. 712 ss.

³⁹ Cfr. M. ALLARA, *La successione testamentaria*, I, cit., p. 251 s.; ID., *Principi di diritto testamentario*, cit., p. 85 s.; L. BARASSI, *op. cit.*, p. 349; G.B. FUNAIOLI, *Sulla data non vera del testamento olografo*, in *Giur. comp. dir. civ.*, 1948, p. 204 s.; P. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, p. 189 s.; U. CANDIA, *La data vera e non vera nel testamento olografo: limiti ed onere della prova*, in *Temì nap.*, 1958, III, p. 62 ss.; A. LISERRE, *op. cit.*, pp. 79 s. e 136 s., nota 41; G. CIAN, *op. ult. cit.*, p. 178, testo e nota 26; E. PEREGO, *Favor legis e testamento*, cit., pp. 136 s., testo e nota 41 e 138 s.; V. SCALISI, *op. ult. cit.*, p. 414 s.; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, I, cit., p. 309 ss.; R. CENNICOLA e R. TRIOLA, *I requisiti formali del testamento olografo (rassegna di giurisprudenza)*, in *Vita not.*, 1977, p. 344 s.; G. BRANCA, *op. ult. cit.*, pp. 80 ss., spec. 87 s.; P. BREITSCHMID, *Cenni critici sull'art. 602 c.c. (ancora in tema di testamento olografo)*, in *Rass. dir. civ.*, 1989, pp. 781 ss., spec. 791 s.; A. MASI, *Integrazione e determinazione della data di un testamento olografo*, in *Studium iuris*, 1996, p. 164 ss.; F. RUSCELLO, *Forma del testamento olografo e incompletezza della data tra «formalismo assoluto» e «formalismo relativo»*, in *Vita not.*, 1998, p. 1395 ss.; A. AMBANELLI, *Il testamento olografo*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, II, cit., p. 1285 ss.; E. MARMOCCHI, *Forma dei testamenti*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, I, cit., p. 886 s.; M. DI FABIO, in *Delle successioni*, a cura di V. Cuffaro e F. Delfini, *Artt. 565-712*, cit., p. 321 ss.; P. BOERO, *Il testamento*, in *Diritto delle successioni e delle donazioni*, II, cit., p. 784 ss.; E. CARBONE, *Falsa demonstratio ed ermeneutica testamentaria*, cit., p. 498; Lodo arb., 21.10.1947, in *Foro pad.*, 1947, I, c. 722 ss., con nota di G. BENETTINI, *Se sia possibile, data la natura formale della disposizione di legge in ordine alla data ed alla sottoscrizione dei testamenti olografi, sostituire alla data apposta dal te-*

Lo stesso art. 602, 2° co., c.c. aggiunge che l'olografo è egualmente valido anche se la sottoscrizione non contenga il nome o cognome del *de cuius*, purché essa designi «con certezza la persona del testatore»⁴⁰.

statore sulla scheda testamentaria un'altra data, accertata con mezzi estrinseci al testamento; Trib. Torino, 15.1.1954, *ivi*, 1954, I, c. 318 ss.; App. Torino, 21.12.1954, *ivi*, 1955, I, c. 762 ss., che è stata parzialmente riformata, ancorché per profili diversi da quello qui esaminato, da Cass., 27.6.1956, n. 2320, *ivi*, 1956, I, c. 1100 ss., con nota di F. CARNELUTTI, *Un caso clinico sull'onere della prova*; e in *Giur. it.*, 1957, I, 1, c. 1385 ss., con nota di A. TRABUCCHI, *Data non vera ed efficacia del testamento olografo* (quest'ultima nota può altresì leggersi in *Id.*, *Cinquant'anni nell'esperienza giuridica*, cit., p. 1273 ss.); App. Napoli, 11.5.1959, in *Giust. civ.*, 1960, I, p. 621 ss.; e in *Foro pad.*, 1960, I, c. 1309 ss., con nota di G. STOLFI, *Sul testamento senza data* (questa nota può altresì leggersi in *Id.*, *Note di giurisprudenza e saggi di vario diritto*, cit., p. 143 ss.); Cass., 5.6.1964, n. 1374, in *Foro it.*, 1964, I, c. 1383 ss., con nota di U. MORELLO, *Del requisito della data nel testamento olografo*; in *Giust. civ.*, 1964, I, p. 1750 ss.; in *Vita not.*, 1964, p. 668 s.; e in *Temi gen.*, 1964, c. 321 ss., con nota di A. CASELLA, *La data del testamento olografo*; Cass., 6.5.1965, n. 834, in *Foro it.*, 1965, I, c. 967 ss., con nota di U. MORELLO; in *Giust. civ.*, 1965, I, p. 1325 ss.; in *Vita not.*, 1965, p. 815 s.; in *Riv. leg. fisc.*, 1965, p. 1549 s.; in *Boll. trib.*, 1965, p. 1148 s.; e in *Giur. it.*, 1966, I, 1, c. 1368 ss.; Cass., 18.7.1969, n. 2672 e 26.7.1969, n. 2830, entrambe *ivi*, 1971, I, 1, c. 303 ss., con nota di E. PEREGO, *Data non vera e modificazione della data nel testamento olografo*; Trib. Cagliari, 7.12.1996, in *Riv. giur. sarda*, 1997, p. 151 ss., con nota di C. CICERO, *L'incompletezza della data nel testamento olografo*; Cass., 3.9.2014, n. 18644, in *Foro it.*, 2015, I, c. 559 ss.; in *Dir. succ. fam.*, 2015, p. 245 ss., con nota di F. SANGERMANO, *Le temps retrouvé nella redazione del testamento olografo: ovvero peculiarità e funzioni della data nel negozio testamentario*; in *Fam. dir.*, 2015, p. 665 ss., con nota di A. BALTI, *La collocazione topografica della data nel testamento olografo*; e in *Riv. not.*, 2015, p. 379 ss., con nota di G. MUSOLINO, *La data nel testamento olografo*; nonché, con più ampio riferimento alla possibilità di ricavare la data del testamento olografo da elementi extra-testuali, Cass., 8.6.2001, n. 7783, in *Vita not.*, 2001, p. 1320 ss.; e in *Riv. not.*, 2002, p. 476 ss., con nota di G. MUSOLINO, *L'elemento della data nel testamento olografo*; Cass., 18.9.2001, n. 11703, in *Vita not.*, 2001, p. 1305 ss.; e in *Nuovo dir.*, 2001, p. 1009 ss., con nota di L. STILO, *Il testamento olografo tra forma e volontà*; Trib. Oristano, 11.6.2005, in *Riv. giur. sarda*, 2005, p. 769 ss., con nota di A. LUMINOSO, *Mancanza della data e non verità della data nel testamento olografo*; Cass., 11.11.2015, n. 23014, in *Foro it.*, 2016, I, c. 589 ss.; in *Corr. giur.*, 2016, p. 615 ss., con nota di A. CARRATO, *Il testamento olografo come negozio in bilico tra forma e formalismo*; in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1405 ss. (s.m.), con nota di F.P. PATTI, *La dichiarazione «oggi finisco di soffrire» e la data del testamento olografo*; in *Not.*, 2017, p. 172 ss., con nota di V. BORGONUOVO TURNATURI, *Testamento olografo e certezza della data: questioni interpretative*; e in *Dir. succ. fam.*, 2017, p. 685 ss., con nota di C. CICERO, *Formalismo testamentario e tutela della volontà del disponente*.

⁴⁰ Cfr. A. TORRENTE, *Sul requisito di autografia del testamento olografo*, in *Giur. comp. dir. civ.*, 1940, p. 305; M. ALLARA, *La successione testamentaria*, I, cit., p. 246 s.; L. BARASSI, *op. cit.*, p. 346 s.; E. PEREGO, *Favor legis e testamento*, cit., p. 135 s.; V. SCALISI, *op. ult. cit.*, p. 411 s.; G. BRANCA, *op. ult. cit.*, p. 90 ss.; A. AMBANELLI, *op. cit.*, p. 1280 ss.; M. DI FABIO, *op. cit.*, p. 317 ss.; P. BOERO, *op. ult. cit.*, p. 781 ss.; nonché, con più ampio riferimento alle caratteristiche minime che la sottoscrizione deve avere per rendere valida la scheda, Trib. Torino, 8.4.1944, in *Foro it.*, 1944-1946, I, c. 992 ss.; e in *Giur. it.*, 1946, I, 2, c. 85 ss., con nota di L. CARRARO, *Sulla validità delle modificazioni inserite dal testatore nella scheda dell'olografo*; Cass., 31.7.1947, n. 1637, *ivi*, 1948, I, 1, c. 1 ss., con nota di A. CICU, *Luogo della sottoscrizione del testamento olografo* (questa nota può altresì leggersi in *Id.*, *Scritti minori*, II, cit., p. 131 ss.); Trib. Napoli, 21.1.1948, in *Dir. giur.*, 1948, p. 55 ss., con nota di F. SANTORO-PASSARELLI, *Funzione della sottoscrizione del testamento olografo*, riformata da App. Napoli, 24.8.1948, in *Foro it.*, 1948, I, c. 859 ss., con nota di L. FERRARA, *Unità di nesso tra i fogli*

Pure in tali casi la disposizione permette all'interprete di salvaguardare la reale intenzione del *de cuius*, sostituendo all'inesatta sottoscrizione la denominazione corretta o eliminando false informazioni desumibili dalla data erroneamente indicata, alla quale non è possibile attribuire essenzialità tale da incidere sull'efficacia dell'atto.

È infine significativo notare che neppure la possibilità di impiegare, a fini correttivi, il materiale successivo alla redazione della scheda vale a segnare un motivo di radicale discostamento dalle norme ermeneutiche generali.

Nonostante la già evidenziata impossibilità di estendere al testamento l'art. 1362, 2° co., c.c.⁴¹, è sufficiente porre l'accento sull'incondizionata revocabilità del testamento per evidenziare che esso non vincola in alcun modo il suo autore al rispetto delle sue disposizioni e dunque può essere diversamente valutato, nei suoi contenuti precettivi, dallo stesso testatore.

L'art. 625 c.c. attribuisce rilevanza alle informazioni successive alla redazione non tanto per contestualizzare il *dictum* testamentario, ma esclusivamente perché esse possono dar conto dei mutamenti di opinione del testatore circa il significato delle disposizioni e, in particolare, rivelare un suo erroneo convincimento in ordine alla portata precettiva delle stesse, specie a fronte di eventi sopravvenuti che abbiano inciso sulla loro eseguibilità, nella consapevolezza che il contrasto tra il significato oggettivo della disposizione testamentaria e la percezione individuale del *de cuius* può dipendere da fatti e circostanze non necessariamente antecedenti o contestuali alla redazione.

3. I rapporti col formalismo testamentario

L'eccezionalità dell'art. 625 c.c. non può essere dimostrata neppure sostenendo che esso contrasti con le funzioni perseguite dal formalismo testamentario.

staccati del testamento olografo; e in *Dir. giur.*, 1949, p. 150 ss., con nota di P. RESCIGNO, *Unità genetica di schede staccate nel testamento olografo*; Trib. Caltanissetta, 30.7.1948, in *Giur. sic.*, 1948, c. 151 s.; Cass., 16.2.1949, n. 253, in *Giur. it.*, 1950, I, 1, c. 53 ss., con nota di P. VOGLI, *In tema di sottoscrizione parziale del testamento olografo*; Cass., 11.4.1951, n. 851, in *Foro it.*, 1951, I, c. 703 ss.; in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1951, II, p. 132 ss.; e in *Foro pad.*, 1951, I, c. 575 ss.; Cass., 15.6.1951, n. 1545, in *Foro it.*, 1951, I, c. 855 ss.; Cass., 21.3.1960, n. 580, in *Giust. civ.*, 1960, I, p. 2004 ss.; e in *Giur. it.*, 1961, I, 1, c. 357 ss.; App. L'Aquila, 11.5.1960, in *Foro pad.*, 1961, I, c. 1184 ss., con nota di V. DENTI, *Verificazione ed onere della prova dell'autenticità del testamento olografo*; Trib. Milano, 10.2.1961, in *Nuovo dir.*, 1962, p. 28 ss.; Cass., 5.7.1973, n. 1904, in *Giust. civ.*, 1973, I, p. 1672 ss.; Cass., 27.6.1974, n. 1928, *ivi*, 1974, I, p. 1195 ss.; Cass., 6.2.1985, n. 165, in *Giur. it.*, 1985, I, 1, c. 1356 ss., con nota di G. SANFILIPPO, *Impugnazione di testamento nullo e «petitio hereditatis»*; Cass., 1.12.2000, n. 15379, in *Giust. civ.*, 2001, I, p. 1283 ss.; e in *Vita not.*, 2001, p. 297 ss.; Cass., 5.4.2017, n. 8841, in *Famiglia*, 2017, p. 593 ss., con nota di F.P. PATTI, *Invaldità del testamento olografo e rilievo d'ufficio*.

⁴¹ Cfr. *retro*, Cap. I, § 7.

È noto che la legge non si limita a prescrivere la necessità di una documentazione scritta, ma regola un più articolato procedimento di formazione della scheda testamentaria allo scopo di preservarne il carattere personalissimo attraverso la concessione al *de cuius* della più ampia possibilità di verificare la corrispondenza tra quanto documentato e quanto dichiarato⁴².

Il requisito dell'autografia nell'olografo (artt. 602, 1° co. e 606, 1° co., c.c.), la necessità di rileggere analiticamente, in presenza del *de cuius* e dei due testimoni, la scheda predisposta dal notaio prima di completare il verbale attestante la sottoscrizione del testamento pubblico (art. 603, 2° co., c.c.), nonché la predisposizione dell'atto di ricevimento del testamento segreto «sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato» (art. 605, 2° co., c.c.) mirano a garantire l'autenticità della scheda e ad evitare che interessi di soggetti estranei al *de cuius* condizionino la ricostruzione del contenuto testamentario, modificandone arbitrariamente gli assetti⁴³.

La contestualizzazione, per quanto necessaria allo scopo d'intendere esattamente che cosa il testatore voleva dire, non può dunque trasformarsi

⁴² Cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, *La determinazione dell'onorato di un lascito e l'arbitrio del terzo*, cit., p. 275 s.; C. BO, *Corso sulle successioni*, Torino, 1941, p. 266 s.; L. CARIOTA FERRARA, *Distruzione del testamento olografo*, cit., p. 47 s.; M. ALLARA, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., pp. 48 s. e 134 s.; P. TRIMARCHI, *Interpretazione del testamento mediante elementi a esso estranei*, cit., c. 446 s.; A. LISERRE, *op. cit.*, pp. 125 ss., spec. 143; M. GIORGIANNI, voce *Forma degli atti (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1968, p. 996 s.; e in *Id.*, *Scritti minori*, cit., p. 710 s.; E. PEREGO, *op. ult. cit.*, pp. 131 ss. e 299 s.; G.B. FERRI, *La forma dell'atto non negoziale*, in *Quadr.*, 1986, p. 242 s.; e in *La forma degli atti nel diritto privato*, cit., p. 198 s.; P. RESCIGNO, *Ultime volontà e volontà della forma*, cit., p. 10 ss.; A. ZACCARIA, *Testamenti simultanei (o corrispettivi)*, in *Studium iuris*, 2002, p. 34; A.M. BENEDETTI, *Note sul divieto di testamento congiuntivo: sulla validità dei mirror wills*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, p. 687 ss.; in *Prospettive e limiti dell'autonomia privata*, I, cit., p. 279 ss.; e, in lingua spagnola e con il titolo *Notas sobre la prohibición del testamento conjunto: sobre la validez de los mirror wills*, in *Rev. der. priv.*, 2015, p. 59 ss.; F. MEGLIO, *Considerazioni sul vincolo testamentario di destinazione*, in *Familia*, 2019, p. 451 ss.

⁴³ Cfr. L. BARASSI, *op. cit.*, pp. 357 s. e 364 s.; A. PIRAINO LETO, *Requisiti di forma del testamento (art. 603, 2° co., c.c.)*, in *Nuovo dir.*, 1958, p. 741 ss.; E. BETTI, *Interpretazione dell'atto notarile*, cit., p. 1 ss.; A. LISERRE, *op. cit.*, pp. 23, 26, 64 ss. e 127 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *op. ult. cit.*, pp. 315 s. e 322 s.; R. CENNICOLA e R. TRIOLA, *op. cit.*, p. 323 ss.; F. RUSCELLO, *op. cit.*, p. 1400 s.; M. DI MAJO, *Gli atti di ultima volontà*, in *Vita not.*, 1984, p. 588 ss.; G. CRISCUOLI, voce *Testamento*, cit., pp. 6 s., 10 s. e 13 s.; M. ORLANDI, *La paternità delle scritture. Sottoscrizione e forme equivalenti*, Milano, 1997, p. 10 s.; A. AMBANELLI, *op. cit.*, p. 1302 ss.; V. TAGLIAFERRI, *Il testamento pubblico*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, II, cit., p. 1326 ss.; And. GENOVESE, *Il testamento segreto*, *ivi*, p. 1377 ss.; M. DI FABIO, *op. cit.*, pp. 311 ss., 329 ss. e 386 ss.; E. MARMOCCHI, *Forma dei testamenti*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, I, cit., p. 871 s.; M. MATTIONI, *Tre questioni in materia di forma del testamento pubblico*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, II, p. 529 ss.; S. PAGLIANTINI, *Il potere del testatore sull'olografo*, cit., p. 1027 ss.; M. TAMPONI, *Certezza del diritto e successioni per causa di morte*, cit., p. 117 s.; C. VERDE, *Testamento epistolare e nuove tecnologie*, in *Riv. dir. priv.*, 2016, p. 363 ss.

in un'affannosa ricerca della sua volontà di privare di significato quanto è scritto nella scheda, posto che quest'ultima è ordinariamente il frutto di un'attenta valutazione, agevolata dalle solennità formali che si devono rispettare⁴⁴.

L'ampia libertà espressiva attribuita al testatore concede spazio anche al suo arbitrio, esonerandolo dalla necessità d'inserire un'approfondita motivazione delle sue deliberazioni, sicché al materiale extra-testuale non si può attribuire il compito di offrire informazioni non necessarie per il rispetto della forma solenne, bensì quello di delineare il grado di conformità tra la formulazione prescelta nella scheda e l'intendimento soggettivo del *de cuius*⁴⁵.

Il richiamo del materiale extra-testuale operato dall'art. 625 c.c. potrebbe tuttavia tradursi in una pericolosa elusione del vincolo formale solo se fosse impiegato per attribuire rilievo ad una volontà presunta o presumibile del *de cuius*.

Una puntuale smentita di questa eventualità è offerta dalla stessa formulazione letterale della norma, che mira a prevenire un esito invalidante attraverso il perseguimento delle medesime esigenze protettive tutelate dal formalismo testamentario, subordinando l'impiego del materiale extra-testuale ad una prova di resistenza che impedisce il richiamo di intenti altrui o l'elusione del vincolo formale.

La necessità d'individuare «in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare» o in modo «certo a quale cosa il testatore inten-

⁴⁴Cfr. P. KOSCHAKER, *op. cit.*, p. 155 ss.; G. PERLINGIERI, *Invalidità delle disposizioni «mortis causa» e unitarietà della disciplina degli atti di autonomia*, cit., p. 129 s.; nonché soprattutto A. TRABUCCHI, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, cit., p. 693 s., il quale, dopo aver evidenziato che, in ambito contrattuale, «neppure il pieno accordo delle parti contraenti ... può efficacemente riconoscere, con una specie di interpretazione autentica, che nel contratto di compravendita immobiliare da loro stipulato era compreso non solo il bene espressamente menzionato, ma anche un diverso immobile», riconosce che in ambito testamentario occorre avere riguardo, in via esclusiva, all'intenzione del testatore, anche se «non basta che nello scritto si trovi un appiglio per indagare sulla volontà: occorre che lo scritto esprima la volontà di cui si tratta». *Contra* J.F. STAGL, *op. cit.*, p. 4 s., il quale, riprendendo la posizione di F. WIEACKER, *Die Methode der Auslegung des Rechtsgeschäfts*, in *JZ*, 1967, p. 389, considera in qualche misura paradossale l'impiego del canone letterale, in ambito testamentario, in un'accezione più rigorosa e ristretta di quella prevista per il contratto, avuto riguardo alla prioritaria esigenza di tutelare la volontà del testatore. Ma è facile replicare che, se s'intende la volontà in termini del tutto generici ed evanescenti, aperta la strada all'interpretazione integrativa, si tutela solo una presunzione di volontà, arbitrariamente elaborata dall'interprete.

⁴⁵Cfr. P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, cit., p. 144 ss.; M. BIN, *op. cit.*, p. 204 ss.; G. CIAN, *op. ult. cit.*, pp. 10 s. e 173 ss.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 21 s.; V. PIETROBON, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, cit., p. 290 ss.; G. PERLINGIERI, *Negozio illecito e negozio illegale*, cit., p. 37 s.; ID., *La rilevanza del testo nell'individuazione dell'incapacità naturale di testare*, cit., p. 276 s.; ID., *L'«errore sul motivo» nel testamento*, cit., p. 872 s.; ID., *Invalidità delle disposizioni «mortis causa» e unitarietà della disciplina degli atti di autonomia*, cit., pp. 124 ss., spec. 127 s.; V. BARBA, *La dispensa dalla collazione*, cit., p. 217 s.

deva riferirsi» vale, infatti, a ricondurre il materiale alla disposizione originaria, che si assume validamente formata⁴⁶.

Il dibattito sulla natura giuridica del testamento nuncupativo e sulla possibilità di sopperire al mancato rispetto della forma scritta mediante la conferma ex art. 590 c.c. ha da tempo dimostrato che l'assenza della volontà testamentaria non deve confondersi con il mancato rispetto della forma prevista dalla legge per la sua manifestazione⁴⁷.

⁴⁶ Cfr. L. COSATTINI, *Divergenza fra dichiarazione e volontà nella disposizione testamentaria*, cit., p. 447; P. TRIMARCHI, *op. ult. cit.*, c. 449; G. PIAZZA, *L'identificazione del soggetto del negozio giuridico*, cit., pp. 175 s. e 235 ss.; G. PERLINGIERI, *L'«errore sul motivo» nel testamento*, cit., p. 870; ID., *Invalidità delle disposizioni «mortis causa» e unitarietà della disciplina degli atti di autonomia*, cit., p. 129 s., testo e nota 41. Sembra invece appiattare la «volontà del testatore» sulla «volontà testamentaria» C.M. BIANCA, *Diritto civile*, II, 2, cit., p. 388, secondo il quale «in ogni caso occorre che la persona o la cosa realmente presenti nella volontà del testatore siano desumibili dallo stesso testamento», posto che l'espressione impiegata dall'art. 625 c.c. «non è da intendere nel senso che la persona del beneficiario possa essere determinata in base ad una volontà del defunto espressa al di fuori del testamento: così facendo, verrebbe dato ingresso ad una volontà testamentaria priva della dovuta forma».

⁴⁷ Richiamano tale distinzione per ammettere la conferma del testamento orale L. CARIOTA FERRARA, *Inesistenza e invalidità dei negozi giuridici*, in *Foro it.*, 1948, IV, c. 37 s., testo e nota 30; F. QUINTAVILLA, *Nullità formali del testamento olografo*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, II, p. 416 s.; G. GABRIELLI, *L'oggetto della conferma ex art. 590 c.c.*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1964, p. 1385 ss.; F. GAZZONI, *L'attribuzione patrimoniale mediante conferma*, cit., pp. 63 s. e 233 ss.; R. TRIOLA, *Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle (Rassegna di giurisprudenza)*, in *Vita not.*, 1977, p. 912 s.; G. FILANTI, *Inesistenza e nullità del negozio giuridico*, Napoli, 1983, p. 264 s.; G. PERLINGIERI, *Atti dispositivi «nulli» e acquisto dell'eredità. Contributo allo studio della gestione conservativa*, Napoli, 2002, p. 240 ss. (opera recensita da F. MACARIO, in *Riv. dir. civ.*, 2004, I, p. 946 ss.); G. CORAPI, *Nullità, e inesistenza, del testamento*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, II, cit., p. 1570 s.; M. FRANZONI, *La conferma del testamento invalido*, *ivi*, p. 1620 s.; S. DELLE MONACHE, *Testamento*, cit., p. 270 s.; S. PAGLIANTINI e S. BRANDANI, in S. PAGLIANTINI, G. NAVONE e S. BRANDANI, *op. cit.*, p. 199 s.; S. PAGLIANTINI, *Motivi del testatore, struttura e attuazione dell'atto dispositivo*, cit., p. 58 s.; C.M. BIANCA, *op. ult. cit.*, p. 383; Cass., 14.5.1962, n. 1024, in *Giust. civ.*, 1962, I, p. 1893 ss.; Cass., 9.10.1972, n. 2958, in *Foro it.*, 1973, I, c. 1886 ss., con nota di L. DI LALLA, *Sulla inconfermabilità del testamento*; e in *Vita not.*, 1973, p. 119 ss.; Trib. Napoli, 29.4.1986 e App. Napoli, 3.5.1989, entrambe in *Dir. giur.*, 1989, p. 407 ss., con nota di C. VENDITTI, *Disposizione testamentaria orale e conferma ex art. 590 c.c.*; Cass., 11.7.1996, n. 6313, in *Not.*, 1996, p. 509 ss.; e in *Riv. not.*, 1997, p. 163 ss., con nota di L. SCALIA, *Confermabilità del testamento orale: prova della volontà del de cuius, certezza dei rapporti e funzioni notarili*; Trib. Belluno, 22.12.1997, in *Dir. fam.*, 2000, p. 1110 ss.; Trib. Napoli, 30.6.2009, in *Giur. mer.*, 2010, p. 3010 ss., con nota di M. DI MARZIO, *Accordo tra coniugi sulla destinazione post mortem dei propri beni*; e in *Vita not.*, 2011, p. 755 ss., con nota di V. MOSCATELLI, *Conferma ed esecuzione volontaria del testamento orale e del patto successorio istitutivo*. Si limitano invece ad escludere la conferma ponendo l'accento sulla necessità di non eludere il vincolo formale M. DE SIMONE, *La sanatoria del negozio giuridico nullo*, Napoli, 1946, p. 85 ss.; A. CICU, *Testamento*, cit., p. 33 s.; G. SPINELLI, *Il valore giuridico del testamento orale*, in *Nuovo dir.*, 1951, I, p. 338 ss.; G. STOLFI, *Appunti in tema di dissenso*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1954, p. 282; e in ID., *Note di giurisprudenza e saggi di vario diritto*, cit., p. 430; F. ROMANO, *Note in tema di disposizioni orali di ultima volontà*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1963, p. 775; G. GIACOBBE, voce *Convalida (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, p. 485; G. TAMBURRINO,

La mera presenza di un documento scritto non offre indici inconfutabili in ordine all'attualità e definitività della volontà dispositiva, ben potendosi immaginare casi in cui la forma è puntualmente rispettata e, ciononostante, l'impiego dei mezzi ermeneutici conduce ad escludere l'esistenza di un atto testamentario⁴⁸.

Il rispetto del testo scritto assume dunque solo un ruolo prioritario nell'individuazione dell'atto da interpretare e nella valutazione della sua completezza formale: dà avvio – senza esaurirne il compimento – all'attività ermeneutica dell'interprete⁴⁹.

Il materiale extra-testuale richiamato dall'art. 625 c.c. deve riferirsi alla volontà dispositiva già manifestata nella scheda: l'univocità e certezza da raggiungersi mediante la prova di resistenza devono permettere l'accertamento del fatto che il *de cuius* ha *aliunde* offerto chiarimenti su quanto ha

voce *Testamento*, ivi, XLIV, Milano, 1992, p. 497 ss.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 285 ss.; S. LANDINI, *Le invalidità del negozio testamentario*, cit., p. 32; M. LABRIOLA, *La conferma delle disposizioni testamentarie nulle*, in *Not.*, 2014, p. 509 ss.; *Id.*, *La conferma del testamento nullo: vizi formali e vizi sostanziali*, in *Il testamento: fisiologia e patologia*, Atti del Convegno di Bari, 21.11.2014, a cura di F. Volpe, Napoli, 2015, p. 74 ss.; Cass., 16.5.1941, n. 1476, in *Foro it.*, 1941, I, c. 1036 ss.; e in *Giur. it.*, 1941, I, 1, c. 715 s.; App. Venezia, 14.9.1948, in *Temi*, 1948, p. 667 (s.m.); Trib. Trani, 28.7.1950, in *Dir. giur.*, 1950, p. 419 ss., con nota di G. BELMONTE, *Brevi osservazioni in tema di invalidità del testamento*; Trib. S.M. Capua Vetere, 28.6.1955, *ivi*, 1956, p. 319 ss., con nota di M. DE SIMONE, *Se il testamento nuncupativo sia confermabile ex art. 590 c.c.*; Trib. Bergamo, 7.11.1994, in *Not.*, 1995, p. 277 ss., con nota di G. CELESTE, *Confermabilità del testamento orale e accertamento negoziale*; App. Brescia, 20.7.1995, *ivi*, 1996, p. 247 ss., con nota di G. CELESTE, *Conferma del testamento ed efficacia dell'atto pubblico*, il cui principio di diritto è stato, tuttavia, confutato da Cass., 11.7.1996, n. 6313, cit.

⁴⁸ Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al progetto di testamento, alla generica raccomandazione o alla disposizione sottoposta ad una condizione sospensiva meramente potestativa: cfr. A. CICU, *Le successioni*, cit., p. 372 s.; S. PUGLIATTI, *Testamento epistolare e volontà testamentaria*, cit., p. 612 s.; P. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, pp. 95 s. e 135 ss.; *Id.*, *Il progetto di testamento*, in *Foro it.*, 1954, I, c. 1243 ss.; G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., p. 173 s.; N. LIPARI, *op. cit.*, pp. 123 s., testo e nota 54 e 390 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *op. ult. cit.*, p. 301 s.; *Id.*, *Delle successioni testamentarie*, cit., p. 157; U. SALVESTRONI, *«Progetto» di testamento, «minuta» di contratto e interpretazione dell'intento negoziale*, cit., p. 581 ss.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 21 s.; And. GENOVESE, *Le «raccomandazioni» del testatore*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 565 ss.; V. BARBA, *La nozione di disposizione testamentaria*, cit., p. 966, testo e nota 9; *Id.*, *Dal contratto al testamento*, cit., p. 170 ss.; L. NONNE, *Condizione testamentaria «sanzionatoria» e fissazione del termine ex art. 645 c.c.*, in *Nuovo dir. civ.*, 2017, p. 154 ss.; *Id.*, *Le disposizioni rafforzative della volontà testamentaria*, Napoli, 2018, p. 25 ss.; R. TUCCILLO, *op. cit.*, p. 185 s.; M. IEVA, *op. cit.*, p. 999 s.

⁴⁹ Cfr. G. ASTUTI, *Un caso di conservazione del negozio nella dottrina del diritto comune*, in *Dir. giur.*, 1946, p. 161 ss.; E. DE CALLATAÏ, *op. cit.*, p. 79 ss.; E. SIMONETTO, *Sulla ammissibilità della ratifica o conferma non formale di una compravendita immobiliare simulata*, in *Giur. it.*, 1950, I, 2, c. 440 s.; P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, cit., p. 93, testo e nota 29; P. TRIMARCHI, *op. ult. cit.*, c. 450; A. LISERRE, *op. cit.*, p. 185 s.; F. GSCHNITZER, *Formloser letzter Wille?*, in *Estudios de derecho civil en honor del prof. Castian Tobeñas*, I, Pamplona, 1969, p. 189 ss.; W. FLUME, *Testamentsauslegung bei Falschbezeichnungen*, cit., p. 2008 s.; D. LEIPOLD, *Wille, Erklärung und Form*, cit., p. 427 s.; A. ZACCARIA, *Un esempio d'interpretazione della volontà testamentaria*, cit., p. 669.

detto nel testamento, facendo trapelare il modo col quale ha inteso le espressioni in esso contenute, così da delineare un contrasto con il loro significato oggettivo.

Netta, da questo punto di vista, è la differenza con l'integrazione correlata all'impiego di espressioni letterali contenenti un rinvio esplicativo a fonti determinative esterne⁵⁰.

Nella *relatio*, il procedimento inizia dalla formulazione della scheda e muove all'esterno per completarne il senso e la portata, in attuazione di un rinvio previsto e voluto dal testatore, che, dichiarando la sua volontà, impone all'interprete di trarre ulteriori e decisive informazioni da altre fonti integrative indicate nel rinvio stesso, innescando un congegno determinativo destinato a svolgersi entro i confini delineati dalla disposizione.

La funzione del rinvio è univocamente quella di esplicitare e chiarire il *dictum* testamentario, contribuendo all'enucleazione del suo significato oggettivo. Esso non altera né il canone testuale, che, rappresentando la fonte giustificatrice del rinvio stesso, ne circoscrive la portata, né il principio conservativo, che impone di superare, mediante l'assunzione delle informazioni offerte dalle fonti integrative, l'ambiguità e genericità altrimenti ineludibilmente correlata alla formulazione letterale della scheda⁵¹.

⁵⁰ Lo rileva con chiarezza V. PESCATORE, *Il testamento per relationem*, cit., p. 57, secondo cui, nel caso regolato dall'art. 625 c.c. «non è l'autore del negozio che rinvia al suo esterno: è la legge che, sempre per la conservazione dell'efficacia del testamento, ammette l'utilizzazione di elementi rinvenibili *aliunde*, in modo da attribuire certezza ad una designazione che, altrimenti, ne sarebbe priva».

⁵¹ Cfr. V. VITALI, *Delle successioni legittime e testamentarie*, I, cit., p. 128 ss.; M. ALLARA, *Il testamento*, cit., p. 251 ss.; ID., *Principi di diritto testamentario*, cit., p. 110 ss.; ID., *La teoria delle vicende del rapporto giuridico*, cit., p. 18 ss.; ID., *La teoria generale del contratto*, cit., p. 241 s.; P. DI PACE, *Il negozio per relationem*, Torino, 1940, p. 25 ss. (opera recensita da F. CARNELUTTI, in *Riv. dir. proc.*, 1941, I, p. 266); R. CORRADO, *op. cit.*, p. 146 s.; P. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, p. 118 ss.; G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, p. 87 ss.; G. BELLASPIGA, *Sul testamento recante riferimenti ad altri scritti*, in *Notaro*, 1961, p. 5; E. BRUNORI, *Sulla integrazione della volontà testamentaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1961, I, pp. 232 ss., spec. 239 s., testo e nota 28; P. PERLINGIERI, *I negozi su beni futuri*, I, *La compravendita di «cosa futura»*, Napoli, 1962, p. 116 s.; M. BIN, *op. cit.*, p. 18 ss.; A. GIORDANO MONDELLO, *Il testamento per relazione*, cit., pp. 121 ss., spec. 145 s. e 147 s.; F. DE ROSA, *Negozi per relationem. In particolare il «testamento per relationem»*, in *Notaro*, 1966, p. 35 s.; F. TRIVOLI, *Validità e invalidità di disposizioni testamentarie per relationem*, in *Riv. not.*, 1967, p. 141 ss.; N. IRTI, *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui*, cit., pp. 25 s., 40 ss. e 192 ss., spec. 196 s.; G. PIAZZA, *op. ult. cit.*, p. 160 ss.; G. CIAN, *op. ult. cit.*, pp. 20 s. e 160 ss.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 72 s., testo e nota 55; V. SCALISI, *op. ult. cit.*, pp. 231 ss. e 532 ss.; M.V. DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, cit., p. 71 s.; C. GRANELLI, *La dichiarazione ricognitiva di diritti reali*, Milano, 1983, p. 175 s.; ID., *Riproduzione e rinnovazione del contratto*, Milano, 1988, p. 35 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti*, cit., p. 308 s.; L. BIGLIAZZI GERI, *Delle successioni testamentarie*, cit., p. 67 s.; D. RUSSO, *op. cit.*, p. 24 ss.; G. DORIA, *I negozi sull'effetto giuridico*, Milano, 2000, p. 92 s.; G. BALDISSEROTTO e M. MAGAGNA, *op. cit.*, p. 89 ss.; G. BARALIS, *Il testamento per relationem*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, I, cit., p. 827 ss.; V. PESCATORE, *op. ult. cit.*, p. 55 ss.; ID., *Le disposizioni per relationem*, cit., p. 85 ss.; L. SCALIA, *La nullità e l'inefficacia delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 1251 s.; F. SANGERMANO, *Pre-*

Nel caso regolato dall'art. 625 c.c., invece, è la legge ad imporre una sequenza determinativa che si apre a dati esterni senza alcuna limitazione deducibile dalla scheda, la cui formulazione letterale potrebbe essere astrattamente qualificabile in termini di «chiarezza ed univocità», ma, ciononostante, presentare un significato oggettivo divergente rispetto alle intenzioni del testatore dedotte dal materiale extra-testuale⁵².

L'integrazione, in questo caso, non è l'esito di una rappresentazione e volizione del *de cuius* e, non necessitando di alcuna estrinsecazione testuale nella formulazione della scheda, non può essere condizionata da quest'ultima, perché risponde all'esigenza di appurare il grado di conformità del *dictum* – inteso nel suo significato oggettivo che si assume già ricostruito – alle percezioni soggettive del suo autore.

Intervenendo dunque in un momento successivo a quello nel quale si impiegano gli ordinari canoni ermeneutici, l'art. 625 c.c. ha cura di richiamare in modo del tutto generico le fonti determinative del materiale extra-testuale: il riferimento al «contesto del testamento o altrimenti» esclude che le modalità attraverso le quali individuare le informazioni utilizzabili possano essere preliminarmente selezionate attraverso il richiamo di vincoli formali o probatori variamente diretti ad imporre una particolare sicurezza circa la loro attendibilità⁵³.

supposizione e causa nel negozio testamentario, cit., p. 236 s.; Trib. Voghera, 28.1.1998, in *Vita not.*, 1998, p. 1462 ss., con nota di G.B. FERRO, *La clausola di relatio e il negozio solenne, ovvero: teoria di una incompatibilità, nell'ultima giurisprudenza, solo supposta*.

⁵² Cfr. *retro*, Cap. I, § 9; Cap. II, § 9; Cap. III, § 2.

⁵³ Muovendo da identico assunto, ancorché con riferimento al previgente art. 836 c.c. del 1865, Cass. Torino, 26.5.1885, in *Foro it.*, 1885, I, c. 992 ss.; in *Giur. it.*, 1885, I, 1, c. 652 ss.; e in *La Giur.*, 1885, p. 537 ss., ha riconosciuto la possibilità di utilizzare una donazione nulla precedentemente fatta dal *de cuius* e testualmente richiamata nella scheda quale indice per determinare l'oggetto di un legato, evidenziando che «fra il caso di indicazione erronea e quello di indicazione incompleta della cosa legata non si possono in verità scorgere differenze sostanziali: nell'uno e nell'altro caso, l'obiettivo è sempre lo stesso, quello di dare efficacia alla volontà del testatore, tuttavolta che si possa avere un mezzo sicuro di chiarire quale essa sia stata e si possa acquistare la certezza morale di rendere omaggio alla sua decisione, mentre la prudenza dei magistrati, a cui resta affidato il delicato compito di vagliare e ponderare tutti gli argomenti e gli indizi che nei singoli casi vengano posti innanzi dagli interessati, somministra una sufficiente garanzia contro i pericoli che per la civile società potrebbero sorgere dall'ammettere fuori di luogo simili indagini». Similmente, Cass. Palermo, 16.6.1894, in *Foro sic.*, 1894, I, p. 192 s., ha accolto il ricorso presentato nei confronti di App. Palermo, 28.3.1890, in *Circ. giur.*, 1890, II, p. 118 ss., che aveva ritenuto nulla perché indeterminabile la disposizione nella quale il testatore aveva indicato come erede «la mia erede universale» dopo aver revocato espressamente un precedente testamento ad erede nel quale aveva individuato analiticamente ed univocamente l'erede. Nonostante la sentenza di merito avesse rilevato che, stante l'effetto eliminativo sotteso alla revoca, il secondo testamento non consentiva alcun rinvio a fonti determinative esterne sufficienti a garantire il completamento del processo identificativo dell'erede, il giudice di legittimità ha evidenziato che, in presenza di un'indicazione incerta o erronea, non si deve ricorrere ai meccanismi integrativi della *relatio*, potendosi usare qualunque mezzo identificativo, ivi compreso il

Allo stesso materiale, in altri termini, la norma attribuisce un duplice compito, attinente alla preventiva individuazione del motivo di «erroneità», cioè del contrasto tra il significato oggettivo dell'espressione impiegata e la coscienza individuale del *de cuius*, e alle condizioni volte a superare questo stesso contrasto attraverso l'univoca individuazione della reale intenzione.

Ad esito dell'intervento consentito dalla norma, dunque, non si ha una «nuova» disposizione testamentaria che, pur essendo priva dei requisiti formali richiesti dalla legge, riesce eccezionalmente ad eludere questi ultimi prevalendo su quella originariamente formulata dal *de cuius*. Si perviene, più esattamente, ad una nuova ricostruzione della portata precettiva del *dictum* testamentario, rispettosa delle informazioni extra-testuali univocamente dirette ad indicare a che cosa il testatore intendeva realmente riferirsi.

Proprio per questo, la formulazione letterale dell'art. 625 c.c. non richiede che il testo della disposizione testamentaria offra un indiretto riscontro alla soluzione suggerita dal materiale extra-testuale: al legislatore interessa solo che quest'ultimo indichi un'informazione univoca, indipendentemente dal grado di ambiguità o incertezza ascrivibile alla formulazione letterale⁵⁴.

Allo scopo di precludere all'interprete arbitrari e difficilmente verificabili giudizi preliminari sulla «chiarezza» ed «univocità» dell'indicazione

precedente testamento revocato: in sede di rinvio, App. Palermo, 15.4.1895, *ivi*, 1895, II, p. 225 ss.; in *Foro sic.*, 1895, I, p. 225 ss.; e in *Filangieri*, 1895, I, p. 604 ss., ha confermato la sentenza di legittimità, individuando l'erede in chi era stato indicato nel testamento revocato. Secondo Cass., 17.5.1948, n. 726, cit.; App. Genova, 5.12.1952, in *Giur. it.*, 1953, I, 2, c. 314 ss., con nota di A. TRABUCCHI, *A proposito della efficacia di una «minuta» di testamento olografo* (questa nota può altresì leggersi in *Id.*, *Cinquant'anni nell'esperienza giuridica*, cit., p. 1223 ss.); in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1953, V, p. 710 ss., con nota di F. GRECO, *Progetto di testamento, minuta di testamento olografo. Criteri per la distinzione*; e in *Giust. civ.*, 1953, I, p. 2284 ss., con nota di E. ROMAGNOLI, è utilizzabile a fini integrativi e ricognitivi anche la minuta del testamento. Una puntuale indicazione delle ragioni che impediscono di estendere questi risultati al caso in cui le stesse circostanze extra-testuali descritte siano richiamate da una disposizione *per relationem* è offerta da V. PESCATORE, *Il testamento per relationem*, cit., p. 66 ss.

⁵⁴ Cfr. G. CIAN, *op. ult. cit.*, p. 179 s.; *Id.*, *Il testamento nel sistema degli atti giuridici*, cit., p. 164 s.; V. SCALISI, *op. ult. cit.*, p. 223 ss.; C. GIANNATTASIO, *op. cit.*, p. 175 s.; S. DELLE MONACHE, *op. ult. cit.*, p. 191 s.; R. CALVO, *L'interpretazione e l'integrazione della volontà*, in *Diritto delle successioni e delle donazioni*, II, cit., p. 1042 s.; nonché L. BIGLIAZZI GERI, *op. ult. cit.*, p. 144 s., la quale, portando a coerente compimento l'affermazione del carattere neutrale del mezzo formale, insensibile alla varietà del contenuto, già teorizzata da N. IRTI, *op. ult. cit.*, p. 41, conclude che la portata precettiva dell'art. 625 c.c., avuto riguardo all'incidenza del vincolo formale, si sostanzia proprio nella marginalizzazione di quest'ultimo e nella sua riduzione a mero *vestmentum* della volontà testamentaria: «il fatto che, grazie a quel tal principio, alla dichiarazione consacrata nell'atto (foss'anche pubblico) possa essere assegnato un diverso significato fa sì che la forma finisca per rivelarsi per ciò che è: mero contenitore all'interno del quale operare sul contenuto senza che per ciò stesso il contenente sia di ostacolo all'attività dell'interprete».

testuale, il legislatore ha preferito consentire in ogni caso il richiamo del materiale extra-testuale, sottoponendo quest'ultimo ad una verifica di coerenza e continuità in modo da impedire la correzione quando le informazioni da esso offerte si rivelino contraddittorie.

Sono così scongiurate pericolose disparità di trattamento, più facili proprio allorché si attribuisca importanza decisiva alla preventiva valutazione dell'«ambiguità» della disposizione testamentaria.

Basti a tal proposito pensare al sistema tedesco, nel quale il generalizzato accoglimento della «teoria dell'accenno» subordina la correzione ad una valutazione di natura esegetica relativa all'individuazione di un riscontro documentale alle informazioni desunte dalle circostanze extra-testuali⁵⁵.

L'estensione documentale del riscontro rimane, tuttavia, oscura.

Se si assume che esso deve tradursi nella piena ed integrale enucleazione dell'esito ermeneutico alternativo a quello dell'esegesi letterale, si deve necessariamente ammettere che in base alla stessa esegesi si possano altresì valutare le indicazioni testuali come sufficientemente «univoche» e, in quanto tali, non bisognose di alcun chiarimento ulteriore.

In questa prospettiva, la «teoria dell'accenno» implicherebbe la preventiva adesione ad un «principio di univocità» («Eindeutigkeits-Wendung») volto a riproporre – in una forma modernizzata dall'accoglimento della teoria dichiarazionistica – il canone «in claris non fit interpretatio», da considerare vero e proprio fondamento gerarchicamente sovraordinato dell'attività ermeneutica⁵⁶.

La teoria in esame, in altri termini, si risolverebbe nella constatazione del fatto che la disposizione presenta elementi di ambiguità già documentalmente accertabili, con esiti applicativi del tutto imprevedibili, perché rimessi all'arbitrio del giudice, legittimato, senza alcun controllo, a sostenere, volta a volta, che la medesima espressione linguistica è «chiara ed univoca» e dunque non contiene alcun «accenno» ad esiti ermeneutici alter-

⁵⁵ Cfr. *retro*, Cap. II, §§ 7 e 8.

⁵⁶ Cfr. P. TRAUTMANN, *op. cit.*, p. 24 ss.; E. DANZ, *Die Auslegung der Rechtsgeschäfte*, cit., p. 278 s.; E.-H. KADEN, *op. cit.*, p. 334 s.; G. CIAN, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, cit., pp. 78 s., testo e nota 55, 89 s. e 104 s.; K.-H. BERNARD, *op. cit.*, pp. 67 s.; e 90 s. R. FOER, *op. cit.*, pp. 44 s., 81 ss. e 130 ss., spec. 134 s.; I. SCHERER, *op. cit.*, p. 25 ss.; O. WERNER, *Die benigna interpretatio des § 2084 BGB*, cit., p. 267 s.; U. FOERSTE, *op. cit.*, p. 88 s.; A. GERHARDS, *op. cit.*, p. 29 ss.; S. VOGENAUER, *Die Auslegung von Gesetzen in England und auf dem Kontinent. Eine vergleichende Untersuchung der Rechtsprechung und ihrer historischen Grundlagen*, I, Tübingen, 2001, p. 248 ss.; C. CAPPUIS, *Note à propos des ATF 127 III 318 et 127 III 444: l'interprétation d'un texte clair*, in *Sem. jur.*, 2002, I, p. 155 ss.; S. MEDER, *op. cit.*, pp. 13 ss. e 234 ss.; J. NEUNER, *op. cit.*, p. 907 s.; J.F. STAGL, *op. cit.*, p. 1 s.; H. HONSELL, *Willenstheorie oder Erklärungstheorie?*, cit., p. 342; C. REYMANN, *op. cit.*, p. 1774 ss.; RG, 3.5.1917, n. VI 64/17, cit.; RG, 10.1.1921, n. IV 370/20, cit.; RG, 27.11.1930, n. VI 764/29, cit.; OLG Köln, 20.10.1969, in *OLGZ*, 1970, p. 114 ss.; BayObLG, 18.8.1987, in *Rpfleger*, 1988, p. 97 (s.m.).

nativi o, al contrario, legittima ulteriori approfondimenti mediante il richiamo del materiale extra-testuale⁵⁷.

In ambito testamentario, è evidente la disparità di trattamento insita in questo approccio: la teoria in esame garantirebbe un'effettiva protezione della reale intenzione di un testatore che fosse stato in qualche modo prolioso per l'abbondanza di riferimenti testuali a fatti e circostanze suscettibili di generare ambiguità e tali appunto da legittimare il ricorso al materiale extra-testuale. La predilezione di uno stile di redazione del testamento ispirato all'essenzialità sarebbe invece frustrata dal rischio che il giudice utilizzi questo argomento per precludere il ricorso al materiale extra-testuale, agevolando esiti applicativi iniqui.

Per superare questo rilievo, non resterebbe che accogliere una nozione più ampia di «accenno», identificandolo con la prova di una generica compatibilità dell'esito imposto dal materiale extra-testuale con quanto deducibile dalla dichiarazione⁵⁸.

⁵⁷ Cfr. H. BROX, *Die Einschränkung der Irrtumsanfechtung*, cit., p. 154 ss.; ID., *Der Bundesgerichtshof und die Andeutungstheorie*, cit., pp. 550 e 553 s.; A. LÜDERITZ, *op. cit.*, p. 180 ss.; L. HÄSEMAYER, *op. cit.*, p. 127 ss.; W. FLUME, *Testamentsauslegung bei Falschbezeichnungen*, cit., p. 2010 s.; ID., *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, II, cit., p. 303 s.; P. MÜNCH, *Vertragsauslegung: Ablehnung der «Eindeutigkeitsregel»*, in *ZBJV*, 1995, p. 241; C.-H. HORN e L. KROIB, *Irrtümer und Verfahrensfragen bei der Testamentsauslegung*, cit., p. 667 s.

⁵⁸ Cfr. H. LANGE, *Die Verwirklichung des wahren letzten Willens des Erblassers*, cit., p. 5 s., testo e nota 1; J. GERNHUBER, *Drittwirkungen im Schuldverhältnis kraft Leistungsnähe*, cit., p. 261 s.; H. BROX, *Die Einschränkung der Irrtumsanfechtung*, cit., pp. 151 ss., spec. 152 s.; ID., *Der Bundesgerichtshof und die Andeutungstheorie*, cit., p. 549 s.; B. KEUK, *op. cit.*, p. 81 s.; L. HÄSEMAYER, *op. cit.*, p. 130 ss.; W. FLUME, *Rechtsgeschäft und Privatautonomie*, cit., p. 192 s.; ID., *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, II, cit., p. 334 s.; G. CIAN, *op. ult. cit.*, p. 111 s.; K.-H. BERNARD, *op. cit.*, p. 68 ss.; W. WELTER, *op. cit.*, pp. 75 ss., spec. 77 s.; R. FOER, *op. cit.*, p. 139 ss.; E. WIESER, *op. cit.*, p. 383 ss.; F. HASENBÖHLER, *Zur Problematik der Formelemente beim Testament im Lichte der bundesgerichtlichen Rechtsprechung*, in *ZBJV*, 1995, p. 167 ss.; P. BREITSCHMID, *Revision der Formvorschriften des Testaments – Bemerkungen zur Umsetzung der «Initiative Guinand»*, *ivi*, p. 179 ss.; C. REYMANN, *op. cit.*, p. 1775 s. In giurisprudenza, è sufficiente rinviare al consolidato orientamento che, a fronte di un'inesatta descrizione dei confini del bene immobile oggetto di un contratto traslativo, ammette la correzione dell'indicazione nel senso condiviso dai contraenti, considerando l'indicazione stessa come «accenno» sufficiente a fornire di un adeguato riscontro documentale l'esito indotto dal richiamo del materiale extra-testuale: cfr. BGH, 24.6.1964, n. V ZR 85/62, in *WM*, 1964, p. 911 s.; e in *LM*, 1965, sub § 125 BGB, n. 19; OLG Nürnberg, 5.11.1965, in *DNotZ*, 1966, p. 542 ss.; BGH, 23.6.1967, n. V ZR 4/66, in *WM*, 1967, p. 701 ss.; BGH, 8.11.1968, n. V ZR 58/65, in *NJW*, 1969, p. 131 ss.; BGH, 14.6.1969, n. V ZR 122/66, *ivi*, p. 2043 ss.; e in *DNotZ*, 1970, p. 32 ss.; BGH, 15.5.1970, n. V ZR 20/68, *ivi*, p. 596 ss.; LG Stuttgart, 2.2.1971, in *BWNotZ*, 1971, p. 148 s.; BGH, 21.5.1971, n. V ZR 10/69, in *WM*, 1971, p. 1084 s.; e in *DNotZ*, 1971, p. 721 ss.; BGH, 23.5.1973, n. V ZR 26/71, in *WM*, 1973, p. 869 s.; BGH, 25.11.1977, n. V ZR 102/75, *ivi*, 1978, p. 194 s.; BGH, 23.3.1979, n. V ZR 24/77, cit.; BGH, 25.3.1983, n. V ZR 268/81, cit.; BGH, 21.2.1986, n. V ZR 126/84, in *WM*, 1986, p. 857 s.; e in *NJW-RR*, 1986, p. 1019 s.; BGH, 20.11.1987, n. V ZR 171/86, *ivi*, 1988, p. 265 s.; BGH, 6.5.1988, n. V ZR 32/87, in *WM*, 1988, p. 1383; in *MDR*, 1988, p. 946 s.; in *NJW-RR*, 1988, p. 970; e in *DNotZ*, 1989, p. 230 ss.; BGH, 8.3.1991, n. V ZR 25/90, in *NJW*, 1991, p. 1730 s.; in *WM*, 1991, p. 1137 s.; in *MDR*, 1991, p. 596; in *BB*, 1991, p. 936; e in *DB*, 1991, p. 1275 s.;

Muovendo in questa direzione, parte della dottrina ritiene che la portata precettiva della teoria risulti ormai modestissima, risolvendosi nella riaffermazione della necessità che l'intervento correttivo non si spinga fino al punto di creare una disposizione del tutto nuova, il che, a ben vedere, non è mai stato contestato neppure dai più convinti assertori della teoria volontaristica, i quali avevano solo evidenziato la necessità di offrire puntuale riscontro all'interno volere, anche qualora esso avesse trovato un'espressione imprecisa ed inesatta⁵⁹.

Nel vigente diritto tedesco, tuttavia, la confutazione del «principio di univocità» non porta automaticamente ad estendere eguale effetto eliminativo alla «teoria dell'accenno», che appare come un corollario parzialmente ineludibile della mancata codificazione del principio «falsa demonstratio non nocet»⁶⁰.

Il superamento del dogma volontaristico, infatti, ha inevitabilmente mutato gli obiettivi dell'attività ermeneutica, che non serve più solo ad individuare una «reale» intenzione, anche priva di espressione dichiarativa,

BGH, 18.9.1992, n. V ZR 86/91, in *NJW*, 1993, p. 323 s.; in *WM*, 1993, p. 117 s.; in *MDR*, 1993, p. 347 s.; in *DNotZ*, 1993, p. 506; e in *Rpfleger*, 1993, p. 206 s.; BGH, 20.11.1992, n. V ZR 122/91, in *NJW-RR*, 1993, p. 373 s.; LG Duisburg, 7.2.1995, in *Rpfleger*, 1995, p. 456; OLG Hamm, 9.3.2000, in *judicialis.de*; BGH, 7.12.2001, n. V ZR 65/01, in *NJW*, 2002, p. 1038 s.; in *WM*, 2002, p. 763 s.; in *MDR*, 2002, p. 510; in *DB*, 2002, p. 737 (s.m.); in *NJ*, 2002, p. 315; e in *Rpfleger*, 2002, p. 255 ss.; BGH, 16.10.2003, n. III ZR 62/03, in *BauR*, 2003, p. 1944 (s.m.); in *NJW*, 2004, p. 69 s.; in *WM*, 2004, p. 430 ss.; e in *MDR*, 2004, p. 332; OLG Frankfurt, 2.7.2004, in *MittBayNot*, 2005, p. 40 ss.; OLG Frankfurt, 30.8.2007, in *NJW*, 2008, p. 1003 s.; in *NJW-RR*, 2008, p. 601 (s.m.); in *FamRZ*, 2008, p. 542 s.; e in *FGPrax*, 2008, p. 6 s.; BGH, 18.1.2008, n. V ZR 174/06, in *NJW*, 2008, p. 1658; in *WM*, 2008, p. 1037 s.; in *MDR*, 2008, p. 498 (s.m.); in *NZM*, 2008, p. 331 s.; in *BB*, 2008, p. 509 s.; in *BauR*, 2008, p. 725 s.; e in *ZfIR*, 2008, p. 375 ss., con nota di T. LANG; LG Münster, 21.11.2014, in *dejure.org*; OLG Hamm, 25.6.2015, in *NJW-RR*, 2016, p. 27 s.

⁵⁹ Cfr. E. DANZ, *Über das Verhältnis des Irrtums zur Auslegung nach dem B.G.B.*, cit., p. 415 ss.; F. SEIFERT, *op. cit.*, p. 84 ss.; A. HELDRICH, *Die Form des Vertrages*, in *AcP*, (147) 1941, p. 89 ss.; W. LORENZ, *Das Problem des Aufrechterhaltung fornichtiger Schuldverträge*, *ivi*, (156) 1957, p. 381 ss.; G. MÜLLER, *Die Bezeichnung nicht vermessener Grundstücksteilflächen im notariellen Veräußerungsvertrag*, in *DNotZ*, 1966, p. 77 ss.; A. LÜDERITZ, *op. cit.*, p. 186 ss.; L. HÄSEMEYER, *op. cit.*, pp. 140 ss., spec. 143 s., 154 s. e 164 s.; H.J. WIELING, *Die Bedeutung der Regel «falsa demonstratio non nocet» im Vertragsrecht*, cit., p. 310 s.; K.-H. BERNARD, *op. cit.*, p. 70 ss.; H. BROX, *Der Bundesgerichtshof und die Andeutungstheorie*, cit., pp. 549 ss., spec. 551 s.; M. REINICKE, *op. cit.*, p. 458 ss.; W. FLUME, *Testamentsauslegung bei Falschbezeichnungen*, cit., p. 2007 ss.; H. KÖBL, *Falsa demonstratio non nocet? – Verstoß gegen den Formzwang?*, in *DNotZ*, 1983, p. 508 ss.; H. HAGEN, *op. cit.*, p. 283 ss.; W. WELTER, *op. cit.*, p. 88 s.; D. LEIPOLD, *op. ult. cit.*, p. 421 ss.; R. FOER, *op. cit.*, pp. 50 ss., spec. 69 ss.; C. ARMBRÜSTER, «Grundstückserwerb mit Hindernissen», in *JA*, 1998, p. 939 s.; S. DÖTTERL, «Falsa demonstratio non nocet» – auch bei nach § 311b Abs. 1 Satz 1 formbedürftigen Rechtsgeschäften?, in *NotBZ*, 2006, p. 190 ss.; R. SINGER, *op. cit.*, p. 551 s.; nonché, per il parziale accoglimento giurisprudenziale delle critiche nei confronti del «principio di univocità», BGH, 9.4.1981, n. IV a ZB 4/80, cit.; BGH, 9.4.1981, n. IV a ZB 6/80, cit.; BGH, 16.7.1997, n. IV ZR 356/96, cit.

⁶⁰ Cfr. *retro*, Cap. II, §§ 1 e 7.

ma deve accertare che la dichiarazione stessa è conforme alla volontà⁶¹.

Chiarito che, a tal fine, è necessario impiegare tutti i mezzi ermeneutici, compresi quelli extra-testuali, l'«accenno» può comunque entrare in gioco *a posteriori*, proprio per verificare il grado di tale conformità e diversificare la risposta rimediale in ragione dell'entità del discostamento.

Se, infatti, nella formulazione letterale della disposizione non si riscontra la possibilità di rinviare alla «reale» intenzione del dichiarante, l'interprete non può accontentarsi del fatto di aver individuato tale intenzione attraverso l'impiego del materiale extra-testuale, perché deve altresì constatare l'assenza di una sua manifestazione in forma documentale e dunque la sussistenza di una difformità così grave da precludere il ricorso all'intervento correttivo ed imporre l'eliminazione della disposizione erronea o viziata.

In assenza di un «accenno», in altri termini, il materiale extra-testuale potrebbe senz'altro garantire l'esclusione della possibilità di un'esecuzione letterale della disposizione, dando conto del suo contrasto con la volontà del dichiarante, ma l'esito correttivo resterebbe a sua volta precluso proprio dalla constatazione del carattere essenziale del contrasto stesso, il che renderebbe impossibile una sopravvivenza della dichiarazione in termini corrispondenti alla volontà che ne è fondamento⁶².

L'elaborazione, in Germania, della «teoria dell'accenno» ha dunque prodotto un significativo allargamento dell'ambito di operatività dell'«error in corpore» a fatti e situazioni che il dogma volontaristico aveva invece ricondotto entro i confini della «falsa demonstratio», sia pure mediante una ricostruzione di quest'ultima non conciliabile con l'attribuzione alla dichiarazione di un valore costitutivo perché genericamente collegata alla protezione della reale intenzione del *de cuius*.

Se il principio «falsa demonstratio non nocet» è inteso come regola di validità, esso si contrappone all'«error in corpore» fino al punto di limitare quest'ultimo ai soli casi in cui il testatore abbia compiuto un vero e proprio scambio di persona o di cosa perché si sia rappresentato – in modo non corrispondente al vero – fatti e circostanze tali da convincerlo che il soggetto o l'oggetto da lui indicati nella scheda fossero effettivamente quelli voluti, nonostante in realtà non possedessero quelle caratteristiche, riconducibili invece ad altri soggetti o oggetti che il testatore non è riuscito a rappresentarsi.

⁶¹ Cfr. R. VON DAMM, *op. cit.*, p. 19 s.; K. LARENZ, *Die Methode der Auslegung des Rechtsgeschäfts*, cit., p. 55 ss.; E. BETTI, voce *Interpretazione dei negozi giuridici*, cit., p. 903; T. MAYER-MALY, *Bemerkungen zum Verhältnis zwischen der Gesetzesinterpretation und der Auslegung von Rechtsgeschäften*, cit., p. 585 ss.; K.-H. BERNARD, *op. cit.*, pp. 24 ss. e 76 ss.; M. REINICKE, *op. cit.*, p. 455 ss.; R. FOER, *op. cit.*, p. 145 ss.; E. WIESER, *op. cit.*, p. 385 s.; D. LEIPOLD, *op. ult. cit.*, p. 434 s.; H. HONSELL, *op. ult. cit.*, p. 347 ss.; R. SINGER, *op. cit.*, p. 539 s.

⁶² Cfr. K. LARENZ, *op. ult. cit.*, pp. 68 s. e 78 s.; H. RHODE, *op. cit.*, p. 78 s.; K.-H. BERNARD, *op. cit.*, pp. 75 ss. e 99 ss., spec. 77 s. e 102 s.; M. REINICKE, *op. cit.*, p. 461 s.; R. FOER, *op. cit.*, pp. 44 s., 81 ss., 134 s., 145 s. e 155 ss., spec. 159 s.; E. WIESER, *op. cit.*, pp. 385 e 388 s.

In queste ipotesi, proprio l'assenza di tale rappresentazione giustifica la prevalenza del rimedio invalidante su quello correttivo. Se manca la volontà di riferirsi al soggetto o all'oggetto alternativi, l'interprete non può in alcun modo invocare un intervento integrativo del materiale extra-testuale per portare a compimento la sostituzione di quanto dichiarato con quanto realmente voluto dal *de cuius*⁶³.

Superabile mediante la «falsa demonstratio» appare, invece, l'errore «in demonstratio» o «in nomine», cioè l'impiego di una falsa denominazione o descrizione volte apparentemente ad indicare soggetti o oggetti diversi da quelli voluti, purché *aliunde* risulti evidente che il testatore si è esattamente rappresentato qualcosa di diverso⁶⁴.

A tal fine, è a ben vedere irrilevante la causa che ha determinato l'inserimento dell'informazione inesatta: anche se ciò sia dipeso da una scelta intenzionale del testatore, che ha preferito designare il soggetto o l'oggetto mediante espressioni linguistiche inadeguate a garantirne un'univoca individuazione ma, purtuttavia, corrispondenti a quelle che egli intendeva realmente usare, la volizione posta a fondamento della manifestazione è non meno esattamente formata e quindi giustifica il mantenimento della disposizione opportunamente corretta.

Tale conclusione è comprovata, anzitutto, dalla stessa genesi storica del principio «falsa demonstratio non nocet», collegabile, nelle sue prime manifestazioni, proprio a casi di intenzionale inserimento di informazioni false, nonché soprattutto dalla rilevanza della riserva mentale, a sua volta legittimata dal preventivo accoglimento del dogma volontaristico. Se è vero, infatti, che la prova della riserva conduce alla nullità del negozio per assenza della volontà di vincolarsi, a maggior ragione si deve ammettere che essa legittimi esiti ermeneutici conformi alla reale intenzione del dichiarante, quando egli abbia intenzionalmente usato espressioni ini-

⁶³ Cfr. E. HÖLDER, *Die Lehre von Error*, cit., pp. 563 s. e 576 s.; F. BIANCHI, *op. cit.*, p. 323 ss.; C.F. GABBA, *Contributo alla dottrina dell'errore in diritto civile italiano*, cit., c. 663 s.; R. FUBINI, *La dottrina dell'errore in diritto civile italiano*, cit., p. 56 s.; G. VENEZIAN, *L'errore ostativo*, cit., p. 499 ss.; F. SCHULZ, *Der Irrtum im Beweggrund bei der testamentarischen Verfügung*, cit., p. 84 ss.; M. LAURIA, *op. cit.*, p. 330 ss.; E. PACIFICI MAZZONI, *Il codice civile italiano commentato con la legge romana, le sentenze dei dottori e la giurisprudenza*, 6^a, 7^a e 8^a ed., a cura di G. Venzi, VI, *Trattato delle successioni*, 2, Torino, 1928, p. 144 s.; M. LONGO, *L'«error in substantia» con riguardo alle opere d'arte*, in *Riv. dir. civ.*, 1935, p. 317 ss.; G. GROSSO, *In tema di divergenza tra volontà e dichiarazione nel testamento*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono*, III, Palermo, 1936, pp. 165 ss., spec. 172 s.; e in *Id.*, *Scritti storico giuridici*, III, cit., pp. 537 ss., spec. 544 s.; E. BETTI, «*Declarare voluntatem*» nella dogmatica bizantina, cit., p. 447; *Id.*, *Falsa impostazione della questione storica, dipendente da erronea diagnosi giuridica*, cit., p. 107; P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II, cit., pp. 811 e 828 s.; T. MAYER-MALY, *Bemerkungen zum Aspekt der Konsensstörung in der klassischen Irrtumslehre*, cit., p. 247 s.; F. WIEACKER, *Irrtum, Dissens oder Gegenstandslose Leistungsbestimmung?*, cit., p. 391 s.; V. PIETROBON, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, cit., p. 377 ss. e 495 s.; R. DI RAIMO, in *Dei contratti in generale*, cit., p. 88.

⁶⁴ Cfr. *retro*, Cap. II, §§ 1, 7 e 8.

donee ad individuare quanto, in realtà, voleva dire⁶⁵.

Più in generale, solo il dogma volontaristico impone una netta contrapposizione tra errore-vizio ed errore ostativo: l'«error in corpore» assume rilievo invalidante se abbia alterato il processo di determinazione della volontà, assumendo i contorni dell'errore-vizio. La «falsa demonstratio», invece, è intesa come manifestazione di un errore ostativo che, per i suoi connotati, presuppone l'esistenza di una volontà formatasi in modo corretto ed idonea, ove risulti ovviamente conoscibile, ad evitare l'esito invalidante, così da comprendere anche tutti i casi in cui sia la designazione compiuta nella scheda ad apparire del tutto inadeguata⁶⁶.

L'elaborazione della «teoria dell'accenno» conduce ad un radicale ripensamento di questa distinzione. Restituisce, infatti, centrale rilievo alla formulazione letterale della disposizione testamentaria ed impedisce di correggere una «falsa demonstratio» in tutti i casi in cui il testatore abbia inserito un'indicazione la cui erroneità sia esclusivamente deducibile dall'analisi del materiale extra-testuale e dunque – per usare l'espressione dell'art. 469, ult. co., c.c. svizzero – l'errore non risulti «manifesto»⁶⁷.

Quando, ad esempio, il beneficiario del lascito sia indicato con il nome «Tizio» e non sia in alcun modo possibile individuare un «accenno» al reale soggetto cui il testatore ha pensato, cioè «Caio», il contrasto tra il significato oggettivo dell'espressione e la reale intenzione del *de cuius* non è superabile dal richiamo del principio «falsa demonstratio non nocet», perché l'assenza dell'«accenno» fa emergere lo scambio della persona e dunque l'«error in corpore».

Solo se il testatore abbia preferito ricorrere ad una descrizione più articolata, facendo seguire al nome «Tizio» ulteriori riferimenti – riconducibili non necessariamente al solo Tizio, ma anche a Caio – la presenza dell'«accenno» legittima ad ipotizzare esiti rimediali diversi. Esclusa l'eventualità che un giudice particolarmente sensibile al principio «in claris non fit interpretatio» ponga l'accento sul fatto che le informazioni aggiuntive siano comunque riferibili a Tizio per concludere che la descrizione conserva elementi di «univocità» tali da impedire il ricorso al materiale extra-

⁶⁵ Cfr. *retro*, Cap. II, §§ 2 e 4; *infra*, Cap. III, § 4.

⁶⁶ Cfr. E. ZITELMANN, *Irrtum und Rechtsgeschäft*, cit., pp. 434 ss. e 532 ss.; R. FUBINI, *op. ult. cit.*, p. 110 ss.; R. HENLE, *Irrtum über die Rechtsfolgen*, cit., p. 296 s.; F. ENDEMANN, *Lehrbuch des bürgerlichen Rechts*, III, cit., p. 520 s.; H. TITZE, *op. cit.*, p. 448 s.; J. BINDER, *Wille und Willenserklärung im Tatbestand des Rechtsgeschäftes*, cit., p. 290 ss.; F. MESSINEO, *Teoria dell'errore ostativo*, cit., pp. 59 ss., spec. 85 ss.; F. SCHULZ, *op. ult. cit.*, p. 85 s.; M. WELTI, *op. cit.*, p. 61 s.; K. AERNI, *op. cit.*, p. 59 s.; W. FLUME, *Rechtsgeschäft und Privatautonomie*, cit., pp. 190 ss., spec. 193, testo e nota 155; P. BARCELLONA, *Profili della teoria dell'errore nel negozio giuridico*, cit., pp. 89 ss., spec. 98 ss.; A. LÜDERITZ, *op. cit.*, p. 191 ss.; P. TUOR, *op. cit.*, p. 116 s.; K.-H. BERNARD, *op. cit.*, p. 70 ss.; M. REINICKE, *op. cit.*, p. 460 s.; V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, pp. 251 s. e 495 s.; H. GLAUS, *op. cit.*, p. 204 s.; W. WELTER, *op. cit.*, p. 89 s.; J.F. STAGL, *op. cit.*, p. 13 s.; S. MARXER, *op. cit.*, p. 945; R. SINGER, *op. cit.*, pp. 526 e 546.

⁶⁷ Cfr. *retro*, Cap. II, § 8.

testuale, la riferibilità delle medesime informazioni anche a Caio vale come elemento formale sufficiente per innescare una più ampia valutazione del materiale ermeneutico, dalla quale far emergere la prova dell'univoca intenzione di beneficiare Caio e, conseguentemente, la legittimità di una correzione in tal senso⁶⁸.

Non si deve semplicisticamente concludere che, in questo modo, la «teoria dell'accenno» abbia restituito al principio «falsa demonstratio non nocet» un ambito di operatività simile a quello attribuitogli dal diritto romano classico.

Se fosse così, la correzione sarebbe consentita se le informazioni aggiuntive non risultino in alcun modo riferibili a Tizio e richiamino univocamente Caio, perché solo in questo caso l'interprete potrebbe limitarsi ad impiegare la tecnica dello stralcio, eliminando la denominazione non corrispondente alla reale volontà del *de cuius*.

La necessità di trovare un «accenno» testuale all'interpretazione alternativa, al contrario, sancisce il definitivo superamento della ricerca del carattere «accessorio» della falsa informazione, la quale resta correggibile anche quando, ad esito dell'interpretazione letterale, coinvolge la parte prevalente dell'indicazione testamentaria.

La «teoria dell'accenno» rende altresì inutile interrogarsi sul fondamento oggettivo della «falsità» dell'informazione correggibile, perché assorbe il problema entro i diversi confini dell'essenzialità dell'errore ostativo e dunque consente l'elaborazione di una soluzione unitaria destinata a valere in tutti i casi in cui il significato oggettivo delle espressioni impiegate non coincida con le percezioni individuali del testatore, a nulla rilevando che le espressioni stesse offrano informazioni non riferibili alla cerchia dei soggetti o degli oggetti più immediatamente collegabili al *de cuius*.

Limitato in tal modo l'ambito di operatività del principio «falsa demonstratio non nocet», l'«error in corpore» si è trasformato in una figura invalidante per via della sua essenzialità, indipendentemente dalla connotazione in termini di errore-vizio o errore ostativo, perché la stessa distinzione tra queste due forme di errore è entrata in crisi non appena si è attribuito rilievo costitutivo alla sola dichiarazione, privando di conseguenze apprezzabili l'analisi delle modalità attraverso le quali i suoi con-

⁶⁸ Nella giurisprudenza italiana, è sufficiente menzionare il caso deciso da App. Genova, 26.10.1896, in *Foro it.*, 1896, I, c. 1394 ss.; in *Ann. giur. it.*, 1896, III, p. 335 ss.; e in *Tem. gen.*, 1896, p. 617 s., in cui il testatore aveva disposto un legato a favore di «Federica Costa» e, nonostante il lascito fosse preteso da una donna avente questo nome, il giudice, preso atto che la richiedente era comunemente nota come «Matilda Costa», identificò la legataria in un'altra donna, di nome «Enrica Costa», per il solo fatto che quest'ultima era comunemente chiamata «Federica» e dunque così era stata intesa dal *de cuius*. A favore di questa conclusione, il giudice ha evidenziato che le prove extra-testuali raccolte, senza giustificare alcuna surrogazione di persona, concorrevano in modo univoco all'identificazione del soggetto, la cui denominazione era comunque parzialmente corretta, limitatamente al cognome.

tenuti si rivelino difformi rispetto alla volontà del dichiarante⁶⁹.

Trattasi, a ben vedere, di un'essenzialità valutabile esclusivamente sul piano documentale per l'assenza dell'«accenno» e la conseguente necessità di contrapporre la dichiarazione, avente un significato oggettivo unitario ed univoco, ad una percezione individuale che in essa non ha trovato alcuna manifestazione e che, proprio per questo motivo, può solo condurre all'esito invalidante ove *aliunde* accertata⁷⁰.

L'accoglimento del dogma volontaristico, invero, avrebbe portato ad esiti diversi, perché, ricondotto l'errore ostativo al puro e semplice contrasto tra voluto e dichiarato, avrebbe imposto di considerarlo essenziale indipendentemente dall'elemento contenutistico al quale è riferibile.

Ma tale conclusione è difficilmente prospettabile in un sistema normativo governato dall'attribuzione alla dichiarazione di valore costitutivo, perché, escluso il rilievo dell'interno volere, l'analisi della rilevanza invalidante dell'errore deve, anzitutto, muovere dall'affermazione del principio di au-

⁶⁹ Cfr. E. HÖLDER, *Zur Lehre von der Auslegung der Willenserklärungen und der Bedeutung des Irrtums über ihren Inhalt*, cit., p. 62 ss.; J. BINDER, *op. ult. cit.*, p. 295 s.; G. VENEZIAN, *op. ult. cit.*, p. 491 ss.; A. MANIGK, *Das rechtswirksame Verhalten*, cit., p. 51 s.; M. ALLARA, *La successione testamentaria*, I, cit., p. 149 ss.; ID., *Principi di diritto testamentario*, cit., p. 14 ss.; ID., *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 164 ss.; ID., *L'elemento volitivo nel negozio testamentario*, cit., p. 24 ss.; R. SACCO, *La buona fede nella teoria dei fatti giuridici di diritto privato*, cit., p. 248 ss.; ID., *La parte generale del diritto civile*, I, cit., p. 356 ss.; ID., in R. SACCO e G. DE NOVA, *op. cit.*, p. 90 ss.; L. CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, cit., p. 70 ss.; L. FERRI, *Errore ostativo e interpretazione del contratto*, cit., p. 1505 ss.; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., p. 409 ss.; P. BARCELLONA, *op. ult. cit.*, p. 98 ss.; ID., voce *Errore*, cit., p. 255 ss.; A. CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, cit., p. 27 ss.; F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., p. 157 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *Contratti in generale*, cit., p. 40 ss.; E. FERRERO, *Il dissenso occulto nella teoria generale del contratto*, cit., p. 59 s.; M. PROSPERETTI, *Contributo alla teoria dell'annullabilità*, cit., p. 172 s., testo e nota 46; M. REINICKE, *op. cit.*, p. 459 s.; V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, pp. 20 ss. e 280 ss.; D. MEMMO, in F. GALGANO, F. PECCENINI, M. FRANZONI, D. MEMMO, R. CAVALLO BORGIA, *Della simulazione. Della nullità del contratto. Dell'annullabilità del contratto*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1998, p. 308 ss.; M. FRANZONI, *Il contratto annullabile*, cit., p. 240 ss.; A. GENTILI, *Le invalidità*, in *I contratti in generale*, 2^a ed., a cura di E. Gabrielli, II, cit., p. 1608 s.; R. DI RAIMO, *op. ult. cit.*, p. 137 ss.; R. SINGER, *op. cit.*, p. 526 s.; C. ROSSELLO, *L'errore nel contratto*, 2^a ed., in *Il codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2019, p. 263 ss.

⁷⁰ Cfr. G. CIAN, *op. ult. cit.*, p. 64 s.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 366 s.; V. SCALISI, *op. ult. cit.*, pp. 227 s. e 230 s.; K.-H. BERNARD, *op. cit.*, p. 100 ss.; R. FOER, *op. cit.*, p. 81 ss.; V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, pp. 252 s., 307 s., testo e nota 6, e 342 ss.; nonché, con specifico riferimento alla necessità di considerare ogni ipotesi di errore ostativo come uno sbaglio sull'identità avente connotati essenziali, A. FEDELE, *Dell'annullabilità del contratto*, in *Commentario del codice civile*, a cura di M. D'Amelio ed E. Finzi, IV, 1, Firenze, 1948, p. 706 s.; S. BORGHESE, *Osservazioni in materia di errore sulla persona*, in *Foro it.*, 1948, IV, c. 150 ss.; A. TRABUCCHI, voce *Errore*, cit., p. 668; F. SANTORO-PASSARELLI, *op. ult. cit.*, p. 158 s.; C. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti*, cit., p. 4 s.; G. SCHIAVONE, *Incongruità dello scambio ed errore sul prezzo*, in *Riv. dir. priv.*, 1999, p. 662 ss.; M. FRANZONI, *op. ult. cit.*, p. 246; R. DI RAIMO, *op. ult. cit.*, p. 74 ss.

toresponsabilità, che impone al dichiarante di rimanere vincolato alla sua dichiarazione anche se non ne ha pienamente compreso la portata precettiva, sicché, conferito un ruolo eccezionale all'eliminazione per vizio della volontà, questo deve connotarsi, dal punto di vista contenutistico, per una particolare gravità⁷¹.

In ambito testamentario, l'assenza materiale del dichiarante al momento dell'impugnazione assicura a quest'ultima il perseguimento di interessi estranei e potenzialmente confliggenti con quelli dello stesso testatore, impedendo una reale ricostruzione dei motivi che hanno indotto il *de cuius* a scegliere espressioni letterali aventi un significato oggettivo divergente dalla sua percezione individuale.

Anche nell'ipotesi paradigmatica dell'impiego di un termine in un'accezione non coincidente con quella comune, non assume rilievo decisivo la prova del fatto che il testatore abbia ignorato o inesattamente inteso il significato ordinariamente attribuito alle espressioni prescelte, dovendosi invece accertare che cosa egli fosse solito dire usando tali espressioni. Sicché la formazione del convincimento del giudice dovrà basarsi sulla massima d'esperienza secondo cui è improbabile che solo nel testamento il *de cuius* abbia inteso quel termine in modo divergente da quanto altrove fosse solito fare⁷².

La prova del carattere essenziale dell'errore ostativo si riflette dunque sull'estensione documentale dell'univocità del significato oggettivo della dichiarazione e, conseguentemente, dell'assenza di motivi di ambiguità che, ostacolando l'individuazione di tale significato, consentano il ricorso a fini ricognitivi al materiale extra-testuale.

⁷¹ Cfr. *retro*, Cap. I, § 9.

⁷² Cfr. R. FOER, *op. cit.*, pp. 145 ss., spec. 153 s. e 173 s., il quale, ribadito che «per le disposizioni di ultima volontà vale la regola secondo cui l'interpretazione deve precedere l'annullamento» («gilt auch bei letztwilligen Verfügungen, daß die Auslegung der Anfechtung vorzugehen hat»), osserva che «nei casi in cui il testatore si serve, in modo corrispondente all'impiego linguistico da lui prescelto, di alcuni concetti che indicano dal suo punto di vista le conseguenze giuridiche da lui volute, dichiara quanto voleva dichiarare» («in den Fällen, in denen der Erblasser sich seinem Sprachgebrauch entsprechend solcher Begriffe bedient, die aus seiner Sicht die von ihm gewollte Rechtsfolge bezeichnen, er das erklärt, was er erklären wollte»). Al contrario, «se il testatore ... si è sbagliato nello scrivere e ha istituito erede A al posto di B, allora anche dal punto di vista del testatore la conseguenza giuridica da lui voluta non è stata indicata. Infatti dal suo punto di vista l'espressione "A deve essere erede" non indica la sua volontà "B deve essere erede". Egli non attribuisce per niente all'espressione "A" il significato "B"; a tal proposito, la sua comprensione linguistica individuale coincide con il significato che generalmente spetta all'espressione; egli non ha perciò comunicato all'esterno la sua volontà con la dichiarazione testamentaria, il che è tuttavia necessario se le si vuole attribuire efficacemente validità» («verschreibt sich ... z.B. der Erblasser und setzt statt des B den A als Erben ein, so ist vielmehr auch aus der Sicht des testierenden Erblassers die von ihm beabsichtigte Rechtsfolge nicht bezeichnet. Denn aus seiner Sicht bezeichnet der Ausdruck "A soll Erbe sein" nicht seinen Willen "B soll Erbe sein". Er mißt dem Ausdruck "A" eben gerade nicht die Bedeutung "B" bei; denn insofern stimmt sein individuellen Sprachverständnis mit der dem Ausdruck allgemein zukommenden Bedeutung überein»).

Una volta chiarito che, per la mancanza dell'«accenno», la reale intenzione non ha trovato espressione nella scheda, allo stesso materiale extratestuale è affidato solo il compito di individuare l'«erroneità», senza, tuttavia, poterla correggere, perché a tal fine esso dovrebbe perseguire una funzione integrativa che, essendo ispirata ad una sua superiorità gerarchica nell'individuazione del significato delle espressioni impiegate nella scheda, legittimerebbe appunto la sostituzione delle informazioni da esso offerte a quelle documentalmente ricavabili.

Si rivela dunque fuorviante collegare la «teoria dell'accenno» al formalismo testamentario allo scopo di sostenere che il suo obiettivo sia solo quello d'impedire elusioni del vincolo stabilito dalla legge realizzate tramite il richiamo ad un'intenzione del *de cuius* non adeguatamente documentata.

Del resto, il pieno accoglimento della «teoria dell'accenno» in Germania non ha impedito lo sviluppo dell'interpretazione «integrativa», la quale ha consentito di far prevalere la presumibile intenzione sulla stessa dichiarazione espressa⁷³.

Attribuita all'«accenno» la funzione di escludere l'essenzialità dell'errore ostativo, invece, riesce agevole evidenziare quali siano le specificità del modello italiano, che non necessita di una limitazione corrispondente a quella tedesca perché attraverso la codificazione del principio «falsa demonstratio non nocet» è riuscito ad ancorare la correzione alla prova della «certezza» della reale intenzione del *de cuius*, sganciandola da qualunque supporto documentale.

4. *Il superamento della distinzione tra «error in corpore» ed «error in demonstratione»*

Le considerazioni appena svolte trovano puntuale riscontro nella formulazione letterale dell'art. 625 c.c., che individua il carattere «erroneo» dell'indicazione testamentaria quale elemento costitutivo della fattispecie suscettibile di correzione senza nulla aggiungere circa le caratteristiche di tale connotato. Ciò impone di riconoscere che esso possa assumere anche contorni di essenzialità, estendendosi fino al caso del vero e proprio errore sull'identità correlato allo scambio di persona o di cosa⁷⁴.

⁷³ Cfr. *retro*, Cap. I, § 8; Cap. II, §§ 8 e 9.

⁷⁴ Cfr. G. BUNIVA, *op. cit.*, p. 235 s.; V. VITALI, *Delle successioni legittime e testamentarie*, I, cit., p. 588 s.; L. COSATTINI, *Sull'indicazione della persona dell'erede*, cit., c. 65 s.; ID., *Divergenza fra dichiarazione e volontà nella disposizione testamentaria*, cit., p. 449 s.; A. CICU, *Le successioni*, cit., p. 382 s.; ID., *Testamento*, cit., p. 133 s.; L. CARIOTA FERRARA, *op. ult. cit.*, pp. 530 s., testo e nota 94 e 569 s.; G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., p.

Ove si argomentasse diversamente, la previsione perderebbe la sua utilità applicativa: per dimostrare che l'errore ostativo non è essenziale, infatti, bisognerebbe necessariamente identificare nel testo della disposizione un qualche elemento motivazionale che riveli la difformità con l'intenzione del *de cuius*, ma, a quel punto, dalla disposizione emergerebbe un contenuto ambiguo o generico e ciò legittimerebbe il richiamo del solo art. 628 c.c.

La portata precettiva dell'art. 625 c.c., in altri termini, può essere rivelata solo dal confronto con l'art. 628 c.c., al quale si deve attribuire il compito di regolare tutti i casi in cui l'esegesi del testo letterale della disposizione non consenta il completamento del processo determinativo del beneficiario del lascito ed imponga di ricorrere, a fini ricognitivi, al materiale extra-testuale.

In questi casi, l'«indicazione» si rivela ancora solo ambigua o generica e la ricerca della sua «erroneità» è assorbita dall'individuazione di informazioni aggiuntive che, ove consentano di superare il dubbio ermeneutico, conducono ad una determinazione univoca che rende inutile interrogarsi sulla conformità della disposizione letteralmente intesa alla reale intenzione del *de cuius*.

Ciò dà più ampiamente conto della ragione per la quale il principio «falsa demonstratio non nocet» sia stato ricondotto entro i confini teorico-

186 s.; M. ALLARA, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 162 s.; F. SANTORO-PASSARELLI, *op. ult. cit.*, p. 235 s.; G. CIAN, *op. ult. cit.*, pp. 104 s., 112 s. e 118 ss.; E. PEREGO, *Favor legis e testamento*, cit., pp. 18, 21, 88, 115 e 156 ss., spec. 158 s.; G. PIAZZA, *L'errore di calcolo e l'art. 1430 del codice civile*, cit., p. 596 s.; ID., *L'identificazione del soggetto del negozio giuridico*, cit., p. 109 s.; M. TALAMANCA, *Successioni testamentarie*, cit., p. 57 s.; A. GIORDANO MONDELLO, *Il testamento per relazione*, cit., p. 148; N. LIPARI, *op. cit.*, pp. 249 s. e 340; V. SCALISI, *op. ult. cit.*, p. 241 ss.; F. ZICCARDI, *Le norme interpretative speciali*, cit., p. 109; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, I, cit., p. 236 s.; C. GIANNATTASIO, *op. cit.*, p. 175 s.; P. CARTONI MOSCATELLI, *I vizi della volontà testamentaria*, in *Le successioni testamentarie*, cit., p. 8 s.; L. MENGONI, *Interpretazione del negozio e teoria del linguaggio*, cit., pp. 584 s. e 587; V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, p. 398 s.; G. TAMBURRINO, voce *Testamento (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XLIV, Milano, 1992, p. 498; R. BRAMA, *op. cit.*, p. 177; M.C. TATARANO, *Il testamento*, cit., p. 84 s.; U. GIACOMELLI, *op. cit.*, p. 186 s.; S. DELLE MONACHE, *Testamento*, cit., p. 188 s.; ID., *Diseredazione*, in *Le parole del diritto*, I, cit., p. 577 s.; S. D'ANDREA, *L'istituzione di erede*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, II, cit., p. 216 s.; G. BARALIS, *L'interpretazione del testamento*, cit., p. 1022 s.; L. SCALIA, *La nullità e l'inefficacia delle disposizioni testamentarie*, cit., pp. 1253, testo e nota 44, e 1257; S. PAGLIANTINI, in *Delle successioni*, cit., p. 478 s.; And. GENOVESE, *La istituzione di erede*, cit., p. 22; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, II, 2, cit., p. 387 s.; App. Catania, 16.7.1876, cit., ancorché con un mero *obiter dictum*; Cass., 1.2.1950, n. 268, cit.; Cass., 28.7.1950, n. 2146, cit.; App. Cagliari, 4.8.1961, cit.; Trib. Belluno, 29.1.2008, cit. *Contra* L. BORSARI, *op. cit.*, p. 515 s.; N. COVIELLO, *Corso completo del diritto delle successioni*, II, cit., p. 503 s.; C. GANGI, *I legati nel diritto civile italiano*, I, cit., p. 195 s.; ID., *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, I, cit., p. 410 s.; G. FAGGELLA, *op. cit.*, c. 1227 s.; S. LIONE, *Il testamento nel nuovo codice civile*, Roma, 1942, p. 55; M. BIN, *op. cit.*, p. 171 s., testo e nota 96; G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, cit., pp. 485 s. e 491; App. Venezia, 16.5.1882, cit., ancorché con un mero *obiter dictum*, visto che nel caso di specie non fu riscontrato alcun errore, neppure marginale; App. Trani, 3.7.1914, cit.

concettuali dell'errore solo a seguito della piena elaborazione del dogma volontaristico.

Nelle sue prime manifestazioni, esso mirava, più modestamente, a reagire ad un problema di indeterminabilità della disposizione, correlato alla falsità oggettiva di taluni elementi motivazionali del lascito e al conseguente rischio di far discendere da tale falsità un motivo d'invalidità capace di estendersi all'intera disposizione. Per opporsi a questo iniquo risultato, salvaguardando contestualmente il principio di certezza che impone di subordinare la validità del lascito all'enucleazione di alcune informazioni determinative essenziali, gli interpreti hanno dunque preferito il ricorso alla tecnica rimediale dello stralcio, limitandola alle informazioni marginali non corrispondenti al vero⁷⁵.

Ma questo problema oggi è affrontato e risolto dall'art. 628 c.c., che, attraverso la netta contrapposizione tra «indicazione» e «determinazione», consente il superamento delle ambiguità riscontrabili nella scheda, conferendo valore ricognitivo all'impiego del materiale extra-testuale e rendendo perciò stesso inutile ogni ulteriore approfondimento sulle ragioni che hanno determinato le medesime ambiguità e, segnatamente, sulla possibilità di collegarle ad un erroneo convincimento del testatore circa il loro significato oggettivo ed univoco⁷⁶.

Né vale replicare che l'art. 628 c.c. fa esclusivo riferimento alle indicazioni relative alla «persona» beneficiata dal lascito e mantiene impregiudicata la valutazione delle informazioni specificamente riferibili alla cosa che ne è oggetto, sulla quale insiste, invece, l'art. 625, 2° co., c.c.

Alla necessità che «siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tal fine» si richiama l'art. 629, 1° co., c.c. in ordine alle disposizioni a favore dell'anima⁷⁷ e di «determinazione della quo-

⁷⁵ Cfr. *retro*, Cap. II, §§ 1 e 2.

⁷⁶ Cfr. N. IRTI, *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui*, cit., pp. 5 e 248 s.; G. STELLA RICHTER, *op. cit.*, p. 426 s.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 341 s.; E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit., p. 424 s.; L. BIGLIAZZI GERI, *op. ult. cit.*, p. 237 s.; U. GIACOMELLI, *op. cit.*, p. 194 ss.; M. GRONDONA, *Le disposizioni a favore di persona incerta e il problema della trasparenza testamentaria*, cit., p. 158 ss.; nonché L. MENGONI, *op. ult. cit.*, pp. 576 s. e 588, che proprio in questo passaggio argomentativo individua il motivo di maggior contrasto con la posizione espressa da A. TRABUCCHI, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, cit., pp. 702 s. e 706 s., il quale muove dall'idea che l'interprete, per addivenire ad esiti contrari al significato oggettivo della dichiarazione testamentaria, debba accertare non solo che quest'ultima non corrisponde alla reale intenzione del *de cuius*, ma anche che tale intenzione ha, a sua volta, trovato consacrazione nella scheda, risultando comunque espressa in forma testamentaria. Ove non si riduca la posizione appena descritta alla reiterazione della «teoria dell'accenno» di matrice germanica, invero, essa rischia di risolversi in un sostanziale appiattimento dell'indicazione erronea su quella ambigua col rischio di riproporre il canone «in claris non fit interpretatio» e di svalutare la portata precettiva dell'art. 625 c.c., che diverrebbe un inutile duplicato dell'art. 628 c.c.

⁷⁷ Cfr. W. D'AVANZO, *op. cit.*, p. 872 ss.; G. OLIVERO, *Le disposizioni a favore dell'anima nel-*

ta di eredità» o dell'entità del legato si occupano anche gli artt. 631, 1° co., e 632, 1° co., c.c., che, precludendo il rinvio all'arbitrio altrui, lasciano intendere che il testatore deve offrire indicazioni univoche per il completamento del processo determinativo, in attuazione di un principio generale già deducibile dall'art. 588, 2° co., c.c., che menziona l'«indicazione di beni determinati» e la considera idonea a comprendere sia i legati sia l'*institutio ex re certa*⁷⁸.

L'art. 625 c.c. completa la tutela, occupandosi di un'ipotesi diversa.

L'«erronea» indicazione testamentaria non è assunta dalla norma come l'esito della sua ambiguità o incertezza e, più in generale, nulla la previsione dispone in ordine alle modalità di determinazione del suo significato oggettivo o alle ragioni che hanno prodotto un esito ermeneutico assunto come già univocamente determinato.

Nella prospettiva prescelta dall'art. 625 c.c., l'interpretazione della disposizione si è già realizzata e ha condotto alla dimostrazione della sua «erroneità».

Il legislatore, in altri termini, esclude che vi siano le condizioni per invocare l'art. 628 c.c., sicché l'«erroneità» non può che essere dedotta dal materiale extra-testuale, esattamente come accade quando l'errore ostativo abbia assunto contorni di essenzialità, risolvendosi nel vero e proprio scambio.

In assenza dell'art. 625 c.c., la risposta rimediabile dovrebbe essere diversamente regolata a seconda delle cause e dell'entità del discostamento tra il significato oggettivo della dichiarazione e la percezione individuale del suo autore.

In tutti i casi in cui tale discostamento appaia marginale, il congiunto

la legislazione vigente, Milano, 1942, p. 65 s.; L. BARASSI, *op. cit.*, p. 394 s.; C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, I, cit., p. 462 s.; M. ALLARA, *Principi di diritto testamentario*, cit., p. 129 s.; G. SCARPELLO, voce *Anima (disposizioni a favore dell')*, in *Enc. dir.*, II, Milano, 1958, p. 419; A. DE CUPIS, *Brevi osservazioni sulle disposizioni a favore dell'anima*, in *Dir. giur.*, 1961, p. 341 s.; A. LISERRE, *op. cit.*, p. 161 s.; U. CARNEVALI, voce *Modo*, in *Enc. dir.*, XXVI, Milano, 1976, p. 688; A. MARINI, *Il modus come elemento accidentale del negozio giuridico*, cit., p. 139; G. CARAMAZZA, *op. cit.*, p. 237 s.; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *Dell'istituzione di erede e dei legati*, cit., p. 110 ss.; T. AULETTA, *Le disposizioni a favore dell'anima*, cit., p. 50 ss.; G. AZZARITI, *op. cit.*, p. 491 s.; R. BRAMA, *op. cit.*, p. 179; C. COPPOLA, *Le disposizioni a favore dell'anima*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, II, cit., p. 329 s.; ID., *Le disposizioni a favore dell'anima*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 147 ss.; M.G. FALZONE CALVISI, *op. cit.*, p. 543 ss.; M. GARUTTI, *op. cit.*, p. 914 s.; Cass., 3.8.1999, n. 8386, in *Giur. it.*, 2000, p. 1170 s.

⁷⁸ Cfr. A. MONTEL, *op. cit.*, p. 194; W. D'AVANZO, *op. cit.*, p. 862; G. OPPO, *Note sull'istituzione di non concepti*, cit., p. 94 s.; A. CICU, *Testamento*, cit., p. 168 s.; N. IRTI, *op. ult. cit.*, p. 99 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *op. ult. cit.*, p. 132 ss.; ID., *Delle successioni testamentarie*, cit., p. 66 ss.; L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 414 s.; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *op. ult. cit.*, p. 135 ss.; G. AZZARITI, *op. ult. cit.*, p. 495 s.; F. CRISCUOLO, *op. cit.*, p. 301 s.; R. BRAMA, *op. cit.*, p. 178 s.; G. CORAPI, *Le disposizioni rimesse all'arbitrio di un terzo*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 97 ss.; M.G. FALZONE CALVISI, *op. cit.*, p. 555 ss.; U. GRASSI, *op. cit.*, p. 57 s.; R. CALVO, *Legati oggettivamente complessi*, cit., p. 1012 s.

operare del principio di autoresponsabilità e della regola della «falsa demonstratio» indurrebbe a mantenere fermo il significato oggettivo della disposizione, eliminando, mediante la tecnica dello stralcio, le sole informazioni false, in quanto non riferibili ai soggetti o alle cose indicate e non estendibili ad altri soggetti o ad altre cose astrattamente riconducibili a quanto disposto nella scheda.

Per errori essenziali, invece, l'esito invalidante sarebbe scontato: non potendosi individuare alcun «accenno» idoneo – nella prospettiva italiana – a garantire l'applicazione dell'art. 628 c.c., l'esigenza di proteggere la volontà del *de cuius* porterebbe solo all'eliminazione del lascito⁷⁹.

L'esecuzione della disposizione secondo il suo significato oggettivo rimarrebbe infine possibile ove il discostamento fosse causato da una scelta intenzionale del testatore, a nulla rilevando che ciò dipenda da una vera e propria riserva mentale, da una dichiarazione resa per gioco o da un previo accordo simulatorio, perché, in tutti questi casi, la «reale» intenzione è da intendersi come volontariamente inespressa, superata dalla manifestazione di volontà consapevolmente resa e, in quanto tale, non meritevole di tutela.

Per dimostrare l'errore, peraltro, non resterebbe che ricostruire il vizio della volontà in modo da privilegiarne il profilo formativo anziché la trasmissione, dando conto dell'esistenza di un errore-vizio sull'identità. Se è decisiva solo l'assenza dell'intenzione di beneficiare la persona indicata o di disporre della cosa definita nella scheda, riesce tutto sommato inutile verificare se ciò sia dipeso da un vero e proprio scambio di persona o di cosa o dalla mancata conoscenza del soggetto che si sarebbe indicato o della cosa di cui si sarebbe disposto in assenza della falsa rappresentazione.

Riconosciuta, invece, la possibilità di correzione, l'accertamento delle caratteristiche dell'errore deve seguire un *iter* ricostruttivo opposto. Occorre anzitutto verificare se sussiste la volontà di beneficiare e procedere con l'eliminazione vera e propria solo in caso negativo, sicché appaiono suscettibili di correzione anche le ipotesi in cui la scheda indichi come motivazione del lascito un elemento identificativo secondario che si riveli difforme dal vero, ma idoneo a spiegare perché il testatore pensava di beneficiare una persona diversa o di disporre di un altro oggetto. Anche in questi casi, infatti, l'eventuale errore-vizio sui motivi è in realtà assorbito e reso innocuo dalla difettosa trasmissione della volontà corretta mediante l'individuazione univoca della reale intenzione⁸⁰.

⁷⁹ Cfr. *retro*, Cap. III, § 3.

⁸⁰ Cfr. A. CICU, *Le successioni*, cit., p. 382 s.; Id., *Testamento*, cit., p. 134 s., il quale, dopo aver elencato i casi più semplici di errore sulla persona (la denominazione o l'impiego di una «demonstratio» inesatta in relazione al rapporto di parentela), pone l'accento sulla seguente ipotesi: «il testatore istituisce Tizio figlio di Mevio; non erra nel nominarlo Tizio; ma Tizio non è figlio di Mevio ed il testatore intendeva istituirlo erede solo in quanto lo riteneva figlio di Mevio. In tal caso non si avrà un errore sulla identificazione della persona: si

Secondo parte della dottrina, neppure la dimostrazione del carattere intenzionale dell'impiego di espressioni linguistiche inadeguate potrebbe rappresentare, di per sé, un ostacolo insuperabile per la correzione, perché dall'art. 625 c.c. bisognerebbe trarre la prova che la validità del lascito testamentario non è condizionata dalla volizione del significato oggettivo della dichiarazione in capo al testatore, sicché la stessa riserva mentale, ove dimostrabile, impedirebbe alla disposizione di produrre i suoi effetti⁸¹.

applicherà quindi l'art. 624 e non il 625. Il figlio di Mevio non potrà pretendere il lascito, perché non è manifestata una volontà a suo favore; potrebbe infatti esser persona del tutto ignota al testatore. Che se fosse a lui nota ed il testatore avesse equivocato nel nome, pur restando la qualità di figlio il motivo della disposizione, si ricade nell'errore di nome e si applicherà l'art. 625. Uguale soluzione ci pare debba darsi nel seguente caso: per somiglianza fisica Caio scambiato per Tizio che era stato dichiarato morto o scomparso, si fa credere tale e ne assume il nome; col nome di Tizio viene istituito erede; subito dopo si scopre la sua vera identità; ma nel frattempo il testatore è morto. Qui non si ha un errore nel nome, ma un errore nella identificazione della persona che aveva quel nome. Caio non può pretendere il lascito sebbene a lui fosse rivolta la mente del testatore nel mentre lo istituiva erede, perché il testatore intese istituirlo erede in quanto lo riteneva Tizio. Cade dunque la istituzione di Caio erroneamente chiamato Tizio; ma se Tizio ricomparisse ha diritto al lascito, perché la volontà era a lui rivolta ed è stata manifestata. Diversa sarebbe la soluzione se Caio, riuscito a farsi credere per Tizio, avesse nella convinzione e negli affetti altrui sostituito Tizio, sì che il lascito possa ritenersi fatto alla sua persona indipendentemente dal nome che abusivamente porta; anche se dichiarato giudizialmente Caio, potrebbe addurre l'errore per cui nel testamento è chiamato Tizio, per reclamare il lascito». Alla conclusione prestano piena e convinta adesione anche L. GARDANI CONTURSI-LISI, *op. ult. cit.*, pp. 19, testo e nota 9, e 59; U. GIACOMELLI, *op. cit.*, p. 187, testo e nota 99; S. D'ANDREA, *op. ult. cit.*, p. 216 s. Sotto il vigore del c.c. del 1865, invece, una prevalenza dell'esito invalidante su quello correttivo era stata prospettata da M. ALLARA, *Il testamento*, cit., p. 151, secondo il quale il principio «falsa demonstratio non nocet», essendo ineludibilmente correlato al carattere accessorio della nota identificativa stralciabile, non potrebbe essere applicato «quando risulta che la nota è stata intesa dal testatore come una qualità essenziale del chiamato o dell'oggetto della disposizione; in altre parole, quando la qualifica costituisce il motivo determinante della disposizione. L'errore sulla sostanza (cioè sulle qualità, considerate come essenziali, del chiamato o dell'oggetto della disposizione) si confonde così con l'errore sul motivo»; nonché da L. COSATTINI, *Divergenza fra dichiarazione e volontà nella disposizione testamentaria*, cit., p. 450 s., secondo il quale nei casi in esame «non può esistere ... un errore nella dichiarazione, perché l'errore-vizio ha precedentemente inficiato la volontà: è inesatta l'opinione che, attraverso la correzione della dichiarazione erronea, sia possibile anche la correzione o meglio la ricostruzione della stessa volontà reale del dichiarante». In giurisprudenza, merita attenzione il caso deciso da App. Catanzaro, 11.9.1930, in *Cal. giud.*, 1931, p. 19 ss., nel quale il testatore aveva lasciato alla moglie alcuni fondi «in sostituzione del fondo Signore ... di proprietà della mia consorte ... e da me venduto. Di guisa che il lascito da me fattole ... rappresenta una estinzione di passività che gravita sul mio patrimonio». Dimostrato che il «fondo Signore» non era stato alienato dal testatore ma dalla moglie stessa, gli eredi *ab intestato* sostenevano che il richiamo a tale falsa informazione configurasse un errore sui motivi idoneo a sancire l'invalidità del lascito. Il giudice, escluso che il motivo erroneo avesse assunto contorni di decisività ed esclusività, osservò tuttavia che qui si potrebbe parlare di errore «nell'espressione» che ha indotto il testatore a confondere il fatto materiale dell'alienazione – da lui non compiuta – con il suggerimento dato alla moglie in tal senso.

⁸¹ Cfr. M. ALLARA, *La successione testamentaria*, I, cit., pp. 139 s. e 159 s.; ID., *L'elemento volitivo nel negozio testamentario*, cit., p. 64 s., il quale muta sul punto opinione rispetto alla tesi dell'irrelevanza, espressa, sotto il vigore del c.c. del 1865, in ID., *Il testamento*, cit., pp.

La conclusione, tuttavia, mal si concilia con l'ordinaria irrilevanza della prova del carattere «fiduciario» della disposizione testamentaria deducibile dall'art. 627, 1° co., c.c.: se la pretesa di far valere la volontaria decisione di indicare un soggetto preferendogli, in realtà, un altro non è azionabile, è necessario supporre che il legislatore assuma la disposizione fiduciaria come eseguibile nel suo significato oggettivo e dunque solo a favore della persona in essa dichiarata, «anche se espressioni del testamento possano indicare o far presumere che si tratti di persona interposta».

Lo stesso art. 627, 2° co., c.c., del resto, ha cura di precisare che l'esecuzione spontanea deve tradursi in un «trasferimento» e dunque che la vicenda successoria può effettivamente e validamente perfezionarsi solo a favore del soggetto dichiarato nel testamento.

È pur vero che, laddove ricorrano le condizioni previste dall'art. 627, ult. co., c.c., la disposizione si assume realizzata «a favore d'incapaci a ricevere», lasciando dunque intendere che la sua esecuzione è conforme alla «reale» intenzione del testatore, ma ciò si ricollega, in via esclusiva, al fatto che la disposizione resta in tal modo viziata da una causa di nullità che la rende insanabilmente improduttiva di effetti, con esiti coincidenti a quelli correlati all'irrilevanza della riserva mentale⁸².

334, testo e nota 3, e 336 s., e ribadita, per quanto attiene alla revoca testamentaria, in Id., *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., pp. 157 s. e 166; nonché, con più ampio riferimento alla rilevanza, in ambito testamentario, della riserva mentale, A. CICU, *Le successioni*, cit., p. 373 s.; Id., *Testamento*, cit., p. 133 ss.; G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, p. 174 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *Appunti in tema di simulazione del testamento*, cit., p. 1282 s., testo e nota 25; Id., *Il testamento*, I, cit., p. 222 s.; V. SCALISI, *op. ult. cit.*, p. 201 s., testo e nota 71; R. TRIOLA, *Il testamento*, cit., p. 331 s. Riaffermano invece la tesi dell'irrilevanza della riserva mentale, ponendo l'accento sul fatto che l'espressione resa dal testatore è comunque da lui voluta, G. VENEZIAN, *L'errore ostativo*, cit., p. 484 s.; G. MESSINA, *La simulazione assoluta*, cit., p. 503 s.; L. COSATTINI, *op. ult. cit.*, pp. 429 ss., spec. 444 s.; A. DE CUPIS, *La scusabilità dell'errore nei negozi giuridici con particolare riferimento ai contratti*, cit., p. 96 ss.; W. D'AVANZO, *op. cit.*, pp. 637 e 639 s.; P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, cit., p. 48 s.; G. CIAN, *op. ult. cit.*, pp. 25 s., 131 ss., spec. 132 s. e 152 s.; Id., *Il testamento nel sistema degli atti giuridici*, cit., p. 167 s.; M. SEGNI, *Autonomia privata e valutazione legale tipica*, cit., pp. 174 s. e 219 s.; G. AZZARITI, *op. ult. cit.*, p. 465 s.; A. SCALISI, *op. cit.*, p. 44 s.

⁸² Cfr. M. ALLARA, *Il testamento*, cit., pp. 117 s. e 264 s.; Id., *Principi di diritto testamentario*, cit., p. 79 ss.; C. GRASSETTI, *Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. comm.*, 1936, I, p. 352 s.; Id., *Il matrimonio fiduciario*, in *Temì*, 1951, p. 327 s.; W. D'AVANZO, *op. cit.*, pp. 639 s. e 863 ss.; L. BARASSI, *op. cit.*, pp. 332 s., 384 s. e 398 ss., spec. 402 s.; C. GANGI, *op. ult. cit.*, p. 143 s.; P. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, pp. 80 s. e 138 s.; G. MIRABELLI, *Le disposizioni fiduciarie nell'art. 627 c.c. (Contributo allo studio delle interposizioni di persona)*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1955, pp. 1057 ss., spec. 1094 s.; L. BIGLIAZZI GERI, *Appunti in tema di simulazione del testamento*, cit., pp. 1284 ss., spec. 1289, testo e nota 41; Id., *Delle successioni testamentarie*, cit., p. 194 s.; G. GAZZARA, voce *Fiducia testamentaria*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1968, p. 427 s.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 251 s.; C. VARRONE, *op. cit.*, p. 59 s.; U. CARNEVALI, *Negozio fiduciario e mandato post mortem*, in *Giur. comm.*, 1975, II, p. 694 s.; M.V. DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, cit., p. 74 ss.; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *op. ult. cit.*, p. 73 ss.; M. COSTANZA, *La disposizione fiduciaria*, in *Le successioni testamentarie*, cit., p. 15 ss.; G. AZZARITI, *op. ult. cit.*, p. 501 s.; M. ZACCHEO, *Ge-*

Quest'ultima poco o nulla ha a che vedere con il più articolato fenomeno preso in esame dall'art. 625 c.c.: la volontà di escludere gli effetti della dichiarazione non può essere in alcun modo sovrapposta all'intenzione che la disposizione sia efficace nei confronti di qualcun altro o in ordine ad un oggetto diverso.

Anche ammettendosi la prova della riserva mentale, dunque, essa potrebbe comportare una correzione esclusivamente se si concretizzasse nella dimostrazione del fatto che il testatore non ha semplicemente inteso che la disposizione non producesse alcun effetto, bensì ha più esattamente voluto che tali effetti fossero diversi da quelli apparenti, avuto riguardo al beneficiario o all'oggetto della sua manifestazione di volontà.

In quest'ordine di ipotesi resterebbe tuttavia l'inadeguatezza delle espressioni usate nella scheda e il conseguente errore di designazione correlato al loro inserimento, sicché proprio a quest'ultimo l'art. 625 c.c. dedica attenzione al fine di evitare un'esecuzione conforme al significato oggettivo che il testatore, pur avendo conosciuto, non ha adeguatamente valutato.

Lo stesso può accadere quando la formulazione assunta dalla disposizione rappresenta il risultato di un accordo simulatorio preventivamente stipulato tra il testatore e altri soggetti: anche ammettendo la validità della simulazione testamentaria, l'esecuzione nel significato realmente voluto dal *de cuius* potrebbe infatti essere frustrata dalla mancanza di spontaneità della disposizione testamentaria, manifestata nel convincimento della sua obbligatorietà in ragione del precedente accordo, e dalla conseguente nullità *ex art. 458 c.c.*⁸³.

stione fiduciaria e disposizione del diritto, Milano, 1991, p. 86 s.; D. RUSSO, *op. cit.*, p. 90 s.; R. BRAMA, *op. cit.*, p. 177 s.; L. BALESTRA, *Le obbligazioni naturali*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2004, p. 180 s.; F.P. TRAISCI, *Il divieto di patti successori nella prospettiva di un diritto europeo delle successioni*, Napoli, 2014, p. 115 ss.; S. METALLO, *La fiducia testamentaria*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, I, cit., pp. 1299 s. e 1304 s.; R. CALVO, in *Delle successioni*, cit., p. 522 s.; G.F. BASINI, *Le disposizioni fiduciarie*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 127 ss.; M. TAMPONI, *Certezza del diritto e successioni per causa di morte*, cit., pp. 95 e 121; A. PALAZZO, *Fiducia testamentaria segreta e semisegeta*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, p. 419 ss.

⁸³ Riconoscono l'efficacia dell'accordo simulatorio in ambito testamentario, pur prospettando l'invalidità del testamento redatto in attuazione del medesimo, F. FERRARA, *Della simulazione nei negozi giuridici*, cit., p. 107 s.; A. CICU, *Testamento*, cit., p. 123 s.; Salv. ROMANO, *Contributo esegetico allo studio della simulazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1954, p. 60 s., testo e nota 199; e in *Id.*, *Scritti minori*, I, cit., p. 419 s., testo e nota 199; A. AURICCHIO, *La simulazione nel negozio giuridico. Premesse generali*, Napoli, 1957, pp. 44 s., 73, testo e nota 32 e 75 s.; G. GIAMPICCOLO, *La dichiarazione recettizia*, cit., p. 254, nota 224; L. BIGLIAZZI GERI, *Appunti in tema di simulazione del testamento*, cit., pp. 1274 ss., spec. 1280 s.; *Id.*, *Il testamento*, I, cit., p. 225 ss.; G. CIAN, *op. ult. cit.*, p. 127 s.; M.V. DE GIORGI, *op. ult. cit.*, p. 88 ss.; R. TRIOLA, *op. ult. cit.*, p. 333 s.; S. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, cit., p. 37 s.; G. FURGIUELE, *La simulazione del testamento*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, II, cit., p. 1625 ss.; D. ACHILLE, *Il divieto dei patti successori. Contributo allo studio dell'autonomia privata nella successione futura*, Napoli, 2012, p. 106 ss. Ri-

Tali rilievi non alterano la determinazione dell'ambito di operatività dell'art. 625 c.c., univocamente affidata all'enucleazione di un contrasto tra il significato oggettivo e le finalità che il testatore era soggettivamente convinto di poter perseguire mediante la formulazione utilizzata.

La scelta legislativa soddisfa un'imprescindibile esigenza di economicità che, selezionando le contestazioni astrattamente riferibili alla disposizione testamentaria, ne affida la soluzione ad un criterio di giudizio saldamente ispirato all'idea che il materiale extra-testuale idoneo a dar conto della difformità tra il significato oggettivo della disposizione e le percezioni individuali del suo autore è altresì quasi sempre sufficiente a delineare queste ultime in termini univoci e certi.

Essendo comunque decisive le indicazioni offerte «dal contesto del testamento o altrimenti», all'art. 625 c.c. non importa quale sia l'estensione del carattere «erroneo» dell'indicazione: il mero fatto che esso riguardi la denominazione, la descrizione o la vera e propria identificazione del beneficiario o dell'oggetto non muta in alcun modo la sequenza che la norma impone di rispettare per pervenire all'esito integrativo-sostitutivo⁸⁴.

Affinché la disposizione «abbia effetto» nel significato corrispondente alla reale intenzione del testatore, infatti, quest'ultima deve essere ricostruita in modo univoco e ciò porta a trattare allo stesso modo i casi in cui il *de cuius* ha offerto indicazioni contraddittorie e quelli nei quali ha com-

tengono invece inammissibile la simulazione in ambito testamentario, anche alla luce dell'art. 1414, ult. co., c.c., P. BONFANTE, *Sulla simulazione nei negozi giuridici*, in *Riv. dir. comm.*, 1906, I, p. 186 ss.; G. MESSINA, *op. ult. cit.*, p. 505 ss.; F. PESTALOZZA, voce *Simulazione nei negozi giuridici*, in *Enc. giur. it.*, XV, 2, Milano, 1919, p. 27 s.; G. SEGRÈ, *In materia di simulazione nei negozi giuridici*, in *Temi emil.*, 1924, I, c. 867; e in *Id.*, *Scritti giuridici raccolti per iniziativa di colleghi e discepoli in occasione del XL anno d'insegnamento dell'autore*, I, cit., p. 422 ss.; L. COSATTINI, *op. ult. cit.*, pp. 417 s. e 426 ss.; W. D'AVANZO, *op. cit.*, pp. 637 e 640; L. CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, cit., p. 528; S. PUGLIATTI, *La simulazione dei negozi unilaterali*, in *Id.*, *Diritto civile*, cit., p. 537 ss.; in *Scritti giuridici in onore di Antonio Scialoja per il suo XLV anno d'insegnamento*, III, cit., p. 441 ss.; e in *Id.*, *Scritti giuridici*, III, cit., p. 688 ss.; C. GANGI, *op. ult. cit.*, p. 539; P. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, p. 54 ss.; M. ALLARA, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., pp. 157 s. e 174; G. MIRABELLI, *op. ult. cit.*, p. 1092 s.; *Id.*, *L'atto non negoziale nel diritto privato italiano*, cit., pp. 149 e 436; N. DISTASO, *La simulazione dei negozi giuridici*, Torino, 1960, p. 301 ss.; F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., p. 149 s.; F. MARANI, *La simulazione negli atti unilaterali*, Padova, 1971, p. 190 ss.; M. MAGAGNA, *Simulazione e disposizione fiduciaria*, in *La ricostruzione della volontà testamentaria*, cit., p. 251 ss.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 376 ss.; M. CASELLA, voce *Simulazione (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, p. 605 s.; nonché, per una più ampia valutazione della fattispecie, N. CIPRIANI, *La simulazione di effetti giuridici. Appunti sulla fattispecie*, in *Studi in memoria di Giovanni Gabrielli*, I, cit., p. 605 ss.

⁸⁴ Cfr. L. COSATTINI, *Sulla indicazione della persona dell'erede*, cit., c. 65 s.; G. PIAZZA, *L'errore di calcolo e l'art. 1430 del codice civile*, cit., p. 596 s.; G. STELLA RICHTER, *op. cit.*, p. 426 s.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 250 s.; A. GALASSO, *Errore sulla persona, personalità della prestazione e intuitus personae*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1973, p. 1345; *Id.*, *La rilevanza della persona nei rapporti privati*, Napoli, 1974, p. 36 s.; V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, p. 324 s.; E. CARBONE, *Falsa demonstratio ed ermeneutica testamentaria*, cit., p. 497 s.

piuto un vero e proprio scambio di persone o di cose, attribuendo ad un soggetto o ad un bene le caratteristiche identificative di un altro soggetto o di un altro bene.

Anche in quest'ultimo caso, infatti, tutto ruota intorno al significato da attribuire alle espressioni prescelte nella scheda. Per quanto esse conducano inevitabilmente al soggetto o all'oggetto descritto, la rivelazione di quanto il *de cuius* realmente pensava vale a trasformarne il significato, rendendo possibile l'attribuzione a colui al quale il testatore intendeva riferirsi o la disposizione di un oggetto diverso da quello indicato.

Ciò, naturalmente, non deve indurre a concludere che l'art. 625 c.c. elimini la stessa figura dell'errore ostativo o ne impedisca il rilievo invalidante, al quale si dovrà invece tornare in tutti i casi in cui non si raggiunga la prova della «certezza» ed «univocità» richieste dalla norma in ordine alla reale intenzione del *de cuius*⁸⁵.

Si deve piuttosto precisare che questo rilievo degrada ad una questione meramente probatoria, che non incide sulla portata sistematica della previsione.

L'art. 625 c.c., in altri termini, trasforma una distinzione concettuale basata sull'essenzialità della falsa rappresentazione in una mera valutazione probabilistica specificamente collegata alla prova di una circostanza fattuale – la manifestazione «dal contesto del testamento o altrimenti» della reale intenzione del *de cuius* – la cui agevole identificazione è rimessa ad un'analisi casistica i cui esiti non interessano al legislatore.

Nella prospettiva scelta dalla norma in commento, la distinzione tra «error in demonstratione» ed «error in corpore» acquista un senso diverso. Il primo ordinariamente non impedisce l'attuazione della reale intenzione, perché la fa emergere dalla formulazione letterale della scheda, mentre il secondo è di più difficile correzione, posto che impone una ricostruzione della medesima intenzione integralmente affidata al materiale extra-testuale⁸⁶.

⁸⁵ Cfr. *infra*, Cap. III, § 6.

⁸⁶ Cfr. F. MESSINEO, *Teoria dell'errore ostativo*, cit., p. 283 s.; L. COSATTINI, *Divergenza fra dichiarazione e volontà nella disposizione testamentaria*, cit., p. 460 s.; G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., p. 185 s.; M. ALLARA, *L'elemento volitivo nel negozio testamentario*, cit., p. 69; G. CIAN, *op. ult. cit.*, pp. 105 e 153 s.; ID., *Il testamento nel sistema degli atti giuridici*, cit., p. 166; nonché L. MENGONI, *Interpretazione del negozio e teoria del linguaggio*, cit., p. 585 s., secondo il quale «l'interpretazione "correttiva" non è applicabile nel caso di errore sull'identità di una persona o di una cosa. In quest'ultimo caso, l'errore in cui cade il testatore, il quale si rappresenta una persona o una cosa scambiandola per un'altra (e non semplicemente si sbaglia sul nome o su una qualità o un attributo della persona che intende onorare o della cosa che intende legare), non determina una divergenza tra il pensato e il contenuto oggettivo della dichiarazione, ma incide nel processo psicologico di formazione di tale contenuto, è un errore-vizio, non un errore nella dichiarazione (ostativo): il testatore vuole nominare la persona indicata (A) perché le attribuisce erroneamente l'identità di un'altra persona (B). La volontà di istituire (B) è ipotetica (non nel senso di volontà presun-

Tale trasformazione è giustificata da un'esigenza equitativa sconosciuta al diritto contrattuale e strettamente correlata alla funzione dell'atto *mortis causa*, dotato di un connotato di irripetibilità ed intramontabilità che lo rende idoneo a rappresentare l'atto di esplicazione finale della personalità umana.

Se, infatti, in ambito contrattuale, la necessità di tutelare l'affidamento impedisce di far prevalere un'intenzione unilateralmente attribuibile al dichiarante e quindi – ove priva di alcun conforto nella formulazione testuale dell'accordo – del tutto inconoscibile dalla controparte, in ambito testamentario la necessità di attuare l'«ultima volontà» del testatore rappresenta un'esigenza prioritaria, capace di far prevalere l'esito correttivo sulla stessa analisi letterale della scheda dalla quale emerge compiutamente un contrasto che – in assenza di una scelta legislativa espressa – non potrebbe essere superato⁸⁷.

L'irrelevanza, in ambito testamentario, del requisito della riconoscibilità dell'errore si conferma, da questo punto di vista, decisiva.

In un contratto, la riconoscibilità dell'errore ostativo non consente l'automatica prevalenza del significato individuale dell'espressione usata su quello oggettivo. È vero che la controparte, essendo nelle condizioni di accorgersi dell'errore del dichiarante, può altresì riconoscerne la reale intenzione e non è legittimata a fare affidamento sul significato oggettivo della dichiarazione, ma, non essendo dimostrato che di ciò essa abbia avuto reale consapevolezza, l'unico modo per ritenere che l'accordo si sia formato è quello di supporre che la conformità tra le dichiarazioni delle parti si sia avuta solo sul suo significato oggettivo, sicché il dichiarante interessato ad opporsi all'esecuzione in tal senso non può che ricorrere all'impugnazione⁸⁸.

ta, ma di volontà irreali), si sarebbe formata se il testatore non lo avesse scambiato con (A), è un futuribile ... Nel caso di errore sull'identità in senso proprio (*error in corpore hominis vel rei*) il dichiarante è consapevole della persona o della cosa indicata nella dichiarazione, ma erra sulla sua identità. Nell'ipotesi dell'art. 625 si può parlare di errore sull'identità non come stato psicologico, ma solo in un senso oggettivo riferito all'identificazione errata dell'onorato o della cosa prodotta nella dichiarazione dall'errore di linguaggio o di denominazione o descrizione commesso dal dichiarante».

⁸⁷ Cfr. G.B. FERRI, *Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto*, Milano, 1970, p. 151 s.; S. CICCARELLO, *op. cit.*, pp. 71 ss. e 138 ss.; V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, p. 399 s.; G. BONILINI, *Il testamento*, cit., p. 10; ID., *Autonomia negoziale e diritto ereditario*, in *Autonomia negoziale tra libertà e controlli*, a cura di G. Fuccillo, Napoli, 2002, p. 62; M. FRANZONI, *Il contratto annullabile*, cit., p. 293 s.; G. PERLINGIERI, *Negoziio illecito e negozio illegale*, cit., p. 26 s., nota 58; nonché, con specifico riferimento all'erronea interpretazione determinata da ignoranza della lingua straniera, D. MEMMO, *La lingua nel diritto. Il rischio linguistico nella dichiarazione contrattuale*, in *Contr. impr.*, 1985, p. 468 ss.; ID., voce *Rappresentative (dichiarazioni)*, in *Enc. dir.*, XXXVIII, Milano, 1987, p. 622 s.; ID., *Dichiarazione contrattuale e comunicazione linguistica*, Padova, 1990, p. 93 ss.; C. CICALA, *Lingua straniera e testo contrattuale*, Milano, 2003, p. 16 ss.; Trib. Vallo della Lucania, 3.11.1987, in *Giur. mer.*, 1989, p. 44 ss., con nota di M. D'AMBROSIO, *Errore-vizio della volontà sulla clausola derogativa della giurisdizione*; Trib. Bolzano, 13.8.1992, in *Giur. it.*, 1994, I, 2, c. 381 ss., con nota di D. MEMMO, *Difformità del testo bilingue ed interpretazione del contratto*.

⁸⁸ Cfr. G. VENEZIAN, *op. ult. cit.*, p. 475 ss.; G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, p. 194 s.; G. GALLONI, *op. cit.*, p. 60 ss.; F. LUCARELLI, *Lesione d'interesse e annullamento del contratto*, Milano,

Solo per un errore comune ad entrambi i contraenti il principio «falsa demonstratio non nocet» legittima esiti diversi, permettendo una riconfigurazione dell'accordo nel senso in realtà voluto dalle parti, ancorché non ne fossero pienamente consapevoli al momento della stipulazione⁸⁹.

Fuori da questo caso, la riconoscibilità vale solo ad escludere l'affidamento nel senso oggettivo della dichiarazione, ma non legittima uno stravolgimento del significato dell'espressione, sufficiente perciò a ritenere la controparte vincolata ad un accordo che essa non ha mai realmente accettato⁹⁰.

In ambito testamentario, tale esigenza non sussiste: al *de cuius* interessa solo disporre secondo il suo convincimento interiore, sicché, ricostruito quest'ultimo in termini di certezza e conseguentemente accertata l'errore delle espressioni letterali impiegate nel lascito, l'adattamento di esse alla reale intenzione costituisce coerente approdo dello stesso valore costitutivo della dichiarazione, idonea ad avviare la vicenda successoria solo se conforme alla volontà di chi l'ha manifestata.

1964, pp. 32 ss. e 194 ss.; G. CIAN, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, cit., pp. 71 ss. e 113 s.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 358 s.; E. FERRERO, *Il dissenso occulto nella teoria generale del contratto*, cit., p. 56 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, I, cit., p. 241 s.; G. VILLA, *Errore riconosciuto, annullamento del contratto ed incentivi alla ricerca di informazioni*, in *Quadr.*, 1988, p. 286 ss.; V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, pp. 246 ss., 328, testo e nota 30, 458, testo e nota 7, e 463 s.; A. LUCCA, *La riconoscibilità dell'errore e il principio dell'affidamento*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1990, II, p. 353 ss.; M. FRANZONI, *op. ult. cit.*, p. 284 ss.; P. FEMIA, *Annullamento del contratto e danno da contrattazione*, Napoli, 2004, p. 75 s.; S. ORLANDO, *Le figure sintomatiche del diritto privato*, in *Pers. merc.*, 2019, I, p. 137 s.; nonché R. DI RAIMO, *Autonomia privata e dinamiche del consenso*, cit., p. 62 s.; ID., in *Dei contratti in generale*, cit., p. 66 s., secondo il quale, «se è indubitabile che il dato assunto come significativo ai fini della valutazione in ordine all'esistenza del consenso è quello della percezione – ma occorre dire, a questo punto, quello della percepibilità in senso oggettivo – è parimenti indubitabile che ciò che deve essere percepibile non è semplicemente una dichiarazione – e dunque un fatto *in astratto* qualificabile come tale – ragionevolmente riferibile a colui che si reputa essere il dichiarante, ma una dichiarazione che ragionevolmente (secondo criteri oggettivi) esprima la volontà del dichiarante. La percepibilità, in questi ultimi termini, legittima una presunzione, che è *presunzione sociale di consenso*. Questo, però, esclusivamente nella prospettiva del ricevente, ai fini della valutazione della legittimità del suo affidamento e, conseguentemente, ai fini di un giudizio di meritevolezza di un suo interesse. Non sembra cioè che dalla presunzione sociale si passi necessariamente ad una presunzione giuridica di consenso, tal-
 sì che l'efficacia discenda direttamente dalla dichiarazione in ragione di un giudizio di esistenza di esso. Sembra invece che, più semplicemente, a determinate condizioni, l'efficacia prescindano dal consenso e rappresenti invece l'esito di un diverso giudizio, di preferenza dell'interesse del ricevente».

⁸⁹ Cfr. *retro*, Cap. II, §§ 7 e 8; Cap. III, § 2.

⁹⁰ Cfr. C. GRASSETTI, *L'interpretazione dei contratti e la teoria dichiarativa*, cit., p. 304 s.; L. COSATTINI, *op. ult. cit.*, p. 452; A. TRABUCCHI, voce *Errore*, cit., p. 671; G. CIAN, *op. ult. cit.*, pp. 80 s., testo e nota 56, 101 s. e 104; ID., *Il testamento nel sistema degli atti giuridici*, cit., p. 162 s.; ID., *Alcune riflessioni in tema di rettifica*, cit., p. 592 s.; V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, pp. 285 ss. e 487 ss.; M. FRANZONI, *op. ult. cit.*, p. 289 ss. *Contra* L. FERRI, *Errore ostativo e interpretazione del contratto*, cit., p. 1506 s.

5. L'«indicazione» testamentaria

Quanto appena osservato trova conferma in una più attenta disamina delle caratteristiche dell'«erronea indicazione testamentaria».

Le modalità espressive prescelte dal testatore non possono, infatti, giocare alcun ruolo nell'individuazione dell'ambito di operatività dell'art. 625 c.c.

Siano esse sommarie o prolisse, la portata precettiva della norma non muta. Non a caso, al 2° co., l'«indicazione» della «cosa oggetto della disposizione testamentaria» è equiparata alla sua «descrizione» e trovano dunque parità di trattamento le ipotesi in cui l'inesattezza riguardi l'unica informazione relativa all'oggetto del lascito desumibile dalla scheda o costituisca esito ermeneutico dell'accostamento di informazioni molteplici che, rivolgendosi ai connotati identificativi della cosa o ad elementi aggiuntivi volti a descriverne caratteristiche più o meno marginali, si rivelino inconciliabili nel confronto col materiale extra-testuale⁹¹.

Stante il generico riferimento all'«oggetto», peraltro, la norma trova applicazione a qualunque situazione giuridica soggettiva trasmissibile o a qualsivoglia disposizione, anche se non direttamente attributiva di un lascito⁹².

⁹¹ Cfr. M. ALLARA, *La successione testamentaria*, I, cit., p. 44; P. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, p. 127; G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, p. 292, il quale a tal proposito fa l'esempio di una disposizione avente ad oggetto «il fondo A compreso nell'eredità di Tizio» quando risulta evidente che il testatore voleva, invece, legare «il fondo B compreso nell'eredità di Caio»; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *op. ult. cit.*, pp. 1 ss., spec. 7; L. MENGONI, *op. ult. cit.*, p. 580; F.P. LOPS, *op. cit.*, pp. 1089 e 1093; P. MAZZAMUTO, *Il legato di contratto. Fattispecie e rimedi*, Torino, 2018, p. 86; nonché, con riferimento al previgente art. 836 c.c. del 1865, L. BORSARI, *op. cit.*, p. 514 s. *Contra* A. AURICCHIO, *La individuazione dei beni immobili*, cit., p. 108, il quale rileva che, quando l'inesattezza riguarda la «descrizione» dell'oggetto, non si può a rigore parlare di errore ostativo, perché la sua identità è fuori discussione.

⁹² Si pensi alla clausola modale, da tempo considerata valida anche se priva di una disposizione attributiva: cfr. M. GIORGIANNI, *Il «modus» testamentario*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1957, pp. 889 ss., spec. 920 ss.; in *Studi in onore di Francesco Messineo per il suo XXXV anno d'insegnamento*, I, *Diritto civile*, Milano, 1959, pp. 191 ss., spec. 223 ss.; e in *Id.*, *Scritti minori*, cit., pp. 273 ss., spec. 285 ss.; U. MAJELLO, *L'interesse dello stipulante nel contratto a favore di terzi*, Napoli, 1962, p. 22 ss., testo e nota 43; M. BIN, *op. cit.*, p. 245 s.; A. LISERRE, *op. cit.*, p. 159 s.; A. CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, cit., p. 217 s.; U. CARNEVALI, *La donazione modale*, Milano, 1969, p. 60 s.; F. GAZZONI, *L'attribuzione patrimoniale mediante conferma*, cit., p. 243 s.; A. MARINI, *Il modus come elemento accidentale del negozio giuridico*, cit., pp. 113 s. e 155 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *op. ult. cit.*, p. 270 ss.; *Id.*, *Delle successioni testamentarie*, cit., p. 91 s.; L. COSTANZO, *Problemi dell'onere testamentario*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, II, p. 310; G. CRISCUOLI, *Le obbligazioni testamentarie*, cit., p. 199; M. GARUTTI, *Il modus testamentario*, Napoli, 1990, p. 35 ss.; *Id.*, *Sul modus in assenza di espressa designazione di erede*, cit., p. 913 ss.; S. PAGLIANTINI, *op. ult. cit.*, pp. 63 ss. e 84 ss.; G. ACQUARO, *Onere testamentario e legato tra accessorietà e autonomia*, in *Rass. dir. civ.*, 2003, p. 541 ss.; G. CIAN, *Il testamento nel sistema degli atti giuridici*, cit., p. 158; S. DELLE MONACHE, *Revoca tacita dell'istituzione ex re certa*, cit., p. 411, testo e nota 41; M. TAMPONI, *op. ult. cit.*, p. 112 s.; M. D'AURIA, *Divieti di alienazione e vincoli di destinazione nel testamento*, cit., p. 717 ss.; G. W. ROMAGNO, *Modus e tutela del legittimario*, Napoli, 2015, p. 1 ss.; A. CIATTI, *Il lascito testamen-*

L'art. 625, 2° co., c.c. può dunque essere invocato per correggere inesatte formulazioni di una falsa rappresentazione del testatore circa la terminologia tecnico-giuridica utilizzata per definire la portata dispositiva della manifestazione di volontà. Al beneficiario potrebbe essere attribuita una vera e propria «locazione» dell'immobile, anziché la generica «abitazione» alla quale il *de cuius* abbia fatto testualmente riferimento, o un diritto di «superficie», a fronte di un atecnico richiamo all'«usufrutto»⁹³.

Similmente può accadere ove l'inesatta formulazione si riferisca alla liberalità che il testatore intendeva dispensare da collazione, nonché, più ampiamente, alla stessa manifestazione della dispensa, che, come atto *mortis causa*, è assoggettabile alla medesima disciplina prevista per il testamento, e, in particolare, può essere resa con piena libertà espressiva, così da essere deducibile non solo da una specifica clausola della donazione, ma anche da una qualunque manifestazione di volontà successiva alla liberalità, ivi compresa una disposizione testamentaria che, indipendentemente dalla sua formulazione letterale, riveli – alla luce delle univoche indicazioni of-

tario per la ricerca e la cura di una malattia, in *Dir. succ. fam.*, 2015, pp. 649 ss., spec. 651; V. BARBA, *Il legato di facultas alternativa nel pensiero di Mario Allara*, *ivi*, p. 955 ss.; Cass., 21.2.2007, n. 4022, in *Giur. it.*, 2007, p. 2697 ss., con nota di M. D'AURIA, *Sull'autonomia del modus testamentario*; in *Vita not.*, 2007, p. 747 ss.; in *Contr.*, 2008, p. 41 ss., con nota di G. PETTI, *Regole interpretative e disposizione testamentaria modale*; in *Not.*, 2008, p. 130 ss., con nota di A. BERTOTTO, *In tema di onere a carico dell'erede legittimo*; e in *Riv. dir. civ.*, 2008, II, p. 239 ss. (s.m.), con nota di C. SANDEI, *Autonomia dell'onere testamentario*.

⁹³ Cfr. L. COSATTINI, *op. ult. cit.*, p. 459; P. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, p. 167; G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, p. 184 s.; E. PEREGO, *Interpretazione del testamento e norme sull'interpretazione dei contratti*, cit., c. 551; App. Casale, 19.6.1882, in *Giur. casal.*, 1882, p. 227 ss., confermata da Cass. Torino, 16.6.1884, in *La Giur.*, 1884, p. 534 (s.m.); Cass. Napoli, 18.1.1896, in *Gazz. proc.*, (27) 1895-1896, p. 388 s.; Cass. Torino, 24.1.1899, in *Mon. trib.*, 1899, p. 346 s.; e in *Filangieri*, 1899, II, p. 379 ss.; Cass. Firenze, 23.11.1908, in *Giur. it.*, 1909, I, 1, c. 113 ss.; e in *La Temi*, 1909, p. 8 ss.; App. Trani, 3.7.1914, cit.; Cass., 30.3.1934, in *Sett. Cass.*, 1934, c. 572 (s.m.); Cass., 15.5.1935, n. 1836, in *Rep. Giur. it.*, 1935, voce *Testamento*, nn. 73-74; App. Torino, 23.5.1946, in *Temi*, 1947, p. 33 s.; Cass., sez. un., 3.5.1949, n. 1105, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1949, III, p. 211 ss., con nota di G. GIAMPICCOLO, *Sulla rettifica dell'atto solenne viziato da falsità ideologica*; Cass., 11.7.1951, n. 1889, cit.; nonché soprattutto Cass., 14.1.1970, n. 64, in *Foro it.*, 1970, I, c. 1145 s.; e in *Giust. civ.*, 1970, I, p. 1240 s., relativa ad un caso in cui il testatore aveva attribuito ad un ente caritatevole la nuda proprietà sui suoi fondi e ad una parente i beni mobili e i crediti, ivi compresi quelli «per pratiche da danni da guerra, fitti, espropri». Al momento della redazione del testamento, un suo fondo era già occupato dall'amministrazione militare, ma non era ancora intervenuto il decreto di esproprio, emanato solo dopo l'apertura della successione, sicché l'ente pretendeva di ricevere, in quanto nudo proprietario del bene espropriato, la relativa indennità, mentre la parente eccepiva che secondo il *de cuius* il fondo era già stato espropriato all'atto della redazione del testamento. Accogliendo il motivo di ricorso della parente, il giudice di legittimità evidenzia che, per quanto la sorte dei beni caduti in successione sia regolata dal regime vigente al momento dell'apertura della successione stessa, deve ammettersi, a fronte della prova dell'erronea rappresentazione del *de cuius* circa il regime giuridico del fondo già occupato, la correzione della disposizione testamentaria in modo tale da includere nel lascito relativo alle indennità anche quella concernente il bene espropriato dopo la morte del *de cuius*.

ferite dal materiale extra-testuale – la volontà del *de cuius* di sottrarre la stessa all'imputazione⁹⁴.

Non si è mancato di estendere identici rilievi all'analisi della revoca di una disposizione testamentaria, da intendersi anch'essa come atto non relettizio *mortis causa* non solo ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 682 c.c., ma anche quando abbia assunto caratteri espressi ex art. 680 c.c., così da permettere la correzione dell'inesatta descrizione della disposizione revocata se sia *aliunde* accertabile quella realmente intesa dal testatore⁹⁵.

L'art. 625, 2° co., c.c. deve essere altresì applicato a fronte di un inesatto accostamento di quote di eredità e beni determinati non cumulabili tra loro⁹⁶.

⁹⁴ Una puntuale indagine sul tema è ora offerta da V. BARBA, *La dispensa dalla collazione*, cit., pp. 176 ss., spec. 190 ss.; ID., *Clausola di dispensa dalla collazione*, in *Clausole negoziali*, I, cit., p. 273 ss.; ID., *Contenuto del testamento e atti di ultima volontà*, cit., p. 171 ss.

⁹⁵ Cfr. M. ALLARA, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., pp. 73 s., 104 ss., spec. 110 s., 130 ss., spec. 140 s., 178, 180 s., 213 e 230 s., il quale, superando la qualificazione della revoca come atto *inter vivos* prospettata in ID., *Il testamento*, cit., pp. 178 s. e 197 s., evoca, in ordine alla revoca espressa, «l'ipotesi in cui taluno dichiara di "confermare" la precedente disposizione, mentre egli crede (errore ostativo) di dichiarare, con questa parola, la sua volontà di revocare», nonché, con specifico riferimento all'art. 682 c.c., il caso in cui il testatore abbia inizialmente legato «*a+b*» e successivamente «*a*» solo perché erroneamente convinto di indicare, in questo modo, l'intera precedente disposizione e dunque di confermarla: nel primo caso, l'art. 625 c.c. impone di ammettere la revoca, nonostante l'erronea espressione; nel secondo, invece, la revoca può essere esclusa, perché il *de cuius*, nonostante abbia posto in essere una disposizione incompatibile con quella precedente, in realtà voleva mantenere ferma quest'ultima. La conclusione è ripresa anche da M. TALAMANCA, *Successioni testamentarie*, cit., pp. 10 s. e 59 s.; G. PATTI, *In tema di revoca delle disposizioni testamentarie*, in *Vita not.*, 1982, p. 33; G. PERLINGIERI, *La revocazione delle disposizioni testamentarie e la modernità del pensiero di Mario Allara*, cit., p. 762; nonché, con più ampio riferimento alla possibilità di interpretare la revoca secondo le medesime regole ermeneutiche previste per il testamento, ivi compreso il ricorso ad elementi extra-testuali, A. BOZZO, *La revoca tacita dei testamenti*, in *Filangieri*, 1909, I, p. 244 ss.; A. GUARNERI CITATI, *La reviviscenza delle disposizioni testamentarie revocate*, cit., pp. 243 ss., spec. 245 s., nota 3; C. MERCANTINI, *La revoca del testamento è atto fra vivi o di ultima volontà?*, in *Riv. not.*, 1950, p. 66 ss.; M. MARANO, *Sulla revoca testamentaria*, ivi, p. 176 s.; G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., p. 74 ss.; ID., *Su alcune figure di c.d. revoca tacita del testamento*, cit., p. 338; A. ALBERTACCI, *Revoca di testamento con successivo atto non contenente disposizioni di carattere patrimoniale*, in *Arch. ric. giur.*, 1957, c. 535 ss.; V. SCALISI, *La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente*, cit., pp. 397 ss., spec. 421 ss.; S. PAGLIANTINI, *Il potere del testatore sull'olografo*, cit., p. 1039 s.; R. GIAMPETRAGLIA, *op. cit.*, p. 1179; R. FRANCO, *Revoca del legato mediante alienazione e interpretazione della volontà*, cit., p. 39 s.; G. W. ROMAGNO, *op. cit.*, p. 40, nota 125.

⁹⁶ Cfr. L. SALIS, *In tema di interpretazione degli artt. 760 e 827 c.c.*, cit., p. 157 s.; L. MENGONI, *L'istituzione di erede «ex certa re» secondo l'art. 588, 2° co., c.c.*, cit., p. 762 s., testo e note 65 e 65-bis; G. GAZZARA, *Dell'istituzione di erede ex certa re*, cit., pp. 115 s. e 117 s., testo e nota 31; G. SCHIAVONE, *Il legato in luogo di legittima: modalità di acquisto e ambito della funzione sostitutiva*, in *Famiglia*, 2006, p. 225, testo e nota 24; Trib. Napoli, 12.1.1956, in *Dir. giur.*, 1956, p. 354 ss.; e in *Foro nap.*, 1956, c. 137 s.; Trib. Napoli, 5.10.1962, ivi, 1962, I, c. 204 ss.; Cass., 18.7.1980, n. 4708, in *Giust. civ.*, 1980, I, p. 2666 ss.; e in *Giur. it.*, 1981, I, 1,

Se, infatti, si condizionasse l'applicazione della norma all'espressa menzione della *res* oggetto del lascito, anziché della quota nella quale essa avrebbe dovuto essere inclusa, le ipotesi in cui le due informazioni sono tra loro cumulate dovrebbero essere risolte intendendo il riferimento testuale alla quota come gerarchicamente sovraordinato al richiamo della *res*. Ne risulterebbe una soluzione diretta della *quaestio voluntatis* relativa all'attribuzione all'erede della quota stessa, indipendentemente dal fatto che il bene espressamente menzionato abbia un valore diverso da essa e a nulla rilevando che, invocando il materiale extra-testuale, sia possibile univocamente accertare che il testatore ha in realtà menzionato inesattamente la quota, volendo invece assegnare il bene.

Tale conclusione comporterebbe un'evidente violazione dell'art. 588, 2° co., c.c., il quale, consentendo al testatore di «assegnare quei beni come quota del patrimonio», non impedisce di dedurre l'ammontare della quota dall'espressa menzione della *res*, contraddicendo quella regola ermeneutica che legittimerebbe la disapplicazione dell'art. 625, 2° co., c.c.

Lo stesso art. 588, 2° co., c.c., pur evidenziando che il calcolo della quota resta imprescindibile per la designazione dell'erede, precisa che la sua individuazione non è necessariamente limitata all'indicazione preventiva ed espressa della disposizione testamentaria e può essere *a posteriori* dedotta dalla valutazione complessiva della scheda, dalla quale emerga – usando gli ordinari criteri ermeneutici – la volontà del testatore di assicurare all'attribuzione di beni determinati una potenziale vocazione espansiva e quindi la possibilità di comprendere la quota del patrimonio da essi rappresentata⁹⁷.

Se tale determinazione *a posteriori* è ammessa in assenza di un espresso riferimento alla quota, essa deve essere a maggior ragione consentita quando il riferimento è presente ma non è armonizzabile con l'attribuzione della *res*. Anche in questo caso, l'interprete deve poter impiegare il medesimo materiale ermeneutico per chiarire che cosa davvero intendesse il testatore, fino al punto di correggere – proprio e solo in ragione dell'art. 625, 2° co., c.c. – eventuali informazioni inesatte idonee ad incidere negativamente sulla puntuale esecuzione della reale intenzione del *de cuius* perché destinate a condurre ad una determinazione della quota non corrispondente a quella voluta.

Con specifico riferimento all'art. 625, 1° co., c.c., anche il testuale richiamo alla «persona dell'erede o del legatario» non appare sufficiente a

c. 1686 ss.; nonché App. Roma, 20.1.1948, cit., relativa ad un caso in cui il testatore aveva ripartito in ventesimi il suo patrimonio, disponendo solo di diciassette parti dello stesso, così da indurre il ricorrente a prospettare un suo errore superabile mediante il richiamo del materiale extra-testuale, anche se il giudice di merito non ha accolto tale richiesta evidenziando che il materiale non offriva alcuna informazione circa la reale intenzione del *de cuius*.

⁹⁷ Cfr. *retro*, Cap. I, § 2.

delimitare l'ambito di operatività della norma, non essendo difficile immaginare casi nei quali la correzione può rivolgersi all'indicazione testamentaria di persone diverse dai beneficiari di un lascito, ma, ciononostante, egualmente decisive per l'attuazione della volontà del *de cuius*.

Basti anzitutto pensare al caso regolato dall'art. 462, ult. co., c.c., che autorizza il testatore ad indicare come beneficiario anche chi non è ancora stato concepito, purché figlio «di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore». Ove la disposizione contenga un'erronea indicazione del genitore del *concepturus*, l'esclusione dell'applicazione dell'art. 625, 1° co., c.c. – collegabile al fatto che la persona in tal modo indicata non può essere erede o legataria, in quanto legittimata tutt'al più a svolgere le funzioni di amministratore *ex art.* 643 c.c. – si tradurrebbe in un'irragionevole disparità di trattamento rispetto al caso in cui l'indicazione sia direttamente riferibile a soggetti chiamati alla successione, specie considerando che, stante l'assenza del *concepturus*, la sua identificabilità è ineludibilmente collegata alla «determinazione» del genitore⁹⁸.

Questa stessa conclusione può essere riproposta anche a fronte di una disposizione testamentaria «atipica» quale la clausola diseredativa.

A tal fine, risulterebbe tutto sommato inutile un'analitica riproposizione del dibattito sulla liceità e meritevolezza della diseredazione, ormai del resto limitato – anche a seguito delle più recenti evoluzioni giurisprudenziali – alla valutazione della possibilità di estendere l'operatività della clausola anche al legittimario⁹⁹.

⁹⁸ Cfr. S. D'ANDREA, *L'istituzione di erede*, cit., p. 218 s.; nonché, con più ampio riferimento alle caratteristiche della disposizione testamentaria in esame, F. CARNELUTTI, *Istituzione di nascituri mancata*, cit., p. 461 s.; ID., *Nuovi profili della istituzione dei nascituri*, in *Foro pad.*, 1954, IV, c. 57 s.; R. NICOLÒ, *La vocazione ereditaria diretta e indiretta*, cit., p. 65 ss.; L. BARASSI, *op. cit.*, p. 52 s.; G. OPPO, *Note sull'istituzione di non concepiti*, cit., pp. 72 s. e 91 s.; C. GANGI, *op. ult. cit.*, p. 291 s.; L. COVIELLO JR., voce *Capacità di succedere a causa di morte*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 1960, p. 57 s.; A. CICU, *Successioni per causa di morte*, cit., p. 81 s.; L. FERRI, *Alcune considerazioni sulla capacità di succedere dei nascituri*, in *Temi*, 1963, p. 817 ss.; ID., *Disposizioni generali sulle successioni*, cit., p. 160 ss.; F. CARRESI, voce *Nascituri (diritto vigente)*, in *Noviss. dig. it.*, XI, Torino, 1965, p. 16; U. NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, II, *L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione dell'eredità*, 2ª ed., Milano, 1969, p. 5 ss.; G. GROSSO ed A. BURDESE, *op. cit.*, p. 106 s.; V. SCIARRINO, *La successione mortis causa e i nascituri*, in *Vita not.*, 2005, p. 1795 ss.; And. GENOVESE, *Il testamento inefficace*, in *Studi in onore di Davide Messinetti*, II, cit., p. 101 ss.; A. NATALE, *La capacità di succedere delle persone fisiche*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, I, cit., p. 885 s.; C. CERVASI, *Le disposizioni testamentarie in favore di nascituri*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., pp. 39 ss., spec. 44; App. Firenze, 19.12.1879, in *Ann. giur. it.*, 1880, III, p. 3 ss.; Cass. Roma, 5.12.1894, in *Corte supr. Roma*, 1895, II, p. 427 ss.; Trib. Milano, 27.12.1902, in *Mon. trib.*, 1903, p. 156 s.; App. Casale, 15.4.1903, *ivi*, 1903, p. 387 s.; App. Firenze, 5.3.1913, *ivi*, 1913, p. 517 s.; Trib. Caltanissetta, 22.5.1936, in *Rass. giur. nissena*, 1936, p. 327 ss.; Trib. Roma, 1.4.1992, in *Giur. mer.*, 1993, 347 ss.; Giud. Tutelare Roma, 7.6.1997, in *Riv. not.*, 1997, p. 846 ss.

⁹⁹ Una puntuale indagine è da ultimo offerta da V. BARBA, *La disposizione testamentaria di diseredazione*, in *Fam. pers. succ.*, 2012, p. 763 ss.; ID., *Diseredazione*, in *Successioni per*

I limiti della presente trattazione consentono solo di ricordare che nell'art. 625 c.c. è stato da tempo individuato un indice normativo favorevole all'efficacia della clausola in esame, perché la previsione, garantendo la possibilità di trarre da elementi extra-testuali l'identificazione della persona dell'erede o del legatario, esclude che la ricostruzione dei contenuti della scheda testamentaria sia condizionabile dal preventivo accertamento di un'espressa volontà attributiva, la quale, essendo inevitabilmente correlata all'enunciazione della nomina ad erede o legatario di un determinato soggetto, supporrebbe l'impiego, da parte del testatore, di una rigorosa terminologia tecnico-giuridica, il che è puntualmente smentito anche dall'art. 588, 1° co., c.c.¹⁰⁰.

causa di morte, cit., p. 505 ss.; ID., *Disposizione testamentaria di destinazione*, in *Foro nap.*, 2016, p. 346 ss.; ID., *Contenuto del testamento e atti di ultima volontà*, cit., p. 74 ss.; G. BONILINI, *La diseredazione*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 73 ss.; ID., *Diseredazione revocante la precedente istituzione a successore?*, in *Dir. succ. fam.*, 2016, p. 941 ss.; M. TATARANO, *La diseredazione. Profili evolutivi*, Napoli, 2012, spec. p. 143 ss.; P. LAGHI, *La clausola di diseredazione: da disposizione affittiva a strumento regolativo della devoluzione ereditaria*, Napoli, 2013, p. 52 ss. (questi due ultimi studi sono recensiti da V. BARBA, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 969 ss.); M. MAZZUCA, *Riflessioni sulla clausola di diseredazione, tra vecchi dogmi e nuovi interrogativi*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, p. 1042 ss.; R. PACIA, *Validità del testamento di contenuto meramente diseredativo*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, I, p. 307 ss.; E. PETRONE, *La diseredazione e la clausola di esclusione meramente negativa. Ultimi orientamenti giurisprudenziali*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2014, p. 1153 ss.; V. VERDICCHIO, *La diseredazione «per giusta causa» (chiose a margine dell'art. 448-bis c.c., introdotto dalla l. 219/12)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2014, p. 275 ss.; B. PROTANO e P. VENDITTI, *Il legato privativo e la diseredazione alla luce dei più recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali*, in *Riv. giur. Molise e Sannio*, 2014, p. 109 ss.; M.R. PASSADOR, *Diseredazione: profili di disciplina*, in *Famiglia*, 2017, p. 482 ss.; G. DI LORENZO, *Testamento ed esclusione dalla successione*, Milano, 2017, spec. p. 77 ss. (opera recensita da P. LAGHI, in *Dir. succ. fam.*, 2018, p. 1085 ss.); D. RUSSO, *Esclusione del legittimario e nullità di protezione*, in *Dir. succ. fam.*, 2017, p. 555 ss.; S. DELLE MONACHE, *La fattispecie di diseredazione*, in *Giust. civ.*, 2017, p. 877 ss.; ID., *Disposizioni testamentarie negative*, in *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, cit., p. 277 ss.; ID., *Diseredazione*, cit., p. 569 ss.; G. PERLINGIERI, *La diseredazione e il pensiero di Alberto Trabucchi*, in *Dir. succ. fam.*, 2017, p. 341 ss. In giurisprudenza, è sufficiente rinviare a Cass., 25.5.2012, n. 8352, in *Foro it.*, 2012, I, c. 3407 ss.; in *Giur. it.*, 2012, p. 2506 ss., con nota di G. TORREGROSSA, *Nota in tema di diseredazione*; in *Giust. civ.*, 2012, I, p. 1164 ss., con nota di L. CIAFARDINI, *Cambio di rotta della Cassazione sulla clausola di diseredazione*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, I, p. 991 ss., con nota di R. PACIA, *Principio di autonomia e validità del testamento contenente solo una clausola di diseredazione*; in *Riv. not.*, 2012, p. 1228 ss., con nota di M. DI FABIO, *In tema di diseredazione (anche) del legittimario*; in *Vita not.*, 2012, p. 665 ss., con nota di D. PASTORE, *La Cassazione ammette la diseredazione*; in *Corti sal.*, 2012, p. 405 ss., con nota di R. MARINI, *Diseredazione e contenuto del testamento*; in *Giur. it.*, 2013, p. 315 ss., con nota di M. FUSCO, *È valida la clausola di diseredazione meramente negativa*; in *Giust. civ.*, 2013, I, pp. 685 ss. e 1473 ss., con note di V. OCCORSIO, *«Escludo da ogni avere i miei cugini»: la Cassazione alla svolta in tema di diseredazione*; e C. BRUNO, *Liceità della diseredazione esplicita*; in *Corr. giur.*, 2013, p. 614 ss., con nota di B. CALIENDO, *La diseredazione: «(non) vuoi così colà dove si puote ciò che si vuole ...»*; in *Fam. dir.*, 2013, p. 146 ss., con nota di G. BELLAVIA, *La Cassazione ammette la clausola di diseredazione esplicita meramente negativa*; in *Not.*, 2013, p. 24 ss., con nota di R. CIMMINO, *Diseredazione e ricostruzione causale del negozio testamentario da ultimo confermata anche da Cass.*, 17.10.2018, n. 26062, in *Foro it.*, 2019, I, c. 541 ss.

¹⁰⁰ È la ben nota posizione di M. BIN, *op. cit.*, pp. 16 ss., spec. 128 s., 171 s. e 256, testo e

In questa prospettiva, tuttavia, il richiamo dell'art. 625 c.c. persegue ancora una funzione solo argomentativa, funge da elemento sistematicamente apprezzabile per individuare taluni principi generali del diritto testamentario di natura essenzialmente ermeneutica.

Questa conclusione, per quanto già idonea a smentire la qualificazione della norma come eccezionale, non ne legittima, automaticamente, l'applicazione a fronte di una clausola che, intesa letteralmente, presenta una portata diametralmente opposta alla fattispecie evocata dalla previsione.

Poiché, tuttavia, all'esclusione di taluno dalla successione correlata alla clausola diseredativa deve inevitabilmente accompagnarsi l'indiretta attribuzione di un beneficio a qualcun altro, il testatore, manifestando appunto la volontà «negativa» di diseredare, non potrebbe per il resto opporsi alla vocazione di chi è collocato, tra i successibili *ex lege*, in una posizione diversa e successiva a quella del diseredato¹⁰¹.

L'applicazione dell'art. 625, 1° co., c.c. alla clausola di contenuto meramente diseredativo non può dunque essere seriamente contestata, posto che l'«erronea indicazione» può essere identificata nell'accenno alla persona del diseredato, dal quale, dovendosi ineludibilmente dedurre il richiamo dell'erede o del legatario, l'interprete è autorizzato a prendere le mosse per un'indagine più ampiamente collegabile al materiale extra-testuale.

A favore della medesima conclusione milita altresì una più attenta valutazione di alcuni casi ricondotti da tempo entro i confini della c.d. «diseredazione occulta o implicita» allo scopo di dimostrare che anche manifestazioni di volontà apparentemente attributive possono in realtà essere sorrette, in via prevalente o esclusiva, dall'intenzione di escludere in tutto o in parte dalla successione. Se ciò è evidente per il legato in sostituzione

nota 2, più recentemente ripresa, sia pure senza un testuale richiamo all'art. 625 c.c., da S. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, cit., p. 97 s.

¹⁰¹ Ciò appare evidente ove si aderisca alla posizione espressa, a titolo meramente esemplificativo, da F. SANTORO-PASSARELLI, *Vocazione legale e vocazione testamentaria*, cit., p. 200, nota 27; A. TRABUCCHI, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, cit., p. 702; ID., *L'autonomia testamentaria e le disposizioni negative*, cit., p. 45 ss.; V. BARBA, *La disposizione testamentaria di diseredazione*, cit., p. 773 ss.; M. TATARANO, *op. ult. cit.*, p. 143 s.; M. ROBLES, *Osservazioni in tema di delazione ereditaria e destituzione testamentaria*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, p. 466 s.; G. DI LORENZO, *op. cit.*, p. 29 ss.; S. DELLE MONACHE, *La fattispecie di diseredazione*, cit., p. 877 ss.; ID., *Disposizioni testamentarie negative*, cit., p. 281 s.; ID., *Diseredazione*, cit., p. 572 ss., secondo i quali la clausola diseredativa perseguirebbe comunque un'indiretta funzione attributiva, sicché rientrerebbe nel novero delle disposizioni prese in esame dall'art. 588 c.c. La conclusione non sembra però diversa se si preferisce riprendere la ricostruzione teorico-concettuale di M. BIN, *op. cit.*, pp. 16 ss. e 196 ss., cui più recentemente aderiscono S. PAGLIANTINI, *op. ult. cit.*, p. 99 ss.; D. RUSSO, *Esclusione del legittimario e nullità di protezione*, cit., pp. 558 ss., spec. nota 13, perché, ammessa l'«atipicità» della disposizione e la sua efficacia meramente impeditiva in ordine alla vocazione del diseredato, rimarrebbe comunque possibile porre l'accento sul rilievo causale determinante della diseredazione nella vocazione di un altro successibile per individuare il contributo della clausola nella determinazione di quest'ultimo e giustificare il richiamo dell'art. 625 c.c.

di legittima¹⁰², una diseredazione implicita è stata individuata anche nella clausola con cui si attribuisce al legittimario solo la quota di riserva, nonché laddove si proceda ad un'istituzione *pro quota* di un successibile *ab intestato* senza contestualmente disporre del residuo e senza che vi siano indizi per supporre che ciò sia stato fatto allo scopo di nominarlo erede universale¹⁰³.

¹⁰² Cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, *Dei legittimari*, in *Commentario del codice civile*, diretto da M. D'Amelio, *Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni*, cit., p. 302 s.; A. CICU, *Legato in conto o in sostituzione di legittima ed usufrutto del coniuge superstite*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1952, p. 282 s.; in *Studi in onore di Alfredo De Gregorio*, I, Città di Castello, 1955, p. 302 s.; e in *Id.*, *Scritti minori*, II, cit., p. 190 s.; L. BARASSI, *op. cit.*, p. 262; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 195 s.; M. CATALDO, *Considerazioni sul legato in sostituzione di legittima*, in *Vita not.*, 1981, p. 1175 s.; L. MENGONI, *Successione necessaria*, cit., p. 115 ss.; L.V. MOSCARINI, *La donazione tacitativa di legittima*, in *Vita not.*, 2000, p. 707 s.; e in *Id.*, *Diritto privato e interessi pubblici. Scritti minori*, II, Milano, 2001, p. 937 s.; G. IUDICA, *Il legato in conto di legittima nel sistema dei legati in favore del legittimario*, in *Famiglia*, 2003, p. 291 s.; e in *Studi in onore di Cesare Massimo Bianca*, I, cit., p. 597 ss.; M. FERRARIO HERCOLANI, *Il legato in sostituzione di legittima*, in *Fam. pers. succ.*, 2005, p. 68 s.; *Id.*, *Il legato in sostituzione di legittima*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, III, cit., p. 325 ss.; G. SCHIAVONE, *op. ult. cit.*, pp. 215 ss., spec. 224 s.; G. MARINARO, *op. cit.*, p. 128 s.; V.E. CANTELMO, *I limiti alla libertà di disporre*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, I, cit., p. 590 s.; D. ACHILLE, *Legato in sostituzione di legittima e forma della rinuncia (in presenza di diritti reali immobiliari)*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, II, p. 591 ss.; A. ZACCARIA, *Legati «in conto» e «in sostituzione» di legittima*, in *Studi in onore di Giovanni Iudica*, Milano, 2014, pp. 1477 ss., spec. 1481 s.; *Id.*, *Cinquanta sfumature di legato*, in *Casi controversi di diritto delle successioni*, I, cit., p. 331 ss.; M. ONORATO, *Il legato in sostituzione di legittima*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 47 ss.; A. BUCELLI, *Legato in sostituzione e diritto al supplemento*, in *Dir. succ. fam.*, 2016, p. 371 ss.; V. BARBA, *Il legato in conto di legittima*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 444 ss.; App. Napoli, 11.1.1950, in *Foro pad.*, 1950, I, c. 808 ss.; App. Catanzaro, 26.4.1952, *ivi*, 1953, I, c. 659 ss.; Cass., 8.10.1954, n. 3459, in *Giust. civ.*, 1954, I, p. 2299 ss.; Cass., 10.5.1963, n. 1147, in *Foro it.*, 1963, I, c. 1545 s. (s.m.); in *Foro pad.*, 1963, I, c. 775 s.; in *Temi gen.*, 1963, c. 97 ss.; e in *Giust. civ.*, 1964, I, p. 673 ss., con nota di G. CASSISA, *Sull'applicabilità dell'art. 551 c.c. alle successioni apertesi sotto il vigore del c.c. abrogato*; Cass., 9.1.1964, n. 37, in *Foro it.*, 1964, I, c. 1210 ss., con nota di U. MORELLO, *Accettazione o preferenza del legato in sostituzione di legittima?*; Trib. Monza, 13.6.1964, in *Giur. it.*, 1964, I, 2, c. 697 ss., con nota di G. STOLFI, *Appunti sull'art. 551 c.c.* (questa nota può altresì leggersi in *Id.*, *Note di giurisprudenza e saggi di vario diritto*, cit., p. 82 ss.); in *Foro pad.*, 1964, I, c. 1209 ss.; e in *Giur. it.*, 1965, I, 2, c. 311 ss., con nota di G. AZZARITI, *Il legato in sostituzione di legittima*; Cass., 17.2.1965, n. 261, in *Foro it.*, 1965, I, c. 1052 ss.; in *Foro pad.*, 1965, I, c. 956 ss.; e in *Giur. sic.*, 1965, p. 319 ss.; Cass., 5.1.1967, n. 44, in *Giust. civ.*, 1967, I, p. 717 ss.; in *Foro pad.*, 1967, I, c. 668 ss.; App. Milano, 15.12.1967, *ivi*, 1968, I, c. 37 s.; App. Milano, 28.5.1968, *ivi*, c. 677 ss.; e in *Nuovo dir.*, 1969, p. 500 ss., con nota di F. SCARONA, *Il legato in sostituzione della legittima*; Cass., 29.1.1970, n. 187, in *Foro it.*, 1970, I, c. 1224 ss.; Cass., 26.1.1990, n. 459, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, c. 1252 ss., con nota di P. RAPONE, *In tema di legato in sostituzione di legittima*; e in *Nuova giur. civ. comm.*, 1990, I, p. 667 ss., con nota di F. ANSALONE; App. Cagliari, 18.7.2000, in *Riv. giur. sarda*, 2001, p. 343 ss., con nota di S. MASALA, *Sulla forma della rinuncia al legato sostitutivo di legittima avente ad oggetto beni immobili*; App. Lecce, 17.7.2012, in *Foro it.*, 2013, I, c. 660 ss.; Cass., 19.11.2019, n. 30082, in *Rep. Foro it.*, 2019, voce *Successione ereditaria*, n. 261.

¹⁰³ Cfr. C. GANGI, *Il legato in luogo della legittima*, in *Arch. giur.*, (92) 1924, p. 67 s.; G. AZZARITI, *Sul legato a tacitazione di legittima*, in *Riv. dir. priv.*, 1934, I, p. 270; F. SANTORO-PASSARELLI, *Legato privativo di legittima*, cit., pp. 249 ss., spec. 262 s. e 282 s.; M. ALLARA, *op. ult.*

Anche nei casi da ultimo ricordati, la ricerca del diseredato si risolve nella stessa individuazione del beneficiario e l'art. 625, 1° co., c.c. può giocare un ruolo decisivo nella determinazione di un soggetto che, nella prospettiva ermeneutica prescelta, non è valutabile solo come erede o legatario ed è anzi considerato dallo stesso testatore come colui che dovrà essere, sia pure parzialmente, escluso dalla successione.

Ciò impone un ripensamento critico della necessità che l'impiego del materiale extra-testuale riveli in modo univoco chi il testatore intendeva «nominare».

È chiaro che, attraverso l'impiego di questa espressione, il legislatore ha inteso descrivere la fattispecie regolata dall'art. 625 c.c. ispirandosi al caso paradigmatico in cui l'erronea indicazione della persona dell'erede o del legatario sia stata compiuta nella disposizione testamentaria attribuitiva finalizzata alla «nomina» di questi soggetti per la loro vocazione (art. 588 c.c.).

L'analisi finora compiuta e, in particolare, il richiamo alla diseredazione rivelano, tuttavia, che l'applicazione diretta della norma deve essere più ampiamente consentita anche quando l'oggetto della correzione non è specificamente rappresentato dalla disposizione testamentaria di «nomina» dell'erede o del legatario, purché essa concorra all'individuazione del beneficiario finale del lascito, che rappresenta l'obiettivo irrinunciabile della ragione giustificatrice del precetto.

Se dunque il carattere immediato e diretto della vocazione testamentaria non costituisce elemento condizionante l'ambito di operatività della previsione, la sua applicazione è consentita anche se l'erronea indicazione sia riferita ad un sostituto ordinario o fedecommissario. Se è vero infatti che il sostituto potrebbe non essere mai chiamato all'eredità o al legato, è altrettanto certo che il suo subingresso deve essere causalmente collegato ad una vocazione testamentaria che ne presuppone la preventiva determinazione dei connotati identificativi secondo le medesime modalità riguardanti l'istituto, al quale egli subentra integralmente¹⁰⁴.

cit., p. 195 s.; M. BIN, *op. cit.*, p. 264 s.; A. LISERRE, *op. cit.*, p. 171 s.; L. FERRI, *Dei legittimari*, 2ª ed., in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 130 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *Delle successioni testamentarie*, *cit.*, p. 97 s.; D. RUSSO, *La diseredazione*, *cit.*, p. 203 ss.; L. MENGONI, *op. ult. cit.*, p. 114; M. QUARGNOLO, *Il problema della diseredazione tra autonomia testamentaria e tutela del legittimario*, in *Famiglia*, 2004, p. 304; P. LAGHI, voce *Diseredazione*, in *Dig. disc. priv., sez. civ., Agg.*, X, Torino, 2016, p. 219; Cass. Torino, 28.12.1883, in *Giur. it.*, 1884, I, 1, c. 274 ss.; e in *Mon. trib.*, 1884, p. 100 ss.; Trib. Messina, 25.7.1963, in *Giur. sic.*, 1964, p. 243 ss.; Cass., 12.2.2000, n. 1537, in *Giur. it.*, 2000, p. 1801 ss., con nota di E. BERGAMO, *Brevi cenni su un'ipotesi di diseredazione anomala implicita*.

¹⁰⁴ Sul carattere unitario della vocazione riferita all'istituto e al sostituto cfr. R. NICOLÒ, *op. ult. cit.*, p. 54 ss.; S. PIRAS, *La sostituzione fedecommissaria nel progetto di riforma del codice civile*, Torino, 1938, p. 52 s.; ID., *La sostituzione fedecommissaria nel diritto civile italiano*, Milano, 1952, p. 19 s.; G. BALBI, *La posizione del chiamato a succedere con vincolo di so-*

L'art. 625, 1° co., c.c. resta altresì direttamente applicabile in tutti i casi in cui all'indicazione di erede o legatario si accompagnino effetti diversi da quelli patrimoniali della loro vocazione.

Si pensi, anzitutto, alla riabilitazione dell'indegno, alla quale l'art. 466 c.c. riconosce piena efficacia solo se il *de cuius* l'abbia manifestata «espressamente ... con atto pubblico o con testamento», pur riconoscendosi che, in sua assenza, è sufficiente che l'indegno sia stato «contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità» affinché egli sia ammesso a succedere «nei limiti della disposizione testamentaria»¹⁰⁵.

stituzione nella riforma del codice civile, in *Ann. dir. comp.*, (14) 1939, p. 458 s.; M. ANDREOLI, *La vocazione ereditaria* (I parte), cit., p. 237; ID., *La vocazione ereditaria* (II parte), cit., pp. 91 ss. e 185 ss.; F. SANTORO-PASSARELLI, *Vocazione legale e vocazione testamentaria*, cit., p. 193, nota 2; G. OPPO, *op. ult. cit.*, p. 100 s.; C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, II, cit., p. 258 s.; C. FURNO, *Fedecommissio e c.d. sostituzione volgare implicita (intorno all'art. 696, 4° co., c.c.)*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1956, p. 1181 (da cui la successiva citazione); e in *Studi giuridici in memoria di Filippo Vassalli*, I, cit., p. 791 s.; A. TRABUCCHI, *L'inefficacia delle disposizioni sul residuo, suo fondamento e applicazioni nel tempo*, in *Giur. it.*, 1961, I, 2, c. 753; e in ID., *Cinquant'anni nell'esperienza giuridica*, cit., p. 1321 s.; L. COVIELLO JR., *Diritto successorio*, cit., p. 299 s.; M. TALAMANCA, *op. ult. cit.*, pp. 235 e 386 s.; L. RICCA, voce *Fedecommissio (diritto civile)*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1968, p. 128; U. NATOLI, *op. ult. cit.*, p. 47 ss.; V.R. CASULLI, voce *Sostituzione ordinaria e fedecommissaria*, in *Noviss. dig. it.*, XVII, Torino, 1970, p. 985; V. SCALISI, voce *Inefficacia*, cit., p. 349 s.; A.C. PELOSI, *La proprietà risolubile nella teoria del negozio condizionato*, Milano, 1975, pp. 169 s. e 172; L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, cit., pp. 233 s. e 257 s.; G. BENEDETTI, in *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, diretto da L. Carraro, G. Oppo ed A. Trabucchi, Padova, 1977, p. 898 s.; ID., in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, a cura di G. Cian, G. Oppo ed A. Trabucchi, V, Padova, 1992, p. 244 s.; M. MORETTI, *La sostituzione fedecommissaria*, in *Rass. dir. civ.*, 1981, p. 454 s.; ID., *La sostituzione fedecommissaria*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, II, cit., p. 1789 s.; ID., in *Delle successioni*, a cura di V. Cuffaro e F. Delfini, *Artt. 565-712*, cit., p. 914; P. VITUCCI, *La novella del 1975 e le clausole testamentarie sul potere di disposizione dell'istituuto*, in *Diritto di famiglia. Raccolta di scritti di colleghi della Facoltà giuridica di Roma e di allievi in onore di Rosario Nicolò*, Milano, 1982, p. 613 ss.; A. LUMINOSO, voce *Sostituzione (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, p. 141 ss.; A. PALAZZO, *Le successioni*, II, cit., p. 772 s.; R. PACIA, *Fedecommissio testamentario e istituti affini*, in *Studium iuris*, 2009, p. 819 s.; M. TERZI, *Sostituzione semplice e sostituzione fedecommissaria*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, I, cit., p. 1221 s.; M. BIANCA, in *Delle successioni*, a cura di V. Cuffaro e F. Delfini, *Artt. 565-712*, cit., p. 924 s.; A. ALBANESE, *La sostituzione fedecommissaria*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 1022 s.; ID., *Della revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 154 ss.

¹⁰⁵ Cfr. L. FERRI, *L'esclusione testamentaria di eredi*, in *Riv. dir. civ.*, 1942, p. 228 s.; ID., *Disposizioni generali sulle successioni*, cit., p. 209 s.; L. BARASSI, *op. cit.*, p. 57 s.; A. CICU, *Testamento*, cit., p. 103 s.; ID., *Successioni per causa di morte*, cit., p. 108, testo e nota 86; G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., p. 345 s.; G. MIRABELLI, *L'atto non negoziale nel diritto privato italiano*, cit., p. 288 s.; M. BIN, *op. cit.*, pp. 242 ss. e 279 s.; A. LISERRE, *op. cit.*, p. 168; N. LIPARI, *op. cit.*, pp. 265 e 284 s.; A. FALZEA, *I fatti di sentimento*, in *Studi in onore di Francesco Santoro-Passarelli*, VI, cit., p. 315 ss.; e in ID., *Ricerche di teoria generale del diritto e dogmatica giuridica*, II, cit., p. 457 ss.; C. VARRONE, *op. cit.*, p. 37 ss., nota 42; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, I, cit., p. 271 s.; ID., *Delle successioni testamentarie*, cit., p. 92 ss.; L. CARIOTA FERRARA, *op. ult. cit.*, p. 425 s.; G. GROSSO ed A. BURDESE, *op. cit.*, p. 131 s.; G. BONILINI, *La riabilitazione dell'indegno*, in *Studium iuris*, 1997, p. 1141 s.; ID., *La riabilitazio-*

L'applicabilità diretta dell'art. 625, 1° co., c.c., se appare pacifica in quest'ultimo caso, non può essere esclusa neppure quando la disposizione testamentaria contenga un'espressa riabilitazione e, contestualmente, attribuisca al riabilitato una quota di eredità o un legato: il contenuto complesso della disposizione, chiamata a soddisfare interessi patrimoniali e non patrimoniali del *de cuius*, non altera la finalità ultima della previsione testamentaria, con la quale si procede pur sempre alla «nomina» di un successibile, eliminando la causa che ne ostacolava la vocazione.

Poiché tale effetto eliminativo connota la riabilitazione in sé e per sé considerata, l'art. 625, 1° co., c.c. è applicabile anche quando la disposizione testamentaria si limiti ad enunciarla senza fare ad essa seguire un'attribuzione patrimoniale a favore del riabilitato.

La riabilitazione è infatti sufficiente a reinserire nella vocazione *ab intestato* un potenziale successibile, che, anche laddove non contemplato nel testamento, potrebbe essere comunque coinvolto nella devoluzione dell'eredità ove i beneficiari indicati nella scheda non possano o non vogliano accettare. Esattamente come si è rilevato per la diseredazione, dunque, l'individuazione del riabilitato è prodromica ad una successiva vocazione e, in quanto tale, direttamente sottoposta alla norma in esame, anche se il carattere esclusivamente non patrimoniale degli interessi soddisfatti dalla clausola, la cui portata precettiva si esaurisce nella manifestazione di un perdono del testatore in ordine alle azioni compiute precedentemente dall'indegno, esclude che essa contenga davvero un riferimento diretto alla «persona dell'erede o del legatario» o alla loro «nomina»¹⁰⁶.

ne dell'indegno a succedere, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 451 ss.; S. PAGLIANTINI, *op. ult. cit.*, p. 86 s.; A. PALAZZO, *op. ult. cit.*, p. 219 s.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 322 ss.; U. SALVESTRONI, *Osservazioni sulla riabilitazione dell'indegno*, in *Studi in onore di Giuseppe Benedetti*, III, cit., p. 1749 ss.; ID., *Della capacità di succedere. Dell'indegnità*, 2ª ed., in *Il codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2012, p. 119 ss.; R. GIAMPETRAGLIA, in *Delle successioni*, a cura di V. Cuffaro e F. Delfini, *Artt. 456-564*, cit., p. 110 s.; A. NATALE, *L'indegnità a succedere*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, I, cit., p. 977 s.; S. MONOSI, *L'indegnità a succedere*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, I, cit., p. 227 s.; V. VERDICCHIO, *op. ult. cit.*, p. 280 s.; F. GIGLIOTTI, *L'esclusione dalla successione nell'art. 448-bis c.c. Luci (poche) ed ombre (molte) di una disposizione scarsamente meditata*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 1114 s.; F. OLIVIERO, *Decadenza dalla responsabilità genitoriale e diritti successori: il nuovo art. 448-bis c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 55 s.; V. BARBA, *Il diritto delle successioni tra solidarietà e sussidiarietà*, cit., p. 348; P. LAGHI, *Note critiche sull'art. 448-bis c.c.*, in *Dir. succ. fam.*, 2016, p. 80 s.; E.M. PIERAZZI, voce *Indegnità a succedere*, in *Dig. disc. priv., sez. civ., Agg.*, X, Torino, 2016, p. 345 s.; G. PERLINGIERI, *La disposizione testamentaria di arbitrato*, cit., p. 509.

¹⁰⁶ Cfr. M. BIN, *op. cit.*, p. 249 s., secondo il quale la funzione della riabilitazione è «esclusivamente e peculiarmente "successoria", posto che i suoi effetti appaiono destinati ad incidere direttamente e soltanto sulla vicenda successoria nel suo aspetto squisitamente patrimoniale, esplicandosi in pratica nel rimuovere un ostacolo che impedirebbe (e quindi nel rendere possibile) la vocazione dell'indegno». Con più ampio riferimento alle conseguenze derivanti dall'indegnità a succedere, eliminata dalla riabilitazione, cfr. R. NICOLÒ, *op. ult. cit.*, p. 45 ss.; L. BARASSI, *op. cit.*, p. 59 s.; D. BARBERO, *Natura giuridica dell'indegnità a succe-*

Altre previsioni autorizzano espressamente il testatore a conferire ad erede o legatario funzioni ulteriori e distinte rispetto a quelle collegate alla loro qualifica. In quest'ordine di casi, l'imprescindibile necessità d'interpretare sistematicamente la scheda testamentaria impedisce di offrire una valutazione riduttiva al testuale richiamo alla loro «nomina» operato dall'art. 625, 1° co., c.c.

Si consideri, in particolare, l'art. 629, ult. co., c.c., che legittima il testatore a «designare una persona che curi la esecuzione della disposizione» a favore dell'anima, nonché l'art. 701, 2° co., c.c., che consente la designazione come esecutore testamentario di un erede o di un legatario¹⁰⁷.

dere, in *Foro pad.*, 1950, I, c. 843 s.; A. AURICCHIO, *Sul fondamento dell'indegnità a succedere*, in *Foro it.*, 1955, I, c. 1188; L. SALIS, *L'indegnità a succedere*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1957, pp. 928 ss., spec. 934 ss. (da cui la successiva citazione); e in *Studi in onore di Francesco Messineo per il suo XXXV anno d'insegnamento*, I, cit., pp. 887 ss., spec. 892 s.; A. CICU, *Successioni per causa di morte*, cit., p. 87; S. PIRAS, *Le successioni per causa di morte. Parte generale – La successione necessaria*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da G. Grosso e F. Santoro-Passarelli, II, 3, Milano, 1965, p. 193 s.; U. NATOLI, *op. ult. cit.*, p. 128 ss.; U. SALVESTRONI, *Il problema dell'indegnità a succedere. Contributo allo studio dei procedimenti successori privati*, Padova, 1970, p. 225 s.; Id., *Della capacità di succedere*, cit., p. 61 ss.; P.V. LUCHESE, *Brevi rilievi sull'indegnità a succedere*, in *Vita not.*, 1974, p. 164 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, I, cit., p. 273; Id., *Delle successioni testamentarie*, cit., p. 94, testo e nota 13; L. CARIOTA FERRARA, *op. ult. cit.*, p. 419 ss.; G. GROSSO ed A. BURDESE, *op. cit.*, p. 120 s.; G. CRISCUOLI, *Le obbligazioni testamentarie*, cit., p. 264 s.; A. ZACCARIA, *Diritti extrapatrimoniali e successione. Dall'unità al pluralismo nelle trasmissioni per causa di morte*, Padova, 1988, p. 266 s.; C. RUPERTO, voce *Indegnità a succedere*, in *Enc. giur. Treccani*, XVI, Roma, 1989, p. 4; C. FURITANO, *Impugnazione di testamento annullabile e dichiarazione di indegnità*, in *Rass. dir. civ.*, 1990, p. 76 s.; E. MOSCATI, *L'indegnità*, 2^a ed., in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, V, 1, Torino, 1997, p. 116 s.; Id., *Questioni vecchie e nuove in tema di capacità di succedere e di indegnità*, cit., p. 63 ss.; L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, cit., p. 185 ss.; S. PAGLIANTINI, *op. ult. cit.*, pp. 87, testo e nota 162 e 89, testo e nota 168; M. PRATO, *Indegnità a succedere*, in *Notaro*, 2003, p. 148 s.; R. GIAMPETRAGLIA, *op. ult. cit.*, p. 101 ss.; R. OMODEI-SALÉ, voce *Indegnità a succedere*, in *Dig. disc. priv., sez. civ., Agg.*, II, Torino, 2007, p. 681 ss.; S. MONOSI, *op. cit.*, p. 199 ss.; D. RUSSO, *Indignus semper potest capere?*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 1003 ss.; I. MARTONE, *La «sospensione dalla successione» tra vecchie e nuove questioni del diritto mortis causa*, in *Dir. succ. fam.*, 2019, pp. 125 ss., spec. 133.

¹⁰⁷ Cfr. L. BARASSI, *op. cit.*, p. 90 ss.; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *L'esecutore testamentario*, Padova, 1950, p. 71 s.; A. CANDIAN, *Del c.d. «ufficio privato» e, in particolare, dell'esecutore testamentario*, in *Temi*, 1952, p. 380; e in *Scritti giuridici in onore della Cedam nel cinquantenario della sua fondazione*, I, Padova, 1953, p. 102 s.; G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, pp. 7 s. e 130 s.; E. PEREGO, *Favor legis e testamento*, cit., p. 182 s.; M. TALAMANCA, *op. ult. cit.*, p. 454 s.; V.M. TRIMARCHI, voce *Esecutore testamentario (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, p. 391; N. IRTI, *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui*, cit., p. 206 s.; C. GIANNATTASIO, *op. cit.*, p. 411 s.; A. DEL GIUDICE, *L'esecutore testamentario*, in *Le successioni testamentarie*, cit., p. 445 s.; G. BONILINI, voce *Esecutore testamentario*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, VII, Torino, 1991, p. 539 s.; Id., *Designazione d'esecutore testamentario, e assenza di disposizioni da eseguire*, in *Studium iuris*, 2003, p. 715 s.; Id., *L'esecuzione testamentaria dell'indegno di succedere*, in *Famila*, 2003, p. 907 ss.; e in *Studi in onore di Cesare Massimo Bianca*, I, cit., p. 517 ss.; Id., *Degli esecutori testamentari*, in *Il codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2005, p. 99 ss.; Id., *L'esecutore testamentario*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, II, cit., p. 1865 ss.; Id., *La*

A tal fine, egli potrebbe anzitutto procedere ad un generico rinvio *per relationem*, limitandosi ad indicare che si occuperà dell'esecuzione della disposizione a favore dell'anima o sarà esecutore il medesimo erede o legatario già testualmente nominato e descritto in una precedente clausola, la cui eventuale correzione *ex art. 625, 1° co., c.c.* produrrà i suoi effetti anche su tale designazione.

Non si può tuttavia escludere che il testatore, pur specificando il collegamento funzionale tra la vocazione come erede o legatario e l'attribuzione delle altre qualifiche descritte, preferisca ricorrere ad ulteriori elementi identificativi che, ad una più attenta analisi sistematica, si rivelino inconciliabili con quelli riferibili direttamente all'erede o al legatario, così da ingenerare un dubbio ermeneutico relativo ad entrambe le disposizioni e superabile solo attraverso l'applicazione dell'art. 625, 1° co., c.c., il quale potrà intervenire, ove il materiale extra-testuale dovesse rivelare con certezza a chi il testatore intendeva riferirsi, anche sull'altra designazione.

Tale conclusione, a sua volta, delinea un motivo di somiglianza rilevante sufficiente a consentire il richiamo – qui inevitabilmente analogico – dello stesso art. 625, 1° co., c.c. per qualunque altra designazione di esecutore testamentario, anche se rivolta ad un soggetto diverso rispetto all'erede o al legatario: la mancanza di una specifica regolamentazione del caso negli artt. 700 ss. c.c. delinea una lacuna da colmarsi secondo le medesime modalità indicate per l'ipotesi in cui la designazione riguardi un erede o un legatario, pena, altrimenti, un'irragionevole disparità di trattamento, potenzialmente destinata a sacrificare la stessa volontà del testatore a misura che dall'erronea designazione si ricavi un motivo d'invalidità che impedisca il ricorso alla figura dell'esecutore, nonostante risulti possibile identificare con certezza colui al quale il *de cuius* intendeva riferirsi.

Un apparato argomentativo pressoché identico consente di risolvere casi simili a quello appena delineato. Così è per la clausola di designazione del curatore di un'eredità giacente (art. 528 c.c.)¹⁰⁸, per colui che dovrà decidere se

designazione dell'esecutore testamentario, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 569 ss.; V. CUFFARO, *Gli esecutori testamentari*, 2^a ed., in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, VI, 2, Torino, 1997, p. 360; Id., *L'esecutore testamentario*, in *Diritto delle successioni e delle donazioni*, II, cit., p. 1302 s.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 307 ss.; G. BALDISSEROTTO e M. MAGAGNA, *op. cit.*, p. 122 ss.; G. VICARI, *L'esecutore testamentario*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, I, cit., p. 1311 s.; E. BERGAMO, in *Delle successioni*, a cura di V. Cuffaro e F. Delfini, *Artt. 565-712*, cit., p. 956 ss.; Cass., 5.8.1940, n. 2774, in *Foro it.*, 1941, I, c. 423 s. (s.m.); App. Firenze, 7.2.1959, in *Giur. tosc.*, 1959, p. 365 ss.; Cass., 19.2.1962, n. 331, in *Giust. civ.*, 1962, I, p. 631 ss.; in *Foro pad.*, 1962, I, c. 439 ss.; e in *Temi nap.*, 1962, III, c. 148 s.; Cass., 4.10.1962, n. 2804, in *Giust. civ.*, 1962, I, p. 2069 ss.; Cass., 10.8.1963, n. 2278, in *Foro it.*, 1964, I, c. 329 ss.; Cass., 7.1.1967, n. 78, in *Giust. civ.*, 1967, I, p. 1102 ss.; Cass., 9.9.1970, n. 1369, *ivi*, 1971, I, p. 332 ss.

¹⁰⁸ Cfr. V.M. TRIMARCHI, *L'eredità giacente*, cit., p. 60 s.; L. FERRI, *Successioni in generale*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1968, p. 156 s.; U. NATOLI, *op. ult. cit.*, p. 256 s.; G. GROSSO ed A. BURDESE, *op. cit.*, p. 201 s.; G. DI LORENZO, *L'eredità giacente*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, I, cit., p. 1185 s.;

pubblicare le opere inedite al momento della morte del loro autore (art. 24, 1° co., legge 22.4.1941, n. 633)¹⁰⁹, per il beneficiario di un'assicurazione sulla vita (artt. 1920, 2° co. e 1921 c.c.)¹¹⁰, nonché per le disposizioni non patrimoniali relative alla designazione del tutore o del curatore di un incapace di agire o dell'amministratore di sostegno (artt. 348, 1° co., 408 e 424 c.c.)¹¹¹.

Riconosciuta l'applicabilità della norma anche a disposizioni – patrimoniali e non patrimoniali – distinte da quella specificamente diretta al compimento della vocazione, l'uso del verbo «nominare» nell'art. 625, 1° co., c.c. si rivela privo di contenuto tecnico e va inteso in termini pressoché identici al «riferirsi» impiegato dallo stesso art. 625, 2° co., c.c., in guisa che qualunque disposizione testamentaria, indipendentemente dalla sua portata precettiva, possa esservi compresa.

A. AZARA, *La designazione del curatore dell'eredità giacente*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 591 ss.

¹⁰⁹ Cfr. A. AURICCHIO, *La pubblicazione dell'opera postuma ed il mandato post mortem*, in *Temi*, 1953, p. 393 ss.; G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, pp. 7 s., nota 16, 72 e 121; P. GRECO e P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Trattato di diritto civile italiano*, fondato da F. Vassalli, XI, 3, Torino, 1974, p. 342 s.; L. BIGLIAZZI GERI, *Delle successioni testamentarie*, cit., p. 86, nota 2; S. CICCARELLO, *op. cit.*, p. 171 ss.; V. CUFFARO, *Gli esecutori testamentari*, cit., p. 358, testo e nota 26; G. BONILINI, *Degli esecutori testamentari*, cit., p. 267 s.; S. MARULLO DI CONDOJANNI, *Le disposizioni relative alla pubblicazione di opere*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, II, cit., p. 791 ss.; ID., *Le disposizioni aventi ad oggetto la pubblicazione di opere*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 395 ss.; M. PROTO, *Il diritto e l'immagine*, Milano, 2012, p. 241 ss.; G. PERLINGIERI, *Invaldità delle disposizioni «mortis causa» e unitarietà della disciplina degli atti di autonomia*, cit., p. 139 s.; R. TUCCILLO, *op. cit.*, p. 204 s.

¹¹⁰ Cfr. L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, in *Enc. dir.*, III, Milano, 1958, p. 638; A. MORA, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, in *Resp. civ. prev.*, 1988, p. 332 ss.; G. VOLPE PUTZOLU, *Assicurazione sulla vita, disposizioni a causa di morte e atti di liberalità*, in *Scintillae juris*, III, cit., p. 2108 s.; A. PALAZZO, *Istituti alternativi al testamento*, cit., p. 117 s.; L. BUGIOLACCHI, *L'assicurazione sulla vita a favore di terzo*, in *Le assicurazioni private*, a cura di G. Alpa, III, Torino, 2006, p. 2582; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, II, cit., p. 871 ss.; ID., *Le disposizioni aventi ad oggetto la designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 407 ss.; M. IRRERA, *L'assicurazione: l'impresa e il contratto*, 2ª ed., in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, Padova, 2011, p. 75 s.; G. PERLINGIERI, *La disposizione testamentaria di arbitrato*, cit., p. 509; Cass., 14.1.1953, n. 98, in *Ass.*, 1953, II, p. 95 ss., con nota di A. VIGORITA, *In tema di designazione testamentaria del terzo beneficiario di una polizza di assicurazione*; Cass., 21.12.2016, n. 26606, in *Foro it.*, 2017, I, c. 1355 ss.; e in *Ass.*, 2017, p. 121 ss.; Cass., 15.10.2018, n. 25635, in *Fam. dir.*, 2019, p. 461 ss., con nota di M. BOSELLI, *L'assicurazione sulla vita a favore degli eredi legittimi e la successiva disposizione testamentaria istitutiva di erede*.

¹¹¹ Cfr. G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, pp. 10, 22, testo e nota 43, 50, testo e nota 39, 72, 104 s., 142, testo e nota 214, 155, 159, testo e nota 256, 348, 354 s., 360 e 368, testo e nota 210; A. DELL'ORO, *Della tutela dei minori*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1979, p. 62 s.; A. BUCCIANTE, *La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione*, 2ª ed., in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, IV, 3, Torino, 1997, p. 693 s.; G. BONILINI, *La designazione del tutore, del curatore e del curatore di beni devoluti a minore d'età*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, II, cit., p. 973 ss.; V. BARBA, *op. ult. cit.*, p. 348 s.

6. La «correzione» dell'errore del testatore

Indicate le ragioni che inducono ad attribuire all'art. 625 c.c. natura generale, avuto riguardo alla fattispecie in esso descritta, resta ora da chiarire se la sua eccezionalità possa essere fondata sulle caratteristiche rimediali della correzione ivi regolata, la quale, per quanto frequentemente qualificata, in dottrina, come rettifica, presenta specificità che poco o nulla hanno a che vedere con gli istituti del diritto contrattuale¹¹².

L'art. 625 c.c., infatti, esprime una regola già conosciuta ed applicata nel diritto romano, il quale, peraltro, non l'aveva affatto elaborata con esclusivo riferimento all'errore o al solo fine di correggere quest'ultimo¹¹³. La «rettifica» regolata dagli artt. 1430 e 1432 c.c., invece, costituisce un'assoluta novità della codificazione del 1942 e presenta qualche somiglianza con l'art. 25, 2° co., OR svizzero del 1911, che impone all'errante di eseguire il contratto «come lo avrebbe inteso, se la controparte accetta di farlo» («wie er ihn verstanden hat, sobald der andere sich hierzu bereit erklärt») e che è a sua volta condizionato dal dibattito sorto in Germania, subito dopo l'entrata in vigore del BGB, in ordine al rischio di condotte abusive insito nell'attribuzione all'errante di un diritto potestativo rivolto all'immediata eliminazione unilaterale del contratto in assenza di un testuale riferimento alla scusabilità o riconoscibilità dell'errore¹¹⁴.

¹¹² Cfr. L. COSATTINI, *Divergenza fra dichiarazione e volontà nella disposizione testamentaria*, cit., p. 461 s.; A. TRABUCCHI, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, cit., p. 707 s.; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *Dell'istituzione di erede e dei legati*, cit., p. 45 ss.; V. PIETROBON, voce *Errore*, cit., p. 3; Id., *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, cit., pp. 327 s., 398 s., 400, 470 s. e 492 ss.; S. PAGLIANTINI, *L'istituzione di enti estinti*, cit., p. 115 ss.; Id., in *Delle successioni*, cit., p. 478 ss.; F. MURINO, *op. cit.*, p. 2072 s.; nonché G. PERLINGIERI, *Invalidità delle disposizioni «mortis causa» e unitarietà della disciplina degli atti di autonomia*, cit., p. 129, nota 41, secondo il quale l'art. 625 c.c. delineerebbe «un meccanismo rettificativo che consente la sostituzione dell'espressione usata dal testatore con quella effettivamente voluta in mancanza di errore».

¹¹³ Cfr. *retro*, Cap. II, §§ 1, 2 e 9.

¹¹⁴ Cfr. E. QUADRI, *La rettifica del contratto*, cit., p. 5 ss.; nonché, per una chiara indicazione delle perplessità manifestate, nel silenzio del c.c. del 1865, in ordine alla possibilità di ammettere l'istituto muovendo dal riconoscimento legislativo dell'invalidità per errore, R. FUBINI, *La dottrina dell'errore in diritto civile italiano*, cit., p. 10 s.; C.F. GABBA, *Contributo alla dottrina dell'errore in diritto civile italiano*, cit., c. 680 s.; A. TRABUCCHI, *Il dolo nella teoria dei vizi del volere*, cit., p. 154 ss.; A. DE CUPIS, *La scusabilità dell'errore nei negozi giuridici con particolare riferimento ai contratti*, cit., p. 22 s.; e, per i sistemi tedesco e svizzero, O. GRADENWITZ, *Anfechtung und Reurecht beim Irrthum*, cit., p. 27 ss.; H. TITZE, *Vom sogenannten Motivirrtum*, in *Festschrift Ernst Heymann mit Unterstützung der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin und der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften zum 70. Geburtstag am 6. April 1940 überreicht von Freunden, Schülern und Fachgenossen*, II, *Recht der Gegenwart*, Weimar, 1940, p. 103 ss.; W. FLUME, *Rechtsgeschäft und Privatautonomie*, cit., p. 200 s.; F. RITTNER, *Rechtswissen und Rechtsirrtum im Zivilrecht*, in *Festschrift für Fritz von Hippel zum 70. Geburts-*

L'introduzione dell'istituto conferma il carattere compromissorio della scelta compiuta dal codice vigente in ordine alle principali teorie fino a quel momento sviluppatesi in ambito negoziale e, in particolare, l'intenzione di temperare lo stesso principio di autoreponsabilità alla luce del canone dell'affidamento, sottraendo la sorte del contratto alla rigida alternativa tra esecuzione in conformità al senso oggettivo ed eliminazione¹¹⁵.

La possibilità di rettifica, infatti, è rimessa ad un'iniziativa discrezionale ed esclusiva della controparte dell'errante, la quale si assume essersi trovata nelle condizioni di riconoscere l'errore, posto che, altrimenti, è la stessa invalidità del contratto ad essere esclusa dall'art. 1431 c.c.

La mancanza di un affidamento meritevole di protezione, indotta appunto dalla riconoscibilità dell'errore, non è dunque assoluta, perché la controparte dell'errante, se non può opporsi al rifiuto di eseguire il contratto secondo il significato che esso oggettivamente esprime, può efficacemente impedirne l'eliminazione, esercitando un diritto potestativo diretto appunto alla rettifica.

Nonostante la formulazione letterale dell'art. 1432 c.c. parli di «offerta» di rettifica, lasciando apparentemente intendere che esista una possibilità di rifiuto, l'attribuzione di una reale portata precettiva alla previsione impone di negare rilevanza alla reazione dell'errante, il quale subisce gli effetti dell'iniziativa della controparte e – fatta salva solo la prova del pregiudizio correlato all'esecuzione del contratto rettificato – deve continuare ad eseguire quest'ultimo, come se l'errore non si fosse mai realizzato, posto che la rettifica non solo preclude l'esercizio dell'azione di annullamento, ma anche la proposizione della corrispondente eccezione e la stessa convalida dell'atto, che ben potrebbe dipendere dalla sua esecuzione nella consapevolezza dell'esistenza dell'errore (art. 1444, 2° co., c.c.)¹¹⁶.

tag, herausgegeben von J. Esser und H. Thieme, Tübingen, 1967, p. 406 ss.; J. NEUNER, *op. cit.*, p. 920 s.

¹¹⁵ Cfr. A. FEDELE, *Dell'annullabilità del contratto*, cit., p. 720 s.; G. STOLFI, *Teoria del negozio giuridico*, cit., p. 140 s.; L. CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, cit., p. 549 s.; M. ALLARA, *La teoria generale del contratto*, cit., p. 188; P. BARCELLONA, *Profili della teoria dell'errore nel negozio giuridico*, cit., p. 157 s.; ID., voce *Errore*, cit., p. 255; A. TRABUCCHI, voce *Errore*, cit., p. 672; A. DALMARTELLO, *Questioni in tema di annullabilità del contratto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1963, p. 27 s. (da cui le successive citazioni); in *Studi in onore di Biondo Biondi*, IV, Milano, 1964, p. 127 s.; e in ID., *Studi di diritto civile e commerciale*, II, Milano, 2009, p. 673 s.; F. LUCARELLI, *Lesione d'interesse e annullamento del contratto*, cit., p. 42 ss.; A. DI MAJO, *op. cit.*, p. 171 s.; R. SCOGNAMIGLIO, *Contratti in generale*, cit., p. 50; E. QUADRI, *op. ult. cit.*, p. 18 s.; V. PIETROBON, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, cit., pp. 79 s., 231 ss. e 418 s.; M. FRANZONI, *Il contratto annullabile*, cit., p. 233 s.; G. MARINI, *Il contratto annullabile*, in *Trattato del contratto*, diretto da V. Roppo, V, *Rimedi*, 1, a cura di A. Gentili, Milano, 2006, p. 424 s.; R. DI RAIMO, in *Dei contratti in generale*, cit., p. 130 s.; V. ROPPO, *Il contratto*, 2ª ed., in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2011, p. 801 s.; R. SACCO, in R. SACCO e G. DE NOVA, *op. cit.*, p. 1561 ss.; C. ROSSELLO, *op. cit.*, p. 251 ss.; Cass., 9.4.2008, n. 9243, in *Giur. it.*, 2008, p. 2447 s.

¹¹⁶ Cfr. A. DALMARTELLO, *op. cit.*, p. 28; F. LUCARELLI, *op. ult. cit.*, pp. 44 s. e 101 s.; ID., *So-*

All'effetto modificativo del contenuto contrattuale deve dunque accompagnarsi un vero e proprio effetto eliminativo, non essendo sufficiente riconoscere alla rettifica una funzione meramente impeditiva dell'azione di annullamento. Diversamente, l'esercizio dell'eccezione o la convalida resterebbero astrattamente realizzabili e paralizzerebbero la stessa operatività della rettifica¹¹⁷.

Ciò è ancor più evidente in presenza di un errore di calcolo, a fronte del quale la rettifica è ordinariamente obbligatoria ai sensi dell'art. 1430 c.c. perché il legislatore assume che esso non sia stato determinante del consenso e dunque non costituisca errore sulla quantità, ferma restando, in quest'ultimo caso, la possibilità di richiamare nuovamente l'art. 1432 c.c.¹¹⁸.

lidarietà e autonomia privata, Napoli, 1970, p. 165, nota 155; E. QUADRI, *op. ult. cit.*, p. 34 ss.; V. FEDELI, *Unilateralità o bilateralità dell'atto di rettifica dell'errore catastale e della menzione urbanistica*, in *Vita not.*, 1997, p. 1087 s.; M. FRANZONI, *Il recupero all'efficacia del contratto invalido*, in *Diritto privato*, (5-6) 1999-2000, cit., p. 173 s.; M. PROTO, *Il mantenimento del contratto rettificato*, in *Riv. sc. sup. ec. fin.*, 2005, p. 314 ss.; E. DEL PRATO, *Le annullabilità*, in *Trattato del contratto*, diretto da V. Roppo, V, 1, cit., p. 241 s.; A. ASTONE, *op. cit.*, p. 175. Si limita a parlare di «improponibilità» dell'azione di annullamento da parte dell'errante F. MESSINEO, voce *Annullabilità e annullamento*, in *Enc. dir.*, II, Milano, 1958, p. 476 s. Secondo V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, pp. 235 s. e 427, invece, alla rettifica bisognerebbe riconoscere la funzione di «paralizzare l'altrui domanda di annullamento».

¹¹⁷ È appena il caso di precisare che la distinzione tra efficacia eliminativa ed impeditiva prospettata nel testo corrisponde a quella più ampiamente teorizzata da G. BENEDETTI, *Dal contratto al negozio unilaterale*, cit., pp. 165 ss., spec. 174 s., per definire le possibili conseguenze giuridiche correlate alla manifestazione del rifiuto o della rinunzia in ambito contrattuale o successorio. Un accenno alla «fattispecie ad efficacia impeditiva di un effetto giuridico», considerata sinonimo della «fattispecie diretta a togliere valore ad un fatto giuridico» è altresì riscontrabile in M. ALLARA, *op. ult. cit.*, p. 33 ss.; ID., *La successione familiare suppletiva*, cit., p. 34 s.; ID., *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 72 ss.; M. BIN, *op. cit.*, p. 46 s. Più recentemente, tornano sul tema G. VETTORI, *Consenso traslativo e circolazione dei beni. Analisi di un principio*, Milano, 1995, p. 40 ss.; C. PILIA, *Circolazione giuridica e nullità*, Milano, 2002, p. 159 ss.; P. PERLINGIERI, *La centralità del rapporto giuridico nel sistema di Mario Allara*, in *Rass. dir. civ.*, 2004, p. 138 ss.; e in ID., *L'ordinamento vigente e i suoi valori. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2006, p. 573 ss.; A. RIZZI, *L'accettazione tardiva*, Milano, 2008, spec. p. 267 ss.

¹¹⁸ Cfr. L. PUCCINI, *op. cit.*, p. 319 s.; P. BARCELLONA, *Profili della teoria dell'errore nel negozio giuridico*, cit., p. 186; A. DALMARTELLO, *op. cit.*, p. 27; A. TRABUCCHI, *op. ult. cit.*, p. 668; G. PIAZZA, *L'errore di calcolo e l'art. 1430 del codice civile*, cit., pp. 575 ss., spec. 596 s. e 612 s.; F. LUCARELLI, *Lesione d'interesse e annullamento del contratto*, cit., pp. 47, testo e nota 78, 116 ss., spec. 118; A. DI MAJO, *op. cit.*, p. 169 s., testo e nota 165; M. PROSPERETTI, *Contributo alla teoria dell'annullabilità*, cit., p. 174, testo e nota 49; E. QUADRI, *op. ult. cit.*, p. 98 ss.; E. VALSECCI, *Il giuoco e la scommessa. La transazione*, 2^a ed., in *Trattato di diritto civile e commerciale*, fondato e già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, XXXVII, 2, Milano, 1986, p. 347 s.; F. CARRESI, *Il contratto*, cit., p. 456; V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, pp. 418 s. e 422 ss.; M. FRANZONI, *Il contratto annullabile*, cit., p. 282 s.; G. DI LORENZO, *L'errore di calcolo e l'errore sulla quantità*, in *Riv. sc. sup. ec. fin.*, 2005, p. 282 ss.; R. DI RAIMO, *op. ult. cit.*, p. 113 ss.; App. Milano, 24.7.1947, in *Giur. it.*, 1948, I, 2, c. 289 ss., con nota di F. MESSINEO, *Errore nella quantità e impossibilità di esecuzione di mandato oneroso a vendere*; Cass., 11.5.1971, n. 1341, in *Temì*, 1973, p. 423 ss., con nota di M. MONTECUCCHI, *Spunti in tema di rilevanza dell'errore*; Cass., 10.1.1973, n. 113, in *Foro it.*, 1973, I, c. 944 ss.; e in

Il più significativo discostamento con lo schema rimediabile regolato dall'art. 625 c.c. si registra dunque sul piano funzionale.

In quest'ultimo caso, il superamento dell'errore non dipende dall'iniziativa discrezionale di un contraente né, tantomeno, può essere spiegato alla luce del principio dell'affidamento e della sua prevalenza, in ambito contrattuale, sulla stessa autoresponsabilità. Tali elementi, per quanto già sufficienti a tenere ben distinti i due istituti, costituiscono ovvi corollari della struttura unilaterale non recettizia dell'atto *mortis causa*, ancora svalutabili attraverso un'aprioristica adesione al dogma volontaristico, riadattato in modo tale da proteggere un'ipotetica volontà del dichiarante priva del condizionamento invalidante indotto dall'errore¹¹⁹.

Quando vi sono gli estremi per applicare l'art. 625 c.c., solo la reale intenzione del testatore, in quanto accertata in modo univoco mediante il richiamo del materiale extra-testuale, impone la produzione di effetti diversi rispetto a quelli correlati all'«erroneità» dell'indicazione.

Il superamento di quest'ultima, in altri termini, avviene mediante l'at-

Dir. giur., 1973, p. 261 ss., con nota di E. QUADRI, *Riflessioni sull'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 1430 c.c.* (ma *ivi* datata 15.1.1973); Cass., 2.4.1982, n. 2029, in *Dir. giur.*, 1985, p. 804 ss., con nota di S. SELVAGGI, *Un presunto caso di errore sulla quantità e la dubbio interpretazione giurisprudenziale dell'art. 1430 c.c.*; Cass., 6.7.1983, n. 4567, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce *Contratto in genere*, n. 304; Cass., 28.1.1987, n. 835, *ivi*, 1987, voce *cit.*, n. 382; Cass., 1.2.1992, n. 1074, in *Corr. giur.*, 1992, p. 638 ss., con nota di V. MARICONDA; Cass., 20.3.1995, n. 3228, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *cit.*, n. 443; Trib. Cagliari, 6.11.2006, in *Riv. giur. sarda*, 2009, p. 85 ss., con nota di E. MARINI, *La rilevanza ictu oculi dell'errore sul computo degli interessi di un mutuo*; Cass., 18.2.2016, n. 3178, in *Rep. Foro it.*, 2016, voce *cit.*, n. 418.

¹¹⁹ Cfr. M. ALLARA, *La successione testamentaria*, I, cit., p. 191 s.; A. TRABUCCHI, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, cit., p. 707; nonché G. CIAN, *Alcune riflessioni in tema di rettifica*, cit., pp. 594 e 600, secondo il quale «in sostanza, la rettifica viene a dare alla dichiarazione erronea quel significato giuridico che essa avrebbe avuto al momento in cui sorgeva se, nella lettura ermeneutica della stessa, si fosse potuto applicare il principio "falsa demonstratio non nocet" ... L'esercizio del potere di rettifica incide ... non soltanto sul significato giuridico della dichiarazione dell'errante, ma ... esso viene a modificare, nei negozi bilaterali, anche contenuto e significato della dichiarazione a suo tempo emessa dal soggetto rettificante, non potendosi parlare altrimenti, dopo la rettifica, di consenso, cioè di compresenza di due dichiarazioni di uguale significato giuridico». Da ciò deriverebbe l'impossibilità di estendere l'art. 1432 c.c., in via analogica, al testamento: «se si tratta di errore o di svista nell'impiego dei segni espressivi, l'ampia applicazione del principio interpretativo "falsa demonstratio non nocet", escludendo la presenza di una fattispecie dichiarativa viziata da errore (ostativo), elimina perciò stesso il presupposto per l'esistenza di una possibilità di rettifica. Se si tratta invece di errore sui motivi, il principio generale che ispira il sistema successorio, per cui vale la disciplina della successione legale fino al punto in cui essa non debba cedere (in tutto o in parte) al diverso regolamento dettato dall'atto testamentario, in quanto questo possa dirsi espressione di una volontà reale non viziata ... dovrebbe portare ad escludere l'ammissibilità di una rettifica, che ... farebbe riferimento soltanto ad una volontà ipotetica». Si potrebbe dunque concludere che la rettifica sopperisce, in ambito contrattuale, all'assenza di una norma corrispondente all'art. 625 c.c., ma questo rilievo sembrerebbe eccessivamente svalutare la reale portata precettiva di quest'ultima previsione, la quale non offre tutela a quanto il testatore avrebbe potuto dire, bensì a quanto il testatore ha *aliunde* detto.

tribuzione di valore testamentario ad una disposizione alternativa rispetto a quella desunta dall'impiego degli ordinari canoni ermeneutici e ricostruita ad esito di un intervento avente funzione integrativa ed innovativa, perché idoneo a ridefinire il processo determinativo dei componenti essenziali del lascito avviato dall'analisi testuale.

La portata precettiva dell'art. 625 c.c. si sostanzia infatti nell'imporre all'interprete, anche dopo il ricorso a tutte le tecniche ermeneutiche applicabili al testamento, un'ultima verifica, innescata dalla constatazione dell'erroneità dell'indicazione testamentaria e finalizzata a ricercare una soluzione che, essendo alternativa all'eliminazione, è resa legittima dalla sua corrispondenza – «in modo non equivoco» – alla reale intenzione del testatore.

In ambito contrattuale, una siffatta integrazione trova nell'art. 1362, 1° co., c.c. un ostacolo insormontabile: la necessità d'individuare la «comune intenzione» dei contraenti muovendo dal «senso letterale delle parole» vale, infatti, a smentire che l'enucleazione della portata precettiva della dichiarazione possa essere condizionata dall'intento soggettivo del dichiarante fino al punto di snaturare il significato delle espressioni impiegate¹²⁰.

L'onere del destinatario di porre attenzione alle dichiarazioni e alla condotta del dichiarante, senz'altro collegabile all'applicazione del principio di buona fede *ex art.* 1366 c.c., concorre alla delimitazione del vincolo as-

¹²⁰ Cfr. C. GRASSETTI, *L'interpretazione dei contratti e il ricorso in Cassazione*, cit., c. 315; ID., *L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti*, cit., p. 108 s.; ID., in C. GRASSETTI, R. FRANCESCHELLI, A. LEFEBVRE D'OVIDIO, F. DE MARTINO e R. NICOLÒ, *Discussione intorno al principio di conservazione dei contratti nei riguardi delle clausole di irresponsabilità*, in *Riv. dir. nav.*, 1939, I, p. 349; ID., voce *Interpretazione dei negozi giuridici «inter vivos»*, cit., p. 906 s.; L. CARIOTA FERRARA, *Volontà, manifestazione, negozio giuridico*, cit., p. 383 s.; G. STOLFI, *op. ult. cit.*, p. 202 s.; ID., *Il negozio giuridico è un atto di volontà*, cit., c. 51 s.; E. ONDEI, *La volontà nei contratti*, in *Foro pad.*, 1949, III, c. 19 s.; L. MOSCO, *op. cit.*, p. 71 s.; L. FERRI, *Errore ostativo e interpretazione del contratto*, cit., p. 1506 s.; C. FURNO, *op. cit.*, p. 1201 s.; F. MESSINEO, voce *Contratto (diritto privato-teoria generale)*, in *Enc. dir.*, IX, Milano, 1961, p. 949; P. SCHLESINGER, *Interpretazione del contratto e principio dispositivo*, cit., p. 1142 s.; F. LUCARELLI, *op. ult. cit.*, p. 183 s.; F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., p. 228 s.; R. SCOGNAMIGLIO, *op. ult. cit.*, p. 184; E. FERRERO, *Il dissenso occulto nella teoria generale del contratto*, cit., p. 47 s.; E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit., p. 281 ss.; M. PROSPERETTI, *op. ult. cit.*, p. 180 s.; C. DONISI, *Il contratto con se stesso*, Napoli, 1982, p. 14 ss.; V. DONATO, *op. cit.*, p. 643 s., testo e nota 15; F. ZICCARDI, voce *Interpretazione*, cit., p. 5 s.; V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, p. 258 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti*, cit., pp. 42 s., testo e nota 73, e 325 ss.; A. CATAUDELLA, *L'art. 1366 ed il commento del Guardasigilli*, cit., pp. 375 s. e 379 s.; L. MENGONI, *L'argomentazione orientata alle conseguenze*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1994, p. 10 s.; e in ID., *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, cit., p. 101 s.; N. IRTI, *Testo e contesto*, cit., pp. 20 ss. e 115 ss., spec. 42 s.; B. SIRGIOVANNI, *Interpretazione del contratto non negoziato con il consumatore*, in *Rass. dir. civ.*, 2006, p. 729 s., nota 28; And. GENOVESE, *Contratto standard e comune intenzione delle parti*, in *Obbl. contr.*, 2007, p. 1020 ss.; e in *Studi in onore di Giuseppe Benedetti*, II, cit., p. 815 ss.; ID., *L'interpretazione del contratto standard*, Milano, 2008, p. 52 ss.; R. SACCO, voce *Interpretazione del contratto*, cit., p. 572; M. D'AURIA, *Il rilievo giuridico del metodo letterale nell'interpretazione contrattuale*, cit., p. 281 s.

sunto dalle parti, facendolo appunto coincidere con quello correlato all'individuazione del significato oggettivo dell'accordo, e non autorizza indebite estensioni dirette ad includere in quest'ultimo regole di condotta non conoscibili con l'ordinaria diligenza¹²¹.

Il dichiarante è dunque legittimato ad invocare l'errore solo per dimostrare che il contenuto della dichiarazione ha subito un'alterazione essenziale dalla falsa rappresentazione della realtà e il superamento di tale vizio è rimesso ad una scelta libera della controparte che, spontaneamente, decide di rettificare dando valore giuridico a quanto altrimenti non avrebbe alcun rilievo.

La rettifica non altera gli esiti ermeneutici dell'interpretazione del contratto né, tantomeno, ne arricchisce la portata precettiva superandone le lacune. Il mero fatto che essa sia finalizzata ad attuare un'ipotetica dichiarazione non viziata dell'errante dà conto solo dell'obiettivo perseguito dall'istituto, che è quello di eliminare l'errore.

A tal stregua, l'eccezionalità della rettifica non sembra seriamente contestabile. In assenza di errore, un riconoscimento generalizzato del rimedio in esame legittimerebbe ogni contraente ad imporre unilateralmente modifiche al contenuto contrattuale per una motivazione evanescente quale quella collegata all'ipotetica intenzione della controparte¹²².

Nel caso regolato dall'art. 625 c.c., invece, la necessaria presenza di una componente integrativa per il perfezionamento del rimedio vale a conferire contorni meramente impeditivi e non eliminativi all'intervento correttivo regolato dalla norma.

L'interprete, autorizzato a riformulare la disposizione testamentaria nel senso indicato dal materiale extra-testuale, interviene sull'erroneità prima che produca i suoi effetti perché impedisce ai legittimati attivi di far valere l'errore agendo giudizialmente per l'annullamento. In tal modo il vizio della volontà è assorbito da un procedimento che ne determina una nuova e diversa configurazione, ad esito della quale il vizio perde i connotati che lo rendono tale e diviene un ordinario termine di riferimento sul quale la disposizione testamentaria può ormai appuntarsi al riparo da dubbi o incertezze. A tal stregua, non potrebbe dirsi che il vizio è «eliminato» in quanto reso inoffensivo dopo che abbia – pure per un istante – prodotto conseguenze giuridiche tipicamente ascrivibili alla qualificazione che dovrebbe competergli. Al contrario il vizio è reso innocuo dalla dimostrazione che esso è il frutto di un'analisi ancora provvisoria della scheda, mentre, in realtà, il

¹²¹ Cfr. *retro*, Cap. I, §§ 7 e 8.

¹²² Cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, *op. ult. cit.*, p. 166; F. LUCARELLI, *op. ult. cit.*, pp. 88 ss. e 138 ss.; M. PROSPERETTI, *Sulla riduzione ad equità del contratto rescindibile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1966, p. 1217 ss.; ID., *Contributo alla teoria dell'annullabilità*, cit., pp. 40 ss., spec. 88 ss. e 150 ss.; E. QUADRI, *La rettifica del contratto*, cit., pp. 91 ss., spec. 97 s.; V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, pp. 258 ss. e 368 ss.; M. FRANZONI, *op. ult. cit.*, p. 423 s. M. PENNASILICO, *L'operatività del principio di conservazione in materia negoziale*, cit., p. 704 s., testo e nota 7.

testatore ha inteso dire – e dunque ha detto, grazie al materiale extra-testuale – qualcosa di diverso da quanto accertabile mediante l'interpretazione della disposizione nel suo significato oggettivo¹²³. Sarebbe allora il caso di affermare che il vizio è solo potenziale, ma la corretta applicazione della regola sancita dall'art. 625 c.c., dequalificandolo, lo riduce a normalità impedendogli di sortire effetti demolitori o anche solo di dare avvio ad un'azione rivolta a questo fine.

Le differenze appena delineate si lasciano più facilmente apprezzare in presenza di un errore ostativo d'identificazione.

Secondo l'orientamento prevalente, la rettificabilità del contratto affetto da tale forma di errore non può essere ammessa, perché, una volta dimostrato che il dichiarante non ha inteso vincolarsi con la controparte, la stessa esistenza dell'accordo genera un pregiudizio non superabile attraverso il richiamo dell'art. 1432 c.c.¹²⁴.

L'art. 625 c.c., invece, impone un trattamento rimediabile del tutto diverso: accertata l'identità del beneficiario che il testatore avrebbe voluto nominare, si procede alla pura e semplice sostituzione integrale dell'indicazione con quella corretta, così da impedire all'errore la produzione delle sue conseguenze invalidanti, facendo dire alla dichiarazione quanto avrebbe dovuto esprimere, nonostante la sua formulazione¹²⁵.

Ciò vale altresì ad escludere una qualche somiglianza tra il rimedio in esame e la convalida *ex art. 1444 c.c.*, la quale supera il motivo di annullamento garantendo un'esecuzione del contratto conforme al senso oggettivo ricavato dalla sua interpretazione e quindi rendendo definitivi gli effetti già prodotti dal suo perfezionamento, il che è proprio quello che l'art. 625 c.c. impedisce di fare dando rilievo sovraordinato al materiale extra-testuale¹²⁶.

¹²³ Cfr. M. ALLARA, *Il testamento*, cit., p. 163; ID., *La successione testamentaria*, I, cit., p. 50, il quale, chiarito che la legge ammette a tal fine l'operatività di una «dichiarazione meramente putativa» tratta dal materiale extra-testuale, evidenzia che nel caso in esame si registra una difformità tra l'oggetto della volizione testamentaria e quello della dichiarazione. Similmente, A. TRABUCCHI, voce *Errore*, cit., p. 669; G. PIAZZA, *L'identificazione del soggetto del negozio giuridico*, cit., p. 176, secondo cui ciò «equivale a dire che, alla fine di tale procedimento identificativo, il simbolo o l'insieme dei segni dichiarati nell'atto negoziale per indicare il soggetto, perde ogni autonomo valore designativo per assumere di fatto quello di segno distintivo convenzionalmente corrispondente alla persona in altro modo identificata»; nonché D. RUSSO, *La diseredazione*, cit., p. 89 s.: «l'art. 625 ... lungi dall'esser indice della non corrispondenza tra volontà ed effetti, ne è, anzi, garanzia, in quanto sancisce l'efficacia dell'accertata volontà, pur se erroneamente espressa».

¹²⁴ Cfr. E. QUADRI, *op. ult. cit.*, p. 74 ss.; G. MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, cit., p. 561 s.; R. DI RAIMO, *op. ult. cit.*, p. 133 s.; G. CIAN, *op. ult. cit.*, p. 597 s.

¹²⁵ Cfr. *retro*, Cap. III, §§ 3 e 4.

¹²⁶ Affermano la funzione eliminativa della convalida, riferendola alla possibilità di precludere, mediante l'esercizio del diritto all'annullamento, gli effetti già prodotti dall'atto annullabile, G. GIAMPICCOLO, *La dichiarazione recettizia*, cit., p. 94 s., testo e nota 203; N. IRTI, *La ripetizione del negozio giuridico*, Milano, 1970, p. 45 s.; G. PIAZZA, *La convalida nel diritto privato*, I, *La convalida espressa*, Napoli, 1973, pp. 105 ss., spec. 112; ID., *La convalida tacita*

Ancor più evidente è, per questo stesso motivo, la differenza con la conferma *ex art. 590 c.c.*¹²⁷.

Ove, in particolare, s'intenda aderire alla posizione di chi, portando alle estreme conseguenze l'autonomia dalla fattispecie confermata, ha qualificato la conferma come dichiarazione unilaterale di volontà, diretta a modificare la situazione giuridica preesistente mediante un'attribuzione patrimoniale esposta al rifiuto dei beneficiari e causalmente giustificata dal riferimento all'atto invalido¹²⁸, è sufficiente porre l'accento sulla compo-

nel diritto privato, Napoli, 1980, p. 49 ss.; ID., voce *Convalida*. 1) *Convalida del negozio giuridico*, in *Enc. giur. Treccani*, IX, Roma, 1988, p. 3; G. MIRABELLI, *op. ult. cit.*, p. 571 s.; L. PUCCHINI, *Note in tema di legittimazione congiuntiva alla conferma di testamento affetto da annullabilità assoluta, nel quadro degli atti di accertamento privato*, in *Giust. civ.*, 1983, II, p. 223 ss.; R. CAPRIOLI, *La conferma delle disposizioni testamentarie e delle donazioni nulle*, Napoli, 1985, p. 199; ID., *Progetto per la voce «convalida e conversione (diritto civile)» di una enciclopedia*, in *Juscivile*, 2013, p. 461 ss.; e in ID., *Argomenti di diritto civile*, Napoli, 2014, p. 133 ss.; G.B. FERRI, voce *Convalida, conferma e sanatoria del negozio giuridico*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, IV, Torino, 1989, p. 350 s. (lo scritto, con il titolo *Il c.d. recupero del negozio invalido*, è altresì edito in *Riv. dir. comm.*, 1986, I, pp. 1 ss., spec. 24 s.; e in ID., *Le anamorfosi del diritto civile attuale*, cit., pp. 413 ss., spec. 438 s.); A. CATRICALÀ, voce *Accertamento (negozio di)*, in *Enc. giur. Treccani*, I, Roma, 1988, p. 4 s.; G. MARINI, *op. ult. cit.*, p. 402 ss. Con più ampio riferimento alle molteplici teorie ricostruttive della convalida, comunque incentrate pur sempre sull'attribuzione di un effetto eliminativo, ancorché talvolta correlato ad una vera e propria rinuncia all'azione di annullamento, cfr. anche A. FEDELE, *La invalidità del negozio giuridico di diritto privato*, cit., p. 229 ss.; E. BETTI, voce *Convalida o conferma del negozio giuridico*, in *Noviss. dig. it.*, IV, Torino, 1959, p. 790 s.; G. GIACOBBE, *op. cit.*, pp. 479 ss., spec. 481 s.; F. SANTORO-PASSARELLI, *op. ult. cit.*, p. 257; M. SEGNI, *Autonomia privata e valutazione legale tipica*, cit., pp. 186 ss. e 259 ss.; F. GAZZONI, *L'attribuzione patrimoniale mediante conferma*, cit., p. 103 s.; M. PROSPERETTI, *Sulla convalida del negozio giuridico*, in *Studi in onore di Francesco Santoro-Passarelli*, III, cit., p. 826 ss.; ID., *Contributo alla teoria dell'annullabilità*, cit., pp. 40 ss. e 128 ss.; M. FRANZONI, *Il recupero all'efficacia del contratto invalido*, cit., p. 113 ss.; ID., *Il contratto annullabile*, cit., p. 428 ss.; A. GENTILI, *Le invalidità*, cit., p. 1626; R. SACCO, voce *Sanatoria del negozio invalido*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, Agg., VIII, Torino, 2013, p. 673 ss.; S. DELLE MONACHE, *Accertamento negoziale e conferma di disposizioni testamentarie nulle*, in *Riv. not.*, 2014, p. 406 s.; E. DEL PRATO, *Gli strumenti contrattuali di negoziazione della lite: tratti di incidenza della dottrina sulla giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2016, p. 180 s., testo e nota 16; e in *L'incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti*, a cura di C. Perlingieri e L. Ruggeri, Napoli, 2016, p. 253 s., testo e nota 16; S. PAGLIANTINI, *Motivi del testatore, struttura e attuazione dell'atto dispositivo*, cit., p. 53 s.

¹²⁷ Una puntuale descrizione dei molteplici significati che la parola «conferma» può assumere nel diritto privato e della funzione necessariamente costitutiva che la connota nel caso regolato dall'art. 590 c.c. è ora offerta da F. ADDIS, *Conferma*, in *Le parole del diritto*, I, cit., pp. 275 ss., spec. 281 ss., che riprende e sviluppa quanto già rilevato in ID., *Lettera di conferma e silenzio*, Milano, 1999, spec. p. 97 ss.

¹²⁸ È la tesi sostenuta da F. GAZZONI, *Il negozio di conferma della donazione nulla e la sua forma*, in *Riv. dir. comm.*, 1968, II, p. 313 ss.; ID., *La giustificazione causale del negozio attributivo di conferma*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 269 ss.; ID., *L'attribuzione patrimoniale mediante conferma*, cit., pp. 73 ss., 141 ss. e 207 ss., che riprende e sviluppa le acquisizioni teoriche in tema di negozio unilaterale di G. BENEDETTI, *op. ult. cit.*, spec. p. 185 ss.; e di L.V. MOSCARINI, *I negozi a favore di terzo*, Milano, 1970, spec. pp. 22 ss. e 125 ss. Attribuiscono

nente attributiva ineludibilmente correlata all'atto stesso per segnalare un connotato incompatibile con la correzione *ex art. 625 c.c.*, la quale mira, più modestamente, a far produrre effetti alla disposizione testamentaria, assumendone la validità quantomeno formale e continuando a conferirle il compito di concorrere alla definizione della vicenda successoria.

Anche accogliendo altre ricostruzioni della conferma, volte ad attribuirle contorni abdicativi, alla stregua di una rinuncia a far valere la nullità¹²⁹, o a porre l'accento sul carattere morale o sociale dei doveri con essa adempiuti, avuto riguardo all'attuazione del *dictum* testamentario¹³⁰, bisognerebbe comunque considerare che la conferma stessa, in quanto priva di effetti modificativi sul contenuto della disposizione, si sostanzia nell'esecu-

alla conferma finalità attributiva anche M. SEGNI, *op. ult. cit.*, p. 280 ss.; M. PROSPERETTI, *Contributo alla teoria dell'annullabilità*, cit., pp. 56 s. e 130 s., testo e nota 54; R. CAPRIOLI, *I profili effettuali dell'atto nullo confermato ex artt. 590 e 799 c.c.*, in *Dir. giur.*, 1983, p. 521 ss.; e in *Id.*, *Argomenti di diritto civile*, cit., p. 7 ss.; *Id.*, *La conferma delle disposizioni testamentarie e delle donazioni nulle*, cit., p. 125 ss.; P. SIRENA, *La gestione di affari altrui: ingerenze egoistiche, ingerenze altruistiche e restituzione del profitto*, Torino, 1999, p. 215 s.; M. LABRIOLA, *La conferma delle disposizioni testamentarie nulle*, cit., p. 509 ss.; *Id.*, *La conferma del testamento nullo*, cit., p. 70 ss.; nonché, sia pure all'esito di una valutazione maggiormente critica di alcuni passaggi argomentativi, G. FILANTI, *op. cit.*, pp. 243 ss., spec. 247 s., 263 e 274 s., il quale, pur contestando la riconduzione della conferma al negozio unilaterale soggetto a rifiuto, conclude che, stante l'impossibilità di far discendere dall'atto nullo l'effetto attributivo, alla conferma bisognerebbe riconoscere un'efficacia strumentale, cioè l'idoneità a costituire in capo al beneficiario «poteri il cui esercizio soltanto può provocare un effettivo incremento della sua sfera giuridica».

¹²⁹ Cfr. W. D'AVANZO, *op. cit.*, p. 706 s.; M. ALLARA, *La successione testamentaria*, I, cit., p. 163 s.; *Id.*, *Principi di diritto testamentario*, cit., p. 55 s., il quale modifica parzialmente quanto sostenuto, nel silenzio del c.c. del 1865, in *Id.*, *Il testamento*, cit., p. 136 ss.; L. CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, cit., p. 342; C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, I, cit., p. 270; G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., p. 210 ss.; A. AURICCHIO, *La conferma del testamento nullo e la sua forma*, in *Foro it.*, 1956, I, c. 120 ss.; E. PEREGO, *Favor legis e testamento*, cit., p. 142 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, I, cit., p. 350 s.; *Id.*, *Delle successioni testamentarie*, cit., p. 153; C. VENDITTI, *Disposizione testamentaria orale e conferma ex art. 590 c.c.*, in *Dir. giur.*, 1988, p. 151 ss.; B. TOTI, *La rilevanza delle cause d'invalidità nell'applicazione dell'art. 590 c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, I, pp. 215 ss. e 435 ss.; S. DELLE MONACHE, *Testamento*, cit., p. 258 ss.; M. FRANZONI, *La conferma del testamento invalido*, cit., p. 1607 ss.; G. PALAZZOLO, *La conferma delle attribuzioni gratuite invalide come rinuncia all'azione*, in *Vita not.*, 2010, p. 595 ss.; S. PAGLIANTINI e S. BRANDANI, *op. cit.*, p. 191 s.; Cass., 12.4.1943, in *Giur. it.*, 1943, I, 1, c. 1265 ss.; e in *Riv. dir. civ.*, 1943, p. 192 s. (s.m.), con nota di F. SANTORO-PASSARELLI, *Testamento revocato - Esecuzione volontaria*; Trib. Firenze, 3.2.1960, in *Giur. tosc.*, 1960, p. 303 s.; Cass., 5.5.1965, n. 807, in *Giust. civ.*, 1966, I, p. 602 ss.; Cass., 28.7.1965, n. 1794, in *Foro it.*, 1965, I, c. 1657 ss.; Cass., 11.8.1980, n. 4923, *ivi*, 1981, I, c. 435 ss., con nota di L. DI LALLA; e in *Riv. not.*, 1981, p. 459 s.

¹³⁰ Cfr. G. OPPO, *Adempimento e liberalità*, Milano, 1947, p. 367 ss.; F. ROMANO, *op. cit.*, p. 775 ss.; G. CRISCUOLI, *Le obbligazioni testamentarie*, cit., p. 588 ss.; L. RAGAZZINI, *Obbligo di pubblicazione e nullità dell'olografo*, in *Vita not.*, 1994, p. 1518 s.; L. BALESTRA, *Le obbligazioni naturali*, cit., p. 187 ss.; App. Palermo, 30.6.1956, in *Foro sic.*, 1956, I, p. 225 ss.; Cass., 15.2.1968, n. 535, in *Foro it.*, 1968, I, c. 1949 ss.; e in *Vita not.*, 1968, p. 437 ss., ancorché con un mero *obiter dictum*.

zione di quest'ultima secondo il suo significato oggettivo così come ricostruito ad esito della sua interpretazione e senza procedere ad alcuna integrazione extra-testuale.

In ogni caso, la conferma si connota per una spontaneità che la rende eventuale e non coercibile, mentre, nell'ipotesi regolata dall'art. 625 c.c., è proprio la legge ad imporre l'esecuzione della disposizione nel senso corrispondente a quanto dedotto dal materiale extra-testuale, così da delineare una sequenza correttiva alla quale nessuno può sottrarsi.

Ciò ha rilevanti riflessi applicativi in ordine alla stessa determinazione dell'ambito di operatività dell'art. 590 c.c.

Nonostante il riferimento alla «nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda», induca parte maggioritaria della dottrina e della giurisprudenza a riconoscere la possibilità di sottoporre a conferma anche le disposizioni semplicemente annullabili¹³¹, ad esiti opposti è necessario pervenire per le ipotesi che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 625 c.c. Delle due l'una: o ricorrono le condizioni per la correzione e allora l'esecuzione deve avere luogo nel senso corrispondente alla reale intenzione del testatore; oppure, ove l'intervento correttivo sia in qualche modo precluso dal mancato superamento della prova di resistenza, per l'impossibilità di ricostruire la reale intenzione in termini univoci, l'accertamento della contrarietà del significato oggettivo a quanto inteso dal *de cuius* vale a privare di fondamento giustificativo l'eventuale conferma, che, non potendo attuare la volontà del testatore, si trasformerebbe in un atto volto a soddisfare bisogni ad esso estranei¹³².

¹³¹ Cfr. A. CICU, *Testamento*, cit., p. 28 s.; G. PASETTI, *La sanatoria per conferma del testamento e della donazione*, Padova, 1953, p. 185 s.; M. ALLARA, *L'elemento volitivo nel negozio testamentario*, cit., p. 54 s.; G. GABRIELLI, *L'oggetto della conferma ex art. 590 c.c.*, cit., p. 1366 ss.; G. STOLFI, *Litisconsorzio necessario ed impugnazione del testamento*, cit., p. 276 s.; F. GAZZONI, *L'attribuzione patrimoniale mediante conferma*, cit., pp. 94 ss. e 296 ss.; M.V. DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, cit., p. 94 s.; G. FILANTI, *op. cit.*, p. 257 ss.; R. CAPRIOLI, *La conferma delle disposizioni testamentarie e delle donazioni nulle*, cit., p. 199 ss.; E. LECCESE, *Incapacità naturale e teoria dell'affidamento*, Napoli, 1999, p. 17 ss.; G. BONILINI, voce *Testamento*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XIX, Torino, 1999, p. 376 s.; M. FRANZONI, *Il contratto annullabile*, cit., p. 443 ss.; M. QUARGNOLO, *Limitazioni testamentarie al potere di disposizione. Divieti di alienazione e limitazioni alle facoltà di godimento imposti per atto di ultima volontà*, Padova, 2007, p. 18 s., testo e nota 27; S. PAGLIANTINI e S. BRANDANI, *op. cit.*, p. 203 s.; Cass., 8.10.1948, n. 1717, in *Giur. it.*, 1949, I, 1, c. 486 ss.; Trib. Napoli, 2.4.1956, in *Riv. not.*, 1956, p. 238 ss.; Cass., 23.4.1965, n. 719, in *Foro it.*, 1965, I, c. 1719 ss.; e in *Giust. civ.*, 1965, I, p. 2293 ss.; Cass., 7.5.1965, n. 843, in *Foro it.*, 1965, I, c. 1465 ss.; App. Milano, 5.4.1974, in *Mon. trib.*, 1974, p. 760 ss.; Trib. Napoli, 24.1.1976, in *Dir. giur.*, 1976, p. 60 ss., con nota di R. CAPRIOLI, *Conferma ex art. 590 c.c., testamento annullabile e pluralità di interessati*; e in *Giur. it.*, 1977, I, 2, c. 357 ss., con nota di G. STOLFI, *Appunti sull'art. 590 c.c.* (questa nota può altresì leggersi in *Id.*, *Note di giurisprudenza e saggi di vario diritto*, cit., p. 124 ss.); Trib. Palermo, 3.7.1982, in *Dir. fam.*, 1983, p. 616.

¹³² Cfr. F. ADDIS, *Conferma*, cit., pp. 286 ss., spec. 294 s.; e, con più ampio riferimento all'efficacia preclusiva dell'accertamento, A.M. PALMIERI, *Transazione e rapporti eterodeterminati*, Milano, 2000, p. 60 ss.; L. FOLLIERI, *L'accertamento convenzionale dell'usucapione*,

Un qualche elemento di somiglianza tra l'istituto regolato dall'art. 625 c.c. e la disciplina contrattuale si potrebbe forse intravedere nel confronto con la sostituzione *ex art. 1419, 2° co., c.c.*, specie se estesa a previsioni derogabili¹³³, e, soprattutto, con la conversione *ex art. 1424 c.c.*¹³⁴.

Napoli, 2018, p. 37 ss. Sulla necessità di muovere da questo rilievo per valutare i limiti entro i quali i soggetti indicati nella disposizione testamentaria possono accordarsi per superare le incertezze sottese alla sua formulazione ed impegnarsi ad eseguirla secondo un significato da essi condiviso, sia altresì consentito il rinvio ad A. VENTURELLI, *Gli accordi di interpretazione del testamento*, in *I poteri privati e il diritto della regolazione*, a cura di P. Sirena ed A. Zoppini, Roma, 2018, pp. 311 ss., spec. 324 ss.; ID., *Clausola determinativa del lascito testamentario*, in *Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche*, a cura di M. Confortini, II, Torino, 2019, pp. 777 ss., spec. 798 ss.

¹³³ È la ben nota posizione di G. DE NOVA, *Nullità relativa, nullità parziale e clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, II, pp. 480 ss., spec. 486 s.; e in ID., *Il contratto. Dal contratto atipico al contratto alieno*, Padova, 2011, pp. 609 ss., spec. 616 s., successivamente ripresa anche da M. CONFORTINI, *Problemi generali del contratto attraverso la locazione*, Padova, 1988, p. 175 ss.; G. GITTI, *Contratti regolamentari e normativi*, Padova, 1994, pp. 84 ss., spec. 91 s.; ID., *La «tenuta» del tipo contrattuale e il giudizio di compatibilità*, in *Il diritto europeo dei contratti fra parte generale e norme di settore*, Atti del Convegno, Pisa, 25.-26.5.2007, a cura di E. Navarretta, Milano, 2007, p. 489 s.; in *Riv. dir. civ.*, 2008, I, p. 510 s.; e in *Studi in onore di Giorgio Cian*, I, cit., p. 1212 s.; A. D'ADDA, *Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto*, Padova, 2008, pp. 231 ss., spec. 254 s., testo e nota 49; ID., *Invalità dei patti abusivi, correzione legale del contratto e disciplina della nullità parziale*, in *Obbl. contr.*, 2008, p. 487 ss.; ID., *Nullità parziale ed integrazione del contratto con regole dispositive*, in *Le forme della nullità*, a cura di S. Pagliantini, Torino, 2009, p. 127 s.; e da F. ADDIS, *La sostituzione automatica della clausola «gravemente iniqua» nella disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2015, p. 23 ss.; e in *Prospettive e limiti dell'autonomia privata*, I, cit., p. 1 ss.

¹³⁴ Si muovono in una direzione simile, in Germania, F. SCHULZ, *Der Irrtum im Beweggrund bei der testamentarischen Verfügung*, cit., p. 84 s., che non ha esitato a ricondurre entro i confini di un rimedio assimilabile alla conversione sia il principio «falsa demonstratio non nocet» sia, soprattutto, la stessa interpretazione «integrativa», evidenziando che, attraverso questi strumenti ermeneutici, si assicurerebbe di fatto prevalenza ad una volontà ipotetica, in quanto non dichiarata. Successivamente, U. VON LÜBTOW, *Probleme des Erbrechts*, cit., p. 64 ss.; ID., *Erbrecht*, I, Berlin, 1971, p. 264 ss., allo scopo di conferire al principio conservativo fissato dal § 2084 BGB un ambito di operatività più vasto, sganciandolo dal preventivo impiego del canone letterale dal quale evincere una pluralità di significati astrattamente riconducibili alla medesima disposizione, ha riconosciuto la possibilità di usare la norma per addivenire ad esiti identici a quelli della conversione, così da privilegiare l'interpretazione più favorevole alla volontà presumibile del *de cuius*, anche in presenza di uno specifico motivo di nullità. Con riferimento al contratto, ad esiti non dissimili perviene infine anche J. HAGER, *op. cit.*, pp. 121 ss. e 158 ss. Per una serrata critica di queste tesi e per la riaffermazione di esiti sostanzialmente identici a quelli sottesi alla «teoria dell'accenno», cfr., tuttavia, E. PEREGO, *op. ult. cit.*, p. 296 ss.; C. KRAMPE, *Die Konversion des Rechtsgeschäfts*, Frankfurt am Main, 1980, p. 143 s.; O. WERNER, *Umdeutung im Erbrecht*, cit., p. 3674 s.; ID., *Die benigna interpretatio des § 2084 BGB*, cit., p. 266 s. È necessario però ricordare che già E. BETTI, voce *Conversione del negozio giuridico (diritto vigente)*, in *Noviss. dig. it.*, IV, Torino, 1959, p. 812, ha evidenziato che «la conversione mostra una stretta affinità con l'interpretazione integrativa del negozio, la quale tende a sviluppare il senso della dichiarazione tanto nei suoi presupposti quanto nelle sue illogiche illazioni, a correggerne le inesatte formulazioni (per es., l'erroneo *nomen iuris*) in accordo con l'intento pratico delle

La sostituzione «di diritto» sancita per le clausole contrarie a norme imperative costituisce un rimedio di natura integrativa, che, però, si serve di elementi tratti direttamente dalla disciplina legislativa e non dedica alcuna attenzione alla reale volontà del dichiarante, improduttiva di effetti in ragione della necessità d'individuare la «comune intenzione» dei contraenti.

Di converso, nel caso regolato dall'art. 1424 c.c., il superamento della nullità mediante la trasformazione del contratto «qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità» è assicurato da un'indagine di natura ermeneutica che dedica comunque rilievo centrale ad un'intenzione diversa da quella dichiarata nell'accordo. A differenza di quanto previsto dall'art. 625 c.c., dunque, la conversione incide sul profilo effettuale dell'atto nullo, garantendogli la possibilità di produrre le conseguenze di uno schema negoziale diverso, sicché non può trovare una preventiva limitazione nel superamento dell'«indicazione» non corrispondente al vero, bensì si rivolge al momento propriamente dispositivo dell'accordo, così da occuparsi di un profilo estraneo a quello preso in esame in ambito testamentario.

7. *Le conseguenze invalidanti della mancata correzione*

Il richiamo di istituti specificamente collegati alla nullità può rivelarsi fuorviante perché contribuisce a rafforzare il convincimento secondo cui, quando l'intervento correttivo regolato dall'art. 625 c.c. non riesce ad operare, la disposizione testamentaria debba essere considerata radicalmente inefficace, per la sua inidoneità ad esprimere la volontà del testatore¹³⁵.

parti, a colmarne le lacune e a metterne in luce il contenuto precettivo implicito o marginale, dalle parti lasciato nell'ombra, e così può servire alla conversione come mezzo a fine». Sul fondamento oggettivo della conversione insiste anche L. BIGLIAZZI GERI, voce *Conversione dell'atto giuridico*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, p. 534; e in ID., *Rapporti giuridici e dinamiche sociali*, cit., p. 727 s.

¹³⁵ Cfr. L. BORSARI, *op. cit.*, p. 513 s.; F. GIARELLI, *Codice civile del Regno d'Italia dichiarato al popolo*, I, Milano, 1874, p. 468; E. CARABELLI, *La pratica del codice civile ossia esposizione del codice civile corredata di esempi, di figure e tavole genealogiche col riferimento dei codici e delle leggi che vi hanno attinenza*, 3^a ed. a cura di C. Carabelli, Milano, 1905, p. 276; F. MESSINEO, *Teoria dell'errore ostativo*, cit., p. 283 s.; N. COVIELLO, *Corso completo del diritto delle successioni*, II, cit., p. 504; F. DEGNI, *Lezioni di diritto civile. La successione a causa di morte*, II, 2, cit., p. 10 s.; L. COSATTINI, *Divergenza fra dichiarazione e volontà nella disposizione testamentaria*, cit., p. 454 s.; M. ALLARA, *La successione testamentaria*, I, cit., p. 160 s.; ID., *L'elemento volitivo nel negozio testamentario*, cit., pp. 46 s. e 62 s.; A. CICU, *op. ult. cit.*, p. 133; P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, cit., pp. 78 e 141; M. TALAMANCA, *Successioni testamentarie*, cit., p. 58 s.; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *Dell'istituzione di erede e dei legati*, cit., pp. 7, 9, 19 s. e 52 ss.; M.A. NICCOLI, *op. cit.*, p. 1097 s.; G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, cit., pp. 483 s. e 491; R. BRAMA, *op. cit.*, p. 177; M.C. TATARANO, *Il testamento*, cit., p. 84 s.; L. SCALIA, *La nullità e l'inefficacia delle disposizioni testamentarie*, cit., pp. 1240 s. e

La tesi, agevolata, sotto il vigore del c.c. del 1865, dall'idea che l'errore ostativo costituisca una causa di nullità¹³⁶, incontra, a fronte della codificazione vigente, numerosi ostacoli che la rendono inaccettabile.

Il suo fondamento deve essere individuato in un fragile argomento letterale: se la disposizione indicata dall'art. 625 c.c. «ha effetto» nel senso voluto dal testatore, in assenza della correzione bisognerebbe negarle ogni conseguenza giuridica, il che mal si concilierebbe con il rimedio dell'annullamento, che si connota per l'immediata produzione degli effetti fino all'intervento della sentenza costitutiva che li rimuove.

L'espressione letterale utilizzata dall'art. 625 c.c., tuttavia, si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui il significato soggettivo delle espressioni impiegate nella scheda sia individuabile in modo univoco: dal mero fatto che, in questo caso, l'effetto della disposizione sia quello indicato dalla norma non è dato dedurre che, in assenza di questo requisito, la disposizione stessa debba essere considerata del tutto inefficace.

Più semplicemente, la norma non fa alcun riferimento all'eventuale assenza o insufficienza della prova della reale intenzione del *de cuius* e ciò è facilmente comprensibile ove si osservi che l'impossibilità d'individuare questa intenzione, anziché portare all'affermazione dell'«erroneità», condurrà ordinariamente a concludere che la disposizione debba trovare attuazione nel suo significato oggettivo.

Quasi sempre, in altri termini, il mancato superamento della prova di resistenza comporterà l'impossibilità di dar conto della stessa «erroneità» dell'indicazione, perché legitimerà l'interprete a ritenere che, non essendoci informazioni extra-testuali univocamente dirette a rivelare che cosa voleva dire il testatore, questi abbia in realtà inteso dire proprio quanto espresso nella scheda, così come ricostruito attraverso l'ordinaria attività ermeneutica¹³⁷.

1252 s.; E. CARBONE, *Falsa demonstratio ed ermeneutica testamentaria*, cit., p. 496 s.; App. Brescia, 1.5.1935, in *Foro Lomb.*, 1936, I, c. 152 s.; Cass., 28.7.1950, n. 2146, cit.

¹³⁶ Cfr. *retro*, Cap. I, §§ 7 e 9; Cap. II, § 9; Cap. III, §§ 3 e 4.

¹³⁷ Cfr. G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, p. 180 ss., spec. nota 310; L. MENGONI, *Interpretazione del negozio e teoria del linguaggio*, cit., p. 580. In giurisprudenza, la necessità di ricorrere all'apparato rimediale previsto per l'errore-vizio nel caso in cui non sia offerta la prova della reale intenzione del testatore è affermata, con un mero *obiter dictum*, da App. Venezia, 30.1.1882, cit., e Cass. Firenze, 23.11.1882, cit. Meritano inoltre attenzione Trib. Venezia, 17.9.1885, in *Legge*, 1885, II, p. 602 ss., confermata da App. Venezia, 30.12.1886, in *Temi ven.*, 1887, p. 33 ss.; ed App. Venezia, 22.4.1887, in *Giur. it.*, 1887, II, c. 326 ss., con nota di F. RICCI; in *Temi ven.*, 1887, p. 255 s.; e in *Legge*, 1887, II, p. 741 s., che hanno escluso l'applicazione dell'art. 836 c.c. del 1865 in un caso in cui era stato possibile dimostrare che il *de cuius* non si era esattamente rappresentato i connotati identificativi del beneficiario indicato nella scheda, senza, tuttavia, aver realmente voluto beneficiare qualcun altro: l'assenza di certezza in ordine alla reale intenzione è stata considerata dal giudice come inadeguata a consentire una correzione e tutt'al più destinata a provocare un esito invalidante, ove l'errore fosse riferibile alla motivazione del lascito ex art. 828 c.c. del 1865. Similmente ha deciso Cass. Roma, 17.9.1889, in *Foro it.*, 1889, I, c. 1143 ss.; in *Ann. giur. it.*, 1889, I, 1, p. 508 ss.; in *Legge*, 1889, II, p. 541 ss.; in *Mon. trib.*, 1890, p. 91 ss.; e in *Giur. it.*, 1890, I, 1, c. 24 ss., con nota di F.

Il testuale riferimento all'«erroneità» dell'indicazione testamentaria vale inoltre ad escludere che l'invalidità possa essere dedotta dalla genericità o indeterminabilità del contenuto della disposizione e che si debba, a tal fine, prospettare un'applicazione diretta o analogica dell'art. 628 c.c.

Quest'ultima previsione delinea un motivo di nullità specificamente correlato al mancato compimento di un processo determinativo avviato dall'indicazione testamentaria e rivelatosi non completabile per l'assenza o l'incoerenza del materiale extra-testuale invocato a fini ricognitivi¹³⁸.

L'indicazione è nulla perché il richiamo del dato extra-testuale ne rivela l'insufficienza determinativa e condanna la disposizione testamentaria a non produrre alcuna conseguenza, posto che, a tal fine, bisognerebbe inevitabilmente farle esprimere qualcosa che, in realtà, essa non può compiutamente dire. Il mero fatto che l'incertezza della persona indicata nella scheda non consenta di capire quale fosse la reale intenzione del *de cuius* è assorbito dall'assenza di un contenuto al quale attribuire un significato oggettivo¹³⁹.

RICCI, il cui principio di diritto è stato attuato, in sede di rinvio, da App. Bologna, 25.4.1890, in *Foro it.*, 1890, I, c. 777 ss.; e in *Legge*, 1891, I, p. 744 (s.m.), a sua volta confermata da Cass. Roma, 9.9.1891 e Cass. Roma, sez. un., 19.9.1891, entrambe in *Ann. giur. it.*, 1891, I, 1, p. 409 ss.; e in *Corte supr. Roma*, 1891, II, p. 290 ss. (le prime due sentenze sono altresì riportate per esteso da C. LOSANA, voce *Successioni testamentarie*, cit., pp. 231-235; e sintetizzate da V. VITALI, *Delle successioni legittime e testamentarie*, I, cit., p. 599 s.). Nel caso di specie, la disposizione testamentaria riguardava il «mio comò di noce» e la legataria voleva dimostrare per testi che, al momento della redazione della scheda, la testatrice aveva indicato al notaio il comò della sua stanza da letto che, in realtà, era di ciliegio e non di noce, così da ottenere la correzione *ex art.* 836 c.c. del 1865 per errore ostatico di trasmissione imputabile alla negligente opera di redazione da parte del notaio. Il giudice di legittimità, pur accogliendo il motivo di ricorso nei confronti della sentenza d'appello, che aveva genericamente fatto leva sull'univocità della formulazione letterale della disposizione per escludere la prova testimoniale, rileva che, stante la presenza, nel patrimonio della testatrice, di molteplici comò di noce e la conseguente impossibilità di attuare il lascito avuto riguardo, in via esclusiva, alla sua formulazione letterale, le circostanze extra-testuali avrebbero dovuto univocamente dar conto della volontà d'indicare quello specifico comò e non già genericamente un altro mobile in legno. Il giudice di rinvio, raccolta la prova, pone l'accento sull'agevole identificabilità, da parte della testatrice, della materia del comò presente nella sua stanza, nonché sul suo assenso alla formulazione prescelta dal notaio, per escludere la presenza dell'errore e consegnare alla legataria un comò di noce. La soluzione del caso priva di effetto il richiamo alla nullità per errore ostatico, perché, di fatto, consente l'attuazione della disposizione nel suo significato oggettivo, escludendo contestualmente la prova dell'errore e della sua correzione. Nel caso affrontato da Cass., 29.11.1948, n. 1842, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1948, III, p. 782 s. (s.m.); e in *Mon. trib.*, 1949, p. 15 (s.m.), i ricorrenti, a quanto è possibile dedurre dalla consultazione integrale della pronuncia, rimasta inedita, pretendevano di dimostrare che il testatore aveva loro legato un fondo comprensivo delle scorte vive in esso presenti, nonostante a queste ultime la scheda non facesse alcun accenno. Svolta la prova testimoniale richiesta, il giudice non l'aveva ritenuta decisiva né aveva considerato per essa sola dimostrato l'errore ostatico del *de cuius*, sicché, esclusa la possibilità di applicare l'art. 625 c.c., ha più modestamente riaffermato l'esecuzione della disposizione nel suo significato oggettivo e quindi l'attribuzione ai legatari del fondo privo delle scorte.

¹³⁸ Cfr. *retro*, Cap. I, § 7; Cap. III, § 2.

¹³⁹ Lo rileva chiaramente L. MENGONI, *op. ult. cit.*, p. 587 s.: «la dipendenza logica del-

Ciò non toglie che, in un numero marginale di ipotesi, si possa accertare l'«erroneità», ma l'integrazione non porti a risultati univoci e consenta solo di affermare con sicurezza che il testatore non ha voluto esprimere quanto indicato nella scheda, nonostante il suo significato oggettivo la renda astrattamente suscettibile di attuazione.

In quest'ordine di casi, la situazione non è ontologicamente difforme da quella connotante un errore-vizio: stante l'impossibilità di ricostruire in termini univoci la percezione individuale del *de cuius*, l'affermazione del contrasto tra essa e il significato oggettivo della dichiarazione non può che tradursi nella considerazione secondo cui la disposizione non sarebbe stata resa in quei termini ove il testatore non si fosse lasciato condizionare dalla falsa rappresentazione della realtà.

La formulazione letterale dell'art. 624, 1° co., c.c. consente dunque di escludere che nella regolamentazione dell'errore testamentario siano riscontrabili lacune sufficienti a giustificare il richiamo dell'analogia.

La disposizione appena citata, infatti, non riproduce l'espressione («errore sul motivo») contenuta nel 2° co. e si limita a menzionare l'«errore» senza alcuna ulteriore aggettivazione, così da riferirsi a qualunque forma di manifestazione di questo vizio, ivi compresa quella propriamente osta-

l'art. 625 dalla norma che lo precede non significa che ... l'art. 628 non abbia alcun contatto col problema della *falsa demonstratio*. L'art. 625 non copre l'intera area di tale problema, ma soltanto le ipotesi in cui la *falsa demonstratio* non produce ambiguità o oscurità della disposizione: l'indicazione, di cui è provata l'erroneità, si adatta ad un'altra persona compresa nella cerchia di coloro che il testatore avrebbe potuto ragionevolmente contemplare o a un'altra cosa appartenente al suo patrimonio. L'indicazione è chiara e univoca, ma falsa ... Cadono invece sotto la regola dell'art. 628, il quale pure, sotto questo aspetto, presuppone implicitamente la possibilità di rettifica dell'errore, le ipotesi in cui la *falsa demonstratio* determina equivocità della disposizione, in quanto indica l'onorato con due connotazioni, l'una pertinente ad A l'altra pertinente a B, entrambi possibili candidati a essere ricordati nel testamento, oppure la rende oscura riferendola a persone inesistenti o sconosciute o comunque estranee al novero di quelle che il testatore avrebbe potuto presumibilmente considerare. In queste ipotesi, l'errore non può essere provato se non dimostrando la persona (o la cosa) che il testatore si è rappresentato, e quindi non è mai rilevante come tale. O l'errore viene individuato e allora rettificato, oppure la disposizione non si configura come viziata da errore, ma come disposizione *in incertam personam* (o di *res incerta*) e quindi nulla (o, meglio, inefficace) per indeterminabilità dell'onorato o dell'oggetto». In giurisprudenza, la conclusione è già puntualmente delineata da Cass. Torino, 31.12.1884, cit., secondo cui, mediante l'integrazione con elementi extra-testuali, «non si tratta di supplire a mancanza di dichiarazione di volontà, ma di bene intenderla e applicarla», sicché la nullità per indeterminabilità è riscontrabile solo «quando il contesto del testamento è così vago e indeterminato, talmente inetto a manifestare la volontà del disponente circa la designazione della persona dell'erede in una persona certa, che non possa servire di punto di partenza o di guida ad iniziare e praticare le appropriate ricerche e indagini di fatto; in altri termini, quando la persona dell'erede è assolutamente incerta da non poter in alcun modo divenire certa ed essere conosciuta ... La certezza ... non ha per suo contrario che la incertezza; ci riferisce al vero, esclude l'equivoco e il dubbio; elimina la possibilità di confusione e dello scambio; ed è quella che trova la sua definizione nelle sane teorie delle prove giudiziarie, e nella legge i mezzi ammessi ed atti a poterla raggiungere».

tiva presa in esame dalla norma immediatamente successiva¹⁴⁰.

Ove si argomentasse diversamente, si delinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento, potenzialmente destinata a far dubitare della stessa legittimità costituzionale delle norme in esame.

Dimostrata la nullità per errore ostativo, infatti, rimarrebbe incomprensibile il richiamo all'annullamento per dolo operato dall'art. 624, 1° co., c.c., perlomeno con specifico riferimento ai casi in cui gli artifici o raggiri abbiano indotto il testatore a convincersi erroneamente che il significato delle espressioni impiegate fosse diverso da quello oggettivo e che dunque proprio il loro utilizzo avrebbe consentito una sicura attuazione della sua reale volontà¹⁴¹.

¹⁴⁰ Cfr. R. SACCO, *La buona fede nella teoria dei fatti giuridici di diritto privato*, cit., p. 251; A. TRABUCCHI, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, cit., p. 707; ID., voce *Errore*, cit., p. 669; G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, pp. 179 ss., spec. 181 s.; L. MENGONI, *Corso di diritto civile: istituzione d'erede e legati*, Milano, 1965, pp. 17 ss. e 47 ss.; ID., *Interpretazione del negozio e teoria del linguaggio*, cit., p. 586 s.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 380 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, I, cit., p. 234 ss.; ID., *Il testamento*, cit., p. 115 s.; V. PIETROBON, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, cit., p. 474 s., testo e nota 27; C. CASTRONOVO, *Istituzione di ente estinto e successione dell'ente subentrato*, cit., p. 832; M. FRANZONI, *op. ult. cit.*, p. 247 s.; M. CANNIZZO, *Successioni testamentarie. Interpretazione sistematica della normativa vigente e orientamenti giurisprudenziali*, 2ª ed., Roma, 2004, p. 37; U. GIACOMELLI, *op. cit.*, p. 175 s.; G. BARALIS, *L'interpretazione del testamento*, cit., p. 991, nota 13; S. PAGLIANTINI, in *Delle successioni*, cit., p. 477 s.; G. PERLINGIERI, *Invalidità delle disposizioni «mortis causa» e unitarietà della disciplina degli atti di autonomia*, cit., p. 129, testo e nota 41; M.F. GIORGIANNI, *L'invalidità, l'inefficacia e la convalida del testamento*, in *Successioni e donazioni. Trattato teorico-pratico*, a cura di P. Fava, Milano, 2017, p. 2413 s.

¹⁴¹ Sulle caratteristiche del dolo testamentario, cfr. W. D'AVANZO, *op. cit.*, p. 699 ss.; M. ALLARA, *La successione testamentaria*, I, cit., p. 168 ss.; ID., *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 178 s.; ID., *L'elemento volitivo nel negozio testamentario*, cit., p. 20 s.; L. BARASSI, *op. cit.*, p. 388 ss.; P. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, p. 50 s.; G. GIAMPICCOLO, *op. ult. cit.*, p. 191 s.; G. CRISCUOLI, *Il criterio discreto tra dolus bonus e dolus malus*, cit., p. 80 ss.; T. ALIBRANDI, voce *Captazione (diritto civile)*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 1960, p. 267; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 371 s.; M. SEGNI, *Autonomia privata e valutazione legale tipica*, cit., p. 206 s.; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, I, cit., p. 238 ss.; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *op. ult. cit.*, pp. 37 ss., spec. 44 s.; M.A. NICCOLI, *op. cit.*, p. 1092 ss.; G. AZZARITI, *op. ult. cit.*, p. 473 ss.; S. CICCARELLO, *op. cit.*, p. 177 ss.; R. TRIOLA, *Il testamento*, cit., p. 337 ss.; U. GIACOMELLI, *op. cit.*, p. 222 ss.; A. BUCELLI, *Testamento olografo redatto da persona anziana: questioni di validità e qualificazione*, in *Fam. pers. succ.*, 2006, p. 711 ss.; G. BONILINI, *Sulla proposta di novellazione delle norme relative alla successione necessaria*, *ivi*, 2007, p. 586 ss.; e in *Studi in onore di Davide Messinetti*, I, cit., p. 135 ss.; G. CIAN, *Il testamento nel sistema degli atti giuridici*, cit., p. 174 s.; ID., *Sui vizi del volere nella dichiarazione testamentaria*, cit., p. 1208 s.; S. PATTI, *Senilità e autonomia negoziale della persona*, in *Fam. pers. succ.*, 2009, p. 259 ss.; ID., *Il testamento olografo nell'età digitale*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, pp. 992 ss., spec. 1000 s.; ID., *Invalidità del testamento olografo per mancanza di volontà: non occorre la prova di mezzi fraudolenti*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 1063 ss.; ID., *Testamento della persona «vulnerabile», principio di conservazione e ragionevolezza*, in *Famiglia*, 2017, p. 635 ss.; e in *Liber amicorum Pietro Rescigno in occasione del novantesimo compleanno*, II, cit., p. 1569 ss.; L. SCALIA, *op. ult. cit.*, p. 1293 s.; M. CINQUE, *Il ruolo del notaio nel testamento pubblico e il problema della capacità naturale dell'ageing testator*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, p. 1032 ss.; ID., *Capacità di di-*

Preso atto dell'inconoscibilità di quest'ultima, l'esecuzione della disposizione secondo il significato oggettivo fino all'accoglimento dell'impugnazione sarebbe imposta proprio dall'art. 624, 1° co., c.c., che, occupandosi espressamente del caso, impedirebbe il richiamo dell'analogia.

Ove, paradossalmente, l'interessato all'impugnazione si limitasse a far leva sulla pura e semplice erroneità senza dar conto delle ragioni che l'hanno provocata al fine di usufruire del trattamento più favorevole assicurato dalla nullità, le conseguenze sarebbero ancora più assurde, perché non potrebbe trovare attuazione l'indegnità disposta dall'art. 463, 1° co., n. 4, c.c. neppure se l'autore dell'artificio o del raggirò fosse altresì un successibile *ab intestato* e potesse dunque godere, sia pure parzialmente, dei vantaggi correlati all'eliminazione della scheda¹⁴².

L'inclusione di qualunque forma di errore nell'ambito di operatività dell'art. 624, 1° co., c.c. è altresì confermata da una più attenta valutazione dei lavori preparatori della norma.

Nel progetto preliminare del 1936, alla materia dei vizi della volontà te-

sporre per testamento e «vulnerabilità senile», in *Dir. succ. fam.*, 2015, p. 361 ss.; S. PAGLIANTINI, *I vizi della volontà testamentaria*, cit., p. 50 ss.; M. GIROLAMI, *I testamenti suggeriti*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 562 ss.; Id., *Rilevanza dell'attività captatoria nella redazione del testamento*, in *I nuovi orientamenti della Cassazione civile (2018)*, cit., p. 138 ss.; M. IEVA, *op. cit.*, p. 1002 ss.; C. CARICATO, *La solitudine del testatore anziano*, in *Famiglia*, 2019, p. 549 ss.; E. CARBONE, *Captazione testamentaria e suggestione (vecchi concetti, nuove funzioni)*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2019, p. 799 ss. Sia altresì consentito il rinvio ad A. VENTURELLI, *L'impugnazione del testamento per vizi della volontà*, in *Casi controversi in materia di diritto delle successioni*, I, cit., pp. 287 ss., spec. 295 ss.

¹⁴² Sulle ragioni che hanno portato all'allargamento al dolo di questa ipotesi di indegnità, che il previgente art. 725, 1° co., n. 3, c.c. del 1865 limitava alla violenza, cfr. C. SCANDIANI, *Dell'indegnità di succedere (art. 725 c.c.)*, in *Arch. giur.*, (8) 1871, p. 27 ss.; V. VITALI, *Delle successioni legittime e testamentarie*, II, cit., p. 176 ss.; F. CARNELUTTI, *Captazione del testamento e indegnità a succedere*, in *Riv. dir. civ.*, 1933, p. 1 ss.; A. LEFEBVRE D'OVIDIO, *Captazione del testamento e indegnità a succedere (a proposito di un articolo del prof. Carnelutti)*, in *Rass. bibl. sc. giur.*, 1933, p. 481 ss.; C. TUMEDEI, *Dolo, violenza e indegnità a succedere*, in *Riv. dir. civ.*, 1933, p. 375 ss.; C. VOCINO, *Indegnità per dolo nella costrizione a testare*, in *Riv. giur. mezz.*, 1934, I, p. 380 ss.; E. NARDI, *La violenza testamentaria*, in *SDHI*, (2) 1936, p. 120 ss.; G.B. FUNAIOLI, *L'erronea credenza della violenza morale influisce sulla validità del negozio giuridico?*, in *Studi sen.*, 1938, p. 499 s., nota 4; A. TORRENTE, *Le innovazioni più notevoli nel nuovo Libro del codice civile italiano sulle Successioni per causa di morte e delle donazioni*, cit., p. 38; S. GIORDANO, *Indegnità a succedere da dolo*, in *Giur. sic.*, 1948, I, c. 97 ss.; L. SALIS, *L'indegnità a succedere*, cit., p. 936; V. SCHIAVO, *Le cause di indegnità a succedere*, in *Riv. not.*, 1962, p. 850 ss.; L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 421 s.; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *op. ult. cit.*, p. 40 ss.; G. AZZARITI, *op. ult. cit.*, p. 470 s.; C. FURITANO, *op. cit.*, p. 70 ss.; U. GIACOMELLI, *op. cit.*, p. 239 ss.; R. GIAMPETRAGLIA, in *Delle successioni*, cit., p. 105 s.; App. Cagliari, 22.4.1872, in *La Giur.*, 1872, p. 508 (s.m.); App. Genova, 12.6.1906, in *Foro it.*, 1906, I, c. 928 s.; App. Milano, 15.11.1960, in *Mon. trib.*, 1961, p. 764 ss., con nota di L. D'ORSI; App. Milano, 22.12.1970, in *Foro pad.*, 1971, I, c. 634 ss.; e in *Giur. it.*, 1973, I, 2, c. 483 ss., con nota di U. SALVESTRONI, *Interesse e prescrizione nell'azione di indegnità*; Trib. Cagliari, 22.8.1994, in *Riv. giur. sarda*, 1996, p. 63 ss., con nota di L. SALIS, *Falsità di testamento e indegnità a succedere*.

stamentaria erano dedicati ben 4 articoli, dei quali solo l'art. 191 trovava piena corrispondenza nel previgente art. 836 c.c. del 1865¹⁴³.

Gli artt. 189, 190 e 193¹⁴⁴, al contrario, avevano un contenuto innovativo, ma i numerosi rilievi critici sollevati nei loro confronti dalla magistratura e dai rappresentanti delle Università portarono ad una radicale riscrittura, che ha mutato sensibilmente la loro portata precettiva e ha sancito il loro assorbimento in un'unica previsione, inizialmente coincidente con l'art. 166 del progetto definitivo del 1937¹⁴⁵, poi divenuto art. 170 del «Libro delle

¹⁴³ Cfr. *infra*, Cap. III, §§ 8 e 9.

¹⁴⁴ I tre articoli, consultabili in *Codice civile*, III, cit., p. 46 s., erano collocati nel Titolo III («Delle successioni testamentarie», Capo V («Dell'istituzione di erede e dei legati»), Sezione I («Disposizioni generali») del Libro. L'art. 189, in particolare, rubricato «Volontà viziata da violenza, dolo, errore», disponeva: «1. La violenza, il dolo e l'errore, in quanto viciano la volontà del testatore, sono causa di annullabilità della disposizione. 2. Il dolo è causa di annullabilità della disposizione da chiunque sia adoperato. 3. L'errore è causa di annullabilità quando cade sugli elementi essenziali della disposizione». L'art. 190, a sua volta, rubricato «Errore sul motivo della disposizione», disponeva: «1. L'errore sul motivo della disposizione, sia esso di fatto o di diritto, rende annullabile la disposizione solo quando esso sia espresso e sia il solo che abbia determinato il testatore a disporre». L'art. 193, rubricato «Prescrizione dell'azione di annullamento», disponeva: «l'azione di annullamento della disposizione testamentaria per violenza, dolo o errore, si prescrive col decorso di cinque anni, i quali decorrono dal giorno in cui il motivo dell'annullamento medesimo venga scoperto». Nella *Relazione* che accompagnava il progetto, firmata – per quanto riguarda questi articoli – da C. GANGI e consultabile in appendice al volume appena citato, p. 50, si osserva: «in questa prima sezione, che comprende gli artt. 188 a 200, sono stati collocati gli artt. 827 e 828 del codice, coi quali in esso s'inizia la sezione V, e gli artt. 829 a 832, 834 e 836, che nel codice sono collocati nel § 1, portante il titolo «Delle persone e delle cose formanti l'oggetto della disposizione testamentaria» e che nel progetto invece è stato, come si è detto, soppresso. Inoltre sono stati ad essi aggiunti cinque nuovi artt. e cioè gli artt. 189, 192, 193, 194 e 196, riguardanti, i primi quattro, i requisiti per la validità della dichiarazione di volontà del testatore e l'annullabilità o la nullità della disposizione testamentaria per mancanza di essi, e l'ultimo la nullità del c.d. testamento *per relationem* ... Quanto all'aggiunta dei cinque nuovi articoli sopra indicati, è da rilevare che si è creduto opportuno di farla, anche perché nel progetto pel Libro I del codice manca una parte generale e per di più non è possibile, per quanto riguarda i vizi della dichiarazione di volontà nei testamenti, argomentare senz'altro per analogia dalle norme concernenti la dichiarazione di volontà nei contratti».

¹⁴⁵ Questa previsione, consultabile nel volume *Codice civile. Libro terzo. Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On. Solmi*, cit., p. 49, era rubricata «Violenza, dolo, errore» e disponeva: «1. La disposizione testamentaria può essere impugnata quando è l'effetto di violenza o di dolo. 2. Può essere impugnata anche per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo sia espresso e sia il solo che abbia determinato il testatore a disporre. 3. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore e non può essere proposta da chi, conoscendo il vizio, abbia volontariamente eseguita la disposizione». Nella *Relazione* che accompagna quest'ultimo progetto (n. 135), edita in appendice al volume appena citato, p. 74 s.; e in *Codice civile. Libro delle successioni e donazioni illustrato con i lavori preparatori*, cit., p. 120 s., si legge che, a seguito delle «vivaci discussioni», cui aveva dato luogo la formulazione dell'art. 189 del progetto del 1936, «è prevalsa l'opinione che, malgrado gli aspetti particolari che assumono i vizi della volontà, e specialmente il dolo, in materia di testamento, nel quale si dà ri-

successioni e donazioni» approvato con il r.d. 26.10.1939, n. 1586¹⁴⁶ ed infine trasformato – ad esito di un’ulteriore e non marginale modifica –

lievo a forme di inganno più tenui di quelle prese in considerazione nei riguardi dei contratti, la nozione fondamentale della violenza e del dolo è identica nei due campi del diritto», sicché si è preferito introdurre una previsione chiamata ad indicare «soltanto i principi fondamentali, senza preoccuparsi delle particolari sfumature che, essendo in stretta connessione con la diversa essenza dei negozi, non possono sfuggire all’interprete ... Più gravi dubbi hanno suscitato le disposizioni del progetto preliminare in ordine all’errore. Di questo si parlava nel 3° co. dell’art. 189 ... e nell’art. 190 ... La distinzione delle norme avrebbe potuto far credere che fosse da dar rilevanza, in materia testamentaria, a forme di errore vizio che, pur cadendo su elementi essenziali della disposizione, non possano comprendersi nella categoria dell’errore sui motivi. E ciò, oltre ad essere in contrasto con la più autorevole dottrina, avrebbe determinato gravi turbamenti nella stabilità dei rapporti successori, aprendo l’adito a innumerevoli controversie. È sembrato dunque necessario fermare il concetto che l’errore vizio in tanto è rilevante, in quanto costituisca errore sui motivi; mentre ogni altro errore su elementi essenziali può valere soltanto come errore ostativo, che determina non l’annullabilità, ma la nullità del testamento. Senonché dell’errore ostativo non occorre occuparsi in disposizioni che concernono i vizi della volontà, tanto più che il principio della nullità da esso prodotta si desume dalle disposizioni dell’art. 167».

¹⁴⁶ Questa previsione, consultabile nel volume *Codice civile. Libro delle successioni e donazioni illustrato con i lavori preparatori*, cit., p. 120; e in G. PANDOLFELLI, G. SCARPELLO, M. STELLA RICHTER e G. DALLARI, *op. cit.*, p. 213 s., era rubricata «Violenza, dolo, errore» e disponeva: «1. La disposizione testamentaria può essere impugnata quando è l’effetto di violenza o di dolo. 2. Può essere impugnata anche per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre. 3. L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell’errore». Nella *Relazione a S.M. il Re Imperatore* (n. 78), in *Codice civile. Libro delle successioni e donazioni illustrato con i lavori preparatori*, cit., p. 121; e in G. PANDOLFELLI, G. SCARPELLO, M. STELLA RICHTER e G. DALLARI, *op. cit.*, p. 216; in N. e F. STOLFI, *Il nuovo codice civile commentato. Libro delle successioni e donazioni*, Napoli, 1941, p. 267 ss.; e in A. TORRENTE, *op. ult. cit.*, p. 42 s., si legge che «sull’articolo concernente i vizi della volontà testamentaria (art. 170), la Commissione ha consigliato di specificare che il dolo o la violenza inficiano il testamento da chiunque siano adoperati. Ma anche su questo punto ho tenuto ferma la formula del progetto definitivo ... Ho invece apportato una lieve, seppure sostanziale, variante al 2° co. di questo stesso articolo, nel quale è prevista l’impugnativa per errore sui motivi. L’art. 166 del progetto definitivo condizionava l’impugnativa per errore sui motivi a due circostanze, e cioè che il motivo fosse espresso e fosse il solo motivo determinante della volontà del testatore. Ho considerato che, richiedendo tali requisiti, si rendeva eccessivamente rigorosa la prova dell’errore, il che era tanto più grave in quanto, nel sistema del progetto, anche le forme di errore-vizio, che di regola sono rilevanti per l’annullamento dei contratti, non sono rilevanti per le disposizioni testamentarie, se non in quanto rientrano nella categoria dell’errore sui motivi e se non presentano i requisiti che la legge richiede per tale forma di errore. Ho perciò ritenuto opportuno eliminare la condizione del motivo espresso, limitandomi a richiedere che la esistenza del motivo si deve desumere dal testamento, attraverso l’interpretazione della volontà del disponente, il che importa che non sia indispensabile una esplicita enunciazione del motivo. Naturalmente però la dimostrazione della efficienza causale del motivo e della sua efficacia determinante della volontà non deve necessariamente risultare dal testamento, ma si può anche desumere *aliunde*».

in quello che è oggi l'art. 624 c.c. del 1942¹⁴⁷.

Per quanto qui rileva, dall'art. 189, 1° e 3° co., del progetto del 1936 erano già ricavabili indicazioni simili a quelle offerte dalla disciplina attualmente in vigore, ma le critiche si soffermarono sul generico riferimento all'essenzialità dell'errore testamentario, considerato inadeguato da chi suggeriva un testuale richiamo alla scusabilità o un ancor più puntuale monito alla necessità che la dichiarazione del testatore producesse conseguenze solo se dotata di un adeguato margine di serietà¹⁴⁸.

Più in generale, si contestava l'intenzione, espressa nella Relazione che accompagnava il progetto, di sottrarre la regolamentazione testamentaria a quella contrattuale attraverso l'introduzione di norme che, in realtà, avevano un contenuto sostanzialmente identico a quello delle corrispondenti previsioni dedicate al contratto e che dunque non riuscivano a tenere in adeguata considerazione le specificità dell'atto *mortis causa*,

¹⁴⁷ Cfr. *Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile*, a cura del Consiglio Nazionale Forense, con introduzioni di G.B. Ferri e N. Rondinone, Roma, 2010, p. 67 (n. 303), in cui si legge, in ordine all'introduzione dell'art. 624 c.c., che, «seguendo il codice del 1865, il testo precedente (art. 170) si limitava a regolare, fra le altre cause d'invalidità delle disposizioni testamentarie, l'errore-vizio nel suo particolare aspetto di errore sui motivi e lasciava ai principi generali la determinazione dell'influenza dell'errore ostativo sulla validità delle disposizioni stesse. Nel libro quarto, in relazione ai contratti, sono ora state regolate, a differenza di quanto faceva il codice del 1865, entrambe le specie di errore, facendone derivare in ogni caso l'annullabilità dei contratti. Ciò mi ha indotto a modificare l'art. 624, per evitare il dubbio che si sia voluto escludere del tutto l'errore ostativo in materia testamentaria. Con questo non si è inteso in nessun modo ampliare, nei confronti del codice del 1865, la sfera d'influenza dell'errore nelle disposizioni testamentarie».

¹⁴⁸ Il rilievo costituiva un corollario quasi scontato dell'ampio dibattito sviluppatosi in dottrina circa la necessità di subordinare l'impugnazione per errore alla prova della sua scusabilità: cfr. G.P. CHIRONI, *La colpa nel diritto civile odierno. Colpa contrattuale*, 2ª ed., Torino, 1897, p. 25 ss.; C.F. GABBA, *Contributo alla dottrina dell'errore in diritto civile italiano*, cit., c. 681 ss.; R. FUBINI, *La dottrina dell'errore in diritto civile italiano*, cit., pp. 44 ss. e 71 ss.; G. VENEZIAN, *L'errore ostativo*, cit., p. 503 ss.; M. ALLARA, *Il testamento*, cit., p. 152 ss.; A. DE CUPIS, *La scusabilità dell'errore nei negozi giuridici con particolare riferimento ai contratti*, cit., p. 15 ss.; P.L. PATANIA, *Sulla scusabilità e riconoscibilità dell'errore*, in *Foro it.*, 1958, IV, c. 199 ss.; V. SCALISI, *La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente*, cit., p. 320 ss.; V. PIETROBON, *op. ult. cit.*, p. 74 ss.; G. GITTI, *L'oggetto della transazione*, Milano, 1999, p. 270 ss.; App. Roma, 5.8.1934, in *Mon. trib.*, 1935, p. 618 ss., con nota di M. LONGO, *Conseguenze giuridiche dell'errore sull'autore di opere d'arte*; e in *Riv. dir. comm.*, 1935, II, p. 642 ss., con nota di P. GRECO, *op. cit.*; App. Torino, 21.3.1941, in *La Giur.*, 1941, c. 593 ss.; App. Milano, 15.4.1941, in *Riv. dir. comm.*, 1942, II, p. 111 ss., con nota di G.B. FUNAIOLI, *In tema di errore nella compravendita di opera d'arte*; Cass., 27.1.1948, *ivi*, 1948, II, p. 179 ss., con nota di R. SACCO, *Riconoscibilità e scusabilità dell'errore*; Cass., 28.6.1950, n. 1665, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1950, III, p. 380 ss., con nota di F. CARRESI, *Impugnativa del negozio per dolo e impugnativa per errore: concorso delle relative azioni. Fondamento della rilevanza della scusabilità dell'errore sotto l'impero del c.c. del 1865*; Cass., 16.5.1960, n. 1177, in *Giur. it.*, 1962, I, 1, c. 112 ss., con nota di G. AMORTH, *In tema di annullamento del contratto per errore: considerazioni sul preteso requisito della scusabilità*.

né a garantire il compimento di un processo di astrazione e generalizzazione conforme a quello imposto dall'accoglimento della teoria negoziale¹⁴⁹.

¹⁴⁹ Le diverse posizioni sono puntualmente riprodotte in *Osservazioni e proposte sul progetto del libro terzo*, II, cit., p. 8 ss. Meritevoli di particolare attenzione appaiono le critiche espresse, in giurisprudenza, dalla Corte d'Appello di Napoli, *ivi*, p. 9, secondo cui «non si risolve ... la questione circa la rilevanza giuridica in materia testamentaria dell'errore non scusabile. Si è infatti indotti a ritenere, in omaggio al principio generale che in materia di testamento havvi una maggiore tutela della purezza della volontà del testatore, che l'errore anche non scusabile sia rilevante in tale materia; a differenza di quanto si afferma per i contratti, per cui si opina che la norma chiarisce che l'errore, qualunque esso sia, è causa di annullabilità sempre che cada sugli elementi essenziali della disposizione»; dal Consiglio di Stato, *ivi*, p. 9, secondo cui «l'annullabilità delle disposizioni testamentarie in caso di violenza, di errore e di dolo, si riferisce a disposizioni di carattere generale che, per economia di sistema, sarebbe utile inserire in una parte preliminare del codice, dedicata appunto a tali disposizioni generali»; da A. MONTEL, *ivi*, p. 11, secondo cui l'articolo è stato formulato «anche perché nel Progetto del nuovo codice manca una parte generale e per di più non è possibile, per quanto riguarda i vizi della volontà nei testamenti, argomentare senz'altro per analogia dalle norme concernenti i contratti. Non smentiamo la bontà del sistema seguito: riteniamo, però, che ogni qualvolta la norma accolta sia la stessa che vale in materia di contratti si potrebbe – con vantaggio della brevità – limitarsi a richiamarla, anziché ripeterla per esteso. In ogni caso, poi, il richiamo o la ripetizione dovrebbero essere completi, per evitare dubbi di interpretazione ... Si dovrebbe prendere posizione nella disputa dottrinale circa il requisito della scusabilità dell'errore» (il passaggio si ritrova, con marginali modifiche linguistiche, anche in Id., *Osservazioni e proposte sul progetto delle successioni*, in *Riv. giur. mezz.*, 1936, I, p. 509); nonché soprattutto da A. CICU, in *Osservazioni e proposte sul progetto del libro terzo*, II, cit., p. 10 (da cui le successive citazioni); e, con il titolo *Osservazioni sul terzo libro del progetto di codice civile*, Milano, 1936, p. 19 s., secondo cui «si propone di richiedere, per la validità della disposizione, che i beni vengano destinati a fini seri e socialmente degni di tutela giuridica. È tempo, specie nell'attuale regime, di accogliere *cum grano salis* l'idea che fa sacra la volontà del testatore anche quando manca di serietà. Sentimento diffuso e rispettabile dal punto di vista individualistico, ma non altrettanto dal punto di vista sociale. Il principio della proprietà e libertà privata funziona bene normalmente anche dal punto di vista sociale per la normale coincidenza dell'interesse individuale con quello sociale; ed il potere di disporre dei beni per dopo la morte va conservato come conseguenza logica e ragione intima dell'istituto della proprietà. Ma, venuta meno, o quasi, con la morte, la ragione di tutela di interessi del defunto, si attenua l'interesse sociale alla tutela della sua volontà. In un regime in cui la proprietà privata è considerata e tutelata in funzione dell'interesse pubblico, il meno che si possa esigere dal testatore è che egli disponga dei beni con serietà d'intenti. Si hanno troppi esempi di disposizioni testamentarie pazzesche: considerare anche queste come sacre, è insensato. Né va pretermesso che, mentre negli atti tra vivi, di fronte ad una dichiarazione di volontà poco seria, può essere degna di tutela la buona fede e legittima aspettativa del destinatario della dichiarazione, nel testamento non vi è ragione di tutelare un affidamento altrui, e l'indagine della verità, libertà, sanità, serietà della volontà del testatore non trova limite che nei requisiti di forma. Sull'errore si osserva che sarebbe desiderabile fossero indicati gli elementi essenziali della disposizione: tanto più che si dispone separatamente sull'errore nel motivo e nella identità della persona o cosa». Secondo V. MORITTU, in *Osservazioni e proposte sul progetto del libro terzo*, II, cit., p. 10; e, con il titolo *Osservazioni e proposte sul progetto del terzo libro del codice civile: le successioni*, in *Studi ec.-giur. Fac. Giur. Univ. Cagliari*, (25) 1937, p. 95 s., «il 1° co. contiene un inciso del tutto superfluo ... È ovvio che se l'errore, il dolo, la violenza non viciano la volontà non possono esser cause di annullabilità di nessun negozio giuridico; è questo un principio generale

Il progetto definitivo del 1937 provò a muoversi in quest'ultima direzione esclusivamente con riguardo alla violenza e al dolo, considerati motivi d'impugnazione della disposizione testamentaria ma non ulteriormente specificati nelle loro caratteristiche ontologiche, così da consentire il rinvio alla disciplina contrattuale per l'enucleazione dei loro connotati¹⁵⁰.

che non ha bisogno di essere ripetuto in occasione delle disposizioni testamentarie». Secondo A. TRABUCCHI, *Successioni, in Osservazioni e proposte della Facoltà giuridica intorno alla riforma del codice civile. Il progetto del terzo libro*, Ferrara, 1937, p. 50, l'art. 189 «è uno degli articoli che merita una più profonda revisione dal punto di vista tecnico-giuridico. Il 1° co. manca dell'indicazione essenziale, di quando la volontà possa esser viziata da errore, violenza o dolo (notiamo tra l'altro che non c'è ragione per invertire nella espressione questo ordine tradizionale dei tre vizi, posponendo, come fa il progetto, agli altri due l'indicazione dell'errore). Se si intende che ognuno di essi può essere causa di annullabilità quando entri come motivo determinante della disposizione, si potrebbe concludere che una gran parte delle disposizioni testamentarie potrebbe venire annullata. Se invece si vuol far un rinvio alle disposizioni sui contratti è necessario dirlo, ma allora risulta inutile il 3° co. sull'errore». Per una più ampia valutazione del progetto, cfr. anche F. SANTORO-PASSARELLI, *Successioni, in Osservazioni e proposte della Facoltà di Giurisprudenza sul terzo libro del progetto di codice civile*, Padova, 1936, p. 41; G.B. FUNAIOLI, *in Osservazioni e proposte sul progetto del libro terzo*, II, cit., p. 18 (da cui la successiva citazione); e con il titolo *Osservazioni e proposte sul progetto del terzo libro del codice civile*, in *Studi sc. giur. soc. Fac. Giur. Univ. Pavia*, (22) 1937, p. 149; A. VERNETTI, *Osservazioni sul progetto del terzo libro del codice civile (successioni)*, in *Riv. dir. matr.*, 1937, p. 532 s.; C. GANGI, *La successione testamentaria*, II, Milano, 1939, p. 97; ID., *La successione testamentaria secondo il nuovo codice*, Lezioni tenute nella R. Università di Milano nell'Anno accademico 1939-1940 raccolte e compilate da F. Cisotti, Milano, 1940, p. 114 s.; M. ALLARA, *La successione testamentaria*, I, cit., p. 20 s.; G. CHIODI, *Una riforma originale nel solco della tradizione: il libro delle successioni e il testamento dagli autori ai primi interpreti*, in *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile*, Atti dei Convegni Roma, 18.3.2016 – Genova, 27.5.2016 – Vicenza, 1.7.2016, Milano, 2016, p. 177 ss. Per una puntuale indagine sull'evoluzione dei lavori preparatori in ordine all'enucleazione della disciplina generale del contratto, è sufficiente rinviare a N. RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, Milano, 2003, pp. 61 ss., 149 ss., 183 ss. e 525 ss.

¹⁵⁰ Cfr. S. PUGLIATTI, *Dell'istituzione di erede e dei legati*, cit., p. 564 s., testo e nota 5, secondo il quale si voleva in tal modo offrire riscontro normativo alla tesi già maggioritaria in dottrina e per la quale è sufficiente rinviare a C. LOSANA, *op. ult. cit.*, p. 31 s.; R. FUBINI, *op. ult. cit.*, p. 3; G. ZANI, *Figura giuridica e concetto del dolo quale vizio del volere*, in *Studi sen.*, 1916, pp. 137 ss., spec. 148 s.; R. CIANCIOIA, voce *Dolo (materia civile)*, in *Enc. giur. it.*, IV, 6, Milano, 1921, p. 482 s.; G.B. FUNAIOLI, *La coazione del volere nella formazione dei negozi giuridici*, in *Studi sen.*, 1925, p. 45 s.; e in *Le prolusioni dei civilisti*, II, cit., p. 1864 ss.; ID., *La violenza e il dolo motivanti il volere nell'interesse dell'estraneo*, in *Studi sen.*, 1926, p. 96 s.; ID., *Teoria della violenza nei negozi giuridici*, Roma, 1927, p. 22 ss.; ID., *La concezione individualistica del diritto e la validità dei negozi giuridici*, in *Riv. dir. comm.*, 1930, I, p. 138 s.; ID., *L'erronea credenza della violenza morale influisce sulla validità del negozio giuridico?*, cit., p. 494 ss.; G. NELLI, *Captazione e suggestione in iure condendo*, in *Giur. corti reg.*, 1928, p. 1 ss.; V. POLACCO, *Delle successioni*, II, cit., p. 4 s.; M. ALLARA, *Il testamento*, cit., pp. 153 s. e 157 ss.; ID., *La successione testamentaria*, I, cit., p. 159 s.; ID., *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 171. Con specifico riferimento al dolo, però, A. TRABUCCHI, *Il dolo nella teoria dei vizi del volere*, cit., pp. 286 ss., spec. 301 s. e 304, aveva puntualmente dato conto delle ragioni che avrebbero dovuto indurre a distinguere la regolamentazione di questo vizio dalla disciplina dedicata al contratto, avuto particolare riguardo all'assenza di spontaneità caratterizzante la disposizione testamentaria frutto dell'inganno altrui e alla conse-

In ordine, invece, all'errore prevalse un atteggiamento più cauto, che, muovendo dall'idea contraria all'introduzione di un'unica disciplina di questo vizio, portò a ritenere preferibile il mantenimento di una regolamentazione di dettaglio specificamente incentrata sulla contrapposizione tra le due ipotesi paradigmatiche dell'errore sui motivi e dell'erronea indicazione, sottoposte ad un trattamento rimediabile nettamente distinto e caratterizzato dall'eliminazione e dalla correzione della disposizione viziata.

Alla disciplina dell'errore sui motivi, in particolare, s'intendeva assegnare il compito di delineare l'integrale regolamentazione di qualunque errore-vizio, ancorandola all'esegesi letterale della scheda, in piena conformità al principio dichiarazionistico che era invece nettamente contrastato a fronte di un errore ostativo, inteso come causa di nullità fondata sull'assenza di volontà del testatore.

La Commissione parlamentare chiamata a dare un parere sul progetto del 1937 accettò, nel complesso, tale impostazione, pur evidenziando il rischio che un'interpretazione rigida dei requisiti dell'errore sui motivi potesse portare ad un'eccessiva riduzione dei casi di accoglimento dell'impugnazione¹⁵¹.

Il Ministro Guardasigilli, a sua volta, si limitò ad accogliere tale rilievo eliminando, nel testo dell'art. 170, 2° co., del Libro delle successioni, il riferimento al carattere «espreso» del motivo erroneo e sostituendolo con un più generico richiamo alla necessità che tale motivo risultasse dal testamento.

Tale innovazione, tuttavia, riuscì solo parzialmente a sopperire alle problematiche della regolamentazione in esame, puntualmente denunciate dai suoi primi commentatori, i quali evidenziarono che, con la nuova espressione prescelta, non s'intendeva solo evitare che l'esito demolitorio si rivolgesse ad una disposizione per il solo fatto che essa fosse immotivata o immotivabile, ma si voleva imporre la prova di uno specifico collegamento tra il legame motivazionale e la formulazione espressa assunta dalla scheda, dalla quale sarebbe stato comunque necessario dedurre il carattere determinante ed esclusivo del motivo erroneo¹⁵².

guente necessità di invocare un apparato rimediabile saldamente incentrato sull'immediata inefficacia dell'atto. Su questa tesi, non adeguatamente accolta né dal progetto definitivo, né dall'art. 624 c.c. del 1942, torna ora l'attenta indagine di M. GIROLAMI, *Libertà testamentaria e captazione nel pensiero di Alberto Trabucchi*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, p. 1180 ss.

¹⁵¹ Cfr. *Atti della Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto del Libro terzo del codice civile «Delle successioni a causa di morte e delle donazioni»*, cit., p. 246 s.

¹⁵² Cfr. C. GANGI, *La successione testamentaria*, II, cit., p. 99 s.; ID., *La successione testamentaria secondo il nuovo codice*, cit., p. 115 ss.; C. ZAPPULLI, in G. BRUNELLI e C. ZAPPULLI, *op. cit.*, p. 283 s.; S. PUGLIATTI, *op. ult. cit.*, p. 567 s.; W. D'AVANZO, *op. cit.*, pp. 643 s. e 695 s.; F. SANTORO-PASSARELLI, *Disposizione testamentaria – Errore sui motivi*, cit., p. 244 s.; M. ALLARA, *La successione testamentaria*, I, cit., pp. 178 s., 183 s. e 186 s., il quale riprende quanto già rilevato in ID., *Il testamento*, cit., p. 161 ss.; ID., in *Osservazioni e proposte sul progetto del*

Ciò vale a dar conto della ragione per la quale, nonostante la modifica descritta, la giurisprudenza abbia continuato ad impiegare schemi argomentativi sostanzialmente identici a quelli già elaborati per il previgente art. 828 c.c. del 1865¹⁵³. Le critiche appena richiamate peraltro hanno condotto a contestare anche la pretesa autosufficienza dello stesso art. 170, 2° co., e dunque la sua idoneità ad offrire una regolamentazione unitaria e completa di qualunque errore-vizio.

La mancanza di un'univoca indicazione circa i soggetti legittimati all'impugnazione appariva, anzitutto, inspiegabile, specialmente ove messa a confronto con il richiamo alla legittimazione assoluta operato – in tema d'incapacità a disporre e di vizi formali secondari della scheda – dagli artt. 137, ult. co. e 152, 2° co., del Libro delle successioni, che già presentavano una formulazione identica a quella che avrebbero assunto i corrispondenti artt. 591, ult. co. e 606, 2° co., c.c. del 1942.

A fronte del silenzio dell'art. 170, l'interprete si vedeva costretto a chiarire se la disposizione viziata fosse impugnabile solo da eredi e legatari o, al contrario, da chiunque potesse trarre un beneficio dalla sua eliminazione e l'affermazione di quest'ultima soluzione, per quanto idonea a garantire un trattamento rimediabile uniforme alle ipotesi di invalidità testamentaria, contrastava con l'idea che un'annullabilità a legittimazione assoluta non potesse che avere carattere eccezionale e, in ogni caso, presupponesse l'impiego dell'analogia, a sua volta fondata sulla constatazione di una lacuna che ben avrebbe potuto essere superata invocando la disciplina contrattuale¹⁵⁴.

In chiave teorico-concettuale, non si era mancato di aggiungere che l'iden-

libro terzo, II, cit., p. 12 s., in merito al previgente art. 828 c.c. del 1865; G. STOLFI, *Il negozio giuridico è un atto di volontà*, cit., c. 43 s.; F. CALDERONE, *op. cit.*, p. 694 s.; S. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, cit., p. 166 ss.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 174 s.; nonché, con specifico riferimento all'art. 190 del progetto preliminare del 1936, A. CICU, in *Osservazioni e proposte sul progetto del libro terzo*, II, cit., p. 13; G.B. FUNAIOLI, *ivi*, p. 17 s.

¹⁵³ Cfr. *retro*, Cap. I, §§ 5 e 7.

¹⁵⁴ Cfr. E. BIONDI, *Sul progetto di riforma del codice civile (III libro – Successioni e donazioni)*, in *Riv. dir. civ.*, 1937, p. 167 s.; C. GANGI, *La successione testamentaria*, II, cit., p. 100; ID., *La successione testamentaria secondo il nuovo codice*, cit., p. 116 s.; S. PUGLIATTI, *op. ult. cit.*, p. 568 s.; W. D'AVANZO, *op. cit.*, p. 704 s.; e, per una puntuale indicazione della natura eccezionale della legittimazione assoluta all'azione di annullamento, L. CARIOTA FERRARA, *Annulabilità assoluta e nullità relativa (un contributo alla teoria della invalidità dei negozi giuridici)*, in *Studii in memoria di Bernardino Scorza*, cit., pp. 73 ss., spec. 76 s.; e in ID., *Scritti minori*, cit., pp. 269 ss., spec. 271 s.; G.B. FERRI, *Appunti sull'invalidità del contratto (dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942)*, in *Riv. dir. comm.*, 1996, I, p. 367 ss.; e in G.B. FERRI e C. ANGELICI, *op. cit.*, p. 107 ss.; ID., *Introduzione al sistema dell'invalidità del contratto*, in A. DI MAJO, G.B. FERRI e M. FRANZONI, *op. cit.*, p. 3 ss. Ma una più ampia valutazione delle ragioni che inducono a svalutare la distinzione tra nullità ed annullamento in ambito testamentario è offerta da ultimo da S. PAGLIANTINI, *op. ult. cit.*, p. 200 ss.; ID., *La pluralità di regimi normativi del testamento annullabile*, cit., p. 795 ss.; ID., *Gli statuti normativi del testamento annullabile e la pratica delle Corti*, cit., p. 93 ss.

tificazione tra errore-vizio ed errore sui motivi confondeva piani di classificazione dell'errore che avrebbero dovuto essere tenuti nettamente distinti e lasciava impregiudicata la valutazione di ipotesi nelle quali l'impugnazione non avrebbe potuto essere fondata, in via esclusiva, sulla regolamentazione espressa offerta dalla norma¹⁵⁵.

Il richiamo all'errore «sui motivi», infatti, evidenzia solo il termine di riferimento esterno di una falsa rappresentazione della realtà che, in ambito testamentario, è reputata rilevante anche quando non abbia condizionato il contenuto specifico della disposizione o gli elementi identificativi del soggetto beneficiario o dell'oggetto del lascito, bensì l'apparato motivazionale che ha spinto il testatore alla loro formulazione.

Essa, tuttavia, rappresenta solo una modalità di manifestazione dell'errore-motivo o errore-vizio, cioè di quella falsa rappresentazione che, agendo come motivo (non necessario ma determinante) del processo formativo della volontà, altera la dichiarazione in modo tale da indurre ad escludere che essa sarebbe stata reiterata ove il suo autore avesse avuto una corretta consapevolezza della situazione fattuale.

Se dunque si può convenire circa il fatto che l'errore sui motivi è un errore-motivo, sarebbe falso sostenere l'opposto: l'errore-motivo può rivolgersi ad elementi della dichiarazione diversi dal mero apparato motivazionale e, in quest'ordine di casi, la regolamentazione apprestata dall'art. 170 del Libro delle successioni si rivelava inidonea ad offrire una risposta rimediabile esauriente e completa, costringendo a rivolgersi – ancora una volta in via analogica – alla disciplina contrattuale.

Nel breve arco temporale in cui ebbe vigore la norma in commento, dunque, la dottrina era giunta ad un esito sistematico diametralmente opposto a quello immaginato dalla Relazione: l'assoggettamento della regolamentazione dell'errore testamentario alla medesima disciplina degli altri vizi della volontà e perciò alla disciplina contrattuale.

All'atto della trasposizione del Libro delle successioni nel codice civile, fu quindi inevitabile intervenire nuovamente sulla regolamentazione in esame attraverso l'inserimento di un espresso richiamo alla legittimazione as-

¹⁵⁵ Cfr. C. GANGI, *La successione testamentaria secondo il nuovo codice*, cit., p. 117 s.; S. PUGLIATTI, *op. ult. cit.*, p. 568 s.; F. SANTORO-PASSARELLI, *op. ult. cit.*, p. 244 s.; ID., *Dottrine generali del diritto civile*, cit., p. 164; nonché, con specifico riferimento all'art. 624, 1° e 2° co., c.c., E. GIUSIANA, *Movente e motivo illecito della disposizione testamentaria*, cit., p. 971 s.; A. TRABUCCHI, voce *Errore*, cit., p. 666 s.; G. PERLINGIERI, *L'«errore sul motivo» nel testamento*, cit., p. 886; e, per la conseguente possibilità di ammettere l'impugnazione della disposizione testamentaria per errore-vizio diverso da un errore sui motivi, L. BARASSI, *op. cit.*, p. 387 s.; F. CALDERONE, *op. cit.*, p. 691 s.; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *op. ult. cit.*, p. 17 s.; G. CRISCUOLI, voce *Testamento*, cit., p. 24; G. AZZARITI, *op. ult. cit.*, p. 471 s.; S. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, cit., p. 164 s.; F. PANZA, *L'autonomia testamentaria tra libertà e controllo*, Bari, 2005, p. 81 ss.; U. GIACOMELLI, *op. cit.*, p. 200 ss.; L. SCALIA, *La nullità e l'inefficacia delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 1290 s.; F. SANGERMANO, *Presupposizione e causa nel negozio testamentario*, cit., p. 161 ss., nota 218.

soluta e l'inclusione dell'«errore» genericamente inteso accanto a violenza e dolo in un'elencazione più ampia e completa dei vizi della volontà.

La formulazione definitivamente assunta dall'art. 624, 1° co., c.c. certifica dunque il compimento di un percorso storico che, nel volgere di pochi anni, ha portato al pieno superamento del dogma volontaristico anche in ambito testamentario attraverso l'estensione, senza distinzione alcuna, della disciplina contrattuale di tutti i vizi della volontà.

Se per violenza e dolo ciò non è mai stato seriamente contestato, le resistenze in materia di errore sono state più forti, tanto da aver trovato manifestazione nell'art. 170 del Libro delle successioni, ma la lacunosità di quest'ultima previsione rese evidente l'esigenza di pervenire ad una ricostruzione unitaria, portata a termine all'atto della definitiva sistemazione dei lavori di codificazione.

A tal stregua, diviene inutile – e probabilmente impossibile, avuto riguardo alle complesse implicazioni metodologiche che una tale opzione ricostruttiva imporrebbe di prendere in esame – offrire una puntuale ed univoca individuazione delle ragioni che abbiano portato a questa conclusione¹⁵⁶.

Conviene limitarsi a prendere atto che, stante la formulazione finale dell'art. 624, 1° co., c.c., l'applicazione degli artt. 1428 ss. c.c. al testamento non può essere *a priori* esclusa in via generalizzata, essendo invece necessario procedere ad una valutazione casistica che metta a confronto ogni

¹⁵⁶ Trova qui ulteriore conferma la difficoltà del legislatore del 1942 di offrire una chiara disciplina generale dell'atto unilaterale distinta da quella del contratto, secondo quanto già segnalato da G. BENEDETTI, *Dal contratto al negozio unilaterale*, cit., pp. 5 ss. e 197 ss.; C. DONISI, *Il problema dei negozi giuridici unilaterali*, Napoli, 1972, p. 10 ss.; ID., voce *Atti unilaterali. I) Diritto civile*, in *Enc. giur. Treccani*, IV, Roma, 1988, p. 1 s.; M. MAGGILO, *La concessione di ipoteca per atto unilaterale*, Padova, 1998, p. 52 s.; E. CAMILLERI, *La formazione unilaterale del rapporto obbligatorio*, Torino, 2004, p. 27 ss. Va ricordato che N. IRTI, *Itinerari del negozio giuridico*, in *Quad. fior. st. pens. giur.*, (7) 1978, pp. 413 ss., spec. 420 e 423; e in ID., *Lecture bettiane sul negozio giuridico*, cit., pp. 1 ss., spec. 6 e 9; ID., *Il negozio giuridico nel pensiero di Alessandro Passerin d'Entrèves*, in *Scritti in onore di Marco Comporti*, II, cit., p. 1607 ss. (entrambi questi scritti possono altresì leggersi in ID., *Destini dell'oggettività*, cit., pp. 29 ss. e 109 ss.), fa risalire al periodo compreso tra il 1935 e il 1943 l'avvio di un progressivo ed irreversibile declino del linguaggio volontaristico nelle ricostruzioni negoziali della dottrina italiana, ormai sempre più sensibili all'accoglimento della teoria dichiarazionistica e al conseguente impiego della nozione di autonomia privata – modellata sulla disciplina del contratto – per l'elaborazione di una disciplina unitaria dell'atto negoziale. In ordine alla regolamentazione dei vizi della volontà, altre opzioni di politica legislativa sono evidenziate da R. DI RAIMO, *Autonomia privata e dinamiche del consenso*, cit., p. 45 ss.; ID., in *Dei contratti in generale*, cit., p. 50 ss., il quale, al fine di spiegare la ragione ultima del riconoscimento dell'efficacia dell'atto annullabile, individua nell'errore una causa d'illegittimità e non di illegalità dell'atto, avuto riguardo all'oggettiva difformità del regolamento rispetto agli interessi del dichiarante. Con più ampio riferimento alla necessità di rileggere criticamente l'intero sistema delle invalidità negoziali, prediligendo una valutazione casistica volta a non negare *a priori* la produzione di effetti dell'atto viziato, subordinandola all'analisi funzionale delle relative conseguenze, cfr. G. PERLINGIERI, *Negozio illecito e negozio illegale*, cit., p. 1 ss.

singola previsione con le specificità dell'atto *mortis causa*. Se dunque è agevole far leva sulla natura non recettizia della dichiarazione testamentaria per escludere che l'errore debba essere assoggettato al requisito della riconoscibilità *ex art.* 1431 c.c., l'assoggettamento al regime dell'annullabilità per qualunque falsa rappresentazione della realtà è un esito imposto dall'analisi letterale degli artt. 1428, 1429 e 1433 c.c., che non presentano alcun motivo d'incompatibilità con la disciplina testamentaria.

Ciò ha rilevanti conseguenze proprio in ordine all'individuazione della forma d'invalidità alla quale sottoporre la disposizione che si riveli viziata da un errore ostativo non correggibile *ex art.* 625 c.c.

L'assoggettabilità del caso all'art. 624, 1° co., c.c. rappresenta esito rimediabile conforme alla formulazione letterale della norma non meno che alle ragioni della sua stessa introduzione, nonché, più ampiamente, al riconoscimento dell'operatività, anche in ambito testamentario, del principio dichiarazionistico e di autoresponsabilità ad esso correlato.

8. *Le fonti determinative del materiale extra-testuale nell'art. 836 c.c. del 1865*

La conclusione appena formulata si riflette anche sulle caratteristiche dell'errore ostativo suscettibile di correzione *ex art.* 625 c.c. e trova ulteriore conforto in una più attenta analisi delle ragioni che hanno portato a prediligere, nella formulazione definitivamente assunta da tale previsione, il più ampio impiego del materiale extra-testuale.

Si è già evidenziato che, a differenza di quanto osservato per l'art. 624 c.c., la disposizione in esame trovava già puntuale corrispondenza nell'art. 836 c.c. del 1865, il quale, a sua volta, presenta una stretta contiguità con alcune previsioni contenute in taluni c.c. preunitari e, segnatamente, con l'art. 763 «Codice civile per gli stati di Parma, Piacenza e Guastalla» (1820), l'art. 812 «Codice civile per il Regno di Sardegna» (1837) e l'art. 814 «Codice civile per gli stati estensi» (1851)¹⁵⁷.

¹⁵⁷ L'art. 836 c.c. del 1865, consultabile in *Codice civile del Regno d'Italia corredato della Relazione del Ministro Guardasigilli*, Firenze-Torino, 1866, p. 257, disponeva: «1. Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha il suo effetto, quando dal contesto del testamento o da altri documenti o fatti costanti risulta quale persona il testatore abbia voluto nominare. 2. Lo stesso ha luogo quando la cosa legata sia stata erroneamente indicata o descritta, ma sia certo di qual cosa il testatore abbia voluto disporre». L'art. 763 c.c. parmense, consultabile in *Collezione completa dei moderni codici civili degli Stati d'Italia secondo l'ordine cronologico della loro pubblicazione*, Torino, 1845, p. 418, disponeva: «1. Il legato di cosa che sia stata erroneamente o falsamente dimostrata, o descritta, avrà il suo effetto quando d'altronde sia certo di qual cosa abbia il testatore voluto disporre. 2. Lo stesso dovrà dirsi se fosse stata erroneamente o falsamente indicata la per-

Ad essi si deve per completezza aggiungere il § 571 «Codice civile universale austriaco per il Regno lombardo-veneto» (1815), che costituisce una traduzione in lingua italiana, con alcune non marginali modifiche linguistiche, dell'ABGB austriaco (1811) rimasto in vigore, per i territori dell'Impero austro-ungarico, anche dopo la fine del primo conflitto mondiale¹⁵⁸.

sona dell'erede, o del legatario». In termini identici si esprimeva già l'art. 762 del progetto del 1816, consultabile in *Progetto di codice civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, Parma, 1816, p. 148. L'art. 812 c.c. albertino, consultabile in *Collezione completa dei moderni codici civili degli Stati d'Italia secondo l'ordine cronologico della loro pubblicazione*, cit., p. 644, disponeva: «1. Se la persona dell'erede o del legatario fosse stata falsamente indicata, la disposizione avrà il suo effetto, quando altronde sia certo quale persona il testatore abbia voluto nominare. 2. Lo stesso dovrà dirsi qualora la cosa legata fosse stata falsamente dimostrata o descritta, ma sia certo di qual cosa il testatore abbia voluto disporre». Nel volume *Motivi dei codici per gli Stati sardi*, II, Genova, 1856, p. 134, si dà conto del fatto che, nell'art. 118 del primo progetto di c.c., la norma presentava l'inversione dei suoi due commi. Nelle sedute del 13.7.1836 e 5.1.1837 è stata approvata la formulazione definitiva, allo scopo di anteporre la trattazione della persona del beneficiario a quella della cosa legata. L'art. 814 c.c. estense, consultabile in *Codice civile per gli stati estensi*, Modena, 1851, p. 172, disponeva: «1. Se la persona dell'erede o del legatario è stata falsamente indicata, la disposizione ha il suo effetto quando altronde sia certo quale persona il testatore abbia voluto nominare. 2. Lo stesso deve dirsi qualora la cosa legata sia stata falsamente dimostrata, o descritta, ma sia certo di qual cosa il testatore abbia voluto disporre».

¹⁵⁸ Il § 571 c.c. per il Lombardo-Veneto, consultabile in *Collezione completa dei moderni codici civili degli Stati d'Italia secondo l'ordine cronologico della loro pubblicazione*, cit., p. 178, disponeva: «quando apparisca che la persona a cui favore è stato disposto, o la cosa legata fu soltanto erroneamente denominata o descritta, la disposizione è valida». L'originale in lingua tedesca, già richiamato *retro*, Cap. II, § 7, presenta una rubrica («Falsche Bezeichnung») non tradotta nella versione italiana e si connota per il fatto di porre l'accento sul carattere «inesatto» («unrichtig») dell'indicazione testamentaria, mentre la versione italiana parla di denominazione o descrizione «erroneamente» operata. Sulla versione italiana dell'ABGB cfr. F. RANIERI, *Einführung und Geltung des Österreichischen ABGB in das Regno Lombardo-Veneto (1815-1859)*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, herausgegeben von H. Coing, III, 1, München, 1982, p. 226 ss.; H. BALTL, *Carl Joseph von Pratobevera und die Frage der Gewaltentrennung im Vormärz*, in *Festschrift Berthold Sutter*, herausgegeben von G. Kocher und G.D. Hasiba, Graz, 1983, p. 17 ss.; ID., *Carl Joseph Freiherr Pratobevera von Wiesborn*, in *Juristen in Österreich. 1200-1980*, herausgegeben von W. Brauner, Wien, 1987, p. 119 ss.; M. SPARAVIER, *La traduzione italiana (1815) del codice civile austriaco (1811)*, in *Studi di lessicografia italiana*, a cura dell'Accademia della Crusca, VI, Firenze, 1984, p. 259 ss.; M.R. DI SIMONE, *L'introduzione del codice civile austriaco in Italia. Aspetti e momenti*, in *Scintillae juris*, II, cit., p. 1021 ss.; e in ID., *Percorsi del diritto tra Austria e Italia (secoli XVII-XX)*, Milano, 2006, p. 159 ss.; ID., *L'ABGB e il dibattito per la riforma del codice civile italiano nei primi anni del Novecento*, in *L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa*, cit., p. 409 ss.; B. ECCHER, *Das ABGB und die italienische Privatrechtswissenschaft*, in *Storia, istituzioni e diritto in Carlo Antonio di Martini (1726-1800)*, II Colloquio europeo Martini, Trento, 18.-19.10.2000, a cura di H. Barta, G. Pallaver, G. Rossi e G. Zucchini, Trento, 2002, p. 249 ss.; ID., *Die italienische Sprache und das ABGB*, in *Karl Anton von Martini: ein österreichischer Jurist, Rechtslehrer, Justiz- und Bildungsreformer im Dienste des Naturrechts*, herausgegeben von H. Bartha und G. Pallaver, Wien, 2007, p. 254 ss.; ID., *Das ABGB in Italien*, in *Festschrift 200 Jahre ABGB*, I, cit., p. 141 ss.; C. NESCHWARA, *Über Carl Joseph von Pratobevera. Ein Beitrag zur Gesetzgebungs- und Wissenschaftsgeschichte des österreichischen Rechtes im Vormärz*, in *Festschrift Rudolf Palme*

Mancano invece specifiche regole sul tema nelle «Leggi civili per lo Regno delle due Sicilie» (1819) e nel «codice civile della Repubblica e del Cantone del Ticino» (1837 e 1882), probabilmente sul punto più influenzati dal modello francese, che si è già rilevato non aver mai avvertito la necessità di codificare il principio «falsa demonstratio non nocet», prediligendo, di quest'ultimo, una ricostruzione in termini esclusivamente ermeneutici¹⁵⁹.

Una più attenta valutazione della formulazione letterale delle previsioni citate induce, peraltro, a supporre che l'influenza del § 571 c.c. per il Lombardo-Veneto sulle disposizioni successive sia stata, nel complesso, modesta¹⁶⁰.

zum 60. Geburtstag, herausgegeben von W. Inghenaeff, R. Staudinger und K. Ebert, Innsbruck, 2002, p. 369 ss.; J.-L. HALPÉRIN, *Une critique italienne du Code Napoléon en 1815*, in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, a cura di A. Padoa Schioppa, M.G. Di Renzo Villata e G.P. Massetto, II, Milano, 2003, p. 1231 ss.; M.G. DI RENZO VILLATA, *Tra bravi zelanti «artigiani del diritto» al lavoro. L'introduzione dell'ABGB nel Lombardo-Veneto, con particolare riguardo alla Lombardia*, in *La codificazione del diritto fra il Danubio e l'Adriatico*, cit., p. 133 ss.; R. FERRANTE, *Codificazione e cultura giuridica*, 2^a ed., Torino, 2011, p. 134 ss.; D. MATTIANGELI, *Die Anwendung des ABGB in Italien im 19. Jahrhundert und seine historischen Aspekte*, Frankfurt am Main, 2012, p. 52 ss.; Id., *La giurisprudenza del Lombardo-Veneto alla luce dell'introduzione dell'ABGB. Aspetti storici e giuridici dell'applicazione di un nuovo codice nei Tribunali locali*, in *La codificazione del diritto fra il Danubio e l'Adriatico*, cit., p. 119 ss.; A. TRAMPUS, *Le traduzioni italiane dell'ABGB: orientamenti istituzionali e politiche del diritto*, *ivi*, p. 79 ss.

¹⁵⁹ Cfr., però, P. CARONI, *Codificare rinviando al diritto comune. Come leggere l'art. 5 del Codice civile ticinese del 1837*, in *Verbanus*, (26) 2005, p. 119 ss., il quale evidenzia che l'art. 5 c.c. ticinese stabiliva che «ciò che non è dalla legge determinato, sarà regolato e deciso in conformità di quanto è prescritto in casi analoghi, e in difetto di analogia, secondo le disposizioni del diritto comune», sicché dalla mancata codificazione del principio «falsa demonstratio non nocet» non si sarebbe in alcun modo potuto trarre un divieto circa la sua ammissibilità, restando comunque (direttamente) applicabili le fonti romanistiche. Per una più ampia valutazione del modello francese, cfr. *retro*, Cap. II, § 7.

¹⁶⁰ Una puntuale indicazione dei motivi – essenzialmente politici – che hanno indotto i codificatori preunitari a discostarsi consapevolmente dal modello austriaco è offerta da M.G. DI RENZO VILLATA, *La codificazione civile parmense. Studi*, Milano, 1979, p. 20 ss.; Id., *Introduzione. La formazione del giurista in Italia e l'influenza culturale europea tra Sette ed Ottocento. Il caso della Lombardia*, in *Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette ed Ottocento*, a cura di M.G. Di Renzo Villata, Milano, 2004, p. 90 ss.; Id., *Dall'ABGB al codice civile parmense. I lavori della Commissione milanese, in L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa*, cit., p. 109 ss.; Id., *Diritto, codice civile e cultura giuridica a Parma nell'età di Maria Luigia*, in *Diritto, cultura giuridica e riforme nell'età di Maria Luigia*, Atti del Convegno, Parma, 14.-15.12.2007, a cura di F. Micolo, G. Baggio ed E. Fregoso, Parma, 2011, p. 23 ss., la quale ha, tuttavia, cura di precisare che i lavori preparatori del c.c. parmense dimostrano una più ampia sensibilità verso l'ABGB. Per quanto attiene all'influenza che quest'ultimo ha avuto nell'elaborazione di singole disposizioni dei c.c. preunitari, cfr. F. MENESTRINA, *Nel centenario del codice civile generale austriaco*, in *Riv. dir. civ.*, 1911, p. 808 ss.; Id., *Gli italiani nello sviluppo del diritto austriaco*, Trieste, 1914, p. 9 ss. (entrambi questi scritti possono altresì leggersi in Id., *Scritti giuridici vari*, Milano, 1964, pp. 275 ss. e 295 ss.); A. FEDYSKYJ, *Räumliche Geltung des ABGB im Wandel der Zeit*, Diss. Innsbruck, 1944, p. 15 ss.; C.A. CANNATA, *Das ABGB und die juristische Kultur in der Lombardei*, in *Forschungsband Franz von Zeiller (1751-1828). Beiträge zur Gesetzgebungs- und*

L'art. 836 c.c. del 1865 e lo stesso art. 625 c.c. del 1942, infatti, si connotano, dal punto di vista strutturale, per un'articolazione in due commi identica a quella già riscontrabile negli altri codici preunitari ed assente nella previsione di derivazione austriaca¹⁶¹.

Tali commi, dedicati, rispettivamente, all'«indicazione» della «persona dell'erede o del legatario» e all'«indicazione o descrizione» della «cosa legata», che, solo con la codificazione del 1942, sarebbe divenuta «cosa oggetto della disposizione testamentaria», sono sempre collegati da un'espressione letterale univocamente diretta ad evidenziare che il trattamento giuridico delle ipotesi esaminate deve essere il medesimo.

Nei c.c. preunitari si usa, a tal fine, l'espressione «lo stesso dovrà dirsi»; nell'art. 836 c.c. del 1865 si passa all'espressione «lo stesso ha luogo»; nell'art. 625 c.c. del 1942 si ricorre, più sinteticamente, alla congiunzione «anche», che appare comunque più che sufficiente per pervenire al medesimo risultato pratico: la correzione dell'«erronea indicazione» testamentaria deve avvenire secondo le medesime modalità e previo accertamento, in termini univoci, della reale intenzione del testatore, indipendentemente dal fatto che essa riguardi i connotati del beneficiario o del bene oggetto del lascito.

Ciò non deve indurre semplicisticamente a concludere che, prima della codificazione del 1865, l'applicazione al testamento del principio «falsa demonstratio non nocet» nei territori italiani fosse ammessa alle medesime condizioni.

Solo nel modello austriaco, infatti, si trova una regola generale volta a sancire l'invalidità della disposizione fondata su un errore essenziale (§ 570

Wissenschaftsgeschichte, herausgegeben von W. Selb und H. Hofmeister im Auftrag des Vorstandes der Wiener Rechtsgeschichtlichen Gesellschaft, Wien-Graz-Köln, 1980, p. 45 ss.; F. COLAO, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, 1999, p. 155 ss.; ID., *Il codice civile austriaco nella Toscana della Restaurazione*, in *L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa*, cit., p. 189 ss.; E. MONGIANO, *op. cit.*, p. 219 ss.; ID., *Un modello taciuto: l'influenza dell'ABGB sulla disciplina successoria del codice civile albertino*, in *L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa*, cit., p. 235 ss.; C. STORTI STORCHI, «Preparare in ogni modo alla pratica». *Il programma dei periodici giuridici milanesi dal decennio di resistenza all'unificazione legislativa (1850-1865)*, in *Formare il giurista*, cit., p. 459 ss.; M.R. DI SIMONE, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'Antico Regime al Fascismo*, Torino, 2007, p. 198 ss.; ID., *Das ABGB in Italien*, in *Österreichs Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB). Eine europäische Privatrechtskodifikation*, III, cit., p. 291 ss.; nonché, con specifico riferimento ai lavori preparatori del c.c. albertino, N. NADA, *Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale. Storia del Regno di Carlo Alberto dal 1831 al 1848*, Torino, 1980, p. 75 ss.; G.S. PENE VIDARI, *Un centocinquantenario: il codice civile albertino*, in *Studi piem.*, (16) 1987, p. 315 ss.; ID., *Problemi e prospettive della codificazione, in Ombre e luci della Restaurazione: trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna*, Atti del Convegno, Torino, 21.-24.10.1991, Roma, 1997, p. 194 ss.; ID., *Premessa*, in F. SCLOPIS, *Della legislazione civile. Discorsi*, a cura di G.S. Pene Vidari, Torino, 1996, p. IX ss.; A. GAMBARO, voce *Codice civile*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, II, Torino, 1988, p. 455; A. SCIUMÈ, *I principî generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo (1837-1942)*, Torino, 2002, p. 19 ss.

¹⁶¹ Cfr. *retro*, Cap. II, § 3, per l'indicazione dei passi del Digesto e delle Istituzioni giustiniane che già presentano formulazioni simili a quelle espresse dalle norme in esame.

ABGB). La correzione dell'erronea indicazione testamentaria è dunque ancora fondata sull'impiego della tecnica dello stralcio e sulla conseguente eliminazione di marginali informazioni non corrispondenti al vero¹⁶².

L'assenza, negli altri c.c. preunitari, di una previsione corrispondente a quella appena descritta consente una maggiore valorizzazione della finalità conservativa del rimedio in esame, il quale è chiamato ad attuare la reale intenzione del testatore in tutti i casi in cui essa risulti univocamente individuabile, a nulla rilevando che la falsa informazione desumibile dalla formulazione letterale della scheda sia tale da esaurire l'intera identificazione testuale del beneficiario o dell'oggetto del lascito¹⁶³.

Solo nei c.c. preunitari diversi da quello austriaco si prova a precisare da dove si debbano ricavare informazioni per il superamento dell'inesatta indicazione, anche se l'espressione letterale a tal fine impiegata si segnala per un grado d'indeterminatezza molto elevato. Tutti e tre i codici richiamati, infatti, si limitano a stabilire che la «certezza» della persona o della cosa alle quali il testatore intendeva riferirsi deve essere ricavata «altronde», quindi da qualunque altro mezzo espressivo idoneo a dar conto di che cosa il testatore voleva dire.

La genericità dell'espressione, che intesa letteralmente avrebbe potuto riferirsi anche a fatti successivi alla redazione della scheda, era invero com-

¹⁶² Cfr. *retro*, Cap. II, §§ 6 e 7; Cap. III, §§ 3 e 4.

¹⁶³ Cfr. M.G. DI RENZO VILLATA, *Dall'ABGB al codice civile parmense*, cit., p. 173 s., che pone altresì l'accento sulla regolamentazione apprestata nel mai attuato «progetto di codice civile per lo Stato pontificio» (1818) redatto dalla Commissione presieduta da Vincenzo Bartolucci ed influenzato, tra l'altro, proprio dal primo progetto del c.c. parmense (1816). L'art. 1106 di tale progetto, consultabile in M. MOMBELLI CASTRACANE, *La codificazione civile nello Stato pontificio*, I, *Il progetto Bartolucci del 1818*, Napoli, 1987, pp. 1 ss., spec. 135, disponeva infatti che «l'indicazione, che fa il disponente delle qualità, o circostanze relative alle cose, o alle persone da esso contemplate si chiama *dimostrazione*» e il successivo art. 1107 aggiungeva che «la falsa dimostrazione della cosa, o della persona non toglie l'effetto della disposizione, purché si possa altronde verificare, ed accertare, si l'una che l'altra». L'identificazione della «demonstratio» con l'«indicazione» testamentaria mirava dunque ad escludere ogni rilievo preliminare all'esegesi letterale della scheda, lasciando al materiale extra-testuale il compito di rivelare la falsità o erroneità dell'indicazione, nonché i criteri per il suo superamento. Sull'influenza dei lavori preparatori del c.c. parmense nell'elaborazione di tale progetto, e con più ampio riferimento ai suoi contenuti e alle ragioni del suo fallimento, cfr. F. GROSSE-WIETFELD, *Justizreformen im Kirchenstaat in den ersten Jahren der Restauration (1814-1816)*. *Ein Beitrag zur Geschichte der kurialen Gerichtsbehörden und der Entwicklung des kanonischen Prozessrechts*, Paderborn, 1932, p. 52 ss.; G. CASSI, *Il cardinal Consalvi ed i primi anni della Restaurazione pontificia (1815-1819)*, Milano, 1931, p. 158 ss.; M. PETROCCHI, *La Restaurazione, il cardinale Consalvi e la riforma del 1816*, Firenze, 1941, p. 95 ss.; G. FORCHIELLI, *Un progetto di codice civile del 1818 nello Stato pontificio (visto da un canonista)*, in *Scritti della facoltà giuridica di Bologna in onore di Umberto Borsi*, Padova, 1955, p. 13 ss.; A. ACQUARONE, *La Restaurazione nello Stato pontificio e i suoi indirizzi legislativi*, in *Arch. soc. rom. Storia patria*, (78) 1955, p. 119 ss.; D. CECCHI, *L'amministrazione pontificia nella II Restaurazione (1814-1823)*, Macerata, 1978, p. 148 ss.; S. NOTARI, *Le carte Mistrali e i lavori preparatori dei codici parmensi*, in *Clio*, (27) 1991, p. 105 ss.; G. SANTONCINI, *L'unificazione nazionale nelle Marche. L'attività del Regio commissario generale straordinario Lorenzo Valerio: 12.9.1860-18.1.1861*, Milano, 2008, p. 52 ss.

pendiata da una più puntuale delimitazione delle caratteristiche ontologiche dell'inesattezza che giustifica la correzione dell'indicazione testamentaria.

Sia l'art. 812 c.c. albertino che l'art. 814 c.c. per gli stati estensi limitavano l'impiego della tecnica rimediale in esame ai soli casi in cui il testatore avesse «falsamente» inserito un'indicazione testamentaria, senza offrire un riconoscimento testuale alle ipotesi di errore, alle quali accennava, invece, l'art. 763 c.c. parmense, per il quale il rimedio era applicabile ai casi in cui l'inserimento dell'indicazione fosse stato operato «falsamente o erroneamente».

Alla fine, tuttavia, l'«erroneità» acquistò un ruolo decisivo nell'individuazione dell'ambito di operatività della norma: ad essa si fa esclusivo riferimento già nei primi due progetti di revisione del c.c. albertino presentati, nel giugno 1860 e nel giugno 1861, alla Camera dei Deputati e al Senato dalle Commissioni nominate dai Ministri Rattazzi e Cassinis. Senza ulteriori modifiche, l'avverbio «erroneamente» fu mantenuto anche nel testo dell'art. 836 c.c. del 1865¹⁶⁴.

La portata precettiva di tale differenza non può essere eccessivamente valorizzata.

Nel silenzio, sul punto, della raccolta ufficiale dei lavori preparatori del c.c. del 1865, quanto già riferito in ordine alla traduzione in lingua italiana dell'ABGB austriaco consente di ipotizzare che «falsamente» ed «erroneamente» fossero sostanzialmente ritenuti sinonimi, ancorché riferibili alle caratteristiche ontologiche dell'indicazione testamentaria o ai risvolti gnoseologici dell'atteggiamento volitivo del testatore.

Priva di apprezzabili ricadute applicative si sarebbe, del resto, rivelata l'analoga modifica intervenuta nella regolamentazione dell'errore-vizio. A fronte degli artt. 810 e 811 c.c. albertino, che facevano esclusivo riferimento alla disposizione avente «causa falsa», l'art. 828 c.c. del 1865 ha invece introdotto il richiamo ad una «causa espressa che risulti erronea», ma tale modifica

¹⁶⁴ Cfr. art. 934 del primo progetto di revisione del c.c. albertino (1859-1860), consultabile in *Progetto di revisione del Codice civile albertino proposto dalla Commissione nominata con decreti del Ministero di Grazia e Giustizia del 24.12.1859 e 25.2.1860, comunicato al Parlamento dal Ministro di Grazia e Giustizia (Cassinis) in conformità di relazione per esso presentata alla Camera dei Deputati nella tornata del 19.6., al Senato nella tornata del 21.6.1860*, III, Torino, 1860, p. 22; e in *Progetto ufficiale del codice civile italiano comunicato al Parlamento dal Ministro di Grazia e Giustizia Cassinis*, Napoli, 1861, p. 115; nonché art. 888 del secondo progetto di revisione del c.c. albertino (1860-1861), consultabile in *Progetto di Codice civile del Regno d'Italia del Ministro di Grazia e Giustizia G.B. Cassinis*, Torino, 1861, p. 178. Entrambe le previsioni avevano la seguente formulazione: «1. Se la persona dell'erede o del legatario fosse stata erroneamente indicata, la disposizione avrà il suo effetto, quando altronde sia certo quale persona il testatore abbia voluto nominare. 2. Lo stesso dovrà dirsi qualora la cosa legata fosse stata erroneamente dimostrata o descritta, ma sia certo di qual cosa il testatore abbia voluto disporre». Esse si differenziavano dall'art. 812 c.c. albertino esclusivamente per il fatto di aver sostituito l'avverbio «falsamente» con «erroneamente».

non ha, in realtà, determinato significative conseguenze nella ricostruzione teorico-concettuale dell'istituto¹⁶⁵.

Tali elementi potrebbero dunque legittimare a concludere che la modifica in esame si sia realizzata quasi casualmente, muovendo dal convincimento che i suoi effetti sarebbero stati marginali, in conformità, del resto, alle pronunce giurisprudenziali dedicate all'art. 812 c.c. albertino, che avevano affrontato casi di errore del testatore senza valorizzare il fatto che la disposizione all'epoca vigente faceva esclusivo riferimento alla «falsità» dell'indicazione¹⁶⁶.

In chiave teorico-concettuale, tuttavia, il passaggio dall'indicazione «falsa» a quella «erronea» non può essere considerato irrilevante.

La «falsità» dell'indicazione costituisce un predicato riscontrabile esclusivamente con riferimento a situazioni fattuali verificabili nel momento stesso in cui la disposizione testamentaria è formulata e può essere accertata solo a fronte di un'oggettiva inesistenza dell'informazione riportata nella scheda in ordine ai connotati identificativi del beneficiario o dell'oggetto del lascito.

Indicazioni semplicemente ambigue o generiche, per quanto idonee a far sorgere dubbi ermeneutici collegabili alla difficoltà d'individuare il senso oggettivo della dichiarazione, non avrebbero potuto, in virtù delle norme contenute nei c.c. preunitari, essere integrate o corrette dal materiale extra-testuale, perché, risultando astrattamente riferibili anche al soggetto o all'oggetto indicati nella scheda, conservavano un connotato di «verità» sufficiente a garantire il ricorso, in via esclusiva, ai principi ordinariamente dedicati all'interpretazione del testamento, senza alcuna possibilità di pervenire ad esiti radicalmente innovativi.

La formulazione assunta dall'art. 836 c.c. del 1865, invece, segna un in-

¹⁶⁵ Cfr. *retro*, Cap. I, §§ 5 e 7; Cap. III, § 7.

¹⁶⁶ Cfr. V. PASTORE, *Codice civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, VII, Torino, 1841, p. 43 ss.; App. Genova, 28.1.1842, cit., relativa all'erronea indicazione come «figlio» del beneficiario del lascito; App. Torino, 19.3.1855, in *Giur. it.*, 1855, II, c. 508 ss., confermata da Cass. Torino, 12.12.1856, *ivi*, 1856, I, c. 913 ss., ancorché con un mero *obiter dictum*, perché il lascito presentava una formulazione ambigua, avendo il testatore specificato di non ricordare il nome del beneficiario, indicato in via esclusiva con il grado di parentela; App. Torino, 2.5.1855, *ivi*, 1855, II, c. 630 ss.; e in *Diario for.*, 1855, p. 403, concernente un caso di vero e proprio scambio di persona, ancorché reso manifesto dal fatto che il nominativo indicato nella scheda si riferiva ad una sorella del testatore morta alcuni anni prima della redazione, sicché il giudice ha creduto univocamente accertabile che reale beneficiaria dovesse essere l'altra sorella ancora vivente; App. Genova, 14.1.1860, cit., relativa ad un errore di trasmissione collegabile alla negligenza del notaio redattore della scheda, che aveva falsamente indicato il cognome dei legatari; App. Torino, 6.12.1867, cit., che, tuttavia, non ha ritenuto applicabile la previsione; nonché App. Genova, 9.2.1892, in *Temi gen.*, 1892, p. 176 ss., ancorché con un mero *obiter dictum*, perché relativa ad un caso assoggettabile al c.c. del 1865 e, comunque, non connotato dalla prova della reale intenzione del testatore, ma, esclusivamente, da quella dell'irrealizzabilità materiale del lascito, riferito ad un soggetto univocamente individuabile ma premorto al *de cuius*.

dubbio progresso nel processo di diversificazione dell'esperienza giuridica italiana dagli altri modelli europei. Legittimando la correzione di qualunque errore ostativo del testatore, infatti, essa assicura il più ampio utilizzo del principio «falsa demonstratio non nocet», senza escludere la possibilità di adattare una formulazione letterale solo apparentemente univoca a situazioni sopravvenute alla sua redazione. Ciò che potrebbe accadere nei casi in cui il materiale extra-testuale formatosi dopo il completamento della scheda riveli univocamente come il testatore intendeva reagire alla sopravvenienza.

Nel caso appena ipotizzato, infatti, l'indicazione non può dirsi «falsa», posto che, al momento della redazione, offriva informazioni corrispondenti al vero, ancorché proiettate su una situazione fattuale connotata da incertezza. Essa, tuttavia, ben può dirsi «erronea» ove sia possibile dimostrare che il testatore, conosciuta la sopravvenienza, ha reinterpreto la disposizione facendole dire qualcosa che oggettivamente non esprime e così ha manifestato un intendimento soggettivo contrastante con il significato correlato alla sua interpretazione.

Quest'ultima conclusione sarebbe stata, invero, più agevolmente prospettabile se la formulazione dell'art. 836 c.c. del 1865 fosse rimasta identica a quella dei già citati progetti del 1860 e 1861, con la sola differenza, rispetto all'art. 812 c.c. albertino, della sostituzione dell'avverbio «falsamente» con «erroneamente». Il mantenimento, in particolare, del generalissimo richiamo alle fonti determinative del materiale extra-testuale, compendiato dal termine «altronde», avrebbe consentito di valorizzare non solo il contesto situazionale antecedente e contemporaneo alla redazione della scheda, ma anche il successivo comportamento del testatore che fosse a conoscenza della sopravvenienza.

Inizialmente, in questa direzione si mossero i progetti di c.c. predisposti dal Ministro Miglietti, succeduto a Cassinis nel giugno 1861, e dal Ministro Pisanelli, che, tenendo conto delle osservazioni rese da alcune Commissioni regionali, presentò al Senato tra il luglio e il novembre 1863 un nuovo testo, nel quale alla parola «altronde» fu sostituita l'espressione «in altro modo», con esiti pratici evidentemente identici.

La Commissione senatoria nominata per esaminare il progetto, tuttavia, intervenne sul punto e la nuova formulazione della norma presentata dal Ministro Giuseppe Vacca nel novembre 1864 insieme ad un disegno di legge contenente delega al Governo allo scopo di accelerare i tempi di approvazione del codice conteneva già l'espressione «dal contesto del testamento o da altri documenti o fatti costanti» che si ritrova, senza ulteriori cambiamenti, nel testo definitivo dell'art. 836, 1° co., c.c. del 1865¹⁶⁷.

¹⁶⁷ Cfr. art. 832 del progetto Miglietti (1861-1862), consultabile in *Progetto di Codice civile del Regno d'Italia presentato al Senato dal Ministro di Grazia e giustizia (V. Miglietti) nella tornata del 9.1.1862, seguito dalle osservazioni sul I e II Libro del progetto dalla Magistratura*

Anche sulle ragioni di questo mutamento la raccolta ufficiale dei lavori preparatori del c.c. del 1865 tace, probabilmente perché essa riproduce solo i testi delle Relazioni presentate tra il luglio e il novembre 1863 dal Ministro Pisanelli, nelle quali non si fa menzione della norma in esame, e i lavori parlamentari sul testo del progetto già riformato dall'intervento della citata Commissione senatoria, dai quali si evince solo la realizzazione della modifica¹⁶⁸.

giudiziaria, Torino, 1863, p. 164; nonché art. 803 del progetto Pisanelli (1863), consultabile in *Progetto e relazione del I, II e III Libro del Codice civile e osservazioni della Commissione istituita in Milano, presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli nella tornata del 15.7.1863*, Torino, 1864, p. 164. Entrambe le previsioni avevano questa stessa formulazione: «1. Se la persona dell'erede o del legatario fosse stata erroneamente indicata, la disposizione avrà il suo effetto, quando in altro modo sia certo quale persona il testatore abbia voluto nominare. 2. Lo stesso ha luogo qualora la cosa legata fosse stata erroneamente indicata o descritta, ma sia certo di qual cosa il testatore abbia voluto disporre». Nell'art. 863 del progetto rivisto dalla Commissione senatoria (1864), consultabile in *Relazioni della Commissione speciale del Senato sopra il I, II e III Libro del Codice civile del Regno d'Italia, iniziato con progetto di legge per la sua approvazione davanti al Senato dal Ministro di Grazia e Giustizia (Pisanelli) nelle tornate del 15.7. e del 26.11.1863 (relatori Vigliani, De Foresta, Vacca), seguito dal progetto di legge concordato fra la Commissione del Senato e il Ministro Guardasigilli per l'approvazione di detto codice*, Torino, 1864, p. 181, compare già la nuova versione della norma: «1. Se la persona dell'erede o del legatario fosse stata erroneamente indicata, la disposizione avrà il suo effetto, quando dal contesto del testamento, o da altri documenti o fatti costanti risulti quale persona il testatore abbia voluto nominare. 2. Lo stesso ha luogo qualora la cosa legata fosse stata erroneamente indicata o descritta, ma sia certo di qual cosa il testatore abbia voluto disporre».

¹⁶⁸ Cfr. *Raccolta dei lavori preparatori del codice civile del Regno d'Italia*, I, Palermo-Napoli, 1866, p. 1 ss. Riporta il testo dell'art. 803 del progetto ministeriale, specificando che l'art. 863 del progetto corretto dalla Commissione senatoria aveva già la stessa formulazione dell'art. 836 c.c. del 1865, D. GALDI, *Codice civile del Regno d'Italia*, Napoli, 1865, p. 740. Si limitano a riportare il testo dell'art. 836 c.c. del 1865 evitando qualunque accenno ai suoi lavori preparatori An. GIORDANO, *Comento al codice civile del Regno d'Italia*, Napoli, 1866, p. 225; G. FOSCHINI, *I motivi del codice civile del Regno d'Italia*, 2^a ed., Torino, 1868, p. 419; E. VALLE, *Saggio di annotazione al codice civile italiano e confronti fra lo stesso, il codice vigente in Francia e l'Austriaco*, in *Eco trib.*, (20) 1869, p. 1163 s.; A. BIANCHETTI, *Relazioni e raffronti del codice civile italiano colla legge romana*, Torino-Napoli, 1874, p. 200. Per una più ampia valutazione dei lavori preparatori della codificazione del 1865, cfr. B. BRUGI, *Giurisprudenza e codici, in Cinquanta anni di storia italiana: 1860-1910*, Pubblicazione fatta sotto gli auspici del Governo per cura della R. Accademia dei Lincei, II, Milano, 1911, p. 1 ss.; A. ACQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960, p. 7 ss.; G. D'AMELIO, *Pasquale Stanislao Mancini e l'unificazione legislativa nel 1860-1861*, in *Ann. st. dir. it.*, (5-6) 1961-1962, p. 159 ss.; P. UNGARI, *L'età del codice civile. Lotta per la codificazione e scuole di giurisprudenza nel Risorgimento*, Napoli, 1967, p. 38 ss.; ID., *Storia del diritto di famiglia in Italia*, Bologna, 1974, p. 155 s.; F. SANTORO-PASSARELLI, *Dai codici preunitari al codice civile del 1865*, in *Studi per il centenario dell'unificazione legislativa italiana. 1865-1965*, Firenze, 1968, p. 15 s.; e in ID., *Libertà e autorità nel diritto civile. Altri saggi*, Padova, 1977, p. 19 s.; G. ASTUTI, *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori*, in *Ann. st. dir. it.*, (14-17) 1970-1973, p. 22 ss.; in *Problemi attuali di scienza e cultura*, Atti del Convegno sul tema: Napoleone e l'Italia, Roma, 8.-13.10.1969, I, Roma, 1973, p. 176 ss.; in ID., *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea. Raccolta di scritti*, a cura di G. Diurni, II, Napoli, 1984, p. 771 ss.; e, come volume autonomo, Torino, 2015, p. 15 ss.; C.

Indicazioni decisive si ricavano, invece, da un documento di poco successivo all'entrata in vigore del c.c. del 1865, il Discorso pronunciato dal Commendatore Francesco Trecci, procuratore presso la Corte di Cassazione di Firenze, nel gennaio 1879 all'Assemblea generale della medesima Corte. Richiamando una pronuncia resa l'anno prima dal giudice di legittimità fiorentino, il Commendatore conferma la bontà della soluzione in essa prospettata ritenendola conforme all'analisi dei lavori preparatori dell'art. 836 c.c. del 1865 e, in particolare, all'intervento modificativo operato, in ordine alle fonti determinative del materiale extra-testuale, dalla Commissione chiamata ad esprimere il proprio parere sul progetto Pisanelli del 1863. Secondo Trecci, un componente di questa Commissione (il senatore De Foresta) nella seduta del 4.4.1864 lamentò l'eccessiva genericità dell'espressione «in altro modo» e riuscì a farla sostituire con una più circostanziata limitazione avente rilievo essenzialmente probatorio, perché riferibile, rispettivamente, al momento della redazione della scheda (il «contesto del testamento») e ad altre situazioni, cronologicamente inqualificate, che risultassero documentate in modo univoco o, quantomeno, suffragate dalla molteplicità e coerenza dei dati e dalla conseguente terzietà ed imparzialità della relativa fonte, dalla quale desumere un indiretto divieto del ricorso a testimonianze e presunzioni («altri documenti o fatti costanti») ¹⁶⁹.

SCHWARZENBERG, *La formazione del regno d'Italia*, Milano, 1975, p. 52 ss.; C. GHISALBERTI, *Modelli costituzionali e Stato risorgimentale*, Roma, 1987, p. 152 s.; ID., *La codificazione del diritto in Italia: 1865-1942*, 13^a ed., Roma-Bari, 2009, p. 127 s.; R. BONINI, *Dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942*, in *I cinquant'anni del codice civile*, I, cit., p. 28 s.; ID., *Disegno storico del diritto privato italiano. Dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942*, 3^a ed., Bologna, 1996, p. 152 ss.; A. PADOA SCHIOPPA, *Dal codice napoleonico al codice civile del 1942*, in *La comparazione giuridica alle soglie del terzo millennio*, I, cit., pp. 923 ss., spec. 935 ss.; G. CAZZETTA, *Civilistica e «assolutismo giuridico» nell'Italia post-unitaria: gli anni dell'Esegesi (1865-1881)*, in *De la Illustración al Liberalismo. Symposium en honor al profesor Paolo Grossi*, Madrid, 1995, p. 399 ss.; ID., *Critiche sociali al codice e crisi del modello ottocentesco di unità del diritto*, in *Codici*, cit., p. 316 s.; S. SOLIMANO, «*Il letto di Procuste*». *Diritto e politica nella formazione del codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861)*, Milano, 2003, pp. 7 ss., spec. 70 ss., e 250 ss.; ID., *Due popoli. Due codici. Il dibattito sull'unificazione del diritto civile tra lombardi e piemontesi alle soglie dell'Unità (1859-1860)*, in *L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa*, cit., p. 365 ss. Per una più ampia rilettura ideologicamente orientata della codificazione civile italiana è sufficiente rinviare a L. NIVARRA, *Diritto privato e capitalismo. Regole giuridiche e paradigmi di mercato*, Napoli, 2010, p. 1 ss.; ID., *Al di là del particolarismo giuridico e del sistema: il diritto civile nella fase attuale dello sviluppo capitalistico*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2012, p. 163 ss.

¹⁶⁹ Cfr. F. TRECCI, *Discorso pronunciato nella Assemblea generale del 22.1.1879*, Firenze, 1879, pp. 13-15, il quale, riferendosi a Cass. Firenze, 30.12.1878, cit., osserva: «da un recente ricorso la Sezione Civile fu chiamata a risolvere la importantissima questione, se l'art. 836 del codice civile consenta la prova orale per supplire alle disposizioni testamentarie, per spiegare le oscure, per interpretare le dubbie, per ricercare in breve la volontà dei testatori. E la Sezione Civile negativamente rispose, fondata nel disposto di quell'articolo, il quale vuole che la volontà dei testatori non possa altrimenti arguirsi che o dal contesto del testamento, o da altri documenti, o da fatti costanti. E questo giudizio, che la ragione e la lettera della legge dimostrano rettilissimo, si appalesa poi irrecusabile a chi risalga alla genesi della

L'accuratezza del riferimento contenuto in questa comunicazione e la paternità della stessa sentenza di legittimità ivi richiamata, resa sotto la presidenza di Paolo Onorato Vigliani, anch'egli componente della citata

disposizione, la quale deriva immediata dall'art 812 del codice civile albertino, e mediata dai paragrafi 570 e 571 del codice civile austriaco. ... Ed infatti: l'art. 812 del codice civile albertino ... veniva con lievi varianti nel testo così trasportato nell'art. 803 del progetto di codice civile, che il Ministro Pisanelli presentava al Senato nell'Adunanza del 26.11.1863 ... La Commissione Senatoria, incaricata dell'esame del progetto, imprende, nella seduta del 4.4.1864, a discutere l'art. 803; ed uno dei suoi membri (il Senatore De Foresta), faceva notare la convenienza di definire più chiaramente il genere di prova per accertare la identità della persona dell'erede o del legatario; e dopo alcune osservazioni fu stabilito di sostituire alle parole "*in altro modo sia certo*" quelle "*quando dal contesto del testamento, o da altri documenti o fatti costanti risulti quale persona il testatore abbia voluto nominare*". E con questa essenziale sostituzione l'art. 803 del progetto divenne l'art. 836 del codice civile del 1865 per il Regno d'Italia. Ora, se quest'articolo non ha esplicito il divieto della prova testimoniale per dimostrare contrariamente all'erronea indicazione, scritta nel testamento, qual sia la persona, quale la cosa contemplata dal testatore, lo contiene però implicito e necessario, ognoraché esige tali modi di prova che a quella per testimoni assolutamente ripugnano; quali sono appunto, come si esprime la legge, il contesto del testamento, altri documenti, o fatti costanti; e per fatti costanti si intendono quelli che *per se constant* o per dirlo col Fabro, *ex sola inspectione constant* e si possono quindi accertare o con atti di notorietà, o coll'opera dei periti, come a ragion d'esempio, sarebbero la estensione ed i confini di un fondo legato con erronea denominazione, ma con indicazione dell'una e degli altri. La modificazione introdotta dal Senato per definire il genere della prova riuscirebbe oziosa e superflua, se fosse non ostante sperimentabile quella per testimoni; dacché ogni specie di prove sarebbe ammessa, come appunto avveniva per l'art. 812 del codice civile albertino, che usava la generica locuzione "*altronde*" e come altresì sarebbe accaduto, se non fosse stata mutata la frase egualmente indeterminata "*in altro modo*" ossia *in qualunque maniera*, che si leggeva nel progetto del Governo. D'altra parte sarebbe stato un grande assurdo legislativo l'ammettere la prova testimoniale nella materia testamentaria, la quale può originare frequenti questioni di altissimo momento, mentre è interdetta nelle obbligazioni contrattuali, il cui valore ecceda la tenue somma di L. 500. E la Sezione Civile non mancò di avvertire quanto sarebbe facile e pericoloso con quel mezzo di prova, che è il più sospetto alla legge, creare disposizioni non scritte, mantenere efficacia alle revocate, sostituire in una parola all'intenzione vera del disponente la volontà interessata di chi induce la prova». Un estratto del passo appena riportato è altresì riferito nell'anonimo commento redazionale a Cass. Firenze, 30.12.1878, in *Ann. giur. it.*, 1879, I, 1, p. 70. Al medesimo discorso si richiamano anche V. VITALI, *Delle successioni legittime e testamentarie*, I, cit., p. 178 s.; C. LOSANA, voce *Successioni testamentarie*, cit., p. 225, testo e nota 3. Annotando App. Venezia, 25.3.1887, in *Giur. it.*, 1887, II, c. 349 s., fa un accenno alla vicenda anche F. RICCI: «l'espressione: *altronde* del Codice albertino e quella: *in altro modo* del progetto di Codice civile, erano equivalenti; quindi, secondo il progetto, la prova dell'errore avrebbe potuto farsi con qualunque mezzo ammesso dalla legge. La Commissione senatoria però non accettò la redazione progettata e ne sostituì un'altra. Essa, su proposta d'uno dei suoi membri, il De Foresta, ritenne la convenzione di definire chiaramente il genere di prova cui avrebbe potuto ricorrersi per accertare la persona dell'istituito erroneamente indicata nel testamento; quindi alla espressione del progetto: "quando in altro modo sia certo", sostituì quest'altra passata poi nel testo: "quando dal contesto del testamento o da altri documenti o fatti costanti risulti quale persona il testatore abbia voluto nominare". Non essendosi fatto motto della prova testimoniale, è certo che si è voluto escluderla; imperocché, se il legislatore avesse voluto ammettere qualsiasi mezzo di prova, a che nominare alcuni soltanto?».

Commissione¹⁷⁰, inducono a supporre che Trecci abbia potuto consultare direttamente una documentazione scritta dei lavori di quest'ultima.

Ad oggi, nonostante ogni sforzo, non è stato possibile esaminare un resoconto dei lavori della Commissione senatoria e pare ragionevole supporre che essi siano rimasti inediti.

Risulta chiaro, tuttavia, che la ricerca di una spiegazione della *ratio* della modifica in tal modo realizzata conduce all'esigenza di precludere il ricorso a mezzi di prova della reale intenzione del testatore privi di supporto documentale e, in particolare, alla testimonianza, reputata potenzialmente idonea ad eludere il vincolo formale previsto dalla legge per il testamento, specie ove si consideri che proprio con il c.c. del 1865 fu riconosciuta validità all'olografo, vietato dal c.c. albertino per la sua attitudine ad assumere una formulazione poco precisa o ambigua¹⁷¹.

La storia non ha però dato ragione al tentativo d'introdurre quel rigoroso regime formale che le evidenze nomogenetiche consentono, sia pur con qualche fatica, di apprezzare. Una complessiva indagine dottrinale e giurisprudenziale rivela infatti che questa rigida posizione fu osservata solo in un numero marginale di ipotesi¹⁷² e venne rapidamente soppiantata da

¹⁷⁰ Sulla figura di Paolo Onorato Vigliani (1814-1900) e sui molteplici ruoli che egli ricoprì durante l'elaborazione dei progetti di codificazione nel periodo risorgimentale, cfr. G. TARELLO, *La Scuola dell'Esegesi e la sua diffusione in Italia*, in *Scritti per il XL della morte di P.E. Bensa*, Milano, 1969, p. 269 s.; P. SARACENO, *Storia della magistratura italiana. Le origini*, I, *La magistratura del Regno di Sardegna. Lezioni del corso di Storia dell'amministrazione dello Stato italiano per l'a.a. 1992-1993*, Roma, 1993, p. 167 s.; E. MONGIANO, *L'ultima stagione delle riforme albertine: il magistrato d'appello di Casale*, in *L'altro Piemonte nell'età di Carlo Alberto*, Atti del Convegno di Studi: Alessandria-Casale Monferrato, 28.-30.10.1999, a cura di E. Dezza, R. Ghiringhelli e G. Ratti, S. Salvatore Monferrato, 2001, p. 496 s., testo e nota 46; P. RONDINI, *I giuristi dell'altro Piemonte nell'età di Carlo Alberto. Lo spirito eclettico di tre pratici del diritto*, *ivi*, p. 576 ss.; S. SOLIMANO, «*Il letto di Procuste*», *cit.*, pp. 23 ss. e 220 s., testo e nota 92.

¹⁷¹ Cfr. E. CIMBALI, *Il testamento olografo legalmente depositato presso notaio è un atto solenne sui generis a favore di cui milita la presunzione della verità sino a prova contraria*, in *Giur. it.*, 1887, IV, c. 126 ss.; M. ALLARA, *Il testamento*, *cit.*, p. 275 s.; A. LISERRE, *op. cit.*, p. 130 ss.; I. SOFFIETTI, *Osservazioni su particolari forme di testamento negli Stati sabaudi dal XVI secolo all'Unità*, in *Rass. Arch. Stato*, (36) 1976, p. 418 ss.; *Id.*, *Il testamento olografo, il codice civile albertino e il diritto internazionale: spunti problematici*, in *Riv. st. dir. it.*, (71) 1998, p. 139 ss.; S. SOLIMANO, *op. ult. cit.*, pp. 105 s. e 331 ss.; F. AIMERITO, voce *Codificazione albertina*, in *Dig. disc. priv., sez. civ., Agg.*, III, 1, Torino, 2007, p. 193 s.

¹⁷² Cfr. F. RICCI, *Corso teorico-pratico di diritto civile*, III, *cit.*, pp. 119 ss. e 139 ss.; R. FUBINI, *La dottrina dell'errore in diritto civile italiano*, *cit.*, p. 191 ss.; F. DE FILIPPIS, voce *Successioni*, in *Enc. giur. it.*, XV, 3, Milano, 1910, p. 171 s.; G. MESSINA, *La simulazione assoluta*, *cit.*, p. 504 s.; App. Torino, 11.3.1872, *cit.*; App. Milano, 19.11.1875, in *Giur. it.*, 1876, I, 2, c. 302 ss., con nota di E. PACIFICI MAZZONI; e in *Ann. giur. it.*, 1876, III, p. 97 s.; App. Venezia, 20.12.1878, *cit.*; Cass. Firenze, 30.12.1878, *cit.*; Cass. Firenze, 27.2.1879, in *Temi ven.*, 1879, p. 142 ss.; App. Venezia, 16.5.1882, *cit.*; App. Venezia, 25.3.1887, *cit.*; App. Lucca, 20.6.1890, in *Foro it.*, 1890, I, c. 989 ss.; App. Genova, 9.2.1892, *cit.*; App. Napoli, 8.4.1908, *cit.*; App. Brescia, 5.1.1911, in *Temi lomb.*, 1911, c. 163 ss.; Cass. Napoli, 23.11.1911, *cit.*; Cass. Torino, 22.9.1915, *cit.*; Cass., 3.12.1924, *cit.*; App. Torino, 18.6.1934, *cit.*; Trib. Enna, 23.12.1938, *cit.*

un'interpretazione radicalmente diversa, alla cui stregua ebbero modo di affermarsi regole operazionali opposte, sicché l'espressione «altri documenti o fatti costanti» si rivelò compatibile col ricorso a qualunque mezzo di prova, compresa la testimonianza¹⁷³.

Tale esito applicativo si è vieppiù consolidato senza fare alcun accenno ai lavori preparatori del c.c. del 1865, la cui lacunosità – in ordine al profilo qui esaminato – ha senz'altro contribuito ad incentivare il ricorso ad una soluzione che sconfessa apertamente le aspettative della Commissione senatoria.

Per quanto non si abbiano ulteriori indicazioni circa i motivi che hanno decretato tale risultato, resta comunque possibile svolgere qualche cauto ragionamento congetturale.

¹⁷³ Cfr. V. CATTANEO e C. BORDA, *Il codice civile italiano annotato*, 2^a ed., Torino, 1873, p. 632; L. BORSARI, *op. cit.*, p. 513 s.; V. VITALI, *op. ult. cit.*, pp. 171 ss. e 600 s.; G. VIGNALI, *Commentario del codice civile italiano*, proseguito da G. Scalamandrè, 2^a ed., III, Napoli, 1881, p. 577 s.; G. SAPIENZA CASTAGNOLA, *La prova testimoniale nelle disposizioni testamentarie. Studio sugli articoli 830, 836 c.c.*, in *Ant. giur.*, 1889, p. 438 ss.; C. LOSANA, *L'incertezza o l'errore nelle disposizioni testamentarie*, in *Rolandino*, 1892, p. 225 ss.; ID., voce *Successioni testamentarie*, cit., p. 225 s.; G. LOMONACO, *Istituzioni di diritto civile italiano*, 2^a ed., IV, Napoli, 1895, p. 252 s.; V. SIMONCELLI, *Istituzioni di diritto privato italiano*, Roma, 1914, p. 529 s.; N. COVIELLO, *Corso completo del diritto delle successioni*, II, cit., p. 503 s.; C. BALDI, *Manuale pratico di diritto civile*, 2^a ed., II, Torino, 1922, p. 938 s.; D. CAPORALI, voce *Errore*, in *Diz. prat. dir. priv.*, II, Milano, 1923, p. 878; P.S. SAMPERI, voce *Interpretazione degli atti*, ivi, III, 1, Milano, 1923, p. 804; E. PACIFICI MAZZONI, *Il codice civile italiano commentato con la legge romana, le sentenze dei dottori e la giurisprudenza*, XI, 7, cit., p. 234 s.; C. GANGI, *I legati nel diritto civile italiano*, I, cit., p. 195 ss.; N. STOLFI, *Diritto civile*, VI, *Il diritto delle successioni*, Torino, 1934, p. 593; M. ALLARA, *op. ult. cit.*, p. 343; L. BARASSI, *La successione testamentaria*, Milano, 1936, p. 243 s.; G. VENZI, *Manuale di diritto civile italiano*, 8^a ed., Torino, 1936, p. 686; L. COSATTINI, *Divergenza fra dichiarazione e volontà nella disposizione testamentaria*, cit., p. 457 s.; V. POLACCO, *Delle successioni*, I, cit., p. 285 s.; F. DEGNI, voce *Successioni testamentarie*, in *Nuovo dig. it.*, XII, 1, Torino, 1940, p. 1093 s.; App. Modena, 27.3.1874, cit.; Trib. Viterbo, 2.8.1877, cit.; Cass. Torino, 27.12.1877, cit.; App. Torino, 7.2.1879, cit.; App. Venezia, 5.3.1880, cit.; App. Catania, 19.2.1882, in *Giur. it.*, 1882, II, c. 282 s.; App. Milano, 14.12.1883, cit.; Cass. Torino, 31.12.1884, cit.; Cass. Torino, 26.5.1885, cit.; Cass. Roma, 17.9.1889, cit.; App. Bologna, 25.4.1890, cit.; Cass. Roma, 9.9.1891, cit.; Cass. Roma, sez. un., 19.9.1891, cit.; Cass. Torino, 25.3.1892, cit.; App. Torino, 10.6.1892, cit.; App. Casale, 13.3.1893, cit.; Cass. Torino, 13.6.1893, cit.; Cass. Torino, 12.2.1894, cit.; App. Genova, 26.10.1896, cit.; Cass. Torino, 21.3.1899, in *La Giur.*, 1899, c. 585 ss.; App. Trani, 31.5.1902, cit.; Cass. Torino, 8.8.1906, cit.; Cass. Napoli, 28.6.1907, cit.; Cass. Firenze, 23.11.1908, cit.; App. Trani, 22.2.1910, cit.; App. Napoli, 14.7.1912, cit.; App. Napoli, 19.7.1912, cit.; Cass. Firenze, 10.1.1914, in *Foro ven.*, 1914, p. 440 ss.; e in *Ragg. giur.*, 1914, c. 877 ss.; App. Trani, 3.7.1914, cit.; Trib. Catanzaro, 15.12.1915, cit.; Cass. Torino, 22.4.1921, in *La Giur.*, 1921, c. 1008 ss.; Cass., 12.6.1924, in *Corte Cass.*, 1924, c. 1539 ss., ancorché con riferimento ai soli casi in cui la disposizione testamentaria presenti una formulazione ambigua; Cass., sez. un., 15.7.1926, cit.; Trib. Genova, 20.11.1927, cit.; App. Brescia, 19.6.1929, cit.; App. Catanzaro, 11.9.1930, cit.; App. Roma, 2.7.1931, in *Temi rom.*, 1931, c. 406 ss.; App. Brescia, 1.5.1935, cit.; Cass., 22.5.1935, cit., ancorché con un mero *obiter dictum*; App. Milano, 14.2.1939, cit.

Conviene anzitutto evidenziare che la formulazione letterale dell'espressione con la quale si è proceduto alla modifica della norma in esame non legittima affatto l'affermazione di un divieto generalizzato in ordine alle prove esperibili in giudizio.

Se è vero che il richiamo ai «documenti» introduce un vincolo formale difficilmente superabile da presunzioni o testimonianze, l'impiego dell'aggettivo «altri» può essere riferito anche a «fatti costanti» e, in tal caso, autorizza a credere che questi ultimi debbano essere privi di un supporto scritto. Il loro carattere «costante» è più agevolmente ed immediatamente riferibile ai contenuti da essi espressi, che devono evidentemente offrire informazioni coincidenti e concordi, pena, in caso contrario, l'impossibilità di riscontrare quella «certezza» della reale intenzione del testatore che legittima la correzione. L'attendibilità di tali prove dovrebbe dunque essere rimessa all'apprezzamento del giudice, anziché formare oggetto di una preventiva esclusione. All'espressione in esame potrebbe tutt'al più riconoscersi la possibilità d'impedire che il giudice attribuisca rilievo determinante ad una sola indicazione, dovendosi comunque fare riferimento ad una pluralità di elementi probatori, tutti tra loro concordanti, ma ciò ben si concilia anche con l'impiego delle mere presunzioni semplici e delle testimonianze¹⁷⁴.

L'esclusione delle prove non documentali non si era imposta nella prassi neppure allorquando la formulazione letterale della relativa disciplina normativa si presentava più chiara ed univoca.

Si pensi, in particolare, al dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa la possibilità di provare mediante confessione e giuramento il carattere «interposto» della persona indicata nella scheda testamentaria: poiché l'art. 829, 1° co., c.c. del 1865 disponeva che «non è ammessa alcuna prova» del carattere apparente del lascito fatto alla persona indicata nel testamento, non si era mancato di supporre che comunque prove non suscettibili di ammissione – come appunto confessione e giuramento – potessero conservare la loro efficacia e garantire attuazione alla volontà

¹⁷⁴ Lo rileva con chiarezza App. Catania, 19.2.1882, cit., relativa ad un legato disposto in favore delle «tre nipoti figlie del defunto mio fratello Antonino, Clara, Giuseppa e Felice». In realtà, Clara, per quanto figlia di Antonino, era morta tre anni prima della data di redazione del testamento e a quell'epoca le tre nipoti viventi figlie di Antonino erano Giuseppa, Felice e Maria. Il giudice, disposto il legato a favore di quest'ultima, ha ritenuto integrata la prova richiesta dall'art. 836 c.c. del 1865, accertando un *error in nomine* per il fatto che, all'apertura della successione, le tre nipoti si erano già messe d'accordo sull'esecuzione del legato e solo successivamente una di esse aveva confutato la formulazione letterale della scheda per contestare il diritto al lascito in capo a Maria. Questo elemento, secondo il giudice, confermerebbe il carattere «costante» dei fatti idonei a dar conto della reale intenzione del testatore, che non avrebbe avuto alcuna ragione di richiamare una nipote già morta in una disposizione chiaramente ispirata alla volontà di devolvere il lascito, in parti eguali, ai discendenti del fratello ancora viventi.

del *de cuius* di porre in essere una disposizione «fiduciaria»¹⁷⁵.

¹⁷⁵ Cfr. E. GIANTURCO, *Di una proposta di revisione della dottrina delle fiducie*, in *Filangieri*, 1883, I, p. 260 ss.; ID., *Di un principio fondamentale nelle disposizioni fiduciarie*, *ivi*, p. 423 ss. (entrambi questi scritti possono altresì leggersi in ID., *Scritti vari. 1880-1905*, Napoli, 1906, pp. 113 ss. e 124 ss.); ID., *Delle fiducie nel diritto civile italiano*, 2^a ed., Napoli, 1884, p. 44 ss.; E. BALLERINI, *Delle disposizioni fiduciarie nei testamenti*, in *Dir. giur.*, 1889, I, p. 315 s.; D. SALVIOLI, *Della fiducia testamentaria secondo il c.c. italiano*, in *Legge*, 1889, I, p. 104; F. FERRARA, *I negozi fiduciari*, in *Studi di diritto romano, di diritto moderno e di storia del diritto pubblicati in onore di Vittorio Scialoja nel XXV anniversario del suo insegnamento*, I, cit., p. 285 ss.; ID., *Della simulazione nei negozi giuridici*, cit., p. 56 ss.; G. MESSINA, *Negozi fiduciari. Introduzione e parte prima*, Napoli, 1910, p. 52 ss.; e in ID., *Scritti giuridici*, I, cit., p. 64 ss.; G. VENEZIAN, *Nullità assoluta della dichiarazione di fiducia testamentaria nel diritto civile italiano*, in *Legge*, 1912, c. 567 ss.; e in ID., *Opere giuridiche*, I, cit., p. 385 s.; A. AMBROSINI, *Disposizioni di ultima volontà fiduciarie nel diritto civile moderno*, Roma, 1917, p. 52 ss.; R. FRANCESCHELLI, *Il trust nel diritto inglese*, Padova, 1935, p. 10 ss.; L. COSATTINI, *op. ult. cit.*, p. 432 ss.; Trib. Perugia, 26.6.1863, in *Legge*, 1863, I, p. 1104 ss.; App. Roma, 20.4.1874, in *Giur. it.*, 1874, II, c. 190 ss., con nota di C.F. GABBA; Cass. Torino, 13.9.1877, in *Mon. trib.*, 1877, p. 1021 ss.; Cass. Firenze, 24.4.1882, cit.; App. Firenze, 31.7.1886, in *Ann. giur. it.*, 1886, III, p. 365 ss.; App. Roma, 17.6.1898, in *Riv. univ.*, 1899, I, c. 26 ss.; Cass. Torino, 19.7.1900, in *Foro it.*, 1901, I, c. 307 ss., con nota di V. SIMONCELLI, *Le istituzioni fiduciarie e la capacità a succedere dei religiosi e della Chiesa cattolica*; Cass. Firenze, 2.3.1903, in *Giur. it.*, 1903, I, 1, cc. 576 ss. e 847 ss., con note di B. BELOTTI, *Degli enti ecclesiastici di fatto chiamati a succedere per interposta persona*; e C.F. GABBA, *Degli enti ecclesiastici di fatto, chiamati a succedere per interposta persona*; App. Torino, 6.6.1904, in *La Giur.*, 1904, c. 1097 ss.; Cass. Roma, sez. un., 23.3.1908, in *Foro it.*, 1908, I, cc. 401 ss. e 554 ss., con note di L. MORTARA, *Della nullità delle donazioni e delle disposizioni testamentarie fatte per mezzo di interposte persone a favore delle corporazioni religiose soppresse*; e V. SIMONCELLI, *Ancora sulla pretesa nullità delle donazioni e delle disposizioni testamentarie fatte a favore dei religiosi riuniti in associazione*; e in *Giur. it.*, 1908, I, 1, c. 276 ss., con nota di L. MORTARA, *Della nullità delle donazioni e delle disposizioni testamentarie a favore delle corporazioni religiose soppresse, per mezzo d'interposte persone*; App. Palermo, 12.6.1908, in *Mon. trib.*, 1909, p. 153 s.; App. Roma, 27.6.1908, in *Giur. it.*, 1909, I, 2, c. 21 ss.; in *Mon. trib.*, 1909, p. 195 s.; e in *Riv. dir. civ.*, 1909, p. 251 ss. (s.m.), con nota di A. ASCOLI, *Disposizioni a favore di enti religiosi soppresi mediante interposizione di persona*; App. Milano, 11.6.1918, in *Rolandino*, 1919, p. 293; Trib. Brescia, 19.9.1908, cit.; Cass. Torino, 11.3.1919, cit.; Trib. Napoli, 9.6.1924, in *Dir. giur.*, 1924, c. 153 ss.; App. Genova, 24.7.1934, in *La Giur.*, 1934, c. 1359 ss. Ma, per l'affermazione di una posizione più rigorosa, tendente ad escludere qualunque prova e, dunque, a vietare la stessa azione in giudizio, cfr. T. CUTURI, *Dei fidecommessi e delle sostituzioni nel diritto civile italiano*, Città di Castello, 1889, p. 146 s.; V. VITALI, *op. ult. cit.*, p. 168 ss.; C. LOSANA, voce *Successioni testamentarie*, cit., p. 192 ss.; C. GANGI, *Intorno ad un caso di adempimento di fiducia testamentaria*, in *Corte app.*, 1912, p. 327 s.; C. MANENTI, *Della fiducia o sostituzione fiduciaria e della dichiarazione spontaneamente fattane dal fiduciario secondo il diritto civile italiano*, in *Studi sen.*, 1912, pp. 280 ss., spec. 291 ss.; R. DE RUGGIERO, *L'illiceità della fiducia testamentaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1913, pp. 433 ss., spec. 456 ss.; ID., *Istituzioni di diritto civile*, III, *Diritti di obbligazione. Diritto ereditario*, 8^a ed., Messina-Milano, 1933, p. 657 s.; F. FILOMUSI GUELFI, *Diritto ereditario*, II, *Successioni testamentarie*, 2^a ed., Roma, 1917, p. 143 ss.; G. TARANTO, *Della nullità dei testamenti tendenti a beneficiare per interposta persona enti religiosi esistenti di fatto*, in *Filangieri*, 1917, I, p. 647 s.; F. SCADUTO, *Frode pia innanzi e dopo il Concordato 1929*, in *Giur. it.*, 1931, IV, c. 197; F. SANTORO-PASSARELLI, *Interposizione di persona, negozio indiretto e successione della prole adulterina*, in *Foro it.*, 1931, I, c. 176 s.; e in ID., *Saggi di diritto civile*, II, cit., p. 756 s.; G. GIONFRIDA, *La clausola si sine liberis decesserit, la condizione risolutiva nelle disposizioni testamentarie e la sostituzione*

Offerta interpretazione restrittiva ad un divieto testuale di ammissione delle prove, era pressoché inevitabile escludere tale divieto a fronte di una previsione – come l'art. 836 c.c. del 1865 – che, non presentando una formulazione letterale simile a quella dell'art. 829 c.c. del 1865, si occupava di una fattispecie in cui la protezione della reale intenzione del testatore era ancor più avvertita, stante l'esistenza dell'errore, che vale ad introdurre un netto discrimine rispetto alle ipotesi in cui il carattere «fiduciario» della disposizione suppone l'esistenza di un accordo tra il testatore e il soggetto indicato nella scheda.

La prova testimoniale e le presunzioni, inoltre, erano ammesse per dimostrare l'esistenza di una captazione¹⁷⁶ o di un'incapacità naturale del te-

fedecommissaria, in *Circ. giur.*, 1933, II, p. 48 s., testo e nota 1; M. ALLARA, *op. ult. cit.*, p. 264 s.; App. Milano, 19.7.1887, in *Mon. trib.*, 1887, p. 854 s.; Cass. Torino, 10.10.1889, in *La Giur.*, 1889, p. 756 (s.m.); App. Venezia, 31.3.1898, in *Temi ven.*, 1898, p. 213 s.; Trib. Girgenti, 11.7.1911, in *Foro it.*, 1912, I, c. 1298 ss., con nota di V. DE PIRRO, *Efficacia giuridica della spontanea dichiarazione di fiducia*; in *Giur. it.*, 1912, I, 2, c. 94 ss., con nota di L. COVIELLO, *Della fiducia nel diritto civile odierno*; in *Dir. giur.*, 1912, II, c. 139 ss., con nota di B. BRUGI; e in *Riv. dir. civ.*, 1912, p. 93 ss. (s.m.), con nota di A. ASCOLI, *Fiducia e sostituzione fedecommissaria – Confessione testamentaria*; App. Palermo, 20.5.1922, in *Foro sic.*, 1922, I, p. 159 ss.; Cass., 9.5.1930, in *Temi emil.*, 1931, I, 1, c. 1 ss., con nota di G. FERROGLIO, *Istituzione ereditaria di religiosi e interposizione di persona a favore di incapaci*; App. Bologna, 20.3.1936, cit.; App. Bologna, 26.3.1936, in *Foro it.*, 1936, I, c. 544 ss.; in *Giur. it.*, 1936, I, 1, c. 256 s.; e in *Giur. comp. dir. civ.*, 1939, p. 147 ss., con nota di P. BRANDI, *La fiducia testamentaria e l'art. 829 c.c.*

¹⁷⁶Cfr. Cass. Torino, 29.4.1857, in *Coll.*, 1857, p. 291 ss.; App. Torino, 19.2.1864, in *La Giur.*, 1864, p. 109 ss.; App. Genova, 29.5.1868, in *Gazz. Trib. Genova*, (21) 1869, p. 68 ss.; App. Torino, 18.12.1868, in *La Giur.*, 1869, p. 232 ss.; App. Firenze, 16.7.1877, in *Giur. it.*, 1877, I, 2, c. 958 ss.; App. Palermo, 22.8.1877, in *Circ. giur.*, 1878, II, p. 403 ss.; App. Roma, 23.2.1887, in *Temi rom.*, 1887, p. 52 ss.; Trib. Catanzaro, 3.12.1887, in *Legge*, 1888, I, p. 199 s.; Trib. Bologna, 8.5.1894, in *Mon. giur. bol.*, 1894, p. 250 ss.; App. Roma, 6.6.1895, in *Temi rom.*, 1895, p. 400 ss.; Cass. Firenze, 18.7.1895, in *Ann. giur. it.*, 1895, I, 1, p. 456 ss.; App. Macerata, 16.3.1896, in *Riv. giur. bol.*, 1896, I, p. 108 s.; Trib. Palermo, 23.9.1896, in *Foro sic.*, 1896, I, p. 670 ss.; App. Palermo, 13.12.1897, *ivi*, 1898, I, p. 146 ss.; Cass. Roma, 9.9.1898, in *Corte supr. Roma*, 1898, II, p. 288 s.; App. Trani, 23.2.1900, in *Riv. giur. Trani*, 1900, II, p. 203 ss.; Cass. Roma, 16.6.1902, in *Corte supr. Roma*, 1902, II, p. 83 s.; App. Napoli, 5.5.1905, in *Corte app.*, 1905, p. 250 ss.; App. Trani, 20.3.1906, in *Mon. trib.*, 1906, p. 654 s.; App. Roma, 5.8.1909, in *Giur. it.*, 1909, I, 2, c. 705 ss.; App. Palermo, 24.12.1909, in *Circ. giur.*, 1910, II, p. 27 ss.; App. Milano, 6.12.1910, in *Mon. trib.*, 1911, p. 233 s.; App. Venezia, 22.3.1911, in *Ragg. giur.*, 1911, c. 141 ss.; Trib. Vicenza, 23.3.1911, *ivi*, c. 112 ss.; App. Trani, 31.1.1913, in *Foro Puglie*, 1913, II, c. 144 ss.; Cass. Firenze, 16.11.1914, in *Foro it.*, 1915, I, c. 155 ss.; e in *Riv. dir. civ.*, 1915, p. 113 s. (s.m.), con nota di A. ASCOLI, *Testamento. Captazione*; Cass. Napoli, 30.7.1921, in *Giur. it.*, 1921, I, 1, c. 823 ss.; e in *Foro it.*, 1922, I, c. 16 ss.; App. Milano, 29.6.1923, in *Temi lomb.*, 1923, c. 744 ss.; App. Torino, 27.5.1924, in *Foro sub.*, 1924, p. 290 s.; Trib. Bologna, 10.2.1927, in *Temi emil.*, 1927, I, 1, c. 266 ss.; Trib. Genova, 31.3.1927, in *Foro sub.*, 1927, c. 603 ss.; App. Torino, 7.3.1930, *ivi*, 1930, c. 1116 ss.; Cass., 11.6.1930, n. 2046, in *Rep. Giur. it.*, 1930, voce *Testamento*, n. 44; App. Milano, 7.11.1930, in *Mon. trib.*, 1931, p. 60 ss.; App. Genova, 3.4.1936, in *Temi gen.*, 1936, c. 348 s.; App. Milano, 9.7.1936, in *Foro Lomb.*, 1936, II, c. 193 (s.m.); App. Genova, 7.7.1939, in *Temi gen.*, 1940, c. 330 ss.

statore¹⁷⁷, per accertare una revoca tacita del testamento¹⁷⁸, la distruzione o la perdita incolpevole del documento testamentario e il contenuto di quest'ultimo¹⁷⁹, nonché la sua ratifica o conferma a fronte di un motivo d'in-

¹⁷⁷ Cfr. App. Lucca, 19.6.1863, in *Giur. it.*, 1863, II, c. 444 (s.m.); Cass. Milano, 15.7.1864, *ivi*, 1864, I, c. 546 s. (s.m.); Cass. Torino, 15.1.1869, *ivi*, 1869, I, c. 36 ss.; in *Ann. giur. it.*, 1869, I, 1, p. 56 ss.; e in *Mon. trib.*, 1869, p. 152 ss.; Cass. Roma, 11.5.1877, in *Giur. it.*, 1877, I, 1, c. 463 ss.; App. Lucca, 16.3.1883, in *Foro it.*, 1883, I, c. 313 ss.; e in *Legge*, 1883, I, c. 706 ss.; App. Genova, 5.9.1885, in *Mon. trib.*, 1885, p. 1076 ss.; in *Foro it.*, 1886, I, c. 237 ss., con nota di V. DE PIRRO; e in *Legge*, 1886, I, c. 239 ss.; App. Venezia, 8.2.1887, in *Giur. it.*, 1887, II, c. 422 ss.; e in *Temi ven.*, 1887, p. 166 ss.; Cass. Torino, 23.3.1887, in *Giur. it.*, 1887, I, 1, c. 566 ss.; Cass. Torino, 23.12.1889, *ivi*, 1890, I, 1, c. 167 ss.; Cass. Roma, 13.12.1897, in *Foro it.*, 1898, I, c. 1 ss.; in *Giur. it.*, 1898, I, 1, c. 115 ss.; e in *Legge*, 1898, I, c. 544 ss.; App. Firenze, 29.12.1900, in *Mon. trib.*, 1901, p. 235; App. Trani, 13.6.1902, in *Foro Puglie*, 1902, II, c. 367 ss.; App. Bologna, 24.10.1902, in *Dir. giur.*, 1903, II, c. 560 ss.; Cass. Torino, 27.4.1903, in *Mon. trib.*, 1903, p. 704 s.; Trib. Breno, 10.6.1908, in *Temi lomb.*, 1908, c. 255 ss.; Cass. Napoli, 3.12.1908, in *Foro it.*, 1909, I, c. 183 ss.; e in *Riv. dir. civ.*, 1909, p. 250 s. (s.m.), con nota di A. ASCOLI, *Prova dell'insanità di mente del testatore*; Cass. Napoli, 1.10.1910, in *Mon. trib.*, 1911, p. 230; e in *Corte app.*, 1911, p. 20 ss., con nota di B. DELLA MORTE, *Il testamento nullo per difetto di consenso e la convalescenza da parte degli eredi*; App. Venezia, 2.10.1913, in *Foro ven.*, 1914, p. 83 ss.; Cass. Napoli, 18.10.1913, in *Mon. trib.*, 1913, p. 1003 s.; App. Catanzaro, 19.12.1913, in *Giur. cal.*, 1913, p. 751 ss.; Trib. Trani, 20.5.1919, in *Foro Puglie*, 1920, II, c. 37 ss.; Cass. Roma, 14.2.1920, in *Foro it.*, 1920, I, c. 244 ss.; e in *Giur. it.*, 1920, I, 1, c. 178 ss.; Cass. Roma, 21.12.1920, in *Foro it.*, 1921, I, c. 150 ss.; in *Giur. it.*, 1921, I, 1, c. 36 ss.; e in *Mon. trib.*, 1921, p. 173 s.; App. Napoli, 15.5.1925, *ivi*, 1926, p. 474 ss.; App. Napoli, 31.5.1926, *ivi*, p. 857 s.; App. Venezia, 5.7.1926, in *Foro ven.*, 1926, p. 372 ss.; e in *Mon. trib.*, 1927, p. 662 s.; Trib. Napoli, 18.11.1932, *ivi*, 1933, p. 277 s.; Cass., 6.7.1933, in *Giur. it.*, 1933, I, 1, c. 1136 ss.; e in *Riv. dir. civ.*, 1933, p. 508 s. (s.m.), con nota di A. ASCOLI, *Capacità di testare*; Cass., 31.7.1939, n. 3128, in *Giur. it.*, 1940, I, 1, c. 174 ss.; e in *Mon. trib.*, 1940, p. 401 s.

¹⁷⁸ Cfr. F. CARNELUTTI, *Distruzione o destinazione alla distruzione della scheda del testamento olografo*, in *Foro it.*, 1937, IV, c. 99; e in *Scritti giuridici in memoria di Ageo Arcangeli*, I, Padova, 1939, p. 91 s.; C. GANGI, *Distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento, effettuata dal testatore*, in *Giur. it.*, 1938, IV, c. 81 ss.; e in *Studi in onore di Giovanni Pacchioni*, Milano, 1939, p. 177 ss.; L. CARRARO, *Distruzione della scheda dell'olografo e revoca del testamento*, cit., c. 259 s.; App. Brescia, 6.12.1873, cit.; Cass. Firenze, 26.4.1883, in *Giur. it.*, 1883, I, 1, c. 576 ss.; App. Catania, 31.12.1890, in *Mon. trib.*, 1891, p. 586 s.; App. Torino, 2.2.1891, in *La Giur.*, 1891, p. 258 ss.; Cass. Torino, 7.2.1894, in *Mon. trib.*, 1895, p. 241 ss.; App. Torino, 12.3.1898, cit.; Trib. Arezzo, 17.9.1902, in *Riv. giur. tosc.*, 1903, I, c. 34 ss.; Cass. Torino, 16.7.1904, cit.; Cass. Roma, 30.6.1905, in *Mon. trib.*, 1905, p. 765 s.; App. Napoli, 10.10.1906, *ivi*, 1907, p. 356; App. Milano, 28.5.1909, cit.; App. Napoli, 9.6.1909, cit.; Trib. Napoli, 28.4.1924, in *Dir. giur.*, 1924, c. 152 s.; App. Torino, 17.11.1925, in *Foro sub.*, 1925, c. 1373 ss.; App. Bologna, 15.10.1928, cit.; App. Genova, 22.2.1935, cit.; App. Brescia, 13.3.1935, cit.; App. Perugia, 29.5.1935, in *Mon. trib.*, 1935, p. 651 ss., con nota di F. ANDREANI, *Sulla revoca tacita del testamento*; nonché, per una puntuale descrizione delle ragioni che oggi inducono a ritenere applicabile l'art. 2725 c.c. del 1942, G. CRISCUOLI, *Sulla validità delle modifiche inserite di pugno del testatore nell'olografo in precedenza formato, datato e sottoscritto*, cit., p. 317 s.; V. SPAGNOLO, *Limiti probatori in tema di lacerazione, distruzione e cancellazione del testamento olografo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1964, p. 773 ss.; G. BRANCA, *Dei testamenti ordinari*, cit., p. 102 s.; S. PATTI, *Della prova testimoniale. Delle presunzioni*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2001, pp. 64 s. e 72 s.; S. PAGLIANTINI, *Il potere del testatore sull'olografo*, cit., pp. 1011 s. e 1046 ss.

¹⁷⁹ Cfr. C. LESSONA, *Teoria delle prove nel diritto giudiziario civile italiano. Prova testimo-*

validità¹⁸⁰: negarle nel caso regolato dall'art. 836 c.c. del 1865 avrebbe dunque comportato un'evidente disparità di trattamento, ingiustificabile alla luce di una più attenta disamina degli interessi regolati dalla previsione.

Al riguardo, decisiva importanza deve riconoscersi alla formulazione letterale dell'art. 830 c.c. del 1865, il quale stabiliva la nullità del lascito rivolto ad una persona «che sia incerta in modo da non poter essere determinata». Il silenzio della norma circa le modalità di superamento dell'«incertezza» aveva reso frequente l'affermazione secondo cui tale connotato, pur essendo ordinariamente deducibile dalla formulazione letterale del lascito, avrebbe potuto altresì essere accertato alla luce del materiale extra-testuale, ricavato dall'impiego di qualunque mezzo probatorio, compresa la testimonianza¹⁸¹.

niale e perizia, Firenze, 1889, p. 59 ss.; V. VITALI, *op. ult. cit.*, p. 163 ss.; C. LOSANA, *op. ult. cit.*, p. 120 s.; L. BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 337 s.; A. LISERRE, *op. cit.*, p. 192 ss.; App. Cagliari, 14.7.1854, in *Giur. it.*, 1854, II, c. 615 s.; Cass. Torino, 4.3.1875, in *La Giur.*, 1875, p. 342 ss.; Cass. Torino, 6.9.1878, *ivi*, 1878, p. 591 s.; App. Venezia, 5.8.1890, in *Temi ven.*, 1890, p. 543 ss., con nota di L. TARTUFARI; Cass. Firenze, 1.6.1891, in *Legge*, 1891, II, p. 402 ss.; Cass. Torino, 21.1.1901, in *Foro it.*, 1901, I, c. 361 ss.; App. Milano, 11.4.1906, *ivi*, 1906, I, c. 929 ss., con nota di G. MERLA, *Ammissibilità della prova testimoniale in materia testamentaria*; App. Genova, 12.6.1906, cit.; Cass. Firenze, 22.2.1912, in *Ragg. giur.*, 1912, c. 307 (s.m.); Cass. Firenze, 12.5.1913, in *Mon. trib.*, 1913, p. 585 s.; Cass., 28.2.1934, in *Foro it.*, 1934, I, c. 1278 ss.; Cass., 10.6.1935, in *Riv. dir. proc.*, 1937, II, p. 1 ss., con nota di G. DEIANA, *Osservazioni sulla prova dei negozi solenni*; nonché, con riferimento ad una vicenda ancora regolata dal c.c. del 1865, Trib. Torino, 1.7.1946, in *Foro pad.*, 1947, I, c. 268 ss., con nota di A. CICU, *Riconoscimento di figlio naturale in testamento distrutto* (questa nota può altresì leggersi in *Id.*, *Scritti minori*, I, 2, cit., p. 469 ss.).

¹⁸⁰ Cfr. App. Genova, 6.7.1908, in *Temi gen.*, 1908, p. 438 ss.; Cass. Roma, 31.8.1908, in *Mon. trib.*, 1908, p. 921; Cass. Roma, 21.10.1910, *ivi*, 1911, p. 428 s.; Cass. Torino, 1.4.1911, *ivi*, p. 307 s.; App. Cagliari, 26.3.1917, *ivi*, 1917, p. 651 s.; App. Napoli, 29.6.1923, in *Dir. giur.*, 1923, c. 277 ss., con nota di E. MILANO; App. Napoli, 10.8.1938, *ivi*, 1939, II, c. 64 ss.

¹⁸¹ Cfr. E. PRECERUTTI, *Elementi di diritto civile patrio*, 2ª ed., II, Torino, 1861, p. 51 ss.; L. BORSARI, *op. cit.*, p. 496 s.; V. VITALI, *op. ult. cit.*, p. 134 s.; C. LOSANA, *L'incertezza o l'errore nelle disposizioni testamentarie*, cit., p. 225 ss.; *Id.*, voce *Successioni testamentarie*, cit., p. 230 ss.; A.D. GIANNINI, voce *Istituzione di erede*, in *Diz. prat. dir. priv.*, III, 2, Milano, 1923, p. 81 s.; F. SANTORO-PASSARELLI, *La determinazione dell'onorato di un lascito e l'arbitrio del terzo*, cit., p. 764; *Id.*, *Il rapporto tra gli artt. 830 e 834 c.c.*, in *Foro Lomb.*, 1932, I, p. 660 s.; C. GANGI, *I legati nel diritto civile italiano*, II, cit., pp. 71 ss. e 103 ss.; V. POLACCO, *op. ult. cit.*, p. 252; N. IRTI, *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui*, cit., p. 3 s.; App. Torino, 26.6.1855, in *Giur. it.*, 1855, II, c. 758 ss.; App. Torino, 3.5.1858, *ivi*, 1858, II, c. 507 ss.; Cass. Milano, 26.8.1863, in *Coll.*, 1863, p. 316 ss.; Cass. Torino, 20.6.1872, cit.; App. Venezia, 10.10.1876, cit.; App. Venezia, 28.6.1877, cit.; Cass. Napoli, 30.6.1885, cit.; App. Venezia, 28.10.1890, in *Temi ven.*, 1891, p. 20 ss.; Cass. Torino, 6.9.1892, in *Mon. trib.*, 1892, p. 826 (s.m.); App. Bologna, 2.3.1894, cit.; Trib. Oristano, 2.10.1894, in *Giur. sarda*, 1896, c. 82 ss.; App. Casale, 27.11.1894, in *La Giur.*, 1895, p. 59 s.; Cass. Torino, 5.2.1895, *ivi*, p. 392 (s.m.); Cass. Palermo, 4.2.1897, in *Foro sic.*, 1897, I, p. 245 ss.; App. Roma, 24.10.1899, cit.; App. Casale, 5.12.1905, in *La Giur.*, 1906, c. 26 ss.; App. Venezia, 15.5.1906, cit.; App. Milano, 6.9.1906, cit.; Cass. Roma, 20.3.1907, in *Giur. it.*, 1907, I, 1, c. 404 ss.; e in *Mon. trib.*, 1907, p. 607 s.; App. Firenze, 25.1.1908, cit.; App. Milano, 7.7.1908, in *Mon. trib.*, 1908, p. 809 ss.; e in *Filangieri*, 1908, I, p. 825 ss.; App. Trani, 21.12.1909, cit.; App. Casale, 10.9.1914, in *La Giur.*, 1914, c. 1221 ss.; App. Torino, 26.7.1926, in *Foro sub.*, 1926, c. 1135 ss.; e in *La Giur.*, 1927, c. 52 ss.; Cass., 6.7.1930, in

Nonostante l'«incertezza» dell'indicazione testamentaria sia concettualmente distinta dalla sua «erroneità», si era dunque imposta, in dottrina e in giurisprudenza, una soluzione favorevole ad intendere il combinato disposto degli artt. 830 e 836 c.c. del 1865 come espressivi di una regola unitaria, genericamente incentrata sulla prevalenza ermeneutica del materiale extra-testuale, ove idoneo a dar conto, con sufficiente univocità, della reale intenzione del testatore, senza alcuna delimitazione preventiva dei mezzi di prova a tal fine esperibili¹⁸².

È significativo notare che, nel medesimo periodo storico in cui si affermavano queste conclusioni, in ambito contrattuale prevaleva una rigida teoria formalistica, diretta ad escludere l'impiego di mezzi di prova non documentali per dar conto dell'esistenza di un atto che, ove sottoposto ad un vincolo formale, era considerato del tutto improduttivo di effetti se non realizzatosi secondo le modalità previste dalla legge¹⁸³.

Trattasi, tuttavia, di una discrepanza destinata a risolversi in un'attuazione solo apparente del formalismo testamentario.

Il riconoscimento generalizzato dei mezzi di prova esperibili non era infatti funzionale a conferire efficacia ad una manifestazione di volontà priva del vincolo formale previsto dalla legge, ma, senza alterare i requisiti di esistenza e validità del testamento, a spiegarne compiutamente i contenuti, facendo emergere che cosa il testatore intendeva dire.

La sostanziale sovrapposizione della prova dell'«erroneità» con quella dell'«incertezza», piuttosto, potrebbe aver rafforzato il convincimento volto a limitare l'ambito di operatività della correzione ai soli casi in cui la reale intenzione del testatore risulti già «certa» al momento della redazione, non avendo subito mutamenti o adattamenti nel tempo ad essa successivo¹⁸⁴.

È vero, infatti, che i «fatti costanti» richiamati dall'art. 836 c.c. del 1865

Corte app., 1930, p. 199 ss.; Cass., 11.6.1932, cit.; App. Milano, 24.4.1934, cit.; Cass., 8.5.1934, n. 1512, in *Rep. Giur. it.*, 1934, voce *Testamento*, n. 30; App. Torino, 18.6.1934, cit.; App. Torino, 6.6.1939, in *La Giur.*, 1939, c. 857 ss.

¹⁸² Cfr. F. VOLTOLINA, *Commento al codice civile del Regno d'Italia*, I, Venezia, 1873, p. 1028 s.; C. LOSANA, *L'incertezza o l'errore nelle disposizioni testamentarie*, cit., p. 226 s.; G. PAOLUCCI, voce *Legato*, in *Diz. prat. dir. priv.*, III, 2, Milano, 1923, p. 163 s.; Cass. Firenze, 3.12.1877, cit.; App. Milano, 13.5.1881, cit.; App. Roma, 25.6.1883, cit.; App. Roma, 10.12.1887, cit.; App. Torino, 6.4.1888, cit.; App. Casale, 13.3.1893, cit.; Cass. Torino, 12.2.1894, cit.; App. Firenze, 9.4.1896, cit.; Cass. Torino, 21.3.1899, cit.; App. Palermo, 15.1.1900, in *Circ. giur.*, 1900, II, p. 71 ss.; Cass. Napoli, 28.6.1907, cit.; App. Milano, 19.11.1908, cit.; App. Trani, 3.7.1914, cit.; App. Milano, 19.12.1916, cit.; App. Milano, 28.12.1917, in *Giur. it.*, 1918, I, 2, c. 51 ss.; e in *Mon. trib.*, 1918, p. 46 s.; Cass. Torino, 22.4.1921, cit.; Trib. Genova, 20.11.1927, cit.; App. Brescia, 19.6.1929, cit.; Cass., 29.1.1935, cit.; App. Brescia, 1.5.1935, cit.

¹⁸³ Cfr. A.M. SINISCALCHI, *Solemmitates e probationes all'alba della prima codificazione italiana*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, I, p. 377 ss.; e in *Studi in onore di Giuseppe Benedetti*, III, cit., p. 1931 ss.

¹⁸⁴ Cfr. *retro*, Cap. I, § 9; Cap. II, §§ 5 e 9; Cap. III, §§ 3 e 4.

possono comprendere, ove intesi letteralmente, anche la condotta del testatore antecedente all'apertura della successione. La necessità di dar conto del carattere «incerto» dell'indicazione testamentaria, tuttavia, agevola inevitabilmente l'utilizzo del solo materiale extra-testuale antecedente o contemporaneo alla redazione della scheda, posto che da quest'ultimo è possibile trarre informazioni volte a dimostrare che quanto espresso nella disposizione non è mai stato corrispondente a quanto voluto dal suo autore.

A favore di questa conclusione depone altresì una rigida interpretazione del dogma volontaristico, che, imponendo di accertare solo quanto voluto dal testatore all'atto della manifestazione di volontà, rende irrilevanti successivi ripensamenti o adattamenti che non abbiano assunto la forma della revoca vera e propria.

Non si deve infine dimenticare che nel c.c. del 1865 la disciplina dedicata alla divisione dell'ascendente, alla revoca per alienazione dell'oggetto e al legato di cosa altrui permetteva solo di considerare inefficace la disposizione testamentaria resa inattuabile nel suo significato oggettivo a causa di una sopravvenienza e di sopperire alla sua eliminazione attraverso le norme dedicate alla successione *ab intestato*¹⁸⁵.

Ammettere la possibilità di correggere una disposizione per una percezione individuale del *de cuius* successiva alla sua redazione avrebbe dunque comportato esiti applicativi privi di alcun conforto sistematico e, contravvenendo alla più diffusa ricostruzione della teoria negoziale, avrebbe paradossalmente rimesso in discussione lo stesso apparato argomentativo su cui si fondava una consolidata interpretazione delle fonti determinative del materiale extra-testuale richiamate dall'art. 836 c.c. del 1865.

L'esclusione di una revisione del contenuto della disposizione testamentaria per fatti sopravvenuti alla sua redazione rappresentava, all'alba della codificazione del 1942, esito pressoché ineludibile di una più ampia valutazione sistematica del diritto testamentario all'epoca vigente.

9. *Le scelte del legislatore del 1942*

I lavori preparatori del c.c. del 1942 rivelano che si è inizialmente provato a mantenere immutata la disciplina appena descritta.

L'art. 191 del progetto della Commissione reale del 1936 riproduceva infatti, in termini invariati, l'art. 836 c.c. del 1865, mutandone solo la collocazione topografica e collocandolo immediatamente dopo le norme del progetto dedicate agli altri vizi della volontà del testatore. Ma già l'anno successivo, l'art. 167 del progetto definitivo aveva modificato il riferimento alle

¹⁸⁵ Cfr. *retro*, Cap. I, §§ 2-4.

fonti alle quali attingere il materiale extra-testuale diretto ad enucleare la reale intenzione del testatore, sostituendo il richiamo al «contesto del testamento» o ad «altri documenti o fatti costanti» con quel riferimento al «contesto del testamento o altrimenti», che sarebbe stato mantenuto, senza ulteriori mutamenti, anche negli artt. 171 del Libro delle successioni e 625 c.c. del 1942¹⁸⁶.

La sostituzione non segna, a ben vedere, un ritorno al passato e quindi non può essere intesa come una sostanziale reiterazione delle espressioni già contenute nei c.c. preunitari.

Il mantenimento di un riferimento espresso al «contesto del testamento» vale, infatti, a conferire all'avverbio «altrimenti» una portata precettiva radicalmente diversa da quella collegabile all'«altronde» delle codificazioni antecedenti al 1865.

Imponendo di riconoscere valore esclusivamente esemplificativo a quanto riscontrabile già prima o durante la redazione della scheda, il legislatore del 1942 ha chiaramente precisato che per correggere l'erronea indicazione si può fare ricorso a qualunque elemento extra-testuale, indipendentemente dal momento storico della sua formazione: «altrimenti» indica qualcosa di inevitabilmente diverso dal «contesto» e, poiché questa diversità – a differenza di quanto sostenuto sotto il vigore del c.c. del 1865 – non è più apprezzabile sul piano formale o probatorio, non resta che concludere che essa vada ricercata sul piano più propriamente cronologico, avuto riguardo a tutto quanto accaduto nel lasso temporale intercorrente tra il momento della redazione della scheda e la morte del testatore.

Sarebbe, del resto, erroneo supporre che, con la modifica in esame, il legislatore del 1942 abbia inteso solo prendere atto del sostanziale fallimento della limitazione probatoria introdotta dalla Commissione senatoria nel 1864, così da garantire una pura e semplice consolidazione delle conclusio-

¹⁸⁶ L'art. 191 del progetto preliminare, consultabile in *Codice civile*, III, cit., p. 46 s., presentava una rubrica intitolata «Erronea indicazione dell'erede o del legatario, o della cosa legata» e la seguente formulazione: «1. Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha il suo effetto, quando dal contesto del testamento o da altri documenti o fatti costanti risulti quale persona il testatore abbia voluto nominare. 2. Lo stesso ha luogo quando la cosa legata sia stata erroneamente indicata o descritta, ma sia certo di qual cosa il testatore abbia voluto disporre». La riproduzione, in termini invariati, dell'art. 836 c.c. del 1865 era altresì segnalata nella *Relazione* che si accompagnava al progetto e che è consultabile in appendice al volume appena citato, p. 50 s. L'art. 167 del progetto definitivo, consultabile in *Codice civile. Libro terzo. Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On. Solmi*, cit., p. 49, presentava la medesima rubrica dell'art. 191 del progetto preliminare e disponeva: «1. Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha il suo effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulti in modo inequivocabile quale persona il testatore abbia voluto nominare. 2. Lo stesso ha luogo qualora la cosa legata sia stata erroneamente indicata o descritta, ma sia certo di quale cosa il testatore abbia voluto disporre». Sulla collocazione topografica delle due norme e sulla ricostruzione teorico-concettuale dell'errore ostativo desumibile dalla *Relazione* del Guardasigilli Solmi, cfr. *retro*, Cap. III, § 7.

ni sviluppate dall'orientamento dottrinale e giurisprudenziale maggioritario sotto il c.c. previgente¹⁸⁷.

I lavori preparatori della disposizione in commento non offrono alcuna indicazione sul punto ed è significativo notare che, a fronte dell'art. 191 del progetto preliminare del 1936, la dottrina e la magistratura non avevano in alcun modo auspicato il cambiamento poi realizzatosi ed avevano anzi suggerito di procedere ad una sensibile riduzione delle fonti determinative del materiale extra-testuale, fino al punto di proporre la soppressione dell'inciso «fatti costanti», reputato idoneo a consentire prove testimoniali o presuntive eccessivamente incerte¹⁸⁸.

¹⁸⁷ Cfr. *retro*, Cap. III, § 8.

¹⁸⁸ Cfr. A. TRABUCCHI, *Successioni*, cit., p. 51, secondo il quale era necessario «insistere con maggior forza sul fatto che deve risultare con certezza quale persona il testatore abbia voluto nominare». Similmente, A. CICU, in *Osservazioni e proposte sul progetto del libro terzo*, II, cit., p. 15, osservò che «è bene chiarire se la certezza sulla identità della cosa, di cui al capoverso, debba risultare, come nel 1° co., da documenti o fatti costanti, o possa risultare anche in altro modo. Sarebbe preferibile conglobare i due casi sotto unica disposizione». La critica più decisa provenne invece da R. NICOLÒ, *ivi*, p. 15: «l'articolo dovrebbe essere modificato nella parte in cui, per ricostruire la volontà del testatore, che ha erroneamente designata la persona o l'oggetto della disposizione, permette il richiamo ad altri documenti o a *fatti costanti*. Questi elementi estrinseci e molto spesso incerti non dovrebbero essere presi in considerazione per la ricostruzione della volontà testamentaria. Si può giustificare, data la particolare natura del negozio testamentario, l'eccezione ai principii generali dell'errore ostativo, ma occorre che il legislatore si affidi a criteri possibilmente certi e obbiettivi e non semplicemente a *fatti costanti*, che dovrebbero risultare da incertissime prove testimoniali le quali, per chi abbia pratica del nostro processo civile, sono quasi sempre la negazione della verità. L'eccessiva latitudine seguita dall'art. 191 fa del resto strano contrasto con la disposizione ben più rigorosa dell'art. 196». Quest'ultima previsione, a sua volta, sanciva la nullità della «disposizione testamentaria, nella quale per la indicazione della persona dell'erede o del legatario istituito, o dell'obbietto dell'istituzione, il testatore rinvia senz'altro ad un altro atto o scritto ... se l'atto o scritto, cui si fa rinvio, non è un testamento valido al momento dell'apertura della successione». Essa, tuttavia, fu eliminata già nel progetto definitivo, probabilmente a seguito delle numerose critiche che le erano state rivolte. Tra esse, è sufficiente ricordare quanto evidenziato dallo stesso A. CICU, *op. ult. cit.*, p. 27 s., secondo cui «ammettere la validità del testamento *per relationem* nel caso in cui l'atto o scritto richiamato è un testamento valido, non ha serio fondamento, tanto più se si vuole che il testamento richiamato sia valido al momento dell'apertura della successione: se è valido in questo momento, la successione si aprirà in base ad esso ed il testamento che lo richiama non avrà alcun valore. O si vuole che questo valore possa darglielo il testamento che lo richiama in quanto, ad esempio, il richiamato fosse revocato o fosse stato fatto mentre il testatore era incapace? Ciò non corrisponderebbe alla formula adottata. E, in ogni modo, non sarebbero da ammettere ... Il rinvio ad una volontà scritta in altro tempo lascia incerto se il testatore abbia chiara e precisa coscienza e scienza del modo con cui attualmente dispone e facilita le mene dei cacciatori di eredità». Secondo M. ALLARA, in *Osservazioni e proposte sul progetto del libro terzo*, II, cit., p. 29, l'art. 196 del progetto «porta a ritenere invalide talune disposizioni testamentarie, che invece sono e vanno ritenute perfettamente valide. Si faccia l'ipotesi che un testatore così disponga: "lego a Tizio il credito, il cui ammontare risulta dal mio registro", oppure: "Istituisco erede colui al quale ho donato la mia casa con atto in data *tot*". In queste ipotesi, tanto l'ammontare del credito legato, quanto la persona dell'erede risultano in definitiva da un atto scritto o da un atto estraneo al testamento e, tuttavia, non si può sostenere che le

Sullo sfondo, si delineava l'idea dell'eccezionalità del rimedio correttivo, complessivamente valutato in modo negativo per la sua idoneità ad attribuire rilievo a comportamenti irrispettosi del vincolo formale testamentario, così da agevolarne l'elusione o comunque incentivare le contestazioni giudiziali, a scapito della successione *ab intestato*, non a caso reputata, in quello stesso periodo, gerarchicamente sovraordinata a quella testamentaria e, in quanto tale, da preferirsi in tutti i casi in cui la manifestazione di volontà del *de cuius* non risultasse agevolmente identificabile¹⁸⁹.

La soluzione opposta, privilegiata dai compilatori del progetto definitivo del 1937, incontrò nuove resistenze nella Commissione parlamentare chiamata ad esprimere il proprio giudizio, ma fu infine avallata dal Presidente di tale Commissione (Mariano D'Amelio), il quale osservò che «si tratta sempre di un'indagine sulla volontà» e che i rischi sottesi all'indeterminabilità di «altrimenti» possono essere efficacemente superati dal puntuale richiamo al carattere «non equivoco» delle risultanze emerse dall'impiego del materiale extra-testuale¹⁹⁰.

suddette disposizioni testamentarie siano invalide, anche se l'atto o lo scritto non siano rivestiti della forma testamentaria. Non si riesce a comprendere, infatti, perché il legato di cosa localmente determinata sia valido ... e il legato sopra enunciato invalido. Pertanto, sarebbe forse meglio di non introdurre, data la difficoltà di formulazione, alcuna norma sulla disposizione testamentaria *per relationem*, riservando alla dottrina il compito di distinguere, in base ai principii generali sul formalismo testamentario, i casi in cui la *relatio* sia tale da importare o meno un difetto di tale formalismo e quindi la nullità della disposizione testamentaria».

¹⁸⁹ Una puntuale e completa analisi della questione è offerta da L. MENGONI, *Delle successioni legittime*, cit., p. 8 ss.; Id., *Successione legittima*, cit., p. 10 ss., il quale, ponendo l'accento sulla formulazione dell'art. 2 del progetto definitivo del 1937 («l'eredità si devolve per legge. Può anche essere devoluta in tutto o in parte per testamento»), dimostra che la diversa espressione prescelta dall'art. 457 c.c. del 1942 impone di pervenire ad esiti più marcatamente favorevoli alla successione testamentaria. Sulla centralità di quest'ultima, anche alla luce dei lavori preparatori dell'art. 587 c.c., insiste anche V. BARBA, *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto delle successioni*, in *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, I, cit., p. 91 ss.; e in *Dir. succ. fam.*, 2018, p. 745 ss.; Id., *Contenuto del testamento e atti di ultima volontà*, cit., p. 32 ss.

¹⁹⁰ Cfr. *Atti della Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto del Libro terzo del codice civile «Delle successioni a causa di morte e delle donazioni»*, cit., p. 247 s.: «NUCCI. Invece di "in modo inequivocabile" direbbe: "in modo non equivoco" ... PANUNZIO. Osserva che in materia di indicazione erronea ritorna la questione dell'interpretazione, perché nella disposizione si dice che l'erronea indicazione deve risultare dal contesto. Ora domanda se, parlandosi di contesto, s'intende solo l'apparato formale del documento oggetto di erronea interpretazione; in tal caso, non risultando l'intenzione, bisogna che anche questa sia aggiunta. SCIALOJA. Fa presente che nell'articolo si dice: "dal contesto del testamento o altrimenti". PANUNZIO. "Altrimenti" è troppo generale. Qui non è più un articolo di legge, ma una interpretazione giurisprudenziale. ROTIGLIANO. Ricorda che l'art. 836 del Codice vigente, invece della parola "altrimenti", usa la dizione "altri documenti o fatti costanti dai quali risulti quale persona il testatore abbia voluto nominare". PRESIDENTE. Si tratta sempre di una indagine sulla volontà. Esprime l'opinione che l'espressione "altrimenti" possa andar bene. Crede poi che possa essere approvata la sostituzione delle parole "in modo non equivoco" alle altre "in modo inequivocabile". *La Commissione approva*».

A questa conclusione non si è più replicato né all'atto dell'approvazione del Libro delle successioni, né al momento dell'emanazione del c.c. del 1942, nonostante si siano apportate alla norma ulteriori modifiche non esclusivamente stilistiche.

L'art. 167, 2° co., del progetto definitivo, infatti, faceva ancora esclusivo riferimento alla «cosa legata», reiterando il silenzio sull'*institutio ex re certa* del c.c. del 1865, nonostante la possibilità di ricorrere a questa modalità di istituzione di erede fosse stata ammessa nel medesimo progetto, sicché la Commissione parlamentare evidenziò la necessità di assicurare l'applicazione della norma anche al caso in cui ad essere erroneamente indicata o descritta fosse la cosa con la quale il testatore intendeva istituire erede il beneficiario¹⁹¹.

¹⁹¹ Cfr. *Atti della Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto del Libro terzo del codice civile «Delle successioni a causa di morte e delle donazioni»*, cit., p. 247 s.: «MAZZOCOLO. Sul capoverso nota che vi può essere il caso di errore, oltre che sulla cosa legata, anche su cosa che fa parte del compendio dell'asse ereditario come quando la quota parte assegnata ad uno dei legittimari, anziché con una frazione dell'asse, sia designata con l'indicazione di determinati cespiti. Direbbe perciò, invece di "cosa legata", "cosa lasciata". PIOLA CASELLI. Rileva che la questione posta dal senatore Mazzocolo è importante: essa si ricollega alla questione della portata dell'errore. Ricorda che nella Relazione ministeriale si dice che non bisogna tanto insistere sulla questione dell'errore, perché quando si tratta di errore ostativo provvede l'art. 167. Il concetto del legislatore, quindi, in materia di erronea indicazione era quello di riferirsi, con il 167, tanto all'erronea indicazione oggettiva quanto a quella soggettiva. Secondo la lettera dell'articolo, invece, viene ristretta unicamente alla cosa legata; e questo non gli sembra giusto. Se l'oggetto della disposizione è indicato erroneamente, sia a titolo universale, sia a titolo particolare, dovrebbe valere lo stesso principio. Propone perciò che, invece di "cosa legata", si dica: "l'oggetto della disposizione" ... NUCCI. Ritiene la parola "oggetto" troppo larga e preferirebbe dire "cosa lasciata". PIOLA CASELLI. È troppo ristretto. Si può lasciare anche un diritto. PANUNZIO. Allora: "i beni". NUCCI. Osserva che, quanto all'oggetto, se ne parla dopo; qui si vuole intendere la cosa materiale. ROTIGLIANO. Crede sia preferibile la dizione: "Quando la cosa che ha formato oggetto della disposizione". PIOLA CASELLI. Accetta tale modificazione nel senso che la parola "cosa" abbracci anche un diritto e ne pone in rilievo l'importanza. Nel Codice vigente si applicano le disposizioni in materia contrattuale che sono più larghe; ma, ora che si restringono i casi di impugnativa, sorge la necessità di una maggiore larghezza. SCIALOJA. Evidentemente la parola "cosa" comprende anche "diritto". BARCELLONA. Nel Codice attuale si parla di cosa legata, perché il caso non si può verificare che per una cosa legata e non per l'istituzione di erede. PRESIDENTE. Ritiene che la Commissione possa accettare la formula: "la cosa che ha formato oggetto della disposizione". *La Commissione approva la proposta. Esprime anche l'avviso che sia da semplificare il titolo dell'articolo nella seguente formula: "Indicazioni erronee"». Nella Relazione a S.M. il Re Imperatore (n. 79), in Codice civile. Libro delle successioni e donazioni illustrato con i lavori preparatori*, cit., p. 121; e in G. PANDOLFELLI, G. SCARPELLO, M. STELLA RICHTER e G. DALLARI, *op. cit.*, p. 217 e nella *Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile*, cit., p. 67 (n. 304), si legge che «una modificazione di forma è stata suggerita nel capoverso ... allo scopo di rendere riferibile la norma ivi contenuta non solo al legato, ma anche all'istituzione di erede. Si è tenuta presente l'ipotesi che il testatore, dopo aver determinato la quota ereditaria dei diversi chiamati all'eredità, stabilisca quali cespiti debbano comporre le singole quote, e, nel procedere alla ripartizione, erri nell'indicazione di qualche cespite. Non ho avuto difficoltà ad accogliere l'emendamento proposto, anche per la con-

Al fine di evitare irragionevoli disparità di trattamento, fu dunque approvata la sostituzione del richiamo al legato con un più ampio riferimento alla «cosa che forma oggetto della disposizione», agevolando l'attribuzione alla norma di una portata generale che la prassi applicativa successiva avrebbe puntualmente confermato¹⁹².

Nello stesso tempo, i mutamenti intercorsi nella formulazione dell'art. 166 del progetto definitivo, trasformatosi nell'attuale art. 624 c.c., avevano radicalmente modificato l'impianto sistematico della regolamentazione dei vizi della volontà, assicurando il pieno accoglimento, anche in ambito testamentario, del dogma dichiarazionistico e il riconoscimento dell'applicabilità degli artt. 1427 ss. c.c. all'errore del testatore.

L'art. 625 c.c. è così entrato definitivamente in relazione con l'art. 1433 c.c., imponendo un coordinamento che i compilatori del progetto preliminare non avevano affatto immaginato.

Sul punto, non si tratta solo di ribadire che, per effetto dell'art. 624, 1° co., c.c., la disposizione testamentaria connotata da un'«erronea indicazione» non correggibile deve essere considerata annullabile ove si dia conto del carattere essenziale dell'errore ostativo del *de cuius*, ma occorre, più esattamente, evidenziare che, nel quadro sistematico offerto dalla codificazione vigente, la correzione dell'errore deve conciliarsi con il riconoscimento del valore costitutivo della dichiarazione e con l'affermazione di un principio di autoreponsabilità che impone di assicurare alla disposizione testamentaria un'esecuzione conforme al suo significato oggettivo, garantendole la produzione di effetti nonostante il motivo d'impugnazione, così da far in qualche modo subire al dichiarante il rischio di un non accorto impiego degli strumenti linguistici più opportuni¹⁹³.

Ciò offre la definitiva conferma dell'impossibilità d'individuare la *ratio* dell'art. 625 c.c. replicando schemi argomentativi ispirati al dogma volontaristico che avevano condotto gli interpreti ad auspicare una radicale limitazione del rimedio correttivo.

L'attuale operatività di quest'ultimo deve dunque essere collegata proprio al superamento di quel dogma e all'affermazione di una concezione negoziale completamente diversa¹⁹⁴.

siderazione che, essendo ormai possibile l'istituzione ereditaria in beni determinati, può verificarsi rispetto a tali beni l'ipotesi di un'erronea descrizione o indicazione». Sul tema, cfr. anche C. GANGI, *La successione testamentaria secondo il nuovo codice*, cit., p. 119; W. D'AVANZO, *op. cit.*, p. 693 s.; S. PUGLIATTI, *Dell'istituzione di erede e dei legati*, cit., p. 570; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *Dell'istituzione di erede e dei legati*, cit., p. 46 s.

¹⁹² Cfr. *retro*, Cap. III, §§ 5 e 6.

¹⁹³ Cfr. *retro*, Cap. III, § 7.

¹⁹⁴ Cfr. M. ALLARA, *Il testamento*, cit., pp. 144 ss. e 333 ss., spec. 145 e 342 s., il quale, pur muovendo dall'idea che, in ambito testamentario, dovesse trovare accoglimento «il dogma della volontà, ma adottando la formula seguente: “prevalenza della volontà ipotetica o reale valutata alla stregua del normale comportamento dell'uomo”», così da garantire l'irrilevanza

La ragione giustificatrice della previsione, in altri termini, deve essere individuata nelle specificità dell'atto testamentario, il cui valore costitutivo si accompagna ad un'immediata inefficacia che, consentendo il differimento della valutazione delle condizioni della sua eseguibilità al momento dell'apertura della successione, rinvia a questo stesso momento anche per accertare il significato effettivo che le disposizioni hanno avuto per il testatore.

L'ampliamento del materiale extra-testuale evocato dalla norma in esame diventa, a tal stregua, pienamente comprensibile e non può essere confuso con i risultati cui era possibile pervenire attraverso una più attenta valutazione del carattere «costante» dei fatti richiamati dall'art. 836 c.c. del 1865¹⁹⁵.

È vero che siffatta costanza, escludendo ogni possibilità di attribuire rilievo probatorio a circostanze isolate, subordinava la correzione dell'erronea indicazione alla verifica della concordanza e continuità – anche temporale – delle informazioni alternative a quelle della formulazione letterale del lascito, ma non si deve dimenticare che, sancita una sostanziale sovrapposizione tra «erroneità» ed «incertezza» ex art. 830 c.c. del 1865, solo l'oggettiva ambiguità od oscurità del dettato letterale della scheda costitutiva causa giustificatrice dell'intervento correttivo.

Quest'ultima conclusione è oggi smentita anche dall'art. 628 c.c., che, pur riproponendo una formulazione molto simile a quella dell'art. 830 c.c. del 1865, collega la nullità al fatto che la disposizione testamentaria riguardi una «persona indicata in modo da non poter essere determinata», con conseguente eliminazione di ogni riferimento alla sua «incertezza».

L'utilizzo del verbo «indicare», permettendo un più diretto collegamento con l'identica espressione impiegata dall'art. 625 c.c., determina una netta

dell'errore inescusabile e la necessità di accertare il carattere essenziale e decisivo dell'errore stesso alla stregua del parametro della diligenza, reputava l'art. 836 c.c. del 1865 «una notevolissima eccezione» al principio di corrispondenza tra dichiarazione e contenuto dell'atto volitivo e, comunque, «una disposizione che può forse apparire eccessiva», di cui «sarebbe interessante, anche al fine della valutazione della norma stessa, lo studio della formazione storica», stante la sua idoneità ad elevare «ad elemento sufficiente per la validità del testamento una dichiarazione puramente putativa, la qualcosa appare, nei limiti così vasti risultati dall'articolo in esame, in contrasto col formalismo del negozio testamentario». Avuto riguardo alla formulazione assunta dall'art. 171 del Libro delle successioni, già identico all'art. 625 c.c. del 1942, anche S. PUGLIATTI, *op. loc. ult. cit.*, evidenzia che la norma, «adope-
rando l'avverbio "altrimenti", instaura un sistema che legittima la massima libertà d'indagine. Sull'opportunità pratica di tale larghezza si può dubitare, perché essa può dar luogo a speculazioni; ma sulla legittimità sistematica, sotto il profilo della prevalenza che si suol dare alla volontà del soggetto in materia testamentaria, non può esservi dubbio. Occorre rilevare, inoltre, che gli inconvenienti pratici possono essere attenuati, per il fatto che, molto opportunamente, lo stesso art. 171 richiede che le indicazioni ricavate *aliunde* siano tali che ne risulti il beneficiario della disposizione "in modo non equivoco"». Il passaggio è ripreso anche da W. D'AVANZO, *op. cit.*, pp. 638 s. e 694, nota 1; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *op. ult. cit.*, p. 11, nota 5; M. QUARGNOLO, *Pluralità di testamenti, revoca per incompatibilità e interpretazione*, cit., p. 931 s.

¹⁹⁵ Cfr. *retro*, Cap. III, § 8.

inversione logica e cronologica dei termini entro i quali è possibile operare il confronto tra le due previsioni.

Sotto il vigore del c.c. del 1865, l'esigenza di depotenziare il riferimento ai «documenti o fatti costanti» aveva reso prevalente la tesi secondo la quale fosse sufficiente individuare, nella formulazione letterale della disposizione, un connotato di «incertezza», dal quale prendere le mosse per una correzione mediante l'impiego del materiale extra-testuale. Oggi, al contrario, l'interprete deve limitarsi a prendere atto dell'«indicazione testamentaria», della quale tuttavia non occorre rilevare l'intrinseca ambiguità o genericità. L'«incertezza» può naturalmente emergere dall'analisi testuale, ma la correzione rimane possibile in tutti i casi in cui il materiale extra-testuale riveli un'«erroneità» alla quale segua l'individuazione «in modo non equivoco» della persona o dell'oggetto, sicché all'art. 628 c.c. deve ora attribuirsi un ruolo residuale, collegato alla constatazione che, nonostante tutti gli sforzi profusi, l'indicazione resta insufficiente e non consente alcuna identificazione¹⁹⁶.

Quando il legislatore ha inteso fare riferimento al compimento del processo identificativo, non ha mancato di usare altre espressioni.

Si pensi all'art. 627 c.c., il quale ha risolto i problemi sollevati dalla formulazione del previgente art. 829 c.c. del 1865 in ordine all'impiego di giuramento e confessione per provare l'interposizione del beneficiario testamentario.

La previsione attualmente in vigore, infatti, preclude, anziché l'ammissione della prova, la stessa azione in giudizio, così da confermare definitivamente che la «persona dichiarata nel testamento» è da intendersi come unico beneficiario del lascito, indipendentemente dall'obbligo di coscienza che lo possa spingere ad eseguire altre istruzioni ricevute *aliunde* dal *de cuius*. Il verbo «indicare» è qui esattamente impiegato solo per escludere rilevanza alle «espressioni del testamento» dalle quali dedurre «che si tratti di persona interposta»¹⁹⁷.

¹⁹⁶ Cfr. *retro*, Cap. I, § 7; Cap. II, § 9; Cap. III, § 4.

¹⁹⁷ Cfr. A. MONTEL, *La nuova legge sulle successioni*, cit., p. 194; G.S. ANGILELLA, *op. cit.*, p. 29; C. GANGI, *op. ult. cit.*, p. 143 s.; W. D'AVANZO, *op. cit.*, pp. 639 s. e 863 ss.; L. BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 402 s.; A. TRABUCCHI, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, cit., p. 702; G. MIRABELLI, *Le disposizioni fiduciarie nell'art. 627 c.c.*, cit., pp. 1057 ss., spec. 1094 s.; M. ALLARA, *Principi di diritto testamentario*, cit., p. 79 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *Appunti in tema di simulazione del testamento*, cit., p. 1284 ss.; M. COSTANZA, *La disposizione fiduciaria*, cit., p. 15 ss.; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *op. ult. cit.*, p. 73 ss.; G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, cit., p. 501 s.; S. METALLO, *op. cit.*, p. 1299 s.; R. BRAMA, *op. cit.*, p. 177 s.; L. BALESTRA, *Le obbligazioni naturali*, cit., p. 184 s.; M. TAMPONI, *Certeza del diritto e successioni per causa di morte*, cit., pp. 95 e 121; S. DELLE MONACHE, *Disederazione*, cit., p. 573 ss.; V. BARBA, *Affidamento fiduciario testamentario*, in *Rass. dir. civ.*, 2020, p. 1 ss.; Trib. Torino, 2.7.1948, in *Foro pad.*, 1949, I, c. 701 ss., con nota di F. GAMNA, *Alcune particolari questioni in tema di fiducia testamentaria*; App. Torino, 26.7.1949, in *Foro it.*, 1949, I, c. 1208 ss.; e in *Temi*, 1950, p. 125 ss., con nota di C.A. FUNAIOLI, *Adempimento per opera di terzo di una disposizione fiduciaria*, confermate da Cass., 12.6.1950, n. 1480, in *Foro*

Nella descrizione della fattispecie, in altri termini, l'identificazione della persona è assunta come certa, perché la norma suppone che l'interprete abbia già escluso che i dati offerti dalla scheda e dal materiale ermeneutico potessero delineare quella contraddittorietà che, sola, legittima il richiamo dell'art. 625 c.c.

Il mantenimento – rispetto all'art. 836 c.c. del 1865 – del connotato di «erroneità» conferma dunque che la previsione in esame risolve un contrasto tra il senso oggettivo della dichiarazione e la percezione che di esso ha avuto il testatore, sicché, abbandonato ogni collegamento con l'«incertezza», giunge infine a compimento il processo storico che ha contraddistinto l'evoluzione del principio «falsa demonstratio non nocet», garantendone l'adattamento anche alla teoria dichiarazionistica.

Ove sia possibile accertare, senza margini di ambiguità, che il testatore voleva dire qualcosa ma ha impiegato una formulazione il cui significato oggettivo conduce ad esiti difformi, la formulazione stessa è suscettibile di correzione, a nulla rilevando che la reale intenzione del *de cuius* possa già trovare un indice testuale nella scheda o, al contrario, debba essere integralmente dedotta dal materiale extra-testuale, le cui modalità di formazione – anche sotto il profilo cronologico – non hanno più alcuna rilevanza, rimanendo al contrario decisivo individuarne l'uniformità.

La volontà di attribuire un certo significato alle espressioni impiegate nella scheda potrebbe essere condizionata dal momento di redazione di quest'ultima solo se la stessa si rivelasse idonea a vincolare in qualche modo il suo autore, generando effetti immediatamente capaci di provocare un mutamento della sua condizione giuridica.

La differenza con il contratto è netta.

Anche qualora si riesca a fare riferimento al carattere «comune» della condivisione delle parti in ordine all'attribuzione alle espressioni dell'accordo di un certo significato, assunto come divergente da quello oggettivo, il valido perfezionamento del contratto vale immediatamente a sancire una vincolatività dalla quale discende l'impossibilità di ripensare a quanto già formato, attribuendogli un significato diverso da quello fin dall'inizio immaginato.

Tale ripensamento può tutt'al più avviare il complesso *iter* formativo di un accordo modificativo o di uno scioglimento per mutuo consenso, ma non può più incidere sull'efficacia dell'accordo o sulla ricostruzione ermeneutica del suo contenuto.

it., 1950, I, c. 1150 ss.; in *Giur. it.*, 1950, I, 1, c. 545 ss., con nota di G. STOLFI, *In tema di adempimento spontaneo della fiducia testamentaria* (questa nota può altresì leggersi in *Id.*, *Note di giurisprudenza e saggi di vario diritto*, cit., p. 121 ss.); e in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1950, III, p. 272 ss., con nota di R. TRESCA, *Fiducia testamentaria e obbligazioni naturali*; Trib. Latina, 10.6.1954, cit.; App. Palermo, 25.11.1955, in *Foro sic.*, 1956, I, p. 230 ss.; Cass., 5.5.1962, n. 888, in *Foro it.*, 1962, I, c. 902 ss.; e in *Giust. civ.*, 1962, I, p. 1690 ss.; App. Bari, 12.12.1966, in *Corti Bari, Lecce e Potenza*, 1967, p. 9 (s.m.); Cass., 12.3.1980, n. 1672, in *Giur. it.*, 1981, I, 1, c. 1336 ss.

Proprio per questo, l'art. 1362, 2° co., c.c. limita la rilevanza ermeneutica del «comportamento complessivo» delle parti alla necessità di «determinare la comune intenzione», compiendo un accertamento inevitabilmente ancorato al momento della redazione del contratto e, in quanto tale, non condizionabile dalle sopravvenienze che possano incidere sulla sua eseguitività¹⁹⁸.

Il valido perfezionamento della scheda testamentaria, al contrario, è di per sé improduttivo di effetti, sicché l'autore della stessa è senz'altro libero di ripensarne i contenuti, dando loro un significato non necessariamente coincidente con quello offerto al momento della redazione perché condizionabile dai mutamenti della realtà circostante sopravvenuti alla stessa.

Ove il nuovo significato in tal modo delineatosi si riveli difforme da quello oggettivo, l'affermazione dell'impossibilità dell'adattamento condannerebbe la scheda a subire gli effetti della sopravvenienza nonostante essi siano stati in qualche modo presi in esame dal *de cuius* e ciò si tradurrebbe in un esito applicativo senz'altro contrario alla prioritaria esigenza di tutelare l'«ultima volontà» del testatore, ancorché successiva alla sua manifestazione in forma documentale.

Il superamento di quest'ultima, indotto dalla correzione, non può in ogni caso rivelarsi assoluto.

È vero, infatti, che il significato oggettivo della stessa dichiarazione, per quanto esattamente dedotto dall'impiego delle ordinarie tecniche ermeneutiche, può essere stravolto fino al punto di ricostruirne la portata precettiva secondo canoni linguistici individuali ed isolatamente utilizzati.

Tale stravolgimento, però, è univocamente correlato alla prova del fatto che il testatore ha inteso in tal modo le espressioni, perché egli voleva dire proprio quanto l'integrazione del materiale extra-testuale è in grado di rivelare.

La correzione, dunque, altera la portata precettiva della dichiarazione solo se appaia certo che essa corrisponde a quanto il testatore ha inteso esprimere e ciò assicura, dal punto di vista funzionale, il ristabilimento di quella conformità tra voluto e dichiarato che è prodromica all'attribuzione di un valore costitutivo alla stessa dichiarazione¹⁹⁹.

¹⁹⁸ Cfr. *retro*, Cap. I, §§ 1, 7 e 8.

¹⁹⁹ Lo rileva chiaramente M. ALLARA, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 180 s., il quale ritiene l'art. 625 c.c. espressione del principio «della libertà del contenuto della dichiarazione», in forza del quale «viene stabilita una relazione di equivalenza tra la dichiarazione di una certa volizione ("dichiaro di volere x") e una dichiarazione di una volizione diversa ("dichiaro di volere y") qualora questa dichiarazione sia accompagnata da una volizione del valore della dichiarazione corrispondente alla prima dichiarazione ("voglio che la mia dichiarazione valga come dichiarazione di volere x")». Similmente, secondo F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., pp. 159 e 235 s., l'art. 628 c.c. confermerebbe «la necessità di risalire dalla dichiarazione alla volontà del testatore», consentendo «la determinazione in via interpretativa, sulla base della dichiarazione, ma col sussi-

Ciò accade anche quando la rivelazione offerta dal materiale extra-testuale consegna alla sopravvenienza perché condizionata da fatti successivi alla redazione della scheda.

In questo caso, non si può escludere che si delinei un contrasto tra la percezione individuale del *dictum* testamentario riscontrabile al momento della redazione e quella conseguente alla sopravvenienza, ma l'art. 625 c.c. ha cura di affrontare il problema riducendolo ad un'alternativa facilmente apprezzabile in sede giudiziale.

Solo quando la prova offerta riesca univocamente a dimostrare che il *de cuius* ha inteso la dichiarazione in un senso condizionato dalla sopravvenienza, questo nuovo significato prevale perché esprime la sua «ultima volontà», priva di ogni portata quanto immaginato al momento della redazione e giustifica la correzione proprio in ragione dell'errore ostativo in tal modo determinatosi.

Ove, al contrario, la prova offerta non consenta tale accertamento e riesca solo genericamente a dimostrare che il testatore potrebbe aver cambiato idea o che avrebbe potuto o dovuto revocare la disposizione, ma non lo ha fatto, la correzione è preclusa dall'impossibilità d'individuare univocamente quali fossero le sue reali intenzioni e la disposizione dovrà essere eseguita nel suo significato oggettivo, non essendoci neppure spazio – posta la probabile assenza dell'errore – per un esito invalidante.

Decisiva importanza assume, a tal stregua, la prova della conoscenza della sopravvenienza da parte del *de cuius*, perché l'alternativa appena prospettata non può concretamente porsi né a fronte dell'ignoranza dell'evento sopravvenuto alla redazione, né, soprattutto, qualora l'analisi delle concrete circostanze del caso riveli che, usando l'ordinaria diligenza, tale evento sarebbe stato astrattamente conoscibile e tuttavia non sia possibile accertare che il testatore abbia effettivamente approfittato di tale opportunità per rappresentarsene gli sviluppi.

In questi casi, tra il significato oggettivo della disposizione testamentaria e la sopravvenienza si palesa un contrasto relativo ad una situazione ben diversa da quella ipotizzata dall'art. 625 c.c.

Contro tale rilievo s'infrange il tentativo di contrastare questa interpretazione invocando l'irrilevanza invalidante dell'errore di previsione.

La dimostrazione di questa irrilevanza, infatti, muove necessariamente da una proiezione del giudizio di falsità della rappresentazione al momento della redazione della scheda. Nella sostanza, si afferma che il testatore

dio di elementi estranei alla stessa, della persona o cosa considerata dal testatore». All'art. 625 c.c. spetterebbe dunque il compito di rafforzare il *favor testamenti*, inteso come «motivo anche e soprattutto interpretativo, nel quale il principio generale della conservazione del negozio assume lo speciale significato del rispetto della volontà del testatore, non contro, ma certamente oltre, la dichiarazione testamentaria». Quest'ultima conclusione è ripresa anche da R. FRANCO, *Revoca del legato mediante alienazione e interpretazione della volontà*, cit., pp. 88 ss., spec. 94; E. CARBONE, *Falsa demonstratio ed ermeneutica testamentaria*, cit., p. 495 s.

non può invocare un vizio della volontà per il solo fatto di essersi falsamente rappresentato un evento futuro ed incerto quale quello correlato al momento dell'apertura della successione, sicché, ove la sua previsione si riveli non corrispondente al vero, la dichiarazione deve essere comunque considerata valida, perché esprime quanto in quel momento egli ha inteso dichiarare.

Tale affermazione, tuttavia, poco o nulla è in grado di dire in ordine al problema qui affrontato, che ha riguardo all'ipotesi in cui, dopo la redazione, il testatore torni sul significato della sua dichiarazione e, conosciuta la sopravvenienza, maturi una nuova percezione individuale che lo spinge a non revocare. In questo caso, non si registra un errore-vizio, specificamente collegato alla formazione della volontà, ma un errore ostativo per il fatto che il testatore si è convinto che quanto dichiarato esprime un senso corrispondente al suo significato oggettivo.

La contestazione della rilevanza invalidante dell'errore di previsione, in altri termini, può solo servire ad escludere che fatti successivi alla redazione, stante la loro inconoscibilità, possano condizionare il processo di formazione della volontà resa nella scheda e ciò può essere senz'altro condiviso, a misura che l'errore di previsione sia appunto ricondotto nell'area di operatività dell'errore-vizio.

Di quest'ultimo, tuttavia, l'art. 625 c.c. non si occupa, perché la norma suppone univocamente formata la proiezione individuale del significato della dichiarazione e dunque evoca un contrasto che non attiene alla formazione della volontà, bensì alla sua trasmissione²⁰⁰.

Non vi è neppure necessità d'immaginare una sorta di errore ostativo «sopravvenuto» al quale la norma offrirebbe protezione.

Il contrasto tra il significato oggettivo e la percezione individuale non è necessariamente correlabile al momento della formazione perché la disposizione è in sé inefficace e dunque il testatore è libero di valutarne i contenuti, dandole un significato volta a volta diverso, in ragione degli eventi sopravvenuti alla formazione stessa²⁰¹.

A tal fine, egli non compie alcuna previsione, se non quella genericamente collegabile al fatto di convincersi che, intendendo la disposizione secondo la sua percezione individuale, essa sarà eseguita in un certo modo.

La rilevanza invalidante è collegabile, in via esclusiva, al fatto che la di-

²⁰⁰ Cfr. *retro*, Cap. I, § 5; Cap. III, § 1.

²⁰¹ Cfr. G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., p. 184: «nell'atto di ultima volontà ... poiché ... il tenore obiettivo della dichiarazione non vincola in principio l'interprete, e oggetto della ricerca – al di là dell'espressione usata e qualunque possa esserne il comune significato – è unicamente l'effettivo intento del dichiarante, è evidente come la ignoranza o la falsa rappresentazione, a parte *subiecti*, del valore obiettivo della dichiarazione non è di ostacolo ad una retta interpretazione secondo l'intento, almeno finché non determini una incompatibilità intrinseca tra il pensiero del dichiarante e la dichiarazione per quel che questa, alla stregua di una stessa interpretazione soggettiva, potrebbe significare».

sposizione, intesa nel significato individuale, non può essere attuata in termini corrispondenti alla sua portata oggettiva e tale contrasto, inevitabilmente accertabile al momento dell'apertura della successione, presenta i medesimi connotati sia quando la percezione individuale è già enucleabile dalla contestualizzazione della scheda, cioè dal materiale extra-testuale antecedente o contemporaneo alla redazione, sia quando è condizionata dalla sopravvenienza e dunque individuabile muovendo dal materiale extra-testuale ad essa successivo.

In entrambi i casi, l'indicazione testamentaria si rivela «erroneamente» formulata, o perché è stata originariamente caricata di un senso non corrispondente a quello oggettivo o è stata chiamata, a seguito della sopravvenienza, ad un adattamento che, sempre dal punto di vista oggettivo, non è in grado di assicurare²⁰².

L'applicazione diretta dell'art. 625 c.c. in entrambe le ipotesi è dunque giustificata dalla mancata, testuale menzione, nella formulazione letterale della norma, del momento di redazione quale unica circostanza temporale per accertare la reale intenzione del *de cuius* e ciò è a sua volta facilmente giustificabile alla luce del principio «falsa demonstratio non nocet» e delle vicende della sua codificazione nel sistema italiano.

A tal stregua, il riconoscimento dell'applicabilità del rimedio in esame ai casi appena descritti non determina alcun contrasto con il principio di autoreponsabilità.

Nessuno spazio è infatti offerto alla valutazione di un'intenzione presumibile del *de cuius* né, tantomeno, si ammette una correzione plasmata sul significato maggiormente funzionale a garantire l'eseguibilità della dispo-

²⁰² Ciò consente di superare l'obiezione di A. TRABUCCHI, *op. ult. cit.*, pp. 700 s. e 705, secondo cui non vi può essere, in ambito testamentario, spazio per un'interpretazione evolutiva, perché «la volontà da ricercare non è la generica intenzione del testatore, ma l'intenzione che egli aveva nel momento della redazione dell'atto», nella consapevolezza che «la stessa interpretazione autentica, contenuta in un atto del testatore che non sia un nuovo testamento, non ha valore vincolante per l'interprete, perché questi è chiamato ad indagare non sulla volontà del defunto, ma sulla volontà che egli ha espresso in un determinato atto», esistendo, più ampiamente, «molta differenza tra l'espressione di desideri o di benefiche intenzioni e la manifestazione di una volontà giuridicamente efficace». L'autore, muovendo dalla condivisibile esigenza di impedire indebite alterazioni del *dictum* testamentario, si limita a prendere in considerazione l'ipotesi in cui, dichiarata una certa volontà, il *de cuius* cambi idea e non esprima la sua nuova volontà con una forma rispettosa del vincolo previsto dalla legge: in questo caso, è senz'altro esatto che l'intendimento più recente, per quanto dimostrabile ed accertabile, è in sé privo di effetti e non vale a modificare quello precedente. Ma tale conclusione postula che il testatore abbia esattamente inteso la sua prima manifestazione di volontà e ne abbia compreso la portata in termini corrispondenti al suo significato oggettivo. Ad esiti diversi si deve dunque pervenire quando il *de cuius* abbia proceduto ad una nuova interpretazione del *dictum* testamentario, percependolo in un significato nuovo e diverso rispetto a quello originario: qui si delinea quel contrasto caratterizzante l'errore ostativo dal quale discende l'esigenza correttiva che è ispirata alla necessità di garantire prevalenza al modo con cui il testatore ha soggettivamente ricostruito la portata del suo atto.

sizione, perché altrimenti si lascerebbe all'interprete l'arbitrio di scegliere, anche alla luce della sopravvenienza, che cosa sarebbe stato meglio per il testatore.

L'evidente violazione dell'art. 625 c.c. che verrebbe dall'accoglimento di tali esiti applicativi rende chiaro entro quali limiti la norma legittima una revisione della disposizione testamentaria. Al di fuori della sua portata precettiva – e anzi contro di essa – si colloca qualsiasi valutazione genericamente equitativa delle modalità di esecuzione della scheda mentre il nucleo della regola è individuabile avuto riguardo al preminente rilievo che l'interprete è chiamato a tributare al soggettivo apprezzamento del *de cuius* nell'estensione che gli deriva dalla rilevanza del materiale extra-testuale.

L'esecuzione della scheda nel suo significato oggettivo continua a rimanere, nonostante la sopravvenienza, l'unico esito applicativo coerentemente correlato alla mancata dimostrazione della divergente intenzione del *de cuius*, il quale subisce dunque gli effetti di un malaccorto impiego di espressioni inidonee ad esprimere i suoi intenti, in tutti i casi in cui questi ultimi non hanno trovato univoca manifestazione in circostanze extra-testuali dalle quali dedurre il suo errore.

Il coordinamento dell'art. 625 c.c. con gli artt. 686, ult. co. e 734, 2° co., c.c. diventa, a tal stregua, agevole.

Il legislatore del 1942, al fine di garantire il compiuto differimento della valutazione delle condizioni di eseguibilità della disposizione testamentaria al momento dell'apertura della successione, ha permesso la prova di una «diversa volontà del testatore» anche a fronte di casi e situazioni ordinariamente sufficienti ad impedire la realizzazione di una vocazione testamentaria.

L'alienazione o trasformazione del bene legato e la mancata inclusione, nella scheda volta ad attuare una divisione del testatore, di beni determinati, ancorché sopravvenuti alla redazione, valgono a sancire l'applicazione delle norme dedicate alla successione *ab intestato*, perché rivelano un'oggettiva insufficienza della regolamentazione testamentaria a consentire la devoluzione del lascito.

La prova di una «diversa volontà del testatore» può legittimare esiti opposti, orientati alla conservazione della devoluzione testamentaria, anche fino al punto di pervenire ad esiti applicativi non coincidenti con il significato oggettivo delle espressioni impiegate nella scheda.

Per assicurare l'attribuzione al legatario di un bene diverso da quello alienato o trasformato o l'inclusione nella divisione testamentaria di beni non contemplati è necessario, tuttavia, procedere ad un vero e proprio adattamento attraverso la correzione di una disposizione avente un significato oggettivo non compatibile con tali esiti.

Ciò è possibile solo in forza dell'art. 625 c.c.

L'interprete è chiamato a stabilire se la «diversa volontà del testatore» si è concretizzata in un'erronea valutazione della portata precettiva del *dictum*

testamentario. Occorre perciò assolvere il delicato compito di chiarire se la «diversa volontà del testatore» costituisca il risultato di una percezione individuale del significato della scheda che, non essendo coincidente con la sua portata oggettiva, ha indotto il *de cuius* a credere che essa potesse condurre agli esiti desiderati.

Ove tale prova non sia offerta, è proprio l'art. 625 c.c. ad opporsi a soluzioni diverse, precludendo un adattamento foggato sulla presumibile intenzione del *de cuius* o, in genere, la riaffermazione di un *favor testamenti* chiamato a conservarne l'attuabilità anche fino al punto di stravolgerne i contenuti.

Il compito ricostruttivo che si è inteso assegnare a questa ricerca può dunque dirsi assolto.

L'indagine sull'art. 625 c.c. non mira a contestare il riconoscimento della teoria generale della presupposizione in ambito testamentario né, tantomeno, a legittimare un incondizionato adattamento alla sopravvenienza di una formulazione testuale che, ordinariamente, sarà considerata con essa incompatibile.

Essa serve solo ad evidenziare che, dal punto di vista rimediabile, l'esito demolitorio non costituisce immediato ed esclusivo approdo della constatazione della materiale ineseguibilità letterale della disposizione testamentaria in una realtà fattuale sensibilmente mutata dopo la sua redazione.

Prima di giungere a questo risultato, l'interprete è tenuto a compiere un'ultima verifica, ad esito della quale, se il materiale extra-testuale è sufficiente e concorde, può evitare l'eliminazione della disposizione attraverso un rimedio che è idoneo ad assicurare la preservazione dell'«ultima volontà» del *de cuius*: in ciò trova concretizzazione la finalità conservativa del principio «falsa demonstratio non nocet», la cui attuale formulazione nel diritto testamentario italiano è pienamente conforme al principio dichiarazionistico e sufficientemente sensibile alla prioritaria esigenza di evitare che indebite alterazioni del *dictum* testamentario tutelino surrettiziamente interessi estranei a quelli del testatore.

INDICE DEGLI AUTORI

(il numero romano indica il Capitolo, il numero arabo le note)

A

- ABAS, P.: I, 84
ABRAMENKO, A.: II, 116
ACEDO PENCO, Á.: II, 156
ACETO DI CAPRIGLIA, S.: I, 105
ACHILLE, D.: II, 126; III, 83, 102
ACQUARO, G.: III, 92
ACQUARONE, A.: III, 163, 168
ADDIS, F.: I, 10, 168; III, 127, 132, 133
AERNI, K.: II, 180; III, 66
AGUILA, R.D.: II, 156
AIMERITO, F.: III, 171
AL MUREDEN, E.: I, 84
ALBÁCAR, J.L.: II, 154
ALBALADEJO, M.: II, 135, 154, 155, 156, 157, 197
ALBANESE, A. [1967-]: I, 11
ALBANESE, A. [1970-]: I, 51, 58, 102, 180, 181, 182; III, 104
ALBANESE, B.: II, 4, 17, 36, 41, 111
ALBERTACCI, A.: III, 95
ALBERTARIO, E.: II, 64, 72, 108
ALBERTS, A.: I, 92
ALESSI, R.: III, 27
ALFIERI, A.: I, 140; III, 25
ALIBRANDI, I.: II, 123
ALIBRANDI, T.: III, 141
ALLARA, M.: I, 2, 3, 5, 7, 14, 36, 37, 39, 50, 51, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 69, 79, 95, 98, 99, 118, 121, 123, 144, 148, 160, 173, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 188, 189, 200; II, 4, 39, 90, 92, 125, 127, 191, 199; III, 4, 7, 25, 27, 32, 37, 38, 39, 40, 42, 51, 69, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 86, 91, 95, 103, 115, 117, 119, 123, 129, 131, 135, 141, 148, 149, 150, 152, 171, 173, 175, 188, 194, 197, 199
ALPA, G.: I, 37, 79, 96, 121, 123, 162, 165
ALPI, E.: I, 186
ALVAREZ SUÁREZ, U.: II, 73, 155
AMADIO, G.: I, 17, 18, 20, 25, 26, 28, 73; III, 37
AMATO, C.: I, 165
AMAYA CALERO, M.: II, 10
AMBANELLI, A.: III, 39, 40, 43
AMBROSINI, A.: III, 175
AMBROSOLI, M.: I, 84
AMELOTTI, M.: II, 21, 73
AMORTH, G.: I, 189; III, 148
ANDREANI, F.: III, 178
ANDREOLI, M.: I, 4, 21, 108, 110, 187; II, 65, 124; III, 104
ANDRÉS SANTOS, F.J.: II, 111
ANGELICI, C.: I, 79; III, 154
ANGELONI, F.: I, 26, 27, 28
ANGILELLA, G.S.: I, 70; III, 197
ANSALONE, F.: I, 19; III, 102
ANTONICA, M.C.: I, 135
ANZILOTTI, P.: I, 25, 40, 65, 69, 75, 76; II, 102; III, 38
APATHY, P.: II, 149, 150
ARANGIO-RUIZ, V.: II, 31
ARAUJO QUINTERO, C.: II, 155
ARCHI, G.G.: II, 123
ARIAS BONET, J.A.: II, 85, 87
ARMBRÜSTER, C.: II, 164; III, 59
ARMERO DELGADO, M.: II, 157
ARNDTS RITTER VON ARNESBERG, L.: II, 14, 85
ARNÒ, C.: II, 4, 106
ARNOLD, A.: I, 88
ARP, T.: II, 123
ARTNER, M.: II, 31
ASCOLI, A.: I, 14, 25, 82, 98; III, 11, 13, 37, 38, 175, 176, 177
ASHTON-CROSS, D.I.C.: II, 31

- ASQUINI, A.: I, 159
 ASTOLFI, R.: II, 6, 27, 65, 66, 73, 85, 87,
 88, 98, 101, 102, 106, 116, 123
 ASTONE, A.: III, 27, 116
 ASTONE, F.: I, 164
 ASTRALDI, R.: III, 38
 ASTUTI, G.: III, 49, 168
 AUBRY, C.: II, 135, 136
 AUCKENTHALER, K.: II, 149
 AULETTA, T.: I, 122, 126; III, 77
 AULHORN, K.: I, 87
 AURICCHIO, A.: I, 192, 200; III, 25, 83, 91,
 106, 109, 129
 AVENARIUS, M.: I, 87, 101; II, 66, 143
 AVERARA, M.: III, 38
 AZARA, A.: III, 108
 AZZARITI, G.: I, 19, 21, 25, 33, 39, 58, 67,
 70, 95, 102, 104, 122, 126, 140, 177,
 179, 192; II, 92, 126; III, 74, 77, 78, 81,
 82, 102, 103, 135, 141, 142, 155, 197
- B**
- BABUSIAUX, U.: II, 27, 31
 BACKHAUS, R.: II, 61, 63
 BÄHR, O.: II, 160
 BALBI, G.: II, 124; III, 104
 BALDI, C.: III, 173
 BALDISSEROTTO, G.: I, 123, 126; III, 51, 107
 BALDUS, C.: II, 73, 108
 BALESTRA, L.: I, 102; III, 82, 130, 197
 BALLERINI, E.: III, 175
 BALTI, A.: III, 39
 BALTL, H.: III, 158
 BANG, F.: II, 4, 9, 14, 19, 34, 98, 144, 152
 BARALIS, G.: I, 140, 144; II, 80; III, 34, 51,
 74, 140
 BARASSI, L.: I, 19, 21, 33, 58, 95, 99, 108,
 110, 123, 174, 181, 183, 186, 192; II,
 92, 124; III, 7, 39, 40, 43, 77, 82, 98,
 102, 105, 106, 107, 141, 155, 173, 179,
 197
 BARATTA, V.: I, 187
 BARBA, V.: I, 3, 5, 8, 17, 18, 19, 20, 22, 23,
 24, 26, 27, 29, 30, 73, 105, 120, 126,
 140, 141, 143, 146, 148, 162, 181, 182;
 II, 91, 126; III, 26, 37, 45, 48, 92, 94,
 99, 101, 102, 105, 111, 189, 197
- BARBERO, D.: I, 2, 21, 189; II, 124; III, 37,
 38, 106
 BARCELLONA, P. [1866-1952]: III, 191
 BARCELLONA, P. [1936-2013]: I, 7, 82, 84;
 II, 191; III, 13, 25, 66, 69, 115, 118
 BARDEAU, A.: II, 148
 BARÓ PAZOS, J.: II, 153
 BARON, J.: II, 14
 BARON, J.B.: II, 138
 BARRAU, R.: II, 136
 BARTH, P.: II, 148
 BARTHOLOMEYCZYK, H.: II, 176
 BARTOLOZZI, F.: I, 135
 BARTSCH, H.: II, 149
 BASEVI, G.: II, 149
 BASILE, M.: III, 3
 BASINI, G.F.: I, 18, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
 39, 52, 62, 64, 67, 75, 76; II, 90; III, 82
 BASSANELLI SOMMARIVA, G.: II, 71
 BASSI, J.: I, 24
 BATTES, R.: II, 169
 BAUDE, W.: I, 129
 BAUDRY-LACANTINERIE, G.: II, 135
 BAUMANN, W.: I, 177
 BAUMERT, J.: I, 88, 152; II, 82, 130, 169,
 171
 BAYINDIR, M.I.: I, 151
 BEAL, E.: I, 127
 BECCIA, V.: I, 108
 BECK, A.: II, 180
 BEDUSCHI, C.: II, 26
 BEHREND, O.: II, 64
 BEKKER, E.: II, 14
 BELFIORE, A.: I, 84
 BELLASPIGA, G.: III, 51
 BELLAVIA, G.: III, 99
 BELLINIA, M.: I, 47
 BELLONI, S.: I, 135
 BELLUCCI, A.: I, 138
 BELMONTE, G.: III, 47
 BELOTTI, B.: I, 28; III, 175
 BENAVENTE, R.D.: II, 156
 BENEDETTI, A.M.: I, 177; III, 42
 BENEDETTI, G.: I, 3, 6, 140; II, 76, 131;
 III, 27, 28, 104, 117, 128, 156
 BENETTINI, G.: III, 39
 BENNI DE SENA, A.: II, 90
 BEONIO BROCCIERI FUMAGALLI, M.T.: II,
 77

- BERGAMO, E.: I, 135; III, 103, 107
 BERGER, A.: II, 10, 33
 BERNARD, K.-H.: I, 155; II, 79, 165, 167, 176; III, 56, 58, 59, 61, 62, 66, 70
 BERNASCONI, S.: II, 25, 30, 85, 87
 BERROCAL LANZAROT, A.I.: II, 157
 BERSE, B.: I, 54, 90, 91, 92, 154; II, 143
 BERTELLI, F.: I, 34; II, 92
 BERTHELOT, G.: II, 136
 BERTI, C.: I, 5
 BERTONCINI, S.: I, 127
 BERTOTTO, A.: III, 92
 BESELER, VON, G.: II, 4, 11, 20, 31, 33, 41, 61, 63, 85, 87, 97, 108, 114, 123
 BESSONE, M.: I, 37, 79, 80, 84, 96, 162, 165, 187
 BESTELMEYER, H.: I, 90
 BETTI, E.: I, 4, 5, 83, 119, 120, 140, 143, 148, 151, 158, 160, 162, 163, 164, 173, 189; II, 4, 5, 6, 14, 19, 21, 23, 31, 33, 39, 61, 66, 72, 73, 75, 76, 80, 87, 97, 108, 109, 111, 115, 116, 128, 131, 132, 191; III, 13, 23, 30, 32, 43, 61, 63, 69, 76, 120, 126, 134
 BEYER, G.W.: III, 21
 BIANCA, C.M.: I, 37, 133, 165, 192; III, 46, 47, 74
 BIANCA, M.: III, 104
 BIANCHETTI, A.: III, 168
 BIANCHI, C.: II, 156
 BIANCHI, E.: I, 40
 BIANCHI, F.: I, 188; III, 63
 BIAVASCHI, P.: II, 23, 24, 25, 29, 36, 66, 68, 71, 74, 75, 82, 85, 128
 BICKEL, D.: II, 168
 BIEHL, B.: I, 151
 BIGIAMI, W.: I, 189; II, 131
 BIGLIAZZI GERI, L.: I, 4, 5, 19, 21, 37, 75, 79, 95, 96, 103, 108, 121, 123, 126, 135, 140, 143, 144, 148, 160, 165, 172, 174, 177, 179, 183, 186, 192; II, 80, 124, 126, 192; III, 7, 17, 28, 30, 34, 37, 39, 43, 48, 51, 54, 74, 76, 78, 81, 82, 83, 88, 92, 103, 105, 106, 109, 129, 134, 140, 141, 197
 BILOTTI, E.: I, 26, 27, 28, 102, 104; III, 4
 BIN, M.: I, 4, 5, 75, 99, 106, 108, 110, 117, 126, 163, 164, 174, 191, 192, 196; II, 124; III, 28, 30, 34, 45, 51, 74, 92, 100, 101, 103, 105, 106, 117
 BINDER, J.: II, 17, 160, 163, 169, 172; III, 66, 69
 BIONDI, B.: I, 5; II, 4, 19, 21, 61, 97, 113, 119, 131
 BIONDI, E.: III, 154
 BISCONTINI, G.: I, 167
 BLAGOJEVIC, B.: III, 23
 BLANCH NOGUES, J.M.: II, 73
 BLUHME, F.: II, 114
 BO, C.: III, 42
 BOBBIO, N.: III, 23
 BOCKEMÜHL, P.: II, 176
 BÖCKING, E.: II, 14
 BOERO, P.: I, 35, 37, 52; III, 39, 40
 BOHACEK, P.: II, 112
 BÖHM, F.: II, 149
 BOKELMANN, G.: II, 171
 BOMBARDA, F.: I, 26
 BONAMINI, T.: I, 102, 138
 BONARETTI, A.: I, 181
 BONELLI, G.: I, 25
 BONELLUS, E.: II, 32
 BONET RAMÓN, F.: II, 154, 156
 BONFANTE, P.: I, 25; II, 20, 21, 103; III, 83
 BONGIORNO, P.: II, 27
 BONGIOVANNI, V.: I, 159
 BONIFACIO, F.: II, 97
 BONILINI, G.: I, 3, 14, 17, 22, 24, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 44, 47, 52, 64, 67, 75, 76, 79, 110; II, 42, 90, 124; III, 27, 87, 99, 105, 107, 109, 111, 131, 141
 BONINI, R.: III, 168
 BORDA, C.: III, 173
 BORGHESE, S.: III, 70
 BORGONUOVO TURNATURI, V.: III, 39
 BORISON, J.: I, 129, 132
 BORSARI, L.: I, 35, 37, 38, 98, 121; II, 45; III, 74, 91, 135, 173, 181
 BOSELLI, M.: III, 110
 BOTTIGLIERI, A.: II, 65
 BOVE, L.: I, 181
 BOWE, W.J.: I, 129
 BOZZO, A.: III, 95
 BRACCIO, S.: II, 49
 BRADY, R.: II, 51
 BRAMA, R.: I, 37, 122; III, 74, 77, 78, 82, 135, 197

- BRANCA, G.: I, 96, 122; III, 30, 39, 40, 178
 BRANDANI, S.: I, 80, 179; III, 47, 129, 131
 BRANDENBURG, H.-F.: III, 23
 BRANDI, P.: III, 175
 BRAUCHER, J.: II, 141
 BRAUNEDER, W.: II, 151
 BRECHER, F.: II, 77; III, 23
 BREITSCHMID, P.: III, 39, 58
 BRETONE, M.: II, 23, 116
 BREZZO, C.: I, 188
 BRIERLEY, A.H.R.: II, 185
 BRINI, G.: II, 123
 BRINZ, A.: II, 14, 34, 41
 BRIZZOLARI, V.: I, 177
 BROX, H.: I, 87, 92, 151, 152, 154, 155; II, 20, 79, 143, 160, 164, 165, 171, 189; III, 57, 58, 59
 BRUGI, B.: II, 21; III, 168, 175
 BRUNELLI, G.: I, 34, 35, 38, 39, 58, 64, 67, 75, 76, 104; III, 152
 BRUNETTI, G.: II, 123
 BRUNO, C.: III, 99
 BRUNORI, E.: III, 51
 BUCCIANTE, A.: III, 111
 BUCELLI, A.: I, 105; III, 102, 141
 BUCKLAND, W.W.: II, 123
 BUGIOLACCHI, L.: III, 110
 BÜLOW, O.: II, 31
 BUND, E.: II, 4, 25, 66, 85, 123; III, 23
 BUNIVA, G.: II, 45; III, 74
 BURCHARD, G.C.: II, 21
 BURCKHARDT, W.: I, 158
 BURDESE, A.: I, 2, 26, 28, 108; II, 21, 191; III, 5, 6, 7, 98, 105, 106, 108
 BURN, E.H.: III, 21
 BURNHAM, S.J.: I, 127
 BURROWS, A.: II, 185
 BUSCHENHAGEN, F.: I, 88
 BUSNELLI, F.D.: I, 165
 BUSSI, A.: II, 131
 BUTERA, A.: I, 35, 37, 64, 67, 75, 109
 BUTTARO, L.: III, 110
 BYDLINSKI, F.: II, 164
 BYRNE, T.A.: I, 132
- C
- CACACE, S.: I, 15
- CAFASI, V.: III, 37
 CAFFI, F.: II, 135
 CAFIERO, R.: III, 37
 CAHN, N.R.: I, 129, 132; II, 186
 CALAMARI, J.D.: I, 127
 CALAPSO, M.: III, 37
 CALDERAI, V.: I, 161, 165
 CALDERONE, F.: I, 80, 96; II, 39; III, 152, 155
 CALICE, E.: I, 50, 51
 CALIENDO, B.: III, 99
 CALISAI, F.: I, 12
 CALLEJÓN ALFÉREZ, G.: II, 155
 CALVO, R.: I, 2, 4, 22, 33, 34, 37, 45, 50, 51, 70, 71, 72, 73, 75, 103, 108, 123, 141, 181, 186, 192; II, 82, 90, 92, 127; III, 32, 54, 78, 82
 CAMARDI, C.: I, 84, 96; II, 131; III, 13
 CAMILLERI, E.: I, 102; III, 156
 CANARIS, C.-W.: II, 164; III, 23
 CANDIA, U.: III, 39
 CANDIAN, A.: I, 179; III, 107
 CANDIAN, A.D.: II, 126
 CANNADA BARTOLI, F.: III, 6
 CANNATA, C.A.: III, 160
 CANNIZZO, M.: III, 140
 CANTELMO, V.E.: I, 105; II, 47; III, 102
 CAPALDO, G.: I, 187
 CAPILLI, G.: I, 143; II, 127
 CAPITANT, H.: II, 135
 CAPOBIANCO, E.: I, 133, 166; III, 25
 CAPORALI, D.: III, 173
 CAPPELLETTI, C.: III, 25
 CAPPIELLO, I.: I, 134
 CAPPUIS, C.: III, 56
 CAPRIOLI, R.: III, 126, 128, 131
 CARA, G.: I, 102, 104
 CARABELLI, E.: III, 135
 CARAMAZZA, G.: I, 33, 37, 41, 64, 103, 107, 126; III, 77
 CARBONE, E.: I, 104, 122, 140, 141, 191; II, 4, 39, 42, 58, 61, 63, 189, 191; III, 24, 25, 39, 84, 135, 141, 199
 CARDILLI, R.: II, 21, 36, 131
 CAREDDA, V.: I, 173
 CARICATO, C.: III, 141
 CARIOTA FERRARA, L.: I, 4, 27, 69, 108, 110, 123, 140, 160, 162, 164, 174, 176, 177, 188, 189; III, 6, 7, 42, 47, 69,

- 74, 78, 83, 104, 105, 106, 115, 120,
129, 142, 154
- CARLEO, R.: I, 140; III, 12, 30
- CARNELUTTI, F.: I, 117, 123, 175; II, 19;
III, 39, 51, 98, 142, 178
- CARNEVALE, A.: I, 110
- CARNEVALI, U.: II, 124; III, 77, 82, 92
- CAROCCIA, F.: I, 166
- CARONI, P.: II, 13; III, 159
- CAROTA, L.: I, 108
- CAROZZI, G.: II, 149
- CARRARO, L.: I, 176; III, 28, 40, 178
- CARRATO, A.: III, 39
- CARRESI, F.: I, 113, 117, 133, 146, 149,
161, 162, 164, 173; II, 126; III, 25, 27,
98, 118, 148
- CARTONI MOSCATELLI, P.: III, 74
- CASAVOLA, F.: II, 24
- CASELLA, A.: III, 39
- CASELLA, M.: I, 160, 162; III, 34, 83
- CASELLI, G.: III, 3
- CASEY, N.: III, 21
- CASSI, G.: III, 163
- CASSISA, G.: I, 37, 104, 181; III, 102
- CASSOTTANA, M.: I, 96
- CASTAN VAZQUEZ, G.M.: II, 155, 157
- CASTELLI, A.: II, 149, 150
- CASTRO GARCÍA, J.: II, 154
- CASTRONOVO, C.: I, 6, 174, 191; III, 6, 10,
11, 17, 19, 140
- CASTRONOVO, F.: I, 127
- CASULLI, V.R.: I, 26; III, 104
- CATALDO, M.: III, 102
- CATADELLA, A.: I, 84, 103, 133, 161, 162,
164; III, 69, 92, 120
- CATON, A.D.: II, 138
- CATRICALÀ, A.: III, 126
- CATTANEO, G.: I, 4
- CATTANEO, V.: III, 173
- CAVALLO BORGIA, R.: III, 69
- CAZZETTA, G.: III, 168
- CECCHI, D.: III, 163
- CECERE, C.: I, 135
- CELENTANO, P.: I, 126
- CELESTE, G.: III, 47
- CELLI, V.: I, 73
- CENNICOLA, R.: III, 39, 43
- CENTELEGHE, F.: I, 96, 137; II, 90
- CERAMI, P.: II, 66; III, 3
- CERQUETTI, P.: I, 146
- CERVASI, C.: III, 98
- CHIODI, G.: II, 130; III, 149
- CHIOMENTI, G.: III, 3
- CHIRONI, G.P.: I, 117; II, 52, 53, 62; III, 148
- CHRISTANDL, G.: II, 148
- CIACCIO, E.: I, 70
- CIAFARDINI, L.: III, 99
- CIALENTE, A.: I, 135
- CIAN, G.: I, 4, 113, 119, 121, 143, 148,
151, 152, 162, 191, 192, 200; II, 4, 34,
75, 79, 80, 82, 90, 116, 124, 191, 192,
194; III, 24, 25, 28, 30, 32, 39, 45, 51,
54, 56, 58, 70, 74, 81, 83, 86, 88, 90,
92, 119, 124, 141
- CIANCIOLA, R.: III, 150
- CIANNI, A.: II, 126
- CIATTI, A.: I, 27, 28, 105; III, 92
- CICALA, C.: III, 87
- CICCARELLO, S.: I, 4; III, 87, 109, 141
- CICERO, C.: I, 96, 102, 104, 136, 179; III, 39
- CICU, A.: I, 17, 19, 25, 26, 28, 38, 44, 45,
52, 68, 99, 102, 104, 107, 113, 123,
179, 181; II, 85, 104; III, 6, 7, 37, 40,
47, 48, 74, 78, 80, 81, 83, 98, 102,
105, 106, 131, 135, 149, 152, 179, 188
- CILLEPI, A.: I, 181
- CIMBALI, E.: I, 175; III, 171
- CIMMINO, R.: III, 99
- CINQUE, M.: III, 141
- CIPRIANI, N.: I, 105, 163; III, 83
- CIRILLO, F.M.: II, 127
- CISIANO, P.: III, 27
- CLAPP, A.C.: I, 132
- CLAPS, T.: I, 75, 86
- CLARIZIA, O.: III, 23
- CLEMENTE DE DIEGO, F.: II, 155
- CLÉRE, J.J.: II, 134
- COGLIOLO, P.: I, 187
- COIN-DELISLE, J.-B.C.: II, 135
- COING, H.: II, 23, 73, 172
- COLAO, F.: III, 160
- COLE, T.: I, 127
- COLIN, A.: II, 134, 135
- COLIN, M.: II, 135
- COLLA, O.: I, 140
- COMPORZI, M.: I, 84
- CONFORTINI, M.: I, 127; III, 23, 133
- CONFORTINI, V.: I, 11, 13

- CONRADI, F.K.: II, 8
 CONSOLE, A.: I, 145
 COPPOLA, C.: I, 3, 126, 134, 177; III, 77
 COPPOLA BISAZZA, G.: I, 105
 CORAPI, G.: III, 47, 78
 CORBIN, A.L.: I, 127
 CORONELLA, D.: I, 145
 CORPINO, A.: I, 133
 CORRADO, R.: I, 7; III, 51
 CORSI, A.: I, 79
 COSATTINI, L.: I, 5, 14, 113, 117, 121, 148, 174, 188; II, 4, 52, 192, 194; III, 8, 24, 25, 28, 37, 46, 74, 80, 81, 83, 84, 86, 90, 93, 112, 135, 173, 175
 COSENTINI, C.: II, 39, 123, 128
 COSSA, G.: II, 65, 74, 122, 123, 128
 COSTA, A.: I, 104
 COSTA, E.: II, 27, 97, 102, 109, 123
 COSTA, F.: II, 127
 COSTANTINO, M.: I, 75
 COSTANZA, M.: I, 162, 164; III, 27, 82, 197
 COSTANZO, L.: III, 92
 COSTANZO, P.: I, 140; II, 47
 COURTNEY, P.: III, 21
 COVIELLO JR., L.: I, 17, 110, 123, 175; III, 5, 6, 7, 98, 104
 COVIELLO, L.: I, 25; III, 175
 COVIELLO, N.: I, 25, 37, 98, 109, 175; III, 13, 74, 135, 173
 CREA, C.: I, 12
 CRETNEY, S.: I, 132; III, 21
 CRISCUOLI, G.: I, 4, 33, 38, 39, 67, 79, 104, 148, 174, 181, 186; III, 43, 92, 106, 130, 141, 155, 178
 CRISCUOLO, F.: I, 123; III, 78
 CRISCUOLO, M.: I, 41, 47
 CROME, C.: I, 152
 CUENA BOY, F.: II, 85
 CUFFARO, V.: I, 2, 183; III, 107, 109
 CUGUSI, I.: II, 123
 CURSI, M.F.: II, 123
 CUTURI, T.: III, 175
 CZUB, H.-J.: I, 88, 91
 CZUBAYKO, U.: I, 87
 CZYHLARZ, VON, K.: II, 14
- D
- D'ADDA, A.: III, 133
 D'AMBROSIO, M.: III, 87
 D'AMELIO, G.: III, 168
 D'AMELIO, M.: I, 25; III, 190, 191
 D'AMICO, G.: I, 51, 59, 71, 73, 102, 103, 104, 107, 180, 181, 182
 D'ANDREA, S.: I, 17, 30; III, 74, 80, 98
 D'ANGELO, A.: I, 84, 96, 159
 D'ANTONIO, A.: II, 124
 D'ARIANO, D.D.: I, 58
 D'AURIA, M.: I, 121, 126, 133, 140, 163, 186; II, 77, 92; III, 120
 D'AVANZO, W.: I, 5, 25, 34, 37, 50, 51, 58, 95, 99, 102, 107, 110, 122, 123, 126, 144, 180, 181, 182, 183; III, 4, 37, 77, 78, 81, 82, 83, 129, 141, 152, 154, 191, 194, 197
 D'ORSI, L.: III, 142
 D'ORTA, M.: II, 29, 65, 71, 123
 DALL'ONGARO, F.: II, 126
 DALLA, D.: II, 41
 DALLA MASSARA, T.: II, 21
 DALLARI, G.: I, 57; III, 146, 191
 DALMARTELLO, A.: III, 115, 116, 118
 DAMM, VON, R.: I, 87; II, 39, 143; III, 61
 DANZ, E.: I, 119, 152, 154, 158; II, 4, 13, 20, 56, 77, 79, 82, 160, 161, 164, 165, 167, 168, 172, 176; III, 56, 59
 DANZER, M.: II, 145
 DAUBE, D.: II, 31
 DAVID, M.: II, 104
 DAVIES, P.S.: III, 21
 DE BELVIS, E.: I, 19, 105
 DE CALLATAÿ, E.: II, 136; III, 49
 DE CASTRO Y BRAVO, F.: II, 156
 DE CRESCENZIO, N.: II, 4, 21, 39, 41, 47, 103, 106
 DE CUPIS, A.: I, 143; II, 126, 159; III, 25, 28, 32, 34, 77, 81, 114, 148
 DE DOMINICIS, P.: III, 5
 DE FERRO, G.: III, 3
 DE FILIPPI, M.: II, 65
 DE FILIPPIS, F.: III, 172
 DE FRANCISCI, P.: II, 131
 DE FURIA JR., J.W.: I, 129; II, 82, 138, 140, 186
 DE GIORGI, M.V.: II, 126; III, 3, 51, 82, 83, 131
 DE LAMO MERLINI, O.: II, 154, 157
 DE LUCA, G.: I, 172; III, 28, 30

- DE LUNA GARCÍA, A.: II, 156
 DE MARCHI, P.: I, 68, 73, 102, 181
 DE MARINI AVONZO, F.: II, 131
 DE MARTINO, F.: I, 137; II, 106; III, 38, 120
 DE MARZO, G.: II, 90
 DE MEDIO, A.: II, 61, 114
 DE NOVA, G.: I, 163, 189; III, 69, 115, 133
 DE PAGE, H.: II, 135
 DE PIRRO, V.: III, 175, 177
 DE RIJK, L.M.: II, 77
 DE ROSA, F.: III, 51
 DE ROSA, M.L.: I, 177
 DE RUGGIERO, R.: II, 123; III, 175
 DE SIMONE, M.: I, 187; III, 47
 DE STEFANO, G.: I, 136
 DE VISSCHER, F.: II, 31
 DECKER, P.E.: I, 129
 DEGNI, F.: I, 40, 58, 79, 109, 121, 175; III, 135, 173
 DEIANA, G.: I, 121, 176; II, 4; III, 179
 DEL GIUDICE, A.: III, 107
 DEL PIAZ, C.: I, 136
 DEL PRATO, E.: I, 80, 148; III, 116, 126
 DELANNOY, C.: II, 136
 DELL'AQUILA, E.: III, 28
 DELL'ORO, A.: II, 65; III, 111
 DELLA MORTE, B.: I, 175; II, 47; III, 177
 DELLA PIETRA, G.: I, 134
 DELLA ROCCA, F.: II, 126
 DELLE MONACHE, S.: I, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 30, 58, 62, 70, 73, 75, 105, 126, 145; III, 28, 47, 54, 74, 92, 99, 101, 126, 129, 197
 DELNOY, P.: II, 57, 135
 DEMATTEIS, F.: I, 145
 DEMELIUS, H.: II, 151
 DEMOLOMBE, C.: II, 135
 DENTI, V.: I, 119; III, 40
 DEPENHEUER, O.: II, 75
 DEPLANO, S.: I, 5, 26, 105, 120, 141; II, 126; III, 28
 DEREUX, G.: II, 136
 DERNBURG, H.: I, 152; II, 14, 144, 171, 172
 DI BICOCCA, G.: II, 33
 DI CINTIO, L.: II, 85
 DI FABIO, M.: III, 39, 40, 43, 99
 DI LALLA, L.: III, 5, 47, 129
 DI LELLA, L.: II, 39
 DI LORENZO, G.: III, 99, 101, 108, 118
 DI MAJO, A.: I, 83, 162; III, 115, 118, 154
 DI MAJO, M.: III, 43
 DI MARTINO, G.: I, 186
 DI MARZIO, M.: III, 47
 DI MARZO, S.: II, 56
 DI MAURO, N.: I, 41, 79, 110, 121; II, 90, 92, 125, 126, 127
 DI PACE, P.: III, 51
 DI PAOLA, S.: II, 123
 DI PORTO, A.: II, 65
 DI RAIMO, R.: I, 188, 189; III, 63, 69, 70, 88, 115, 118, 124, 156
 DI RENZO VILLATA, M.G.: III, 158, 160, 163
 DI RUSSO, A.: II, 186
 DI SALVO, S.: II, 85, 123, 128
 DI SIMONE, M.R.: II, 151; III, 158, 160
 DÍAZ CRUZ, M.: II, 157
 DIAZ DE LEZCANO SEVILLANO, I.: II, 155
 DIBBLE, R.W.: I, 129
 DICKHUTH-HARRACH, VON, H.-J.: II, 169
 DIDIER, P.: II, 85
 DÍEZ-PICAZO, L.: II, 153, 156
 DILIBERTO, O.: II, 74
 DILLEMANS, R.: II, 135
 DISTASO, N.: III, 83
 DOBRZYNSKI, I.: I, 87
 DOERFLER, R.D.: I, 129
 DOGLIOTTI, M.: I, 102, 140
 DÖLEMAYER, B.: II, 177
 DOMAT, J.: II, 10
 DONATO, V.: I, 146, 162, 167; III, 30, 120
 DONATUTI, G.: II, 4, 5, 6, 20, 23, 24, 34, 39, 53, 61, 66, 73, 74, 85, 87, 97, 106, 108, 114, 119, 123, 128; III, 13
 DONISI, C.: I, 80, 99, 177, 183; III, 120, 156
 DORAL GARCÍA, J.A.: II, 155, 156
 DORIA, G.: III, 51
 DÖTTERL, S.: III, 59
 DRAGO, P.: I, 98
 DREXELIUS, M.: II, 149
 DUKEMINIER, J.: II, 82, 138, 186; III, 14
 DULCKEIT, G.: II, 10, 20, 73, 77, 108, 115, 119
 DURANTON, M.: II, 135
 DUSI, B.: II, 47

- DWIGHT, T.W.: II, 140
 DWORKIN, G.: I, 127, 132; III, 21
- E
- EBBECKE, T.: I, 151; II, 161
 ECCHER, B.: II, 148, 149; III, 158
 EDLEN VON ZEILER, F.: II, 149, 150
 EGGER, A.: II, 161
 EHRENZWEIG, A.: II, 149
 EHRHARDT A.: II, 20
 EICHLER, H.: I, 158
 EISELE, F.: II, 4, 9, 11, 13, 14, 17, 33, 41,
 56, 61, 66, 72, 99, 145
 EITEL, P.: I, 152
 ELEFANTE, A.: II, 97
 ELLINGER, J.: II, 149
 ENDEMANN, F.: I, 152; II, 56; III, 66
 ENGISCH, K.: III, 23
 ENNECCERUS, L.: II, 156, 176
 ENRIETTI, E.: I, 33, 34, 37, 44, 70
 ERM, D.: I, 151
 ERMAN, H.: II, 31
 ERNESTI, J.C.G.: II, 32
 ERTL, R.: II, 167
 ESCHER, A.: II, 179, 180
 ESPADA MALLORQUÍN, S.: I, 88
 ESPIAU ESPIAU, S.: II, 156
 ESSER, W.: I, 87
 EVANGELISTI, M.: II, 4, 5, 6, 9, 23, 24, 25,
 30, 39, 53, 56, 61, 72, 85, 87, 97, 113
- F
- FACCHETTI, G.M.: II, 73
 FADDA, C.: I, 40; II, 21
 FAGGELLA, G.: I, 119, 200; II, 4, 9; III, 8, 74
 FAHRLÄNDER, K.: II, 180
 FALCHI, G.L.: II, 75, 109
 FALLON JR., R.H.: I, 129
 FALZEA, A.: I, 2, 6, 33, 99; III, 105
 FALZONE, C.: I, 175
 FALZONE, E.: I, 45
 FALZONE CALVISI, M.G.: I, 122, 123, 126;
 III, 77, 78
 FARINA, M.: I, 12
 FAVARA, E.: I, 135
- FAYER, C.: II, 27
 FEDELE, A.: I, 99, 122, 183; III, 70, 115, 126
 FEDELI, V.: I, 181; III, 116
 FEDYNSKYJ, A.: III, 160
 FEDYNSKYJ, J.: II, 149
 FEIL, E.: II, 149, 150
 FELIX, D.: II, 165
 FEMIA, P.: III, 23, 88
 FENET, P.A.: II, 135
 FEROLETO, DE MARIA G.: I, 115
 FERRANDO, G.: I, 121
 FERRANTE, R.: II, 134; III, 158
 FERRARA, F.: I, 188; II, 104; III, 83, 175
 FERRARA, L.: I, 134, 181; III, 40
 FERRARI, S.: II, 47
 FERRARIO HERCOLANI, M.: I, 104; III, 102
 FERRERO, E.: I, 135, 143, 163, 164, 189;
 II, 13; III, 69, 88, 120
 FERRI, G.B.: I, 2, 4, 6, 79, 83, 84, 95, 96,
 121, 140, 143, 162, 187; III, 27, 42,
 87, 126, 147, 154
 FERRI, L.: I, 2, 3, 5, 34, 41, 108, 117, 118,
 119, 123, 140, 144, 148, 174, 189, 192;
 III, 4, 6, 7, 25, 30, 69, 90, 98, 103, 105,
 106, 108, 120
 FERRINI, C.: I, 58, 69; II, 4, 21, 23, 108,
 123
 FERRO, G.B.: III, 51
 FERROGLIO, G.: III, 175
 FILANTI, G.: III, 47, 128, 131
 FILIPPON, E.: I, 25
 FILOMUSI GUELFI, F.: III, 175
 FINAZZI, G.: II, 39, 106
 FINGER, P.: I, 87
 FINKENAUER, T.: I, 151; II, 10, 73
 FIORE, P.-L.: I, 176
 FIORELLI, P.: II, 77
 FIORI, R.: I, 163; II, 21
 FISCHER, O.: I, 88; II, 4, 5, 9, 31, 39, 41,
 58, 66, 85, 97, 144, 149, 165, 172
 FLAD, F.: I, 87; II, 176
 FLEINDL, H.: I, 87
 FLUME, W.: I, 91, 92, 151, 154, 156, 158;
 II, 4, 5, 13, 14, 36, 39, 41, 56, 61, 63,
 66, 71, 72, 73, 82, 111, 115, 119, 123,
 130, 131, 132, 160, 163, 164, 165,
 168, 169, 171; III, 49, 57, 58, 59, 66,
 114
 FOER, H.: II, 176

- FOER, R.: II, 79, 163, 165, 167, 169, 172, 176, 189; III, 56, 58, 59, 61, 62, 70, 72
- FOERSTE, U.: I, 158; II, 9, 13, 17, 19, 25, 33, 111, 119, 132, 165, 171, 176; III, 56
- FOGLIA, M.: I, 127
- FOIS, A.: I, 181
- FOLLIERI, L.: III, 132
- FONDRIESCHI, A.F.: I, 12
- FONSI, G.: I, 133, 146
- FONTANA, A.: III, 38
- FONTANA, G.: III, 3
- FORCHIELLI, G.: III, 163
- FORCHIELLI, P.: I, 26, 27, 28, 110
- FORMICA, A.: III, 25
- FORZIERI VANNUCCHI, O.: II, 4, 6, 23, 32, 53, 56, 87, 88, 97, 98
- FOSCHINI, G.: III, 168
- FRACANZANI, M.M.: III, 23
- FRAGALI, M.: I, 5
- FRANCESCHELLI, R.: III, 120, 175
- FRANCK, R.: I, 87
- FRANCO, R.: I, 50, 58, 72, 73, 174; III, 95, 199
- FRANZONI, M.: I, 6, 83, 159, 189; III, 13, 25, 27, 47, 69, 70, 87, 88, 90, 115, 116, 118, 122, 126, 129, 131, 140, 154
- FRATTINI, R.: III, 38
- FRÉ, G.: III, 3
- FREEDMAN, R.L.: I, 132
- FRENDA, D.M.: I, 11
- FREZZA, P.: II, 128
- FROEHLICH JR., C.W.: I, 132
- FROMMHOLD, G.: I, 152
- FUBINI, R.: I, 69, 121, 188; II, 4, 13, 17, 19, 58, 102, 160, 164; III, 13, 63, 66, 114, 148, 150, 172
- FÜGER VON RECHTBORN, M.: II, 149
- FULTERER, W.: II, 149
- FUNAIOLI, C.A.: I, 4, 113; III, 197
- FUNAIOLI, G.B.: III, 39, 142, 148, 149, 150, 152
- FURGIUELE, G.: III, 83
- FURGOLE, J.-B.: II, 8
- FURITANO, C.: I, 19; III, 106, 142
- FURNO, C.: III, 104, 120
- FUSARO, A.: III, 4
- FUSCO, M.: III, 99
- G
- GABBA, C.F.: II, 13, 20, 39; III, 38, 63, 114, 148, 175
- GABRIELLI, E.: I, 13, 37, 123; III, 25
- GABRIELLI, G.: I, 67, 179; III, 28, 47, 131
- GAFÀ, M.: I, 181
- GAGLIONE, F.: I, 181
- GALASSO, A.: III, 84
- GALDI, D.: III, 168
- GALGANO, F.: I, 6, 18, 22, 122; III, 3, 27, 69
- GALLETTO, P.: I, 187
- GALLO, A.: I, 135
- GALLO, F.: II, 75
- GALLO, P.: I, 12, 83, 101, 187; II, 141
- GALLONI, G.: I, 189; III, 88
- GAMBARO, A.: III, 160
- GAMBINI, M.: I, 177
- GAMBINO, F.: I, 12
- GAMNA, F.: III, 197
- GANDOLFI, G.: I, 159; II, 5, 10, 19, 24, 33, 61, 63, 64, 65, 66, 72, 73, 108, 109, 111, 115, 131
- GANGI, C.: I, 18, 21, 25, 35, 37, 38, 45, 50, 52, 58, 64, 67, 99, 104, 110, 122, 174, 186; III, 74, 77, 82, 83, 98, 103, 104, 129, 144, 149, 152, 154, 155, 173, 175, 178, 181, 191, 197
- GARCÍA AMIGO, M.: II, 73, 155, 157, 159
- GARCÍA GARRIDO, M.: II, 27
- GARCÍA GOYENA, F.: II, 153
- GARCÍA-RIPOLL MONTIJANO, M.: II, 155
- GARDANI CONTURSI-LISI, L.: I, 79, 95, 121, 122, 123, 177, 179; II, 46, 48, 124, 191, 194; III, 24, 77, 78, 80, 82, 91, 107, 112, 135, 141, 142, 155, 191, 194, 197
- GAROFALO, A.M.: III, 25
- GAROFALO, L.: II, 111
- GARUTTI, M.: I, 115; III, 77, 92
- GARY, S.N.: I, 129, 132
- GASET, J.P.: I, 132
- GASTALDIS, A.: I, 145
- GAUDEMET, J.: II, 64
- GAUGUIER, J.: II, 136
- GAULY, B.: II, 136
- GAUYE, O.: I, 177
- GAZUR, W.M.: II, 185

- GAZZARA, G.: I, 17, 19, 21, 30, 110; III, 82, 96
GAZZILLI, I.: III, 38
GAZZONI, F.: I, 2, 102, 159, 163; III, 47, 92, 126, 128, 131
GELPI, M.: II, 65
GEMMER, J.: I, 87
GENOVESE, And.: I, 177, 187; III, 37, 43, 48, 74, 98, 120
GENOVESE, Ant.: I, 160
GENOVESI, G.: II, 126
GENTILI, A.: I, 84, 141, 163, 164; III, 69, 126
GENTILI, S.: II, 8
GERACI, L.: III, 37
GERBO, F.: I, 18, 19, 21, 25, 26
GERHARDS, A.: I, 54, 90, 91, 92, 152, 154; II, 171, 172, 189; III, 56
GERNHUBER, J.: II, 161, 167; III, 58
GHESTIN, J.: II, 136
GHEZZI, G.: I, 36, 83, 123
GHISALBERTI, C.: III, 168
GIACOBBE, G.: III, 47, 126
GIACOMELLI, U.: I, 95, 179, 192; II, 56, 126; III, 74, 76, 80, 140, 141, 142, 155
GIAIMO, G.: I, 67
GIAMPETRALIA, R.: I, 50, 51, 62, 99, 102, 103, 107, 180, 181, 182, 186; III, 95, 105, 106, 142
GIAMPICCOLO, G.: I, 2, 5, 8, 60, 83, 110, 113, 117, 121, 148, 160, 174, 177, 179, 180, 181, 182, 185, 189, 191, 194, 200; II, 4, 11, 113, 124, 126, 191, 192, 199; III, 24, 25, 32, 48, 51, 74, 81, 83, 86, 88, 91, 93, 95, 105, 107, 109, 111, 126, 129, 137, 140, 141, 201
GIANNATTASIO, C.: I, 17, 33, 34, 35, 50, 110, 126; III, 54, 74, 107
GIANNINI, A.D.: III, 181
GIANNINI, M.S.: I, 161
GIANOLA, A.: II, 141
GIANTURCO, E.: III, 175
GIARDINI, F.: I, 4, 14, 15, 36, 50, 51, 54, 58, 62, 78, 79, 80, 96, 99, 102, 103, 106, 108, 121, 132, 148, 152, 174, 183, 187; II, 39, 133, 136, 157; III, 12, 13, 32, 47, 48, 105, 107, 152
GIARDINO, F.: I, 51
GIARELLI, F.: III, 135
GIARO, T.: II, 65, 123
GIENCKE, H.-J.: I, 101
GIGLIOTTI, F.: III, 105
GILIBERTI, G.: II, 65
GIOMARO, A.M.: II, 65
GIONFRIDA, G.: III, 175
GIORDANO, Al.: I, 144, 160, 164, 189; III, 25
GIORDANO, An.: III, 168
GIORDANO, S.: I, 108, 110; III, 142
GIORDANO MONDELLO, A.: I, 34, 35, 37, 39, 41, 45, 51, 52, 58, 64, 67, 70, 71, 73, 75, 76, 126, 145, 182; II, 90, 92; III, 51, 74
GIORGIANI, M.: I, 79, 181, 186; II, 199; III, 42, 92
GIORGIANI, M.F.: I, 145; III, 140
GIOVENE, A.: I, 187
GIRINO, F.: I, 84; II, 46
GIROLAMI, M.: III, 141, 150
GITTI, G.: III, 133, 148
GIUSIANA, E.: I, 95, 110; II, 126; III, 155
GIUSTI, C.: I, 12
GLAUS, H.: I, 88, 152, 154; II, 136, 179, 180, 189; III, 66
GLÜCK, VON, C.F.: II, 14
GOLDSCHMIDT, L.: I, 86
GOLTZ, H.: II, 136
GÓMEZ CALLE, E.: I, 88, 93, 152; II, 154, 156, 157, 197
GONZÁLES ROLDÁN, Y.: II, 25, 39, 102, 128
GOODWIN, I.J.: II, 140, 185
GORDILLO CAÑAS, A.: II, 154, 156
GORGONI, A.: I, 102
GORLA, G.: I, 2, 7, 189
GRADENWITZ, O.: I, 87; II, 13, 17, 72, 108; III, 114
GRANELLI, C.: III, 51
GRASSETTI, C.: I, 120, 133, 136, 140, 144, 148, 149, 160, 164, 172, 188, 192; II, 76, 124, 136; III, 28, 30, 32, 34, 82, 90, 120
GRASSI, U.: I, 123; III, 78
GRASSO, B.: I, 167
GRAVES, C.A.: I, 129
GRAY, R.: II, 138
GRAY, S.N.: II, 186
GRAZZINI, B.: II, 51
GRECO, F.: III, 53

GRECO, P.: I, 2; III, 109, 148
 GRELON, B.: II, 136
 GRENIER, G.: II, 135
 GRIMALDI, M.: II, 136
 GRISAFI, R.: I, 12, 84
 GRONDONA, M.: I, 122, 159, 163; III, 76
 GROSSE-WIETFIELD, F.: III, 163
 GROSSO, G.: I, 2, 19, 108, 118; II, 4, 5, 6,
 15, 21, 23, 24, 25, 29, 33, 36, 37, 39,
 41, 55, 56, 66, 87, 88, 97, 101, 113,
 115, 123, 128; III, 5, 6, 7, 63, 98, 105,
 106, 108
 GRUBER, M.: II, 148
 GRUNEWALD, B.: I, 90
 GSCHNITZER, F.: III, 49
 GUARINO, A.: I, 121, 164; II, 66, 111
 GUARNERI, A.: I, 102
 GUARNERI CITATI, A.: I, 98, 175; II, 108;
 III, 38, 95
 GULLÓN, A.: II, 156
 GURSKY, K.-H.: I, 87
 GUZMÁN BRITO, A.: II, 26

H

HACK, W.: I, 152; II, 168
 HÄCKER, B.: I, 129; II, 140, 185
 HACKETT, F.W.: II, 140
 HAGEN, H.: II, 167; III, 59
 HAGER, J.: I, 151; III, 134
 HALBACH JR., E.C.: II, 140
 HALPÉRIN, J.-L.: II, 134; III, 158
 HAM, R.: II, 185
 HAMEL, J.: II, 136
 HARKE, J.D.: II, 10, 73, 102
 HARTMANN, P.: I, 151
 HÄSEMEYER, L.: II, 79, 165, 176; III, 57,
 58, 59
 HASENBÖHLER, F.: III, 58
 HAUSMANINGER, H.: II, 10, 25, 30, 66, 111,
 116, 128
 HAUSSMANN, F.: II, 13
 HEINZ, W.: I, 88, 91
 HELDRICH, A.: III, 59
 HELMS, T.: I, 87
 HENDEL, A.C.: II, 10, 73
 HENDERSON JR., J.A.: I, 129; II, 82, 140,
 186

HENLE, R.: II, 160, 163, 165, 169; III, 66
 HENRICI, E.: II, 180
 HEPTING, R.: II, 160, 161, 164
 HERZOG-GRÜN, K.: I, 93
 HEUMANN, H.G.: II, 73
 HIMMELSCHN, J.: II, 73, 169
 HIPPEL, VON, F.: I, 154; II, 77
 HOEREN, T.: I, 87
 HOFMANN, F.: II, 149, 150
 HÖLDER, E.: I, 158; II, 13, 14, 17, 63, 160,
 169; III, 63, 69
 HOLLANDER, VON, H.: II, 33, 41, 61
 HOLMES, O.W.: II, 140
 HONORÉ, T.: II, 108
 HONSELL, H.: I, 158; II, 160, 161, 168, 176,
 180; III, 56, 61
 HORAK, F.: II, 4, 6, 23, 24, 25, 26, 31, 33,
 64, 73, 85, 87, 97
 HORN, C.-H.: I, 88, 152, 155; II, 172; III,
 57
 HORTON, D.: I, 132; II, 185
 HORVAT, M.: II, 65
 HUBER, E.: II, 178
 HUC, T.: II, 135
 HUHN, D.: II, 167
 HUSSERL, G.: I, 158
 HUVELIN, P.: II, 31

I

IACCARINO, G.: I, 104
 IEVA, M.: I, 38, 191; III, 11, 48, 141
 IRATO, M.: I, 104
 IRRERA, M.: III, 110
 IRTI, N.: I, 1, 2, 4, 6, 17, 34, 36, 37, 38, 44,
 112, 116, 117, 120, 121, 122, 123,
 141, 143, 146, 161, 162, 163, 173; II,
 4, 21, 75, 76; III, 7, 24, 25, 27, 30, 35,
 51, 54, 76, 78, 107, 120, 126, 156, 181
 ISAY, H.: II, 160
 ISELE, H.G.: II, 160
 ISENSEE, J.: III, 23
 IUDICA, G.: III, 102

J

JACOBI, E.: II, 160

JAKAB, E.: II, 65
 JARMAN, T.: I, 127, 132
 JEMOLO, A.C.: I, 98, 136; II, 124; III, 27
 JOHANNSEN, K.H.: I, 87, 91; II, 143
 JOHN, U.: II, 66
 JONAS, W.: II, 165
 JORDANO BAREA, J.B.: II, 155, 156
 JÖRS, P.: II, 108
 JUBAUD, C.: II, 135
 JUNG, C.: I, 89

K

KABUS, F.: II, 4, 9, 14, 17, 33, 41, 56, 165, 169, 176
 KADEN, E.-H.: II, 20; III, 56
 KAFKA, B.A.: II, 149
 KANZLEITER, R.: I, 89; II, 167, 168, 169
 KASER, M.: II, 26
 KEGEL, G.: I, 89
 KELLER, VON, F.L.: II, 14
 KERRIDGE, R.: I, 127; II, 185
 KERSCHNER, F.: II, 149
 KEUK, B.: I, 54, 93, 152, 155; II, 189; III, 58
 KIPP, T.: II, 156
 KLASS, G.: I, 127
 KLEITER, T.: II, 27, 73
 KLINCK, F.: II, 10
 KLIPPEL, D.: II, 133
 KÖBL, H.: II, 167; III, 59
 KOCH, C.F.: II, 144
 KODEK, G.E.: II, 148
 KOEPEL, M.: I, 90, 152
 KÖHLER, H.: II, 165
 KOHLER, J.: II, 56
 KOHLER, R.: II, 159
 KOHLHAAS, C.: II, 61, 74
 KOSCHAKER, P.: I, 54, 58, 152, 158; II, 21, 106, 108, 161, 169, 176; III, 44
 KÖSTER, H.: I, 90
 KÖTZ, H.: I, 151, 152, 158; II, 102, 160
 KOZIOL, H.: II, 149
 KRALIK, W.: II, 149
 KRAMER, E.A.: I, 151
 KRAMPE, C.: II, 73; III, 134
 KRANJC, J.: II, 31
 KRASNOPOLSKI, H.: II, 149
 KREITTMAYR, VON, W.X.A.: II, 145

KRETZSCHMAR, F.: I, 152
 KROIB, L.: I, 88, 152, 155; II, 172; III, 57
 KRÜCKMANN, P.: I, 92
 KRUSE, B.: I, 177
 KRUSE JR., C.B.: II, 185
 KÜBLER, B.: II, 130
 KUCHINKE, K.: I, 152
 KUHLENBECK, L.: I, 152
 KUNKEL, W.: II, 108

L

LA GIOIA, V.: II, 46
 LA LUMIA, I.: II, 123
 LA PECCERELLA, F.: I, 181
 LA PIRA, G.: II, 65
 LA PORTA, U.: I, 177
 LA ROSA, E.: I, 12
 LABRIOLA, M.: III, 47, 128
 LABRUNA, L.: II, 20
 LACOMBE DE PREZEL, H.: II, 8
 LACRUZ BERDEJO, J.L.: II, 156
 LAGHI, P.: I, 108; III, 99, 103, 105
 LAMBERTINI, R.: II, 116
 LANDINI, S.: I, 58, 179; III, 47
 LANFRANCHI, F.: II, 108
 LANGBEIN, J.H.: I, 129, 132; II, 82, 138, 140, 186
 LANGE, H.: I, 87, 89, 91, 92, 152, 154; II, 82, 119, 143, 159, 163, 169, 172, 189; III, 58
 LANGE, K.W.: I, 87
 LANPHER, S.C.: I, 129; II, 140
 LANZA, C.: II, 131
 LARENZ, K.: I, 92, 119, 151, 158; II, 77, 79, 82, 160, 161; III, 23, 61, 62
 LASSO GAITE, J.F.: II, 153
 LAURENT, F.: II, 135, 136
 LAURIA, M.: II, 20, 24, 39, 53, 87; III, 63
 LAZZARO, C.: I, 105
 LEBEIS, B.H.: I, 101
 LECCESE, E.: III, 131
 LEFEBVRE D'OVIDIO, A.: III, 120, 142
 LÉGIER, H.J.: II, 128
 LEHMANN, H.: II, 161
 LEHRMANN, H.: I, 87
 LEIPOLD, D.: I, 87, 91, 152, 158; II, 172; III, 49, 59, 61

- LEMME, F.: I, 126
 LENEL, O.: I, 86, 187; II, 31, 39, 87, 108
 LENZI, R.: I, 58
 LEONHARD, F.: I, 119; II, 169, 176
 LEONHARD, R.: I, 86, 119; II, 14, 17, 19, 34, 41, 151, 161
 LESSONA, C.: III, 179
 LEUBA, A.: II, 180
 LEVENEUR, L.: II, 136
 LEVY, E.: I, 54; II, 39, 87
 LICHTENWIMMER, A.: I, 177
 LIEBS, T.: II, 123
 LIGIOS, M.A.: I, 53; II, 65, 106, 112
 LIGOZZI, T.: I, 39
 LIONE, S.: III, 74
 LIOTTA, G.: I, 146
 LIOTTI, G.: I, 104
 LIPARI, N.: I, 2, 5, 7, 15, 19, 20, 36, 37, 66, 71, 75, 79, 108, 110, 113, 117, 121, 122, 126, 147, 162, 174, 179, 186; II, 21, 76, 79, 116, 125, 131, 192, 200; III, 26, 27, 34, 45, 48, 51, 70, 74, 76, 82, 83, 84, 88, 102, 105, 140, 141
 LISERRE, A.: I, 2; II, 21, 116; III, 39, 42, 43, 49, 77, 92, 103, 105, 171, 179
 LLEDÓ YAGÜE, F.: II, 156
 LOBINA, A.: I, 181
 LÖHNIG, M.: I, 87; II, 143, 164
 LOI, M.L.: I, 177
 LOMBARDI, M.: I, 62, 68
 LOMONACO, G.: III, 173
 LONARDO, L.: I, 167
 LONGO, G.E.: II, 85
 LONGO, M.: III, 63, 148
 LÓPEZ FRÍAS, M.J.: II, 155
 LOPS, F.P.: I, 33, 34, 35, 36, 41, 51, 64, 68, 70, 75, 80; II, 92; III, 91
 LORENZ, W.: III, 59
 LORENZI, G.: I, 135; III, 24
 LOSANA, C.: I, 25, 28, 35, 37, 38, 40, 69, 76, 98, 109, 121, 123, 175; II, 21, 45, 52, 55, 62, 63, 74, 124; III, 11, 38, 137, 150, 169, 173, 175, 179, 181, 182
 LOTMAR, P.: II, 14, 19, 34
 LOUSSOUARN, Y.: II, 135
 LÜBTOW, VON, U.: II, 64, 159; III, 134
 LUCARELLI, F.: I, 7; III, 88, 115, 116, 118, 120, 122
 LUCCA, A.: III, 88
 LUCCHESI, P.V.: III, 106
 LÜDERITZ, A.: I, 127, 151, 154; II, 82, 164, 165, 176; III, 57, 59, 66
 LUMINOSO, A.: III, 39, 104
 LUTZ, J.L.: I, 88, 158; II, 4, 19, 79, 143, 163
 LUZZATTO, F.: I, 79; 121
 LYNCH, G.W.: I, 132
- M
- MACALUSO, P.: I, 126
 MACARIO, F.: I, 12; III, 47
 MACE, C.A.: I, 132
 MAFFEIS, D.: I, 189
 MAGAGNA, M.: I, 123, 126; III, 51, 83, 107
 MAGGIOLO, M.: I, 84; III, 156
 MAIORCA, C.: I, 2
 MAJELLO, U.: III, 92
 MALAURIE, P.: II, 135
 MALCHIODI, E.: I, 177
 MANCALEONI, F.: II, 103, 104
 MANCINI, C.: I, 129
 MANENTI, C.: II, 123; III, 175
 MANFREDONIA, B.: I, 133
 MANIGK, A.: I, 151, 158; II, 4, 19, 111, 144, 161, 167, 168, 169, 176; III, 69
 MANKOWSKI, P.: II, 169
 MANTELLO, A.: II, 25, 85, 116
 MANTELLO, M.: I, 164
 MANTHE, U.: II, 65, 102
 MANTICA, F.: II, 10
 MANTOVANI, D.: II, 74
 MANZINI, G.: I, 62, 181
 MARANGONI, A.: I, 25
 MARANI, F.: III, 83
 MARANO, M.: III, 95
 MARASCO, M.: I, 75
 MARASCO, P.: I, 12
 MARCADÈ, V.: II, 135
 MARCHI, A.: II, 108
 MARCONE, A.M.: I, 126
 MARICONDA, V.: III, 118
 MARINARO, G.: I, 105; III, 102
 MARINI, A.: I, 4, 126; III, 77, 92
 MARINI, E.: III, 118
 MARINI, G.: III, 11, 115, 126
 MARINI, R.: III, 99

- MARMOCCHI, E.: I, 19; III, 39, 43
 MAROI, F.: I, 175
 MARROSU, A.M.: I, 25
 MARTINI, R.: II, 66, 74, 75
 MARTIUS, A.: I, 87; II, 39
 MARTONE, I.: III, 106
 MARTORANO, F.: I, 83
 MARTUCCELLI, S.: III, 34
 MARTY, G.: II, 135
 MARULLO DI CONDOJANNI, S.: III, 109
 MARXER, S.: II, 180; III, 66
 MASALA, S.: III, 102
 MASCHI, C.A.: II, 23, 61, 66, 73, 82, 108
 MASCIA, K.: I, 102
 MASI, A.: I, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 44, 45, 52, 62, 64, 67, 76, 110; II, 90, 123, 128; III, 39
 MASSIRONI, A.: II, 75, 77, 130
 MASTROBERARDINO, F.: I, 17
 MASUCCI, S.T.: II, 47
 MATRINGE, G.: II, 128
 MATTEI, J.: II, 149, 150
 MATTEI, U.: I, 131; II, 133, 141
 MATTERA, A.: I, 73
 MATTIANGELI, D.: III, 158
 MATTIONI, M.: III, 43
 MATTUCCI, F.S.: I, 102
 MAUCERI, T.: I, 12
 MAYER, J.: I, 177; II, 176
 MAYER, M.S.: II, 56
 MAYER-MALY, T.: I, 158, 159; II, 20, 149; III, 61, 63
 MAZEAUD, H., L. e J.: II, 136
 MAZEAUD-LEVENEUR, S.: II, 136
 MAZZA, M.: I, 110
 MAZZACANE, A.: II, 131
 MAZZAMUTO, P.: I, 37; III, 91
 MAZZOCOLO, E.: III, 191
 MAZZUCA, M.: I, 105; III, 99
 McCORMACK, G.: II, 123
 MCKENNA, A.: III, 21
 McLAUCHALAN, D.: I, 127
 MEDER, S.: II, 13; III, 56
 MEDICUS, D.: II, 123
 MEGLIO, F.: II, 92; III, 42
 MEIER-HAYOZ, A.: I, 158; II, 180
 MEINART, M.: II, 10
 MELILLO, G.: II, 74
 MELUCCI, P.: I, 25
 MEMMO, D.: III, 69, 87
 MENESTRINA, F.: III, 160
 MENGONI, L.: I, 4, 5, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 105, 141, 191, 196; II, 4, 6, 11, 15, 37, 45, 68, 75, 76, 103, 104, 192, 194, 200; III, 10, 25, 37, 74, 76, 86, 91, 96, 102, 103, 120, 137, 139, 140, 189
 MERCANTINI, C.: III, 95
 MERLA, G.: III, 179
 MESSINA, G.: I, 188; III, 32, 81, 83, 172, 175
 MESSINA VITRANO, F.: II, 65, 85, 106, 123
 MESSINEO, F.: I, 160, 179, 188; II, 13, 17, 19, 45, 58, 63; III, 13, 25, 66, 86, 116, 118, 120, 135
 MESSINETTI, D.: I, 2
 MESTRE RODRIGUEZ, M.L.: II, 155
 METALLO, S.: III, 82, 197
 MICHELI, P.: I, 102
 MIELE, F.: III, 6
 MIGLIACCIO, E.: II, 91, 92; III, 2
 MIGLIETTA, M.: II, 29
 MIKAT, P.: III, 23
 MILÁN MORALES, N.: II, 155
 MILANO, E.: III, 180
 MILLI, M.: I, 164
 MILLONI, G.: III, 38
 MINERVINI, E.: I, 83
 MINUSSI, D.: I, 41
 MIQUEL GONZÁLES, J.M.: II, 156
 MIRABELLI, G.: I, 164, 174; III, 82, 83, 105, 124, 126, 197
 MIRAGLIA, C.: I, 105
 MIRANDA, A.: I, 101; II, 9, 138, 140, 185; III, 21
 MISERA, K.: II, 74
 MISERRE, R.: II, 166
 MITTEIS, L.: II, 131
 MITTELSTÄDT, M.: II, 166
 MODEL, O.: II, 176
 MODICA, I.: III, 38
 MOMBELLI CASTRACANE, M.: III, 163
 MOMMSEN, F.: II, 24, 145
 MONACO, L.: II, 27
 MONGIANO, E.: II, 134; III, 160, 170
 MONOPOLI, P.A.: I, 129, 132
 MONOSI, S.: III, 105, 106
 MONSERRAT VALERO, A.: II, 135, 154, 155, 157

- MONTECCHIARI, T.: I, 5
 MONTECUCCHI, M.: I, 83; III, 118
 MONTEL, A.: I, 70, 110, 177; III, 78, 149, 197
 MONTICELLI, N.: I, 76; II, 127
 MONTORZI, M.: II, 77
 MORA, A.: I, 26; III, 110
 MORACE PINELLI, A.: I, 133
 MORELLI, M.R.: I, 27
 MORELLO, A.: I, 2
 MORELLO, U.: III, 39, 102
 MORETTI, M.: III, 104
 MORITTU, V.: III, 149
 MORTARA, L.: III, 175
 MOSCARINI, L.V.: III, 102, 128
 MOSCATELLI, V.: III, 47
 MOSCATI, E.: I, 108, 123; III, 7, 106
 MOSCO, L.: I, 159; III, 120
 MOTTA, A.: I, 175
 MOUFANG, E.A.: I, 87
 MUCCIOLI, N.: I, 58
 MÜHLENBRUCH, C.F.: II, 14
 MULHERON, R.P.: III, 21
 MÜLLER, F.: III, 23
 MÜLLER, G.: III, 59
 MÜLLER-EISELT, K.P.: II, 10
 MÜLLER-FREIENFELS, W.: I, 88, 91, 92, 158
 MÜLLER-HELLBACH, W.: II, 179
 MUNARI, G.: I, 181
 MÜNCH, P.: III, 57
 MURGIA, J.L.: II, 65
 MURINO, F.: II, 57, 199; III, 112
 MURPHY, A.W.: I, 129
 MUSATTI, A.: I, 135; II, 42, 75
 MUSCHELER, K.: III, 23
 MUSOLINO, G.: I, 39, 102, 104, 108, 134, 140, 145, 181, 186; II, 51; III, 39
- N
- NADA, N.: III, 160
 NADAUD, E.: II, 134
 NAPOLI, E.V.: I, 34, 35, 37, 67
 NARDI, E.: III, 142
 NASCA, F.: I, 135
 NASTI, F.: II, 106
 NATALE, A.: I, 3; III, 98, 105
 NATOLI, U.: I, 121; III, 98, 104, 106, 108
 NAVARRETTA, E.: I, 79
 NAVARRO, R.: II, 154
 NAVONE, G.: I, 80, 179; III, 47
 NEGRI, G.: II, 61
 NELLI, G.: III, 150
 NESCHWARA, C.: III, 158
 NEUMAYRE, M.: II, 148
 NEUNER, J.: II, 161, 164, 165; III, 56, 114
 NICCOLI, M.A.: I, 95; III, 135, 141
 NICCOLI, P.: I, 58
 NICOLÒ, R.: I, 2, 118, 148; III, 4, 98, 104, 106, 120, 188
 NICOLUSSI, A.: I, 84
 NIPPERDEY, H.C.: II, 176
 NIVARRA, L.: I, 6; III, 168
 NONNE, L.: III, 28, 48
 NORDSTROM, K.J.: II, 140
 NOTARI, S.: III, 163
 NOVARA, F.: I, 162
 NOVELLI, T.: I, 82
 NUCCI, A.: III, 190, 191
 NUÑEZ LAGOS, R.: II, 157
- O
- O'CALLAGHAN MUÑOZ, X.: II, 154, 155
 O'CONNELL, A.: III, 21
 OBARRIO MORENO, J.A.: II, 157
 OCCORSIO, V.: III, 99
 OERTMANN, P.: I, 92, 119, 151; II, 176
 OFTINGER, K.: I, 151, 158; II, 169
 OGRIS, W.: II, 151
 OLIVERO, G.: III, 77
 OLIVIERO, F.: III, 105
 OLZEN, D.: I, 93
 OMODEI-SALÉ, R.: I, 104, 114; III, 106
 ONANO, D.: I, 135
 ONDEI, E.: III, 120
 ONORATO, M.: II, 77; III, 25, 102
 OPPO, G.: I, 4, 96, 115, 119, 122, 123, 143, 146, 160, 192; II, 191; III, 7, 30, 34, 78, 98, 104, 130
 ORESTANO, R.: II, 24, 131
 ORLANDI, M.: I, 11, 116, 144, 146, 196; II, 76; III, 23, 24, 43
 ORLANDO, S.: I, 9, 15; III, 88
 ORMANNI, A.: II, 74, 87

- ORRÙ, G.: II, 131
 OSHERSON, D.: II, 141
 OSILIA, E.: I, 187
 OSSORIO MORALES, J.: II, 156, 157
 OSTI, G.: I, 187
 OTTANI SCONZA, V.: I, 33
 OTTE, G.: I, 54, 87, 89, 152; II, 172
- P
- PACCHIONI, G.: I, 25, 188
 PACIA, R.: III, 99, 104
 PACIFICI MAZZONI, E.: I, 35, 37, 38, 40, 58, 98, 109; III, 63, 172, 173
 PADELLETTI, G.: II, 103, 104
 PADOA SCHIOPPA, A.: II, 75; III, 168
 PADULA, G.: III, 7
 PAGENSTECHER, E.: II, 14
 PAGLIANTINI, S.: I, 3, 4, 7, 10, 15, 36, 79, 80, 95, 96, 102, 103, 108, 121, 174, 177, 179, 181; II, 39, 90, 125, 192; III, 4, 5, 6, 13, 15, 18, 28, 43, 47, 74, 83, 92, 95, 100, 101, 105, 106, 112, 126, 129, 131, 140, 141, 152, 154, 155, 178
 PALADINI, M.: I, 187
 PALAZZO, A.: I, 2, 27, 34, 102, 110, 148; III, 7, 82, 104, 105, 110
 PALAZZOLO, G.: I, 102; III, 129
 PALAZZOLO, N.: II, 4, 5, 24, 27, 39, 61, 85, 113
 PALMA, A.: II, 116
 PALMER, G.E.: I, 132
 PALMIERI, A.M.: III, 132
 PAMPALONI, M.: II, 108
 PANDOLFELLI, G.: I, 57; III, 146, 191
 PANSINI, G.: III, 8
 PANUCCIO, V.: I, 123, 164; III, 30
 PANUNZIO, S.: III, 190, 191
 PANZA, F.: I, 108; III, 155
 PANZA, G.: III, 4, 5, 6
 PAOLETTI, A.: III, 38
 PAOLUCCI, G.: III, 182
 PASETTI, G.: III, 131
 PASINI, G.: I, 25, 30
 PASQUILLI, R.: I, 71
 PASQUINI, M.: II, 126
 PASQUINO, T.: III, 7
 PASSADOR, M.R.: III, 99
- PASSAGNOLI, G.: I, 9
 PASTORE, D.: I, 39; III, 99
 PASTORE, V.: III, 166
 PATANIA, P.L.: III, 148
 PATAULT, A.-M.: II, 134
 PATRONI, L.: I, 175
 PATTI, F.P.: I, 12; III, 39, 40
 PATTI, G.: III, 95
 PATTI, S.: I, 110; III, 141, 178
 PAULUS, C.: II, 73
 PAVONE LA ROSA, A.: I, 189
 PECCENINI, F.: III, 69
 PEISER, E.: II, 149
 PELEGGI, R.: I, 127
 PELLEGRINO, F.: II, 126
 PELLETTIERI, V.: III, 38
 PELLICANÒ, A.: I, 84
 PELOSI, A.C.: III, 104
 PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, M.: II, 153
 PENE VIDARI, F.: I, 105
 PENE VIDARI, G.S.: III, 160
 PENKMAYER, R.: I, 89
 PENNASILICO, M.: I, 12, 141, 162, 166, 167; III, 29, 122
 PEPPE, L.: II, 27
 PEREGO, E.: I, 4, 30, 36, 37, 39, 70, 76, 95, 102, 110, 112, 115, 118, 121, 126, 140, 143, 144, 148, 150, 152, 159, 160, 165, 172, 174, 182; II, 45, 73, 74, 82, 104, 125, 126, 149, 150, 172, 189, 193, 198; III, 11, 24, 34, 37, 39, 40, 42, 74, 93, 107, 129, 134
 PEREZ GONZALES, B.: II, 156
 PÉREZ LENERO, J.: II, 64
 PÉREZ, M.A.: II, 156
 PERILLO, J.M.: I, 127
 PERILLO, T.: I, 121
 PERKAMS, G.: I, 155
 PERLINGIERI, G.: I, 3, 5, 19, 22, 24, 56, 58, 73, 95, 99, 105, 106, 110, 117, 119, 121, 122, 123, 140, 143, 144, 162, 166, 172, 177, 179, 181, 186, 196; II, 75, 125, 126; III, 12, 13, 23, 28, 29, 35, 37, 44, 45, 46, 47, 87, 95, 99, 105, 109, 110, 112, 140, 155, 156
 PERLINGIERI, P.: I, 105, 141, 162, 166, 167; II, 90; III, 23, 29, 51, 117
 PERNICE, A.: II, 61, 114
 PERNICE, C.: I, 73

- PEROZZI, S.: II, 31, 113
 PERRECA, M.: I, 133
 PERRIELLO, L.E.: I, 181
 PERRONE, E.: II, 194
 PERROTTA, I.: I, 126
 PERSIANI, V.: I, 50
 PERTOT, T.: I, 11
 PESCANI, P.: II, 74
 PESCATORE, V.: I, 63, 125, 182; III, 27, 50, 51, 53
 PESENDORFER, U.: II, 148
 PESTALOZZA, F.: III, 83
 PETERSEN, J.: I, 86
 PETROCCHI, M.: III, 163
 PETRONE, E.: III, 99
 PETTI, G.: III, 34, 92
 PETTIT, P.H.: III, 21
 PFAFF, L.: II, 149, 150
 PFERSCHKE, E.: II, 13, 149
 PIANO MORTARI, V.: II, 75, 77
 PIAZZA, G.: I, 119, 122, 145, 159, 164, 191, 192; II, 41, 193, 199; III, 24, 25, 46, 51, 74, 84, 118, 123, 126
 PICCINELLI, F.: I, 43
 PICENONI, V.: II, 176, 179, 180
 PICTON, J.: III, 21
 PIERAZZI, E.M.: III, 105
 PIETROBON, V.: I, 5, 7, 41, 64, 83, 84, 96, 99, 103, 113, 120, 121, 133, 141, 143, 146, 149, 163, 164, 173, 188, 189; II, 11, 13, 15, 45, 156, 189, 191, 193; III, 13, 24, 25, 26, 28, 45, 63, 66, 69, 70, 74, 84, 87, 88, 90, 112, 115, 116, 118, 120, 122, 140, 148
 PIETROGRANDE, M.: I, 19
 PIGNALOSA, M.P.: I, 12
 PILIA, C.: III, 117
 PINNA, P.: II, 127
 PINO, A.: I, 108
 PIOLA CASELLI, E.: III, 191
 PIOTET, P.: II, 179, 180
 PIRAINO, F.: I, 10, 159, 163, 164
 PIRAINO LETO, A.: I, 162; III, 43
 PIRAS, S.: I, 108; II, 47, 90; III, 104, 106
 PISKO, O.: II, 149
 PISU, A., I, 12
 PLANIOL, M.: II, 135
 PLESCIA, J.: II, 73
 POGGI, F.: I, 164
 POHL, K.W.: I, 91
 POLACCO, V.: I, 25, 28, 98, 175; II, 21; III, 150, 173, 181
 POLARA, G.: II, 85
 POLETTI, D.: I, 165
 PONTANI, A.: I, 187
 PONZANELLI, G.: III, 11
 PORCARI, M.: I, 73; II, 126
 PORCIELLO, A.: I, 105
 PORRO, E.A.: I, 28
 PORZIO, M.: III, 3
 POSNER, E.A.: I, 127
 POTHIER, R.J.: II, 8
 POUMARÈDE, J.: II, 134
 PRANDI, F.: I, 19
 PRATO, M.: III, 106
 PRECERUTTI, E.: III, 181
 PRETI, G.: II, 77
 PRINGSHEIM, E.: II, 64, 108
 PROSPERETTI, M.: I, 67, 102; III, 69, 118, 120, 122, 126, 128
 PROTANO, B.: III, 99
 PROTO, M.: I, 38, 70; III, 109, 116
 PROVERA, G.: II, 31
 PRUNAS-TULA, P.: I, 144
 PUCCINI, L.: III, 25, 118, 126
 PUCHTA, G.F.: II, 14
 PUGLIATTI, S.: I, 2, 4, 5, 17, 25, 30, 33, 34, 35, 37, 45, 64, 76, 79, 120, 140, 173, 188; III, 13, 27, 48, 83, 150, 152, 154, 155, 191, 194
 PUGLIESE, G.: I, 118, 187; II, 31, 131
 PUIG BRUTAU, J.: II, 154, 155, 156
 PUIG FERRIOL, L.: II, 154
 PUIG-PEÑA, F.: II, 156
 PURPURA, G.: II, 116
 PUTORTÌ, V.: I, 11; III, 28
- Q
- QUADRATO, R.: II, 30
 QUADRI, E.: I, 174; III, 30, 114, 115, 116, 118, 122, 124
 QUADRI, R. [1907-1976]: III, 23
 QUADRI, R. [1977-]: III, 28
 QUARGNOLO, M.: III, 30, 103, 131, 194
 QUINTAVILLA, F.: III, 47

R

- RAAPE, L.: II, 128
 RABEL, E.: II, 85, 116
 RABL, C.: I, 152; II, 148
 RABS, G.: I, 87
 RAGAZZINI, L.: III, 130
 RAGGI, L.: II, 4, 31, 132
 RAINER, M.: II, 116, 148
 RAISER, L.: I, 158
 RAMPAZZO, N.: II, 4, 5, 24, 25, 33, 36, 41, 53, 56, 58, 85, 87, 88, 98, 111, 123, 132
 RAMUSCHI, M.: I, 76
 RANIERI, F.: I, 164; III, 158
 RAPONE, P.: III, 102
 RAPPOLD, N.: II, 180
 RASCHEIN, P.: II, 179
 RASCIO, R.: III, 5
 RASELLI, N.: II, 180
 RASI, P.: II, 65
 RATTI, U.: II, 41
 RAU, C.-F.: II, 135, 136
 RAVÀ, A.: I, 188
 RAYNAUD, P.: II, 135
 REALE, A.: II, 150
 REGELSBERGER, F.: II, 14
 REGLERO CAMPOS, L.F.: II, 154
 REHBEIN, H.: II, 168
 REICHLIN, P.: II, 180
 REINICKE, M.: II, 161, 165, 167, 168, 176; III, 59, 61, 62, 66, 69
 REITHMANN, C.: II, 167
 RESCIGNO, P.: I, 2, 5, 7, 14, 15, 36, 37, 54, 62, 76, 83, 93, 99, 112, 117, 119, 120, 121, 123, 145, 146, 147, 152, 154, 161, 164, 173, 174, 180, 187, 194; II, 15, 33, 45, 58, 63, 79, 80, 82, 112, 119, 124, 135, 169, 179, 191, 199; III, 7, 34, 39, 40, 42, 45, 48, 49, 51, 81, 82, 83, 91, 93, 135, 141
 REVERAND, J.: II, 136
 REYMANN, C.: II, 165; III, 56, 58
 RHODE, H.: II, 160, 161, 165; III, 62
 RICARD, J.-M.: II, 8
 RICCA, L.: I, 52, 121; III, 104
 RICCI, F. [1843-1891]: I, 35, 37, 38, 40, 82, 109; II, 47; III, 11, 137, 169, 172
 RICCI, F. [1968-]: I, 163
 RICCIO, A.: I, 12
 RICCOBONO, S.: II, 20, 87, 108, 114, 116, 131
 RICHARDSON, J.B.: I, 127
 RICHELMANN, H.: II, 14
 RIDRUEJO, F.P.: II, 112
 RIEG, A.: II, 136
 RIEMER, H.M.: II, 180
 RIPERT, G.: II, 135
 RITTNER, F.: III, 114
 RIZZI, A.: I, 146, 159, 162, 164; III, 23, 117
 RIZZO, V.: I, 133, 166; III, 25, 30
 ROBBE, U.: I, 110
 ROBERTSON, A.: II, 141
 ROBINE, L.: III, 23
 ROBLES, M.: III, 101
 ROCA SASTRE, R.M.: II, 156
 RODOTÀ, S.: I, 118, 159
 RODRIGUEZ ALVAREZ, L.: II, 41
 ROMAGNO, G.W.: III, 92, 95
 ROMAGNOLI, E.: III, 53
 ROMÁN GARCÍA, A.: II, 155
 ROMANO, C.: I, 21, 30, 33, 34, 47, 62, 64
 ROMANO, F.: III, 47, 130
 ROMANO, Salv.: I, 5, 98, 176; III, 83
 ROMANO PAVONI, G.: III, 3
 ROMEO, A.: I, 12
 ROMEO, C.: I, 3
 RONDINI, P.: III, 170
 RONDINONE, N.: III, 147, 149
 RONSE, J.: II, 136
 ROPPO, V.: I, 37, 79, 96, 165; III, 115
 ROSENBLATT, T.: II, 141
 ROSSELLO, C.: III, 69, 115
 ROŠHIRT, J.C.E.F.: II, 56
 ROSSI CARLEO, L.: I, 102, 107, 182, 186
 ROTH, VON, P.: II, 145
 ROTIGLIANO, E.: III, 190, 191
 ROUNDS, C.E.: I, 127; III, 21
 ROYO MARTÍNEZ, M.: II, 154
 RUBINO, D.: I, 4, 82, 123
 RUDOLF, M.: I, 88, 89, 93, 152, 155; II, 172, 176
 RUDY, M.: I, 54
 RUGGIERO, F.: I, 30; III, 3
 RUGGIERO, I.: II, 36
 RUMO-JUNGO, A.: II, 180
 RUPERTO, C.: III, 106
 RUPERTO, S.: II, 90, 92

- RUSCELLO, F.: III, 39, 43
 RUSSO, D.: I, 7, 75, 79, 108, 126, 174, 183; II, 124; III, 28, 51, 82, 99, 101, 103, 106, 123
 RUSSO, T.V.: I, 12
 RUTHERS, B.: III, 23
 RUVOLO, M.: I, 3
- S
- SABBATH, E.: I, 127
 SACCO, R.: I, 6, 75, 79, 133, 163, 164, 189; II, 133; III, 13, 23, 69, 115, 120, 126, 140, 148
 SACCOCCIO, A.: II, 97
 SAGNAC, P.: II, 134
 SALIS, L.: I, 24, 25; II, 104; III, 37, 96, 106, 142
 SALITO, G.: II, 91
 SALVESTRONI, U.: I, 4, 120, 163, 191; III, 48, 105, 106, 142
 SALVI, F.: I, 113
 SALVI, G.: I, 18
 SALVIOLI, D.: I, 188; III, 175
 SAMPER, F.: II, 73
 SAMPERI, P.S.: III, 173
 SANCHEZ COLLADO, A.: II, 74
 SANCHEZ ROMAN, F.: II, 155
 SANCHEZ-RUBIO GARCIA, A.: II, 157
 SANDEI, C.: III, 92
 SANDROCK, O.: I, 151
 SANFILIPPO, C.: II, 10, 39, 73, 103, 104, 106, 108
 SANFILIPPO, G.: III, 40
 SANGERMANO, F.: I, 4, 14, 15, 54, 79, 80, 95, 96, 102, 103, 117, 120, 121, 122, 140, 143; II, 39, 124; III, 24, 28, 39, 51, 155
 SANTA CRUZ, F.: II, 64
 SANTA CRUZ TELJEIRO, J.: II, 64, 73, 108, 109
 SANTALUCIA, B.: II, 85, 87, 88, 97, 113
 SANTAMARIA, J.: II, 154
 SANTARSIERE, V.: I, 102; II, 126
 SANTI, F.: I, 95
 SANTONCINI, G.: III, 163
 SANTORO-PASSARELLI, F.: I, 4, 14, 21, 25, 102, 108, 121, 123, 159, 164, 175, 176, 189; II, 21, 103, 104; III, 28, 30, 40, 42, 69, 70, 74, 83, 101, 102, 103, 104, 120, 122, 126, 129, 149, 152, 155, 168, 175, 181, 199
 SANTUCCI, G.: II, 111
 SAPIENZA CASTAGNOLA, G.: III, 173
 SARACENO, P.: III, 170
 SASSI, A.: I, 21; II, 92
 SATTA, F.: I, 82, 121
 SAVIGNY, F.C.: II, 13
 SBISÀ, G.: III, 3
 SBRICCOLI, M.: II, 77
 SCACCHI, A.: I, 50, 62, 73, 78
 SCADUTO, F.: III, 175
 SCALIA, L.: I, 95, 123, 179, 192; III, 47, 51, 74, 135, 141, 155
 SCALISI, A.: I, 119, 141, 146, 164, 191, 192; II, 33; III, 25, 30, 81
 SCALISI, V.: I, 2, 4, 5, 6, 33, 50, 54, 56, 59, 61, 64, 68, 71, 73, 78, 79, 99, 103, 106, 119, 120, 123, 140, 143, 144, 148, 150, 152, 173, 174, 180, 181, 182, 186, 192, 200; II, 76, 80, 82, 112, 189, 192; III, 24, 28, 39, 40, 51, 54, 70, 74, 81, 95, 104, 148
 SCANDIANI, C.: I, 186; III, 142
 SCANDURRA SANPOLO, G.: I, 69
 SCARANO USSANI, V.: II, 66
 SCAROINA, F.: III, 102
 SCARPELLI, U.: II, 75
 SCARPELLO, G.: I, 57; III, 77, 146, 191
 SCHALL, R.: II, 160
 SCHANBACHER, D.: I, 90
 SCHENNACH, M.P.: II, 151
 SCHERER, I.: I, 156; II, 165, 176; III, 56
 SCHERILLO, G.: II, 21
 SCHERMAIER, M.: II, 20, 64, 116, 151
 SCHERMI, A.: II, 126
 SCHEUBA, E.: II, 148
 SCHIAVO, S.: II, 36
 SCHIAVO, V.: III, 142
 SCHIAVONE, A.: II, 131
 SCHIAVONE, G.: I, 21; III, 70, 96, 102
 SCHIMMEL, R.: I, 151; II, 161
 SCHLEMMER, H.: II, 180
 SCHLEPER, I.: I, 92
 SCHLESINGER, P.: I, 60, 99, 143, 162, 189; II, 76, 191; III, 4, 7, 25, 120
 SCHLITT, G.: I, 89
 SCHLOSSMANN, S.: II, 160, 164
 SCHMIDLIN, B.: II, 151

- SCHMIDT, E.: I, 152
 SCHMIDT, O.: I, 88, 91; II, 169
 SCHMIDT-RIMPLER, W.: I, 92, 187; II, 176
 SCHMIDT-SALZER, J.: I, 158; II, 164, 165, 189
 SCHNORR VON CAROLSFELD, L.: II, 31
 SCHNYDER, B.: II, 180
 SCHOLLEN, W.: II, 167
 SCHOLLMAYER, M.: I, 92
 SCHUBERT, W.: I, 88, 91; II, 151, 172
 SCHULZ, F.: I, 54, 87; II, 24, 39, 71, 87, 114, 119, 130, 135, 144, 145, 149, 180; III, 63, 66, 134
 SCHWARZ, H.: II, 20, 108
 SCHWARZENBERG, C.: III, 168
 SCHWIND, F.: II, 4
 SCHWIND, VON, E.: II, 149
 SCIALOJA, A.: III, 190, 191
 SCIALOJA, M.: I, 136
 SCIALOJA, V.: II, 13, 72, 123
 SCIARRINO, V.: I, 3; III, 98
 SCIUMÈ, A.: III, 160
 SCLOPIS, F.: III, 160
 SCODITTI, E.: I, 6
 SCOGNAMIGLIO, C.: I, 4, 83, 84, 121, 133, 140, 143, 146, 163, 165, 177, 187, 192; II, 124, 191; III, 25, 30, 51, 70, 120
 SCOGNAMIGLIO, R.: I, 4, 5, 19, 80, 99, 110, 161, 164, 174, 189; II, 90; III, 28, 69, 115, 120
 SCUTO, C.: I, 35, 38, 39, 54, 65, 69, 75, 76, 175; II, 90, 102
 SECKEL, E.: II, 73
 SEGNI, M.: I, 7, 36, 50, 51, 54, 56, 60, 66, 72, 76, 80, 96, 103, 180, 181, 189; III, 81, 126, 128, 141
 SEGRÈ, G.: I, 187; II, 131; III, 83
 SEIDL, E.: II, 108
 SEIFERT, F.: II, 4, 9, 14, 17, 31, 33, 41, 56, 98, 119, 165, 169; III, 59
 SEILER, H.H.: II, 9
 SEILER-SCHOPP, U.: I, 88, 89, 93, 152; II, 172, 176
 SELVAGGI, S.: III, 118
 SENECA, L.A.: I, 118
 SENIGAGLIA, R.: I, 15, 102
 SERAFINI, F.: I, 123; II, 21
 SERNA VALLEJO, M.: II, 153
 SEUFFERT, J.A.: II, 14
 SEVERI, C.: I, 104
 SHERRIN, C.H.: I, 127; II, 138, 140, 185; III, 21
 SHORES, C.: I, 129; II, 186; III, 14
 SIBER, H.: I, 152; II, 20, 108
 SICCHIERO, G.: I, 12
 SIEBENHAAR, E.: II, 152
 SIEKER, S.: I, 88
 SIGNORINI, R.: II, 61, 63, 73, 102
 SIMO SANTONJA, V.-L.: II, 155
 SIMON, F.: I, 89
 SIMON, VON, D.: I, 88
 SIMONCELLI, V.: III, 173, 175
 SIMONETTO, E.: III, 49
 SINGER, R.: I, 92, 152, 158, 173; II, 82, 132; 161, 163, 164, 165, 167, 171, 176, 189; III, 59, 61, 66, 69
 SINI, F.: II, 74
 SINISCALCHI, A.M.: III, 183
 SINTENIS, C.F.F.: II, 14
 SIRENA, P.: III, 128
 SIRGIOVANNI, B.: III, 120
 SLOAN, B.: II, 138
 SOFFIETTI, I.: III, 171
 SOHM, R.: II, 73
 SOLAN, L.: II, 141
 SOLAZZI, S.: II, 31, 39, 73, 106
 SOLIMANO, S.: II, 134; III, 168, 170, 171
 SOLUM, L.B.: II, 140
 SORDELLI, L.: I, 181
 SPAGNOLO, V.: III, 178
 SPARAVIER, M.: III, 158
 SPATUZZI, A.: I, 34, 37, 39, 41, 44, 50, 122; II, 92
 SPECIALE, R.: I, 146
 SPERANZA, R.: III, 13
 SPINA, A.: II, 25, 29, 33, 53, 73, 85, 87, 109, 116, 128
 SPINELLI, G.: I, 121; III, 47
 SPIRO, K.: I, 154, 173; II, 161, 180
 STAGL, J.F.: I, 152; II, 25, 109, 133, 149, 150, 151, 176, 180, 189; III, 44, 56, 66
 STAHL, I.: I, 88
 STANNER, B.: II, 4, 9, 33, 56, 169, 176
 STARACE, P.: II, 123
 STARK, R.C.: II, 140
 STATHOPOULOS, M.: I, 158; II, 168
 STAUDENMAYER, C.W.: I, 132
 STEFULA, M.: II, 149

- STEIN, P.: II, 64
 STEINWENTER, A.: II, 65
 STELLA MARANCA, F.: II, 114
 STELLA RICHTER, G.: I, 143; III, 28, 30, 76, 84
 STELLA RICHTER, M.: I, 57; III, 146, 191
 STEPHENSON, A.: III, 21
 STIKOFF, R.H.: II, 82, 138, 186; III, 14
 STILO, L.: III, 39
 STOLFI, E.: I, 163; II, 116
 STOLFI, F.: III, 146
 STOLFI, G.: I, 3, 5, 50, 135, 136, 164, 177, 188, 189, 191, 192; II, 191; III, 28, 37, 39, 47, 102, 115, 120, 131, 152, 197
 STOLFI, N.: III, 146, 173
 STOLL, H.: I, 151
 STORROW, R.F.: II, 82, 140
 STORTI STORCHI, C.: III, 160
 STROHAL, E.: I, 86
 STROUX, J.: II, 64, 108
 STUMPF, H.: I, 158; II, 165
 SUMAN, A.: II, 65, 66, 72, 102, 104, 108, 123, 132
 SWAN, J.H.: I, 132
 SWEET, J.: I, 127
 SWENSON, J.R.: II, 82
- T
- TACCONI, U.: II, 126
 TAFARO, S.: II, 27
 TAGLIAFERRI, V.: I, 148; III, 43
 TALAMANCA, M.: I, 38, 50, 51, 58, 61, 62, 64, 68, 73, 78, 99, 104, 180, 182; II, 4, 5, 21, 29, 36, 39, 64, 65, 66, 71, 73, 85, 87, 88, 97, 98, 100, 101, 102, 108, 110, 111, 116, 119, 123, 128; III, 74, 95, 104, 107, 135
 TAMBURRINO, G.: III, 3, 47, 74
 TAMPONI, M.: I, 58, 121, 140, 181; III, 3, 43, 82, 92, 197
 TARANTO, G.: III, 175
 TARDIVO, R.: I, 104
 TARELLO, G.: I, 119; III, 170
 TARTUFARI, L.: III, 179
 TATARANO, G.: I, 110
 TATARANO, M.: I, 105; III, 99, 101
 TATARANO, M.C.: I, 104, 105, 177; III, 74, 135
- TAURINO, C.: III, 37
 TEDESCHI, G.: I, 28
 TEDESCHI, V.: I, 164, 189; III, 30
 TEDIOLI, F.: II, 194
 TELLEGEN, J.W.: II, 116
 TELLEGEN-COUPERUS, O.E.: II, 73, 119
 TERRANOVA, C.G.: I, 187
 TERRANOVA, F.: II, 36
 TERRANOVA, R.: II, 103
 TERZI, M.: I, 108, 110; III, 104
 TESAURO, A.: III, 37
 TESCARO, M.: I, 108
 THAYER, J.B.: I, 127
 THIBAUT, A.F.J.: II, 56
 THUNHART, R.: II, 149
 THUR, VON, A.: I, 92; II, 176
 TITZE, H.: II, 161, 169, 176; III, 66, 114
 TODESCHINI, A.: I, 137, 181
 TOMMASINI, R.: I, 179
 TONDO, S.: II, 108
 TORREGROSSA, G.: III, 99
 TORRENT, A.: II, 109
 TORRENTE, A.: I, 41, 67; III, 40, 142, 146
 TOTI, B.: II, 124, 127, 129
 TOULLIER, C.-B.M.: II, 135
 TRABUCCHI, A.: I, 3, 4, 5, 17, 19, 30, 33, 34, 35, 37, 41, 44, 45, 52, 58, 62, 70, 75, 76, 83, 108, 113, 117, 119, 121, 122, 126, 144, 148, 150, 172, 181, 195, 196, 197; II, 45, 74, 125, 126, 149, 191, 199; III, 10, 12, 13, 24, 32, 39, 44, 53, 70, 76, 90, 101, 104, 112, 114, 115, 118, 119, 123, 140, 149, 150, 155, 188, 197, 202
 TRAISCI, F.P.: III, 82
 TRAMPUS, A.: III, 158
 TRASBOT, A.: II, 135
 TRAUTMANN, P.: I, 152, 158; II, 56; III, 56
 TRAVIESAS, M.M.: II, 155, 156
 TRECCI, F.: III, 169
 TREGGIARI, F.: I, 191; II, 193; III, 30
 TRESCA, R.: III, 197
 TRIGLIONE, L.: I, 167
 TRIMARCHI, M.: I, 17
 TRIMARCHI, P.: I, 120, 138, 141, 148, 188; II, 62, 74, 199; III, 42, 46, 49
 TRIMARCHI, V.M.: I, 2; III, 107, 108
 TRIOLA, R.: I, 50, 95, 140, 192; III, 24, 39, 43, 47, 81, 83, 141

- TRIVOLI, F.: III, 51
 TROIANO, S.: I, 12
 TROMBETTA, A.: II, 13
 TROPLONG, R.: II, 135
 TUCCARI, E.: I, 12
 TUCCILLO, R.: I, 2, 5; III, 28, 48, 109
 TULLIO, A.: I, 105
 TULLIO, L.: III, 23
 TUMEDEI, C.: III, 142
 TUOR, P.: II, 119, 178, 179, 180; III, 66
 TURCO, C.: I, 143, 164
- U
- UCCELLA, F.: I, 126, 146
 UDA, G.M.: I, 146
 ULRICH, R.: I, 89
 UNGARI, P.: III, 168
 UNGER, J.: II, 13, 149, 160
 URIC, S.K.: I, 132
- V
- VACCA, L.: II, 26
 VACCARO-DELOGU, L.: I, 110
 VAIOLETTI, F.: II, 126
 VALENTE, A.: I, 135
 VALENZA, F.: I, 135
 VALERI, G.: I, 188
 VALLE, E.: III, 168
 VALLE, L.: I, 6
 VALLIER, E.: II, 134
 VALSECCHI, E.: III, 118
 VANDENBROUCQUE, G.: II, 136
 VANGEROW, VON, K.A.: II, 14, 145
 VAQUER ALOY, A.: II, 155, 156
 VARALDO, V.: I, 60, 102, 180
 VARANESE, G.: I, 86
 VARRONE, C.: I, 4, 99, 160, 174, 182; II, 125, 191; III, 82, 105
 VASSALLI, F.: I, 123; II, 20; III, 13
 VENDITTI, C.: I, 134; III, 47, 129
 VENDITTI, P.: III, 99
 VENEZIAN, G.: I, 83, 117, 188; III, 63, 69, 81, 88, 148, 175
 VENOSTA, F.: I, 26, 29
 VENTURELLI, A.: I, 11, 13, 178; III, 132, 141
- VENZI, G.: III, 173
 VERCELLONE, P.: III, 109
 VERDE, C.: III, 43
 VERDERA IZQUIERDO, B.: II, 156
 VERDICCHIO, V.: I, 105; II, 126; III, 99, 105
 VERGA, A.: I, 188
 VERNAY, E.: II, 64
 VERNETTI, A.: III, 149
 VERNIZZI, S.: III, 110
 VETTORI, G.: I, 108; II, 131; III, 23, 117
 VIALETTEON, H.: I, 121
 VICARI, G.: III, 107
 VIDIRI, G.: I, 62, 72
 VIETTI, M.: I, 58, 62
 VIGLIONE, F.: I, 163; II, 141
 VIGNALI, G.: II, 32; III, 173
 VIGNOCCHI, F.: III, 6
 VIGNUDELLI, L.: II, 126
 VIGORITA, A.: III, 110
 VILLA, G.: III, 88
 VILLANACCI, G.: I, 166
 VILMAR, K.: I, 89
 VINCENTI, U.: I, 192; II, 109
 VIRGADAMO, P.: I, 104
 VIRGO, G.: III, 21
 VITALI, V.: I, 37, 38, 40, 58, 98, 109, 121, 175; II, 45, 47; III, 38, 51, 74, 137, 142, 169, 173, 175, 179, 181
 VITUCCI, P.: I, 179; III, 25, 104
 VOCATURO, S.: II, 127
 VOCI, P.: I, 45; II, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 29, 39, 41, 56, 61, 65, 66, 72, 73, 74, 85, 87, 88, 97, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 111, 112, 115, 119, 123, 128; III, 40, 63
 VOCINO, C.: III, 142
 VOGENAUER, S.: III, 56
 VOIGT, M.: II, 14
 VÖLKL, C.: II, 148
 VOLPE PUTZOLU, G.: III, 110
 VOLPE, G.: I, 83
 VOLTAGGIO LUCCHESI, F.: I, 177
 VOLTOLINA, F.: III, 182
 VONGLIS, B.: II, 66
- W
- WACKE, A.: I, 88, 173; II, 128, 163

- WAGGONER, L.W.: I, 129, 132; II, 82, 138, 140, 185, 186
 WALDESTEIN, F.: II, 85
 WALKER, W.-D.: I, 87, 152
 WALSMANN, H.: II, 160
 WANKERL, W.: II, 10
 WARREN, J.: I, 129; II, 138, 140
 WASMUTH, J.: I, 90, 91; II, 176
 WATSON, A.: II, 66, 82, 128
 WEDEL, T.: II, 165
 WEHNERT, K.-E.: I, 154
 WEISBORD, R.K.: I, 132; II, 185
 WEISER, P.D.: I, 129; II, 138
 WEIß, E.: II, 108
 WEIBEN, M.: II, 176
 WELSER, R.: I, 151; II, 148, 149
 WELTER, W.: I, 152; II, 25, 51, 79, 143, 172, 189; III, 58, 59, 66
 WELTI, M.: II, 180; III, 66
 WENDEHORST, C.: II, 151
 WENDEL, P.: I, 129
 WENDT, O.: II, 14
 WENGER, L.: II, 108
 WERNER, O.: I, 154; II, 109, 159, 169, 172; III, 56, 134
 WESEL, U.: II, 64
 WETHERILL, J.L.: I, 132
 WIEACKER, F.: II, 13, 20, 26, 64, 85, 87, 109, 111, 165; III, 44, 63
 WIEGAND, W.: II, 180
 WIELING, H.J.: II, 4, 19, 25, 30, 36, 39, 61, 66, 73, 87, 99, 119, 123, 128, 166, 168; III, 59
 WIESER, E.: II, 163; III, 58, 61, 62
 WIGRAM, R.: I, 129
 WINDSCHEID, B.: I, 86; II, 14, 34, 145
 WINKEL, L.: II, 116
 WIRTH, H.: II, 161
 WLISSAK, M.: II, 31
 WOLF, J.G.: II, 65
 WOLFF, M.: II, 156
 WOLLSCHLÄGER, C.: II, 123
 WUBBE, F.: II, 10, 25, 71, 116
 WUNNER, S.E.: II, 108
- Y
- YUNG, W.: I, 161
- Z
- ZABLOCKI, J.: II, 116
 ZACCARIA, A.: I, 104; II, 97, 126; III, 28, 30, 42, 49, 102, 106
 ZACCHEO, M.: I, 9, 12, 13, 168; III, 82
 ZANI, G.: II, 130; III, 150
 ZANKL, W.: II, 133, 148
 ZANON, G.: I, 19, 22, 29, 108, 144; II, 103
 ZAPPULLI, C.: I, 34; III, 152
 ZATTI, P.: II, 126; III, 1
 ZEILER, F.: II, 165, 167, 168
 ZICCARDI, F.: I, 30, 70, 112, 159, 164, 192; III, 30, 34, 74, 120
 ZILLETI, U.: II, 20, 102
 ZIMATORE, A.: I, 189; III, 23
 ZIMMERMANN, R.: II, 36, 116, 128, 130
 ZIMMERMANN, T.: I, 177
 ZITELMANN, E.: I, 86; II, 14, 17; III, 66
 ZOPPINI, A.: I, 105; II, 133; III, 7
 ZUCCONI GALLI FONSECA, M.: II, 74
 ZUDDAS, G.: I, 102
 ZÜLCH, C.: II, 10

Finito di stampare nel mese di giugno 2020
nella Stampatre s.r.l. di Torino
via Bologna, 220

COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Per i tipi Giuffrè:

- VINCENZO ALLEGRI, *Impresa artigiana e legislazione speciale.*
- MARIA ALESSANDRA SANDULLI, *L'autorizzazione al commercio di vendita a posto fisso.*
- ELISABETTA BERTACCHINI, *La "responsabilità illimitata" nel fallimento per estensione.*
- MARZIA BARBERA, *Discriminazioni ed eguaglianza nel rapporto di lavoro.*
- ANTONELLO CALORE (a cura di), *Seminari di Storia e di Diritto.*
- ELISABETTA BERTACCHINI, *Oggetto sociale e interesse tutelato nelle società per azioni.*
- VERA PARISIO, *I silenzi della pubblica amministrazione.*
- ANTONELLO CALORE (a cura di), *Seminari di storia e di diritto. II - Studi sul giuramento nel mondo antico.*
- VERA PARISIO (a cura di), *Potere discrezionale e controllo giudiziario.*
- VERA PARISIO (a cura di), *Semplificazione dell'azione amministrativa e procedimento amministrativo alla luce della legge 15 maggio 1997 n. 127.*
- ANTONIO D'ANDREA (a cura di), *Verso l'incerto bipolarismo. Il sistema parlamentare italiano nella transizione (1987-1999), presentazione di Valerio Onida.*
- ALDO ANDREA CASSI, *Il "bravo funzionario" ab-sburgico tra absolutismus e aufklärung. Il pensiero e l'opera di Karl Anton von Martini (1726-1800).*
- VERA PARISIO (a cura di), *Il ruolo della giustizia amministrativa in uno stato democratico.*
- ANTONELLO CALORE, *"Per Iovem lapidem" alle origini del giuramento. Sulla presenza del 'sacro' nell'esperienza giuridica romana.*
- FRANCESCO VIGANÒ, *Stato di necessità e conflitti di doveri. Contributo alla teoria delle cause di giustificazione e delle scusanti.*
- MARIO MISTRETTA, *La conversione del capitale in euro nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata.*
- CLAUDIO DORDI, *La discriminazione commerciale nel diritto internazionale.*
- VERA PARISIO (a cura di), *Inerzia della Pubblica Amministrazione e tutela giurisdizionale. Una prospettiva comparata.*
- FRANCESCO VIGANÒ, *La tutela penale della libertà individuale. I – L'offesa mediante violenza.*
- ANTONELLO CALORE (a cura di), *Seminari di storia e di diritto. III – Guerra giusta? – Le metamorfosi di un concetto antico.*
- VERA PARISIO, *Pubblici servizi e funzione di garanzia del giudice amministrativo.*
- CRISTINA AMATO, *Per un diritto europeo dei contratti con i consumatori. Problemi e tecniche di attuazione della legislazione comunitaria nell'ordinamento italiano e nel Regno Unito.*
- ROBERTO FIORI, *Ea res agatur. I due modelli del processo formulare repubblicano.*
- ANTONIO D'ANDREA (a cura di), *Lo sviluppo bipolare della forma di governo italiana. Le vicende politico-parlamentari successive all'elezione del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ed il mutamento della maggioranza nella XIV legislatura.*
- ALDO ANDREA CASSI, *Ius commune tra vecchio e nuovo mondo. Mari, terre, oro nel diritto della Conquista (1492-1680).*
- MARIO MISTRETTA, *Partecipazioni sociali e comunione legale dei beni: l'interpretazione come governo della complessità.*

- CRISTINA ALESSI, *Professionalità e contratto di lavoro*.
- MARIO GORLANI, *Articolazioni territoriali dello Stato e dinamiche costituzionali*.
- VERA PARISIO (a cura di), *Vizi formali, procedimento e processo amministrativo*.
- ANTONIO D'ANDREA, *Autonomia costituzionale delle Camere e principio di legalità*.
- ADRIANA APOSTOLI, *L'ambivalenza costituzionale del lavoro tra libertà individuale e diritto sociale*.
- ALBA FONDRIESCHI, *La prestazione parziale*.
- NADIA MACCABIANI, *La legge delegata. Vincoli costituzionali e discrezionalità del governo*.
- CHIARA MINELLI ZAGRA, *Matrimonio e cultura giuridica. Il giudice dello Stato di fronte all'ordinamento canonico*.
- ALESSANDRA VERONELLI, *L'organo amministrativo nel sistema monistico. Amministratori indipendenti e funzioni di controllo*.
- FABIO ADDIS (a cura di), *Ricerche sull'eccezione di insicurezza*.
- MARZIA BARBERA (a cura di), *Nuove forme di regolamentazione: il metodo aperto di coordinamento delle politiche sociali*.
- ALESSANDRO BERNASCONI (a cura di), *Il processo penale de societate*.
- VERA PARISIO (a cura di), *Silenzio e procedimento amministrativo in Europa: una comparazione tra diverse esperienze*.
- VERA PARISIO (a cura di), *I servizi locali di interesse economico generale nella legge regionale della Lombardia del 12 dicembre 2003 n. 26*.
- ELISABETTA FUSAR POLI, «*La causa della conservazione del bello*». *Modelli teorici e statuti giuridici per il patrimonio storico-artistico italiano nel secondo Ottocento*.
- LUCIANA GUAGLIANONE-FRANCESCA MALZANI (a cura di), *Come cambia l'ambiente di lavoro: regole, rischi, tecnologie*.
- LUCA MASERA, *Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale. Gestione del dubbio e profili causali*.
- SAVERIO F. REGASTO, *La forma di governo parlamentare fra «tradizione» e «innovazione»*.
- ANTONIO SACCOCCIO, *Aliud pro alio consentiente creditore in solutum dare*.
- FABIO ADDIS (a cura di), *Le clausole di forma nelle condizioni generali di contratto*.
- MARIO NOTARI (a cura di), *Dialoghi tra giuristi e aziendalisti in tema di operazioni straordinarie*.
- VERA PARISIO (a cura di), *I processi amministrativi in Europa tra celerità e garanzia*.
- ADRIANA APOSTOLI, *Implicazioni costituzionali della responsabilità disciplinare dei magistrati*.
- VERA PARISIO (a cura di), *Diritti interni, diritto comunitario e principi sovranazionali. Profili amministrativistici*.
- NADIA MACCABIANI, *Codeterminare senza controllare. La via futura delle assemblee elettive regionali*.
- CHIARA DI STASIO, *La lotta multilivello al terrorismo internazionale. Garanzia di sicurezza versus tutela dei diritti fondamentali*.
- VERA PARISIO (a cura di), *La fruizione dell'acqua e del suolo e la protezione dell'ambiente tra diritto interno e principi sovranazionali*.
- EDOARDO ALES-MARZIA BARBERA-FAUSTA GUARIELLO (a cura di), *Lavoro, welfare e democrazia deliberativa. Edizione aggiornata*.
- ROBERTO LEONARDI, *La tutela cautelare nel processo amministrativo. Dalla L. n. 205/2000 al Codice del processo amministrativo*.
- GIOVANNI TURELLI, «*Audi Iuppiter*». *Il collegio dei feziali nell'esperienza giuridica romana*.
- VERA PARISIO (a cura di), *Demanio idrico e gestione del servizio idrico in una prospettiva comparata: una riflessione a più voci*.
- PAOLA LOMBARDI, *Il governo del territorio tra politica e amministrazione*.
- GIUSEPPE FINOCCHIARO, *L'arbitro bancario finanziario tra funzioni di tutela e di vigilanza*.
- ELISABETTA FUSAR POLI, *Centro dinamico di forze. I giuristi e l'innovazione scientifico-tecnologica fra liberismo e autarchia*.

ADRIANA APOSTOLI, *La svalutazione del principio di solidarietà. Crisi di un valore fondamentale per la democrazia.*

MARIO GORLANI, *Libertà di esternazione e sovraesposizione funzionale del Capo dello Stato. Ricadute recenti sulla forma di governo italiana.*

CRISTINA AMATO, *Affidamento e responsabilità.*

VERA PARISIO (edited by), *The water supply service in Europe: austrian, british, dutch, finnish, german, italian and romanian experiences.*

ALBERTO SCIUMÈ-ELISABETTA FUSAR POLI (a cura di), «Afferrare ... l'inafferrabile». *I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra otto e novecento.*

ANTONELLO CALORE-ALBERTO SCIUMÈ (a cura di), *La funzione della pena in prospettiva storica e attuale.*

FABIO ADDIS, *Il «mutamento» nelle condizioni patrimoniali dei contraenti.*

ALBERTO VENTURELLI, *Il rifiuto anticipato dell'adempimento.*

VALERIO PESCATORE, *Reviviscenza - Vicenda di obbligazioni e garanzie.*

FRANCESCA MALZANI, *Ambiente di lavoro e tutela della persona. Diritti e rimedi.*

VERA PARISIO (edited by), *Services of general economic interest, administrative courts and courts of audit.*



Per i tipi Giappichelli:

Seconda Serie

1. CHIARA MINELLI, *Rationabilis e codificazione canonica. Alla ricerca di un linguaggio condiviso*, 2015.
2. VERA PARISIO (edited by), *Food Safety and Quality Law: a Transnational Perspective*, 2016.
3. PAOLA PAROLARI, *Culture, diritto, diritti. Diversità culturale e diritti fondamentali negli stati costituzionali di diritto*, 2016.
4. LUIGI FOLLIERI, *Esecuzione forzata e autonomia privata*, 2016.
5. VERA PARISIO-VICENÇ AGUADO I CUDOLÀ-BELÉN NAGUERA DE LA MUELA (dirección), *Servicios de interés general, colaboración público-privada y sectores específicos*, 2017.
6. LUCA PASSANANTE, *La prova illecita nel processo civile*, 2017.
7. SIMONA CACACE, *Autodeterminazione in Salute*, 2017.
8. CHIARA MINELLI (a cura di), *Certeza del diritto e ordinamento canonico. Percorsi di ricerca nel centenario del Codice piobenedettino, in memoria di Maria Vismara Missiroli*, 2017.
9. STEFANO LIVA, *Temere appellare. Rimedi e sanzioni contro le impugnazioni dilatorie*, 2017.
10. FABIO RAVELLI, *Il reddito minimo. Tra universalismo e selettività delle tutele*, 2018.
11. LUCA PASSANANTE, *Il precedente impossibile. Contributo allo studio del diritto giurisprudenziale nel processo civile*, 2018.
12. VERONICA MONTANI, *Il project financing. Inquadramento giuridico e logiche manutentive*, 2018.
13. LUCA MASERA, *La nozione costituzionale di materia penale*, 2018.

Terza Serie

14. ANTONIO SACCOCCIO-SIMONA CACACE (a cura di), *Sistema giuridico latinoamericano*. Summer School (Brescia, 9-13 luglio 2018), 2019.
15. SIMONA CACACE-ADELAIDE CONTI-PAOLA DELBON, *La Volontà e la Scienza. Relazione di cura e disposizioni anticipate di trattamento*, 2019.
16. LUISA PASCUCCI, *Usura e oneri eventuali*, 2019.
17. ANTONIO SACCOCCIO, *Il mutuo nel sistema giuridico romanistico. Profili di consensualità nel mutuo reale*, 2020.
18. GIOVANNI TURELLI, *Transferre iudicium. Linee ricostruttive di uno strumento pretorio*, 2020.
19. ALAN SANDONÀ, *Della tutela dei diritti. Storia del VI libro del Codice civile italiano*, 2020.
20. ANTONIO SACCOCCIO-SIMONA CACACE (a cura di), *Europa e America latina. Due continenti, un solo diritto. Unità e specificità del sistema giuridico latinoamericano*, 2020.
21. IVAN LIBERO NOCERA, *La tutela dei creditori del legittimario*, 2020.
22. ALBERTO VENTURELLI, *L'indicazione falsa o erronea nell'esecuzione della volontà testamentaria*, 2020.

I Quaderni

1. ANTONELLO CALORE-FRANCESCO MEZZETTI (a cura di), *I confini mobili della cittadinanza*, 2019 (LaCIS - I).

Scritti scelti

1. CHIARA MINELLI (a cura di), *Scuola, religione, nuove generazioni. Esperienza giuridica e risorse del futuro*, 2020.

